



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



DIZIONARIO

MEDICO-FISICO

DI CASISTICA MORALE

di G. B. B. B.

IN UNO DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA

DELLA UNIVERSITA' DI TORINO

COMPIUTO DA GIULIO B. B. B.

di G. B. B. B.

IN UNO DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA

DELLA UNIVERSITA' DI TORINO

COMPIUTO DA GIULIO B. B. B.

di G. B. B. B.

MOSE CAZ DI LUIGI MORAZ

di G. B. B. B.

(Fascicolo 82)

664

10
C
13

P10 VI
307/2
IN 0724



DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

3

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

IMP. REG. CENSORE, EC. EC.

TOMO TERZO

VENEZIA

COI TIPI DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

PREMIATO CON MEDAGLIE D'ORO

1849

CANONICI

I Canonici delle cattedrali e delle collegiate formano oggidì una dignità ecclesiastica. Degli uni e degli alti noi parleremo di presente, e primieramente della significazione ed origine de' medesimi. Canonicato o Canonica è un diritto spirituale, che proviene *ex electione seu receptione* di alcuno come fratello, secondo Innocenzo, in *cap. m. 9, §. Canonicos. De Constit.*, e consiste nell'aver la sede ossia lo star nel coro, la voce in capitolo, di cui manca ove non abbia l'età dei 21 anni, e non sia ancora ordinato *in sacris*, secondo la dichiarazione della Sacra Congregazione 22 luglio 1742, e la prebenda o percezione dei frutti: *cap. Relatum 9 de Praebendis*. Il nome Canonico suona lo stesso che regolare, avendo origine dalla greca voce *Canon*, che nell'idioma nostro significa *regolare*. « *Ut de Canonicis dicamus*, dice il Concilio di Colon. II, *part. 3, cap. Pauca, respondeat eorum vita titulo, respondeat nomini. sicut re ipsa, ut sunt nomine Canonici, id est regulares.* »

La primordiale origine dei Canonici fu nella disciplina monastica. « *Neque enim clam est, primam eorum originem monasticae disciplinae fuisse,* » dice il sopraccitato Concilio. Sant' Agostino ne fu l'istitutore sino dal secolo IV, sedendo Siricio pontefice, ed i due imperatori Graziano in Occidente, e Teodosio in Oriente. Adunò egli nel suo episcopio dei diaconi e dei sacerdoti, il di cui esempio fu poscia dai varii Vescovi africani imitato, e sino da quell'epoca riconoscono il loro nome i Canonici. Quindi il sinodo di Aquisgrana assegnò ad essi la regola da osservarsi rigorosamente. Gli antichi Canonici facevano il noviziato sotto la disciplina de' lor Preposti, avanti che ammessi fossero nei rispettivi capitoli, come pure emettevano i tre voti solenni pella lor professione come gli altri ordini religiosi. Van-Espen, *tom. 1, tit. 7 De Canonicis*.

Vol. III:

Nella progressione del tempo Gelasio sommo pontefice, già discepolo del santo padre Agostino, riformando l'ordine primitivo dei Lateranensi (i quali, per testimonianza di Benedetto XIV nella sua sesta Costituzione che comincia *Ad decorem*, e di Agostino Barbosa nel suo libro *De religione*, num. 88, ebbero origine direttamente dai discepoli di Gesù Cristo), vi richiamò i Canonici regolari, che dall'anno 555, senza la menoma variazione, esistettero sino all'anno 1300. Nel 1300 Bonifazio XIII abolì nel Laterano i Canonici regolari, e vi ammise i secolari. Un tempo i Canonici non erano che semplici ecclesiastici, i quali vivevano in comune, e risiedevano presso la chiesa cattedrale, e chiamavansi con tal nome e per la rendita, che dicevasi canone, e per le regole che ad essi furono date. S. Crodegando vescovo di Metz nell'VIII secolo fece loro la regola composta di 54 articoli desunti da quella di S. Benedetto, ma accomodati alla vita clericale. Quindi nell'816 congregati in Metz moltissimi Vescovi, alle preghiere dell'imperator Carlo Magno, formarono altra regola composta di estratti dei Padri e dei Canonici, la quale contiene 43 capitoli; trovasi questa nella collezione di Labbé, tom. VII, pag. 1314.

L'ordine dei Canonici regolari, il quale nel secolo XIII riconosceva rigorose e lunghissime Costituzioni, di anno in anno andò miseramente a languire. Aumentandosi lo stimolo di quella naturale inclinazione, che porta l'uomo a bramare la libertà, animò le congregazioni di varie chiese a scuoter il giogo che ad esse sembrava pesante, e senza autorizzazione apostolica, come narra Ivone vescovo di Chartres, *Epist.* 60, infransero il vincolo sacro di unione, e totalmente raffreddata l'unità, abbandonando la vita comune, non solo il nome lasciarono di regolari, ma l'illibatezza eziandio ed il costume, dandosi in balia di una vita tiepida, rilassata e voluttuosa. La sete orribile dell'oro, le conversazioni piacevoli, gli agi, gli onori, estinguendo ogni principio di rigorismo e di osservanza monastica, resero tali impieghi affatto secolari, dal solo Vescovo dipendenti, ed al mondo guasto oltremodo gradevoli; in guisa che la premura principale dei padri di famiglia si era di procacciare ai figli ancor teneri una qualche canonica prebenda, per così aumentare loro la rendita,

nulla badando, per usar la frase del Bellarmino, se dalla stella guidati, cioè dalla divina vocazione, entravano nel presepio di Cristo, vale a dire nel tempio, o si vero da quel senso carnale diretti che ottenebra la mente, ed il vero spirito di penitenza miseramente estingue ed annienta.

Tollerò alquanto pazientemente la Chiesa pietosa, e finalmente, attesa la calamità dei tempi, annui che dalla vita comune e regolare passassero i Canonici alla privata del secolo. Portò questa una variazione notevole nella maniera di vivere, addivenendo un tale stato, come superiormente si disse, non più di penitenza, di raccoglimento e di devozione, ma piuttosto di comodo, di onore, di dissipazione, ed anzi di applauso, degno delle lagrime amare di tutti i buoni. « *Etenim*, dice Dionisio Cartusiano, *quae, quantu et qualia vitia orta sint, atque quotidie oriantur ex relaxatione illa vitae communis, dormitoriique ejusdem, experientia prorsus docuit quam lingua possit explicare.* « Al qual disordine volendo riparare la buona Madre, frammischì alla dolcezza il rigore, dichiarando che se la variazione tollerava della esterna disciplina, non derogava però alla santità della vita, ed alle obbligazioni strettissime di esattamente osservare le regole nei sacri Canonici contenute e dai Pontefici sanzionate. « *Clerici*, dice il medesimo santo Dionisio, *vocantur Canonici, quoniam regularem et rectam tenentur ducere vitam, vitiorumque obliquitates vitando, sinceriter gradari, juxta praefixa eis a SS. Patribus statuta.* » *Tract. de vita com.*

Dal sin qui detto, e dal molto più che dir si potrebbe, facil cosa è il formarsi un' idea dei Canonici, totalmente diversa da quella che si suol d' ordinario concepire dal volgo; e si può bene comprendere che la vita canonica non è dalla mente della Chiesa istituita, onde i giorni passare fra i comodi, le delizie e gli onori, ma per attendere, distolti dal mondo lusinghiero, alla santificazione di sé stessi con maggior diligenza del rimanente del clero. Vedi Van-Espeu, *loc. cit.*, tit. 7, num. 6.

I Canonici e le dignità della chiesa cattedrale sono tenuti dal giorno dell' acquistato possesso almeno nel termine di due mesi far la professione della fede, non solo davanti al vescovo od al suo vicario generale, ma ancora al capitolo stesso, parlando con tutto rigore,

ma, ordinariamente davanti al solo vicario. Il Sacro Concilio di Trento alla *sess. 24 De reform., cap. 12*, dopo avere stabilita l'età necessaria per il conseguimento di un qualunque canonicato, cioè di anni 14; quando annessa non siavi la cura di anime, e non si ricerchi alcun ordine sacro, ovvero la cura sia annessa a tutto il corpo capitolare; o di 25 almeno incominciati quando questa sia unita al canonicato da conseguirsi; ordina e vuole la professione della fede ortodossa seguendo le vestigia del Concilio IV Toletano, *c. 26*. Così egualmente ingiunge Pio VI nella sua Costituzione *Injunctum nobis*. Barbosa egualmente, *De officio et potest. Episc., part 3, allegat. 61, num. 16*. Se maliziosamente il Canonico di cattedrale ommette la professione di fede nel termine prescritto, pecca gravemente e perde i frutti del Canonicato. Congr. dei Concilii presso Garzia.

Il capitolo delle cattedrali esercita la sua giurisdizione in tempo di sede vacante, nel quale si devolve in esso quella episcopale *proprio jure*. Tale potestà viene dal capitolo esercitante per mezzo del vicario capitolare, che dal medesimo deve eleggersi nello spazio di giorni otto. Passato tal termine, il diritto rivolgesi al Metropolitano, e se esso pure è mancante, al Vescovo più provetto della provincia; in mancanza poi dell' uno e dell' altro al capitolo metropolitano. *Concil. Trident. Sess. 24, de reform. cap. 16, Benede XIV, lib. 2, c. 9, n. 2*.

Essendo che il beneficio concedesi mediante l' uffizio, per usare l' espressione canonica, *cap. fin. de Rescriptis in VI*, così niuno a questo assumer si deve, se non risiede in quel luogo ove possa compiere l' uffizio medesimo, ancorchè tenuissima ne riconosca la rendita. « *Beneficium quantumcumque minimum, puta viginti solidorum, ex quo habetur pro titulo, de jure communi personalem residentiam requirit, adeo ut non residens beneficio privari debet.* » *Capit. Conquerentes: De clericis non residentibus*. Il qual testo, aggiunge Fagnano ottimamente, prova che il beneficio, *quantunque minimo, de jure communi* obbliga alla propria residenza. Quindi il Tridentino, bramando di ristaurarne la disciplina cadente, ordina che non sia lecito per vigore di qualsivoglia statuto o consuetudine a quelli che hanno nelle cattedrali o collegiate dignità, canonicati e prebende, assentarsi per più di tre mesi dalla medesima chiesa, che richiedono più lungo tempo di ser-

vizio ; altrimenti il primo anno deve restar privo della metà dei frutti che avea lucrato. Che se di nuovo avrà dimostrato la medesima negligenza, sia privato di tutti i frutti nello stesso anno lucrati. Crescendo però la contumacia, si proceda contro di esso secondo le costituzioni dei sacri Canonici. Eccone a comune notizia le parole precise del sacro Concilio. « *Alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae ac residentiae facit suos. Quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit ; crescente vero contumacia contra eos juxta sacrorum Canonum constitutiones procedatur* » cioè alla privazione del titolo. *Sess. 24, cap. 12, §. Praeterea.* Si noti però che il Canonico assente delittuoso, per nuova disposizione del Tridentino, non può essere privato del titolo se non dopo il corso di tre anni, come pure tenuto non è in coscienza alla restituzione dei frutti sino alla sentenza definitiva del giudice. *Sacr. Congr. Con. ; Garzias part. 5, De benef. cap. 2, n. 152 ; Barbos. De Canonicis.* I tre mesi di assenza che il Tridentino accorda ai Canonici esser devono di trenta giorni, onde l'intero numero non deve sorpassare i giorni novanta. Questi possono essere continui o interpolati. Vuolsi avvertire che per compiere lo spazio di tre mesi accordati ai Canonici non deesi computare la mancanza ad una solà parte delle ore corali, ma di tutte egualmente. Negli indicati tre mesi non posson essi estendere il loro diporto oltre i confini della Diocesi, ma in tal caso fa mestieri chiedere l'annuenza dell'ordinario ; *S. Congr. Concil. in Castromaris 4 maji 1737, ad 2, dub . . .* Al Vescovo od al capitolo si appartiene giudicare quanti assentar se ne possono al tempo medesimo, acciò il servizio non manchi alla chiesa ; purchè per altro ciò non succeda nel tempo di Natale, di Pasqua del Signore, e di altre simili solennità principali, come pure in tempo di Avvento e di Quaresima, nelle quali circostanze non è lecito allontanarsi, fuori che per legittime cause. Così la sacra Congregazione dei Concilii, al *cap. Licet 35.*

Sebbene i Canonici liberamente e lecitamente possano assentarsi per il corso di tre mesi indicati, e talvolta ancora, per autorità del Vescovo mosso da urgenti motivi, per quattro, non hanno nullameno in detto spazio diritto alle quotidiane distribuzioni, ma soltanto al

frutto grande, ossia alla prebenda. *Ita Sacr. Congreg. apud Flammium ad desig. lib. 1, quaest. 10, num. 65; Gonzal. ad Reg. 8, Cancell. 2. 9, provemial. al n. 182. Moneta de distribution. quotid. part. 1, quaest. 6.*

Questa residenza, giusta la mente dei sacri Canonici e del Tridentino, esser non deve, come riflette Fagnano, neghittosa ed inerte, ma laboriosa ed attiva, intenta al divino servizio, mercecchè i benefizii costituiti furono per l' adempimento degli ecclesiastici doveri, e per aumento del culto del Signore; onde disse la Glossa: « *Quid prodest praesentia ex quo divinis non adsunt?* » Affinchè duunque dir si possa che i Canonici risiedono, è di mestieri che assistano al divino uffizio, non in parte, ma intieramente; in diversa guisa, dice Van-Espen: « *Pro parte dumtaxat residerent.* » Quindi è che, ricercata la Sacra Congregazione se valeva lo statuto di lucrar la massa grossa o prebenda, assistendo ad un' ora canonica o due, dimessa la distribuzione quotidiana, rispose negativamente.

Nulla ostante però la rigorosa disposizione dei sacri Canonici in ordine alla personal residenza nella Chiesa a cui si trovano ascritti, come l' uffizio canonico richiede, varie cause sogliono alcune fiate concorrere, per le quali i Canonici vengono dispensati dalla medesima senza lesione della coscienza, e senza perdita della prebenda.

Al numero di quattro ristrette son queste cause di canonisti. 1.° La cristiana carità, 2.° La necessità urgente. 3.° La dovuta obbedienza. 4.° L' utilità della Chiesa e dello Stato. Comprende la prima qualunque sollecito caritatevol soccorso che rendesi al prossimo bisognoso, come la difesa delle vedove o dei pupilli abbandonati, l' estinzione delle liti ostinate, placar gli animi investiti dall' odio intestino, e somiglianti azioni pietose. La seconda ha di mira la pericolante salute del corpo, l' attuale infermità, la fuga dalle persecuzioni, le gravi inimicizie; Glossa *clericos* 17; la rivendicazione dei lesi diritti del proprio canonicato, o qualche devoto pellegrinaggio, avvertendo però che a simili oneste cause sempre vi deve essere unita la licenza dell' ordinario, *cap. Cum ad hoc*. La terza finalmente e la quarta ha per oggetto tutto ciò che riguarda l' obbedienza al Pontefice ed al

superiore ecclesiastico, *cap. Cum dilectus 14*, come pure l' utilità evidente della spiritual società.

Di qui appunto deriva che i Canonici impiegati in servizio del proprio Vescovo, non come semplice prelato ed amico, ma come Vescovo propriamente e superiore, devono riputarsi presenti, essendo che, servendo al medesimo, servono alla Chiesa stessa, la quale, considerata la circoscrizione della diocesi, nella di lui persona intieramente risiede. Così Alessandro III, *in cap. 7 de Clericis*, ec. Onde è che, per disposizione del diritto comune, due Canonici (che di tutti può egli ad un tempo servirsi) possono percepire le loro prebende, quantunque assenti essi sieno dalla chiesa loro cattedrale o collegiata. Possono anche in alcune circostanze i Canonici assenti per legittima causa, e specialmente per l' evidente utilità della Chiesa, lucrare le quotidiane distribuzioni. Di ciò per altro ne parleremo a suo luogo con quelle distinzioni che si rendono necessarie.

Questo diritto resta eziandio a quei Canonici, i quali dopo aver prestato il fedele loro servizio per lo spazio di anni 40, conseguiscono l' indulto di giubilazione. Questi non solo partecipa delle quotidiane distribuzioni, siccome gli altri che diligentemente intervengono, ma eziandio degli emolumenti provenienti dalle processioni, anniversarii, ec., purchè non osti la volontà dei testatori. *S. Congr. Concil. in Romana, 5 martii 1678, et in Perusiana, 17 julii 1688.*

E poichè nel Vescovo racchiudesi principalmente la pubblica istruzione, così il ministero apostolico è giustissima causa di assenza. Per la qual cosa non senza saviezza nel 1640 deciso fu nel concilio privato del re di Francia che il Canonico deputato dal Vescovo per la sacra missione e predicazione dee riguardarsi come presente, nulla ostante la repugnanza del Capitolo, al quale il Vescovo stesso obbligato non è a render ragione, giusta l' oracolo di Onorio III, riportato nel *cap. XV* dei chierici non residenti. Così vien riferito negli atti del clero Gallicano, *tit. 1, cap. 2, §. 27*, e nel *cap. 15 de Clericis non residentibus*.

Comprendesi egualmente sotto la quarta indicata causa di legittima assenza lo studio nell' Università pubblica ed approvata: « *Studentes in theologiae facultate* (dice Onorio III) *integre per annos*

quinque percipiant de licentia sedis Apostolicae proventus praebendarum et beneficiorum suorum, non obstante aliqua contraria consuetudine. » Anzi Innocenzo III predecessore di Onorio, consultato su tal proposito, rispose lo stesso, come leggesi nel *cap. De cler. non residentibus*, il che confermò di poi il Tridentino, cioè che i giovani ecclesiastici, i quali studiano nelle pubbliche scuole, abbiano e godano pienamente i privilegi tutti circa la percezione dei frutti delle prebende e benefizii dal diritto comune ad essi concessi. « *Voluitque et ipsa sancta Synodus Tridentina, sess. 5, cap. 4 de Refor. et scholares, qui in ipsis scholis student, privilegiis omnibus de perceptione fructuum, praebendarum et beneficiorum in absentia a jure communi concessis, plene gaudeant et fruuntur. Cap. de clericis cit.* »

Due condizioni sogliono apporsi dai canonisti riguardo a quelli che a studio si portano nelle pubbliche Università. La prima che essendo la teologia e lo studio dei Canonici il più convenevole alla vocazione dei chierici e dei Canonici, così questa principalmente esser deve la professione a cui si deggiono incamminare. La seconda, che i detti studenti in ogni semestre, od almeno in ciascun anno, debbono rimettere al Vescovo od al capitolo le lettere testimoniali dei loro lettori risguardanti il progresso negli ecclesiastici studii. Van-Espen, *tom. 1, tit. VII de Canon. Coll. et Cathed. Concil. Mediol. sub Sanct. Carol., part. 2, cap. 27, Synod. Tolos. 1590, part. 1, cap. 2, §. III; Synod. Coloniens. 1536, part. 1, cap. 5.*

Fin qui della residenza ; ora dir conviene un nonnulla delle ore canoniche, come quelle che formano una delle essenziali obbligazioni dei Canonici.

Non già dell' orazione in genere considerata, alla quale tutti gli uomini sono obbligati, onde a Dio prestare il debito culto, ed implorare l' amorosa sua misericordia, ma di quell' orazione vocale, a cui è per legge astretto il clero, e particolarmente quelli che addetti sono alla metodica soddisfazione del coro, quali sono i religiosi e Canonici, imprendiamo adesso a parlare.

Avvegnachè Gesù Cristo detto ci abbia in S. Luca : È d' uopo sempre pregare, e non intermettere giammai l' orazione, tuttavolta la Chiesa, considerando l' indigenza che seco trae l' umana natura ed

obbedendo alle norme dateci dal reale Salmista, stabili che sette volte in ciascun giorno l'orazione si rinnovasse, a ciascuna asseguandone il proprio nome, a diversi misterii della Passione dolorosa del Redentore consacrando. *Gloss. in cap. 1 De celebrat. Miss.*, ove leggonsi i seguenti versi :

• *Haec sunt septenas, propter quae psallimus, horas :*
Matutina ligat Christum, qui crimina purgat ;
Prima replet sputis, dat caussam Tertia mortis ;
Sexta Cruci nectit ; latus ejus Nona bipartit ;
Vespera deponit, tumulo Completa reponit. •

Più chiaramente vengono espressi questi sacrosanti misterii negl' Inni componenti il picciolo uffizio della Croce.

Molti furono, secondo i varii tempi, i nomi, con cui appellavansi queste orazioni : quando salmi si dissero lucernali, quando regola degli uffizii, opera di Dio, e quando finalmente Breviario, o sia ammirabile e breve compendio del vecchio e nuovo Testamento, *Natal. Alexandr., Hor. Can., art. 1.* L' uso del medesimo è antichissimo nella Chiesa : altri a Gregorio VII lo riferiscono, altri a Pelagio I, altri a Pelagio II. Molti hanno scritto sopra tale argomento ; l' Azorio sfoggiò particolare erudizione. Tanto questi che Polidoro Virgilio, *De rerum inventione, lib. 1,* non convengono in tale opinione, riconoscendo essi più antico un tale uso. L' autore delle apostoliche Costituzioni dimostra che i chierici accostumati erano alla recita diurna e notturna dei cantici sacri e dei salmi, *Lib. 10, cap. 1, quaest. 6 :* « *Precaionem facite mane, tertia hora, sexta, et nona, et vespere usque ad galli cantum.* » S. Basilio ricorda l' ora del mattutino, di terza, sesta, vespero e completa, *Interrogat. 37, serm. 1, De institutione monach.* S. Girolamo fa lo stesso con molti altri, dei quali è inutile una speciale menzione, *Epist. ad Eustach.* Da questa e da altre autorità rileva l'Azorio citato che i nominati pontefici non furono gli institutori dell' uffizio divino, ma soltanto con legge ridussero a dovere ciò che era uso semplicemente ; conchiudendo aver questo l' origine dai medesimi Apostoli. Questa maniera di orare in comune

fu quindi definita dal Bellarmino, *lib. De bono opere, cap. 10*: « *Certa ratio publica laudandi precandique Deum mente simul et voce, auctoritate praesulum Ecclesiae instituta.* » Che poi la salmodia abbia avuta l'origine dagli Apostoli, ben si rileva dagli Atti dei medesimi, ove leggesi: « *Petrus et Joannes ascendebat in templum ad horam orationis nonam.* » I tre notturni componenti il Mattutino al tempo di S. Girolamo dicevansi in tre ore diverse; all'età di S. Tommaso cangiossi questo costume, e tutti si recitarono in una sola vigilia, che terminava alla metà della notte.

Premesse queste concise nozioni riguardo all'antichità della salmodia quotidiana, non deve revocarsi in questione che la solenne recita dell'ufficio divino, la quale Ore canoniche addimandiamo, non sia una delle essenziali obbligazioni dei Canonici delle cattedrali, ugualmente che delle collegiate. Quindi è appunto che la maggior parte delle regole assegnate ai medesimi nel sinodo di Aquisgrana, raggirasi intorno alla voce, all'attenzione ed al modo di recitarle. *Cap. 131.* Non altro dal Tridentino viene con tanto calore ad essi raccomandato « *quam, ut in choro ad psallendum instituto, hymnis et canticis. Dei nomen reverenter, distincte devotèque laudent.* » *Sess. 24, cap. 12 de Reformat.* Così nella Clementina I, *de celebr. Missae*: « *Nec non in cathedralibus et collegiatis ecclesiis horis debitis devote psallatur.* » Così nel *cap. Dolentes*: « *Distincte praecipientes in virtute obedientiae, ut divinum officium nocturnum pariter ac diurnum, quantum eis dederit Deus, studiose celebrent pariter ac devote.* »

Dalla definizione infatti che dà l'angelico dott. S. Tommaso dell'orazione, la quale, egli dice, altro non è che una elevazione della mente in Dio, per mezzo di cui ad esso ci approssimiamo per poterci unire con lui: « *Oratio est ascensus mentis in Deum, per quem appropinquamus Deo, ut Deo uniamur,* » ben si rileva con quale studio e con qual singolar devozione soddisfar devesi nel coro alle Ore canoniche, che in sé stesse racchiudono i più teneri affetti ed i più sublimi misterii. Quindi è che recitar si devono con chiarezza, senza sincopi, nel tempo prescritto, e secondo l'ordine stabilito, e finalmente senza interruzione quando a ciò non costringa una causa legittima, coll'intenzione almeno interpretativa di soddisfare all'obbli-

go proprio, e di porgere a Dio umili lodi e fervorose preghiere, accompagnando l'espressione del labbro coi sentimenti del cuore.

Egli è sentimento unanime fra i teologi che peccano o gravemente o venialmente « *juxta materiae quantitatem* » quelli che recitano l'ufficio divino « *syncopando, mutilando, glutiendo, absorbendo sillabas sive medias sive ultimas,* » se pure ciò non segue per inavvertenza o per difetto di lingua. *Communitèr cum Sporer, num. 100 e 103. Henn. resolut. 3, item Synod. Chalcedon., tit. 22.*

Molti concilii non solo ai Canonici raccomandano l'attenzione nella recita dell'ufficio, ma ancora la più accurata diligenza nell'intervenire non già ad una parte, ma a tutte intiere le ore, siccome quelle prese insieme « *integrum officium divinum diurnum ac nocturnum constituunt.* » Ed infatti la ragione medesima ne persuade; imperciocchè se chiunque è tenuto a soddisfare intieramente ai doveri prescritti dal proprio istituto, ne viene per conseguenza, essere essi tenuti a soddisfare intieramente e personalmente; essendochè questo è il primario incarico ingiuntogli dal canonicato di cui sono al possesso; per la qual cosa il Tridentino, parlando dei Canonici tanto delle cattedrali, quanto delle collegiate, alla *sess. 24, c. 12, de Reformat.* con queste precise parole si esprime: « *Omnes vero per se et non per substitutos compellantur obire officia.* » Al qual decreto conformasi il sinodo di Cambrai, *part. 1, tit. 6, cap. 7*: « *In choro cum psallitur. Canonici omnes, qui in choro fuerint, psallant, nec sint in sedibus suis otiosi, nec putent se functos officio si vicaria tantum operacultum divinum celebrari curent: modo tam psallere per valetudinem queant, neque aliis impediti justis de caussis fuerint:* » così molti altri concilii che si tralasciano per brevità.

E, a vero dire, l'attenzione altro non è che un atto dell'intelletto, per mezzo di cui l'uomo considera ciò che opera. Ella differisce dall'intenzione, la quale è un atto della volontà circa il fine proposto. Per soddisfare pertanto al precetto della recita dell'ufficio divino, l'interno e l'esterno necessariamente richiedesi. L'attenzione tanto interna che esterna richiede che non si dica l'ufficio in confuso, nè interrompendosi l'uno coll'altro per la troppa sollecitudine; quindi peccano venialmente o gravemente quelli che non lasciano terminare

una parte del coro, riprendendo il verso susseguente : « *Qui in choro divinum officium recitandum nondum absolutis alterius chori versibus praepoperat notabiliter incipere suos, peccat graviter vel leviter, juxta materiae quantitatem,* » *loc. cit., tom. 3, tract. de Append. De horis canonicis, quaest. l. 1, 8. Reiffenstuel. Theolog. moral., tract. 6, dist. 1, quaest. 3, cum multis aliis.* Chiara ne è la ragione. Vien comandato nel *cap. Dolentes* lo studio e la divozione : « *Studiose celebrent pariter et devote :* » ma la divozione è un atto interno, dunque deve questa concorrere. Ingiunto vien l'uffizio come cosa a Dio grata, ma nessuna orazione è grata a Dio senza l'interna attenzione ; ma anzi dal medesimo Dio abboiminata. « *Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me,* » *Matth. 15, 8.* Sulle parole dell'Apostolo agli Efesini 5 : « *Cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino.* » La Glossa riporta i versi seguenti :

« *Non vox, sed votum, non musica cordula, sed cor,
Non clamans, sed amans intrat in aure Dei.* »

Ed all'intendimento nostro servono ancora gli appresso *pro faciliiori captu* addotti dai sacri Dottori :

« *Dirige cor sursum, bene profer, respice sensum
In quem choro ne sis corpore, mente foris.* »

Contro alcuni casisti che opinarono non esser l'interna attenzione precettiva concorrono tre Ecumenici Concilii, cioè il Lateranense sotto Innocenzo III, al *cap. Dolentes 9 de celebr. Miss.*, quello di Vienna sotto Clemente V, in *Clementin. cap. Gravi 1, de celebr. Miss.*, finalmente il Tridentino sotto Pio IV, alla *sess. 24 de Reformat., cap. 12.* Dunque non serve l'esterna attenzione, ma si richiede ancora l'interna.

Chiunque tralascia senza legittima causa l'intiero uffizio, è obbligato alla restituzione di tutti i frutti corrispondenti a quel giorno ; chi lascia il Mattutino alla metà, per ciascun'ora la sesta parte, comprese ancora le quotidiane distribuzioni ; così S. Pio V.

Le distribuzioni, propriamente parlando, quotidiane si appellano

dal distribuire in ciascun giorno una certa quantità di danaro o di commestibile a quelli soltanto che diligentì intervengono agli uffizii divini: « *Distributiones quotidianae secundum nominis etymologiam ita dicuntur, quia juxta cujusque merita, laborem ac qualitatem distribuuntur; nam distribuere est suum cuique tribuere, « lib. 4, §. Familiae Ercisc. Rota part. 6, recen. Decis. 115, n. 20.* Lo scopo per cui queste furono instituite, ben si rileva dalla lettera scritta da Santo Ivone di Chartres a Pasquale Sommo Pontefice, concepita nei precisi termini seguenti: « *Cum in pluribus Canonorum defecisset disciplinae regularis observantia, et de negligentibus facerent diligentes, de somnolentis vigilantes, de tardis assiduos ad frequentandas horas canonicas, deliberavi apud me ut darem iis dimidiam praeposituram, ut inde fieret quotidianus panis, quam acciperent assidui, amitterent tardi.* » Quindi il sinodo Coloniese dell' anno 1536, *part. 3, cap. 10*, considerando la negligenza dei Canonici nel frequentare i divini uffizii: « *Facile, disse, castigabitur hic lapsus, si negligentes subtractione proventuum seu distributionum mulcentur.* » Van-Espen, *tom. 1, cap. 2, pag. 84*. Lo stesso decretarono varii Concilii, fra i quali serve il riportare l' esposto dal Tridentino, il quale, alla *sess. 21 de Reformat.*, stabilisce che nelle chiese sì cattedrali che collegiate, nelle quali non vi sieno quotidiane distribuzioni . . . debba separarsi la terza parte dei frutti, e di qualsivoglia provento e lascito, tanto delle dignità, quanto dei canonicati . . . e convertirsi in quotidiane distribuzioni, le quali sieno divise a proporzione fra quelli che ottengono la dignità, e gli altri che intervengono alle cose divine, secondo la divisione da farsi dal Vescovo anche come delegato della Sede Apostolica: « *Statuit Sancta Synodus in ecclesiis tam cathedralibus, quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae . . . tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum et obventionum tam dignitatum, quam canonicatum . . . separari debere et in distributiones quotidianas converti, quae inter dignitates obtinentes et caeteros divinis interessentes proportionabiliter juxta divisionem ab Episcopo etiam tamquam Apostolicae Sedis delegato . . . dividantur.* » *Sess. 21, cap. 3, de Reformat.*

Le distribuzioni, di cui presentemente parliamo, si convengono ai soli Canonici diligentì; *licet 32, de praebend. cap. unic. de cler.*

non resident. in 6, cap. Quoniam 8, 2. in Miss. ed a quegli addetti al loro servizio. Non ne restano privati però quelli che per giuste e legittime cause non intervengono giornalmente al coro, *Cap. cit.* Queste cause sono indicate con precisione dai Canonici, delle quali sommariamente alcune qui ne accenneremo. L' infermità, per esempio, ancorchè parziale ella sia, come sarebbe la paralisia, ossia la malattia delle estremità inferiori. La contraria consuetudine viene espressamente proibita da Bonifazio VIII, *in cap. unic. de clericis non resident., in 6 ibi: « Consuetudinem . . . penitus improbant; » cap. De cetero, de cleric. non resid.*; Fagnano, *lib. 3, Decretal. in cap. Licet 32*; l' assenza per ostracismo, e incolpabili sedizioni: il comando espresso del principe; la criminale, ma però ingiusta inquisizione, anche con la condanna; ma quindi dopo l' appello con la vittoria del calunniato; l' evidente utilità della Chiesa; il servizio della cura annessa al canonicato; il pubblico servizio del vescovo; queste e molte altre cause, che per brevità si tralasciano, non tolgono il diritto alle quotidiane distribuzioni.

Che se gl' indicati motivi non escludono i Canonici dalla percezione delle medesime, per molte altre cause ne restano onninamente privati. Non vi ha ad esse alcun diritto il Canonico Vicario generale, allorchando anche per ragione d' impiego non interviene cogli altri alla Salmodia quotidiana. Il Canonico occupato nel domestico servizio del Vescovo; un lettore di pubblica Università, ancorchè la rendita del suo canonicato consistesse nelle uniche distribuzioni: l' inquisizione contro gli eretici, gli studii, i pellegrinaggi, i quali se lasciano, come si è detto, intatto il diritto alle prebende, tolgono quello alle distribuzioni medesime, il che può nella legge canonica diffusamente osservarsi.

I Canonici di cattedrale sono in dovere preciso, e non per sola urbanità, di accompagnare con l' abito canonico il proprio Vescovo, allorchè nei giorni solenni si reca od a celebrare o ad assistere ai divini uffizii, e quindi restituirlo all' episcopio, avvegnachè questi fosse anche in distanza di 200 passi. Nel caso poi di lontananza assai maggiore, deve fissarsi un termine preciso.

Dall' altra parte, il Vescovo, a fine di non isturbare il divino uffizio,

deve antecedentemente annunziare la sua venuta, la quale non seguendo all' ora consueta, possono i Canonici dare al coro principio, e giungendo in tal tempo, due di essi soltanto deggiono portarsi a complimentarlo. Ciò può vedersi nel Cerimoniale Romano.

I Canonici, generalmente parlando, tenuti non sono all' armonica modulazione del canto figurato, onde per soddisfare al debito loro, basta che assistano con attenzione ai cantici. Barbosa, *De Canonicis*.

Oltre alle indicate obbligazioni, molte altre ne hanno i Canonici, alcune delle quali qui sommariamente riportiamo.

1.° Ancorchè in coro il numero dei Canonici sia di due o di tre, sono nulla ostante tenuti alla pubblica salmodia, sotto pena di perdere le quotidiane distribuzioni.

2.° All' uffizio divino unir da essi si deve, nei giorni assegnati, quello dei morti, od i Salmi graduali o penitenziali; ciò per altro solo per la Costituzione di S. Pio V, che incomincia: *Quod a nobis*, la quale non induce peccato in caso di omissione.

3.° In vigore della medesima Bolla non hanno obbligo di recitare in coro l' uffizio piccolo della B. Vergine, ove non sia consuetudine; al contrario però dove vige, il prefato pontefice non la toglie, ma anzi comanda obbligazione che induce la colpa, e ne vuole la più diligente osservanza. *Fagnan., in cap. 1, num. 53 De celebrat. Missar.*

4.° I Canonici non possono dare ai divini uffizii principio, se non dopo un terzo d' ora dal segno datone con la campana.

5.° Uscir non debbono di coro, *nisi petita venia* all' arcidiacono, od al proposto con un atto di riverenza e di subordinazione.

6.° Deggiono riguardarsi come assenti quei Canonici che per lunga pezza parlano, come pure quelli che assistono senza abito canonico. *S. Congr. Rit.*

7.° Non debbono permettere i Canonici che i laici siedano in coro, mentre si celebrano gli uffizii divini.

8.° Sono pure essi obbligati in ciascun giorno cantare la messa capitolare, ancora in quei giorni, nei quali cantano la messa votiva, e ciò deve farsi così nelle cattedrali che nelle collegiate, sotto pena espressa di peccato mortale. *Glossa, in cap. Cum Creatura 51 de celebr. Miss.*

Prima di chiudere questo articolo sembrami dover dire un nonnulla del Canonico teologo, dei Canonici ordinarii e delle vesti canonicali.

In quanto al teologo Canonico s' aspetta, il Concilio di Trento in questo modo così discorre di lui : « Perchè non giaccia negletto quel celeste tesoro dei sacri libri che lo Spirito Santo con somma liberalità consegnò agli uomini, stabili e decretò che in quelle chiese, nelle quali ritrovasi deputata prebenda per le lezioni della Sacra Scrittura, i Vescovi obblighino, anche colla sottrazione dei frutti, coloro, i quali ottengono la detta prebenda all' esposizione od interpretazione della stessa Sacra Scrittura per sè stessi, se saranno atti, altrimenti per idoneo sostituito In avvenire però la prebenda non si conferisca se non se a persone idonee, e che possano per sè stesse adempiere questo impiego, altrimenti sia nulla Nelle chiese però metropolitane e cattedrali ed anche nelle collegiate situate in qualche luogo insigne anche di nessuna Diocesi ove non si trova deputata niuna prebenda sul fatto stesso s' intenda perpetuamente costituita per questo uso la prima prebenda, la quale, fuori che per causa di resignazione, sarà vacante, ed a cui non sia annesso altro impiego incompatibile. E se non vi fosse nella medesima chiesa niuna prebenda o non sufficiente il Vescovo provveda per consiglio del capitolo coll' assegnazione dei frutti di alcun semplice beneficio, sottratti però i debiti pesi che posano sul medesimo, o colla contribuzione dei beneficiarii della sua città e diocesi, od altrimenti come potrà farsi più comodamente, acciocchè si abbia la medesima lezione della Sacra Scrittura. » Fin qui il Concilio di Trento, *sess. 5, de Reform. cap. 1.*

La prebenda eretta e deputata per il Teologo non può pretendersi *de jure* dal successore al canonicato, dovendosi questo conferire per particolare elezione, previo l' esame il più accurato ed opportuno. Se questo poi canonicamente eletto non volesse leggere nei giorni assegnati, può essere dal Vescovo astretto colla comminazione delle pene di sequestro dei frutti, per assegnarsi in parte ad altro soggetto, che per esso supplisca : nel caso poi di contumacia può affatto privarlo, e canonicamente privato elegger persona idonea e di

per sè stessa capace per l' adempimento di tale incarico. *S. Congr. Concil. in Major. apud Sellium, ad select. Can. cap. 8, num. 12, e Barbosa, loc. cit., cap. 7.*

Nei giorni, nei quali il Canonico Teologo legge la Sacra Scrittura, deve aversi in coro come presente, non solo per una parte delle ore, ma per tutta intiera la giornata. *Sacr. Congr. sulla testimonianza di Armendar. in addition. ad vos. cap. Legum Navarrae, lib. 2, cit. 23, §. 2, de residentib. Canonic. num. 68, Nicolò Garz. de beneficiis, part. 5, cap. 2, num. 218, presso Barbosa, num. 6, et Concil. Basileens.*

Il Concilio di Cambrai I, *part. 1*, ordiù che le lezioni di Scrittura si facessero in modo, che non servissero solamente di pascolo ai dotti, ma con metodo facile, piano ed intelligibile, onde servissero d' istruzione insieme e diletto ai meno sapienti ed anche alle persone idiote. Lo stesso decretò il Sinodo di Tours. Chi più diffusamente brama istruirsi in questa materia, scorra la Bolla di Benedetto XIII, la quale comincia: *Pastoralis officii nostri*. Dall' indicata Costituzione rilevasi doverosi eleggere il Canonico Teologo per concorso, per il quale possono anche prendersi gli esaminatori non sinodali, licenziati però nella teologica facoltà, così secolari come regolari. Il Teologo eletto deve almeno in ciascun anno fare 40 pubbliche lezioni. Questi deve essere dottore nel Diritto Canonico ed in Sacra Teologia. Si osservi su ciò Benedetto XIV, *de Synod. Dioeces. 13, cap. 9, num. 17.*

Se il Teologo fosse impedito per lungo tempo, egli è, nulla ostante, in obbligo preciso di soddisfare, per mezzo di sostituto idoneo, al suo incarico, quantunque vecchio fosse o giubilato nel servizio della Chiesa. Se poi tale impedimento nascesse, p. es., da malattia sanabile, non può il Vescovo in tal caso in verun modo obbligarlo. Nel caso di lunga e volontaria assenza, al Vescovo medesimo appartiene sostituire, e la sostituzione cader deve od in altro Canonico, o, non essendovi idoneo, in altro chierico secolare, ed in mancanza ancora di questo, in un regolare. Il Teologo gode delle vacanze delle lezioni nei giorni stessi e nel tempo in cui la godono i maestri e dottori di pubbliche università, cioè dalla festa di S. Tommaso Apostolo sino al giorno dell' Epi-

fania ; dalla Settuagesima alla prima domenica di Quaresima ; dalla festa di S. Giovanni Battista ai 5 di novembre. Così la *Sacr. Congr. dei Concil. In Assisien.* 24 gennajo 1626, lib. 98. La inveterata consuetudine potrà però servir di norma in somigliante materia.

Non è dell'ordinaria autorità del Vescovo cercare nella sua Chiesa Canonici di soprannumero senza il concorso del capitolo, nè col diritto alla futura vacante prebenda. Il Canonico onorario ricevuto *de mandato Papae* in una Chiesa, ove esiste un numero determinato di Canonici, quando nel decreto non sia la clausola : « *Cum plenitudine juris canonicalis,* » od altro equipollente, non ha il diritto di *Canonica*, cioè non ha stallo nè voce in capitolo, ed altre prerogative, delle quali godono gli altri. Al contrario poi dee godere di tutti i privilegi, quando concorrevi la clausola menzionata. Barbosa, *de Causa*, cap. 3, num. 15.

Varii sono stati gli scritti che hanno rintracciato l'origine delle vesti canonicali, più per soddisfare alla curiosità del lettore, che per apportare l'opportuno spirituale vantaggio. Noi ommetteremo ciò che rendesi inutile, e soltanto, dietro le tracce del piissimo S. Carlo Borromeo, riporteremo il mistico significato delle medesime, da esso ai Canonici proposto, onde da un tal riflesso eccitati aumentassero la divozione, e componessero i costumi loro per guisa, che niente nella persona si mirasse che indegno fosse della veste di cui trovansi decorati.

Il *Rocchetto* di candida tela formato, cui indossa primieramente il Canonico, con la sua bianchezza rammenta al medesimo che il grado suo richiede dovere egli essere scevro di ogni, benchè menoma, macchia di colpa, e rivestito di santità e d'innocenza.

La *Mozzetta* adorna di pelle, privilegio insigne dei Canonici, o la pelle pura che porta sulle spalle o nelle braccia, impone ad esso che debbono esser in lui annientate e morte, come lo è il corpo dell'animale, del quale era propria, le affezioni terrene, e qualunque cura mondana.

Ove poi vige la consuetudine d'indossare la *Cappa magna*, che cuopre gli omeri, e quasi tiene avvinte le braccia, indica che i di lui appetiti e le umane passioni debbono essere affatto legate, e nien-

te dee pia rimanere, che il desiderio dell' adempimento del divino volere.

Quindi conchiude il Santo Vescovo con le seguenti parole :
 « *Abstineat autem semper, sed maxime dum chori vestibus indutus est, ubi sit in sacristia vel alio loco, et a jocis, a ridicule dictis facetiisque, a cachinnationibus, a verbis futilibus, atque inanibus, quae temere et imprudenter effunduntur.* »

« *In choro ne prophanter, quasi distributionum quaestu incitatus, accedat, sed gravi incessu.* »

Ciò detto, veniano a' pratici casi.

C A S O 1.º

Un Vescovo, di consenso del suo capitolo, eresse nella chiesa sua cattedrale un canonicato. Il capitolo, prima che vi si venga alla nomina del novello Canonico, pretende, appoggiato alla pratica, che abbiassi ad impetrare dalla S. Sede l' approvazione della nuova istituzione. Carcasi se il Vescovo ne sia strettamente obbligato.

Quando l' erezione del canonicato sia fatta regolarmente, cioè secondo il prescritto dalle leggi della Chiesa, il Vescovo puo farla coll' autorità sua, nè ha mestieri della conferma od approvazione della Sede Apostolica, come si raccoglie dal *cap. Cum accessissent*, n. 1, *de constit.* Se il capitolo allega la pratica quasi costante di far tali erezioni col consenso e coll' autorità della S. Sede, convien indicargli che ciò si usa a cautela, potendo facilmente succedere che tali erezioni vengano attaccate per qualche difetto, cui non può supplire che il Romano Pontefice. Infatti, per erigere un canonicato, è necessario stabilire la prebenda, e questa coll' assegnazione di rendite o risultanti dalla mensa capitolare, o dalla unione di più benefizii semplici. Può quindi avvenire che non esattamente si osservi il prescritto dalla Chiesa. Si ricerca infatti primieramente la cognizione della causa della unione secondo la Clementina *fin. de reb. eccles. non alien.*, e quando l' unione si fa dal R. Pontefice in forma graziosa, questa risparmiassi, nè fa d' uopo chiamare chi deve esser chiamato. 2.º Si ricerca il consenso del capitolo della chiesa cattedrale.

drale, il quale alle volte può opporsi, e col ricorso del R. Pontefice si supplisce anche a questa deficienza. 3.° Si ricercano le solennità stabilite dal diritto, ed a queste pure, se non sono state totalmente adempiute, si supplisce colla conferma apostolica. Se dunque la pratica insegna di aver ricorso alla S. Sede nella erezione di un canonicato tanto di cattedrale come di collegiata solamente ad *cautelam*, può il Vescovo coll' autorità sua propria far l' erezione, adempiendo però esattamente alle leggi stabilite dalla Chiesa, nè in questo caso è tenuto ad impedire l' approvazione o conferma del Romano Pontefice. *Vedi Pirr. Conrad., Prax. Benefic. lib. 2, cap. 3, n. 87 et seq.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Un Canonico di fresco eletto in una chiesa cattedrale, prima di prender il possesso, ricerca se col semplice canonicato abbia egli conseguita una dignità ecclesiastica, e quali doveri col canonicato egli incontri. Che gli si deve rispondere ?

Che i Canonici delle chiese cattedrali rappresentino il clero di tutta la città, e componano il senato del Vescovo, ciò senza dubbio c' insegnano concordemente i canonisti. Che poi il canonicato debba considerarsi una dignità ecclesiastica, questo è falso, ed ecco come ne parla su questo proposito il ch. mons. Devoti nelle sue Istituzioni canoniche, *lib. 1, tit. 3, sect. 7, §. 60*: « *Honorantur autem Canonici supra caeteros clericos, maxime si sint Canonici cathedralis templi, qui praecipua quaedam habent supra Canonicos collegiatarum. Singuli Canonici dignitatem non habent, quamquam ad eam proxime accedant Canonici ecclesiae cathedralis. . . sed dignitas est penes corpus universum.* » Quindi è che vi sono dei dottori, come può vedersi presso il Ferraris, *v. Canonicus*, i quali pretendono che i Canonici non possano usare dei loro fregi se non quando sono uniti in corpo.

Ciò esposto intorno alla dignità, parleremo adesso dei doveri annessi al canonicato. È certo che i Canonici sono tenuti in modo speciale a servire all' altare ed al culto divino, ed il principale loro dovere è di recitare o cantare in coro l' uffizio divino, al quale de-

non supplire per sè medesimi, e non per sostituto, come prescrive il Tridentino nella *sess. 24, cap. 12, de Reform.* Per adempire pertanto a questo dovere sono tenuti alla perpetua residenza, nè è loro permesso assentarsi se non per lo spazio di tre mesi, in cadaun anno. Se oltre a tre mesi volessero non risiedere, potrebbero farlo allora soltanto che una giusta causa ammessa dai Canonici glielo permettesse come sarebbe se fossero deputati ad agir per le sostanze della chiesa o del Vescovo, ovvero fossero in qualche università applicati allo studio di teologia o di diritto canonico. Ecco quanto si deve rispondere alle ricerche del novello prebendato. MONS. CALCAGNO.

CASO 5.º

Disputano due chierici, se nella elezione ad un canonicato vacante fra due concorrenti di pari merito, uno de' quali è laureato, si debba eleggere il laureato. Checchè essi dicano a difesa del proprio parere, quale sarebbe la vera sentenza?

Il Tridentino, nella *sess. 24, de Reform., cap. 12*, così si esprime: « *Hortatur etiam Sancta Synodus ut in provinciis ubi id commode fieri potest dignitates omnes, et saltem dimidia pars Canonicatum in cathedralibus ecclesiis et collegiatis insignibus conferantur tantum magistris, vel doctoribus, aut etiam licentiatibus in theologia vel jure canonico.* » Con queste parole avverte assai bene Pirro Corrado, in *Prax. Benef., lib. 2, cap. 9, num. 71, 72, et 77*, non intese il Concilio di obbligare sotto precetto che almeno una terza parte dei canonicati delle chiese cattedrali e delle insigni collegiate sia conferita a soli dottori o licenziati in teologia o diritto canonico, ma solo la consigliò pel decoro della chiesa, e perchè ricorrendo alle cattedrali ed alle collegiate insigni maggior numero di persone, abbiano queste a trovare degli ecclesiastici distinti nella dottrina, dovendosi supporre, secondo la mente del Concilio, che fra i laureati non vi sia alcuno senza merito. Ciò anche si rileva dal termine *hortatur*, che non è confondibile col *praecipit*, e così dalle parole *ubi id commode fieri potest*. Volendo dunque rispondere alla questione promossa dai due chierici, convien distinguere e conoscere se parlino di un canonicato vacante in una

chiesa cattedrale, o collegiata insigne, oppure di altra collegiata che non gode della prerogativa d'insigne. Se il canonicato è di una chiesa non insigne, il laureato concorrente non ha verun diritto di preeminenza sul suo competitore, poichè dal Concilio non si ricerca, nemmen in via di consiglio, che in tali chiese alcuni dei Canonici abbiano conseguita la laurea, oppure siano licenziati. Se poi si tratta di un canonicato di cattedrale o di collegiata insigne, non v' ha dubbio che debba preferirsi il laureato a chi non ha questa qualità, e ciò per seguire il solo Consiglio del Tridentino, sempre però ritenuto che egli sia almen pari nel merito a' suoi competitori.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Fabio, eletto Canonico di una Chiesa cattedrale, fece la professione di fede dinanzi al Vescovo mentre si trovava in capitolo, presenti tutti gli altri Canonici. Cercasi se debba farlo di nuovo dinanzi al capitolo.

La legge, che obbliga gli eletti a dignità, a canonicati nelle Chiese cattedrali a far la professione di fede entro due mesi da computarsi dal giorno del possesso, tanto in mano del Vescovo quanto alla presenza del capitolo, trovasi espressa nella *sess. 24. de reformat., cap. 12*, del Tridentino e nella Costituzione *Injunctum nobis* del Sommo Pontefice Pio IV. E poichè il Concilio ed il lodato Sommo Pontefice prescrivono semplicemente che questa professione di fede sia fatta alla presenza del Vescovo, ed ancora in capitolo: « *Non solum coram Episcopo, seu ejus officiali, sed etiam in capitulo,* » retta- mente pensa il Ferraris, *v. Canonicatus, Canonici, art. 4, n. 5*, che Fabio non sia tenuto a rinnovarla in capitolo, quando in capitolo l' ha fatta alla presenza del Vescovo. Così fu anche deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio, *in Seguntina, 18 aprile 1590*, e così sostengono il Garzia, *de Benef., part. 3, cap. 3, num. 27*, ed il Barbosa, *de offic. et potest. episc. alleg. 61, n. 18*.

MONS. CALCAGNO.

CASO 5.º

Suppongasi che Fabio, essendo la sede vescovile vacante, abbia fatta la professione di fede soltanto in capitolo. Ha egli soddisfatto al dover suo ?

Rispondo che no. Ed è la ragione, perchè quantunque il capitolo succeda al Vescovo nella giurisdizione, o funga le di lui veci, tuttavia, avendo stabilito il Tridentino, nella *sess. 24 de Reform., c. 16*, che la giurisdizione vescovile venga amministrata pel vicario capitolare, e non per lo stesso capitolo, deve Fabio ripeterla presso il vicario capitolare che il Vescovo più propriamente del capitolo rappresenta.

MONS. CALCAANO.

CASO 6.º

Publio dopo sei mesi, e dacchè è Canonico di una chiesa cattedrale, viene avvertito di non aver fatta la professione di fede. Cercasi 1.º Se abbia mortalmente peccato. 2.º Se sia tenuto a restituire i frutti di sua prebenda. 3.º Se, nonostante che sia trascorso il termine, sia tenuto a farla.

Al 1.º Se Publio avvertentemente non ha fatta la professione di fede entro i due mesi dall'ottenuto possesso del canonicato, non v'ha dubbio che è reo di mortal colpa, essendo questa prescritta dal Tridentino, come dice il Sanchez, *lib. 2, in Decalog., c. 5, num. 1*, con termini obbligatorii, e comandata sotto gravissime pene. Se poi l'ha omessa per ignoranza, inavvertenza o scordo, ritengono il Navarro, *Concil. 2, de Jurejurand.* ed il Reiffenst., nel *lib. 1 Decret., tit. 1, §. 9, num. 288*, con altri molti che non abbia mortalmente peccato, potendolo scusare l'ignoranza e l'inavvertenza. Tale ignoranza ed inavvertenza non deve essere però, che Publio credesse di non dover fare la professione di fede se non quando fosse stato chiamato; poichè doveva sapere che non era per chiamarlo, essendo abbastanza ammonito dal canone di doverla fare entro i due mesi dall'ottenuto pacifico possesso.

Al 2.° Rispondo che non può ritenersi i frutti percepiti dal suo canonicato decorsi dopo il termine dei due mesi dal conseguito possesso: « *Fructus non faciant suos, nec in illis possessio suffragetur,* » così il Tridentino, *sess. 24, de Reform., cap. 12*. Si avverta però che pei frutti della prebenda non s'intendono comprese le distribuzioni quotidiane, perchè queste vengono date per causa del sacro ministero e del servizio personale, avendo così definito la Sacra Congregazione, come riferisce l'Ugolino, *de off. et potest. episc., cap. 50, §. 10, n. 5*. Che se i frutti del canonicato consistessero totalmente in distribuzioni, allora dovrebbe restituire le distribuzioni medesime percepite, ed applicarle a sovvenimento de' poveri, od alla fabbrica della chiesa, come opina il Barbosa, *in concil. Trident., sess. 24, de Reform., cap. 12, n. 51*.

Al 3.° È tenuto ad emettere la professione di fede, perchè il termine prescritto dal Tridentino, non è, come disse il Ferraris, *v. Canonicatus, Canonicus, art. 4, n. 12*: « *Praefixum ad remittendam, et terminandam obligationem, sed ad differendam executionem utque poenam.* » Si avverta poi che Publio, soddisfacendo a questo suo dovere, non ricupera i frutti del canonicato, che ha perduti per la sua negligenza, perchè ciò che si ha perduto per legge del Concilio; non più si acquista, come ha dichiarato la Sacra Ruota, *in Ovetensi Mercedis* sotto il dì 12 dicembre 1601. MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.°

Un sacerdote, Canonico di una chiesa collegiata, è angustiato dallo scrupolo e dal dubbio di essere tenuto alla restituzione dei frutti percepiti dal suo canonicato, perchè non ha mai fatto la professione di fede. Cercasi se lo sia con ragione.

L'obbligazione di far la professione di fede fu imposta dal Tridentino e dalla bolla di Pio IV ai soli provveduti di beneficio curato, oppure di canonicati e dignità nelle cattedrali, e non nelle chiese collegiate tanto di città come di campagna. Così rispose la Sacra Congregazione *in una Avenoniensi* del 1586, ed *in una Cantazari* del dì

9 febbrajo 1726. Il nostro sacerdote dunque non deve avere alcuno scrupolo per la sua omissione, nè quindi è tenuto a restituzione alcuna. Così anche il Lambertini nella sua Istruzione del dì 26 agosto 1736.

SCARPAZZA.

C A S O 8."

Nicolò, Canonico, frequenta il coro, ma non canta, e recita solo sottovoce l'uffizio divino. Cercasi, 1.º Se peccchi gravemente; 2.º Se sia tenuto a restituzione.

Al 1.º Pecca gravemente, quando non abbia un legittimo impedimento, perchè è tenuto a cantare in coro cogli altri per obbligo di giustizia, essendochè a questo fine gli fu conferita la prebenda. Infatti senza cantare egli assiste al coro colla sola presenza, e così non soddisfa al dover suo principale, qual è quello di recitare ad alta voce col canto le divine lodi; nè giova che reciti sotto voce l'uffizio, perchè il dovere di lui è di unirsi agli altri nel canto. Quindi è che il Concilio di Basilea decretò, nella *sess. 21, cap. 3*: « *Quum psallendi gratia ibidem conveniant, juncta et clausa labia tenere non debent, sed omnes, praesertim qui majore funguntur honore, in psalmis, hymnis, et canticis Deo alacriter modulentur.* » Nello stesso senso parlò pure il Tridentino, nella *sess. 24, cap. 3*, dichiarando che la milizia dei benefiziati istituita « *ut choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devotèque laudent.* » Si ascolti anche S. Carlo Borromeo nel suo I Concilio, *par. 2, cap. 3*: « *Itaque auctoritate etiam Concilii Tridentini praecipimus, ut quum in choro psallendum est, ipsi quoque, quantum honoris gradu prae caeteris praestant, tanto studiosius psalmis, et hymnis, et canticis una cum aliis modulantes, Dei laudes concelebrent. Cui officio si defuerint, pro absentibus habeantur, et earum horarum, quas ea ratione obierint distributionibus mulcentur.* » Questa sentenza fu finalmente confermata da Benedetto XIV, nella sua Bolla *Quum semper*.

Al 2.º La risposta si desume dalla soluzione del primo quesito. Se Nicolò pecca mortalmente contro la giustizia, perchè non adempie al suo dovere, egli certamente non può ritenersi i frutti della

sua prebenda, ma deve restiturla. Così ha definito eziandio il suddato Sommo Pontefice Benedetto XIV, nel suo Breve al patriarca di Aquileja Daniele Delfino, che incomincia *Præclara decora*, dato il dì 19 gennaio 1748. In questo così si esprime: « *Canonicos choro quidem interessentes, adistentesque, minime vero canentes, psallentesve, nullo ex præbendis, et distributionibus facere fructus suos, atque restitutioni obnoxios esse et fore.* » E lo stesso avea egli insegnato essendo Arcivescovo di Bologna nella sua Istituzione 107, al §. 3, n. 16; dove dimostra che l'opposta opinione è contraria all'autorità pontificia ed ai Concilii, e specialmente ai decreti del Tridentino.

SCARPAZZA.

C A S O 9.

Tiburzio, Canonico, ricerca quando e per quanto tempo possa egli senza colpa star lontano dal coro. Che gli si deve rispondere?

L'obbligo della residenza nei Canonici è determinato dal Tridentino, nella *sess. 24, c. 12 de Reform.*, ove si legge: « *Obtinentibus in eisdem cathedralibus, aut collegiatis, dignitates, canonicatus, præbendas, aut portiones, non liceat vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis ultra tres menses ab eisdem ecclesiis quolibet anno abesse.* » Può dunque un Canonico senza colpa godere per tre mesi per mesi per ciascun anno la consuetudine della esenzione del coro. Con questo però, che non vi manchi nelle principali solennità, e che i Canonici tutti per la loro rispettiva assenza si combinino in modo, che non manchi l'uffiziatura. Se poi oltre tre mesi senza giusta causa si fa lecito di non adempiere al dovere della sua residenza, egli va soggetto alle pene già stabilite nella stessa sessione dal suddato Sacro Concilio con questi termini: « *Alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam præbendæ ac residentiae fecit suos. Quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit: crescente vero contumacia, contra eos juxta sacrorum Canonum Constitutiones procedatur. Distributiones vero, qui statis horis interfuerint recipiat; reliquis quavis collusionem, aut remissione exclusam, his careant, juxta Bonifacii VIII decretum, quod incipit Consuetudinem, quod sancta Synodus in usum revocat.* »

Dissi *senza giusta causa*, ma quali sono quelle cause, per cui potrà un Canonico oltre a tre mesi star lontano dal coro senza incorrere la pena dal Concilio stabilita? Sebbene le cause giuste per mancare alla residenza dei benefiziati sieno state determinate dallo stesso Sacro Concilio, nella *sess. 23, cap. 1 de Reform.* colle seguenti parole: « *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae utilitas*; » nulladimeno perchè, parlando dei Canonici, rinnova il decreto di Bonifazio VIII, dobbiam dire che le cause per cui un Canonico assente non incontra alcuna pena, e percepisca eziandio le distribuzioni, sono l'infermità e l'utilità della Chiesa: « *Exceptis illis, quos infirmitas, seu justa et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret*; » *cap. Consuetud. de Cleric. non resident. in 6.*

Ecco quanto si deve rispondere a Tiburzio intorno al tempo, in cui è lecito ad un Canonico l'assentarsi dal coro.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Reniero, Canonico, nell'anno del Giubileo stette sei mesi in Roma, e fu privato dal capitolo delle distribuzioni di tutto l'anno. Egli ricerca le distribuzioni di nove mesi, perchè il Concilio di Trento gli accorda lo spazio di tre mesi di assenza. Cercasi chi abbia ragione.

Benedetto XIV, *Inst. Eccl. 107*, insegna, 1.° Che l'assenza di tre mesi dal coro fu accordata dal Tridentino, ov'è già introdotta, ma non permise che sia introdotta: « *Si Ecclesiae consuetudines servitium totius anni absque ulla intermissione requirat*, » e così ha dichiarato la Sacra Congregazione del concilio nel 1573, *in una Mutinen.*; 2.° Che quelli, i quali possono lecitamente star assenti, godono della prebenda, ma non delle distribuzioni, avendo pure così dichiarato la stessa Sacra Congregazione, *in una Bononiens. et Pistorien.* del 1586; 3.° Che quelli che, potendo stare assenti tre mesi, vi stanno più di questo tempo, perdono le distribuzioni di tutto l'anno, avendo parimenti così deciso la Sacra Congregazione, come riferisce il Barbosa, *in Collect. DD. ad Trid., sess. 24, c. 12, n. 66*, ed il Gavanto, *Manual. Epist. Tit. Canonic. distrib., n. 45*. Ha dunque nel nostro caso ragione

il capitolo, e l'avrebbe Reniero, quando la sua assenza fosse stata di tre soli mesi, ed appartenesse ad un capitolo, ai cui membri per particolari Costituzioni de' Sommi Pontefici è concessa l'assenza di tre mesi colla percezione delle distribuzioni, come del capitolo della cattedrale di Padova afferma il Chiericato, *de Benef. disc.* 78. Ma poichè è stato assente sei mesi, egli non ha ragione alcuna di pretendere le distribuzioni di un trimestre negate dal capitolo, come appunto di un Canonico padovano ha deciso la Sacra Congregazione sotto il dì 25 dec. 1588, con queste parole: « *Non posse Canonicos, qui novem mensibus integris non resederint, vacatione trium mensium, de qua in libello, gaudere.* »

SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Per una lunga infermità non può un Canonico esercitare il suo ufficio. 1.° Cercasi se gli si debbano tutti i frutti del suo beneficio, ed anche le distribuzioni quotidiane; 2.° Se possa ricevere le porzioni delle distribuzioni quotidiane, che perdonsi dagli assenti, e si dividono tra i presenti?

A 1.° Quando il Canonico infermo era solito nello stato di salute ad intervenire al coro, egli è fuor di dubbio che se gli devono tutti i frutti del suo beneficio, ed anche le distribuzioni quotidiane. Tanto si raccoglie dal *cap. Quum percussio de cleric. aegrot.*, ove si legge: « *Secundum ejus ordinem (si noti) quaecumque ei, ac si sanus esset, poterunt ministrari.* » Se gli si deve tutto, *quaecumque*, come se fosse sano, gli si devono dunque anche le distribuzioni. Vedi il Fagnano, in *cap. laud.*, n. 11. Dissi quando era solito ad intervenire al coro, perchè se il Canonico infermo fosse stato negligente, non potrebbe percepire le distribuzioni, come dichiarò la Sacra Rota alla presenza di Bischio, *Decis.* 16, e come insegnano il Moneta, *de distrib. quot.*, par. 2, *quaest.* 5, n. 21, ed il Barbosa, *de potest. Episc. Alleg.* 53, num. 167, ed altri.

Al 2.° Può anche ricevere la porzione delle distribuzioni spettante agli assenti, e che va divisa tra i presenti, perchè, quantunque tali porzioni non abbiano ad esser date se non ai soli presenti, cosic-

chè non può lucrare: nemmen chi per Breve Apostolico può godere assente come fosse presente: nondimeno l'infermo gode di questo privilegio a senso della Costituzione di Bonifazio VIII, nella quale si legge: « *Infirmis, seu justa et corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret.* » Lo stesso si raccoglie dalla legge *Quum ex filio, §. fin. ff. de vulg. et pupil. substit.* SCARPAZZA.

C A S O 12.º

Sergio, Canonico, ridotto allo stato di decrepitezza, ed impotente specialmente per debolezza di gambe a portarsi al coro, ricerca dal suo Vescovo la dichiarazione di esserne esente, onde poter con tranquilla coscienza fruir del reddito del suo beneficio e delle distribuzioni quotidiane. 1.º Cercasi se il Vescovo possa annuire alle ricerche di Sergio; 2.º Se per poter percepire i frutti e le distribuzioni debba Sergio in tal caso aver 40 anni di servizio; 3.º Se per tale percezione si ricerca che abbia pel corso di 40 anni prestato un lodevole servizio.

Al 1.º Convengono tutti i Canonisti che possa il Vescovo accordare ad un Canonico la licenza di assentarsi dal coro oltre a tre mesi quando interviene una delle cause giuste stabilite dal diritto per la lecita assenza. Così il Monacelli, nel *tom. 1, tit. 4, can. 8, in form. 7*, ed il Garzia, *de benef., par. 3., cap. 2, num. 406*. E la ragione è chiara ed evidente, perchè il Vescovo in tal caso non già dispensa dal coro, ma dichiara intervenire nella persona una delle cause per cui può lecitamente assentarsi. Ora, secondo il decreto di Bonifazio VIII, tra le cause giuste, per cui un Canonico assente può percepire tutti gl' interi frutti del suo beneficio, ed anche le distribuzioni quotidiane, si è appunto l' infermità, od altra urgente corporale necessità: « *Quos infirmitas, seu justa et rationabilis corporis necessitas . . . excusaret.* » Può dunque in questo caso il Vescovo concedere a Sergio di star assente dal coro, vale a dire dichiarare che, attesa la sua infermità, gli è lecito star lontano dal coro, e percepire tutti i frutti della sua prebenda, e le distribuzioni quotidiane. Anzi avendo la Sacra Congregazione del Concilio definitò, nel dì 4 marzo 1697, che la infer-

mità per cui si possono percepire i redditi di un canonicato debba provarsi presso il giudice ecclesiastico, non può il Canonico aggravato da lunga infermità conseguire la prebenda e le distribuzioni, se il vescovo non ha dichiarata la legittimità dell' assenza, sebbene, secondo il Passerino, *in cap. Consuetudin., reg. 5, Conc. 4, n. 90, et de Cleric. non resident, in 6.º n. 9.* la cognizione della infermità può essere rimessa ad un uomo di retta coscienza. Ma il nostro Sergio per la decrepitezza e debolezza di gambe avrà titolo sufficiente per conseguire i frutti del beneficio? Non può negarsi che la decrepitezza non rechi seco degl' incomodi, i quali rendono l' uomo infermo, « *senectus ipsa est morbus,* » e che la debolezza nelle gambe non sia una infermità, sebbene sia tale che permetta all' infermo di uscire qualche momento di casa. Così il Barbosa, *in Colect. DD. in Trid. sess. 43, de Reform., c. 12, n. 89:* Può dunque in tal caso il Vescovo dichiarare che Sergio è legittimamente assente, e può godere dei redditi di sua prebenda e delle distribuzioni quotidiane.

Al 2.º Non è necessario che Sergio abbia servito al coro per lo spazio di 40 anni: 1.º Perchè la legge non fissa questo termine nè nel *cap. Cum percussio, de clerico aegrotante vel debil.,* nè nel decreto di Bonifazio VIII, dove non viene detto, fuorchè « *necessitas corporis et infirmitas;* » 2.º Perchè ciò ripugna allo spirito stesso della legge, spiegato nel lodato *cap. Cum percussio,* ove è prescritto doversi agli infermi tutti i frutti del beneficio: « *Quia aliis ejus essent exemplo deterriti,* » cioè per la privazione dei frutti, « *forte non posset, qui militaret Ecclesiae, inveniri;* » 3.º Perchè nessun tempo di servizio stabilì pure la Sacra Congregazione nel suo decreto 15 aprile 1611, col quale disse che gl' infermi devono percepire eziandio gli aumenti delle distribuzioni, che perdono quelli che senza legittima causa non intervengono alla ufficiatura del coro. Nè si dica, che essendo una tale licenza una specie di giubilazione, si richiede anche per questa il precedente servizio di 40 anni. Imperciocchè questa licenza non è giubilazione di veruna specie, nè le leggi stabilite per la giubilazione devono osservarsi dove si tratta della causa giusta per istar assente dal coro. Infatti per la giubilazione non è necessario che intervenga la causa giusta, non importa, cioè, che il Canonico

sia infermo, o si applichi in utilità della Chiesa, come si ricerca nel caso nostro. Quindi non è mai confondibile la giubilazione colla esenzione dalla residenza per motivi legittimi.

Al 3.^o Risponde l' Azorio, *lib. 7, c. 7, q. 12*, che l' infermo Canonico per conseguire i frutti interi del suo beneficio deve essere stato solito ad intervenire al coro, sicchè non si ricerca, che non mai abbia mancato, ma che soltanto non abbia dinotata una riprovevole negligenza. Il termine *consuevisse* vien pure usato dalla Sacra Congregazione nel suo decreto 15 dec. 1588. Siccome pertanto il giudicare sulla infermità spetta al vescovo, così anche sul servizio prestato alla Chiesa, come definì la stessa Sagra Congregazione sotto il dì 6 feb. 1627, ed il Vescovo, nel caso di manifesta negligenza, deve esaminare se questa sia stata colpevole, od oltre le vacanze concesse ai Canonici secondo il Tridentino, e le consuetudini della propria Chiesa, oppure se abbia proceduto da giusto e legittimo impedimento.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 13.^o

Rufino, Canonico, per grave infermità si è ridotto nella miseria, nella impotenza di partarsi al coro. Non potendo il capitolo accordargli la porzione delle distribuzioni, perchè fu negligente, quando era sano, nell' intervenire alle ore canoniche, stabili, per suffragarlo, di dividere prima fra i presenti le distribuzioni, e poscia di levar ognuno di essi dalla propria parte quella moneta che insieme forma la quota della distribuzione di ogni giorno. Cercasi se il capitolo abbia bene operato.

Rispondo che no, e si è opposto alla legge del Concilio. Rinnovando infatti il Concilio quanto fu stabilito da Bonifazio VIII, vietò di accordare la porzione delle distribuzioni ai Canonici assenti senza legittima causa, od agli assenti legittimamente senza precedente merito: *quavis collusione, aut remissione exclusa.* Ora chi non veda la collusione manifesta nella determinazione del capitolo? Egli conosce il rigore e lo spirito del canone, e ritiene che Rufino non ha alcun diritto di pretendere le distribuzioni, e poi contro il Concilio artifiziosamente gli accorda le stesse distribuzioni. Se questa non è

collusione, non saprei qual altra potesse darsi. Siccome è condannata l'unione personale dei benefizii appunto, perchè introdotta per deludere la legge, che vieta la pluralità dei benefizii in una sola persona, così è condannabile il nostro capitolo, che per suffragare alla miseria di Rufino stabilisce ciò che va a ferire il canone del Tridentino, tanto più che il Tridentino, prevedendo gli artifizii che si sarebbero usati in questo argomento, volle tutti toglierli coi termini « *quavis collusione aut remissione exclusa.* » Né si dica che il capitolo intiero concorda, e ch' egli siccome è padrone delle sue distribuzioni, così può rinunciarvi, ed accordarle a Rufino a titolo di elemosina. Imperciocchè non è a ciò abilitato il capitolo, anzi gli è stata tolta su questo punto ogni facoltà, come sostengono il Navarro, *de hor. cano., cap. 5, num. 20, cap. 21, n. 63.* Il Menochio; *d. ca. au 469, n. 6 in addit.*, con altri molti, nè lo giustifica il titolo di limosina, non potendo dirsi opera buona quella che anche indirettamente offende gli statuti della Chiesa. Possono dunque gl' individui capitolarî separatamente corrispondere a Rufino una sovvenzione, secondo le proprie forze, ma non mai potevano prendere in capitolo di contribuirgli, dopo fatte le distribuzioni, quel tanto per ognuno, che avrebbe percepito Rufino se fosse stato presente. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 14.°

Sallustio, Canonico, avendo servito al coro pel corso di quaranta anni compiati, ricerca di essere giubilato. 1.° Si domanda se possa conseguire questa giubilazione colla percezione di tutti i frutti e le distribuzioni del suo canonicato; 2.° Da quale autorità ecclesiastica debba impetrarla.

Al 1.° Benedetto XIV, nel suo Sinodo Diocesano, *lib. 13, cap. 9; n. 15*, avendo premesso, appoggiato al Navarro, *in cons. 11, lib. 3 de cleric. non resident.*, che nel diritto canonico non si ritrova alcun testo, che accordi ai Canonici il privilegio della esenzione dal coro per la causa di avere per molti anni servito, espone: che avendosi avuto riflesso alla legge mosaica, che assolveva da ogni peso e fatica il Levita, che dall' anno 25 fino al 50 di sua età avea adempiuto accu-

ratanente al suo ministero num. 8, e che le leggi civili accordano l'esenzione dal servizio militare ai veterani soldati, *ex l. A muneribus, ff. de vacat. et excusat. muner., et ex l. 1, C. de veteranis, lib. 12*, credè la Sacra Congregazione di tollerare gli statuti di qualche capitolo, che espressamente permettono l'esenzione dall'intervento al coro senza perdita dei frutti e delle distribuzioni a quel Canonico, che per 40 anni avesse lodevolmente adempiuto al dover suo, e tale sentenza e risoluzione della Congregazione fu approvata dal papa Gregorio XIII, come nota il Garcia, *de Benef., part. 5, cap. 2, §. 1, n. 144*, dal che ne venne, che passò a poco a poco in universal consuetudine. Può dunque Sallustio venir giubilato e godere dei frutti e delle distribuzioni del suo canonicato senza intervenire al coro, e trasportando eziandio altrove il suo domicilio. È necessario però che in lui vi sia il servizio di 40 anni, e che questo servizio sia stato lodevole. Quindi scrive il Ferraris, v. *Canonicatus, Canonicus, n. 101*, sull'appoggio di un decreto della Sacra Congregazione: « *Indultum jubilationis, quod est Ecclesiae odiosum, et ideo parce concedendum, non constituto de laudabili servitio Ecclesiae per quadraginta annos praestito, ac de aliqua commiserationis causa, puta infirmitatis habitualis vel senectutis, quae una cum laudabili servitio concurrere debet, non solet, nec debet concedi.* » Si aggiunga, per ultimo, che Sallustio giubilato può essere nullastante richiamato dal Vescovo al servizio della Chiesa, se per la di lui assenza avesse a soffrir detrimento il culto divino, come chiaramente si raccoglie dal *cap. Cum ad hoc de clericis non resident.*

Al 2.° Sallustio per conseguire il privilegio della giubilazione deve rivolgersi alla sacra Congregazione del Concilio, nè può il Vescovo, nè il capitolo accordarglielo, come la stessa sacra Congregazione ha definito in più incontri, e specialmente in una *Segobien.* del dì 15 dec. 1703, in una *Viterbien.* del dì 26 agosto 1628, ed in una *Aquipend.* del 13 marzo 1697. Si ricordi però che li 40 anni di servizio devono essere tutti di canonicato, poichè, come avvertì il Ferraris nel luogo citato, la sacra Congregazione non computa il tempo di servizio prestato nel chiericato od in altro uffizio ecclesiastico: « *Quod ex tempore laudabilis servitutis Ecclesiae quadraginta annorum, propter quod solet a sacra Congregatione concedi indultum jubilationis*

est deducendum servitium praestitum tempore clericatus ante adeptam praebendam, quod non computatur ad favorem Indultum petentis, ut respondit Sacra Congregatio Concilii in Trid. 13 jan. 1605.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.°

Pietro Canonico vien destinato dal suo Vescovo ad insegnare la teologia ai chierici del seminario diocesano. Cercasi se, mancando egli al coro per motivo delle sue lezioni, possa lucrare delle distribuzioni quotidiane?

Prima di rispondere al proposto quesito, domanderemo se Pietro abbia la prebenda teologale, o qualche altra prebenda. Se ha la prebenda teologale, insegna Benedetto XIV, nel suo Sinodo diocesano, *lib. 13, c. 9, num. 17*, ch'egli insegnando la teologia scolastica adempie al suo dovere, e che quindi, come nota il lod. Pontefice nella sua Istituzione 107, §. 9, *num. 55*, deve percepire tutti i frutti di sua prebenda, e le quotidiane distribuzioni per tutto quel tempo che dà lezioni ai chierici. Egualmente deve opinarsi, se Pietro, non essendo Canonico teologale, fosse stato dal Vescovo destinato a supplirvi per vacanza di questa prebenda, poichè, siccome ha il Vescovo il diritto di destinare un idoneo fra i capitolari a funger le veci di Canonico teologale nella vacanza, come ha deciso la Sacra Congregazione in *Camerin. 8 feb 1593*, così deve il Canonico destinato egualmente goderne tutti i privilegi. Ma se Pietro è un semplice Canonico e non sostituito all'uffizio di teologo, può egli pretendere le distribuzioni quotidiane? È certo, che una delle cause ammesse da Bonifazio VIII, nel suo decreto *Consuetudo de Cleric. non residen. in 6*, per la legittima esenzione dal coro, si è l'utilità della Chiesa. Deve quindi esaminarsi, se l'opera di Pietro sia *in utilitatem Ecclesiae*, secondo questa disposizione di Bonifazio VIII, la quale però deve sempre interpretarsi, come avverte il Patuzzi, *Theol. Mor., Tom. 3, Tract. 5, dissert. 2, cap. 11, n. 8*, strettissimamente, perchè tali esenzioni *in divini cultus diminutionem vergunt*. Il Fagnano, in *cap. De caeter. de Cler. non resid. in 6*, opina, che un tale privilegio debba accordarsi ai soli professori di una pubblica Università, e non

a quelli di un Seminario vescovile ; il Ferraris, v. *Distributiones* a 2, n. 11, insegna, che nemmeno questi godono di un tale privilegio, quand' anche tutti i redditi del canonicato consistessero nelle sole distribuzioni. Contuttociò v' è il Sinodo Cameracense, c. 7, che decretò: « *Favore studiorum eos, qui ad docendum in ipsis ecclesiis Cathedralibus aut collegiatis, vel universitatibus (quod beneficia, quae in ipsis universitatibus possident) obligantur, iis diebus, quibus actu docebunt, aut publicis disputationibus intererunt pro praesentibus habendas esse statuit, modo duabus de majoribus in die intersint.* » In tale stato di cose opinerei, che quando Pietro fosse stato assunto a dar lezioni di teologia, nella deficienza di altro maestro capace, ed intervenisse fedelmente al coro tutte le volte che non è occupato pel suo uffizio, potesse percepire delle distribuzioni quotidiane ; perchè non sarebbe in questo caso la sua volontà che lo tenesse assente, ma l' evidente utilità della Chiesa nell' istruire i giovani iniziati nel sacerdozio, e quindi non avendo egli colpa non dovrebbe nemmeno soffrirne la pena.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 16.º

Pretendono alcuni Canonici di non essere tenuti alla recita in coro di tutte le ore canoniche a cagione della povertà della loro prebenda, e della tenuità delle loro distribuzioni. Cercasi se pensino rettamente ?

Rispondo che no. Sebbene infatti l' opinione dei nostri Canonici sia appoggiata al Gaetano in sua *Summa V. Hor. Canon. num. 14*, nulladimeno riferisce Benedetto XIV, de *Syn. Dioec. lib. 13, cap. 9, n. 13*, che rappresentata tale circostanza alla S. Sede da alcuni Vescovi, non fu giammai approvata, anzi la Santa Sede sostenne lo zelo di quei Vescovi, i quali si sono opposti ai Canonici che così pretendevano. Altre ragioni potrebbero qui addursi, ma si vegga quanto abbiám detto dei benefiziati, che per tenuità di rendite domandano se possono tralasciare in alcuni giorni la recita del divino uffizio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 17.°

Roberto Canonico sente di aver mortalmente peccato per non essere intervenuto un giorno al coro senza legittimo motivo, ed è inoltre angustiato dallo scrupolo di non aver soddisfatto giammai al suo dovere, avendo più volte ommesso di cantare qualche verso dei salmi, nè avendo mai da sè recitato qualche versetto dell' uffizio che si diceva dagli altri, e ch'ei non intendeva. Richiedendo egli un consiglio a sua quiete, che gli si deve rispondere?

Che un Canonico mancando al coro volontariamente e senza legittima causa sia reo di colpa, l' insegnano comunemente i teologi, i quali per altro non vanno d' accordo nel definire quando sia questa colpa mortale o veniale. Il Suarez, *tom. 13, lib. 4, cap. 13*, ritiene, che non sia peccato mortale il mancare ad un' intiera ora, ed alcuni dottissimi uomini sono di parere, che nemmeno sia mortal peccato il mancare un giorno intero. Il Grossis, *cap. 52*, ed il Silvestro, *verbo horae, q. 2, cap. 4*, giudicano che nemmeno l' assenza di due giorni possa dirsi mortale peccato quando per altro il Canonico abbia sempre con tutta la diligenza adempiuto al suo dovere. Per questa parte dunque si può consolare Roberto, e ritenere di non avere di mortal colpa aggravata l' anima sua. Procuri per altro di usare tutta la cautela per non mancare in seguito, giacchè, come riflette il dottissimo Cuviliati, *tract. 4, cap. 14, n. 4*, la disparità delle opinioni de' teologi su questo punto, dà a conoscere, che facilmente si può gravemente peccare.

Intorno poi allo scrupolo di Roberto, si può rispondergli con quelle parole d' Innocenzo IV, che si leggono nel *cap. 9, de celebratione Missarum*. Insegna il Sommo Pontefice: « *Si aliquem versum omittat, non peccat: nec etiam a capite psalmi revertendum est: quia si feret, posset aliquibus scandalum generari sine magna causa.* » Lo stesso insegna S. Antonino, *p. 2, tit. 9, cap. 12, §. 3*, dopo aver riferito il testo d' Innocenzo IV, e soggiunge per quelli che non intendono qualche parte recitata dagli altri: « *Si quis ergo lectionem, vel aliud quod in choro legitur, non intelligit propter legentis ineptitudinem, non*

peccat, dummodo conetur intelligere. saltem verba. Sed si propter mentis evagationem non intelligit, quae dicit, vel audit, non est absque culpa negligentiae aliqua. • Deponga adunque Roberto il suo timore, e certo di aver fatto quanto poteva, non dubiti di aver adempiuto al suo dovere.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 18.°

Fausto Canonico si maraviglia, come per inveterata consuetudine si canti ogni giorno nella chiesa cattedrale una sola messa conventuale, e questa ora Votiva, ora di Anniversario. Per quiete di sua coscienza ricerca, se il capitolo soddisfaccia con una sola Messa al suo dovere ?

Abbiamo più decreti della Sacra Congregazione, dai quali vengono obbligati i Canonici a cantare la Messa conventuale del giorno, quantunque abbiano cantato ovvero a cantare una o più per altri motivi o cause. In una *Urbinate*. 21 jun. 1611, è prescritto, che per una messa votiva non si tralasci giammai la conventuale, e sotto il dì 18 giugno e 28 agosto 1628 in *Faentina* fu deciso, che abbia ad essere abrogata qualunque consuetudine di non cantare la messa del giorno, quando si canta la votiva o pei defunti. Quindi la stessa sacra Congregazione del dì 2 dicembre 1684 decretò, che abbia a continuare la pia consuetudine in qualche luogo introdotta di cantar nei sabbati la messa della B. V., purchè non si ometta la conventuale, e nel dì 5 marzo 1633 in *Lunen. Sarzan.* che nella Quaresima, nell'Avvento e nei quattro tempi, ed altre vigilie, cadendo la festa di un santo di doppio rito, non si tralasci giammai di cantare la Messa del santo e quella del tempo. Da tuttociò apparisce chiaramente, che l'inveterata consuetudine del capitolo, cui Fausto appartiene, è riprovevole e contraria alle leggi della Chiesa. S'aggiunga tuttavia, che avendo i Canonici della chiesa cattedrale di Faenza richiesto alla sacra Congregazione dei Riti di essere esentati dall'obbligo di cantare la messa del giorno, quando cantar devono altra messa votiva, oppure pe' defunti, fu loro risposto nel marzo 1631 : « *Non posse praetermitti Conventualem,* » e la stessa risposta nel dì 9 novem. 1613 diede pure la Congregazione del Concilio ai Canonici di Sarni, i

quali per essere pochi di numero, ed alcuno di essi spesse volte infermo, e per essere la loro chiesa fuori dell' abitato in luogo insalubre, domandarono di essere dispensati dal cantare la conventuale in quei giorni fra la settimana, ne' quali per una convenzione firmata tra essi ed il loro Vescovo da novant' anni dovevano cantar la messa dei defunti, degli angeli e della. Ss. Croce. MONS. CALCAGNO.

C A S O 19.°

Un semplice chierico avendo ottenuta la Coadjutoria d' un canonicato senza frutto alcuno, pensa che basti nel coro la sola sua presenza, e che fuori del coro non sia tenuto a cosa alcuna. Come si potrà dirgli quali sieno i suoi doveri ?

Fuori del coro, sebbene abbia nel coro il posto, la voce in capitolo, e la speranza della futura successione, tuttavia non è tenuto alla recita del divino uffizio, perchè non è benefiziato, nè un solo beneficio può dare obbligazione a due persone, a quello cioè che lo ritiene, ed al coadjutore. Sarebbe però obbligato al divino uffizio se godesse di qualche pensione, come sono obbligati a tutti i doveri parrocchiali quelli che fanno a' parrochi i coadjutori.

Ma essendo in coro, egli non adempie al suo dovere colla sola presenza. Egli fu assunto a coadjutore pel servizio della chiesa, ed in coro è Canonico. Dunque siccome il Canonico non soddisfa colla presenza, ma bensì col salmeggiare e cantare, così alla recita e canto dell' uffizio è tenuto il coadjutore. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 20.°

Essendo Terenzio defunto, vengono invitati al suo funerale i Canonici della chiesa cattedrale. Tra i Canonici ed il parroco del defunto per quest' invito nascono delle quistioni sulla precedenza. Cercasi, 1.° Se possano i Canonici senza il parroco levare dalla casa il defunto? 2.° Se debba il Canonico maggiore, oppure il parroco, indossare la stola ?

Al 1.° È deciso dalla sacra Congregazione dei riti in *Thelesina*

18 augusti 1629, et in *Adrianensi* 19 nov. 1631, che non possano i Canonici della chiesa cattedrale, quando non vi sia una legittima contraria consuetudine, levar dalla casa un cadavere, ed accompagnarlo alla sepoltura, senza l'assenso del parroco. E lo stesso confermò la sacra Congregazione del Concilio parlando in *Narnien. Jurium paroch.* 26 sept. 1699, di un Canonico defunto, il cui cadavere deve essere sempre tumolato nella chiesa cattedrale: « *Canonicum decesum in domo propria asportandum esse ad cathedralem, requisito tamen parocho domicilii.* » Se poi il parroco possa, se voglia, intervenire al funerale, quando non vi sia alcuna legittima contraria consuetudine, fu ciò deciso a di lui favore dalla sullodata Congregazione dei riti, in *Novarien.* 15 januar. 1633.

Al 2.º Intorno poi alla precedenza, parmi facile la risposta, riferendo le decisioni date dalla più volte citata Congregazione dei Riti ai dubbii assoggettati per parte dei parrochi della città di Aversa dall' eminentissimo Paleotto: « *Ad primum: Vocato ad funus capitulo cathedralis, non aliam crucem, quam ipsius capituli deferendam esse. Ad secundum: Capitulo interveniente, ut supra, proprium parochum defuncti, etiam quod sit stola indutus, incedere debere ante Canonicos cathedralis. Ad tertium: Ad solum parochum spectare aspergere aqua benedicta cadaver, antequam levetur de domo, et ad eundem pertinere intonare antiph.* Si iniquitates, et officium super cadaver in sua ecclesia peragere. » Così sotto il giorno 15 settembre 1640, e confermò la stessa decisione in *Novariensi* del dì 21 sett. 1651, e dichiarò che a togliere le precedenze indicate, fa d' uopo comprovare sussistente e ferma una contraria consuetudine di tempo immemorabile.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 21.º

Rogério chierico tonsurato di anni 14 fu provveduto nella Curia Romana di una prebenda. I Canonici negarongli l' addizione, dicendo che era troppo giovane. Tale ragione è legittima, e Rogério può muover lite al capitolo che ricusò di dargli ciò che gli s' aspetta per diritto ?

Quel capitolo con una legittima ragione negò a Rogério l' addizio-

ne del beneficio. Imperciocchè se il beneficio di cui fu provveduto nella Curia Romana, è una dignità, egli è inabile pella mancanza dell'età voluta: poichè a questa dignità od è annessa la cura delle anime, o non lo è. Se è annessa la cura delle anime, sebbene sia dignità di una collegiata, pure di essa non può esser provveduto prima dell'età ricercata dai canoni, che è quello di 25 anni; la quale necessità deriva da ciò che quelli che devono aver cura delle anime conviene che siano promossi al sacerdozio. Se poi la dignità di Rogerio non ha annessa la cura delle anime, tuttavia di essa non si è provveduto canonicamente, ch' egli non ha ancora i 14 anni compiuti. Pure se la prebenda è di una collegiata, la ripulsa del capitolo è illegittima, mentre per ottenere un tale canonicato basta l'età dei 10 anni compiuti.

PONTAS.

C A S O 22.°

I Canonici della chiesa di S. Egidio possono forse tra loro stabilire senza peccare, che per ogni qualvolta taluno sia lontano per qualche giorno oltre i tre mesi permessi dal Concilio di Trento, loro si concedano i frutti delle quotidiane distribuzioni, quando almeno qualcuno vi sia che lo sostituisca nell'ufficio canonico?

È certo che quella convenzione è illecita, mentre, secondo il Tridentino, i Canonici presenti non però possono usare cogli assenti questo atto di liberalità. Ecco le parole del Concilio: « *Obtinentibus in eisdem cathedralibus aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas aut portiones, non liceat vigore cujuslibet statuti aut consuetudinis, ultra tres menses ab eisdem ecclesiis quolibet anno abesse . . . alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum quos ratione etiam praebendae ac residentiae fecit suos. Quod si iterum eodem usus fuerit negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eadem anno lucratus fuerit . . . distributiones vero qui statutis horis interfuerit, recipiant, reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa, his careant juxta Bonifacii VIII decretum, quod incipit, Consuetudinem; quod sancta Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus. Omnes vero divinum per se, et non per substitutos compellantur*

obire officium. Sess. 24, de Reform. cap. 12. Da questo decreto del Concilio apparisce evidentemente che i Canonici non potevano essere indulgenti verso il loro consocio senza peccare nel concedere i frutti delle quotidiane distribuzioni, nemmeno ove avesse posto un sostituto nel coro nel tempo che oltrepassava i tre mesi. PONTAS.

C A S O 23.º

Damiano, Canonico, il quale nel coro, recitando privatamente e a bassa voce le lezioni ed i responsorii, sta volontariamente distratto, e pensa alle cose sue temporali, pecca egli forse ?

Senza dubbio quel Canonico pecca pella sua volontaria distrazione. Imperciocchè mentre è nel coro dee almeno cogli altri a bassa voce accompagnare la recita dell' uffizio divino: lo che può fare colla sola attenzione e divozione, la quale tiene luogo della orazione vocale per quelli che non cantano, e perciò si rende partecipe delle loro preci. Donde raccogliasi che ove Damiano non concorra sufficientemente alle orazioni del coro, questi non soddisfa conformemente alla mente della Chiesa, la quale vuole che gli uni sieno intesi dagli altri, e che le lodi divine sieno celebrate con unanime attenzione. Di più Damiano, sebbene sia col corpo presente al coro, pure non lo è con lo spirito, ove ad altre cose del tutto diverse egli pensi, secondo quella regola del diritto: « *Is non dicitur praesens alicui rei, dum ad aliud attendit.* » PONTAS.

C A S O 24.º

Avedio ed altri cinque Canonici suoi compagni sogliono con tanta fretta recitare nel coro l' uffizio divino da non permettere che l' un versetto si termini prima d'incominciare il secondo; donde ne deriva che appena si possa intendere il senso. Questi Canonici peccano mortalmente operando così ?

Fuor di dubbio questo vizio, che offende gli stessi laici, è mortale peccato. Imperciocchè è una grave irreverenza verso il Signore, cui in tal modo si parla senza fede, religione ed attenzione: « *Debet ora-*
Vol. III.

tio hujusmodi esse integra, dice sant' Antonino, 3 part. Summ. Theolog. tit. 13, c. 4, §. 5, ut nihil de ea furetur, syncopando, omittendo, nimis festinando. » Ed altrove. *Idem par. tit. 9, c. 12. §. 3: « Non est hoc absque gravi peccato cum (Officium) dicitur cursim et confestim, ut unus non spectet alium in finiendum versum; vel ita velociter, quod ipse vel alius audiens, non potest percipere sensum verborum.* » Non vi ha dunque alcun dubbio per cui creder non si possa commettere Avedio ed i suoi compagni mortale peccato ogni qual volta recitano nel modo espresso dal caso l'uffizio divino. PONTAS.

C A S O 25.°

Pecca forse Matteo Canonico, il quale assiduo al coro, mentre i cantori nell' organo cantano alcune parti dell' uffizio, egli privatamente ed a voce bassa non le recita ?

Non sembra doversi condannare Matteo di peccato, perciocchè per generale consuetudine quelle cose che con l' organo vengono cantate non si sogliono privatamente recitare. Pure sono degni di lode quelli che le recitano; e sarebbe cosa degna di lode che in ogni chiesa s' introducesse il costume di recitare a bassa voce quelle parti dell' uffizio che sono nell' organo cantate; perciocchè non v' ha alcuna ragione, per cui debbasi premettere parte degl' inni e dei cantici, che coll' organo si cantano, senza che a bassa voce sieno recitati da quelli che sono presenti in coro. PONTAS.

C A S O 26.°

Augusto, il quale è obbligato all' uffizio, è forse obbligato sotto peccato di recitare privatamente le lezioni del Mattutino, che non può intendere, sebbene stia attento, pella incapacità del lettore ?

Questa difficoltà la scioglie sant'Antonino, 2 part. *Summ. Theolog., tit. 9, c. 3: « Si quis ergo lectionem, vel aliud, quod in choro legitur non intelligat propter legentis ineptitudinem, non peccat; dummodo conetur intelligere saltem verba. Sed si propter mentis evagationem non intelligit quis quod dicit vel audit, non est absque culpa negligentia aliqua.* »

Adunque dir si deve nel caso nostro di Augusto ciò che disse Innocenzo IV nel suo Commentario sopra le Decretali intorno al chierico che non intende le preghiere che od egli recita od ascolta dagli altri : « *Clericus, sono le sue parole, qui est in divinis officiis, non peccat, etiamsi quod dicit non intelligat ; sed cor suum debet ad Deum habere, et ei psallere. Immo si aliquem versum omittat non peccat ; nec etiam a capite Psalmi propter hoc revertendum est, quia si fiat, posset aliquibus scandalum generari sine magna causa.* » PONTAS.

C A S O 27.°

Nella chiesa collegiata di S. Amando devesi ogni lunedì recitare l' uffizio pei defunti, da cui spesso manca Alberto Canonico. 1.° Pecca egli forse? 2.° Qual peccato commette? 3.° È obbligato a recitarlo privatamente onde poter ricevere le distribuzioni annesse a questo uffizio ?

San Tommaso scioglie questa difficoltà : « *Est igitur considerandum, dice egli, quodlib. 6, art. 8, in corp., quod officium mortuorum quandoque in ecclesia dicitur sicut ordinarie pertinens ad ecclesiae officium, sicut . . . in qualibet ecclesia est aliqua super hoc specialis consuetudo: puta ut dicatur ordinarie officium Mortuorum semel in septimana, vel qualitercumque aliter secundum certum tempus ;* » ed allora Alberto Canonico non può starsene esente senza commettere grave peccato ; nè può riscuotere nei giorni della sua assenza gli stipendii per tutto l' uffizio, sebbene privatamente recitasse l' uffizio dei morti.

Ma se quell' uffizio pei morti si celebri secondo gli statuti della fondazione, Alberto può starsene lontano senza commettere grave peccato, perchè non riscuote le distribuzioni per questo uffizio : « *Aliquando vero dicitur, prosegue il santo dottore, officium mortuorum extraordinarie propter aliquam causam specialiter congruentem puta ad preces alicujus personae, vel propter aliquid hujusmodi, et ad hujusmodi officium mortuorum non tenetur clericus existens in scholis.* » PONTAS.



CANONIZZAZIONE



La beatificazione e la Canonizzazione non differiscono essenzialmente fra loro, ma soltanto per *accidens*, sebbene non manchi chi, per ragione intrinseca, con errore distingue la prima dalla seconda. Gli onori stessi che si tributano ai santi canonizzati, egualmente si rendono ai soli beati. Quindi è che dedicar si possono a Dio gli altari in memoria dei primi come dei secondi; invocare l'aiuto loro e la loro intercessione; rappresentarli radianti in segno del possedimento della gloria celeste; esporne finalmente le loro reliquie. Dunque *ratione substantiae* l'una non differisce dall'altra.

Ciò con più chiarezza comprendesi, riflettendo che tanto la beatificazione che la Canonizzazione si eseguisce con la stessa massima, accurata e circospetta maturità di giudizio, dopo la più scrupolosa e finissima discussione della causa, premettendo le preci ed implorando con istanza l'assistenza del Santo Spirito. Allora che il Romano Pontefice divinamente ispirato, e per conseguenza infallibile deviene alla beatificazione, e ne spedisce il diploma, per mezzo del quale se ne propaga la notizia a tutta la Chiesa, sebbene si permetta onorare il servo di Dio con l'uffizio e con la messa, in una sola provincia o città o religione, niuno può dubitare della santità, e della gloria tanto del beato che del canonizzato. La differenza dunque in altro non consiste, se non che per la Canonizzazione credesi la gloria del santo, come per forma espressa *definitiva* e *pronunziativa*: per la beatificazione come per forma *concessiva* ed implicitamente *definitiva*. Arriaga, tom. 4, *Theol.*, disp. 7, sect. 4, *Trullench. In Dacalog. tom. 1, lib. 1, cap. 9, dub. 5, num. 3, Mutteucci Pract. Teologico-Canonica ad causas Beatificat. et Canonizat. quaest. prooemiali, cap. unic., num. 9.*

• Egli è sentimento presso che comune fra i Canonisti più classici, essere di fede che il Papa non può errare nella Canonizza-

zione non solo, ma nemmeno nella Beatificazione. Così il Laurea Leytan, Fagnano, Matteucci, ed infiniti altri riportati dall' immortale Benedetto XIV allora Eminent. Lambertini nella sua grand' opera intitolata: *De servorum Dei beatificatione et beatorum Canonizatione*, tom. 1, cap. 45, ove con quella illimitata erudizione ch' è propria di lui, addita *pro et contra* le ragioni dei diversi dottori; finalmente conclude che tutti quelli che osano sentire in contrario, sebbene non sieno formalmente eretici, non essendo stato ciò per anche dalla Santa Sede espressamente definito, « *sunt tamen temerarii, impii, scandalosi, in Sanctos injuriosi, faventes haereticis, sapientes haeresim, assertores erroneae propositionis, et gravissimis poenis obnoxii.* » Dopo di ciò credo soverchio riportare gli argomenti irrefragabili che confermano la dottrina del Pontefice celebratissimo. »

Nè giova obbiettare che la Canonizzazione suole eseguirsi per mezzo di un nuovo ed accurato scrutinio: imperciocchè questo non cade sulla virtù già altra fiata provata dell' uomo di Dio, nè dei miracoli verificati, nè dell' esistenza nella gloria; ma sul proseguimento dei prodigii dopo la beatificazione da Dio per intercessione di esso operati, per mezzo dei quali manifestasi la volontà suprema che il beato con pubblico culto si veneri in tutta la Chiesa universale. Raccolgesi dalla Costituzione XI di Gregorio IX che comincia *Mira.*, §. 7, pubblicata per la Canonizzazione di S. Francesco d' Assisi. Ned è di alcun valore l' altro obbietto degli avversarii, che i Pontefici cioè usano nella Bolla di Beatificazione le espressioni *Concedimus, indulgemus, impertimur*, nell' altra Canonizzazione *Declaramus, decernimus, mandamus*; perchè tanto con la prima che con la seconda dichiarano i Pontefici, che il servo di Dio nel possedimento ritrovasi della gloria, colla sola differenza che si è di sopra indicato, onde è che il *Contarello de Canonizatione Sanctorum*, cap. 2, num. 4, dice: « *Beatificationem in effectu aliud non esse, quam particularem quamdam Canonizationem minori apparatu celebratam.* »

Dal sin qui detto non pertanto dee rilevarsi che la beatificazione propriamente e strettamente considerata, altro non è che una legittima concessione dal Supremo Pontefice fatta ad un certo determinato luogo, di rendere pubblico culto ad uno che già glorioso regna

in cielo con G. Cristo. La Canonizzazione è un pubblico giudizio, che non ammette dubiezza, della santa Sede Apostolica, ed una espressa definizione di essa, della gloria di un beato, che con pompa solenne di cerimonie sul catalogo scrivesi dei santi.

Le tavole ove anticamente ascrivevansi i santi si appellarono Dittici, che leggevansi durante il canone della messa. Questa voce *Dittici* proveniente dal greco *πτυχω* (*ptico*) è molto usata nella istoria della Chiesa, e significa tavole piegate, che contenevano tre diversi cataloghi. Nel primo erano descritti i nomi dei martiri e dei confessori: nel secondo il nome dei fedeli viventi commendabili per la dignità della nascita, e del ministero, e per i segnalati servigii prestati alla Chiesa, onde vi si scrivevano i nomi a caratteri d'oro, del Pontefice, del Vescovo diocesano, dell'imperatore, dei principi, dei consoli, dei magistrati, e ciò rinnovavasi ogni anno: *ex Concil. Constantinopolitan. anno 536 sub Menna habito, Act. 5, tom. 5*. Nel terzo finalmente vi erano annoverati i fedeli morti in seno della Chiesa Cattolica.

Quando dichiarare volevasi un uomo santo, era il suo nome inscritto nei Dittici dei santi che leggevansi durante il canone della messa, come dicemmo, da cui è venuto il vocabolo *Canonizzazione*. Ciò facevasi in pulpito dal diacono. In Roma si recitava il primo catalogo dopo la parola del primo *Memento*: il secondo dopo il *Communicantes*, nel quale, come facciamo pure di presente, rammentavasi la SS. Vergine, gli apostoli ed i santi martiri che vi erano iscritti: il terzo, finalmente, dopo il *Memento* dei morti. Ma poichè la Chiesa diligentemente guardavasi da inscriber sui Dittici i nomi degli eretici, e di quelli che in qualunque modo si allontanavano dalla fede ortodossa, nacque delle contese fra diverse chiese particolari. Ve ne erano alcune, che ammettevano i nomi di certe persone che le altre riguardavano come fuori della fede. « Così la Chiesa di Oriente nominava nei loro Dittici Acacio, quella di Occidente lo rigettava come eretico, quale era realmente. Il Pontefice Innocenzio non volle avere comunicazione colla Chiesa di Oriente, sin tanto che posto non avessero nei Dittici loro il nome di san Giovanni Grisostomo morto in esilio, per gli iniqui impegni di Eudisia imperatrice, e di Teofilo di Alessandria im-

placabili persecutori di lui. • Alessandro, Vescovo di Antiochia scrisse dipoi nelle tavole ecclesiastiche il nome di questo santo. *Theodoretus, lib. 4, cap. 35, pag. 255.*

Senonchè ritornando donde siamo partiti, egualmente la prima che la seconda dai Canonisti distinguesi in *formule*, allorchè il Pontefice pronunzia solennemente il giudizio; *equipollente*, quando il servo di Dio trovandosi nell' antico possesso di culto, ed essendo celebre per fama di virtù e di miracoli, senza altre forme ne estende la venerazione alla Chiesa universale. Vedasi l' opera chiarissima già citata di Benedetto XIV, *De servorum Dei beatificatione et Beatorum Canonizatione, lib. 1, cap. 41, num. 1*, ove riporta varie Canonizzazioni equipollenti fatte da diversi Pontefici, e per nominarne qualcuna nel secolo XVI di S. Romualdo da Clemente VIII, di San Norberto da Urbano VII riguardo alla beatificazione, e da Clemente X nel secolo susseguente riguardo alla Canonizzazione: dal medesimo Clemente X di S. Brunone, di S. Pietro Nolasco, ed infiniti altri che troppo mi estenderei a nominare. Così la beatificazione allora si appella formale, quando preceda la discussione della virtù, del martirio, dei prodigii; equipollente quando considerata la fama, il Papa approva la sentenza proferita dal giudice ordinario o delegato, appoggiata sul culto immemorabile. Così lo stesso Benedetto XIV, *loc. cit.*

Negli antichi secoli, nei quali puranche introdotta non era la solenne Canonizzazione, i servi di Dio riportati nel novero dei Santi dall' autorità dei Vescovi, sempre però colla tacita approvazione della Santa Sede, Gonzal *in cap. Audivimus sub n. 7, de Reliquiis, etc. part. 3, pag. 91*; Gravina, *de Catholic. praescript. tom. 4, quaest. 5, de Canonizat., pag. 321*; Bened. XIV, *loc. cit.*, senza altro rito e treno di cerimonie siccome tali potevansi dal popolo venerare. In tal guisa avvenne degli Apostoli, e di molti santi martiri, Stefano, Lorenzo, Sisto, Vincenzo, Fabiano, Sebastiano, ecc. Bolderico Vescovo di Tournay descrivendo la Canonizzazione di Adolfo Vescovo di Artois fatta da Engran Vescovo di Cambrai, così si esprime: • *Sanctum corpus levavit*, cioè l' espose pubblicamente, *in qua elevatione ad declaranda sancti viri merita, mulier quae-*

dam ab immundo spiritu mirifice liberata est. Unde Episcopus laetus verbo facto ad populum, beati Hedulfi solemnia in numero Sanctorum notificavit. • Van-Espen, *Jus Eccl. unic. tom. 1, pag. 1, tit. 22, de Congr. Cardinal. pag. 396.* Circa il secolo XI da varii Vescovi si cominciò a chiedere la Canonizzazione al Sommo Pontefice, alla quale richiesta rispondeva non essere ciò conosciuto accordarsi senza l'approvazione del Sinodo generale. Nelle cronache della Chiesa di Costanza narra Cristiano Lupo, *tom. 3 Scholior., pag. 569,* che avendo supplicato Ulrico, Vescovo della medesima, la Santa Sede romana per la Canonizzazione del suo antecessore Conrado, fu da essa risposto essere di mestieri recare la vita del servo di Dio nel Concilio generale.

Discordi sono gli autori nel determinare chi fosse il primo, in questo affare di somma importanza, a procedere direttamente di per sè stesso. Vogliono alcuni che Eugenio III senza il Concilio canonizzasse sant' Enrico sul giusto riflesso che: « *Romanae Ecclesiae auctoritas est omnium Conciliorum firmamentum.* » Esiste il diploma di Canonizzazione, *tom. 1 del Bullario rom., pag. 61,* in ordine al quale il citato Lupo « *Quem Eugenium in sancto Eduardo, et sancto Thoma Cantuariensi, Alexander III et in aliis sanctis canonizandis alii Pontifi. sunt deinceps imitati.* » Quindi decidono che da quest'epoca i Sommi Pontefici cominciarono a riservare a sè stessi l'autorità privata della Canonizzazione; la quale riserva generalmente e da tutta la Chiesa fu riservata per mezzo di una Costituzione di Alessandro III, riportata nelle Decretali di Gregorio IX, *cap. 1, de Reliquiis et vener. Sanct.* Altri sostengono che il primo fosse Leone III sul principio del secolo IX; appoggiando questa loro opinione ad una certa lettera del Vescovo S. Ludgero, riportata dal Baronio *In Annalibus ad annum 804, num. 2 et seq.* Lo stesso senti il Bellarmino, *tom. 2, lib. 1, cap. 8, de Sanctorum beatitudine,* con molti altri dottori. Altri finalmente si oppongono dimostrando che una tal lettera è semplicemente commendatizia. Così Giov. Morino, *Commentar. de administratione Sacramenti Poenitentiae, lib. 10, cap. 20, Ferrar. loc. cit. num. 20.* Ciò che con sicurezza tener si deve, si è che da tempo pressochè immemorabile, non solo la Canonizzazione,

ma ancora la beatificazione al Sommo Pontefice appartiene per mezzo della Sacra Congregazione dei riti, *cap. Audivimus 1, de Reliquiis*, ec. Bellarmino, Matteucci, Gravina, Van-Espen, Barbosa, Fagnano, Torrecremata, e finalmente, per lasciare di molti altri, Benedetto XIV nel luogo sopraccitato. Tutti gl'indicati autori concordano che il solo romano Pontefice può canonizzare i Santi, perchè questa è una delle maggiori cause che possa ai cattolici proporsi. E poichè, giusta il disposto, nel *cap. Majores 1, de Baptismo*, le cause più rilevanti spettano alla Sede Apostolica; dunque la Canonizzazione appartiene direttamente alla medesima.

Giusta la varietà dei tempi e dei Pontefici, dai quali dipende il diminuire o l'accreocere le cerimonie, siccome credono più espediente, vario fu pure il rito e le forme di solennità che in simile circostanza si praticò nella Chiesa. La congregazione dei Riti, alla quale è imposta la cura di tali processi, in simile circostanza, da un dotto scrittore *straordinario* si appellà, Cardinal de Luca appresso Van-Espen, atteso che in essa, oltre ai cardinali e prelati ordinarii, altri molti se ne aggiungono fuor del consueto. E primieramente, un promotor della fede, tre provetti Auditori di Rota, i quali, siccome peritissimi canonisti, l'incarico sostengono di assessori; un protonotario apostolico partecipante; inoltre molti scelti teologi, che si addimandano consultori; medici dei più celebri, filosofi dei più accreditati, ed altri peritissimi professori, ai quali incombe particolarmente giudicare se le azioni del Santo sieno al disopra delle leggi ordinarie della natura.

Benedetto XIV, nell'opera citata, *lib. 1, cap. 36*, ove describe le solennità tanto della beatificazione che della Canonizzazione, così in ordine all'antico rito, quanto a quello moderno, dimostra che le cerimonie della beatificazione, la quale si eseguisce nella Basilica Vaticana per mezzo della pubblicazione del Breve Apostolico *Inter Missarum solemniam*, ebbe principio nel secolo XVII da Alessandro VII nella beatificazione di S. Francesco di Sales. Soggiunge, che questa cerimonia consiste nella pubblicazione delle Indulgenze da lucrarsi da tutti i fedeli confessati e comunicati che alla Messa intervengono, la quale dee celebrarsi nella beatificazione, o che in detto giorno si

portano a visitare la Basilica Vaticana ; nella presenza dei cardinali soprintendenti alla Congregazione dei Riti, e dei consulenti della medesima, del cardinale arciprete della basilica nominato, compresi i canonici ed il clero : nella esibizione del Breve Apostolico che suol farsi dal postulatore della causa del cardinal prefetto della Congregazione, il quale rimette il medesimo al cardinale arciprete per la necessaria annuenza di pubblicare nella sua chiesa il diploma : nella solenne intonazione dell' inno ambrosiano, che si fa dal Vescovo celebrante : nello scoprimento dell' immagine dei santi, che sino a quel momento rimangono velate tanto sull' altare, che nella facciata del tempio : nella venerazione degli astanti : nella recitazione della colletta in onore del Beato ; nell' incensare triplicatamente la sacra immagine, tanto nella celebrazione della messa che nell' ingresso del Sommo Pontefice, nella basilica, come pure nel terminare il vespero solenne.

Tanto nella beatificazione chè nella Canonizzazione due sole cose eopulativamente richiedonsi, l' eccellenza, cioè, nelle virtù in grado eroico, ed i miracoli reali, in guisa che nè la prima è sufficiente senza i secondi, nè i secondi senza la prima. Raccogliasi dalla Costituzione d' Innocenzo III pubblicata per la Canonizzazione di santo Omobono, la quale comincia : *Quia pietas* ; e da quella di S. Gregorio IX edita per la Canonizzazione di Sant'Antonio da Padova : *Cum dicat Dominus*. Così finalmente insegnano il Fagnano, al *cap. Venerabilis* 52, num. 2, de *Fastibus*, et in *cap. Audivimus* 1, de *Reliquiis* ; Reinffestuel, *loc. cit.*, num. 9 ; Benedetto XIV, *loc. cit.*, *lib. 4*, p. 1, *cap. 5 e 7*. Questi miracoli è di mestieri che sieno seguiti in vita non solo, ma eziandio dopo morte. Nelle cause precedenti *per viam non cultus* bastanti sono due soli, ancorchè non sieno di terzo genere per ottenere la Beatificazione formale, ed altri due dopo di essa per la Canonizzazione. Nella causa poi *per viam cultus excepti*, cioè per culto immemorabile, servono due miracoli seguiti dopo la concessa venerazione.

L' erudito Baillé, nella prefazione alla vita dei Santi, num. 99, insegna che talvolta per la sola iscrizione del nome di qualche defunto nel Breviario romano debbasi giudicare canonizzato, come per

tale dee aversi per uno special breve pontificio, o decreto della Sacra Congregazione dei Cardinali, come apparisce, dice egli, in San Giovanni di Mata, ed in S. Felice di Valois, per risparmiare le spese gravose della Canonizzazione solenne all'ordine loro religioso, il quale avrebbe dovuto supplirvi con l'erario degli schiavi. Chi più estesamente desidera di vedere una simil materia, legga il Codice in foglio di Giusto Fontanino, edito in Roma nel 1792, ma particolarmente il non mai abbastanza lodato Benedetto XIV.

Nella beatificazione e Canonizzazione dei martiri, l'inquisizione sulla probità della vita e dei miracoli in essa operati non suol farsi con quel rigore con cui si ricercano i prodigii dopo la morte. Anzi l'accuratezza che si usa, si è quella di rintracciare la causa, per cui realmente si accinsero a subire i tormenti e la perseveranza in essi sino alla consumazione dei loro giorni. Ostiense, nel *cod. cap. Audivimus 1, num. 3, de Reliquiis et vener. sanct.*; Fagnano, nel medesimo luogo, *num. 16*; Reinffestael, *loc. cit., num. 11*; Concorda, in *cap. Baptismi 34, in cap. Cathecumenum 37, de Consecrat.* Basta per tutte le autorità la promessa di Cristo: « *Qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.* » *Matth. 10.*

Tre son le cose che si ricercano per il vero martirio, 1.° Che si subisca la morte ed i tormenti di per sè stessi sufficienti a cagionarla, avvegnachè non succeda. 2.° Che sia volontariamente accettata. 3.° Che sia sostenuta mediante la verità e confessione della fede, od a cagione di qualche atto di virtù che riferiscasi a Dio, con perseveranza invincibile. Sant' Isidoro, *lib. 7, Etymologiarum, cap. 11*, dice: « *Martyres graece, Testes latine dicuntur, quia propter testimonium Christi passiones sustinuerunt, et usque ad mortem pro veritate certaverunt.* » Premesse le surriferite tre condizioni, se ne deduce, 1.° Che negli adulti è necessaria la volontaria accettazione della morte o dei tormenti; quindi è che se in odio della fede alcuno venisse ucciso, nell'atto che trovasi sopito dal sonno senza aver prima stabilito di morire per essa, non potrebbe giudicarsi vero martire; 2.° Che sarebbe vero martire quello che si sottoponesse ai tormenti per sostenere una qualche virtù cristiana, quantunque espressamente non fosse per confessione della fede, come appunto accadde a San Giovanni

Battista ; 5.° Che quelli che per atto di carità muojono nel servizio degli infetti di malor contagioso, non son martiri propriamente, essendo stata la contraria opinione proscritta da Urbano VIII e da Innocenzo X, per testimonianza di Agostino Matteucci, *Pratica Teologico-Canonica, tit. 4, cap. 2, §. 4, num. 85*; 4.° Che tali nemmeno addimandansi quei soldati cattolici che restano uccisi nelle battaglie contro gli eretici od infedeli, perchè soffrono la morte non per volontà, ma per mera necessità, anzi hanno essi la brama di arrearla al nemico, se dal medesimo non restano superati ; così Tannero, *La Croix, Lessio, Layman*. Nulladimeno però, trovandosi i medesimi in grazia, hanno una gloria particolare nel cielo ; *cap. Omni timore 9, caus. 33, quest. 8* ; 5.° Che gl' infanti uccisi in odio della fede debbonsi assolutamente riguardar come martiri, il che bene apparisce dai SS. Innocenti fatti morire da Erode, imperciocchè, sebbene essi non sieno di martirio capaci, « *quoad actum internum virtutis,* » ne sono tuttavolta capaci « *quoad opus externum mortis,* » per mezzo della quale realmente si conformano alla passione e morte di Cristo.

Oltre le addotte conseguenze in ordine al martirio, deesi avvertire che, fuori di una legittima causa ed istinto supremo, non è permesso provocare i nemici della fede per essere martirizzati, il che con chiarezza raccogliesi da varii testi della Sacra Scrittura, fra i quali particolarmente è da estrarsi il 10 di san Matteo, ove Gesù Cristo medesimo dice : « *Cum persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam,* » lo che praticò egli stesso allorquando i Giudei volevano lapidarlo : « *Abscondidit se, et exivit de templo;* » *Joan., cap. 8*. E la ragione si è, perchè l' uomo non è padrone della sua vita, ma il solo Iddio ; perchè si darebbe in tal guisa a prossima occasione di peccato gravissimo ; perchè finalmente senza supremo impulso ricercare la morte sarebbe certa tentazione di Dio, siccome avvertono Clemente Alessandrino e sant' Anastasio, *Apolog. de sua fuga*, con altri : tal materia potrà vedersi estesamente trattata dal Ferraris, *Biblioth.* alla parola *martyrium, pag. 10, ar. 12*.

Tuttochè nei passati secoli il nome di martire e di confessore promiscuamente si riguardasse, in progresso di tempo, come pure oggidì costumasi, la Chiesa prende gl' indicati nomi distinta-

mente. Quelli che la vita loro passarono nell' esercizio di sante ed eroiche virtù, confessando Iddio con le opere sino all' ultimo dei proprii giorni, gli appellano confessori; Lambertini, *loc. cit.*, num. 6; quelli che tolgono una morte violenta, o che soffrono spietati tormenti per sostenere la fede cattolica, addimandasi col nome di martiri; Pietro Galesino, nella nota al suo martirologio, 17 *kalend. febr.*; Amato Ponget, *Catholic. Institution.*, tom. 1, pag. 913.

Nei tempi nostri senza la dispensa apostolica non procede la sacra Congregazione dei riti nelle cause dei servi di Dio all' effetto della beatificazione o Canonizzazione o dichiarazione di martirio, se non dopo lo spazio di ben 50 anni dal giorno del finale loro passaggio. Così espressamente stabilirono i decreti pubblicati per ordine di Urbano VIII. Questo non impedisce però che nel decorso di altro tempo si facciano processi per mezzo degli ordinarii e delegati apostolici, o si discutano delle virtù e dei prodigii nella sacra Congregazione per la validità, onde, venendo a perire gli oculari e veridici testimonii, non vengano egualmente a perire le prove. Benedetto XIV, *loc. cit.*, 2. *Verum.*

Questa pontificia dispensa, inevitabile per procedere avanti il tempo prefisso nelle cause dei santi, suole il Papa per motivi ragionevoli e giusti soventemente accordarla. Il medesimo Urbano VIII, che fece la legge, derogò alla medesima nella causa del martire Giosafatte, con Rescritto del 27 gennajo 1629; Alessandro VII nel 20 del mese di gennajo 1659 in quella di S. Francesco di Sales, come pure nel 26 settembre 1664 in quella di santa Rosa di Lima; Clemente IX nel 6 giugno 1669 nella causa dei servi di Dio, Angiolo Orsucci, Carlo Spinola e compagni martiri del Giappone; finalmente, Clemente XI nel 9 maggio 1711 in quella di S. Giuseppe da Copertino. Qui noi rimetteremo il lettore avido di più estese notizie all' opera soventi fiate lodata dell' immortal Lambertini.

C A S O U N I C O

Eleuterio, predicatore, facendo l'orazione panegirica di un certo santo, inculcò che non deve esser dubbia la di lui Canonizzazione, e che quegli che ne dubitasse peccerebbe contro la fede teologica, e cadrebbe nell'eresia. Recandosi nel giorno susseguente da lui Clearco, dichiarogli che sembravagli incerta la proposizione che avea proferita, e nulla appartenere alla fede divina o teologica, tranne ciò che fu da Dio immediatamente rivelato alla Chiesa. Ma poichè Dio, soggiunse Clearco, non rivelò alla Chiesa la beatitudine di questo santo, perciò non dobbiamo credere quella Canonizzazione di fede divina.

Eleuterio, rispondendo all'argomentazione di Clearco, disse, che se la beatitudine del santo che avea lodato non fosse di fede teologica, si potrebbe di essa dubitare, lo che asseri di non poter fare senza commettere peccato. Qual di questi due pronuncia il vero?

La sentenza di Clearco contro Eleuterio deve essere abbracciata. Imperciocchè egli è certo che deve egli credere con fede divina solamente quelle verità che la Chiesa definì essere contenute nella Scrittura e nella tradizione. Quindi insegnò un celebre teologo, Ysambert, *disp.* 23, *art.* 7, che la certezza, la quale è contenuta nella visione beatifica, non prevale alla certezza della fede divina; poichè, disse, tanto è impossibile che Dio col suo testimonio ne induca a credere il falso quanto è impossibile che induca i buoni all'errore intorno a quelle cose che loro manifesta pella intuitiva vision della sua adorabile essenza; che Dio non può mentire, perciocchè è la stessa verità, nè essere ingannato, perciocchè ogni cosa conosce. Se adunque Dio non rivelò immediatamente una qualche verità, non possiamo crederla di fede divina; e se per l'autorità dei predicatori o dottori solamente alla verità proposta crediamo, noi di certo non la crediamo con fede teologica.

Quantunque poi con fede divina creder si debbano soltanto quelle cose che nella Scrittura e nelle tradizioni si contengono, pure, certamente, osserva Pietro Aurelio, tutte quelle cose che furono dalla

Chiesa definite non si possono senza errore rivocare in dubbio, quantunque alle volte senza reato di eresia loro contraddire sia permesso. Donde è manifesto non senza ragione oltre la fede divina, e la puramente umana, un' altra ancora venire ammessa che ecclesiastica si addimanda, la quale eccede ogni umana certezza.

Dal sin qui detto pertanto consta che Eleuterio errò, e che si può abbracciare senza peccato la sentenza di Clearco. Che è da desiderarsi sommamente che tutti quelli, i quali imprendono la funzione di predicatori o di istruttore, null' altro predichino od insegnino se non quelle cose che molto bene conoscono.

C A P P E L L A



La Cappella è un oratorio, ovvero un luogo destinato all'orazione, in cui vi è l'altare, e si dice la Messa; *cappellano* è l'ecclesiastico che ha l'obbligo di servire in quella. Chiamasi parimenti Cappella l'ufficio Pontificale celebrato dal Papa, e dicesi che *fa Cappella* quando uffizia solennemente.

È assai probabile che le Cappelle abbiano avuto questo nome, perchè vi si conservano le cappe ovvero i mantelli dei Santi. Vedi Du-Cange alla parola Cappella.

Osservano alcuni dotti critici che le chiese antiche e cattedrali erano senza Cappelle collaterali. Da principio furono fabbricate le prime al di fuori della Chiesa, e si attaccavano al muro per collocare in quelle il sepolcro dei Santi: in progresso di tempo forarono il muro, e così le Cappelle formarono parte della chiesa.

Non s'aspetta a noi riformar l'abuso delle Cappelle domestiche e gli scandali che avvengono; è permesso però farli rimarcare. Dopo che alcuni credettero di essere degradati confondendosi col popolo nella casa di Dio, che troppo incomodi loro sembravano i pubblici esercizi di religione, vollero avere degli altari presso che nella pro-

pria camera, dei sacerdoti ai loro comandi, delle orazioni per loro soli; si direbbe ch' essi hanno rinunziato alla comunione dei Santi, e già si sa come Dio sia onorato in quei luoghi profani. Forse si deve perciò prendersela colla Chiesa e coi pastori troppo condiscendenti? La irreligione dichiarata reca forse minor pregiudizio al cristianesimo, che la maschera di pietà contraria alle regole, alle leggi, alle discipline della Chiesa? Il Concilio di Trento, *sess. 22*, volle invano prevenire questo abuso; questo sussisterà sino a tanto domineranno l'orgoglio, la mollezza, l'indivizione. La gente di campagna sovente fa molte miglia di cammino nella più cattiva stagione per soddisfare ai doveri di religione; e se taluno vuol fare il suo dovere senza uscire dal suo luogo, non gli si concederà la costruzione di una chiesa ausiliaria in un villaggio. Vedi l' antico *Sacram.*, 1 p., pag. 655, 844. Sennonchè, troppo breve essendo il sin qui detto intorno a questo titolo, convien passare ad osservazioni maggiori coi nostri Canonisti, dove essi parlano delle Cappelle ed oratorii.

L' oratorio, genericamente considerato, è un luogo prescritto ad orare ed a porgere le proprie suppliche a Dio: particolarmente preso, tale dicesi quel locale destinato per celebrare messe. Può essere pubblico e privato. Il primo ha l' ingresso e regresso nella strada comune: il secondo è situato fra le mura domestiche in parte remota della propria abitazione. *Ex cap. Oratorium 6, e cap. In Oratorio 7, dist. 42, e cap. Quidem 10, caus. 18, quaest. 2, cap. Nemo, 7, dist. 1, de Consecr.* Inoltre fu ciò dichiarato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi nel 22 settembre 1719 presso Orsaja, *Miscel. sacr. et profan.* L' oratorio pubblico non può erigersi senza l' annuente del Vescovo, e deve essere perpetuamente dedicato al culto divino; nè il privato senza il beneplacito apostolico, con il quale annuente l' ordinario sotto certe clausole vien destinato *ad tempus* per la celebrazione del divin sacrificio, come si raccoglie dalla formola ordinaria dell' indulto e del decreto di Clemente XI, *de celebrat. in Oratoriis priv.* del 12 settembre 1703, il quale comincia: *Quoniam sancta sancte.*

Il locale da presciegliersi per l' oratorio privato dev' essere decente, circoscritto di mura almeno da tre lati, potendo per il quarto

servire una tenda che ne chiuda e cuopra il prospetto. Egli è inoltre necessario che sia decentemente adorno e corredato di tutte le suppellettili opportune per il sacrificio incruento, e libero affatto ed appartato da tutti gli usi profani. Questa è la terza clausola che, al riferire di Gobat, *tom. 1, tract. 6, num. 347*, e del Monacelli, *tom. 4, suppl. ad 2 tom., num. 470*, ordinariamente suole apporsi al Breve : « *Decenter muro extracto et ornato, ab omnibus domesticis usibus libero.* » Quindi è che non solo nell' interno, ma eziandio nella stanza superiore, ritener non si possono letti da dormire, e molto meno esercitarvi quelle azioni che moralmente diconsi mondane, come balli, canti lubrici e profani spettacoli. Tale si è l' avvertimento di S. Carlo nel suo Concilio provinciale al *cap. 4*, riferito dal Gavanto, in *Manuale* alla parola *Ecclesiar. reverentia, num. 14*. Concorda la decisione della S. Congregazione dell' Immun. In *Tridentino* 30 settembre 1636. A tale oggetto devesi pria visitare, o da per sè o per mezzo del suo delegato, dall' Ordinario, il quale, ritrovando in esso tutti i requisiti richiesti dall' apostolico indulto, è tenuto a concorrere con la sua approvazione. Tanto importa la quarta clausola dell' indulto apostolico : « *Per Ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius Ordinarii licentia ejus arbitrio duratura.* » Sebbene non possa il Vescovo *de jure*, dopo la prima volta, tornare a visitare gli oratorii privati, ned esigere su di essi la procurazione, per non essere questi nel corpo canonico considerati, come nota l' Abate in *cap. ultim. de Censib., num. 1*, con il quale concordano il Fagnano ed il card. Bona; nè quai luoghi sacri, nè religiosi; nulladimeno sotto l' aspetto d' indagine può ad essi portarsi : « *Ut videant quomodo se habent, et si praeter formam juris constructa sint et an honeste tractentur.* » Conferma ciò il chiarissimo Pignatelli, *consultat. 93, num. 24*, ove così si esprime : « *Cui, cioè al Vescovo, non competit proprium jus visitandi oratoria privata, licet possit ad illa accedere, ut videat quomodo se habeant, et an bene tractentur, ec.* »

Questi privati oratorii, adesso frequentissimi, erano un tempo altamente vietati, sino a riguardare come separati dall' unità quelli che non intervenissero nei luoghi pubblici stabiliti per i sacri misteri. Nel principiare difatti del secolo IX, nel *can. 6* del Sinodo Gan-

grese si fulminò la scomunica contro la setta di un certo Eustazio, o. come crede il Baronio, *ad ann. 361, num. 43*, per errore tipografico del Sinodo, di Eutacto monaco eretico, di cui parla S. Epifanio, *Haeres. 4*; il quale, disprezzando le pubbliche adunanze de' fedeli, si concentrava privatamente fuori della chiesa, e quivi celebrava i sacri misterii. Sotto l'epoca stessa il Sinodo di Laodicea nel 58 Canone decretò: « *Quod non oportet in domibus fieri oblationes ab Episcopis vel presbyteris*. Egualmente nel secolo VI decretò nelle sue Costituzioni, e con precisione nella Novella 58, l'imperatore Giustiniano, come può vedersi presso Van-Espen, *Jus eccl. univers. part. 2, sect. 5, de Celebrat. Missar. pag. 150, num. 5*.

Il privilegio dell'oratorio, o sia privata Cappella, suole ordinariamente concedersi nelle città, paesi, ville, domini di una sola diocesi alle persone qualificate e distinte di nascita. E questa è la prima specie dell'indulto. Sono sempre le consuete formole del Breve pontificio: « *Tibi, ut qui asseris nobili generi procreatus existis, ec.* » Questa qualificazione di nobiltà, quantunque molti dottori, e segnatamente il Monacelli, *tom. 4, supplem. ad tom. 2, num. 576*, con il Sanchez, Tamburini ed altri sostengono che nobiltà assoluta non sia che quella che è derivante dal padre, tuttavolta il Pignatelli, *tom. 6, consultat. Honorii III, num. 26*, con più fondamento provano essere sufficientissima la nobiltà della madre, dimostrando che allora tal qualificazione richiedesi assoluta, quando è d'uopo prenderla in istretto e proprio significato, il che non è nel caso nostro, ove trattasi di grazie e di favori: « *Teque, son parole del Breve, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ec.* » Anzi dalla molte volte citata regola del diritto può conchiudersi, come lo dimostra l'attuale stile della Curia Romana, essere sufficienti e necessarii requisiti, quantunque non esista il Diploma di nobiltà, unicamente alla maniera di vivere *more nobilium*. È questa adunque, come diceva, la prima specie dell'Indulto: alle medesime persone, anche non aventi giurisdizione alcuna nel tempo d'infermità, durante la quale non vi è distinzione di giorni per la celebrazione, ancor solennissimi, potendo in essi soddisfare al precetto unitamente ad un solo individuo necessario per loro servizio; terminata la malattia, cessa il privilegio. Questa è la seconda:

a qualunque ceto di postulanti ancora non nobili, ma per le ville soltanto e per le abitazioni di campagna. In questa specie d'indulto si appone la seguente clausola: « *Tibi, ut etiam diebus, ut praefertur, exceptis, in illis ob infirmitatem domo egredi non poteris, in dicto oratorio praedictam unicam missam celebrari facere, ac illam cum una persona servitiis tuis necessaria dumtaxat, audire libere et licite valeas,* » ec. Monacelli, tom. 2, tit. 13, form. 2, num. 32. Questa è la formola ordinaria in ordine alla sostanza, ma può essere ancora concepita con termini diversi. Questa è la terza: finalmente ai viaggiatori, ed appellavasi altare portatile. La-Croix, lib. 6, part. 3, §. de oratoriis. Ciò però non si accorda che con le seguenti condizioni; che l'oratore sia nobile; che sia esso valevole per un solo luogo determinato, come, per esempio, per l'Italia, per la Francia, per l'Inghilterra: che non possa estendersi al di là del viaggio attuale, e per la circostanza unicamente, in cui non siavi comodità di altre messe. Questa è la quarta specie d'indulto che d'ordinario si accorda dalla Santa Sede Apostolica. La tassa ordinaria per tali indulti, giusta il citato autore sotto il num. 921 del luogo predetto, è di 2 scudi.

Ottenuto dall'oratore il pontificio Rescritto, avvegnachè in esso siavi la clausola. « *In privato domus tuae solitae habitationis in dioecesi N. existentis, oratorio;* » ma perderebbe il privilegio, ancorchè esso elegesse domicilio in altra diocesi, perciocchè essendo questo personale, cioè immediatamente appresso alla persona *ratione sui*, dee seguir la medesima, ovunque si trasferisca e fissi la propria sua abitazione. Così Angiolo, Silvestro, Sala presso Bonacina *de dispensat. part. 3*, Barbosa, Tamburini, i quali seguono l'opinione del Diana, *part. 9, tract. 1, resolut. 7*; La Croix, lib. 6, part. 2, num. 269. Quindi è che l'apposta clausola devesi riguardare come dimostrativa e non lassativa, nel senso, cioè, *solitae tuae habitationis, quae nunc existit in dioecesi tali*. Così il Pignatelli, tom. 6, consul. 98, num. 51 e 59. Dovrebbe però giudicare in contrario quando il concedente dimostrasse con chiarezza di apporre la clausola *restrictive*, poichè, sebbene il privilegio sia personale, può tuttavolta restringerlo a quel luogo preciso, e non ad altri, *loc. cit., num. 58*. Non è per questo che non richiedasi l'approvazione dell'ordinario di quella città o diocesi,

nella quale l' oratorio vien trasportato. La-Croix, Tamburini ed altri contro il sentimento del Diana, che sostiene non essere di mestieri la nuova approvazione del vescovo. Probabilmente il privilegiato può far uso della privata Cappella tanto in città che in campagna, bene inteso però che quando si serve di essa in un luogo, non può contemporaneamente usarne ancora nell' altro, essendo che la clausola, « *tuæ solitæ habitationis* » indica quella soltanto, ove dimora. Tale si è il sentimento del Pignatelli e Pasqualigo, in *qq. Canonici, cent. 1, quaest. 84, num. 3*. Maggiori però sono i gradi di probabilità nella sentenza di La-Croix, *lib. 6, p. 2, num. 1269*, e del Diana, *p. 9, tract. 1, resolut. 22*, i quali opinano affatto in contrario.

Onde non restino sulla materia che si tratta questioni indecise, è di mestieri esaminare l' altra parte della formula del Breve, la quale suol essere la seguente: « *Dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quæ adhuc duret, alteri concessa non fuerit.* » Da queste due rilevasi che in una casa stessa, quando non possa dirsi veramente distinta, permessi non sono due oratorii, avvegnachè due sieno i capi di famiglia, ed entrambi abbiano ottenuto l' indulto; quindi è che quello che posteriormente l' ottenne, non può usarne fintanto che sussiste il privilegio del primo, all' estinzione del quale comincia ad aver vigore il secondo. Tamburini, *Opuscul. del sacrific., lib. 1, c. 4, §. 4, num. 20. L. Si incertus 1, §. ff. de Legatis*. Si è detto che quando non possa dirsi veramente distinta, poichè se la vastità della casa presenti tanti doppii comodi di stanze in guisa che divisa fra due padroni venga ciascuna porzione a formare una casa distinta, può in tal caso aver luogo contemporaneamente per amendue le famiglie. *L. Si quis duas 6, §. 1, ff. Communia praediorum*.

Morendo il Pontefice che l' uso concesse della privata Cappella, il privilegio è sempre durevole, ancorchè o dal vescovo ordinario non ne fosse stata esternata l' approvazione, o dal supplicante non fosse stata per anche mandata ad effetto. Pignatelli, *tom. 1, Consult. 98, num. 55, cap. Si super gratia 9 de offic. delegat. in 6, Si cui 36, de Praebend. 6*. Al contrario, il privilegio stesso cessa colla morte del privilegiato, nè fa passaggio negli eredi, essendo che egli è personale; *Leg. In omnibus ff. de Reg. Juris, cap. Privilegium de Reg. Juris*

in 6; onde non può ulteriormente godere nemmeno la di lui famiglia agnatzia, alla quale *accessorie* era per l'avanti concesso di partecipare del privilegio medesimo del principale. *Cap. Qualibet, de Electione. L. Nihil dolo ff. de Reg. Juris.* Quindi è che la clausola « *de ipsius Ordinarii licentia ejus arbitrio duratura,* » apponevasi non già per estendere la concessione, ma per modificarla quando una qualche legittima causa lo richiedesse. Vedasi il Sanchez, *lib. 1 Consilio cap. 1, dub. 65, num. 7*, il Tamburini, *Opusc. de Sacrif. lib. 1, c. 4, §. 4, num. 16*; il cardinal Bona ed altri molti. Durante la persona privilegiata si estende il privilegio a tutta la famiglia, cioè al padre, alla madre, alla nuora, al genero, alla moglie, ai figli, nepoti, pronipoti ed altri discendenti per linea retta, sempre premesso che dimorino con la medesima.

Una sola messa, non solenne, ma privata in ciascun giorno dell'anno concessa viene dal sommo pontefice negli oratorii privati, meno che, oltre agli ultimi tre giorni della settimana santa, in alcuna solennità, nelle quali inibita viene la celebrazione e la soddisfazione del precetto. Esse sono precisamente la Natività del Signore, l'Epifania, la Pasqua, la Pentecoste, l'Annunziazione di Maria Vergine, l'Ascensione e la festa degli Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, quando per particolare concessione non sia espresso altrimenti sul pontificio rescritto.

Così stabili la sacra Congregazione del Concilio con doppio Decreto, uno del 17 novembre 1607 presso Gavanto, confermato da Clemente XI, e l'altro del 17 febbrajo 1685, con il quale si aggiunge ai giorni eccettuati quello ancora del santo Titolare del luogo. Leggesi presso Monacelli, *tom. 2, tit. 15, format. 1, num. 19 e 20, tom. 4, Supplem. ad tom. 2, num. 485.*

Tutto quello che può togliere i parrocchiali diritti esercitar non si deve negli oratorii privati. Come dell'ottava clausola dell'Indulto, ivi: « *Sine jurium parochialium praejudicio.* » Vedi *Tambur. Opus de Sacris, lib. 1, c. 4, §. 4*; *Diana, p. 9, tract. 1, resol. 15*; *Van-Espen, Jus, Eccl. Univ., p. 2, sect. 2, tit. de aedific. consecr. et praeparando eccl., pag. 481, num. 9.* Quindi viene proibita l'esazione delle decime, il ricevimento delle oblazioni, la Comunione Pasquale, senza

l'annuenza del parroco o dell' ordinario, la deduzia dei matrimoni e tuttociò che può al medesimo appartenere. Diana, *loc. cit.* Si possono bensì in essi ricevere i sacramenti di penitenza e dell' Eucarestia, purchè da una qualche particolare costituzione non venisse inhibito. L' indicato autore con altri molti opina che negli oratorii privati dei regolari possa amministrarsi l' Eucaristia fuori del tempo pasquale, anche contraddicente e resistente il Vescovo ordinario; e ciò in vigore del privilegio ottenuto da Paolo IV nel 1557. Nulladimeno però saggiamente gl' indicati scrittori ammoniscono, essere in tal caso assai plausibile l'astenersene, il qual consiglio concorda colla esortazione di Sisto IV riguardo all' uso dell' amplissimo privilegio concesso all'ordine dei predicatori, come può rilevarsi dalla sua Bolla, che comincia *Sedis Apostolicae*. Onde soddisfatto resti il precetto di udir la messa, deve essere presente qualcuno nel privilegio compreso: « *In tua*, sono sempre le formule dell' Indulto, *et familiae tuae praesentia celebrari facere*, ec., » il che viene ancor meglio indicato dal Decreto di Clemente XI ivi . . . « *vel absque praesentia personarum, quarum contemplatione gratiosa concessio emanavit.* » Ora però deesi stare all' ultima disposizione di Benedetto XIV, che comincia *Cum duo*, ove stabilisce non esser lecito fuori del particolar privilegio celebrare la messa nell' assenza del principale ed in presenza della sola famiglia, quando non siavi qualcuno di quelli con precisione nominati a tergo del Breve. Non è conveniente dopo ciò seguire l' opinione di quei dottori, che affermano esser lecito ai servitori ed alle ancelle far in essi celebrare per la propria soddisfazione, essendo ciò solamente permesso a quelli che compongono la famiglia agnatzia o cognatzia del privilegiato, purchè però sieno suoi commensali. La mensa comune nel caso nostro costituisce la familiarità, giusta il *cap. Sicut nobis de Verbor. signif. in 6*. Quindi è che senza la medesima, quantunque abitino nella casa stessa materiale, ma vivano a proprie spese e con servizio separato da quello dei privilegiati, non debbono chiamarsi col nome di famigliari. *Pignat., consult. cit. 98, num. 95.*

I forestieri possono pur essi nell' oratorio privato soddisfare al precetto? Convien prima premettere che col nome di ospiti quelli

vengono designati che come estranei, sono dal padrone per un qualche tempo ricevuti. Debbono essi però essere non già di vil condizione, ma di nascita specchiata e civile: « *Nec non in hospitum tuorum nobilium praesentia, ec.* » La nobiltà che qui si richiede non è *ex genere*, ma serve qualunque privilegio per parte ancor della madre, o di dignità d'impiego o di professione. Questi possono, giusta l'apostolico Indulto, partecipare nel dì festivo del privilegio. Variano poi i dottori se questo privilegio stesso estender si possa agli ospiti eziandio di un sol giorno, non di lontane parti, ma della città medesima invitati al pranzo od a qualche pubblico spettacolo. Altri affermativamente, altri negativamente sostengono.

Pignatelli, *consul.* 98, *num.* 161; Tamburini, *loc. cit.*, *num.* 33; Pellizzari, in *Maneat. Regul. tom.* 2, *tract.* 8, *c.* 2, *sect.* 2, *quaest.* 12, *num.* 150, con altri non solo sostengono la parte affermativa, ma aggiungono potersi dal privilegiato a bello studio invitare a pranzo qualche signore suo conoscente per l'oggetto di ascoltare nel suo oratorio la messa: perciocchè tanto l'uno che l'altro vengono ad usare del proprio diritto, nè commettono veruna frode. Il Diana con altri molti sostiene l'opposto, dimostrando che sotto il nome di forestiero mai potrà intendersi, strettamente parlando, un abitante della città medesima, ma quello che si porta da lontani paesi. E siccome l'Indulto dell'oratorio dispone contro il diritto comune, non può questo vocabolo prendersi in un senso largo, ma devesi in questo caso strettamente interpretare.

In vigore del decreto del Tridentino, con cui proibiti vengono gli oratorii nelle case particolari, *Sess.* 22, *cap.* 8, anche per quelle situate nel regio palazzo della città ove concorrono nei dì festivi i ministri, fa di mestieri dell'apostolico Indulto. Così la sacra Congregazione del Concilio presso Diana, *p.* 9, *tract.* 1, *resol.* 35. Non così per la Cappella destinata per i pubblici carcerati, nella quale chiunque può soddisfare al precetto ecclesiastico. Egualmente dall'indicato Concilio compresi sono gli oratorii esistenti nei palagi dei Vescovi e dei cardinali, come già altrove si disse, nè nei conventi dei regolari. Anzi possono i generali e provinciali, senza ulteriore apostolica approvazione, erigerli a loro grado sui medesimi, farvi cele-

brare più messe al giorno, non solo dai religiosi, ma ancora dai sacerdoti secolari. Lezana, Suarez, Lugo, Azorio ed altri molti, che tralasciamo per brevità. Il privilegio fu rinnovato dopo il Concilio di Trento da Gregorio XIII a favore dei Gesuiti, e quindi in virtù della comunicazione dei privilegi a tutti gli altri regolari con Breve del 5 maggio 1757, che comincia *Decet Romanum Pontificem* riportato nel cap. *In his* 30.

Vi è questione se i regolari fuori del convento nei loro ospizii e case di campagna, acquistate per caso o per utile, possano egualmente erigere gli oratorii. I sopra citati autori uniti a Garzia, Pelligario, Miranda ed altri sostengono l' affermativa. Lo nega il cardinal Petra, asserendo essere tal privilegio ristretto dai padri del Tridentino. Ciò lo rileva dalla risposta negativa della sacra Congregazione del Concilio 4 marzo 1687, al seguente proposto dubbio: « *An sacerdos regularis absque peculiari Sedis Apostolicae indulto possit in domo rurali monasterii celebrare?* »

All'ommissione di quel molto di più che dir si potrebbe in ordine agli oratorii si supplisce con rimettere il lettore alla Costituzione di Benedetto XIV, giusta la quale restano moderate molte antiche disposizioni. La medesima comincia: *Cum magno animi*, tom. 3 *Bullar. fol. 210, edit. veneta*. Viene anche riportato *ad litteram* da Lucio Ferraris alla parola *oratorium*. Passiamo ai casi.

C A S O 1.°

Alcadino ha eretto un oratorio pubblico, nè vuole il Parroco che si celebri in esso la santa Messa, perchè non è fornito della campana, cui egli risponde, che vi sono degli oratorii pubblici che non hanno campana, come sono quelli dei Vescovi, ec. Cercasi 1.° Se vi siano degli oratorii fra le pareti domestiche, che si considerano pubblici. 2.° Se nell' oratorio pubblico sia necessario che vi sia la campana per indicare ai fedeli quando vi si celebra la santa Messa.

Al 1.° Il Tridentino Concilio, vietando che si celebri la santa Messa entro le pareti domestiche, non comprese tutte le abitazioni, ma ve ne lasciò alcune, nelle quali è lecito il celebrarvi, tra cui ve

ne sono, che possono considerarsi come pubblici oratorii in quanto che può chiunque, ascoltando ivi il divin sacrificio, soddisfare al precetto festivo. Tali sono primieramente le Cappelle dei Vescovi non solo nel loro palazzo di città, ma anche nelle loro case di campagna ove villeggiano o si trattengono per altro titolo o motivo. Nè essendo vacante la sede vescovile, gli oratorii di città perdono punto del lor privilegio se il palazzo stesso vescovile non sia convertito in altri usi. Gli episcopii non si considerano quali case private, ma pubbliche, così che in ogni stanza, per esprimersi in questa maniera, si può erigere un oratorio. Si può vedere il Gattico sopra lodato nel *cap. 17*, ove tratta diffusamente questa materia, ed il Fagnano, nel *cap. Quod nonnullis, num. 6 et seq. de Privileg.* In secondo luogo, possono dirsi oratorii pubblici anche quelli dei Cardinali, in quanto che la Costituzione di Bonifacio VIII, nel detto *cap. Quod nonnullis*, che venne rinnovata dal Tridentino, non eccettua dal divieto gli oratorii soltanto dei Vescovi, ma eziandio dei loro superiori, quali sono i Cardinali, conciossiachè se non sono ai Vescovi superiori quanto all'ordine, lo sono però per la preminenza che hanno della lor dignità, e quindi possono nei loro oratorii i fedeli soddisfare al precetto festivo ascoltando la Messa, come ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio nel dì 17 febbrajo 1623, e la Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 22 settembre 1640. In terzo luogo, sono stati dichiarati pubblici oratorii le Cappelle dei regolari esistenti nella loro sagrestia o nel capitolo, od in altro luogo del monastero, purchè sieno stabilmente erette, come insegna il Passerino, nel *tom. 8, tract. 7, q. 5, num. 11*. Anzi Benedetto XIV dichiarò pubblici gli oratorii dei frati predicatori esistenti nelle loro tenute e case di campagna con Breve del 22 giugno 1755, che trovasi negli atti del capitolo generale di quell'ordine religioso tenuto nel 1756. Finalmente, si considerano pubblici oratorii le Cappelle maggiori dei grandi principi, non già quelle dei palazzi delle magistrature, così quelle degli ospitali, dei seminarii ritenuti come luoghi pii, ove sono eretti secondo le norme del Tridentinò, non potendosi comprendere, come insegna il Gattico, *cap. 16, num. 18*, sotto il nome di case private le case religiose.

Al 2.^o S. Carlo Borromeo nella parte 4 degli Atti della chiesa di Milano, *lib. 1 Instruct. Fabric. Eccl., cap. 30*, ordinò che negli oratorii pubblici una campana « *vel super parvulam turriculam a parochiali omnino distinctam, vel super duas pilas lapideas in pariete summo erectas fulciatur.* » Questo precetto, che ha pieno vigore nella provincia ecclesiastica di Milano, non è poi tale, che obblighi dovunque, e molti vi sono oratorii pubblici, che mancano di campana, ond' è da ritenersi ch' è molto lodevole che vi sia la campana, ma non già necessaria, affinchè l' oratorio possa dirsi pubblico, e si possa in esso celebrare la santa Messa. Osserva egregiamente il Pignatelli, *Consult. 93, num. 24*, che l' oratorio non diventa pubblico dall' aver la campana, ma che dall' esser pubblico può avere la campana. A torto adunque il parroco proibisce, per questa ragione, la celebrazione delle cose divine nell' oratorio di Alcadino, non essendovi legge precisa, come pure avverte il Gattico, *l. l. cap. 3, num. 14*, che abbia ad esservi campana ne' pubblici oratorii, e che anzi per questo è libero ai Vescovi di esigerla, ed anche di non concederla.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.^o

Alessandro ha un oratorio pubblico nella sua casa di campagna che ha tre porte, una, cioè, sulla strada pubblica nella facciata, e due altre nei due lati, una delle quali mette in una stanza della casa, e l' altra nel giardino. Vuole il parroco che chiuda ambedue queste porte laterali. Cercasi se abbia ragione.

Quanto alla porta che conduce nella stanza, il parroco ha ragione, perchè è vietata da più Decreti della Sacra Congregazione del Concilio, e specialmente dal Rescritto al Vescovo di Coimbra del dì 1 luglio 1646, ove si prescrive che l' oratorio debba essere separato così dalle case private, che non si possa per esse entrarvi : « *Dummodo idem oratorium seu Capella publico in loco sit, atque ita A PRIVATIS DOMIBUS SEPARATA, UT PER EAS AD CAPELLAM HUIUSMODI IRE MINIME POSSIT, ad eamque liber accessus a via publica pateat.* » Così presso il Barbosa, *Jus Eccl. Univ., lib. 1, cap. 11*,

Quanto all'altra porta, che mette nel giardino, vi furono dei dottori padovani, i quali pretesero che nel riferito Rescritto si dovesse chiudere, come espone il Clericato, *de Benef., disc. 74*, ma egli è d'opinione che possa tollerarsi e permettersi dai Vescovi, qualora vi sia la porta nella pubblica strada, e sia a tutti libero ed aperto l'accesso, e qualora non vi siano porte interne nelle camere od altre officine e luoghi indecenti della casa secolare. Insegna lo stesso anche il Giordano, il Pasqualigo, il Riccio, Alfonso di Leone ed il Pignatelli, *tom. 1, consult. 93, num. 26*, ed altri. Conferma pure quest'opinione il Sinodo di Benedetto dell'anno 1567, *tit. 5, cap. 2*, ove si legge: «*Ædificationem, et usum oratoriorum ita Episcopi, quum id illis justa causa concedendum visum fuerit, concedant, ut praeter fores per quas a privatis domibus ad ea itur, alias item habeant, quibus a via publica omnibus etiam aditus pateat.*» Conferma in fine questa medesima opinione la pratica e la consuetudine di moltissime diocesi, nelle quali vi sono degli oratorii che hanno una porta laterale sul giardino oltre quella sulla pubblica strada. Adunque il parroco giustamente pretende che debba chiudersi la prima, e non la seconda porta.

SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Probo sacerdote raccolse nella sua casa attigua ad un oratorio pubblico molti giovani, e vi formò un collegio per l'educazione dei medesimi allo stato ecclesiastico. Egli tiene chiuso quell'oratorio per guisa, che non vi può entrare nessuno, ma i soli giovani per una comunicazione, che aperse nella stessa sua casa, e pretende che gli sia lecito di poter celebrarvi la santa Messa. Opponendosi il parroco, cercasi se questi con ragione glielo proibisca.

Egli è certo che i collegii non possono appellarsi case religiose, nè vengono compresi sotto il titolo di luoghi pii, e perciò non è lecito in essi celebrare la santa Messa senza l'apostolico indulto nella stanza dedicata all'orazione, o nella Cappella che avessero eretta. Basta scorrere per poco il Gattico, *cap. 16, num. 10*, per conoscere molti e molti di questi indulti concessi dalla S. Sede a varii collegii nominatamente, in forza dei quali gli alunni che in essi sono educati

possono assistere alla santa Messa, che per solo privilegio di questa specie può venir loro celebrata. Dirò qui soltanto che anche il celebre collegio Nazareno ebbe d' uopo di quest' indulto, cui Benedetto XIV nel dì 14 maggio 1745 v' aggiunse quello di conservare la santissima Eucaristia pei motivi gravissimi, che gli vennero rassegnati dai PP. delle scuole pie, che vi presiedono. Adunque Probo pel titolo di collegio non può vantare che sia o possa dirsi pubblico il suo oratorio, nel quale colla licenza soltanto dell' ordinario si possa far celebrare il divin sacrificio. Ma e gli sarà ciò lecito, perchè l' oratorio di sua natura è pubblico, ed è solamente chiuso ai fedeli, onde non abbiano i giovani a soffrir distrazione, e possano con più raccoglimento assistere ai divini misteri? L' ingresso privato in un oratorio non fa certamente ch' esso perda di essere pubblico, poichè sempre resta all' uso comune, come riflette il Pignatelli, *tom. 4, consult. 93, num. 28*, ed è, come aggiunge al n. 50, la riverenza dovuta alla santa Messa, la quale ricerca che nei luoghi privati non sia lecito il celebrarla. La questione è poi, se, chiudendosi la porta dell' oratorio al pubblico, perda l' oratorio stesso la sua pubblicità, e quindi abbiassi a considerarlo privato, nè si possa in esso dir la Messa senza l' indulto apostolico. Ed io son di parere che l' oratorio di cui si tratta non si possa più considerare pubblico, e che perciò il parroco con ragione si opponga a quanto Probo pretende. Difatti, parlando il Gattico, *cap. 5, num. 6 et seqq.*, di quegli oratorii che sono eretti in alcuni palazzi e si considerano pubblici, conchiude, che « *requiritur portam domus atriumque penitus liberum singulis relinqui, ut a domino numquam possit transitus prohiberi illis, qui ad eandem Capellam oraturi accesserint.* » Soggiunge dipoi, che se i fedeli per ragionevole causa non potessero entrare per la porta pubblica, non può nemmeno il padrone negare loro che abbiano ingresso per altra via privata, dal che inferisco che l' oratorio pubblico deve essere aperto a tutti, e che, non più al pubblico servendo, cessa di essere pubblico, ed in conseguenza, che non vi si può in esso celebrare la Messa. Tale pertanto è la condizione dell' oratorio di Probo; adunque l' oratorio ha perduta la sua pubblicità, ed a ragione il parroco vi proibisce la celebrazione dei divini misteri. Nè si dica che a

porte chiuse si può talvolta celebrare la Messa, come talvolta si suol far nelle chiese. Imperciocchè, se così facesse Probo una qualche volta, nulla vi sarebbe in contrario, ma essendo costantemente chiuso l' oratorio, si può a diritto soggiungere, che potrà far celebrare la Messa tutte le volte che sarà aperto, e non mai fino a tanto ch' è chiuso. « *Ut manutueatur publicus cultus*, dice il Pignatelli, nel luogo citato, *sufficit si UT PLURIMUM publico modo, et coram quibuscumque confluentibus offeratur sacrificium*, » Adunque non basterebbe nemmeno che qualche volta sola vi si ammettessero i fedeli, ma è necessario che il più delle volte vi possano concorrere. Adunque il parroco ha piena ragione di opporsi. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Un sacerdote celebrò in un pubblico oratorio campestre non per anco benedetto, nel quale era nata una rissa fra due persone, che violentemente sparsero sangue. Cercasi se abbia violato alcuna legge, e specialmente per la polluzione che contrasse quel luogo per la violenta effusione di sangue.

Per lecitamente celebrare la santa Messa nei pubblici oratorii è necessario che sieno consecrati al divin culto, od almeno benedetti, nè basta, come pretesero alcuni presso il Layman, *tom. 2, lib. 5, tract. 7, de sacrif. Miss., cap. 5, num. 2*, che sieno stati eletti coll'assenso del Vescovo. Così infatti viene stabilito nel *cap. Nemo de Consecr. dist. 1, cap. 9*, con queste parole: « *Nemo ecclesiam aedificet antequam Episcopus civitatis veniat, et ibidem Crucem figat, publiceque atrium designet . . . Et postquam constructa fuerit, atrium ejusdem ecclesiae sancta aqua aspergat.* » Il sacerdote adunque, che celebrò nell' oratorio prima che fosse benedetto, ha trasgredito questa legge della Chiesa, e quindi peccò gravemente, trattandosi di una legge che, ha per oggetto la riverenza dovuta ai sacri misteri. Imperciocchè, quantunque le mura dell' oratorio non sieno suscettibili di grazia colla benedizione, nulladimeno acquistano, dice l' Angelico, una certa spirituale virtù per cui si rendono atte al divin culto, ispirando divozion ne' fedeli, che gli richiama a venerarle come casa di

Dio. Riferiamo le parole dello stesso santo Dottore quali si leggono nella 3 p., q. 83, art. 3, al 3. « *Non quia sint gratiae susceptiva, sed quia consecratione adipiscuntur quamdam spiritualem virtutem, per quam apta redduntur divino cultui, ut scilicet homines devotionem quamdam exinde percipiant, ut sint paratiores ad divina, nisi hoc propter irreverentiam impediatur. Unde 2 Mach. 2 dicitur: — Vere Dei virtus quaedam est in loco; nam ipse, qui habet in coelis habitationem, visitor et auditor est loci illius. — Et inde est quod hujusmodi ante consecrationem, et exorcizantur, ut exinde virtus inimici pellatur.* »

L' oratorio poi non può dirsi polluto per la violenta effusione di sangue, perchè, non essendo stato benedetto, non contrasse quella macchia legale che si oppone unicamente alla santità del luogo, che nasce soltanto dalla consacrazione o dalla benedizione, come stabilisce il diritto canonico.

SCARPAZZA.

C A S O 5.º

Giovanni, per compiacere Agata vecchia e cieca, celebra la Messa in un oratorio rimasto polluto per violenta effusione di sangue. Cercasi se abbia peccato, e se sia incorso nella irregolarità.

Se Giovanni dubitava che l' oratorio fosse rimasto violato, non doveva celebrare, nè poteva essere scusato dagl' incomodi, cui è soggetta Agata, perchè non sono causa sufficiente onde violare impunemente la legge della Chiesa. Avendovi adunque celebrato scientemente, ha commesso un peccato mortale, ma non è incorso nell'irregolarità. Così dichiarò Bonifazio VIII, nel cap. *Is qui in 6*, con le seguenti parole: « *Is qui in ecclesia sanguinis, aut seminis effusione polluta, vel qui praesentibus majori excommunicatione innodatis scienter celebrare praesumit, licet in hoc temerarie agat, irregularitatis tamen cum id non sit expressum in jure, laqueum non incurrit.* » La Glossa poi distingue tra il celebrare in luogo interdetto ed in luogo violato, ed avverte, che il celebrante nel luogo interdetto incorre l' irregolarità, e che il celebrante in luogo violato deve soltanto essere punito ad arbitrio del superiore. Giovanni adunque ha peccato, ma non è incorso nell' irregolarità.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 6.°

Noniano, per adempiere al testamento di suo avo, domanda di erigere un oratorio pubblico vicino alla sua casa campestre. Richiesto il parroco, si oppone pei danni che ne sono per derivare alla sua chiesa ed al suo popolo. Cercasi 1.° Se per erigere un oratorio pubblico debba concorrervi una causa ragionevole. 2.° Se debbasi costituirvi una dote. 3.° Se gli ordinarii debbano con facilità accordare che si erigano degli oratorii pubblici. 4.° Se il parroco possa impedire la erezione. 5.° Se le limosine, che si raccolgono nell' oratorio, appartengono alla chiesa parrocchiale.

Al 1.° Abbiamo già detto che gli oratorii pubblici non possono erigersi senza il consenso e l' autorità dell' ordinario, cui spetta concederne la licenza, e si può qui riferire l' antico canone 4 del Concilio di Lione, ove venne stabilito, che « *placuit neminem aedificare aut construere monasteria, aut oratorii domum sine conscientia ipsius civitatis Episcopi, ut 18, quaest. 2, can. 10.* » Su di ciò è facile il rilevare quanto sia appoggiato questo diritto degli ordinarii leggendo il card. Petra sulla Costituzione 2 di Pasquale II, ed il Barbosa, *de Off. et Potest. Episc.*, part. 2, alleg. 26. Se però il Vescovo, nell'accordare tale licenza, non deve operar capricciosamente, ma piuttosto condotto da giuste cause e ragionevoli, ne segue che nessuna erezione di oratorii può farsi senza una causa giusta. Non assegnano per altro gli Autori e nemmeno il diritto indica quale sia causa ragionevole e sufficiente per simile erezione, e sembra al Monacelli, part. 2, tit. 6, form. 10, in annot. che non basti « *ratio augendi cultum divinum et fovendi fidelium pietatem,* » ma che si ricerchi inoltre qualche altra causa ragionevole, poichè soggiunge nella formula, che detta per la pratica da seguirsi « *et aliis justis de causis animum nostrum digne moventibus.* » Siccome poi gli oratorii si equiparano dai Dottori alle chiese non parrocchiali, come può vedersi presso il card. Petra nel luogo citato; così io son di opinione che possa essere causa giusta per la loro edificazione la necessità che vi sia nei fedeli di servirsi di essi per la distanza della chiesa parrocchiale, od anche il

vantaggio, che ne son per ritrarre dall' averli vicini, e poter soddisfare la loro divozione all' assistere alla santa Messa, o recitarvi in essi le loro orazioni.

Al 2.^o Vi sono non pochi fra i giuristi, i quali opinano, che nella fondazione degli oratorii pubblici non si ricerchi necessariamente la dotazione de' medesimi. Si appoggiano questi al Pontificale Romano, *part. 2, de Benedict. et imposit. primar. lapid. pro Eccl. aedific.;* ove generalmente è stabilito, « che *nemo ecclesiam aedificet, priusquam Pontificis iudicio locus et ambitus designetur, et quoad luminaria, quid ad rectoris ministerium stipendia sufficiat, quidque ad ecclesiae dotem pertineat definiatur.* » Ma questa opinione è combattuta da molti altri, e specialmente dal card. Petra nel luogo superiormente citato, *num. 84,* ove col *cap. Cum sicut de Consecr.* dimostra che la dotazione è necessaria nella fondazione delle chiese, ma che questa dotazione non è prescritta nell' erezion degli oratorii. E quantunque egli ritenga che la dote debba costituirsi anche per le chiese che non si consacrano, e che soltanto si benedicono, tuttavia, insegna il Monacelli, *loco laud.,* aver deciso la sacra Congregazione nella causa *Nullius Galeatae* sotto il dì 27 novembre 1694, che per rigor di legge non è necessaria la dote *in limine foundationis ecclesiae,* ma bensì per la consecrazione. In conseguenza, trattandosi degli oratorii, i quali non vengono consecrati, ma soltanto benedetti, è da dirsi, che non vi si ricerca nella loro fondazione la costituzion della dote. Contuttociò si deve ritenere che negli oratorii fondati con annesso beneficio ecclesiastico, oppure con annua celebrazione di Messe, devesi necessariamente procurare che vi sia del beneficio la dotazione, e così pure il fondo rispondente per l' elemosina delle Messe, e che negli altri oratorii, nei quali non vi sono tali pesi, è indispensabile almeno che vi sia una congrua obbligazione, pel mantenimento dell' edificio e delle sacre suppellettili. In questo convengono i Dottori, ma quest' obbligazione non si può chiamar dote, come avverte il card. Petra, *loc. laud., num. 95,* perchè non è un patrimonio perpetuo, ma una sovvenzione temporanea, che durar deve finchè l'ordinario permette che nell' oratorio si celebri la santa Messa, e che, mancando per qualsivoglia causa, può l' ordinario sospendere ed anche togliere onninamente la con-

ceduta licenza. Quindi il Monacelli conchiude: « *In licentia pro aedificatione ecclesiae. quae inservit pro commoditate audiendi Missam, sufficit, quod fiat obligatio omnium bonorum construendis pro illius mantentione.* » Anzi ricerca che questa obbligazione si estenda ancora a far celebrare almeno tre messe all' anno, onde non avvenga che, benedetto l' oratorio, e così dedicato al divin culto, non resti senza effetto l' erezione, cioè senza che vi si celebri la santa Messa, e non abbia a sopprimersi, secondo l' avvertimento del Gius espresso nel capo *Si quis Basilicam*, e nel capo *Ecclesiae, dist. 1, de Consecr.*

Al 3°. Non deve l' ordinario essere facile nel concedere l' erezione degli oratorii, e specialmente nelle ville per le svantaggiose conseguenze che ne sogliono derivare, quantunque tendano al culto del Signore. Annovera questi pregiudizii il Monacelli, *part. 2, tit. 13, pag. 75, num. 42 et seqq.*, e sostiene che « *non deberet de facili permitti, praesertim ruri.* » Diffatti per la comodità, che ha il popolo di aver la Messa nell' oratorio, non si reca fuorchè rare volte alla parrocchia, quindi non ascolta la parola di Dio, non assiste al catechismo, non frequenta i Sacramenti. Inoltre non è al caso di udire le denunzie dei matrimonii, l' avviso delle vigilie e delle feste che cadono entro la settimana, e gli editti che vengono pubblicati dall' ecclesiastica e civile Autorità. Infine si scemano alle parrocchie i proventi che derivano dalle limosine, coi quali si sostengono le spese delle cere, dell' olio, e di quant' altro è necessario per mantenere il culto del Signore. Il card. Petra, nel luogo citato, al num. 69, più concisamente sì, ma ritiene quanto insegna il Monacelli, il quale inoltre afferma, che simili erezioni non si abbiano a permettere se non vi concorrano le cause indicate nel *cap. 3, Ad audientiam, De Eccl. aedif. et reparand.*, e sono la distanza della chiesa parrocchiale, cosicchè « *non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis interesse,* » e che non ne derivi alcun danno alla stessa chiesa parrocchiale.

Al 4°. L' ordinario nella erezione degli oratorii non è tenuto a ricercare l' assenso del parroco, come deve citarlo e requisirlo ove si tratti dell' erezione di una nuova parrocchia. La ragione si è, perchè coll' erezione degli oratorii non vengono menomamente pregiudicati

i di lui diritti, ch' è anzi tenuto l' ordinario a dichiarare che restino fermi e salvi. Così la sente il card. Petra, *l. laud.*, num. 18, opponendosi a parecchi dottori, che sostengono il contrario, de' quali scioglie gli argomenti, su cui appoggiano la loro opinione. Nè si può ritenere una sentenza diversa da quella del card. Petra, sì perchè nel diritto non si trova prescritto di domandare questo consenso del parroco nella fondazione di una chiesa che non è parrocchiale, sì perchè nell' erezion della parrocchiale è stabilito fra le solennità richieste dal Gius l' assenso del parroco e pel danno e pregiudizio che ne risente. Se dunque il parroco non ha diritto a prestarvi il suo assenso nell' erezione degli oratorii, perchè non è menomamente pregiudicato ne' suoi diritti, per la stessa ragione non può neppure impedirli. E ciò è conforme alle decisioni emanate più volte dalle sacre Congregazioni di Roma. Alle opposizioni fatte dal parroco di santa Margherita di Marasio per la erezione di un oratorio concessa dall' arcivescovo di Genova, la Congregazione de' vescovi e regolari nel dì 5 settembre 1692 rispose: « *Concedendum esse aedificationem arbitrio ordinarii salvis juribus parochialibus.* » Lo stesso rispose la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Maceraten.* del dì 10 maggio 1587, e nelle altre *Theatina* 29 luglio 1690, *Forolivien.* 16 gennaio 1694, e *Lucana* 7 dicembre 1720 che venne confermata pel nuovo introdotto reclamo nel dì 17 settembre 1722. Quindi il Monacelli, p. 1, tit. 6, form. 10, num. 8, così scrisse: « **RESERVATIS JURIBUS PAROCHIALIBUS.** *Haec clausula in licentia erigendi novas ecclesias necessario apponenda est, quia Episcopus juribus parochialibus praejudicium inferre non potest: et quamvis Riccius prax. Form. Eccles. p. 4, resol. 298, teneat, quod intra fines Parochiae, nova ecclesia aedificari non debeat, nisi concurrat etiam consensus parochi: haec tamen doctrina non debet intelligi, quando ordinarius id permittat non reservatis juribus illius, quia si haec praeservata remanent, parochus non valet se opponere ut frequenter decisum habemus ab utraque Congregatione.* »

Al 5°. Tutti i Canonisti convengono, che le oblazioni ossia limosine dei fedeli in ciascuna parrocchia raccolte spettano alla rispettiva chiesa parrocchiale, così disponendò il cap. 9 delle Decretali,

de his quae sunt a praelato sine consensu Capituli, ove si legge: « Cum auctoritate Dionysii fuerunt parochiae limitatae, quatenus singularium parochiarum proventus in usus Ecclesiae cederent necessarios et ministrorum. » Né devono applicarsi alle chiese parrocchiali ed al parroco come primo ministro le sole offerte che si raccolgono nella stessa chiesa parrocchiale, ma quelle altresì che venissero fatte nelle chiese ed oratorii tutti esistenti entro i limiti della parrocchia, ancorchè ad una Immagine che fosse dipinta alla parete di qualche casa, e sebbene l'offerta venisse fatta in mano del cappellano celebrante nell' oratorio. Mi piace qui riferire quanto fondatamente scrisse il Van-Espen, *Jus Ecc. Univ., part. 2, tit. 33, cap. 10*. Così egli: « *Oblationes quae sunt S. Imagini intra limites parochiae non ad dominum parietis, cui imago adhaeret, nec ad Episcopum spectare, sed ad parochialem ecclesiam, seu illius rectorem, post alios Canonistas tradit Fagnanus ad citatum capitulum 9, hancque esse communem doctorum conclusionem asserit ex Socino: « Quam, sit, saepius secuti sunt Domini de Rota ubi haec sententia licet fuerit olim controversa, tamen hodie dicitur esse receptissima. » Procedit quoque haec conclusio in oblationibus factis Imagini existenti in aliqua Capella seu oratorio intra limites parochiae; ut scilicet oblationes illae non cedant Capellae, sed ecclesiae parochiali; quemadmodum post abbatem aliosque veteres Canonum Interpretes docet Fagnanus, loco citato, num. 24, et Barbosa, de Officio parochi, cap. 24, num. 22, qui et addunt id etiam procedere licet oblationes essent factae in Capellis, ubi essent erecta distincta beneficia, « quia nihilominus parochiali ecclesiae et parochi, non Capellis, aut earum capellanis oblationes cedunt. » Quinimo, licet oblationes offerantur celebranti capellano, aut alteri sacerdoti in sacello intra vel extra ecclesiam parochialem, sed tamen intra limites parochiae, nihilominus cedunt parochi non presbytero celebranti. Nam oblationes faciunt parochiani, ait Fagnanus, propter administrationem Sacramentorum. »*

Ora facile è la risposta da darsi a questo ultimo quesito. Le limosine, che offrono i fedeli negli oratorii pubblici, appartengono alla chiesa parrocchiale ed al parroco. E, per verità, conformemente a questa dottrina gli ordinarii, nelle lettere, con cui concedono l'erezione di tali oratorii, esprimono, come nota il Monacelli nel luogo

ciato, p. 2, tit. 6, form. 10, che queste oblazioni si applichino alla chiesa parrocchiale, e quindi nell'annotazione al num. 19: « *Regula est juris, dice, quod oblationes, et eleemosynae, quae a fidelibus fiunt, et offeruntur Capellis, oratoriis et ecclesiis existentibus intra limites parochiae, debeantur parochi, ut de communi tradunt Canonistae.* » Per altro avverte che questa regola soffre le sue eccezioni. Per esempio, se consta che l'offerente abbia spiegato una contraria intenzione, come sarebbe, che l'offerta fosse stata fatta pel mantenimento della fabbrica, ovvero dei sacri arredi, e per celebrazione di messe, ec., in questi casi il parroco deve aver cura che sia adempiuta l'intenzione dell'oblato secondo il prescritto dalla sacra Congregazione de' vescovi e regolari, in *Treventina* del 22 giugno 1594. E così pure insegna il card. de Luca, *disc. 19, de Decim.*, ove scrisse: « *Ubi expresse vel etiam adminiculariter et conjecturaliter constat de voluntate facientium oblationes et eleemosynas, ut ipsi ecclesiae sub certis usibus applicari debeant . . . tunc absque dubio illa voluntas servari debet; eaque cuicumque juris dispositioni praevalet.* » Si avverte in fine, che se gli oratorii appartengono a confraternite laiche canonicamente erette, il parroco non può pretendere veruna ingerezza sulle limosine che si raccolgono, avendo così dichiarato la sacra Congregazione del Concilio, in *Lunen. et Sarzanen.* del 19 agosto 1690.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.º

Clovio cappellano di un oratorio rural: si è proposto di celebrare le sacre funzioni della settimana santa, ed avendo ciò comunicato ad altro sacerdote, udì da questi che non potea farlo. Cercasi 1º. Se le dette funzioni possano celebrarsi in tutte le chiese; 2º. Se siano di diritto parrocchiale, e quindi negli oratorii proibite.

Al 1º. La sacra Congregazione de' riti nel dì 14 giugno 1659 in *Neapolitana* decretò: « *Non licet in ecclesiis, in quibus non asseruntur SS. Sacramentum, celebratio missae in Feria V, in Coena Domini, nec ejusdem augustissimi Sacramenti in sepulchro.* » Da questo Decreto si raccoglie che le funzioni della settimana santa non possono farsi fuorchè in quelle chiese nelle quali si conserva la SS. Eucaristia, e

non mai in quelle che non hanno questo privilegio. Per altro opina il Cavalieri, in *Rit., cap. 1, der. 2*, che ciò non è vietato dal Decreto della sacra Congregazione alle chiese collegiate, che hanno uffiziatura quotidiana, quantunque non avessero l'Eucaristia, perchè siffatte funzioni formano parte della divina salmodia e dei divini uffizii. Parimenti opina che ha diritto di fare le stesse funzioni quelle chiese non sacramentali, che prima del Decreto ne aveano l'uso per inveterata consuetudine, poichè il Decreto non riprova la contraria consuetudine. Infine opina che possono le dette funzioni concedersi dal Vescovo, ove credesse ciò espediente, perchè il Decreto non toglie ai Vescovi la facoltà di dispensare dal divieto, ossia di concederle.

Al 2.º Per decidere questo secondo articolo dobbiam riferire altro Decreto della sullodata sacra Congregazione del dì 10 dic. 1703, approvato dal sommo Pontefice Clemente XI, nel dì 12 gen. 1704, espresso in questi termini, come vien riportato dal Cavalieri, *l. l. dec. 1.* « *An celebratio missae solennis Feria V, in Coena Domini sit de juribus mere parochialibus? Resp. negative, prout jacet, sed spectare ad parochos.* » Per l'intelligenza di questo Decreto convien sapere che fu emanato per togliere le questioni, che avean luogo fra i parrochi, e le confraternite laiche ed i cappellani, ed ufficiali di queste sopra i parrocchiali diritti, sulle funzioni ecclesiastiche, ec., come apparisce dall'esposizione precedente al Decreto. Quindi la sacra Congregazione dichiarò che la messa solenne del giovedì santo non è stretto diritto parrocchiale, cosicchè non possano celebrarla se non che i soli parrochi, ma che spetta ai parrochi, volendo dire ch'è una di quelle funzioni parrocchiali che possono farsi dai regolari nelle loro chiese, e dai rettori delle chiese sacramentali, ma che relativamente agli oratorii ed alle confraternite spetta ai parrochi, di maniera che il rettore di queste non può celebrarla. Così spiega egregiamente il sullodato Decreto il Cavalieri, al num. 9, dal che si raccoglie facilmente come le dette funzioni siano di parrocchial diritto, e come siano vietate negli oratorii.

MONS. CALCAGNO.

CASO 8.°

Valdo, acquistato avendo una possessione di molti campi, divenne insieme padrone di un oratorio pubblico, che in essa fu eretto. Disposto egli a quanto occorresse, desidera per sua consolazione che si conservasse nel detto oratorio la SS. Eucaristia, per poter almen sulla sera adorarla. Cercasi se possa dall' ordinario ottener questa grazia.

Non può conservarsi l' Eucaristia perpetuamente nelle chiese, le quali non sono parrocchiali o sussidiarie senza che godano questo privilegio da immemorabile tempo, o venga ad esse accordato dal Sommo Pontefice. Questa proposizione è appoggiata ai Decreti delle sacre Congregazioni romane. Quella dei Vescovi e regolari sotto il dì 28 gennajo 1603 dichiarò che l' Eucaristia sacrosanta deve conservarsi nelle chiese parrocchiali, e per privilegio del dì 25 maggio 1635 anche in quelle de' regolari di ambedue i sessi, siccome sono esenti dalla giurisdizione de' parrochi, e perciò dalle loro chiese ricevono i Sacramenti. La stessa Congregazione poi nel dì 13 ottobre 1620 decreto : « *Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum asservandum est uno tantum in loco cujuscumque ecclesiae in qua custodiri debet, potest, aut solet.* » Quindi il Cavalieri, in *Rit.*, cap. 6, dec. 8, interpretando le voci *debet, potest, solet*, egregiamente spiega che con quel *debet* s' intendono le chiese parrocchiali, per il *potest* le chiese od oratorii, che hanno uno speciale indulto apostolico, per quel *solet* finalmente ove tal privilegio si gode per immemorabile consuetudine od almeno di cento anni, conformemente all' altro Decreto della sacra Congregazione del Concilio del dì 27 aprile 1709, così espresso : « *Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum conservari potest in ecclesiis etiam non parochialibus, si ab immemorabili fuerit in iisdem asservatum.* »

Se pertanto non entra nel numero di queste chiese l' oratorio di Valdo, egli non può certamente ottener la grazia che desidera. Difatti, assolutamente parlando, non può il Vescovo concedere un tal privilegio, ma si ricerca l' indulto apostolico. Anzi, secondo il Genuense, in *Praxi*, cap. 110, la Congregazione del Concilio ha definito,

che se il vescovo accordasse siffatta licenza sarebbe nulla. Presso poi il Ventriglia, *Annot. 2, ad 2. unic., num. 16*, abbiamo consimili decisioni Romane. V' ha quella 3 marzo 1668 e 3 gennaio 1683 della Congregazion del Concilio, con cui si dichiara che « *Episcopus concedere non potest ecclesiae non parochiali, ut in ea retineatur SS. Sacramentum Eucharistiae, sed requiritur licentia Sedis Apostolicae.* » V' ha l' altra della stessa Congregazione 19 agosto 1690, e 17 novembre 1691: « *Confraternitates retinere non possunt in earum oratoriis sine peculiari Sedis Apostolicae indulto SS. Eucharistiae Sacramentum.* » V' ha finalmente il Decreto 10 dicembre 1703 della Congregazione de' riti approvato da Clemente XI, nel dì 12 gennajo 1704: « *In ecclesiis Confraternitatum neque parochialibus neque regularibus annexis retineri non potest SS. Eucharistiae Sacramentum sine speciali Indulto Sedis Apostolicae.* » Adunque non può il vescovo accordare tali licenze.

Dissi, assolutamente parlando. Imperciocchè possono i vescovi concedere che per alcuni giorni si custodisca l'Eucaristia anche negli oratorii o per esporla alla adorazione, e per portarla in processione, o per soddisfare alla divozion de' fedeli, che desiderasse in qualche solennità di comunicarsi, o per amministrare il sacratissimo viatico agli infermi. Anzi per questa causa possono i vescovi accordare questo privilegio ove si tratta di una distanza notevole dalla chiesa parrocchiale, e vi è numerosa popolazione, per cui occorra frequentemente di amministrare la SS. Comunione agli ammalati. Così pensa anche il Cavaliere nel luogo citato, appoggiandosi ad un Decreto della Congregazione de' vescovi, in *Lucen.* del 16 novembre 1708, e ben inteso che nelle licenze che si accordano ne' casi preaccennati dev' esservi sempre la clausola *sine praepjudicio jurium parochialium*, Adunque Valdo non può dal suo ordinario ottener la grazia che desidera.

MONS. CALCAGNO.

CASO 9.

Terminio, patrono di un pubblico oratorio, desidera di celebrare la festa del santo titolare con distinta solennità senza punto dipendere dal paroco, ha ottenuto dall'ordinario di potervi cantare la messa, di far l'esposizione del Venerabile, e di far recitare l'orazion panegirica in lode del santo. Inoltre vuol chiamare dei confessori che in esso oratorio ascoltino le confessioni dei fedeli, onde vi possano essere delle comunioni, e vuole nel giorno appresso celebrare un anniversario de' suoi defunti con uffizio ed esequie. Il paroco si oppone a tutto questo, asserendo, che quantunque l'oratorio sia di patronato, tuttavia deve il cappellano da lui dipendere. Cercasi se abbia ragione.

Non posso riconoscere se non lodevoli le premure di Terminio, perchè tendenti al divin culto, ma non posso insieme non condannare quella indipendenza ch'egli pretende al suo oratorio dal proprio paroco. L'essere egli patrono, non lo costituisce pastore di quella greggia, e deve piuttosto persuadersi che le cose dedicate al divin culto sono di Dio, e non dei privati, e che i ministri da Dio costituiti ne sono i veri amministratori, come quelli che sono stati destinati a dispensare i divini misteri. Sarà vero, che dell'oratorio egli è il patrono, ma è vero altresì che delle funzioni, che in esso oratorio si celebrano, egli non è il ministro, ma il primo e principale ministro è il paroco. Fatto questo cenno, che non è forse senza motivo a' tempi nostri, veniamo sulla questione proposta colle basi che ci offrono le leggi della Chiesa.

La chiesa parrocchiale, e quindi il parroco, estende la sua giurisdizione su tutte le chiese ed oratorii siti entro i confini della parrocchia, a meno che per privilegio non siano esenti dalla giurisdizione parrocchiale. Tanto si raccoglie dal Concilio Cabilonese riferito nel capo *Ecclesiae* 16, *quest.* 1, e tanto insegnano i Canonisti sul capo *Pastoralis de iis quae fiunt*. La ragione poi è evidente, vale a dire che gli oratorii e le Cappelle site entro la parrocchia sono en-

tro la giurisdizione, nè può avvenire giammai che sia fuori quello ch'è dentro. Inoltre il parroco è il capo della parrocchia, e se altri entro la parrocchia avesse a disporre, la parrocchia avrebbe più capi e non un solo, come prescrive la legge ecclesiastica. Quindi la sacra Congregazione de'Riti, in Neapolitana 18 maggio 1602, dichiarò: « *Ad parochum pertinere functiones sacerdotales in ecclesiis, quae sub laicorum sunt gubernio non ad capellanos atque ad sacristam, nempe benedictiones cinerum, caudelarum, ramorum olivae, ovorum, fontis baptismatis, delationes Sacramenti, celebratio Missae feria V, in Coena Domini, aspersione domorum, et quae fiunt die dominico, orationes quadraginta horarum et similes.* » Veggasi su di ciò il Pignatelli, tom. 6, Consult. 68. Da questi principii generali si scorge che il parroco con ragione contrasta a Terminio quanto pretende, perchè è lesa ne' suoi diritti, che devono esser preservati inviolabilmente. Contuttociò prendiamo in esame ciascuna pretesa, ed osserviamo cosa abbia sui punti stessi deciso la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Comen. Functionum* sotto il dì 17 maggio 1749, nella quale appunto trattavasi di un oratorio pubblico di patronato, qual è quello eretto in Lovennio diocesi di Como da Giovan-Battista Bolza, tanto più, che riproposta la stessa causa nel 14 marzo 1750, venne confermato quanto era stato anteriormente deciso. Il primo dubbio si era: « *An in festo titulari ecclesiae, de qua agitur aliisve festis Missae decantari valeant independenter a parochi?* » e fu risposto *negative*. Adunque deve Terminio per la Messa cantata dipendere dal parroco. Il dubbio secondo conteneva; « *An Ven. Sacramentum exponi possit in dicta ecclesia, sola impetrata licentia Episcopi, et independenter ab eodem parochi?* » e fu risposto *affirmative*. Adunque su questo punto ha torto il parroco, e con ragione, perchè il parroco non può concedere la licenza di conservare ed esporre l'Eucaristia, ed ottenuta dal vescovo una tale licenza, non può il parroco sospenderla. Il terzo dubbio verteva: « *An in supradicta ecclesia per sacerdotes ab Ordinario approbatos excipi valeant quocumque tempore sacramentales fidelium confessiones?* » e fu deciso *negative*. Adunque il parroco ha ragione su questo punto, e ne emerge il perchè dal solo riflesso che al parroco è affidata principalmente

la cura delle anime, e che ad esso spetta, secondo il Tridentino, il provvedersi di cooperatori, sicchè il Vescovo può obbligarlo a fornirsi di tali ajuti, ed al Vescovo appartiene dei confessori l'approvazione. In quarto luogo si chiese: « *An independenter a parocho extra tempus paschale administrari possit in eadem ecclesia Ven. Eucharistiae Sacramentum,* » e fu pure deciso « *negative, praeterquam in actu celebrationis Missarum.* » Adunque non mai dei preconsecrati ossia del Sacramento che si conserva nel tabernacolo. A senso del Tridentino quanti assistono alla santa Messa possono sacramentalmente partecipare del Sacrificio. Sul Tabernacolo ha diritto il parroco, ed indipendentemente da lui nessuno può amministrare l'Eucaristia, quantunque a' nostri di dicasi di stretto diritto parrocchiale, secondo anche il Devoti, la Comunione Pasquale, e l'amministrazione del Ss. Viatico. In quinto luogo si propose: « *An ibidem de licentia episcopi, et independenter a parocho haberi possint panegericae conciones?* » ed in sesto luogo: « *An anniversaria et officia pro defunctis ad libitum celebrari valeant independenter a parocho in eadem ecclesia?* » e ad ambedue questi punti fu risposto *affirmative*. Adunque ha torto il parroco impedendo che si tengano dei panegirici, e si celebrino degli anniversarii e degli uffizii pei defunti. La ragione si è, perchè la predicazione è principalmente commessa al Vescovo, ed il parroco ne deve soltanto essere certificato della licenza dal Vescovo concessa, e perchè gli anniversarii e gli officii riguardano funzioni puramente sacerdotali. Finalmente fu chiesto: « *An et cui competat jus peragendi exequias et officium funebre super cadaveribus, quae tumulantur in sepulchro dictae ecclesiae;* » fu risposto: *Competere parocho*. Adunque gli uffizii e le messe cantate di *Requiem* presente il cadavere sono di diritto parrocchiale, e spettano perciò al parroco. Da queste decisioni pertanto si scorge quando Terminio abbia ragione, e quando il parroco abbia diritto di opporsi alle di lui pretese.

MONS. CALCAGNO.

CASO 10.^o

Caffaro impetrò dalla santa Sede la facoltà di potersi far celebrare la S. Messa nel domestico suo oratorio, ma presentato il Breve al suo Ordinario vi trovò parecchie difficoltà, per le quali non permise l' esecuzione. Cercasi, se tali Brevi debbano essere interpretati con rigore, oppure basti l' interpretarli largamente?

Nel sesto libro delle decretali v' ha la regola 15, che dice: « *Odia sunt restringenda, favores ampliandi,* » e nel *cap. Olim de Verborum Signific.* vi sono dei testi, che diedero luogo a stabilire che « *Beneficia Principum interpretanda largissime,* » fra i quali testi v' è la legge 3, de *Constitutionibus Principum* nei Digesti: « *Beneficium Imperatoris quod a divina scilicet ejus indulgentia profiscitur, quam plenissime intrepertari debemus.* » Sembrirebbe pertanto da queste norme legali e canoniche, che i Brevi, dei quali parliamo, dovessero interpretarsi largamente, ma invece riteniamo che si deve stare a rigore dei Brevi stessi, e che non si possono estendere i privilegi oltre alla forza dei termini, con cui sono stati concessi, Mons. Liruti nel suo *Apparatus ad Jurisprud., lib. 1, diss. 9, §. 3, num. 39,* stabilisce questa regola: « *Privilegia, quae de jure communi aliquid detrahitur, stricte sunt intelligenda.* » Ma così è, che tali Brevi sono privilegi che detraggono al diritto comune ossia feriscono la legge comune; adunque devono intendersi strettamente. Nè la regola di Mons. Liruti è dettata da lui solamente, ma è comune ai Giuristi, perciocchè scrisse anche il Gattico, *De Orat. cap. 21, num. 4,* che: « *Omnia jura poscunt, ut potius respiciamus ad favorem Legis quae commune respicit bonum, quam ad favorem particularis hominis; propterea strictam illam interpretationem privilegii servare debemus, per quam et nulla in parte a proprietate verborum illius receditur, et minus laeditur rigor Legis cujus vim relaxat.* » Quindi soggiugne, che le accennate Regole del diritto hanno luogo ove si tratta di leggi penali o favorevoli, che non sono contro il diritto comune, e che non possono applicarsi al privilegio di celebrar la Messa nell' oratorio domestico proibito dal Tridentino, la qual proibizione « *magno rigore et sollici-*

tudine custodita deinceps fuit. » Aggiugne ancora, che più volte così dichiarò la sacra congregazione del Concilio, e che questa sentenza è conforme pienamente a quanto insegnano i Dottori, fra quali il Sanchez, *lib. 8, de Matrim. disp. 1*, e nel *lib. 8, de Legib. cap. 11*, ed il Gonzalez in *lib. 2, Decret. Tit. 1, de Judiciis cap. 12, num. 7*, e nel *lib. 5, Tit. 33, de Privil. cap. 7, num. 2*. Adunque i Brevi, di cui parliamo non si devono giammai interpretare largamente.

MONS, CALCAGNO.

C A S O 11.°

Gunzone ottenne il breve di far celebrar la Messa nel suo oratorio domestico avendo esposto ch'è *nobile*, e Teoldo ebbe consimile breve avendo assoggettato, che vive *more nobilium*. Gunzone è nobile soltanto dalla parte di madre, e Teoldo esercita la mercatura. Cercasi se ambedue questi brevi possono eseguirsi?

Quanto al breve ottenuto da Gunzone deve dirsi, che la clausola « *Qui ut asseris de nobili genere procreatus existis* » per comune consenso de' Dottori importa che il graziato sia veramente nobile dal lato paterno e materno, ma che basta eziandio la nobiltà sola del padre, perchè questa nobiltà nulla soffre per la ignobiltà della madre, come può vedersi deciso dalla sacra Ruota presso il Riccio, *decis. 216, num. 6, part. 1*, e perchè il figlio segue la condizione del padre e non della madre, come abbiamo presso i Legisti comunemente. La questione è poi se basti la nobiltà sola della madre nel caso che abbia nel graziato a verificarsi per la esecuzione del Breve la clausola anzidetta. Il Pignatelli, *tom. 5, consult. 98, num. 44*, che vien seguito dal Card. Petra *tom. 2, in comment. ad Bull. Honor. 3*, è di parere che sia sufficiente anche la sola nobiltà della madre, perchè, com'egli dice, tanto il padre, che la madre trasfondono la loro nobiltà, e per conseguenza è vero, che Gunzone è procreato da un nobile, allora pur anche, che la sola madre è tale, e perchè nei favori deve seguirsi la sentenza più benigna. Ma non adotta e con ragione questa dottrina il Monacelli, *Suppl. ad 2 tom, num. 478*. Difatti se il Pignatelli stesso in quella Consulta al num. 34 e 35 insegna, che i privilegi concessi contro il diritto comune intender si

devono strettamente, come poi vuol applicare una benigna interpretazione nel caso nostro? Se prendiamo le parole *ex nobili genere procreatus* nel senso loro proprio quale viene comunemente inteso, e riconosciuto secondo la legge, possiamo mai asserire, che lo sia quegli il quale discende da un ignobile congiunto con una nobile? No certamente. E potrem ritenere, che il Papa, concedendo l'Indulto con questa condizione, intenda di favorire il postulante se anche fosse nobile dal solo lato materno, quando la legge stessa non lo riguarda come nobile? Se poi lo stesso Pignatelli conchiude: « *Tunc autem solum requiritur nobilitas ex parte patris quando requiritur nobilitas absoluta, et in propria significatione,* » mi pare ch' egli medesimo si dia il torto, conciossiachè la clausola del Breve non può essere più assoluta, nè è lecito spiegarla benignamente per le ragioni, che permette ai num. 34 e 35. Adunque non può Gunzone aver l'esecuzione del Breve, e fruire del privilegio Apostolico che concessogli colla clausola di esser nobile di nascita, non ha luogo in lui. Ma Gunzone asserisce ch' egli espone al santo Padre solamente che è nobile, ed in tale circostanza non potrà aver il Breve la sua esecuzione essendo ei nobile per privilegio? Se nel Breve vi ha la clausola anzidetta, punto non gli giova ch' abbia egli esposto soltanto ch' è nobile, perchè si deve stare alle parole del Breve, e non alla esposizione del postulante, ossia alla di lui supplica. Se poi nel Breve si legge non già *ex nobili genere procreatus*, ma puramente ch'è nobile, allora convengono col lodato Pignatelli, num. 46, che il Breve può essere eseguito. Poichè il nobile per privilegio « *fruitur*, com' egli scrive, *omnibus praerogativis, ac praeminentiis quibus fruitur nobilis ex sanguine,* » ma non potrebbe eseguirsi allora che non avesse il privilegio della nobiltà, e pretendesse di esser nobile per la nobiltà della madre. Così insegna anche il Gattico, *cap. 21, num. 17 et 18.* »

Vengo al Breve impetrato da Teoldo. La clausola, che i postulanti vivono *more nobilium*, non gli esime dalla condizione, che siano nobili, ma secondo il Gattico nel luogo citato, num. 9, importa che siano nobili e che vivano nobilmente. Se così è, parrebbe che Teoldo essendo un mercadante non nobile od anche nobile non potesse valersi del Breve, perchè non vive secondo la nobiltà. Per altro pri-

ma di così decidere parmi di dover premettere, che qualora il Breve non contenga la clausola *ex nobili genere procreatus*, ma bensì l'altra *vivit more nobilium*, non sia indispensabile nel graziato la nobiltà di nascita o di privilegio intesa con sommo rigore, ma bensì una nobiltà relativa al luogo ove egli abita. Vi sono infatti dei luoghi, che non ammettono nobili di nascita, o in cui non ve ne sono, e si dicono nobili secondo la consuetudine quei che per dovizie primeggiano, e conducono una vita comoda, e vi sono dei luoghi, nei quali v'ha tanta abbondanza di persone nobili che fra esse non si distinguono come nobili, fuorchè quei che hanno un' antica nobiltà e sono decorati degli onori dei nobili. Quindi il Gattico, al num. 14, scrive: « *In constituenda vera ratione nobilitatis regionum consuetudine saepe consulere oportet,* » e stabilisce dipoi come condizione necessaria, che « *ubique Viri Nobiles abstinere coguntur ab abjectis officiis, quae simul abjectum, ac servilem modum vivendi praesferunt,* » ed ancora, che « *alicubi sine praejudicio, ac obscurazione nobilitati viris nobilibus quaedam munera et opera permittuntur, quae alibi indigna nobilibus ac nobilitati adversa aestimantur.* » Ora nel nostro caso è d'uopo conoscere se Teoldo viva in una regione, nella quale esercitando quel genere di mercatura sia, ciò nullostante, considerato nobile. Certamente non sarà tale dovunque, se il suo esercizio sarà servile ed abietto, ma trovandosi in una città, nella quale sono tenuti per nobili anche quei che vivono colla negoziazione, facendosi per altro servire dagli agenti, ed essi soprintendendo soltanto, come in alcuni luoghi non degradano i nobili stessi sorvegliando alle loro possessioni, non veggo perchè non possa esser eseguito il Breve, che ottenne per farsi celebrare nel suo oratorio domestico la santa Messa. La condizione della nobiltà nel nostro caso ha per iscopo che la grazia apostolica per la ignobiltà della persona non venga avvilita, ed è questo quel tutto che devesi ricercare. Qualora ciò sia salvo, sembra che il Breve accordato a Teoldo possa eseguirsi.

C A S O 12.°

Gennadio, godendo l'indulto dell'oratorio domestico, che fu nella sua casa eseguito, fece acquisto di altra abitazione, nella quale pensa di vivere annualmente per alcuni mesi. Cercasi se anche in questa nuova abitazione possa fruire dello stesso Indulto ?

Il privilegio, che si accorda agli Indultarii, porta che l'oratorio sia costruito *in domo suae habitationis*, e talvolta *in domo solitae suae habitationis*. Quantunque il Gattico, *cap. 22, num. 9*, opini, che quando non v'è la parola *solitae* si deve intendere in senso più esteso ed ampio la grazia pontificia, tuttavia mi sembra di poter asserire, che la detta voce nulla aggiugne, e che solo potesse mover dubbio presso qualche rigorosissimo interprete se possa aver effetto il Breve, quando si possa stabilmente in altra casa, perchè questa seconda casa non è quella indicata dal Breve stesso. Dissi presso qualche rigorosissimo interprete, conciossiachè così si dovrebbe intendere il Rescritto se in luogo del *solitae* si leggesse *praesentis*, mentre il *praesentis* e non mai il *solitae* esclude, che un' altra casa che viene dall'Indultario abitata, acquisti il titolo di *solita sua abitazione*. L'esservi poi ed il non esservi la voce *solitae* poco importa, perchè anche l'omissione di essa non fa che dir si debba casa di abitazione, quella, ove si sta per qualche tratto di tempo e non per la maggior parte dell'anno. Spiegata così la differenza, che passa tra l'una e l'altra clausola, da cui però si raccoglie, che il privilegio si accorda nella casa di vera abitazione agl'Indultarii, resta a vedersi se chi ha due o più case di abitazione possa in tutt'esse erigere l'altare, ed in virtù del privilegio farsi celebrare la santa Messa. Secondo la Legge *Labbaeo*, e la Legge *Assumptio 2. Filius D. ad municipalem*, può taluno aver due domicili, purchè in ciascuno vi abiti per eguale spazio dell'anno: « *Sacris Prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit ut non ideo minus apud alteros se collocasse videretur.* » Anche Bonifazio VIII, nel *cap. Cum quis de sepulturis in 6*, ammette, che una persona possa avere due domicili ossia due case di abitazione, quando si veri-

fica, che *• se collocet aequaliter in utroque. •* Adunque se passa taluno in altra casa e vi dimora per tre o quattro mesi, non si deve dire che questa casa sia la sua abitazione, ma la prima ove vive per la maggior parte dell'anno. Se poi la legge accorda due domicili e non più, si deve ritenere, che chi avesse più di due case non dovrebbe dirsi tutt'esse di lui domicili, ma quella soltanto in cui passa la maggior parte dell'anno. Quindi leggendosi nel privilegio dell'oratorio domestico in *domo suae habitationis*, questo privilegio non si può estendere a tutte le case ch'avesse l'Indultario, e nelle quali gli piacesse di dimorare, ma a quella soltanto in cui vivesse per la maggior parte dell'anno, od a quelle due nelle quali egualmente passasse la sua vita. E così sembra che si debba intendere la mente del Pontefice che nella concessione di tali privilegi devesi onninamente attendere, perciocchè colle voci *solitas habitationis* od anche soltanto *habitationis*, esclude la casa altrui, ove l'Indultario si recasse, la casa ove abitasse senza animo di dimorarvi per la maggior parte dell'anno, e la casa di cui si serve per ricreazione o per agire ne' suoi affari, se però in questa non vi si trattenesse per la maggior parte dell'anno. Così egregiamente il Gattico, *l. l. num. 8.* Da queste dottrine pertanto è facile dedurre cosa si debba rispondere nel proposto caso a Gennadio. Poichè egli nella casa, di cui fe' acquisto, non vuole dimorarvi se non che per alcuni mesi dell'anno, nè segue, che non può dirsi questa la casa di sua abitazione, ed un altro domicilio aggiuntovi al primo, ed, in conseguenza, non può valersi in quest'ultima dell'impetrato privilegio. **MONS. CALOAGNO.**

C A S O 13.º

Erote ha realmente due abitazioni, perchè in una vi passa sei mesi dell'anno, e gli altri sei mesi nell'altra, e sono ambedue egualmente di tutto punto fornite. Avendo sì nell'una che nell'altra l'oratorio domestico, vuole farsi celebrare in ambedue la santa Messa, partendo da quella ove dimora dopo avere assistito al divin Sacrificio e recandosi all'altra per ivi nuovamente assistervi. Cercasi se lecitamente possa farlo?

Rispondo che no, e la ragione è chiarissima. Dicendo l' Indulto Apostolico *in domo* e non *in domibus suae habitationis*, ne viene di conseguenza, che nella sola casa ove abita può fruire di questa grazia, cessando di essere casa di abitazione quella ove non passa i suoi giorni, e ritornando ad esser tale allorchè per dimorarvi vi ritorna. Inoltre la grazia è concessa nell' oratorio, e non negli oratorii, e perciò per lui è sempre oratorio privilegiato quello delle due case ove egli abita, e non in ambedue. In terzo luogo la grazia, come vedremo in appresso, si estende a far celebrare una sola Messa per ogni giorno, sicchè come pensa Erote, ne fa invece celebrare due. È dunque da conchiudersi, che volendo usare del privilegio, non può valersene, fuorchè nella casa ove ha l' attuale sua abitazione, e dell'altro oratorio non può servirsi, rimanendo per questo sospesa la facoltà impetrata.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 14.°

Oradino impetrò il Breve dell' Oratorio domestico nella sua casa esistente nella Diocesi A ed è per trasferirsi nella Diocesi B. Cercasi se possa valersi della grazia impetrata?

Il Pignatelli, *tom. 6, consult. 98, num. 44*, e con esso il Ferraris, *V. Orator. num. 12*, è di parere che il privilegio, di cui parliamo, sia puramente personale, e che perciò segua la persona ovunque trasferisca la sua abitazione. Insegna, che l' indicazione fatta nel Breve della città e Diocesi, in cui vive il privilegiato, non è tassativamente espressa, cioè per restringere la grazia a quel luogo, ma soltanto dimostrativamente, cioè per accennare il luogo ove l' Indultario vive. Persuaso di questa sentenza il P. Cuniliati, *Theol. Moral. Tract. 14, Append. ad Sac. Euchar. §. 5*, scrisse assolutamente: *Indultum non conceditur ratione Dioecesis, sed ratione personae, et est personale, quod personam comitatur quocumque pergat*. Ma i lodati Pignatelli e Ferraris non insegnano poi così assolutamente, che nei Brevi non si trovi ancora tassativamente indicata la Diocesi e la città, di guisa che l' indultario perda il privilegio trasferendo altrove il suo domicilio. E quest' avvertenza mi diè motivo di studiare più

fondatamente l'argomento, per cui ritrovo di poter asserire, che Oradino passando in una Diocesi diversa perde il suo privilegio. Riferisce infatti il Dioma, tom. 2, Tract. 2, Resol. 32, che interrogato il sommo Pontefice Innocenzo X, su questo punto rispose: *Necessarium esse alterum Indultum pro iis qui extra civitatem et Dioecesim suam habitationem transferunt*. Quindi il Gattico, cap., 22, num. 23, dopo aver riportato questa decisione, soggiugne: *Eadem consuetudo etiam nostra aetate conservatur, unde in Secretaria Brevium Apostolicorum a viris peritissimis hac de re instruuntur, si qui contraria opinione caecutiunt*. E mi sembra, per verità, che così si debba dedurre dal tenore dell' Indulto. Dopochè si accorda il privilegio nella città, si concede quello eziandio di goderlo in villa. Se si fa differenza tra la città e la villa, molto più tra Diocesi e Diocesi. È vero che l'estensione alla villa non pregiudica l'oratorio di città, ma è vero altresì, che accordato il privilegio *in domo solitae habitationis*, potrebbe intendersi anche in villa ove si avesse altro domicilio. La estensione adunque alla villa par che esprima non essere valevole il privilegio fuori della città ove abita l'Indultario senza un'espressa concessione, e molto meno in altra Diocesi. Non può dunque Oradino valersi del privilegio impetrato trasferendosi nella Diocesi B.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.º

Guimondo, impetrato dalla S. Sede l'Oratorio domestico, domanda al suo paroco in qual modo preparare lo debba affine che gli sia lecito di poter in esso far celebrare il divin sacrificio. Cercasi quale esser debba la risposta del paroco?

Il paroco potrà spiegare a Guimondo quanto si contiene nelle Lettere Apostoliche, colle quali gli venne accordato il privilegio. Vi è in esse la clausola: *In privato domus tuae habitationis oratorio ad hoc decenter muro extracto et ornato, seu extruendo et ornando ab omnibus domesticis usibus libero*. Queste condizioni poi devono essere così esattamente eseguite, che il Sommo Pontefice Clemente XII, con Notificazione a di lui nome pubblicata dal Card. Guadagni suo Vicario nel dì 19 febbraio 1738, dichiarò aboliti, riprovati e sospesi tutti

quegli oratorii domestici, che non fossero come è prescritto dal Bievve d' Indulto. L' oratorio adunque deve essere primieramente costruito di muro, almeno in tre lati, potendo il quarto essere chiuso con porta. Che se la porta non chiude intieramente il quarto lato, è meglio che anche questa parte sia di muro, e vi sia poi una porta corrispondente per l' ingresso. Gli Ordinarj poi con ragione non sono contenti che l' ingresso sia chiuso da un panno, ma esigono una porta di legno, o dei cancelli fermi da chiudersi con chiave, affinchè più sicuramente sieno gli oratorii sottratti a quelle irriverenze, cui nelle case private possono essere esposti. In secondo luogo l' oratorio dev' essere ornato, cioè deve avere quanto è necessario per la celebrazione del divin sacrificio. Deve esservi adunque l' altare, e può questo essere di legno colla pietra sacra nel mezzo della mensa e fornito di quanto si ricerca. È decente poi, che vi sia annesso all' oratorio un piccolo spazio, in cui si conservino le suppellettili sacre, e di cui servir si possa il sacerdote per assumere gli abiti sacri. In terzo luogo finalmente l' oratorio deve essere segregato da ogni altro uso domestico, cosicchè non abbia l' Indultario e la famiglia a servirsi di esso, fuorchè per assistere ai divini misteri, e per offrire a Dio le proprie preghiere.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 16.°

Onofrio sopra l' oratorio suo domestico ha una camera, in cui dormono gli addetti al suo servizio, e l' oratorio di Cecco è una mera porzione di una camera, segregata con tavole, aperte le quali si celebra la Messa, e chiuse le tavole serve la camera ad altri usi onesti. Cercasi se in ambedue questi oratorii sia osservato quanto prescrive l' Indulto Apostolico ?

S. Carlo Borromeo nel suo quarto Concilio Provinciale, nel titolo *de profano usu e Sacris tollendo*, prescrisse: *Ne ecclesiae aut Cappellae aut etiam oratorii, in quo Missae sacrificium aliquando peragitur, tecta palearum acervis, neve aliqua lignorum strue onerentur: ne item a parte superiori vel coenaculum, vel cubiculum, vel omnino locum habeant, ubi autem dormiatur, aut habitetur, aut quidquam profani fiant. Da*

questo Statuto, che ha pieno valore nella provincia ecclesiastica di Milano, si raccoglie che almen non conviene alla decenza dell'oratorio, ove si celebra talvolta la Messa, vi sia un luogo inserviente ad usi profani, e che se vi fosse non conviene usarlo nè per riporvi legna e masserizie di casa, nè per locarvi i domestici a dormire, od anche a semplicemente abitarvi. Tale quindi essendo l'oratorio di Onofrio si potrà inferire, che non può per tal cagione servirsi dell'impetrato privilegio. Dissi, che non conviene alla decenza, non già che così sia proibito dal Breve, in cui si parla dell'oratorio segregato dagli usi di famiglia, e non dei luoghi attigui e superiori all'oratorio stesso. Opinerei quindi, appoggiato al più volte citato Gattico, *cap. 22, num. 6*, che qualora l'abitazione di Onofrio fosse angusta così, che avesse necessità di valersi di quel luogo, non vi fosse a dir nulla in contrario, ma non così se avesse tanta copia di camere, che potesse altrove collocare le persone addette al suo servizio. La ragione della prima parte si è, perchè nel Breve non v'è questa condizione prescritta; la ragione poi dell'altra parte emerge dal solo riflesso, che senza una vera necessità non manterrebbe la decenza dovuta a quel luogo ove si compie il gran sacrificio della santa Messa.

Che se la meniamo buona ad Onofrio potremo egualmente opinare a favore di Cecco? Non isconviene punto, che l'altare sia chiuso in una porzione di camera o luogo, per guisa che apertasi la porta che lo chiude divenga oratorio tutta la camera o luogo. Anzi ciò confluiscie alla decenza dell'Oratorio, poichè è chiuso l'altare, ed è poi anche chiuso l'Oratorio mediante la porta per cui vi si entra. Non disconviene molto meno se tutto il luogo sia ornato per guisa, che corrisponda ad un oratorio, o se v'è qualche segno, che all'oratorio e, dirò meglio, all'altare appartiene quel luogo. Ma se questa camera fuori del tempo della santa Messa serve ad usi profani, chi non iscorge ehe l'oratorio ritornerebbe inetto al divin Sacrificio? Così opina anche il Gattico, *l. l. num. 4*. Nè vale che gli usi siano onesti, poichè basta che non siano sacri onde abbia a dirsi che non è salva la condizione prescritta dalle Lettere Apostoliche. Anzi lo stesso Gattico *ibid. num. 5*, non la passa per buona se il luogo servisse di

atorio e di passaggio, perchè anche in tal caso non potrebbe dirsi che l'oratorio è segregato da ogni uso profano. Adunque nell'oratorio di Cecco non è osservato quanto prescrive l'Indulto Pontificio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 17.º

Due sacerdoti, essendo nell'oratorio domestico di Tristano, osservano, che sopra l'altare non vi è sospeso alla parte superiore il baldacchino dell'ampiezza di esso altare. L'un di essi afferma, ch'è questo baldacchino prescritto dal Breve Apostolico, ch'esige l'oratorio ornato, l'altro lo nega, asserendo che va bene il tenerlo, ma che non è poi necessario. Tristano volendo conoscere qual di essi abbia ragione, domanda lo scioglimento di questo dubbio. Cercasi cosa se gli debba rispondere ?

Per isciogliere questo dubbio è da sapersi, che un tempo sopra tutti gli altari delle chiese ergevasi l'ombrella, ossia il baldacchino, ode difenderli dalle immondezze, che possono cadere dall'arco. Ciò si raccoglie dalle storie, e si trova anche prescritto dal Concilio Coloniese del 1280, in cui v'è il Canone 6, così espresso : « *Ut sursum super altare ad latitudinem et longitudinem altaris pannus lineus extendatur, ut defendat et protegat altare ab omnibus immunditiis et pulveribus descendantibus.* » Anche nel ceremoniale dei Vescovi si legge lo stesso prescritto, *lib. 1, cap. 12*, e sono eccettuati dal baldacchino gli altari, che hanno i tabernacoli di marmo o di altra solida materia. In presente veggiamo il baldacchino sopra l'altar maggiore, ed è perchè, come avverte il Gattico, *cap. 23, num. 13*, gli altari minori essendo attaccati alle pareti sono difesi dall'arco della cappella sotto cui s'innalzano. Pare dunque da tutto questo, che il baldacchino, strettamente parlando, non appartenga all'ornamento dell'altare, ma che sia soltanto cosa decente il riporlo anche negli oratorii domestici per preservare l'altare dall'immondezze che possono cadere dal tavolato superiore. Ed allora assai più trovasi indispensabile, quando sopra l'oratorio vi sia un luogo, nel quale vi camminino persone, poichè da questo uso più facilmente può cadere la polvere sopra la mensa dell'altare. E' questa pertanto la risposta,

che deve darsi a Tristano sulla questione promossa dai due sacerdoti, per indi consigliarlo ad erigere nel suo oratorio il baldacchino, ancorchè di rigore non appartenga all'ornamento prescritto.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 18.°

Rinuccio presentò al suo ordinario l'Indulto Apostolico di poter far celebrare la santa Messa nel domestico suo oratorio, ed il giorno appresso pregò un sacerdote di celebrarvi. Cercasi se lecitamente ?

Rispondo, che no. La ragione si è, perchè, impetrato il Breve, è necessario che abbia la sua esecuzione per parte dell' Ordinario, prima di poter godere della grazia concessa. L' ordinario poi non può eseguirlo se prima non visiti l' oratorio o per se stesso, o per mezzo di altra ecclesiastica persona da sè deputata, e non lo approvi, e non conceda infine la licenza di celebrarvi in esso il divin sacrificio. Tanto risulta dal tenore del Breve, ch'è solito spedirsi dalla S. Sede per questa grazia : conciossiachè vi si legge la clausola : « *Per ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius ordinarii licentia, ejus arbitrio duratura.* » E tanto è voluta questa visita, approvazione e licenza dell' Ordinario pria di celebrarvi, che avendosi per sospetto il vescovo Lerinese sull' oratorio concesso ad un conte di quella diocesi, fatto ricorso alla Sacra Congregazione del Concilio, ne venne commessa l' esecuzione al vescovo Trojano come più vicino col suo decreto 14 gennajo 1575, ed eguale decreto si ritrova in altra consimile causa nel dì 7 dicembre 1678. Adunque se l' Ordinario di Rinuccio non avea per anco eseguito l' Indulto Apostolico, come apparisce dall' esposizione del caso, non poteva pregare il sacerdote a celebrare la santa Messa nel suo oratorio, ed illecitamente operò il sacerdote ch' ebbe a celebrarla.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 19.°

Un parroco disse a Guistone, che l' ordinario può ricusare di accordar la licenza di dir la santa Messa negli oratorii domestici che

si erigono con facoltà pontificia. Egli non essendo persuaso di questa sentenza domanda opinione ad un Canonista. Cercasi qual esser debba di questi la risposta ?

Quando nulla manchi del prescritto nel Breve Pontificio l' Ordinario non può denegare l' approvazione dell' oratorio e uemmen la licenza che vi si celebri la santa Messa. Così insegnano comunemente i Canonisti, come può vedersi presso il Ferraris, *V. Oratorium num 23 et seqq.* e presso pure il Cuniliati, *loc. sup. laud. §. 7, num. 5.* E la ragione è evidente; conciossiachè l' Ordinario accorda la licenza di celebrare non già per propria facoltà, ma come esecutore della grazia abbassata dalla S. Sede, che non può giammai limitare, e molto meno sospendere. Quindi se per avventura si desse il caso che un Ordinario avesse a denegare l' esecuzione, potrebbe l' indultario ricorrere al Metropolitano, oppure ad altro superiore tribunale ecclesiastico, affinchè concessa gli venisse la stessa esecuzione. Veggasi anche il Pignatelli, *Tom. 6, Consult. 98, num. 42.* Il paroco fin qui disse adunque assai male. Ma se il paroco avesse ad intendere, che l' Ordinario dopo l' approvazione e la licenza di celebrare può di bel nuovo visitar l' oratorio e sospendere la facoltà concessa, perchè questa è rimessa al di lui arbitrio e per quanto tempo gli piace, il paroco avrebbe ragione ? Quanto alla nuova visita rispondo che non può farla, perchè colla prima visita e coll' approvazione e licenza egli ha adempiuto la commissione apostolica, e l' oratorio è approvato non già per facoltà dell' ordinario, ma per quella del sommo Pontefice, che l' ordinario non ha diritto di ripetere. Così insegna il Ferraris *l. l. num. 25*, citando parecchi Canonisti, fra i quali il Card. de Petra, il Fagnano ed il Pignatelli. Aggiugne però, *num. 26*, ch'è libero all' Ordinario il portarsi ad esaminare e conoscere se negli oratorii si mantenga la decenza, e si osservi quanto è prescritto, specialmente allora che gli viene denunziata qualche importante mancanza, ovvero quando sia fama, che non sono tenuti com' è di dovere. Quanto poi al sospendere la licenza di celebrare, dico, che non lo può, fuorchè allora che non si trattassero le cose divine come conviene, ond' è che il Pignatelli, *l. l. num. 42*, francamente scrisse: « *Non potest Ordinarius revocare licen-*

tiam oratorii privati nisi ex causa gravi, et quae concernat usum dicti oratorii, qualis esset si non manuteneretur cum requisitis et conditionibus, cum quibus fuit approbatum, si irreperet aliquis abusus, » ec. Adunque non può l' Ordinario, senza grave causa, revisitare l' oratorio privato e molto meno proibire che in esso si celebri la santa Messa. Nè si dica che la licenza di celebrare è ad arbitrio dello stesso Ordinario: « *De ipsius Ordinarii licentia ejus arbitrio duratura, »* come si legge ne' Brevi. Imperciocchè, siccome pensa il Gattico, *cap. 24, num. 9*, conformemente al Pignatelli, *loc. laud.* la regola, che ordina di non resistere alla grazia Apostolica negando l' approvazione, prescrive eziandio di non sospenderne l' effetto, e quell' *arbitrio dell' Ordinario* espresso nei Brevi non è un arbitrio assoluto, ma quale dev' essere in buona persona, che procura, per quanto è possibile, che le concessioni del superiore abbiano effetto tutte le volte, che sono secondo la mente dello stesso superiore e non a quella contrarie. Così infatti parla la legge *In Personam* dei Digesti *de Diversis Regul. Juris antiq.* stabilendo, che « *Ubicumque in bonae fidei judiciis confertur in arbitrium domini, vel procuratoris, ejus conditio pro boni viri arbitrio hoc habendum est.* » Adunque deve dirsi, che l' ordinario non può negare l' oratorio privato, nè proibire che in esso vi si celebri la Messa se non allora, che sia contro la mente del Pontefice, che lo concesse. In questo senso è giusta la dottrina del parroco.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 20.º

Boezio desidera di trasferire l' altare in altra stanza, diversa cioè da quella che gli serviva di oratorio. Cercasi se possa farlo indipendentemente dall' Ordinario, oppure se sia necessaria la visita dello stesso Ordinario ?

Non v' ha alcuno fra i Dottori, il quale non ritenga, che trasportandosi l' oratorio da una all' altra Diocesi debba esservi la visita dell' Ordinario nella di cui giurisdizione viene eretto. È la ragione che adducono si è, perchè si tratta non già dell' oratorio visitato, ma bensì di un nuovo oratorio introdotto in forza del Breve di già otte-

nuto, sicchè deve l' Ordinario conoscere se sia a' termini del Breve Apostolico, per cui possa egli concedere la licenza di celebrare. Inoltre, a me pare che il nuovo Ordinario sia in diritto di conoscere se gl' Indultarii abbiano esposta la verità alla S. Sede ed assicurarsi che il Breve non è surrettizio, nè orettizio. Ed allora mi sembra che sia specialmente necessaria questa conoscenza, quando non si tratta di persone distintamente nobili, poichè, come abbiamo esposto nel caso 11, la causa movente della nobiltà potrebbe talvolta aver luogo nella diocesi da cui si parte, e non già in quella, in cui s' incomincia a dimorare. Comunque però così sia, ella è questione, nella quale sono divisi i Dottori se abbia diritto l' Ordinario di visitar l' oratorio quando la famiglia si trasporta da un' abitazione all' altra della stessa città, ed anche allora, che rimanendo la famiglia nella stessa casa, l' oratorio vien trasferito da una stanza all' altra dell' abitazione medesima. Il Diana con altri è di parere che non vi sia d' uopo nè di nuova visita, e molto meno di nuova approvazione, ma contro di lui opinano il Pignatelli, il Tamburino, il Quarto citati dal Ferraris, V. *Oratorium*, num. 14, ed il Cuniliati, *loc. sup. laud.*, 2. 5, num. 1, asserendo, che nella mutazione di luogo può accadervi qualche indecenza, e che la nuova stanza non è più l' oratorio già visitato ed approvato, ond' è che in adempimento della condizione espressa nell' Indulto si rende indispensabile la nuova visita e la nuova approvazione. Che questa seconda sentenza sia più probabile della prima non ha motivo di dubitarne, persuadendomene le ragioni riferite dagli autori che la difendono, ma perchè possa unirmi intieramente colla loro opinione, credo di poter limitare alquanto il loro parere. Ritengo necessaria la visita del locale e la dichiarazione, che nulla v' è in onta alla concessione Apostolica, ma non ritengo l' esecuzione del Breve, ch' è quello ch' importa la visita e l' approvazione. Si tratta infatti di un Breve eseguito, delle stesse persone Indultarie, e della stessa loro casa d' abitazione, precipuamente se non v' ha fuorchè il cambiamento di stanza, per cui la mutazione è di lieve momento. Quindi è che opinerei essere conveniente la semplice visita, colla dichiarazione suaccennata passando l' Indultario in altra casa, e potersi questa omettere ove si trattasse di semplice cam-

biamento di luogo, salvo sempre all' Ordinario di poter verificare, quanto gli piacesse, se siasi conservata la decenza richiesta per un oratorio. Adunque ritengo, che Boezio indipendentemente dall' Ordinario non possa celebrare la Messa nel nuovo oratorio, ma che possa farlo, ottenuto l' assenso, senza necessità che sia il nuovo oratorio dall' ordinario visitato.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 21.°

Rinaldo ha nel suo palazzo due abitazioni, in una delle quali dimora nel tempo di estate, e nell' altra nel tempo d' inverno, ed avendo l' Indulto dell' oratorio domestico vorrebbe averne due, cioè uno per abitazione. Cercasi se possa veder compiuti i suoi desiderii ?

Rispondo che no. L' Indulto è per un oratorio solo. Si legge nel *Breve oratorium* in singolare, nè v' è mai questa voce in numero plurale se non quando il privilegio si estende alle case esistenti ed in città ed in campagna, ond' è che il numero plurale degli oratorii si riferisce a più case e non a più oratorii in una stessa abitazione. Così ancor dichiarò la Sacra Congregazione del Concilio. Chiesto qualche privilegio, che l' Indulto già prima concesso venisse esteso a qualche altra persona commorante nella medesima casa, non si rilasciò il privilegio per un altro oratorio, ma si diede estensione all' oratorio già accordato, come leggesi nel *lib. 38 Positionum, fol. 9, 12 et 265*. Inoltre la Sacra Congregazione de' vescovi avendo per speciale delegazione del Papa concesso la licenza di celebrare la santa Messa in casa di certa Baronessa, vietò che venissero approvati in uno stesso palazzo due oratorii, e scrisse al vescovo Venosino ai 4 maggio 1604: « Non piace alla Sacra Congregazione, che la moglie del barone N. N. possa far celebrare dentro il suo palazzo in due Cappelle, ma che n' elegga una sola, la quale sia bene accomodata ed ornata ad arbitrio di V. S., ec. Così adunque potrà Ella in virtù della presente eseguire. » Non può adunque Rinaldo valersi di due oratorii nella sola sua abitazione, e molto meno potrebbe l' ordinario approvare tutti due.

SCARPAZZA.

C A S O 22.°

Alcuino gode l' Indulto dell' oratorio domestico, e nella stessa di lui casa trasferisce il suo domicilio Procolo, che ha lo stesso privilegio. Volendo Procolo nella parte da esso abitata erigere il suo oratorio, ne fa istanza all' ordinario presentando il suo Breve per l' approvazione. Cercasi se l' ordinario possa dar esecuzione al Breve di Procolo approvando l' oratorio, e dando la licenza di celebrare in esso la Messa ?

Nel Breve Apostolico vi è sempre la clausula : « *Dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit.* » Adunque non può Procolo in quella abitazione, perchè è una sola abitazione, aver l' effetto del privilegio impetrato. Quello poi ch' è peggio si è che non può Procolo nemmeno valersi dell' oratorio di Alcuino, perchè quello è di lui, ed a di lui favore, e perchè dalla clausula del Breve si deduce, che la grazia stante la prima concessione non gli è accordata. Che se perisse l' oratorio di Alcuino, allora potrebbe Procolo domandare, che sia eseguito il suo privilegio, come pensano comunemente gli Autori, e fra essi il Pignatelli, *tom. 6, consult. 98, num. 66.*

Per altro è da notarsi, che se la porzione della casa abitata da Alcuino fosse divisa da quella, in cui prese Procolo a dimorare, cosicchè ambedue avessero camere e luoghi separati come non rare volte avviene nelle case, che hanno due piani ossia due solai quantunque abbiano una sola porta d' ingresso, un solo atrio, una sola scala, ed anche una sola sala ; potrebbe in tal caso anche Procolo valersi del suo privilegio, perchè la casa allora è una sola materialmente, ma non formalmente per le due famiglie, che vivono affatto distinte e separate. Così il Pignatelli nel luogo citato, *num. 68*, ed il Cuniliati, *Theol. Mor. de Sacr. Euch. Append. de Orator., 2. 9, num. 2.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 23.°

Un Sacerdote è chiamato da una nobile Matróna a celebrare la Messa nel suo Oratorio domestico, ed ei ricusa di compiacerla, perchè in quella mattina era ivi stata celebrata altra Messa. Cercasi se faccia bene?

Fa anzi benissimo, perchè il Breve non accorda che *Missam pro unoquoque die*. Deve pertanto il sacerdote chiamato a celebrare in siffatti Oratorii informarsi, *an alia Missa celebrata fuerit*, perchè nemmeno il vescovo può celebrare un' altra messa dopochè un' altra sia stata celebrata, e poichè pecca mortalmente, secondo la sentenza comune dei dottori, tanto chi scientemente fa celebrare, quanto chi celebra la seconda messa; essendo l' Oratorio affatto inetto per una tale celebrazione, come quello che per la seconda messa non è concesso. Che se la dama in quel giorno non avesse potuto ascoltare la prima messa, nè potesse uscir di casa per adempiere il precetto festivo, ciò nullaostante, non sarebbe questo un motivo sufficiente per la seconda celebrazione, come appunto non è motivo valevole per celebrarne una sola ove non vi è il privilegio. Adunque fa benissimo il sacerdote ricusando di compiacere la dama. Veggasi consimile caso sotto il num. 5 dell' articolo *Feste intorno al fuoco ed al tempo di ascoltare la Messa di precetto*. SCARPAZZA.

C A S O 24.°

Leonino ha il privilegio attesa la sua infermità di farsi celebrare nel suo Oratorio la santa Messa anche nei giorni solenni. Essendo pertanto il giorno del Ss. Natale prega il sacerdote a celebrare tutte tre le messe. Rifiutandosi questi, cercasi se con ragione?

Si suppone, che Leonino abbia ottenuto il Rescritto Pontificio di poter farsi celebrare la santa Messa per motivo della sua infermità anche nei giorni, in cui dal Breve la celebrazione è vietata. Fra questi giorni eccettuati v' è appunto quello del Ss. Natale di Nostro Si-

gnor G. C. Desiderando ei dunque di ascoltar le tre messe che, secondo il Rito della Chiesa, può celebrare ciascun sacerdote in quel dì, ritiene quegli che per lui celebra di non poterlo compiacere, perchè più d'una messa non è permessa negli oratorii privati. Ed io dico, che questo sacerdote a torto si rifiuta perchè contro la di lui opinione è lo statuto del sommo Pontefice Benedetto XIV, nella sua Enciclica al Primate, Arcivescovi e Vescovi della Polonia del dì 2 giugno 1751 che incomincia *Magno cum animi nostri dolore*. Leggesi pertanto al §. 18 di questa Enciclica : « *Interdum illi, qui privati oratorii Breve habet, extraordinarium Breve conceditur, in qua eidem, valetudinis causa, Missam domi audire diebus etiam exceptis permittitur. Cum autem in hujusmodi Brevibus de unica tantum Missa sermo sit, orta difficultas fuit num possint die Natalitio a Sacerdote qui in ipsa celebrat tres Missae celebrari ; de quo cum Nos eo tempore, quo Concilii ejusdem, et Secretis eramus, peculiarem dissertationem conscripsissemus, atque in lucem edidissemus sub die 13 januarii 1725 resolutum a Congregatione fuit quod a Sacerdote tres Missae celebrari possent quemadmodum tom. 3 Thesauri resolutionum, pag. 109 et seqq. videre est.* » E per verità se stiamo allo Indulto, è prescritto che vi si celebri una sola Messa, ma non vi sono aggiunte le voci *tantum ò dumtaxat*, il che vuol dire, secondo alcuni Canonisti, che non vi celebrino più sacerdoti, mà un solo sacerdote, il quale perciò godendo del privilegio di celebrare più Messe in tal giorno com'è quello del Natale, può lecitamente celebrarle, tanto più che se non potesse dirne fuorchè una sola nell'oratorio, ne verrebbe l'assurdo, che per giovare all'infermo avrèbbe ad essere spogliato del privilegio, o l'inconveniente, che passasse ad una chiesa per celebrare due altre. Si aggiugne, che simili Brevi Pontificii non s'interpretano da questo lato con sommo rigore. Si eccettuano per esempio i giorni festivi di Pasqua di Resurrezione e della Pentecoste, e quantunque con questa indicazione ne vengano i tre giorni di Pasqua ed i due della Pentecoste, tuttavia l'eccezione sta per consuetudine al primo giorno soltanto sì dell'una che dell'altra solennità. Per la stessa ragione si deve intendere quell'unica Messa relativamente a quella o più Messe che può celebrare in un solo giorno il sacerdote. S'aggiunge infine, che le tre Messe del

santo Natale si considerano in certo modo come una sola Messa facendosi in tutte tre la memoria del nascimento di G. C. giusta la doutrina di S. Tommaso che, 3 part., quæst. 83, art. 2, dice : « *Indie autem Nativitatis plures Missae celebrantur propter triplicem Christi Nativitatem, quarum una est aeterna, quæ quantum ad nos est occulta, et ideo una Missa cantatur in nocte et c. Alia autem est temporalis sed spiritualis, qua scilicet Christus oritur tamquam Lucifer in cordibus nostris, et propter hoc cantatur Missa in aurora. Tertia est Christi Nativitas temporalis, et corporalis secundum quam visibilis nobis processit ex utero Virginali carne indutus.* » Per queste ragioni adunque, che sono state esposte dal Sommo Pontefice Benedetto XIV nella dissertazione, che accenna nella sua Enciclica, e molto più la seguita dichiarazione della Congregazione del Concilio ivi riferita, e finalmente per la decisione espressa nella lodata sua Bolla può celebrare il sacerdote nel dì del Ss. Natale le tre Messe nell'oratorio di Leonino. Il nostro sacerdote quindi a torto si rifiuta di compiacerlo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 25.º

Blando, impetrato dalla S. Sede l'oratorio domestico, pretende, che dopo l'approvazione potrà avere come paroco il sacerdote che pregherà di celebrarvi in esso la santa Messa. Cercasi se sia in errore, e se dall'oratorio il paroco possa risentirne alcun pregiudizio?

L'errore di Blando non può essere più manifesto. Legga ei l'Apostolico Indulto e troverà : « *Sine tamen quorumcumque jurium Parochialium praejudicio.* » E su questa clausula discorrendo il Pignatelli, tom. 6, consult. 98, num. 83, francamente espone, che non sono soltanto salvi i diritti temporali del paroco come sono le decime, le primizie e le altre obblazioni, ma quelli eziandio che spettano all'amministrazione de' Sacramenti. Quindi se il privilegiato dovea qualche annua prestazione per la celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale, o dovea contribuire al paroco qualche altra cosa per lo stesso titolo, egli non ne diviene esente in forza del privilegio di poter ascoltare la Messa nella propria abitazione. Così è pure tenuto a

comunicarsi nella Pasqua alla parrocchia, ec. Adunque è in errore Blando, nè dall' erezione ed approvazione dell' oratorio di lui, può il parroco risentire alcun pregiudizio.

MONS. CALCAGNO.

· C A S O 26.°

Una nobile dama soggiorna in villa per ristabilirsi in salute col beneficio dell'aria, e può soltanto dopo il pranzo passeggiare nel suo giardino. Cadendo in domenica la festa del santo protettore del suo oratorio domestico, prega il parroco a voler in esso ascoltare la sua confessione, giacchè vi ha fatto collocare un mezzo confessionale, ed invi a celebrare la Messa secondo la sua intenzione, e ad amministrarle entro la Messa l' Eucaristia. Cercasi 1. Se possa il parroco celebrare in tal giorno nell' oratorio della dama la santa Messa e secondo l' intenzione di lei? 2. Se gli sia lecito di confessarla? 3. Se possa amministrarle la sacratissima Eucaristia?

Al 1. Rispondo con distinzione. Se nella parrocchia vi sono altri sacerdoti, i quali vogliano e possano celebrare nella parrocchiale, cosicchè mancando il parroco, non v' ha il pericolo che taluno possa perdere la Messa, non v' è difficoltà per cui il parroco possa celebrare nell' oratorio della dama, ed applicare per essa il divin Sacrificio, quando altri vi sia che in chiesa lo applichi pel popolo. Che permesso essendo talvolta al parroco, come espressamente lo dice il Sinodo di Bologna celebrato sotto Mons. Jacopo Buoncompagni, *lib. 3, cap. 3, de Paroc. et eor. resident.*, §. *Non bene*, di portarsi a celebrare in altra chiesa la Messa a cagione di qualche solennità che vi si celebra, purchè la chiesa resti provveduta di altro sacerdote, ne segue che, usata la medesima cautela, può il parroco recarsi a celebrare nell' oratorio della dama. Se poi nella parrocchia non vi fossero altri sacerdoti che celebrassero, o mancando il parroco avessero alcuni a perdere la Messa, ei non potrebbe assolutamente compiacere la dama, siccome non potrebbe applicare per essa il divin sacrificio quando non vi fosse sacerdote che applicasse pel popolo, a meno che il parroco per titolo di povertà non avesse ottenuto dall' ordinario la facoltà di applicare nelle feste pegli offerenti supplendo pel popolo

entro la settimana a senso della Bolla di Benedetto XIV, che incomincia *Quam semper*, di cui faremo ceuno nell' articolo *Messa intorno all' applicazione per cagione dell' Uffizio o del Benefizio*. La ragione di tutto ciò emerge da quel principio stabilito anche dal Tridentino, *sess. 23, de Reform., cap. 1*, e dalla lodata Costituzione Benedettina, che il paroco è tenuto per uffizio ad operare in guisa, che le sue pecorelle non restino nelle feste prive della Messa, nè lo dispensa la causa di servire una nobil donna, nè può privare della applicazione della Messa il suo popolo per applicarla a vantaggio di quella, del che precipuamente parlano i citati luoghi del Tridentino e della Bolla Benedettina.

Devo aggiugnere inoltre, che il paroco non potrebbe lecitamente compiacere la dama quand' anche non mancasse al suo popolo la Messa e l' applicazione della medesima se altro suo uffizio lo obbligasse in tal giorno a rimanere nella sua chiesa, come sarebbe se dovesse spiegare il Vangelo per motivo di averlo ommesso per legittimo impedimento nelle feste antecedenti, oppure dovesse ascoltare le confessioni in tal giorno frequenti o cose simili. Dovrebbe in tali casi adempiere il dover suo, e pregare altro sacerdote di celebrare in quell' oratorio.

Al 2. Se la dama per la distanza dalla chiesa parrocchiale non vi si può recare a cagione de' suoi incomodi, nemmen col mezzo di carrozza, o portantina, per esserne priva, il paroco può ascoltare la di lei confessione: conciossiachè, sebbene sia proibito l' ascoltare fuori della chiesa le confessioni massimamente delle donne quando non siano inferme, nullameno la nostra Matrona in tali circostanze può considerarsi come inferma, e quindi è lecito di confessarla colla porta però aperta dell' oratorio. Il Rituale Romano infatti non parla soltanto dei casi di assoluta infermità, ma di causa ragionevole. « *In Ecclesia*, così al titolo *de Sacram. Poenit., non in privatis aedibus nisi ex causa rationabili quae cum incederit studeat tamen id decenti ac parienti loco praestare.* »

Al 3. Il paroco non può comunicare la nostra dama se ella non ha ottenuta la licenza dell' ordinario, non avendone il paroco per sè stesso la facoltà. Il Cavalieri, riportando l' autorità di Benedetto XIV,

contenuta nella Notificazione 34, tom. 1, num. 12, nella sua spiegazione del decreto che proibisce la comunione negli oratorii domestici, tom. 4, cap. 4, dec. 1, num. 2 et 3, asserisco che questa licenza di comunicare non può concedersi fuorchè dal sommo Pontefice, ed era a quei tempi quest' opinione la più comune. Ma dopo la Bolla Benedettina del 2 luglio 1751, *Magno cum animi nostri*, ec., è fuor di dubbio, che questa licenza può accordarla l' ordinario. Leggasi infatti al §. 13: « *Super hujusmodi quaestionis capite nos in nostra Institut. 34, §. 3, disserimus. Ibi autem expositam paullo ante opinionem, cioè di quei che volevano potersi dispensare l' Eucaristia negli oratorii privati in mezzo alla Messa, retulimus; verum aliam esse subjunximus, quas episcopalem licentiam requirit, ut qui domesticum oratorium domi habet, dum Missae in eodem interest, communicari possit. Hujusmodi opinio tum bono rerum ordini, tum Romanae etiam consuetudini, sive praxi nobis cohaerens visa est, ac proinde ordinavimus, ne in privato oratorio recipi Communio posset ab iis, qui in eodem Missae intersunt, quam vel saecularis sacerdos, vel nostram, vel sacerdos regularis celebraret, nisi vel Generalis Vicarii nostri licentiam obtinisset.* » E nel §. 24, conchiude: « *Neque etiam in praesens voluntas nobis aut ratio est, cur ab hoc systemate recedamus.* » Adunque per amministrare l' Eucaristia negli oratorii domestici è necessaria la licenza dell' ordinario, nè vi sarebbe altro caso, in cui potesse il parroco amministrarla senza alcuna licenza fuorchè quello in cui vi fosse la necessità di comunicare un infermo della casa in grave pericolo di morire, nè insieme vi fosse tempo d' impetrare la detta licenza. Adunque non può il nostro parroco in questa parte compiacere la dama.

SCARPAZZA.

C A S O 27.º

Eusebio gode il privilegio dell' oratorio privato senza eccezione di giorni nè di solennità. Prega ei il parroco che gli mandi il cappellano a dirgli una Messa subito dopo la mezza notte del Ss. Natale. Cercasi se il parroco possa compiacerlo ?

Le Messe private nella notte del Ss. Natale sono state proibite con molti Decreti della sacra Congregazione de' Riti, cioè del 20

aprile 1641, in *Pisaurensi* e del 15 settembre 1688 in *Januensi*, esclusa qualsivoglia contraria consuetudine, e solo è permessa una sola Messa solenne. Non essendosi derogato a questi Decreti coll' Indulto dell'oratorio concesso ad Eusebio, il paroco non può compiacerlo, ma è necessario che Eusebio ne ottenga prima la licenza, siccome appunto, com' insegna il Gattico, *de Orat. cap. 17, num. 17*, la stessa licenza ricercasi per celebrarvi nel giovedì e sabato santo. E, per verità, chi mai potrà persuadersi, che col semplice Indulto dell'oratorio privato vi sia permesso più assai di quello che nemmeno in alcune chiese può farsi, come è quello appunto di celebrare privatamente nella notte del santo Natale, ch' è a certe chiese vietato o per ecclesiastiche consuetudini o per le dichiarazioni della sacra Congregazione? Non si deve, dice il Gattico, intendere concesso nei Brevi quello che nei Brevi stessi non è spiegato. « *Ita enim privilegia sunt intelligenda, ut nihil concessum asseratur, nisi singulariter sit expressum, quod ob singularitatem in iisdem privilegiis concedi deberet.* » Il che egli comprova col privilegio concesso da Clemente XII, a Jacopo re della gran Bretagna ed a Clementina regina, nel quale la concessione di simili grazie non è sottointesa, ma spiegata: « *Ut in privatis ipsorum oratoriis in sacratissima nocte Nativitatis, et diebus Coenae Domini et sabbati sancti celebrare facere libere et licite possent, et valerent unicum Missam.* » Non trovandosi pertanto nel privilegio di Eusebio spiegata la grazia di celebrare la Messa nella notte del Natale, non può il paroco assolutamente compiacerlo.

SCARPAZZA.

C A S O 28.°

Salejo domanda al suo paroco se nel suo oratorio possa far celebrare la Messa in tutti i giorni solenni, ad eccezione di quelli che sono dal Breve indicati. Cercasi di questo quesito la risposta, ed in quali giorni sia veramente proibito il celebrare sì negli oratorii pubblici come pure nei domestici.

Negli oratorii pubblici è proibita la celebrazione della Messa in quei giorni che sono stati eccettuati dal Vescovo nella licenza di erigerli. D'ordinario le eccezioni si riducono specialmente per quelli

che sono situati nelle ville ai giorni di Pasqua di Risurrezione, della Pentecoste e del Ss. Natale, come può vedersi presso il Monacelli *Form. p. 1, tit. 6, form. 10*, ed anche presso il Barbosa, *de Paroch. cap. 1, num. 26*. A questi tre giorni in alcune diocesi si aggiugne quello in cui si fa la festa del santo titolare della parrocchia. Questa eccezione poi si fa affinchè in quei giorni il popolo accorra alla chiesa parrocchiale, che non deve sempre essere dimenticata dai parrocchiani, i quali quando hanno vicino l' oratorio, e possono soddisfare al precetto di ascoltare la Messa, rade volte vanno alla parrocchia.

Quanto poi agli oratorii privati ossia domestici vi sono nel Breve Apostolico le eccezioni che devono osservarsi. « *Exceptis diebus*, così sta espresso, *Paschatis Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini, nec non aliis solemnioribus festis diebus*. » Adunque anche negli oratorii domestici è vietato il celebrare nei giorni di Pasqua di Risurrezione, di Pentecoste e del Ss. Natale. E quantunque colle voci *diebus Paschatis*, ec. si accennino tutte e tre le feste di Pasqua e le due della Pentecoste, come abbiamo superiormente accennato, tuttavolta nella eccezione di cui parliamo, s' intende soltanto il primo giorno delle suddette due solennità. Così insegnano il Pasqualigo, *tom. 1, q. 639, num. 2*, il Clericato *de Euch. decis. 8*, il cardinal de Petra *ad Constit. 6, Honorii III, num. 65*, ed il Merati nelle sue addizioni al Gavanto, *part. 1, tit. 20, num. 2*, ed altri molti, che per amore di brevità tralascio di nominare.

Resta ora a vedersi quali siano poi quei giorni eccettuati, che accennano le parole dell'Indulto *aliis solemnioribus festis diebus*. Evvi il Decreto 17 nov. 1607, della S. Congregazione de' Riti, che ei mette fuori di questione. È questo riportato dal Merati, *tom. 1, in Indic. Decr. num. 74*, con questi termini: « *In privatis oratoriis et privilegiatis non potest celebrari Missa in festis solemnioribus, nempe in natali Domini, Epiphania, Feria V in Coena Domini, Paschate, Pentecoste, Annuntiatione, Ascensione D. N. J. C., Assumptione B. V. M. Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum*. » V' è poi altro Decreto della Sacra Congregazione del Concilio del 17 febbraio 1685 che ai predetti giorni aggiugne quello del santo Ti-

tolare della chiesa del luogo. Adunque in tutti i predetti giorni non può celebrarsi negli oratorii domestici quando non vi sia un Indulto Apostolico particolare, che si accorda solamente a favore degl' infermi e per causa di malattia. Il che confermò Benedetto XIV, nella sua Enciclica sopra lodata, decretando: « *Nec Missa celebrari possit diebus solemnibus Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J. C. et aliis solemnioribus diebus, quos inter etiam enumerantur dies Epiphaniae et Ascensionis Domini, Annuntiationis, et Assumptionis B. M. V., omnium Sanctorum, nec non Apostolorum Petri et Pauli, ac Titularis ecclesiae loci.* » A compimento poi del sovraesposto rimane da avvertirsi col Merati nelle sue addizioni al Gavanto *l. l.* che se la festa dell' Annunziazione di M. V. viene trasportata coll' obbligazione di udir la Messa, e di cessare dalle opere servili, non si può, pei Decreti della Sacra Congregazione de' Riti 14 febbraio ed 11 marzo 1790, in tal giorno celebrare negli oratorii domestici. Inoltre, che non potendosi pure celebrare in detti oratorii nel giovedì santo anche pel decreto 15 marzo 1712, non addiviene lecita la celebrazione in essi, quando in quel giorno cade la festa di S. Giuseppe, sebbene per questa causa possa l' ordinario accordare delle Messe private nelle chiese e negli oratorii pubblici com' è chiaro pei Decreti 13 settembre 1693 e 12 settembre 1716. Finalmente, ch' è proibito negli oratorii domestici il celebrare nel sabbato santo dai Decreti 14 febbraio ed 11 marzo 1690, ond' è, ch'errò il Clericato, insegnando nel luogo sopra citato dietro il Pignatelli, *tom. 6, consult. 98, num., 77*, che nei tre ultimi giorni della settimana santa, ad eccezione del venerdì, si può negli oratorii domestici celebrare la santa Messa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 29.°

Felino pretende che nel suo oratorio domestico qualsivoglia persona di sua famiglia possa farsi celebrare la santa Messa. Sedulio gli risponde che non è vero quanto asserisce, ma che bisogna distinguere persone da persone. Persuaso di essere in errore, ricerca quali persone possano negli oratorii domestici farsi celebrare la santa Messa?

Nei Brevi d' Indulto dell' oratorio privato vi sono le persone che si dicono principalmente privilegiate, e sono quelle che porsero le loro suppliche alla S. Sede per ottenere questa grazia, alle quali il Breve vien diretto, e delle quali il nome è descritto a tergo del Breve istesso. Tutte queste persone, che si appellano principali Indultarii, possono farsi celebrare la S. Messa l' una separatamente dall' altra, e se si separassero in più famiglie ed in più abitazioni potrebbero erigersi pure separatamente l' oratorio e farsi ciascuna celebrare il divin Sacrificio. Vi sono poi negli stessi Brevi delle persone, che sono nominate in secondo luogo, come sono i Consanguinei, gli Affini e gli Ospiti nobili; e queste non possono ordinare che si celebri la messa colla semplice loro presenza, ma possono assistere al Divin Sacrificio e soddisfare al precetto ecclesiastico nelle feste, se uno degl' Indultarii principali ordina la Messa, e v' interviene. Alle volte nei Brevi tra i Consanguinei si nominano il padre, la madre, i figli, ec. degl' Indultarii principali, e loro s' accorda di poter farsi celebrare, ed in questo caso per la facoltà spiegata nel Breve possono ordinare la Messa, ed assistervi senza alcuno degl' Indultarii principali, e tutti gli altri Consanguinei ed Affini nonchè gli ospiti nobili possono egualmente soddisfare nei dì festivi al precetto ecclesiastico. Finalmente i domestici necessarii nel tempo della Messa possono essi pure supplire allo stesso precetto ecclesiastico. Tuttociò si raccoglie dal tenore de' Brevi, ed anche dall' Enciclica Benedettina più volte citata.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 50.*

Dino si è diviso da Pacuvio Indultario principale di un oratorio privato. Pacuvio tenne seco due sorelle, e Dino si unì colla madre e con altro fratello. Tutti vivono nella stessa abitazione, ma non alla medesima mensa. Cercasi se le sorelle, nonchè Dino, la madre e l' altro fratello possano soddisfare il precetto della Messa ascoltandola nell' oratorio quando Pacuvio la fa celebrare ?

Delle sorelle non v' è dubbio alcuno, perchè vivendo con Pacuvio compongono con esso la stessa famiglia. Nel Breve si legge : « In

tua et familiae tuae praesentia celebrari facere. » Non possono poi fruire d' un tal privilegio Dino, la madre e l' altro fratello, perchè formando una famiglia separata da quella di Pacuvio, benchè vivano in una stessa abitazione, non sono contemplati dall' Indulto. Così l' intendono gli Autori dietro il *cap. Sicut nobis de Verborum significatione in 6*, come si può vedere presso il Cuniliati, *Th. Mor. tract. 14, de Sacram. in Append. 2. 13, num. 3.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 31.º

Attalo invita Tito nobile di nascita a recarsi nella sua casa, e trattenersi per alcuni giorni onde godere dalla finestra gli spettacoli che di giorno e di notte sono per darsi nella sottoposta piazza. Egli vi accetta anche perchè ha la sua abitazione alquanto lontana dalla piazza istessa ed è avanzato negli anni, sicchè gli sarebbe d' incomodo di recarsi a casa di notte. Fra questi giorni che vive con Attalo cade una festa, ed avendo questi l' oratorio domestico, cercasi se possa considerarsi come ospite nobile, e per questa sua qualità possa soddisfare il precetto udendo la santa Messa nel detto Oratorio?

Non v' è dubbio che dal tenor del Breve d' Indulto dell' oratorio domestico si raccoglie, che i nobili ricevuti in ospizio dai privilegiati godono di poter adempiere il precetto festivo ascoltando nella privata Cappella la santa messa. « *Nec non*, così il Breve, *in hospitum, tuorum nobilium praesentia.* » Qui v' ha per altro da questionarsi intorno al tempo che i nobili abitano nella casa del privilegiato come ospiti, mangiando cioè alla stessa di lui mensa per godere del privilegio, ed è di opinione il Gattico, che non lo godano quei, che trattenendosi nella stessa villa per villeggiare, si portano alla casa del privilegiato, onde togliersi dall' incomodo di recarsi alla chiesa ch'è più lontana, e che la godano quegli altri che vi giungono per pranzare collo stesso privilegiato, sebbene anebe intorno a questi vi dubiti non poco, a fronte che il Pasqualigo, *quaest. 655, num. 3*, ed il Mustazo, *cap. 5, num. 67*, li difendano. Quindi è che conchiude doversi sempre attendere con rigore alle parole del Breve, nè doversi interpretare troppo liberalmente le facoltà che vengono dal sommo

Pontefice della Chiesa concesse, per lo che io deduco, che in ambedue i detti casi non si possono quelli appellar ospiti, i primi cioè perchè non abitano col privilegiato, i secondi perchè non v'impiegano una dimora, per la quale possano dirsi ospitanti. Lo scioglimento di queste difficoltà dipende dallo stabilire chi veramente dirsi possa ospite, e ciò gioverà moltissimo alla decisione del caso proposto. Nel lib. 9, dei Digesti, tit. 3, de iis qui effuderint vel dejecerint leg. 1. §. *Habitare hospites*, si dice che « *Hospes non ibi, cioè nell'ospizio, inhabitat, sed tantisper hospitatur ... Multum autem interest inter habitatorem et hospitem quantum interest inter domicilium habentem et peregrinantem.* » Adunque ospite è quegli che non abita, ma vi si trattiene per alcun tempo e solo di passaggio. E questa idea dell'ospite ci dà pure Cicerone, 1 *Acad.*, congiungendo insieme gli erranti ed i pellegrini: « *Peregrinantes errantesque tamquam hospites.* » Ospiti adunque diremo noi quei che di passaggio si trovano nella casa del privilegiato, già partiti d'altro luogo, ma non della stessa città e della stessa villa, e allora assai più che sono di una medesima città, perchè di questi dicea Tullio, de *Amicit.* che « *Cives potiores sunt quam peregrini.* » Alla luce pertanto, che danno queste idee, cessano le questioni sopra di quei che vanno alla casa del privilegiato essendo nella medesima villa per ascoltare la Messa, e che soltanto vi sono per godere di un un pranzo, cui sono stati invitati. Ma da queste idee si scorge insieme lo scioglimento del caso nostro. Tito è nobile bensì, ma in casa di Attalo non è ospite, perchè ha la sua abitazione nella stessa città, quindi deve dirsi piuttosto cittadino, ma non pellegrinante. Così anche col Diana pensa il Cuniliati l. l. §. 14 scrivendo: « *Neque hospitum nomine intelligas commorantes in eadem civitate ... ut putarunt aliqui doctores, sed debent esse vere et proprie hospites, nempe extranei advenientes.* »

SCARPAZZA:

C A S O 32.º

Duccio è ospite in casa di Eunapio privilegiato, ed ha seco un suo domestico. Pretende Duccio, che questo suo domestico possa soddisfare al precetto della Chiesa ascoltando nel suo oratorio la santa Messa. Cercasi se pensa rettamente?

Il Mostazo, *cap. 3, num. 66*, ed il Clericato, *de Euchar. decis. 8, num. 49*, rispondon che sì, ma noi domanderemo a questi rispettabili Teologi per qual motivo gli ospiti nobili possono fruire del privilegio di cui parliamo, e se ci risponderanno, che fruiscono di esso, perchè nel Breve Apostolico vien loro concessa questa grazia, noi dovremo certamente soggiugnere, che non essendo espressa nel Breve stesso tal concessione a favore eziandio de' loro domestici, non è lecito attribuire maggior estensione ad un Breve di quella che esprime. Innocenzo X, accordando tal privilegio nel dì 40 marzo 1653 al suo elemosiniere, notò nelle sue lettere apostoliche non solo, che potesse celebrare la Messa in presenza degli ospiti nobili, ma altresì *et orum familiarium servitiis tempore Missae actu necessariorum*, come può vedersi per attestazione del Gattico, *lib. 25, num. 34*, nell'originale che si conserva nell'archivio dall'Eminentissimo Cardin. Vicario di Sua Santità. Come adunque questa concessione non era vevole pei domestici dell'elemosiniere non necessarii al servizio de' ospiti nel tempo della Messa, perchè l'Indulto gli escludeva, così non possono i domestici dei nobili godere del privilegio de' loro padroni, quando nell'Indulto non è questo privilegio per essi ancora spiegatamente concesso. Così opina anche il Gattico, nel luogo sopra riferito.

SCARPAZZA.

C A S O 33.°

Tommaso sacerdote gode il privilegio di celebrare in tutti gli oratorii privati, purchè stia come ospite nella casa in cui celebra. Egli, per compiacere alcune pie persone, va la sera nella lor casa, e passa con esse la notte, e quindi la mattina prima di partirsene celebra ivi la santa Messa. Cercasi se intenda bene e rettamente il suo privilegio?

Quanto abbiamo esposto nel Caso 31 deve applicarsi al presente sul significato ed intelligenza della voce *hospes* e del verbo *hospitari*, poichè anche qui si tratta di conoscere se Tommaso sia veramente ospite nella casa in cui va la sera e si trattiene la notte, essendogli il privilegio accordato per quelle case, in cui va in ospi-

zio. Aggiungeremo tuttavia qualche cosa, che servirà a maggiore schiarimento. La voce *Hospes* nel Dizionario del Facciolati si prende così: « *Hospes propriè dicitur de amicis diversarum patriarum, qui se mutuo recipiunt dum alter in alterius patria peregrinus est.* » Questa spiegazione però non ci suona perfettamente, perchè possono essere ospiti anche i non amici, e possono essere ospiti essendo anche della medesima patria. Che noi diciamo ospiti quelli della nostra patria, che ci vengono a visitare mentre siamo nella nostra casa in villa, e ci fanno per alcuni giorni compagnia. Quello bensì, ch' emerge si è, che non si dicono propriamente ospiti quei che sono della stessa villa e della stessa città e vengono nella nostra casa senza partir dalla patria. Deve sempre aver luogo quel *peregrinus est*. Se dunque gli oratorii, di cui si parla, sono nella medesima città, in cui vive Tommaso, egli non può valersi del privilegio, e può valersene se è fuori di quella ed intraprendere qualunque viaggio. Nè può dedursi altrimenti dal motivo, per cui gli venne accordato il privilegio. Gli venne concesso, perchè viaggiando possa più facilmente celebrare. Se dunque può comodamente celebrare in una chiesa, deve dirsi, ch' egli estende il privilegio oltre quello, per cui lo ha richiesto, ed oltre la mente del Pontefice che glielo ha concesso. Così la intendono parecchi Autori, e quegli specialmente da noi indicati nel Caso sopra riferito.

Eppure ve ne sono degli altri, che l'*hospitari* intendono per qualunque persona che sia ricevuta ospite e sia questa della medesima patria, oppure straniera. Pretendono poi di provare il loro pensiero col seguente esempio e parità. Il Concilio di Trento, *sess. 24, de Matrim. cap. 1*, ordina, che si esortino gli sposi a non coabitare prima della benedizione sacerdotale nella casa medesima: « *Ne in eadem domo cohabitent.* » Se si consulta il Facciolati, si troverà che « *habitare differt a commorari, quod habitare est perpetuum, commorari ad tempus.* » Adunque stando alle parole del Concilio, sembra vietato il domicilio perpetuo, e non la dimora anche di una sola notte, come comunemente intendiamo. Da questo esempio noi impariamo, che i vocaboli non devono prendersi secondo il rigore grammaticale, ma piuttosto secondo il comune uso e consuetudine. In conseguenza l'*hospitari* ha

luogo anche per chi passa la notte in casa altrui, benchè sia dello stesso luogo. Ma chi può loro menar buone queste ragioni, se sempre dovrà seguirsi il principio, che i privilegi contro il diritto comune devono essere interpretati colla maggiore strettezza, non men che l'altro principio superiormente esposto, che non è presumibile essere tale l'intenzion del Pontefice? Il nostro Autore poi chiude dicendo, che la difficoltà non più sussiste leggendosi adesso nei pontifizii rescritti: « *Ubi orator saltem praecedenti nocte pernoctaverit;* » ma io son di parere che questa condizione anzi limiti il privilegio, poichè si vuole, che non vada il sacerdote a bella posta per dir la Messa, ma che sia ospite giunto dal giorno precedente; il che prova, che Tommaso abusa della facoltà apostolica estendendola oltre i confini fra cui gli fu accordata.

SCARPAZZA.

C A S O 34.°

Augurino vuole che i suoi domestici nelle feste non abbiano ad uscire di casa, e che abbiano ad adempiere il precetto della Chiesa ascoltando la Messa nel suo oratorio privato. Cercasi se operi bene?

Nell' Indulto v' ha questa clausola: « *Volumus autem quod familiares servitiis tuis tempore dictae Missae actu non necessarij, ab obligatione audiendi Missam in ecclesia diebus festis de praeepto minime liberi censeantur.* » Da queste parole si raccoglie, che i domestici e le fantesche, cioè quelli che vivono nella casa del padrone ed a di lui spese, non soddisfanno al precetto ecclesiastico se non sono necessarij al padrone nel tempo della Messa. Vi fu chi volle estendere questo privilegio a favore dei servi, come il Card. de Petra, *Comment. in Const. 8, Honor. III, num. 61*, insegnando che i servi o domestici formano parte della famiglia che gode il privilegio, perchè prestano il loro servizio, e perchè vivono degli stessi beni della famiglia. Ma chi può mai seguire questa sentenza, ch'è contraddetta dalle voci stesse del Breve, ove si escludono i domestici, che non sono necessarij nel tempo della Messa? Nel 1706 ai 51 di luglio fu proposto alla Sacra Congregazione del Concilio in *Auximana* il dubbio: « *An in visu dicti Brevis satisfaciant praeepto Missae in diebus festis*

omnes famuli commensales, vel quinam in casu; e fu rescritto *dilata juxta mentem*, e questo *juxta mentem* fu, come ci attesta il Monacelli, tom. 4, num. 487, che l'oratore domandasse la dichiarazione al Sommo Pontefice, sicchè la stessa Sacra Congregazione trovò tanto chiara la mente del Papa escludente i servi non necessarii nel tempo della Messa, che per estendere il privilegio era indispensabile che il Papa stesso avesse a dichiararlo. Adunque opera male Augurino proibendo ai domestici di recarsi alla chiesa per ascoltare la Messa nei dì festivi, e può soltanto fermar quello, di cui avesse bisogno nel tempo della Messa, o quella fantesca, che fosse egualmente necessaria alla moglie.

È poi da notarsi, che se Augurino ha il suo oratorio privato in villa, e la chiesa pubblica è lontana oltre mezzo miglio, egli in tal caso opera bene, perchè, attesa la distanza accennata, devono considerarsi tutti i domestici e le fantesche come necessarii nel tempo della Messa al padrone. Così insegna il Cuniliati, *loc. laud.* 2. 13, ed anche il Monacelli, *loc. laud. num.* 489, che lo dimostra con la seguente parità. I Regolari per comando del Tridentino devono portarsi alle pubbliche processioni, ma non possono esservi astretti, se il loro monastero sia oltre mezzo miglio dalla città, e per la ragion medesima non devono essere caricati i domestici in pari distanza di recarsi alla chiesa: *» Ne servitium domini damnum sentiat, et idem procederet tempore magnae pluviae vel hyemis, quo accessus ad ecclesiam esset difficilis propter asperitatem viae quamquam esset vicinior, non tunc militat eadem ratio.* » Questa sentenza non piace però al Patuzzi, *tract.* 9, *de praecept. Eccl.*, il quale non ammette l'addotta parità, dicendo che, deve assolutamente verificarsi la necessità de' domestici al servizio del padrone, e sembrami per verità essere questa l'opinione più sicura.

SCARPAZZA.

C A S O 35.º

Carneade suole nelle feste rispondere la Messa di Stanione, che la celebra in un oratorio domestico. Dubita di non aver adempiuto giammai al precetto della chiesa. Cercasi come sciogliere si debba questo dubbio?

Non sono concordi i dottori nell' insegnare se soddisfaccia al precetto di ascoltar la Messa ed il sacerdote, che la celebra nell' oratorio domestico, ed il ministro che vi serve. Il Pignatelli, *tom. 6, Consult. 98, num. 97*, scrive così : « Quanto al cappellano, che vi celebra, non soddisfa al precetto della Chiesa se soltanto riceve la elemosina per la celebrazione, ma vi soddisfa se per la celebrazione è addetto al servizio del padrone ed è stipendiato affinchè la famiglia abbia la comodità di assistere alla Messa. In questo caso è in servizio del padrone e vive a di lui spese, e perciò concorrono in lui tutte le condizioni necessarie per potersi dire veramente familiare. » Secondo adunque il Pignatelli è tenuto ad ascoltare in chiesa la Messa quel sacerdote, ch' è chiamato a celebrarla per qualche festa in un oratorio domestico, e n'è esente quegli che trovasi stipendiato per quest' oggetto. Che dovrà dirsi, se così è del ministro che non la celebra, ma soltanto vi serve? Il Rossignoli, *de Euch., quaest. 8, art. 12, num. 16*, insegna col Diana l' opposta sentenza. Ei vuole che qualunque sacerdote, scelto dal privilegiato a celebrarvi per una sola volta o due, ovvero per sempre, soddisfaccia al precetto, e con questo fondamento passa a provare, che v' adempie altresì l' inserviente, quantunque non sia uno de' privilegiati, e sebbene tra questi vi fosse chi potesse prestare quest' uffizio. Di queste due opposte opinioni quale sarà da abbracciarsi come più dell' altra probabile? Intorno al celebrante sembra, che sia da rigettarsi l' opinione del Pignatelli, per la ragione, che nel Breve Pontificio non si fa una dichiarazione in contrario, come pur troppo si legge intorno ai domestici, che non sono necessari nel tempo della Messa. Inoltre sembrerebbe che si volesse di troppo aggravato il sacerdote, che celebra, qualora avanti di celebrare o dopo aver celebrato fosse tenuto ad ascoltare una Messa. La Chiesa obbliga nelle feste ad assistere ad una Messa, e se dichiara, che i domestici non adempiono questo precetto ascoltandola nel privato oratorio del loro padrone, possono omettere di assistervi, e portarsi alla chiesa per soddisfare al precetto. Ma il sacerdote dovendo celebrarla non può omettere la celebrazione, e volendo che ne ascolti un' altra sarebbe lo stesso che tenerlo obbligato a due Messe. Finalmente, l' opinione contraria al Pignatelli è così ritenuta

dagli autori, che il Ferraris, V. *Oratorium. num. 64*, dice: « *Quamvis sit verum, quod satisfaciat sacerdos celebrans,* » ed il Cuniliati, in *app. laud.*, §. 14, num. 1, vi aggiugne la sola eccezione, vale a dire, che non soddisfa nel caso che gli sia stato proibito di celebrare negli oratorii: « *Certum est sacerdotem electum ad celebrandam Missam satisfacere, nisi sit prohibitus celebrare in his oratoriis.* » Siamo adunque in questa parte col Rossignoli.

Ma possiamo star con lui relativamente al ministro? No assolutamente com' egli pretende. Se tra i privilegiati v' ha chi possa e voglia far da ministro, egli non adempie il precetto, ma vi soddisfa allora che nessun privilegiato può e vuole servire la Messa. La ragione della prima parte si è, perchè i privilegi non devonsi estendere oltre i limiti entro cui sono stati concessi, e devonsi interpretare quando sono contro il diritto comune colla maggiore strettezza. Potendo il privilegiato far da ministro, non v'è ragione di togliere dalla chiesa chi ha dovere di accostarsi per ascoltare la Messa, senza che vi sia nel Breve un'espressa facoltà di poterlo fare. La ragione della seconda parte emerge dalla necessità del ministro, senza cui non può celebrarsi la Messa, e perciò ritornerebbe inutile il privilegio, ovvero la persona inserviente sarebbe aggravata del peso di ascoltare altra Messa come superiormente dicemmo del celebrante. Di più. Per disposizione del diritto, concesso il principale, è pure concesso l'accessorio. Quindi, accordata la celebrazione, si deve intendere accordato ancora il ministro, ch' è necessario per celebrare, quando nessuno de' privilegiati vuole o può supplirvi. Così il Cuniliati ed il Ferraris, nei luoghi citati, ed anche il Fagnano, in *cap. Non licet, num. 13 et 14*. Da tuttociò è facile il raccogliere che cosa pensar si debba di Carneade. Se in quell' oratorio non v'ha tra i privilegiati chi possa o voglia servire alla Messa, egli ha soddisfatto al precetto festivo assistendovi come ministro; se poi alcun tra essi era disposto a quest' uffizio, egli ha mancato al dover che avea di ascoltare la Messa in chiesa.

SCARPAZZA.

C A S O 36.º

Datriano ha l' oratorio privato, ed essendovi nella festa un' inondazione, per cui il popolo non poteva accorrere alla chiesa, invitò alcuni del vicinato ad ascoltare la Messa nel suo oratorio. Eliceno ne lo ringraziò, dicendogli, ch' egli per quell' impedimento ne era dispensato. Datriano, ritenendo il contrario, domanda se in tale circostanza era tenuto Eliceno ad approfittare del suo invito. Cercasi che cosa gli si debba rispondere ?

Ho inteso che un Teologo rispettabile ha in consimile caso insegnato non essere tenuto ad ascoltare la santa Messa in un oratorio privato chi non ha il privilegio, nè può da se recarsi alla chiesa. Per esempio, il domestico, ch' è convalescente, non è obbligato ad ascoltare la Messa, che in casa fa celebrare il padrone, sebbene non possa portarsi alla chiesa, perchè nel Breve si legge, che i domestici *actu non necessarii* non adempiono il precetto. In questa sentenza restai per verità un po' dubbioso, e mi die' motivo di aggiugnere il caso presente, parendomi, che la detta dottrina non possa essere universalmente abbracciata. È verissimo, il concedo, che la Messa si deve ascoltare nella chiesa, perchè la chiesa è il luogo, in cui la Messa si celebra, ed è verissimo, che non soddisfa al precetto chi non privilegiato l' ascolta nell' oratorio domestico, ma perchè ? Non è forse perchè essendo questo un favore può il Pontefice, che lo concede, limitarlo come gli piace ? Non è perchè il Pontefice limitandolo ai soli padroni di casa vuol essi soli liberare dall' incomodo di portarsi in quei giorni alla chiesa ? Non è perchè escludendone i servi intende, com' io penso, che veggasi esservi religione e pietà in quelle famiglie, sicchè non vedendo nemmen i servi alla chiesa potrebbe supporre che non si vivesse coll' obbedienza dovuta alla Chiesa ? Comunque ciò sia, nella nostra ipotesi si tratta che non è possibile andarvi alla chiesa, che Datriano offre ai vicini di ascoltare la Messa nel suo sacello, e che Eliceno ricusa di assistervi. Se Datriano non volesse ricevere i vicini, la questione sarebbe finita, ma essendone

disposto, anzi eccitandoli ad intervenirvi, come mai avremo a ritenere, che Eliceno con tranquilla coscienza ha potuto esentarsi? Io ritengo che no. Il precetto di cui parliamo, mi sembra che abbia due parti: l'una di ascoltare la Messa, e l'altra d'ascoltarla in chiesa. Se taluno non può ascoltarla in chiesa, avrà sempre l'obbligo di ascoltarla come può, se ha il modo di ascoltarla. Adunque dovrà adempiere questa parte del precetto nel sacello ove ha l'opportunità di soddisfarvi, e ciò trascurando ommetterà sempre la parte del precetto, che poteva osservare. È dottrina comune, che nella moltitudine di popolo soddisfanno al precetto quelli che non potendovi stare in chiesa si fermano sulla strada dinanzi alla porta, cosicchè partendovi trasgredirebbero il precetto. E la ragione si è perchè fanno quanto possono, e sono moralmente uniti col popolo e col sacerdote. Or per qual motivo non avrà a dirsi trasgressor dello stesso precetto colui, che non potendo udir la Messa in chiesa, trascura di ascoltarla in un oratorio privato? Non è piuttosto da presumersi, che il Sommo Pontefice in tale circostanza, anzichè sciogliere dall'obbligo di ascoltarla chi n'è impedito, gli accordi il privilegio di soddisfarvi nell'oratorio, quando il padrone non vi si opponga, ed allora più che volenteroso si offre per accogliere chi è disposto ad approfittare? Oltre di che all'articolo Feste, intorno le cause che scusano dall'adempiere il precetto di ascoltare la Messa, dimostreremo, coll'autorità di sant'Agostino, che pecca mortalmente colui, che non potendo per legittima causa assistere alla Messa, non vi supplisce con altre opere pie. Posto questo principio, facile è il dedurne, che ha dovere sempre di ascoltaré la Messa in quel modo che può, se non gli è lecito l'assistervi nel modo che la Chiesa il comanda, cioè quanto al luogo, perchè questo è il vero modo di supplire all'omissione proveniente da legittimo impedimento. Che se questo precetto, come dicemmo, ha due parti, cioè il portarsi alla chiesa, e l'ascoltarvi la Messa, io ritengo, che la principal parte come la più nobile sia udir la Messa, e che la secondaria sia l'andare alla chiesa, e quindi non potendosi ottenere ciò ch'è secondario, non v'ha ragione per questo di omettere il principale. Chiudo in fine con una parità. La legge del digiuno ha pure due parti, cioè l'unica commestione e l'asti-

nenza da certi cibi. Se chi per infermità non può osservare l'astinenza è tenuto però all' unica commestione se può tollerarla, così è tenuto all' astinenza chi non potesse adempiere l' obbligo della sola commestione. Per egual ragione io son persuaso, che lo stesso si debba dire intorno all' osservanza del precetto festivo, per la legge generale, che chi non può soddisfare un' obbligazione interamente, è tenuto a soddisfarla nel miglior modo possibile. Così parmi, che si debba pensare nel nostro argomento, e che perciò sia da condannarsi Eliceno come trasgressore dell' ecclesiastico precetto di udir la Messa per aver ricusato di ascoltarla nella sua circostanza nell' oratorio di Datriano.

SCARPAZZA.

C A S O 37.º

Enobardo nel suo cortile cinto da mura vuole erigere un oratorio, in cui desidera di far celebrare la santa Messa. Avendo raccontata questa sua intenzione al paroco, udì da esso che non gli sarebbe stato ciò permesso dall' Ordinario. Vuole pertanto istruirsi intorno questa materia, e quindi cercasi: 1. Che cosa sia oratorio e se ve ne siano di diverse specie? 2. Qual differenza passi fra oratorio pubblico ed oratorio domestico? 3. Se si possa erigere un oratorio pubblico entro il cortile di una casa?

Al 1. Il nome oratorio trae origine da orazione, sicchè antichissimamente dicevasi oratorii tutte le chiese, come quei luoghi destinati al divin culto ed alla preghiera. Sant' Agostino nell' Epist. 121, scrisse: « *In oratorio praeter orandi et psallendi cultum nihil penitus agetur, ut nomini huic et opera impensat concordent.* » Nel secolo V, si trova indicata una distinzione tra chiesa ed oratorii, dalla quale si raccoglie, che si è incominciato a chiamar chiese gli edificii più ampi, ove il popolo si radunava, ed oratorii i più ristretti. Socrate, *lib. 5, Hist. Ecel. cap. 7*, racconta che S. Gregorio traslatato da Nazianzo, città di Epoli, raccoglieva il popolo in un piccolo oratorio, e che « *Imperatoris cum maximam basilicam adjunxissent, Anastasiae nomen ei indiderunt.* » Anche S. Gregorio di Tours, *lib. 1, de Glor. Mm. cap. 64*, ammette questa istessissima distinzione, scrivendo intorno il

Martire S. Patroclo : « *Erat insaper apud eum parvulum oratorium, in quo unus tantum clericus serviebat . . . Populus autem ex hoc magis honorare caepit martyrem, constructaque super eum basilica.* » Successivamente poi, come può vedersi presso il Gattico, *de Orator. lib. 1, cap. 1*, si ritenne il nome di chiesa nelle parrocchiali, e si diede il nome di oratorii a tutti i piccoli sacelli o sacri edifizii, nei quali non si amministravano i Sacramenti. Quindi conchiude il suddato Autore, il nome di oratorio in presente è ristretto a quelli che vengono eretti nelle case private, e che si dicono sacelli domestici, e se l'accordiamo ai pubblici sacri edifizii egli è limitato ai sacelli, che sono congiunti con qualche basilica, o che sono sommamente ristretti nella loro ampiezza, o che di raro sono aperti al culto, o sono di rado frequentati. Da qui però si rileva che gli oratorii, generalmente parlando, sono di due specie, altri cioè che si dicono pubblici, ed altri che si appellano domestici.

Al 2. Tra l'oratorio pubblico e l'oratorio domestico ossia privato y' ha questa differenza, che il primo si erige dal vescovo ed è un luogo eretto, destinato e dedicato per sempre al divin culto colla condizione espressa, che debba avere l'adito ossia ingresso nella pubblica via libero a chiunque per potervi entrare; laddove il secondo è sito fra le domestiche pareti in qualche luogo decente, segregato dai domestici usi, senza ingresso ed uscita nella pubblica strada, nel quale però non è lecito celebrare la santa Messa se non siasi impetrato il privilegio della S. Sede. Così ha sancito il Tridentino Concilio nella *sess. 22*, nel Decreto, *de observandis et evitandis in celebratione Missae*, commettendo agli Ordinarii « *ne patiantur privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam, et ad divinum cultum dedicata oratoria ab eisdem Ordinariis designanda et visitanda sanctum hoc Sacrificium a saecularibus, aut regularibus quibuscumque peragi.* » Laonde è permesso a chiunque l'aver nella propria abitazione un oratorio per venerare in esso delle sacre immagini o delle sacre reliquie per innalzare a Dio le sue preghiere, ma non mai per celebrare, o farsi celebrare la santa Messa senza Indulto Apostolico. Nè questa proibizione trae origine dal Tridentino, conciossiachè oltre di leggerla stabilita da Giustiniano Imperatore nella Novella 58, si trova eziandio

nei Capitolari di Francia, *lib. 5, cap. 250*, con queste parole: « *Qui in domo sua oratorium habuerit orare ibi potest, tamen non audeat in eo sacras facere Missas sine permissu Episcopi loci ipsius.* » Quindi prima del Tridentino poteva il Vescovo concedere la celebrazione della Messa nelle case private, ed il Tridentino non fece, rinnovando quella proibizione, che togliere ai Vescovi di poterlo accordare.

Al 3. È certo, che l' oratorio pubblico, in cui di licenza del Vescovo si può celebrare la santa Messa, deve avere la porta ossia ingresso sulla strada pubblica, così che, come nota il ch. Gattico, *ll. cap 3, num. 7*, sia libero a chiunque l' entrarvi per orare, senza che il padrone lo possa proibire. Ciò si comprova senza eccezione coll' autorità del sommo Pontefice Clemente XII, il quale così scrisse al Vescovo di Piacenza, come nello stesso luogo citato num. 4, riferisce il Gattico: « *Fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, ut si Capella praedicta PUBLICO IN LOCO SITA SIT, EJUSQUE PORTA VIAE PUBLICAE ADIACEAT . . . Capellam hujusmodi sub prohibitione de mandato fel. rec. Pauli P. V. Praedecessoris nostri de non celebrando in privatis oratoriis publicata minime comprehensam declarantes, etc. Sacrosanctum Missae Sacrificium . . . celebrari auctoritate nostra Apostolica permittas.* » La questione è qui, se essendevi l' ingresso nel cortile cinto di mura, il quale si unisce colla strada pubblica, ritener si possa per pubblico l' oratorio, e possa il Vescovo accordare la celebrazione della Messa. A decidere questa questione stabilisco primieramente, che l' ingresso del detto oratorio non è sulla pubblica strada. Ulpiano sulla legge 7 de *Locis et Itin. pub.* ed 8 *Ne quid in Loco Pub.* appella strada pubblica, *cujus etiam solum publicum est*, strada privata quella di cui *solum alienum est*. Adunque affinchè una strada si dica pubblica è necessario che chiunque possa liberamente passarvi, e che nessuno vanti su d' essa un diritto di proprietà, per cui impedir possa il passaggio. Così pertanto essendo la cosa, egli è chiaro che nell' oratorio del quale si tratta, non può il Vescovo, assolutamente parlando, accordare che si celebri la S. Messa, perchè non ha la porta sulla pubblica strada, ma bensì entro il recinto di un cortile ch' è di privata autorità. E fin qui il parroco ha ragione di rispondere, come rispose ad Enoardo. Nul-

ladimeno crederei, che avesse potuto soggiugnere, che al difetto della strada pubblica si può ricorrere, quando Enobardo fosse disposto di dichiarare, ch' egli rinunzia al suo privato diritto del cortile, accordando che, relativamente all' oratorio possa chiunque servirsene, cioè per entrarvi ed uscirvi, talchè abbia per questo effetto a considerarsi strada pubblica, nel qual caso ritengo che il Vescovo concedere gli possa la celebrazione della Messa. Questa mia opinione è appoggiata a quanto decise nel dì 13 nevenbre 1626 la sacra Congregazione del Concilio col decreto seguente che si legge nel *lib. 13, pag. 128* : « *Sacra Congregatio censuit Capellam per Illustrissimum et Reverendiss. Domini. Cardin. Bevilaquam construendam in villa nuncupata Tusculana si construat in loco ad quem omnibus pateat aditus, nec habeat aditum vel prospectum ullum in privatas aedes dictusque Illustriss. publico Instrumento se obliget semitam, qua itur ad Capellam praedictam cuicumque liberam in perpetuum servare, atque illius dominio et juri renuntiet edicto de privatis oratoriis hac de re edito non comprehendendi, ibique de licentia Ordinarii posse Missas celebrari.*

SCARPAZZA.

C A S O 38.°

Agrippina nobile avea sposato Silo parimenti nobile, ed avea anche ottenuto il Breve colla clausula che vive *more nobilium* per farsi celebrare il divin Sacrificio nella sua casa. Rimasta vedova e priva ancor di sostanze, sposò Erennio calzolajo. Cercasi se possa lecitamente fruir della grazia dell' oratorio domestico già anteriormente impetrata ?

Dal *cap. Ut privilegia* nel V delle Decretali, titolo *de privileg. et excess., etc.* impariamo, che gli stessi privilegi sono rivocabili quando degenerano in abusi, e che i privilegiati li perdono quando la grazia ottenuta non sostengono, ovvero non possono sostenere col dovuto decoro. Se pertanto la causa per cui fu mosso il sommo Pontefice ad accordar l' Indulto dell' altare domestico ad Agrippina fu la di lei nobiltà sostenuta con una vita veramente nobile, ritengo, che ridotta povera, e divenuta moglie d' un calzolajo, abbia perduto l'impetrato privilegio. Diffatti può mai presumersi che il sommo Pontefice le

abbia accordata una grazia così distinta anche pel caso, che così avesse a rimaner avvilita? Racconta il Gattico, *cap. 21, num. 9*, che avendo un Vescovo sospesi degli oratorii domestici, per la stessa ragione ricorsero agl' Indultarii alla sacra Congregazione del Concilio, ma non furono punto esauditi. Nè si opponga, che v' è la Regola 16, del diritto nel VI delle Decretali: « *Decet Beneficium concessum a principe esse mansurum*; » perciocchè questa regola riguarda la durezza delle grazie anche dopo la morte del principe che le concesse, e non mai di quei benefizi, della concessione de' quali cessa il motivo ossia la causa impellente. Come dunque chi ha ottenuto per causa d'infermità di mangiare nella Quaresima dei cibi vietati, è obbligato ad astenersene, cessando l' infermità; così Agrippina, ch' ebbe il privilegio dell' oratorio, vivendo *more nobilium*, non può in seguito valersene non essendo più nello stato di nobile, nè conducendo una vita conforme alla nobiltà della sua nascita. SCARPAZZA.

CAPITOLO



Col nome di Capitoli s' intende la congregazione dei Canonici della cattedrale o della collegiata raccolti per trattare gli affari della Chiesa. Sempre nella Chiesa esistette un certo numero di sacerdoti e di chierici, i quali assistevano al Vescovo nel ministero, e con lui facevano le sacre funzioni; ma il nome di Capitolo allora solo si udì che molti si raccolsero per vivere insieme, e loro fu dato il nome di Canonici; cioè circa l' VIII secolo, il corpo dei quali incominciò ad essere addimandato Capitolo; sebbene altri vogliano riferire l'origin sua ai tempi di sant' Agostino, il quale ragunò alcuni chierici, che nelle funzioni sacre lo assistessero. Questo corpo fino dai suoi primordii a poco a poco andò perfezionandosi, e fu necessità instituirlo non solamente nelle città vescovili, ma ancora in qualche altra, in cui dalla Chiesa vi avevano col titolo di Collegiata.

Anticamente il Vescovo era il capo del Capitolo delle chiese cattedrali, perchè i canonici in uno al Vescovo un solo corpo costituivano, ed obbedivano al di lui consiglio, ed erano partecipi in qualche parte della sua giurisdizione. Sennonchè come avvenne la divisione dei beni, fu del pari divisa la giurisdizione specialmente graziosa, ossia il diritto di provvedere i benefizii; per lo che io stimo che questa sia la vera ragione per cui alcuni Capitoli hanno la facoltà di concedere i benefizii separatamente dai loro Vescovi. Parimenti diedero alla luce alcune leggi proprie per essi, le quali variano col variare dei luoghi. I canonici insigniti di una dignità possono conferire quei benefizii che loro sono soggetti, o separatamente, od in uno alle altre dignità, secondo la consuetudine diversa dei Capitoli. Con essi i Vescovi non possono trovar contesa, poichè di unanime consentimento ciò fu stabilito.

Nel Capitolo secondo il diritto due sorta di dignità si riscontrano, cioè l' arciprete e l' arcidiacono; gli altri, come i decani, i tesorieri, i preposti, i cantori sono stabiliti secondo la consuetudine.

La dignità si definisce: « *Praeinentia quaedam, rerumque ecclesiasticarum administratio cum jurisdictione*; » per ciò dai Personati cui non è annessa la giurisdizione differisce la dignità.

Il Capitolo ha giurisdizione nei suoi canonici, ed in quelli che da lui dipendono in tutto ciò che è soggetto ad una lieve correzione: come privare il canonico od il beneficiato delle quotidiane distribuzioni, quando manca al coro, o per cagione legittima non ista lungi; quando non è adorno dell' abito chiericale, ed in altri casi, come si può leggere presso il Favretto: lo che egli fa senza litigio, o senza alcuna sospensione ovvero scomunica data dal Capitolo; come dichiara la Decretale di Innocenzo III al Vescovo Bellovacense. In *cap. Contingat de foro competenti, L. R. tit. 2.*

Il Capitolo esente dalla giurisdizione del vescovo, lo è pure dalla di lui visita; e se ha un ufficiale a lui s' aspetta non a quello del Vescovo instituire un giudizio sopra un canonico, od altro soggetto al Capitolo.

Il Capitolo ha diritto di deputazione al Concilio Provinciale, in cui si trattano di tutte quelle cose, che devonsi osservare in tutte le

chiese della provincia. I suoi deputati hanno il diritto di dare il suffragio in tutto ciò che si addice alle sue esenzioni, privilegi, giurisdizioni, ed altri temporali diritti, come lo prova il Tommasino dei Concilii di Rheims del 1585.

Il Capitolo può fare statuti intorno a quelle cose che si addicono al retto governo della Chiesa; ma non mai può farne alcuno, per cui si diminuisca il culto divino.

Il Capitolo della cattedrale, in tempo di sede vacante, succede nella volontaria, e contenziosa giurisdizione, che, secondo il diritto comune, aspettava al Vescovo defunto, eccettuati alcuni casi espressi nel Diritto Canonico. Allora infatti può conferire i benefizii curati, che sono di necessaria collazione, quali sono quelli che si domandano da un graduato, da un indultario, e da un presentato dal patrono del benefizio, come anche nel caso di semplice permuta, o di vacanza pella morte, e ciò affinché a lungo la Chiesa non resti priva di pastore. Per la stessa ragione può ammettere i sacerdoti ad amministrare il Sacramento di Penitenza, e restringere la loro missione a certi luoghi, tempi e persone. A dare facoltà di assolvere dai peccati riservati al Vescovo, e dalle censure, non eccettuata la scomunica *a jure* ed *ab homine*, come dichiara Bonifazio VIII in una sua costituzione in *cap. Episcopali de majorit. et obed. in 6.*

C A S O 1.º

Il Capitolo di una chiesa cattedrale, essendo rimasta vacante la sede vescovile, per un litigio insorto fra canonici, soltanto dopo quindici giorni dalla morte del vescovo, nominò Giorgio vicario generale. Il metropolitano intesa questa contesa, insignì della dignità di vicario Gerolamo licenziato in teologia. Quale di questi due sarà il vicario legittimo.

Il solo Girolamo nominato dal metropolitano sarà il vero vicario legittimo, e ciò per due ragioni. 1. Perchè dice il Concilio di Trento, *Sess. 24, can. 16, de Reform. « Capitulum sede vacante ... officialem seu vicarium infra octo dies post mortem Episcopi constituere, vel*

existentem confirmare tenetur. » 2. Perchè dice lo stesso Concilio :
 « *Eum debet constituere, qui solum in jure canonico sit doctor vel licentiatus . . . si secus factum fuerit, ad met opolitanum deputatio hujusmodi devolvatur.* »

PONTAS.

C A S O 2.°

Trattossi questo litigio fra i canonici della chiesa di Bari, se il Capitolo, in tempo di sede vacante, possa ad un Vescovo dare il potere di conferire gli ordini della sua chiesa. Alcuni difesero ciò con tutto potere, altri negarono questa facoltà al Capitolo. Qual dei due partiti ha ragione ?

La ragione favorisce quelli che stanno per la parte affermativa, come asserisce il Cabassuzio, *Juris Can. Theor. et Prax. lib. 2, cap. 54, num. 31*, dopo il Panvino e l'Azorio. Imperciocchè, sebbene il Capitolo non succeda al Vescovo in quelle cose che riguardano l'ordine episcopale, ma nella sola giurisdizione ; pure può commettere ad un Vescovo, mentre la chiesa è priva di pastore, quelle cose che all'ordine si addicono.

Osserva qui il nostro Canonista, che pella stessa ragione il Capitolo può punire i chierici delinquenti o col privarneli del benefizio, o colle censure, o con altre pene ; poichè in quel tempo egli fa le veci del Vescovo nelle cose che si aspettano alla giurisdizione.

PONTAS.

C A S O 3.°

I canonici possono conformarsi con tranquilla coscienza ad uno statuto, per cui il Capitolo decretò che non avessero le distribuzioni quei canonici, i quali nei dì festivi non intervengono alle ore canoniche ; e che quelli le percepiscano che nei dì seriali intervengono a due ore soltanto di tutto l' uffizio ?

Il Capitolo non può fare questo statuto, ed i canonici non possono uniformarvisi, poichè egli è abusivo. Il celebre Canonista Van-Espen ne recò le ragioni : « *Consuetudines atque statuta*, egli dice, *quibus integrae diei distributiones conceduntur illis, qui uni aut duabus*

tantummodo officii partibus interfuerant, canonicorum negligentiam foverent, teporem nutriunt, et divini officii neglectum inducunt. Quare ejusmodi consuetudines et statuta non a zelo promovendi divinum cultum, sed quorundam canonicorum vagandi cupiditate, et in divinis officiis socordia ordinem et incrementum acceperunt. » *Opusc. de Inst. et offic. Canon. c. 4, tom. 3.* La qual cosa egli la prova con molte ragioni.

1. Col Concilio di Basilea, *Sess. 21, cap. 4*, in cui viene decretato che le distribuzioni sieno proporzionate alle ore cui il canonico interviene, è comandato che nulla riceva quegli che manca a queste.

2. Col Concilio Aquense, *tit. de Canonicis*, il quale così decretò: *Tridentini Concilii et Bonifacii VIII. auctoritate vixi decernimus, ut nulla Canonicorum aut aliorum pactio, remissio, vel collusio fiat, aut facta vim habeat, nullumve statutum aut consuetudo; quacumque illa sit quibus aut absenti, quavis de caussu ejus, vel sacrae horae, in qua muneri suo defuerit, aut omnino cuiquam contra quam jure communi, et ejusdem Concilii Tridentini definitum sit, distributiones quotidianae dari possint.* »

3. Col Concilio Burdigalense dell' anno 1624. Ecco le di lui parole. *Cap. 9, §. 4: « Sed et abusum illum quo in una hora aut duabus officiorum divinorum praesens totius diei distributiones usurpat, tolli prorsus et aboleri praecipimus.* » Si potrebbe aggiungere l' autorità del Concilio Burdigalense an. 1583, *cap. 17, §. Distributiones*, Remense, *tit. de Capit. n. 8*, Rotomagense, *tit. de Episcop. et Capitul. n. 30*, Turonense, *tit. de Capitul. §. Qui in Matutinis, etc.*, Narbone-
se, *cap. 30, §. Distributiones.*

MERCANTI.

C A S O 4.°

Alcuni canonici di un Capitolo nel regno di Napoli contendono, che il Capitolo in tempo di sede vacante, dagli emolumenti della giurisdizione graziosa e contenziosa possono detrarre la spesa necessaria all'amministrazione di amendue. Altri per contrario contendono che quelle spese devonsi detrarre dalla mensa capitolare, diminuendo, cioè, le distribuzioni quotidiane a proporzione delle spese. Per la qual cosa domandasi qual sentenza sia più conforme al diritto?

La proposta questione contiene due parti; la prima a chi si aspettino gli emolumenti che derivano dall' esercizio della vescovile giurisdizione in tempo di Sede vacante; la seconda con quali rendite il Capitolo debba esercitare questa giurisdizione.

Alla prima parte rispondiamo, generalmente parlando, che tali frutti ed emolumenti non appartengono al Capitolo, ma al successore del Vescovo defunto. Così dichiara la cosa Bonifazio VIII in *cap. Quia saepe 40 de elect. n. 6*, asserendo che non solo « *Bona a Praelatis ipsarum (ecclesiarum) dimissa, sed etiam vel vocationis tempore obvenerint ab exercitio jurisdictionis episcopalis a Capitulo posse occupari; sed futuro Episcopo restituenda reservari, aut saltem ad Ecclesiae utilitatem conferri, non vero inter canonicos dividi atque contrarium facientes ipso facto suspensionem incurrere.* »

Questa costituzione del Sommo Pontefice perfettamente concorda, 1. Col decreto del Concilio di Calcedonia dell'anno 451, in *Can. Quoniam 2, dist. 75, et in Can. Non liceat 43, 12, q. 2*, che Graziano riferisce nel suo decreto con questi termini; « *Redditus . . . ejusdem viduatae ecclesiae integros reservari apud oeconomum ejusdem ecclesiae placuit.* 2. Col Concilio Irlandese, *cap. 15, in Can. Haec hujus 38, q. 2. 3.* Col primo Concilio ecumenico lateranense sotto Innocenzo II dell'anno 1139 in *Can. Illud, 47, cod. c. et q.*

Confessiamo però che tanto questi concilii quanto Bonifazio VIII parlano solamente in generale dei beni appartenenti al Vescovo, senza fare menzione alcuna del titolo con cui li possiede; ma secondo quella regola del diritto « *Ubi jus non distinguit, neque nos distinguere volumus,* » e l'altra « *Qui nihil excipit, omnia comprehendit,* ovvero, come dice il Parnomitano, « *Qui totum dicit, nihil excludit.* » In questo modo parimenti Clemente X nella sua Costituzione spiega la Bolla di Bonifazio VIII: « *Statutum super bonis a praelatis cathedralium . . . ecclesiarum dimissis, aut obvenerint tempore vocationis earum, futuris successoribus reservandis editum, locum declaramus habere in omni emolumento, quod provenit ex jurisdictione et sigillo curiae ecclesiasticae saecularis, aut alias undequaque quod ad praelatos ecclesiis non vacantibus pertineret, consuetudine qualibet non obstante.* »

Allora pertanto il Capitolo può conferire col curatore o tutore sta-

bilito pella amministrazione della facoltà, il quale deve rettamente, secondo le leggi, amministrarla senza nulla per sè ritenere, e render conto di sue operazioni a quello cui quei beni amministrati appartengono. Lo stesso dir si deve del Capitolo ove egli sia nel tempo di Sede vacante l' amministratore dei beni vescovili.

Quanto alla seconda parte, stimiamo che il sin qui detto non si debba intendere sennonchè « *deductis expensis in administranda jurisdictione necessariis.* » Ciò viene provato dalla Decretale di Onorio III al Capitolo di Costantinopoli in *Cap. Ut praeteritae, 45 de electione, etc.*: « *Statuimus ut expensae necessariae et moderatae quas Capitulum Constantinopolitanum, vel ejus nuntii, vacante Sede pro electionis negotio fecerint de bonis Patriarchatus fiant totaliter.* » Adunque a simili si deve inferire che le altre spese necessarie per esercitare la giurisdizione della Sede vacante, devonsi detrarre dagli emolumenti di quella, mentre in ambi i casi è pari la necessità, e secondo l' equità naturale « *Sumptus necessarios ad rem proferendam et perducendam praestare solent generaliter hi, quorum negotium agitur.* » Adunque non dai beni del Capitolo queste spese devonsi togliere, mentre egli unicamente opera pel bene e pella utilità della chiesa vacante.

PONTAS.

C A S O 5.°

I canonici della chiesa cattedrale di Balbastrina, avendo unita al loro Capitolo canonicamente la parrocchia di S. Eleuterio, commettono ad un vicario amovibile l'incarico di fungere le funzioni curiali: Ricercasi, 1. Se possano far ciò quei canonici di quel Capitolo con buona pace di loro coscienza; 2. Se ogni canonico sacerdote non possa e non sia obbligato alle funzioni curiali; 3. Se per esercitarle quei canonici abbisognano della commissione del Vescovo?

Dalla unione della parrocchia di S. Eleuterio fatta al Capitolo Balbastrino, può quel Capitolo presentare al Vescovo un vicario affinché lo approvi onde eserciti gli uffizii curiali; il qual vicario non deve essere dal Capitolo nè obbligato alla residenza per un qualche beneficio che abbia; poichè conviene che risieda alla cura che fu a lui commessa.

Di più quel vicario deve essere perpetuo, conforme a questo decreto del Concilio di Trento, *Sess. 7, cap. 7 de Reform.*: « *Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficiis, seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicitè providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eis tum tertiae partis fructuum, aut majoris, vel minoris, arbitrio ipsorum ordinariorum, portione etiam super certa re assignanda ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur.*

Che se il Capitolo non presenta un sacerdote da approvarsi, il Vescovo di propria autorità può costituirlo, ove però il Capitolo non abbia a ciò un privilegio speciale.

Donde ne segue che nel caso proposto la cura delle anime della parrocchia unita al Capitolo non incombe ai Canonici, ned hanno diritto di ascoltare in quella le confessioni, o di fare una qualunque altra funzione curiale, ove però non sieno canonicamente a ciò instituiti dal Vescovo e col consenso del vicario perpetuo.

Del resto, per ciò che abbiám detto intorno all' obbligo del Capitolo di presentare al Vescovo un sacerdote, il quale possa essere instituito qual vicario perpetuo del beneficio unito; lo stesso devesi parimenti intendere della dignità o dei canonici privati, al cui beneficio fosse unita la parrocchia. Imperciocchè, sebbene, secondo il Concilio Tridentino, un beneficio curato non si possa unire alla dignità della chiesa cattedrale, tuttavia se ned obrettiziamente, nè subrettiziamente fosse stata fatta cotesta unione, il provveduto di tal dignità o prebenda non potrebbe per sé stesso servire alla parrocchia, ma sarebbe tenuto di presentare al Vescovo un sacerdote, il quale ivi venisse instituito vicario perpetuo, come consta da queste parole della Decretale di Innocenzo III promulgata nel quarto Concilio Lateranense: « *Qui vero paroecialem ecclesiam habet, non per vicarium, sed per seipsum illi deserviat in ordine, quem ipsius ecclesiae cura requirit, nisi forte dignitati vel praebendae paroecialis ecclesiae sit annexa; in quo casu concedimus, ut qui habet praebendam vel dignitatem, cum oporteat cum in majori ecclesia deservire; ipsa ecclesia paroeciali idoneum,*

et perpetuum habeat vicarium canonicè institutum, qui . . . congruentem habeat de ipsius ecclesiae proventibus portionem. Alioquin ille se sciat auctoritate hujus decreti privatum; libere alii conferenda, qui velit, et possit quod dictum est adimplere. In Can. Extirpandae 30 de Praebendis et dignit. 3, tit. 5.

PONTAS.

C A S O 6.º

Il Capitolo della chiesa di Ratisbona possiede una grande estensione di terra, in cui gode del diritto della caccia e di altri diritti onorifici. Massimiliano personaggio illustre, canonico del Capitolo domanda, se in forza di questo diritto gli sia permessa la caccia quando si trova in questa terra, e specialmente quando il Capitolo non si oppone?

Massimiliano, non può servirsi del diritto che ha il Capitolo della cacciagione nella terra che possiede. Imperciocchè ciò è rigorosamente interdetto a tutti gli ecclesiastici da moltissimi Concilii e dai Ss. Padri, che trattano dei costumi e dei doveri di coloro che abbracciano questo stato. Ciò che possono i canonici di Ratisbona fare, in forza di questo loro diritto, si è di permettere ai laici, che stimano di più, la cacciagione nella loro terra. Ed, infatti, se questo diritto desse facoltà a quei canonici di cacciare, ne avverrebbe che anche il Vescovo potrebbe recarsi alla caccia sulle terre di lui in cui avesse questo diritto. Lo stesso dir dovrebbersi dei religiosi, e di quelli che nei monasteri sen vivono, cui molti campi sono congiunti. Ma e chi non vede che sarebbe ciò un annullare le leggi della Chiesa e disprezzare la sua disciplina?

PONTAS.

C A S O 7.º

Il Capitolo della chiesa collegiata di sant'Andrea non ha che una rendita di 1200 lire annue, compresa la rendita di 700 lire che provengono dalle fondazioni per alcune preghiere che devono recitare, e questo capitolo consta di tre dignità e 18 Canonici. Dodici di questi accostumano di mancar quasi sempre alla chiesa, e di fare le veci di vicarii nelle ville, e quelli che dimorano in città

quasi mai ritraggono con che potersi sustentare decentemente, sì perchè le rendite sono assai poche, sì perchè nelle città avvi carestia di viveri, per la qual cosa il Capitolo stabilì di unire ad uno dei canonici la terra del luogo la cui collazione allo stesso Capitolo s' appartiene. Domandasi pertanto ; 1. Se la unione di questo beneficio, che venne fatta dal Capitolo, sia canonica ; 2. Se i predetti Canonici, che così stabilirono ed operarono, sieno incorsi in qualche censura ; 3. Se Leoniano, uno dei Canonici che fu nella unione del beneficio eletto parroco del Capitolo, sia stretto dalla censura ; se la buona fede, con cui questi canonici operarono, possa dalle censure liberarli.

Per isciogliere questa questione, conviene osservare, 1. Che niuno può possedere insieme un canonicato ed aver la cura delle anime di una chiesa diversa dalla collegiata o cattedrale. Imperciocchè questi due generi di benefizii hanno degli obblighi e delle cure diverse, che non solo obbligano alla residenza, ma anche a far delle altre fuzioni disparate in tutto le une dalle altre ; per lo che non mai viene permesso che uno stesso ecclesiastico posseda nello stesso tempo questi due generi di benefizii, non ostando alcuni privilegi concessi alle cattedrali e collegiate, cui il Sommo Pontefice diede facoltà di possedere insieme il canonicato e di avere la cura delle anime. Il Concilio infatti di Trento, *Sess. 24, cap. 13 de Reform.* dice così : « *In unionibus vero quibuslibet ecclesiae parochiales ... praebendis ecclesiae cathedralis vel collegiatae non uniantur.* »

2. Due benefizii dello stesso genere sono inoltre insociabili, se si posseggano insieme in una chiesa medesima *sub eodem tecto*, ove non se ne sia ottenuta licenza dalla Curia romana, la quale non mai può essere legittima, ove la cosa non sia grandemente utile alla Chiesa ed ai fedeli ;

3. È vero pure, come consta dalla rimota tradizione posta in pratica, che in alcune chiese cattedrali, una sola persona possiede una dignità ed un canonicato, ma quest'uso nulla giova nel caso nostro.

4. Si può, è vero, da un qualche titolare possedere insieme una cura ed una prebenda in una medesima chiesa, allorchè la unione sia fatta canonicamente e legittimamente dal superiore ; ma il superiore deve essere il Vescovo diocesano solamente, nè mai il Capitolo

dei canonici per quanta sia la giurisdizione che eglino abbiano e la indipendenza dal Vescovo nel trattare alcuni affari ecclesiastici: per la qual cosa l'unione fatta dal Capitolo di sant' Andrea del canonicato e della cura, ned è valida, ned in alcun modo conforme ai sacri Canoni.

Avendo poi i canonici conferita la cura del beneficio a Leoniano colle condizioni che le rendite di quello si avessero a distribuire fra il corpo dei canonici tutti, nè Leoniano ned i canonici possono essere scusati da non aver commesso simonia, la quale da convenzionale che era, passò in reale, con cui Leoniano il beneficio possedette.

Imperciocchè in materia di benefizii ogni qualunque convenzione non approvata dal Sommo pontefice è simonica: « *Etenim res sacrae ut possideantur aliquo dato vel retento, sive promisso, speciem credimus habere simoniae,* » dice Alessandro III in cap. *Super 7 de transact., lib. 1, tit. 36.* Urbano III dichiara ancora che qualunque previa convenzione, è simoniaca, in quanto che sono o spirituali, od annesse ad altre cose spirituali, « *Circa spiritualia vel connexa spiritualibus labent semper continet simoniae* » in cap. *Quaesitum 5, de rerum permut. lib. 5, tit. 40.* Adunque sebbene la unione secondo anche le regole canoniche od anche del Vescovo fosse stata fatta pure pel patto che vi fu aggiunto, essa non andrebbe esente da simonia; perciocchè per niun altro fine fu fatta quella unione, se non per lucrare del bene temporale. Del che ne segue, 1. Che essi incorsero in tutte le pene stabilite contro i Simoniaci. 2. Che da questa non possono esser liberi, adducendo di avere operato in buona fede poichè questa buona fede non ha altro fondamento se non una crassa ignoranza intorno ad un fatto proibito dal diritto divino e canonico il quale appo Dio e gli uomini non li può in alcun modo scusare, secondo la regola di Bonifazio VIII: « *Ignorantia facti, non juris excusat.* » Graziano di ciò ne porta moltissimi esempi, e dimostra con facondi modi come sia sconvenevole cosa che tali cose sieno dai sacerdoti ignorate, secondo, la dichiarazione di Papa Celestino, *In Can. Nulli 4, de Simon. 58:* « *Nulli sacerdotum liceat Canones ignorare, nec, quicumque facere, quod Patrum possit regulis opponi.* »

PONTAS.

CASO 8.°

Trebellio desiderando di venire ordinato in tempo di Sede vacante. domanda le lettere dimissorie dal vicario generale del Capitolo. Il vicario ha forse facoltà di concederle, e Trebellio di esse può servirsene senza incorrere nella censura ?

Convieni in questo caso distinguere ; Se la Sede vescovile è da un anno vacante, o ad un tempo minore. Se la Sede è vacante da un anno il Capitolo può concedere le lettere dimissoriali per lo ricevimento degli ordini : « *Potes enim Capitulum, completo primo vacationis anno, subditis Dioeceseos litteras expedire dimissorias,* » dice il Cabasuzio, *lib. 1, cap. 14, num. 1.*

Se ancora un anno non trascorse dalla morte del vescovo, conviene far una nuova distinzione. Imperciocchè il chierico od è costretto a ricevere la tonsura, e gli ordini, o non lo è. Se non è obbligato, ovvero se non avvi una legittima causa che lo ecciti a ricevere gli ordini, questa facoltà di dare le dimissorie non appartiene al Capitolo, ed ove le concedesse incorrerebbe nello interdetto ; e l'ordinato nella sospensione, secondo il Decreto del Concilio Tridentino, ed il parere di molti dottori. Se poi è obbligato a ricevere gli ordini, a cagione di un beneficio ricevuto, o da riceverli, allora il Capitolo può dargli le dimissorie. Così infatti stabilì il Tridentino Sinodo, *Sess. 7, cap. 10* : « *Non liceat Capitulis ecclesiarum, Sede vacante, infra annum a die vacationis, ordinandi licentiam aut litteras dimissorias . . . tam ex juris communi dispositione, quam etiam cujusvis privilegii aut consuetudinis vigore alicui, qui beneficii ecclesiastici recepti, sive recipiendi occasione arctatus non fuerit, concedere ; si secus fiat, Capitulum contraveniens ecclesiastico subiaceat interdicto, et sic ordinarii si in minoribus ordinibus constituti fuerint, nullo privilegio clericali, praesertim in criminalibus, gaudeant ; in minoribus vera ab executione ordinum ad beneplacitum futuri Praelati sint ipso jure suspensi.*

Dol resto desesi sempre tener per fermo, 1. Che la Sede reputasi sempre vacante sinchè di un nuovo pastore non sia provveduta; 2. Che quando il Capitolo può dare la dimissoria, può ancora in

quelle cose dispensare che al Vescovo s' aspettano come insegnano celeberrimi canonisti lodati dal Cabassuzio, il quale di ciò porta questa ragione : « *Capitulum enim, Sede vacante, regulariter succedit in jurisdictione ordinaria Episcopi nisi in solis casibus a jure expresse prohibitis ;* » e soggiugne questo interprete dei Canonici : « *Ideoque potest similiter in dimissoriis ab interstitiis dispensare, lib. 1, cap. 14, num. 5.* »

PONTAS.

CAPPUCINI

L'ordine dei Cappuccini segue la regola di S. Francesco ; e questi religiosi non per altra ragione così si chiamarono, che pella forma della loro cocolla. Matteo de Bassi dell'ordine dei frati Minori Osservanti, nel ducato di Urbino, e religioso del monastero di Montfalcone ottenne da Clemente VIII, nell'anno 1528, facoltà di riformare l'Ordine di S. Francesco, e di esimersi all'obbedienza dei conventuali, ponendo il nome di Minori Fratelli Eremiti, col permesso di eleggersi un Vicario Generale, così che nell'anno 1528 già avevano eretti quattro conventi, e molti ne eressero dipoi. Paolo III, che sommamente li protesse, cangiò il loro nome, e li addomandò Cappuccini, e gli assoggettò alle visite dei conventuali, dai cui Generali il loro Vicario fu obbligato a domandare la conferma della propria elezione ; questa Bolla fu promulgata nell'anno 1536. Nell'anno appresso lo stesso Pontefice fece un'altra Bolla in cui stabilì che oltremonti monasteri non si erigessero ; ma nell'anno 1573 Gregorio XIII pella preghiera di Carlo IX loro permise di recarsi in Francia, dove molti monasteri fondarono. Paolo V poi loro concesse indipendenza dai conventuali, ed insignì il loro superiore del titolo di Generale. Sebbene questo ordine sia molto austero, pure non mancò, quando fu istituita l'abbazia della Trappa, di mutar regola, ed a quest'ultima dedicarsi, pretendendo di osservare una regola più austera. Per-

chè finalmente l'ordine mancava di alunni distinti, i Cappuccini ottennero da papa Innocenzo XII una Bolla in data 10 ottobre 1698, che comincia con queste parole: *Sollicitudo Pastoralis officii*, per cui il Pontefice vietò a chiunque di passare ad un altro Ordine, ove prima non ottenessero in iscritto la permissione del Generale, e ciò sotto pena di scomunica *latae sententiae*, riservata alla Santa Sede.

C A S O 1.°

Il padre Arsenio Cappuccino, passando all'ordine dei Camaldolesi, fa la professione conforme alla regola di quell'ordine. Egli non aveva ottenuta facoltà del suo superiore di ascrivere fra' Camaldolesi. È dunque valida la professione di lui?

La professione che il padre Arsenio fece, passando all'Ordine dei Camaldolesi, è fuor di dubbio valida, checchè gli avversarii a questa opinione sostentino. Ed in vero la risposta che diede il Generale dei Cappuccini allorchè fu richiesto di sua intenzione sopra questa cosa, toglie ogni controversia ed ogni litigio di mezzo. Egli scrive al lettore dei Cappuccini di S. Onorato, cui il padre Arsenio apparteneva: « *Cum in religione camaldulensi professionem emiseric, in eaque tot annis perseveraverit absque oppositione Capuccinorum valere; et consentio, ut in illo camaldulensi Ordine possit remanere, et ad omnia officia eligi, prout iis, ad quos spectat, videbitur.*

Questa risposta del padre generale devesi riguardare come una dispensa, o più presto, come una conferma della professione del padre Arsenio tra' Camaldolesi, cosicchè questa cosa devesi riguardare come compiuta, ed il nostro Arsenio può starsene tranquillo, e viverne con una pacifica coscienza nell'ordine dei Camaldolesi.

PONTAS.

C A S O 2.°

Anselmo, marito di Eloisa, la quale volle essere sepolta nella chiesa dei Cappuccini, è forse obbligato a fondare in questa chiesa

una Messa perpetua, mentre Eloisa non istituì tal cosa nel suo testamento ?

Non avvi alcuna legge nel diritto, la quale obblighi ad istituire come una Mansionaria di una Messa quotidiana nel luogo dove viene sepolto il corpo di taluno, nè ripugnante cosa è alla giustizia che Anselmo faccia questa fondazione in un altro luogo. Adunque Anselmo, il quale altrove istituì un legato per una Messa quotidiana non mancò ad alcuna legge, specialmente dopo che i Cappuccini non vollero accettare questo legato come ripugnante alle loro leggi.

PONTAS.

C A S O 3.°

Ulrico ricerca di trasferire il corpo di sua moglie defunta nella chiesa di S. Damiano, mentre ella aveva ordinato nel suo testamento di essere sepolta in quella di S. Terenzio, che apparteneva ai Cappuccini.

Ulrico non ha alcun diritto di richiedere dai Cappuccini il corpo di sua moglie, e perciò a lui non è lecito d' istituire una domanda al convento a tal fine, poichè ella si aveva eletto quel luogo per sua sepoltura. Che se egli volesse nella chiesa di S. Damiano seppellirla, opererebbe contro coscienza, non eseguendo l'ultima volontà di sua moglie, la quale godeva del diritto di scegliersi il luogo di sepoltura: « *Nulli negamus eligere sepulturam,* » disse Leone III pontefice, *cap. Nos instituta, extr. de sepulturis,* ed il Pontefice Innocenzo III, *eod. tit., cap. In nostra.* Imperciocchè sebbene proibisce ai fratelli dell' ospizio a non seppellire nei loro luoghi i fedeli delle chiese parrocchiali, pure eccettua il caso in cui questi si elegessero la sepoltura nella chiesa dei religiosi. Per la qual cosa la moglie di Ulrico avendo stabilito di essere sepolta nella chiesa dei Cappuccini, Ulrico non può domandare il corpo di lei, nè i Cappuccini sono obbligati a ritornarlo, se il chiedesse.

PONTAS.

C A S O 4.º

Se Anselmo, di cui abbiamo nel secondo caso discorso, si obbligò di erigere un monastero, ed ivi fondarvi una Mansionaria di una Messa quotidiana, deve eseguire la sua promessa, sebbene sia stata solamente verbale?

A questa domanda rispondiamo che se Anselmo non ebbe in animo di obbligarsi con questo monastero se non sotto condizione che in quello il corpo di Eloisa fosse trasportato, non è obbligato alla sua promessa che fu solamente condizionata, se non quando sia la condizione compiuta. Che se senza alcuna condizione fu la sua promessa, sebbene non sia scritta, pure essa è obbligatoria, ed è vincolato nel foro della coscienza a mantenerla. La ragione si è perchè tanto per una verbale quanto per una scritta obbligazione dinanzi a Dio l'obbligazione s'incontra; mentre la formola di obbligazione è introdotta unicamente a quel fine onde apparisce la volontà di quello che si obbliga. Di quest'ultima cosa Dio non abbisogna, poichè egli giudica delle cose per le cose medesime, e come le cose sono.

PONTAS.

C A R A T T E R E



Sotto il nome di Carattere, generalmente parlando, s'intende un qualche segno o sigillo, con cui altra cosa viene notata, onde possa distinguersi dalle altre; il Carattere poi sacramentale, secondo i Padri ed i Concilii, è un segno spirituale ed indelebile nell'anima impresso, per cui l'uomo, che lo ha ricevuto, si distingue dagli altri che ne sono privi, e per cui si rende atto ad alcune cose, che sono di divino culto; come nel Battesimo al ricevimento degli altri Sacramenti, nella Cresima a professare la Fede, e nell'Ordine alle

funzioni dello stato clericale. Che restino fregiati di questo segno indelebile spirituale in questi tre Sacramenti tutti quelli che gli ricevono anche fintamente, cioè coll'obice alla grazia santificante, è domma cattolico definito dal Concilio di Trento, nella *Sess. 7, de Sacram. can. 9*, contro i Luterani e Calvinisti, che lo impugnano, colle seguenti parole: « *Si quis dixerit, in tribus Sacramentis Baptismo, Confirmatione et Ordine non imprimi Characterem in anima, est quoddam spirituale, et indelebile signum, unde ea iterari non possunt, anathema sit.* » Il che già prima aveva insegnato Eugenio IV nel Decreto *pro instruct. Armen.* Ed anche prima di lui Innocenzo III, nel *cap. Majores*, facea anche menzione del Carattere del Battesimo, come di cosa a tutti i cattolici notissima.

Due testi della divina Scrittura apportano i Teologi in conferma di questa cattolica verità; cioè quello dell'Apostolo, nella 2 ai Corint., *cap. 1, v. 21, 22*: « *Qui unxit Deus, qui et signavit nos et dedit pignus in cordibus nostris:* » ed agli Efesii, *1, 13*, scrive: *In quo, cioè Cristo, credentes, signati estis Spiritu promissionis Sancto.* » Ove nel primo testo per la voce *unxit nos* viene indicata l'infusion della grazia, e per quello *et signavit nos*, l'impression del carattere. Nel secondo poi, come osservano dottissimi Autori, parla S. Paolo a tutti i cristiani, anche perversi, e quindi privi della grazia santificante; e poi quando dice *signati estis*, non può intendersi che di un segno dalla grazia diverso, quale appunto si è il Carattere, di cui sono fregiati eziandio gli uomini battezzati malvagi. E se, come sentono più comunemente gli autori, non ne sono da sè soli una compiuta ed invincibile prova; lo sono però congiunti colla perpetua tradizione: della quale testimonii ne sono superiori ad ogni eccezione i Padri, che chiaramente riconoscono conferirsi col Battesimo un certo segno spirituale ed indelebile: con S. Cirillo Gerosomitano, *Catech. 4*; S. Basilio, *Hom. 13 in S. Baptisma*; S. Ambrogio, *lib. 1 de Sp. Sanct., cap. 6*, e *lib. de Myster. cap. 7*; S. Epifanio, *Haer. 8*; S. Gian Grisostomo, *tom. 2, in Epist. ad Ephes.*; S. Giovanni Damasceno, *lib. 4 Fid. Orthodox., cap. 13*, e sopra tutti Sant'Agostino assai di frequente nelle sue opere, e massimamente, *lib. 2 cont. epis. Parmeniani, cap. 13*, e *lib. 6 contr. Donatist., 1*, e *lib. 2 contra epist. Petit., cap., 104*, i cui testi e pa-

role si ommettono per brevità, e possono leggersi presso il Bellarmino, nel *lib. 2 de Sacramentis, cap. 21*. Di questa perpetua tradizione n'è pure un segno ed argomento assai chiaro il consueto unanime dei Teologi sopra tal punto. Donde mai dico io, intorno all'impressione del Carattere sacramentale tale e tanta uniformità, se nonse dal senso universale della Chiesa e dalla tradizione ed insegnamento de' Maggiori? Nel che è pure da osservarsi, che sebbene gli antichi Teologi siensi divisi in varie e molto fra sè diverse sentenze quanto alla natura del Carattere, convengono però maravigliosamente nell'asserirne la esistenza. Spicca finalmente questa perpetua tradizione nella perenne e costante dottrina della Chiesa sulla inalterabilità del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine: dalla qual dottrina, ammessa l'impression del Carattere, ovvia ne è la ragione; poichè non si deve ripetere quei Sacramenti, i quali una volta ricevuti sussistono sempre e durano incessantemente in qualche loro effetto. Non ha in conto alcuno siffatta immutabilità la grazia santificante negli altri Sacramenti conferita, la quale e può facilmente perdersi, e diffatti non di rado si perde; e, se non più si perde, può nondimeno colla ripetizione del Sacramento ricevere accrescimento; ma l'ha il Carattere, il quale nè per una parte può mancare, nè crescere per l'altra. Adunque soltanto a cagione del Carattere impresso una sola volta possono riceverli questi tre Sacramenti: e senza quest'unica ragione non si saprebbe rinvenire la causa ed il perchè alcuni Sacramenti possano iterarsi ed altri no.

Se convengono i Padri ed i teologi nell'ammettere in tali Sacramenti l'impression del Carattere, punto poi non si accordano nello spiegare del Carattere stesso l'indole e la natura. Non è del nostro istituto ned il riferire le molte e varie sentenze dei Teologi, ned il definire questo punto. Diremo soltanto, che S. Tommaso, nella questione 63, *art. 2*, insegna, che il Carattere importa una certa potenza, ossia facoltà spirituale ordinato a quelle cose, che sono di culto divino. Ecco le sue parole nel corso dell'articolo: « *Character importat quamdam potentiam spiritualem ordinatam ad ea quae sunt divini cultus.* » E, per verità, è proprio del Carattere di ciascuno dei tre Sacramenti, che lo imprimono, il conferire attitudine e podestà


alle cose divine a chi gli riceve. La cosa è chiara da sè nel Carattere dell' Ordine, ed è anche espresso nelle parole stesse, per cui questo Sacramento viene conferito. Il Carattere poi del Battesimo rende l' uomo capace al ricevimento degli altri Sacramenti e dei loro spirituali effetti. Nella Cresima, finalmente, riceve l' uomo cristiano la virtù, la forza e la fermezza per professare la fede, ed eziandio per confermarla, se sia d' uopo col proprio sangue.

Che il Carattere sacramentale s' imprima nell' anima, niuno più ne dubita, dappoichè i Concilii di Trento e di Firenze l' han diffinito col dire, il secondo *in instruct. Armen.* che « *Tria sunt Sacramenta.... quae Characterem, idest spirituale signum . . . imprimunt in anima anathema sit.* » Cercano però i Teologi senza convenire fra di loro, se ciò sia nella sostanza dell' anima oppure nella di lei potenza, e se in questo, se ciò sia nell' intelletto o nella volontà. Noi con S. Tomaso brevissimamente diciamo, che ciò è non nella sostanza dell' anima immediatamente, ma nella sua potenza, cioè nell' intelletto. La ragione del santo dottore, *quest. 63, art. 4*, si è perchè il Carattere è una cosa ordinata ad operare, cioè a far quelle funzioni che spettano al divin culto ; ed a ciò non già la sostanza dell' anima, ma le operatrici di lei facoltà concorrono immediatamente. Che poi questa facoltà o potenza non sia la volontà, ma bensì l' intelletto lo dimostra nell' *art. 2* : *Perchè, dice, se si imprimesse immediatamente nella volontà, la determinerebbe in guisa al buon uso, che il cristiano non mai peccherebbe nell' esercizio del suo Carattere.* Eppure l' uomo cristiano può servirsi del suo Carattere ed in bene ed in male. Adunque non può essere nella volontà ma soltanto nell' intelletto, cioè in quella potenza dell' anima, in cui risiede anco la fede.

Niuno parimente dubita dell' indelebilità del Carattere : ma anzi tutti i Teologi insegnano, e difendono essere il Carattere sacramentale onninamente indelebile, mentre così appunto ha definito il Concilio di Trento nel canone in questo modo : « *Si quis dixerit in tribus Sacramentis non imprimi Characterem hoc est signum quoddam spirituale et indelebile unde iterari non possint ; anathema sit.* » S. Tomaso nella questione 63, *art. 5*, su questo punto scrive così : *Conciossiachè l' anima sia il soggetto del Carattere, secondo la parte intellet-*

tuale; egli è manifesto, che siccome l'intelletto è perpetuo ed incorruttibile, così pure il Carattere nell' anima rimane indelebilmente. Difatto, che il Carattere una volta nell' anima impresso non più si cancelli né in questa vita, né nell' altra vita, ma sussista perpetuamente nei beati a loro gloria, nei dannati per loro pena, è più conforme alle definizioni della Chiesa, e si conferma coll' autorità e dottrina non men di S. Tommaso, che di tutti i Teologi. Dalla qual dottrina poi ne segue, che non si avrebbe a battezzar nuovamente un uomo cristiano, od a nuovamente ordinare un sacerdote, il quale morto, fosse miracolosamente risuscitato : e sempre il primo atto sarebbe a ricevere i Sacramenti, ed il secondo a validamente celebrare ed offerire il divin sacrificio : « *Post hanc vitam* dice S. Tommaso nel luogo citato al cap. 3, e con esso tutti i Teologi, *remanet Character, et in bonis ad eorum gloriam, et in malis ad eorum ignominiam.* » E benchè sia vero ciò che dicono molti Teologi, doversi di siffatta perennità la cagione della divina volontà ed ordinazione : conviene nondimeno aggiungere, ritrovarsi di tale indelebilità la radice nella stessa natura del Carattere : non già che non possa Iddio colla sua potenza annientarlo, come può fare ogni altra cosa perire e ritornare al suo nulla , ma bensì perchè il Carattere per cause naturali non è sottoposto a perire : non lo è per accidente, cioè per mancanza o di struggimento altrui, cioè del soggetto, in cui si trova : perchè l' anima in cui è impresso è spirituale, incorruttibile ed immortale : non lo è di sua natura ; perchè non ha cosa veruna direttamente a sè contraria, da cui possa cagionarsi il suo distruggimento ; poichè è una podestà spirituale impressa da Dio a cui non solo veruna causa fisica non si oppone, ma nemmeno veruna causa morale, quale sarebbe il peccato ; mentre il peccato stesso neppure impedisce che il Carattere si imprima.

C A R C E R E



Il Carcere altro non è sennonchè un luogo in cui si pongono i rei di qualche delitto affine che sopportino la pena al loro misfatto proporzionata. Il Carcere essere di antica istituzione. noi lo conosciamo dalla storia che sino dai tempi di Servio Tullo in Roma esistevano. E siccome diversi sono i delitti che dai malvagi commettonsi, così ragionevole cosa si è che diverso n'è il Carcere. Infatti in questo alcuni vengono posti per leggiera colpa; e siccome a leggiera colpa leggiera pena si addice, così il Carcere in questo caso altro non è che luogo di correzione, e di ammaestramento come debbasi ancora fuggire le lievi trasgressioni della legge. Ad un grave misfatto un grave castigo competesi, ed in questo caso il Carcere diviene più pesante, e muta in luogo di punizione severa, che in esso i rei non solamente si tengono privi della loro libertà, ma sono macerati ancora nel corpo; chè loro scarso cibo concedesi, si aggravano di catene, vengono costretti a laboriosi lavori, sono privati della chiara luce del giorno, ed altre pene ancora sostentano secondo gli statuti della legge civile, la quale è sempre ordinata al bene della società e dello Stato, e non può non punire severamente il delitto che sturba la pace delle città, l'ordine delle pubbliche cose, insinua malvagità nei popoli, disobbedienza ai magistrati, superbia contro i superiori, e danno ancora a qualunque classe di persone vivono nel corpo sociale.

C A S O 1.°

Olimpio, religioso di un certo ordine riformato, essendo caduto in un grave delitto, contro di lui il superiore inquisì secondo le formule consuete del suo Ordine, e pronunziato contro di lui un decreto

di condanna, ordinò, che spogliato dell' abito religioso, fosse posto in Carcere. Olimpio, trovandosi adunque in prigione, scoprì il modo di uscirne. Per la qual cosa domandasi, 1. Se Olimpio poteva fuggire senza peccare, 2. Se sia in coscienza obbligato a ritornare al suo Carcere. 3. Posto che non sia in mano della giustizia di per sé, se commetta un altro peccato portando l' abito laicale, per cui può tenersi di mezzo agli altri occulto ?

Essendo giusto, come si suppone il giudizio pronunziato contro Olimpio, tanto per ciò che s' aspetta alla forma, quanto alla materia riguarda, al condannato s' aspetta l' obbedire. Per la qual cosa non può, senza commettere peccato, fuggire dal Carcere, e deve, se è fuggito, fare a quella ritorno. Per ciò poi che si aspetta alle vesti laicali, ch' egli ha indosso affine di starsene occulto, egli non commette un nuovo peccato, perciocchè per quel giudizio fu dichiarato indegno di portarlo.

Devesi però avvertire che se nell' eseguire il giudizio, di troppa severità si fece uso, ed a lui si negano, mentre in Carcere si trova, le cose necessarie alla vita ; allora gli è lecito fuggir dal Carcere senza commettere peccato, che è conforme alla equità ed al diritto che ognuno provveda alla propria conservazione, usando di modi leciti, presentati dalla Divina Provvidenza.

PONTAS.

C A S O 2.º

Eustachio avendo derubato a Guglielmo cento scudi; ritrovato col furto fu condotto in Carcere, dipoi giudicato e condannato a morte. Egli in questo stato ritrovò il modo di fuggire ad arte, e senza fare alcuna violenza. Potè egli far ciò, ed evitare così la giusta pena imposta dalla legge ?


Stimiamo che Eustachio, trovandosi in questa circostanza, potesse fuggire dal Carcere. Ed è questa la dottrina di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 69, *art.* 4, *ad* 2, il quale, dopo essersi opposto che il reo può resistere al giudice che lo condanna, od a quelli che vogliono eseguire la sentenza del giudice, risponde che niuno vien condannato

affinchè dia morte a sè stesso, ma perchè la soffra : perciò non è tenuto a ciò che segua la morte, come restarsene nel luogo, da cui sa di certo essere alla morte condotto : pure condannato a questa non deve resistere a quelli che gliela fanno soffrire, poichè resisterebbe alla pubblica autorità ed alla giusta legge del principe. « *Nullus ita condemnatur quod ipse sibi inferat mortem, sed quod ipse mortem patiatur ; et ideo non tenetur facere id, unde mors sequatur ; quod est manere in loco unde ducatur ad mortem. Tenetur tamen non resistere agenti, quia patiatur, quod justum est eum pati ; sicut etiamsi aliquis sit condemnatus, ut fame moriatur, non peccat si cibum occulte sibi ministratum sumat, quia non sumere esset seipsum occidere.* » Questa dottrina di S. Tommaso è comune ai Teologi, e specialmente al Cardinale Gaetano, a Domenico Soto a Silvio ed altri.

Così rispondiamo al caso proposto, in cui conviene osservare ch' egli fuggi senza usare alcuna violenza, ma semplicemente con arte. Imperciocchè se non avesse potuto uscire se non se usando della violenza ai ministri che lo custodivano ; la sua fuga non andrebbe scèvra di colpa ; perciocchè farebbe violenza alla pubblica autorità ed alle leggi che severamente infliggendo pene, proibiscono di fare così. Alcuni Autori però stimano che questo carcerato non possa uscire senza commetter peccato, rompendo la porta della prigione, od altra simil cosa facendo. Tuttavia molti altri Teologi, come il Gaetano, Soto, Ludovico Bannes, Salonio, Azorio ed il Silvio favoriscono la contraria sentenza. « *Quia reus carcerem effringens, dice il Silvio, utitur jure quod habet ad fugiendum, et nulli facit injuriam ; neque enim Carceres, neque compedes sunt injuriae capaces ; ipsis autem justitiae ministris nihil, ut supponitur, facit.* » È questo pure il parere del Merbesio, che niuno certamente tacerà di lassismo. PONTAS.



CARDINALI



Dalle parole di Eugenio IV Sommo Pontefice appoggiato a quelle del Deuteronomio, *cap. 17.* « *Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris venies ad sacerdotes levitici generis et facies quodcumque dixerint qui praesunt loco, quem elegerit Dominus,* » nella sua Costituzione che incomincia: *Non mediocri*, diretta dal Papa ai Cardinali ed alle principali Dignità componenti il regime della cattolica Chiesa, si rileva che i Cardinali figurativamente riconoscono l'origine dai Sacerdoti dell'ordine levitica, il che da Innocenzo III egualmente viene confermato. La loro istituzione formale però sembra esser seguita dietro l'esempio degli Apostoli, i quali l'assistenza loro prestarono a Gesù Cristo Signore in terra e Sommo Pontefice.

Che le surriferite parole di Eugenio IV riguardino il Pontefice, i Cardinali e le principali Dignità, viene confermata da Innocenzo III nel capo *Per venerabilem*, al titolo *Qui filii sint legitimi*; ove, parlando dei Cardinali, dice: « *sunt autem sacerdotes levitici generis Fratres nostri, qui nobis jure levitico in executione sacerdotalis officii condutores existunt:* » onde da tali parole animati i più accreditati Dottori non dubitano di asserire che l'ufficio dei Cardinali, « *quoad suam primordiale originem et adumbrationem,* » è di diritto divino. Così molti Canonisti fra' quali l'Abate Barbosa, e molti altri. Di più così tiene sant'Antonino, *part. 3, tit. 11, cap. 1, c. 2*; S. Agostino nel *Tratt. Della Ecclesiastica Potestà; quaest. 102*, e finalmente il Card. Bellarmino, *Apolog., cap. 4, pag. 35*.

Sisto V nella costituzione che comincia, *Postquam veras*: dice: « *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Cardinales repraesentantes personas Apostolarum, dum Christo Salvatore Regnum Dei praedicanti atque humanae salutis mysterium operanti ministrarunt etc.,* » Così *Jacobat. De Concil., lib. 1, num. 253*, e il Barbosa, *lib. 1, Juris Eccl. Univers., cap. 3, n. 2*, ed altri, ecc.

Il nome espresso di Cardinale non consta che esistesse avanti san Silvestro Papa ; dal che opinano varii Canonisti, che dal medesimo avesse avuto l'origine, mercechè non se ne fa nei codici antichi in veruna guisa menzione, fuori che nel Concilio romano celebrato dopo la conversione di Costantino Magno Imperatore, presente ed assistente l'indicato Sommo Pontefice. In questo Concilio si ritrova che furono assenti sette Diaconi Cardinali della città di Roma : così vien notato dal Cardinal Borromeo, *Not. Card. cap. 2.* Poscia i Papi usarono frequentemente un tal nome, come ben si raccoglie da varii sacri Canoni e segnatamente dal *cap. Profiteri.* Anzi dopo tal epoca così invalse il nome di Cardinale, che quasi in tutte le chiese principali si ritrovava. In progresso di tempo il nome Cardinalizio fu solamente richiamato al senato dalla sacra Romana Chiesa, assistente al Sommo Pontefice, con espressa inibizione di potersi usurpare in avvenire un tal titolo da qualunque avvegnachè eminente ecclesiastico. Così Iodovico Rom. nell'orazione detta nel Concilio di Basilea. Poichè in varie Cattedrali metropolitane non desistevasi, a fronte dell'inibizione, dai Canonici, come di Ravenna, di Compostella, di Milano, di Napoli, ed altri, di usurpare sotto pretesto di supposto privilegio il titolo cardinalizio, fu forza che Pio V l'anno 1567 in data del 20 marzo con suo solenne decreto abrogasse (se pur fossero esistiti) tali privilegi in tutte le chiese alla riserva di quella Romana, ove ordinò che tale nomenclatura fosse propria solamente di quelli, che tali erano stati creati dal Sommo Pontefice, come riferisce Choell. *Notit. Cardin., cap. 2, §.* *Et ideo, Moscon. De majestat. milit. Ecol. lib. 1.* Finalmente rilevasi dal *cap. Sacrosancta, dist. 22:* « *Apostolica Sedes cardo et caput omnium Ecclesiarum a Domino et non ab alio constituta est ; et sicut cardine ostium regitur, sic hujus Apostolicae sanctae Sedis auctoritate omnes Ecclesiae (Domino disponente) reguntur. Unde senatus Cardinalium a cardine nomen accipit, quasi se regat et alios ; sicuti enim ostium regitur per cardines ; ita Ecclesia per istos . . .* » Sul che consentono i Padri di Basilea ed Eugenio IV nella sua *Costit. Non mediocri.*

Così eliminato qualunque abuso, e ristretto al solo senato pontificio un tal nome, la creazione dei Cardinali soleva farsi con diffe-

renti riti e cerimonie, giusta la varietà di tempi, come dispone il cerimoniale romano; cioè, nel mercoledì delle Quattro tempora, con i suffraggi del Sacro Collegio e simili, le quali cose andarono affatto in disuso. Oggi il Sommo Pontefice promuove alla dignità cardinalizia quanti e quali gli è a grado senza i suffragi del Collegio, a cui per solo atto di gentil convenienza domanda alcuna fiata consiglio. Anzi non usa egli alcuna forma precisa nella elezione, ma soltanto quella o più estesa o più laconica gli piace, indicante semplicemente la promozione di alcuno alla porpora.

Fino dai tempi di san Silvestro, come già si è dimostrato, fu in seguito notissimo nella Chiesa cattolica il nome di Cardinale, ma era però differente da quello di cui è insignito al presente il senato pontificio.

Qualunque vescovo mandato ad una cattedrale, come Ordinario, dicevasi Cardinale, così un parroco a qualche cura, od un diacono a qualche luogo pio o spedale per provvedere alle indigenze delle vedove e dei pupilli, come Ministro proprio, appellavasi pure Cardinale. Tutti questi venivano così appellati dalla fermezza dei Cardini, su di cui si aggirano le porte; quindi è che anche i Vice-Pastori o Coadiutori o cappellani dicevansi non Cardinali, ma *Avventizii* o *Sussidiarii*. Il fin qui detto rendesi necessario a sapersi per bene intendere, in qual senso parli Gelasio I nella sua lettera scritta a Celestino Vescovo, come pure S. Gregorio a Castoro Vescovo di Rimini già riferito da Graziano, *dict. 24, can. 4*. Chi bramasse vederne le circostanze e le precise parole, veda Van-Espen, *Jus. eccles. Univ. part. 1, tit. 22, de Congreg. Cardin. num. 4, pag. 360*.

Se i promossi ritrovansi entro le mura della città, coll'abito stesso che sogliono usare, senza seguito pomposo si recano al Vaticano. Quivi da alcuno dei più provetti sono introdotti tra i Cardinali, e poscia presentati al Sommo Pontefice, il quale impone sopra del loro capo il berretto rosso. Quindi viene intimato il pubblico Concistoro, per insignirli del cappello dello stesso colore, e ciò nel giorno preciso che dal Papa viene indicato. In tal giorno il Pontefice giunto al luogo consueto ornato di mitra preziosa, e ricevuti gli ossequi consueti dai Cardinali, comanda che i promossi sieno a lui pre-

sentati. Ciò senza frappor dimora alcuna eseguito, s' incurvano essi gradatamente dinanzi al Capo visibile della Chiesa. Poscia dal maestro di cerimonie vengono collocati dopo l'ultimo Cardinale prete, ove col capo scoperto ascoltano un grave ragionamento che fa loro il Papa stesso sulla dignità ed altezza del Cardinalato, e della stretta obbligazione indivisibile ad un tanto grado. Finalmente si presentano di nuovo ai soliti ossequi, al bacio cioè dei piedi, e delle mani del Vicario di Cristo, il quale graziosamente solleva da terra per essere condotti dal maestro indicato a dar la pace agli altri confratelli Cardinali.

Compite le indicate cerimonie, segue la tradizione dei sacri ornamenti. Stando in piedi innanzi al Pontefice i Cardinali in circolo, il primo dei promossi, e quindi gradatamente gli altri genuflettonsi, nell'atto che il Pontefice pone loro sul capo il cappello dicendo: *« Ad laudem omnipotentis Dei, et sanctae sedis Apostolicae ornamentum, accipe Galerum rubrum, per quod designatur, quod usque ad mortem et sanguinis effusionem inclusive pro exaltatione sanctae Fidei, pace et quiete populi Christiani, augmento et statu sacrosanctae Romanae Ecclesiae, te intrepidum exhibere debeas, in nomine Patris † et Filii † et Spiritus Sancti † Amen. »* Qui soppesesi la funzione. In altro Concistoro poi il Sommo Pontefice chiude la bocca ed impone silenzio ai nuovi Cardinali, ordinando loro che non presumano di parlare in qualsivoglia adunanza fintanto che per consiglio dei confratelli giudicherà di proscioglierli da tal legame. Nel terzo Concistoro finalmente congregati tutti i Cardinali, impone il Pontefice che nuovamente i promossi escano dalla congregazione, fintanto che non abbia egli interrogati i Cardinali più provetti se fia espediente aprir la bocca ai Candidati. Alla qual domanda facendo eco tutti, sono tosto richiamati, e paternamente ammoniti dal Papa, s'accostano all'apertura della bocca la quale vien fatta con le seguenti parole. *« Aperimus vobis os tam in collationibus quam in consiliis atque in electione summi Pontificis et in omnibus actibus tam in Concistorio quam extra, qui ad Cardinales spectant, et quos soliti sunt exercere; in nomine Patris † et Filii † et Spiritus Sancti † Amen. »*

Resta finalmente la promozione composta colla tradizione del-

l'anello, e colla assegnazione del Titolo. Genuflessi dinanzi alla cattedra del Pontefice, egli stesso pone nel loro dito anulare della destra mano l'anello prezioso, che gli viene presentato dal gran maestro di cerimonie, e gli assegna il titolo con questa formula precisa. « *Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et S. N. committimus tibi ecclesiam S. N.; eam clero et populo et cappillis suis, secundum formam quam committi censuerit Cardinalibus qui eandem ecclesiam haluerunt.* »

Sebbene da Eugenio IV nella sua Costituzione *In Eminentibus* fu decretato che i Cardinali pronunziati nel concistoro segnato non fossero con tal nome appellati, fintanto che non avessero ricevute le insegne cardinalizie, nè avessero voce nella elezione del Sommo Pontefice, fintanto che non fosse ad essi concessa licenza di votare; tuttavolta oggidi i Cardinali nell'atto della orazione si hanno per perfettamente creati, ed hanno voce nella elezione del Papa; senza altra facoltà, quantunque non abbiano ricevuto il titolo e l'anello: e la ragione si è perchè le dette cose sono semplici formole di cerimonie, le quali non cadono sulla sostanza e sulla perfezione dell'atto, il che fu espressamente notato da S. Pio V nella sua Costituzione dei 26 gennaio 1571, e che si riscontra nell'altra Costituzione 19 di Gregorio XV, che incomincia: *Decet*, e così fu difatti osservato dopo la morte di Clemente VIII. Insorsero quindi nuove questioni, e precisamente, se il Cardinale dei Conti, al quale non era stata aperta la bocca, avesse voce nella elezione del Pontefice. Fu affidata la questione a quattro Cardinali di Ruota, eletti dal sacro collegio, e finalmente tutti i Cardinali adunati in Concistoro ciò approvando fu deciso affermativamente a forma del Decreto di S. Pio V; il che fu anche osservato nella elezione di Innocenzo X Cardinale de Luca, *dist. 5, num. 11.*

Debbonsi al Cardinalato promuovere solamente coloro che sono forniti di tutti i requisiti, e qualità che dai sacri canoni richieste sono in quelli che assumer si deggiono alla dignità vescovile. *Concil. Trid. Sess. 24, de Reform. cap. 1.* Non sono ammissibili al Cardinalato gli illegittimi, ancorchè per il susseguente matrimonio legittimati, Sisto V, *Cost. Posteaquam*; come neppure i congiunti al Cardinale

vivente in primo e secondo grado di consanguinità, così avendo decretato Sisto V nella Bolla già di sopra indicata.

L'età richiesta dai Canonici è di anni 30, per quelli che assunti esser debbono al Cardinalato episcopale e presbiterale, quantunque nella Costituzione sunnominata stata non sia dal Pontefice stabilita, mercechè avendo decretato il Sacro concilio di Trento, *loc. cit.*, che tutte quelle qualità e condizioni che si richiedono per creare i Vescovi, devono egualmente concorrere per creare i Cardinali della Santa Romana Chiesa, ne viene di conseguenza, come risolvono i Canonisti più accreditati, che devono avere trent'anni. Dissi per i Cardinali vescovi e preti, poichè per i diaconi servono i 22 anni, come stabili il medesimo Sisto V nella sua Costituzione, per mezzo della quale vengono obbligati al ricevimento dell'ordine dentro l'anno, dal giorno della elezione, sotto pena d'essere privati *ipso facto* della voce attiva e passiva tanto nei Concistorii che nelle Congregazioni.

Secondo la varietà dei tempi e dei Sommi Pontefici diverso fu il numero dei Cardinali, dei quali ne venivan creati più o meno giusta l'esigenza delle circostanze. Da Sisto IV fino ad Alessandro IV inclusivo il numero di essi non si estese a più di 53. Leone X li aumentò di assai, imperciocchè nel corso del suo Pontificato se ne contavano sino a 62, tutti viventi, il che non era seguito giammai dalla fondazione della Chiesa Romana in poi. Seguitarono il di lui esempio Paolo III e Paolo IV, i quali li fecero ascendere sino a 70, il qual numero decretò Sisto V che fosse in avvenire inviolabilmente conservato in memoria dei 70 Savii o Seniori che per divin comandamento elesse Mosè per suo aiuto, e dei 70 Discepoli prescelti da Gesù Cristo. Fra questi si contano 6 vescovi, 50 preti, e 14 diaconi. Sisto V, *Costit. Religiosa Sanctorum*.

Dopo il Pontefice non v'ha nella Chiesa dignità maggiore dei Cardinali; nei quali tutta la maestà risiede della cristiana repubblica in guisa che a questa sola è devoluto il potere di eleggere il capo visibile della Chiesa, preminenza ai Cardinali primieramente concessa da Nicolò II nell'anno 1059, nel Concilio Romano, *cap. 2*, con questa sola riserva, che fatta da essi l'elezione del Pontefice, il restante del Clero e popolo lo confermasse, *cap. In nomine Domini 1*,

dist. 23. Fu tale riserva durevole sino ad Alessandro III, il quale a scampo dello scisma, nell' anno 1179 nel Concilio Lateranense, decretò che in avvenire s' intendesse per canonicamente eletto in Pontefice colui, a vantaggio del quale concorressero due terzi dei suffragii dei Cardinali, *cap. Licet 6, de electione*. Un così savio decreto contro le continue scissure che soffriva la Chiesa fu immediatamente osservato nella elezione di Lucio III successore di Alessandro. Questa facoltà di eleggere il Pontefice fu dipoi confermata da Gregorio X nel Concilio Ecumenico di Lione nel 1274, al *cap. Ubi periculum, 3, de elect. in 6*, e da Clemente V nel Concilio di Vienna, come viene riportata nel *cap. Ne Romani 2, Clement. de electione*, e quindi in appresso fu inviolabilmente osservata. Vedi Barbosa, *lib. 1 Jurts eccles. univers., cap. 1, num. 55, 56 e segg.* con molti altri da esso citati.

Eugenio IV, nella sua Costituzione che comincia: *Non mediocri*, premesse le ragioni più valide, definisce che dopo il Capo visibile della Chiesa, ch' è il Sommo Pontefice, devono onorarsi i Cardinali che sono le membra del di lui corpo sopra tutti gli altri; essendo tal dignità maggiore e più sublime dell' Episcopato, dell' Arcivescovato e del patriarcato. Inoltre Leone X nella sua Costituzione *Supernae*, conferma quanto di sopra si è detto, esprimendosi in questa guisa: «*Et cum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales caeteros omnes in ipsa Ecclesia post summum Pontificem honore et dignitate praecedant, etc.*» Dal che si deduce essere tal grado il più eminente di qualunque altro. Barbosa, *tit. 1 Juris eccl. univ., cap. 3, num. 8.*

Ai soli Cardinali è permesso portare il cappello rosso, il quale privilegio speciale fu ad essi concesso nell' anno 1244, da Innocenzo IV, nel primo Concilio di Lione, e confermato poscia da Paolo II, accordando di più esso ai medesimi la coperta del medesimo rosso colore nella sella, allora che far dovevano viaggio; il qual privilegio in progresso fu esteso ancora a tutti i Cardinali degli ordini regolari da Gregorio XIII, *Const. 9, Sanctissimus*. Quindi Urbano VIII decretò che il titolo ai Cardinali dovuto non più fosse quello d' Illustrissimo, ma di Eminentissimo, sotto pena di scomunica per

chiunque, fuori degli Elettori dell' Ecclesiastico impero, si usurpasse temerariamente un tal titolo.

La dignità Cardinalizia ha ottenuta in diversi tempi la preminenza sopra i Re nel seggio e nello scrivere. Narra Rinaldo che l' anno 1231, *num* 2 e 6, trovandosi alla città di Perugia re Carlo di Sicilia ed il figlio re d' Ungheria, detto Carlo Martello, insieme col Papa ed i Cardinali, si assise il re padre fra i Cardinali ed i preti, ed il figlio fra i diaconi, e quindi amministrato il cibo al Pontefice, si assisero a mensa coi Cardinali. Nell' anno 1235 dicesi che il re d' Inghilterra, scrivendo ad un Cardinale prete, pospose al nome del medesimo il proprio. Il re di Danimarca essendo andato a Roma nel 1477 fu ricevuto fra due dei maggiori Cardinali; nè s' ebbe a coprire il capo, se non dopo di loro, e nel venerdì santo volle l' ultimo dopo i Cardinali recarsi all' adorazione della Croce. Molte altre simili circostanze s' incontrano negli scrittori, che da me si lascieranno per brevità. Devesi soltanto aggiungere che questa preminenza si doveva ai soli Cardinali rappresentanti il collegio, dacchè nel cerimoniale viene assegnato il luogo proprio per i Re tanto in concistoro che in cappella, cioè dopo il primo Cardinale Vescovo, e però Pio II nel *Comment. lib. 3, pag. 66*, dice: « *Cardinales pares Regibus haberi;* » e quando creava i medesimi diceva: « *Vos Senatores Urbis et Regum similes estis;* » e così disse Paolo II, come riferisce il Cardinale Papiens., *epist. 180 e 181*. Chi più diffusamente bramasse vedere questa materia, consulti il Cardinal Tusch., *tom. 1, alla lettera C, concl. 100, num. 4*.

I Cardinali sono tenuti a risiedere nei loro titoli rispettivi, altrimenti, ammoniti che sieno, mostrandosi pertinaci, possono essere privati, come di fatti privato ne fu il Cardinale Anastasio da Leone IV nel Concilio Romano. Tale ammonizione però deve essere canonica e legittima, giusta l' esposizione del citato Pontefice: « *Quem etiam auctoritate suffulti canonice Apostolicis litteris per tertiam et quartam vicem revocavimus . . .* » In caso poi di contumacia possono essere deposti eziandio senza Concilio, quantunque nel *cap. Ex gestis* si dica: « *Ab omnibus ut depositus,* » parlando del Cardinale creato; la quale espressione dalla Glossa si spiega appro-

banibus, poichè fu deposto dal solo Pontefice, come apparisce dal Concilio Romano sotto il prefato Leone IV. Nulla ostante però, il solo Sommo Pontefice può deporre i Cardinali non residenti, essendochè in esso solo ritrovasi la pienezza di potestà, quantunque in tali rarissimi casi, costumi sempre ricercarne l' approvazione, *cap. unic. De Schismat. in 6, e cap. 1, de renunciatione*, parimenti in 6.

I Cardinali non possono asseatarsi dalla Curia Romana senza licenza espressa dal Papa; Leone X, in *constit. Sub poena in Concil. Later. ed. 2. 28*; e la ragione si è, perchè i medesimi sono collaterali del Capo visibile della Chiesa, ed incessantemente assister lo devono, come coadiutori, nelle sue pastorali sollecitudini. *Cap. Excommunicationis, de offic. legat.* Quindi è che Leone X stabilì ch'essi dovessero risiedere nella Curia Romana, e quelli che ne fossero assenti, se in Italia, entro il termine di sei mesi, se fuori, entro il giro di un anno dal dì della promulgazione della legge, si restituissero alla medesima sotto la pena, in caso di contravvenzione, della perdita dei frutti dei loro benefizii, della sospensione degli uffizii e privilegi generalmente e specialmente concessi ai Cardinali, ad eccezione soltanto di quelli che lontani si trovano pel comando del Papa, per malattia o per qualche altra legittima causa, i quali compresi non sono nell' indicata Costituzione.

Più urgente e con termini ancor più precisi rinnovò Innocenzo X questa legge di residenza, il cui tenore estesissimo riporterò qui nella maniera che per me si potrà, la più ristretta e laconica. Stabilisce egli primieramente l' obbligazione gravissima dei Cardinali di non allontanarsi dai loro titoli rispettivi; quindi stabilisce che, trasferendosi dopo la pubblicazione della Bolla fuori del Romano impero senza espressa licenza del Papa, restino essi tosto privati dei privilegi tutti, come di conferir benefizii, assegnar pensioni, stabilir frutti o proventi ecclesiastici, rendendoli inoltre inabili alle ultime testamentarie disposizioni, ed all' ingresso nella Chiesa, non considerate le altre pene da infliggersi ad arbitro del medesimo legislatore.

Che se fermi, nulla ostante, si rimarranno nella loro pertinacia per il corso di mesi sei, vuole ch' essi sieno soggetti alla perdita

totale delle annue rendite dei particolari e proprii benefizii, da impiegarsi in quegli usi che più a grado saranno del Pontefice, e persistendo nella contumacia per altro semestre, decaduti dichiarargli dal possesso dei medesimi, come pure dal diritto a qualsivoglia pensione. Finalmente assegnando ai medesimi l'altro perentorio termine d'un trimestre, premessa la trina canonica ammonizione, ad altre più gravi pene li condanna da decretarsi dal Papa, sino alla privazione dell'eminente titolo cardinalizio.

Oltre di ciò, decreta gravemente e comanda che quei Cardinali, i quali in avvenire senza licenza si recheranno fuori dello stato ecclesiastico, perdano la facoltà di sostituire un altro Cardinale prelato, o qualunque altro nei loro uffizii, legazioni, prefettura o governo, revocando qualunque Indulto per lo innanzi concesso. Dalle quali pene dichiara non esser esenti o scusabili quelli eziandio cho si assentano sotto pretesto di servizio o di comando dell'imperatore o del Re : « *Nisi ex causa in corpore Juris, causa coram Papa allegata, et expresse admissa.* » Finalmente a sè solo rilascia di tal delinquenza l'assoluzione.

In quanto alla giurisdizione, hanno i Cardinali nella Chiesa i loro titoli rispettivi, più una pienissima episcopale giurisdizione. Ned osta che Gregorio XIII rispondesse alle ricerche fattegli intorno a ciò, che non possono essi nelle medesime chiese usare di quella facoltà che dal Tridentino è ai Vescovi comunicata, e specialmente quelle comprese nella *Sess. 24, cap. 5*, poichè il Pontefice risponde allora ai quesiti a lui ricercati. Adunque i Cardinali hanno il diritto pienissimo di visitare le chiese a loro soggette, in egual modo che i Vescovi quelle della loro Diocesi. Anzi Leone X nella sua Costituzione *Superne* ordina che i Cardinali personalmente, se presenti, o per mezzo d' idoneo vicario, se assenti, percorrano in ciascun anno almeno il circondario dei proprii titoli. Oltre di che è in piena loro facoltà di correggere, scomunicare, sospendere, fulminare l'interdetto, istituire e destituire, conferir benefizii, assistere ai matrimonii o delegar altri per tale funzione. Possono di più nei loro titoli far uso delle insegne pontificali, o solennemente benedire, quantunque non sieno Vescovi. Di più possono i Cardinali Preti conferire

la prima tonsura e gli ordini minori ai sudditi proprii, commentare le ultime volontà e diritti, nei casi però in cui lo possono fare i Vescovi. Insomma tengono nelle loro chiese il luogo degli ordinarii in tutto ciò ch'è diritto di giurisdizione. Giraldo, *Exposit. Jur. Pont.*, part. 1, tit. 33, sect. 197.

Alla Dignità Cardinalizia singolarissimi privilegi vanno congiunti. Troppo lungo sarebbe il ridirli qui minutamente, mercecchè sono essi presso che innumerabili. Riporterò dunque i principali ed i più comuni, soltanto rimettendo il lettore bramoso di più estese notizie a quegli autori che hanno diffusamente trattato, come un Albani, Manfredi, Diana, Germonio, ecc. Egli è dunque primamente in facoltà dei Porporati di eleggere il confessore a lor grado anche non approvato dall' Ordinario, non solo per sé medesimi, ma eziandio per i proprii familiari, nei quali *ex praxi Curiae* è permesso soddisfare al precetto pasquale negli oratorii dei rispettivi loro padroni. Lodovico della Croce, in *Bulla Cruciatæ*, disp. 1, cap. 2, dub. 22, num. 17, Diana, part. 3. tratt. 2, Lezana, ecc.

Godono essi secondariamente *jure communi* il privilegio dell' altare portatile, sebbene di presente debbano attendere ad osservare quanto Clemente XI stabilisce in ordine alla celebrazione negli oratorii privati. Ecco le parole della Congregazione del Concilio nel Decreto del citato Pontef. Clemente XI: « *Declarat Episcopis et his majoribus praelatis, etiam Cardinalatus dignitate fulgentibus, sub pretextu privilegii clausi in corpore Juris, nec alio quocumque titulo ullo modo licere extra domum propriae habitationis, in domibus laicis, etiam in propria dioecesi, quod forte intelligitur in aliena, etiamsi dioecesani consensus adhiberetur, erigere altare, ibique Sacrosanctum Missæ sacrificium celebrare, seu celebrari facere, ecc.* »

Questo decreto però deve intendersi giusta la dichiarazione d' Innocenzo XIII, *Const. Apostolica Ministerii*, ove dice, ripetendo le parole del presente decreto: « *Hujusmodi prohibitio intelligenda non sit de domibus etiam laicis, in quibus ipsi Episcopi et Cardinales, forte occasione visitationis vi itineris hospitio excipiantur, ut nec etiam quando ipsi in casibus in Jure permissis, vel de speciali Sedis Apostolicæ licentia absentes a domo propriae habitationis, moram idcirco seu faciant*

in aliena domo per modum similis habitationis; his enim casibus licita iis erit erectio altaris, ecc. »

Possono inoltre ritenere benefizii incompatibili, convenienti alle lor dignità; formare il loro testamento per mezzo di privato chirografo, tralasciando i testimonii che il diritto civile indispensabilmente richiede: le liti che insorgono fra di loro sono, volendo, decise senza strepito di giudizio, e come dicesi pettoralmente dal supremo Pontefice; innanzi che i Cardinali delittuosi sieno condannati alla pena, debbono essere totalmente convinti dal deposito uniforme di 72 testimoni, essendo Vescovo, di 64 se sono preti, e di 27 per ultimo essendo diaconi; sono questi esenti dalla gabella, dazii, tributi, e qualunque altra camerale gravezza, non essendo essi compresi nella Bolla revocatoria d'Innocenzo X. Subito che giungono al grado eminentemente cardinalizio, sono affatto esenti dalla patria potestà; nel caso che insorgesse lo scisma e due contemporaneamente, contendessero il Pontificato, è nella loro facoltà intimare il Concilio; le sentenze pronunciate coll' unanime loro suffragio, non ammettono appello; in tutte le chiese della Sede Apostolica ai medesimi affidate possono conferire Benefizii, ed esercitare la giurisdizione avanti ancora che ne abbiano preso il formale possesso: i benefizii dei familiari di essi conferir non si possono senza l' espresso consenso. Barbosa, *loc. cit.*, num. 84.

Attorchè la Sede Apostolica restò vacante, nel termine di giorni 10 tenuti sono i Cardinali a radunarsi in conclave per la elezione del nuovo Pontefice: Gregorio X, *cap. Ubi periculum, De electione in 6*: soli due servi di loro soddisfazione, o sieno chierici, o laici, possono quivi introdursi, Concilio di Costanza, *sess. 14*, insieme con un religioso per ricevere le Confessioni, da eleggersi per suffragi segreti dalla maggior parte di essi. Pio IX, *Constit. 63, in eligendis*. Oltre ai predetti familiari a ciascun Cardinale, generalmente si accordano altri inservienti in comune; cioè un Sacrista col cherico coadiutore, due maestri di cerimonie, un segretario del collegio con un servitore soltanto e due medici, un chirurgo con un servo o due, un falegname, due barbieri; un muratore con altri facchini per portar legna, acqua, ec. Tutti questi devono essere eletti

per suffragii segreti, e devono essere salariati a carico comune. Intesa i Cardinali Vescovi la morte del Papa ed affidata ai loro vicarii generali l'intera regione della diocesi, devono mettersi in viaggio per entrar ancor essi in Conclave. Seguita la elezione e la incoronazione del nuovo Pontefice, è ad essi permessa la dimora in Roma per intieri due mesi, spirati i quali, sotto la pena stabilita per i Vescovi non residenti, devono, senza frapporte indugio, far ritorno alle rispettive loro diocesi. Urbano VIII, *Constit. Sancta Synodus*.

Non essendo i Cardinali entrati in tempo debito in conclave, od uscendo dal medesimo senza giusta e legittima causa, non devesi ricevere in progresso, ned ammettersi in veruna guisa all'elezione di cui si tratta. A quelli poi che uscirono per gravi indisposizioni di salute, non è disdetto il rientrarvi, tosto che si trovano ristabiliti. La loro assenza però nulla deve ritardare gli atti dell'elezione.

Accadendo per disavventura fuori di Roma la morte del Papa, in tal caso i Cardinali sono strettamente obbligati a recarsi in quella città, nel di cui territorio perì, e quivi nell'episcopio o in altro comodo luogo costruire il Conclave ed eleggere, secondo il solito, il nuovo Pontefice. È però qui da avvertirsi che se la detta città fosse anatematizzata od interdetta ovvero in ribellione contro la Chiesa Romana, dovrebbe in tal circostanza lasciarsi, ed adunarsi in altra città quieta e pacifica delle più prossime alla medesima. Gregorio X, *Const. cit.*

L'affare unico che nel Conclave si deve trattare è la elezione del Sommo Pontefice, se puro non concorresse qualche urgentissima necessità della Chiesa, nel qual caso i negozii, dei quali dovrà tenersi proposto, dovrà farsi manifesto ad ognuno.

In tutto il corso in cui stanno i Porporati in Conclave ammetter non possono visite di sorte alcuna, nè segretamente parlare con chicchessia, Pio V, *Const. 63, In eligendis*, e molto più ricever lettere, sotto pena della scomunica per chiunque. Per prevenire qualunque concerto che potesse avere origine da eccedente e diuturna discussione, Gregorio X decretò che i Cardinali dovessero divenire all'elezione del Pontefice dal momento dell'ingresso nel termine di tre giorni, e non seguendo in detto tempo, in altri cinque giorni, nei

quali doversi restringer la mensa ad un piatto soltanto: e se, attesa la dissonanza dei sentimenti, non seguisse nemmeno in questo, il solo pane e vino fosse il loro cibo quotidiano, e ciò sino all'elezione definitiva. Molte altre cose a ciò spettanti egli decretò, che furono moderate da Gregorio XV, *Const. Decet Romanum*, confermata da Urbano VIII sino al giorno d'oggi è in suo pieno vigore, *Const. Sancta Synodus*.

Non è ai Cardinali in tempo di reclusione disdetto l'esercitare nelle Congregazioni, alle quali ordinariamente presiedono, o nei loro titoli rispettivi, non già personalmente, ma per mezzo d'idonei vicarii e ministri la podestà di giurisprudenza, essendo che questa non cessa in veruna maniera in tempo di Sede vacante. In tal tempo però non può il Collegio crear nuovi Cardinali nè rimettere nel pristino grado quelli dal defunto Pontefice deposti o privati di voce. Non può egualmente dare l'insegna Cardinalizia a quelli di recente creati, nè ad essi aprire la bocca, nè chiuderla, avendo nullameno i medesimi parte alla elezione senza simili formalità, come già di sopra si è esposto, nè fra i Vescovi, nè confermare i già eletti; nè conferir benefizii che alla Santa Sede direttamente appartengono. Finalmente non è nemmeno in sua facoltà permettere che abbiano effetto i Rescritti di semplice grazia del defunto Pontefice non per anche spediti, ma tutto deve restar sospeso sino alla elezione del nuovo; mercecchè la giurisdizione e la potestà pontificia non passa nel Collegio dei Cardinali. Ciò ben si rileva dalla Costituzione Clementina, *De electione cap. Romani*, nella quale anzi irriti ed invalidi vengono dichiarati tutti quegli atti che da esso in tal circostanza potessero farsi.

Ciò che è permesso al Collegio in Conclave adunato, si è inviare al nuovo eletto Pontefice, trovandosi assente, uno dei confratelli Cardinali, non già in qualità di Legato, ma di semplice nunzio, a spese della Chiesa Romana; nel caso di scisma e di pretensioni arbitrarie al papato, scomunicare l'intruso.

Finalmente, per dire un nonnulla della loro sepoltura: se muojono in Roma devono essere sepolti nella chiesa del loro titolo; se il titolo non hanno ancora ottenuto, in quella di S. Giovanni Laterano;

o nella sepoltura de' loro maggiori ove l'abbiano. Se fuori di Roma, deggionsi collocare nella chiesa maggiore del luogo *ratione dignitatis*. I Cardinali Regolari possono, senza l'annuenza dei superiori religiosi, eleggersi la sepoltura. A veruno però di essi è permesso eleggersi la Basilica Vaticana.

C A S O U N I C O

Ermenegildo ricerca a Stefano vice-cancelliere se i Cardinali possono essere provveduti dal Sommo Pontefice prima dei sei mesi in quanto riguarda i benefizii, la cui collazione loro appartengono. Stefano a questa interrogazione quale risposta darà?

I Cardinali possono essere provveduti dal Sommo Pontefice per ciò che si aspetta alla collazione dei Benefizii, che loro appartengono, prima che sieno trascorsi sei mesi. Questo privilegio fu loro concesso da Paolo IV, e provato in un Concilio, come insegnano i Giuristi, *Louet, tit. c., n. 15*, e *Chopin, de sacra politia, l. 1, c. 6, num. 1.*

MERCANTI.

C A R I T À

Vedi AMORE DI DIO, ED AMORE DEL PROSSIMO.

C A R N E

Carne dicesi quel cibo usuale di cui accostumano gli uomini cristiani Cattolici-Romani nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ciascuna settimana, ove non sia da una qualche legge vietato od a cagione di vigilie, o delle tempora o della quadragesima. Questo cibo viene somministrato dagli animali e dagli uccelli, sieno liberi o di privata proprietà.

Vol. III.

21

C A S O 1.º

Giuliano, agente di un ricco signore, viene inviato per alcuni affari in alcuni paesi lontani che sono solamente abitati dagli eretici. Stando in questi egli viene a cognizione che soffrirebbe gravi molestie se ne' giorni di venerdì e di sabato egli non mangiasse cibi di grasso, secondo ch'essi accostumano; per fuggire questa traversia Giuliano si ciba di Carne nei giorni vietati dalla legge della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Domandasi, 1. Se egli potesse usare così; 2. Se dovesse cibarsene quando il signore di quel paese lo comandasse con tale rigore a tutti quelli si trovano nei suoi stati da assoggettare alla pena di morte coloro che non osservassero questo suo comandamento?

Alla prima domanda rispondiamo che ad ognuno deve essere cosa conosciuta, esser proibito cibarsi di carne che una necessità non siavi; perciocchè in qualunque luogo taluno si trovi deve osservare le leggi della Chiesa. Parimenti che per evitare la morte o qualche altro grave pericolo si possa far uso di Carne nei giorni proibiti ella è comune opinione fra Teologi; perciocchè i precetti della Chiesa non obbligano i fedeli con un gravissimo danno. Alle volte infatti lo cibarsi di carne non è un rinnegare la fede, od una professione di una falsa setta; che anzi con facilità si ottiene la dispensa di questo cibo ove concorra una qualche necessità.

La difficoltà da doversi sciogliere in questo caso si è; se sia lecito mangiar Carne nel venerdì, quando ciò gli eretici stabilirono, come dimostrazione di professare una falsa religione. Gl' Inglese nel giorno di venerdì mangiano di grasso per professare più solennemente la lor religione Calviniana. Adunque in tal caso Giuliano dovrebbe astenersi dal cibarsi di grasso in questi giorni, perciocchè ove mangiasse dimostrerebbe di professare la falsa loro religione. E questa la opinione dell'Hurtadu, *disp. 9, diff. 10, Oviedo, contro. 8, punct. 6, num. 80, Valenzia, 2, 2, disp. 7, quaest. 15, punct. 6, que. 4, cas. 1.*

Per contrario il Sanchez, *lib. 2, in Decal. cap. 4, num. 25, l'A-*

zorio, *lib. 8, cap. 27, quaest. 3*, il Lugo, *disp. 14, sec. 5, num. 104*, i Salmaticensi, *tract. 21, cap. 2, punct. 2, §. 2, num. 130*, l'Abulense, il Palao ed altri sostengono, che a Giuliano è permesso in quel dì cibarsi di Carne; perciocchè l'uso della Carni primamente di sua natura fu istituito ed ordinato a sostentamento del corpo; che se i Calvinisti lo hanno adottato per professare solennemente la propria setta, ciò non impedisce che usar di esso non possasi in quei giorni, purchè ciò non si faccia con iscandalo e con disprezzo della religione, o qualche grave necessità di mezzo vi sia.

Io penso però che ambedue queste sentenze si possano conciliare dicendo: esser lecito il cibarsi di Carne nei giorni predetti, messo il principio che il mangiarne non sia un professare la falsa setta. Quindi quegli che privatamente mangiasse senza scandalo di alcuno, e per una causa urgente prava cosa non sarebbe. Non così dir si deve, ove egli ne mangiasse pubblicamente, e che con ciò per eretico potesse venire stimato. Convieni aver riguardo alle circostanze affine di discernere se sia o no cosa lecita la operazione di Giuliano.

In quanto alla seconda parte, quando cioè il signore del luogo in cui ritrovasi Giuliano comandasse il cibarsi di Carne nei giorni proibiti sotto pena di morte, in disprezzo della religione, dirò, che Giuliano in questa circostanza dovrebbe più presto soffrire la morte che cibarsi di una vivanda che dimostra un reale disprezzo della religione; perciocchè insegnano di unanime consentimento tutti i Teologi, che siamo da una legge divina obbligati ad evitare il disprezzo della religione.

PONTAS.


C A S O 2.°

Enrico, giovane di 22 anni, che viveva nel terzo secolo della Chiesa, atterrito dal timor della morte, ottenne quel foglio esborsando una gran somma di danaro per cui divenne libellatico. Con questa sua azione negò egli la fede di Cristo?

Libellatici si addimandavano quei cristiani, i quali affine di non essere costretti a sacrificare agl' idoli, esibivano somme di danaro

pel cui mezzo ottenevano un libello per sè e per i suoi, col quale fuggivano lo sdegno dei satelliti. Di questi un duplice genere ne fu. Alcuni affine di non venire sacrificati, e tratti dinanzi ai magistrati, da questi ottenevano con grossi doni un libello, per cui comparivano di aver sacrificato agl' idoli, ed ubbidito alle leggi dell' imperante; e che per ciò non si dovevano più stimolare in fatto di fede. Cotesto genere di libellatici, come rei di gravissimo delitto, e quasi idolatri, sono gravemente rimproverati dai Padri, Tertulliano, *Lib. de seg. in persec. cap. 12 et 13*, Ciprium *epist. 5 ad Presbyt. et Diacon.* Adunque Enrico, il quale col mezzo del suo libello finse di aversi cibato delle Carni consacrate agli idoli, e perciò dimostrò esser della religione gentile, reo si fece del più grave peccato. PONTAS.

CASI RISERVATI



Consiste la riserva dei casi, ossia di certi peccati nel limitare e restringere al ministro del sacramento della Penitenza, parroco ossia semplice confessore approvato, la giurisdizione, onde privato viene della facoltà di assolvere da certi determinati peccati. Ciò conviene solamente ai supremi pastori, ai quali spetta l' esercizio della giurisdizione sopra i sacerdoti inferiori. Quindi i sommi Pontefici e i Vescovi sono quei soli che possono apporre tali limitazioni e riserve; il che è sempre stato praticato nella Chiesa, come insegna il Concilio di Trento nella *Sess. 14, cap. 7*. Conviene anche questa podestà ai Prelati regolari, mentre hanno essi pure ad esercitare su dei loro sudditi giurisdizione e podestà quasi vescovili. Venne però questa loro podestà dai Sommi Pontefici limitata; poichè Clemente VIII con suo Decreto del dì 16 maggio 1593, ha stabilito undici casi, oltre ai quali i prelati regolari niun altro possono di propria autorità riservarsi. E se alcun altro grave delitto sembra ai

superiori, che pel Bene della religione, o per la purità della coscienza meriti essere riservato, vuole che ciò facciasi altramente che col consiglio e discussione del capitolo generale per tutto l'ordine, e del capitolo provinciale per la Provincia.

I Casi, cui possono unicamente riservarsi i prelati regolari per Decreto di Clemente, sono i seguenti: 1. I venefizii, gli incanti, i sortileggi, 2. L'apostasia dalla religione, o dimesso l'abito, o ritenuto. 3. L'uscita notturna e furtiva dal monastero o convento, fatta anche senz' animo di apostatare. 4. La proprietà contro il voto di povertà, che sia peccato mortale. 5. Il giuramento falso in giudizio regolare o legittimo. 6. Il procurare, il dar ajuto o consiglio ad abortire un feto animato, anche *effectu non secuto*. 7. Il falsificare il carattere od il sigillo degli uffiziali del monastero o convento. 8. Il peccato di carne consumato. 9. Il furto delle cose del monastero o convento in quantità, che giunga a peccato mortale. 10. L'uccidere o ferire, o percuotere gravemente qualsivoglia persona. 11. Il mettere malizioso impedimento o ritardo all' aprimento delle lettere dei superiori agli inferiori, e degl' inferiori ai superiori. E qui è da notare che i Pontefici non comandano, che i superiori regolari si riservino questi casi nè in tutto nè in parte, ma bensì di non estendere le loro riserve oltre agli undici indicati. Nell' ordine dei Predicatori anche i priori, come si legge nel prologo delle Costituzioni, num. 10. *tit. f.* possono a sè riservare o tutti od alcuno di essi casi.

Nella riserva dei casi hanno a notarsi le seguenti cose. Primamente è inutile la riserva de' peccati veniali, perchè possono rimettersi anche senza la confessione, e nessuno è tenuto a confessarli. 2. Non hanno a riservarsi i peccati puramente interni, come insegna Benedetto XIV *de Syn., lib. 5, c. 5, n. 4*. Quindi nè i Vescovi, dice' egli, nè i Sommi Pontefici han mai usato di comprendere nelle loro riserve gli atti meramente interni. E sebbene il peccato di eresia sia gravissimo, pure in allora soltanto è riservato al Sommo Pontefice, quando esce fuori all' esterno, e fino a tanto sta nel cuore riposto, è esente dalla riserva. 3. I peccati da sottoporsi alla riserva debbon esser d' una malizia mortale, non solo interna, ma pur anco esterna. I peccati che non hanno una esterna malizia mortale, per

quanto sieno nell' interno enormi non vengono dai supremi pastori sottoposti alla riserva. Quindi è, che se l'atto esterno è veniale in se stesso, quand' anco, a cagione dell' interna malizia, sia mortale, come allora quando tocca taluno leggermente la mano di una monaca, sebbene con animo mortalmente impudico, non incorre la riserva stabilita pel peccato d' impudicizia fatto con monache; perchè quel legger toccamento di mano non è in se che peccato veniale, e soltanto è mortale per lo affetto malizioso interno. 4. Debbono inoltre i peccati, che sottopongonsi alla riserva, essere dei più gravi e più atroci, come insegna il Concilio stesso di Trento, quando nella *sess. 14, cap. 7*, dice: « *Magnopere ad christiani populi disciplinam pertinere ... ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolvatur.* » 5. Oltracciò non soglionsi sottoporre a riserva, se non peccati nel suo genere compiuti e perfetti, salvo che nel caso che lo stesso attentato o macchinamento del delitto si grave fosse e si turpe, che meritasse la riserva. Quindi è, che ov' è riservato l' incesto o l' omicidio, sempre s' intende nel primo caso un peccato di lussuria consumato con una consanguinea o affine; e nell' altro la morte seguita. Atti adunque turpissimi di qual si voglia sorta praticati con una consanguinea o affine, quando manchi la copola consumata, non sono compresi sotto la riserva; siccome nemmeno una ferita anche mortale data con animo di uccidere, se non ne siegua in realtà la morte, è compresa sotto la riserva dell' omicidio.

Sarà egli anche necessario, che il peccato sia certo, affinchè sia riservato? Così la pensano alcuni Teologi, in guisa che secondo essi ogni dubbio ne tolga la riserva. Ma, a parlar giusto, convien distinguere due generi di dubbio, cioè altro di diritto ed altro di fatto. È dubbio di diritto, quando il peccato è certamente commesso, e questo peccato commesso è certamente mortale, ma si dubita se sia riservato. E' poi dubbio di fatto, quando è certo, che il peccato è riservato, ma soltanto si dubita se il peccato sia non mortale, ma veniale per mancanza di perfetta deliberazione, per inavvertenza, ec., o se sia stato o no commesso. Ora nel dubbio di fatto i Teologi comunemente insegnano non aver luogo la riserva; perchè i superiori non si riservano

se non i peccati certi e mortali. Ma nel dubbio di diritto, checchè ne dicano altri in contrario, ottimamente e meritamente insegnano, che il peccato è sottoposto alla riserva. La ragione che a me sembra decisiva si è, perchè a forza del dubbio di diritto diviene dubbiosa nel ministro lo podestà di giurisdizione, che è lo scopo diretto della riserva, a cui, cioè al ministro, limita la podestà conceduta; sebbene poi riguardi anche al penitente, in quanto è tenuto andar in cerca di ministre idoneo e fornito della facoltà su de' Casi riservati. Adunque tostochè il dubbio è, se il tal peccato certamente commesso e certamente mortale sia o no riservato, già è dubbia nel ministro la giurisdizione. Non è lecito assolvere con dubbia giurisdizione, mentre nemmeno è lecito assolvere, come si è detto più sopra, con giurisdizione probabile; perchè esporrebbesi il sacramento a pericolo di nullità, essendo necessaria al valore del sacramento la giurisdizione. Adunque col dubbio di diritto non si può assolvere. Così io la sento, e così la sentono i Teologi più perfetti; anzi dico, che questa sentenza è unicamente vera, e da seguirsi onninamente in pratica. E che debba in pratica seguirsi lo confessano anche i probabilisti, i quali eccettuano soltanto il caso di necessità, la qual eccezione nondimeno non può ammettersi così assolutamente: perocchè la necessità del penitente non rende certa la giurisdizione dubbia, salvochè nell' articolo di morte, in cui è certo non esservi riserve di sorta alcuna.

Intorno ai casi al Sommo Pontefice riservati sono noti a tutti quei contenuti nella Bolla *Coena*, così detta, perchè promulgavasi ogni anno in Roma solennemente nel giovedì santo, la quale solenne promulgazione però da molti anni è cessata, e non è stata praticata sotto i Pontefici Clemente XIV e Pio VI. Sa ognuno, che questa Bolla in certi regni e provincie non è stata ricevuta. « *Disciplina res est* (dice Natale Alessandro, *de Sacram. Penit. cap. 5, reg. 36*) *quam Romana ecclesia omnium ecclesiarum optima mater et magistra variarum in variis Ecclesiis tolerat, tum in hac specie, tum in aliis.* » È certissimo nondimeno, che il delitto di eresia, eziandio quanto ai fautori, ricevitori e difensori degli eretici, per ogni dove ed in tutto il mondo cattolico viene riconosciuto come riservato alla S. Sede, come pure la percussione enorme del chierico, lo incendiamento dei

sacri templi e la simonia : i quali delitti, per testimonianza dello stesso autore, si riconoscono da per tutto riservati al Papa.

È noto altresì che in Italia e fuori di Roma sono al Sommo Pontefice riservati, eziandio rispetto ai regolari privilegiati, i cinque seguenti casi contenuti nel Decreto della S. Congregazione de' Vescovi, e regolari per ispeciale comandamento di Clemente VIII che sono : « 1. *Violatio clausurae monialium ad malum finem* ; 2. *Provocatio et pugna in duello juxta decreta Concilii Tridentini, et constitutionem Gregorii XIII incipientem Ad tollendum* ; 3. *Injunctio violenta manus in clericos juxta canonem* ; 4. *Simonia realis* ; 5. *Confidentia beneficalis.* »

Altri casi si sono riservati i Papi successori di Clemente VIII. E quanto ad essi conviene ponderare il tenore e le parole delle Bolle. Se i Pontefici si riservano tali casi, derogando espressamente e chiaramente ai privilegi de' regolari, come ha fatto Clemente intorno ai cinque già indicati, egli è manifesto che nemmeno i regolari possono assolvere. Ma se non derogano ai loro privilegi, ma dicono soltanto, che se gli riservano in guisa, che *a nullo absolvi possint*, non s' intendono diminuiti o tolti i privilegi dei regolari, ma che dessi possano assolvere da tali casi.

Dei casi che altri Sommi Pontefici si sono riservati, che sono ben molti, noi non riferiremo qui se non se i principali, i più universali e di qualche maggior uso, rimettendo i leggitori che volessero di tutti avere una piena contezza al Ferrari, ed a quegli autori che ne trattano di proposito. Eccoli adunque : « 1. *Falsarios litterarum Apostolicarum* ; 2. *Docentes aut defendentes etiam disputative opiniones damnatas* ; 3. *Commutantes simoniam confidentialem* ; 4. *Percutientes clericum vel monachum* ; 5. *Simoniacos in ordine et beneficio* ; 6. *Dantes et recipientes ob ingressum religionis* ; 7. *Committentes duellum, vel illud consulentes* ; 8. *Violantem ecclesiasticam immunitatem* ; 9. *Docentes posse fieri confessionem sacramentalem per litteras* ; 10. *Foeminas ingredientes claustra monasteriorum regularium* ; 11. *Foemina sive masculos ingredientes claustra monasteriorum monialium praetextu licentiarum in casibus non necessariis* ; 12. *Abortum foetus animati procurantes.* »

La riserva di quest' ultimo caso è stata fatta da Gregorio XIV

nella sua Costituzione *Sedes Apostolica*, in cui ha moderato il rigore di Sisto V *Effraenatum* che imponeva la scomunica riservata al Papa anco per l'aborto d'un feto inanimato. Anzi lo stesso Gregorio ha fatto di più: perocchè ha eziandio tolto la riserva alla S. Sede di questo peccato, e l'ha rimesso ai Vescovi *de jure* privatamente anche quanto ai Regolari, purchè non solamente il feto sia animato, ma altresì l'effetto ne sia seguito. Quindi niun confessore può assolvere da questo caso se non ne ha ottenuto dal Vescovo una speciale facoltà.

Restano ora a riferirsi i Casi, cui in questi ultimi tempi ha a sè stesso ed ai suoi succssori riservato il Pontefice Benedetto XIV, in varie sue Costituzioni, cui tanto più è necessario esporre con diligenza, quanto che per una parte meritano una particolar considerazione, e per l'altra non trovansi almeno in buona parte, presso de'Moralisti. Ommettendo quei che punto non servono per la nostra Italia, si riducono al numero di dieci e sono.

I. • *Absolvens in Sacramento Poenitentiae complicem suum a peccato contra sextum Decalogi praeceptum, quocumque in casu, extra mortis articulum: extra quem articulum declaratur nulla collata seu attentata sacramentalis absolutio.* • Bullar. di Bened. XIV, tom. 1, Cost. 20, che incomincia: *Sacramentum Poenitentiae, an. 1714.* II. • *Absolvens ipse in eodem peccato, etc. etiam in articulo mortis, si adsit alius vel simplex et alius non approbatus sacerdos; modo absit infamiae, aut scandali periculum.* • Nel cit. tom. Cost. 120 *Apostolici muneris*, an. 1745. Nella precedente ed in questa fulmina la scomunica *ipsu facto incurrenda*, e riserva alla S. Sede contro que' confessori, che *ausi fuerunt*, fuori dei due casi in esse eccettuati, di Gregorio XIV, contro i confessori sollecitanti; e stabilisce, che tali confessori debbano essere denunziati dal penitente stesso. Noi ne parleremo in altro luogo. III. • *Calumnians apud sacrae Inquisitionis Officium Confessarium innocentem seu ad turpia sollicitantem.* • Nella stessa Cost. *Sacr. Poenit.* alla qual riserva però non è annessa veruna censura. IV. • *Missarum stipendia qui colligit, ubi largiora offeruntur, et Missas celebrari curat, ubi stipendia minora conferuntur, retenta sibi parte abundantioris elemosynae. Qui hoc attentaverit, si laicus sit, incurrit excommunicationem*

R. Pontifici reservatam; si clericus, suspensionem eidem reservatam ipsi R. Pontifici. Boll. tom. 1, Cost. 22 Quanta cura, an. 1741. V. « Viri audentes uti facultatibus alias habitis vel praetensis ingrediendi Monasteria monialium: quas quidem facultates omnes abrogat. » Tom. 1, Cost. 40, Salutare, 1742. VI. « Conjuges invicem paciscentes pro dissolutione sui matrimonii, tum paciscentes de non appellando a prima judiciali dissolutionis sententia. » Tom. 1, Cost. 85 Nimiam, an. 1743. VII. « Mulieres ingredientes Monasteria Regularium virorum quacumque occasione, etc. sub praetextu facultatum, quas non constet ab Apostolica Sede fuisse legitime approbatas. » Tom. 1, Cost. 39 Regularis, an. 1744. VIII. « Defendentes et docentes scripto vel voce, licitam esse praxim de inquirendo nomine complicitis ab audiente sacramentalem Confessionem. » Tom. 2, Cost. 8. Ubi primum, an. 1746. IX. « Francs Maçon, vulgo liberi Muratori, caetus qui frequentant, quique iis adscribuntur, opem ferunt, etc. » Tom. 3, Cost. 47, Providas, an. 1751. X. « De defendentes, et docentes aut conjunctim, aut divisim aliquam ex quinque propositionibus contra duellantes ab ipso Bened. XIV proscriptas. » Tom. 4, Cost. 6, Detestabilem, an. 1752.

Ecco esposti in pochi tratti i Casi riservati alla S. Sede, quelli cioè, che ci sono sembrati di qualche maggior uso in queste nostre parti pel comune de' fedeli, ommettendo per istudio di brevità quegli altri non pochi, che riguardano a' paesi da noi lontani, o qualche particolar genere di persone, come Prelati, Regolari, ecc.

L'assoluzione, di tutti questi casi spetta, come è manifesto, privatamente al supremo Pastore, il Romano Pontefice, a cui sono dessi precisamente riservati. Qui però a maggior lume massimamente de' novelli confessori, è d' uopo alcune cose avvertire. 1. È da notare, che tanto i Vescovi, quanto gl' Inquisitori possono assolvere dall'eresia, ogni qualvolta taluno, dopo aver alla loro presenza abiurata l'eretica setta al seno fa ritorno della Cattolica Chiesa, la quale assoluzione data nel foro esterno, vale poi anche pel foro della coscienza. 2. Che nei Casi riservati al Sommo Pontefice per ragione della scomunica, come lo sono per la massima parte, se il reo è scusato dell'incorrere la censura a cagione dell'ignoranza, o dell'altro legittimo motivo, cessa in allora, o non ha

più luogo la riserva, e quindi può da qualsivoglia confessore essere assolto. 3. Che se si eccettui il delitto di eresia, da cui, sebbene occulta, non possono gli Ordinarii assolvere, se non ne hanno dal Papa una speciale facoltà, possono i Vescovi assolvere da tutti gli altri casi al Sommo Pontefice riservati, quando sono occulti, secondo la podestà loro impartita dal Tridentino. E sebbene il Fagnano eccettuato il caso della segreta violazione della Clausura di Monache per un *finis* malvagio *ad malum finem*; pure molti altri Canonisti e Teologi gli accordano anche in questo caso, quand'è occulto, la facoltà; e la pratica e la consuetudine dei Vescovi, i quali fanno uso universalmente, e francamente anche in esso di questa podestà, comprova di questi ultimi la dottrina. Lo stesso ha a dirsi della scomunica del Concilio Lateranense II, contro i persecutori de' Chierici, *Can. Si quis suadente*, 24, *causa* 17, *q.* 4. Anche da esse possono i Vescovi assolvere, quando anche la percussione sia grave ed enorme, purchè sia occulta. Dalla percussione poi leggera possono assolvere assolutamente, 4. Che i Vescovi medesimi possono altresì assolvere dai Casi al Sommo Pontefice riservati quelle persone, le quali, o in perpetuo, o per lungo tempo sono impedito di portarsi ai piedi di S. Santità. Ma quali sono ordinariamente le persone impedito? Sono in primo luogo le donne, le quali difficilmente possono trasferirsi alla Romana Curia. 2. I ragazzi ed i vecchi. 3. Gli infermi. 4. I poveri, che non possono fare le spese del viaggio. 5. Quei che sono ad altra persona soggetti, come i figliuoli di famiglia al padre.

Ma intorno a quest'ultimo punto due cose sono da osservarsi, cioè 1. Che se v'ha un Legato della S. Sede, debbono i penitenti ricorrere a lui per l'assoluzione: e se la cosa soffre dilazione conviene ricorrere alla S. Penitenzieria. Se poi nè v'ha Legato nè si può dilazionare, si può chiedere l'assoluzione al Vescovo, ed egli la può dare assolutamente e senz'obbligo di presentarsi, se l'impedimento è perpetuo, o se non è che temporario, col debito di presentarsi cessato che sia l'impedimento. 2. Che quando il Vescovo ha la podestà di assolvere o perchè il delitto è occulto, o perchè la persona è impedita dal presentarsi, può anche assolvere col mezzo altrui, v. g., pel confessore a ciò specialmente delegato; poichè in tali

casi compete al Vescovo tal facoltà di diritto ordinario, e quindi può delegarla.

Si avverta che oltre i dodici casi sovra esposti altri molti ve n'hanno, come già si disse, al Sommo Pontefice riservati, che possono vedersi presso il citato Ferrari, *V. Excommunicatio, orat. 3*, mentre, come fin da principio abbiamo dichiarato, è stato nostro intendimento di non riferire, se non i principali, più universali, e di qualche maggior uso. Anzi ad alcuni sembra su questo punto alquanto scarso anche il Ferrari, e quindi per una notizia più compiuta può vedersi il Campioni nell'opera che ha per titolo: *Instructio pro se prae-parantibus ad audiendas confessiones, Ediz. Ven. del 1712, dalla pag. 75 fino alla 94.*

Convieni altresì notare, che i Casi al Sommo Pontefice riservati hanno comunemente la scomunica annessa, anzi sono appunto riservati a cagion della scomunica, ad eccezione di pochissimi, come si è quello dei calunniatori de' confessori accusati falsamente di sollecitazione *ad turpia* di Benedetto XIV. Per altro poi ci sono altri parecchi casi, i quali hanno annessa la scomunica, ma non riservata, e quindi nemmeno i Casi sono Riservati. Possono questi vedersi presso il citato Ferrari, *V. Excommunicatio, art. 4.* Tali sono, per riferirne alcuni de' più principali, più comuni e di maggior uso, i seguenti. 1. *Sepelientes haereticos scienter in loco sacro.* 2. *Sepelientes publicos excommunicatos, aut usurarios manifestos in loco sacro.* 3. *Mandantes interfici christianum per assassinos.* 4. *Vexantes S. Officium.* 5. *Cogentes vel impediendes foeminas ingredi monasteria.* 6. *Raptores mulierum, et fautores.* 7. *Cogentes injuste quascumque personas ad contrahendum matrimonium.* 8. *Contrahentes matrimonium in gradibus prohibitis, vel cum moniali.* 9. *Falso affirmantes matrimonia filiorum familiae sine consensu parentum contracta esse irrita: ac purtentes ea rata vel irrita facere posse.* 10. *Imprimentes libros absque licentia Superiorum.*

Veggiamo ora cosa possano o non possano i regolari su dei Casi riservati. Anticamente avevano privilegj amplissimi in tal punto, in guisa che era loro concesso di poter assolver i secolari da tutti i Casi riservati al Papa e ai Vescovi. Ma questi privilegj non

più esistono, almeno nella loro interezza, mentre altri sono stati del tutto revocati, ed altri diminuiti. E primieramente non possono assolvere dai Casi riservati nella Bolla *Coenae* per decreto di Clemente VIII e di Urbano VIII; e quindi nemmeno dall'eresia occulta: Fu quindi poi giustamente condannata da Alessandro VII la proposizione, che asseriva: « *Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque saeculares ab haeresi occulta et ab excommunicatione per eam incurta.* » 2. Non possono assolvere dai cinque Casi di Clemente VIII, che noi abbiamo riferito più sopra. 3. Non hanno facoltà di assolvere dai Casi riservati ai Vescovi, né dalle censure *ab homine latis*; né dispensare dalle irregolarità. È chiara la prima cosa dalla Bolla *Superna* 7 di Clemente X ove espressamente si dichiara: « *Habentes facultatem absolvendi ab omnibus casibus Sedis Apostolicae reservatis non ideo a casibus Episcopis reservatis posse absolvere.* » Quindi fu proscritta da Alessandro VII la prop. 12, che diceva: « *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum licentia.* » L'altra poi è stata dichiarata espressamente da Clemente VIII nella *Const. Quaecumque a Sede*, ove si dice: « *Decernimus uti idem confessarii (parla dei regolari), a quavis excommunicatione ab homine lata absolvere et super irregularitatibus tam ex aliquo defectu provenientibus quam occasione delicti contractis cum aliquo dispensare praetextu dictorum privilegiorum nullo modo possint.* » Altri casi ci sono, dai quali i regolari non possono assolvere e sono quelli che si sono riservati i Pontefici dopo il decreto di Clemente VIII, derogando espressamente ai loro privilegj; come ha fatto certamente Benedetto XIV nella sua Bolla *Sacramentum Poenitentiae*. 1. Quando si riserva il delitto di coloro, i quali falsamente accusano di sollecitazione presso i giudici ecclesiastici gl'innocenti sacerdoti, del qual delitto dice di riservare a sè ed ai Pontefici successori in guisa l'assoluzione che da niun sacerdote « *quovis privilegio, auctoritate et dignitate munito* » possa assolvere, salvochè in punto di morte. 2. Allorchè toglie ogni giurisdizione al complice di assolvere nel peccato contro il sesto preceuto; ove leggonsi in abbondanza clausole derogative di qualsivoglia privilegio. Il che però non si legge fatto quanto a quella parte, in cui, oltre alla nullità dell'assoluzione, lo ferisce coll'ana-

tema ; di cui riserva bensì a sè stesso ed ai suoi successori l'assoluzione, ma senz'aggiungere pur una parola derogante ai privilegi. E ciò si è appunto quello che deve assolversi in altre Costituzioni dopo il decreto di Clemente VIII, sì sue, di Benedetto, e sì ancora di altri Pontefici ; nelle quali se leggonsi somiglianti frasi derogatorie, toccano anche i Regolari, de' quali o annullano o restringono i privilegi. Adunque i regolari privilegiati possono assolvere da tutti quei casi Papali solamente, ne' quali non v' ha clausola derogatoria de' loro privilegi.

Ma qual podestà godono i prelati regolari sulle persone loro soggette in ordine ai Casi riservati ? Rispondo, che quanto ad esse sussistono tuttavia i privilegi loro conceduti, cui tutti han quasi intatti conservato i Sommi Pontefici, anzi hanno ampliato, e certamente non senza gran ragione, e prudente economia, sì affine di sovvenire prontamente alle spirituali infermità de' religiosi, giacchè l'umana fralezza può sdruciolare in ogni peccato ; e sì ancora per impedire le gite dei religiosi sotto lo specioso pretesto di spirituale necessità, alla Curia Romana, o ai supremi Moderatori forse molto lontani. Primamente adunque possono i superiori regolari anzi anche confessori nell'ordine approvati, assolvere i loro correligiosi da tutti quei peccati, da' quali o per ordinaria podestà, e per privilegio possono assolvere i secolari (eccettuatine però i casi nella stessa religione dai superiori a sè riservati), mentre non debbono i religiosi essere d'inferior condizione dei secolari.

Possono in secondo luogo i prelati regolari assolvere i proprii sudditi dai casi contenuti nella Bolla *Coenae* non solo nelle circostanze, in cui lo possono i Vescovi, ma assolutamente. Io lo asserisco francamente, perchè il P. Gabriel Angelo da Vicenza nella sua opera intitolata *De privilegiis Regularium* stampata in Venezia l'anno 1768, ha ventilato diligentissimamente questo punto : ha addotto le concessioni ampie e chiarissime di parecchi Sommi Pontefici, cioè di Gregorio XI, Martino V, Eugenio IV, Sisto IV, Leone X, Pio V, e Benedetto XII, ed ha pur anco sciolti onninamente e distrutti tutti gli argomenti in contrario, in guisa che ha resa l'affermativa sentenza, per mio sentimento, moralmente certa e sicura. Ma potranno poi

anche assolvere dal peccato dell'eresia occulta? Altri lo affermano, altri lo negano ed altri ne dubitano. La decisione di questo punto dipende di mio giudizio dal vedere come si esprimano nelle loro Bolle que' Pontefici, i quali han concesso ai prelati regolari il privilegio ad assolvere dai casi della Bolla *Coenae*. Io adunque mi sono preso la briga di consultarne alcune. E per quanto ho potuto rilevare tutte parlano nel modo con cui si esprime nella sua Costituzione, che incomincia *Regimini* 4. Il Pontefice Sisto IV, in cui egli non eccettua salvochè gli eretici ricaduti, gli scismatici, i falsificatori delle lettere Apostoliche, ed i portatori delle cose vietate agl' infedeli. Ecco le sue precise parole: « *Declaramus (si noti bene) HAERETICOS RELAPSOS, schismaticos, et qui litteras Apostolicas falsificassent, aut ad infideles prohibita detulissent, DUMTAXAT, esse ad Sedem Apostolicam merito destinandos. Reliquis vero OMNIBUS posse per illos (i prelati regolari di cui si parla) absolutionis Beneficium et dispensationis gratiam impertiri.* » Vede ognuno, che qui in proposito dell'eresia non si eccettua dal privilegio di poter assolvere se non se in *RELAPSUS IN HAERESIM*. Adunque non l'eresia occulta; anzi su di essa chiaramente se ne dà ai prelati regolari la facoltà di assolvere la prima volta i loro sudditi secondo quel certissimo principio *firmat regulam in contrarium*.

Queste concessioni poi non sono state mai rievocate anzi state sono confermate e rinnovate da altri posteriori Pontefici e massimamente da Benedetto XIII nella sua Bolla *Pretiosus*. Nè questa in tal punto è stata rievocata da Clemente XII, il quale non l'ha rievocata se non se quanto a quelle concessioni, che erano affatto nuove, cioè non accordate prima di essa Bolla da altri Sommi Pontefici. Che ciò sia vero consta chiarissimamente dallo stesso Pontefice Clemente XII nella sua posteriore Bolla, dei 10 aprile 1733, era la prima dell'anno 1732, che incomincia *Cum sicut accepimus*; in cui ha dichiarato coll'ultimo della precisione quale stata sia la sua mente in quella costituzione *Romanus Pontifex* che da altri veniva sinistramente interpretata. Dice dunque non essere mai stata sua intenzione di derogare nè punto nè poco ai privilegi dell'ordine dei predicatori, cui goderà prima della Bolla *Pretiosus*, da Benedetto XIII confermata

in essa Bolla, ma soltanto ai nuovi privilegi in essa da Benedetto conceduti, dichiarando altamente di non volere ai primi apportare il meno un pregiudizio. Salvo adunque un giudizio migliore, io penso essere moralmente certa nei superiori regolari la facoltà di assolvere i loro sudditi dalla occulta caduta nell'eresia, non però dalla ricaduta. Così io la penso; ma però desidero, anzi esigo, che ognuno dei leggitori pesi bene le mie ragioni e non si appoggi nè punto nè poco alla mia asserzione o autorità, il che sia detto una volta per sempre, e quanto a questa e quanto alle altre mie sentenze ed opinioni: e se resta persuaso abbracci il mio sentimento, se poi no, lo rigetti con ogni libertà. Gli autori *tantum valent quantum probant*, e nulla più. Finisco questo coll' avvertire, che ai quattro casi eccettuati da Sisto IV sovra esposti, Giulio II ha aggiunto quello della cospirazione in *Romanum Pontificem*, di cui vieta l'assoluzione nella guisa stessa, con cui è proibita l'assoluzione degli altri quattro casi.

Hanno oltracciò i prelati regolari la podestà di dispensare i loro sudditi nelle irregolarità da loro contratte pei delitti occulti. Ciò è chiaro dalle Bolle di Clemente IV, *Virtutis conspicuos*; di Sisto IV, *Regimini universalis Ecclesiae*; di Giulio II, *Cost. 2*; di Paolo III, *Licet debitum*, e di S. Pio V e nella *Cost. Dum ad Congregationem* e nell'altra *Romani Pontificis*, in cui espressamente concede ai Priori conventuali, ed a tutti gli altri superiori dell'ordine de' predicatori sovra i loro sudditi quella stessa facoltà che godono i Vescovi sovra i chierici e laici a sè soggetti. Ora consta, essere concesso dal Tridentino, *sess. 24, cap. 6*, ai Vescovi di dispensare nelle irregolarità e sospensioni nate da occulto delitto, ad eccezione di quella che proviene dall'omicidio volontario, e da altri delitti dedotti già al foro contenzioso; e pur anche di assolvere in tutti i casi occulti anche alla Sede Apostolica riservati, nel foro della coscienza. Non possono però mai assolvere dalle censure nominatamente fulminate, dovendo mai sempre star ferma la regola generale. « *A censura speciali nominatim lata ab homine neminem absolvere vel liberare posse nisi illum, qui eam tulit, ejusque successorem, aut superiorem, aut Delegatum ab illis* » affinché non confondansi i giudizi, e quello, cui uno ha condannato, assolva l'altro.

C A S O 1.º

Polidoro Vescovo, subito dopo la sua consecrazione, fece la riserva di venti peccati. Tale riserva sussiste ancora dopo la sua morte avvenuta sei mesi dopo la sua ordinazione?

Sussiste la riserva anche dopo la morte di Polidoro finchè dal suo successore non sia revocato. Il Cabassuzio però pretende che tale riserva non sussista dopo la morte del Vescovo, ove non sia stata fatta per uno sinodico statuto: « *Casuum quoque ab Episcopo facta reservatio inter odiosa censetur, ideoque reservatio Praelati morte, vel amotione ab officio desinit. Si tamen facta fuerit reservatio per synodalem deliberationem, vim habebit statuti: nec extinguetur morte vel amotione praelati.* » Ed in altro luogo: « *Quod dixi de odiosis ultra iudicis mortem non extendendis, patet in Casuum reservatione, quae cessat morte aut abdicatione reservantis: nec reviviscit nisi a successore renovetur. Excipe tamen hinc reservationem Casuum per synodalem deliberationem roboratam; tunc enim statuti vim habet: ac proinde non expirat amoto praelato.* » *Juris Canon. Theor. et Prax. lib. 1, cap. 14, in fine, et lib. 1, cap. 14, num. 4.* Lo stesso aveva prima insegnato il Zerole ed il Gavanto, *Manual. Episc. v. casus reser. n. 16.* SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Paterno sacerdote, approvato pei Casi riservati, ricevette la abjura dei suoi errori da un calvinista, e lo assolvette dalla eresia e dagli altri delitti. È forse valida questa assoluzione, mentre nel numero dei Casi riservati trovasi ancor la eresia?

Affine di rispondere a questa interrogazione conviene sapere, che il potere di assolvere dall'eresia e dalle censure a quella congiunte, certamente è facoltà appartenente al Vescovo, come lo prova l'autore dei Colloqui della diocesi Andegavense colla testimonianza di Eusebio, *lib. 3, de Vot. Costant. cap. ult.* di S. Basilio, coll' autorità del primo concilio di Costantinopoli, di Efeso, del secondo Arelatense dell'anno 452, *can. 17, dei Pontefici Siricio, Epist. ad Himerium*
Fol. III. 25

Tarracon., di Lucio III, in cap. *Ad abolendam, de haereticis*, di Bonifacio VIII, in cap. *Per hoc, eod. tit. in 6*, e con altri antichi monumenti, come sono gli statuti del Sinodo Andegavense dell'anno 1216, e 1493, di quello di Ambiano del 1411, ecc.

Ciò presupposto, diciamo, che se dal Vescovo, il quale ritiene l'uso di commettere altrui tal facoltà, Paterno non fu in ciò approvato, l'assoluzione che diede è invalida: perchè la potestà di assolvere dai Casi riservati non include la facoltà di assolvere dall'eresia e dalle censure. « *Episcopus concedendo Casus suos, sive sibi reservato*, dice il Navarro, *Manual. cap. 27, num. 261, non videtur concedere absolutionem a censuris sibi reservatis, quoniam a diversis non fit illatio* » Cap. *Ad audiendam de decimis*. Ma se Paterno ebbe dal Vescovo l'incarico di ricevere l'abiura di questo Calvinista, l'assoluzione che diede è valida.

PONTAS.

C A S O 3.º

Anselmo, religioso dell'ordine riformato, approvato dal Vescovo ad ascoltare le confessioni, ricevette un breve dal Sommo Pontefice, con cui poteva assolvere dai peccati riservati alla santa Sede. In forza di ciò può egli assolvere anche dai peccati riservati al Vescovo?

Sebbene Anselmo abbia ricevuto un Breve, in forza di cui può assolvere dai peccati riservati al Sommo Pontefice, pure non si crede che egli abbia la facoltà di assolvere anche da quelli riservati al Vescovo diocesano. Un decreto del Concilio di Trento intorno a ciò conferma la nostra sentenza, *Sess. 24, cap. 7: « Neque dubitandum est, dice il Concilio, quando omnia quae a Deo sunt, ordinata sunt, qui hoc idem Episcopis omnibus, in sua cuique dioecesi in aedificationem tamen, non in destructionem, liceat pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores sacerdotes auctoritate, praesertim quoad illa, quibus excommunicationis censura annexa est. Hanc autem delictorum reservationem consonam est divinae auctoritati, non tantum in externa politica, sed etiam coram Deo vim habere. Veruntamen pie admodum, ne hac ipsa occasione quis pereat, in eadem ecclesia Deo custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis. Atque ideo omnes sacer-*

doles quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possint: extra quem articulum sacerdotes cum nihil possint in Casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legitimos iudices pro beneficio absolutionis accedant. • Conforme al decreto di questo Concilio fu la sanzione di Clemente X nella sua Bolla *Superna* del di 21 giugno 1670, non meno che la decisione del terzo e quinto Concilio di Milano, *Tit. de iis quae ad Sacr. Poenit. pertinent*, del Concilio Rotomagense nell' anno 1585, *Tit. de Curatorum officiiis, num. 73*, del Burdigalense, anno 1583 e 1584, *Tit. 12, de Poenit.*, del Bituricense 1584, *Tit. de Poenit. etc. Can. 5*, del Narbonese *C. 19 de Sacr. Poenit.* anno 1609, e la opinione dei teologi e canonisti.

PONTAS.

C A S O 4.°

Firmiliano, il quale ha la facoltà di assolvere dai Casi riservati, può forse assolvere dalle colpe per la sacramentale assoluzione i penitenti che si accusano di alcuni delitti, cui è annessa la censura e la irregolarità, e quelli per anche, che dovrebbero essere rimessi al superiore per venire sciolti dalla censura e dalla irregolarità?

Convien distinguere: imperciocchè i penitenti di Firmiliano sono stretti dal vincolo della scomunica per alcuni delitti cui essa è congiunta, egli non li può assolvere dai peccati, ove prima non sieno stati assolti dalla scomunica: imperciocchè lo scomunicato, come incapace di ricevere i Sacramenti, non può essere assolto, ove prima non sia stato liberato dalla scomunica. Per lo che se egli non ha una special facoltà di togliere la scomunica conviene che li rimetta al legittimo superiore affine di poterli assolvere dai peccati, tolta che loro sia la scomunica. Fuori di questo caso però Firmiliano può assolvere dal reato di colpa, e rimetterli al superiore affinchè sieno assolti dal reato di pena o che questa sia la sospensione, o l' interdetto, o l' irregolarità. Così S. Tommaso in 4, dist. 19, quaest. 1, art. 3, quaestione 2 ad 2: • *Poenitentia*, dice egli, *ab omnibus defectibus culpae liberat; non autem ab omnibus defectibus poenae: quia adhuc post peractam poenitentiam de homicidio aliquis remanet irregularis. Unde sacerdos potest a crimine absolvere, et pro poe-*

na amovenda ad superiorem remittere, nisi in excommunicatione, quia absolutio ab ipsa debet praecedere absolutionem a peccatis : quia quamdiu aliquis est excommunicatus, non potest recipere aliquod Ecclesiae sacramentum.

S. TOMMASO.

C A S O 5.°

Agostino confessore regolare può forse assolvere dei penitenti, i quali si confessano di peccati riservati nella diocesi in cui abitano, e non riservati in quella di Agostino ; ovvero può ancora assolvere quelli che a bella posta si vanno da lui a confessare per isfuggire la riserva della propria diocesi ?

Clemente X nella sua settima Bolla discioglie questo caso con le seguenti parole : « *Decernimus et declaramus posse Regularem confessorem in ea dioecesi, in qua est approbatus, confluentes ex alia dioecesi a peccatis in ipsa reservatis, non autem in illa ubi idem confessarius est approbatus, absolvere, nisi eosdem poenitentes noverit in fraudem reservationis pro absolutione obtinenda migrasse.* » 2. 7. Dalle quali parole consta, che Agostino può validamente assolvere gli esteri diocesani, i quali in buona fede a lui si confessano, sebbene abbiano dei peccati riservati nell' altra diocesi da cui partono ed ove dimorano : ma che non potrebbe assolverli se a lui si recassero appositamente per isfuggir la riserva ; e ciò secondo quella regola di Innocenzo III : « *Fraus et dolus alicui patrociniari non debent.* » In cap. *Officii 14, de Testamentis, etc.*

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Gerardo, avendo trovato contesa con Eimondo suo parroco nella sacrestia, gli diede uno schiaffo mentre era vestito della cotta e stola e si disponeva a cantare il vespero. Domandasi se il proprio Vescovo lo possa assolvere da questo delitto cui va congiunta la scomunica, mentre non fuvvi spargimento di sangue ?

Convieni osservare nel presente caso che la percossa di una persona ecclesiastica affinché sia peccato riservato al Papa, deve

essere grave, od almeno mediocre relativamente a quella che dicesi leggiera nel diritto. Ciò viene provato dal Canone del secondo Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzo III nell'anno 1139: « *Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii crimen incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit: anathematis vinculo subjaceat, et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere, nisi mortis urgentis periculo donec Apostolico conspectui praesentetur et ejus mandatum suscipiat.* » *Conc. Lateran. II, in Can. Si quis suadente 29, 17, q. 4.* Lo stesso stabilisce il Concilio di Reims tenuto sotto il pontificato di Eugenio II, come pure la Decretale di Alessandro con queste parole: « *Non dubium est, quod hi qui violentas manus in clericos . . . injiciunt ex constitutione Concilii sententiam excommunicationis incurrunt, nec, nisi in articulo mortis, sine Romano Pontifice absolutionis possunt beneficium impetrare.* » *Ales. III in cap. Non dubium est 5 de sentent. excommunic.*

Ciò premesso, devesi osservare se lo schiaffo dato al sacerdote senza spargimento di sangue devesi riputare peccato grave, od almeno mediocre: imperciocchè il reo di lieve percossa commette peccato riservato solamente al Vescovo. *Clemen. III in cap. Pervenit. 17 eod. tit.* Ciò si può conoscere facilmente dalle cinque regole seguenti: 1. E' peccato riservato al Pontefice quando in forza della percossa succede spargimento di sangue. 2. Quando viene mutilata una qualche parte anche minima della persona con cui fu fatta contesa. 3. Se dal colpo fu ferito negli occhi, o se fu percosso con bastoni. 4. Se un inferiore si diportò violentemente verso il suo superiore, od il suo prelado, od altra persona fregiata di una qualche dignità. 5. Quando l'atto violento fu fatto in un luogo pubblico, come nella chiesa, nella piazza, ecc.

C A S O 7.º

Pietro che commise un peccato riservato al Sommo Pontefice, ma che però è occulto, può forse venire assolto dal suo Vescovo?

Il Vescovo può nel caso nostro absolvere Pietro. Egli è vero di certo che il Pontefice può fare a sè la riserva di alcuni peccati, co-

me lo può il Vescovo nella sua diocesi; ma se quei peccati riservati al Pontefice sono occulti, da essi il Vescovo può assolvere, non solo per sè medesimo, ma anche per mezzo di un sacerdote cui abbia data tal facoltà, come insegna il Concilio Tridentino, *Sess. 24, cap. 6.* « *Liceat Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientius (excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis illis deductis ad forum contentiosum) dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam sedi Apostolicae reservatis delinquentes quocumque sibi subditos in dioecesi sua per se ipsas, aut Vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientiae gratis absolvere.* » Questo decreto è conforme all' antica disciplina della Chiesa, come apparisce dalla lettera di S. Cipriano al suo Clero, e dal Concilio Eliberitano dell' anno 305, tenuto sotto Marcello primo, e dal terzo di Cartagine dell' anno 397, *Can. 2.* PONTAS.

C A S O 8.°

Epimaco celebre dottore, per un indulto ottenuto a Roma, può assolvere da tutti i Casi riservati alla Santa Sede. Ritornato alla sua diocesi assolve Landerico reo del delitto di aver falsificato le Bolle Apostoliche, ma poco dopo Landerico è nel timore di non essere stato assolto da Epimaco della scomunica in cui era incorso. Che cosa deve egli fare per istarsene tranquillo?

Landerico stoltamente si abbandona in preda agli scrupoli; imperciocchè siccome fu assolto dai peccati, così lo fu pure dalla scomunica: poichè i Casi riservati alla Santa Sede non sono tali se non in quanto loro va annessa la censura. Per lo che quel confessore che per indulto pontificio può assolvere da questi può togliere anche la scomunica: che il Papa non concede una cosa senza dell' altra.

Ma conviene che ciò dir non si deve dei casi al Vescovo riservati e dalle censure; perciocchè precisamente pella censura non sono riservati al Vescovo, essendovene di quelli, i quali non sono alla censura congiunti; donde avviene che quello, il quale può assolvere dai Casi riservati al Vescovo, non può parimenti dalle censure.

Osserva infatti il dottissimo Silvio : « *Interest autem inter Casus reservatos Papae, et reservatos Episcopis : quod omnes illi habeant censuram annexam, non omnes isti: quo fit, ut cui conceditur facultas absolvendi a casibus papalibus, concedatur simul potestas absolvendis a censuris.* » In *Supplem. 5 part. S. Thom., quaest. 20, art. 2.* PONTAS.

C A S O 9.°

Onorato semplice confessore, mansionario nella chiesa di S. Ursino, avendo ottenuto dal Vescovo la facoltà di assolvere quei parrocchiani da Casi riservati, di questa facoltà se ne servi anche dopo la morte del Vescovo. Poteva egli servirsene di questa senza peccare, e le assoluzioni che diede di questi casi sono forse valide ?

Onorato, il quale aveva dal Vescovo ottenuta la facoltà di assolvere dai peccati mentre il suo Vescovo viveva, non può dopo la morte di lui servirsene senza peccar gravemente. E la ragione si è che sebbene la grazia concessa da un legittimo superiore non cessa colla di lui morte, pure devesi eccettuare quella di cui trattasi nel caso presente, perchè un Vescovo non può concedere diritti che sieno contro la volontà de' suoi successori. Quindi dice sant' Antonino : « *Qui audit confessiones, non jure suo, perdit potestatem suam delegante mortuo, vel amoto sicut etiam perdit potestatem suam illo revocante.* » E di ciò ne adduce un esempio il santo Arcivescovo : « *Similiter, dice, si dedit Episcopus confessarium monialibus, expirat potestas, nisi esset rector earum, cui ex officio quasi prioratus vel rectoriae est audientia confessionis annexa.* »

Ciò però non intendiamo dire di quelli che riceverter questa podestà ordinaria e generale, come sono i Penitenziarii. Imperciocchè giovando al bene della Chiesa che sempre vi sieno dei confessori, i quali possano assolvere dai Casi riservati senza alcuna eccezione : così la loro facoltà non cessa colla morte del Vescovo. Ciò viene anche approvato dall' uso della Chiesa verso i confessori ordinarii, la cui facoltà non cessa morendo il Vescovo finchè non sia dal suo successore rievocata.

PONTAS.

C A S O 10.°

In una ragunanza di sacerdoti fu proposta questa questione, se un Arcivescovo per diritto possa assolvere dai Casi riservati i diocesani di uno dei Vescovi suoi suffraganei. Alcuni abbracciarono la sentenza affermativa; dicendo che l' Arcivescovo ha giurisdizione sopra i Vescovi suoi suffraganei; altri poi negarono la cosa. Quale di queste due parti ha ragione?

Gli ultimi. Imperciocchè egli è certo che pel diritto non si compete al metropolitano tampoco ciò che le censure riguarda; sebbene il diritto loro conceda una certa giurisdizione nei diocesani sui suffraganei in due casi; nel caso cioè di appellazione secondo la Costituzione d'Innocenzo IV riferita nel sesto delle Decretali; in *cap. Venerabilibus, 7, de sent. excom. in 6, lib. 5, tit 11*; il secondo nella visita generale della sua provincia in quei luoghi, in cui vige una tal consuetudine. Alcuni autori ne aggiungono un terzo, quando cioè il Vescovo nega illegittimamente l' assoluzione a quelli ch' offrono la debita soddisfazione, sia che ciò facciano per malizia ovvero per odio. A questi tre casi si riduce tutta la podestà del metropolitano sopra i diocesani dei suffraganei suoi. Donde ne segue che non può assolvere dalle censure uno che suo diocesano non sia se non col consenso del Vescovo cui appartiene. « *Archiepiscopus, dice il celebre Cabassuzio, Jur. Can. Theor. et Prat. lib. 5, cap. 15, n. 9, non potest absolvere subditos suorum suffraganeorum a censuris latis ab Episcopis suffraganeis nisi in casibus duobus, in quibus jus attribuit metropolitanis jurisdictionem in subditos suffraganeorum; scilicet in casu appellationis . . . et in casu visitationis.* » Lo stesso devesi dire dei Casi riservati.

PONTAS.

C A S O 11.°

Idolfo diocesano Vicentino commise due peccati riservati al suo Vescovo, e per ottenere l' assoluzione va nella diocesi di Verona, dove sa che non sono riservati. Dipoi si sente scrupolo della sua

confessione, stimando di avere operato in frode della riserva, e per illudere la costituzione del suo Vescovo. Ricercasi se sia valida la sua confessione fatta al sacerdote approvato Veronese, il quale nella sua diocesi poteva assolvere da quei varii peccati ?

Affine di non essere molto severi nel caso presente, concediamo che dai Casi riservati secondo il diritto comune può assolvere qualunque confessore approvato di qualunque siasi diocesi, il quale nella diocesi in cui confessa, ha la facoltà di assolvere dai Casi riservati: se quei Casi sono specialmente ed anche nominatamente riservati al Vescovo, convien distinguere. Imperciocchè o si fa la confessione in un'altra diocesi in buona fede, come se il penitente si fosse in quella trasferito a cagione, per esempio, dei suoi studii, del commercio; od in quella si recò affine di confessarsi dei peccati commessi e riceverne l'assoluzione. Nella prima ipotesi è valida la confessione; poichè non si deve presumere che il Vescovo, il quale fece la legge abbia inteso, che la si dovesse osservare letteralmente; così che il penitente debba far ritorno nella propria diocesi per ricevere l'assoluzione; essendo non rade volte ciò moralmente impossibile; e per contrario giustamente si può credere che il Vescovo in questo caso acconsenta che il penitente si confessi in quel luogo in cui trovasi, ed ivi riceva l'assoluzione. Ma se il penitente recasi appositamente in un'altra diocesi affine di ottenere l'assoluzione de' suoi peccati riservati in quella in cui vive; allora è invalida la confessione, e deve ripeterla nella sua diocesi, appresso un confessore approvato nella assoluzione dei Casi riservati, come dichiara Clemente X nella sua settima Bolla. Idolfo adunque invalidamente si confessò e deve ritornare nella sua diocesi per ivi ripetere la confessione.

CONCINA.

C A S O 12.º

Grisostomo conscio di molti mortali peccati di cui uno è riservato al Vescovo, fu assolto da un confessore dal peccato riservato, e rimesso pegli altri al confessore consueto, affinchè di quelli venisse assolto: ovvero Grisostomo confessò al parroco i peccati riservati, e ne

ottenne l'assoluzione, e per il peccato riservato fu inviato al superiore. In ciò avvi nulla di colpevole ?

Un tempo fuvvi opinione che si potesse dare l'assoluzione così decisa, e molti teologi e canonisti in tal modo pensarono: « *Superior tamen, dice il Durando, in 4, dist. 17, qu. 15, si non valet (omnia alia peccata audire) potest tamen reservata audire, et absolvere ab his, et remittere ad inferiorem ut a reliquis absolvatur.* » Tale opinione fu seguita dal Soto, Paludano, Gabriel Biel, Angelo di Clvasio, Graftio, sant' Antonino ed altri, cui dei più recenti aggiungere si possono non pochi. Aggiungono però tutti questi autori che il penitente deve accusare di tutti i suoi peccati affine di ottenerne l'assoluzione, e deve essere obbligato a confessare i riservati al superiore, come comanda la Chiesa.

Stimiamo pertanto che il superiore non può dare l'assoluzione dei peccati solamente riservati rimettendo il penitente al suo confessore ordinario affinchè ottenga l'assoluzione degli altri non riservati; perchè questo sarebbe un dividere la confessione ed operare contro gli statuti del Tridentino Concilio, *Sess. 14, c. 6.* **SANCHEZ.**

C A S O 13.°

Bertrando mansionario della parrocchia di S. Carlo, ascoltando Giustino in confessione, sente ch'egli ha commesso un peccato riservato da cui non lo poteva assolvere. Pertanto domanda al vicario generale la facoltà necessaria, il quale gliela concede, a condizione d'imporre a Giustino per penitenza di dover a lui manifestare il peccato riservato fuor di confessione; perchè gli premeva di sapere quali peccati riservati si commettevano più di frequente nella diocesi. Bertrando è obbligato ad osservare questa condizione. ovvero può assolvere Giustino, senza abbadar alla condizione ingiunta ?

Bertrando non solo non è obbligato ad osservare quella condizione, ma neppure potrebbe osservarla senza commetter peccato. Imperciocchè Giustino una volta che sia stato assolto dal suo peccato, non è più in obbligo di confessarlo, nè può a ciò venire stimolato

dal confessore, ove egli non voglia farlo, altrimenti odiosa si renderebbe la confessione, e tale da indurre gli uomini a non confessare i loro peccati al sacerdote : cosa che ripugna a quanto scrive l'Apostolo, 2 Cor. 13, 10 : « *Ideo haec absens scribo, ut non praesens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in aedificationem, et non in destructionem.* »

A questa opinione del dottore Teologo di Sainte Beuve, tom. 4, cas. 5, è contrario il celebre Pontas per due ragioni: Prima la facoltà data dal Vicario generale a Bertrando fu solamente condizionale, d'onde diviene nulla, ove la condizione non si adempia. La seconda perchè la riserva fu stabilita affine di rendere più difficile e più pesante la riconciliazione al peccatore. Donde ne avviene che se ricusa di adempiere la condizione, Bertrando non può assolverlo. Che se è sincera questa penitenza di dire il suo peccato al generale vicario, egli viene validamente assolto; ma se poi si muta di volontà, e non eseguisce quella condizione commette di nuovo un grave peccato, che deve confessare nella prima confessione. PONTAS.

C A S O 14.º

Lelio nel tempo pasquale ascoltando le confessioni, nella domenica in *Albis* ritrovò un povero conscio di un Caso riservato. Il Vescovo abita 30 miglia lontano dal luogo, ed il penitente è povero così che al luogo del Vescovo non può andarvi. Pertanto Lelio, affine ch'egli possa ricevere la Comunione Pasquale, l'assolse colla sola forma consueta del Sacramento, *In quantum possum et tu indiges*, finchè possa ricorrere al superiore a tempo opportuno. Domandasi se questa assoluzione solo sia illecita, ma anche invalida?

Egli è certo che questa assoluzione non solo è illecita, ma ancora invalida. Imperciocchè non avvi questa assoluta necessità che il penitente di Lelio debba ricevere la Comunione pasquale allorchè siavi un giusto e ragionevol motivo di differirla, ed egli, il nostro Lelio, ha tutta la facoltà in questo caso di poter differire la Pasqua al suo penitente finchè ottenga la facoltà necessaria per assolverlo

lecitamente e validamente. Adunque Lelio gravemente peccò assolvendo senza facoltà il suo penitente aggravato da colpa riservata, e l'assoluzione che diede fu assolutamente invalida, ed abbisogna che questo penitente faccia una nuova confessione appresso un confessore di facoltà fornito pei Casi riservati onde ottenere una valida e lecita assoluzione.

SCARPAZZA.

C A S O 15.°

Tiburzio arcidiacono della Chiesa cattedrale di Firenze, dopo aversi eletto un confessore per concessione del Vescovo, commise un peccato riservato. Si può asserire che questo confessore abbia la facoltà di assolvere da quel peccato?

Il confessore in tale circostanza non può assolvere Tiburzio dal suo peccato riservato, ove non abbia una speciale facoltà e sia approvato pei Casi riservati. La costituzione di Bonifazio VIII, *In Cap. Si Episcopus 2, de poenit. et remiss. in 6, lib. 5, tit. 40*, prova questo nostro parere colle seguenti parole: « *Si Episcopus suo subdito concesserit, ut sibi possit idoneum eligere confessorem, ille quem is elegerit, in casibus, qui eidem Episcopo specialiter reservantur, nullam penitus habet potestatem.* » Per approvar la qual cosa, egli reca questa regola del diritto: « *Cum in generali concessione illa non veniant, quae non esset quis verisimiliter in specie concessurus.* » *Reg. 85, de reg. juris in 6.*

SCARPAZZA.

C A S O 16.°

Maturino, parroco di S. Ovidio, stretto da un peccato riservato, trovasi dodici leghe distante dalla città ove il Vescovo dimora. Nel giorno di domenica egli è obbligato a celebrare la Messa, non essendovi un altro sacerdote da poter sostituire, è forse egli obbligato di confessarsi al suo Vicario, ovvero può celebrare senza prima confessarsi facendo soltanto un atto di contrizione?

In questo caso egli può celebrare senza prima confessarsi, facendo un atto di contrizione perfetto per quanto mai può, ed avendo un ani-

mo fermo di ricorrere quanto prima a chi lo può assolvere. Ecco le parole del Concilio di Trento sopra tal punto, *Sess. 13, cap. 7* : « *Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantum vis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat: Quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus ex officio incumbuerit celebrare, haec sancta Synodus perpetuo servandum esse decrevit. Quod si necessitate urgente sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.* »

PONTAS.

C A S O 17.°

Onesimo, abitante della parrocchia di S. Aulario, avendo commesso un peccato riservato, va nel tempo pasquale a confessarsi dal Vicario generale, ovvero dal penitenziere. Domandasi se egli - cioè potesse fare senza permesso del suo parroco, il quale non ha facoltà di assolvere dai riservati ?

Onesimo fuor di dubbio può senza licenza del parroco andare a confessarsi dei suoi peccati dal Vicario generale, o dal penitenziere nella chiesa cattedrale, i quali hanno facoltà di assolvere dai riservati, perciocchè il Vicario generale, il penitenziere o qualunque altro sia, cui fu data dal Vescovo la facoltà di assolvere dai peccati riservati, rappresenta la persona stessa del Vescovo ; e perciò in questo incarico trovandosi possono usare del diritto medesimo che il Vescovo stesso, secondo la regola di Bonifazio VIII, *Reg. 44, de reg. juris, in 6* : « *Is qui in jus succedit alterius eo jure, quo ille uti debet.* » Lo che concede con quest' altra regola del diritto, *Reg. 55* : « *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.* »

PONTAS.

C A S O 18.°

Carbonio, confessore di Alberto, domanda al Vescovo la facoltà di assolverlo da un peccato riservato. Ottenuto questo potere, scopre che questo peccato non era riservato. Alberto dopo un mese,

di peccato riservato si macchia. Domandasi se Cerbone lo possa assolvere in forza della prima facoltà ottenuta ?

No certamente. Imperciocchè il Vescovo dandogli la facoltà di assolvere dai riservati, lo limitava a quelli per cui Cerbonio aveva intenzione di domandarla. Ma poichè Cerbonio non aveva intenzione di domandarla per quei peccati riservati che Alberto non aveva commesso, così allora quando Alberto li commise, Cerbonio di facoltà mancava onde poterlo assolvere.

PONTAS.

C A S O 19.°

Benigno, confessore per ignoranza od inavvertenza, assolve un suo penitente da' riservati senza averne la facoltà. Domandasi in qual modo possa rimediare al suo errore ?

A questo caso risponderemo colle parole di Sant'Antonino, 3 part. *Sum. Theolog. tit. 17, cap. 12* : « *Quicumque absolvit aliquem ab aliquo peccato, in casu in quo non potest, sive quia reservatus est Episcopo, sive quia nullam habet potestatem vel auctoritatem, quamvis graviter peccet, praecipue quando absolvit scienter vel etiam ex ignorantia juris crassa, non tamen censuram aliquam seu excommunicationem ex hoc incurrit: sive sit clericus saecularis, sive religiosus dictus absolvens . . . sed tenetur illum quem sic absolvit admonere de errore suo si cognoscit, vel potest invenire. Ille tamen, quoad Deum excusatur. Et idem quod dictum est, quod confessor debet illum admonere quem absolvit, cum non posset, intelligitur, quando fieri potest sine scandalo notabili.* »

Ma finalmente potendo avvenire che quel penitente sia ignoto al confessore, e che non potrà ritrovarlo, allora sarà bastevole se facendo penitenza del suo errore pregherà per la salvezza di quello che assolse. Queste sono le cose che si possono suggerire al nostro sacerdote Benigno.

S. ANTONINO.

C A S O 20.°

Cornelia, nobil dama, nel tempo del giubileo, onde avere una tranquilla coscienza, anche per consiglio del suo confessore, fa una

confessione generale, dopo aver usato ogni possibile diligenza nello esame. Compiuto il tempo del giubileo ricordasi di alcuni peccati riservati, che nel tempo della general confessione non le vennero in mente. Di questi può ella venire assolta da quel confessore che avessasi scelto nel tempo del giubileo, sebbene il giubileo sia trascorso ?

Il confessore di Cornelia che aveva ascoltata la sua confessione nel tempo del giubileo può assolverla, sebbene il giubileo sia finito. E la ragione si è, perchè secondo il Concilio di Trento, *sess. 14, de Poenit. cap. 5* : « *Reliqua peccata quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum in eadem confessione inclusa esse intelliguntur : pro quibus fideliter cum propheta dicimus : Ab occultis meis munda me, Domine, » Ps. 18, 13. S. Tommaso dice in 4, dist. 21, art. 2, ad 1* : « *In sacramentali confessione, non solum requiritur absolutio, sed iudicium sacerdotis satisfactionem imponentis exspectatur : et ideo quamvis absolute sit functus : tamen tenetur (poenitens) confiteri ut suppleatur quod defuit sacramentali confessioni.* » Così la pensano parimenti Angelo di Clavasio, Silvestro, Adriano, Gabriele, Navarro ed il Cabassuzio.

Donde devesi raccogliere, 1. Che secondo la sentenza più comune e più sicura di S. Tommaso Cornelia è obbligata a confessarsi nella nuova confessione i peccati riservati che si dimenticò nel tempo del giubileo ; 2. Che essendo stati a lei perdonati quei peccati, non è tenuta a confessarli di nuovo, se non in quanto la Chiesa comanda che ogni peccato sia manifesto al confessore, onde soddisfare al precetto. 3. Che può venire assolta da qualunque confessore approvato senza ch' egli sia fornito di una speciale facoltà per questi peccati. Così il Paludano in 4, dist. 18, q. 5, art. ult., conclus. 4, e moltissimi altri.

Devesi osservare però che ove la dimenticanza fosse colpevole per difetto di esame, allora sarebbe invalida la confessione ; e questa persona non avrebbe ricevuta la grazia del giubileo. Per la qual cosa in questo caso si dovrebbe ricorrere al superiore per ricevere la valida assoluzione dei peccati riservati o delle censure. Così il Maestro delle sentenze, Melchior Cano, Suarez e molti altri teologi e canonisti.

S. TOMMASO.

C A S O 21.°

Genucio, religioso, di un ordine mendicante, può forse validamente e lecitamente assolvere da tutti i Casi riservati al Vescovo in forza di alcuni privilegi che ebbero i religiosi dell'ordin suo dai Sommi Pontefici ?

No certamente, poichè furono revocati tutti quei privilegi da Clemente V nel Concilio di Vienna dell'anno 1311. Ecco la dichiarazione del Pontefice. « *Quibus religiosis, etiam in virtute sanctae obedientiae, et sub interminatione maledictionis aeternae districtius inhibemus, ne in sermonibus suis ecclesiarum praelatis detrahant . . . nec etiam in casibus Sedis Apostolicae, aut locorum ordinariis reservatis quemquam absolvat.* » In cap. *Religiosi* 1, §. 1 de *privilegiis et excessibus privilegiat.*, lib. 5, tit. 7. Che se in appresso ottennero dai susseguenti Pontefici nuovi privilegi, questi pure vennero rivotati da Clemente VIII, 9 gennajo 1610, da Paolo V, 7 gennajo 1617, da Urbano VIII, 17 novemb. 1655, da Alessandro VII col suo Breve al Vescovo Andegavense, da Clemente X. nella Bolla *Superna* §. 6 del dì 22 giugno 1670. SCARPAZZA.

C A S O 22.°

Umberto, religioso di un ordine mendicante, domanda se possa venire assolto dall'ordinario confessore del monastero da un peccato mortale riservato bensì dal Vescovo diocesano. ma non dai suoi superiori, quantunque questo confessore non abbia facoltà di assolvere dai peccati riservati ?

Umberto può venire lecitamente e validamente assolto da questo confessore, perciocchè il Vescovo diocesano non intende d' includere nelle sue riserve le persone religiose, mentre tale diritto viene concesso ai prelati regolari dal decreto di Clemente VIII del 26 mag. 1595.

Conviene avvertire però che il penitenziere del monastero non può assolvere dai casi riservati al Vescovo, ove non ne abbia espressa

facoltà sebbene potesse assolvere dai Casi riservati alla santa Sede ; poichè in quanto i riservati al Vescovo egli manca della necessaria giurisdizione.

PONTAS.

C A S O 23.°


Domizio dormendo ebbe copula carnale con Blesilla sorella di sua moglie ; ma prima dello spargimento del seme da lei si allontanò, ed il seme fu sparso fuori del vaso dovuto. Domandasi, 1. se questo peccato sia riservato al Vescovo in quella diocesi, in cui l'incesto nel secondo grado di consanguinità è riservato ; 2. Se abbia colla sua moglie per questa copula contratta affinità, così che non possa domandare il debito matrimoniale senza una dispensa ?

1. Convien dire che questo peccato non è riservato, poichè, secondo la regola di Bonifazio VII, « *odia restringi et favores convenit ampliari.* » Ogni riserva poi essendo odiosa, non devesi estendere al di là del proprio senso delle parole. Pertanto Domizio non avendo peccato con una consanguinea, ma con una affine, il di lui peccato non devesi riputar riservato.

2. Niuna affinità contrasse per questa copula con la moglie. Imperciocchè insegna l'Angelico, *in 4, dist. 42, quaest. 1, art. 1 quaest. 4 ad 2*, l'affinità non nasce dal concubito carnale, ove non siavi stata comunione del seme, e la copula non sia stata completa ed idonea alla generazione. Ma tale non fu la copula di Domizio con Blesilla. Dunque, ecc.

PONTAS.

C A S T I T À



La Castità propriamente detta si è, secondo S. Tommaso, nella 2, 2, *quaest. 151*, una virtù, per cui si raffrena la concupiscenza nelle cose veneree onde non ecceda i limiti del luogo o del tempo, o dello stato di ciascuna persona. È pertanto una virtù speciale, mentre ha il suo proprio e particolare oggetto, cioè il raffrenamento

della concupiscenza nelle voluttà veneree ; il che è assai più difficile che il moderare gli altri appetiti ed affetti disordinati. Siccome adunque l'astinenza e la sobrietà, che l'uso modera dei cibi e della bevanda, sono virtù vere e speciali, così pur deve esserlo anche la Castità, da esse affatto distinta, quantunque tutte vengano sotto la temperanza collocate. La Castità può essere o perfetta od imperfetta, ossia non totale, ma parziale. È perfetta e totale quella che consiste nell'astinenza da tutti i piaceri di carne sì leciti che illeciti, e quindi eziandio dalle caste nozze ; imperfetta poi o parziale quella che esclude soltanto le illecite voluttà. Quindi la Castità conjugale porta seco l'astinenza da ogni illecito commercio con donne altrui, ed inoltre l'uso moderato del matrimonio, che escluda ogni cosa meno ragionevole, inconveniente e disordinata. La Castità poi vedovile ha luogo non solo in quelle persone che, dopo il matrimonio, vivono celibi, ma anche in quelle che la Castità verginale perdettero fuori del matrimonio ; e quindi poi pentiti dei loro falli si astengono da tutti i sensuali piaceri leciti ed illeciti.

La Castità perfetta e totale appellasi con nome suo proprio verginità, mentre le altre quello ritiene di Castità. La verginità ossia la Castità verginale viene da S. Tommaso nella *quaest.* 152, *art.* 1, con sant' Ambrogio, *lib.* 1, *de Virginibus*, definita : « *Expers contagionis integritas,* » che la verginità può distinguersi in materiale e formale, ossia morale. La materiale consiste nella integrità della carne immune da ogni contagione : e questa, che può totalmente perdersi col matrimonio, non è una virtù dell'animo, ma bensì una perfezione del corpo. Le formale poi e morale, che è vera virtù, oltre alla corporale incorruzione un fermo proposito richiede di astenersi per sempre da tutte le lecite ed illecite sensuali voluttà, Dissi *per sempre*, perchè l'astinenza da tali cose non perpetua, con animo di passare allo stato matrimoniale o senza proposito di perseverare in essa non costituisce propriamente lo stato virginale : « *Quia ergo,* dice il Santo, *virginitas dicitur per remotionem praedictas corruptionis, consequens est, quod integritas membri corporalis per accidens se habet ad virginitatem : ipsa autem immunitas a delectatione, quae consistit in seminis resolutione, se habet materialiter ; ipsum autem propositum perpetuo*

abstinendi a tali delectatione, se habet formaliter, ut complete in virginitate. »

Può perdersi anche irrimediabilmente la verginità materiale, la quale consiste : « *in integritate signaculi virginalis, et inexperientiu actus veneri,* » senza che si perda o diminuisca la virtù della verginità ; perchè può ciò avvenire senza colpa e contro la volontà della persona o per violenza esterna, o per interna fisica disposizione. Così con S. Agostino, S. Tommaso nella citata questione, art. 1, al 4, ove dice : « *Delectatio, quae est ex seminis resolutione ... potest provenire praeter propositum mentis, vel in dormiendo, vel per violentiam illatam, cui mens non consentiat, quamvis caro delectationem experiatur, vel etiam ex infirmitate naturae, ut puta in his qui fluxum seminis patiuntur : et sic non perditur virginitas, quia talis pollutio non accidit per impudicitiam, quam virginitas excludit.* » Nella risposta precedente è detto ancora : « *De claustru virginali, quod si aliquo casu membri integritas corrumpitur non magis praedjudicat virginitati, quam si corrumpatur manus vel pes.* » Ma perdesi poi questa virtù della verginità, e perdesi irrimediabilmente « *in foemina ob voluntariam claustru violationem ex culpa inductam, in viro autem per carnalem voluntariam seminis effusionem,* » Che basti in ambi i sessi quest'ultima cosa per perdere la virtù della verginità lo insegna chiaramente nella stessa questione, art. 1, ad 4, colle seguenti parole: « *Delectatio quae est ex seminis resolutione, dupliciter potest contingere. Uno modo ut procedat ex mentis proposito, et sic tollit virginitatem, sive fiat per concubitu, sive absque concubitu.* »

Ma può ella questa virtù una volta perduta colla penitenza ricuperarsi ? Risponderò a questa ricerca colle parole di S. Tommaso, nella *quest. cit.*, art. 3 ad 3: « *Et per poenitentiam reparari potest quantum ad id, quod est formale in virtute, non autem quantum ad id, quod est materiale in ipsa. Non enim si quis magnificas consumpserit divitias suas, per poenitentiam peccati restituuntur ei divitiae. Et similiter ille, qui virginitatem peccando amisit, per poenitentiam non recuperat virginitatis materiam, sed recuperat virginitatis propositum. Circa materiam autem virginitatis est aliquid, quod miraculose reparari poterit divinitus, scilicet integritas membri, quam dicimus accidentaliter se ad virginitatem*

habere. Aliud autem est, quod nec miraculose reparari potest, ut scilicet qui expertus est voluptatem veneream, fiat non expertus: non enim Deus potest facere, ut ea, quae facta sunt, non sint facta. »

Lo stato virginale è più eccellente della conjugale società, e la verginal continenza supera di lunga mano la continenza conjugale. Questa proposizione è certissima secondo la cattolica fede, e dimostrasi da S. Tommaso nell' *art. 1, della cit. quest.* contro Gioviniano, il quale sosteneva non doversi la verginità preferire alle stato matrimoniale; primamente coll' esempio di Cristo, il quale si elesse per madre una vergine, ed egli stesso conservò la verginità: e quindi poi colla dottrina dell' Apostolo, il quale nella sua prima ai Corinti, *cap. 7*, consigliò la verginità come un bene migliore. Lo dimostra pure colla ragione dal medesimo Apostolo suggerita, cioè perchè la verginità è ordinata al bene dell' anima, mentre il conjugio è ordinato al bene del corpo, che è la propagazione del genere umano. È certissimo adunque che la verginità deve essere preferita alla continenza conjugale.

C A S O 1.º

Argirofilo dopo aver fatto il voto di religione, o del sacerdozio, prima di ottenere la dispensa, si sposò a Maddalena, e con la moglie sua consumò il matrimonio. Domandasi se in appresso senza commettere alcun peccato possa domandare a sua moglie il debito conjugale, ogni qual volta gli tornerà piacevole?

Quantunque Argirofilo fosse obbligato ad adempiere il suo voto di religione prima di prendere Maddalena in moglie, ed anche ad entrare nel monistero, e perciò abbia peccato mortalmente la prima volta che con la moglie consumò il matrimonio, pure dopo la di lui consumazione può chiedere e rendere il debito, poichè per l' atto conjugale cessa intieramente l' obbligo del voto, ned è già obbligato a compiere le opere della religione, come la continenza, l' obbedienza, la povertà, i digiuni e le altre discipline, « *Qui contraxit matrimonium, disse il Navarro, et consumavit contra solum simplex religionis votum, potest reddere et petere debitum sine alia dispensatione.* » *Can. c. 12, num. 80.* Così discorre poi il Silvio: « *Qui vovit ingredi, vel*

etiam profiteri religionem nihil aliud intendes, si non admittatur, non tenetur postea servare castitatem: sed potest uxorem ducere. Immo quamvis esset admissus ad habitum, si postea sponte resiliat, ac matrimonium ineat; peccabit quidem illud ineundo, ac verisimiliter etiam prima vice consummando, eo quod ponat impedimentum adimpletionis sui voti . . . non peccabit tamen deinceps debitum matrimoniale reddendo vel petendo . . . quia non est obligatus ad servandam castitatem. Ceterum si quis noverit ingredi religionem cum intentione obligandi se ipsum ad continentiam, sive ad religionem admittatur, sive non; et sive habitum susceperit, sive non, tenetur servare continentiam; fecit enim votum castitatis. » in 2, 2, quaest. 88, art. 3, quaestio 4. Dal che ne segue che in tal caso Argirofilo non può chiedere il debito conjugale. Ciò devesi dire ove Argirofilo abbia fatto voto di religione.

Ma se prima del matrimonio fece voto di ricevere gli ordini sacri, gravemente peccò contraendo matrimonio e più gravemente consumandolo: pure dopo la di lui consumazione sciolto rimane dall' obbligazione del voto; ned anche il voto avrebbe potuto condurre a suo termine prima della consumazione del matrimonio, il quale quando è valido non può esser disciolto pello ricevimento degli ordini come dichiarò Giovanni XXII nella Costituzione data in Avignone il 30 dicembre dell' anno 1322. Adunque nel caso nostro non è tenuto Argirofilo in forza del voto a soddisfare a quelle cose che appartengono allo stato clericale, come sono la recita dell' ufficio divino, e l' osservanza della continenza; mentre come supponesi, in questo caso egli *ex professo* ed assolutamente non promise con voto, Cajet. in 2, 2, quaest. 189, art. 3, *Tolectan. Instruct. Sacerdotum, lib. 7, cap. 18*, Soto, *de just. et jur. quaest. 2, art. 1, et in 4, dist. 28, quaest. 2, art. 1*, Tostato, *Episc. Abul. in cap. 7, Levit. 9*. PONTAS.

C A S O 2.°

Geltrude che pentesi di aver commesso peccato nelle nozze che incontrò con Albino mentre prima aveva fatto voto di Castità, domanda se possa consumare il matrimonio senza commettere un nuovo peccato mortale rendendo il debito matrimoniale al suo marito?

Consta che Geltrude deve procurare tutti i mezzi suggeriti dalla prudenza, affinchè il matrimonio non debba venir consumato, poichè consumandolo non solo un nuovo peccato mortale commette infrangendo il voto di Castità che aveva fatto, ma ancora perchè non potrebbe osservare il suo voto finchè fosse vivo il marito.

1. Deve domandare la dispensa del suo voto. 2. Indurre se può il suo sposo ad un pari voto, od almeno non ricercarne mai il debito matrimoniale. 3. Finalmente se altra strada sicura non siavi, ella deve entrare in una qualche religione, se può essere ammessa; imperciocchè sebbene non abbia fatto questo voto di entrare in una religione, pure avendo promessa a Dio la Castità, deve procurare per questa via di osservare il suo voto, lo che far potrà finchè il matrimonio sarà rato, non però quando il matrimonio fosse consumato.

Finalmente se inutili ella avrà trovati tutti questi mezzi, potrà bensì consumare il suo matrimonio rendendo il debito al marito, non mai però chiedendolo: mentre per quanto a lei s'appartiene deve sempre osservare il voto che aveva fatto, come apparisce da quanto disse Innocenzo III scrivendo ad Andrea figlio del re d'Ungheria. « *Licet universis liberum sit arbitrium in votendo, usque adeo tamen solutio necessaria est post votum, ut sine proprio salutis dispendio alicui non liceat resistere* » In cap. *Licet*. 6, de voto et voti redemptione, lib. 3, tit. 34.

Tal decisione viene confermata, 1. Da S. Tommaso, il quale scrive in 4, dist. 38, quaest. 1, art. 3, quaest. 2, ad 4: « *Quia ex matrimonii vinculo non obligatur ad debitum petendum, ideo non potest petere debitum sine peccato, quomodo possit sine peccato reddere debitum exigenti, postquam obligatus est ad hoc per carnalem copulam praecedentem*; » 2. Da san Bonaventura, in 4, dist. 30, art. 2, quaest. 1, num. 3, il quale parlando di un uomo che aveva fatto un simile voto dice: « *Potest sine peccato solvere: quia facit id ad quod tenetur. Numquam tamen potest sine peccato petere, et si uxor moriatur, tenetur omnino continere*; » 3. Non in una maniera diversa discorre sant'Antonino in 2 part. Sum. Theol., tit. 1, cap. 16, §. 1: « *Talis ergo, qui habens votum simplex Castitatis contrahit, mortaliter peccat, et nihilominus*

adhuc tenetur implere votum, si nondum cognovit uxorem suam, cum qua contraxit, etiam per verba de praesenti, quia adhuc implere potest, intrando Religionem, etiam uxore invita : et sic non poterit consummare matrimonium absque peccato mortali : postquam autem consummaverit, Religionem intrare non poterit uxore invita : et debitum quidem tenetur reddere uxori penenti, sive expresse, sive interpretative, secundum Thomam et Richardum, in 4. Alias secundum quosdam et Richardum, peccat mortaliter, quoties debitum exigit ; quia adhuc potest et debet servare votum, quantum in ipso est. » Così parimenti la pensano dottissimi Teologi e Canonisti, come il Paludano, Silvestro, Covaruvia, Pietro Soto, Navarro, Toletto, Silvio ed altri.

PONTAS.

C A S O 3.º

Atilio avendo fatto voto di perpetua Castità, contrasse sponsali con Giuditta, e con giuramento conferma il consenso al matrimonio. È egli obbligato di mantenere questo secondo giuramento, sussistendo per anco il primo ?

Sant' Antonino facendosi questa difficoltà risponde, dicendo, che il voto premesso agli sponsali non solo li rende illeciti, ma anche invalidi: « *Si praecedat votum sponsalia, tunc impedit et dirimit etiam sponsalia de futuro jvata.* » La ragione di ciò che egli reca si è, che in quel caso il giuramento è ingiusto ed illecito, mentre giura di operare contro una promessa fatta a Dio. Donde conchiude che colui, il quale così giurò, non è al giuramento obbligato: « *Unde non est observandum.* » Prova questa cosa coll' autorità di sant' Agostino che dice: « *Juramentum non ob hoc fuisse injustum invenitur, ut esset vinculum iniquitatis . . . seu cujuscumque criminis.* » Lo stesso dice Innocenzo III scrivendo al re di Aragona, in cap. *Quia personam* 18 *de jurejurando.*

Il Pontefice Celestino III consultato di un caso simile al nostro rispose: « *Cum simplex votum apud Deum non minus obligat quam solemne, pro eo quod juravit temere, poenitentiam agat, et votum quod Deo fecit studeat observare* » In cap. *Rursus* 6, « *qui Clerici vel volentes matr. contrah. possunt, lib. 5, l. 6.*

PONTAS.

C A S O 4.°

Calistrato, dopo di aver fatto il voto di semplice Castità perpetua, peccò con Giustina promettendole di sposarla ed attraendola a ciò anche con forza e con inganno. È egli dopo ciò obbligato a sposarla non ostante il suo voto per riparare allo scandalo che recherebbe Giustina nel partorire? Può egli osservare il voto di Castità dando a Giustina una somma di danaro per compensazione del suo inganno?

Sembra che nel caso proposto Calistrato sia obbligato a sposare Giustina, poichè da sant'Ambrogio abbiamo questa segola: « *Si duo vincula disparis potentiae impossibilia contrahuntur, fortius repellit minus forte,* » 3 part., *Summ. Theol. tit. 1, cap. 28, §. 1.* E poichè negar non si può che il vincolo che stringe Calistrato a Giustina non sia più forte del voto: imperciocchè è stretto vincolo di giustizia per cui è obbligato alla restituzione del danno e della ingiuria che a lei recò il voto di Castità che obbliga solamente *ex charitate*; perciò devesi preferire la promessa di matrimonio, e l'incontrare il matrimonio medesimo al voto di Castità.

Ed in vero se alcuno pel solo vincolo della carità può sospendere la professione del suo voto, come sarebbe nel caso in cui il figlio dovesse sovvenire alla necessità del padre, trascurando il suo voto; con più forte ragione ciò devesi dire nel caso nostro in cui trattasi di una strettissima obbligazione di giustizia.

Aggiunger si può che l'obbligazione di un semplice voto dinanzi a Dio cessa quando avviene una grave mutazione. Ma poichè nel caso nostro questa gravissima mutazione successe: perciò cessa l'obbligazione del voto fatto da Calistrato: ovvero piuttosto soppesarsi per un'obbligazione più stretta di dovere rimediare l'ingiuria ch'egli recò a Giustina disonorandola.

In questo caso però supponiamo che Giustina non fosse a cognizione del voto di Calistrato, e che credesse di potersi a lui disporre; perciocchè com'ella avesse conosciuto l'obbligo che incombeva

a Calistrato per mezzo del voto, egli non sarebbe obbligato a riceverla in matrimonio con danno del primo voto già fatto : che Giustina in questo caso avrebbe acconsentito alla propria deflorazione ed infamia ; per la qual cosa di ogni male avvenuto dovrebbe sè medesima incolpare, potendosi a lei riferire quella regola del diritto : « *Scienti et consentienti non fit injuria* ; » e l'altra : « *Damnum, quod quis sua culpa sentit sibi debet, non aliis imputare.* » *Reg. 27 ed 86, de reg. juris in 6.*

PONTAS.

C A S O 5.°

Rosalia giovinetta di 20 anni che aveva fatto voto di perpetua verginità, talmente fu dai suoi genitori stimolata a dar la mano di sposa a Giuvenale, uomo di merito e di grande riputazione, ch' ella alla fin fine acconsentì che a Roma si scrivesse onde ottenere la dispensa dal voto e divenire sposa di lui, vedendo che in tal modo meglio andrebbero le cose di famiglia.

Nella supplica ch' invia alla Curia Romana espone che era di sovente al pericolo di commettere peccato d' incontinenza, ove non venisse dispensata dal voto, pella continua tentazione che aveva, sebbene non fosse ciò verità ; e ciò con tauta forza che alla fine ottiene la dispensa. Ottenuta dal Pontefice la dispensa avendo letto la clausola *propter stimulos carnis*, e conoscendo assolutamente che ciò era falso, disse che questa dispensa era invalida, e che di essa non ne poteva usare. Il diritto favorisce forse un tal parroco ?

Certamente, checchè un qualche teologo dica in contrario, il quale sostiene che questa dispensa fu valida, recando a prova di sua proposizione essere modo di dire della Curia Romana *propter stimulos carnis*.

Per contrario contendiamo che la dispensa di Rosalia sia obre-
tizia, essendo ottenuta per mezzo di una falsa esposizione e contro la regola stabilita nel diritto dai Sommi Pontefici Pelagio, Alessandro III, Lucio III, Innocenzo III, Bonifazio VII. Imperciocchè sebbene le parole che sono di metodo nella Curia Romana da adoperarsi nella domanda di una qualche cosa, debbansi riguardare come

inutili od indifferenti ; pure è falso che tutte le parole debbansi riguardare in questo modo ; come sono quelle che manifestano la verità dei motivi, pei quali la dispensa dimandasi.

Aggiungasi che nel concedere una qualche siasi licenza, sempre la Curia Romana fa uso della formula *Si ita est*, la qual formula rende inutile la dispensa, allorchè non sieno veri i motivi, sopra i quali è fondata la domanda. Adunque la dispensa di Rosalia dal voto di Castità essendo basata sopra il motivo principale *propter stimulos carnis*, e questo motivo essendo falso, avviene di conseguenza legittima, che invalida sia pur la dispensa e che di essa Rosalia usar non ne possa per unirsi in matrimonio a Giuvenale. PONTAS.

C A S O 6.º

Irene giovinetta di 16 anni fece voto di perpetua Castità, se sua madre Donisia le lasciasse una rendita di 300 scudi annui. Irene ricercata in matrimonio da Anselmo, il quale pei frequenti stimoli sensuali che patisce si trova nella impossibilità, quasi a così dir, di resistere, stabilisce di sposarla, ove possa ottenere la dispensa del suo voto. Da chi deve ricorrere ? Forse è sufficiente la dispensa del Vescovo ?

In questo caso non si ricerca la dispensa del Pontefice, ma basta la dispensa del Vescovo, ove la madre d' Irene ancor viva ; imperciocchè i Vescovi hanno la facoltà di dispensare dai voti condizionati come si è quello d' Irene.

Abbiam detto *ove la madre viva* ; imperciocchè se Dionisia fosse morta ed avesse lasciato i 300 scudi annui, allora il suo voto si dovrebbe tenere come assoluto e riservato solamente al Papa.

PONTAS.

C A S O 7.º

Eugippio nell'età di 18 anni aveva fatto voto di virginità e di perpetua continenza, e dopo due anni si ammogliò senza ottenere dal Pontefice la dispensa del suo voto. Recasi dal Vescovo per ottenerla onde legittimamente domandare il debito conjugale. È baste-

vole la dispensa del suo Vescovo onde possa starsene con tranquilla coscienza ?

Devesi distinguere. Se Eugippio è di una diocesi, in cui avvi la consuetudinè che il Vescovo dispensi in tali voti, egli potrà tranquillo restarsene, e servirsene senza timor di peccare, ma se nella diocesi, in cui vive, non avvi questo costume, è nulla la dispensa del Vescovo, nè di essa potrà mai servirsene. E la ragione si è che alcun canone non avvi, il quale riservi al Papa la dispensa di questo voto, ma l' unica consuetudine, la quale colla prescrizione in diritto fu cangiata. Adunque se il Vescovo di Eugippio ha tale facoltà, da essa può essere dispensato ; in caso che no, inutile sarebbe ogni ricorso al Vescovo.

PONTAS,

C A S O 8.°

Davidde avendo fatto voto di castità perpetua, si sente dipoi stimolato così dalla carne, che destina di prender moglie, onde fuggire ogni pericolo d' incontinenza, ove ciò possa fare senza commettere peccato, ed ottenendo la dispensa dal Papa. Può egli domandare tale dispensa, per la sola ragione che abbiám detto, ed ottenuta usare di essa ?

Certamente Davidde può domandare di essere dispensato dal suo voto pelle ragioni che abbiám detto, ed usare della dispensa come l' abbia ottenuta secondo la ragione esposta nella petizione. Ciò ad evidenza prova l' uso generale e odierno della Chiesa, la quale simile dispensa concede, commutando il voto in altre opere di penitenza. E la ragione si è poichè il pericolo d' incontinenza è causa sufficiente a muovere il Pontefice a concedere simili dispense, onde togliere ai fedeli il motivo di peccato.

A questa decisione primamente favorisce S. Cipriano nella sua Epistola a Pomponio, dove parla del voto perpetuo di virginità fatto da Dio ad alcune giovinette, e dice : « *Si autem nolunt perseverare, vel non possunt, melius est nubant, quam in ignem delictis suis cadant,* » *Epist. 62, sec. Pamelium 44, sen. 45, sec. Person. et secun. Erasm. l. 1, Epist. 11.*

Giova però osservare, che se il Pontefice permuta il voto in una qualche pia opera, in modo tale che la persona dispensata per contrarre il matrimonio, dipoi divenga libera pella morte della moglie, sia di nuovo obbligato al suo voto senza poter a seconde nozze passare; allora la dispensa del voto non è assoluta, ma soltanto determinata ad un dato tempo; ed egli al morir della prima moglie di nuovo viene al primo voto obbligato; donde ne avviene che volendo a seconde nozze passare abbisogna di una nuova dispensa. PONTAS.

CATECHESI, CATECHISTA



Agli adulti amministrar non si deve il battesimo se spontaneamente non lo richiedono: nè devesi all'istante condiscendere alle loro petizioni, quando prima ammaestrati non sieno negli erudimenti della Fede. A tal uopo nei primi tempi della Chiesa istituito fu il Catechismo ossia istruzione a viva voce, in quattro od in tre gradi divisa. Il primo apparteneva agli Audienti, il secondo ai Genuflettenti, il terzo finalmente ai Competenti o vogliamo dire agli Eletti. Se si considera l'antica disciplina, facilmente si potrà rilevare ove hanno avuto l'origine i riti che oggi comanda la Chiesa nell'amministrazione del Battesimo. Vedi Van-Espen, tom. 2, pag. 34. Audienti appellavansi quelli che del Battesimo desiderosi, ad ascoltar si portavano i sermoni e l'esposizione delle sacre Scritture. Sant'Agostino, nel suo libro *De catechizandis rudibus*, prescrive un utilissimo metodo d'istruir gl'ignoranti, nel quale vuole in primo luogo che si esponga l'istoria dell'antico Testamento, in maniera però conscia e ristretta, almeno in ordine ai fatti più mirabili che con maggior piacere si ascoltano.

Dei prelati, dei preti, dei diaconi e degli altri chierici era uffizio l'istruzione degli Audienti. In questa ad essi dovevasi con ogni studio nascondere ciocchè racchiudeva mistero, e particolarmente il

Sacramento Eucaristico. L'etnicismo, l'ipocrisia, la finzione, la libidine, le pessime consuetudini che in molti di essi regnavano ridotto lo avrebbero ad usi superstiziosi ed infami. Quindi è che tutta la sagacità loro impiegarono nei primi cinque secoli i Vescovi, onde ben discernere i degni dagli indegni, ai quali od assolutamente negato era il Battesimo o lungamente differito.

Adunque ciò brevemente esposto intorno alla Catechesi, ben si vede che essa era una istruzione, il Catechista altro non sarà che uno istruttore, e che dovere di lui sarà quello di spiegare in un modo facile ed intelligibile le verità della fede ai fedeli.

CATECUMENATO, CATECUMENO

Il Catecumeno è una persona che desidera ricevere il Battesimo, e che con tal oggetto si fa istruire. Nella primitiva Chiesa ciò si faceva con molta precauzione e con grandi formalità.

« Quegli che era giudicato capace di diventare cristiano, dice M. Fleury, era colla imposizione delle mani fatto Catecumeno. Il Vescovo ovvero il sacerdote gli faceva sulla fronte il segno della Croce, pregando Dio che approfittasse delle istruzioni che era per ricevere, e che si rendesse degno di pervenire al Battesimo. Assisteva ai pubblici sermoni cui erano ammessi gli stessi infedeli. Il tempo del Catecumenato era per ordinario di due anni, ma lo si prolungava od abbreviava secondo i progressi e le disposizioni del Catecumeno. Non solo si osservava se imparasse la dottrina, ma anco se correggeva i suoi costumi, e si lasciava in questo stato finchè fosse del tutto convertito. » *Mœurs des Chrét., tit. 2.*

Li Catecumeni erano distinti dai fedeli non solo dal nome che portavano, ma anche dal luogo che occupavano nella chiesa. Stavano coi penitenti sotto al portico, ovvero nella loggia anteriore della basilica. Non era loro permesso l'assistere alla celebrazione dei divini

Misteri, ma immediatamente dopo l' Evangelio e la istruzione, il diacono loro ad alta voce diceva : « *Ite, Catecumeni, missa est* » ; ritiratevi, Catecumeni, vi si comanda che andate. Questa stessa parte della Messa, chiamavasi la Messa dei Catecumeni. Sembra da un canone del Concilio di Orange che non fosse loro permesso far orazione coi fedeli, gli si dava del pane benedetto, perciò chiamato pane dei Catecumeni, come un simbolo della conversione, alla quale un giorno potrebbero essere ammessi.

Eranvi molti ordini e gradi di Catecumeni, ma il numero e la distinzione di questi ordini non furono stabiliti, ned ovunque furono gli stessi. Gli autori Greci ne distinguono due classi, una di Catecumeni imperfetti, l'altra di perfetti, ovvero capaci di essere ammessi al Battesimo ; li primi si chiamavano ascoltanti, *audientes* ; li secondi inginocchiati, *genuflectentes* ; dicono che questi ultimi assistessero alle preghiere, e piegassero le ginocchia coi fedeli, ma che i primi restassero in chiesa solo per assistere alla lezione del Vangelo ed al sermone.

Il cardinale Bona ne distingue quattro gradi, gli ascoltanti, gli inginocchiati, li competenti, gli eletti. M. Fleury non ne conosceva che due soli, gli auditori e i competenti. Altri li riducevano a tre : prova che questa disciplina non era uniforme.

Si riceveano i Catecumeni coll' imposizione delle mani, e col segno della croce; in molte chiese vi si aggiungevano gli esorcismi, le cerimonie di soffiar loro nel viso, di applicar della saliva alle loro orecchie ed alle narici, di far l' unzione nel petto e sulle spalle, di metter loro del sale in bocca. Queste cerimonie, il cui significato sui nostri Catechismi viene spiegato, sono osservate al presente nell' amministrare il Battesimo agli stessi bambini ; un tempo si facevano qualche giorno prima quando si battezzava solamente nelle feste solenni. Secondo Tertulliano davasi parimenti ai Catecumeni pria di battezzarsi del latte e del mele, simbolo del loro rinascimento in Gesù Cristo, e della loro infanzia nella fede, ed in tale senso sant' Agostino chiamò questa cerimonia sacramento o mistero.

Nella Chiesa d' Oriente e d' Occidente si è fatto osservare il Catecumenato finchè vi furono infedeli da convertire ; per conseguenza

nell' Occidente sino all'ottavo secolo. Nel progresso di tempo non si osservò più questa disciplina così esattamente per rapporto agli adulti che chiedevano il Battesimo, perchè non si aveano a temere più gli stessi pericoli come nei secoli precedenti.

Non è però cosa svantaggiosa il conservare la memoria; non solo ne risulta aversi sempre avuto grande attenzione d'istruire quelli che volevano abbracciare il Cristianesimo, ma che sempre si temette che dopo essere stati battezzati non disonorassero con una vita pagana la santità di nostra religione.

Dunque il Catecumenato era una prova ed una precauzione che si era giudicata necessaria per non ammettere nella società cristiana dei soggetti poco istruiti, viziosi, mal fondati, capaci di rinnegare la fede loro, e rinnegarla al menomo pericolo, e forse di calunniare la Chiesa presso i peccatori.

La durata di questa prova non fu la stessa in ogni tempo ed in tutti i luoghi. Il Concilio di Elvira nella Spagna, tenuto verso l'anno 300, stabilì che durasse due anni: Giustiniano ordinò lo stesso pei Giudei che volessero convertirsi. Il Concilio Agatense l'anno 506 esige per essi otto soli mesi d'istruzione. Le Costituzioni Apostoliche più antiche di questo Concilio avevano ricercato tre anni di preparazione avanti il Battesimo, l. 8, c. 52. Alcuni credettero che bastasse il tempo quaresimale. Nelle circostanze urgenti abbreviavasi questo termine. Socrate, parlando della conversione dei Borgognoni, dice che un Vescovo delle Gallie si contentò istruirli per sette giorni. Se un Catecumeno all'improvviso si trovava in pericolo di morte, subito si battezzava. In generale lasciavasi alla prudenza dei Vescovi di prolungare od abbreviare il tempo della istruzione e della prova, secondo che vedevano il bisogno e le disposizioni dei Catecumeni. *Bingham, Orig. t. Eccl. 4, l. 10, c. 1, 2. 5; Morino, de Poenit.; Laubépine, Observations sur les anciens rite de l'Église; Fleury, Mœurs des Chrét., et Hist. Eccl. Ancien. Sacram, 2 p., t. 3, p. 2, ecc.*

CATTEDRATICO

Di ciò parleremo ove ne verrà dato d' intrattenere i nostri lettori alla voce **Vescovo**, essendo questi che ha diritto al **Cattedratico**, e con la cui visita va necessariamente congiunto.

CAUSA

Siccome una causa qualunque siasi non può essere istituita senza che vi debba conseguire un giudizio, così alla voce **Giudizio** daremo perfetta notizia ancor della **Causa**.

CELEBRARE

Vedi **MESSA**.

CELIBATO

Gli empj **Vicleffo**, **Lutero** e **Calvino** e gli altri **Novatori**, di cui fu capo il perfido **Gioviniano**, dicono che il **Celibato** è contrario alla legge naturale e divina. Ma e come non si avveggon costoro del grande loro errore? Imperciocchè chi mai potrà sostenere che un padrone non abbia potere di non volere al suo servizio quei servi che non sono celibi? E perciò chi potrà sostenere che la Chiesa non possa da' suoi ministri rimuovere coloro che hanno moglie? Che se oppongono gli empj aver avuto moglie anche gli **Apostoli**, convien loro rispondere ignorare la storia, da che per essa sappiamo che queste erano donne religiose che seguivano gli **Apostoli**; e che se


taluno prima della sua vocazione aveva moglie, dopo la lasciò come narra Matteo, *cap. 19*.

Il Celibato poi non è di diritto divino, ma ecclesiastico annesso allo stato clericale, come insegnano comunemente i teologi; il qual diritto ecclesiastico incominciò dagli stessi Apostoli, come insegna S. Paolo: « *Oportet . . . Episcopum sine crimine esse . . . sanctum, continentem.* » Chi poi è senza moglie vive continente. Origene che visse nel secondo e terzo secolo, in *Num. hom. 23*; Eusebio, *lib. 1 Demonst. Evangelicae cap. 9*; i Concilii Ancirano, Eliberitano, *an. 305, cap. 23*; Epifanio, Grisostomo ed altri molti la cosa suaccennata dimostrano.

La legge del Celibato fu varia perciò che ai suddiaconi s'aspetta. Il Concilio Eliberitano, Cartaginese, e S. Leone stabilirono che i suddiaconi fossero celibi. S. Gregorio stimò troppo austera la legge del suo antecessore Pelagio II, con cui voleva che i suddiaconi della Sicilia si separassero dalla moglie; e nel *lib. 1, epist. 24*, la mitigò volendo che in appresso niun ammogliato si dovesse ordinare suddiacono, e permettendo a quelli che erano ordinati di ritenere le loro mogli. Il Concilio Romano, sotto Gregorio II, e l'altro sotto Zaccaria non costringono i suddiaconi al Celibato. Finalmente nel secolo XI dopo il decreto di Urbano II la Chiesa Latina obbligò i suddiaconi ad una perpetua continenza. Dopo un tal tempo il matrimonio dei suddiaconi sempre si tenne per invalido, come si raccoglie dal Concilio Lateranense I, *can. 21*, il cui decreto confermarono Eugenio III, Alessandro III, e finalmente il Concilio Tridentino, *sess. 24, can. 9*, stabili contro Novaziano: « *Si quis dixerit, Clericos in sacris ordinibus constitutos . . . posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, anathema sit.* »

Quanto salutare fosse una tal legge lo scorge subito chi pone mente ai doveri che incombono agli ecclesiastici, i quali sono 1. Di offerire il divin sacrificio, e servire all' altare. 2. Di attendere colla meditazione allo studio delle divine Scritture. 3. di edificare i fedeli, d' instruirli ed infiammarli nell'esercizio delle virtù. 4. Di aver cura dei pupilli e delle vedove, cui attendere certamente non potrebbero se venissero distratti dai doveri del matrimonio.

C E N S O



La voce Censo può significare tre cose : primo il diritto di esigere una pensione : secondo la stessa pensione che viene pagata dall' uno, e dall' altro ricevuta : terzo finalmente è il contratto stesso, per cui i contraenti si obbligano a vicenda ; l' uno de' quali, quegli cioè, che paga la pensione si appella censuario ; e l' altro che la percepisce, censualista. Qui si prende nel primo senso, e si definisce così : *« E' un contratto oneroso per cui taluno acquista il diritto di esigere una pensione da cosa altrui a persona fruttifera. »* Ed ancor questo contratto è una specie di vendita e di comprita. Il censuario vende al censualista per una certa somma di danaro, o cosa equivalente il diritto di esigere e percepire ogni anno od in un dato tempo una pensione, ed il censualista compera questo diritto. La pensione si ehiamava anche canone, o rendita, perchè ogni anno si rende, e si ritorna.

Il Censo per parte della cosa, sopra della quale si fonda, si divide in reale, personale e misto. Il reale è un diritto di percepire pensione da una cosa fruttifera, come da un campo e da una vigna ; il personale un diritto di esigerla da una persona, che lucro riporta dalla sua industria e fatica, e cessa colla stessa persona, su di cui sta fondato ; il misto finalmente è il diritto di conseguir frutto dalla cosa insieme e dalla persona. Parimenti per parte della cosa, che si ricava, il Censo altro è pecuniario, perchè la pensione pagasi in denaro, altro fruttuario, che pagasi coi frutti. Per parte del modo, si divide in riservativo e consegnativo. Si dice riservativo quel Censo, per cui taluno dà ad un altro il fondo suo fruttifero, trasportando in esso lui il dominio almeno utile col patto che gli paghi un' annua pensione : ed il consegnativo avviene, quando taluno, ritenendo il dominio di un suo fondo fruttifero, vende ad un altro il diritto di per-

cepirne un'annua pensione od in danari od in frutti. Finalmente per parte della durazione altro è perpetuo, e quindi non spira mai, nè contro la volontà del censualista può mai estinguersi, però chiamasi anche irredimibile : e altro temporario, il quale dura per un tempo determinato, come per un decennio, o fino alla morte, ed è redimibile : e può redimersi od a beneplacito del censualista, o del censuario, o di amendue secondo i patti convenuti nel fare il contratto.

E sempre stato fuori di ogni dubbio e questione essere onninamente leciti e conformi all' equità i Censi reservativi. E cosa mai per verità più conforme alla giustizia che quegli, il quale dà ad un altro un fondo suo fruttifero, senza prezzo, si riservi sopra di esso il diritto di un'annua pensione da pagarsi dal censuario che l'ha acquistato ? Di questo Censo però l' uso è assai raro. E lecito altresì il Censo consegnativo reale. Imperciocchè questo Censo od è fruttuario, od è pecuniario. Se è del primo genere non vi ha alcuno, che neghi sia lecito ed onesto, perchè siccome può chicchessia vendere e cedere tutto il campo, o l' usufrutto ritenendone il dominio, così può anche cedere e vendere ad un altro a giusto prezzo una parte dei frutti, od una parte dell' usufrutto del suo campo. Se poi è del secondo, è pure lecito ed onesto ; perchè l' hanno approvato come tale dopo un rigoroso esame Martino V, Calisto III, Nicolò V e S. Pio V, poste però alcune condizioni, di cui più sotto diremo. C' è oltre a ciò anche l' uso ed il consenso universale di tutti i popoli e nazioni, che approvano e praticano questo Censo reale. Finalmente anche la stessa ragione naturale dimostra l' onestà e giustizia di questo contratto: perocchè nel Censo reale si rende una cosa a prezzo stimabile, quale si è appunto il diritto di percepire i frutti da un fondo fruttifero, che resta obbligato al compratore, ed in luogo dei quali viene sostituita una pensione tassata, o secondo le leggi ; secondo la consuetudine, e pagato viene il giusto prezzo corrispondente e proporzionato al valore della pensione sostituita in luogo de' frutti, di cui convengono fra di loro i contraenti. Quindi interviene qui una vera e reale comprita e vendita, cioè dell' usufrutto di cosa fruttifera, la quale da uno dei contraenti si vende, e dall' altro si compra.

Ned osta punto all' onestà di questo Censo, che questi usufrutti

coll' andare del tempo eccedano la somma del prezzo pagato ; perciocchè questa è una cosa comune a tutti quelli contratti, nei quali l' uso della cosa utile o fruttifera si vende separatamente dalla cosa stessa. Nel contratto, v. g., della fittanza di una casa, le pensioni che pagansi dal fittajuolo a lungo andare superano il valore della casa stessa ; eppure a niuno perciò venne in capo di credere illecito tal contratto. Anzi anche nella vendita stessa di un campo, di una vigna, i frutti coll' andare del tempo superano di molto il prezzo della compera pagato, senza che niuno giudichi perciò tale vendita illecita.

Venendo ora alle condizioni da osservarsi in questo Censo, alcune ne hanno assegnato i sommi pontefici Martino V e Callisto III, cui poscia ha confermato S. Pio V, coll' aggiunta di più altre nella sua Costituzione del 1569. Eccole tutte ordinatamente. 1. I Censi debbono essere fondati in cosa immobile determinata e fruttifera. 2. Il prezzo del Censo deve essere in danaro contante, *in numerata pecunia*, e pagato alla presenza di un notajo e di testimonii. 3. Il venditore non ha ad essere con patto od in altra maniera costretto a pagare il Censo anticipatamente. 4. Sia libero al venditore l'alienare il fondo di cui è stabilito il Censo, quando a lui torni bene, senza che perciò possa essere costretto a pagare cosa alcuna al censualista. 5. Nella vendita però di esso fondo venga preferito agli altri compratori il censualista. 6. Il censuario non possa costringersi a pagare l' interesse per la dilazione nel pagare la pensione o per le spese fatte nell' esazione. 7. Il venditore non venga obbligato a veruno di quei pesi, ai quali, in forza del contratto, non è tenuto. 8. Il Censo non venga aumentato colle rendite o pensioni non pagate. 9. Se il fondo su di cui il Censo sta fondato perisce od in tutto od in parte, il debito di pagar le pensioni debba estinguersi od in tutto od in parte. 10. Il censuario sia tenuto ad avvertire il censualista due mesi innanzi della risoluzione presa di redimere il Censo, al che entro l' anno possa essere sforzato, sebbene abbia cangiato intenzione : ma passato l' anno non possa più esserlo, e nondimeno resti ancora in libertà il censuario di estinguere il Censo, quando gli piace, previo però un nuovo avviso. 11. Non si possa far patto, per cui il

censuario venga obbligato ad estinguere il Censo od in pena o per altra cagione oltre alle già dette. 12. Il prezzo del Censo una volta stabilito non possa mai in progresso di tempo essere o diminuito od accresciuto.

Fra queste condizioni però è necessario separare quelle che sono di diritto di natura da quelle che non lo sono, ma di diritto puramente positivo. Adunque sono di diritto di natura per mio sentimento, dice il padre Faustino Scarpazza, *Theol., Mor., tom. 5, pag. 202, Ediz. Ven.*, le tre seguenti. 1. Quella che il Censo sia fondato in cosa di sua natura fruttifera; perchè certamente non è mai possibile, che una cosa non fruttifera partorisca frutto, che possa con prezzo comperarsi. Ecco adunque, che chi fonda il Censo sopra una cosa infruttifera non trae lucro dalla cosa, ma dal prezzo o dal danaro sborsato, e quindi commette una manifesta usura. 2. Quella pure che prescrive di fondare il Censo in una cosa determinata, che venendo a perire per caso fortuito, cessar debba anche il Censo, perchè è manifestamente contro il diritto di natura l'obbligare con patto, od in altra maniera il censuario ai casi fortuiti: ed iniqua cosa sarebbe il costringerlo a pagar la pensione anche dappoichè il campo su di cui era fondato per una inondazione è perito. Quindi se il Censo è stato indeterminatamente costituito in tutti i beni del creditore, venendo a perire per caso fortuito una porzione di essi beni, deve altresì diminuire il Censo da pagarsi, affinchè nel contratto osservisi l'uguaglianza; il che ha da farsi anche quando perisce porzione di quel bene immobile particolare, su di cui determinatamente stava fondato. 3. Quella finalmente, che esige che non si obblighi il censuario a pagare anticipatamente, cioè un anno avanti le pensioni; perchè in questa maniera il censuario viene costretto a vendere il Censo meno di quel che vale. Se poi sia di diritto naturale la condizione dai Pontefici prescritta, che la cosa su di cui si fonda il Censo, sia non solo fruttifera, ma anche immobile, essendo un punto assai controverso, lo vedremo fra poco.

Diremo frattanto quali sieno quelle condizioni precettive di diritto umano, ove almeno è ricevuta la Costituzione Piana, prescritta dai Papi per prevenire le usure. Son quelle di pagare al Censo il

prezzo in danaro contante alla presenza di testimonii e di notajo ; di non costituire Censo del danaro dato in credenza ; nè di merci ed altre cose date in luogo di danaro ; che sia in libertà il censuario di vendere il suo fondo, sebbene sottoposto al Censo : che il censo non venga accresciuto dalle pensioni non pagate : che sia libero il censuario di redimere il Censo a suo beneplacito. Le altre poi sono state prescritte in ordine ai modi onesti del civile commercio, e delle convenzioni umane : cioè quelle che concedono al censualista la prelazione nella vendita del fondo soggetto al Censo ; la dinunzia che comandano farsi due mesi innanzi dal censuario, che vuole redimere il Censo ; e che danno la facoltà al censualista di costringere il denunziatore a redimere entro l' anno il Censo, come pure la cessazione di questa facoltà spirato l' anno. Anche queste condizioni, ove è in vigore la Pontificia Costituzione, sono di precetto, non però con tanto rigore, che se alcuno o con buona fede o per inavvertenza venga trasandato, il contratto sia tostamente illecito.

Vengo in adesso al punto del bene immobile, su di cui, secondo la Costituzione Piana, deve essere fondato il Censo : « *Statuimus, dice S. Pio V, Censum seu annuum redditum creari, constitui non possit nisi in re immobili, aut quae pro immobili habeatur.* » Cercasi adunque se questa condizione sia non solo di diritto positivo, ma eziandio di naturale diritto. Punto assai importante, siccome quello da cui dipende il sapere, se lecito sia per diritto naturale il Censo personale, onde possa senza peccato praticarsi almeno ove non è stata ricevuta la Bolla Piana. Imperciocchè il Censo personale in altro appunto non si distingue dal reale, salvo che non è quello come è questo, fondato in cosa immobile, ma nella persona stessa del censuario, il quale vende l'industria sua, l'opera, la fatica, in luogo di cui sostituisce una pensione da pagarsi ogni anno o da sè o dagli eredi sino alla redenzione del Censo ; e non passa mai in reale, sebbene per di lui sicurezza talvolta si dia per ipoteca una cosa immobile ; poichè col perire della cosa ipotecata non perisce il Censo ; come perisce il Censo reale al perire del bene, su di cui sta fondato, ma rimane sempre la persona obbligata al pagamento della pensione. Se questo Censo è redimibile d' ambe le parti, viene riprovato dalla

massima parte dei teologi, perchè in allora è troppo chiaro non essere che un mutuo implicito e virtuale, da cui alcuna cosa esige, oltre la sorte; perocchè in esso il compratore dà danaro con questo patto di riceverlo tutto dopo un certo tempo insieme col lucro pattuito; il che è un dare a mutuo con usura sotto il manto di vendita o di comprita.

Se poi il Censo personale non si fa redimibile se non dal canto del venditore, parecchi teologi si antichi che moderni, fra' quali l'Antoine ed il Cuniliati lo danno per lecito; ma altri non meno gravi e sapienti, fra' quali il Concina ed il Continuatore del Patuzzi lo condannano assolutamente come illecito, usurario e contrario al diritto di natura. In tanta contrarietà di sentenza io altro non farò, che produrre il sentimento del sapientissimo Benedetto XIV, il quale nell'aurea sua opera *de Syn. Dioec. l. 10, cap. 5, n. 4*, parla così: « Nel Censo personale non si compra già il diritto di percepire un'annua pensione come nel reale; ma vendesi e comprasi la stessa persona: perocchè siccome chi avutone il prezzo si obbliga a dare il cavallo, in verità vende il cavallo; così chi ricevuta una somma di danaro obbliga sè stesso e la sua persona a pagare ogni anno una certa pensione, si dice di rendere la stessa pensione. Quindi è che nella compra di un Censo personale, nasce immediatamente oro da oro, nel che consiste tutta la perversità del contratto usurario. » Adunque secondo il pensiero giustissimo di questo non mai abbastanza lodato Pontefice nel Censo personale si ricava immediatamente danaro da danaro, o che è poi lo stesso, si trae immediatamente lucro dallo stesso danaro; il che è un'usura manifesta. Sono poi anche molto rimarcabili le parole, con cui egli mette fine al suo dire su tal materia nel numero 4. « Ma perchè, soggiunge, nulla sino ad ora intorno a ciò ha deciso la santa Sede, non conviene che il Vescovo nel suo Sinodo dichiarì il Censo personale di sua natura, usurario; ma se è capo di una diocesi ove è in vigore la predetta Costituzione di S. Pio V, ne dovrà inculcare la osservanza, e procurare con tutte le sue forze che in essa di soppiatto non introducansi i Censi personali: e se poi governa una diocesi, in cui la Bolla Piana non è in vigore, dovrà ammonire seriamente i fedeli ed esortarli ad astenersi dai Censi per-

sonali ; perchè, anche considerata soltanto la loro natura, non vanno esenti dal pericolo o sospetto di usura. » Così egli sapientemente ; al cui sentimento penso che ognuno meco debba sottoscrivere.

Dalla condizione, che al perire del fondo per caso fortuito perir debba anche il Censo, ne viene, che nel creare i Censi non si possa aggiungere il patto di assicurazione della sorte a fronte di qualsivoglia pericolo. Così ha dichiarato nella sua Bolla Pio V dicendo: « *Conventiones directe vel indirecte obligantes ad casus fortuitos eum, qui alias ex natura contractus non tenentur, nullo modo valere volumus.* » Ora egli è certo, che al contratto di Censo non appartengono i casi fortuiti ; perchè se a caso perisce la cosa soggetta a Censo, perisce anche il Censo. Ciò però io penso che sia bensì vero, se parlasi di pericolo affatto rimoto, e certamente fortuito ed incolpevole, a cui tutte le cose sublunari van sottoposte ; poichè il voler garantirsi da siffatto pericolo, o volerlo trasferire in altra persona, mentre a sè appartiene, è un volere cercare la sicurezza, ove non v' ha, e quindi è una cosa aliena e contraria all' equità. Ma se si tratta di pericolo prossimo e probabile o colpevole, credo possa esigersi assicurazione, o sicutà. La ragione è, perchè in allora il pericolo non è fortuito e contingente, ma prossimo ed imminente, o maliziosamente indotto, e quindi è un pericolo, che non ispetta al contratto. Quindi se, a cagione di esempio, taluno vuole sottoporre al Censo una casa rovinata, od un campo vicino ad un torrente, potrà il Censualista esigere una sicutà del suo Censo per quando difatti la casa venga a cadere, od il campo sia dal torrente seco trasportato. Se poi il Censualista vuol prendere in sè questo pericolo potrà o comprare la pensione a minor prezzo, od accrescerla a proporzione del pericolo ; poichè il Pontefice su di tali pericoli non ha parlato. •

Qui dobbiamo avvertire, che il Pontefice S. Pio V in altra sua Costituzione emanata l'anno 1570, 10 giugno, ha fatto alcune dichiarazioni della sua Bolla intorno ai Censi di cui abbiamo parlato. Dichiarò 1. Che il Censo perisce soltanto quando la cosa fruttifera, in cui è fondato, in tutto od in parte diviene per sempre infruttuosa ; e non già quando per un anno, o due, o più, o per grandini, o per altra cagione non produce frutti. 2. Vietasi in essa unicamente l'esa-

zione di quelle spese, le quali promettesi di risarcire per patto, e convenzione apposta nello strumento del Censo ; e non già di quelle, che per disposizione del diritto possono ripetersi, o vengono accordate per sentenza del giudice. Quindi le spese, che debbon farsi per trar dalle mani del tardo, e renitente debitore, od i frutti del Censo o la sorte stessa per sentenza del giudice possono giustamente esigersi dal censualista. 3. Quando ha decretato, che i Censi dovessero fondarsi sui beni immobili fruttiferi, e fra certi termini nominatamente circoscritti, dichiara di non vietare che diansi anche delle sicurtà, o si sottopongono anche altri beni all'ipoteca ; purchè però rimangano obbligati soltanto per la evizione della cosa.

Diremo ora del Censo misto, e del vitalizio. Il misto si è quello, per cui al rendimento dell' annua pensione obbligansi e i beni del censuario e la di lui persona. Intorno a questo Censo nulla vi ha da aggiungersi alle cose già dette. Egli è onesto e legittimo per quella parte, che è fondato in beni immobili fruttiferi ; perchè in questa parte è Censo feale. Non è poi nè legittimo, nè lecito per l' altra, in cui ha per fondo la persona, e l' opera, le fatiche, l' industria della medesima ; perchè in questa parte è Censo personale. Venendo quindi a perire il fondo immobile per caso fortuito, od in tutto od in parte, perir deve a proporzione il Censo, senza che la persona sia più soggetta a pagare le pensioni.

Il Censo poi vitalizio, cioè quello che dura soltanto in vita o del Censuario o del Censualista, e perciò appellasi vitalizio, men propriamente si chiama Censo. Egli è piuttosto, e lo è anzi che no, un contratto di sorte e di fortuna, e non già di vendita e di compera, come sono i veri Censi : imperciocchè nulla veramente si compera o si vende, ma si dà una certa somma di danaro da restituirsi da chi l' ha ricevuta, e da riceversi da chi l' ha data in porzioni annue, ogni anno una porzione, con pericolo, o di ricever meno di quello è stato dato per parte del censualista, o di dar più di quello si è ricevuto dal canto del censuario. È lecito, se ci è la dovuta proporzione fra il dare ed il ricevere, e se vi è l' uguaglianza di pericolo e di speranza di emolumento e detrimento. È necessario pertanto nel fare questo contratto aver riguardo all' età, alla salute, al temperamento, alla robu-

stezza o debolezza, od alle altre circostanze della persona, sulla cui vita viene costituito. Siccome poi non è un vero contratto di censo, ma di sorte, in cui non compransi nè vendonsi frutti, od il diritto ai frutti; ma si dà il danaro da restituirsi per parti; così non veggio essere necessità di un' altra condizione, che da alcuni teologi si prescrive, cioè che sia fondato in una cosa fruttifera. Che ricerchisi un fondo fruttifero per ipoteca, cauzione, sicurezza della sorte data, onde non perisca a danno del censualista, ed onde indennizzarsi nel caso che manchi il censuario al pagamento delle annue pensioni, io l' intendo; ma altro è obbligare un campo per ipoteca, alla sorte, ed altro il fondare nel campo il vitalizio, onde trarne i frutti della pensione, come avviene nel Censo reale. La prima cosa è necessaria per cauzione della sorte; la seconda è inutile e superflua, anzi neppure può convenire al vitalizio come contratto di sorte. Anche nel gratuito mutuo da restituirsi per parti, possono costituirsi i beni fruttiferi per ipoteca della sorte e della restituzione; ma niuno dirà mai che perciò il mutuo si fondi in cosa fruttifera.

C A S O 1.^o

Sergio ha 6000 lire, in cui è posta ogni sua fortuna. Se di queste egli forma un Censo, non ritrae che trecento lire annue, che non gli sono sufficienti al sostentamento. Propone pertanto a Nebridio un Censo vitalizio per cui riceve in vece di 300, lire 500 annue. Tal Censo è forse contrario alla giustizia ed alla legge?

Questo Censo vitalizio non ripugna alla equità ed alla legge. Imperciocchè è certo che Sergio ricevè dalle 6000 lire più che non viene volgarmente stabilito; ma Sergio trasferisce il fondo, e riceve i di lui frutti come Censo vitalizio, il quale viene estinto alla di lui morte. Per lo che con ciò non deroga alla giustizia ed alla legge.

Convieni però avvertire che, onde sia quel contratto legittimo, conviene che Nebridio sia idoneo ad accettarlo. PONTAS.

C A S O 2.

Ivone, pose nei suoi beni un censo di 200 lire in favore di Gabriele per la somma di 4000 lire che Gabriele ricevette da un altro mutuo in luogo di Ivone : secondo il contratto di Ivone Gabriele deve anticipare ogni anno 300 lire. Questa clausola è forse viziosa ?

Certamente non solo è viziosa, ma ancor condannata da S. Pio V nella sua Bolla 19 gennaio 1569 : « *Solutiones, quas vulgo anticipatas vocant, fieri, aut in pactum deduci prohibemus.* »

Più cose intorno a ciò diremo parlando dei varii contratti.

PONTAS.

Vedi altri Casi alla voce CONTRATTI.

C E N S U R A

Delle varie nozioni intorno alle Censure.



E qui fin da principio conviene osservare coll'Antoine ;

1. Che fra le note colle quali si segnano le proposizioni che la Chiesa suol condannare, tiene in primo luogo *l'eretica*. È poi una proposizione eretica quella che apertamente si oppone ad una verità rivelata e dalla Chiesa proposta ai fedeli da credersi. Quella proposizione pertanto che distrugge la fede che dobbiamo avere intorno a qualche cosa dalla Chiesa propostaci come rivelata da Dio dee dirsi eretica. Perciò questa proposizione : « le anime dei giusti, alle quali niente resta da soddisfare, non godranno della celeste felicità se non dopo la seconda venuta di Cristo, » è eretica, perchè contraria alla rivelazione già spiegata dalla Chiesa con sua definizione ed insinuata ai fedeli. Prima della definizione era bensì falsa e contraria alla rivelazione ; ma non essendo ancora dalla Chiesa definita, nella quale fu affidato il deposito della divina rivelazione e il diritto di pascere,

ossia d' insegnare fu dato con infallibile promessa di futura assistenza, affinchè mai sbagli nè sbagliar possa quando espone e definisce le verità rivelate, dirsi non poteva eretica.

2. La seconda nota è *scismatica*, la quale indica una proposizione che distrugge l' unità della Chiesa. Tale è ogni proposizione che senza eresia tende ad indurre allo scisma od a produrlo. Inducono poi allo scisma le proposizioni che ritraggono i fedeli dalla dovuta obbedienza e soggezione ai legittimi pastori e specialmente al Romano Pontefice.

3. *Erronea* dicesi la proposizione che opponesi ad una verità che benchè in sè non sia rivelata tuttavolta per legittima conseguenza da una rivelata ricavasi l' altra col lume di natura. Di tal fatta sarebbe la proposizione : « Cristo non poteva ridere, non avea la facoltà di ridere, » la quale si oppone alla conclusione da queste due promesse dedotta : l' uomo ha la facoltà di ridere, Cristo poi è uomo.

4. *Sospetta di eresia*, dicesi la proposizione che benchè sia suscettibile di senso cattolico ed eretico, in sè stessa però o riguardo alla persona che parla o alle circostanze di luogo e di tempo reca seco un prudente motivo e fondamento di riputarla eretica. Tale fu la proposizione degli Ariani che chiamarono il Verbo *ὁμοούσιον* al Padre, ossia di simile sostanza col padre ; la quale, benchè possa avere un senso cattolico mentre significa la natura del Verbo del tutto simile al Padre, perchè per esser simile deve anche esser la stessa, tuttavolta come proferita dagli Ariani, che se ne servivano ad indicare divisione di natura ed una simiglianza soltanto accidentale, con buona ragione tenevasi, e fu rigettata come sospetta. Così anche sarebbe sospetta appresso gli Ariani la proposizione che chiama la *Vergine Madre di Cristo*, e nella persona di un sociniano quest' altra : *Dio è un solo*, poichè quella, avuto riguardo alla persona che parla, può prudentemente credersi detta ad escludere la divina maternità, l' altra ad escludere la divinità delle persone.

5. *Che sa di eresia*, dicesi quella proposizione che benchè immediatamente non si opponga ad una proposizione rivelata, tuttavolta sembra così esser discorde dalla rivelazione da parere inchiudere

un eretico senso nell' autore che la scrisse ; sia che quella proposizione essendo ambigua, sembri esibire un senso eretico pel modo di parlare dell' autore ; sia che sia contraria in modo alle conclusioni dedotte dalla rivelazione secondo la comune maniera di ragionare dei teologi, che abbia carattere di eresia ; sia che dinoti la mente eretica dell' autore ; sia finalmente che sorga fondamento di giudicare probabilmente o per le parole, o per la materia, o per altre circostanze; esservi nell' autore una qualche eresia dalla quale proceda quella proposizione.

6. Vicina all' eresia è la proposizione che è sommamente affine all' eresia, cioè quella che si oppone a una dottrina che benchè con certezza non sia di fede, da molti tuttavia con fondamento dicesi di fede. Imperciocchè siccome dicesi quasi, o prossimamente di fede quella proposizione che apparisce di fede, considerati molti argomenti di rivelazione e di definizione della Chiesa, così appellasi vicina all' eresia quella che sembra eresia a molti indotti da forti ragioni ; allora infatti con ragione dicesi eresia o vicina all'eresia.

7. Prossima all' errore è quella che è così affine alla proposizione erronea, come abbiamo detto essere affine all' eresia quest'ultima proposizione. Pertanto chi negasse una conclusione che se da molti si dicesse dedotta da una premessa di fede e dall'altra evidentemente nota, benchè alcuni negassero essere evidente la conclusione, ne seguirebbe una proposizione prossima all'errore. In tre modi però può essere una proposizione prossima all' errore. Primieramente quando nega una conclusione che segue evidentemente da una premessa certa per lume naturale e da un'altra che molti asseriscono di fede indotti da forti ragioni. In secondo luogo, quando la negata conclusione deducesi da una proposizione che è certo esser rivelata e da un'altra che molti asseriscono evidente per illazione, benchè alcuni non riconoscano in essa una tale evidenza. In terzo luogo finalmente dicesi prossima all' errore quando nega una conclusione che sia dedotta da una premessa di fede, e da un'altra che molti, benchè non tutti, tengono per evidente.

8. *Che suona male*, è una proposizione ambigua che può bensì avere un senso, ortodosso, ma pure più di frequente prendesi nel

sensu eretico, come se alcuno dicesse « che la fede giustifica, che Cristo è immenso e dappertutto. » Aggiungono anche altri: quantunque la proposizione abbia egualmente senso cattolico ed eretico, se si usi senza spiegazione di sorta, può ritenersi come *malsuonante*. Alcuni altri poi spiegano così la cosa, che una tal proposizione sia quella che si oppone a un discorrere circospetto in argomento di controversia cogli eretici, quale sarebbe questa proposizione: « I corpi degli uomini che risorgono saranno lucidissimi e spirituali, » opponendosi a un parlar circospetto in argomento di controversia coll'eretico Burzeto, il quale pensa che saranno non di carne ma di etere, e dichiara ciò con quella stessa proposizione.

9. *Offensiva alle pie orecchie*, dicesi quella che non solo suona male, ma inoltre offende un animo dedito alla fede e alla pietà, proferendo qualche cosa sconveniente o indegna della pietà e della religione. Può ciò accadere in due modi. Prima quando ciò che si dice, benchè sia vero in sè, tuttavia considerata l'umana fralezza e l'uso produce offesa. Perciò se alcuno indotto anche da forte motivo, credendo doversi qualche cosa togliere dal breviario dicesse: « la Chiesa ci narra favole e cose apocrife, » senza dubbio offenderebbe le pie orecchie. In secondo luogo ciò accade, quando s'indicano cose, d'altronde vere, ma con indecenti parole; come se alcuno spiegasse con vocaboli osceni le azioni umane necessarie di Cristo ed i santissimi di lui membri. Vi sono poi non pochi che opinano il genere di queste proposizioni abbracciare soltanto quelle che oppongonsi al culto di Dio e de' santi. Ma non veggo perchè in altra materia non possano farsi proposizioni che offendano le pie orecchie.

10. *Bestemmatoria* è la proposizione che seco involge ingiurie od irriverenze contro Dio o in sè stesso o ne'suoi santi. Difatto siccome Dio si loda ne' suoi santi in quanto lodansi le opere che Dio fece ne' suoi santi; così anche la bestemmia che commettesi contro i santi ridonda per conseguenza in Dio, dice S. Tommaso. Questa proposizione talvolta è contro la fede e dicesi ereticale, quale a cagion d'esempio sarebbe quella quando alcuno vedendo che gli empí abbandonano di beni, chiamasse Dio ingiusto che la fede dimostra infinitamente giusto: talvolta poi pronunzia qualche cosa di falso contro

Dio o gli arreca qualche ingiuria, non è contraria però alla idea, ma solo alla virtù della religione, e allora chiamasi semplice bestemmia:

11. *Empia* è quella proposizione che asserisce qualche cosa, la quale sminuisce la pietà e la gratitudine dovuta sia a Dio come supremo padre di tutti, sia ai genitori, ai parenti, ai superiori, ai benefattori.

12. *Ingiuriosa* dicesi non quella che è ingiuriosa e disonorante a Dio e ai suoi santi che regnano con Lui nel cielo, essendo allora bestemmatoria, ma quella che reca ingiuria ad alcun stato o persona fuori di Dio. Quindi quelle che recano ingiuria a un ordine religioso, ai principi o a quelli che sono rivestiti di ecclesiastiche dignità sono con questa censura da marcarsi e condannarsi.

13. *Scandalosa* chiamasi quella proposizione che dà occasione di rovina spirituale, stimolando ed inclinando al peccato o ritraendo dall' esercizio della virtù. In materia di tutte le virtù può farsi una proposizione che stimoli al vizio e ritragga gli uomini dalla virtù, ma a rigor di termine dicesi scandalosa quella proposizione che in materia appartenente alla fede sorge occasione di errare o di opinar malamente.

14. *Perniciosa* appellasi quella, che anche tolto ogni scandalo, può recare danno e spirituale rovina ai fedeli o indebolendo o scemando i lumi appartenenti alla salute e alla perfezione o rimuovendo ciò che può nutrire ed eccitar la pietà.

15. *Temeraria* appellasi quella che si asserisce contro l'uso e con audacia senza alcuna autorità di dottori. Oppure, come altri vogliono, è quella che dicesi in cosa teologica senza appoggio di ragioni, stringendo d'altra parte in contrario la ragione e l'autorità. Può dirsi negativamente temeraria quella che in teologia si pronunzia senza autorità e soda ragione, positivamente poi si oppone all'autorità de' teologi e dei padri, quale è quella al dire di M. Cano che nega l'assunzione della Vergine al cielo in anima e corpo.

16. *Seduttrice* è quella che sotto apparenza di verità o di pietà trae in errore. Tale era questa proposizione degli Ariani nel Concilio di Rimini: se alcuno dirà che il figlio di Dio è creatura, come sono le altre creature, sia anatema.

18. *Contraria alla parola di Dio* dicesi quella che si oppone a una verità rivelata, ma che non ancora fu dal giudizio della Chiesa definita.

19. *Falsa* secondo alcuni è quella che è così dissonante dall'oggetto da far che questa dissonanza sia nociva alla fede o ai costumi: ma altri anche chiamano falsa quella che ha connessione con una proposizione condannata, da qualsivoglia censura sia stata quella finita.

20. *Derogante alla divina pietà* in ispecie non differisce dalla bestemmatoria: giacchè quella proposizione che qualche cosa detrae alla pietà recando ingiuria a Dio, è chiaro che in ispecie non differisce dalla bestemmatoria. Nell'annoverare le proposizioni condannate giova seguire l'ordine cronologico, aggiuntivi anche secondo il tempo alcuni decreti appartenenti alla disciplina.

Proposizioni condannate nell'anno 411 e similmente nell'anno 417.

S. Innocenzo Papa I condannò queste proposizioni di Celestio e di Pelagio rispondendo al Concilio Cartaginese e Milevitano. Le prime tre riguardano il Concilio Cartaginese, le altre il Milevitano.

1. « *Naturaliter potest implere legem qui cult, et Deus legem ad adiutorium dedit.* » Colle forze della natura chi vuole può adempire la legge, e Dio diede la legge in ajuto.

2. « *Ad perficiendam justitiam et Dei mandata, sola humana sufficere potest natura.* »

Per eseguir la giustizia e i divini comandi può bastare la sola umana natura.

3. « *Parvuli propter salutem, quae per Salvatorem Christum datur, baptizandi non sunt.* » I bambini non devono battezzarsi a cagione della salute che per mezzo di Cristo si concede.

4. « *Potest homo in hac vita, praeceptis Dei cognitis, ad tantam perfectionem justitiae, sine adjutorio gratiae Salvatoris per solum liberae voluntatis arbitrium pervenire, ut etiam non sit necessarium dicere: Dimitte nobis debita nostra.* »

5. « *Illud: et ne nos inferas in tentationem, non ita intelligendum, tamquam divinum adiutorium poscere debeamus, ne in peccatum tentati*

decidamus, quoniam hoc in nostra positum est potestate, sed ad hoc implendum sola sufficit hominis voluntas. »

Quel passo : « *E non induci in tentazione,* » non devesi così intendere come se dovessimo domandare il divino aiuto per non cadere in peccato quando siamo tentati, posciachè ciò è posto in nostro potere, e ad eseguir ciò basta la sola volontà dell' uomo.

6. « *Non est orandus Deus ut contra peccati malum, et ad operandam justitiam sit noster adjutor. »*

Non è da pregarsi Iddio affinchè ci ajuti contro il male del peccato e per operar la giustizia.

7. « *Non opitulatur parvulis ad consequendam vitam aeternam christianae gratiae sacramentum. »*

Non giova ai bambini per conseguir la vita eterna il sacramento della grazia cristiana.

Nota. Pelagio tolse di mezzo il peccato originale e l' aiuto della grazia. Insegnò difatto : essere stato formato Adamo da Dio non fornito di alcun ajuto soprannaturale di Dio, come ora nascono gli uomini, e soggetto alle passioni, alle miserie, alla morte come gli altri uomini ; avere a noi nociuto soltanto coll' esempio quando peccò, siccome Cristo col solo esempio e dottrina ci giovò. Ridestarono di nuovo e difesero una tale eresia i Sociniani in questo nostro tempo i peggiori di tutti gli eretici, giacchè negano il peccato originale, la grazia che internamente ci aiuta, la predestinazione per decreto eterno di Dio, e finalmente la prescienza, e tanto attribuiscono all' umano arbitrio da asserire che gli uomini con esso possano seguire la virtù e la perfezione e conseguire l' eterna beatitudine.

Proposizione dell' abate Gioachino dell' unione della divina Trinità in natura, condannata nel IV Concilio di Laterano l' anno 1215.

« *Unitas divinarum Personarum in natura non est vera et propria, sed quasi collectiva et similitudinaria, quemadmodum dicuntur multi homines unus populus et multi fideles una Ecclesia. »*

L' unità delle divine Persone in natura non è vera e propria, ma quasi collettiva e similitudinaria, come molti popoli diconsi un sol popolo e molti fedeli una sola Chiesa.

Nota. Una tal proposizione rovescia il mistero della Trinità, giacchè divide e disgiunge la natura insieme colle divine Persone : perciò non solo toglie l'unità di natura nelle tre Persone, ma nega anche inoltre l'unità di Dio e stabilisce molti Dei contro il lume di natura e la rivelazione manifesta.

Proposizioni condannate nell' Extravaganti, Cum inter nonnullos, da Giovanni XXII contro la dottrina di Giovanni de Poliac dottore di Parigi ; altra proposizione condannata dallo stesso nel Concilio di Lione.

1. « *Confessi patribus habentibus licentiam generalem audiendi confessiones tenentur eadem peccata quae confessi fuerant iterum confiteri proprio sacerdote.* »

Quelli che si sono confessati da quelli che hanno la licenza generale di ascoltare le confessioni, sono tenuti a confessar di nuovo al proprio sacerdote quegli stessi peccati che avevano confessato.

2. « *Stante Omnis utrisque sexus edicto in Concilio generali, Romanus Pontifex non potest facere quod parochiani non teneantur omnia peccata sua semel in anno proprio sacerdote confiteri (quem dicit esse parochianum curatum). Imo nec Deus potest hoc facere, quia (ut dicebat) implicat contradictionem.*

Stando in vigore l'editto (*Omnis utriusque sexus*) in un Concilio generale emanato, il Pontefice Romano non può fare che i parrocchiani non siano tenuti a confessare una volta all'anno tutti i loro peccati al proprio sacerdote (il quale dice essere il curato della parrocchia.) Anzi neppur Dio può far ciò, come diceva, giacchè implica contraddizione.

3. « *Papa non potest dare potestatem generalem audiendi confessionem, imo nec Deus, quin confessus habenti licentiam teneatur eadem confiteri proprio sacerdote, quem dicit esse (ut praemittitur) proprium curatum.* »

Il Papa non può dare la podestà generale di ascoltare la confessione, anzi neppure Iddio, senza che quegli che si è confessato a quello che ha la licenza, non sia tenuto a confessare gli stessi pec-

cati al proprio sacerdote, il quale dice essere (come si è premesso) il proprio curato.

Nota. Venendo ad ogni sacerdote in virtù della divina ordinazione il potere da Dio di rimettere i peccati, e potendo servirsene tosto che gli sono assegnati dei sudditi, chiaramente è palese che anche i regolari, quando il Vescovo loro assegna dei sudditi soggetti alla propria cura pastorale, assolvono validamente e lecitamente, oppure quando ciò fa il Romano Pontefice che è il pastore di tutto il gregge del Signore. Il sacerdote poi proprio di ciascun fedele, quanto alla confessione è quegli cui fu concessa la giurisdizione su d'esso o dal Vescovo della propria diocesi, il quale è il pastore ordinario, o dal Romano Pontefice, che ha giurisdizione su tutta la Chiesa.

Dallo stesso Pontefice fu condannata nel Concilio di Lione come eretica questa proposizione :

• *Christus et ejus discipuli nihil habuerunt, et in his quae habuerunt, nullum jus eis fuit.* •

Cristo e i discepoli di Lui niente ebbero, e in ciò che ebbero, non godettero di alcun diritto.

Proposizioni condannate nell' anno 1311 nel Concilio generale di Vienna sotto il sommo pontificato di Clemente V, e sono gli errori di alcune donniciuole che chiamavansi beguine, e miseramente giacevano nelle divisioni della vita spirituale. Riferisconsi dipoi altre proposizioni condannate nello stesso Concilio. Quelle dei beguardi e delle beguine son queste :

1. • *Homo in vita praesenti tantum et talem perfectionis gradum potest acquirere, quod reddatur penitus impeccabilis et amplius in gratia proficere non valebit. Nam (ut dicitur) si quis potest semper proficere, posset aliquis Christo perfectior inveniri.* •

L' uomo nella vita presente può acquistare un grado tale di perfezione da rendersi affatto impeccabile, e da non poter più innanzi avanzare in grazia. Giacchè (come dicesi), se alcuno può sempre avanzare, potrebbe trovarsi più perfetto di Cristo.

2. • *Jejunare non oportet hominem nec orare postquam gradus per-*

fectionis hujusmodi fuerit assecutus ; quia tunc sensualitas est ita spiritui subjecta, quod homo potest libere corpori concedere quidquid placet. »

Non fa d' uopo che l' uomo digiuni o preghi dopochè avrà conseguito i gradi di una tal perfezione, poichè allora la sensualità è così soggetta allo spirito e alla ragione in modo che può concedere liberamente al corpo ciò che più piace.

3. « *Illi qui sunt in praedicto gradu perfectionis et spiritu libertatis non sunt humanae subjecti obedientiae, nec aliquo praecepto Ecclesiae obligantur. Quia (ut asserunt) ubi Spiritus Domini, ibi libertas. »*

Quelli che sono nel predetto grado di perfezione e nello spirito di libertà non sono soggetti all' umana obbedienza, nè sono obbligati da alcun precetto della Chiesa. Giacchè (come asseriscono) dove è lo Spirito del Signore, ivi è la libertà.

4. « *Homo potest ita finalem beatitudinem secundum omnem gradum perfectionis in praesenti assequi, sicut eam obtinebit in vita beata. »*

L' uomo può nel tempo presente così conseguire la finale beatitudine secondo ogni grado di perfezione, a quella guisa che la otterrà nella vita beata.

5. « *Quaelibet intellectualis creatura in se ipsa naturaliter est beata, et anima non indiget lumine gloriae ipsam elevante ad Deum videndum et eo beate fruendum. »*

Qualunque intellettuale creatura in sè stessa naturalmente è beata, e l' anima non abbisogna di un lume di gloria che la elevi a veder Dio ed a beatamente goderlo.

6. « *Se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti, et perfecta anima licentiat a se virtutes. »*

L' esercitarsi negli atti delle virtù è proprio di un uomo imperfetto, e un' anima perfetta licenzia da sè tutte le virtù.

7. « *Mulieris osculum (cum ad hoc natura non inclinnet) est peccatum mortale, actus autem carnalis (cum ad hoc natura inclinnet) peccatum non est, maxime cum tentatur exercens. »*

Il bacio di una donna (non inclinando a ciò la natura) è peccato mortale, l' atto poi carnale (inclinando a ciò la natura) non è peccato, specialmente quando è tentato quello che lo esercita.

8. « *In elevatione Corporis Christi non debent assurgere nec eidem*

reverentiam exhibere, asserentes quod esset imperfectionis eisdem, si a puritate et altitudine suae contemplationis tantum descenderent quod circa mysterium seu sacramentum Eucharistiae aut circa passionem humanitatis Christi aliqua cogitarent. »

Nella elevazione del Corpo di Cristo non devono levarsi in piedi nè fargli riverenza, asserendo che sarebbe per essi una imperfezione, se tanto discendessero dalla purità e dall' altezza della loro contemplazione da pensare qualche cosa intorno al mistero o sacramento dell' Eucaristia o la passione della umanità di Cristo.

In tal concilio fu condannata parimente come eretica questa proposizione :

9. « *Exercere usuras non est peccatum.* »

L' esercitar le usure non è peccato.

10. Fu condannata di più come eretica questa proposizione :

« *Anima rationalis non est vere et proprie forma corporis humani.* »

L' anima ragionevole non è veramente e propriamente la forma del corpo umano.

Proposizione condannata l' anno 1428 nel Concilio di Costanza generale sotto Giovanni XXIV, nel tempo dello scisma prima della creazione di Martino V, il quale di poi approvò la condanna di tale proposizione

1. « *Quilibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcumque vassallum suum vel subditum, etiam per clanculares insidias et subtiles blanditias vel adulationes, non obstante quocumque praestito juramento seu consecratione facta cum eo, non expectata sententia vel mandato judicis cujuscumque.* »

Qualunque tiranno può e devesi lecitamente e con merito uccidere da qualunque suo vassallo o suddito, anche per mezzo di nascoste insidie e di sottili carezze o adulazioni, a fronte di qualunque giuramento prestato o consacrazione (1) fatta con esso, non aspettando la sentenza o il mandato di qualsivoglia giudice.

(1) La parola *Consacrazione*, è qui usata nel senso di scongiuro mediante cose sacre

Proposizioni condannate nel 1418 sotto Giovanni XXIV prima della creazione di Martino V, nel Concilio di Costanza, sessione 45, contro Giovanni Vicleffo.

1. « *Substantia panis materialis et similiter substantia vini materialis remanent in Sacramento altaris.* »

La sostanza del pane materiale e similmente del vino materiale rimangono nel Sacramento dell' altare.

2. « *Accidentia panis non remanent sine subjecto in eodem Sacramento.* »

Gli accidenti del pane non rimangono senza soggetto nello stesso Sacramento.

3. « *Christus non est in eodem Sacramento identice et realiter propria presentia corporali.* »

Cristo non è nello stesso Sacramento identicamente e realmente colla propria presenza corporale.

4. « *Si episcopus vel sacerdos existat in peccato mortali, non ordinat, non consecrat, non conficit, non baptizat.* »

Se il vescovo o il sacerdote è in peccato mortale, non ordina, non consacra, non forma (il Sacramento), non battezza.

5. « *Non est fundatum in Evangelio quod Christus missas ordinaverit.* »

Non è fondato sul Vangelo che Cristo abbia ordinato la Messa.

6. « *Deus debet obedire diabolo.* »

Dio deve obbedire al diavolo.

7. « *Si homo fuerit debite contritus, omnis confessio exterior est sibi superflua et inutilis.* »

Se l' uomo sarà debitamente contrito, ogni esterna confessione è superflua ed inutile.

8. « *Si Papa sit praescitus et malus et per consequens membrum diaboli, non habet potestatem super fideles sibi ab aliquo datam, nisi forte a Caesare.* »

Se il Papa è prescito e malvagio, e per conseguenza membro del diavolo, non ha potere sopra i fedeli da alcuno a lui conferito, se non forse dall' imperatore.

9. « *Post Urbanum VI non est aliquis recipiendus in papam, sed vivendum est more Graecorum sub legibus propriis.* »

Dopo Urbano VI nessuno deve accettarsi qual papa, conviene vivere a guisa de' Greci sotto leggi proprie.

10. « *Contra Scripturam sacram est quod viri ecclesiastici habeant possessiones.* »

È contro la santa Scrittura che gli uomini di chiesa abbiano possedimenti.

11. « *Nullus praelatus debet aliquem excommunicare, nisi prius sciat eum excommunicatum a Deo ; et qui sic excommunicat fit ex hoc haereticus vel excommunicatus.* »

Nessun prelato deve scomunicare alcuno se prima non sappia esser quello da Dio scomunicato ; e quello che così scomunica, diviene per questo eretico o scomunicato.

12. « *Praelatus excommunicans clericum qui appellarit ad regem vel concilium regni, eo ipso traditor est regis et regni.* »

Un prelato che scomunica un chierico, il quale appellasi al re o al concilio del regno, per questo stesso è traditore del re e del regno.

13. « *Illi qui dimittunt praedicare sive audire verbum Dei propter excommunicationem hominum, sunt excommunicati, et in Dei iudicio traditores Christi habebuntur.* »

Quelli che lasciano di predicare e di ascoltare la divina parola per la scomunica degli uomini, sono scomunicati, e nel giudizio di Dio saranno tenuti come traditori.

14. « *Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque auctoritate sedis apostolicae sive Episcopi catholici.* »

È lecito ad un diacono o prete il predicare la parola di Dio senza autorizzazione della sede apostolica e di un Vescovo cattolico.

15. « *Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus dum est in peccato mortali.* »

Niuno è signore temporale, niuno è prelato, niuno è vescovo mentre è in peccato mortale.

16. « *Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab Ecclesia, possessionatis habitualiter delinquentibus, idest ex habitu non solum actu delinquentibus.* »

I signori temporali possono a loro arbitrio torre i beni temporali alla Chiesa, quando quelli che ne sono in possesso abitualmente peccano, cioè peccano per abito non solo in atto.

17. « *Populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere.* »

I popolani possono a loro arbitrio correggere i loro signori quando peccano.

18. « *Decimae sunt purae eleemosynae, et possunt parochiani propter peccata suorum praelatorum ad libitum suum eas auferre.* »

Le decime sono pure limosine, e i parrochiani possono torle a loro arbitrio per i peccati dei loro prelati.

19. « *Speciales orationes applicatae uni personae per praelatos vel religiosos non plus prosunt eidem quam generales caeteris paribus.* »

Le orazioni particolari applicate ad una persona da prelati o religiosi non più giovano alla stessa che le generali, pari le altre cose.

20. « *Conferens eleemosynam fratribus est excommunicatus eo facto.* »

Chi conferisce una limosina ai frati è per tal fatto scomunicato.

21. « *Si aliquis ingreditur religionem privatam qualemcumque, tam possessionatorum quam mendicantium, redditur ineptior et inhabilior ad observationem mandatorum Dei.* »

Se uno entra in una qualunque religione privata, sia di quelli che posseggono come dei mendicanti, si rende più incapace ed inabile all'osservazione dei divini comandamenti.

22. « *Sancti instituentes religiones privatas, sic instituendo peccaverunt.* »

I Santi che istituirono private religioni, facendo tale istituzione, peccarono.

23. « *Religiosi viventes in religionibus privatis, non sunt de religione christiana.* »

I religiosi viventi nelle religioni private non appartengono alla religione cristiana.

24. « *Fratres tenentur per laborem manuum victum acquirere et non per mendicitatem.* »

I frati sono obbligati ad acquistarsi il vitto col lavoro manuale e non coll'andar accattando.

25. « *Omnes sunt simoniaci qui se obligant orare pro aliis eis in temporalibus subvenientes.* »

Tutti son simoniaci quelli che si obbligano a pregare per gli altri che li soccorrono nelle cose temporali.

26. « *Oratio praesciti nulli valet.* »

L'orazion di un prescito non è di alcun valore.

27. « *Omnia de necessitate absoluta eveniunt.* »

Tutto accade per assoluta necessità.

28. « *Confirmatio juvenum, clericorum ordinatio, locorum consecratio reservantur papae et episcopis propter cupiditatem lucri temporalis et honoris.* »

La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consecrazione dei luoghi si riservano al papa ed a vescovi per la cupidigia del guadagno e dell'onore.

29. « *Universitates, studia, collegia, graduatidnes et magisteria in eisdem sunt vana gentilitate introducta; tantum prosunt Ecclesiae, sicut diabolus.* »

Le università, gli studii, i collegii, le gradazioni e l'uffizio di maestri in questi sono introdotti dalla vana gentilità; tanto giovano alla Chiesa, come il diavolo.

30. « *Excommunicatio papae vel cujuscumque praelati non est timenda, quia est censura antichristi.* »

La scomunica del papa o di qualunque vescovo non è da temersi, perchè è censura dell'anticristo.

31. « *Peccant fundantes claustra, et ingredientes sunt viri diabolici.*

Peccano quelli che fondano chiostrì, e quelli che v'entrano sono uomini diabolici.

32. « *Ditare clerum est contra regulam Christi.* »

Arricchire il clero è contro la regola di Cristo.

33. « *Sylvester papa et Constantinus imperator errarunt Ecclesiam dotando.* »

Papa Silvestro e l'imperator Costantino errarono dotando la Chiesa.

34. « *Omnes de ordine mendicantium sunt haeretici, et dantes eis eleemosynas sunt excommunicati.* »

Tutti quelli della classe dei mendicanti sono eretici, e quelli che loro danno limosina sono scomunicati.

35. « *Ingredientes religionem aut aliquem ordinem, eo ipsa inhabiles sunt ad observanda divina praecepta, et per consequens ad perveniendum ad regnum coelorum, nisi apostataverint ab eisdem.* »

Quelli che entrano in una religione o un qualche ordine, per ciò stesso sono inabili all'osservanza dei divini precetti e a giungere al regno dei cieli, se non avranno apostatato da essi.

36. « *Papa cum omnibus clericis suis possessionem habentibus sunt haeretici eo quod possessionem habent, et consentientes eis omnes videlicet domini saeculares et caeteri laici.* »

Il papa con tutti i suoi chierici che hanno possessi, sono eretici perchè hanno possessi, e quelli che sono loro d'accordo, cioè tutti i principi secolari e gli altri laici.

37. « *Ecclesia romana est synagoga satanae, nec papa est proximus et immediatus vicarius Christi et apostolorum.* »

La Chiesa romana è la sinagoga di satanasso, ed il papa non è il prossimo ed immediato vicario di Cristo e degli apostoli.

38. « *Decretales epistolae sunt apocryphae, et seducunt a fide Christi, et clerici sunt stulti qui student eis.* »

Le lettere decretali sono apocrife, ed allontanano dalla fede di Cristo, e sono stolti quei chierici che le studiano.

39. « *Imperator et domini saeculares sunt seducti a diabolo ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus.* »

L'imperatore e i principi secolari furono sedotti dal diavolo a dotare la Chiesa di beni temporali.

40. « *Electio papae a cardinalibus, a diabolo est introducta.* »

L'elezione del papa dai cardinali fu introdotta dal diavolo.

41. « *Non est de necessitate salutis credere romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias.* »

Non è della necessità della salute il credere che la Chiesa romana sia la principale tra le altre Chiese.

42. « *Fatum est credere indulgentiis papae et episcoporum.* »

È pazzia il prestar fede alle indulgenze del papa e dei vescovi.

43. « *Juramenta illicita sunt quae fiunt ad corroborandos humanos contractus et commercia civilia.* »

Sono illeciti quei giuramenti che si fanno per dar maggior forza agli umani contratti e ai commercii civili.

44. « *Augustinus; Benedictus et Bernardus damnati sunt, nisi poenituerint de hoc, quod habuerunt possessiones, et instituerunt et intraverunt religiones; et sic a papa usque ad ultimum religiosum omnes sunt haeretici.* »

Agostino, Benedetto e Bernardo sono dannati, se non si saranno pentiti di avere avuto possedimenti, di aver istituito e d'esser entrati nelle religioni, e così dal papa fino all' ultimo religioso tutti sono eretici.

45. « *Omnes religiones indifferenter introductae sunt a diabolo.* »

Tutte le religioni senza differenza furono introdotte dal diavolo.

Proposizioni di Giovanni Hus condannate come erronee contro la fede lo stesso anno.

1. « *Una est sancta universalis Ecclesia, quae est praedestinatorum universitas.* »

Una sola è la santa Chiesa universale, la quale è l'università dei predestinati.

2. « *Paulus numquam fuit membrum diaboli, licet fecerit quosdam actus actibus Ecclesiae malignantium consimiles.* »

Paolo mai fu membro del diavolo, benchè abbia fatto degli atti consimili agli atti di quelli che faceano del male alla Chiesa.

3. « *Praesciti non sunt partes Ecclesiae, cum multa pars ejus finaliter excidet ab ea, eo quod praedestinationis charitas, quae ipsam ligat, non excidet.* »

I presciti non sono parti della Chiesa, mentre una gran parte di essa in sul fine sarebbe sottratta da essa, appunto perchè la carità della predestinazione, che la lega, giammai sarà tolta da essa.

4. « *Duae naturae, divinitus et humanitas sunt unus Christus.* »

Le due nature, la divinità e l' umanità sono un solo Cristo.

5. « *Praescitus etsi aliquando est in gratia secundum praesentem ju-*

stitiam, tamen numquam est pars sanctae Ecclesiae; et praedestinatus semper manet membrum Ecclesiae, licet aliquando excidat a gratia adventitia, sed non a gratia praedestinationis. »

Il prescito benchè talvolta sia in grazia secondo la giustizia presente, tuttavia mai è parte della Chiesa; e il predestinato rimane sempre membro della Chiesa benchè talvolta perda la grazia avventizia, ma non già la grazia della predestinazione.

6. « *Sumendo Ecclesiam pro convocatione praedestinatorum, sive fuerint in gratia, sive non, secundum praesentem justitiam, isto modo Ecclesia est articulus fidei.* »

Prendendo la Chiesa per l'aggregamento dei predestinati, sin che siano stati in grazia o che non lo siano stati secondo la presente giustizia, in tal modo la Chiesa è articolo di fede.

7. « *Petrus non est nec fuit caput Ecclesiae sanctae catholicae.* »

Pietro non fu, nè è capo della santa Chiesa cattolica.

8. « *Sacerdotes quomodolibet crimine viventes sacerdotii polluunt potestatem, et sic, ut filii infideles, sentiunt infideliter de septem sacramentis Ecclesiae, de clavibus, officiis, censuris, moribus, caeremoniis et sacris rebus Ecclesiae, veneratione reliquiarum, indulgentiis et ordinibus.* »

I sacerdoti viventi in qualsivoglia delitto contaminano la potestà del sacerdozio, e così come figli infedeli, infedelmente sentono intorno ai sette sacramenti della Chiesa, le chiavi, gli offizii, le censure, i costumi, le ceremonie e le cose sacre della Chiesa, la venerazione delle reliquie, le indulgenze e gli ordini.

9. « *Papalis dignitas a Caesare inolevit, et papae perfectio et institutio a Caesaris potentia emanavit.* »

La dignità papale fu messa in uso dall'imperatore, e la perfezione ed istituzione del papa derivò dalla potenza dell'imperatore.

10. « *Nullus sine revelatione assereret rationabiliter de se vel alio quod esset caput Ecclesiae particularis, nec romanus pontifex est caput romanae Ecclesiae particularis.* »

Niuno senza rivelazione asserirebbe ragionevolmente di sè o di un altro che è capo di una Chiesa particolare, nè il Pontefice romano è capo della chiesa romana particolare.

11. « *Non oportet credere quod iste, quicumque est romanus ponti-*

sex, sit caput cujuscumque particularis Ecclesiae sanctae, nisi Deus eum praedestinaverit. »

Non bisogna creder che questi, qualunque sia romano pontefice, sia capo di qualunque Chiesa particolare santa, se Dio non l' avrà predestinato.

12. « *Nemo gerit vicem Christi vel Petri, nisi sequatur eum in moribus, cum nulla alia sequela sit pertinentior, nec aliter recipiat a Deo procuratoriam potestatem ; quia ad illud officium vicariatus requiritur et morum conformitas et instituentis auctoritas. »*

Niuno fa le veci di Cristo o di Pietro se non lo segua nei costumi ; non essendovi alcun altra sequela più conveniente, nè altrimenti ricevendo da Dio il potere di far le sue veci, perchè a quell' ufficio di vicariato ricercasi e la conformità dei costumi e l' autorità di chi istituisce.

13. « *Papa non est verus et manifestus successor apostolorum principis Petri, si vivit moribus contrariis Petro ; et si quaerit avaritiam, tunc est vicarius Judae Iscarioth. Et pari evidentia cardinales non sunt veri et manifesti successores collegii aliorum apostolorum Christi, nisi vixerint more apostolorum, servantes mandata et consilia Domini nostri Jesu Christi. »*

Il papa non è il vero e manifesto successore del principe degli apostoli Pietro, se vive con costumi contrarii a Pietro ; e se cerca l' avarizia allora è vicario di Giuda Iscariotte. E con eguale evidenza i cardinali non sono veri e manifesti successori del collegio degli altri Apostoli, se non vivranno a guisa degli Apostoli osservando i comandi e i consigli del nostro Signor G. C.

14. « *Doctores ponentes quod aliquis per Censuram ecclesiasticam emendandus, si corrigi noluerit, saeculari judicio est tradendus, pro certo sequuntur in hoc pontifices, scribas et pharisaeos, qui Christum non volentem eis obedire in omnibus, dicentes: « Nobis non liceat interficere quemquam. » ipsum saeculari judicio tradiderunt ; et quod tales sint homicidae gravioris quam Pilatus. »*

I dottori che affermano, che se uno, il quale colla Censura ecclesiastica deve emendarsi, non avrà voluto esser corretto, deve consegnarsi al giudizio secolare, certamente in ciò seguono i pontefici gli

scribi ed i farisei, che consegnarono al secolare giudizio G. C. che loro non volea obbedire in tutto, dicendo: *A noi non è lecito uccidere alcuno* ; e tali uomini sono omicidi più gravi di Pilato.

15. « *Obedientia ecclesiastica est obedientia secundum adinventionem sacerdotum Ecclesiae, propter expressam auctoritatem Scripturae.* »

L'obbedienza ecclesiastica è l'obbedienza secondo il ritrovamento dei sacerdoti della Chiesa, per l'espressa autorità della Scrittura.

16. « *Divisio immediata humanorum operum est, quod sunt vel virtuosa vel vitiosa: quia si homo est virtuosus et agit quidquam, tunc agit virtuose; quia sicut vitium, quod crimen dicitur seu mortale peccatum, inficit universaliter actus hominis vitiosi, sic virtus vivificat omnes actus hominis virtuosi.* »

La divisione immediata delle opere umane è che sono virtuose o viziose ; perchè se l'uomo è virtuoso e fa qualche cosa, allora opera virtuosamente : imperciocchè siccome il vizio, che dicesi delitto o peccato mortale, infetta universalmente gli atti dell'uomo vizioso, così la virtù rende vivi tutti gli atti dell'uomo virtuoso.

17. « *Sacerdotes Christi viventes secundum legem ejus et habentes Scripturae notitiam et affectum ad aedificandum populum debent praedicare, non obstante praetensa excommunicatione. Quod si papa vel aliquis praelatus mandat sacerdoti sic disposito non praedicare, non debet subditus obedire.* »

I sacerdoti di Cristo che vivono secondo la legge di lui e che hanno cognizione della Scrittura ed affetto per edificare il popolo devono predicare, non ostante la pretesa scomunica. Che se il papa o qualche prelato comanda al sacerdote così disposto di non predicare, il suddito non deve obbedire.

18. « *Quilibet praedicantis officium de mandato accipit, qui ad sacerdotium accedit, et illud mandatum debet exequi, praetensa excommunicatione non obstante.* »

Chiunque riceve l'uffizio di predicare per comando, quando accostasi al sacerdozio, e deve eseguire questo comando, non ostante la pretesa scomunica.

19. « *Per Censuras ecclesiasticas excommunicationis, suspensionis et*

interdicti, ad sui exaltationem clerus populum laicalem sibi suppeditat, avaritiam multiplicat, malitiam protegit, et viam praeparat antichristo. Signum autem evidens est quod ab antichristo procedunt Censurae quas vocant in suis processibus fulminationis, quibus clerus principalissime procedit contra illos qui denudant nequitiam antichristi, qui clerum pro se maxime usurpabit. »

Per mezzo delle censure ecclesiastiche di scomunica, sospensione ed interdetto il clero si serve del popolo laicale alla sua esaltazione, moltiplica l'avarizia, protegge la malvagità, e prepara la strada all' anticristo. Il segno poi evidente è che procedono dall' anticristo le Censure che chiamano nei loro processi di fulminazione, colle quali il clero in principal modo procede contro quelli che svelano la perversità dell' anticristo, il quale a suo profitto si varrà principalmente del clero.

20. « *Si papa est malus, et praesertim si est praescitus, tunc ut Judas apostolus, est diabolus, fur et filius perditionis, et non est caput sanctae militantis Ecclesiae, cum nec sit membrum ejus. »*

Se il papa è malvagio, e specialmente se è prescito, allora come l' apostolo Giuda, è diavolo, ladro e figlio di perdizione, e non è capo della santa Chiesa militante, non essendo neppur membro di essa,

21. « *Gratia praedestinationis est vinculum, quo corpus Ecclesiae et quodlibet ejus membrum jungitur Christo capite insolubiliter. »*

La grazia della predestinazione è un vincolo col quale il corpo della Chiesa e ciascun suo membro è congiunto indissolubilmente a Cristo capo.

22. « *Papa vel praelatus malus praescitus est aequivocae pastor et vere fur et latro. »*

Il papa o un prelato malvagio prescito è equivocamente pastore e veramente ladro ed assassino,

23. « *Papa non debet dici sanctissimus, etiam secundum officium ; quia alias rex deberet etiam dici sanctissimus secundum officium ; et sortores et pracones dicerentur sancti ; imo etiam diabolus deberet dici sanctus, cum sit officarius Dei. »*

Il papa non deve chiamarsi santissimo anche secondo l' ufficio,

perchè altrimenti anche il re dovrebbe dirsi santissimo secondo l'ufficio, ed i banditori e quelli che torturano direbboni santi ; che anzi anche il diavolo dovrebbe dirsi santo essendo un ufficiale di Dio.

24. • *Si papa vocat Christo contrarie, etiamsi ascenderet per ritum et legitimam electionem secundum constitutionem humanam vulgatam, tamen aliunde ascenderet quam per Christum, dato etiam quod intraret per electionem a Deo principaliter factam ; nam Judas Ischariothes rite et legitime a Deo Christo Jesu electus est ad episcopatum, et tamen ascendit aliunde ad ovile ovium.* •

Se il papa vive contrariamente a Cristo, benchè ascendesse col rito e la legittima elezione secondo la costituzione umana divulgata, tuttavia d'altronde ascenderebbe di quello che per Cristo, dato anche che entrasse per mezzo di una elezione principalmente fatta da Dio ; posciachè Giuda Iscariotte rettamente e legittimamente fu da Cristo eletto al vescovato e tuttavia ascese d'altronde all'ovile delle pecore.

25. • *Condemnatio XLV artic. Joan. Wicleff per doctores facta est irrationabilis et iniqua et male facta ; et ficta est causa per eos allegata, videlicet ex eo quod nullus eorum sit catholicus : sed quilibet eorum aut est haereticus aut erroneus aut scandalosus.* •

La condanna dei 45 articoli di G. Wicleff fatta dai dottori è irragionevole, ingiusta e mal fatta ; e la causa da essi adotta è immaginaria, perchè cioè niun d'essi è cattolico, ma ciascuno di loro è o eretico, o erroneo, o scandaloso.

26. • *Non eo ipso quo electores vel major pars eorum consenserint viva voce secundum ritum hominum in personam aliquam eo ipso illa persona est legitime electa, vel eo ipso est verus et manifestus successor vel vicarius Petri apostoli vel alterius apostoli in officio ecclesiastico ; unde sive electores bene vel male elegerint, operibus electi debemus credere ; nam eo ipso quo quis copiosius operatur meritorie ad profectum Ecclesiae, habet a Deo ad hoc copiosius facultatem.* •

Non perciò che gli elettori o la maggior parte di essi abbiano consentito a viva voce secondo i riti umani in una qualche persona, per questo stesso quella persona è legittimamente eletta o per ciò stesso è il vero e manifesto successore o vicario di Pietro apostolo o

di un altro apostolo nell' ufficio ecclesiastico : donde sia che gli elettori abbiano bene o male eletto, dobbiamo credere alle opere dell' eletto; giacchè perciò stesso che alcuno opera più abbondantemente al vantaggio della Chiesa, ha da Dio a tal fine più abbondantemente la facoltà.

27. « *Non est scintilla apparentiae quod oporteat esse unum caput in spiritualibus regens Ecclesiam, quod semper cum Ecclesia ipsa militante conversetur et conservetur.* »

Non v' è scintilla di apparenza che sia d' uopo esservi un solo capo che regga la Chiesa nelle cose spirituali, il quale sempre si trovi e si conservi colla stessa Chiesa militante.

28. « *Christus sine talibus monstruosis capitibus per suos veraces discipulos sparsos per orbem terrarum melius suam Ecclesiam regularet.* »

Cristo senza tali mostruosi capi reggerebbe meglio la sua Chiesa, col mezzo de' suoi veri discepoli sparsi pel mondo.

29. « *Apostoli et fideles sacerdotes Domini strenue in necessariis ad salutem regularunt Ecclesiam antequam Papae officium foret introductum : sic facerent, deficiente, persumme possibile, Papa usque ad diem judicii.* »

Gli Apostoli ed i fedeli sacerdoti del Signore valorosamente resero la Chiesa nelle cose necessarie alla salute prima che si fosse introdotto l' ufficio del Papa : così farebbero, mancando il Papa, ciò che è sommamente possibile, fino al giorno del giudizio.

30. « *Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus dum est in peccato mortali.* »

Niuno è principe civile, niuno è prelato, niuno è vescovo mentre è in peccato mortale.

Proposizioni condannate nel concilio di Basilea sotto Eugenio IV, prima che il concilio fosse acefalo (senza capo), l' anno 1435, tratte dal libro di Agostino Romano arcivescovo di Nazianzo.

1. « *Anima Christi videt Deum tam clare et intense, quantum clare et intense Deus videt seipsum,* »

L' anima di Cristo vede Dio così chiaramente ed intensamente, quanto chiaramente ed intensamente Dio vede se stesso.

2. « *Ratio suppositalis determinans humanam naturam in Christo non realiter distinguitur ab ipsa natura determinata.* »

La ragione suppositale che determina l'umana natura in Cristo non è realmente distinta dalla stessa natura determinata.

3. « *Christus quotidie peccat, et eo quod fuit Christus quotidie peccavit.* »

Cristo pecca ogni giorno, e per ciò che fu Cristo ogni giorno peccò.

4. « *Non omnes justificati sunt membra Christi, sed soli praedestinati.* »

Non tutti i giustificati sono membra di Cristo, ma i soli predestinati.

5. « *Humana natura in Christo est persona Verbi.* »

L'umana natura in Cristo è la persona del Verbo.

6. « *Humana natura assumpta a Verbo ex unione personali est veraciter Deus naturalis et proprius.* »

L'umana natura assunta dal Verbo per l'unione personale è veracemente un Dio naturale e proprio.

7. « *Christus secundum voluntatem creatam diligit naturam humanam unitam personae Verbi, quantum diligit naturam divinam.* »

Cristo secondo la volontà creata ama l'umana natura unita alla persona del Verbo, quanto ama la natura divina.

8. « *Sicut duae personae in divinis sunt aequaliter diligibiles; ita duae naturae in Christo, humana et divina, sunt aequaliter diligibiles propter personam communem.* »

Come due persone in divinis sono egualmente amabili; così le due nature in Cristo, l'umana e la divina sono egualmente amabili a cagione della persona comune.

Proposizioni del maestro d'Oxford condannate in una congregazione di Alcalà, la condanna delle quali con autorità apostolica confermò Sisto IV l'anno 1489.

1. « *Peccata mortalia quantum ad culpam et poenam alterius saeculi delentur per solam cordis contritionem sine ordine ad claves.* »

I peccati mortali quanto alla colpa ed alla pena dell'altra vita cancellansi colla sola contrizione del cuore senza ordine alle chiavi.

2. « *Confessio de peccatis in specie fuit ex aliquo statuto utili Ecclesiae, non de jure divino.* »

La confessione dei peccati in ispezie o in particolare derivò da qualche costituzione utile alla Chiesa, ma non è di diritto divino.

3. « *Pravae cogitationes confiteri non debent, sed sola displicentia delentur sine ordine ad claves.* »

I malvagi pensieri non devono confessarsi, ma si cancellano colla sola dispiacenza senza ordine alle chiavi.

4. « *Confessio debet esse secreta, idest de peccatis secretis, non manifestis.* »

La confessione deve esser secreta, cioè dei peccati segreti, non dei manifesti.

5. « *Non sunt absolvendi poenitentes, nisi peracta prius poenitentia eis injuncta.* »

Non devonsi assolvere i penitenti se prima non hanno fatta la penitenza ad essi ingiunta.

6. « *Papa non potest indulgere alicui viro poenam purgatorii.* »

Il papa non può dar indulgenza ad alcuno a sconto della pena del purgatorio.

7. « *Ecclesia urbis Romae errare potest.* »

La Chiesa della città di Roma può errare.

8. « *Papa non potest dispensare in statutis universalis Ecclesiae.* »

Il papa non può dispensare riguardo agli statuti della Chiesa universale.

9. « *Sacramentum Poenitentiae quantum ad collationem gratiae sacramentalis, naturae est, non alicujus institutionis veteris vel novi Testamenti.* »

Il sacramento della penitenza, quanto al conferimento della grazia sacramentale, è di natura, non di alcuna istituzione del vecchio o del nuovo Testamento.

Tali proposizioni furono condannate come scandalose ed eretiche.

Due proposizioni sopra l' anima ragionevole dell' uomo condannate da Leone X nel Concilio di Laterano l' anno 1553.

1. « *Anima intellectiva mortalis est, saltem secundum philosophiam.* »

L' anima intellettiva è mortale, almeno giusta la filosofia.

2. « *Anima intellectiva est unica in cunctis hominibus.* »

L' anima intellettiva è una sola in tutti gli uomini.

Queste due proposizioni furono condannate come eretiche e di poi vi fu opposta questa universale definizione riguardo alle asserzioni filosofiche. Non potendo la verità contraddire alla verità, definiamo che ogni asserzione contraria alla verità illuminata della fede è del tutto falsa, e vietiamo severamente che altrimenti si insegni. Tutti quelli che saranno attaccati a tali erronee asserzioni decretiamo che siano schivati come eretici e puniti.

Inoltre a tutti ed ai singoli filosofi che insegnano nelle università degli studii generali ed altrove, severamente comandiamo che quando leggeranno o spiegheranno agli uditori i principii dei filosofi o le conclusioni nelle quali riconosconsi deviare dalla retta credenza (quale sarebbe questo dogma della immortalità dell' anima o della unità e dell' eternità del mondo ed altri di tal fatta) siano obbligati a manifestare ad essi con ogni studio la verità della religione cristiana e secondo la loro facoltà col farneli persuasi insegnarla, e a tutto potere, secondo le loro forze, rigettare e sciogliere (mentre le maniere tutti di scioglierli si trovano), gli argomenti di tal sorta di filosofi.

Quarantuna proposizioni di M. Lutero condannate da Leone X l' anno 1520 nella Bolla Exurge, Domine.

1. « *Haeretica sententia est, sed usitata sacramenta novae legis justificantem gratiam illis dare qui non ponunt obicem.* »

È sentenza eretica, ma usitata, che i sacramenti della nuova legge diano la grazia giustificante a quelli che non pongono ostacolo.

2. « *In puero post Baptismum negare remanens peccatum, est Paulum et Christum simul conculcare.* »

Negare che resti il peccato nel fanciullo dopo il battesimo è un calpestare Paolo e Cristo insieme.

3. « *Fomes peccati, etiamsi nullum adsit actuale peccatum; moratur exeuntem a corpore animam ab ingressu coeli.* »

Il fomite del peccato, anche se non vi sia alcun peccato attuale, ritarda l'anima che esce dal corpo dall'ingresso del cielo.

4. « *Imperfecta charitas morituri fert secum necessario magnum timorem, qui se solo satis est, facere poenam purgatorii et impedit introitum regni.* »

L'imperfetta carità di chi è per morire involge seco per necessità un gran timore, il quale da se solo basta a fare la pena del purgatorio e impedisce dall'entrar nel regno.

5. « *Tres esse partes poenitentiae, contritionem, confessionem et satisfactionem, non est fundatum in S. Scriptura nec in antiquis sanctis christianis doctoribus.* »

Non ha fondamento nella S. Scrittura nè negli antichi santi cristiani dottori che tre siano le parti della penitenza, contrizione, confessione e soddisfazione.

6. « *Contritio quae paratur per discussionem, collationem et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animae suae, ponderando peccatorum gravitatem, multitudinem, foeditatem, amissionem aeternae beatitudinis ac aeternae damnationis acquisitionem, haec contritio facit hypocritam, imo magis peccatorem.* »

La contrizione che si apparecchia coll'esame, il confronto e la detestazione dei peccati, per la quale uno ripensa a' suoi anni nell'amarezza dell'anima propria, col pesare la gravità dei peccati, la schifezza, la moltitudine, la perdita dell'eterna felicità, l'acquisto dell'eterna dannazione, questa contrizione fa l'uomo ipocrita, anzi più peccatore.

7. « *Verissimum est proverbium et omni doctrina de contritionibus hucusque data praestantius, de cetero non facere novas poenitentias; optima poenitentia nova vita.* »

È un verissimo proverbio e più eccellente di tutta la dottrina

delle contrizioni finora insegnata, non fare in progresso nuove penitenze; l'ottima penitenza è la nuova vita.

8. « *Nullò modo praesumas confiteri peccata venialia, sed nec omnia mortalia: quia impossibile est ut omnia mortalia cognoscas: unde in primitiva Ecclesia solum manifesta mortalia confitebantur.* »

Non presumere in alcun modo di confessare i peccati veniali, anzi neppur tutti i mortali, perchè è impossibile il conoscere tutti i mortali peccati; perciò nella primitiva Chiesa confessavansi i soli mortali manifesti.

9. « *Dum volumus omnia pure confiteri, nihil aliud facimus, quam quod misericordiae Dei nihil aliud quaerere ignoscendam.* »

Quando vogliamo confessare puramente tutti i peccati, niente altro facciamo se non che domandar alla misericordia di Dio di niente altro perdonare.

10. « *Peccata non sunt ulli remissa, nisi remittente sacerdote credat sibi remitti: immo peccatum maneret, nisi remissum crederet; non enim sufficit remissio peccati et gratiae donatio, sed oportet etiam credere esse remissum.* »

I peccati non sono ad alcuno rimessi, se rimettendoli il sacerdote non crede che gli sieno rimessi: anzi il peccato rimarrebbe se non credesse che gli fosse rimesso; giacchè non basta la remission del peccato e il dono della grazia, ma bisogna anche credere che sia stato rimesso.

11. « *Nullò modo confidas absolvi propter tuam contritionem, sed propter verbum Christi: « Quodcumque solveris, etc. » Hinc, inquam, confide, si sacerdotis obtinueris absolutionem, et crede fortiter te absolutum, et absolutus vere eris, quidquid sit de contritione.*

In nessun modo confida di esser assolto per la tua contrizione, ma per la parola di Cristo: *Quodcumque solveris*, ecc. Perciò, io dico, confida, e se avrai ottenuto l'assoluzione del sacerdote, e fermamente crediti assolto, e sarai veramente assolto, che che sia della contrizione.

12. « *Si per impossibile confessus non esset contritus, aut sacerdos non serio sed joco absolveret, si tamen credat se absolutum, verissime est absolutus.* »

Se per un caso impossibile quegli che si è confessato non fosse contrito, o il sacerdote non assolvesse seriamente, ma per giuoco, se tuttavia quegli creda di esser assolto, è verissimamente assolto.

13. « *In sacramento Poenitentiae ac remissione culpae non plus facit Papa aut Episcopus quam infimus sacerdos; immo ubi non est sacerdos, aequè tantum quilibet christianus, etiamsi mulier aut puer sit.* »

Nel sacramento della Penitenza e nella remissione della colpa non fa più il Papa od il Vescovo che l' infimo sacerdote ; anzi dove non vi è sacerdote, egualmente fa altrettanto qualunque cristiano, anche se donna sia o fanciullo.

14. « *Nullus debet sacerdoti respondere se esse contritum, nec sacerdos requirere.* »

Niun deve rispondere al sacerdote di esser contrito, nè il sacerdote domandarlo.

15. « *Magnus est error eorum qui ad sacramenta Eucharistiae accedunt, huic innixi quod sint confessi, quod non sint sibi consci alicujus peccati mortalis, quod praemisierint orationes suas et praeparatoria : omnes illi iudicium sibi manducant et bibunt. Sed si credant et confidant se gratiam ibi consecuturos, haec sola fides facit eos puros et dignos.* »

Grande è l' errore di quelli che si accostano alla santa Eucarestia, a ciò appoggiati, che si sono cioè confessati, che non hanno coscienza di alcun peccato mortale, che hanno premesso le loro orazioni e le cose preparatorie : tutti quelli mangiansi e bevonsi il loro giudizio. Ma se credono e confidano di esser per conseguir ivi la grazia, questa sola fede li fa degni e puri.

16. « *Consultum videtur quod Ecclesia in communi Concilio statueret, laicos sub utraque specie communicandos, nec Bohemi sub utraque specie communicantes sunt haeretici sed schismatici.* »

Sembra cosa conveniente che la Chiesa in un comune concilio stabilisca doversi comunicare i laici sotto ambedue le spezie, nè i Boemi sono eretici comunicandosi sotto ambedue le spezie, ma schismatici.

17. « *Thesaurum Ecclesiae, unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi.* »

I meriti di Cristo non sono il tesoro della Chiesa, donde il Papa concede le Indulgenze.

18. « *Indulgentiae sunt piae fraudes fidelium et remissiones bonorum operum ; et sunt de numero eorum quae licent, et non de numero eorum quae expediunt.* »

Le indulgenze sono pie frodi dei fedeli e remissione delle buone opere : e sono del numero di quelle cose che sono lecite, e non del numero di quelle che giovano.

19. « *Indulgentiae his qui veraciter eas consequuntur non valent ad remissionem poenae pro peccatis actualibus debitae apud divinam justitiam.* »

Le indulgenze a quelli che veramente le conseguiranno non valgono per la remissione della pena dovuta alla divina giustizia per i peccati attuali.

20. « *Seducuntur credentes, indulgentias esse salutare et ad fructum spiritus utiles.* »

Son sedotti quelli che credono essere le indulgenze salutari ed utili al frutto spirituale.

21. « *Indulgentiae necessariae sunt solum publicis criminibus, et proprie conceduntur duris solummodo et impatientibus.* »

Le indulgenze sono necessarie soltanto ai pubblici delitti, e propriamente concedonsi agli ostinati soltanto ed impazienti.

22. « *Sex generibus hominum indulgentiae nec sunt necessariae nec utiles : videlicet mortuis seu morituris, infirmis legitime impeditis, his qui non commiserunt crimina, his qui crimina commiserunt sed non publica, his qui meliora operantur.* »

Le indulgenze non sono necessarie nè utili a sei generi di uomini, ai morti cioè o vicini a morire, agli infermi legittimamente impediti, a quelli che non commisero delitti, a quelli che commisero delitti ma non pubblici, a quelli che operano cose migliori.

23. « *Excommunicationes sunt tantum externae poenae nec privant hominem communibus spiritualibus Ecclesiae orationibus.* »

Le scomuniche sono soltanto pene esterne, e non privano l'uomo delle comuni orazioni spirituali della Chiesa.

24. « *Docendi sunt christiani plus diligere excommunicationem quam timere.* »

Devono ammaestrarsi i cristiani a più amare le scomuniche che a temerle.

25. « *Romanus Pontifex Petri successor non est Christi vicarius super omnes totius mundi ecclesias ab ipso Christo in s. Petro institutus.*

Il pontefice romano successor di Pietro non è vicario di Cristo sopra tutte le chiese di tutto il mondo dallo stesso Cristo in S. Pietro istituito.

26. « *Verbum Christi ad Petrum, Quodcumque solveris super terram, etc., extenditur dumtaxat ad ligata ab ipso Petro.* »

La parola di Cristo a Pietro : *Quodcumque solveris super terram, etc.*, estendesi solo a ciò che fu legato dallo stesso Pietro.

27. « *Certum est in manu Papae aut Ecclesiae prorsus non esse statuere articulos fidei, immo nec leges morum seu bonorum operum.* »

È certo che non è del tutto in potere del Papa o della Chiesa stabilire gli articoli di fede, anzi neppur le leggi dei costumi ossia delle buone opere.

28. « *Si Papa cum magna parte Ecclesiae sic vel sic sentiret, nec etiam erraret, adhuc non est peccatum aut haeresis contrarium sentire ; praesertim in re non necessaria ad salutem, donec fuerit per concilium Universale, alterum approbatum, alterum reprobatum.* »

Se il Papa con una gran parte della Chiesa così o colà sentisse, ed anche non errasse, non è peccato od eresia sentire il contrario ; specialmente in cosa non necessaria alla salute, finchè da un concilio universale l'una cosa sarà approvata, l'altra riprovata.

29. « *Via nobis facta est enervandi auctoritatem conciliorum et libere contradicendi eorum gestis et judicandi eorum decreta et confidenter confitendi quidquid verum videtur, sive probatum fuerit sive reprobatum a quocumque concilio.* »

Ci si fece strada a snervare l'autorità dei concili e a liberamente contraddire alle loro azioni e a giudicare i loro decreti e a confidentemente confessare ciò che è vero, sia che sia stato approvato oppure riprovato da qualsivoglia concilio.

30. « *Aliqui articuli Joannis Hus condemnati in concilio Constantiensi sunt christianissimi, verissimi et evangelici, quos nec universalis Ecclesia posset damnare.* »

Alcuni articoli di Giovanni Hus condannati nel Concilio di Costanza sono cristianissimi, verissimi ed evangelici, i quali neppure la Chiesa universale potrebbe condannare.

31. « *In omni opere bono justus peccat.* »

In ogni opera buona il giusto pecca.

32. « *Opus bonum optime factum est veniale peccatum.* »

Un' opera buona ottimamente fatta è peccato veniale.

33. « *Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus Sancti.* »

L' abbruciarsi gli eretici è contro la volontà dello Spirito Santo.

34. « *Praeliari adversus Turchas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos.* »

Combattere contro i Turchi è un opporsi a Dio che per loro mezzo castiga le nostre iniquità.

35. « *Nemo est certus se non semper peccare mortaliter propter occultissimum superbiae vitium.* »

Niuno è certo di non peccar sempre mortalmente a cagione dell' occultissimo vizio della superbia.

36. « *Liberum arbitrium post peccatum est rex de solo titulo; et dum facit quod in se est, peccat mortaliter.* »

Il libero arbitrio dopo il peccato è cosa di solo titolo, e quando fa ciò che sta in lui, pecca mortalmente.

37. « *Purgatorium non potest probari ex sacra Scriptura quae sit in canone.* »

Non può provarsi che vi sia purgatorio da alcuna scrittura sacra che sia nel canone,

38. « *Animae in purgatorio non sunt securae de earum salute, saltem omnes: nec probatum est ullis aut rationibus aut Scripturis ipsas esse extra statum merendi aut augendae charitatis.* »

Le anime nel purgatorio non sono sicure della loro salute, almeno tutte; e non è provato da alcune ragioni o scritture che esse siano fuori dello stato di meritare o di accrescer la carità.

39. « *Animae in purgatorio peccant sine intermissione quamdiu quaerunt requiem et horrent poenas.* »

Le anime nel purgatorio peccano senza intermissione finchè cercano riposo ed hanno in orrore le pene.

40. « *Animae ex purgatorio liberatae suffragiis viventium minus beatantur quam si per se satisfacissent.* »

Le anime liberate dal purgatorio pei suffragii dei viventi sono meno beatificate che se avessero per se soddisfatto.

41. « *Praelati ecclesiastici et principes saeculares non male facerent, si omnes saccos mendicitatis delerent.* »

I prelati ecclesiastici e i principi secolari non farebbero male, se distruggessero tutti i sacchi di mendicizia.

Settantanove proposizioni di Michele Bajo già prima da Pio V, poi da Gregorio XIII e quindi da Urbano VIII, nell' anno 1664 condannate nella Bolla In eminenti.

1. « *Nec angeli nec primi homines adhuc integri merita recte vocantur gratia.* »

I meriti di un angelo e del primo uomo ancora innocente non si appellano giustamente grazia.

2. « *Sicut opus malum ex natura sua est mortis aeternae meritorium, sic bonum opus ex natura sua est vitae aeternae meritorium.* »

Come un'opera malvagia per sua natura è meritevole della morte eterna, così un'opera buona per sua natura è meritevole della vita eterna.

3. « *Et bonis angelis et primo homini, si in statu illo perseverasset usque ad ultimum vitae; felicitas esset merces et non gratia.* »

La felicità sarebbe ricompensa e non grazia agli angeli buoni e al primo uomo se fosse perseverato in quello stato fino all'estremo della vita.

4. « *Vita aeterna homini integro et angelo promissa fuit intuitu bonorum operum: et bona opera ex lege naturae ad illam consequendam per se sufficiunt.* »

La vita eterna fu promessa all'uomo innocente ed all'angelo in vista delle buone opere: e le buone opere per legge di natura per se bastano a conseguirla.

5. « *In promissione facta angelo et primo homini continetur naturalis*

justitiae constitutio, qua pro bonis operibus, sine alio respectu, vita eterna justis promittitur. »

Nella promessa fatta all' angelo ed al primo uomo contiensì lo stabilimento della giustizia naturale, in forza della quale per le buone opere senza altro riguardo, promettesi ai giusti la vita eterna.

6. « *Naturali lege constitutum fuit homini, ut si in obedientia perseveraret, ad eam vitam pertransiret in qua mori non posset. »*

Per legge naturale fu stabilito all' uomo, che se perseverasse nella obbedienza, passerebbe a quella vita, nella quale non potrebbe morire.

7. « *Primi hominis integri merita fuerunt primae creationis munera ; sed juxta modum loquendi Scripturae Sacrae non recte vocantur gratia : quo fit ut tantum merita non etiam gratia debeant nuncupari. »*

I meriti del primo uomo innocente furono i doni della prima creazione : ma secondo la maniera di parlare della Sacra Scrittura non si chiamano rettamente grazia : perciò avviene che meriti soltanto debbano chiamarsi, non però grazia.

8. « *In redemptis per gratiam Christi nullum inveniri potest bonum meritum quod non sit gratis indigno collatum. »*

Nei redenti per la grazia di Cristo non può ritrovarsi alcun merito buono che non sia conferito gratuitamente a un indegno.

9. « *Dona concessa homini integro et angelo forsitan, non improbanda ratione, possunt dici gratia ; sed quia, secundum usum Sacrae Scripturae, nomine gratiae ea tantum merita intelliguntur quae per Jesum Christum male meritis et indignis conferuntur ; ideo neque merita neque merces quae illis redditur gratia dici debet. »*

I doni concessi all' uomo innocente ed all' angelo forse possono dirsi grazia con non ispregievole motivo ; ma perchè sotto il nome di grazia, secondo la maniera di parlare della Sacra Scrittura, intendonsi quei soli meriti che conferiscono per Gesù Cristo ai mal meritevoli ed indegni ; perciò nè i meriti nè la ricompensa che si rende ad essi debbe dirsi grazia.

10. « *Solutio poenae temporalis quae peccato dimisso saepe remanet, et corporis resurrectio, proprie non nisi meritis Christi adscribenda est. »*

La soluzione della pena temporale che spesso resta, rimesso il

peccato e la risurrezione del corpo non deve ascriversi propriamente se non ai meriti di Cristo.

11. « *Quod pie et juste in hac vita mortali usque ad finem conversati vitam consequimur aeternam, id non proprie gratiae Dei, sed ordinationi naturali statim initio creationis constitutae justo Dei judicio deputandum est; neque in hac retributione bonorum ad Christi meritum respicitur, sed tantum ad primam institutionem generis humani, in qua lege naturali constitutum est ut, justo Dei judicio, obedientiae mandatorum vita aeterna reddatur.* »

Il conseguir che facciamo noi la vita eterna dopo aver vissuto piamente e giustamente in questa vita mortale sino alla fine, ciò non deve ascriversi propriamente alla grazia di Dio, ma all'ordinazione naturale stabilita per giusto giudizio di Dio tosto nel principio della creazione: nè in questa retribuzione dei buoni si ha riguardo al merito di Cristo, ma soltanto alla prima istituzione del genere umano, nella quale fu stabilito per legge naturale, che per questo giudizio di Dio si ricompensi colla vita eterna l'obbedienza dei precetti.

12. « *Pelagii sententia est: opus bonum circa gratiam adoptionis factum non est regni coelestis meritorium.* »

È Sentenza di Pelagio: l'opera buona fatta per la grazia di adozione non è meritoria del regno dei cieli.

13. « *Opera bona a filiis adoptionis facta non accipiunt rationem meriti ex eo quod fiunt per spiritum adoptionis inhabitantem corda filiorum Dei, sed tantum ex eo quod sunt conformia legi, quodque per se praestatur obedientia legi.* »

Le opere buone fatte dai figli di Adozione non ricevono ragion di merito da ciò che si fanno per lo spirito di adozione che dimora nei cuori dei figli di Dio, ma solo da ciò che sono conformi alla legge e che per esse si presta obbedienza alla legge.

14. « *Opera bona justorum non accipiunt in die judicii extremi amplio rem mercedem, quam justo Dei judicio mereantur accipere.* »

Le opere buone non ricevono nel giorno del giudizio finale una mercede più ampia di quella che per giusto giudizio di Dio meritano ricevere.

15. « *Ratio meriti non consistit in eo quod qui bene operatur habet*

gratiam et inhabitantem Spiritum Sanctum, sed in eo solum quo obedit divinae legi. »

La ragione di merito non consiste in ciò che chi bene opera ha la grazia e lo Spirito Santo che in esso abita, ma in ciò solo che obbedisce alla divina legge.

16. « *Non est vera legis obedientia quae sit sine charitate. »*

Non vi è vera obbedienza della legge che sia senza carità.

17. « *Sentiunt eum Pelagio qui dicunt esse necessarium ad rationem meriti ut homo per gratiam adoptionis sublimetur ad statum deificum. »*

Son del parere di Pelagio quelli che dicono esser necessario a ragion di merito che l' uomo per la grazia di adozione sia sublimato allo stato deifico.

18. « *Opera catechumenorum ut fides et poenitentia ante remissionem peccatorum facta, sunt vitae aeternae merita, quam vitam ipsi non consequentur, nisi prius praecedentium delictorum impedimenta tollantur. »*

Le opere dei catecumeni come la fede e la penitenza fatte prima della remissione dei peccati, sono meriti di vita eterna, la qual vita essi non conseguiranno, se innanzi non siano tolti gl'impedimenti dei precedenti delitti.

19. « *Opera justitiae et temperantiae quae Christus fecit ex dignitate personae operantis non traxerunt majorem valorem. »*

Le opere di giustizia e di temperanza che fece Cristo non trassero maggior valore dalla dignità della persona operante.

20. « *Nullum est peccatum ex natura sua veniale, sed omne peccatum meretur poenam aeternam. »*

Niun peccato è veniale per sua natura, ma ogni peccato merita la pena eterna.

21. « *Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae, debita fuit integritati primae conditionis: et proinde naturalis dicenda est et non supernaturalis. »*

La sublimazione ed esaltazione della natura umana al consorzio della divina natura fu dovuta all' innocenza del primo stato: e pertanto deve dirsi naturale e non soprannaturale.

22. « *Cum Pelagio sentiunt qui textum Apostoli ad Romanos II,*

— *Gentes quae legem non habent, naturaliter ea quae sunt legis faciunt, intelligunt de gentibus fidei gratiam non habentibus.* »

Sentono con Pelagio quelli che il testo dell' apostolo ai Romani II, — Le nazioni che non hanno legge, naturalmente fanno quelle cose che sono di legge, — intendono delle nazioni che non hanno la grazia della fede.

23. « *Absurda est eorum sententia qui dicunt hominem ab initio, dono quodam super naturali et gratuito, supra conditionem naturae suae fuisse exaltatum, ut fide, spe et charitate Deum supernaturaliter coleret.* »

Assurda è la sentenza di quelli che dicono essere stato l' uomo dal principio, con un dono soprannaturale e gratuito, esaltato al di là della condizione della sua natura, affinché colla fede, speranza e carità soprannaturalmente venerasse Dio.

24. « *A vanis et otiosis hominibus secundum insipientiam philosophorum excogitata est sententia, quae ad pelagianismum rejicienda est: Hominem ab initio sic constitutum ut, per dona naturae superaddita, fuerit largitate conditoris sublimatus et ad Dei filium adoptatus.* »

Da vani ed oziosi uomini giusta la stoltezza de' filosofi fu immaginata la sentenza che deve rigettar al Pelagianismo : essere stato da principio l' uomo così stabilito, da esser per mezzo dei doni sovraggiunti alla natura per generosità del creatore, sublimato e adottato a figlio di Dio.

25. « *Omnia opera infidelium sunt peccata, et philosophorum virtutes sunt vitia.* »

Tutte le opere degli infedeli sono peccati e le virtù dei filosofi sono vizii.

26. « *Integritas primae creationis non fuit indebita humanae naturae exaltatio, sed naturalis ejus conditio.* »

L'innocenza della prima creazione non fu un' esaltazione non dovuta all' umana natura, ma la naturale sua condizione.

27. « *Liberum arbitrium sine gratiae Dei adjutorio non nisi ad peccandum valet.* »

Il libero arbitrio senza l' ajuto della grazia di Dio non vale se non a peccare.

28. « *Pelagianus est error dicere quod liberum arbitrium valet ad ullum peccatum vitandum.* »

È errore pelagiano il dire che il libero arbitrio è valevole a schivare qualche peccato.

29. « *Non soli fures ii sunt et latrones qui Christum, ciam et ostium veritatis et vitae negant, sed etiam quicumque aliunde quam per ipsum in vitam justitiae (hoc est ad aliquam justitiam) conscendi posse docent.* »

Non, sono soli i ladri ed assassini quelli che negano Cristo via e porta della verità e della vita, ma anche tutti quelli che insegnano potersi ascendere alla vita della giustizia (cioè a qualche giustizia) d' altronde che per esso.

30. « *Aut tentationi ulli sine gratiae ipsius adjutorio resistere hominem posse, sic ut in eam non inducatur et ab ea non superetur.* »

O (sottin. insegnano) poter l' uomo resistere a qualche tentazione senza l' ajuto della grazia di lui, così che a consentirle non sia indotto e da essa non sia superato.

31. « *Charitas perfecta et sincera, quae est de corde puro et conscientia bona et fide non ficta, tam in catechumenis quam in poenitentibus potest esse sine remissione peccatorum.* »

La perfetta e sincera carità, che deriva da cuor puro e da buona coscienza e da fede non finta può essere tanto nei catecumeni come nei penitenti senza la remissione dei peccati.

32. « *Charitas illa quae est plenitudo legis, non est semper conjuncta cum remissione peccatorum.* »

Quella carità che è la pienezza della legge, non è sempre congiunta colla remissione dei peccati.

33. « *Catechumenus juste, recte et sancte vivit et mandata Dei observat ac legem implet per charitatem, ante obtentam remissionem peccatorum, quae in Baptismi lavacro demum percipitur.* »

Il Catecumeno vive giustamente, rettamente e santamente ed osserva i comandamenti di Dio ed adempie la legge per la carità, avanti che abbia ottenuta la remissione dei peccati, la quale poscia percepisce nel lavacro del Battesimo.

34. « *Distinctio illa duplicis amoris, naturalis, videlicet quo Deus*

amatur ut auctor naturae, et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est, commentitia et ad illudendum sacris literis et plurimis veterum testimoniis excogitata. »

Quella distinzione del doppio amore, naturale cioè con cui amasi Dio come autor della natura, e gratuito, col quale amasi Dio come beatificatore è vano, fittizio, inventato per dilleggiare la Sacra Scrittura e moltissime testimonianze degli antichi.

35. « *Omne quod agit peccator vel servus peccati peccatum est. »*

Tutto ciò che fa il peccatore o il servo del peccato è peccato.

36. « *Amor naturalis, qui ex viribus naturae exoritur, ex sola philosophia, per elationem praesumptionis humanae, cum injuria crucis Christi defenditur a nonnullis doctoribus. »*

L' amor naturale, che nasce dalle sole forze della natura difendesi da non pochi dottori coll' aiuto della sola filosofia per orgoglio dell' umana presunzione con ingiuria della croce di Cristo.

37. « *Cum Pelagio sentit, qui boni aliquid naturalis, hoc est quod ex naturae solis viribus ortum ducit, agnoscit. »*

È Pelagiano, chi riconosce qualche cosa di bene naturale, cioè che trae origine dalle sole forze della natura.

38. « *Omnis amor creaturae rationalis aut vitiosa est cupiditas qua mundus diligitur, quae a Joanne prohibetur, aut laudabilis illa charitas qua per Spiritum Sanctum in corde diffusa Deus amatur. »*

Ogni amore di una creatura ragionevole od è una viziosa cupidigia con cui si ama il mondo e la quale è da Giovanni proibita. o quella lodevole carità colla quale diffusa nel cuore per mezzo dello Spirito Santo amasi Dio.

39. « *Quod voluntarie fit, etiamsi necessario fiat, libere tamen fit. »*

Ciò che volontariamente si fa, benchè facciasi necessariamente, tuttavia si fa liberamente.

40. « *In omnibus suis actibus, peccator servit dominanti cupiditati. »*

In tutti i suoi atti il peccatore serve alla signoreggiante cupidigia.

41. « *Is libertatis modus qui est a necessitate sub libertatis nomine non reperitur in Scripturis, sed solum nomen libertatis a peccato. »*

Quella maniera di libertà che è franca dalla necessità non ritro-

vasi sotto il nome di libertà nelle Scritture, ma solo il nome di libertà dal peccato.

42. « *Justitia qua justificatur per fidem impius consistit formaliter in obedientia mandatorum, quae est operum justitia, non autem in gratia aliqua animae infusa qua adoptatur homo in filium Dei et secundum interiorum hominem renovatur, ac divinae naturae particeps efficitur, ut sic per Spiritum Sanctum renovatus deinceps bene vivere et Dei mandatis obedire possit.* »

La giustizia per la quale giustificasi col mezzo della fede l'empio consiste formalmente nell'obbedienza dei precetti, la quale è giustizia di opere, non già in qualche grazia infusa nell'anima colla quale l'uomo adottasi in figlio di Dio e si rinnova secondo l'uomo interiore e vien fatto partecipe della divina natura, affinchè così rinnovato per mezzo dello Spirito Santo possa quindi innanzi ben vivere ed obbedire ai divini precetti.

43. « *In hominibus poenitentibus ante sacramentum absolutionis, et in catechumenis ante baptismum est vera justificatio, separata tamen a remissione peccatorum.* »

Negli uomini penitenti innanzi il sacramento dell'assoluzione e nei catecumeni prima del battesimo vi è vera giustificazione, separata però dalla remissione dei peccati.

44. « *Operibus plerisque quae a fidelibus fiunt solum ut Dei mandatis pureant, cujusmodi sunt obedire parentibus, depositum reddere, ab homicidio, a furto, a fornicatione abstinere, justificantur quidem homines, quia sunt legis obedientia et vera legis justitia, non tamen iis obtinent incrementa virtutum.* »

Con molte opere che dai fedeli si fanno solo per obbedire ai divini precetti, quali sono obbedire ai genitori, render il deposito, astenersi dall'omicidio, dal furto, dalla fornicazione, sono bensì giustificati gli uomini, perchè sono obbedienza della legge e vera giustizia della legge, ma non ottengono con esse gli aumenti delle virtù.

45. « *Sacrificium Missae non alia ratione est sacrificium quam generali illa, qua omne opus quod fit ut sancta societate Deo homo inhaereat.* »

Il sacrificio della messa non è sacrificio in altra maniera che in

quella generale per cui lo è ogni opera che fassi affinchè con santa società l' uomo sia a Dio attaccato.

46. » *Ad rationem et definitionem peccati non pertinet voluntarium: nec definitionis quaestio est sed causae et originis: utrum omne peccatum debeat esse voluntarium.* »

Il volontario non appartiene a ragione e definizione del peccato: nè vi è questione di definizione, ma di causa e di origine: se ogni peccato debba essere volontario.

47. « *Unde peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relatione ac respectu ad voluntatem a qua originem habuit.* »

Donde il peccato di origine ha veramente ragion di peccato senza alcuna relazione o riguardo alla volontà dalla quale ebbe origine.

48. « *Peccatum originis est habituali parvuli voluntate voluntarium, et habitualiter dominatur parvulo, eo quod non gerit contrarium voluntatis arbitrium.* »

Il peccato di origine è volontario per abituale volontà del fanciullo, ed abitualmente domina nel fanciullo, perchè non reca un contrario arbitrio di volontà.

49. « *Et ex habituali voluntate dominante fit ut parvulus decedens sine regenerationis Sacramento, quando usus rationis consecutus erit, actualiter Deum odio habeat, Deum blasphemet et legi Dei repugnet.* »

E dall' abituale volontà dominante nasce che il fanciullo morendo senza il Sacramento della rigenerazione, quando avrà conseguito l' uso della ragione, ha in odio Dio, bestemmia contro Dio e si oppone alla legge di Dio.

50. « *Prava desideria quibus ratio non consentit et quae homo invitus patitur sunt prohibita praecepto: « Non concupisces. » »*

I malvagi desiderii, ai quali la ragione non consente e che sono sofferti dall' uomo contro sua volontà, sono vietati dal precetto: *Non desidererai.*

51. « *Concupiscentia sive lex membrorum et prava ejus desideria, quae inviti sentiunt homines, sunt vera legis inobedientia.* »

La concupiscenza ossia la legge delle membra e i malvagi suoi desiderii, che gli uomini provano contro lor volontà, sono una vera disobbedienza della legge.

52. « *Omne scelus est ejus conditionis, ut suum auctorem et omnes posteros eo modo inficere possit, quo infecit prima transgressio.* »

Ogni scelleraggine è di tal condizione da potere corrompere il suo autore e tutti i posteri a quella guisa che corrompe la prima trasgressione.

53. « *Quantum est ex vi transgressionis, tantum meritorum malorum a generante contrahunt qui eum minoribus nascuntur citius quam cum majoribus.* »

Per quanto consegue dalla forza della trasgressione, tanto di cattivi meriti contraggono dal generante quelli che nascono coi minori quanto quelli che nascono coi maggiori vizii.

54. « *Definitiva haec sententia, Deum homini nihil impossibile praecepisse, falso tribuitur Augustino, cum Pelagii sit.* »

Questa sentenza definitiva : Dio niente comanda all' uomo di impossibile, falsamente si attribuisce ad Agostino, essendo di Pelagio.

55. « *Deus non potuisset ab initio talem creare hominem, qualis nunc nascitur.* »

Dio non avrebbe potuto da principio creare l' uomo tale quale ora nasce.

56. « *In peccato duo sunt, actus et reatus : transeunte autem actu, nihil manet nisi reatus sive obligatio ad poenam.* »

Nel peccato sono due cose, l' atto e il reato : trapassando poi l' atto, niente resta se non il reato ossia l' obbligazione alla pena.

57. « *Unde in Sacramento Baptismi aut sacerdotis absolutione proprie reatus peccati dumtaxat tollitur : et ministerium sacerdotum solum liberat a reatu.* »

Donde nel Sacramento del Battesimo o nell' assoluzione del sacerdote propriamente si toglie soltanto il reato del peccato : ed il ministero dei sacerdoti libera soltanto dal reato.

58. « *Peccator poenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, qui poenitentiam suggerens et inspirans vivificat eum et resuscitat : ministerio autem sacerdotis solum reatus tollitur.* »

Il peccatore penitente non è rattivato dal ministero del sacer-

dote che assolve, ma da Dio solo: il quale, somministrando e ispirando la penitenza, lo ravviva e lo risuscita : per ministero del sacerdote è tolto soltanto il reato.

59. « *Quando per eleemosynas aliaque poenitentiae opera Deo satisfacimus pro poenis temporalibus, non dignum pretium Deo pro peccatis nostris offerimus, sicut quidam errantes autumant (nam alioqui essemus saltem aliqua ex parte redemptores), sed aliquil facimus cujus intuitu Christi satisfactio nobis applicatur et communicatur.* »

Quando per mezzo di limosine e di altre opere di penitenza soddisfacciamo a Dio per le pene temporali, non offriamo a Dio un prezzo degno (come alcuni errando pensano, perchè altrimenti almeno in qualche parte saremmo redentori), ma facciamo qualche cosa in vista di cui ci viene applicata e comunicata la soddisfazione di Cristo.

60. « *Per passiones sanctorum indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta, sed per communionem charitatis nobis eorum passiones impertiuntur et ut digni simus qui pretio sanguinis Christi a poenis pro peccatis debitis liberemur.* »

Per mezzo dei patimenti de'santi a noi comunicati nelle indulgenze propriamente non riscattansi i nostri delitti, ma per la comunione della carità ci sono impartiti i loro patimenti ed affinchè siamo degni d'essere liberati dalle pene dovute per i peccati per il prezzo del sangue di Cristo.

61. « *Celebris illa doctorum distinctio, divinae legis mandata bifariam impleri, altero modo quantum ad praeceptorum operum substantiam tantum, alterum quantum ad certum quemdam modum videlicet secundum quem valeant operantem perducere ad regnum (hoc est ad modum meritorum) commentitia est et explodenda.* »

Quella celebre distinzione dei dottori : eseguirsi i precetti della legge divina in due maniere, in un modo quanto alla sostanza solamente delle stesse opere, nell'altro quanto ad un certo tal qual modo, secondo il quale cioè valgano a condurre al regno l'operante (cioè a modo di meriti) è fittizia e da rigettarsi.

62. « *Illa quoque distinctio qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex objecto et omnibus circumstantiis rectum est et bonum (quod moraliter bonum appellare consueverunt) vel quia est meritorium regni*

aeterni eo quod fit a viro Christi membro per spiritum charitatis rejicienda est. »

Anche quella distinzione per la quale un' opera dicesi buona in due modi, o perchè è buona e retta nell' oggetto in tutte le circostanze (ciò che usarono chiamare moralmente buono) o perchè è meritoria del regno eterno, perchè si fa da un vivo membro di Cristo per lo spirito di carità, è da rigettarsi.

63. « *Sed et illa distinctio duplicis justitiae, alterius quae fit per spiritum charitatis inhabitantem, alterius quae fit ex inspiratione quidem Spiritus Sancti cor ad poenitentiam excitantis, sed nondum cor inhabitantis et in eo charitatem diffundentis, qua divinae legis justificatio impletur, similiter rejicitur. »*

Ma anche quella distinzione della doppia giustizia, di una che avviene per lo spirito di carità abitante in noi, dell' altra che avviene per l' ispirazione bensì del Spirito Santo che eccita il cuore alla penitenza, ma che non ancora entro vi abita ed in esso diffonde la carità, per cui si compia la giustificazione della legge, similmente rifiutasi.

64. « *Item et illa distinctio duplicis vivificationis, alterius qua vivificatur peccator dum ei poenitentia, vitae novae propositum et inchoatio per Dei gratiam inspiratur ; alterius qua vivificatur qui vere justificatur et palmes vivus in vite Christi efficitur, pariter commentitia est et Scripturis minime congruens. »*

Similmente anche quella distinzione della doppia vivificazione, dell' una per cui rattivasi il peccatore mentre per la grazia di Dio gli si ispira la penitenza, il proposito di una vita nuova e l' incominciamento ; dell' altra per cui rattivasi quello che veramente è giustificato e diviene vivo tralcio nella vite di Cristo, egualmente è fittizia e niente affatto conforme alle Scritture.

65. « *Non nisi pelagiano errore admitti potest usus aliquis liberi arbitrii bonus, sive non malus ; et gratiae Christi injuriam facit qui ita sentit et docet. »*

Non può ammettersi se non errando coi Pelagiani un qualche uso buono, oppure non cattivo del libero arbitrio ; e fa ingiuria alla grazia di Cristo chi così opina ed insegna.

66. « *Sola violentia repugnat libertati hominis naturali.* »

La sola violenza ripugna alla libertà naturale dell' uomo.

67. « *Homo peccat, etiam damnabiliter, in eo quod necessario facit.* »

L' uomo pecca, anche incorrendo la condanna, in ciò che fa necessariamente.

68. « *Infidelitas pure negativa in his in quibus Christus non est praedicatus, peccatum est.* »

L' infedeltà puramente negativa è peccato in quelli, ai quali non fu annunziato Cristo.

69. « *Justificatio impii fit formaliter per obedientiam legis, non autem per occultam communicationem et inspirationem gratiae, quae per eam justificatos faciat implere legem.* »

La giustificazione dell' empio si fa formalmente coll' obbedienza della legge, non già con occulta comunicazione ed ispirazione di grazia, la quale per essa faccia che i giustificati adempiano la legge.

70. « *Homo existens in peccato mortali sive in reatu aeternae damnationis potest habere charitatem; et charitas, etiam perfecta, potest consistere cum reatu aeternae damnationis.* »

L' uomo che è in peccato mortale ossia nel reato di eterna dannazione può avere la vera carità; e la carità, anche perfetta, può stare col reato di eterna dannazione.

71. « *Per contritionem, etiam cum charitate perfecta et cum voto suscipiendi sacramentum conjunctam, non remittitur crimen extra casum necessitatis aut martyrii sine actuali susceptione sacramenti.* »

Per mezzo della contrizione, anche perfetta, colla carità e col desiderio di ricevere il sacramento, non si rimette il peccato, fuori del caso di necessità o del martirio, senza l' attuale ricevimento del sacramento.

72. « *Omnes omnino justorum afflictiones sunt ultiones peccatorum ipsorum; unde et Job et martyres, quae passi sunt, propter peccata sua passi sunt.* »

Tutte affatto le afflizioni dei giusti sono punizioni dei loro peccati; donde ciò che patirono Giobbe ed i martiri, lo patirono per i loro peccati.

73. « *Nemo praeter Christum, est absque peccato originali. B. Virgo*

mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque ejus afflictiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis. »

Niuno fuori di Cristo è senza peccato originale. La B. Vergine morì per il peccato contratto da Adamo, e tutte le afflizioni di Lei in questa vita, siccome quelle degli altri giusti, furono punizioni del peccato attuale od originale.

74. « *Concupiscentia in renatis relapsis in peccatum mortale, in quibus jam dominatur, peccatum est, sicut et alii habitus pravi. »*

La concupiscenza nei rigenerati ricaduti nel peccato mortale, in quelli nei quali domina, è peccato, siccome anche gli altri malvagi abiti.

75. « *Motus pravi concupiscentia sunt, pro statu hominis vitiiati, prohibiti praecepto: « Non concupisces. » Unde homo eos sentiens et non consentiens transgreditur praeceptum: « Non concupisces, » quamvis transgressio in peccatum non deputetur. »*

I moti della malvagia concupiscenza, giusta lo stato dell' uomo corrotto, sono proibiti dal precetto: *Non desidererai*. Perciò l' uomo che li sente e non vi consente trasgredisce il precetto: *Non desidererai*; benchè la trasgressione non si ascriva a peccato.

76. « *Quando aliquid concupiscentiae carnalis in diligente est, non facit praeceptum: « Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo. »*

Quando v' è qualche cosa di carnale concupiscenza in quello che ama, non adempie il precetto: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore*.

77. « *Satisfactiones laboriosae justificatorum non valent expiare de condigno poenam temporalem extantem post culpam condonatum. »*

Le soddisfazioni laboriose dei giustificati non valgono ad espia- re condegnamente la pena temporale che resta dopo perdonata la colpa.

78. « *Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis conditio. »*

L' immortalità del primo uomo non era beneficio della grazia, ma condizione naturale.

79. • *Falsa est Doctorum sententia, primum hominem potuisse a Deo creari et institui sine justitia naturali.* »

Falsa è la sentenza dei Dottori che il primo uomo potesse essere creato e stabilito da Dio senza giustizia naturale.

Nota. La costituzione di Pio V così termina: « Le quali sentenze ponderate dinanzi a noi con rigoroso esame, benchè alcune in qualche modo potessero sostenersi, in rigore e nel senso proprio delle parole intese da quelli che le asseriscono, le condanniamo rispettivamente come eretiche, erronee, sospette, temerarie, ingeneranti offesa alle pie orecchie, ecc. » La parola *rispettivamente* indica che non sono tutte condannate come eretiche, erronee, ecc., ma taluna come eretica, l' altra come erronea e taluna anche per più titoli. Tal condanna fu confermata da Urbano VIII e da Gregorio XIII.

Proposizioni condannate nel decreto di Alessandro VIII il 30 gennaio 1619.

1. • *Concil. Trid. non obligat regulares in Gallia ad obtinendas approbationes ab Episcopis, ut saecularium confessiones audire possint, neque ex illius concilii auctoritate privilegia regularium restringi possunt, cum in Gallia receptum non sit, praeterquam in decisionibus fidei, neque etiam bullam Pii IV pro confirmatione illius Conc. promulgatam.* »

Il Concilio di Trento non obbliga i regolari nella Gallia ad ottenere le approvazioni dai Vescovi, affinchè possano udire le confessioni dei regolari, nè per autorità di quel concilio possono restringersi i privilegi dei regolari, non essendo stato nella Gallia ricevuto fuorchè nelle decisioni di fede, come pure non fu ricevuta la bolla di Pio IV promulgata per la conferma di tal concilio.

È falsa, temeraria, scandalosa, inducente allo scisma ed all'eresia, ingiuriosa al sacro Concilio di Trento ed alla Sede apostolica.

2. • *Ubi Concilium Trid. est receptum non possunt Episcopi restringere vel limitare approbationes quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque illas ulla ex causa revocare. Quinimmo ordinum mendicantium religiosi ad eas approbationes obtinendas non tenentur: et*

si ab episcopis religiosi non probentur, rejectio illa tantumdem valet ac si approbatio concessa fuisset. »

Dove è ricevuto il Concilio di Trento non possono i vescovi restringere o limitare le approvazioni che concedono ai regolari per udire le confessioni, nè per alcuna cagione rivocarle. Che anzi i religiosi degli ordini mendicanti non sono tenuti ad ottenere quelle approvazioni: e se dai Vescovi non sono approvati i religiosi, quel rifiuto val tanto come se fosse stata concessa l'approvazione.

Presa in complesso è falsa, temeraria, scandalosa ed erronea.

3. « *Regulares ordinum mendicantium semel approbati ab uno Episcopo ad confessiones audiendas in sua dioecesi habentur pro approbatis in aliis dioecosibus, nec nova episcoporum indigent approbatione. Regulares habent potestatem absolvendi a peccatis Episcopo reservatis, etiamsi ab Episcopo auctoritas ipsis indulta non fuerint.*

I regolari degli ordini mendicanti approvati una volta da un solo Vescovo per ascoltare le confessioni nella sua diocesi, si hanno per approvati nelle altre diocesi e non abbisognano di una nuova approvazione dei Vescovi. I regolari hanno la facoltà di assolvere dai peccati riservati al Vescovo, benchè ad essi non sia stata concessa la facoltà dal Vescovo.

Quanto alla prima parte è falsa e dannosa alla salute dell'anima. Come pure la seconda parte è falsa ed ingiuriosa all'autorità dei Vescovi e della Sede apostolica.

4. « *Nullus in foro conscientiae parochiae suae interesse tenetur, nec ad annuam confessionem nec ad missas parochiales nec ad audiendum verbum Dei, divinam legem, fidei rudimenta morumque doctrinam, quae ibi in catechesibus annunciantur et docentur. »*

Niuno nel foro di coscienza è tenuto ad intervenire alla sua parrocchia, nè all'annuale confessione, nè alle messe parrocchiali, nè ad udire la parola di Dio, la legge divina, gli elementi della fede e la dottrina dei costumi, che ivi si annunziano e si insegnano.

Quanto alla prima e seconda parte, presa semplicemente, è erronea e temeraria; supponendo poi dei privilegi apostolici non merita Censura. E quanto alla terza parte circa l'ascoltare la parola di Dio osservasi la disposizione del Concilio di Trento.

5. « *Talem legem in hac materia nec Episcopi nec concilia provinciarum vel nationum sancire, nec delinquentes aliquibus poenis aut ecclesiasticis censuris mulctare possunt.* »

Nè i vescovi, nè i concilii provinciali o nazionali possono sancire una tal legge su questa materia, nè punire i trasgressori con alcune pene o censure ecclesiastiche.

Supponendo similmente dei privilegi apostolici non merita Censura: questa proposizione però non deve proporsi o pubblicamente insegnarsi e neppure la quarta precedente.

6. « *Regulares mendicantes petere possunt licite a iudicibus saecularibus ut injungant Episcopis quatenus ipsi mandata concedant ad praedicandum in adventu et quadragesima: quod si renuant facere Episcopi decretum iudicum saecularium tantumdem valet ac si permissio dictis religiosis concessa fuisset.* »

I regolari mendicanti possono domandare lecitamente ai giudici secolari che comandino ai Vescovi di conceder loro il mandato per predicare nella quaresima e nell' avvento: che se i Vescovi ricusino di farlo, il decreto dei giudici secolari tanto vale come se fosse stata concessa la permissione ai detti religiosi.

È falsa, erronea ed induce all' eresia ed allo scisma.

Proposizioni condannate in altro decreto dallo stesso Pontefice del 24 settembre 1665.

1. « *Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, et Charitatis ex vi praeceptorum divinatorum ad eas virtutes pertinentium.* »

L' uomo in tutto il tempo di sua vita non è mai obbligato a produrre un atto di Fede, di Speranza e di Carità in forza dei divini precetti appartenenti a quelle virtù.

Questa fu così censurata dal clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, dannosa nella pratica, erronea ed induce alla dimenticanza della fede e del Vangelo. »

2. « *Vir equestris ad duellum provocatus, potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.* »

Un cavaliere provocato al duello può accettarlo per non incorrere la taccia di timidità.

La Censura del clero gallicano è: «La dottrina contenuta in questa proposizione è falsa, scandalosa, contraria al diritto divino ed umano sì ecclesiastico che civile, anzi anche al naturale. »

3. « *Sententia asserens bullam Coenae solum prohibere absolutionem haeresis et aliorum criminum quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629, 18 julii, in consistorio sacrae congregationis eminentissimorum Cardinalium visa et tolerata est.* »

La sentenza che asserisce che la bolla in *Coena Domini* proibisce solo l'assoluzione dall'eresia o da altri delitti quando sono pubblici, e che ciò non detrae alla facoltà del Tridentino, nella quale si parla degli occulti delitti, fu veduta e tollerata nel concistoro degli eminentissimi Cardinali l'anno 1629, ai 18 luglio.

4. « *Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque saeculares ab haeresi occulta et ab excommunicatione propter eam incursa.* »

I prelati regolari possono in foro di coscienza assolvere qualunque deisecolari dall'eresia occulta e dalla scomunica incorsa per essa.

5. « *Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse haereticum, non teneris denunciare si probare non possis.* »

Benchè evidentemente ti sia palese che Pietro è eretico, non sei obbligato a denunciarlo se non puoi addur prove.

Tal proposizione fu condannata, perchè, nel caso enunziato, il giudice a cui si deve far la denuncia non deve ricercar prove, ma solo indizii, stante il grande pericolo del sovvertimento se si lasciasse correr la cosa.

6. « *Confessarius qui in sacramentali confessione tribuit poenitenti chartam postea legendam, in qua ad venerem excitat, non censetur sollicitasse in confessione, ac proinde non est denunciandus.* »

Un confessore che nel sacramento della confessione dà al penitente una carta da leggersi dopo, nella quale stimola alla libidine, non credesi aver sollecitato nella confessione e perciò non deve denunziarsi.

7. « *Modus credendi obligationem denuntiandae sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante; hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiandi.* »

La maniera di credere che vi sia la obbligazione di denunziare la sollecitazione è questa, quando la persona sollecitata si confessi dal sollicitante : in tal caso questi può assolverla senza la prescrizione di denunziarlo.

8. « *Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem, idque post decretum Urbani VIII.* »

Può un sacerdote ricevere lecitamente uno stipendio doppio per la stessa messa, applicando al petente anche la parte specialissima del frutto corrispondente allo stesso celebrante, e ciò dopo il decreto di Urbano VIII.

9. « *Post decretum Urbani VIII potest sacerdos cui missae celebrandas tradantur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* »

Dopo il decreto di Urbano VIII può un sacerdote a cui siano date messe da celebrare, soddisfare per un altro, dando a questo uno stipendio minore e ritenuta per sè l'altra parte dello stipendio.

10. « *Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre. Neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam, promissione etiam juramento firmata, danti stipendium quod pro nullo alio offeram.* »

Non è contro la giustizia ricevere uno stipendio per molti sacrificii ed offerirne un solo. Nè anche è contro la fedeltà, benchè prometta con promessa confermata eziandio con giuramento a quello che dà lo stipendio di non offerire per alcun altro.

11. « *Peccata in confessione omissa seu oblita ob instans periculum vitae aut ob aliam causam non tenemur in sequenti confessione exprimere.* »

Non siamo tenuti ad esporre nella seguente confessione i peccati tralasciati o dimenticati, sia per un imminente pericolo di vita o per altra cagione.

La Censura del clero gallicano è : « Questa proposizione è temeraria, erronea e deroga all' interezza della confessione. »

12. « *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopo reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate.* »

I mendicanti possono assolvere dai casi riservati al Vescovo, non ottenuta per ciò la facoltà dai Vescovi.

La Censura del clero gallicano è : « La dottrina in questa proposizione contenuta è falsa e temeraria, scandalosa, erronea, induce all'eresia ed allo scisma, contraria al Concilio Tridentino, distruggitrice della gerarchia ecclesiastica, apre la strada a confessioni invalide e fu già da qualche tempo condannata dai Sommi Pontefici e dal clero gallicano. »

13. « *Satisfacit praecepto annuae confessionis qui confitetur regulari Episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato.* »

Soddisfa al precetto della confessione annuale quegli che confessasi ad un regolare presentato al Vescovo, ma da lui ingiustamente non approvato.

La Censura del clero gallicano, è la stessa della precedente.

14. « *Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.* »

Chi fa una confessione volontariamente nulla, soddisfa al precetto della Chiesa.

Censura del clero gallicano : « Una tal proposizione è temeraria, erronea, favorisce il sacrilegio e schernisce i precetti della Chiesa. »

15. « *Poenitens propria auctoritate substituere sibi alium potest qui loco ipsius poenitentiam adimpleat.* »

Il penitente per propria autorità può sostituirsi un altro che in suo luogo adempia la penitenza.

16. « *Qui beneficium curatum habent possunt sibi eligere in confessorium simplicem sacerdotem non approbatum ab ordinario.* »

Quelli che hanno un beneficio curato possono eleggersi in confessore un semplice sacerdote non approvato dall' ordinario.

Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è falsa, temeraria, contraria al Concilio Tridentino. »

17. « *Est licitum religioso vel clerico calumniatorem gravia crimina*

de se vel de sua religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi religioso vel ejus religioni publice et coram gravissimis viris pruedicta impingere, nisi occidatur. »

È lecito ad un religioso o chierico l'uccidere un calunniatore che minaccia di diffondere gravi accuse di lui o della sua religione, quando non vi è in pronto altro mezzo di difendersi, come sembra non essere in pronto, se il calunniatore sia disposto a rinfacciare le cose predette o allo stesso religioso o alla sua religione pubblicamente e dinanzi a testimonii di grandissimo peso, se non si uccida.

Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è scandalosa, erronea, ripugna apertamente al decalogo, protegge le uccisioni, e minaccia una certa rovina ai magistrati e alla stessa società umana. »

18. « *Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes ac etiam judicem a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare. »*

È lecito uccidere un falso accusatore, i falsi testimonii, ed anche il giudice, dal quale di certo è per uscire un'ingiusta sentenza, se per altro mezzo l'innocente non può schivare il danno.

La Censura del Clero gallicano è la stessa della precedente.

19. « *Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam. »*

Non pecca un marito uccidendo per propria volontà la moglie colta nell'adulterio.

La Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è erronea, approva la crudeltà e la vendetta privata. »

20. « *Restitutio a Pio V imposita beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam judicis, eo quod sit poena. »*

La restituzione imposta da Pio V ai beneficiati che non recitano, non è dovuta in coscienza prima della sentenza dichiaratoria del giudice, posciacchè è una pena.

Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è falsa, temeraria, cavillatoria e schernisce i precetti della Chiesa. »

21. « *Habens cappellaniam collativam aut quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suae obligationi, si officium per alium recitet.* »

Uno che ha una cappellania collativa o qualsivoglia altro beneficio ecclesiastico, se attende allo studio delle lettere, soddisfa alla sua obbligazione, se recita per mezzo di un altro l'offizio.

22. « *Non est contra justitiam beneficia ecclesiastica non conferre gratis; quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione beneficium, sed veluti pro emolumento temporali quod tibi conferre non tenebatur.* »

Non è contro la giustizia il non conferire gratuitamente i benefici ecclesiastici; perchè il collatore conferendo quei benefici ecclesiastici coll'intervenzione del denaro, non esige questo per la collazione del beneficio, ma per il vantaggio temporale che non era obbligato a conferirti.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, erronea, induce all'eresia simoniaca riprovata dalla Sacra Scrittura, dai canoni e dalle costituzioni pontificie, mutato solo il nome per inganno di mente ossia direzion d'intenzione. »

23. « *Frangens jejunium Ecclesiae, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subicere praecepto.* »

Chi frange il digiuno della Chiesa, al quale è tenuto, non pecca mortalmente, se non fa ciò per disprezzo o disobbedienza della legge, a cagion d'esempio, perchè non vuole sottomettersi al precetto.

Censura del clero gallicano: « La dottrina contenuta in questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, pernicioso, induce la trascuranza dei precetti ecclesiastici, ed elude la legge del digiuno con male arti. »

24. « *Mollities, sodomia et bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimae; ideoque sufficit dicere in confessione se procurasse pollutionem.* »

La mollizie, la sodomia e la bestialità sono peccati della stessa specie infima; perciò basta dire nella confessione di aver procurato una polluzione.

25. « *Qui habuit copulam cum soluta satisfacit confessionis praecepto dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.* »

Quegli che ebbe copula con una donna libera, soddisfa al precetto della confessione dicendo: Ho commesso con una libera un grave peccato contro la castità, non ispiegando la copula.

26. « *Quando litigantes habent pro se opiniones aequae probabiles, potest iudex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius pro alio.* »

Quando i litiganti hanno in lor favore opinioni egualmente probabili, può il giudice ricever denaro per dar la sentenza in favore di uno invece che dell' altro.

La Censura del clero gallicano è: « Questa proposizione è falsa e pernicioso, contraria alla parola di Dio, ed introduce la corruzione dei giudici. »

27. « *Si liber sit alicujus junioris et moderni, debet opinio censeri probabilis dum non constet rejectam esse a Sede apostolica tamquam improbabilem.* »

Se vi sia un libro di qualche recente e moderno, deve riputarsi probabile un' opinione, quando non sia manifesto essere stata rigettata dalla Sede apostolica come non probabile.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione, in quanto stabilisce il silenzio e la tolleranza come un' approvazione della Chiesa o della Sede apostolica, è falsa, scandalosa, nocevole alla salute dell' anime, è favorevole alle pessime opinioni che di quando in quando si insegnano con temerità, ed apparecchia la via ad opprimere la verità evangelica con malvagi pregiudizii. »

28. « *Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam.* »

Il popolo non pecca, benchè senza alcuna cagione non riceva una legge promulgata dal principe.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è sediziosa, contraddice apertamente alla dottrina apostolica ed alle parole del Signore. »

Termine del decreto re mature considerata, statuit et de-
Vol. III.

crevit (Papa), praedictas propositiones et unamquamque ipsarum, ut minimum, tamquam scandalosas esse damnandas. et prohibendas, sicut eas damnat ac prohibet, ita ut quicumque illas aut conjunctim aut divisim docuerit ac defenderit, ediderit, aut etiam de eis disputative publice aut privatim tractaverit, nisi forsitan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (praeter quam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente romano Pontifice absolvi.»

Maturamente considerata la cosa, stabile e decreto (il Papa), che le predette proposizioni e ciascuna di esse, per lo meno, sono da condannarsi come scandalose e da proibirsi, in modo che chiunque insegnerà o difenderà, pubblicherà quelle (proposizioni) o unitamente o separatamente, od anche di esse tratterà a modo di disputa in pubblico od in privato, se non forse impugnandole, *ipso facto* incorra la scomunica, dalla quale non possa (se non che nel caso di morte) da qualsivoglia altro insignito di qualunque dignità essere assolto, se non dal Pontefice romano *pro tempore*.

Proposizioni condannate in un terzo decreto dello stesso Pontefice del dì 18 marzo 1666.

Queste proposizioni colle precedenti formano il numero di 45.

29. « *In die jejuntii qui saepius modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.»*

In giorno di digiuno chi spesso mangia qualche piccola cosa, benchè nel fine abbia mangiato una quantità notevole, non rompe il digiuno.

Censura del clero gallicano. La stessa della proposizione 23.

30. « *Omnes officiales qui in republica corporaliter laborant sunt excusati ab obligatione jejuniü, nec debent se certificare an labor sit comparabilis cum jejunio.»*

Tutti gl' impiegati che corporalmente lavorano nella cosa pubblica sono scusati dall'obbligazione del digiuno, nè devono accertarsi se il lavoro sia compatibile col digiuno.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 23.

31. « *Excusantur absolute a praecepto jejunii illi qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant.* »

Sono assolutamente scusati dal precetto del digiuno quelli che fanno viaggio a cavallo, comunque facciano viaggio, anche se il viaggio non è necessario, ed anche se facciano il viaggio di un solo dì.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 23.

32. « *Non est evidens quod consuetudo non comedendi ova et lactici-
nia in quadragesima obliget.* »

Non è evidente che la consuetudine di non mangiar ova e latticini in quaresima obblighi.

E' contraria tal proposizione a S. Tommaso, il quale dice, 2, 2, q. 147, art. 8, ad 3: « In ciascun digiuno è interdetto il mangiar carni, nel digiuno poi quaresimale sono proibite le ova ed i latticini. Dove non vi è dispensa pertanto, tal consuetudine obbliga. Convieni inoltre tenersi ai termini di essa dispensa; altrimenti è trasgredita la legge. »

33. « *Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque elemosynas, quas antea beneficiatus de fructibus sui beneficii fecerit.* »

La restituzione dei frutti per l'omissione delle ore può supplirsi con qualsivoglia limosina che il beneficiato abbia fatto prima coi frutti del suo beneficio.

34. « *In die Palmarum recitans officium paschale satisfacit praecepto.* »

Chi recita l'uffizio di Pasqua nel dì delle Palme soddisfa al precetto.

35. « *Unico officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti et crastino.* »

Con un solo uffizio uno può soddisfare al doppio precetto pel giorno presente e pel domani.

36. « *Regulares possunt in foro conscientiae uti privilegiis suis quae sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.* »

I regolari possono in foro di coscienza usare dei beneficii loro, i quali sono espressamente rivotati dal Concilio di Trento.

Censura del clero gallicano. La stessa della proposizione 12.

37. « *Indulgentiae concessae regularibus et revocatae a Paulo V, hodie sunt revalidatae.* »

Le indulgenze concesse ai regolari e rivate da Paolo V sono oggi tornate di nuovo in valore.

38. « *Mandatum Tridentini factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali confitendi quamprimum est consilium, non praeceptum.* »

Il comando del Tridentino fatto al sacerdote che sacrifica in peccato mortale per necessità di confessarsi quanto prima è consiglio, non precetto.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è falsa, perniziosa, apertamente rovescia il decreto del Concilio Tridentino. »

39. « *Illa particulum quamprimum intelligitur cum sacerdos suo tempore confitebitur.* »

Quella particella *quamprimum*, quanto prima, intenesi così: quando il sacerdote a suo tempo si confesserà.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 28.

40. « *Est probabilis opinio, quae dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulteriaris et pollutionis.* »

E' probabile opinione quella che dice essere solo colpa veniale un bacio dato per sola dilettazone carnale e sensibile che nasce dal bacio, rimosso il pericolo di una ulteriore (dilettazone) e della polluzione.

41. « *Non est obligandus concubinarium ad ejicendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarium, vulgo regalo, dum, deficiente illa, nimis aegre ageret vitam, et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, et aliae famulae nimis difficile invenirentur.* »

Il concubinario non deve obbligarsi a cacciar via la concubina, se questa fosse troppo utile al divertimento del concubinario, volgarmente *regalo*, mentre, mancando essa, condurrebbe a grande stento la vita, ed altre vivande troppo noia gli recherebbero, ed altre serve difficilmente si potrebbero ritrovare.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa,

perniciosa, eretica, apertamente contraria al precetto di Cristo che comanda di recidere e gettar via la mano, il piede ed anche l'occhio destro che scandalizza.»

42. « *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obligat ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.* »

È lecito ad uno che dà a mutuo l'esigere qualche cosa oltre il capitale, se si obbliga a non ripetere il capitale fino ad un determinato tempo.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione, nella quale, mutato solo il nome di mutuo e di usura, benchè la cosa sia quella stessa, si elude la forza della divina legge con false vendite ed alienazioni e finte società, ed altre frodi ed artifizii di tal fatta, contiene una dottrina falsa, scandalosa, cavillatoria, perniciosa nella pratica, che copre sotto altra veste le usure, contraria alla parola di Dio scritta e non iscritta, già riprovata dal clero gallicano, condannata spesso da decreti di concilii e di Pontefici. »

43. « *Annuum legatum pro anima relictum, non durat plusquam per decem annos.* »

Un annuo legato lasciato per l'anima non dura più che per dieci anni.

44. « *Quoad forum conscientiae, reo correcto ejusque contumacia cessante, cessant censurae.* »

Quanto al foro della coscienza, corretto il reo e cessando la sua contumacia, cessano le censure.

45. « *Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, usque dum adhibita diligentia corrigantur.* »

I libri proibiti possono ritenersi finchè siano corretti, usata tutta la diligenza.

Termine del decreto « . . . lo stesso santissimo (il Papa) stabilì e decretò che le predette proposizioni e ciascuna di esse, per lo meno, siano da condannarsi e da proibirsi come scandalose, siccome le condanna e le proibisce in modo che chiunque o unitamente o separatamente le insegnerà e difenderà, pubblicherà o di esse tratterà pubblicamente o privatamente anche, a modo di disputa, se non fosse per attaccarle, *ipso facto* incorra la scomunica, dalla quale non possa

(se non in pericolo di morte) da altri essere assolto, per quanto sia questi insignito di qualunque dignità, se non dal romano Pontefice *pro tempore.* »

Fu apposta alle precedenti proposizioni la Censura del clero gallicano, perchè tali proposizioni furono proposte al giudizio della santa Sede dai regolari mendicanti della diocesi di Angers in Francia, dopo di essere state già censurate dal clero gallicano, e tale Censura ebbe la conferma della santa Sede.

Proposizioni condannate nel decreto di Papa Innocenzo XI il dì 2 marzo 1679.

Premesse le solite formole d'introduzione, il Pontefice così si esprime lo stesso SS. Signor Nostro, maturamente considerata poscia la cosa, stabilì e decretò doversi condannare e proibire le seguenti proposizioni e ciascuna di esse, quali stanno, per lo meno, come scandalose e dannose nella pratica, siccome le condanna e proibisce. Tuttavia la Santità Sua non intende con questo decreto di approvare in alcun modo altre proposizioni in esso non espresse, presentate o da presentarsi in qualsivoglia maniera e da qualunque parte alla Santità Sua.

1. « *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabilis tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis et episcopalis.* »

Non è illecito, nel conferire i Sacramenti, seguire l'opinione probabile intorno al valore del Sacramento, lasciata la più sicura, se ciò nol vieti una legge, una convenzione o il pericolo d'incorrere un grave danno. Quindi non si può usare della opinione probabile soltanto nel conferimento del battesimo, dell'ordine sacerdotale ed episcopale.

Censura del clero gallicano: « La dottrina contenuta in questa

proposizione è rispettivamente falsa, assurda, perniciosa, erronea, pessimo frutto della probabilità. »

2. « *Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.* »

Probabilmente io stimo che il giudice possa giudicare secondo l'opinione anche meno probabile.

Censura del clero gallicano. La stessa della precedente.

3. « *Generatim, dum probabilitate sive intrinseca sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non excoatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* »

Generalmente quando, appoggiati ad una probabilità, sia intrinseca, sia estrinseca, benché leggiera, facciamo qualche cosa, operiamo con prudenza.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, perniciosa: stabilisce un nuovo genere di prudenza, una nuova regola di costumi, senza alcun fondamento di Scrittura o di tradizione con gran pericolo delle anime. »

4. « *Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili.* »

E' scusato dall'infedeltà un infedele che non crede, indotto da un'opinione meno probabile.

Censura del clero gallicano. La stessa della 1.

5. « *An peccet mortaliter qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.* »

Non ardiremmo di condannare che pecchi mortalmente quegli che producesse una sola volta unicamente nella vita un atto di amor di Dio.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, perniciosa, offende le pie orecchie, erronea, empia, rende vano il primo e sommo comandamento, ed estingue lo spirito della legge evangelica. »

6. « *Probabile est ne singulis quidem rigorose quinquentiis per se obligare praeceptum charitatis erga Deum.* »

E' probabile che neppur a rigore ogni cinque anni obbliga per sé il precetto dell'amor di Dio.

Censura del clero gallicano. La stessa della precedente.

7. « *Tunc solum obligat quando tenemur justificari, et non habemus aliam viam qua justificari possimus.* »

Allora sola obbliga (il precetto di carità verso Dio) quando siamo tenuti ad esser giustificati, e non abbiamo altra strada per cui possiamo esser giustificati.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 5.

8. « *Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini; quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.* »

Mangiar e bere fino alla sazietà per il solo piacere non è peccato, purché non osti alla salute; perchè l'appetito naturale può lecitamente godere de' suoi atti.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, perniciosa, erronea e da rilegarsi alla scuola di precedente.

9. « *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum omni penitus caret culpa ac defectu veniali.* »

L'opera matrimoniale esercitata per il solo piacere è del tutto senza colpa e difetto veniale.

10. « *Non tenemur proximum diligere actu interno ac formali.* »

Non siamo tenuti ad amar il prossimo con un atto interno e formale.

Censura del clero gallicano: « La dottrina di questa proposizione è scandalosa e perniciosa, offende le pie orecchie ed è contraria al secondo precetto della carità, rispettivamente eretica, ed estingue anche negli stessi genitori e figli ogni senso di umanità. »

11. « *Praecepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.* »

Possiamo soddisfare al precetto di amare il prossimo coi soli atti esterni.

La Censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

12. « *Vix in saecularibus invenies, etiam in regibus, superfluum statui: et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam quando tenetur tantum ex superfluo statui.* »

Appena ritroverai nei secolari, anche nei re, un superfluo allo

stato: e così appena alcuno è tenuto alla limosina, quando è tenuto a cagione del superfluo dello stato.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è temeraria, sandalosa, perniciosa, erronea, calpesta il precetto avangelico della limosina. »

13. « *Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere et desiderare, non quidem ex displicentia personae, sed ob aliquod temporale emolumentum.* »

Se lo fai colla dovuta moderazione, puoi, senza peccato mortale, rattristarsi della vita di alcuno e godere della sua morte naturale, desiderare e domandar questa con effetto non efficace, non già per dispiacenza della persona, ma per qualche temporale vantaggio.

La censura del clero gallicano è la stessa della prop. 10,

14. « *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, non quidem ut malum patris, sed ut bonum cupientis, qua nimirum ei obventura est pinguis haereditas.* »

È lecito desiderare con assoluto desiderio la morte del padre, non già come male del padre, ma come bene di quello che desidera, perchè, a cagione d'esempio, gli deve toccare una pingue eredità.

La censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

15. « *Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebriitate perpetrato propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas.* »

Può un figlio godere del parricidio del genitore da sè commesso nell' ubbriachezza per le grandi ricchezze che perciò conseguì in eredità.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è falsa, scandalosa, abominevole, contraria all'amore verso i genitori, ed apre la strada alla crudeltà e all'avarizia. »

16. « *Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale et secundum se.* »

Non reputasi che la fede cada sotto un precetto speciale e secondo la stessa.

17. « *Satis est actum fidei semel in vita dicere.* »

Basta una sola volta in vita produrre un atto di fede.

Censura del clero gallicano. La stessa della 1 di Alessandro VII.

18. « *Si a potestate publica quis interrogetur fidem ingenue canfiteri, ut Deo et fidei gloriosum, consulo; tacere, ut peccaminosum per se, non damno.* »

Se uno è interrogato dal pubblico magistrato, lo consiglio a confessare ingenuamente la fede, come cosa gloriosa a Dio ed alla fede: il tacere poi non condanno come peccaminoso in sè stesso.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, apertamente contraria ai precetti evangelici ed apostolici, ed eretica. »

19. « *Voluntas non potest efficere ut assensus fidei in seipso sit magis firmus quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.* »

La volontà non può fare che l'assenso alla fede in sè stesso sia più saldo di quello che meriti il peso delle ragioni che stringono all'assenso.

20. « *Hinc potest quis prudenter repudiare assensum quem habebat supernaturalem.* »

Da ciò uno può prudentemente ripudiare l'assenso soprannaturale che aveva.

21. « *Assensus fidei supernaturalis et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabilis revelationis; immo cum formidine qua quis formidet ne non sit locutus Deus.* »

L'assenso alla fede soprannaturale ed utile alla salute sta con una cognizione solamente probabile della rivelazione; anzi col timore pel quale uno teme che Dio non abbia parlato.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, e rovescia l'apostolica definizione della fede. »

22. « *Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita remuneratoris.* »

La fede soltanto di un Dio solo sembra necessaria di necessità di mezzo, non già l'esplicita di un remuneratore.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è ingiuriosa a Dio remuneratore e al nome di Cristo mediatore, erronea ed eretica. »

23. « *Fides late dicta ex testimonio creaturarum similive motivo ad justificationem sufficit.* »

La fede in senso largo per la testimonianza delle creature ed altro simile motivo basta alla giustificazione.

La censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

24. « *Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia propter quam velit aut possit damnare hominem.* »

Il chiamare Iddio in testimonio di una leggiera bugia non è tanta irriverenza per cui voglia o possa condannare un uomo.

25. « *Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.* »

Con una cagione è lecito di giurare senza intenzione di giurare, sia che la cosa sia leggiera, sia che sia grave.

Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, dileggia la buona fede ed è contraria al decalogo. »

26. « *Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud quod non fecit vel aliam viam ab ea in qua fecit vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur nec est perjurus.* »

Se uno o solo o alla presenza di altri, sia interrogato, sia da sé, sia per trattenimento solazzevole, sia per qualsivoglia altro fine, giuri di non aver fatto qualche cosa che realmente fece, intendendo tra sé qualche altra cosa che non fece od altra strada da quella nella quale fece o qualsivoglia altra verità aggiunta, realmente non mente nè è spergiuro.

Censura del clero gallicano : « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, pernicioso, schernitrice, erronea, apre la strada alle bugie, alle frodi ed agli spergiuri, è contraria alle sacre Scritture. »

27. « *Caussa justa utendi his amphibologis est quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum; ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa.* »

Una giusta cagione di usare di queste ambiguità è ogni qual-

volta è ciò necessario od utile per la salute del corpo, l'onore, la conservazione delle cose famigliari, o qualunque altro atto di virtù; in modo che l'occultare la verità si reputi allora spedito ed industrioso.

La censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

28. « *Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est poterit cum restrictione mentali praestare juramentum quod de mandato regis a similibus exigi solet, non habito respectu ad intentionem exigentis; quia non tenetur fateri crimen occultum.* »

Quegli che, mediante una raccomandazione o un dono, fu promosso ad una magistratura potrà con restrizione mentale prestare il giuramento che si suole esigere per comando del re da questi, non avuto riguardo all'intenzione di quello che lo esige, perchè non è obbligato a confessare un occulto delitto.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, protegge l'umana ambizione, scusa gli spergiuri, è contraria alla pubblica podestà contro di Dio. »

29. « *Urgens metus gravis est caussa justa sacramentorum administrationem simulandi.* »

Un timor grave stringente è causa giusta per fingere l'amministrazione dei sacramenti.

30. « *Fas est viro honorato occidere invasorem qui ninitur calumniam inferre, si aliter haec ignominia vitari nequit; idem quoque dicendum, si quis impingat alapam vel fuste percutiat, et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.* »

È lecito ad un uomo onesto l'uccidere un invasore che si sforza di addossargli una calunnia, se in altra maniera non si può evitare questo vitupero; lo stesso deve dirsi, se uno dia uno schiaffo o percuota con una sferza e dopo dato lo schiaffo e colpito colla sferza se ne fugga.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, erronea, favorisce l'onore umano, scusa la vendetta e gli omicidii. »

31. « *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.* »

Regolarmente posso uccidere un ladro per conservare un solo zecchino.

Censura del clero gallicano. « Questa proposizione è contraria alla divina legge e all'ordine di carità da Dio istituito, è perniciosa ed erronea.

32. « *Non solum licitum est defendere defensione occisiva quae actu possidemus, sed etiam ad quae jus inchoatum habemus et quae nos possessuros speramus.* »

Non è lecito solo il difendere con difesa anche di uccisione ciò che attualmente possediamo, ma anche ciò, al cui possesso vantiamo diritti, e che noi speriamo di essere per possedere.

33. « *Licitum est tam haeredi quam legatario contra injuste impedientem ne vel haereditas adeatur vel legata solvantur se taliter defendere, sicut et jus habenti in cathedram vel praebendam contra eorum possessionem injuste impedientem.* »

E' lecito sì all'erede che al legatario difendersi in tal modo contro chi ingiustamente impedisce che si vada al possesso dell'eredità o che siano pagati i legati, siccome a chi ha diritto ad una cattedra o ad una prebenda contro chi ingiustamente impedisce il possesso di esse.

La censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

34. « *Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur.* »

E' lecito procurare l'aborto prima dell'animazione del feto, affinché la fanciulla scoperta gravida non sia uccisa od infamata.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, erronea, atta a dar mano ad orrendi omicidii e parricidii. »

35. « *Videtur probabile, omnem foetum, quamdiu in utero est, carere anima rationalis et tunc primum incipere eamdem habere cum paritur; ac consequenter dicendum erit in nullo abortu homicidium committi.* »

Sembra probabile che ogni feto, finché è nell'utero, sia privo dell'anima ragionevole, e che allora per la prima volta cominci ad averla quando è partorito; e in conseguenza dovrà dirsi che in nessun aborto si commette omicidio.

La censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

36. « *Permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.* »

E' permesso il rubare non solo nell' estrema necessità, ma anche nella grave.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione, in quanto che permette il furto nella grave necessità, è falsa, temeraria e dannosa alla cosa pubblica. »

37. « *Famuli et famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario quod recipiunt.* »

I servi e le serve di casa possono occultamente portar via ai loro padroni per compensare l' opera loro, che giudicano maggiore del salario che ricevono.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è falsa, apre la via ai furti e fa vacillare la fedeltà dei servi. »

38. « *Non tenetur quis, sub poena peccati mortalis, restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque magna sit summa totalis.* »

Non è tenuto uno sotto pena di peccato mortale a restituire ciò che fu rubato con furti a pizzico, per quanto sia grande la somma totale.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è falsa, perniziosa, ed approva anche i furti gravi.

39. « *Qui alium movet aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.* »

Chi stimola un altro e lo induce a recare un grave danno a un terzo non è tenuto alla restituzione di questo grave danno recato.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è falsa, temeraria, protegge le frodi e gli inganni, ed è contraria alle regole di giustizia. »

40. « *Contractus mohatra licitus est etiam respectu ejusdem personae et cum contractu retrovenditionis praevis inito, cum intentione lucri.* »

Il contratto detto *moatra* è lecito anche riguardo alla stessa persona e col contratto in precedenza fatto della retrovendita, coll'intenzione di guadagno.

La Censura del clero gallicano è la stessa della proposizione 12 di Alessandro VII.

41. « *Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda et nullus sit qui non majoris faciat pecuniam praesentem quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuuario exigere, et eo titulo ab usura excusari.* »

Essendo il denaro sonante più prezioso di quello da scontarsi, e non essendovi alcuno che istimi di più il denaro presente di quello che il futuro, può un creditore esigere qualche cosa oltre il capitale da quello cui diede a mutuo, e con tal titolo essere scusato dall'usura.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 22 di Alessandro VII.

42. « *Usura non est dum ultra sortem aliquid exigitur tamquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigitur tamquam ex justitia debitum.* »

Non è usura se esigesi qualche cosa oltre il capitale, come dovuta per benevolenza e gratitudine, ma solo se si esiga come dovuto per giustizia.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 19 di Alessandro VII.

43. « *Exinde non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere.*

Da ciò ne viene che non sia se non colpa veniale lo snervare con una falsa accusa la grande autorità a sè nocevole di uno che parla.

44. « *Probabile est non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui ut suam justitiam ei honorem defendat. Et si hoc non sit prababile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia.* »

È probabile che non pecchi mortalmente quegli che addossa una falsa accusa ad uno per difendere le giustizia e l'onore. E se ciò non è probabile, a stento ritroverassi in teologia una opinione probabile.

Censura del clero gallicano: « La dottrina di questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, erronea, apre una larga porta ai ca-

lunniatori ed agli impostori; e chiaramente scopre quanto abbominevoli dottrine si introducano sotto il nome di probabilità.»

45. « *Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tamquam pretium. Sed dumtaxat tamquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali aut e contra.* »

Il dare una cosa temporale per una spirituale non è simonia, quando la cosa temporale non è data come prezzo, ma solo come motivo di conferire o di fare la spirituale, od anche quando la cosa temporale sia soltanto una gratuita compensazione per la cosa spirituale o all' inversa.

La Censura del clero gallicano è stessa della 22 di Alessandro VII.

46. « *Et id quoque locum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale; immo etiam si sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.* »

E ciò ancora ha luogo, quantunque il temporale sia il principale motivo di dare lo spirituale; anzi se sia anche il fine della stessa cosa spirituale, cosicchè quello sia riputato maggiore della cosa spirituale.

La Censura del clero gallicano è la stessa della proposizione 22 di Alessandro VII, ove trovansi confutati questi mostri di opinioni. nel Trattato *de Simonia*.

47. « *Cum dicit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare qui nisi quos digniores et Ecclesiae magis utiles ipsi judicaverint ad ecclesias promovent, Concilium vel primo videtur per hoc digniores non aliud significare velle nisi dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit dignore ut excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur tertio quando fit concursus.* »

Quando il Concilio di Trento dice che quelli che partecipano agli altrui peccati peccano mortalmente, quando non promuovono alle chiese se non quelli che essi avranno giudicati più degni e più utili alla Chiesa, il concilio primieramente o sembra niente altro voler significare per più degni se non la dignità di quelli che devono eleggersi, preso il comparativo pel superlativo; o in secondo luogo con

frase meno propria pone i più degni per escludere gli indegni; o finalmente in terzo luogo parla di quando si fa il concorso.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è contraria al Concilio Tridentino; si oppone all' utilità della Chiesa e alla salute delle anime, la quale dipende principalmente dalla scelta dei pastori. »

48. « *Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse malam quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.* »

E' così chiaro che la fornicazione in sè stessa non involge alcuna malizia e che è solamente cattiva perchè proibita, in modo che il contrario sembra del tutto discorde dalla ragione.

Censura del clero gallicano: « La dottrina in questa proposizione, contenuta è scandalosa, perniciosa, offende le caste e pie orecchie, ed è erronea. »

49. « *Mollities jure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona et aliquando obligatoria sub mortali.* »

La mollezia non è proibita dal diritto naturale. Donde se Dio non l'avesse vietata, spesso sarebbe buona e talvolta obbligherebbe sotto pena di peccato mortale.

50. « *Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium; ideo sufficit in confessione dicere se esse fornicatum.* »

La copula con una maritata, consentendolo il marito, non è adulterio; perciò basta in confessione il dire di aver fornicato.

La Censura del clero gallicano è la stessa della 48 di Innocenzo XI.

51. « *Famulus qui, submissis humeris, scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestram ad stuprandam virginem, et multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.* »

Un servo che, sottoposti gli omeri, con piena scienza aiuta il suo padrone che ascende per le finestre a stuprare una vergine e molte volte gli dà mano portando la scala, aprendo la porta o cooperando

con altra cosa simile, non pecca mortalmente se fa ciò per timore di un notevole danno, come sarebbe per non essere trattato male dal padrone, per non essere guardato con occhio bieco, e per non essere cacciato di casa.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, pernicioso, apertamente contraria alle parole del Signore e degli Apostoli, ed eretica; diffatti qual cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua? e sono degni di morte non solo quelli che fanno tali cose, ma anche quelli che consentono a quelli che le fanno. »

52. « *Praeceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo et si absit contemptus.* »

Il precetto di osservare le feste non obbliga, se sia tolto lo scandalo e se non vi sia disprezzo.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è scandalosa, apre la strada alla violazione delle leggi sì civili che ecclesiastiche ed apostoliche, e pertanto deve proibirsi dall'autorità dei superiori. »

53. « *Satisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo sacro, qui duas ejus partes, immo quatuor simul a diversis celebrantibus audit.* »

Soddisfa al precetto ecclesiastico di ascoltare la messa chi ascolta due parti di essi, ed anche quattro insieme da diversi celebranti.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è assurda, scandalosa, delude e si oppone al senso comune dei cristiani. »

54. « *Qui non potest recitare Matutinum et Laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur; quia major pars trahit ad se minorem.* »

Chi non può recitare il Mattutino e le Laudi, e può le altre ore, non è tenuto a cosa alcuna, perchè la parte maggiore tira a sé la minore.

La Censura del clero gallicano è la stessa della proposizione 20 di Alessandro VII.

55. « *Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem.* »

Si soddisfa al precetto della comunione annuale con una sacrilega percezione del corpo del Signore.

Censura del clero gallicano: « La dottrina contenuta in questa

proposizione è temeraria, scandalosa, erronea, favorisce il sacrilegio e l'empietà e delude i precetti della Chiesa.»

56. « *Frequens confessio et communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota praedestinationis.* »

La frequente confessione e comunione, anche in quelli che vivono alla mondana, è un segno di predestinazione.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è temeraria, scandalosa, erronea, empia e contraria alla Scrittura.»

57. « *Probabile est sufficere attritionem naturalem, modo honestam.* »

È probabile che basti l'attrizione naturale, purchè onesta.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è eretica.»

58. « *Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.* »

Non siamo tenuti a palesare a un confessore che interroga la consuetudine di un peccato.

Censura del clero gallicano: « La dottrina contenuta in questa proposizione è falsa, temeraria, induce nell' errore, favorisce i sacrilegii, deroga alla semplicità cristiana, alla potestà giudiziaria pei ministri di Cristo, all' integrità della confessione e all' istituzione ed al fine dello stesso sacramento.

59. « *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessum, ratione magni concursus poenitentium, quali v. g. patet contingere in die magna alicujus festivitatis aut indulgentiae.* »

È lecito l' assolvere sacramentalmente uno che solamente si è confessato per metà a motivo di un gran concorso di penitenti, quale, per esempio, può accadere nel giorno di una grande solennità o di una indulgenza.

La Censura del clero gallicano è la stessa della precedente.

60. « *Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae aut Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere et proponere emendationem,* »

Non deve negarsi nè differirsi l' assoluzione ad un penitente che abbia consuetudini di peccare contro la legge divina, naturale e

della Chiesa, benchè non appaja speranza alcuna di emendazione, purchè dica colla bocca di dolersi e di propor di emendarsi.

Censura del clero gallicano: « Questa proposizione è erronea e conduce all' impenitenza finale.

61. « *Potest aliquando absolvi qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest et non vult omittere, quinimmo directe et ex proposito quaerit aut ei se ingerit.* »

Può talvolta assolversi chi trovasi in prossima occasione di peccare, la quale può e non vuole abbandonare, che anzi direttamente ed a posta ricerca o vi si mette in mezzo.

La censura del clero gallicano è la stessa della 41 di Alessandro VII.

62. « *Proxima occasio peccandi non est fugienda quando causa aliqua utilis aut honesta non fugiendi occurrit.* »

Non deve fuggirsi la prossima occasione di peccare quando si presenta una causa utile od onesta di non fuggirla.

La censura del clero gallic. è la stessa della 41 di Alessandro VII.

63. « *Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali vel temporalis nostro vel proximi.* »

E' lecito andar in cerca direttamente di un' occasione prossima di peccare pel bene spirituale o temporale nostro o del prossimo.

La censura del clero gallicano è la stessa della 41 di Alessandro VII.

64. « *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam, etiam culpabilem, nesciat mysterium SS. Trinitatis et Incarnationis D. N. J. C.* »

Un uomo è capace di assoluzione, benchè ignori i misteri della fede, e se anche per colpevole negligenza non sappia il mistero della SS. Trinità e dell' Incarnazione di N. S. G. C.

La censura del clero gallicano è la stessa della proposizione 12 d' Innocenzo XI.

65. « *Sufficit illa mysteria semel credidisse.* »

Basta aver creduto quei misteri una sola volta.

Le comminatorie e le pene imposte a quelli che difenderanno congiuntamente o separatamente, pubblicheranno queste proposi-

zioni, ecc. , sono le stesse dell' antecedente decreto di Alessandro VII.

Fu apposta anche questa volta la Censura del clero gallicano a maggiore schiarimento della condanna e come giudizio confermato dalla sentenza della S. Sede.

Due proposizioni intorno all' onnipotenza donata ed assoggettata alla creatura condannate da Innocenzo XI il 23 novembre 1679 per lo meno come temerarie e nuove.

1. « *Deus donat nobis omnipotentiam suam, ut ea utamur, sicut aliquis donat alteri villam aut librum.* »

Dio dona a noi la sua onnipotenza perchè ne usiamo, come uno dona all'altro un luogo di campagna od un libro.

2. « *Deus subjicit nobis omnipotentiam suam.* »

Dio assoggetta a noi la sua onnipotenza.

Due proposizioni intorno alla confessione condannate in diversi tempi.

1. « *Scientia ex confessione acquisita ut licet, modo fiat sine directa aut indirecta revelatione et gravamine poenitentis ; nisi aliud multo majus ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur.* »

E' lecito usare della scienza acquistata in confessione, purchè si faccia ciò senza diretta o indiretta rivelazione e gravame del penitente ; se però non segua qualche altra cosa maggiore dal non usarne, in confronto di cui la prima cosa con ragione si dispreggi.

Aggiunta poscia la spiegazione o limitazione, che la proposizione debba intendersi dell' uso della scienza in confessione acquistata con gravame del penitente , allontanata qualunque rivelazione : ed anche nel caso in cui ne seguirebbe dal non uso un molto maggior gravame del penitente, i Consultori romani il gior. 18 novem. 1681 stabilirono che la detta proposizione, in quanto ammette l' uso della detta scienza con gravame del penitente, debba proibirsi anche colla suddetta spiegazione o limitazione, comandando inoltre a tutti i mi-

nistri del sacramento della penitenza di astenersi affatto dal dedurla alla pratica.

2. « *Licet per literas seu internuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obtinere.* »

E' lecito, per mezzo di lettere o di un internunzio, confessare sacramentalmente i peccati a un confessore assente, e da lui assente ricevere l'assoluzione.

Questa proposizione fu condannata da Clemente VIII il dì 20 giugno 1602 nella Bolla 87 « per lo meno come falsa, temeraria e scandalosa. » Lo stesso Papa vieta sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto* e a lui riservata, che in progresso questa proposizione si insegni nelle pubbliche e private lezioni, nelle prediche e nelle adunanze, e che mai si difenda come probabile in qualche caso, si stampi, o in qualsivoglia modo si tragga alla pratica.

Proposizione unica condannata da Innocenzo X l'anno 1674 nella Congregazione generale della suprema ed universale inquisizione.

1. « *S. Petrus et S. Paulus sunt duo Ecclesiae principes, unicum efficiunt, vel sunt duo Ecclesiae catholicae coriphaei ac supremi duces, summa inter se unitate conjuncti, vel sunt geminus universalis Ecclesiae vertex qui in unum divinissime coaluerunt, vel sunt duo Ecclesiae summi pastores ac praesides qui unicum caput constituunt.* »

S. Pietro e S. Paolo sono i due principi della Chiesa, formano un solo, o sono due corifei e condottieri supremi della Chiesa cattolica, congiunti tra loro per una somma unità, e sono il doppio vertice della Chiesa universale, i quali in uno solo divinissimamente si unirono, o sono due sommi pastori della Chiesa e presidi formanti un solo capo.

Questa proposizione è condannata come eretica, se così si spieghi in modo che ponga perfetta eguaglianza tra S. Pietro e S. Paolo senza subordinazione di S. Paolo a S. Pietro nel supremo potere e regime universale della Chiesa.

Due proposizioni condannate da Alessandro VIII il 25 agosto 1690.

1. « *Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali; formalis vero in conformitate actuum cum regula morum. Ad hoc sufficit ut actus moralis tendat in suum finem ultimum interpretative; hunc homo non tenetur amare neque in principio, neque in decursu vitae suae mortalis.* »

La bontà obbiettiva consiste nella convenienza dell'oggetto colla natura ragionevole; la formale poi nella conformità degli atti colla regola dei costumi. A ciò basta che l'atto morale tenda al suo ultimo fine interpretativamente; questo (il fine ultimo) l'uomo non è obbligato ad amare nè nel principio nè nel decorso della sua vita mortale.

Censura del sommo Pontefice: « Questa proposizione è eretica. »

2. « *Peccatum philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturae rationali et rectae rationi. Theologicum vero et morale est transgressio libera divinae legis. Philosophicum quantumvis grave in illo qui Deum vel ignorat vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non offensa Dei neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque poena aeterna dignum.* »

Il peccato filosofico o morale è un atto umano sconveniente alla natura ragionevole ed alla retta ragione. Il teologico poi e morale è una libera trasgressione della legge divina. Il filosofico quantunque grave in quello che o non conosce Dio, o di Lui attualmente non pensa, è grave peccato, ma non offesa di Dio nè peccato mortale che scioglie l'amicizia di Dio, nè degno di pena eterna.

Censura del sommo Pontefice: « Questa proposizione è scandalosa, temeraria, offende le pie orecchie, ed è erronea. »

Fino ad ora si esposero le proposizioni condannate per la lassezza, ora si esporranno quelle che cadono nell'eccesso opposto del rigorismo.

Fino ad ora ed in seguito si sono brevemente commentate le proposizioni appartenenti alla morale e tra queste le sole che avevano bisogno di schiarimento, giacchè non appartiene al nostro assunto il commentare quelle che riguardano la dogmatica.

Sessantaotto Proposizioni di Michele de Molinos insegnate sotto pretesto dell'orazione di quiete e condannate da Innocenzo XI nella Costituzione Coelestis Pastor.

1. « *Oportet hominem suas potentias annihilare, Est haec vita interna.* »

Bisogna che l' uomo annichili le sue potenze, Questa è la vita interna.

2. « *Velle operari active est Deum offendere, qui vult esse ipse solus agens ; et ideo opus est se ipsum in Deo totum te totaliter derelinquere, et postea peramnere, velut corpus examine,* »

Voler operar attivamente è offender Iddio, il quale vuol essere egli il solo agente ; e perciò bisogna abbandonar tutto sè stesso e totalmente in Dio, e poscia restare come un corpo esanime.

3. « *Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva.* »

I voti di far qualche cosa sono ostacoli alla perfezione.

4. « *Activitas naturalis est gratiae inimica, impeditque Dei operationes et veram perfectionem ; quia Deus operari vult in nobis sino nobis.* »

L' attività naturale è nemica della grazia ed impedisce le operazioni di Dio e la vera perfezione ; perchè Dio vuole operare in noi senza di noi.

5. « *Nihil operando anima se annihilat et ad ipsam principium redit et ad suam originem, quae est essentia Dei, in qua transformata remanet ac divinizzata, et Deus tunc in seipso remanet ; quia tunc non sunt amplius duae res unitae, sed una tantum : et hac ratione Deus vivit et regnat in nobis, et anima seipsam annihilat in esse operativo.* »

Niente operando l' anima annichila sè stessa e ritorna allo stesso principio e alla sua origine, che è l' essenza di Dio, nella quale rimane trasformata e divinizzata, e allora Dio rimane in sè stesso ; perchè allora non sono più due cose unite, ma una cosa sola : e in tal maniera Dio vive e regna in noi, e l' anima annichila sè stessa nell' essere operativo.

6. « *Via interna est illa qua non cognoscitur nec lumen nec amor*

neq; resignatio, et non oportet Deum cognoscere, et hoc modo recte proceditur.

La via interna, è quella per cui non si concede nè il lume, nè l'amore, nè la rassegnazione; e non fa d'uopo conoscere Dio, e in tal modo rettamente si procede.

7. *Non debet anima cogitare nec de praemio, nec de punitione, nec de paradiso, nec de inferno, nec de morte, nec de aeternitate.*

Non deve l'anima pensare nè del premio, nè della punizione, nè del paradiso, nè dell'inferno, nè della morte, nè dell'eternità.

8. *Non debet velle scire an gradatur cum voluntate Dei, an cum eadem voluntate resignata maneat nec ne; nec opus est ut velit cognoscere suum statum nec proprium nihil, sed debet ut corpus exanime manere.*

Non deve voler sapere se cammina nella volontà di Dio, se rimanga o no rassegnata colla stessa volontà; nè fa d'uopo che voglia riconoscere il suo stato, nè il proprio niente, ma deve restarsi come un corpo exanime.

9. *Non debet anima reminisci nec sui nec Dei nec cuiuscumque rei, et in via interna omnis reflexio est nociva, etiam reflexio ad suas humanas actiones et ad proprios defectus.*

Non deve l'anima ricordarsi nè di sé, nè di Dio, nè di qualsivoglia cosa, e nella via interna ogni riflessione è nociva, anche la riflessione alle proprie azioni umane ed ai proprii difetti.

10. *Si proprii defectus alios scandalizant, non est necessarium reflectere, dummodo non adit voluntas scandalizandi; et ad proprios defectus non posse reflectere, gratia Dei est.*

Se i proprii difetti scandalizzano gli altri, non è necessario riflettere, purchè non vi sia la volontà di scandalizzare; e non poter riflettere ai proprii difetti è grazia di Dio.

11. *Ad dubia, quae occurrunt, an recte procedatur nec ne, non opus est reflectere.*

Ai dubbi che sopravvengono, se si proceda bene o no, non bisogna riflettere.

12. *Qui suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla re debet curam habere, nec de inferno nec de paradiso, nec debet desiderium*

habere propriae perfectionis nec virtutum, nec propriae sanctitatis nec propriae salutis, cujus spem expurgare debet. »

Quegli che donò a Dio il suo libero arbitrio, non deve aver cura di alcuna altra cosa, nè dell' inferno, nè del paradiso, nè deve aver desiderio della propria perfezione nè delle virtù, nè della propria santità nè della propria salute, la speranza delle quale deve spurgare.

13. « *Resignato Deo libero arbitrio, eidem Deo relinquenda est cogitatio et cura de omni re nostra, et relinquere ut faciat in nobis sine nobis suam divinam voluntatem.* »

Rassegnato a Dio il libero arbitrio, deve lasciarsi allo stesso Dio il pensiero e la cura di ogni nostra cosa, e lasciare che faccia in noi senza di noi la sua divina volontà.

14. « *Qui divinae voluntati resignatus est, non convenit ut a Deo rem aliquam petat; quia petere est imperfectio, cum sit actus propriae voluntatis et electionis; et est velle quod divina voluntas nostrae conformetur, et non quod nostra divinae. Et illud Evangelii: « Petite et accipietis » non est dictum a Christo pro animabus internis, quas nolunt habere voluntatem. Immo hujusmodi animae eo perveniunt, ut non possint a Deo rem aliquam petere.* »

Chi è rassegnato alla divina volontà, non conviene che domandi a Dio qualche cosa, perchè il domandare è imperfezione, essendo un atto della propria volontà ed elezione; ed è volere che la divina volontà alla nostra, e non che la nostra alla divina si conformi. E il detto evangelico: *Domandate e riceverete*, non fu pronunziato da Cristo per le anime interne che non vogliono aver volontà. Anzi tali anime giungono a tale da non poter domandare a Dio cosa alcuna.

15. « *Sicut non debent a Deo rem aliquam petere, ita nec illi ob rem aliquam gratias agere debent; quia utrumque est actus propriae voluntatis.* »

Siccome non devono domandare a Dio cosa alcuna, così non devono ringraziarlo per cosa alcuna; poichè l' una cosa e l' altra è un atto della propria volontà.

16. « *Non convenit indulgentias quaerere pro poena propriis peccatis debita: quia melius est divinae justitiae satisfacere quam divinam misericordiam quaerere; quoniam illud ex puro Dei amore procedit,*

et istud ab amore nostri interessato, nec est res Deo grata nec meritoria, quia est velle crucem fugere.

Non conviene ricercar le indulgenze per la pena dovuta ai peccati, perchè è meglio soddisfare alla divina giustizia che implorare la divina misericordia: giacchè quello deriva da puro amor di Dio, questo dall'amor nostro interessato, nè è cosa a Dio grata, nè meritoria, perchè è voler fuggire la croce.

17. *Tradito Deo libero arbitrio, et eidem relicta cura et cogitatione animae nostrae, non est amplius habenda ratio tentationum; nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita industria; et si natura commovetur, oportet sine ut commoveatur, quia est natura.*

Consegnato a Dio il libero arbitrio, ed a lui lasciata la cura e il pensiero dell'anima nostra, non deve tenersi più conto delle tentazioni, nè altra resistenza ad esse deve farsi, se non negativa, non adoperata alcuna industria; e se la natura si commuove, bisogna lasciare che si commuova, perchè è natura.

18. *Qui in oratione utitur imaginibus, figuris, speciebus et propriis conceptionibus, non adorat Deum in spiritu et veritate.*

Chi nell'orazione usa imagini, figure, aspetti e concetti proprii, non adora Dio in ispirito e verità.

19. *Qui amat Deum eo modo quo ratio argumentatur aut intellectus comprehendit, non amat verum Deum.*

Chi ama Dio in quel modo con cui la ragione argomenta o l'intelletto comprende, non ama il vero Dio.

20. *Asserere quod in oratione opus est sibi per discursum auxiliium ferre et per cogitationes per quas Deus animam non alloquitur, ignorantia est. Deus numquam loquitur, ejus locutio est operatio, et semper in anima operatur, quando haec suis discursibus, cogitationibus et rationibus eum non impedit.*

L'asserire che nell'orazione è d'uopo soccorrersi con un discorso e con pensieri, per mezzo dei quali Dio non parla all'anima, è ignoranza. Dio mai parla; il suo parlare è l'operazione; e sempre opera nell'anima, quando questo non ne lo impedisce coi suoi discorsi, pensieri e ragioni.

21. *In ratione opus est manere in fide obscura et universalis cum*

quiete et oblivione cujusque cogitationis particularis ac distinctae attributorum Dei ac Trinitatis, et sic in Dei praesentia manere ad illum adorandum et amandum eique inserviendum: sed absque productione actuum, quia in his Deus sibi non complacet. »

Nella ragione è d'uopo rimanere in una fede oscura ed universale, con un riposo e dimenticanza di qualunque pensiero particolare e distinto degli attributi di Dio e della Trinità, e così restare alla presenza di Dio ad adorarlo ed amarlo, ed a servirlo; ma senza produzione di atti, perchè in questi Dio non si compiace.

22. « *Cognitio haec per fidem non est actus a creatura productus, sed est cognitio a Deo creaturae tradita, quam creatura se habere non cognoscit, sed postea cognoscit illam se habuisse; et idem dicitur de amore.* »

Questa cognizione per mezzo della fede non è un atto prodotto dalla creatura, ma è una cognizione da Dio data alla creatura, la quale la creatura non conosce di avere, ma poscia conosce di averla avuta; e la stessa cosa diccsi dell'amore.

23. « *Mystici cum S. Bernardo, in Scala claustralium, distinguunt quatuor gradus: lectionem, meditationem, orationem et contemplationem infusam. Qui semper in primo sistit, nunquam ad secundum pertransit. Qui semper in secundo persistit, nunquam ad tertium pervenit, qui est nostra contemplatio acquisita, in qua per totam vitam persistendum est, dummodo Deus animam non trahat, absque eo quod ipsa id expectet, ad contemplationem infusam; et haec cessante, anima regredi debet ad tertium gradum, et in ipso permanere absque eo quod amplius redeat ad secundum aut primum.* »

I mistici con S. Bernardo, nella *Scala dei claustrali*, distinguono quattro gradi: la lezione, la meditazione, l'orazione e la contemplazione infusa. Quegli che sempre si ferma nel primo, mai passa al secondo. Quegli che sempre resta nel secondo, mai arriva al terzo, il quale è la nostra contemplazione acquistata, nella quale si deve persistere tutta la vita, purchè Dio non tragga l'anima, senza che essa se lo aspetti alla contemplazione infusa; e cessando questa, l'anima deve ritornare al terzo grado e rimanere in quello senza poter più ritornare al secondo od al primo.

24. « *Qualaecumque cogitationes in oratione occurrant, etiam impurae, etiam contra Deum, Sanctos, fidem et sacramenta, si voluntarie non nutriantur nec voluntarie expellantur, sed cum indifferentia et resignatione tolerantur, non impediunt orationem fidei; immo eam perfectiorem efficiunt, quia anima tunc magis divinae voluntati resignata remanet.* »

Qualunque pensiero venga alla mente nell' orazione, anche impuro, anche contro Dio, i Santi, la fede, i sacramenti, se volontariamente non si nutra nè volontariamente si scacci, ma si tolleri con indifferenza e rassegnazione, non impedisce l' orazione della fede; anzi la rende più perfetta, perchè l' anima allora rimane più rassegnata alla divina volontà.

25. « *Etiam si superveniat somnus et dormiatur, nihilominus fit oratio et contemplatio actualis; quia oratio et resignatio id sunt; et dum resignatio perdurat, perdurat et oratio.* »

Anche se sopravviene il sonno e si dorme, niente di meno si fa l' orazione e la contemplazione; perchè l' orazione e la rassegnazione sono la stessa cosa; e mentre dura la rassegnazione, dura anche l' orazione.

26. « *Tres illae viae, purgativa, illuminativa et unitiva, sunt absurdum maximum, quod dictum fuerit in mystica: cum non sit nisi unica via, scilicet via interna.* »

Quelle tre vie, purgativa, illuminativa ed unitiva sono il più gran assurdo che sia stato detto nella mistica, non v' essendo che una sola via, cioè la via interna.

27. « *Qui desiderat et amplectitur devotionem sensibilem, non desiderat nec quaerit Deum, sed se ipsum, et male agit cum eam desiderat; at eam habere conatur, quia per viam internam incedit, tam in locis sacris quam in diebus solemnibus.* »

Chi desidera ed abbraccia la devozione sensibile, non desidera nè cerca Dio, ma se stesso; ed opera male desiderandola e sforzandosi di averla, perchè cammina per la via interna sia nei luoghi sacri, che nei giorni solenni.

28. « *Tedium rerum spiritualium bonum est; siquidem per illud purgatur amor proprius.* »

Il tedio delle cose spirituali è buono, perchè col mezzo di esso purgasi l'amor proprio.

29. « *Dum anima interna fastidit discursus de Deo et virtutes, et frigida remanet, nullum in seipso sentiens fervorem, bonum signum est.* »

Quando l'anima interna prende a noja i discorsi di Dio e le virtù e restasi fredda, non sentendo in sé stessa alcun fervore, è un buon segno.

30. « *Totum sensibile quod experimur in vita spirituali est abominabile, spurcum et immundum.* »

Tutto il sensibile che sperimentiamo nella vita spirituale è abominevole, sporco ed immondo.

31. « *Nullus meditativus virtutes exercet internas, quae non debent a sensibus cognosci. Opus est amittere virtutes.* »

Niun meditativo esercita le virtù interne, le quali non devono conoscersi dai sensi. Bisogna perdere le virtù.

32. « *Nec ante nec post communionem alia requiritur preparatio aut gratiarum actio (pro istis animabus internis), quam permanentia in solita resignatione passiva, quia modo perfectiore supplet omnes actus virtutum, qui possunt et fiunt in via ordinaria. Et si hac occasione communionis insurgunt motus humiliationis, petitionis aut gratiarum actionis, reprimendi sunt quoties non dignoscatur eos esse ex impulsu speciali Dei; alias sunt impulsus naturae nondum mortae.* »

Nè innanzi nè dopo la comunione ricercasi altra preparazione o ringraziamento (per queste anime interne) che la permanenza nella solita rassegnazione passiva, perchè in modo più perfetto supplisce a tutti gli atti di virtù, che possono farsi e si fanno in via ordinaria. E se in questa occasione della comunione insorgono movimenti di umiliazione, di domanda, o di rendimento di grazie, sono da reprimersi ogni qual volta non si conosca che provengono da un impulso speciale di Dio; altrimenti sono impulsi di una natura non ancora morta.

33. « *Male agit anima, quae procedit per hanc viam internam; si in diebus solemnibus vult aliquo conatu particulari excitare in se devotum aliquem sensum; quoniam animae internae omnes dies sunt aequales,*

annas festivi. Et idem dicitur de locis sacris; quia hujusmodi animabus omnia loca aequalia sunt.

Fa male un' anima che proceda per questa via interna, se nei giorni solenni vuole con qualche sforzo particolare eccitare in sé stessa un qualche divoto sentimento; perchè all' anima interna tutti i giorni sono eguali, tutti sono festivi. E lo stesso dicesi dei luoghi sacri; poichè a tali anime tutti i luoghi sono eguali.

34. *« Verbis et lingua gratia agere Deo non est pro animabus internis, quae in silentio manere debent, nullum Deo impedimentum opponendo quod operetur in illis; et quo magis Deo se resignant, experiuntur se non posse orationem dominicam seu Pater noster recitare.»*

Il rendere grazie a Dio colle parole e la lingua non è per le anime interne, le quali devono rimanere in silenzio, non ponendo a Dio alcun impedimento, perchè operi in esse; e quanto più a Dio si rassegnano, provano di non poter recitar l'orazione domenicale, cioè il *Pater noster*.

35. *« Non convenit animabus hujus vitae internae quod faciant operationes, etiam virtuosas ex propria electione et activitate, alias non essent mortuae: nec debent dicere actus amoris erga B. Virginem, Sanctos aut humanitatem Christi; quia cum ista objecta sensibilia sint, talis est amor erga illa.»*

Non conviene alle anime di questa via interna il fare operazioni, anche virtuose per propria elezione ed attività, altrimenti non sarebbero morte: nè devono produrre atti di amor verso la S. Vergine, i Santi e l'umanità di Cristo; perchè essendo questi oggetti sensibili, tale è l'amore verso di essi.

36. *« Nulla creatura, nec B. Virgo, nec Sancti sedere debent in nostro corde, quia solus Deus vult illud occupare et possidere.»*

Nessuna creatura, nè la B. Vergine, nè i Santi debbono risiedere nel nostro cuore, perchè il solo Iddio vuole occuparlo e possederlo.

37. *« In occasione temptationum, etiam furiosarum, non debet anima elicere actus explicitos virtutum oppositarum, sed debet in supraddicto amore et resignatione permanere.»*

Nell' occasione delle tentazioni, anche furiose, non deve l' anima produrre atti espliciti delle virtù opposte, ma deve rimanere nell' amore sopraddetto, e nella rassegnazione.

38. « *Cruce voluntaria mortificationum pondus grave est et infructuosum, ideoque dimittenda.* »

La croce volontaria delle mortificazioni è un grave peso ed infruttuoso, perciò da lasciarsi.

39. « *Sanctiora opera et poenitentiae, quas peregerunt Sancti non sufficient ad removendam ab anima vel unicam adhaesionem.* »

Le opere più sante e le penitenze che fecero i Santi non bastano a rimuovere dall' anima anche un solo attaccamento.

40. « *B. Virgo nullum unquam opus exterius peregit, et tamen fuit sanctis omnibus sanctior; igitur ad sanctitatem perveniri potest absque opere exteriori.* »

La B. Vergine non fece alcuna opera esterna, eppure fu più santa di tutti i Santi; pertanto si può arrivare alla santità senza opera esterna.

41. « *Deus permittit et vult ad nos humiliandos et ad veram transformationem perducendos, quod in aliquibus animabus perfectis, etiam, non arreptiis, daemon violentiam inferat eorum corporibus; easque actus carnales committere faciat, etiam in vigilia et sine mentis offuscatione, movendo physice illorum manus et alia membra contra eorum voluntatem. Et idem dicitur quoad alios actus per se peccaminosos in quo casus non sunt peccata, quia in eis non adest consensus.* »

Dio permette e vuole per umiliarci e condurci alla vera trasformazione che il demonio in alcune anime perfette ed anche non facili a prendersi, faccia violenza ai loro corpi, anche nella veglia e senza offuscatione di mente, movendo fisicamente le mani di quelli e gli altri membri contro la loro volontà. E lo stesso dicesi riguardo agli altri atti per se peccaminosi, nel qual caso non sono peccati, perchè in questi non v'è consenso.

42. « *Potest dari casus quoad huiusmodi violentiae ad actus carnales contingant eodem tempore ex parte ducrum personarum, scilicet maris et foeminae, et ex parte utriusque sequatur actus.* »

Può darsi il caso che tali violentamenti agli atti carnali accadano nello stesso tempo da parte di due persone, cioè di un maschio e di una femmina e senza l'atto da parte d'ambidue.

43. « *Deus praeteritis saeculis sanctos efficiebat tyrannorum ministerio, nunc vero eos efficit sanctos ministerio daemonum, qui caussando in eis praedictas violentias facit ut illi seipsos magis despiciant atque annihilent, et in Deo se resignent.* »

Dio nei passati secoli faceva i santi coll' opera dei tiranni, ora però li fa santi col ministero dei demonii, i quali cagionando in essi le predette violenze fanno che eglino maggiormente disprezzino sè stessi e si annichilino, e in Dio si rassegnino.

44. « *Job blasphemavit, et tamen non peccavit labiis suis, quia fuit ex daemonis violentia.* »

Giobbe bestemmiò e tuttavia non peccò coi suoi labbri, perchè ciò avvenne per violenza del demonio.

45. « *Sanctus Paulus ejusmodi daemonis violentias in suo corpore passus est, unde scripsit: Non quod volo bonum hoc ago, sed quod nolo malum, hoc facio.* »

S. Paolo soffrì violenze siffatte del demonio nel suo corpo, perciò scrisse: *Non quel bene che voglio, faccio, ma quel male che non voglio, questo faccio.*

46. « *Hujusmodi violentiae sunt medium magis proportionatum ad annihilandam animam et eam ad veram transformationem et unionem perducendam, nec alia superest via: et haec est via facilior et tutior.* »

Tali violenze sono un mezzo più proporzionato ad annichilare l' anima ed a condurla alla vera trasformazione ed unione, nè altra strada resta: e questa è la strada più facile e sicura.

47. « *Cum hujusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet ut Sathanas operetur nullam adhibendo industriam, nullumque proprium conatum, sed permanere debet homo in suo nihilo; et etiamsi sequantur pollutiones et actus obsceni propriis, manibus est etiam pejora, non opus est seipsum inquietari; sed foras emittendi sunt scrupuli, dubia et timores, quia anima fit magis illuminata, magis roborata, magisque candida et acquiritur sancta libertas. Et prae omnibus non opus est haec confi-*

teri, et sanctissime fit non confitendo; quia hoc pacto superatur daemon et acquiritur thesaurus pacis.

Quando ci occorrono tali violenze, bisogna lasciare che Satana operi, non usando alcuna diligenza e nessuno sforzo proprio, ma deve l'uomo restare nel suo niente; e benchè seguano polluzioni ed atti osceni colle proprie mani ed anche cose peggiori, non bisogna inquietare sè stesso; ma sono da cacciarsi fuori i scrupoli, i dubbii ed i timori, perchè l'anima diventa più illuminata, più fortificata, più candida ed acquistasi la santa libertà. E sopra tutto bisogna non confessare queste cose e santissimamente si fa non confessandosi, perchè in tal modo si vince il demonio ed acquistasi il tesoro della pace.

48. « *Satanas, qui hujusmodi violentias infert, suadet deinde gravia esse delicta ut anima se inquietet, ne in via interna ulterius progrediatur, unde ad ejus vires enervandas, melius est ea non confiteri, quia non sunt peccata, nec etiam venialia.*

Satana, il quale fa siffatte violenze, persuade poscia che sono gravi delitti, perchè l'anima si inquieti e non avanzi oltre nella via interna; perciò per abbattere le sue forze è meglio non confessarli, perchè non sono peccati, neppur veniali.

49. *Job ex violentia daemonis se propriis manibus polluebat, eodem tempore quo mundas habebat ad Deum preces. (Sic interpretando locum ex capite 16 Job.)*

Giobbe per violenza del demonio commetteva polluzione colle proprie mani, nello stesso tempo che faceva a Dio monde preghiere. (Così interpretando un luogo del cap. 16 di Giobbe.)

50. « *David, Hieremias et multi ex sanctis prophetis hujusmodi violentias patiebantur harum operationum externarum.* »

Davidde, Geremia e molti santi profeti soffrivano tali violenze di queste operazioni esterne.

51. « *In sacra Scriptura multa sunt exempla violentiarum ad actus externos peccaminosos, uti illud de Sampson, qui per violentiam se ipsum occidit cum Filistaeis, conjugium iniiit cum alienigena, et cum Dalila meretrice fornicatus est, quae alias erant prohibita et peccata fuissent; de Juditha, quae Oloferni mentita fuit; de Elisaeo qui pueris*

maledixit ; de Elia qui combussit duces cum turmis regis Achab. An vero fuit violentia immediate a Deo peracta vel daemonum ministerio, ut in aliis animabus contingit, in dubio relinquitur. »

Nella sacra Scrittura molti sono gli esempj di violentamenti ad atti esterni peccaminosi ; come quello di Sansone, che per violenza uccise sé stesso coi Filistei, sposò una straniera, fornì colla meretrice Dalila, le quali cose d' altronde erano proibite e peccati ; di Giuditta che mentì ad Oloferne, di Eliseo che maledisse i ragazzi, di Elia che abbruciò i capitani insieme colle truppe del re Acabbo. Se poi sia stata una violenza immediatamente da Dio fatta o col ministero dei demoni, come accade nelle altre anime, lasciarsi in dubbio.

52. *« Cum hujusmodi violentiae, etiam impuras, absque mentis offuscatione accidunt, tunc anima Deo potest uniri et de facto semper magis unitur. »*

Quando tali violenze, anche impure, accadono senza offuscatione di mente, allora l' anima può unirsi a Dio e di fatto sempre più si unisce.

53. *« Ad cognoscendum in praxi an aliqua operatio in aliis personis fuerit violentia, regula quam de hoc habeo nedum sunt protestationes animarum illarum quae protestantur se dictis violentiis non consensisse, aut jurare non posse quod in iis consenserint, et videre quod sint animae quae proficiunt in via interna ; sed regulam sumere a lumine quodam actuali, cognitione humana ac theologica superiore, quod me certe cognoscere facit cum interna certitudine quod talis operatio est violentia, et certus quod hoc lumen a Deo procedit, quod ad me pervenit conjunctum cum certitudine quod a Deo proveniat, et mihi nec umbram dubii relinquit in contrarium, eo modo quo interdum contingit quod Deus, aliquid revelando, eodem tempore animam certam reddit, quod ipse sit qui revelat, et anima in contrarium non potest dubitare. »*

A conoscere nella pratica se qualche operazione in altre persone sia stata violenza, la regola che ho su questo non è soltanto le protestazioni di quelle anime che protestano di non aver consentito a queste violenze o non poter giurare di avere ad esse consentito, e il vedere che sono anime che avanzano nella via interna ; ma il pren-

der regola da un certo lume attuale, superiore alla umana e teologica cognizione, il quale certamente mi fa conoscere con interna certezza che una tale operazione è violenza; e certo che questo lume procede da Dio, perchè arriva a me congiunto colla certezza che provenga da Dio, ed a me non lascia neppur ombra del dubbio in contrario, a quella guisa in cui talvolta accade che Dio rivelando qualche cosa, nello stesso tempo rende l'anima certa che è Egli che rivela, e l'anima non può dubitare in contrario.

54. » *Spirituales vitae ordinariae in hora mortis se delusos inveniunt et confusos, et cum omnibus passionibus in alio mundo purgandis.* »

Gli spirituali della vita ordinaria nell'ora della morte si troveranno delusi e confusi e con tutte le passioni da purgarsi all'altro mondo.

55. « *Per hanc viam iterum pervenitur, etsi multa cum sufferentia ad purgandas et extinguendas omnes passiones ita quod nihil amplius sentiant, nihil, nihil: nec ullam sentiant inquietudinem, sicut corpus mortuum, nec anima se amplius commoveri sinit.* »

Per questa strada si arriva di nuovo, benchè con molta sofferenza, a purgare ed estinguere tutte le passioni in modo che niente più sentano, niente, niente, nè provino alcuna inquietudine siccome un corpo morto, nè l'anima si lascia più commuovere.

56. « *Duae leges et duae cupiditates, animae una et amoris proprii altera, tamdiu perdurant, quamdiu perdurat amor proprius; unde quando hic purgatus est et mortuus, ut fit per viam internam, non adsunt amplius illae duae leges et duae cupiditates, nec alterius lapsus aliquis incurritur, nec aliquid sentitur amplius, nequidem veniale peccatum.* »

Le due leggi e le due cupidigie, dell'anima cioè l'una e dell'amor proprio l'altra, durano fin tanto che dura l'amor proprio; donde quando questi è purgato e morto come si fa per mezzo della via interna, non vi sono più quelle due leggi e cupidigie, nè in appresso si incorre in alcuna caduta, nè altro più sentesi, neppure un peccato veniale.

57. » *Per contemplatioem acquisitam pervenitur ad statum non faciendi amplius peccata mortalia nec venialia.* »

Per la contemplazione acquistata si giunge allo stato di non fare più peccati nè mortali nè veniali.

58. « *Ad ejusmodi statum pervenitur non reflectendo amplius ad proprias operationes: quia defectus ex reflexione oriuntur.* »

A un tale stato si giunge non riflettendo più alle proprie operazioni, perchè dalla riflessione nascono i difetti.

59. « *Via interna sejuncta est a confessione, a confessariis, et a casibus conscientiae, a theologia et philosophia.* »

La via interna è separata dalla confessione, dai confessori e dai casi di coscienza, dalla teologia e dalla filosofia.

60. « *Animabus proVectis, quae reflexionibus mori incipiunt, et eo etiam perveniunt ut sint mortuae, Deus aliquando confessionem efficit impossibilem, et supplet ipse tanta gratia perseverante, quantam in sacramento recipere; et ideo hujusmodi animabus non est bonum in tali casu ad sacramentum Poenitentiae accedere, quia id est in illis impossibile.*

Alle anime provette, che cominciano a morire alle riflessioni ed arrivano anche a segno di esser morte, Dio talvolta rende impossibile la confessione e supplisce Egli con tanta grazia perseverante, quanta ne ricevessero nel sacramento: perciò a tali anime non è bene in tal caso l'accostarsi al sacramento della Penitenza, perchè ciò è loro impossibile.

61. « *Anima cum ad mortem mysticam pervenit, non potest amplius aliud velle quam quod Deus vult: quia non habet amplius voluntatem, et Deus illi eam abstulit.* »

Un' anima quando giunge alla morte mistica non può più voler altro che ciò che Dio vuole; perchè non ha più volontà e Dio gliela tolse.

62. « *Per viam internam pervenitur ad continuum statum immobilem in pace imperturbabili.* »

Per la via interna si giunge a un continuo stato immobile in una pace imperturbabile.

63. « *Per viam internam pervenitur etiam ad mortem sensuum: quinimmo signum quod quis in statu nihilitalis maneat, idest mortis mysticae, est, si sensus exteriores non rapraesentent amplius res sensibi-*

les, unde sint, ac si non essent; quia non perveniunt ad faciendum quod intellectus se ad res applicet. »

Per la via interna si giunge anche alla morte dei sensi: che anzi il segno che uno resta nello stato di annichilamento ossia della morte mistica, è quando i sensi esteriori non gli rappresentano più le cose sensibili, donde avviene che per lui siano come se non fossero; perchè non arrivano a fare che l'intelletto si applichi alle cose.

64. « *Theologus minorem dispositionem habet quam homo rudis ad statum contemplativum. Primo quia non habet fidem adeo puram; secundo quia non est adeo humilis; tertio quia non adeo curat propriam salutem: quarto quia caput reseratum habet phantasmatis, speciebus, opinionibus et speculationibus, et non potest in illud ingredi verum lumen.* »

Un teologo ha minore disposizione allo stato contemplativo di un uomo rozzo. Primo perchè non ha la fede così pura; secondo perchè non è così umile; terzo perchè non ha cura egualmente della propria salute; quarto perchè ha il capo schiuso ai fantasmi, alle apparenze, alle opinioni e speculazioni e non può in esso entrarvi il vero lume.

65. « *Praepositis obediendum est in exteriore, et latitudo voti obedientiae religiosorum tantummodo ad exterius pertingit: in interiore vero aliter res se habet, quia solus Deus et director intrant.* »

Si ha da obbedire ai superiori nell'esterno, e l'estensione del voto di obbedienza dei religiosi riguarda soltanto l'esteriore: nell'interno poi la cosa va altrimenti, perchè ci entrano il solo Dio e il direttore.

66. « *Risu digna est nova quaedam doctrina in Ecclesia Dei quod anima quoad internum gubernari debeat ab Episcopo; quod si Episcopus non sit capax, anima ipsum cum suo direttore adeat. Novam dico doctrinam; quia nec Scriptura, nec Concilia, nec canones, nec Bullae, nec Sancti, nec auctores eam umquam tradiderunt nec tradere possunt, quia Ecclesia non judicat de occultis, et anima jus habet eligendi quemcumque sibi bene visum.* »

È da deridersi una certa nuova dottrina nella Chiesa di Dio, cioè che l'anima, quanto all'interno, debba essere governata dal Vescovo; che se il Vescovo non è capace, l'anima deve consultarlo

insieme col suo direttore. Dico una dottrina nuova, perchè nè la Scrittura, nè i Concilii, nè i Canoni, nè le Bolle, nè i Santi, nè gli autori mai la insegnarono nè insegnare la possono, perchè la Chiesa non giudica delle cose occulte, e l'anima ha diritto di scegliere quanto gli sembra bene.

67. « *Dicere quod internum manifestandum est exteriori tribunali praepositorum, et quod peccatum sit id non facere, est manifesta deceptio: quia Ecclesia non judicat de occultis, et propriis animabus praejudicant his deceptionibus et simulationibus.* »

Dire che l'interno deve manifestarsi all'esterno tribunale dei superiori e che è peccato il non farlo, è un inganno manifesto: perchè la Chiesa non giudica delle cose occulte e pregiudicano alle anime loro con questi inganni e finzioni.

68. « *In mundo non est facultas nec jurisdictio ad praecipendum ut manifestentur epistolae directoris quoad internum animae, et ideo opus est animadvertere quod hoc est insultus Satanae, etc.* »

Nel mondo non evvi facoltà nè giurisdizione per ingiungere di manifestare le lettere del direttore riguardo all'interno dell'anima, e perciò bisogna avvertire ciò essere un assalimento di Satana, ecc.

Termini della bolla nel condannare le suaccennate proposizioni:

« Le quali proposizioni pertanto con voto egualmente degli stessi nostri fratelli cardinali della S. R. C. ed inquisitori generali, abbiammo condannate, circoscritte e rigettate come eretiche, sospette, erronee, scandalose, bestemmiatrici, offendenti le pie orecchie, temerarie, rilassanti e sovvertenti la cristiana disciplina, e rispettivamente sediziose, come pure tutto ciò che sovr'esse fu pubblicato in parole, in iscritti ed in istampa ed a qualsivoglia, leviamo la facoltà di parlare in qualunque modo in avvenire di esse e di tutte le simili e delle singole, di scrivere e di disputare, di crederle, di ritenerle, di insegnarle o di ridurle alla pratica ed *ipso facto* priviamo per sempre quelli che faranno il contrario di tutte le dignità, dei gradi, onori, benefizii, officii e decretiamo che sieno inabili a qualsivoglia cosa, come pure li colpiamo per ciò stesso colla scomunica, dalla quale non possano essere assolti se non da noi e dai Romani pontefici successori nostri.

Decreto di Alessandro VIII del dì 7 dicembre 1690.

Proposizioni io esso condannate.

1. « *In statu naturae lapsae ad peccatum formale et demeritum sufficit illa libertas qua voluntarium ac liberum fuit in causa sua, peccato originali et voluntate Adami peccantis.* »

Nello stato di natura corrotta basta al peccato formale ed al demerito quella libertà, per cui il volontario ed il libero trovossi nella sua causa, nel peccato originale e nella volontà di Adamo che peccò.

Se la cosa fosse così, i malvagi desiderii e gli involontarii movimenti di concupiscenza che l' uomo soffre contro sua volontà sarebbero altrettanti peccati; dottrina condannata nel Concilio di Trento. Tal proposizione è la base del sistema di Giansenio, il quale stabilisce che per il peccato originale l' uomo ha perduto il libero arbitrio, il puro amor di Dio e la cognizione della legge naturale, le quali perfezioni erano proprie della natura incorrotta. Essendo stata poi tal perdita volontaria e libera in Adamo, dicono i seguaci di tal sistema, che questa libertà che gli uomini ebbero in causa (in Adamo cioè) basta perchè le azioni necessarie provenienti dalla concupiscenza o le involontarie anche per ignoranza della legge naturale siano veri formali peccati.

2. « *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in statu naturae lapsae operantem ex ipsa non excusat a peccato formali.* »

Benchè dicasi ignoranza invincibile del diritto naturale, questa, nello stato di natura corrotta non iscusava quello che opera in forza di essa dal peccato formale.

È contraria alla dottrina di S. Tommaso, 1, 2, q. 76, ar. 5 dove dice: « È chiaro che non v' ha alcuna ignoranza invincibile che sia peccato.

3. « *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.* »

Non è lecito seguir l'opinione anche la più probabile tra le probabili.

4. • *Dedit semetipsum pro nobis oblationem Deo, non pro solis electis, sed pro omnibus et solis fidelibus.*

Diede sè stesso (G. C.) in offerta a Dio, non per i soli eletti, ma per tutti e i soli fedeli.

5. • *Pagani, judaei, haeretici aliique hujus generis nullum omnino accipiunt a J. C. influxum, adeoque hinc recte inferes in illis esse voluntatem nudam et inermem sine omni gratia sufficienti.* »

I pagani, i giudei gli eretici, ed altri di questa fatta non ricevono alcun influsso da G. C. in modo che da ciò rettamente si deduce esservi in essi una volontà nuda ed inerme senza ogni grazia sufficiente.

6. • *Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis quam perniciosa est, sic ut proinde merito possimus petere: A gratia sufficienti libera nos, Domine.* »

La gratia sufficiente non è tanto utile al nostro stato quanto dannosa, a tale che con ragione perciò possiamo domandare: *Liberaci, o Signore, dalla grazia sufficiente.*

7. • *Omnis humana actio liberata est. Dei dilectio vel mundi: si Dei, charitas Patris est, si mundi, concupiscentia carnis, hoc est, mala est.* »

Ogni azione umana liberata è amor di Dio o del mondo, se di Dio, è carità del Padre; se del mondo, è concupiscenza della carne, cioè è malvagia.

Anche questa proposizione è uno dei fondamenti dell'eresia di Giansenio. Essa indica che ogni nostra azione deliberata necessariamente nasce o da quella viziosa cupidigia che successe in luogo del casto amore dopo la corruzione della natura, o dalla grazia di Cristo, cioè dalla carità, dalla quale l'uomo soggetto alla necessità di operare come da una bilancia è tratto e piegato. Ma la vera dottrina cattolica insegna che, oltre agli atti provenienti dalla carità, vi sono gli atti soprannaturali di fede, speranza e timore, e che negli infedeli e nei peccatori e in altri privi della carità si danno azioni buone.

8. « *Necesso est infidelem in omni opere peccare.* »

È necessario che un infedele pecchi in ogni opera.

9. « *Revera peccat qui odio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem et disconvenientiam cum natura rationali, sine ullo ad Deum offensum respectu.* »

Pecca realmente chi odia il peccato puramente a cagione della sua turpezza e sconvenienza colla natura ragionevole, senza alcun riguardo a Dio offeso.

Tal asserzione è falsa, perchè non pecca quegli che con ordine opera: opera poi con ordine chi detesta il peccato, anche precisamente come turpe e nemico dell' umana natura; perchè il peccato come vituperevole e sconveniente alla natura merita abborrimento. Come pure tal proposizione è falsa in ciò che suppone potersi odiare il peccato come contrario alla natura senza affatto alcun riguardo a Dio. Chi odia il peccato come contrario alla natura, lo odia come proibito dal sommo legislatore e come ripugnante alla legge eterna, che è Dio stesso.

10. « *Intentio qua quis detestatur malum et prosequitur bonum mere ut coelestem obtineat gloriam, non est recta nec Deo placens.* »

L' intenzione con cui uno detesta il male e segue il bene puramente per ottener la gloria celeste non è buona nè piace a Dio.

11. « *Omne quod non est ex fide christiana supernaturali, quae per dilectionem operatur, peccatum est.* »

Tutto ciò che non proviene dalla fede cristiana soprannaturale, la quale opera per la carità, è peccato.

Se fosse vera questa asserzione, non ci sarebbero opere moralmente buone; sarebbe male tutto ciò che proviene dalla cognizione di un solo Dio, sarebbe malvagio ogni atto di fede, speranza e timore procedente da un uomo che in atto od in abito non opera per mezzo della carità, assurdi tutti del sistema gianseniano.

12. « *Quando in magnis peccatoribus defecit omnis amor, deficit etiam fides; et etiamsi videantur credere, non est fides divina, sed humana.* »

Quando nei gran peccatori manca ogni amore, manca anche la fede; e benchè sembrino credere, non è la loro fede divina, ma umana.

È contrario al Concilio di Trento, *sess. 6, can. 28*: Se alcuno dirà, che perduta la grazia per il peccato, si perde insieme anche la fede, o che la fede che resta non è vera fede, benchè non sia viva, che quello che ha la fede senza la carità non è cristiano, sia analema.

13. « *Quisquis etiam aeternae mercedis intuitu Deo famulatur, charitate si carnerit, vitio non caret, quoties intuitu licet beatitudinis oporatur.* »

Chiunque anche in vista dell'eterna ricompensa serve Dio, se mancherà di carità, non è privo di vizio, ogni qualvolta opera anche in vista dell'eterna felicità.

È contraria a S. Tommaso. Avendo, dice il S. Dottore, 2, 2, q. 17, art. 5, la speranza Dio per oggetto (in quanto cioè è certezza eterna) è chiaro che la speranza è virtù teologale. È assurdo quindi il dire, che un uomo pecchi esercitando un atto di una virtù teologale.

14. « *Timor gehennae non est supernaturalis.* »

Il timor dell'inferno non è soprannaturale.

15. « *Attritio quae gehennae et poenarum metu concipitur, sine dilectione benevolentiae Dei propter se, non est bonus motus ac supernaturalis.* »

L'attrizione che si concepisce pel timor dell'inferno e delle pene senza amor di benevolenza a Dio per sè stesso, non è buon impulso e soprannaturale.

Ambedue le proposizioni sono confutate da questo ragionamento di S. Tommaso. Nessun male vien dallo Spirito Santo. Ma anche il timor servile proviene dallo S. S. Dunque il timor servile non è cattivo.

16. « *Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et praescriptio, natura rei id ipsum quodammodo dictante.* »

L'ordine di premettere la soddisfazione all'assoluzione non fu indotto da provvedimento od istituzione della Chiesa, ma da una legge propria e prescrizione di Cristo, la natura stessa della cosa in certa guisa ciò suggerendo.

Tal legge e prescrizione di Cristo se vi fosse, il contrario non potrebbe assolutamente farsi. Ma il contrario si pratica e si praticò sempre dalla Chiesa, dunque non vi è tal legge o prescrizione.

17. « *Per illam praxim mox absolvendi ordo Poenitentiae est inversus.* »

Per quella pratica di assolver tosto, fu invertito l'ordine della Penitenza.

Una tal pratica non inverte l'ordine della penitenza quando si assolvono quelli che sono forniti delle legittime disposizioni.

18. « *Consuetudo moderna quoad administrationem sacramenti Poenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum sustentet auctoritas, et multi temporis diuturnitas confirmet nihilominus ab Ecclesia non habetur pro usu, sed abusu.* »

La consuetudine moderna riguardo all'amministrazione del sacramento della Penitenza, benchè sia sostenuta dall'autorità di moltissimi uomini e confermata dalla durata di molto tempo, tuttavolta non si tiene dalla Chiesa per uso, ma per abuso.

19. « *Homo debet agere poenitentiam tota vita pro peccato originali.* »

L'uomo deve far penitenza per tutta la vita per il peccato originale.

È contraria a S. Tommaso. La contrizione, egli dice, può aversi soltanto di quei peccati che in noi derivano per la durezza della nostra volontà, e poichè il peccato originale per nostra volontà non fu indotto, così di esso non può esservi contrizione. E con più forte ragione neppur si deve per esso far penitenza in tutta la vita.

20. « *Confessiones apud religiosos factae plerumque vel sacrilegae sunt vel invalidae.* »

Le confessioni fatte appresso religiosi per lo più sono o sacrileghe od invalide.

È ingiuriosa tal proposizione alla Chiesa, che altrimenti avrebbe malamente instituito le religioni e malamente si servirebbe del ministero dei religiosi.

21. « *Parochianus potest suspicari de mendicantibus qui eleemosynis communibus vicunt de imponenda nimis levi et incongrua poenitentia seu satisfactione ob quaestum seu lucrum subsidii temporalis.* »

Un parrocchiano può sospettare dei mendicanti che vivono con comuni limosine quando impongono una troppo leggiera e non corrispondente soddisfazione o penitenza per interesse o guadagno del temporale soccorso.

Lo stesso potrebbe sospettare del parroco, dei vicarii parrocchiali e degli altri inferiori sacerdoti che vivono delle comuni oblazioni dei fedeli. Se anche vi è taluno che su ciò manchi al suo officio, come mai si può render sospetto tutto il corpo?

22. « *Sacrilegi sunt judicandi qui jus ad communionem percipiendam praetendunt antequam condignam de delictis suis poenitentiam egerint.* »

Sono da giudicarsi sacrileghi quelli che vantano diritto a ricevere la comunione prima di aver fatto condegna penitenza dei loro peccati.

La consuetudine della Chiesa è contraria.

22. « *Similiter arcendi sunt a sacra comunione quibus nondum inest amor purissimus et omnis mixtionis expers.* »

Similmente sono da allontanarsi dalla sacra comunione quelli, nei quali non v'è ancora un purissimo amore e scevro da qualunque mistura.

Tale amore assai di raro si ritroverebbe e in qualche persona distintamente privilegiata; dunque tutti gli altri dovrebbero star lontani dalla sacra comunione? Forse gli Apostoli quando la ricevettero avevano questo amore scevro da ogni mescolanza?

24. « *Oblatio in templo quae fiebat a beata Virgine Maria in die Purificationis suae per duos pullos columbarum, unum in holocaustum et alterum pro peccatis, sufficienter testatur quod indiguerit purificatione et quod filius qui offerebatur etiam maculae matris maculatus esset, secundum verba legis.* »

La offerta nel tempio fatta dalla beata Vergine Maria nel giorno della sua Purificazione di due colombi, uno in olocausto, l'altro per la immondezza, prova abbastanza, che abbia avuto bisogno della Purificazione, e che il figlio offerto fosse anch'esso macchiato della macchia della madre, secondo le parole della legge.

Tale asserzione, se si intende della macchia del peccato, non

merita la Censura, ma le fiamme; se poi della macchia legale si spieghi, è falsa ed offende le pie orecchie.

S. Tommaso confuta un tal errore, dove dice che, secondo il Levitico, quella sola donna era immonda che partoriva *suscepto semine*.

25. « *Dei Patris sedentis simulacrum nefas est christiano in templo collocare.* »

È illecito ad un cristiano il collocare in un tempio la statua di Dio Padre sedente.

L'odierna pratica della Chiesa è contraria, la quale non approva, nè tiene sotto silenzio, nè fa quello che è contro la retta fede e i buoni costumi.

26. « *Laus quae defertur Mariae, ut Maria vana est.* »

La lode che si dà a Maria, come Maria è vana.

È contraria a S. Tommaso, 3 p., q. 25, ar. 3. « La beata Vergine, egli dice, secondo sè stessa è capace di venerazione. Ed, in vero, essa in sè stessa, benchè non da sè stessa è madre di Dio.

27. « *Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus: « In nomine Patris, etc.» praetermissis illis: Ego te baptizo.* »

Fu valido ad un tempo il Battesimo conferito sotto questa formula: « In nome del Padre, ecc. » lasciate le parole: Io ti battezzo.

È contraria a S. Tommaso, il quale nella 3 p., q. 66, art. 5 dice: Giacchè l'abluzione dell' uomo nell' acqua può farsi per molte cose, bisogna che si determini nelle parole della forma a ciò che si fa. La qual cosa non si fa dicendo: In nome del Padre, ecc. perchè tutto dobbiamo fare in tal nome. E perciò se non si esprime l'atto del Battesimo, non si fa sacramento. Tal ragionamento di S. Tommaso è confermato da una decretale di Alessandro III che gli cita.

28. « *Valet Baptismus collatus a ministro qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: « Non intendo facere quod facit Ecclesia.* »

Vale il Battesimo conferito da un ministro che osserva ogni rito esterno e la forma di battezzare, dentro poi nel suo cuore in sè risolve: « Non intendo fare ciò che fa la Chiesa. »

La necessità dell' intenzione interna di fare ciò che fa la Chiesa fu dichiarata dal Concilio di Trento e prima dal Fiorentino.

29. « *Futilis et toties convulsa est assertio de Pontificis Romani supra Concilium oecumenicum auctoritate atque in fidei quaestionibus decernendis infallibilitate.* »

È insussistente e tante volte confutata l'asserzione della podestà del Pontefice Romano sopra il concilio ecumenico e della infallibilità nello sciogliere le questioni di fede.

Tutti i cattolici fermissimamente credono che il Pontefice Romano sia il successore di S. Pietro, il capo di tutta la Chiesa e il centro di unità. Credono similmente che il privilegio concesso di non errare nelle cose di fede sia tale da renderlo superiore al concilio, specialmente incombendogli l'obbligo di confermare i suoi fratelli, cioè i Vescovi. Quelle parole così espresse: « Io pregai per te, o Pietro, affinché la tua fede non manchi. E tu, cangiato quando che sia, conferma i tuoi fratelli, » non furono mai dette agli altri Apostoli. Con ragione inoltre tal proposizione fu condannata, perchè condanna quella che dalla maggior parte dei teologi è tenuta e difesa.

30. « *Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere et docere, non respiciendo ad ullam pontificiam bullam.* »

Quando non avrà trovato una dottrina in Agostino chiaramente appoggiata, può quella ritenere ed insegnare assolutamente, non avendo riguardo al alcuna bolla pontificia.

Tal dottrina è contraria sì a S. Tommaso che allo stesso Sant'Agostino. « Queste cose, egli disse nella sua lettera a Bonifazio, colle quali in questa disputa rispondo alle due lettere dei Pelagiani ho stabilito di mandarle specialmente al Tua Santità, non tanto perchè tu le apprenda, quanto perchè le esami e se forse qualche cosa ti avrà dispiaciuto per eliminarla. »

31. « *Bulla Urbani VIII, In eminenti, surreptitia est.* »

La Bolla di Urbano VIII, *In eminenti*, è surrettizia.

Surrettizio è ciò in cui per la mancanza di qualche cosa taciuta che avrebbe dovuto dirsi il giudizio o la sentenza che si proferisce non ha fondamento.

I giansenisti credono tal bolla surrettizia, perchè in essa sono

condannati gli errori dei loro maestri, ma i cattolici la tennero sempre per genuina.

Termine della bolla. Le quali cose maturamente considerate, lo stesso Santissimo (il Papa) stabilì e decretò che le sopraddette 31 proposizioni, come temerarie, scandalose, mal suonanti, ingiuriose, prossime all'eresia, aventi sapore eretico, erronee, scismatiche ed eretiche, rispettivamente devonsi condannare e proibire, siccome le condanna e proibisce; in modo che chiunque le insegnerà unitamente o separatamente, le sosterrà, le pubblicherà, o di esse tratterà anche a modo di disputa pubblicamente o privatamente, se non forse impugnandole, *ipso facto*, incorrerà nella scomunica, dalla quale non potrà (se non nel caso di morte) da altri per qualsivoglia dignità cospicua esser assolto, fuori che dal Romano pontefice *pro tempore*. Di più: la stessa Santità sua proibisca a tutti i fedeli, in virtù di santa obbedienza sotto minaccia del divino giudizio, il dedurre alla pratica le succennate proposizioni o qualcuna di esse, di qualunque condizione, dignità e stato essi siano ed anche degni di uno speciale o specialissimo riguardo. Non intende la Santità sua con questo decreto di approvare le altre proposizioni in maggior numero oltre le sopraddette 31 già ad Essa presentate e non espresse nel decreto.

Proscrizione di 23 tesi che sotto pretesto di un purissimo amor di Dio insegnavasi in Francia, fatta da Innocenzo XII.

1. « *Datur habitualis status amoris Dei, qui est charitas pura et sine ulla mixtione motivi proprii interesse. Neque timor poenarum, neque desiderium remunerationum habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter meritum neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo amando.* »

Si dà uno stato abituale di amor di Dio, il quale è la pura carità e senza alcuna mescolanza del proprio interesse. In questo non hanno più parte il timor delle pene e il desiderio delle ricompense. Non si ama Dio più per il merito, per la perfezione e per la felicità nell'amarlo.

2. « *In statu vitae contemplativae seu unitivae omittitur omne moti-
vum interessatum timoris et spei.* »

Nello stato di vita contemplativa od unitiva tralasciasi ogni moti-
vo interessato di timore e di speranza.

3. « *Id quod est essenziale in directione animae est non aliud fa-
cere quam sequi pedetentim gratiam cum infinita patientia, praecautione et subtilitate. Oportet se intra hos limites continere, ut sinatur
Deus agere et numquam ad purum amorem ducere, nisi quando Deus per
unctionem interiorum incipit aperire cor huic verbo, quod adeo durum
est animabus adhuc sibi affixis, et adeo potest illas scandalizare aut
in perturbationem conjicere.* »

Ciò che è essenziale nella direzione di un' anima è non far altro
che seguire a passo a passo la grazia con una infinita pazienza,
precauzione e sottigliezza. Bisogna tenersi entro questi limiti in
modo che si lasci operare Iddio e giammai condurre al puro amore,
se non quando Dio con una interna unzione comincia ad aprire il
cuore a questa parola, che tanto è dura alle anime che sono ancora
attaccate a sè stesse e tanto può scandalizzarle o gettarle nel
turbamento.

4. « *In statu sanctae indifferentiae anima non habet amplius desi-
deria voluntaria deliberata propter suum interesse, exceptis iis occasio-
nibus in quibus toti suae gratiae fideliter non cooperatur.* »

Nello stato di santa indifferenza l' anima non ha più desiderii
volontarii deliberati pel proprio interesse, eccettuate quelle occasioni
in cui fedelmente non coopera a tutta la sua grazia.

5. « *In eodem statu sanctae indifferentiae nihil nobis, omnia
Deo volumus. Nihil volumus, ut simus perfecti et beati propter inter-
esse proprium; sed omnem perfectionem ac beatitudinem volumus
in quantum Deo placet efficere ut velimus res istas impressione suae
gratiae.* »

Nello stesso stato di santa indifferenza niente a noi, tutto a Dio
vogliamo. Niente vogliamo per essere perfetti e beati pel proprio
interesse; ma vogliamo ogni perfezione e beatitudine in quanto a Dio
piace di fare coll' impressione della sua grazia che vogliamo queste
cose.

6. • *In hoc sanctae indifferentiae statu volumus amplius salutem, ut salutem propriam, ut liberationem aeternam, ut mercedem nostrorum meritorum, ut nostrum interesse omnium maximum, sed eam volumus voluntate plena, ut gloriam et beneplacitum Dei, ut rem quam ipse vult, quam nos vult velle propter ipsum.* •

In questo stato di santa indifferenza non vogliamo più la salute, come salute propria, come liberazione eterna, come premio dei nostri meriti, come nostro interesse il più grande di tutti, ma la vogliamo con piena volontà, come gloria e compiacenza di Dio, come cosa che egli vuole, la quale vuole che noi vogliamo per lui stesso.

7. • *Derelictio non est nisi abnegatio seu sui ipsius renunciatio, quam J. C. a nobis in Evangelio requirit, postquam externa omnia reliquerimus. Ista nostri ipsorum abnegatio non est nisi quoad interesse proprium. Extremae probationes in quibus haec abnegatio seu sui ipsius derelictio exerceri debet sunt tentationes, quibus Deus aemulator vult purgare amorem, nullum ei ostendendo perfugium neque ullam spem quoad interesse proprium, etiam aeternum.*

L'abbandono non è che una annegazione ossia rinuncia di sé stesso, la quale G. C. da noi ricerca nel Vangelo, dopo che avremo abbandonato tutte le cose esteriori. Questa annegazione di noi stessi non è che riguardo al proprio interesse. Le prove estreme, nelle quali questa annegazione o abbandono di sé stesso deve esercitarsi sono le tentazioni, colle quali Dio emulatore vuole purgare l'amore, non mostrandogli alcun ricovero od alcuna speranza quanto al proprio interesse anche eterno.

8. • *Omnia sacrificia quae fieri solent ab animabus quam maxime disinteressatis circa aeternam beatitudinem sunt conditionalia. Sed hoc sacrificium non potest esse absolutum in statu ordinario. In uno extremarum probationum casu hoc sacrificium fit aliquo modo absolutum.* •

Tutti i sacrificii che sogliono farsi dalle anime grandissimamente disinteressate per ciò che spetta all'eterna felicità sono condizionali. Ma questo sacrificio non può essere assoluto nello stato ordinario. Nel solo caso delle prove estreme questo sacrificio diviene in certa guisa assoluto.

9. « *In extremis probationibus potest anima invincibiliter persuasam esse persuasione reflexa, quae non est intimus conscientiae fundus, se juste reprobata esse a Deo.* »

Nelle estreme prove può l'anima essere invincibilmente persuasa con persuasione riflessa, la quale non è l'intimo fondo della coscienza, di essere stata giustamente riprovata da Dio.

10. « *Tunc anima divisa a semetipsa expirat cum Christo in cruce dicens: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? In hac voluntaria impressione desperationis conficit sacrificium absolutum sui interesse proprii quoad aeternitatem.* »

Allora l'anima divisa da sé stessa spira con Cristo in croce, dicendo: *Dio mio, Dio mio, come mi abbandonasti?* In questa volontaria impressione di disperazione compisce il sacrificio assoluto del suo proprio interesse quanto all'eternità.

11. « *In hoc statu anima amittit omnem spem sui proprii interesse, sed numquam amittit in parte superiori, idest in suis actibus directis et intimis, spem perfectam, quae est desiderium disinteressatum promissionum.* »

In questo stato l'anima perde ogni speranza del suo proprio interesse, ma giammai perde nella parte superiore, cioè nei suoi atti diretti ed intimi, la speranza perfetta, che è il desiderio disinteressato delle promesse.

12. « *Director tunc potest huic animae permittere ut simpliciter acquiescat jacturae sui proprii interesse et justae condemnationis, quam sibi a Deo indictam credit.* »

Il direttore allora può permettere a quest'anima di rassegnarsi semplicemente alla perdita del suo proprio interesse e della giusta condanna che crede a sé intimata da Dio.

13. « *Inferior Christi pars in cruce non communicavit superiori suas involuntarias perturbationes.* »

L'inferior parte di Cristo nella croce non comunicò alla superiore i suoi involontarii turbamenti.

14. « *In extremis perturbationibus pro purificatione amoris fit quaedam separatio partis superioris animae ab inferiori. In ista separatione actus partis superioris manant ex omnino caeca et involuntaria pertur-*

batione, nam totum quod est involuntarium et intellectuale est partis superioris. »

Nelle estreme perturbazioni per la purificazione dell'amore si fa una tal quale separazione della parte superiore dell'anima dalla inferiore. In questa separazione gli atti della parte superiore derivano da una perturbazione cieca affatto ed involontaria; giacchè tutto ciò che è involontario ed intellettuale è della parte superiore.

13. *« Meditatio constat discursivis actibus, qui a se invicem facile distinguuntur. Ista compositio actuum discursivorum et reflexorum est propria exercitatio amoris interessati. »*

La meditazione è composta di atti discorsivi che facilmente tra loro si distinguono. Questa composizione di atti discorsivi e riflessi è l'esercizio proprio dell'amore interessato.

16. *« Datur status contemplationis adeo sublimis adeoque perfectae ut fiat spiritualis, ita ut quoties anima actu orat, sua oratio fit contemplativa, non discursiva. Tunc non amplius indiget redire ad meditationem ejusque actus methodicos. »*

Si dà uno stato di contemplazione così elevata e così perfetta che diviene spirituale; in modo che ogni volta che l'anima prega in atto, la sua orazione diviene contemplativa, non discorsiva. Allora non ha più bisogno di ritornare alla meditazione ed ai suoi atti metodici.

17. *« Animae contemplativae privantur intuitu distincto, sensibili et reflexo J. C. duobus temporibus diversis: primo in fervore nascente earum contemplationis; secundo anima amittit intuitum J. C. in extremis probationibus. »*

Le anime contemplative sono private della vista distinte, sensibile e riflessa di G. C. in due diversi tempi; nel primo nel nascente fervore della loro contemplazione; nel secondo l'anima perde la vista di G. C. nelle prove estreme.

18. *« In statu passivo exercentur omnes virtutes distincte, non cogitando quod sint virtutes; quolibet momento aliud non cogitatur quam facere id quod Deus vult; et amor zelotypus simul efficit ne quis amplius sibi virtutem velit, nec unquam sit adeo virtute praeditus, quam cum virtuti amplius affixus non est. »*

Nello stato passivo si esercitano distintamente tutte le virtù, non pensando che siano virtù; in ciascun momento ad altro non si pensa che a fare ciò che Dio vuole, e l'amore geloso fa ancora, che niuno più voglia per sé la virtù, nè mai sia tanto fornito di virtù se non quando non è più attaccato alla virtù.

19. « *Potest dici in hoc sensu quod anima passiva et disinteressata nec ipsum amore cult amplius, quatenus est sua perfectio et sua felicitas, sed solum quatenus est id quod Deus a nobis vult.* »

Può dirsi in questo senso che l'anima passiva e disinteressata non vuole altro neppur lo stesso amore, in quanto è la sua perfezione e felicità, ma solamente in quanto è ciò che Dio vuole da noi.

20. « *In confitendo debent animae transformatae suae peccata detestari et condemnare se ac desiderare remissionem suorum peccatorum non ut propriam purificationem et liberationem, sed ut rem quam Deus et cult nos velle propter suam gloriam.* »

Nel confessarsi devono le anime trasformate detestare i loro peccati, condannar sé stesse e desiderare la remissione dei loro peccati non come propria purificazione e liberazione, ma come cosa che Dio vuole che noi vogliamo per la sua gloria.

21. « *Sancti mystici excluserunt a statu animarum transformatarum exercitationes virtutum.* »

I santi mistici esclusero dallo stato delle anime trasformate gli esercizi delle virtù.

22. « *Quamvis haec doctrina (de puro amore) esset pura et simplex perfectio evangelica in aniversa traditione designata, antiqui pastores non proponebant passim multitudini justorum nisi exercitationem amoris interessati eorum gratiae proportionatam.* »

Benchè questa dottrina (del puro amore) fosse la pura e semplice perfezione evangelica indicata dalla tradizione universale, gli antichi pastori non proponevano di quando in quando alla moltitudine dei giusti se non l'esercizio dell'amor interessato proporzionato alla loro grazia.

23. « *Purus amor ipse solus constituit vitam interiorem, et tunc evadit unicum principium et unicum motivum omnium actuum qui deliberati et meritorii sunt.* »

Il puro amore esso solo costituisce la vita intera ed allora diviene l'unico principio e l'unico motivo di tutti gli atti che sono deliberati e meritorii.

Termine della bolla. Non intendiamo però coll'espressa riprovazione di queste proposizioni in alcun modo approvare le altre cose nello stesso libro contenute (1).

Le 5 proposizioni di Giansenio condannate da Innocenzo X.

1. *« Aliqua Dei praecepta hominibus justis volentibus et conantibus secundum praesentes quas habent vires, sunt impossibilia; deest quoque illis gratia qua possibilia fiunt. »*

Alcuni comandamenti di Dio sono impossibili agli uomini giusti che vogliono e si sforzano secondo le presenti forze che hanno; manca eziandio loro la grazia per cui divengono possibili.

(1) Tal libro ha per titolo: *Spiegazione delle massime dei Santi sopra la vita interiore*, e l'autore n'è il celebre Fenelon Arcivescovo di Cambrai. Nel principio della bolla il libro è condannato e proibito colle solite formule come contenente errori già condannati, e proposizioni che nel senso ovvio delle parole come nella connessione dei pensieri sono temerarie, scandalose, mal suonanti, offendenti la pie orecchie e dannose nella pratica ed anche rispettivamente erronee.

Due sono gli errori principali del sistema esposto in questo libro. Il primo: che non solo sia possibile, ma esista di fatto uno stato abituale di puro amore, nel quale più non abbiano alcuna parte il timor delle pene e il desiderio delle ricompense, in modo che l'anima niente più voglia per sè; neppure la sua perfezione e felicità. Il secondo: che l'anima può essere invincibilmente persuasa con persuasione riflessa di essere giustamente riprovata da Dio; perciò il direttore può allora permetterle di acquietarsi semplicemente alla giusta condanna che crede averle Dio inflitta.

L'assurdità del primo errore si conosce da ciò, che la pura carità non può andar disgiunta dalla speranza. Non si dà poi speranza senza timore e desiderio, giacchè, se tal speranza vi fosse, essa sarebbe una speranza effimera. Senza timore infatti diverrebbe certezza, senza neppure il desiderio delle divine ricompense, sarebbe disperazione. Riguardo al secondo, la confutazione è di S. Tommaso, il quale dice: « La persuasione della riprovazione è contraria alla speranza; la speranza poi nello stato di via è necessaria e si rende perfetta col sopravvenir della carità, perchè speriamo specialmente da quelli che amiamo, 2, 2, qu. 17. art. 8. »

Di più nelle proposizioni 10, 13 e 14 la disperazione è commendata col nome di sacrificio; si attribuiscono a Cristo le malvagie perturbazioni, il quale pati quanto volle e non oltre, si presenta malamente la parte inferiore quasi staccata dal regime della superiore, in modo che gli atti dell'inferior parte siano come i ciechi ed involontarii nell'anima. Assurdi tutti che da sè si confutano.

Questa proposizione è dichiarata temeraria, empia, bestemmia-
trice ed eretica.

2. « *Interiori gratiae in statu naturae lapsae numquam resistitur.* »

Nello stato di natura caduta giammai si resiste alla grazia
interna.

Questa è dichiarata eretica.

3. « *Ad merendum vel demerendum in statu naturae lapsae non re-
quiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coa-
ctione.* »

Nello stato di natura corrotta per meritare o demeritare non
si ricerca la libertà dalla necessità, ma basta la libertà dalla
coazione,

4. « *Semipelagiani admittebant praevientis gratiae interioris necessi-
tatem ad singulos actus, etiam ad initium fidei; et in hoc erant haere-
tici quod vellet eam gratiam talem esse cui posset humana voluntas
resistere vel obtemperare.* »

I semipelagiani ammettevano la necessità della grazia preve-
niente interna per le singole azioni, anche per il principio della fe-
de; e perciò erano eretici che volevano questa grazia esser tale cui
l'umana volontà potesse resistere od obbedire.

Anche questa è dichiarata eretica.

5. « *Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino ho-
minibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse.* »

È da semipelagiano il dire che Cristo è morto per tutti affatto
gli uomini o che per tutti ha sparso il sangue.

Questa proposizione è falsa, temeraria, scandalosa, ed intesa
nel senso che Cristo sia morto soltanto per i predestinati, è anche
empia, bestemmia-trice, ingiuriosa, deroga all'amore divino e si di-
chiara eretica.

Proposizioni di Quesnello condannate da Clemente XI nella Costituzione Unigenitus.

1. « *Quid aliud remanet animae quae Deum atque ipsius gratiam amisit nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas et seignis indulgentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum?* »

Che altro resta ad un' anima che perdette Dio e la sua grazia se non il peccato e le conseguenze del peccato, la superba povertà e la pigra condiscendenza, cioè una generale impotenza alla fatica, all' orazione e ad ogni opera buona?

2. « *J. C. gratia, principium efficax boni cujuscumque generis, necessaria est ad omne opus bonus; absque illa non solum nihil fit, sed nec fieri potest.* »

La grazia di G. C., principio efficace del bene di qualunque genere, è necessaria per ogni opera buona; senza quella non solo niente si fa, ma non si può fare.

3. « *In vanum, Domine, praecipis, si tu ipse non das quod praecipis.* »

In vano, o Signore, tu comandi, se tu stesso non concedi ciò che domandi.

4. « *Ita, Domine, omnia possibilia sunt ei cui omnia possibilia facis, eadem operando in illo.* »

Così, o Signore, tutto è possibile a quello al quale tutto rendi possibile, questo stesso in lui operando.

5. « *Quando Deus non emollit cor per interioram unctionem gratiae suae, exhortationes et gratiae exteriores non inserviunt nisi ad illud magis obdurandum.* »

Quando Dio non intenerisce il cuore coll' interna unzione della sua grazia, le esortazioni e le grazie esterne non servono che ad indurarlo maggiormente.

6. « *Discrimen inter foedus judaicum et christianum est, quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis a peccatore, relin-*

quando illum in sua impotentia; in isto vero Deus peccatori dat quod jubet, illum sua gratia purificando.

La differenza tra l' alleanza giudea e la cristiana è che in quella Dio esige la fuga del peccato e l' osservanza della legge dal peccatore lasciandolo nella sua impotenza; in questa Dio dà al peccatore ciò che comanda purificandolo colla sua grazia.

7. *Quae utilitas pro homine veteri foedere, in quo Deus illum reliquit ejus propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem? Quae vero facilitas non est admitti ad foedus in quo Deus nobis donat quod petit a nobis?*

Qual utilità per l' uomo nell' antico patto, nel quale Dio lo abbandonò alla sua propria debolezza, imponendogli la sua legge? Qual facilità poi non è l' essere ammesso ad un' alleanza, nella quale Dio ci dona ciò che da noi comanda?

8. *Nos non pertinemus ad novum foedus, nisi in quantum participemus ejus ipsius novae gratiae quae operatur in nobis id quod Deus nobis praecipit.*

Noi non apparteniamo alla nuova alleanza, se non in quanto siamo partecipi della sua nuova grazia, la quale opera in noi ciò che Dio ci comanda.

9. *Gratia Christi est gratia suprema, sine qua confiteri Christum numquam possumus, et cum qua numquam illum abnegamus.*

La grazia di Cristo è la grazia suprema, senza la quale giammai possiamo confessar Cristo, e con la quale mai lo neghiamo.

10. *Gratia est operatio manus omnipotentis Dei, quam nihil impedire potest aut retardare.*

La grazia è l' operazione di Dio onnipotente, cui niente può impedire o ritardare.

11. *Gratia non est aliud quam voluntas omnipotentis Dei jubentis et facientis quod jubet.*

La grazia non è altro che la volontà di Dio onnipotente che comanda e fa ciò che comanda.

12. *Quando Deus vult salvare animam, quocumque tempore, quocumque loco effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei.*

Quando Dio vuol salvare un' anima, in qualunque luogo,

in qualunque tempo l'effetto indubitabile segue la volontà di Dio.

13. « *Quando Deus vult animam salvam facere et eam tangit interiori gratiae suae manu, nulla voluntas humana ei resistit.* »

Quando Dio vuol far salva un' anima e la tocca coll' interna mano della sua grazia, nessuna volontà umana gli resiste.

14. « *Quantumcumque remotus a salute sit peccator obstinatus, quando Jesus se ei videndum exhibet lumine salutarì suae gratiae, oportet ut se dedat, accurrat, se se humiliet et adoret Salvatorem suum.* »

Per quanto sia lontano dalla salute un peccatore ostinato, quando Gesù gli si presenta per essere veduto col lume salutare della sua grazia, bisogna che il peccatore si arrenda, accorra, si umili ed adori il suo Salvatore.

15. « *Quando Deus mandatum suum et suam internam locutionem comitatur unctione sui spiritus et interiori vi gratiae suae, operatur illam in corde obedientiam quam petit.* »

Quando Dio accompagna coll' unzione del suo spirito e coll' interna forza della sua grazia il suo comandamento e la sua interna parlata opera nel cuore quella obbedienza che domanda.

16. « *Nullae sunt illecebrae quae non cedant illecebris gratiae: nihil resistit omnipotenti.* »

Non vi sono attrattive che non cedano alle attrattive della grazia, perchè niente resiste all' onnipotente.

17. « *Gratia est vox illa Patris quae homines interiori docet et eos venire facit ad Jesum Christum; quicumque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem Filii, nullatenus est doctus a Patre.* »

La grazia è quella voce del Padre che internamente istruisce gli uomini e li fa venire a Gesù Cristo; chiunque a lui non viene dopochè udì la voce esterna del Figlio in nessun modo è dal Padre ammaestrato.

18. « *Semen verbi quod manus Dei irrigat, semper affert fructum.* »

Il seme della parola che la mano di Dio innaffia, apporta sempre frutto.

19. « *Dei gratia nihil aliud est quam ejus omnipotens voluntas; haec est idea quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis scripturis.* »

La grazia di Dio non è altro che la sua onnipotente volontà; questa è l'idea che Dio stesso a noi ci dà in tutte le sue Scritture.

20. « *Vera gratiae idea est, quod Deus vult sibi a nobis obediri, et obeditur; imperat et omnia fiunt; loquitur tamquam Dominus, et omnia sibi submissa sunt.* »

La vera idea della grazia è che Dio vuole che noi gli obbediamo e se gli obbedisce; comanda e tutto si fa; parla come Signore e tutto è a lui sottomesso.

21. « *Gratia Jesu Christi est gratia fortis, potens, suprema, invincibilis, utpote quae est operatio voluntatis omnipotentis sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis Filium suum.* »

La grazia di Gesù Cristo è grazia forte, potente, somma, invincibile, come quella che è l'operazione della volontà onnipotente, conseguenza ed imitazione dell'operazione di Dio che incarna e resuscita il Figlio suo.

22. « *Concordia omnipotentis operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu, demonstratur illico nobis in Incarnatione, veluti in fonte atque archetypo omnium aliarum operationum misericordiae et gratiae, quae omnes ita gratuitaes atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio.* »

La concordia dell'onnipotente operazione di Dio nel cor dell'uomo col libero consenso della sua volontà, ci è incontanente dimostrata nella Incarnazione, siccome nel fonte e nell'archetipo di tutte le altre operazioni di misericordia e di grazia, le quali sono tutte così gratuite e dipendenti da Dio, come la stessa originale operazione.

23. « *Deus ipse nobis ideam tradit omnipotentis operationis suae gratiae, eam significans per illam qua creaturas a nihilo producit et mortuis reddit vitam.* »

Dio stesso ci dà l'idea della onnipotente operazione della sua grazia, significandola per quella (operazione) con cui produce dal niente le creature e rende la vita ai morti.

24. « *Justa idea quam Centurio habuit de omnipotentia Dei et J. C.*

in sanandis corporibus solo motu suae voluntatis est imago ideae quae haberi debet de omnipotentia suae gratiae in sanandis animabus a cupiditate. »

La giusta idea che il Centurione ebbe dell'onnipotenza di Dio e di G. C. nel sanare i corpi per solo impulso della sua volontà è immagine dell'idea che deve aversi intorno all'onnipotenza della sua grazia nel guarire le anime dalla concupiscenza.

25. « *Deus illuminat animam et eam sanat aequè ac corpus sola sua voluntate ; jubet, et ipsi obtemperatur.* »

Dio illumina l'anima e la guarisce egualmente che il corpo per sola sua volontà ; comanda e se gli obbedisce.

26. « *Nullae dantur gratiae nisi per fidem.* »

Non si danno grazie di sorta alcuna se non per mezzo della fede.

27. « *Fides est prima gratia et fons omnium aliarum.* »

La fede è la prima grazia e la fonte di tutte le altre.

28. « *Prima gratia quam Deus concedit peccatori est peccatorum remissio.* »

La prima grazia che Dio concede al peccatore è la remissione dei peccati.

29. « *Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia.* »

Fuor della Chiesa non è concessa alcuna grazia.

30. « *Omnes quos Deus vult salvare per Christum salvantur infallibiliter.* »

Tutti quelli che Dio vuol salvare per G. C. sono salvati infallibilmente.

31. « *Desideria Christi semper habent suum effectum, pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat.* »

I desiderii di Cristo hanno sempre il loro effetto, reca la pace nel profondo dei cuori, quando ad essi la desidera.

32. « *J. C. se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine primogenitos, idest electos, de manu angeli exterminatoris.* »

G. C. si lasciò condurre a morte per liberare per sempre col suo sangue i primogeniti, cioè gli eletti, dalla mano dell'angelo sterminatore.

33. « *Proh! quantum oportet bonis terrenis et sibimetipsis renunci-*

se, ad hoc ut quis fiduciam habent sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Jesum, ejus amorem, mortem et mysteria, ut fecit S. Paulus. dicens: Qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me.»

Oh! quanto non fa d'uopo aver rinunziato ai beni terreni e a sè stessi, affinchè ognuno abbia la fiducia di appropriarsi, per dir così, G. C., il suo amore, la morte e i misteri, come fece S. Paolo, dicendo: Il quale mi amò e diede sè stesso alla morte per me.

54. « *Gratia Adami non producebat nisi merita humana.»*

La grazia di Adamo non produceva se non che meriti umani.

55. « *Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturae suae et integrae.»*

La grazia di Adamo è conseguenza della creazione ed era dovuta alla natura sana ed innocente.

56. « *Differentia essentialis inter gratiam Adami et statum innocentiae ac gratiam christianam est, quod primam unusquisque in propria persona recepisset; ista vero non recipitur nisi in persona J. C. resuscitati, cui nos uniti sumus.»*

La differenza essenziale tra la grazia di Adamo e dello stato di innocenza e la grazia cristiana è, che ciascuno avrebbe ricevuto la prima nella propria persona; la seconda poi non si riceve se non in persona di G. C. resuscitato, al quale noi siamo uniti.

57. « *Gratia Adami sanctificando illum in semetipso, erat illi proportionata; gratia christiana, nos sanctificando in J. Christo, est omnipotens et digna Filio Dei.»*

La grazia di Adamo, santificandolo in sè stesso, era a lui proporzionata; la grazia cristiana, santificandoci in G. C., è onnipotente e degna del Figlio di Dio.

58. « *Peccator non est liber, nisi ad malum, sine gratia liberatoris.»*

Il peccatore non è libero, se non pel male senza la grazia del liberatore.

59. « *Voluntas quam gratia non praevenit, nihil habet luminis nisi ad aberrandum: est capax omnis mali, et incapax ad omne bonum.»*

La volontà, la quale dalla grazia non è prevenuta, niente ha di lume se non per errare: è capace di ogni male ed incapace ad ogni opera buona.

40. *« Sine gratia nihil amare possumus, nisi ad nostram condemnationem. »*

Senza la grazia niente amar possiamo, se non per la nostra condanna.

41. *« Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in philosophis ethaicis, non potest venire nisi a Deo, et sine gratia non producit nisi praesumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum Deum, loco affectuum adorationis, gratitudinis et amoris. »*

Ogni cognizione di Dio, anche naturale, anche nei filosofi gentili, non può venir se non da Dio e senza la grazia non produce se non la presunzione, la vanità e l'opposizione allo stesso Dio, in luogo degli affetti di adorazione, gratitudine ed amore.

42. *« Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad sacrificium fidei: sine hoc nihil nisi impuritas; nihil nisi indignitas. »*

La sola grazia di Cristo rende l'uomo atto al sacrificio della fede; senza la quale niente v'è se non impurità; niente v'è se non indegnità.

43. *« Primus effectus gratiae baptismalis est facere, ut moriamur peccato; adeo ut spiritus, cor, sensus non habeant plus vitae pro peccato quam homo mortuus habeat pro rebus mundi. »*

Il primo effetto della grazia battesimale è fare che moriamo al peccato, in modo che lo spirito, il cuore e i sensi non abbiano più di vita pel peccato di quello che ha un uomo morto per le cose del mondo.

44. *« Non sunt nisi duo amores, unde, volitiones omnes nostrae nascuntur; amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur; et amor quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui quod ad Deum referendum est non refert, et propter hoc ipsum fit malus. »*

Non vi sòno se non due amori, donde nascono tutte le nostre volizioni ed azioni; l'amor di Dio che tutto opera per Iddio e che Dio rimunera, e l'amore col quale amiamo noi stessi ed il mondo, il quale non riferisce a Dio ciò che si deve riferirgli, e perciò stesso diviene cattivo.

45. *« Amore Dei in corde peccatorum non amplius regnante, necesse est ut in eo carnalis regnet cupiditas, omnesque actiones ejus corrumpat. »*

Non più regnando nel cuore dei peccatori l' amor di Dio, è necessario che regni in esso la carnale concupiscenza e che corrompa ogni sua azione.

46. « *Cupiditas aut charitas usum sensuum bonum vel malum faciunt.* »

La concupiscenza o la carità rendono buono o malvagio l' uso de' sensi.

47. « *Obedientia legis profluere debet ex fonte et hic fons est charitas. Quando Dei amor est illius principium interius, et Dei gloria ejus finis, tunc purum est quod apparet exterius; alioquin non est nisi hypocrisis aut falsa justitia.* »

L' obbedienza della legge deve derivare dal fonte, e questo fonte è la carità. Quando l' amor di Dio è il suo principio interiore e la gloria di Dio il suo fine, allora è puro ciò che esternamente appare, altrimenti non è se non ipocrisia o falsa giustizia.

48. « *Quid aliud possumus, nisi tenebrae, nisi aberratio et nisi peccatum sine fidei lumine et sine Christo et sine charitate.* »

Che altro esser possiamo se non tenebre, se non errore e se non peccato senza il lume della fede, e senza Cristo e senza la carità.

49. « *Ut nullum peccatum est sine amore nostri, ita nullum est opus bonum sine amore Dei.* »

Come non evvi alcun peccato senza l' amor nostro, così non evvi alcuna opera buona senza l' amor di Dio.

50. « *Frustra clamamus ad Deum, Pater mi, si spiritus charitatis non est ille qui clamat.* »

Indarno esclamiamo verso Dio, o Padre mio, se lo spirito di carità non è quello che esclama.

51. « *Fides justificat quando operatur; sed ipsa non operatur nisi per charitatem.* »

La fede giustifica quando opera; ma dessa non opera se non per la carità.

52. « *Omnia alia salutis remedia continentur in fide tamquam in suo germine ac semine; sed haec fides non est absque amore et fiducia.* »

Tutti gli altri rimedii di salute contengono nella fede come nel loro germe e seme, ma non ci è questa fede senza l'amore e la fiducia.

53. « *Sola charitas christiano modo facit (actiones christianas) per relationem ad Deum et Jesum Christum.* »

La sola carità fa a maniera cristiana (le azioni cristiane) con relazione a Dio e a G. Cristo.

54. « *Sola charitas est quae Deo loquitur, eam solam Deus audit.* »

La sola carità è quella che a Dio parla, Dio ascolta quella sola.

55. « *Deus non coronat nisi charitatem; qui currit ex alio impulsu et ex alio motivo, in vanum currit.* »

Dio non corona se non la carità, quegli che per altro impulso o per altro motivo fa il suo corso, corre invano.

56. « *Deus non remunerat nisi charitatem, quoniam charitas sola Deum honorat.* »

Dio non ricompensa se non la carità, giacchè la sola carità onora Iddio.

57. « *Totum deest peccatori quando ei deest spes in Deo, et non est spes in Deo ubi non est amor Dei.* »

Tutto manca al peccatore quando gli manca la speranza in Dio, non v'è speranza in Dio dove non v'è amor di Dio.

58. « *Nec Deus est nec religio, ubi non est charitas.* »

Non vi è Dio, nè religione dove non v'è la carità.

59. « *Oratio impiorum est novum peccatum, et quod Deus illi concedit est novum in eos judicium.* »

L'orazione degli empii è un nuovo peccato e ciò che Dio loro concede è un nuovo giudizio contro di essi.

60. « *Si solus supplicii timor animat poenitentiam, quo haec est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem.* »

Se il solo timor del supplizio anima la penitenza; quanto questa è più violenta, tanto più conduce alla disperazione.

61. « *Timor non nisi manum cohibet: cor autem tamdiu peccato adjicitur quamdiu ab amore justitiae non ducitur.* »

Il timore non raffrena che la mano: il cuore poi per tanto tem-

po al peccato sta attaccato per quanto non è condotte dall' amor della giustizia.

62. « *Qui e malo non abstinet nisi timore poenae, illud committit in corde suo et jam est reus coram Deo.* »

Chi non si astiene dal male se non per timor della pena, lo commette nel suo cuore e già è reo dinanzi a Dio.

63. « *Baptizatus adhuc est sub lege, sicut Judaeus, si legem non adimpleat ex solo timore.* »

Il battezzato è ancor sotto la legge, come il Giudeo se non adempia la legge per solo timore.

64. « *Sub maledictio legis numquam fit bonum, quia peccatur sive faciendo malum, sive illud non nisi ex timore evitando.* »

Sotto la malediziona della legge giammai si fa il bene, perchè si pecca si facendo il male, che schivandolo soltanto per solo timore.

65. « *Moses, prophetae, sacerdotes et doctores legis mortui sunt, absque eo quod ullum Deo dederint filium: cum non effecerint nisi mancipia per timorem.* »

Mosè, i profeti, i sacerdoti e i dottori della legge sono morti senza aver dato a Dio alcun figlio, non avendo fatto che schiavi pel timore.

66. « *Qui cult Deo appropinquare nec debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus neque adduci per instinctum naturalem aut per timorem, sicut bestiae, sed per fidem et amorem sicut filii.* »

Chi vuole a Dio avvicinarsi nè deve appressarsi a lui colle passioni brutali, nè esservi condotto per istinto naturale o timore come le bestie, ma per la fede e l' amore come i figli.

67. « *Timor servilis non sibi repraesentat Deum, nisi ut dominum durum, imperiosum, injustum, intractabilem.* »

Il timor servile non ci rappresenta Dio se non come un padrone duro, imperioso, intrattabile.

68. « *Dei bonitas abbreviavit viam salutis claudendo totum in fide et precibus.* »

La bontà di Dio abbreviò la via della salute racchiudendo tutto nella fede e nelle preghiere.

69. « *Fides, usus, augmentum et praemium fidei totum est donum purae libertatis Dei.* »

La fede, l'uso, l'aumento e il premio della fede è tutto dono della pura liberalità di Dio.

70. « *Numquam Deus affligit innocentes, et afflictiones semper serviunt vel ad puniendum peccatum, vel ad purificandum peccatorem.* »

Dio giammai affligge gli innocenti, e le afflizioni sempre servono a punire il peccato o a purificare il peccatore.

71. « *Homo ob sui conservationem potest se dispensare ab ea lege quam Deus condidit propter ejus utilitatem.* »

L'uomo per la sua conservazione può dispensarsi da quella legge che Dio stabilì per la sua utilità.

72. « *Nota Ecclesiae christianae est quod sit catholica, comprehendens et omnes angelos coeli et omnes electos et justos terrae omnium saeculorum.* »

Il contrassegno della Chiesa cristiana è l'essere cattolica, comprendendo e tutti gli angeli del cielo e tutti gli eletti ed i giusti della terra di tutti i secoli.

73. « *Quid est Ecclesia nisi coetus filiorum Dei manentium in ejus sinu, adoptatorum in Christo, subsistentium in ejus persona, redemptorum ejus sanguine, viventium ejus spiritu, agentium per ejus gratiam, et expectantium gratiam futuri saeculi.* »

Che è la Chiesa se non un ceto di figli di Dio che dimorano nel suo seno, che furono adottati in Cristo, che sussistono nella persona di Lui, che furono redenti pel sangue suo, che vivono del suo spirito, operano per la sua grazia ed aspettano la grazia del secolo futuro.

74. « *Ecclesia, sive integre Christus, incarnatum Verbum habet ut caput; omnes vero sanctos ut membra.* »

La Chiesa, ossia Cristo interamente, ha il Verbo incarnato come capo: tutti poi i santi come membri.

75. « *Ecclesia est unus solus homo, compositus ex pluribus membris, quorum Christus est caput, vita, subsistentia et persona unus solus Christus compositus ex pluribus sanctis, quorum est sanctificator.* »

La Chiesa è un solo uomo composto di più membri, dei quali Cristo è capo, vita, sussistenza e persona: un solo Cristo composto di più santi, dei quali è santificatore.

76. « *Nihil spatiosius Ecclesia Dei quia omnes electi et justii omnium saeculorum illam componunt.* »

Niente è più spazioso nella Chiesa di Dio, perchè tutti gli eletti ed i giusti di tutti i secoli la compongono.

77. « *Qui non ducit vitam dignam Filio Dei et membro Christi cessat interius habere Deum pro patre et Christum pro capite.* »

Chi non conduce una vita degna del figliuolo di Dio e del membro di Cristo cessa internamente dall' avere Dio per padre e Cristo per capo.

78. « *Separatur quis a populo electo, cujus figura fuit populus judaicus, et caput est Jesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium quam non credendo Evangelium.* »

Uno è separato dal popolo eletto, di cui fu figura il popolo giudaico ed è capo Gesù Cristo sì non vivendo come il Vangelo, come non credendo al Vangelo.

79. « *Utile et necessarium est omni tempore, omni loco et omni personarum generi studere et cognoscere spiritum, pietatem et mysteria sacrae Scripturae.* »

È utile e necessario in ogni tempo, in ogni luogo e ad ogni classe di persone lo studiare e il conoscere lo spirito, la pietà e i misteri della sacra Scrittura.

80. « *Lectio sacrae Scripturae est pro omnibus.* »

La lettura della sacra Scrittura è per tutti.

81. « *Obscuritas sanctis Verbi Dei non est laicis ratio dispensandi se ipsos ab ejus lectione.* »

L' oscurità della santa parola di Dio non è pei laici ragione di dispensarsi dalla sua lettura.

82. « *Dies dominicus a christianis debet sanctificari lectionibus pietatis et super omnia sanctorum Scripturarum. Damnosum est velle christianum ab hac lectione retrahere.* »

Il giorno di domenica deve santificarsi con lezioni di pietà, e sopra tutto delle sante Scritture. È dannoso il voler ritirare il cristiano da tal lettura.

82. « *Est illusio sibi persuadere quod notitia mysteriorum religionis non debeat communicari foeminis lectione sacrarum librorum. Non*

ex foeminarum simplicitate sed ex superba virorum scientia ortus est scripturarum abusus, et natae sunt haereses.»

È un'illusione il persuadersi che la nota cognizione dei misteri di religione non debba parteciparsi alle femmine colla lettura dei libri sacri. L'abuso delle scritture e le eresie non sono nate dalla semplicità delle femmine, ma dalla orgogliosa scienza degli uomini.

84. « *Abripere e christianorum manibus novum testamentum, seu eis illud clausum tenere, auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare.»*

Strappar dalle mani dei cristiani il nuovo testamento, oppure tenerlo loro chiuso, togliendo ad essi il modo d'intenderlo è un otturare ad esse la bocca di Cristo.

85. « *Interdicere christianis lectionem sacrae Scripturae, praesertim Evangelii, est interdicere usum luminis filiis lucis et facere ut patiantur speciem quamdam excommunicationis.»*

L'interdire ai cristiani la lettura della sacra Scrittura e specialmente del Vangelo, è interdire l'uso del lume ai figli della luce, e fare che soffrano una certa apparenza di scomunica.

86. « *Eripere simplici populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius Ecclesiae est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei.»*

Il torre al semplice popolo questo conforto di congiungere la sua voce alla voce di tutta la Chiesa è un uso contrario alla pratica apostolica e all'intenzione di Dio.

87. « *Modus plenus sapientia, lumine et charitate est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum poenitentiae et contritionis et incipiendi ad minus satisfacere iustitiae Dei antequam reconcilientur.»*

Una maniera piena di sapienza, di lume e di carità è il dare alle anime il tempo di sopportare con umiltà e di sentire lo stato di peccato, di domandare lo spirito di penitenza e di contrizione, e di cominciare per lo meno a soddisfare alla giustizia di Dio pria che si riconcilino.

88. « *Ignoramus quid sit peccatum et vera poenitentia quando volu-*

mus statim restitui possessioni bonorum illorum quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis illius ferre confusionem.»

Ignoriamo che cosa sia il peccato e la vera penitenza quando vogliamo esser tosto rimessi al possesso di quei beni di cui il peccato ci spogliò e ricusiamo di sofferire la confusione di quella separazione.

98. « *Quartus decimus gradus conversionis peccatorum est, quod cum sit jam reconciliatus habet jus assistendi sacrificio Ecclesiae.»*

Il decimoquarto grado della conversione del peccatore è che essendo già riconciliato ha il diritto di assistere al sacrificio della Chiesa.

90. « *Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet ut eam exerceat per primos pastores de consensu saltem praesumpto totius corporis.»*

La Chiesa ha autorità di scomunicare affine di esercitarla col mezzo dei primi pastori per consenso almeno presunto di tutto il corpo.

91. « *Excommunicationis injustae metus numquam debet nos impedire ab implendo debito nostro. Numquam exhibemus ab Ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Jesu Christo atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixi sumus.»*

Il timor di una scomunica ingiusta non ci deve mai impedire dall' adempiere il nostro dovere. Giammai usciremo dalla Chiesa, anche quando sembriamo per malizia degli uomini da essa scacciati, allorchè siamo attaccati a Dio, a G. C. ed alla Chiesa stessa.

92. « *Pati potius in pace excommunicationem et anathema injustum quam prodere veritatem est imitari sanctum Paulum: tantum abest ut sit erigere se contra auctoritatem, aut scindere unitatem.»*

Il soffrire piuttosto in pace la scomunica e l'ingiusto anatema di quello che tradir la verità è imitare S. Paolo: tanto è lungi che sia erigersi contro l'autorità e rompere l'unità.

93. « *Jesus quandoque sanat vulnera quae praeceps primorum pastorum festinatio infligit sine ipsius mandato; Jesus restituit quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt.»*

Gesù alle volte sana le piaghe che la precipitosa fretta dei primi pastori infligge senza suo comando; Gesù restituisce ciò che essi per zelo sconsiderato recidono.

94. « *Nihil pejorem de Ecclesia opinionem ingerit ejus inimicis quam videre illic dominatum exerceri supra fidem fidelium et foveri divisiones propter res quae nec fidem laedunt, nec mores.* »

Niente ingerisce un' opinione peggiore della Chiesa ai suoi nemici, quanto il vedere che in essa si esercitano un dominio sopra la fede dei fedeli e si alimentano le divisioni per cose che non offendono nè la fede nè i costumi.

95. « *Veritates eo devenerunt ut sint lingua peregrina quasi plerisque christianis, et modus eas praedicandi est veluti idioma incognitum: adeo remotus est a simplicitate apostolorum et supra communem captum fidelium. Neque satis advertitur quod hic effectus sit unum ex signis maxime sensibilibus senectutis Ecclesia et irae Dei in filios suos.* »

Le verità giunsero a tale stato da divenir quasi una lingua straniera a molti cristiani, e il modo di annunziarle è come un idioma sconosciuto: così è lontano dalla semplicità degli apostoli e al di sopra del comune intendimento dei fedeli. Nè abbastanza si avverte che questo effetto è uno dei segni sensibili della vecchiaia della Chiesa e dello sdegno di Dio contro i suoi figli.

96. « *Deus permittit ut omnes potestates sint contrariae praedicationibus veritatis, ut ejus victoria attribui non possit nisi divinae gratiae.* »

Dio permette che tutte le podestà siano contrarie agli annunzi della verità, in modo che la vittoria di lei non possa attribuirsi che alla divina grazia.

97. « *Nimis saepe contingit, membra illa quae magis sancte ac magis stricte unita Ecclesiae sunt respici atque tractari tamquam indigna ut sint in Ecclesia, vel tamquam ab ea separata: sed justus vivit ex fide et non ex opinione hominum.* »

Troppo spesso succede che quei membri, i quali più santamente e strettamente sono uniti alla Chiesa, siano risguardati e trattati come indegni di essere nella Chiesa, o come da essa separati: ma il giusto vive di fede e non dell' opinione degli uomini.

98. *Status persecutionis et poenarum quas quis tolerat tamquam haereticus, flagitiosus et impius; ultima plerumque probatio est et maxime meritoria, utpote quae facit hominem magis conformem Jesu Christo.* »

Lo stato della persecuzione e delle pene che alcuno tollera come

eretico, scellerato ed empio, è per lo più l'ultima prova e grandemente meritoria, come quella che rende l'uomo più conforme a Gesù Cristo.

99. « *Pervicacia, praeventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare, aut agnoscere se fuisse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis, id quod Deus in sua Ecclesia posuit ut in ea esset odor vitae, v. g. bonos libros, instructiones, sancta exempla.*

La pervicacia, la prevenzione, l'ostinazione in non volere od esaminare qualche cosa, o riconoscere di essersi ingannato, cangiano ogni giorno riguardo a molti in odore di morte, ciò che Dio pose nella sua Chiesa perchè fosse in essa odore di vita, p. e., i buoni libri, le istruzioni, i santi esempi.

100. « *Tempus deplorabile quo creditur honorari Deus persequendo veritatem ejusque discipulos, tempus hoc advenit . . . Haberi et tractari a religionis ministris tamquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tamquam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam religionis, persequendo flamma ferroque probos, si propria passione est excaecatus aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo impium, et sacrificamus diabolo Dei servum.* »

Il tempo deplorabile, nel quale credesi di onorare Iddio col perseguitare la verità e i suoi discepoli, questo tempo giunse . . . L'esser tenuto e trattato dai ministri della religione come empio ed indegno di ogni commercio con Dio, come membro putrido, capace di corrompere tutto nella società dei santi, è una morte più terribile della morte corporale agli uomini pii. Invano alcuno si lusinga della purità delle sue intenzioni e di un certo zelo di religione, perseguitando col ferro e col fuoco gli uomini probi se è accecato dalla propria passione o trascinato dall'altrui, perchè non vuole cosa alcuna esaminare. Spesso crediamo sacrificare a Dio un empio, e sacrificiamo al Diavolo un servo di Dio.

101. « *Nihil spiritui Dei et doctrinae J. C. magis opponitur quam communia facere juramenta in Ecclesia: quia hoc est multiplicare occa-*

siones pejerandi, loqueos tendere infirmis et idiotis, et officere ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio impiorum.

Niente più si oppone allo spirito di Dio e alla dottrina di G. C. quanto il render comuni i giuramenti nella Chiesa: perchè ciò è moltiplicare le occasioni di spergiurare e tender lacci ai deboli e agli idioti, e fare che il nome e la verità di Dio servano qualche volta alle intenzioni degli empj.

Cinque proposizioni risguardanti il duello condannate da Benedetto XIV.

1. « *Vir militaris, qui nisi offerat vel acceptet duellum, tamquam formidolosus, abjectus, timidus et ad officia militaria ineptus, haberetur indeque officio, quo se suosque sustentat privaretur, vel promotionis, alias sibi debitae ac promeritiae, spe perpetuo carere deberet, culpa et poena vacaret, sive offerat, si acceptet duellum.* »

Un militare, il quale se non offre od accetta il duello si terrebbe come pauroso, timido, vile e inetto agli uffizj militari, e perciò sarebbe privato del suo posto, col quale sustenta sè ed i suoi, o dovrebbe restare per sempre senza la speranza di una promozione d'altronde a lui dovuta e meritata, sarebbe scevro da colpa sia che offra od accetti il duello.

2. « *Excusari possunt etiam, honoris tuendi vel humanae vilipensionis vitandae gratia, duellum acceptantes vel ad illud provocantes, quando certo sciant pugnam non esse secuturam utpote ab aliis impediendam.* »

Possono anche scusarsi quelli che accettano il duello o a quello stimolano per non incorrere l'umano disprezzo e conservare l'onore, quando sappiano di certo che lo scontro non succederà, perchè sarà da altri impedito.

3. « *Non incurrit in ecclesiasticas poenas ab Ecclesia contra duellantes latus dux vel officialis militiae acceptans duellum ex gravi metu amissionis famae et officii.* »

Non incorre nelle pene ecclesiastiche, vibrato dalla Chiesa contro i duellanti, un capitano od un uffiziale di milizia che accetta il duello per un grave timore di perdere la fama e l'impiego.

4. « *Licitum est in statu hominis naturali, acceptare et offerre duellum ad salvandas cum honore fortunas, quando alio remedio earum jactura propulsari nequit.* »

È lecito nello stato naturale dell' uomo l' accettare e l' offrire il duello per conservare coll' onore le sostanze, quando con altro rimedio non si può antivenire la loro perdita.

5. « *Asserta licentia pro statu naturali, applicari etiam potest statui civitatis male ordinatae, in qua nimirum vel negligentia vel malitia magistratus, justitia aperte denegatur.* »

La stessa licenza per lo stato naturale, può applicarsi anche allo stato di una città mal ordinata, nella quale cioè per negligenza o malizia del magistrato, è apertamente negata giustizia.

Tenor della condanna « Noi (il Pontefice) come false scandalose, e perniciose le rigettiamo (queste proposizioni), le condanniamo e le vietiamo; in modo che chiunque le avrà difese od insegnate separatamente, le avrà pubblicate, o anche di esse avrà trattato a modo di disputa, pubblicamente o privatamente, se non forse attaccandolo, *ipso facto* incorra nella scomunica riservata, fuori del caso di morte, al Papa *pro tempore*. »

C A S O 1.°

Un Vescovò prescrive ad un sacerdote, sotto pena di sospensione, di non frequentar la taverna. Cercasi se questa sospensione sia *latae* o *ferendae sententiae*?

Se ha detto *ipso facto*, od altre espressioni di tempo presente come *suspendo*, *sia sospeso*; allora la Censura è *latae sententiae*; se poi non ha usato tali espressioni, e se n' è servito del tempo futuro, v. g., *sarà sospeso*, la Censura è *ferendae sententiae*, sicchè in questo caso il sacerdote disobbedendo il suo Vescovo col frequentare la taverna, non avrà a tenersi per sospeso se non dopo che il Vescovo stesso avrà dichiarato esserne egli incorso. SCARPAZZA.

CASO 2.°

Un Vescovo nella visita della sua Diocesi emanò varj decreti, fra' quali ve ne sono, che portano la pena della Censura. Cercasi, 1. Se tale Censura sia *a jure*, oppure *ab homine*; 2. Se colla morte, oppure colla rinunzia del Vescovo cessino di obbligare sotto la stessa pena.

Poichè le Censure, sotto cui i Vescovi nelle visite pastorali emanano i loro decreti, riguardano ordinariamente i fatti particolari di un luogo o parrocchia, e non sono Costituzioni, che perpetuamente durano; così insegna il Cabrino *Elucid. cas. reserv. p. 2, cas. 1, annot. 5, n. 12 et 13*, appoggiato al Suarez ed al Silvestro, che devono annoverarsi tra le Censure *ab homine*, e che quindi cessano colla morte o colla traslazione del Vescovo. A me pare però, che debbasi distinguere così. Se il Vescovo ha emanato i suoi Decreti a modo di Costituzione ed ha dichiarato, che obblighino in perpetuo, le Censure in essi contenute sono *a jure*, e durano fino a tanto, che hanno vigore le stesse Costituzioni, le quali non cessano se non per la revocazione del Vescovo successore, o di una contraria consuetudine legittimamente introdotta, come avviene delle Costituzioni Sinodali, che perdono la loro forza soltanto per le due addotte cause. Se poi il Vescovo si contentò nei suoi decreti di comandare, sotto pena di Censura, alcune cose temporaneamente, senza dichiararne la perpetua obbligazione, allora le Censure devono dirsi *ab homine*, e cessano colla morte o traslazione del Vescovo. MONS. CALCAGNO.

CASO 3.°

Provolo è incorso nella scomunica, e pretende di non essere scomunicato, perchè non fu canonicamente ammonito. Cercasi se la sua pretensione sia giusta?

Se la scomunica, da cui è innodato Provolo, è una di quelle che sono fulminate dal diritto o dal Superiore per modo di legge *ipso facto incurrenda*, la sua pretensione è ingiusta, perchè fu ammonito

dalla legge stessa, la quale vietando quella tal azione sotto pena di scomunica, lo avverte di astenersene per non incontrare la pena. Se poi la scomunica è *ferendae sententiae*, non v' ha dubbio, egli non è scomunicato, perchè questa pena non s' impone, che ai contumaci, e quindi è necessario ammonirli previamente. Quest' ammonizione, ossia monitorio, deve essere fatta per tre volte, quando però la urgente necessità non esigesse altrimenti, nel qual caso una sola perentoria ammonizione basta per tre. Si avverte inoltre, che il monitorio deve essere in iscritto, e darsi o leggersi al reo alla presenza di testimoni, come fu stabilito nel *cap. Sacro de sent. Excom.* Quindi ripeto, non è scomunicato Provolo, se la Censura in cui dicesi incorso è *ferendae sententiae*, appunto perchè non fu caonicamente ammonito.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Claudio per timor della morte ferisce un chierico. Cercasi se sia incorso nella Censura?

Premetto, che vi sono dei Teologi, i quali sostengono, che l' impotenza e la necessità esentano dalla Censura. Siccome dicono la necessità non ha legge, ed all' impossibile nessuno è tenuto; così quando un uomo dalla impotenza o dalla necessità è condotto a violare una legge, egli non ne deve portare la pena. Ma perchè sia vera questa dottrina conviene che concorra un' impotenza od una necessità assoluta. Io non dirò che incorra la pena della Censura chi per timor grave e cadente in uom costante opera contro la legge; ma dirò bensì, che nel caso nostro convien distinguere. Se Claudio ferisce il chierico senza colpa, siccome non ha commesso alcun peccato, così non è incorso nella Censura: se poi lo ferisce, ed è reo di colpa, perchè il timore non fu tale da non far intimorire un uomo coraggioso, nè v' era tutta la necessità di ferirlo, siccome non è senza peccato, così non è senza Censura.

MONS. CALCAGNO.

CASO 5.º

Aliprando per puro capriccio ruppe la clausura ed entrò in un monastero di Monache sapendo benissimo di peccare, ma non d'incorrere una Censura. Due parrochi contendono su questo fatto. Pretende uno di essi ch'abbia egli incorsa la Censura, e lo nega l'altro ritenendo che la ignoranza lo deve abbastanza scusare. Cercasi chi abbia di essi ragione?

Sono divisi su questo punto gli Autori. L'Antoine, *Tratt. de Cens. cap. 1, q. 4*, ed il Patuzzi, *Diss. 6, c. 6, n. 6*, col Suarez ed altri, sostengono, che chi sa essere un'azione vietata dalla Chiesa, benchè non sappia esservi annessa la Censura, tuttavia facendola non solo pecca, ma è soggetto altresì alla Censura, perchè è contumace ed inobbediente alla Chiesa se non espressamente e formalmente, almeno interpretativamente e virtualmente. « *Est igitur, così il Patuzzi, contumax et inobediens Ecclesiae, sin expresse et formaliter interpretative et virtualiter in ipso crimine, quod committit. Est igitur obnoxius censurae.* » Ciò per altro s'intende delle Censure *latae sententiae*, ma non di quelle *ferendae sententiae*, nelle quali non può darsi contumacia, quando il reo si mostri pronto a portarsi diversamente.

Difendono altri non meno dotti Teologi la sentenza contraria, e stabiliscono, che la ignoranza incolpevole salva dalla Censura. Quindi nel caso nostro dicono, che Aliprando ha gravemente peccato, ma è immune dalla Censura. E questa è l'opinione, che mi sembra doversi seguire. Infatti la Censura è la pena de' contumaci. Ciò confessano anche i Teologi, che sostengono la prima opinione. Ma può dirsi contumace Aliprando, che volontariamente è bensì entrato nella clausola, ma che non sapeva nè punto nè poco della Censura annessa ad un tale delitto? Perchè un cristiano si dica contumace, non basta, che in qualsivoglia maniera trasgredisca la legge od il divieto della Chiesa, ma deve trasgredirlo sciente la pena che vi è annessa, e perciò alla Censura è necessaria o la previa ammonizione, od almeno la cognizione di essa.

SCARPAZZA.

CASO 6.º

I detti due parrochi questionano pure se la ignoranza vincibile e colpevole esenti dalla Censura. Non andando essi d' accordo nemmeno su questo punto, cercasi, che debba dirsene ?

Premetto ch' è certo presso tutti i Teologi, che l' ignoranza sia di diritto e sia di fatto, quando è invincibile oppure colpevole solo venialmente scusa dalla Censura, ch' è pena grave non proporzionata ad una colpa leggiera. Non incorre perciò nella scomunica chi uccide un chierico, che non sa esser tale, ma crede incolpevolmente essere un laico. Ciò si rileva dal *cap. Si vero 3 de sent. excom.* ove si legge : « *Si vero aliquis in clericum nutrientem, comam manus injecerit violentas, propter hoc non debet Apostolico presentari conspectui, nec etiam excommunicatione notari, dummodo ipsum esse clericum ignoraverit.* Premetto inoltre essere parimenti certo, che l' ignoranza affettata, quella cioè per cui taluno ricusa d' ignorare la legge, e ciò che è tenuto a sapere, non iscusa dalla Censura anche nel caso, in cui la legge stessa ricerchi scienza e temerità, perchè tale ignoranza nel diritto si ammette come la scienza certa. Ciò premesso, vengo allo scioglimento della quistione.

Se l' ignoranza è affettata, non v' ha dubbio, che incorra, nella Censura, chi con tale ignoranza commette il delitto. Se poi l' ignoranza è mortalmente colpevole, (giacchè s' è venialmente colpevole scusa dalla Censura) dico, che si devono esaminare le parole della legge. Se questa vieta sotto la pena di Censura assolutamente un delitto ; egli è certo, che l' ignoranza mortalmente colpevole non salva dalla Censura, perchè non ricercando la legge nel reo fuor che il delitto, commesso questo, il reo va soggetto alla pena. Se poi la legge oltre il delitto ammette o certa scienza, o presunzione, o temerità, v. g. se dicesse « *qui temere hoc fecerit, qui ausus fuerit, qui prassumpserit, qui scienter fecerit,* » allora sebbene pecchi mortalmente chi con siffatta ignoranza trasgredisca la legge, tuttavia non incorre nella Censura. Ma dirà taluno, che l' ignoranza quand' è mortalmente colpevole deve pareggiarsi all' affettata e crassa. Dunque commettendo:

un delitto che ha annessa la Censura con ignoranza colpevole mortalmente si deve incorrere la pena, come se il delitto commesso fosse con ignoranza affettata. Ma non è vero, che l'ignoranza mortalmente colpevole debba pareggiarsi all'affettata e crassa. Può taluno aver usata diligenza per conoscere la verità, ma non aver posta tutta la diligenza necessaria, e per quanto poteva ed era tenuto. Questi non è nella ignoranza affettata, e nemmeno nella crassa e supina, ma in una ignoranza mortalmente colpevole. Non mancano per altro dei Teologi, che nel nostro caso vogliono, che scusi dalla Censura l'ignoranza anche crassa e supina, cioè quando molto poco di diligenza si è usata per conoscer il vero, e ciò perchè nemmeno con tale ignoranza si avverta, che il delitto sia commesso « *ex certa scientia vel ausu temerario, etc.* »

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Lucio dubita se sia incorso nella Censura, ed avendola incorsa dubita se sia riservata. Domanda che debba fare?

Se il dubbio di Lucio fosse soltanto di diritto, cioè se la Censura sia stata o no fulminata, potrebbe ritenersene immune, dovendosi stare in tali dubbii alla parte più mite, nè si deve giudicare giammai secondo una legge, che non si sa di certo, ch' esiste. Se poi il dubbio è di fatto, come apparisce dal caso, cioè certa essendo la legge si dubita se taluno sia incorso nella pena; allora si deve attenere alla parte più sicura, e deve Lucio far ciò che farebbe, come fosse incorso senza alcun dubbio nella Censura sia dessa riservata, o non sia, perchè il dubbio non toglie la riserva.

Nel dubbio quindi che la Censura sia riservata deve Lucio presentarsi al Superiore per esserne assolto, quando non fosse in pericolo di morte, nel qual caso può qualunque sacerdote assolverlo, purchè la Censura sia di quelle che impediscono la recezione del sacro Viatico, ma non mai la sospensione e l'irregolarità. Si rifletta però qui, che Lucio fuori dell'articolo di morte, se non ha il Superiore e può presentarsi ad un confessore, deve scegliere quello che n'è autorizzato per il suo caso, e non qualunque confessore anche fornito

di maggiori concessioni, perchè nelle facoltà non ha luogo l'argomento *a majori ad minus*, ma si deve stare al tenore delle parole, cosicchè chi ha ottenuto di poter assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice, non può assolvere da quelli riservati all' Ordinario, senza che ad assolvere da questi eziandio sia stato legittimamente autorizzato.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 8.°

Un Vescovo comanda ad un chierico, sotto pena di sospensione, ch' entro lo spazio di un mese parta dalla parrocchia, in cui egli dimora. Il chierico appella il decreto o sentenza del Vescovo. Cercasi se continuando dopo il mese a rimanere in quella parrocchia sia egli sospeso?

Perchè l'appellazione esenti dalla Censura è necessario, che sia interposta a tempo, cioè prima del termine stabilito per la esecuzione della sentenza altrimenti punto non giova, come la stessa appellazione non può essere ammessa. Ed è chiaro, che l'appellazione interposta impedisce la Censura, poichè per essa la causa si devolve al giudice superiore, e sospesa rimane la giurisdizione dell'inferiore, senza effetto il giudizio da lui pronunciato. Ciò si raccoglie dal *cap. Praeterea Extr. de appellat.* È però da riflettersi, che se l'appellazione interposta non è legittima, ma procede da mala fede ad oggetto di tirare in lungo la causa, e perciò ingiuriosa al giudice ordinario; allora nel foro esterno non s'incontra la Censura fino a tanto che è manifesto il difetto dell'ingiusta appellazione, ma s'incontra bensì nel foro della coscienza, perchè « *fraus et dolus nemini patrocinatur*, » Da tutto ciò si deduce, che se il nostro Chierico ha appellato entro il termine e legittimamente il decreto o sentenza del suo Vescovo, egli è immune dalla Censura; se poi ha interposto un'appellazione ingiusta, lo sarà nel foro esterno finchè sia conosciuta la di lui frode, non però nel foro della coscienza; e se ha appellato fuori del termine, egli è innodato della pena canonica. MONS. CALCAGNO.

CENTURIONE

Ciò che qui diciamo del Centurione, il qual grado nella nostra milizia corrisponde al capitano, devesi intendere anche di quegli, i quali sono conduttori o comandanti di eserciti. Imperciocchè tutti sono obbligati al servizio del sovrano secondo l'obbligo di giustizia, e devono osservare le leggi della guerra, rimossa ogni qualunque siasi vessazione, frode, inumanità od ingiuste minacce; nè deggiono permettere che simili atti contro giustizia sieno praticati dai loro soldati nel territorio del sovrano cui servono, e dei principi stranieri pei cui paesi passassero. Perciocchè ove ciò permettessero, alla riparazione del danno recato serebber tenuti.

È questo il primo dovere che deve osservare il comandante di armate.

Il secondo si è: che un tal comandante sia padrone di tutto ciò che nella guerra giusta vien preso ai nemici, dovunque ritrovasi; salvo il caso di tutela che a lui fosse stata concessa.

Terzo che egli debba venerare le chiese e gli altri luoghi santi; nè mai portar via i sacri vasi e le altre cose consacrate al culto divino. Ciò detto veniamo alla esposizione e soluzione di un qualche caso.

C A S O 1.°

Alcibiade, comandante di cento uomini, ha quattro o cinque servitori, i quali nei giorni della revisione di sua compagnia li pone in luogo di altrettanti soldati che egli lasciò partire in permesso. Domandasi se egli possa appropriarsi lo stipendio dei soldati lontani, i quali rappresenta come presenti al suo generale per mezzo dei servi; oppure se sia obbligato alla restituzione delle paghe che si appropriò?

Ogni soldato deve essere contento del proprio stipendio, come apparisce dalla risposta di S. Giovanni Battista ai soldati che lo in-

terrogavano intorno alla via della loro salvezza: « *Neminem concutiatis neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis vestris.* » *Luc. 3, 14*; la qual cosa insegna parimenti sant' Ambrogio in *Luc. 3 in Can. In singulis 29, dist. 26*. Donde ne segue che il Centurione o capitano avendo il proprio stipendio dal suo sovrano, non può senza commetter peccato ritenersi quello dei soldati lontani dalla sua compagnia.

Aduque Alcibiade è obbligato alla restituzione di quei danari, che si appropriò ponendo invece dei soldati lontani i suoi servitori nei giorni di pubblica comparsa.

PONTAS.

C A S O 2.°

Lisimaco, Centurione, o capitano dei dragoni, dovendo andare a Verona con la sua truppa, riceve da alcuni del danaro affinchè impedisca alcuni danni che le truppe nel passaggio sogliono accagionare alle campagne lunghe la strada. Si domanda se poteva riceverlo senza commettere ingiustizia.

Ei nol poteva. Imperciocchè è suo dovere d'impedire simili danni, e deve attenersi a quelle cose che gli sono permesse dal principe, onde non essere alla necessità di recare altrui danno. Così infatti dice sant' Ambrogio nel canone surriferito al Caso 1. « *In singulis quoque generibus hominum conveniens tribuit S. Joannes Baptista responsum unum omnibus ita . . . militibus: ne calumniam faciant, ne praedam requirant, docens idcirco stipendia constituta militiae, ne dum sumptus quaeritur, praedo grassetur.* » In *cit Can. In singulis 19, dist. 86*. Donde ne segue Lisimaco essere obbligato alla restituzione del danaro o doni ricevuti.

PONTAS.

C A S O 3.°

Il capitano Annibale riceve l'ordine di andare coi suoi soldati in Moravia. Egli li manda innanzi, e dopo sei giorni li raggiunge. Molti abitanti dei villaggi per cui passarono i soldati si lamentano con lui di varii danni ricevuti dai soldati. Ciò inteso loro promette

di punire i rei, e di restituire quelle cose tutte che fosse di loro appartenenza. Con ciò ha egli soddisfatto al suo dovere, od è tenuto a risarcire ai danni recati dai suoi soldati col proprio danaro?

Secondo la prima regola suesposta, Annibale deve di per sè stesso risarcire i danni, ove i suoi soldati che gli accagionarono non sieno in istato di farlo. Perciocchè egli era in dovere di condurli non solo sotto pena di contravvenire alle leggi militari, ma anche di risarcire ai mali che i soldati commettevano trovandosi in propria balia. Dice infatti san Bernardino di Siena: « *Si quis dux multos stipendiarios habet ad restitutionem tenetur de omni damno, quod inferunt injuste subditi sui, si obviare potest et non fecit.* » *Serm. 34, in Dom. 4 quadrag., c. 4.* Ma Annibale poteva volendo impedire le vessazioni dai suoi soldati praticate. Dunque poichè nol fece come era dover suo, così deve riparare ai danni di per sè stesso. PONTAS.

C A S O 4.°

Sigismondo inviato coi suoi a depredare il campo nemico, portò via i vasi di argento ed altre suppellettili riposte per maggior sicurezza in un tempio, pella somma di 2000 scudi. È forse egli tenuto ad una qualche restituzione per aver violato l'asilo in cui erano riposti?

È certo che le cose tolte al nemico quando è giusta la guerra non sono soggette alla restituzione. « *Circa principes et milites habentes guerras ad invicem, dice S. Raimondo in Summ. Lib. 2, tit. 5 de Rapt. P. 17, distinguo; quia aut ille, de quo quaeritur habet justam guerram vel bellum, aut non. In primo casu, scilicet cum habet justum bellum, et non exercet illud nisi contra nocentes, et non habet intentionem corruptam, quidquid capit ab hostibus suum est nec tenetur restituere.* » Il santo prova il suo sentimento con un antico canone riferito dal Decreto di Graziano, in cui dice esser lecita la guerra secondo il diritto delle genti. Per la qual cosa, quelli che guerreggiano a buon diritto possono dire ai nemici ciò che un tempo sant'Agostino diceva ai Donatisti: *Quia vobis ablata nobis Dominus dedit non ideo concupiscimus aliena: quia illius imperio, cujus sunt omnia, facta*

sunt nostra, et juste nostra sunt. • Lib. 2 contra Lit. Petiliani cap. 19, Can. Si de rebus 2, 34. q. 8.

La stessa cosa insegna S. Tommaso con queste parole 2, 2, q. 66, art. 8, ad 1. « *Si illi qui depraedantur hostes, habeant bellum justum: ea quae per violentiam in bello acquirunt, eorum efficiuntur; et hoc non habet rationem rapinae; unde nec ad restitutionem tenentur.* » Nè si può dire che la Chiesa è un sacro asilo in cui per maggior sicurezza quelle cose furono riposte; imperciocchè ciò non fa che esse non sieno di proprietà di nemici. Adunque sigismondo non è tenuto ad alcuna restituzione verso di quelli, cui appartengono i 2000 scudi, e le altre suppellettili riposte nel tempio, e che egli seco portò. PONTAS.

CERIMONIA



È questa un segno esteriore, ed una dimostrazione dei sentimenti del cuore; sembra che tale sia l'etimologia di questa parola: da *cor*, il cuore, e da *monéo*, avvertire, far conoscere. Mettere in questione se le Cerimonie in generale sieno necessarie, è lo stesso che domandare se gli uomini abbiano d'uopo di comunicarsi scambievolmente i loro pensieri ed affetti con segni esteriori. Senza di questi vi potrebbe essere tra loro alcuna società?

Ogni sentimento si mostra esternamente con un qualche gesto particolare; non abbisognano lezioni per comprendere che il prostrarsi è un segno di riverenza e sommissione, che alzare gli occhi e le mani al cielo, è un segno di invocazione, che una offerta è segno di gratitudine; l'uomo che si batte il petto mostra di aver del dolore, quegli che si lava il corpo professa di voler purificarsi l'anima, ec. Un discorso accompagnato da questi segni eloquenti fa una impressione più profonda, fa passare nell'anima degli uditori le passioni, da cui è mosso l'oratore. Si accorda che sono necessarie le Cerimonie nella visita, che presso i Chinesi supplivano alla morale ed alla legislazione; e perchè non saranno necessarie nella religione? Li segni esterni di scambievole amicizia moderano i

costumi, le dimostrazioni di riverenza verso la divinità fanno essere l'uomo religioso,

Fra le Cerimonie che mirano a questo fine, altre sono sante e lodevoli, altre superstiziose ed assurde. Nell'ordine delle prime si devono mettere quelle che hanno per oggetto il culto del vero Dio, e che egli si è degnato prescrivere ed approvare. Non dobbiamo persuaderci che giammai vi sia stata una religione senza Cerimonie.

Dal principio del mondo, i primi uomini che non avevano ricevuto altra lezione se non quella di Dio, gli hanno fatto delle offerte e dei sagifizii, gli hanno innalzati degli altari, li hanno consacrati coll'effusione dell'olio e dei profumi, hanno giurato pel di lui nome, e lo presero in testimonio della loro alleanza, hanno usato delle purificazioni, e mangiarono in comune la carne delle vittime, ecc. Questa è la pittura che ci fa la Scrittura santa della religione dei Patriarchi.

Allorchè Dio unì gli ebrei in un corpo di nazione, per mezzo di Mosè prescrisse loro i riti che dovevano osservare; le leggi cerimoniali furono incorporate colle loro leggi civili. Ma questo Cerimoniale non era per essi assolutamente nuovo: già i loro padri ne avevano praticato una parte.

Finalmente, quando piacque a Dio unire tutte le nazioni in una stessa religiosa società, spedì l'unigenito suo Figliuolo per insegnar loro ad *adorare Dio in ispirito e verità*. Questo stesso divino Maestro istituì una parte delle nuove Cerimonie, e lasciò agli Apostoli ripieni del suo spirito, la cura di stabilirne delle altre. Sino dai tempi apostolici, anche in mezzo alle persecuzioni, veggiamo una Liturgia, dei Sacramenti, un Clero, una Gerarchia. Nel IV secolo, quando la Chiesa ebbe libertà di esercitare pubblicamente il suo culto, si mise in iscritto la Liturgia che aveva ricevuto per tradizione dagli Apostoli. Ella fu la stessa quanto alla sostanza nelle diverse Chiese, dall'Oriente e dall'Occidente, nella lingua Greca, Siriaca e Latina. Se fosse stata grave degli uomini, avrebbesi conosciuto il carattere, ed il genio di ciascuna nazione; non veggiamo che abbiasi tenuto alcuna assemblea per formarla.

Dunque Iddio giammai lasciò le Cerimonie del suo culto alla

scelta e descrizione degli uomini; hanno una troppo stretta connessione col domma, colla morale, col bene delle società. Quelli che le riguardano come non necessarie ed indifferenti alla religione, non ne conoscono nè l'origine nè le conseguenze.

La Cerimonia che era santa e veneranda qualora serviva al culto del vero Dio, divenne superstiziosa e viziosa quando fu impiegata ad onorare le false divinità. L'uomo dopo aversi formato alcuni Dei, secondo il suo genio, si fece anche un Cerimoniale a suo piacere. Per questo non ebbe mestieri nè delle lezioni dei preti, nè del consiglio degli impostori, nè dell'aiuto dei pseudo-profeti; gli fu bastevole seguire l'istinto delle passioni ed i capricci di una sregolata fantasia. La smodata brama di conseguire dal cielo beni temporali, l'impazienza di liberarsi da un male presente, la sfrenata curiosità di conoscere l'avvenire, gli equivoci del linguaggio, queste sono le vere sorgenti di tutte le immaginabili superstizioni.

Nessuna di queste cause contribuì alle Cerimonie religiose degli adoratori del vero Dio. Una sapienza superiore presiedette alla loro istituzione; e per esserne persuasi basta considerare la loro analogia coi bisogni della umanità sotto le differenti epoche della rivelazione.

Nella prima età del mondo le Cerimonie avevano per oggetto d'inculcare agli uomini il domma essenziale di un solo Dio creatore e conservatore dell'universo, sovrano distributore dei beni e dei mali, protettore delle famiglie, vendicatore del peccato, e remuneratore delle virtù, di fargli rammentare che l'uomo è peccatore ed abbisogna di perdono: avevano di mira di stringere fra di loro i vincoli delle società fraterne. Sarebbe facile dimostrarlo considerandole partitamente. Dunque il loro uso doveva preservare gli uomini dal politeismo, dal pregiudizio che in progresso di tempo ha popolato l'universo di una moltitudine di Spiriti, di Genii chiamati *Dio* o *Demonii*, errore da cui ne seguì l'idolatria con tutti i loro delitti. Giacchè sono necessari all'uomo riti esterni, non può essere preservato dalle Cerimonie superstiziose, che per mezzo di pratiche sante e ragionevoli.

Sotto la legge di Mosè i riti religiosi erano destinati a persua-

dere ai giudei, che Dio non solamente è l' unico padrone della natura, ma il sovrano legislatore, il fondatore ed il padre della civile società, l' arbitro delle nazioni, che dispone come gli piace della loro sorte, lo premia colla prosperità, ovvero lo punisce cogl' infortunii. La maggior parte delle Cerimonie giudaiche erano altrettanti monumenti dei fatti miracolosi che provavano la missione di Mosè, la spezial protezione di Dio sovra il suo popolo, la certezza delle promesse che Dio avevagli fatte. Dunque dovevano tenere i giudei in guardia contro l' errore generale degli altri popoli circa gli Dei locali, tutelari, nazionali, cui offrivano i loro incensi. Lo stesso Dio attesta per mezzo dei suoi profeti di avere prescritto ai giudei tante Cerimonie per reprimere la loro inclinazione alla idolatria. *Ezech. c. 22, 5. Jerem. c. 7, 22.* Questi stessi profeti spesse volte ripeterono ai giudei, che il culto cerimoniale non può piacere a Dio se non in quanto esprime i sentimenti del cuore. In qual senso si chiamarono superstizioni alcune Cerimonie che Dio aveva prescritto per impedire la superstizione ?

Sotto il Cristianesimo, le Cerimonie ebbero un oggetto ancor più augusto, un senso ancor più sublime; elleno di continuo ci mettono sott' occhio un Dio santificatore dell' anime che col mezzo di Gesù Cristo suo figliuolo riscattò gli uomini dal peccato, e dalla dannazione, che colla continua sua grazia provvede a tutti i bisogni dell' anima nostra, che tra tutti gli uomini di qualsisia nazione ha stabilito una società religiosa universale, che chiamiamo la *Comunione dei Santi*.

Così nel cristianesimo come nelle due epoche precedenti, le Cerimonie sono. 1. Un monumento dei fatti che provano la divinità della nostra religione; colle nostre feste celebriamo il nascimento, i miracoli, la passione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo, la venuta dello Spirito Santo; monumento tanto più irrefragabile, che rimonta alla data stessa degli avvenimenti, e che è stato attestato da testimonii oculari. 2. Questa è una professione di fede delle verità insegnateci da Gesù Cristo, che va del pari colla Scrittura Santa, e ne determina il senso delle Cerimonie del Battesimo, ci avvisano la corruzione della umana natura pel peccato: quelle della

liturgia ci attestano la presenza reale di Gesù Cristo; il segno della Croce ci rammenta i misteri della Santissima Trinità, della Incarnazione, e Redenzione, ecc. 3. Sono tante lezioni di morale che e' insegnano i nostri doveri, ci avvertono delle virtù che abbiamo da praticare, e pei vizii che dobbiamo fuggire. Il cerimoniale del Battesimo è una descrizione delle obbligazioni del cristiano, quello del Matrimonio un catechismo sopra i doveri scambievoli degli sposi; quello dell'Ordine una istruzione per li sacerdoti; le benedizioni della Chiesa ci predicano la riconoscenza verso Dio, l'uso moderato dei beni di questo mondo, ecc. 4. Le nostre Cerimonie sono certi vincoli di società che ci uniscono a piè degli altari, che riconciliano le condizioni troppo disugali, che contribuiscono alla correzione dei costumi ed alla quiete della società; il Matrimonio ed il Battesimo assicurano la conservazione dei figliuoli, lo stato ed i diritti del cittadino; i funerali dei morti sono stabili non solo per render certo il domma della futura risurrezione, ma per la sicurezza dei viventi; questa è una precauzione contro i morti clandestini, ed in conseguenza contro l'omicidio; la penitenza e la Confessione preven- gono più delitti che non le leggi penali; la comunione ci unisce tutti alla stessa mensa, ecc. L'orgoglio dei potenti, l'egoismo dei filosofi detestano tutti questi riti destinati ad umiliarli.

CERIMONIE DEL BATTESIMO

Sono antichissime ed al sommo venerabilili le cerimonie che la Chiesa pratica nel conferire il Battesimo, e tali, che niuna se ne può omettere senza peccato; sì perchè trattasi di Sacramenti, nella cui amministrazione la dignità stessa della cosa ricerca una grandissima attenzione e diligenza; e sì ancora perchè e i sommi Pontefici, e lo stesso Concilio Tridentino comandano, che debbano essere tutte con somma diligenza osservate. Di queste Cerimonie, altre precedono il Battesimo, altre lo accompagnano, altre lo siegono.

Quelle che precedono il Battesimo sono le seguenti: 1. La Consecrazione dell'acqua col Crisma che più comunemente non si fa che nelle viglie di Pasqua e della Pentecoste; e ciò perchè fuori del caso di necessità, comunemente non si amministrava il Battesimo se non se in questi due giorni. Ed è qui da avvertire che non si deve far uso nella benedizione dell'acqua se non se di quell'olio dei Catecumeni, e di quel sacro Crisma che nell'anno stesso sono stati dal Vescovo consacrati. 2. L'imposizione del nome. 3. Il segno della Croce in fronte, al petto, agli occhi, alle orecchie, agli omeri. 4. L'esorcismo colla triplice insufflazione congiunta con queste parole: *Exi ab eo, immunde spiritus*. 5. L'imposizione e quindi l'estensione della mano sul capo del battezzando, come sopra una vittima rapita al demonio, e già da consecrarsi al solo Dio. 6. L'intromissione del sale nella bocca del battezzando, ed il tocco delle narici ed orecchie colla saliva, affinchè dal sapore del sale per cui la vera sapienza viene significata, sia sgombro dal fetore della iniquità e non si putrefaccia coi vermi dei peccati.

Fatte tali cose sulle soglia della chiesa, secondo l'ordine prescritto, il battezzando viene introdotto alla fonte, dove si fa il rito seguente. 1. Recitati dal padrino e madrina il *Credo* ed il *Pater noster*, viene interrogato il battezzando, se rinunzi a Satanasso ed alle opere, e pompe sue: cui egli risponde o per sè, se adulto, ovvero pel padrino o madrina di rinunziarvi. 2. Poscia bagnato il destro pollice nell'olio dei Catecumeni, se ne unge fra le spalle, affinchè dice Innocenzo III, *cap. unic. De sacra unctione*, « *per fidei Sacramentum, sit munditia cogitationum in pectore, et per operis exercitium sit fortitudo laborum piorum in scopulis.* » 3. Quindi interrogato se vuole essere battezzato, dopo data risposta, riceve il Battesimo secondo la maniera praticata nella Chiesa.

Sieguono l'azione battesimale 1. l'unzione del sacro Crisma, che si deve fare nella sommità del capo; e ciò, dice Innocenzo III, affinchè il battezzato « *sit paratus omni petenti de fide reddere rationem: quia per caput intelligitur mens, juxta quod legitur, Eccl. 2, Oculi sapientis in capite ejus:* » *loc. cit. de sacra unct.* 2. L'imposizione del bianco pannolino, affinchè il nuovo candidato si ricordi della

innocenza ricevuta, e faccia ogni sforzo per conservarla. 3. La tradizione della candela accesa, nella cui luce è simboleggiata la fede; nel calore la carità, nell' altezza la speranza, che s'innalza sino al cielo oltrepassando tutte le cose terrene.

CERIMONIE

Che precedono la Cresima.



Fra le cerimonie che precedono la Cresima tiene il primo luogo l'intervento e l'assistenza dei padrini; i quali debbono presentare al Vescovo il Confermando, secondo che sta scritto nell'Ordine Romano e nel sacramentario di S. Gregorio. Questi padrini non possono essere più di uno, come viene prescritto nel *cap. Non plures*. Deve essere inoltre il padrino una persona confermata, e, secondo S. Carlo, ed il Cardinal Paolucci, vicario del sommo Pontefice in Roma nella sua istruzione pei Confermandi del 1722, si ricerca che i padrini siano in età più provetta dei Confermandi, cioè di quelle persone che ricevono la Cresima.

Quanto poi alle Ceremonie che accompagnar debbono questo sacramento, desse sono molte: ma delle principali, cioè della imposizion delle mani, dell'orazione ed invocazione dello Spirito Santo, della crismazione in fronte in maniera di Croce, e delle parole da proferirsi dal confermante, diremo parlando della materia o forma di questo sacramento. Qui però qualche cosa aggingeremo. E primo di tutto quegli che si accosta a ricevere la Cresima deve aver cura che la fronte su di cui debbe esser fatta l'unzione col sacro Crisma non sia sordida; che la capigliatura sia decentemente composta, gli abiti modesti e pudici; poi devesi osservare il sito e l'ordine; e di quest'ultimo il Rituale Romano prescrive, che prima vengano cresimati i maschi, e poi le femmine: e, quanto al sito, S. Carlo nel Concilio di Milano con somma decenza stabilisce, che i maschi nella Chiesa vengano collocati nella parte destra, e le femmine nella sini-

stra; e così separati e distinti, colle ginocchia in terra, e colle mani giunte innanzi al petto, orino con divozione in santo e modesto silenzio.

Fatta poi la funzione della Cresima, la cosa che meriti particolar attenzione si è la piccola fascia di lino, con cui suole legarsi e chiudersi la fronte del Cresimato. Era questa un' antica costumanza notata anche nell' Ordine Romano, la quale durò sino al secolo XII, nel qual tempo i cresimati portavano questa fascia per sette giorni. In seguito la cosa fu ristretta a tre giorni, poi ad un giorno solo. Era poscia portata alla Chiesa, od abbruciate, o riservata ad altri simili usi. In adesso però questo costume in molti luoghi è abolito: anzi nel Pontificale Romano nemmeno di essa si fa menzione, ma si dice: « *Omnibus confirmatis Pontifex tergit cum mica panis et lavat pollicem et manus in pelvi; deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam sacrarii.* » In alcuni luoghi però i sacerdoti assistenti fanno l' ufficio di astergere la fronte a ciascun confermato.

CESSAZIONE A DIVINIS

La Cessazione *a divinis* conviene coll' interdetto in quanto priva i fedeli dei beni spirituali; ma ne è differente, perchè propriamente non è nè censura nè pena, ma un semplice divieto dei divini uffizii in segno della mestizia della Chiesa per qualche gravissimo delitto commesso contro Dio o contro le sacre persone dei di lui ministri. Può essere ed *a jure* ed *ab homine*. È *a jure* quando la Cessazione *a divinis* è prescritta dal diritto, come allorquando una chiesa rimane polluta, e quindi si deve omettere di fare le cose divine. *Ab homine* quando per legittima cagione il Superiore con sua sentenza comanda più o meno generalmente tal Cessazione. In tempo di Cessazione *a divinis* è illecito di celebrare altri uffizii, salvo che una Messa per settimana, affine di rinnovare le particole, senza però ammettere altro assistente, fuorchè quello che serve la Messa. Può però amministrarsi il Battesimo, la Cresima, la Penitenza ed il Viatico ai moribondi, ommesse nondimeno le consuete orazioni, che ne precedono

e sieguono l' amministrazione. Chi viola la Cessazione *a divinis* non incorre la irregolarità. I regolari però se, la violano, incorrono *hoc ipso* la scomunica maggiore per *Clem. I, de sent. excom. 4*. La Cessazione *a divinis* è in certa maniera più grave dell'interdetto; durante l'interdetto è lecito celebrare i divini uffizii a porte chiuse, e talora anche colle consuete solennità, le quali due cose non sono mai lecite durante il tempo dell' Cessazione *a divinis*.

Crediamo inutile lo estendersi sopra questa materia alquanto più, come pure riportare dei casi, perchè al presente andò del tutto in dissuetudine.

CESSIONE DEI BENI

La Cessione dei beni è un diritto concesso dalla legge al debitore per cui lasciando tutti i proprii beni al creditore, viene liberato dal carcere se sia detenuto, ovvero tolto dal timore di essere incarcerato.

I debitori secondo il diritto Romano potevano e possono cedere al creditore i proprii beni o per sè stessi o per mezzo di un altro che ne abbia procura, o per mezzo pubblico, o privatamente. « *Bonis cedi non tantum in jure, sed extra jus potest, et per nuntium, vel per Epistolam id declarari.* » *Leg. ult. ff. de Cess. bon.*

Molti però non possono godere di questo beneficio, o per parte del creditore il cui credito è privilegiato, o per parte del debitore che se ne rese indegno.

Il debitore che dà i suoi beni al creditore viene liberato dal debito relativamente ai beni ceduti. Se poi egli faccia acquisto di nuovi beni, ed il debito non sia del tutto estinto, il creditore può anche di questi impadronirsi sino alla estinzione del debito. Ciò premesso, veniamo ad alcuni pratici casi.

C A S O 1.º

Odoardo mercatante, uomo di cristiani costumi, vedendo che i suoi affari vanno peggiorando pella perversità dei tempi, così che il valore delle sue merci non eguagli i danari che egli deve ai suoi creditori, i quali se egli morisse ritroverebbero con che pagarsi solamente della metà del loro credito, e temendo di poter loro recar maggior danno andando sempre in peggio il commercio, domanda se sotto pena di peccato sia tenuto a dar loro al presente ogni sua roba.

A questa Cessione sembra che egli sia obbligato dalla buona fede e dalla giustizia loro dovuta.

Sembra per contrario a ciò non essere tenuto in coscienza.

1. Perchè col tempo le cose si possono cangiar in meglio. 2. Perchè, facendo in tal modo, perderebbe la propria buona opinione. 3. Perchè è verisimile che i suoi creditori sdegnati di ciò ricorrano al rigore della giustizia. In tal caso che cosa far deve?

Odoardo essendo uomo di cristiani costumi, e pervenuto in tali circostanze per la sola mutazione dei tempi, e per alcuni danni sofferti nel commercio, perciò stimiamo che in coscienza egli non sia obbligato a cedere i beni suoi ai creditori; e ciò per tre ragioni.

1. Perchè egli non è tenuto ad imporsi una pena così umiliante e rigorosa. Ed, in vero, quegli che cede i beni suoi ai creditori, ciò fa per timore del carcere: donde ne avviene che ne soffre grave danno nella sua fama. Pertanto la Cessione dei beni essendo una pena, e la pena richiedendo la colpa, Odoardo, il quale di questa non è reo, può attendere la sentenza del giudice prima di dare la roba sua ai creditori.

2. Perchè il commercio non rimane nel medesimo stato, ed in breve un mercatante può cambiare in meglio. Allora adunque Odoardo potrebbe con le cose sue cambiare in uno stato migliore, ove questa mutazione del commercio avvenisse. Per lo che, essendo egli di costumi cristiani, non senza ragione può confidare nella provvidenza divina, e da essa attendere il necessario soccorso.

3. Perchè può giustamente temere che la sua Cessione lo spogli delle cose necessarie alla vita. Dimostra infatti l'esperienza che molte volte sdegnati i creditori agiscono senza commiserazione e pietà contro i debitori senza esaminare da prima se sieno rei o no del danno loro recato.

Devesi osservare però. 1. Che la nostra opinione non ha luogo se non nel caso in cui alcuno dei creditori di Odoardo non sia in peggior condizione di lui: nè che egli sia pervenuto per vie illecite ad esercitar la mercatura, come dal caso proposto sembra supporre: le quali due cose ove avvenissero, diverso dovrebbe essere il giudizio da darsi. 2. Che continuando il commercio egli tenga una maniera di vivere sobria: che vivendo parcamente per quanto può ponga ogni cura, onde migliorare fortuna.

PONTAS.

C A S O 2.°

Flavio, avendo incontrato alcuni debiti, cede interamente ogni sua cosa di famiglia, e stabilisce di dare ogni suo avere ai creditori, i quali però con tutto questo non vengono per metà soddisfatti. Ma poichè a tale stremo verrebbe colla sua moglie e figli da non aver di che provvedere alle proprie necessità, se qualche cosa non nascondesse; perciò occulta alquanto danaro, alcune merci, e delle cambiali che vengono tosto pagate da un banchiere; con cui può sostenere sè stesso, e la sua famiglia. Domandasi se potesse operare così senza commettere peccato?

Tale difficoltà si può sciogliere con questa regola del diritto: « *Placuit in omnibus rebus praecipuam esse justitiae, et aequitatis, quam stricti juris rationem.* » *L. Placuit. 8. c. de judic. l. 3, t. 8*; lo che viene confermato dall'altra regola dell'antico diritto: « *In omnibus quidem maxime tamen in jure, aequitas spectanda.* » *Reg. 90, ff de diver. reg. jur. ant.* Ma poichè sembra appartenere all'equità naturale che Flavio, costretto o dalla calamità del tempo, o dalla mala fede dei suoi creditori, o da qualche altro sinistro evento ad abbandonare le robe sue, possa senza peccato ritenersi segretamente un nonnulla onde sostentare sè e la sua famiglia, così, sebbene una tal grazia a

lui non venisse concessa nel foro esterno, in cui sempre si presume a favore dei creditori, pure egli può farsi questa riserva di cose specialmente per quella ragione, che se ancora dai giudici ciò gli venisse concesso, la maggior parte dei debitori potrebbe opporsi ad una tale benigna concessione.

Ma affinchè Flavio, ciò facendo, non commetta peccato, fa di mestieri che occulti soltanto quelle cose necessarie a fuggire la mendicizia, ed a procurarsi un vitto mediocre; di modo però che, migliorando fortuna, egli sia sempre obbligato a dare ai creditori quanto loro deve per ragione di giustizia. Così il Silvestro, Il Navarro, ed altri molti suffragati dal Covarruvia.

Devesi però avvertire, che ciò non ha luogo dove trattasi di debiti contratti per un qualche delitto. Perciocchè in questo caso egli non solo dovrebbe soddisfare con tutto il suo avere, ma ancora, ove i suoi beni non fossero sufficienti, egli dovrebbe soffrire una pena corporale, se inflitta a lui venisse, secondo quella legge: « *Qui non habet in haere, luat in corpore.* »

PONTAS.

C A S O 3.º

• Balduino, mercatante di gemme, vedendo venir al meno il suo commercio, scorge che tutti i suoi beni non sarebbero sufficienti a pagare i suoi debiti, e perciò domanda ai suoi creditori che in parte condonino i loro crediti; alla qual cosa onde ridurli nasconde una terza parte delle sue merci, e ne manifesta le altre due: fatta la qual cosa, gli stimola a condonargli la quarta parte del debito, cosa cui i creditori aderiscono per timore di maggior danno. Domandasi se per questa condonazione Balduino sia esente da colpa, e se non abbia obbligo di restituire la quarta parte condonata?

Per questa condonazione Balduino non è esente innanzi a Dio dell'obbligo di restituire la quarta parte: poichè deve essere spontanea, affinchè la condonazione liberi dall'obbligo, e non costretta da timore o da frode.

Quindi il creditore, il quale condona al suo debitore o parte del debito, od il debito per intiero disperando del pagamento, non istima

di sciogliere il debitore dall' obbligo che ha di farne la restituzione per intero di ciò che ha ricevuto. Così sant' Antonino e S. Bernardino da Siena, dei quali il primo porta in simile caso un esempio con queste parole: « *Ubi certum et clarum est debitum, et ratio usurarum vel alterius usurpationis, nisi creditor liberaliter remittat illud quod remittit, etiamsi de mille decem tantum remitteret. Si hoc facit quis putat se aliter non posse residuum habere, nil valet illa remissio facta ex publico pacto quoad animam. Unde cum mercator, infortunia passus, fallit, et occultans multa ex bonis suis mobilibus, ut non perveniat ad manus creditorum, quaerit compositionem cum eis de minori quantitate, quam debeat: puta promittit respondere singulis creditoribus ad rationem quindecim solidorum pro libra: cum tamen posset totum dare, vel cedere bonis, aut compositioni assentium creditorum, et ita recipientes liberant eum de residuo: certum est, quia quoad Deum adhuc tenetur de residuo: cum illi non sponte, sed coacte fecerint illam remissionem, volentes potius illa parte carere, quam toto.* » Le quali parole chiare così da non abbisognare di spiegazione dimostrano ad evidenza che Balduino è obbligato alla restituzione della quarta parte che con frode fece che a lui i creditori donassero. Dice in fatto Innocenzo III in c. *Officii III de testam. et ult. volun. lib. 3, tit. 20.* « *Fraus et dolus patrocinari non debent.* »

PONTAS.

C A S O 4.°

Lampridio, mercatante di panni, è costretto a cedere a suoi creditori tutti i suoi beni, ma dimostrando che desidera di ritornare ad un certo fra essi quattro pezze di panno che ebbe da lui, ned ancora pagò. Domandasi se così egli possa operare senza offendere la giustizia verso gli altri ?

Stimiamo che questo creditore, da cui Lampridio comperò le quattro pezze di panno senza dargli però il valsente, possa essere anteposto agli altri creditori; e che perciò egli possa e debba ritornare quel panno prima che sia spogliato dei suoi beni.

PONTAS.

C A S O 5.°

Roberto, per timore del carcere, di cui lo minacciavano i suoi creditori, fu costretto a ceder loro ogni suo avere. Ma poichè questi suoi beni non bastavano per pagare ogni suo debito, così i creditori, contendono di aver azione non solo nei beni, che egli lor diede, ma ancora sopra quelli che avesse acquistati dopo fatta la Cessione dei primi, e di quelli che a lui fossero pervenuti prima della Cessione.

Roberto, per contrario, sostiene che i beni, che consistono nella eredità, che egli senza sapere fece il giorno prima della Cessione, e nella donazione, che a lui venne fatta da quel tempo, non possono essere ripetuti per diritto dai suoi creditori, 1. Perchè egli non ebbe intenzione di cederli; 2. Perchè al tempo della Cessione egli non aveva accettata l'eredità.

I creditori possono forse ripetere i beni di questa eredità e donazione, sino alla totale estinzione del debito di Roberto?

I creditori di Roberto hanno diritto sopra i beni che ereditò, e che gli furono donati. Imperciocchè, 1. È certo che quando il debitore non dà beni sufficienti per estinguere il debito, rimane debitore del restante. « *Qui bonis cesserint, dice la legge, nisi solidum creditor receperit; non sunt liberati. In eo enim tantummodo hoc beneficium iis prodest ne judicati detrahantur in carcerem.* » *L. Qui bonis 1, cod. qui bonis cedere possunt L. 7, tit, 71.* 2. Perciocchè non solo quei beni, che possedeva il debitore al tempo della Cessione, ma quelli ancora, ai quali avesse in appresso avuto diritto, vengono nella Cessione compresi. Donde ne segue, che i beni dati da Roberto non valendo a soddisfare il suo debito, non è libero dal soddisfare al rimanente, e che perciò avendo nel tempo della Cessione diritto ad una eredità, i creditori possono esercitare il loro diritto nei beni di quella successione, come consta da questa legge: « *Si qua ipsi jura Lex vel ex hereditate, vel cognatorum donatione, in rebus mobilibus praestet, in quarum possessionem nondum constitutus sit; competere tamen ipsi videantur, possintque creditores, vel partem ex iis, vel etiam totum colligere, extra tamen res uxoris.* » Novella 135, c. 3. Lo stesso devesi

dire dei beni che a Roberto furono donati nel tempo della cessione: « *Is qui bonis cessit, si quid postea acquisiuit, in quantum potest conuenitur,* » dice la legge *is qui 4 de ces. bon.* « *Si quid postea ei pinguius accesserit, hos iterum usque ad modum debiti posse a creditoribus legitimo modo auelli.* *Leg. Cum et filifam. 7, cod. qui bon. ced. pos. L. 7, tit. 71.*

PONTAS.

C A S O 6.°

Tommaso, Alessio ed altri due, fatta società vicendevole di commercio, per promuovere l'utilità di questo prendono a mutuo la somma di 10000 lire, obbligandosi tutti *in solidum* per contratto al pagamento. A Tommaso come il più perito viene commessa l'amministrazione in una città, dove dimora per un anno. In questo tempo uno dei compagni dandosi al vizio senza cognizione dei compagni rovina gli affari della società; la qual cosa scoperta dal creditore delle 10000 lire impetisce i socii, e specialmente Alessio come il più ricco. Tommaso, quantunque senza sua colpa gli affari del commercio gli fossero andati male, offre ad Alessio la Cessione dei suoi beni, i quali però appena uguagliano la metà della porzione a sé spettante.

Alessio, ricevuta la Cessione, occupa tutti i beni di Tommaso, e lo libera da ogni debito di società verso il creditore. Tommaso in questa Cessione non fa menzione di 4000 lire dovute a sé anteriormente alla fatta società, a pagar le quali non istima idonei i debitori. Frattanto viene a morte, e trovandosi moribondo dichiara a sua moglie di esser tranquillo innanzi a Dio, e per riguardo alla fatta società, e per riguardo alla Cessione dei beni. Come egli morì, la moglie, la cui dote era per la maggior parte costituita nei beni ceduti ad Alessio, col quale era obbligato *in solidum*, si appropria le 4000 lire che può riscuotere solo pel suo sostentamento. Dipoi sentendosi un qualche scrupolo ricorre al confessore, il quale l'avverte di essere obbligata a ritornare ad Alessio quel danaro dovuto, il quale eletto *in solidum* pagò per tutti le 10000 lire mutuate dalla società.

Si domanda se abbia il confessore dato alla donna un sano consiglio; e se realmente *hic et nunc* sia obbligata a cedere ad Alessio

i beni rimasti; ovvero se possa di essi servirsi per un onesto sostentamento; coll' intenzione però di lasciarli ad Alessio in testamento alla sua morte?

Convieni distinguere: imperciocchè od Alessio ricevette in cessione i tali e tali beni certi, ovvero tutti i beni certi ed incerti. Nel primo caso la moglie di Tommaso può ritenersi le 4000 lire, che al tempo della cessione erano mobili dubbii, e difficili a ricuperarsi; poichè in questo caso fra i beni lasciati non si deve annoverare questa somma. Nel secondo, cioè se la cessione fu generale, questa donna è obbligata a diminuire le 4000 lire, mentre tutti i beni nella generale cessione sono compresi senza alcuna eccezione. Il che però sotto due condizioni devesi intendere; primo che da questa somma detragga tutte le spese fatte per l' assicurazione e ricupero; l' altra che non si ritrovi in una urgente necessità: imperciocchè, ove ciò fosse, secondo l' equità naturale potrebbe ritenersela pel proprio sustentamento.

Nullameno questa donna è obbligata in questo caso a lasciar ad Alessio in testamento il residuo di quei beni: ovvero dargli a lui ancora al presente ove bisogno non abbia per evitare la miseria. Imperciocchè, secondo il Covarruvia, il Navarro ed altri molti rispettabili autori, è certo, che colui, il quale per evitare la estrema o la necessità urgente da cui è oppresso, si ritiene qualche cosa, egli non ne ha di essa il dominio, ma l'uso; per lo che, come cessi il bisogno, egli deve restituir quelle cose al proprio padrone. PONTAS.

C A S O 7.°

Anselmo, cambista, per infortunii inopinati fallisce: trattando di buona fede con i suoi creditori fa a loro cessione di tutti i suoi beni, i quali come furono venduti, e divisa la somma ricavata, ognuno dei creditori avanza ancora 1000 lire.

Anselmo dopo ciò naviga all' Indie, dove dimorando un decennio arricchisce. Domandasi se egli debba pagare le 1000 lire ad ogni creditore?

È certo che nel foro della coscienza Anselmo è obbligato a pa-

gare il rimanente ai suoi creditori, come insegna sant' Antonino, *2 Summae Theolog. tit. 2, c. 4, §. 1.* « *Quin immo, dice egli, et si cederet bonis totaliter, nihil sibi reservando; et non sufficiunt bona illa ad satisfaciendum; si postea pervenerit ad pinguiorem fortunam, tenetur de residuo.* » Lo che prova con una Decretale di Gregorio IX, in cui questo Papa ordina che un chierico di nome Odoardo, il quale non poteva pagare alcuni debiti, dia per essi una cauzione sufficiente onde potessero venire pagati; « *ut si ad pinguiorem fortunam advenit debita praedicta persolvat.* » *Greg. IX in cap. Odoardus 3 de Solutionibus L. 3, tit. 23.* E la ragione si è che colla cession dei beni il debito non si estingue, ma si sospende soltanto l' obbligazione del pagamento.

PONTAS.

CHERICO

« *Non avvi cosa, dice il Sacrosanto Concilio di Trento, che più gli altri di continuo ammaestri alla pietà ed al culto divino quanto la vita e l' esempio di quelli, che dedicati si sono al divin ministero; poichè sublimati veggendosi dalle cose del secolo ad un luogo più eminente e più alto, gli altri rivolgono gli occhi ad essi, come in uno specchio, e da loro apprendono ciò che devono imitare. Onde assai cale, che i Cherici chiamati alla sorte del Signore compangano la vita loro ed i loro costumi in guisa tale, che non manifestino nell' abito, nel gesto, nel passo, nel discorso ed in tutte le altre cose, se non che gravità, moderazione e religione. I piccoli difetti ancora, che in essi sarebbero gravi, devono schivarsi, acciocchè le loro azioni sieno venerate da tutti. Dovendo dunque queste cose tanto più diligentemente osservarsi, quanto di maggiore utilità e decoro sono esse alla Chiesa del Signore; quindi è che il sacrosanto Concilio stabilisce, che quelle cose, che in altra occasione diffusamente sono state dai Sommi Pontefici e dai Canonì decretate, riguardanti la vita e l' onestà, il vestire e la dottrina dei Cherici; ed ancor rapporto al lusso, tripudii, balli, giuochi di fortuna ed altri giuochi, e qualsivoglia delitto, ed anche intorno agli affari secolari; le medesime disposizioni si osservino in*

avvenire colle medesime pene, ed anche più gravi da imporsi ad arbitrio dell' Ordinario ; nè l' appello sospenda questa esecuzione riguardante la correzione dei costumi. » Conc. Trid. Sess. 22, Decret. de Reform. cap. 1.

Dal fin qui detto chiaramente comprendesi quanto sieno inconvenienti in qualunque ecclesiastica quelle azioni, che possono in qualche modo denigrare il candore che ad un sì sublime grado assolutamente conviensi. Quindi il citato Concilio, *Sess. 14, in Prooem- Decr. Refor.* volle che per mezzo dei Vescovi fossero sovente ammoniti i Cherici in qualunque ordine costituiti, che come lucerne ardenti il lume diffondano o sia nel conservare o nel discorrere, o nella scienza, memori mai sempre di ciò che sta registrato nel Levitico, c. 11, v. 44 : « *Sancti, estote, quia et ego Sanctus sum,* » e giusta l' Apostolo, 2, Cor. c. 6, v. 5 : « *Nemini dent ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium eorum, sed in omnibus exhibeant se sicut ministros Dei,* » onde non si avveri quel detto tremendo del Profeta Ezechiele, c. 22, e di Sofonia, c. 3 : « *Sacerdotes Dei contaminant sacra et reprobant legem.* »

Perfettamente tutto questo uniformasi a quanto già disse Gesù Cristo agli Apostoli : « *Vos estis lux mundi : sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis est.* » *Matth. 5 ; 14* ; ed a quanto in seguito inculcò a Tito l' Apostolo Paolo : « *In omnibus praebe teipsum exemplum bonorum operum . . . verbum sanum et irreprehensibile, ut is qui ex adverso est vereatur nihil habens malum dicere de nobis.* » *Ad Titum, cap. 2, v. 7, 8.*

Che se per avventura da alcuno reputate fossero tali ammonizioni ai Vescovi unicamente dirette, e non già a quelli di grado inferiore, ascolti il dottore S. Gerolamo nel suo commento al testo apostolico riportato presso Graziano, *Caus. 8, quaest. 1, can. 21.* « *Qualis, dice, qualis aedificatio erit discipuli, si te intelligat magistro esse majorem ? Unde non solum Episcopi aut presbyteri et diaconi debent magnopere providere, ut cunctum populum cui praecedant, verum etiam et inferiores gradus : exorcistae, lectores, aeditui, acolythi, et omnes omnino, qui domui Dei serviunt ; quin vehementer Ecclesiam*

Christi destruit, meliores esse laicos quam clericos. » Affinchè dunque essi vivano secondo la loro vocazione, devono con ogni attenzione conformare la loro vita in una maniera irreprensibile, acciò (per usare della frase del S. Padre Agostino) sia questa agli altri di erudizione ed una predicazione non interrotta di santità e di salute. « *Vita eorum eruditio sit aliorum, et assidua salutis praedicatio;* » S. Aug. Per la qual cosa dovendo i Cherici molti incontri evitare, a forma della prescrizione dei sacri Canonì, stimo dovere dell' opera farne quivi brevemente menzione.

Essendo che i Cherici, in vigore del ricevimento degli ordini separati sieno dal mondo, e nella milizia arruolati di Gesù Cristo, lungi sarebbe dalla lor professione indossare le divise che appartengono al secolo, anzi che quelle usare che al chericale stato convengonsi. Per la qual cosa quantunque la Chiesa abbia ben avvertito che l' abito non costituisce il monaco, nè la santità della vita consiste nelle esteriori divise, nulladimeno fu sempre mai premurosa e sollecita cosa che i Cherici usassero vesti agli ordini loro proporzionate: « *Ut per decentiam habitus extrinseci,* giusta il Tridentino, *Sess. 14, cap. 6, de Reform., morum honestatem intrinsecam ostendant.* »

Quantunque però varie cose si trovino nel Diritto comune, nei Concilii e nelle Costituzioni dei Pontefici, nulla è stato decisamente definito in ordine alle vesti dei Cherici; quindi è che essendo sommamente difficile determinare la forma, quella veste devesi dagli ecclesiastici usare, la quale *pro laici conditione*, sia conveniente alla modestia ed alla gravità, affinchè i secolari da quello che cade sotto dei loro occhi prendano argomento dell' interno, che essi non vedono, e l' esteriore dimostri l' interna santità, nulla apparendo di vano e di superfluo. Quindi per altra parte ne segue che esser non deve o lacera o sordida, sicchè avviliſca il loro carattere, ma decente e modesta.

La veste dei Cherici sino all' anno 800 niente era distinta dalla veste dei laici. *Ursaya, Miscell. 2, Ab. 5, n. 24.*

Viene dagli antichi Canonì prescritto che i Cherici non usino vesti secolaresche sotto pena della scomunica. *Concil. Rom. 4, sub*

Zacharia, cap. 4. Et cap. « Episcopi, praesbyteri, diaconi; saecularibus indumentis non utantur nisi concedet tunica sacerdotali . . . quod si temere praesumpserint contra statuta agere communionem priventur, ec. »

Vuole il detto Concilio che non si faccian lecito usare vesti rosse o verdi, gale, pettorali e selle dorate. *Cap. Clerici officia 15, de vita et honest. Cleric.*: ma non determina la forma delle medesime.

S. Gerolamo, *Epist, 22 ad Nepotian., tom. 1, col. 262*, scrive: *« Ornatus ut sordes pari modo fugiendae sunt, quia alterum dejicias, alterum gloriam redolet. »* Nel Concilio Lateranense cui presiedette Innocenzo II. *Pont. al can. 4*, così si legge: *Nec in superfluitate scissura aut colore vestium, nec in tonsura, intuentium quorum forma et exemplum esse debent, offendant aspectu. »*

L' indicato Concilio Romano vuole che i Cherici non portino le fibbie ed altri legamenti d'oro o di argento, nè anelli, quando così non richieda la dignità. Che le vesti non sieno con troppo lusso listate, senza giusta causa, la qual cosa è egualmente ordinata dalla Clementina, *cap. Quoniam 2, de vit. et honest. Cleric.* Per veste listata s'intendono diversi colori a strisce. *Arg. cap. Vidua 16, caus. 20* così nota la Glossa nella citata Clementina *Quoniam, verbis partita, etc.* Barbosa *ibid. n. 2, Bonacin, tom. 3, De Censur. disput. 3, quaest. 6, punt. 6, n. 1. « Asserens vestis virgatae vel partitae nomine, intelligi vestem habentem diversos colores intextos cum ipso panno, etc. »*

Viene inoltre prescritto, che le vesti degli ecclesiastici sieno davanti serrate, nulla notando la troppa lunghezza o brevità: *Cap. Clerici officia 15*, quantunque nel *cap. Non liceat 32, dist. 25*, si ordina ai Cherici di portar sempre le vesti talari *secundum Aaron*: il che pure stabilì Sisto V, nella sua Costituzione che incomincia: *Cum Sacramentum*. Ciò egualmente rilevasi al *cap. Episcopi 3, del cap. Sine ornatu 4, caus. 21, quaest. 4*.

Così parimenti fu stabilito dal glorioso S. Carlo nei suoi Concilii provinciali, confermati dalla S. Sede Apostolica, come si vede nel volume che gli comprende, *Act. Eccl. Mediol., pag. 18, et alibi*: ai quali inerecdo il Cardinale Spada Vescovo di Osimo, così si esprime: *In sacris constituti, sicuti et beneficiati intra moenia civi-*

tatis et oppidorum omnino de die talari habitu utantur, sub poenis etiam carceris arbitrio nostro infligendis. Pallium etiam illi correspondere decet, ne notabiliter brevis pariat difformitatem, » il che pure fu confermato dal suo successore Cardinal Giacomo Lanfredini con approvazione della Sacra Congregazione. Qui però è da notarsi che per veste talare s' intende una veste decente, che scenda sotto il ginocchio, e però i Canonisti nulla determinando insegnano doversi in questo rimettere all' uso degli ecclesiastici probi, ed al costume dei luoghi, poichè ogni legge deve avere la sua epicheja: così il Card. de Luca in *adnot. ad Concil. Trid. disc. 24, num. 23 et seq.* « *Nam consuetudo est optima legum interpret;* » *Cap. Cum dilectus 8, de Consuetud.* Tali leggi in appresso furono moderate. Benedetto XIV, nella sua *Notif. 4, tom. 4*, ediz. di Bologna, dopo aver parlato della forma delle vesti, permette l' abito corto ed anche di colore per altro decente per viaggio ed in campagna.

Sono queste le prescrizioni intorno alle vesti, alle quali mancando i Cherici, devono i Vescovi regolarsi nella guisa che stabilita viene dal sacro Concilio di Trento, le cui precise parole sono le seguenti. « Se dopo essere stati avvisati dal proprio Vescovo per mezzo di pubblico editto, non porteranno essi un abito onesto clericale ed al proprio Ordine conveniente, ed alla propria lor dignità e secondo l' ordinazione e comandamento del Vescovo stesso, possano e debbano essere corretti colla sospensione degli ordini ed uffizio, beneficio e frutti, rendite e proventi dei medesimi; e se una volta corretti di nuovo mancheranno in questo, colla privazione ancor di tali uffizii e benefizii, secondo la Costituzione di Clemente V, pubblicata nel Concilio di Vienna, che incomincia *Quoniam renovando et ampliando, etc.* »

Quantunque ogni menomo neo di colpa disconvenga agli Ecclesiastici, i quali per l' eminenza del loro ministero sono tenuti con ogni sforzo ad aspirare alla perfezione evangelica; è d' uopo dire, ciò non ostante, che niun altro vizio più diametralmente si opponga al sacerdotale carattere, e più lo renda deforme di quello della disonestà. Non vi ha dubbio, dice il sapientissimo Origene, che il treno intiero delle virtù deve fregiare un ministro del sacro Tempio, ma

il principale ornamento che deve in esso lui nobilitamente risplendere si è la mondezze ed il candore. « *Ante omnia sacerdos castitate debet præcingi;* » *Homil. 4 in Levit.* Di modo che, dice S. Cirillo Alessandrino: Chi non è mondo, chi non conduce vita immacolata non può dirsi con verità sacerdote vero di Dio: « *Solum qui agunt puram vitam sunt Dei sacerdotes,* » *Lib. 4;* quasi che il veleno della incontinenza sia così penetrante e patente che valga ad annichilare un carattere indelabile e sacro: quindi apparisce il motivo, per cui la Chiesa, onde dagli Ecclesiastici lungi fosse non solo un tal vizio, ma ancora il sospetto, tutte impiegò le sue sollecitudini. *Trident., Sess. 23, cap. 14 de Reformat.*

E qui non farò che riportare fedelmente le parole stesse del Sacro Concilio di Trento nella già citata sessione, giacchè da questa senza di più prolungarmi, ciascuno bastantemente potrà rilevare a qual dottrina debba tenersi sopra di sì importante materia. « Quanto sia vergognoso, dice egli, al nome de' Cherici che consacrati si sono al culto divino, sordidamente macchiarsi d'impudicizia e concubinato, la cosa da sè stessa lo manifesta con scandalo universale dei fedeli, e somma ignominia della milizia chericale. Adunque per richiamare i ministri della Chiesa a quella continenza ed integrità di vita che conviene, ed acciocchè il popolo apprenda quindi a tanto più rispettarli quanto li vedrà più onesti, proibisce il sacro Concilio a qualunque Cherico che ardisca di aver concubine od altre donne di cui possa sospettarsi, in casa o fuori di essa, o trattare in alcun modo con queste; altrimenti si punisca colle pene imposte dai Canonici, e dagli statuti della Chiesa: che se avvisati dai superiori non si asterranno da queste cose, *ipso facto* restino privi della terza parte dei frutti, sovvenzioni e proventi di qual si sia loro beneficio e pensione, e questa si applichi alla fabbrica della Chiesa . . . se però perseverando nello stesso delitto colla medesima od altra femmina, non ubbidiranno ancora alla seconda ammonizione, non solo perdano i frutti . . . ma restino ancora sospesi dall'amministrazione dei medesimi beneficii . . . e se così sospesi non ostante non le discaccino, restino perpetuamente privi di essi . . . Ma se dopo averle abbandonate una volta, ardiranno riprenderne

l'interdetto commercio, oltre le dette pene siano scomunicati. •
Sess. 25, cap. 14 de Reformat.

Dal fin qui detto ben si rileva con quanto rigore procedasi dalla Chiesa per togliere ogni incentivo d' incontinenza, qualunque sospetto di colpa. Non ostante però tali austerissime disposizioni, ogni sospetto rimosso, è agli ecclesiastici permesso ritenere non solo nelle proprie lor case quelle femmine che con vincolo di sangue sono ad essi congiunte, ma le estranee eziandio, quando utili sieno e necessarie per la condotta dell' interno governo economico, quali sarebbero le mogli dei servi o le donne di età sperimentata, che tali ordinariamente quelle si reputano che toccarono l' anno quarantesimo. dissi ordinariamente, perchè, tolto ogni sospetto, sono permesse anche le femmine di età minore. *Barbos., lib. 1 de Potest.*

Qui però è da avvertirsi che alla prudenza ed alla vigilanza dei Vescovi vien dal Diritto Canonico rimesso, che considerata l' età, le qualità morali, l' onestà dei costumi, il buon nome tanto dei Cherici che delle donne di servizio, possano ad essi o concederne od inibirne la coabitazione, siccome ai medesimi più espediente sembrerà; poichè al solo Vescovo appartiene ai sudditi suoi proibire le serve, se di sua ragionevole soddisfazione non sono. La licenza però, che possono essi accordarne, rilasciar si deve gratuitamente per togliere ai pusillanimi qualunque sospetto di turpe guadagno. *Ita monuit S. Cong. Episc. et Reg. Episcopum Bergomensem 22 novemb. 1593.*

Adombrebbe inoltre senza meno la purezza che si richiede nei Cherici se essi tenessero nelle proprie loro abitazioni dei pubblici balli di tanto pericolo per qualunque cristiano, e però altamente riprovati dai SS. Padri, od intervenissero ove essi si fanno con tanta rovina delle anime, ovvero concorressero ove sono altri divertimenti poco onesti; quindi è che, per ripararne un simile inconveniente, il Concilio Senonense, *cap. 25*, altamente decretò, che i Cherici « non se admisceant choreis publicis, tripudiationibus, aut saltationibus, nec turpes, amatorias aut lascivas depromant cantilenas, seu cantationibus faceant aut adsint. » In simil guisa stabili il Concilio IX di Magonza, *cap. 74*, con queste precise parole: « *Choreas spectaculaque et convivia publica vitent, ne ob luxum petulantiamque eorum, nomen ecclesiasti-*

cum male audiat: » così il Concilio di Milano I, *part. 2, cap. His igitur, dist. 23, et cap. Non oportet, dist. 5 de Consecratione*; così dal Tridentino, *Sess. 22, c. 1 de Reform.*, aggiungendo la Congregazione dei Vescovi l'espressa proibizione ai Cherici di andarvi larvati, o, come volgarmente dicesi, in maschera:

Non meno dei balli e divertimenti affatto profani, dai Sacri Canonici sono vietati agli ecclesiastici severamente tutti quei giuochi che più dalla fortuna dipendono che dall'industria; quindi il Sacro Concilio di Trento ordina e vuole che dai Vescovi dopo le ammonizioni opportune si proceda alle pene necessarie a loro arbitrio a reprimere la pertinacia dei delinquenti, *Sess. 22, cap. 1 de Reform.*; così decretarono varii sommi Pontefici ed altri Sinodi venerabili intorno alla vita ed onestà dei Cherici. I Canonici 41 e 42 degli Apostoli fulminano la scomunica contro dei trasgressori. Così il Concilio generale Lateranense sotto Innocenzo III, in simil guisa il Concilio di Bordeaux tenuto nel 1583, l'altro Senonense celebrato nell'anno 1528, *can. 15*, e quello di Milano, I *part. 2, tit. de Ludis*; anzi, volendo questi sinodi che nemmeno spettatori essi sieno, e che parte alcuna non prendano fra i giuocatori sotto rigorosissime pene. Il citato Concilio Lateranense, nel capo 15 *de vita et honest. clericis*, dice: « *Clerici ad aleas et taxillos non ludant, nec hujusmodi ludis intersint.* » Sotto il nome di *alea* si deve intendere qualunque giuoco di sorte e di dubbio pericolo; quindi è che, sebbene nei prefati Sinodi non si faccia menzione singolare di giuochi di carte, giusta il sentimento dei Canonisti vengono anco questi sotto tal nome compresi. Quindi è che sant'Antonino, spiegando la parola *Alea*, intende qualunque azione che appoggiasi alla fortuna: « *Etiam si fiat ibi aliquid de industria;* » per esempio, vi pone il giuoco delle carte, *part. 2, tit. 1, cap. 25*; onde è che Innocenzo III rigetta la scusa dei Cherici gallicani con queste precise parole: « *Nos, qui ex officii nostri debito, pestes hujusmodi extirpare proponimus atque, ludos voluptuosos (occasione quorum sub quadam curialitatis imagine ad dissolutionis materiam venit) penitus improbamus excusationem praedictam, quae per pravam consuetudinem (quae corruptela dicenda est) palliatur; frivolum reputantes, cum in illis magis plectibilis sit offensa, per quos ad excusan-*

das excusationes in culpis, delinquendi auctoritas usurpatur. » Su di ciò si consulti Van-Espen, *part. 1, tit. 2, de vita et honest. cler., cap. 5, pag. 19*, ove potrà vedersi, che avanti ancora all' inibizione dei Canonici, era proibito il giuoco di sorte anche ai laici dalle leggi civili. *Lib. 1, cap. de Aleatoribus*. Sopra tali cose riflettendo pertanto i sacri Dottori, poterono determinarsi a decidere, che siccome la pena grave suppone la grave colpa, così i Cherici, per lunga pezza occupati nel giuoco, non possono essere esenti da peccato mortale, particolarmente se in questo s'impegnino in luoghi pubblici, e con ispirituale rovina delle anime. Navarro, *cap. 20, Manual. 9*; Silvestro alla parola *Ludus, quaest. 4, Layman, lib. 3, Theolog. mor., tract. 4, cap. 21, num. 1 Pirhing., lib. 3, Decret. tit. 1, num. 25; Reinffenstuel.; num. 58* e molti altri.

A fronte però di tal rigidezza i medesimi sacri Teologi e Canonisti concordemente convengono lungi esser la colpa, e quindi ogni pena rimossa, allorchè per semplice sollievo di spirito, scevri di affetto smodato al guadagno ed al medesimo giuoco, solo impiegando una tenuissima parte, *spectato statu*, dei patrimoniali loro beni, ed anche delle rendite stesse dei proprii benefizii in onesto luogo trattengonsi i Cherici per poco d'oro giuocando; essendo che dall'ultimo ecumenico Sinodo venne alquanto mitigato l'austero rigore dei Canonici antichi, come bene a comune intelligenza spiega la Glossa; e questo basti in ordine al giuoco. Vedi Antoine, *tom. 2, de obligationibus, pag. 76, annot. 2*.

Considerando l'altissima dignità, cui elevati sono gli Ecclesiastici, facil cosa è il comprendere quanto grave inconveniente sarebbe, qualora essi, a guisa della gente vile e plebea, si recassero nelle così dette bettole e pubbliche osterie, ove vendonsi i commestibili ed il vino: alla qual cosa volendo metter argine i sacri Canonici, gravemente proibiscono ai Cherici, fuori della circostanza di viaggio, di mettervi piede: « *Clerici edendi et bibendi causa tabernae non ingredientur, nisi peregrinationis necessitate compulsi.* » *Cap. Non oportet 2, cap. Nulli Clerico 5, cap. Clerici 4, distinct. 44, e cap. Clerici officia 15, De vita et honest. Cler.* Anzi nel Canone XIII degli Apostoli, contro dei trasgressori si fulminano le censure: « *Si quis Cle-*

ricus in caupona cibum capere deprehensus fuerit, a communione excludatur, excepto tamen, qui necessario in itinere in commune diverterit hospitium. » Che se punibile ci è l'ingresso in simili luoghi denigranti l'augusto sacerdotale carattere, vie maggiormente sarebbelo l'esercitarne il mestiere, per cui i medesimi sacri Canonì stabiliscono, che se dopo la trina ammonizione, tosto non desistessero, restino *ipso facto* privati di qualunque ecclesiastico privilegio; *Nulli Clerico*, 3, dist. 44. Concorda la Clementina 1 *Qui si taliter moniti*, ec. Vedi *Luc. Ferr.*, alla parola *Clericus*.

La crapula o l'ebrietà (voce che nasce dal latino *ebria* o *bria*, vaso di vino), detestabile mai sempre nel laico il più vile, lacrimevolissima ella è certamente negli incliti di Sionne. Quindi è che ai Cherici viene interdetta sotto gravissime pene, fino dalla sospensione dall'uffizio e beneficio medesimo. Ed, a vero dire, non può essere tale proibizione più giusta, essendo che dal Concilio Agatense riportato al *cap. Ante omnia*, l'ebrietà ben si riguarda come fomite e nutrice de' vizii tutti i più detestabili: « *Attendite vobis*, ordinò Gesù Cristo medesimo in S. Luca, *ne forte graventur corda vestra a crapula et ebrietate;* » perocchè ella è un delitto nelle divine bilancie grave per guisa, che dal possesso esclude del regno dei cieli: « *Ebriosi regnum Dei non possidebunt.* » S. Paolo, 1 *ad Corinth.* 6. Contro una simile smoderatezza altamente declama S. Girolamo riportato nel *cap. Ne tales* 28, et *cap. Legimus* 29, dist. 5, de *Consecr.*, mentre questa per testimonianza dell' Ecclesiastico non solo è disdicevole e nemica dell' anima, ma pregiudicievole eziandio alla salute del corpo. 37. « *In multis escis erit infirmitas, et aviditas appropinquabit usque ad choleram: propter crapulam multi obierunt, qui autem abstinens est, adjiciet vitam.* » Questa verità potrebbe dimostrarsi con le più sicure teorie, perchè corroborate da una costante esperienza; ma poichè non è questo il luogo di trattare di medicina, serva quanto si è detto. Ciò che deve notarsi si è, che nel senso dei Sacri Canonì altra cosa è la crapula, ed altra l'ebrietà. La prima è un eccesso di cibo, o sia un' immoderata voracità, per cui non rade volte lo stomaco rigurgita, *cap. Ne tales* 27, dist. 5, de *Consecr.* « *Dicit enim Lex . . . ex nimia gurgitatione olet os.* » *L. Quod clarum*, 2. 7, cui ff.

Edic., Gloss. vero Crapula. L'ebrietà è un uso eccedente di vino, il quale, dopo un forte stimolo, produce la debolezza indiretta, *loc. cit.*

Non è lecito ai Cherici senza legittima causa portare le armi sotto la rigorosa pena della censura: « *Clerici arma portantes . . . excommunicentur.* » *Cap. Nimirum 1; cap. Cum a Judaeis 2; cap. Non pila 3, cap. Clerici arma 2, de vita et honest. Cleric. 6; cap. Clerici 15, cap. Quicumque ex Clero 6, caus. 26, quaest. 8; cap. In audientia 25, de sent. excom., et Clementina 1.* Quindi ne deducono i sacri Dottori, che i trasgressori mortalmente peccano, mentre la censura senza meno suppone un grave delitto. *Cap. Nemo Episc. cap. 41, caus. 11, quaest. 3, ibi Qui Anathema.* E la ragione si è, dicono essi, perchè le armi dei Chérici esser devono soltanto le orazioni ferventi, e le lacrime di compunzione, come lo esprime il grande Arcivescovo S. Ambrogio scrivendo alla sorella Marcelliana: « *Lacrymae meae, mea arma sunt, talia sunt munimenta sacerdotis.* » *Epist. 33.* Lo stesso ripete il medesimo in altro luogo, ed in tal sentenza S. Girolamo egualmente concorre, con altri molti, che per brevità si tralasciano.

Le caccia frequente, clamorosa e voluttuosa, particolarmente con le armi, ella è parimente ai Cherici interdetta. Difatti, dicono i Canonisti: Come non sarà ad essi disdicevole e delittuosa, quando anche altro non vogliasi considerare, se non se il puro necessario alimento con i beni della Chiesa, i quali fuori del decente vitto e vestito, sono di proprietà unicamente dei poveri, ed appartenenti al culto del Signore? Quindi è appunto che il Dottor S. Girolamo invita a riflettere che nel catalogo dei Santi, non se ne trova alcuno scritto, che dedito fosse alla caccia o che impiegasse in essa un menomo spazio di tempo.

Alla qual cosa facendo riflessione la sacra Congregazione dell' Immunità, inibì ai Vescovi il concedere licenza ai Cherici di recarsi colle armi alla caccia clamorosa, autorizzandoli soltanto di poterne ad essi accordare la delazione alla concorrenza di cause legittime, che è quanto dire, o per la propria difesa in caso di lungo viaggio o d'ingiusta aggressione di malviventi. *Sacra Congr. Imm. ut in Cariolens. 2 julii 1647, decret., pag. 14.*

Nè giova obbiettare, che Dottori non mancano, Canonisti e Teologi, i quali sostengono esser lecita ai Cherici la delazione dell' archibugio per la caccia semplicemente di sollievo, mercecchè quei savì Dottori, che « *recreationis gratia admittunt Clericis aliquando licitam esse venationem*, » non intendono di ragionare di quella caccia che si esercita con l' arme e con lo strepito dei bracchi, ma di quella soltanto che si fa con reti, col vischio e con i lacci, con piacevolezza e senza clamore, come bene apparisce dalle stesse da loro esternate opinioni.

Essendo che i Cherici per loro special vocazione addetti sono al servizio di Dio e della Chiesa sua sposa; e però all' ecclesiastica milizia arruolati, talchè, per consenso unanime dei Padri, viene ad essi applicato quel detto dell' Apostolo: « *Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit*; » 2 ad *Timoth.* 2, v. 4, che è quanto dire: il Cherico, a similitudine del soldato ascritto già alla milizia di Gesù Cristo per piacer soltanto a colui al quale si è dedicato, deve rigettare da sè qualunque alieno interesse, che non sia compatibile con quello stato che egli professa.

In vigore pertanto di una tal professione: a' Cherici costituiti in *Sacris* ed anche in *minoribus* aventi un congruo sostentamento o per mezzo di beneficio ecclesiastico o di beni patrimoniali, viene espressamente proibito il mescolarsi nella mercatura, nei traffici e negli affari secolareschi per desiderio di lucro, in guisa che essi mortalmente peccano, e possono essere sospesi *a divinis*, ed anche scomunicati, se per tre volte ammoniti, ostinatamente persistono.

Si danno però alcuni casi, nei quali i Cherici, esercitandosi nel traffico, nelle pene canoniche non incorrono. 1. Se l' esercitano non già per avidità di aumentare od accrescere le loro sostanze, ma riparare semplicemente all' inopia propria o degli indigenti loro genitori, o dei consanguinei e congiunti inabili a procacciarsi il conveniente sustentamento; 2. Quando il loro traffico consiste in compra e vendita di bestiami necessarii per la coltura dei beni componenti i loro beneficii; 3. Se la mercatura consiste nella vendita dei prodotti di tali effetti, o di quelli patrimoniali; 4. Finalmente, quando

esitano quello che è sopravanzato al necessario loro consumo, purchè però lo facciano giusta i prezzi correnti delle pubbliche piazze.

Dalle decisioni dunque della Sacra Congregazione apertamente raccogliasi, potere i Cherici esercitarsi nelle negoziazioni di quella specie che *artifizio* domandasi; non per altro in quella come tale propriamente considerata:

Ma affinchè più chiaramente comprendasi quanto di sopra accennammo, avvertir si deve qual differenza corra fra la negoziazione propriamente presa e l'*artifizio*. La prima, *stricte sumpta*, è quella in cui facendo passare la merce di persona in persona, se ne aumenta il prezzo, per così conseguirne il lucro desiderato. Il vero artifizio è quando si acquista una cosa come necessaria materia per lavorarsi con le proprie mani, o per ridurla ad una forma diversa. Quindi è che la negoziazione propriamente presa viene dai sacri Canonici ai Cherici onninamente interdetta; l'*artifizio*, e l'operazione manuale non guidata dal desiderio e dalla avidità di turpe guadagno, non è ai medesimi in veruna maniera proibita, ma anzi commendata altamente dalla perspicacia dei Sommi Pontefici e dai più insigni Teologi.

Oltre alla mercatura, viene ai Cherici dai Canonici altamente vietato esercitare in foro secolare l'avvocatura, il notariato, la vice-prefettura, e simili. Quindi è che i prelati aventi giurisdizione temporale possono e devono, in occasione di criminale condanna, delegare un laico, e non mai alcun Cherico. Possono bensì i Cherici stessi, ove così porta la consuetudine, difender le cause ecclesiastiche dinanzi all'ecclesiastico giudizio, ed anche nel foro secolare per sè stessi soltanto, o per sostenere i diritti della Chiesa, come pure quelli delle persone miserabili.

Fra i secolari negozii viene eziandio annoverato dai sacri Canonici l'esercizio della tutela e curatela, e simili uffizii, i quali, traendo seco necessariamente molte occupazioni e gravose difficoltà, servirebbero a distogliere i Cherici dall'assiduità alle funzioni del santuario, ed a renderli dissipati ed alieni dal divino servizio; quindi un Concilio africano da S. Cipriano assai commendato espressamente dice:
• *Ne quis de Clericis et Dei ministris tutorem vel curatorem testamento*

suo contituat, quando singuli divino officio honorati. . . non nisi altari et sacrificiis deservire, et precibus atque orationibus vacare debeant. » *Epist.* 66. Vedi Van-Espen, *part.* 1, *tit.* 2 *de vita et honest. cler.*; Rota, *part.* 4, *tom.* 2, *recent. decis.* 116, *num.* 18, *Sacr. Congreg. Episc. in Salernitana* 24 *julii* 1619, *et in Theol.* 30 *maji* 1626, *et* 13 *jul.* 1648. Con tutto ciò è ad essi concessa la tutela dei consanguinei fino al terzo grado, domandata per altro al superiore ecclesiastico l'opportuna licenza. *Ex cap. Per venit* 26, *dist.* 86. Fra gli esercizi vietati ai Cherici, quello ancora è della vil servitù ai laici ed alle nobili femmine, la quale denigra la grandezza del grado sacerdotale. *Cap. Sacerdotib.* 2, *Ne Clerici*. Anche la milizia è loro vietata, e non possono essere costituiti duci nè capitani di soldati. *Albas, in cap. Sententiam*; quantunque possano in guerra giusta seguirli, ed alla vittoria animarli: *cap. Hortatu* 10, *et cap.* 14, *et cap. Ut pridem*. L'esercizio pure dell'arte medica, di cui per avidità di guadagno sovente abusavansi, fu pure ai Cherici vietata, come può rilevarsi dal *can.* 6 del Concilio di Rheims sotto Innocenzo II dell'anno 1131, e dal Canone 9 dell'altro Lateranense celebrato sotto lo stesso Pontefice nell'anno 1139, come pure dalla Collezione di Labbeo, *tom.* 10, *col.* 984 e *col.* 1004. Fu poscia da Alessandro III confermata tale disciplina, *cap. Non magnopere*; quindi da Onorio III ripetuta, *cap. Super specula*, ed estesa eziandio ai Cherici costituiti in *minoribus*, o di benefizio sufficientemente provveduti, *Bened. XIV, De Synod. Dioec., lib.* 13. Onde è che quegli ecclesiastici, i quali *ex pietate et charitate* desiderano di esercitare tale arte, hanno di mestieri premunirsi dell'apostolico indulto.

Innumerevoli sono i casi, in cui la sacra Congregazione del Concilio ha benignamente annuito, che dai Cherici insigniti degli Ordini sacri possa esercitarsi la medicina; e la sacra Penitenzieria dei brevi suole frequentemente spedire simili indulti ai sacerdoti medici: « *Ut possint artem medicam exercere absque incurso irregularitatis, cum clausula tamen: gratis et amore Dei erga omnes:* » onde è che i medesimi non devono esigere nè ricevere mercede alcuna da chi eziandio spontaneamente volesse per tale oggetto dargliela. *De Synod. Dioec. Bened. XIV.*

Il rigoroso precetto però di rigettare ciò che viene spontaneamente offerto agli ecclesiastici, che esercitano la medicina, ponendoli in un quasi certo pericolo di trasgressione, saviamente fu temperato; molto più che una tal clausola incongruente sembrava ed opposta alla stessa dispensa, che ai Cherici soleva concedersi di provvedere cioè a sè stessi ed alla indigenza della propria famiglia. Così decretò la S. Congreg. del Concilio in *Cadurcens.* 14 aprile 1696, ad *quartum Spernell. decis. 57, num. 80. Boller. Disquis. Clericor. tit. de exempt. Cleric. §. 2, n. 5.* Su tal riflesso pertanto tolta fu di mezzo tal clausola ed altra ve ne fu apposta più mite, con la quale si vieta pattuire o domandare mercede qualunque siasi, ma non di rigettare quello che a titolo di gratitudine spontaneamente è donato, ad eccezione però dei veri poveri, dai quali nemmen le offerte spontanee devonsi ricevere. Egli è finalmente stile nelle lettere di dispensa spedite a favore dei monaci fisici inserirvi la formula modificata: « *Ut nihil penitus ab ipsis recipiatur, sed artis subsidia infirmis per eos gratis omnino exhibeantur.* » Questa clausola viene interpretata dalla Sacra Congreg. dei Vescovi, che non possa il medico sacerdote « *a publico conduci mercede conventa.* » In *Terracinens.* 6 Septemb. 1697, refer. clar. mem. Card. Petruccio. Così Benedetto XIV, *loc. cit.*

Ciò premesso, passiamo ad alcuni pratici casi.

Quanto alle cose generalmente vietate, e prima quanto alla negoziazione.

C A S O 1.º

Un ecclesiastico per sostenere sè stesso e la sua famiglia impiega una piccola eredità da esso fatta in questo modo. Dà in società ad un mercante il danaro: alimenta colle ghiande delle quercie i majali, e l'ingrassa per rivenderli con vantaggio: e colle foglie dei getsi nutrice i filugelli, e fa la seta. Cercasi se lecitamente?

È universalmente e rigorosamente vietata agli ecclesiastici quella mercatura che dicesi meramente lucrativa, per cui la cosa comprata senza alcun cambiamento si rivende più cara per trarne vantaggio.

S. Paolo 2 *Tim.* 2, scrisse : « *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se probavit.* » Ma quali sono poi questi negozii secolari? Lo dice il capo *Quid est aliud* 13, *dist.* 88, ove si legge : « *Quid est aliud negotium nisi quae possunt vilius comparari, carius vero distrahere?* Innumerabili, per dir così, sono i Canoni dei Concilii che vietano la negoziazione ai Chericici, ed il Concilio di Trento gli ha confermati nella *sess.* 22, *de reform. cap.* 1, decretando : « *Ut quae alias a Summis Pontificibus, et a sacris Concilijs de Clericorum vita, honestate, cultu, doctrinaque retinenda, ac simul de luxu, comessationibus, choreis, aleis, lapidibus... nec non SÆCULARIBUS NEGOTIIS fugiendis copiose, et salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum iisdem poenis, vel majoribus arbitrio Ordinarii imponendis, observentur.* » Conformemente alle Leggi dei Concilii decretarono i Sommi Pontefici, tra i quali Pio IV, Urbano VIII, Clemente IX, Innocenzo XIII e Benedetto XIV, che nella sua Bolla *Apostolicae servitutis*, 25 febbrajo 1741, confermò le proibizioni fino allora emanate, e le pene stabilite contro gli ecclesiastici, ch' esercitano la negoziazione. Quindi la chiamano illecita e vietata agli ecclesiastici, tutti i Teologi con S. Tommaso, che nella 2, 2, q. 77, art. 4, ne dà la ragione dicendo : « *Tum quidem propter hoc, quod est ordinata ad lucrum terrenum, cuius Clerici debent esse contemptores: tum etiam propter frequentia negotiatorum vitia, quia difficulter exiit negotiator a peccatis labiorum, ut dicitur, Eccl. 26. Est et alia causa, quia negotiatio nimis implicat animum saecularibus curis, et per consequens a spiritualibus retrahit; unde et Apostolus dicit, nemo militans Deo, etc.* »

Ora venendo al caso proposto, dico, che il nostro ecclesiastico non può fare la prima cosa, ma bensì la seconda e la terza. Il dare in società il denaro è una specie di negoziazione lucrativa, od è un negoziare per le mani o ministero altrui, il che è rigorosamente vietato, secondo quella regola del diritto, in 6, num. 67: « *Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit,* » la qual regola, come spiega la Glossa, se non ha luogo in ogni genere di cose, lo ha però sempre nelle cose malfatte, « *nota quod haec regula vera est in maleficiis.* »

So che alcuni distinguono, ed assoggettano a mortale peccato l' ecclesiastico qualora il socio di lui nella negoziazione è un semplice ministro, il quale oltre il suo stipendio non partecipa di alcun lucro della stessa negoziazione; ma non allora, ch' egli dà soltanto il denaro o parte di esso, e l' altro presta l' opera, e poi in proporzione dell' esborso da esso fatto percepisce il lucro che si ricava. Ma con qual fondamento sostengono mai quest' opinione, come attesta Benedetto XIV, *de Syn. lib. 10, cap. 6*, fu con fortissime ragione confutata da Mons. Fantinelli Prelato della Romana Curia, in *sua respons. 6, num. 42, tom. 2*, e dal Card. Acciajuolo in certo suo voto *in causa Melevitanae Synodi, num. 26*, e che la stessa Romana Ruota ha rigettato « *uti videre est,* » dice il Pontefice sovrallo dato in *decis. 1, num. 9, tit. 43, tom. 3, coram bon. mem. Cardinali Falconerio*. E per verità la regola 72 del diritto in 6, stabilisce, che « *Qui facit per alium est perinde ac si facit per seipsum.* » Nè si dica, che cessano nel nostro caso le ragioni, per cui la negoziazione lucrative è vietata agli ecclesiastici. Imperciocchè se la prima di queste ragioni è il lucro, che si ricerca di ricavarne, non v' ha dubbio, che il nostro ecclesiastico null' altro cerca, che il lucro nel cambio attivo, e nella società. Se poi la seconda ragione è perchè la negoziazione occupa l' animo nelle cose terrene, e lo distrae dalle spirituali, può mai asserire il nostro ecclesiastico, che non soffra per conto della società veruna distrazione e pensiero? Sarà ben vero, che non sarà soggetto a quelle cure e sollecitudini, nelle quali è necessariamente immerso chi amministra; ma è altrettanto vero, come l' esperienza dimostra, che sarà ansioso, che le cose camminino a dovere, che la società sia bene amministrata, che il lucro giustamente si divida, ecc. Conchiude pertanto il lodato Sommo Pontefice al num. 5: « *Sed supervacaneum est pluribus de hac quaestione disserere, quam nos statim ac ad supremum Ecclesiae Pontificatum evecti sumus, definivimus: necessarium quippe reputantes, novae legis fraeno cohibere insatiabilem Clericorum cupiditatem divitias accumulandi, nostris Apostolicis litteris datis 25 febr. 1741, quae habentur tom. 1 nostri Bullarii, Const. 13, declaravimus, et ediximus nullam negotiationem alias Clericis prohibitam posse ab iisdem sub alieni nominis velamine exerceri,*

eique etiam per alios, operam dantes obnoxios fecimus poenis, quae a sacris Canonibus, et Constitutionibus Apostolicis statutae sunt contra Clericos negotiantes. »

Non v' ha poi dubbio che l' ecclesiastico possa fare la seconda e la terza cosa, poichè così ha deciso la Sacra Congregazione del Concilio nelle sue risposte alla terza e quarta interrogazione fatta dal Clero di Terra Madia della Diocesi Neocastrense nell' anno 1627. Ecco le interrogazioni: « 3. *An iis, qui in propriis terris habent quercus, et castaneas, quarum fructibus sues vescuntur, possint sues emere, eosque alere et pro familiae sustentatione vendere.* 4. *An iidem Clerici cum foliis suarum arborum possint in propriis aedibus arti sericae operam dare.* » Ed eccone le risposte: « *Ad 3. Itidem posse pro sua, et familiae suae sustentatione, dummodo tamen in emendis, alendis seu distrahendis suis nihil sordidum aut indecens clericali ordini exercent.* A 4. *Licere Clerico earundem arborum foliis per ipsum, absque sui officii detrimento dumtaxat pro sua ac familiae sustentatione arti sericae operam dare, dummodo tamen in artificio hujusmodi personas suspectas non adhibeat, quoad hoc Episcopi licentiam, quae gratis detur, obtineat.* » Nè questa decisione è destituta di appoggio. La ragione stessa ci fa conoscere, che in tali maniere di operare non v' ha negoziazione, nè quindi niente d' illecito, quando si osservino le due condizioni indicate dalla sacra Congregazione, cioè, che l' ecclesiastico il faccia unicamente per sostentare sè stesso e la famiglia, e che non v' intervenga cosa alcuna indecente, e poco conforme alla santità dell' ordine chericale. Diffatti togliendo la prima condizione il lucro, che intende di ricavare, è sordido, e togliendo la seconda disonora il suo carattere, ond' è che anche le dette due maniere in tale ipotesi divengono illecite.

BENEDETTO XIV.

C A S O 2.°

Un Diacono avendo comprato molti beni per lavorare le sue campagne, ne dà quattro ad affitto, e come si dice a *giovatico* a Flavio suo vicino. Il parroco l' ammonisce, dicendogli ch' è incorso nelle

pene fulminate contro i Cherici negoziatori. Opina rettamente il parroco ?

Sembra che no, ed eccone le ragioni. 1. Il diritto Canonico vieta ai Cherici il prendere in affitto i beni dei laici, ma non proibisce l'affittar i proprii. Quindi insegnano concordemente i Teologi ed i Canonisti, essere loro lecito il dare a giovatico i proprii buoi, purchè ciò facciano con decoro e senza veruna indecenza. 2. Sebbene sia vero, che sarebbe una specie di negoziazione vietata ai Cherici il comprar buoi e cavalli appositamente per darli in affitto, tuttavia non sembra proibito il dar a giovatico quegli animali, che furono comprati per un fine onesto, e specialmente quando ciò si faccia per isfuggire le moleste cure, cui si andrebbe incontro per venderli, o per evitare le spese di alimentarli; siccome per appunto, sebbene sia proibita la negoziazione che risulta dal comprare e vendere la cosa a più caro prezzo, non è nulladimeno vietato di vendere ciò che si è comprato per proprio uso, e che diventa superfluo, o non è più a proposito, purchè il prezzo sia entro i limiti del giusto, come insegnano comunemente i Dottori ed avverte Benedetto XIV, *de Syn. lib. 10, cap. 6, n. 2, in fin.* 3. Pare che la nostra opinione sia anche appoggiata alle decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, che interrogata dai benefiziati della Diocesi Alexanense ed Ugenese: « *An sacerdotes, et Clerici beneficiati possint operas suorum boum, quos pro laborandis praediis suis patrimonialibus retinent, dum sibi vacant, aliis locare pro certa mercede absque periculo spoliis, et poenarum Clericis negotiatoribus impositarum,* » rispose: « *Ad primum affirmative, si tot juga bonum retineantur, quot sunt pro praediis necessaria, vel si ultra necessitatem culturae praediorum, vel alio licito modo tenentur.* »

BENEDETTO XIV.

C A S O 3.º

Lo stesso Diacono domanda al parroco se possa conservare i parti degli animali, che ha per la cultura dei suoi beni, per venderli poi a suo tempo o locarli ad un giusto prezzo, e se non potendo

vendere all'ingrosso il vino delle sue vigne, gli sia lecito venderlo al minuto. Qual dev'esser la risposta del parroco?

Al 1. Deve il parroco rispondere affermativamente, dietro due decisioni della sacra Congregazione del Concilio riportate dal Fagnano, nel *Cap. Multa ne Clerici vel Monachi* dal num. 38 al 44. Ecco la prima: « *Posse Clericos pro culturae usu, cioè de' poderi suoi, boves, et alia animalia necessaria coemere, illorumque foetus justo pretio atque honesta ratione vendere, nec propterea eos prohibita negotiationis praetextu vexari posse aut debere.* » L'altra è la seguente: « *Item censuit posse retinere, et locare boves, et oves, et alia animalia, quae habent ex successione, vel decimis, nec non fructus illorum vendere absque crimine illicitae negotiationis.* »

Al 2. Deve parimenti rispondere, che gli è lecito anche vendere il vino al minuto, perchè in ciò non v'ha nemmeno ombra di negoziazione. Anche i Chericici hanno diritto di vendere i frutti de' loro poderi, e se non possono vendere il vino all'ingrosso, per qual ragione non deve loro essere lecito il venderlo al minuto? Così ha dichiarato la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, in *Aversana*, die 5 maji 1593, come può vedersi presso il Ferrari, *V. Clericus art. 3, num. 15*. Nè si può dire, che così facendo, esercitino il mestiere degli osti e dei tavernai, come più volte ha dichiarato la Sacra Inquisizione dell'Immunità, e precisamente in *Ravennantensi et Spoletana* 25 settembre 1627, in *Nolana*, 12 luglio 1649, in *Laurentana* 17 giugno 1654, in *Theatina* 15 marzo 1661, e in *Faventina* 25 gennajo 1677 presso il Ferreri nel luogo citato.

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.º

Un ecclesiastico impiega tutto il tempo che gli avanza in lavori manuali, v. g., in fare oriuoli, che poi vende a profitto suo e della famiglia. Cercasi se gli sia lecito?

Non è illecito agli ecclesiastici l'impiegare qualche tempo in lavori manuali, purchè però nol facciano per sordido guadagno, e nulla vi sia d'indecente al proprio stato. Anzi l'opera manuale è loro raccomandata nel *cap. Clericus 3, dist. 94.* « *Clericus victum*

et vestitum sibi artificiolo vel agricultura absque officii sui detrimento ponet. » E nel cap. *Clericus* 4, dist. 92, « *Clericus quantumlibet verbo Dei eruditus artificiolo victum quaerat.* » L'opera certamente non porta a peccato come la negoziazione, la quale non può esercitarsi senza bugie, spergiri, frodi, disturbi e distrazioni. Gli Apostoli dopo la morte di Gesù Cristo ritornarono alla pescagione, *Jo. 21*, ma S. Matteo non più attese al telonio, perchè questa professione, e non quella induce al peccato, come osserva S. Gregorio Papa, *Hom. 1 in Ev. laud.* riferito nel cap. *Negotium* 7, dist. 5, de *Poenit.*

Ho detto, purchè non facciano l'opera manuale pel fine di sordido guadagno, poichè allora peccerebbero, essendo il lavorare per lucro una negoziazione agli ecclesiastici illecita. Dev' esservi dunque un fine onesto; e S. Tommaso 2, 2, q. 187, a. 3, ne assegna quattro, escluso quello del guadagno. Il primo, dic' egli, è quello di procacciarsi il vitto, e perciò fu detto all' uomo: « *In sudore vultus tui vesceris pane;* » *Gen. 3, 19,* e nel salmo 127: « *Labores manuum tuarum, quia manducabis.* » Nè può dubitarsi, che il lavoro ai Cherici ed ai monaci per questo fine non sia lecito, dicendo l' Apostolo di sè medesimo, *Act. 20*: « *Ad ea quae mihi opus erant, et his qui mecum ministraverunt manus istae.* » Quindi il quarto Concilio di Cartagine obbliga i Cherici espressamente al lavoro, prescrivendo nel canone 51 che quantunque il Cherico sia dotto nelle sacre lettere, deve nullastante lavorare per guadagnarsi il vitto. S. Benedetto parimenti nel cap. 48 della sua regola parla del lavoro delle mani, e così tutti quei che scrissero della vita monastica. Anche a' nostri giorni vi sono dei monaci che vivono col proprio lavoro, specialmente i Basilioni dell' Eremo del Torton.

Il secondo fine onesto, dice il santo Dottore, è quello di fuggir l'ozio, e perciò sta scritto nell' Ecclesiastico, 33, 28: « *Mitte servum tuum in operationem ne vacet, multam enim malitiam docuit otiositas.* » Questo fine è commendevolissimo, avendo scritto S. Girolamo al monaco Rustico: « *Facito aliquod operis, ut semper te Diabolus inceniat occupatum.* » Il terzo poi è di raffrenare la concupiscenza, in quanto che il lavoro macera il corpo; secondo quel detto dell' Apostolo, 2,

Cor. 6: « In laboribus. in jejuniis, in vigiliis, in castitate. » Ed agli Efesini, 4, 18: *« Qui furatur jam non furetur; magis autem laboret operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. »*

Dissi ancora, che il lavoro non dev' essere indecente allo stato, poichè altrimenti sarebbe illecito. Quali pertanto siano questi esercizi manuali, onesti e decenti, li descrive S. Girolamo nella sua Epistola a Rustico Monaco colle parole seguenti: *« Vel fuscillam teze junco, vel canistrum lentis plecte viminibus; sarciatur humus, areolae aequo limite dividantur, in quibus quum olerum jacta fuerint semina, vel plantae per ordinem dispositae, aquae ducantur irriguae, ut pulcherrimorum versuum spectator assistas . . . Inserantur infructuosae arbores, vel gemmis, vel surculis, ut parvo post tempore laboris tui dulcia poma decerpas. Apum fabricare alvearia . . . texantur et lineae capiendis piscibus; scribantur et libri, ut et manus operetur cibum, et animus lectione saturetur. »* Aggiunge sant'Antonino, p. 2, tit. 1, e cap. 16: *« Emere ferrum rude, et inde facere ligionem, »* e si può aggiungere la tessitura delle tele, il cucir le vesti, l'edificare, il dipingere, lo scolpire, e qualunque arte fabbrile od in legno, od in ferro, od in altro metallo, oppure in gesso ed in creta, come pure il presiedere alle stamperie per la correzione dei libri, e l'esercitare altre arti utili ed oneste.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.º

Francesco, chirurgo e medico, si fece prete, ed angustiato dalla povertà, vorrebbe ripigliare l'esercizio della sua prima professione. Cercasi se gli sia lecito?

Senza il breve Pontificio rispondo, che no. Sebbene anticamente potessero tutti o laici, o Cherici esercitare la chirurgia e la medicina, come dimostra Benedetto XIV, *de Syn. lib. 13*, nondimeno insegna lo stesso Sommo Pontefice, che un tale esercizio per giusti ed urgenti motivi fu poi rigorosamente vietato ai Cherici inseguiti degli ordini maggiori, ed anche ai minoristi, che hanno qualche ecclesiastico benefizio. Abbiamo nel *cap. Sententiam 9 Ne Clerici vel Monachi* questo divieto: *« Nec ullam chirurgiae artem Subdiaconus, Diaconus,*

vel Sacerdos exerceat, quae adustionem, vel incisionem inducit. » Nel cap. *Tua nos 19 de Homicidio* la stessa proibizione si ripete ai religiosi. Nel cap. *Ad aures 7, de aetate et qualitate* viene agli ecclesiastici tutti vietata la medicina. Questa proibizione poi nasce da ciò, che tanto la chirurgia, come la medicina vanno soggette a molti falli, errori e pericoli.

Se dunque Francesco vuole riassumere l'esercizio della sua arte, deve prima impetrarne dal Papa il Breve di dispensa, che si concede sempre con certe condizioni, le quali talvolta sono: « *Dummodo non adsit copia medicorum,* » ed in questa ipotesi dovrà astenersi, essendovi altri medici o chirurghi: « *Dummodo gratis et pro amore Dei exerceatur,* » ed allora non potrà ricevere nessuna ricompensa nemmeno spontaneamente offertagli, come ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio in *Carducen.*, 14 Apr. 1696, ad *quartum*, aggiungendo che le parole *copia medicorum*, oppure *attenta penuria medicorum*, devono intendersi moralmente. Ma più difficilmente si concede il Breve per l'esercizio della chirurgia con facoltà di usare il ferro ed il fuoco, e quindi debbono ben ponderarsi le clausole nel Breve stesso espresse. Difatti avendo un ecclesiastico ottenuto questo Breve colla condizione: « *Dummodo nihil petas, sed a sponte dantibus recipias,* » fu mosso il dubbio se poteva convenire con un comune, che per l'opera sua gli desse cert' annua o mensile somma di danaro, e la sacra Congregazione de' Vescovi e regolari in una *Terracinensi* del 6 sett. 1697, rispose negativamente, perchè non credette che l'accordo o la condotta, che così si appella quell'annuale o mensile pensione, gli venisse fissata del tutto gratuitamente.

Osservi poi Francesco nel chiedere questa dispensa se ha un giusto motivo o causa di domandarla, ed impetrata osservi le condizioni, che in essa vi sono inchiuso. Qualora ritrovi di poter in buona coscienza valersi della grazia apostolica, eserciti pure la sua professione fino a tanto che venga provveduto d'altri beni o proventi, e cessi la sua necessità.

BENEDETTO XIV.

Martino sacerdote sta presso una nobile matrona che gli dà la tavola ed una pingue limosina della Messa. È però agitato da scrupoli, perchè deve sovente avvilirsi a servire la dama, ed a prestarle ossequii non competenti al suo grado. Cercasi se questi scrupoli siano ragionevoli, e se possa, in buona coscienza, continuare nel suo servizio?

Rispondo che no. Gli ossequii e gli avvillimenti incompetenti al carattere sacerdotale sono proibiti dal *cap. Sacerdotibus 2. Ne Clerici vel Monachi*. Questa stessa proibizione fu confermata per espresso comando del Sommo Pontefice dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari coll' Enciclica 16 marzo 1697 in questi termini :

« Fra le più assidue sollecitudini, che occupano la mente zelantissima di Nostro Signore per il bene spirituale della Chiesa, una si è di conservare e ravvivare nel suo vero decoro la santità e dignità del sacerdozio ; poichè, dipendendo dagli Uffizii di quest' ordine l' istruzione e correzione, e la santificazione dei fedeli, conviene ancora che l' esemplarità della vita e gravità dei costumi sia in esso così distinta e superiore ad ogni altro, che corrisponda alla sublimità del grado, ed al fine della sua istituzione. Quindi è, che coll' oracolo della sua viva voce, ha sua Beatitudine ordinato, che si scriva a tutti i pastori delle Diocesi la presente lettera circolare, a fine di eccitare una più esatta vigilanza, di procurare l' adempimento ed osservanza dell' ordinazione de' sacri concilii ecumenici, e specialmente di quello di Trento in ordine all' onestà della vita del Clero, e singolarmente in non permettere, ed onninamente impedire, che i sacerdoti non s' impieghino in uffizii servili del secolo e dei laici, e specialmente di donne, improprii ai ministri dell' altare, ed al carattere sacrosanto ; il quale quando venga conferito secondo le disposizioni del Sacro Concilio di Trento con l' actual servizio di una chiesa, cesserà l' occasione di simili scandali, e si toglierà all' oziosità un numero straordinario e disapplicato, e cesserà pure ogni scusa e compatimento per tollerarli contro i sacri divieti in impieghi abietti ed indecenti. Saprà V. E. col fervore del suo zelo conformarsi con l' esecuzione a quello di Sua Beatitudine, ec. »

Chi pertanto non conosce quanto non sia da biasimarsi la condotta di quei sacerdoti, che sotto pretesto di educare i figliuoli e di celebrare la Messa nella domestica cappella dimorano nei palagi dei grandi, e servono le signore od in istrada sostenendole sotto le braccia, od in casa giuocando e scherzando per divertirle? Non è questo un avvilire il sacro carattere sacerdotale? Quindi S. Carlo Borromeo nel primo Concilio di Milano, al *cap. 26*, al *num. 8*, vietò rigorosissimamente a qualunque ecclesiastico: « *Ne parum memor ordinis ac dignitatis suae sit in famulatum laicorum etiam Principum, eorumque quibusvis aliis obsequiis nisi ex causa et officium sacerdotali munere non indignum Episcopus hujus rei potestatem scripto ante fecerit.* » Ed al *n. 9*: « *Neve praecursor aut assecla foeminarum, aut his discumbentibus assistat, aut ancilletur.* » Il nostro Martino adunque si allontani dalla servitù di quella dama, e cerchi s'è povero di provvedere in altra maniera alla sua indigenza.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.º

Un sacerdote amministra da parecchi anni i beni di Flavio senza abitare nella casa di lui, ma però con un congruo annuo stipendio. Cercasi se ciò faccia lecitamente?

È illecita agli ecclesiastici l'amministrazione degli altrui beni, sì perchè li distoglie dalle cose divine, ed impedisce loro l'adempimento dei proprii doveri, sì molto più perchè facendola per un temporale guadagno pute manifestamente di sordida avarizia; sì finalmente perchè tali amministratori vengono comunemente considerati come una specie di servi, il che senza dubbio avvilisce il loro grado e carattere. Nel *cap. 2 Ne Clerici vel Monachi* si legge: « *Sacerdotibus, et Clericis tuis denuncies publice, ne ministri laicorum nec in rebus eorum procuratores existant.* » Quindi l'Eminentiss. Buoncompagni Ascivescovo di Bologna nel suo Sinodo *lib. 3, c. 1, de vita et honest. Cleric. V. Quantum dedecet*, decretò: « *Aconomos pro laicis familiis non se constituent,* » il che comandò pure l'Eminentiss. Malvezzi Arcivescovo della medesima Chiesa nella conferma degli Editti circa gli ecclesiastici emanata in lingua italiana nel dì 9 sett. 1755, 2. *La prima occupazione*. Anche il Sommo Pontefice Clemente XIII nella

sua Enciclica *Quam primum*, 17 sett. 1759, condanna una tale amministrazione nelle persone di Chiesa, e comanda loro, che si ritirino da simili cure. Nè questa proibizione è di recente data. Il Canone 3 del Concilio di Calcedonia così si esprime: « *Pervenit ad S. Synodum, quod quidam, in Clerum videntur adlecti propter lucra turpia, conductores alienarum possessionum fiant, et saecularia negotia sub cura sua suscipiant. Dei quidem ministerium parvi pendentes, saecularium vero discurrerentes domos, et propter avaritiam patrimoniorum curam sumentes. Decrevit itaque nullum deinceps... aut possessiones conducere, aut negotiis saecularibus se immiscere.* »

Se così è dunque il nostro sacerdote deve togliersi all' amministrazione, che sostiene, e qualora per qualche grave ed urgente ragione non possa farlo subito, ricorra al suo Ordinario per chiedere la facoltà che gli è necessaria affine di poter continuare fino a tanto che cessino i gravi motivi che lo costringono a non abbandonarla.

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Un parroco essendo pregato da un infermo di assumere la tutela di un suo figliuolo minore, gli risponde, che ciò gli è illecito. Cercasi se dica il vero?

Rispondo che sì, poichè la tutela testamentaria delle persone estranee è agli ecclesiastici proibita, come ha definito la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in *Salernitana*, 24 giugno 1619, e *Thelesina*, 50 maggio 1626, e 13 luglio 1648, riferita dal Rota, *part. 4, tom. 2, repent. decis. num. 18*, citato dal Ferrari, *V. Clericus art. 3, num. 83*. E diffatti, chi non vede, che l' amministrazione dei beni altrui se non toglie, almen distrae l' ecclesiastico dai suoi doveri? La necessità sola, e la carità conosciuta dal suo Ordinario può giustificarlo. Ai tempi di S. Cipriano era una specie di delitto, se alcuno avesse istituito col suo testamento tutore un sacerdote, come osserva Benedetto XIV, *de Syn. lib. 10, cap. 6*, ed abbiamo per verità la lettera 66 dello stesso S. Cipriano al Clero ed alla plebe di Forni, colla quale comanda che sia eseguita la sentenza del Canone Africano: « *Neque enim apud altare Dei meretur nominari*

in sacerdotum prece, qui ab altari sacerdotes, et ministros voluit avocare, » contro di certo Vittore, che aveva nel suo testamento nominato tutore il prete Geminio Faustino.

È vero, che una volta i Cherici erano obbligati ad assumere la tutela dei pupilli e dei minori, come si raccoglie dal *cap. Pervenit. 26, dist. 86*, ma è vero altresì che l'Imperatore dipoi, *leg. 52, cap. de Episc. et Cler.* volle che i sacerdoti, diaconi e suddiaconi ne fossero esenti, e ciò « *ut aliis omnibus derelictis Dei omnipotentis ministeriis inhaereant.* »

Contuttociò possono essere tutori dei consanguinei fino al quarto grado colla licenza del loro Superiore, ossia del Vescovo come apparisce dall'Auten. *de sanctis Episc.* e dal cit. *cap. Pervenit*, e come insegnano il Turrecremata, ed il Passerino *de stat. homin. tom. 2, q. 187, a. 2, num. 131* ed altri molti. Ma per la tutela testamentaria delle persone estranee hanno bisogno di uno speciale indulto della Sacra Congregazione, che non si concede che per poveri, per orfani, per vedove, quando non possa trovarsi altro tutore capace. Così dal *cap. Pervenit* citato, dal *cap. Licet. 1*, e dal *cap. Defensionis 2, dist. 87*.

BENEDETTO XIV.

Quanto ad altre cose loro vietate, di coabitare con donne, di portar armi, di andar alla caccia, ai giuochi, alle taverne, in maschera, ai balli, alle commedie, ed altri pubblici spettacoli.

C A S O 1.º

Maurizio, sacerdote, tiene in casa una serva di quarant'anni, e viene sgridato dal suo Arciprete, perchè, come gli disse, è troppo giovine. Cercasi 1. Quali divieti vi siano agli ecclesiastici intorno il conversar con donne? 2. Con quali donne possano liberamente coabitare? 3. Quale età debbano avere le loro serve?

Al 1. Riferiamo i testi del diritto relativi al nostro argomento. Nel *cap. Volumus 24, dist. 80*, si legge: « *Volumus ut sacerdotes prohiberi debeant, ne cum mulieribus conversentur.* » Nel *ap. Clericus dist. 81*: « *Clericus solus ad foeminae tabernaculum non accedat, neque frequenter properet sine majoris notae sacerdotis jussione: nec*

solus presbyter cum sola foemina fabulas misceat. » E nel cap. *Clerici* 52, dist. 81 : « *Clerici ad viduas vel virgines nisi ex jussu vel permissu Episcoporum aut presbyterorum non accedant, et hoc non soli faciant, sed cum conclericis, vel cum quibus Episcopus jusserit: nec ipsi Episcopi et presbyteri soli habeant accessum ad hujusmodi foeminas, sed ubi aut Clerici praesentes sint, aut graves aliqui christiani.* » E poi agli ecclesiastici è vietato il riceverle nelle loro abitazioni secondo il precetto di S. Girolamo riferito nel diritto Canonico : « *Hospitium tuum aut raro, aut numquam mulierum pedes terant; quia non potest toto corde cum Deo habitare, qui foeminarum accessibus copulatur. Foemina conscientiam secum pariter habitantis exurit.* » Riferiremo in fine ciò che scrisse il lodato santo Dottore nella seconda sua Epistola a Nepoziano : « *Omnes puellas aut virgines, aut aequaliter ignora, aut aequaliter dilige... Nec sanctior David, nec Sansone fortior, nec Salomone potes esse sapientior. Memento semper, quod Paradisi colonum de possessione sua mulier ejecerit. Aegrotanti tibi quilibet sanctus frate rassistat, et germana, vel mater, aut probatae quaelibet apud omnes fidei. . . Scio quosdam convaluisse corpore, et animo aegrotare caepisse. Periculose tibi ministrat, cujus vultum frequenter attendis.* »

Al 2. Non possono coabitare cogli ecclesiastici le donne in qualche guisa sospette, sebbene siano strette parenti e consanguinee. Così prescrive il cap. *Inhibendum* 1, de *cohabit. Cler. et Mulier.* con questi termini : « *Inhibendum est, ut nullus sacerdos foeminas, de quibus suspicio esse potest, retineat; sed neque illas quas Canones concedunt, matrem, amitam, et sororem, quia instigant Diabolo, et in illis scelus perpetratum reperitur, aut in pedissequis earumdem, sed si sua de his necessitatem habuerit, Presbyteri habeant in Vico, aut in Villorum longe a sua conversatione; et ibi eis, quae sunt necessaria subministrent.* » Tolto poi ogni sospetto è loro lecito coabitare colla madre, sorella, ava e zia, nonché colle nipoti cioè colle figliuole del fratello e della sorella, e colle altre strettamente congiunte di sangue. Così nel cap. *Cum omnibus* 27, dist. 81 : « *Cum omnibus omnino Clericis extraneae foeminae non cohabitent, sed solae matres, aviae, materterae, amitae, sorores, et filiae fratrum, aut sororum, et quaecumque ex familia domestica necessitate, etiam antequam ordinarentur, jam cum eis habita-*

bant. Vel si filii eorum, jam ordinatis parentibus uxores acceperint. »
 Possono eziandio coabitare colle estranee di buona fama, tenendole in qualità di domestiche, o di serve. Ma queste qual età devono avere?

Al 3. Il Monacelli, *Formul. tom. 1, tit. 6, form. 2, num. 1*, esige, cheentino gli anni cinquanta, ma può darsi il caso, che trovinsi donne di tanto buona fama ch' anche in età minore non lascino luogo a verun sospetto, siccome può darsene di quelle, che maggiori degli anni cinquanta, diano motivo di sospettare sinistramente. Quindi, come riferisce il Barbosa, nel *lib. 1, Juris Eccl. univers. cap. 40, num. 39*: « *Conquerente apud sacram Congregationem Cardinalium negotiis Episcoporum et Regularium praepositorum presbytero Jacobo Sanctissimo in sexagesimo aetatis suae anno constituto, Episcopum Senogallensem, ut famulam aetatis quadraginta annorum removeat; sibi injunxisse, eandem Sac. Congregationem supplicavit, ut Oratorem hac de causa molestari minime permittat. Sacra vero Congregatio die 15 februarii 1619, eundem Jacobum parere debere respondit.* »
 Contuttociò riporteremo quello che sopra quest' argomento comandò Benedetto XIV, nella sua Notificazione 16. « *Ci siamo, scrisse, poi contentati dell' età d' anni quaranta compiuti nelle serve, che abitano sole col curato, ed anche di età minore, quando vi siano donne parenti in casa, o quando siano mogli de' servitori, avendo saputo che questa in altri tempi è stata la pratica di questa Diocesi, ed avendo veduto ancora essere ciò stato ammesso in altri Sinodi, come in quello di Pisa della buona memoria di Mons. Frösini del 1708; alla pag. 80. « *Mulieres bonae famae saltem annum quadragimum attingentes.* » Abbiamo accennato qualche cosa del pericolo, a cui pur troppo è esposto il Curato, che pure è uomo, e che forse non consumando le lunghe notti d' inverno o in orazione, o applicato alla lettura dei libri, è forzato a passare molte ore con essa a testa a testa al fuoco. »*

BENEDETTO XIV.

C A S O 2.º

Bartolommeo, curato di campagna di sessanta e più anni, avendo dovuto per comando del Vescovo licenziare una giovine serva, mor-

mora di lui, perchè non gli volle accordare di tener insieme con essa giovane la di lei madre, e frattanto giornalmente la visita. Cosa deve dirsi del Vescovo e del Curato?

Trattandosi di parrochi, ch' abitano con donne, non solo deve il superiore proibir loro la coabitazione, quando vi sia la certezza dei fatti, ma quando vi sia ancora un legittimo e ben fondato sospetto. Ciò è manifesto dai Sacri Canoni, dalle disposizioni dei Concilii, dall'essere stesso di Superiore e di Padre, che deve invigilare massimamente sopra quelli che ha posti a guida del suo popolo. Comandando dunque il Vescovo a Bartolommeo di licenziare la giovane non fe' che il suo dovere, e quanto è prescritto dalle leggi della Chiesa, e non permettendogli di ricevere insieme colla giovine stessa la madre, vuol dire che nella domanda medesima che gli fece di ricevere anche la madre, gli die' un fondato indizio di aver già concepita qualche passione per la figliuola, il che manifestò maggiormente nelle visite che quotidianamente le fece.

Se dunque le ragioni stanno pel Vescovo, egli è chiaro, che non ne ha Bartolommeo. Dirà forse che conta sessant'anni? Oda ciò che rispose S. Basilio a Teodoro sacerdote di Coppadocia, che si difese egualmente coll' averne settanta: « *Neque enim, dice, credo eum qui septuaginta annos natus est cum muliere animi perturbatione habitare: nec tamquam propter aliquam turpem actionem, quae facta fuerit, statuimus ea quae statuimus, sed quia ab Apostolo edocti sumus fratri non esse ponendum scandalum, vel offendiculum: Scimus autem quod recte et sane fit ab aliquibus, erit aliis occasio ad peccatum: ea de causa decrevimus Sanctorum Patrum constitutionem sequentes, ut a muliere separeris.* » Soggiungerà forse, che ricevendo la madre colla figliuola toglie ogni sospetto? Nemmen questa è buona ragione. Si tratta di gente di servizio, e chi non sa che il Padrone può l'una occuparla in un affare e l'altra in diversa cosa? « *Quam multos, dice S. Ambrogio lib. 1, de Officii minister., cap. 12: Etiam fortes illecebra decipit! Quanti non dederunt errori locum, et dederunt suspicioni!* Non ha dunque ragione Bartolommeo di mormorare del suo Vescovo, e tanto meno allora che vuol riflettere a quelle voci dell'Autore del libro *de Singularitate Clericorum*, stampato

fra l'opere di S. Cipriano : « *Cupiditati nulla deformitas . . . Diabolus pingens speciosum efficit, quidquid foedum vel horridum fuerit.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Lo stesso Curato, poco convinto dell'esposte ragioni, dice ch'egli ha sempre fatto nella stessa maniera, ch'essendo vecchio non ha bisogno di una vecchia, la quale, se cade, non lo possa sollevare, e che, in tant'anni ch'è Curato, non peccò mai con nessuna. Sono buone queste ragioni ?

Queste tre ragioni addotte dal Curato, sono chiamate scuse insussistenti già Benedetto XIV nella sua Notificazione 16. Ecco come a ciascuna risponde. La prima, dic'egli, è quel famoso solito, dandosi il nome di consuetudine ad un evidente abuso, e si qualifica come solito ciò che ha origine dalla depravazione dei costumi nel clero. Il diritto divino non può mai essere prescritto, nè ha luogo il solito ove si tratta di legge naturale, com' insegna S. Tommaso, 1, 2, q. 97, a. 3, ad 1, e S. Isidoro al nostro proposito, nel lib. 2 *Synonymorum*, cap. 16, dice : « *Multa sunt consuetudine vitata, multa pravo usu praesumpta, multa contra pudicos mores illicite usurpata : cedat consuetudo auctoritati, pravum usum lex, et ratio vincat : adime consuetudinem, serva legem.* »

Ma il bisogno di assistenza nella malattia è ragione che lo giustifichi ? A chi pensa così, ripiglia il lodato Sommo Pontefice, rispondiamo, che prestiam fede più a S. Girolamo, ai Concilii ed ai Ss. Dottori che a lui. Nel caso 1.° si sono riferite le parole del S. Dottore, e parla anche di quelle vedove più che sessagenarie che la Chiesa manteneva : « *Multas anus nutrit Ecclesia, quae et officium praebeant, et beneficium accipiant ministrando, ut infirmitas quoque tua fructum habeat eleemosynae.* » Così al suo Nepoziano. Egli è dunque evidente ch'egli non approvava le serve fra gli anni 14 e 25 per custodia della sanità, o perchè rialzino nelle cadute.

È poi adottabile la terza ragione ? Non basta il dire : Non ho peccato, ma convien dire: Sono impeccabile per aver ragione. Che se questo non si può asserire, rimane, che il credere di non peccare in

seguito, perchè non si è peccato per lo innanzi, diventa una mera presunzione temeraria. « *Nec sub eodem tecto mansites*, dice S. Girolamo a Nepoziano, *nec in praeterita castitate confidas*, » non essendovi nè lodevole condotta, nè età avanzata, nè deformità dell' oggetto, che salvi dai pericoli. Temeva l' Apostolo rapito fino al terzo Cielo, e temeua sant' Agostino la sorella per non esser sorelle quelle che abitavano con seco lei, come abbiamo da S. Gregorio, *lib. 7, Epist. 39 ad Romanum*. Dipoi il peccato nelle nostre circostanze è di due sorta, l' uno è l' attuale fra l' uomo e la donna, è l' altro quello dello scandalo. Se non è seguito il primo, ed è possibile soltanto, è però seguito il secondo, vedendosi il curato abitare con una donna giovine senza che vi sieno le condizioni ch' abbiamo descritto. Con queste ragioni Benedetto XIV convince d' inganno il nostro curato.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Sempronio prete, fingendo di essere insidiato da nemici, gira sempre armato nella sua parrocchia e nei luoghi vicini. È reo di alcun peccato ?

Molti sono i testi del diritto canonico che proibiscono ai Chericici il portar armi. Tra questi testi, nel *cap. Clerici arma 2, de vit. et honest. Cleric.*, si fa loro questo divieto sotto la pena di scomunica : « *Clerici arma portantes . . . excommunicentur.* » Inferiscono quindi i Dottori che peccano mortalmente gli ecclesiastici che han questo uso, perchè la scomunica è una pena gravissima, che non s' impone se non per un grave delitto, come consta dal *cap. Nemo Episcopum 41, caus. 11, q. 3*, ove si legge : « *Anathema aeternae est mortis damnatio, et non nisi pro mortali debet imponi crimine.* » Diffatti le armi dei Chericici, come dice sant' Ambrogio *ad Marcellinam sororem, Epist. 33*, sono le orazioni e le lagrime : « *Orationes, lacrymae fuerunt mihi arma adversus milites, talia enim sunt monumenta sacerdotis.* » Le armi pertanto vietate da molti sinodi sono le spade, i pugnali, le aste, gli schioppi sì lunghi che brevi, le pistole ed altre consimili.

Ciò nulla ostante, è loro permesso portarne a propria difesa in qualche viaggio pericoloso, come viene stabilito nel Concilio Mogon-

tino del 1549: « *Nulla arma induant nisi itinerantes*; » e nel Narbonese del 551: « *Nec ensem, nec pugionem, nec aliud armorum genus gestent, nisi propter itineris necessitatem.* »

Ciò posto, è chiaro che pecca mortalmente il nostro Sempronio girando armato nella sua parrocchia e nei luoghi vicini, perchè fingendo d'essere insidiato da' nemici, non ha necessità di difendersi, nè fa viaggi pericolosi.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.º

Cercasi se lo stesso Sempronio, oltre il peccato che commette portando l'armi senza necessità, incorra in qualche pena?

Sebbene dal *cap. Nemo Episcopum*, citato nel caso precedente, sia stabilita la scomunica per quegli ecclesiastici che portano armi, tuttavia questa pena non è *latae sententiae*, ma *ferendae*, da imporsi cioè dal Vescovo ai contumaci. Ciò è chiaro dalla stessa voce *excommunicentur*, la quale accenna che vengano scomunicati, e non già che lo siano per sè medesimi trasgredendo la legge. Così il Barbosa, in *Collect.*, num. 3, ed altri comunissimamente.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.º

Vitale prete, avendo avuto sempre del trasporto per la caccia, ne va sovente per diporto col suo schioppetto cacciatorio, e col suo cane, ritenendo non essere proibita agli ecclesiastici quella caccia che non è clamorosa, ma modesta e senza strepito. Cercasi se pensi rettamente?

Dal Canone *Episcopum*, Extrav. de *Clerico venatore*, e dal *can. Venatione*, che è il 15 del Concilio Lateranense, viene proibito, agli ecclesiastici il portar quelle armi, colle quali Vitale si esercita nella caccia. Dunque gli è proibito ancora l'esercitarla. È vero che vi sono dei Teologi e Canonisti ch'asseriscono essere ai Chierici vietata la caccia strepitosa che suol farsi con armi e cani, con falconi e con clamori, ma non la caccia modesta e privata. Questi autori però quando dicono essere talvolta lecita la caccia a titolo di ricreazione, intendono quella caccia che si fa colle reti e coi lacci, e non

già coll' armi. Ecco le loro sentenze. L' abbate sopra il *cap. 4 de Cleric. venat.*, num. 1, lett. C, dice : « *Quaedam vero est venatio, quae fit cum retibus, seu laqueis, et licita est Clericis, dummodo frequenter non insistant.* » Il Silvestro nella somma V, *Venatio*, dice : « *Ponere autem laqueum vel retes sine strepitu, et clamore, et canibus, licet etiam Clericis.* » Il Turrecremata, nel *cap. Qui venatorib.*, dist. 86, num. 3 in fin., scrive : « *Venatio cum laqueis, et pedicis, atque retibus Clericis etiam est licita, dummodo cum silentio et modestia fiat.* » Il Barbosa, *Jur. Ecclesiast. univ.*, lib. 1, cap. 40, num. 79, afferma : « *Postremo Clericis non licet canes habere vel accipitres ad venandum, nec venationes facere periculosas, seu clamorosas, veluti aprorum et cum armis.* » Il Diana finalmente, per lasciarne molti altri, p. 3, tract. 6, *Miscellan. regul.* 19, asserisce : « *Sed ego puto cum Panormitano venationem Clericis recreationis causa non esse prohibitam, dummodo non sit clamorosa, sed modesta, nempe cum retibus et laqueis.* »

Dunque non sarà mai lecita agli ecclesiastici la caccia collo schioppo lungo cacciatorio ? No, non è loro lecita, nemmeno allora che si fa senza strepito e con modestia, se non quando abbiano impetrata dal loro Vescovo la licenza di portar l' armi, come stabiliscono molti Sinodi Diocesani, e quando non vi vadano se non rade volte. Anche agli ecclesiastici è permesso il divertirsi, ma con parsimonia e secondo le leggi della loro Diocesi, ma un esercizio frequente della caccia, sebben modesta, non può da essi usarsi, siccome, secondo l' Abbate, non è loro lecito nemmeno l' esercitarsi frequentemente in quella caccia che fassi senz' armi : « *Dummodo frequenter non insistant.* » Moderi dunque Vitale il suo trasporto ; chiegga al Vescovo, se così prescrivono le leggi Sinodali, la licenza dell' armi, e poi si contenti di esercitarsi rade volte, e non spesse volte.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.°

Un prete di villa, nelle feste dopo il Vespro, si porta alla taverna con alcuni amici, beve qualche tazza di vino, senza però ubbriacarsi, e giuoca alle carte qualche soldo, non per guadagnare, ma soltanto per animare il giuoco. Cercasi se ciò gli sia lecito ?

Rispondo che no. È vietato rigorosamente ai Clerici perfino l'entrare nelle taverne, fuorchè nel caso di un lungo viaggio per la necessità di mangiare, o bere, e di riposare. Così nel *cap. Non oportet 2*, e nel *cap. Nulli Clerico*. Quindi nel *cap. Clerici 4, dist. 44*, si legge: « *Clerici edendi et bibendi causa tabernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi.* » Nel Canone Apostolico 13: « *Si quis Clericus in cauona cibum capere deprehensus fuerit, a communione excludatur, excepto tamen, qui necessario in itinere in commune divertit hospitium.* » Nel *cap. Clerici officia 15 de vita et honest. Cleric.*, si dice: « *Et tabernas prorsus evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere constituti.* » Come dunque sarà lecito al nostro prete di villa frequentar la taverna? Oltre il peccato che commette, egli è soggetto altresì a quelle pene che nella sua Diocesi sono stabilite contro i Clerici che frequentano le osterie. Nella Diocesi di Bologna vige questo statuto Sinodale nel *lib. 3, de vit. et honest. Clericor., cap. 1, §. 2*: « *Si aliquem ebrium esse constiterit, aut cauonas frequentantem et in tabernis horas terentem, graviter plectemus, removendo etiam ab audiendis confessionibus, ubi fuerit delinquens sacerdos, repellendo ab Ordinibus si Clericus.* » E se non v'ha alcuna pena stabilita dal sinodo, egli è però certo che il Vescovo può punirlo: poichè, sebbene non ecceda nell'uso del vino, s'espone tuttavia al pericolo d'ubbricarsi, e non lascia di essere di cattivo esempio ai secolari.

Anche il giuoco delle carte è agli ecclesiastici proibito. Omettendo i copiosi documenti, che abbiamo di questo divieto, ne riferirò qui alcuni soltanto. Nei Canoni Apostolici 41 e 42 si legge: « *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, qui vel aleae vel ebrietatibus indulget, vel desinat, vel deponatur: Subdiaconus autem, aut Lector, aut Cantor similia faciens, aut desinat, aut communione privetur.* » Conforme è il *cap. Episcopus, dist. 35*, in questi termini: « *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, qui vel aleae vel ebrietatibus deservit, aut desinat, aut certe damnetur. Subdiaconus, aut Lector, aut Cantor similia faciens, aut desinat, aut communione privetur.* » E nel *cap. Clerici Officia 15, de vit. et honest. Cleric.*, si dice: « *Clerici ad aleas vel taxillos non ludant, nec hujusmodi ludis intersint.* » Nè questi Canoni furono giammai abrogati dalla Chiesa, ma bensì confermati e rinno-

vati. Il Concilio Tridentino, *sess. 22, cap. 1, de reform.*, decretò : « *Ut quae alios a Summis Pontificibus, et a sacris Conciliis de Clericorum vita, et honestate . . . aleis, lusibus . . . fugiendis copiose ac salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum iisdem poenis, vel majoribus arbitrio Ordinarii imponendis observentur.* » Il che ha ripetuto nella *sess. 24, cap. 14*. Quindi S. Carlo Borromeo nel Concilio I di Milano, *part. 2, de armis et ludis*, dichiarò : « *Clericalis ordinis hominibus omne genus saltationis, et ludi, praesertim vero aleae, et talorum interdicimus.* » Più recentemente rinnovò le leggi stesse Innocenzo XII, nella sua Bolla *Apostolicis*, confermata da Benedetto XIII, colla sua Costituzione *In supremi*. Anche le leggi civili finalmente vietano agli ecclesiastici il giuoco, leggendosi nell' *Autent. Interdicimus, cap. de Episc. et Cler.*: « *Interdicimus sanctissimis Episcopis et Presbyteris, Diaconis, et Lectoribus, et omnibus aliis cujuslibet ordinis venerabilis Collegii . . . ad tabulas ludere, aut aliis ludentibus participes esse, aut inspectores fieri . . . Si quis autem ex iis in hoc deliquerit, jubemus hunc tribus annis a venerabili Ministerio prohiberi, et in Monasterium redigi.* »

Da tuttociò raccolgono i Teologi e i Canonisti, che un tal divieto obblighi sotto peccato mortale, e che pecchi mortalmente quell' ecclesiastico che giuoca alle carte, quando lo faccia per guadagnare, oppure v' esponga qualche somma notevole, ovvero giuochi con frequenza pubblicamente ed in luoghi indecorosi al suo stato. Se dunque il nostro prete giuoca pubblicamente e con frequenza nella bettola, non può scusarsi di colpa mortale, sebbene non lo faccia per guadagno, nè esponga al giuoco, che un solo soldo. BENEDETTO XIV.

C A S O 8.º

Alcuni ecclesiastici giuocano alle carte per divertimento coi proprii parenti od amici, in casa propria od in altra privata. Sono rei di mortale peccato ?

È rigida, a mio parere, la sentenza di quegli autori, fra i quali l' *Abulense*, in *cap. 6 S. Matth.*, q. 84, che indistintamente condannano di mortal colpa gli ecclesiastici, che giuocano alle carte. È vero che non sono stato abrogate le leggi ed i decreti del Tridentino,

nè i Canoni degli altri Concilii, ma pare che questi si debbano intendere del giuoco frequente, rischioso e pubblico. I Canoni infatti riferiti nel caso precedente dicono : « *Qui aleae indulget, qui aleae deservit, aleas deserviens,* » il che vuol dire, come spiega la Glossa, nel cap. *Episcopus*, dist. 35, « *qui valde deservit.* » Non sembra dunque vietato sotto colpa mortale un giuoco fatto di rado, con gran moderazione, e per poco tempo senza vista di guadagno, e per puro divertimento. Così il Reiffenstuel, e il Laiman, *lib. 3 Theol. mor., tract. 4, cap. 21, num. 2.* È dello stesso parere S. Antonino, il quale, 2 p., tit. 1, cap. 23, così scrive : « *Nam ludere quid modicum, et pueri faciunt vel ob recreationem, et moderate non videtur mortale.* Anche il Sinodo Messicano, *lib. 3, tit. 3, de ludis Clericis prohibitis*, stabilisce essere ai Chericici permesso il giuoco non frequente, privato e di piccola somma : « *Dummodo id raro sine scandalo, et cum personis honestis fiat.* » Riferirò finalmente le parole del Sinodo di Fiesole celebrato nel 1734 dal Vescovo Luigi Maria Strozza, *lib. 2, tit. 1* : « *Ludos qui non Eutrapeliae, et virtutis gratia, sed vitio fiunt etiam privatim in domibus, omnino interdiciamus sub poenis arbitrio nostro ferendis : confirmantes poenam suspensionis a Divinis ludentibus in loco publico, ut in anateacta Synodo* (cioè nel I, celebrato dallo stesso Vescovo). *Adjungimus ad honestiores ludos recreationis gratia, etiam ludum alearum nuncupatum all' Ombre.* »

Inoltre pare che nel nostro caso non vi siano nemmeno quei motivi urgenti e gravi, pei quali i giuochi sono vietati agli ecclesiastici. Non v'è la voglia di lucrare, nè il desiderio di spogliare il prossimo, nè vi sono le menzogne, le parole sconcie ed oscene, le maledizioni, le bestemmie, ecc. ; perciocchè si giuoca per puro divertimento, e di piccole cose. Non v'è lo scandalo, perchè non interviene nulla, che possa scandalezzare il prossimo. Non v'è il disprezzo del divieto della Chiesa, perchè il nostro caso non è compreso, come abbiám dimostrato nei sacri Canoni. Non v'è finalmente la perdita del tempo, perchè si giuoca per breve spazio e rade volte. Dunque non debbono condannarsi almeno di grave peccato quegli ecclesiastici, che con tali cautele giuocano alle carte.

BENEDETTO XIV.

CASO 9.°

Un prete giocò più volte alle carte col taverniere, a patto che chi perde paghi uno splendido pranzo. Vinse sempre il prete, ed il taverniere, intendendo essere ai preti vietato il giuoco, ricusò di dargli i pranzi convenuti. Il prete per risarcirsi si compensò nei beni del taverniere, per motivo che temette i rimproveri del Superiore, ricorrendo a lui per essere pagato, ed essendosi accorto il taverniere della compensazione, ricorse al Superiore per avere i suoi beni. Cercasi, 1. Se il taverniere poteva ricusare di pagare i pranzi al prete? 2. Se il prete poteva legittimamente ricompensarsi? 3. Se il taverniere poteva domandare la restituzione dei suoi beni?

Al 1. Avea ragione il taverniere di non pagare i pranzi, perchè chi perde ad un giuoco vietato, non è tenuto a pagare secondo il diritto comune, come ottimamente raccolgono dalla legge *Alearum*, il Lessio, il Covarruvia ed il Molina. Può forse negarsi che il giuoco tenuto dal nostro prete non sia tra quei vietati dai sacri Canoni? Egli ha giuocato con animo di guadagnare: ha giuocato non di piccole cose, ma di uno splendido pranzo: ha giuocato non rade volte, ma molte: ha giuocato finalmente in pubblico, ed anche dobbiam dire non senza scandalo e non senza obbrobrio del grado sacerdotale. Dunque il taverniere non è tenuto a dargli i pranzi, siccome non sarebbe stato tenuto egli stesso a pagarli, se avesse perduto.

Al 2. Il prete non poteva compensarsi. Per la valida compensazione è necessario, fra le altre condizioni, che il credito sia vero e sia certo. Ma se per la precedente decisione il taverniere non ha alcun obbligo al pagamento, egli è chiaro che il prete non poteva giammai lecitamente compensarsi.

Al 3. La domanda del tavernajo è giustissima. La ragione è chiara dall' esposto di sopra. Se egli non è tenuto ai pranzi che ha vinto il prete: se questi non ha ragione di compensarsi, è evidente, che trovando violato un suo diritto, può legittimamente agire in giudizio per avere quel tanto che gli è stato ingiustamente tolto.

BENEDETTO XIV.

C A S O 10.°

Basilio sacerdote, per conservare la sua dignità di piovano, quando non è alterato dal vino, sta in tutte le mode fino a rendersi talvolta ridicolo. Viene ammonito dal suo Superiore, ed ei, appoggiato all' altrui esempio, continua nella sua condotta. Qual giudizio deve farsi di lui ?

Un giudizio pessimo. L' Apostolo, *1 ad Timoth. 3*, descrivendo le doti che ornar devono il sacerdote, non lo vuole dedito al vino : « *Non vinolentum,* » e le pene stabilite dai Sacri Canoni contro i sacerdoti, che s' ubbriacano, dimostrano qual peccato sia in essi l' ubbriachezza. È un accidente, che il vino faccia in Basilio ch' abbandoni le mode, ma questo bene non gli è lecito il procurarlo con un mezzo così riprovevole. Esaminiamo qui le sue ragioni. Nel vestire alla moda, crede di conciliare a sè medesimo rispetto e riverenza. Che frode diabolica non è mai questa ? La santità della vita, che serve all' altrui edificazione, è quella che il rispetto concilia. Tanto è prescritto dal IV Concilio Cartaginese, *can. 15*, al quale intervenne sant' Agostino : « *Dignitatis suae auctoritatem fide et vita meritis quaerat,* » e da quello di Trento, *sess. 25, cap. 1, de Reform.* S. Bernardo, *nel lib. 4 de Consider.*, ribatte una simile frivola scusa. « *Vides, dic'egli, ecclesiasticum zelum fervere pro sola dignitate tuenda. Honori totum datur, sanctitati nihil, aut parum. Si causa requirente paulo submissius agere, ac socialius te habere tentaveris : Absit (inquiunt) non decet, tempori non congruit, majestati non convenit : quam geras personam attendito. De placito Dei ultima mentio est ; pro jactura salutis nulla cunctatio, nisi quod sublime est, hoc salutare dicamus, et quod gloriam redolet id justum : ita omne humile probum ducitur, ut facilius qui esse quam qui apparere humilis velit, invenias.* » Si aggiunga a tutto ciò, ch' è Basilio condannabile per le spese superflue con danno dei poveri e della Chiesa, e di più che colle sue mode si rende oggetto di scherno e di riso. Ma e che vale a giustificarlo il mal esempio di qualche Ecclesiastico ? Il Concilio di Trento non ha forse comandato nella *sess. 22, cap. 1, de Reform.* di richiamare in

vigore quanto dai sommi Pontefici e da altri Concilii fu stabilito intorno al lusso, incaricandone sotto grave peccato la coscienza dei Vescovi? « *Si quae ex his in desuetudinem abiisse compererint, ea quam primum in usum revocari, et ab omnibus accurate custodiri studeant, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque, ne subditorum neglectae emendationis ipsi condignas, Deo vindice, poenas persolvant.* » Ma si oda ciò che nel *cap. inter dilectos*, risponde Innocenzo III, ad una simile scusa: « *Excusationem praedictam, quae per pravam consuetudinem, quae corruptela dicenda est, palliatur, frivolum reputantes, cum in illis magis plectibilis sit offensa, per quos ad excusandas excusationes in culpis delinquendi auctoritas usurpatur, ecc.* » Ah! che l'esempio accresce anzi la colpa di Basilio, come abbiamo dalla Glossa al citato capitolo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.°

Ranieri beneficiato da molti anni, unì quantità di soldo, ed essendo i viveri carissimi, non assistè nemmeno i miserabili. Per sè spendè pochissimo, e se non avesse certa maledetta passione, avrebbe ancora il doppio di danaro. Si sa che quel danaro avrà ad essere de' suoi nipoti, ai quali ora, benchè miserabili, non vuol dar niente. Pecca ei gravemente in tutta la sua condotta?

Richiamando alla memoria quanto abbiamo detto sull' uso che deve farsi dei beni della Chiesa, è chiara ed evidente la risposta, che Ranieri pecca in tutta la sua condotta gravemente. Non è forse fuor di dubbio che peccano gravemente gli ecclesiastici. 1. Che raccolgono danaro a discapito dei poveri nel tempo di carestia? 2. che lo raccolgono risparmiando per lor medesimi le spese necessarie? 3. che lo consumano in coltivare una maledetta passione? 4. che non sovengono i loro nipoti bisognosi senza però arricchirli? Veggiamo la verità di queste proposizioni.

Al 1. Abbiamo notato, parlando dei benefizii, che gli ecclesiastici se hanno beni patrimoniali, specialmente nel tempo di carestia devono vivere di questi, e sovvenire i poveri colle rendite dei lor benefizii. Quanto più non dovranno in tali circostanze astenersi dall' accu-

mulare denaro? I beni della Chiesa, insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 175, art. 7, ad 4, devono servire ad uso dei poveri: « *Et ideo si quis necessitate non imminente providendi pauperibus ex proventibus Ecclesiae possessiones emat, vel in thesauros reponat in futurum utilitati Ecclesiae, et necessitatibus pauperum laudabiliter facit. Si vero necessitas immineat pauperibus erogandi, superflua cura est inordinata, ut aliquis in futurum conseruet, quod Dominus prohibet, Matt, 6, nolite solliciti esse in crastinum.* » Quand' anche il nostro Ranieri non fosse Parroco, e fosse soltanto secolare, qual difficoltà vi dovrebbe essere a dire che pecca gravemente lasciandosi trasportare dall' avarizia così, che per raccogliere danaro lascia languire dalla fame e perire eziandio i poveri? Quanto più dunque essendo un Benefiziato?

Al 2. Il lasciarsi mancare nel vitto e nel vestito in un ecclesiastico è sordidezza, la quale non è senza colpa, e talora è anche colpa grave, quando arriva a farlo divenire la favola degli altri, ed oggetto di scandalo in chi sa che non cura sè stesso per avarizia. In chi risparmia con sè medesimo per essere più generoso coi poveri, deve ammirarsi la virtù, come pure sarebbe virtuoso chi ciò facesse per uno spirito di mortificazione e di penitenza. Ma può giustificarsi mai chi è tiranno di sè medesimo per avarizia e per interesse?

Al 3. E come non peccherà gravemente l' ecclesiastico, ch' è avaro per mantenere una rea passione? Qual sia questa passione, non importa indicarla. Basta il dire che i beni della Chiesa non si devono consumare per contentare una rea passione. Ecco come scrisse sant' Antonino, 3 p., tit. 15, c. 19, su questo punto: « *De bonis seu fructibus beneficiorum quas dant Clerici consanguineis, vel personis turpibus, utrum in dando peccent et teneantur ad restitutionem. Super hoc dicit Raymundus, quod Clericis, qui consanguineis potentibus, seu meretricibus, histrionibus, et similibus, bona Ecclesiastica pauperibus debita tribuunt, raptores sunt, quia quidquid Clerici habent pauperibus est, dicit Hieronymus.* » Che poi sia tenuto a restituire tali beni chi l' ha riavati da un ecclesiastico per un fine cattivo, e restituirli non già al delinquente, ma al superiore ed agli amministratori della Chiesa, nella quale ha il beneficio, lo insegna coll' autorità di S. Raimondo lo stesso sant' Arcivescovo dicendo: « *Non quidem illi,*

qui turpiter dedit, sed auctoritate superioris convertere in utilitatem illius Ecclesiae, vel pauperibus erogare. » Come dunque, ripigliò, come non sarà Ranieri reo di colpa mortale ?

Al 4. Nè si dica che non potrà così condannarsi per conto che non soccorre i nipoti, dicendo sant' Antonino *de consanguineis parentibus*. Ivi non parla de' nipoti poveri, come sono quei di Ranieri, intorno a che sant' Ambrogio, *lib. 1 de offic., cap. 30*, scrive : « *Est etiam probanda illa liberalitas, ut proximos seminis tui non despicias si egere cognoscas. Melius est enim, ut ipse subvenias tuis, quibus pudor est ab aliis sumptum deprecere.* » Inoltre S. Tommaso, 2, 2, q. 175, a. 7, ad 2, evidentemente dimostra ch' è conforme alle leggi della natura, che siano sovvenuti i parenti non già solo nelle loro necessità, ma altresì affinchè non diventino poveri.

È dunque per ogni punto riprensibile la condotta di Ranieri, nè potendo ripetere, siccome dovrebbe, quelle voci di S. Pietro : « *Ecce nos reliquimus omnia,* » dobbiam dire, ch' è reo di mortal colpa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.°

Un Cherico *in sacris* si diletta assai di andare in maschera nel carnevale, a' festini, ai teatri ed ai pubblici spettacoli, e venendo ripreso, risponde che in ciò non v' ha male. Ha egli ragione di così rispondere ?

Ha il torto, ed a convincerlo d' inganno prendiamo separatamente punto per punto le cose accennate ch' egli difende.

Agli ecclesiastici non è lecito andare in maschera. I benefiziati ed i costituiti negli ordini maggiori han debito di portar la veste e la tonsura clericale, i Minoristi poi hanno questo medesimo dovere se vogliono godere de' privilegi clericali, avendo decretato il Tridentino, *sess. 23, de reform.* « *Et is etiam fori privilegio non gaudeat, nisi . . . clericalem habitum et tonsuram deferat.* » Ma i benefiziati e gl' insigniti di un ordine maggiore, se lasciano la veste e la tonsura, trasgrediscono un precetto grave contenuto nei sacri Canoni, rinnovato dai Sommi Pontefici, intimato ed inculcato dai Sinodi. Nel Tridentino, *sess. 14, cap. 6*, si legge : « *Etsi habitus non faciat monachum,*

oportet tamen Clericos vestes proprio congruentes Ordini SEMPER deferre . . . Tanta autem hodie aliquorum molevit temeritas, religionisque contemptus, ut propriam dignitatem, et honorem parvi pendentes, vestes etiam deferant publice laicales, pedes in diversis ponentes, unum in divinis, alterum in carnalibus. » E gravi pene stabilisce contro costoro Sisto V nella sua Bolla *Quum sacrosancta*, ordinando: « *Ut Clerici, et eorum quilibet quantumvis exempti existant, et quovis privilegio, vel immunitate gaudeant, quacumque dilatione, aut tergiversatione postposita, debeant omnino . . . tonsuram, et habitum clericalem, vestes scilicet talaris, quascumque remota excusatione, assumere et JUGITER deferre.* Il Tridentino poi nel luogo citato ha stabilite queste pene: « *Propterea omnes Ecclesiasticae personae quae aut in sacris fuerint, aut Dignitates, Personatus, Officia, aut Beneficia qualiacumque Ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo etiam per edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum clericalem illorum Ordini et dignitati congruentem, et juxta ipsius Episcopi ordinationem, et mandatum non detulerint, per suspensionem ab Ordinibus, Officio, et Beneficio, ac fructibus, redditibus, et proventibus ipsorum Beneficiorum nec non si semel correpti, denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem Officiorum, et Beneficiorum hujusmodi coerceri possint, et debeant, Constitutionem Clementis V, in Concilio Viennensi editam, quae incipit: Quoniam, innovando et ampliando.* » Quindi Benedetto XIV, *Notif. 4*, dopo aver discorso dell'origine, del colore e della forma dell' abito clericale, nonchè delle pene che incorre chi non lo porta, discende soltanto a permettere l'abito corto e di colore modesto per la campagna e per viaggio, come pure ordinò S. Carlo Borromeo nel suo primo Concilio Provinciale di Milano. Da tuttociò deducono saviamente i Teologi che pecca mortalmente quell' ecclesiastico che per qualche tempo ommette di portare le clericali divise senza un giusto ed urgente motivo.

Relativamente alla tonsura lo stesso Tridentino, *sess. 14, cap. 6, de Reform.*, inveisce parimenti contro la negligenza di portarla, chiamandola disprezzo della religione, e stabilisce pene gravissime contro i trasgressori, e più gravi ne fissa Sisto V, il che non avrebbe potuto farsi, se la trasgressione non fosse colpa mortale. Nel *cap. Si quis ex Clericis 23, dist. 3*, e nel *cap. 4, de vit. et honest. Cleric.*, è

fulminata la scomunica contro quel Cherico che non porta la tonsura, e si lascia crescere e lussureggiare i capelli: « *Anatema sit,* » la qual pena non s' impone giammai per una colpa leggera. Peccauo dunque gravemente i Cherici che non portano la veste e la tonsura, ed anco quei che nodriscono la chioma, e vestono con colori e forme che sentono la vanità. Può esservi perb qualche giusto motivo che il Cherico dispensi dall' abito e dalla tonsura, come sarebbe, p. e., se dovesse passare per paesi infedeli con pericolo della vita, o timore della schiavitù, di gravi battiture, o d' altro grave danno. Lo dispensa parimenti l' infermità o la grave povertà. Inoltre nessuna pena incorre se lascia la veste privatamente in casa sua, purchè lo faccia senza disprezzo, nè sembra improbabile l' opinione di quei Teologi, i quali credono che la brevità del tempo scusi da peccato mortale l' ecclesiastico che comparisce in pubblico senza veste clericale, v. g., andando per un' ora girando per la città o per le campagne coperto di un abito secolare.

Ma e sarà poi lecito al Cherico deporre la veste, e coprirsi colla maschera? No, e pecca mortalmente, e s'è Regolare, soggiace *ipso facto* alla pena della scomunica, come lo dimostra il P. Consina nella sua Dissertazione *de Regularibus personatis*, ed il P. Ceresara nella Dissertazione, che scrisse sullo stesso argomento.

Da quanto abbiamo esposto devono i Cherici portar la veste e la tonsura *jugiter semper*, ed altrimenti peccano mortalmente quando un giusto motivo non gli scusi. Come può loro esser lecita la maschera? La vieta il diritto Canonico nel *cap. Quum demum 12, de vit. et honest. Cler.*, e nel *cap. Nullus dist. 44*, ed in altri luoghi, e la vietano pure molti Concilii, fra' quali quel di Milano I, sotto S. Carlo, *part. 2*, in cui si comanda: « *Clerici personati non incedant;* » l' Aquilejese del 1596, ove dice: « *Personatum incedere Clericum turpe, vanum, periculosum, non ferendum;* » il Farfense: « *Clericos praesertim sacris Ordinibus initiatos . . . larvatos seu personatos in publicum prodire sub suspensionis, aliisque arbitrariis poenis prohibemus;* » il Venessino: « *Caveant Clerici omnes cujuscumque generis, ne personati incedant.* » Decretarono similmente il Burdigalense del 1583, il Bituricense del 1584, il Narbonense del 1509. Così

insegnarono i Canonisti, il Barbosa, *Jur. Univ. lib. 1, cap. 40*, il Belleto, *Disp. Cler., par. 1, §. 23*, l' Engel, *lib. 3 Decr.*, il Reiffenstuel, il Monacelli, il Cardinal de Laurea, ecc. Così parimenti i Teologi, il Gaetano, 2, 2, q. 168, a. 3, il Silvestro, V. *Ludus*, l' Armilla, V. *Larvati*, ecc. Ma che dicono fra questi i più benigni? Scrive il Trullenco: « *Denique peccat mortaliter Clericus more Laicorum larvatus incedens.* » Il Bonacina, *de restit. Disp. 2, q. 3, p. 4, n. 17*, dice: « *Clericos tamen reos mortalis culpae damnat Angelus et Salanius, nec ipse excusarem a mortali, nisi forte hoc raro faceret, et ad breve tempus, et absque scandalo. Breve autem tempus hoc loco appellarem unam horam.* » Il Diana, nel tom. 6, *tract. 5, resp. 6*, insegna: « *An Clerici incedentes pervaciter in diebus bacchanalibus personati peccent mortaliter. . . Puto non esse recedendum a communi sententia, nempe in tali casu Clericos seculares, et regulares peccatum mortale committere.* » Come dunque non pecheranno mortalmente i Cherici andando in maschera?

E non sono egualmente vietati ai Cherici i *festini*, ossia i *balli*? Tutti i Concilii inveiscono contro di quegli ecclesiastici che v' intervengono il Concilio IX di Magonza, *cap. 74*, dice: « *Choreas, spectaculaque, et convivium publica vitent, ne ob luxum, petulantiamque eorum nomen ecclesiasticum male audiat.* » Quel di Milano I, *part. 2, tit. 25*, stabilisce: « *Clericis choreas privatas aut publicas non agent, nec spectabunt.* » Quel di Narbona, *cap. 61*, parla così: « *Quod in populo veniale est, in sacerdotibus judicatur sacrilegium. Ideo, ut monemus periculum, ita Clericis districte choreas, quacumque ex causa ducere, aut illis interesse prohibemus.* » Ed omettendo gli altri per brevità, dirò che Benedetto XIV, mentre era Arcivescovo di Bologna, con un suo decreto e con due Istruzioni 37 e 76, proibì agli ecclesiastici il ballo, e punì severamente quanti per lo innanzi erano al ballo intervenuti. Dirò di più, che in Italia non v' ha Sinodo Diocesano, che non istabilisca la pena di sospensione, o *latae* od almeno *ferendae sententiae* ai Cherici, che per la prima volta o per la seconda od al più per la terza hanno ballato, o sono stati presenti al ballo. Nè può dirsi cosa alcuna in contrario, perciocchè se appena possono scusarsi di mortal colpa i secolari che ballano; quanto più non saran da condan-

narsi gli ecclesiastici, nei quali a tutto resto si aggiunge lo scandalo, per cui confermano i secolari nell'atto pravo e vizioso?

Che finalmente sia agli ecclesiastici vietato l'intervenire ai teatri ed agli altri pubblici spettacoli, ciò riluce chiaramente dall'Autentica de Sanctiss. Episc. 2. *Interdicimus, cap. 1, dist. 37, e dal cap. Clerici Officia 15, de vit. et honest. Cler.* e dal Concilio Laodicensi celebrato l'anno 372, inserito nel *cap. 54, de Consecrat. dist. 5, can. 37*, che così si espresse: « *Non oportet ministros Altaris, vel quoslibet Clericos spectaculis aliquibus, quae in nuptiis, aut scenis exhibentur, interesse; sed antequam thymelici ingrediantur, surgere eos de convivio et abire.* » Quindi Benedetto XIV, nella sua Opera de Synod., lib. 7, c. 10, num. 11, e nelle sue Istituzioni 27 e 76, riprova meritamente la dottrina del Ferrari, ch'insegnò. « *Si comoediae audiantur ob solam vanam curiositatem absque periculo probabili lapsus, etiamsi res turpes repraesententur, et modus repraesentandi sit turpis, probabilius est non esse peccatum mortale, cessante scandalo; quod modo videtur cessasse, et non esse, quia frequentissimum est Clericis comoediis interesse.* » Ed in vero, se per sentimento dell'Apostolo, 2 ad Timoth. 2, « *nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat, qui se probavit.* » come possono i Cherici frammischiarsi negli spettacoli teatrali? Giuliano Apostata trovò questa dottrina così ragionevole e giusta che scrisse ad Arsacio supremo pontefice degli Dii, come ei riferisce Sozomeno, nel lib. 5, e. 16, della sua Storia: « *Sacerdotes hortare, ut neque ad theatrum accedant, neque in tabernis bibant, nec artificio, nec operi alicui turpi, et probroso praesint, et qui in his rebus morem gerunt, eis honorem tribuito; qui autem resistunt, expellito.* »

Da tutto ciò pertanto facilmente si raccoglie quanto sia riprensibile il nostro Cherico, e come non vi ha scusa che lo giustifichi.

MONS. CALCAGNO.

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

4

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

IMP. REG. CENSORE, EC. EC.

TOMO QUARTO

VENEZIA

COI TIPI DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

PREMIATO CON MEDAGLIE D'ORO

1842

CHIESA

È la Chiesa un edificio, in cui si uniscono i Cristiani per rendere a Dio il culto dovutogli. Si vede in Sant' Isidoro di Damia che presso i Greci *Ἐκκλησία* significava l'emblema dei giusti, e che il luogo dell'assemblea si nominava *Ἐκκλησιαστηριον*. Appellavasi anco *Κυριαστων*, *Dominicum*, parole che pare essersi conservate nei nomi *Kerk*, *Kirk*, *Churac*, Chiesa, nella maggior parte delle lingue del Nord. Tertulliano chiama questo edificio *Domus Columbae*, più spesso appellavasi *Basilica*, Palazzo del Re dei Re. Si trovano in molti Padri li nomi *Sinodi*, *Comitia*, *Conventicula*, *Martyrum Memoriae*, *Apstolaea*, *Prophetae*, ec., dei quali non è difficile sapere il senso e l'origine. Nei quattro primi secoli evitavasi con somma cura di nominare la Chiesa *Templa*, *Delubra*, *Fana*, termini particolarmente dati agli edifici del Paganesimo. Finalmente, si chiamavano anche *Trophaea* e *Tituli* a motivo del sepolcro dei martiri, e del nome dei santi che portavano la maggior parte di queste chiese; nei bassi secoli si vede che talvolta erano appellate *Tabernacula* e *Monasteria*, perchè la maggior parte erano amministrate da religiosi.

Si questionò se i fedeli nell'origine del Cristianesimo abbiano avute delle Chiese, ovvero degli edifici destinati parimenti al culto del Signore. Ciò che diede motivo a molti critici di dubitarne si è che Origene, Minuzio Felice, Arnobio e Lattanzio rispondendo ai rimproveri dei Pagani, dicono espressamente che i Cristiani non hanno templi nè altari.

Ma è cosa evidente che questi antichi prendevano il nome di Templi nel senso dei Pagani, i quali credevano che i loro Dei di tal modo se ne stessero in quegli edifici, che non si potesse in altro modo onorarli nè pregarli. I nostri apologisti dicono, al contrario, che il vero

Dio ha per tempio tutto l'universo; che non vi è per esso santuario più aggradevole che l'anima dell'uomo dabbene. Ma eglino stessi parlarono delle Chiese, in cui si congregavano li Cristiani.

Non si può dubitare che non ve ne siano state al tempo degli Apostoli. San Paolo parla della Chiesa di Dio *1 Cort. 21, 22*. In questo passo li santi Basilio, Gio. Grisostomo, Girolamo, Agostino ed altri per Chiesa intesero non solo l'assemblea dei fedeli, ma il luogo in cui si adunavano. Si credette per una costante tradizione, che il cenacolo in cui Gesù Cristo aveva istituito l'Eucaristia fosse stato mutato in una Chiesa, e che gli Apostoli avessero altresì continuato a congregarvisi.

Nel terzo secolo Tertulliano chiama il tempio dei Cristiani la Casa di Dio, la casa della Colomba, la Chiesa, *De Idol. c. 7; adv. Valent. c. 3; de coron. milit. c. 3*. Lampridio racconta che Alessandro Severo assegnò ai Cristiani, per onorare Dio un luogo di cui i tavernai volevano impadronirsi. Eusebio, *Hist. Eccl. l. 8, v. 1*, dice che prima della persecuzione di Diocleziano, i cristiani, cui non erano più sufficienti i loro antichi edifizii, avevano fabbricate delle Chiese in tutta la città. Nel quarto secolo dopo la conversione di Costantino, molti templi pagani furono cangiati in Chiese.

Le antiche Chiese avevano un atrio, ovvero un recinto, chiuso di mura, e dinanzi la porta d'ingresso eravi una fonte ed una cisterna, nella quale quelli ch'entravano in Chiesa si lavavano il volto e le mani, simbolo della purezza dell'anima, *Tertull. de Orat., cap. 11; S. Paolino, Ep. 12*.

Innanzi l'ingresso delle Chiese eravi un portico o certe coperte sostenute da colonne, in cui stava la prima classe dei penitenti che si chiamavano *Flentes*, i Piangenti, che imploravano le orazioni dei fedeli.

Quanto alle parti interne delle Chiese, lo spazio più vicino alla porta era chiamato *Narthex*, verga o bastone, perchè era più lungo che largo; quivi stavano i Catecumeni, e i Penitenti detti *Audientes*, Ascoltanti, perchè da quel luogo ascoltavano l'istruzioni dei Pastori. Dipoi seguiva la *Nave*, *Naos*, ovvero il corpo della Chiesa. La parte inferiore era occupata dalla terza parte dei Penitenti detti *Prostrati*, perchè pregavano prostesi; il rimanente era per i laici dell'uno e

dell' altro sesso, posti in due divisioni, le femmine dietro gli uomini; *Costit. Apost. l. 2, c. 57*; *S. Cyril. Praef. Catech. c. 8*; *S. Giov. Grisost. Hom. 74, in Matt.*; *sant' Agostino de Civit. Dei l. 2, c. 28, l. 22, c. 28*. Nel mezzo vi era la tribuna o pulpito, larghissimo per contenere molti oratori e molti cantori. Li vescovi per ordinario predicavano sui gradini dell' altare: ma S. Giovanni Grisostomo anteponeva di portarsi nella tribuna per essere meglio inteso dal popolo. *Vales in Orat. l. 6, c. 5*. Il coro era diviso dalla nave con una balaustrata, cancelli. Nell' Oriente l' imperatore per ordinario pregava nel coro, ma non così nell' Occidente; nel coro appellato anche *Berna*, o santuario, vi erano l' altare, il trono del Vescovo, e le sedie dei preti; e perchè questa porta terminava in mezzo invece era nominata *Abside*. Una cortina tesa al cancello, ed alla balaustrata toglieva la vista dell' altare ai Catecumeni ed agli infedeli, ed impediva che non si vedessero i sacri misterji nel tempo della consecrazione; nè si apriva se non quando i Diaconi avevano fatto uscire i Catecumeni. Per questo diceva San Giovanni Grisostomo, *Hom. 3, in Ep. ad Ephes.*, « Quando si è al sacrificio, quando Gesù Cristo, l' Agnello di Dio, è offerto, quando sentite dare il segno, unitevi tutti a pregare. Quando vedete aprir la cortina pensate che si apre il cielo, e ne discendono gli Angeli. »

Se si voglia confrontare questo pieno di Chiese Cristiane, con quelle assemblee dei fedeli che S. Giovanni ci descrisse nella Apocalisse c. 4, 6, 7, sotto il simbolo della gloria eterna, e con quello che ci diede S. Giusto, *Apol. 1, n. 65, e seq.* vedrassi che tutto è dichiarato sullo stesso modello; così questa forma di Chiesa ci richiama il tempo stesso degli Apostoli. *Veggasi Fleury Moeurs des Chret. n. 36*; *Bingham. Orig. Eccl. tom. 3, l. 8*.

Molte sono le definizioni, che dai Canonisti si danno della Chiesa, fra le quali la più propria ne sembra la seguente. Ella adunque non è che « una Congregazione visibile di anime battezzate sotto il medesimo capo Gesù Cristo in Cielo, ed il romano Pontefice suo vicario in terra, con dolce vincolo insieme legate, ed unite nella medesima professione di fede, e nella partecipazione dei medesimi Sacramenti. » Ella deriva dal greco vocabolo *Evocazione*. Un tal nome alcune volte *generalmente* si prende, ed altre *particolarmente*. Nel

primo senso comprende la Chiesa trionfante, paziente, e militante; nell' altro la militante solamente devesi considerare.

Egli è adunque proprio della Chiesa essere una Congregazione visibile, come ben si rileva dall' interpretazione del santo padre Agostino sul XVIII Salmo: « *In sole posuit Tabernaculum suum, idest, dice egli, in manifestatione posuit Ecclesiam suam, non in occulto.* » Dicesi secondariamente dei Battezzati, poichè in essa non può alcuno entrare se non per mezzo di questo sacramento: « *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.* » S. Gio. c. 3, v. 5, E perchè Cristo n' è il Capo, il Sommo Pontefice il suo, Vicario, però viene espresso: « *et Romano Pontifici ejus Vicario in terris,* » contro l' opinione dell' empio Lutero, già come eretico da Leone X condannata: *Const. incip. Exurge: et est Lutheri error 28 ubi ait: Rom. Pontifex Petri successor, non est Christi Vicarius: vedi Cocc.*

Dicesi anche: « *In eadem fidei professione et sacramentorum participatione;* » imperciocchè nella guisa che essi vivono quai membri della Chiesa sotto di un capo medesimo, cioè Gesù Cristo, così devono esso adorare nella medesima professione di fede; e nella stessa partecipazione di sacramenti. Per ultimo dicesi *inter se colligatorum*, perchè non è sufficiente per una vera congregazione, quale è la Chiesa, la sola moltitudine, ma inoltre richiedesi una qualche comunicazione per mezzo delle preci devote, e di servidi atti di Carità; onde si verifichi perfettamente la Comunione dei Santi.

Quattro sono le particolarità, o siano i caratteri che distinguono la Chiesa di Gesù Cristo dalle false sette. Una ella è, *santa, cattolica, apostolica*. L' unità di essa, articolo di fede definito dal Concilio Costantinopolitano, e proposto da credersi a tutti i fedeli nel Simbolo che si recita nella Messa, da molti luoghi rilevasi dalla Scrittura, fra i quali nella Cantica si dice « *una est columba mea,* » le quali parole per interpretazione di Sant' Agostino, *tract. 6, in Joannem*, riguardano l' unità della Chiesa. « *Quid evidentius, fratres mei? in columba unitas, in linguis gentium societas . . . Unde debuit ergo, charissimi, demonstrari Spiritus Sanctus unitatem quamdam designans, nisi per columbas, ut pacatue Ecclesiae diceretur: una est columba mea.* » *Cap. Unam sanctam; de Majorit. et Obedient, Ps. 21, Unum ovile.*

Joan. 10. *Unum corpus, ad Ephesios 4, S. Joan.* « *Unum corpus multi sumus.* » Vedi *Bibliot. Luc. Fer. art. 1, tom. 3, n. 20.* « *Domus Dei una est: nemini salus, nisi in Ecclesia esse potest. S. Cip., Epist. 61.* Una adunque ella è primo per l'unità del principio; cioè « *Dei vocantis et Christi fundantis;* » secondo per l'unità del capo; terzo per l'unità di congiunzione; quarto per l'unità della Fede; quinto per l'unità dei mezzi che conducono all'eterna eredità; sesto, finalmente, per l'unità del sacrificio e della dottrina. *Ad Romanos:*

La santità è la seconda Nota della vera Chiesa. Viene questa provata coll' autorità della sacra Scrittura, come, per addurne qualcuna, dall' espressione di S. Paolo ai Romani: « *Omnibus qui sunt Romae.... vocatis Sanctis.* » E in altro luogo: « *Christus dilexit Ecclesiam suam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret,* » o, come altrove si legge: « *Jesus ut sanctificaret populum suum, et per suum sanguinem extra portam passus est.* »

Vediamo adesso cosa a noi venga indicato con le parole *cattolica, apostolica*, che sono appunto le altre due Note che già di sopra accennammo. La prima lo stesso suona che *universale*, e questo per ragion di luogo; perchè per tutto il mondo diffondesi: « *In omnem terram exiit sonus eorum.* » *Psalm. 18.* « *Euntes in mundum universum.* » *S. Matt., cap. 16.* Seconda, per ragion delle persone; perchè chiama e benigna riceve gli uomini di qualunque nazione, stato e condizione. « *Praedicate Evangelium omni creaturae.* » *Mar. 16.* Terza, per ragion di tempo, perchè fu fin dal principio del mondo, e durerà fino alla consumazione dei secoli. *Daniele, cap. 2,* dice: « *Suscitabitur Deus coeli Regnum, quod in aeternum non dissipabitur.* » Finalmente, per il comun consenso dei popoli ancor suoi nemici, che cattolica l'addimandarono: « *Chatholica nominatur non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis.* » Sant'Agostino, *de vera Religione 7,* ed il medesimo altrove, *cap. 9.*

Per tre cause finalmente apostolica si addimanda la Chiesa: Primo, perchè è fondata da Cristo, come dalle sue parole medesime ben si rileva: « *Sicut misit me vivens Pater.* » *S. Giovanni al cap. 20.* Secondo, perchè fu propagata per mezzo degli Apostoli: « *Superaedificati super fundamentum Apostolorum.* » *Ad Ephes. 2.* Terzo, finalmente,

perchè dai medesimi Apostoli per una continua non interrotta successione di uomini apostolici è giunta persino a noi; onde dice S. Agostino: « *Tenet me in gremio Ecclesiae ab ipsa sede Petri apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem suam Dominus commendavit, usque ad praesentem Episcopatum successio sacerdotum.* » *Lib. cont. Epis. fundamenti cap.*

Dal fin qui detto si può dedurre con certezza infallibile, che la sola Chiesa Romana può appellarsi vera Chiesa, poichè in essa sola le quattro Note interamente concorrono, il che non segue in qualunque dell' altre sette: se noi diffatto la Chiesa consideriamo dei Protestanti, in essa non rinverremo l' unità, perchè varia è la credenza per il novero diverso dei Sacramenti e per la falsità dei Pastori. Lutero si sforza provare essere tre i Sacramenti soltanto; *Lib. de Captiv. Babylon., tom. 2, op., pag. 260, Jenae 1600.* — Tre egualmente ne novera Melantone; Zuinglio riconosce anche il matrimonio; Calvino ritiene soltanto il Battesimo e la Cena, quantunque sembri che vi aggiunga anche l'Ordinazione. Vedi *Devot., tom. 1, Instit. in annot., pag. 14.* Non è santa, mentre i suoi settatori uomini son perdutissimi, e la loro dottrina piena di licenze e di vizii i più detestabili. Vedasi l' empia dottrina di Lutero, il quale fiorì nel secolo XVI, cioè nel 1517, quindici anni circa avanti Calvino. 59 Sette derivarono dal medesimo, una peggiore dell' altra, e 4 da Calvino, la prima delle quali è dei *Riformati*, la 2. dei *Calvinisti Inglesi*, la 3. dei *Piscatorii*, la 4. finalmente degli *Arminiani*. Queste sono fondate sugli errori di tutti i vizii i più esecrabili. Vedi Aquila, *Diz. Teolog.* Non è *Cattolica*, perchè non fu sempre; e molto meno *Apostolica*, perchè la dottrina di essa non è derivante dagli Apostoli, nè la successione dei loro Vescovi dai medesimi si ripete.

Essendo, come abbiamo detto, una società di uomini, non potrebbe questa in verun modo sussistere senza l' autorità dell' impero, per mezzo del quale vengono formate e promulgate le leggi, ed i trasgressori proporzionatamente puniti. Questa la comunicò Gesù Cristo alla diletta sua sposa, e questa hanno sempre usata gli Apostoli e gli altri Vescovi, specialmente il Romano Pontefice, come con estensione a suo luogo dimostreremo. Vedi *Doujat. Praenot. canon.*

lib. 2, cap. 2, fra gli altri si consulti però il chiarissimo Momacchio : *Orig. et antiq. Christian. lib. 4, part. 1, cap. 2, §. 5, ecc.*, e *cap. 3, pag. 259, et seq. tom. 4* ; ove si disputa gravemente sulla potestà e sul regime della Chiesa. La Chiesa non può stare senza autorità, la sua costituzione, la sua durata, la qualità delle persone che la compongono, il fine che ella proponesi, il pericolo della libertà di coscienza, la dottrina che ella insegna, la natura della fede incompatibile col dubbio, la necessità di un centro di unità, l'esistenza delle eresie, l'insufficienza della via di esame, l'esistenza di una rivelazione, la condotta dei capi della religion protestante, l'esistenza di una provvidenza, la leggerezza della mente umana sono altrettante prove vittoriose che conchiudono la necessità e l'esistenza di una visibile autorità nella Chiesa. Vedi *Nic. Jamin. Pens. Teol. c. 6, §. 1*.

Molti dei Protestanti hanno riguardata l'autorità della Chiesa come governo aristocratico, sebbene mancati non sieno dei Luterani, che un tal regime sostenessero democratico. Altri molti hanno preteso sostenere essere questo aristocratico temperato però dalla democrazia. Tali opinioni sono erronee, imperciocchè il Pontefice Romano *jure divino* presiede alla Chiesa universale veramente, non per solo onore e per il luogo, ma per assoluta potestà e per estesa giurisdizione, onde il regime della Chiesa egli è assolutamente monarchico, come vedremo a suo luogo. Vedi *Nicc. Coeffeteu, in lib. 4 Apolog. pro sacra Monarch.*

Nè deve dirsi che questa monarchica podestà del capo visibile della Chiesa tolga l'autorità ai Vescovi subalterni, imperciocchè questa non è precaria, ma propria di essi, proveniente immediatamente da Dio. *Cardin. Zacch., in Ant. Febron, tom. 2, disc. cap. 6*. Istituendo Gesù Cristo l'ordine Episcopale, non distinse gli ordini della Chiesa, ai quali i vescovi dovevano essere promossi. Questo deve farsi *jure humano*, che è quanto dire con l'autorità di colui che al governo è stato prescelto di tutte le Chiese, a cui non meno la cura del gregge che dei pastori è stata affidata; che però : « *Nihil, si esprimono i Canonisti, nihil detrahit monarchico imperio quoniam ea potestas subjecta est Summo Pontifici, a quo arctari, amplificari*

ne tolli etiam potest. » Bellarm. Si consulti ancora, *Devoti Instit.* tom. 1, pag. 18, nelle annot.

Data questa teoria della Chiesa, e stabilite le note principali per cui si distingue dalle sette separate da essa, discendendo alla pratica, spiegheremo, 1. quali sieno i casi diversi, in cui viene violata la santità della Chiesa, e la riverenza che l'è dovuta; 2. In qual modo le Chiese sono pollute, ed abbisognino di una nuova benedizione o riconciliazione; 3. In qual modo e da chi debbano essere benedette.

C A S O 1.º

La Chiesa parrocchiale di S. Giusto caduta per la maggior parte, essendo stata rifabbricata con le medesime pietre da cui prima era composta, abbisogna forse di una nuova consacrazione, affinché in essa si possa celebrare il divino uffizio? La Chiesa poi abbisogna forse di una eguale consacrazione: 1. Quando a parte a parte le mura furon cadute, e dipoi partitamente rialzate? 2. Quando per un intempestivo incendio il tetto fu abbruciato?

Nel primo caso la Chiesa conviene che sia di nuovo consacrata, sebbene sia stata eretta colle pietre medesime di prima, come evidentemente si può provarlo da un antico canone di Papa Vigilio riferito da Graziano in *can. De fabrica 24, de consecrat.* La ragione si è perchè la Chiesa riedificata in questo modo non si può ritenere per la medesima di prima. Nel secondo caso, cioè, quando il tetto fu abbruciato, sussistendo le mura almeno per la massima parte, allora la Chiesa non abbisogna di una nuova consecrazione, poichè viene tenuta per quella di prima. Ciò è dichiarato espressamente da Innocenzo III in una Decretale, di cui sono le seguenti parole: « *Ligneis aedificii Ecclesiae vestrae casu consumptis, parietibus tamen illaesis, ac mensa principalis altaris in sua extremitate modicam passa fracturam: . . . inquisitioni tuae taliter duximus respondendum quod, cum parietes in sua integritate permanserint, et tabula altaris mota, vel enormiter laesa non fuerit: ob causam praedictam nec Ecclesia, nec altare debet denuo consecrari; In c. Ligneis 6 de consecrat. Eccl. alt.*

lib. 3, tit. 40. Lo stesso si deve dire se, cadute le mura in parte, ed in tempi diversi, successivamente furono state rialzate.

Sant' Antonino, il quale si serve delle autorità da noi riferite, ci dà questa definizione. « *Nota, dice il Santo, 2 part., Sum. Theol. tit. 12, c. 5, §. 8, quod sunt tres casus in quibus Ecclesia debet iterum consecrari. Primus est, si Ecclesia combusta fuerit, ita quod parietes sint combusti, vel disrupti, vel notabiliter decrustati in toto vel in parte. . . . Secundus est, si tota Ecclesia, vel major pars destructa vel dirupta est: secus est si solum tectum destructum fuerit vel combustum. Si vere parietes successive fuerint reparati, eadem Ecclesia intelligitur, et ideo sufficit, si tantum reconciliatur cum aqua exorcizata, et cum solemnitate Missae. Secus si fuit primo tota distructa, etiam si eisdem lapidibus reparata, consecranda est enim.* » Quivi giova aggiungere un terzo caso, in cui asserisce questo santo Arcivescovo che la Chiesa di nuovo si deve riconciliare, « *quando, cioè, dubitatur utrum fuerit consecrata, nec apparet aliqua probatio de his, quae supradicta sunt.* » *Can. Solemnitates, de consecrat. dist. 1.*

PONTAS.

C A S O 2.º

Arbogasto, parrocchiano di S. Mario, nominatamente scomunicato da cinque o sei anni, muore senza ricevere l'assoluzione della scomunica, ed è sepolto nella Chiesa da Andrea nuovo parroco, il quale come scomunicato non lo conosce. La Chiesa rimase forse polluta per la sepoltura di Arbogasto ?

La privazione della sepoltura ecclesiastica è una pena inflitta dai Canonici agli scomunicati conosciuti come tali, siccome dichiara Innocenzo III nella Decretale al Vescovo di Nidrosia, in cui scrisse: « *Sacris est canonibus institutum, ut quibus non communicavimus vivos, non communicemus defunctis: et ut careant ecclesiastica sepultura, qui prius erant ab unitate ecclesiastica praecisi, nec in articulo mortis reconciliati fuerint.* » *In cap. Sacris 12 de sepult. l. 3, tit. 28.*

Appoggiato alla stessa ragione dichiara questo Papa che, « *Coe-meteria, in quibus excommunicatorum corpora sepeliri contingit, reconcilianda erunt aspersione aquae solemniter benedictae, sicut in dedica-*

tionibus ecclesiarum fieri consuevit. » In cap. *Convaluisti 7, de cons. Eccl., etc. l. 3, tit. 40.* Ciò viene stabilito da un antico Canone riferito nel decreto di Graziano, il quale dice essere la stessa cosa se fosse stato sepolto un etnico od un eretico. *Can. Ecclesiam 27, de Consecr. 1, d. 1.* Affine poi di riconciliarla, prima di tutto conviene estrarre il corpo dello scomunicato, ove possa essere conosciuto fra quello degli altri defonti, secondo la prescrizione dello stesso Canone: « *Ecclesiam, in qua mortuorum cadavera sepeliuntur, sanctificare non licet: sed si apta videtur ad consecrandum, inde evulsis corporibus, et rasis parietibus, vel signis ejus loci, reaedificetur.* » *Can. Ecclesiam, ibid.*

Quindi ne segue che quantunque Andrea abbia dato sepoltura ad Arbogasto, non sapendo che fosse scomunicato, pure da ciò ne avvenne che la Chiesa rimase polluta. PONTAS.

C A S O 3.º

Alcuino pubblico scomunicato, sorpreso da grave morbo, chiama a sè il parroco, ed alla presenza di sette od otto testimonii testifica un gran dolore del pravo suo stato, e prega il parroco a ritornare a sè fra due ore per ascoltare la confessione, ed impartirgli l'assoluzione, promettendo di fare tuttociò che gli fosse imposto per penitenza. Il parroco non ancora giunge a casa, quando gli viene annunziato che Alcuino improvvisamente morì. Domandasi se il parroco possa dargli sepoltura nella Chiesa, senza che rimanga polluta?

Il parroco non può seppellire Alcuino senza infrangere le antichissime e santissime leggi ecclesiastiche, e rendere la sua Chiesa polluta. Imperciocchè, come dichiara Innocenzo III con queste parole: « *Quantacumque poenitentis signa praecesserint, si tamen morte praevenit absolutionis non potuerit beneficium obtinere, quamvis absolutus apud Deum fuisse credatur, nondum tamen habendus est apud Ecclesiam absolutus.* » In cap. *A nobis 28, de sent. excom., lib. 5, tit. 39.* Donde si deve raccogliere che Alcuino non può esser sepolto in luogo sacro, finchè non sia sciolto dopo morte dalla censura, di

cui in vita l'assoluzione non ebbe potuto ricevere. Per la qual cosa il parroco senza indugio deve ricorrere al legittimo superiore, affine di ottenere pel defunto questa grazia prima che sia sepolto in luogo sacro. « *Debet ei Ecclesiae beneficio subveniri, dice lo stesso Pontefice, ut si de ipsius viventis poenitentia constiterit, defuncto etiam absolutionis beneficium impendatur.* » La ragione si è, perchè essendosi Alcuino fatto incapace di ricever le grazie ed i suffragii della Chiesa, dal cui seno come un membro morto era stato reciso col mezzo della scomunica, è del tutto necessario, per godere delle prerogative della cristiana sepoltura, ch'egli venga fatto partecipe delle preci comuni della stessa Chiesa, sia ad essa novellamente incorporato ed annoverato tra fedeli; la qual cosa non si può fare senza l'autorità del legittimo superiore.

PONTAS.

CASO 4.º

Plinio sacerdote, nominatamente scomunicato denunziato, celebra in pubblico nella Chiesa di Sant'Alberto, nulla ostante la censura da cui era legato. Per il temerario ardire di costui la Chiesa non rimase forse polluta?

Il Suarez contende che la Chiesa nel caso presente non resta polluta: imperciocchè, volendo provare una sua particolare opinione, che appartiene ad un'altra difficoltà, si appoggia specialmente a questa ragione: « *Ecclesia non polluitur ex eo quod excommunicatus in ea celebrat.* » Ma il Silvio, in 3 part. S. Thom. q. 83, art. 3, quesito 2; sebbene sia da lui dissenziente, pure non gli nega questa proposizione, ma, tacitamente ammettendola, solo rigetta la già dedotta conclusione.

Ed in vero, non viene espresso nel caso proposto che la Chiesa sia stata polluta; per lo che possiamo affermare che la Chiesa di Sant'Alberto non fu polluta dall'audace azione di Plinio che in essa celebrò, sebbene fosse scomunicato; e perciò non abbisognare di una nuova riconciliazione.

PONTAS.

CASO 5.º

Giustino, essendo stato gravemente percosso in Chiesa da Giovanni, si volse contro, e lo ferì gravemente, per cui sparse molto sangue, e la Chiesa perciò rimase polluta. Ciò nullameno, il parroco in essa vi celebrò per un' annua solennità che ricorreva, ed affinché i suoi parrocchiani non rimanessero privi dallo ascoltar la Messa. Domandasi se questa Chiesa debbasi stimare sempre polluta, sebbene dopo la polluzione in essa sia stato celebrato il santo sacrificio della Messa; così che debba essere riconciliata dal Vescovo prima che in essa si celebri un' altra volta; oppure se debbasi credere riconciliata pel sacrificio della Messa che vi fu celebrato?

Stimano molti autori che questa Chiesa sempre rimane polluta, sebbene dopo il tempo della polluzione in essa sia stata celebrata la Messa, e che perciò in essa non si può continuare l' azione del sacrificio senza commettere grave peccato sino a tanto che non sia stata riconciliata. Molti altri però, tra' quali il Tostato ed Alfonso da Castro, diversamente la sentono, e stimano che la Chiesa polluta deve credersi riconciliata per il sacrificio della Messa che in essa fu celebrato, e provano ciò coll' esempio del Calice, che da profano diviene sacro col solo contatto del prezioso sangue di Cristo, nè abbisogna di una nuova consecrazione. Donde conchiudono che la Chiesa polluta, pella celebrazione dei divini misteri devesi ritenere riconciliata.

Ed in vero, questa seconda opinione sembra probabile ed abbastanza comune: ma la prima, egli è certo che è più sicura ed appoggiata a più solide ragioni. Imperciocchè per la celebrazione della Messa non si pratica la riconciliazione della Chiesa, ma soltanto per mezzo delle preghiere e delle abluzioni stabilite dalla Chiesa, le quali si praticano con acqua benedetta, vino e cenere. *Alexand. III, in c. Proposuiti 4, de consecr. eccl. vel altar.*, quando quella Chiesa sia stata consacrata; ovvero solamente con acqua benedetta ed esorcizzata se non fu ancor consacrata, come osserva la Glossa; e queste abluzioni si possono fare solamente dal Vescovo, ovvero, come dice

Gregorio IX in cap. *Aqua* 6, eod. 1, et ibi *Glossa*, dal sacerdote a ciò peculiarmente deputato.

Pertanto, siccome dubitare si può nel caso proposto se la Chiesa sia stata riconciliata pella sola celebrazione della Messa, per le varie opinioni dei dottori ; perciò in questo caso devesi nuovamente riconciliare.

PONTAS.

C A S O 6.º

Giovanni e Giacomo trovano rissa nella Chiesa, e Giovanni ripetutamente percuote Giacomo ; Giacomo fugge fuor dalla Chiesa, e Giovanni in quel mentre gli tira un' archibugiata e l' uccide. Dalla vicendevole percussione di Giovanni e Giacomo, rimase forse polluta la Chiesa, od almeno per la esplosione dell' archibugio, per cui Giovanni, stando in Chiesa, uccise Giacomo ch' era fuori ?

La Chiesa non rimane polluta pelle reiterate percosse, ove non siavi stata una grande effusione di sangue. Ma se Giacomo dalle ricevute percosse sparse del sangue, allora la Chiesa restò polluta ; lo che avviene ancora se fuor della Chiesa sparse sangue : imperocchè se l' azione ingiuriosa fu fatta nella Chiesa, ciò basta perchè sia polluta. Così il Silvio, in 3 par. *Sum. S. Thom.*, q. 83, art. 3, q. 1 : « *Porro ad hanc ecclesiae pollutionem satis est, quod vulnus infligatur in ecclesia, etiamsi sanguis in ea non fluat, sive quia recipiatur in aliquo vase, sive quia percussus egreditur, antequam fluat : quia tunc intra ecclesiam data est injuriosa saque proxima causa effusionis.* »

Ned anche avviene la polluzione nel secondo caso , giusta il pensare di questo Teologo ; imperciocchè sebbene quegli che fuor dalla Chiesa si trova uccide, o senza spargimento di sangue, ovvero con ispargimento di sangue, quello ch' è nella Chiesa, rende polluta la Chiesa col suo delitto, come dichiara Innocenzo III, in cap. *Proposuit* 4 de consecrat. *Eccl.* ; pure così dir non devesi di colui, che stando in Chiesa uccide l' altro fuor della Chiesa, poichè in questo caso dalla di lui azione la Chiesa non resta polluta. « *Sed neque polluitur, dice questo Dottore, si intra ecclesiam fiat percussio, ex qua neque mors sequitur nec sanguis fluit : uti nec si ex ecclesia, misso telo,*

vel tormento interficiatur is qui est extra. Polluitur autem, si foris existens jaculum aut glandem mittat, eumque qui in ecclesia est, occidat. »

Devesi però qui avvertire che « non polluitur Ecclesia, dice il Silvio, *loc. cit.*, quando percussio, quae magnam sanguinis copiam elicit, non est mortalis, ut in puerorum riza interdum contingit. » PONTAS.

C A S O 7.°

Ibraimo, Turco di nazione, e Daniele Giudeo, trovandosi nella Chiesa cattedrale per vedere le divine funzioni, trovano fra di loro contesa, così che in questa Chiesa Daniele ferisce Ibraimo in modo che, sebbene non isparga sangue, pure dopo alcune ore morì; ovvero in quella Chiesa Ibraimo sparse molto sangue pella ricevuta ferita. In questo caso la Chiesa rimane polluta?

Da questo omicidio la Chiesa rimase polluta, come lo diffinì Innocenzo III, il quale così risponde al Vescovo di Compostella, che lo aveva interrogato intorno ad alcuni stranieri, dei quali altri erano stati feriti nella sua Chiesa, ed altri uccisi. « *Respondemes quod, manente ecclesia et altari, ipsa reconciliari poterit per aquam cum vino et cinere benedictam.* » In cap. *Proposuisti supra cit.* Lo stesso insegna Sant'Antonino, il quale, dopo aver riferiti alcuni casi in cui la Chiesa rimase polluta, soggiunge: « *Secus si in Ecclesia vulneretur, et extra moriatur: quia tunc violatur: in 3 part. Sum. Theol., tit. 12, §. 4.* Lo stesso asserisce il Cabassuzio intorno allo spargimento del sangue che avvenne fuor della Chiesa, avendo ricevuto in Chiesa la ferita: « *Tollitur sacer locus, si vulnere ibi accepto, saucius foras egrediatur, nec nisi post egressionem sanguinem effundat. Juris, Canon. theor. et praxis, lib. 5, c. 11, n. 10.*

Del resto devesi dire la cosa medesima, quando senza spargimento di sangue avviene l'omicidio in un luogo sacro anche per autorità del giudice legittimo, come insegna il Silvio con queste parole. « *Impertinens autem est, an sanguis effundatur, nec ne; ac proinde si reus in Ecclesia strangulatur, etiamsi per legitimam judicem, ipsa polluitur ob injuriam, non personae, sed loco factam, in 1 part. Sum. S. Thom. qu. 81, art. 3, q. 1.*

PONTAS.

CASO 8.º

Giovanna e Carlotta essendo venute alle mani in Chiesa, Giovanna prese Carlotta per il collo onde strangolarla, e con tanta forza la prese che quasi moriva. Liberata dalle mani di lei, e condotta in luogo vicino, chiamati i medici, dichiararono che in breve ella sarebbe morta. Per questo delitto la Chiesa deve stimar polluta, e perciò il parroco deve astenersi dal celebrare i divini uffizii?

Testifica il Cabassuzio che, consultato di un simil caso, rispose dicendo, che non si poteva dire che la Chiesa fosse stata polluta, e perciò doversi riconciliare prima dell' avvenuta morte, e reca questa ragione: « *Si enim mors interveniret, dice un celeberrimo professore, eo dumtaxat momento, et non ante, pollutio eventura erat Ecclesiae; atque ita necessitas incumbere iterandi praecedentem et inopportunam Ecclesiae reconciliationem, tunc temporis sacrae et impollutae. Si vero aegra reconvalescitur erat; majus nasciturum erit ridiculum ex publica reconciliatione, ecc.* » Donde ricava questa conclusione: « *Illa igitur mentibus insedit melior sententia, praeter Officii cessationem nihil interim esse molliendum: si moriatur, reconciliandam esse pollutam ecclesiam sine mora.* » Ecco la soluzione del caso proposto, ed insieme in qual modo il parroco debba diportarsi in tal caso. PONTAS.

CASO 9.º

Asdrubale ed Annibale essendo venuti alle mani, Asdrubale gravemente ferito si ritirò in una Chiesa vicina, in cui, dopo un quarto di ora, morì. Per tale uccisione la Chiesa rimase polluta?

Egli è certo che per tale uccisione la Chiesa non rimase polluta; poichè Annibale, ferendo Asdrubale, non fece ingiuria alla Chiesa. Sant' Antonino rende ragione di questa decisione con questi termini: « *Si ex vulnere extra Ecclesiam accepto in Ecclesiam fugiens moriatur, non violatur Ecclesia; quia non accepit ibi causam mortis.* » 3 part., Sum. Theol. tit. 12, c. 6, §. 4. PONTAS.

CASO 10.°

Patusio, pazzo da qualche tempo, entra nella Chiesa di S. Ubaldo nel giorno di Pasqua con uno schioppetto, che poi sparò nel suo capo, e si uccise. Il parroco stimando per ciò la sua Chiesa polluta, interruppe gli uffizii divini, nè celebrò la Messa. Operò egli come si conveniva ?

Per la narrata circostanza il parroco non doveva tralasciare gli uffizii divini ; poichè nella uccisione di Patusio la Chiesa non restava polluta. Così dopo molti Canonisti la pensa Sant' Antonino, *loc. cit.* : « *Quod si ex lapide de aedificio ecclesia aliquis moriatur, vel ex fatuitate furiae quis se occidat, secundum Hugonem et Ostiensem, non est necessaria reconciliatio : quia non est per contentionem vel malam voluntatem facta.* »

PONTAS.

CASO 11.°

Atenagora, sorpreso per istrada da Leandro, e ricercato a morte persino nella Chiesa, costretto da così urgente necessità, uccide il suo aggressore per solo fine di salvare la propria vita che scorgeva in grave pericolo. Per questo omicidio la Chiesa rimase polluta ?

No : poichè la Chiesa non resta polluta se non per un' azione ingiuriosa od a sè, od al prossimo. Tale non era l' azione di Atenagora : dunque la Chiesa non rimase polluta.

Tutta la difficoltà di questo caso sarebbe nel conoscere bene se l' uccisore abbia osservato la incolpata tutela, ovvero abbia i di lei limiti oltrepassati. Supposto un tal dubbio, si dovrebbe ammettere la riconciliazione della Chiesa, in cui fu l' omicidio commesso.

PONTAS.

CASO 12.°

Elmo e Basilio vengono alle mani in un sotterraneo del coro di S. Taurino, ed Elmo uccide Basilio. Resta violata la Chiesa per questo omicidio ?

Il delitto essendo stato commesso non *intra, sed extra ecclesiam*, non devesi considerare violata. « *Si supra tectum ecclesiae quis occiditur*, dice il Silvio, in 3 part. Sum. S. Thom. q. 8, art. 3, q. 1, *Ecclesia non polluitur, uti nec si sub ecclesia in cella, vel in cubiculo aliquo subterraneo.* » Col Silvio concorda pure il Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et prax. lib. 5, c. 21, n. 12.* PONTAS.

CASO 13.º

Aurelio, sacerdote di S. Cirino, celebrando in un giorno di festa, mentre è vicino alla consacrazione, un uomo viene ucciso in Chiesa da un sicario. Poteva il parroco progredire la Messa, ed avrebbe peccato tralasciandola, e privando di essa i suoi parrocchiani?

È certo che in una Chiesa polluta senza grave peccato non si può celebrare la Messa, e che tosto devesi tralasciarla ove il Canone non sia incominciato; che se il Canone fu incominciato, allora devesi compiere il Sacrificio. Per lo che, Aurelio avendo incominciato il Canone, ed essendo anche vicino alla consacrazione quando avvenne l'uccisione, doveva compiere il sacrificio, nè poteva partire dall'altare. PONTAS.

CASO 14.º

In una città assediata, uomini e donne rifuggonsi nella Chiesa per essere più sicuri dalla crudeltà del nemico. In questa stando molti giorni, Fausto ebbe commercio nella notte con Daniela, ed altri chiesero il debito matrimoniale. Per queste azioni la Chiesa rimane polluta?

Questa Chiesa per tali azioni non devesi riputare violata, se sieno però occulte, e però non abbisogna di riconciliazione. « *Nul-latenus*, dice il Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et prax. l. 5, c. 21, n. 11, requiritur loci sacris reconciliatio, et ejus profanatio non sit publice notoria, etsi posset per duos vel tres testes probari.* » L'abbate, l'Ostiense, Fumo ed il Navarro asseriscono lo stesso. Ma se queste azioni sono state pubbliche, allora la Chiesa devesi ritenere violata;

e secondo questa distinzione devonsi intendere i Canoni e le Decretali, nelle quali di ciò si fa menzione, secondo la interpretazione di Sant' Antonino, 3 part., Sum. Theol. tit. 12, c. 6 : « *Secundus casus violationis est propter adulterium et qualemcumque seminis emissionem voluntarie procuratam, sive cum aliis, sive per se solum. Extra de adulteriis c. Significasti de Consecratione, dist. 1, can. Ecclesiis.* » *Etiam per actum conjugalem, ut si vir cognoscat uxorem in ecclesia . . . sed nota, quod quando vitia haec in ecclesia commissa sunt occulta, ut dicit Guillelmus et Ostiensis in Summa, non indiget reconciliatione : et idem tenet Joannes Andreas in 6, eodem titulo.* » Così pure il Silvio, in 3 part. Sum. S. Th., q. 81, art. 3, q. 1 in fine.

Adunque se le azioni di cui abbiám detto furono occulte, la Chiesa non rimana violata ; se pubbliche, abbisogna la Chiesa di reconciliazione.

PONTAS.

C A S O 15.º

La Chiesa di S. Tirso essendo stata polluta per l'uccisione di un uomo in essa commessa, domanda il parroco se debba ritenere violato anche il cimiterio ?

È certo, 1. Che se il cimiterio è contiguo alla Chiesa, devesi stimar violato, poichè l'accessorio segue la natura del principale che è la Chiesa, secondo questa regola del Diritto, che stabilisce Bonifazio VIII : « *Accessorium naturam sequi congruit principalis* » Reg. 41, de reg. juris, in 6. Lo stesso soggiunge poi in cap. un. de consecrat. Eccl. vel altar., lib. 3, tit. 21 : « *Si ecclesiam pollui sanguinis effusione contingat, ipsius coemeterium, si contiguum sit eidem, censetur esse pollutum ; unde antequam reconciliatum fuerit, non debet aliquis in eo sepeliri ;* » 2. Se dalla Chiesa sia separato il cimitero, allora non perde la sua benedizione pella violazione della Chiesa, come dichiara lo stesso Papa : « *Secus si remotum fuerit ab eadem.* »

Devesi avvertire in questo caso, che pella violazione del solo cimitero, la Chiesa non perde la sua consecrazione, quantunque le sia contiguo, perchè la sorte principale non segue la condizione dell'accessorio. « *Non sic quoque in casu converso sentimus, soggiunge*

Bonifazio VIII, *ut videlicet polluto coemeterio, quamvis ecclesiae, contiguo debeat ecclesia reputari polluta, ut minus dignum, majus, aut accessorium, principale ad se trahere videatur.* » Convieni in questa ragione anche Sant' Antonino, 3 part. Sum. Theol., tit. 12, c. 6, §. 7, etc.

PONTAS.

C A S O 16.º

Damarino, ogni qualvolta si reca alla Chiesa per ascoltare la Messa od assistere ai divini uffizii, seco conduce dei cani. Si può affermare che egli pecchi contro la riverenza dovuta al luogo sacro operando così ?

S. Carlo Borromeo non senza ragione nel suo primo Concilio di Milano stabilisce : « *Ut Ostiarius fores ecclesiae custodiat . . . bruta denique canesque expellet, quidquid vel in ecclesia dedecet, amoveat.* » Part. 2, tit. 45, de Ostiario. Lo stesso viene stabilito nel Concilio Messicano, l. 5, §. 28, apud Lab., tom. 15, col. 1337, i quali due Concilii altro non fanno che rinnovare ciò che fu stabilito in quello di Aquisgrana nell'anno 789, in cui il santo principe Carlo Magno così parla ai Prelati : « *Placuit admonere Reverentiam vestram ut unusquisque vestrum videat per suam parochiam, ut ecclesia Dei suum habeat honorem, . . . et non sit domus Dei, et altaria pervia canibus.*

Da queste autorità si può raccogliere che Damarino, avvertito di non condurre seco cani in Chiesa, pecca tante volte quante opera contro questo precetto.

PONTAS.

CHIOSTRO

Chiostro si addimanda quel recinto, in cui vivono molti sotto una regola medesima, soggetti ad un superiore. E siccome non solo vi sono alcune società di uomini, ma molte ancora di femmine, così Chiostro si appella tanto il luogo in cui diversi uomini vivono

regolarmente, quanto quello in cui molte donne ad una superiore soggette conducono la loro vita.

C A S O 1.°

Ottaviano, arcivescovo di Lisbona, avendo inteso che i Chiostri del monastero delle religiose di Santa Godeberta non erano secondo la disciplina, entrovvi di sua autorità per vederli, sebbene quelle religiose lo abbiano avvertito, che egli non aveva alcuna autorità sopra di esse, essendo il monastero dipendente da un altro superiore, col quale non contese l'arcivescovo intorno alla giurisdizione, ma neppure a lui domandò, o da lui ottenne facoltà di entrarvi. Domandasi se Ottaviano sia incorso nella scomunica fulminata dal Concilio di Trento, Sess. 25, c. 5 de Regul. et Monial. contro di quelli che in tal modo entrano nei monasteri delle vergini?

Nel caso proposto Ottaviano non incorse nella scomunica fulminata dal Tridentino; imperciocchè il Vescovo non incorre in essa, mentre entra per diritto nel monastero delle vergini, sebbene sia esente dalla sua giurisdizione, e sebbene l'abbia fatto di sua propria autorità senza la permissione del superiore. Ottaviano adunque che entrò nel Chiostro per esaminarlo non incorse nella scomunica.

Abbiamo detto nel nostro caso che il Vescovo per diritto entrò nel Chiostro. Imperciocchè sotto questo riguardo il Vescovo, secondo il diritto vulgare, è il superiore naturale di tutti i Chiostri regolari e secolari esistenti nella sua Diocesi, sebbene godano dei privilegi d'immunità. Adunque entrandovi per diritto, vi entra come superiore naturale, nel qual caso non è soggetto ad alcuna censura, specialmente, perchè quando di censura si tratta, i Vescovi non s'intendono compresi, ove non sieno apertamente nominati, siccome pronunziò Innocenzo IV nel primo Concilio di Lione tenuto l'anno 1245 con queste parole: « *Quia periculosum est Episcopis, et eorum superioribus propter executionem Pontificalis officii, quod frequenter incumbit ut in aliquo casu interdicti vel suspensionis incurrant sententiam ipso facto. Nos deliberatione provida duximus statuendum ut Episcopi et alii superiores praelati nullius Constitutionis occasione,*

sententiae, sive mandati praedictam incurrant sententiam nullatenus ipso jure; nisi in ipsis de Episcopis expressa mentio habeatur. » In can. *Qui periculosum* 4 de *sentent. excomm.*, etc. in 6, l. 5, tit. 2.

Il Concilio Tridentino poi non fa veruna distinta menzione intorno a ciò. Adunque Ottaviano non incorre veruna censura pella operazione di cui nel caso nostro si tratta. PONTAS.

C A S O 2.º

Avendo bisogno di rifabbricar la chiesa ed il chiostro di San Gaetano, che da oltre quindici mesi rovinò, le religiose si servono dell' opera dei muratori ed altri lavoranti pel ristauero; nel qual tempo, essendovi nel muro un gran foro, molti secolari entrarono nel dormitorio e negli altri luoghi regolari; anzi a ciò l' Abbadessa vi acconsente appoggiata ad una consuetudine, la quale volgarmente si stima per legittima, che quando cioè vi è un' insigne rovina nel muro del monistero, sia tolta l' obbligazione della clausura ai secolari, finchè la rottura rimane. Intorno a ciò si domanda, se siavi abuso in quella consuetudine, e se abbiano peccato i secolari che sono entrati, e l' Abbadessa del monastero?

Quella consuetudine è un manifesto abuso, perchè contraria interamente ai sacri Canoni ed alle regole della Chiesa, come dice Innocenzo III, in cap. *Ad nostram* 3 de *Consuetud.*, l. 1, tit. 4: « *Consuetudo quae canonicis obviat institutis, nullius esse debet momenti.* » Adunque deve essere tolta di mezzo, come quella che apertamente tende a distruggere la disciplina regolare, secondo la decisione dello stesso Pontefice nel capo *Cum inter* 5, eod. tit.

Tale decisione è appoggiata alla Costituzione di Bonifacio VIII nel capo *Periculoso* 1, de *statu Monach.* in 6, l. 3, tit. 16, la quale vieta strettamente ad ogni qualsiasi religiosa di qualsivoglia ordine, non di escire dal Chiostro, ma neppure di permettere l' ingresso a secolari, sebbene di un genere di vita probò e santo.

Adunque conchiudiamo che quei secolari, che entrarono nel Chiostro di S. Gaetano non potevano entrarvi senza violare la clausura delle religiose, strettamente comandata dai Canoni e dalle

Costituzioni Apostoliche, poichè entrarono senza domandare licenza a chi aveva facoltà di concederla : lo che ancora se avesser fatto, e la licenza avessero ottenuta, avrebbero nulladimeno peccato, poichè necessità non vi aveva che li costringesse ad entrarvi. Ecco le parole del Tridentino che dan forza a questa decisione : « *Ingressi autem intra septa monasterii nemini liceat, cujuscumque generis aut conditionis, sexus, vel aetatis fuerit, sine Episcopi vel superioris licentia . . . sub excommunicationis poena, ipso facto incurrenda. Dare autem tantum Episcopus vel superior licentiam debet in casibus necessariis ; neque alias ullo modo possit.* » Sess. 23, cap. 5, de regul. et monial. PONTAS.

CASO 3.º

Atenodoro, sacerdote e dottore di vita per virtù e dottrina illustre, fu pregato dall' Abbadessa di un convento ad entrarvi per assistere una religiosa che fu presa da un' apoplezia, ed amministrarle i sacramenti se le abbisognasse. Tosto vi entrò Atenodoro, e si trattene due giorni, nei quali si occupava, parte nell' assistere l' ammalata, parte nel visitare alcune religiose che conosceva. Peccò egli forse, e peccò la Abbadessa che di entrare lo pregò ?

Sebbene quegli che non è superiore nè confessore non possa entrare in un Chiostro senza la dovuta licenza, pure possiamo dire che in questo caso Atenodoro non peccò, poichè entrò unicamente per assistere negli estremi momenti una religiosa. E la ragione si è, poichè il precetto di carità in questa circostanza deve vincere l'altro della clausura, che è solo di diritto ecclesiastico, mentre il primo è di diritto divino.

Questa decisione devesi intendere solamente nel caso in cui non fossevi il superiore od il confessore che vi potesse accorrere in soccorso dell' inferma, poichè ove vi fosse stato o l' uno o l' altro, Atenodoro non avrebbe potuto entrarvi senza incorrere in peccato ; nè sarebbe stata illesa da peccato l' Abbadessa che ne lo avesse chiamato.

PONTAS.

CASO 4.°

In una certa città sono due monasteri di vario ordine, l'uno dinanzi all'altro, ma situati così vicini, che possono facilmente discorrere insieme le monache dell'uno e dell'altro ordine. Il superiore avendo ciò inteso, volle fabbricare un muro di divisione, cui tutta la comunità si oppose. Domandasi, 1. Se le monache che parlano vicendevolmente tra esse peccano? 2. Se il superiore sia obbligato in coscienza di edificare quel muro di divisione, non ostante l'impedimento che fanno le monache?

Consta essere vietato a quelle monache il favellare insieme, 1. Perchè ciò loro è proibito da tutte le costituzioni degli ordini religiosi, e da molti Concilii provinciali, come dal Biturico tenuto l'anno 1584, con queste parole: « *Cum monialibus nemo colloquatur, nisi per clathros et rotam, sive turnum; idque praesente monasterii praefecta aut duabus sororibus,* » tit. 37, de monast. et domib. relig. can. 24. Ciò pure è vietato dal Concilio di Tolosa del 1590, part. 1, cap. 3, de Monial. §. 6. « *Moniales cum nemine externo colloquantur, nisi per cancellos ferreos, et rotam sive turnum, praesente etiam praefecta, aut duabus sororibus.* » 2. Perchè simili discorsi sono ripugnanti alla modestia religiosa, perciocchè non possono intendersi senza alzar la voce più di quello che si addice alle vergini che stanno in un chiostro. 3. Perchè questa libertà potrebbe degenerare in un pernicioso abuso. 4. Perchè quelli che passano pella via non possono intendere questi discorsi senza venire in parte almeno scandalizzati.

Il primo Concilio Provinciale di Milano tenuto da S. Carlo Borromeo nel 1565 conferma questa decisione, dicendo: « *Cum autem januae aliqua necessaria caussa aperiuntur, moniales non audeant eo accedere, ut externum quidquam adspiciant; vel cum nullo omnino aut mare, aut femina colloquatur. Quae id ausa fuerit, includatur in cellam ubi tamdiu sit, quamdiu superiori videtur, etc.* » 3 part., de praefectis et aliis minist. monial.

Apparisce poi che quelle monache che parlano dalle finestre

sono molto più colpevoli di quelle che si accostano alla porta aperta per vedere solamente le cose vicine, ovvero l'ingresso ed i luoghi vicini al suo Chiostro; e perciò quelle più di queste meritano punizione dal superiore.

A buon diritto adunque diciamo nel nostro caso, che il superiore deve essere forte sull'intercludere quell'adito alle religiose di non parlare a vicenda, come cosa cantraria alla ottima disciplina, e ciò secondo il dire del soprallodato Concilio di Milano: « *Curent Episcopi et alii superiores, nec vicinorum aedibus quicumque illi sint, monasteria inspiciantur, » tit. 9, de Claustra ex 2. Curent.* Per lo che nel nostro caso il superiore di cui si tratta, è obbligato a far innalzare il muro di divisione che impedisca i vicendevoli discorsi fra le une e le altre monache. « *Quo casu parietes altius tolli, et novos aedificari jubeant eorum sumptibus, quorum Episcopi, et ii qui monasteriorum curatores sint interesse judicaverint, quacumque appellatione remota. »*

PONTAS.

C A S O 5.º

Ildegarda avendo fatta la professione di religione in un monastero in cui già da trent'anni la disciplina era poco osservata, ed il superiore avendo ordinato che fosse osservata di nuovo con tutto il rigore, domandasi se Ildegarda sia a ciò obbligata, specialmente se dichiarò nell'atto di fare la professione, ch'essa non l'avrebbe fatta, se le cose si fossero cambiate?

Non v'ha alcun dubbio che dessa sia obbligata ad osservare la clausura che redintegrò nella sua perfezione il nuovo superiore; poichè essendosi col suo voto obbligata ad una perfetta obbedienza, conviene che alla volontà si assoggetti dei suoi legittimi superiori, e che componga la vita sua secondo le regole sane e giuste che questi vuole di nuovo fare osservare.

È giustissima infatti la volontà di questo superiore, il quale vuole che la clausura si osservi da tutte le religiose di quel monastero, perciocchè conforme allo statuto del Tridentino, *sess. 25, de regul. et Monial.* in cui sta scritto: « *Bonifacii VIII Constitutionem quae incipit Periculoso, renovans sancta Synodus omnibus Episcopis sub obtesta-*

tionem divini iudicii, et interminationem maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria in aliis vero Apostolicae sedis auctoritate, clausuram sanctimonialium ubi violata fuerit, diligenter restitui, et ubi inviolata est, conservari maxime procurent, »

Da ciò ne segue che Ildegarda non può senza peccare negare l'obbedienza della clausura al suo legittimo superiore. PONTAS.

CHIRURGO



Vedi MEDICO.

CIMITERO



Cimitero o Cemetero dicesi quel luogo sacro destinato alla sepoltura dei fedeli, il quale deve essere benedetto dal Vescovo, e se sia violato deve essere riconciliato.

Se la Chiesa rimane polluta, il Cimitero a lei contiguo, che riguardasi come di lei accessorio devesi stimare parimenti violato, ned alcuno in quello si può seppellire finchè non sia stato riconciliato. Non così dalla violazione del Cimitero rimane violata la Chiesa.

C A S O 1.º

Un parroco seppellì il corpo di Almachio che era improvvisamente stato ucciso nella chiesa di S. Eutropio, pel cui omicidio quella chiesa era stata polluta, e lo seppellì nel Cimitero, prima che la chiesa fosse riconciliata. Domanda se pella polluzione della chiesa sia stato pure contaminato il Cimitero secondo quella regola del diritto: *« Accessorium naturam sequi congruit principalis, »* e perciò se il parroco abbia gravemente peccato?

È certo che dalla violazione della chiesa ne consegue quella del Cimitero, e per ciò ha luogo in questo caso la riferita regola di Bonifazio VIII: lo stesso non dicasi ove il Cimitero non sia contiguo alla chiesa; poichè allora non devesi riguardare come di lei accessorio, così insegnano il Silvio ed il Cabassuzio. « *Polluta autem ex his casibus Ecclesia*, dice il Silvio in 2 part., Sum. S. Thom. q. 83, quaestio 2: « *Coemeterium quoque ipsi conjunctum est pollutum: non contra.* » Il Cabassuzio, *Juris Can., Theor. et Prax. l. 5, c. 21, n. 15*: « *Polluta ecclesia polluitur simul contiguum ei Coemeterium: sed non remotum.* »

Pertanto se alla chiesa violata non è contiguo il Cimitero, allora non è polluto; e perciò il parroco poteva in esso seppellire il corpo di Almachio: non così poi se alla chiesa fosse stato contiguo.

Questa decisione viene confermata da Bonifazio VIII in una delle sue Costituzioni, dove dice: « *Si ecclesiam pollui sanguinis effusione contingat; ipsius Coemeterium, si contiguum sit eidem censetur esse pollutum. Unde antequam reconciliatum fuerit, non debet in eo aliquis sepeliri; secus si remotum fuerint ab eadem.* » In cap. unico de *Consecr. Eccl. vel altar.* in 6. PONTAS.

C A S O 2.º

Un parroco seppellì il corpo di Agatone nella chiesa di S. Gaudenzio, ucciso nel Cimitero a quella contiguo. Poteva egli operare così senza commettere peccato, stimando che la chiesa in uno al Cimitero non fosse violata?

Il parroco poté seppellirlo nella chiesa senza peccare. Imperciocchè egli è certo che dalla violazione del Cimitero contiguo alla chiesa non rimane violata, come lo dichiara Bonifazio VIII nella testè lodata Costituzione, in cui si esprime: « *Non sic quoque in casu converso sentimus, ut videlicet polluto Coemeterio, quamvis ecclesiae contiguo debet ecclesia reputari polluta; ne minus dignum, majus aut accessorium principale ad se trahere videatur.* » Così comunemente i Teologi ed i Canonisti. PONTAS.

C A S O 3.°

Nella parrocchia di S. Lorenzo sonovi due Cimiteri contigui disgiunti solamente con un muro, dall' uno dei quali per una porta intermedia si entra nell' altro. Domandasi se violato il primo per un omicidio, sia violato anche il secondo ?

Non sono amendue certamente violati per l' omicidio commesso in uno di essi. Così definì la cosa Bonifazio VIII nella riferita sua Costituzione, dicendo : « *Non unum sed plura Coemeteria esse noscuntur, quae, quamvis sibi cohaerentia, pariete tamen medio sejunguntur. Ideoque violato eorum altero, alterum (licet de uno ad aliud per portam intermediam habeatur accessus) non propter hoc reputabitur violatum.* »

PONTAS.

CIRCOSTANZE



Le Circostanze tutte, che possono accompagnare l'azione umana, e farla essere moralmente buona o cattiva, racchiudonsi nel seguente verso : « *Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.* »

Siccome poi, così osserva S. Tommaso nell' *art. 3*, siffatte Circostanze debbono essere dai Teologi con somma diligenza considerate, e la loro esatta cognizione è assolutamente ai confessori necessaria per dar giudizio della bontà o malizia degli umani atti e della gravità della colpa, così conviene dichiararle ad una ad una. La prima contenuta in questa parola *Quis* non significa già, considerata come circostanza, nè la causa effettrice, nè la sostanza della persona, che opera, ma bensì il di lei stato, ossia condizione ; cioè se sia laica o religiosa, sciolta o congiunta in matrimonio, se in grado di prelatura o superiorità, se in età giovanile od avanzata, ec. La voce *Quid* parimenti qui non significa la sostanza dell' azione o dell' oggetto, da cui, come si è detto, desume l' azione la sua specie, ma sì bene la qualità o quantità. Quindi anche quando si dice *circa quid*, non

vuol intendersi o la materia, o l'oggetto dell'azione, ma qualche condizione spettante alla sua quantità o qualità; cioè, v. gr., se la detrazione sia grave o leggiera, se toccante un superiore, prelado, ec. L' *Ubi* e *Quando* qui non si prendono pel luogo e tempo semplicemente considerato in sé stesso, ma bensì per qualche speciale qualità di esso luogo e di esso tempo: per esempio, se il luogo, ove fu fatto il furto, sia sacro; se il tempo, in cui si è fatta l'opera servile sia festivo: perciocchè certe cose fatte in un luogo od in un tempo sono lecite, e fatte in un altro sono vietate: ed inoltre per ragion del tempo o del luogo certe cose contraggono una speciale o più grave malizia. *Quibus auxiliis* è una circostanza, per cui si accennano i mezzi e gli stromenti, coi quali è stata fatta l'azione umana: per esempio, se siasi taluno servito a far male dell'opera del demonio; se di una cosa sacra, ec. La particola *Cur* dinota il fine estrinseco dell'azione o dell'operante, che suole anche appellarsi fine rimoto: come *quando* significa una condizione spettante alla qualità dell'azione, fatta insidiosamente, intensamente, ec.

Ecco le Circostanze, che accompagnar sogliono le azioni nostre, e possono farle essere o buone moralmente o cattive. Quindi le sacre Scritture fanno menzione di esse circostanze, cui esigono nelle nostre azioni, che facciansi cioè nel conveniente luogo e tempo e fine e mezzi, ec., e riprendono coloro che viziano le opere buone in sé stesse con prave circostanze, come allora quando il divino Maestro, al cap. 6 di S. Matteo, comanda che non facciam limosina per esser veduti dagli uomini; e riprende i Farisei, i quali facevano e le loro limosine ed orazioni, e le altre buone opere per essere veduti dagli altri, cioè pel fine di superbia e vanagloria. Così pure riprovano le divine Scritture il sacrificio, opera non v'ha dubbio santissima, offerto a Dio da Caino, perchè mancavagli il pio affetto, e per eguale ragione quello pur di Saule.

Fra tutte le circostanze la principalissima si è il fine. Debbono distinguersi due fini, cioè fine dell'opera e fine dell'operante. Il fine dell'opera, il quale appellasi anche fine prossimo, è lo stesso che l'oggetto dell'azione medesima, e le dà la specie sua propria e primaria. Il fine dell'operante, che è una cosa estrinseca all'azione,

e non le comunica la propria sua primaria specie, si è una circostanza dell'opera, per cui l'operante la dirige a qualche fine estrinseco, cui si prefigga nel suo operare. Ecco un esempio dell'uno e dell'altro fine. Esercita taluno un atto di misericordia per sollevare l'altrui miseria, e questo fine è intrinseco, perchè è lo stesso che l'obbietto dell'atto, mentre l'esercizio della misericordia ha appunto per obbietto il sollievo dell'altrui miseria. Ma se oltracciò intende l'operante qualche altro fine, come nel far limosina il soddisfare ai suoi peccati, questo propriamente è il fine estrinseco, e la Circostanza che appellasi *fine* è indicata con quella parola *cur*. Quindi è che i fini dell'operante possono essere molti e varii, e quanti saranno questi fini altrettanto le moralità dell'opera. Nell'atto già mentovato può l'operante prefiggersi, oltre il fine obbiettivo di sollevare l'altrui miseria, la soddisfazione dei peccati, che è atto di carità verso Dio, ed il di lui culto, che è atto di religione, ed il suffragio dell'anime purganti, ch'è atto di spirituale misericordia, e l'impetrazione degli ajuti divini, ch'è atto di orazione, di religione, di carità verso sè stesso; e quindi può avere il suo atto molte e varie buone moralità. All'opposto, può taluno rubare una somma di danaro affine di appropriarsela con ispogliarne il suo prossimo, ch'è il fine del furto obbiettivo; ed inoltre può abusarne a sedurre una vergine, e quindi con fine di stupro, o con una conjugata, o con fine perciò di adulterio contro la giustizia e la castità; o per servirsene ad uccidere un rivale contro la carità e la giustizia, ec., e quindi può quell'atto di furto avere parecchie morali malizie diverse.

Un atto medesimo non può avere due moralità opposte, cioè non può essere buono insieme e cattivo, oppure parte buono e parte cattivo. Quindi chi fa limosina per vanagloria fa un atto del tutto cattivo. Così S. Tommaso in più luoghi. E la ragione è perchè questa azione, che per altro sarebbe buona, rimane viziata dal perverso fine, cui l'operante nel farla si prefigge. Diffatti in tal caso la limosina non si elegge come un'opera buona, ma come un mezzo per conseguire un fine cattivo. Quello poi si dice della Circostanza del fine, deve ugualmente intendersi di qualsivoglia altra Circostanza che corrompa la bontà dell'azione. Anzi sebbene la specifica bontà o

pravità dell' azione si desuma dall' obbietto, pur nondimeno talvolta anche la Circostanza costituisce l' atto morale in una data specie di bene o di male e dà all' atto una specificamente diversa bontà o malizia, quando cioè la circostanza riguarda un ordine di ragione diverso, un diverso motivo od obbietto. L' esempio n' è chiaro nella Circostanza del luogo. Prescrive la ragione che non si rechi ingiuria al luogo sacro : ed ecco che la Circostanza di commettersi il furto in luogo sacro comunica al furto la speciale malizia di sacrilegio diverso dalla malizia del furto stesso. Niuno di ciò può dubitare, anzi deve tenersi come dogma cattolico, dacchè nel S. Concilio di Trento è stato definito essere necessario dichiarare nella sacramental Confessione le Circostanze che mutano specie.

Debbonsi adunque esprimere nella confessione le Circostanze che mutano specie, cioè quelle che, oltre alla malizia propria del peccato, un' altra ne aggiungono totalmente distinta ; come può vedersi dal furto di cosa sacra, in cui si ritrovano due distinte malizie, l' una cioè contro la giustizia nel togliere l' altrui, e l' altra di sacrilegio contro la religione. Così ha definito il S. Concilio di Trento, *sess. 14, can. 7.* « *Si quis dixerit, in Sacramento Poenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia; quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione habeatur, etiam occulta, et quae sunt contra duo ultima Decalogi praecepta ; et Circumstantias, quae speciem peccati mutant . . . anathema sit.* »

Ma e le Circostanze che, senza aggiungere al peccato una malizia specificamente diversa, lo rendono notabilmente più grave entro la stessa specie, dovranno anche esse manifestarsi in confessione ? Dico che sì certamente. Le ragioni sono gravissime e decisive, ma, prima di metterle sott' occhio, è necessario dichiarare quali sieno le Circostanze notabilmente aggravanti, che debbono esprimersi in confessione. Adunque sono quelle che aggravano il peccato *in infinito* : cioè che da sè costituiscono una malizia mortale, un peccato mortale ; oppure, che è poi lo stesso, sono quelle, le quali accrescono la malizia dell' azione in guisa, che costituiscono un peccato mortale equivalente a più peccati mortali ; e ciò per tre maniere, cioè o a

cagione della quantità, come in un furto di tre zecchini, che è materia atta a costituire più peccati mortali di furto : od a cagione della durata, come quando taluno desidera al suo nemico tutti i più gran mali, e perfino la dannazione eterna. Queste sono quelle Circostanze che debbonsi dichiarare in confessione. Quelle poi, all'opposto, che non giungono a tanto, cioè che atte non sono a costituire un peccato mortale, ma soltanto veniale, si può fare a meno di dichiararle in confessione, come si può fare a meno di confessare i peccati veniali. Fingiamo, per esempio, che a costituire un furto grave e mortale sia necessaria la somma di otto lire, chi rubasse una mezza lira di più non verrebbe a costituire una Circostanza *in infinito* aggravante, e da esprimersi in confessione necessariamente ; perchè una mezza lira non è materia grave, che atta sia a costituire un furto mortale. Ciò posto,

Ecco le ragioni che dimostrano la necessità di dichiarare in confessione le Circostanze notabilmente aggravanti : 1. Egli è certissimo, che la confessione debbe essere tale, che da essa possa il confessore formare un giudizio retto e prudente della gravità e malizia de' peccati ed imporre con giustizia ed equità le pene ad essi dovute. Ciò non è possibile per verun modo senza la dichiarazione delle Circostanze notabilmente aggravanti. Adunque è onninamente necessario l'esprimerle. Imperciocchè supponiamo che taluno si confessi di aver fatto un furto grave, un altro di aver odiato il suo prossimo, un terzo di aver ucciso un altro suo simile. Domando io, se costoro null' altro dicono, se non esprimono le Circostanze, come potrà egli formare un retto giudizio dei loro peccati ? come prescrivere un' equa soddisfazione ? Non è egli vero, che altro giudizio deve formare, ed altra penitenza imporre per un furto di cento zecchini, che per il furto di uno solo ? Altro di un uomo che ha incendiato un' intera campagna, ed altro di chi un solo campo o poche biade ? Altro di chi ha odiato per anni ed anni, con animo di vendicarsi, il suo nemico, ed altro di chi ha ciò fatto per un solo quarto di ora ? Altro, finalmente, di chi ha ucciso un suo simile per improvviso impeto di collera con un sol colpo, ed altro chi con premeditato consiglio lo ha tolto con fuoco lento dal numero de' viventi ? Ma come

può formare questi diversi giudizi, ed imporre le pene alla gravità de' peccati proporzionate, se non gli sono raccontate le Circostanze entro la stessa specie *in infinito* aggravanti? No, ciò non è possibile per verun modo. Adunque è necessario esprimerle omninamente.

2. È la cosa certissima, e lo ha definito il Concilio di Trento, che è necessario esprimere in confessione le Circostanze aggravanti che mutano spezie, affinché il sacro ministro possa rettamente della gravità dei peccati giudicare, ed imporre per essi la giusta pena. Ora è certo altresì esservi delle Circostanze entro la stessa spezie in guisa aggravanti, che più aumentano la gravità del peccato dalle Circostanze stesse mutanti spezie. Imperciocchè chi non vede, dice qui un dotto autore, maggiore essere la malizia di colui, il quale per uccidere un uomo, prima gli tronca le braccia ed i piedi, gli cava gli occhi, gli abbrucia il naso, gli apre il ventre, ecc., che in colui, il quale con un sol colpo di spada uccide un altro in chiesa? Chi può mai dubitare, che dispiaccia più a Dio un furto di mille zecchini, che il furto di una pianeta di poco prezzo? Se dunque è necessario spiegare in confessione le Circostanze mutanti spezie affinché il sacerdote formar possa de' peccati un giudizio retto ed imporre una giusta pena, non può non essere necessario per la stessa ragione il dichiarare le Circostanze *in infinito* aggravanti entro la stessa spezie.

3. S. Carlo Borromeo, nella parte 4 degli Atti, insegna espressamente questa dottrina nelle sue istruzioni ai confessori dicendo: « Il confessore dev' essere istruito quali sieno le Circostanze che necessariamente devono spiegarsi nella confessione. » Sembra anzi esser questa dottrina della Chiesa, e che Innocenzo XI abbia deciso la questione dandando nel Decreto contro le 65 proposizioni la seguente 58: « *Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.* » Imperciocchè convenendo i Teologi essere la consuetudine, o l'abito di peccare una Circostanza soltanto aggravante entro la medesima spezie; se siam tenuti esprimerla in confessione, manifestamente ne segue che dobbiamo spiegare le Circostanze notabilmente aggravanti, quantunque non mutino la spezie. La copula

parimenti con persona libera non cangia la specie di altra azione impudica con essa praticata ; eppure doversi manifestare in confessione ha dichiarato e diffinito Alessandro VIII, col condannare la proposizione 25 che diceva : « *Qui habuit copulam cum soluta satisfacit confessionis praecepto dicens : Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam.* »

Questa essere diffatti la dottrina della Chiesa lo manifesta il Catechismo Romano, il quale la propone ai parrochi ed ai fedeli da tenersi come certa ; poichè insegna, *part. 2, de Sacram. Poenit., n. 47* : « *Neque vero solum peccata gravia narrando explicare oportet, verum etiam illa, quae unumquodque peccato circumstant et pravitatem valde augent, vel minuunt.* »

C A S O 1.º

Cipriano, essendosi confessato di alcuni peccati mortali, per rossore tacque alcuna Circostanza che mutava la specie del peccato ; come, a cagion d' esempio, si accusò di aver fornicato con Margherita, ma non disse ch' era sua cugina. La di lui confessione è perciò valida ?

La confessione di Cipriano fu invalida, poichè, avendo egli commesso due peccati, l'uno di fornicazione, e l'altro d' incesto, tacendo la Circostanza che aveva peccato con la cugina, tacque uno dei mortali peccati commessi. Ciò viene parimenti con tutta chiarezza dimostrato dal Tridentino Concilio, il quale, *sess. 14, c. 5*, dice così : « *Colligitur praeterea etiam eas Circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem peccati mutant. Quod sine illis peccata ipsa neque a poenitentibus integre exponantur nec iudicibus innotescant ; et fieri nequeat, ut de gravitate criminum recte censere possint, et poenam quam oportet pro illis, poenitentibus imponere.* » Pelle quali ragioni al canone 7 pronuncia l' anatema contro coloro che dubitano della necessità di confessare le Circostanze.

Egli è certo pertanto che se le Circostanze volontariamente si omettono, la confessione è invalida e sacrilega, come insegna il Catechismo del Tridentino con queste parole : « *Neque ejusmodi*

peccatorum enumeratio confessionis nomine, in qua Sacramenti ratio insit appellanda est ; quin potius poenitenti confessionem repetere est necesse, seque ipsum illius peccati reum facere, quod sacramenti sanctitatem simulatione confessionis violaverit. » De Poenit. Sacram. part. 2, §. 64.

PONTAS.

C A S O 2.°

Se Cipriano avesse avuto commercio con sua sorella, ed amendue fossero noti al confessore, sarebbe egli obbligato, sotto pena di peccato mortale, a manifestare la Circostanza di consanguinità ; non potendo ciò fare senza disonorar sua sorella, e recare grave danno a sè stesso, come nel caso in cui sua sorella dovesse divenire sposa del fratello del confessore ?

Il penitente, quando può, non deve mai nominare il complice del suo peccato, poichè vieta la Carità cristiana che alla fama altrui danno si rechi : per la qual cosa è obbligato a confessare la specie del suo peccato non discoprendo, se può, la persona partecipe del suo delitto ; che, ove nol possa, allora deve recarsi da un confessore, cui la persona che egli deve nominare sia ignota. Così S. Tommaso, *opusc. 2, quaest. 6*. Che se tal confessore non può ritrovare, nè può differire la confessione senza grave pericolo, allora egli è obbligato a manifestare a lui quella Circostanza che include una nuova spezie di peccato. « *Si vero, dice S. Tommaso, speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam cum qua peccavit, puta si cum sorore concubuit, necesse est ut exprimendo peccati speciem, exprimat personam.* » È questa la sentenza dell' Angelico dottore che Cipriano deve seguire. Adunque chiaramente apparisce che, se vi ha necessità di esprimere in confessione l' altrui peccato, ed il penitente nol faccia, commette un sacrilegio. Così insegna ancora S. Antonino, *3 part. Sum. tit. 14, c. 39, §. 12.*

PONTAS.

C A S O 3.°

Filologo, indusse con violenza Lodovica a fornicare. Si confessa e tace la violenza usata. È valida la di lui confessione ?

Tre sono i generi delle Circostanze ; il primo abbraccia quelle che mutano le spezie del peccato ; il secondo quelle che, sebbene non mutano spezie, tuttavia aumentano il loro numero col moltiplicare le trasgressioni ; la terza spezie, finalmente, abbraccia quelle Circostanze che aggravano il peccato intanto , in quanto notabilmente aumentano la di lui deformità. Ciò premesso, diremo che la confessione di Filologo, in cui fu ommessa la Circostanza della violenza usata contro Lodovica, essendo tale da aggravare il suo delitto, non è perfetta. La ragione si è perchè il Confessore nel tribunale risiede come giudice e medico ; come giudice, perchè funge le veci della giustizia divina ; come medico, perchè è tenuto a medicare le piaghe del peccatore. Affinchè adunque possa far bene l' uffizio suo, fa di mestieri ch' egli abbia piena cognizione della malizia del peccato. « *Si enim erubescat aegrotus,* » dicono i padri del Concilio Tridentino, *sess. 14, c. 3, vulnus medico detegere, quod ignorat, medicinam non curat,* »

PONTAS.

C A S O 4.º


Anselmo, mentre canta in coro cogli altri canenici, osserva una giovane che aveva prima criminosa mente conosciuta, e stabilisce di sollecitarla alla libidine come prima terminò la recita dell' uffizio. Forse pella circostanza della pubblica preghiera cui egli attendeva mutò spezie il suo peccato, in modo da peccare non solo contro la castità, ma ancora contro la religione ; e deve egli confessare quella Circostanza come un peccato speciale, diverso dal pravo consiglio ?

Fuor di dubbio egli è, dover Anselmo manifestare quella Circostanza al confessore : poichè essa include un peccato diverso dal suo pravo consiglio, poichè è questo un peccato contro la religione, mancando egli perciò di rendere a Dio quell' onore e quella riverenza che gli è dovuta. « *Cum enim aliquis Deum vocabiliter orans,* dice il Silvio, *ipsum offendit mortaliter, alicui pravae voluntati aut odii, aut alterius peccati consentiendo ; in tali ejus peccato invenitur aliqua Circumstantia, mutans speciem peccati. Atqui Ecclesiae doctrina recepta*

est, ut ex Concilio Tridentino, et aliunde constat, eas Circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem peccati mutant. Ergo iste sic orans, et mortaliter peccans, tenetur eam Circumstantiam in confessione aperire. » Adunque Anselmo non solo si fa reo del pravo suo desiderio, ma commette pur anche un peccato speciale contro la religione.

PONTAS.

CLANDESTINITÀ



Matrimonio clandestino, propriamente parlando, si è quello che senza la presenza del parroco e de' testimonii, si contrae; il Matrimonio adunque così celebrato è clandestino, ed è irrito o nullo per Decreto del Concilio di Trento, *sess. 24, de Reform. Matr. cap. 1*: « *Qui aliter quam praesente parrocho, vel alio sacerdote de ipsius parrochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus Matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat. . . . Decernit insuper, ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos.* » La esposizione di questo decreto dichiarerà passo a passo le principali difficoltà in questa materia occorrenti. Si esaminerà pertanto ciò che spetta al parroco, ciò che ai testimonii, e ciò che i contraenti stessi riguarda.

Primamente adunque il Tridentino esige la presenza del parroco. Ma di qual parroco, di origine o di domicilio? Dico che non basta certamente la presenza di qualunque parroco, ma dev' essere di un parroco, che appartenga in qualche modo ai contraenti. Quindi dev' essere il parroco del domicilio degli sposi, o sia anche nel tempo stesso il parroco di origine, o non lo sia; anzi il parroco di origine soltanto, e non di domicilio non è un parroco idoneo ad assistere al matrimonio. La ragion è, perchè a questo incombe il

pubblicare i matrimoni colle solite denunzie, e meglio di ogni altro conosce i contraenti, e più di tutti può scoprire gl' impedimenti che osterebbero al matrimonio. Nulla poi importa che sia piuttosto il parroco dello sposo che della sposa, se diverse ne sieno le parrocchie; ma basta il parroco o dell' uno o dell' altra. Quindi la sacra Congregazione dell' anno 1573 ha deciso che basta la presenza del solo parroco proprio della sposa, quando il matrimonio celebrasi nella parrocchia della sposa; e che basti pure la presenza del parroco dello sposo se il matrimonio viene celebrato nella parrocchia dello sposo stesso. Per una consuetudine però già invalsa suole adoperarsi il parroco della sposa, colla licenza del parroco dello sposo, da cui deve avere l' attestato delle fatte proclamazioni, quando su di ciò non fosse stata ottenuta la dispensa. Quali cose sieno necessarie affinchè taluno abbia domicilio in qualche luogo, onde sappiasi quale esser debba il parroco assistente, lo dirò parlando dei contraenti.

Quindi, seguendo a dire del parroco, nulla monta per la validità che il parroco assistente congiunga gli sposi nella propria parrocchia od in altre, ed anche in aliena diocesi. Vuole nondimeno il buon ordine che il parroco non congiunga nell' altrui parrocchia se non ottenutane prima la licenza dal Vescovo o dal parroco di quella diocesi e parrocchia; mentre così si evitano gli scandali e le querele dell' altro parroco.

Questo parroco che congiunge gli sposi deve essere sacerdote, o perchè, secondo la sentenza di molti, il congiungente è ministro di questo sacramento; o perchè, se non lo è, secondo l' opinione di molti altri, è però primario testimonio, e sembra richiedere il Concilio che sia sacerdote, quando dice: « *Qui aliter quam praesente parochi vel alio sacerdote.* » Quindi la Congregazione dei Cardinali, come riferisce il Navarro, in *addit. ad consil. 9, tit. de Claud. de sport.* « *Inclinavit in sententiam, ut parochus non sacerdos non possit matrimonio contrahendo interesse, sed debeat licentiam alicui sacerdoti interessendi concedere.* » Alcuni autori, che sentono in contrario, confessano però che farà benissimo il parroco non per anco ordinato sacerdote a non assistere mai ai matrimoni, ed oltracciò al solo sacerdote può accordare la licenza di fare in ciò le sue veci.

Questa presenza poi del parroco alla validità del matrimonio non basta che sia *naturale*, quale può essere anche quella di una bestia; ma ricercasi una presenza *umana e morale*, e lo stesso dicasi della presenza dei testimonii. La ragion è, perchè sì l' uno che gli altri tenuti sono a rendere testimonianza del matrimonio; ed a ciò è necessario che attendano ed avvertano a quello che fa. Quindi se due persone dessero a sè vicendevolmente la fede di matrimonio alla presenza del parroco e testimonii dormienti od ubbriachi, non sussisterebbe il matrimonio.

Che se il parroco ed i testimonii colla forza costringonsi a star presenti, benchè contraddicano; o se mentre passano due persone, prevalendosi dell' occasione, si presentino e si prendano per marito e moglie, sarà valido, secondo la più comune opinione, il loro matrimonio. Ma peccano mortalmente tali persone, e meritano esser punite. Ed, in vero, in molte diocesi incorrono la scomunica col fatto stesso. E qui conviene osservare la regola assegnata da Benedetto XIV nel *lib. de Synod. 15, cap. 25*, cioè non essere sufficiente quella presenza del parroco, per cui nè vegga, nè oda i contraenti; e non solamente se da una esterna causa venga impedito dal vedere e dall' udire; ma pur anche egli stesso a bello studio si volga o si sottragga in guisa, che veramente non possa nè vedere nè udire i contraenti; perocchè in tal caso non può in verità essere testimonio di una cosa da sè nè veduta nè udita; e per lo contrario basta quella presenza del parroco, per cui veramente vede e sente, sebbene faccia di tutto per non vedere e non sentire. Che il parroco contraddica, che faccia di tutto per non vedere, per non udire, a ciò serve soltanto, come soggiunge il lodato Pontefice, affinchè gli animi dei contraenti vengano un giorno o l' altro assaliti e tormentati dagli scrupoli; e non già che il matrimonio, che è clandestino di diritto, sia tale anche di fatto; poichè il parroco in tal caso deve denunziarlo al Vescovo, il quale deve procedere giudizialmente contro i contraenti.

Sotto il nome di parroco intendonsi anche i Vescovi, i loro vicarii generali, come pure i vicarii capitolari in tempo di Sede vacante, i Cardinali, nei loro titoli, gli abati di chiese non soggette ad alcun Vescovo. Gli Arcivescovi nelle diocesi dei loro suffraganei

possono soltanto assistere ai matrimoni quando sono in visita attuale, oppure anche quando ad essi viene appellato contro il Vescovo loro suffraganeo, che si oppone al matrimonio. Per altro punto non nuoce alla validità del matrimonio che ci assista il parroco, od altre dei testè nominati, che vengono sotto nome di parroco, il quale sia sospeso o scomunicato anche vitando, purchè non sia privato del suo beneficio. Imperciocchè in questo sacramento non esercita veruna giurisdizione, ma presta soltanto la sua presenza, e, se si vuole, anche il ministero di fatto. La scomunica e la sospensione non rendono nullo il sacramento se non in quelle cose che sono di giurisdizione, com'è l'assoluzione dei peccati. E che sia stato così dichiarato dalla sacra Congregazione lo attesta il Fagnano, nel *cap. Litteras extra de Matrim.* Ma pecca gravemente il sacro ministro che assiste in questo stato, come pure, se è vitando, quei che ne ricercano la presenza, anzi incorrono anche la scomunica.

Passiamo adesso dal parroco ai testimonii. Quanti e quali ricercansi testimonii per la validità del matrimonio? Il Concilio di Trento dice che debbono essere due o tre, « *duobus vel tribus testibus.* » Debbono essere adunque almeno due, nè uno solo può bastare. Quindi, per testimonianza del Lambertini, *de Synod., lib. 12, cap. 5, n. 5*, la sacra Congregazione ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato anche con buona fede e senza frode alla presenza del parroco e di un testimonio.

Quanto poi alla qualità di tali testimonii non vi ha dubbio che i parroci dovrebbero procurare che fossero chiamate persone maggiori di ogni eccezione quali vengono descritti nei seguenti versi:

« *Ætas, conditio, sexus discretio, fama.
Et fortuna, fides in testibus ista requiro.* »

Dissi che il parroco dovrebbe procurare fossero tali, cioè per il meglio e per la maggior decenza; quindi che non fossero vagabondi, nè impubi, nè infami, nè di femmineo sesso. Per altro la comune sentenza dei Teologi e Canonisti insegna, che al valore del sacra-

mento basta chiunque, cioè persone di ogni genere, purchè possano intendere ed intendano ciò che si fa. Sono adunque idonei testimonii i parenti, i consanguinei, gli uomini, le donne, i buoni, i malvagi, o pur anco gl' infami e gl' impubi; mentre il Concilio di Trento nulla prescrive intorno alle qualità dei testimonii, affinchè le condizioni requisite nei testimonii non aprano la strada alla irritazione e scioglimento dei matrimonii. Sono nondimeno esclusi gl' infanti, i pazzi, gli ubbriachi, e quei che sono privi dell' uso di ragione, i quali non si hanno per idonei a far testimonianza di qualsivoglia altra cosa.

Bastano anche, secondo la più probabile opinione, testimonii non chiamati, e che casualmente trovansi presenti. Perchè ancor questi, purchè avvertano sufficientemente a ciò che si fa, possono sottoscrivere gli atti matrimoniali, e confermare la verità anche, se uopo fia, con giuramento.

Perciò che i contraenti riguarda, questi devono essere parrocchiani del parroco, alla cui presenza contraggono. Ma è egli necessario ciò assolutamente ed in ogni caso? Dico di no. Se in un paese eretico od infedele il parroco se ne stia in guisa nascosto, che non possa rinvenirsi, o, se può trovarsi, non si può a lui andare con sicurezza, e senza grave pericolo o danno; in tal caso può contrarsi il matrimonio alla presenza di due testimonii, ed il matrimonio sarà valido. La ragione è perchè il Tridentino non intende che contraggano innanzi il parroco quei che trovansi in questo caso. Benedetto XIV ciò insegna precisamente, *de Synod., lib. 12, cap. 5*, ove dimostra essere stato giudicato valido il matrimonio celebrato con due testimonii, ma senza parroco in luogo, ove non c' era, ed ove niuno poteva essere parroco, sì dalla sacra Congregazione, sì da molti Teologi e Canonisti da esso mentovati. Se questi nondimeno possono avere alcun sacerdote, secolare o regolare, possono e debbono alla di lui presenza contrarre; sì perchè in tal guisa osserverebbero quanto è possibile la forma dal Concilio prescritta, e sì ancora perchè sembra che la Chiesa in tal caso dia a qualsivoglia sacerdote la facoltà di benedire i matrimonii.

Così pure, ove non è stato promulgato il Concilio di Trento, vale il matrimonio contratto senza la presenza del parroco. La cosa è

chiara dallo stesso decreto del Concilio, in cui stabilisce che questo suo decreto in ciascheduna parrocchia cominci ad avere il suo vigore dopo trenta giorni « *a die primae publicationis in eadem parochia factae enumerandos.* » Quindi ad indurre l'obbligazione è necessaria la pubblicazione, non già solamente nella Diocesi, ma in ciascuna parrocchia. Ora è cosa certa che non in ogni luogo e paese è stato pubblicato.

Ma quali poi sono i parrocchiani di un pastore? Sono quelli che han domicilio entro i confini della di lui parrocchia; e quindi parroco, del domicilio si dice quello, nella cui parrocchia i contraenti han domicilio, cioè ove dimorano la maggior parte dell'anno. Quindi siccome può taluno avere un doppio domicilio, cioè ove dimorano la metà dell'anno in un luogo, e l'altro in quello ove passano la seconda metà; così può anche avere un doppio Parroco, e celebrare il matrimonio alla presenza dell'uno o dell'altro, cioè alla presenza di quello dei due, sotto di cui attualmente si trova. Ma domicilio non ha chi, per motivo di villeggiare, o di affari rusticani, va in campagna, ed ivi dimora a lungo; come con molti decreti del Lambertini, nella *Notif.* 33 riferiti, è stato dichiarato dalla S. Congregazione, come pure nemmeno quelle persoue, le quali, partendo da un luogo, sen vanno in un altro, con animo bensì di ivi dimorare, ma non di contrarre domicilio; come ha dichiarato la medesima S. Congregazione. Quindi se taluno, lasciato il luogo del domicilio, si trasferisse ad altra parrocchia, non già con anime di fissarvi domicilio, ma soltanto di celebrare il matrimonio, lo celebra invalidamente, come ha dichiarato la S. Congregazione in una *Romana* dei 22 feb. 1631. Ma, all'opposto, se taluno anche con inganno trasferisce altrove il suo domicilio per celebrare ivi il matrimonio, lo celebra validamente.

Altro è il parroco dei pellegrini, ed altro quello dei vagabondi. I vagabondi sono quelli, i quali, abbandonato il proprio domicilio, ne cercano un altro, e non ne cercano alcuno; ed i pellegrini quelli che ritengono il proprio domicilio, al quale hanno intenzione di fare ritorno. Quindi il parroco dei vagabondi si è quello che ha cura di anime nel luogo ove sono attualmente; e dei pellegrini è il par-

roco del luogo ove ritengono il domicilio fino a tanto che altrove fissino l'animo di rimanervi. Ma siccome quasi in tutte le diocesi viene comandato ai parrochi di non congiungere in matrimonio i pellegrini, i vagabondi, i passeggeri senza prima intendersela col Vescovo, e senza la sua licenza, i parrochi devono ubbidire, ed osservare siffatte leggi.

C A S O 1.º

Pietro ricerca qual sia il parroco dei servi e delle serve. Qual risposta gli si dovrà dare?

Convien rispondere che se il servo o la serva non ha propria casa, ma fa sua dimora, ed ha attualmente sua abitazione e domicilio nella casa del padrone, a cui serve, il parroco del padrone è il suo parroco, ed è quello che deve assistere al suo matrimonio. La ragione si è perchè questo servo o serva non ha altrove proprio domicilio, o quasi domicilio; e quindi non può appartenere al parroco d'altra parrocchia l'assistere al suo matrimonio. All'opposto, abitando nella casa del padrone, cui serve, ha ivi quasi un domicilio; il che basta per assistere validamente, e però questo è il suo parroco, a cui spetta l'assistere al suo matrimonio. Così insegna Benedetto XIV nella sua Notif. 33, num. 17. Di presente non si può più dubitare; mentre così appunto ha deciso la S. Congregazione del Concilio recentemente, cioè l'anno 1788, rispondendo al dubbio propositole dal Vescovo di Gubbio sopra un tal punto. SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Una serva ha bensì un fratello; ma prima di andare a servire e passare alla casa del padrone era solita dimorare non già nella casa del fratello, ma bensì di quella dello zio. Quale sarà in tal caso il parroco al di lei matrimonio assistente, quel del fratello, o quello dello zio?

È certo che questa serva non può validamente celebrare il suo matrimonio alla presenza del parroco del padrone, cui serve, perchè

ha domicilio suo proprio, anzi ha due case: l'una del fratello, l'altra dello zio, ciascuna delle quali può essere considerata come suo proprio domicilio. E da ciò nasce appunto il dubbio e la difficoltà: imperciocchè per una parte non si può dubitare che nel concorso di due parrochi, sotto uno dei quali la nostra fantesca ha il domicilio del fratello, e sotto l'altro quello dello zio, parlando assolutamente sia il primo, e non già il secondo, posto che voglia maritarsi, l'idoneo assistente al di lei matrimonio; pur nondimeno la circostanza particolare di questa serva che prima di servire abitava collo zio, non col fratello, fa cangiar faccia alla cosa in guisa, che deve dirsi, essere in tal caso l'idoneo assistente al suo matrimonio il parroco dello zio, e non già quello del fratello; posto però che la fantesca abbia in animo di ritornare in casa dello zio ogni qualvolta cessi di servire. Imperciocchè in tal caso la casa fraterna non è in verità suo domicilio, ma lo è realmente e formalmente quella dello zio. Adunque devesi dire che questa serva ha a presentarsi pel suo matrimonio al parroco dello zio e questi deve essere ed è, l'assistente idoneo del suo matrimonio. Così la sentono fra gli altri il Pignatelli, *tom. 5, Consul. 79, num. 3*, ed il Barbosa, *de Offic. paroch., part, 2, c. 21, n. 34.* SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Eduardo, stando in carcere, ama di contrarre matrimonio con Eufemia che pure è in prigione. Domandasi qual sia il parroco appartenente ai carcerati?

Risponderà per noi il celeberrimo Lambertini nella *Notif. 33, num. 12*, ove dice così: « Secondo la disposizione legale, due sono i casi dei carcerati. Il primo è di quei carcerati, che sono stati condannati al carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato, in ordine ai quali il carcere non è custodia, ma pena; ed il parroco di questi è il parroco di quella parrocchia in cui le carceri sono situate: « *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet;* » sono parole del testo della *Leg. Filii, ff. ad municipalem*. Il secondo caso è di quei carcerati, la causa dei quali non è spedita, e che stanno in carcere non per pena, ma per custodia.

Ed il parroco di quelli è il parroco nella cui parrocchia essi hanno il proprio domicilio; non potendosi valutare per loro parroco quello, nella cui parrocchia sono situate le carceri: ed il matrimonio dei carcerati nella seconda classe deve farsi avanti il parroco, nella cui parrocchia hanno il domicilio. Così solennemente fu risoluto dalla S. Congregazione del Concilio *in una cau. Farfen. matrim.* 26 maggio 1707, che fu inscritta negli statuti del clero di Roma.»

Adunque, secondo la classe dei carcerati cui apparterranno i nostri contraenti, il parroco dovrà al loro matrimonio assistere.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Antonio ricerca da Eutropio qual sia il parroco degli infermi negli spedali, ove trattisi di matrimonio. Eutropio come risponderà ad Antonio?

Il Lambertini risponde anche a questa interrogazione al *num. 13* della riferita Notificazione in questo modo: « In ordine ai matrimoni che alle volte per rimediare alle coscienze è uopo si facciano negli spedali da chi è gravemente malato e costituito in pericolo di morte, in essi s' incontra la difficoltà che non vi è tempo per provare lo stato libero, ec. Per lo che sia qui lecito di accennare potersi in questo caso fare il matrimonio anche senza questa condizione; purchè però, risanandosi il malato, prima che vada a coabitare, e, molto più, avanti che consumi il matrimonio, si faccia quanto è prescritto dal S. Uffizio (quanto cioè alle prove dello stato libero). Ed in ciò che riguarda il punto della persona, avanti a cui devono negli spedali celebrarsi questi matrimoni, sapendo noi le gravi controversie che sogliono esservi fra i cappellani degli spedali ed i parrochi, nelle cui parrocchie sono situati i detti spedali, comandiamo in tali circostanze a noi preventivamente si parli, come sempre si è ancor praticato per lo passato; acciò da noi si possa deputare chi assista al matrimonio e si possano dare le regole opportune, affinchè il matrimonio sia notato per conservare la necessaria memoria.»

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Eligenia, nobile donzella della parrocchia di S. Giacomo, trovasi in educazione nel monastero di S. Giuseppe, quando giunge al punto di doversi congiungere in matrimonio. Il parroco di S. Pietro, nella cui parrocchia il monastero è situato, pretende di aver diritto di assistere al matrimonio. Può egli usare di questo vantato diritto ?

Egli non può arrogarsi questo diritto. Imperciocchè l'educande che trovansi nei monasteri avendo in altra parrocchia il domicilio paterno, materno o fraterno, debbono contrarre matrimonio avanti il parroco, nella cui parrocchia è situato il predetto domicilio, e non in quella del monastero; solo però i proclami devonsi fare tanto nella parrocchia del domicilio, quanto nell'altra del monastero. E soltanto quando non abbiano in altra parrocchia il loro domicilio, debbono contrarlo avanti il parroco nella cui parrocchia è situato il monastero. Così il sapientissimo

LAMBERTINI.

C A S O 6.°

Cercasi in che propriamente consista l'impedimento dirimente che Clandestinità si domanda ?

L'impedimento denominato di Clandestinità, non si trova nei Canoni del diritto nuovo, e molto meno del vecchio, poichè nasce dal Decreto del Concilio Tridentino; che leggesi nella *sess. 24, de Reform. Matr., cap. 1*. Quanto abbiano discusso questa materia quei padri, può evidentemente conoscersi da ciò che ci riferisce il Cardinale Pallavicini nella sua storia *lib. 23, cap. 4*, ove si scorge, che quattordici Congregazioni si son consumate sulla dottrina del matrimonio, nelle quali il punto più discusso e più contrastato fu quello dei matrimonii clandestini. Decretò pertanto il Concilio: « *Qui aliter quam praesente parochio, vel alio sacerdote de ipsius parochi, seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddidit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit prout eos praesenti decreto irritos, et facit et annullat.* »

Vol. IV.

7

La Clandestinità adunque, ossia il matrimonio clandestino è quello che viene fatto senza la presenza del parroco e de' testimonii. Per legge del Tridentino un tal matrimonio è nullo, essendo la Clandestinità, ossia mancanza del parroco e dei testimonii un impedimento dirimente.

Ora affinchè un tal impedimento non v'abbia ad essere, è necessario, che vi sia il parroco, e quel parroco ch'è proprio dei contraenti, ossia dello sposo ovvero della sposa, e non il parroco di origine, ma quello bensì dell'attual domicilio, ed inoltre, che vi siano due almeno testimonii, e questi di qualunque condizione, ed anche impuberi, poichè il Concilio non ha determinate le qualità; non però infanti, pazzi ed ubbriachi, perchè questi si hanno per incapaci di rendere testimonianza di qualunque cosa. Veggasi su questo punto Benedetto XIV, *de Syn. Dioeces. lib. 8, cap. 12.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Rosa, donzella Bolognese, passata da alcuni mesi alla diocesi di Modena, contrasse matrimonio con un giovine di quel paese. Avendo il parroco di Bologna intese queste nozze, disse che il matrimonio è invalido, perch'egli è il vero parroco di Rosa, avendo essa nella sua cura il paterno domicilio. Cercasi se il giudizio del parroco bolognese sia giusto?

Non essendo necessario per la validità del matrimonio, che il parroco assistente sia quello del domicilio della sposa, ma potendo assistere tanto quello dello sposo, quanto parimenti quello della sposa, poichè il Tridentino ha pronunciato *a proprio contrahentium parrocho* senza disegnar quello dell'uomo, nè quello della donna, dico che il giudizio del parroco di Bologna non è giunto. Anche la Sacra Congregazione ha così dichiarato, come può vedersi presso il Fagnano, *in 4, Decret. tit. 3, num. 56*, nonchè nella Notificazione 33 di Benedetto XIV. Poteva dunque assistere al matrimonio di Rosa anche il parroco di Modena come parroco dello sposo, ed in conseguenza lo stesso matrimonio è valido. Ma di più. Dicendosi, che Rosa era passata da alcuni mesi dalla diocesi di Bologna a quella

di Modena, può ragionevolmente presumersi, che avesse in animo di piantar ivi domicilio, o quasi domicilio, nel qual caso avrebbe ella potuto validamente celebrare il matrimonio alla presenza del parroco del luogo ove faceva la sua dimora. Quindi anche per questa parte non pensa giustamente il parroco Bolognese, giudicando invalido e nullo il di lei conjugio per essere egli il parroco del di lei domicilio paterno. Ecco la decisione della Sacra Congregazione riportata da Benedetto XIV, nella citata sua Notificazione 33, e che, com'egli asserisce, trovasi registrata nel libro primo de' Decreti, alla pag. 125 a tergo : « *Cum Concilium Tridentinum inter caetera praecipiat, matrimonia esse contrahenda, praesente parrocho, vel alio sacerdote, de ipsius parrochi, sive Ordinarii licentia, quaeritur, quid, si contrahentes sint diversarum parochiarum, utriusque parrochi praesentia requiratur, sponsi ne an sponsae, an vero utriusque, an etiam alterius parrochi consensus accedere debeat. Sacra, etc. censuit ad validitatem matrimonii sufficere praesentiam solius parrochi proprii sponsae, quando matrimonium in parochia sponsae contrahitur; similiter sufficere praesentiam solius parrochi sponsi, si modo matrimonium contrahatur in parochia ipsius sponsi.* » Che si può desiderar di più chiaro contro l'opinione ed il giudizio del parroco Bolognese? SCARRAZZA.

C A S O 8.°

Felicita, essendo per contrarre matrimonio con un vago, non sa presso qual parroco presentarsi avendo due domicili, in due diverse parrocchie e pretendendo sì l'uno che l'altro di assistervi. Ricorre ad un Teologo, e domanda lo scioglimento del suo dubbio, Cercasi qual debba essere la risposta del teologo, onde non abbia Felicita a contrarre clandestinamente il suo matrimonio?

Pria di rispondere il teologo alle ricerche di Felicita deve interrogarla, se sieno questi due suoi domicili perfettamente o, dirò meglio, moralmente eguali, sicchè non possa dirsi, ch'uno sia il vero di lei domicilio, ed un altro sia un'abitazione nella quale passa qualche tempo dell'anno. Saranno due domicili se essa in ambedue, a senso del *cap. 2, de sepulturis* in 6, si ferma ed abita egualmente :

« *Cum ab eo, qui duo habet domicilia, se collocans aequaliter in utroque, e se ambedue siano così preparati e disposti, che non si possa distinguere tra essi quale propriamente debba dirsi domicilio principale, come si ha nella legge *Assumptio* §. *Viris prudentibus ff. ad mancipium* ove sta scritto: « *Viris prudentibus placuit, in duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se introduxit, ut non ideo minus apud alteros se locasse videatur.* » Conosciuta pertanto questa parità dei luoghi, risponderà il teologo, che volendo essa contrarre validamente matrimonio, dovrebbe presentarsi al parroco ov' è quella abitazione che deve dirsi domicilio a preferenza dell' altra, se tale diversità vi fosse tra un' abitazione e l' altra, avendo dichiarato la sacra Congregazione in una causa *Mutinen. Matrimonii* ai 18 novembre 1702 che il parroco del domicilio è quello, presso cui deve contrarsi matrimonio, ma che essendo pari le abitazioni, ed avendo perciò due eguali domicilii, può fare validamente le nozze avanti quel parroco nella cui parrocchia abita in quel tempo, in cui si marita. Così la sentono gli autori comunemente, fra cui il Clericato, *decis. 35, num. 19*, ed il Barbosa in *cap. 1, sess. 24 de Reform.*, il quale dopo aver riferito, che tale è l' opinione dei Teologi che cita, soggiugne di aver insegnata in altre due opere la stessa dottrina, e poi « *quibus locis adverto, quod ubi aequalitas habitationis datur, majoris temporis pars eum facit parochum, in quo habitatio fit.* »*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Clelia portandosi a villeggiare in campagna ritrova Maurizio che per motivo de' suoi affari colà si trovava. Risoluta di contrar matrimonio si presenta con Maurizio a quel parroco e fa le sue nozze. Cercasi se questo matrimonio sia clandestino o valido?

Rispondo, ch' è clandestino, e quindi invalido. Il parroco della campagna in cui villeggia Clelia, ed in cui Maurizio si trova solo per cagion de' suoi affari può dirsi ch' è « *proprius contrahentium parochus?* » Così parve al Ponzio, e dopo lui al Leandro, *Oper. Moral., tract. 9. disp. 7, de consensu clandestino, quaest. 20.* Ma non così alla

comun opinione dei Teologi e dei Canonisti citati dal Barbosa in *cap. 1, sess. 24, de Reform. Matrim., num. 16*, nè allo Sporer, *Theol. Mor., cap. 4, num. 360*, e molto meno al Clericato, *de Sacr. Matrim., dec. 35, num. 14*, i quali concordemente insegnano, che tanto Clelia, quanto Maurizio trovandosi in campagna senz' animo di fissar ivi domicilio, non possono appellare loro parroco quello di quella villa, e conseguentemente dinanzi a lui non possono validamente contrarre matrimonio. Benedetto XIV, nella sua Notificazione 33, dopo aver addotte le autorità, che abbiamo sopra riferite, apporta altresì varie decisioni della sacra Congregazione, che confermano la stessa sentenza, ed asserisce di averle egli medesimo estratte dai registri, quando era segretario della anzidetta sacra Congregazione. Ecco le risoluzioni: « *Sacra, etc. inhaerendo declarationibus alias factis, respondit, parochum ruralem non esse proprium, et verum parochum, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis; ideoque matrimonium valide coram hujusmodi parochi celebrari non posse. Partibus tamen dentur declarationes antiquae scilicet;* »

« *In una Florentina Sacra, etc. censuit, quod parochus ruralis non est verus parochus, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis.* »

« *In Florentina similiter respondit, parochum ruralem non esse proprium parochum, ideoque matrimonium coram eo celebratum fuisse nullum.* »

« *In una Abulen. Sacra, etc. censuit non valere matrimonium contractum coram paroco loci, ubi contrahentes reperiuntur non animo ibi domicilium contrahendi.* » Die 1 decembris 1640, lib. 15, *Decretor., pag. 470 a tergo, et pag. 471.*

Il matrimonio dunque contratto da Clelia con Maurizio è invalido per mancanza del vero parroco. MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Felice e Gabriella innanzi il proprio parroco e due testimonii contrassero gli sponsali *de futuro*, e poco dopo pensando di aver soddisfatto alla legge del Tridentino si congiunsero insieme, senza che

vi fosse nè il parroco nè alcun testimonio, e vissero insieme per molti anni come conjugi. Ora dubitando della validità del loro matrimonio, cercano se il loro dubbio sia ragionevole. Che cosa dovrà loro dirsi?

Il dubbio, che agita Felice e Gabriella è ragionevolissimo, poichè il loro matrimonio fu clandestino, e quindi invalido. La legge del Tridentino prescrisse la presenza del parroco e dei testimonii agli sponsali *de praesenti* e non alle promesse *de futuro*. Infatti essendo stata questa legge stabilita per togliere i gravissimi disordini, che nascevano dai matrimonii clandestini, fra i quali vi era quello, che venivano abbandonate delle mogli, perchè non potevano pruovare la sussistenza e realtà del seguito conjungimento, ne viene di conseguenza, che, quando fosse sufficiente la presenza del parroco e dei testimonii ai soli sponsali *de futuro*, non avrebbe provveduto all' enunciato disordine. Gli sponsali *de futuro* facilmente si sciolgono per volontà soltanto degli sposi, ma non così di quei *de praesenti*, ove dee concorrere la Chiesa. La presenza quindi del parroco o dei testimonii deve esservi al matrimonio *de praesenti*, e se manca egli è un vero matrimonio clandestino, nullo ed invalido. Riferiamo qui l' autorità del Concilio V di Milano, *part. 3, tit. 17*: «*Si quis aetate etiam legitima, et parochus praesente, testibus duobus adhibitis et notario; item juratis sponponderunt, se matrimonium inituros, ac deinde non contracto legitime per verba de praesenti matrimonio, copulationem inter se inierunt, eorum matrimonium nullum ab Episcopo declaretur et decernatur.*» Adunque Felice e Gabriella vissero fino a questo tempo in concubinato, e volendo essere veri conjugi devono celebrare il matrimonio presenti il parroco ed i testimonii.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.º

Nerio e Aurelia, non volendo contrarre matrimonio presso il proprio parroco, partono dalla città e vanno a trattenersi per alcun tempo in una villa, ed ivi lo celebrano, e poi ritornano in città. Pasquale e Manlia per sottrarsi alle molestie dei loro parenti partono egual-

mente dal loro domicilio, e si rifuggono nella casa di altri loro congiunti in altra città, ed ivi passati alquanti mesi contraggono matrimonio, risoluti di non più ritornare nella propria patria, ma vi ritornano poco dopo, essendo morti di quei che principalmente erano inquieti contro di essi. Cercasi se ambedue questi matrimonii siano validi, ovvero ambedue clandestini?

È clandestino il matrimonio di Nerio con Aurelia, ma non quello di Pasquale con Manlia. È infatti comune opinione degli Autori, che sia nullo il matrimonio di quei che partono dal luogo, in cui abitano, senza lasciare il domicilio, e se ne vanno in altro luogo, e prima di contrarre domicilio, o quasi domicilio incontrano matrimonio. Ed è questa pure la sentenza della S. Congregazione del Concilio in una Romana del dì 22 febbrajo 1631, espressa in questi termini: »*Sacra, etc., censuit dandam esse declarationem in abstracto in forma sequenti. Vir et mulier a loco suae habitationis absque animo illam relinquendi discedentes, et ad locum alterius parochiae solo animo illic matrimonium celebrandi, non autem domicilium contrahendi se transfereutes, ibi coram parrocho illius loci matrimonium inter se contraxerunt. Supplicatur, per sacram Congregationem declarari, an hujusmodi matrimonium sit nullum vel validum?* » Die 22 feb. 1631: »*Sacra, etc. secundum ea, quae proponuntur censuit esse nullum.*» E chi per verità non iscorge, che non ha luogo in simili casi quanto prescrive il Tridentino? Tali contraenti non sono parrocchiani del luogo, in cui si trovano, nè quel parroco può dirsi loro parroco. Essi anzi studiano di celebrar le nozze in frode del proprio parroco, e la frode *nemini patrocinatorum*. Or come non sarà clandestino il matrimonio contratto da Nerio con Aurelia? Essi partirono dalla città del loro domicilio per isfuggire nel loro conjugio la presenza del proprio parroco: si trattennero, è vero, alcun tempo nella villa, ma non ebbero giammai animo d'ivi stabilire il proprio domicilio, il che a pien meriggio manifesta il ritorno, che fecero alla città tostochè celebrate ebbero le nozze. Dunque il matrimonio loro non può essere valido. Udiamo nulladimeno quanto riferisce Benedetto XIV, nella sua Notificazione 33, n. 8. Egli scrive, che mentre era segretario della S. Congregazione del Concilio, si è disputata, nel giorno 13 di luglio 1725,

la seguente causa : « *Controversia constituenda videtur in hoc, quod Antonius, qui est civis lauretanus, quique captus amore Annae Margaritae modo ad urbem Maceratensem, modo ad Montem Sanctum perrexerat, et paucis diebus in illis versatus fuerat, spatio tandem duorum mensium una cum dicta Anna Margarita habitavit in loco Caesarii, a quo post parochi admonitiones de contrahendo cum Margarita matrimonio, et praevisas difficultates de probando statu libero ejusdem, cum ex improvviso discesserit, et una cum duobus testibus accesserit ad Terram Montis Luponi, et coram parochi hujus loci doctrinam christianam pueros edocente matrimonium ex improvviso contraxerit, et statim reversus fuerit ad Terram montis Caesaris, etc. ex his inferri posse videtur ad nullitatem matrimonii.* » E propositosi il dubbio : « *An matrimonium sit nullum in casu,* » la sacra Congregazione rispose *affirmative*. Se tale pertanto fu la decisione della sacra Congregazione, sembra che egualmente debba decidersi del matrimonio di Nerio con Aurelia.

Quanto poi a Pasquale e Manlia, dissi, ch'è valido il loro matrimonio, poichè la ragione stessa me ne convince, prescindendo eziandio da qualunque autorità. Ed, in vero, essi fuggirono dalla città per sottrarsi dalle molestie dei loro parenti, ma lasciarono quel loro domicilio per non mai più riprenderlo. Dunque le loro risoluzioni erano di fermarsi nel luogo ove si rifuggirono, ed ivi stando alquanti mesi dinotarono apertamente che questa e non quella volevano che fosse la loro abitazione. Che se poco dopo incontrato il matrimonio ritornarono nella lor patria, di ciò fu cagione la mancanza ai vivi di quei che gl'inquietavano, e vuol dire, che se questi non fossero morti così presto, sarebbero ancora ivi rimasti. Chi non vede da tuttociò ch'essi aveano acquistato se non il domicilio, almeno il quasi domicilio, e quindi alla presenza di quel parroco potevano contrarre validamente matrimonio. Ma a questi riflessi, che, per mio parere, non ammettono eccezione, aggiungiamo le autorità che sopra casi consimili riferisce Benedetto XIV nella soprallodata sua Notificazione 33, num. 9. Egli scrive, che la sacra Congregazione, aderendo al Concilio 254 di Federico de Senis, che insegnò essere il proprio parroco non già quello del domicilio, ma quello bensì dell'abitazione,

giudicò valido il matrimonio di chi per isfuggire i contratti dei parenti si era portato altrove, ed altrove l'avea celebrato, come si legge nel Fagnano *Cap. Significavit, num. 36, de parochis*, avvertendo però col Clericato da *Sacr. Matrim. decis. 35, num. 18*, che ne' casi precedenti s'era acquistato un quasi nuovo domicilio nel luogo ove contrassero il matrimonio, poichè sono state fatte le nozze dopo qualche tempo di dimora, nè avean animo di partire. Inoltre soggiunge, che la stessa sacra Congregazione decise egualmente nel dì 22 febbrajo 1723 in una causa d'un Matrimonio di Cesena, cioè contratto da due abitanti di Cesena in Forlì, ove eransi portati per liberarsi dalle molestie dei parenti, e ciò perchè la donna prima di lasciare la patria avea detto, ch' eleggeva il suo domicilio in Forlì presso l'ava materna, ch' era sua tutrice. Finalmente, riferisce un Breve del Sommo Pontefice Urbano VIII del dì 12 agosto 1627, che trovasi stampato nelle opere del Card. de Lugo e del p. La-Croix col quale furono confermate le seguenti soluzioni della S. Congregaz. : « *Primo an incolae tam masculi, quam foeminae loci, in quo Concilium Tridentinum in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum, in quo dictum Concilium non est promulgatum retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine parcho, et testibus contrahere. Secundo si eo praedicti incolae tam masculi, quam foeminae solo animo sine parcho, et testibus contrahendi se transferant, habitationem non mutant. Tertio quid si iidem incolae tam masculi, quam foeminae eo transferant habitationem illo solo animo, ut absque parcho, et testibus contrahant. Iidem Cardinales ad primum, et secundum, non esse legitimum matrimonium inter sic se transferentes, ac transeuntes cum fraude ; ad tertium vero dubiorum hujusmodi, si domicilium vere transferatur, matrimonium esse validum responderunt et resolverunt.* » Da tutte queste autorità, e particolarmente dalla conferma di Urbano VIII si raccoglie senza alcun dubbio, com'io sono di avviso, che il matrimonio di Pasquale con Manlia è valido pel domicilio, o quasi domicilio acquistato nel luogo ove si sono trasferiti.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.^o

Medio e Berta, volendo contrarre insieme matrimonio senza parroco e testimonii, partono da Trento loro patria, e trasferiscono il loro domicilio in un luogo non molto distante, ove non è stato promulgato il Concilio di Trento, ed eseguiscano il loro disegno. Siffatto matrimonio è valido ?

Premetto, che quei luoghi ove il Concilio di Trento non è stato promulgato, non è necessaria per la validità dei matrimoni la presenza del parroco e dei Testimonii. Così ha dichiarato la santa Congregazione, come può vedersi presso il Bosco, *part. 5, disp. 11, sect. 9, consult. 5*, riferito dal Ferrari in questi termini : « *Sacra Congregatio censuit ; ubi Decretum Concilii Tridentini, sess. 24, cap. 1, de reform. matrimonii, non est publicatum valere matrimonia contracta absque observatione formae a Concilio praescriptae.* »

Ciò premesso il nostro Autore risponde a questo caso, che il matrimonio di Mevio e Berta è valido, perchè avendo essi trasferito il loro domicilio ove non è promulgato il Trid. Concilio relativamente al Decreto della *sess. 24, cap. 1*, potevano senza la presenza del parroco e dei testimonii contrarlo. Aggiunge in conferma le risoluzioni della Sacra Congregazione confermate da Urbano VIII, e quelle dell'Autore delle annotazioni fatte in Roma, che l'Habert confessa di essere stato per alcun tempo di contrario parere, ma che esaminata per altro con più di maturità la cosa, insegnò che tali matrimoni devono riceversi per validi. Io parimenti non sono lontano dall'opinione del ch. nostro Autore, ma mi pare di dover fare un'osservazione. Mevio e Berta trasferirono il loro domicilio per contrarre matrimonio senza parroco e testimonii. Mi sembra a primo aspetto, che possa esservi della frode, ed in conseguenza, se questa vi fosse, mi pare che il matrimonio non sia valido. Per decidere dunque con esattezza il nostro punto di questione direi, che se Mevio e Berta hanno veramente cangiato domicilio, il matrimonio è valido, se poi non l'hanno se non apparentemente cangiato è irritato e nullo perchè è in frode della legge. La ragione di questi miei

riflessi si scorge facilmente nelle risoluzioni della Sacra Congregazione soprallodate, e v'aggiungo qui soltanto l'Autorità del chiariss. Devoti, *Inst. Can. lib. 2, tit. 2, sect. 9, §. 147*, che con poche parole, secondo il suo solito, dichiara il nostro punto: « *Quod, scrive egli, cioè la presenza del parroco e dei testimonii, non pertinet ad eas regiones, in quibus Tridentinum Concilium receptum non est; nam ibi adhuc valent Clandestina matrimonia, nisi quis tantum, ut clam nuberet, eo se contulerit, relicto loco, in quo Tridentina lex obtinebat.* »

SCARPAZZA.

C A S O 13.º

Teofilo e Virginia temendo che venga loro impedito il matrimonio, che vogliono contrarre, aspettano che il parroco esca di casa, oppure che dia la benedizione al popolo in fine della messa, ed allora gli si presentano, e Teofilo dice accennando Virginia, *quest'è mia moglie*, e Virginia indicando Teofilo *quest'è mio marito*, ed il parroco sorpreso non potendo fuggirsene, chiude gli occhi, tura l'orecchie e si volge altrove. Cercasi, 1. Se il parroco sia tenuto, per quanto gli sia possibile, ad impedire i matrimoni clandestini? 2. Se in un caso impensato, com'è il descritto, faccia male a tentare la fuga, a chiudere gli occhi, a turare le orecchie, ed a volgersi ad altra parte? 3. Se per la validità del matrimonio basti la pura materiale presenza del parroco, ovvero si ricerchi una presenza morale, cosicchè sia presente *humano modo*, e possa essere testimonio del fatto? 4. Se sia valido il matrimonio quando il parroco chiude gli occhi, tura l'orecchie e si volge altrove, sicchè non vede i cenni, né sente le parole dei contraenti?

I quattro quesiti proposti furono nel 1699 li 10 Gennaio da Innocenzo XII, dati ad esaminare alla Sacra Congregazione, che rispose nel dì 6 marzo 1700 nei seguenti termini: « *Sacra Congregatio Concilii, reprobata opinione quod sufficiat praesentia parochi pure physica, seu materialis, censuit providendum esse in casibus particulatibus.* » Così riferisce l'Ursaya presso il Ferrari, *tom. 1, par. 2, num. 20 e seg.* come pure, *num. 358 e seg.; 279 e seg.*, il quale gli esamina in particolare nella stessa disputazione dal num. 25 fino al 29,

e li decide fondato sulla risposta sopra allegata dalla Sacra Congregazione, e sull' autorità di moltissimi Dottori. Ecco le sue decisioni.

Al 1. Il parroco è tenuto ad impedire per quanto può, ed a resistere positivamente ai matrimonii clandestini. Ciò anzi è prescritto dal Concilio Generale Lateranense riferito nel *cap. Quum inhibitio* 3, 2. *sane De clandestin. despons.* ove si legge : « *Sane si parochialis sacerdos tales conjunctiones prohibere contempserit aut quilibet etiam Regularis, qui eisdem praesumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpaé qualitas postulaverit.* » Questa sanzione fu rinnovata espressamente dal Tridentino, *sess. 24, cap. 1.*

Al 2. Se il parroco per evitare la pena di sospensione, per ubbidire al Concilio, e per non aggravarsi di mortal colpa è tenuto a resistere ai matrimonii clandestini, egli fa molto bene, scrive il Ferrari, se mancandogli ogni altro mezzo tenta la fuga, e non potendo fuggire si volge altrove, chiude gli occhi e tura le orecchie. Così anzi, soggiugne, insegnano che si faccia quasi tutti i Dottori, e così decise la Sacra Congregazione del Concilio in *Comen. Matrim.* del 2 luglio 1765, la qual decisione è registrata nel *lib. 28. Decretor. fol. 312.* Ma di questa opinione non è per niente persuaso Benedetto XIV, il quale perciò nel *lib. 13, num. 10,* scrisse : « *Quamvis verum sit adnitendum esse parochis pro viribus, ut hujusmodi matrimonia fieri prohibeat; multoque magis eidem cavendum esse, ne eorum celebrationi voluntariam praesentiam exhibeat; ex his tamen hoc tantummodo sequitur, ut ipse data opera non debeat iis interesse; ut occasionem praestandae iisdem assistentiae, quantum fas est, evitare teneatur; ut etiamsi forte circumventus, aliove obtentu accersitus fuerit, contrahentes serio monere debeat matrimonia hujusmodi sine gravi culpa celebrari non posse: sibi autem dictam esse legem, ut eosdem contrahentes, si id, quod deliberarunt reipsa perfecerint, ad Superiorem deferat, a quo gravi poena plectendi erunt; praeterea se et animo et voluntate a praestanda eorum nuptiis praesentia longe abhorrere, quum hujusmodi contrahendi ratio a sacris Canonibus improbetur: at nihil necesse esse aures obturare, velare faciem aliaque hujus generis facere, quae ad id solum valent, ut animos contrahentium aliquando scrupulis torqueant:*

quí scilicet, quamvis ut plurimum nesciant illicita ab invalidis distinguere, adhuc tamen non solum matrimonium, uti destinaverant contrahere, sed etiam consummare non praetermittunt; utrumque enim perficere in animo habent, quoties circumvento aut deprehenso parocho coram eo proferunt verba ad mutuum consensum significandum idonea. » Quanto siano giusti i riflessi del sapientissimo Pontefice, ognuno facilmente può conoscerlo, e quindi al suo sentimento pare assolutamente, che aderire si debba.

Al 3. Risponde il Ferrari, che la pura materiale e fisica presenza del parroco non basta per la validità del matrimonio, ma che si ricerca la presenza morale, sicchè possa dire ed attestare, che dinanzi a lui fu contratto, e prova la sua decisione coll' autorità di molti Teologi e Canonisti, e con varie Romane decisioni, e particolarmente con quella in *Lauden. Matrim.* dei 28 luglio dell' anno 1678, in cui la Sacra Congregazione del Concilio non volle dichiarare valido certo matrimonio contratto alla presenza del Vescovo, perchè era soltanto fisicamente e materialmente presente. Ma basta per ogni altra decisione la surriferita del 1700, in cui la stessa Sacra Congregazione ha riprovato espressamente: « *Quod sufficiat praesentia parochi pure physica et materialis.* »

Al 4. Opina il Ferrari, che quando il parroco si volge altrove, chiude gli occhi, tura gli orecchi, non è valido il matrimonio, e fra le ragioni moltissime ch' apporta a comprovare il suo sentimento, questa è la più convincente, cioè che il parroco non vedendo i cenni nè udendo le parole non può essere testimonio del matrimonio contratto, come lo vuole il Concilio di Trento sotto pena di nullità; ma il poc' anzi lodato sapientissimo Pontefice Benedetto XIV è d' opinione affatto contraria, cui ci sottomettiamo. Egli, dopo aver riferita la sentenza di quegli autori, che stanno per la nullità, riferisce poi quella degli altri, che difendono esser valido un tal matrimonio, perchè se il parroco non ha veduto i cenni, nè ha udite le parole, egli stesso n' è stato la causa col chiudere gli occhi e turare l' orecchie, ed essendo egli la causa, non può esser nullo il matrimonio, che dagli altri si fa in modo, ch' egli può vedere ed intendere, e quindi scrive: « *Alii denique affirmant, matrimonium validum fore, quod celebratum*

fuerit coram parochò, qui si nec vidit nec intellexit ipse sibi in causa fuit, ut non videret nec intelligeret ; propterea quod vel aures sibi obstruxerit, vel faciem velaverit ne audire, et aspicere cogeretur. Et hic verus videtur esse illius Decreti sensus, sicuti colligitur ex Fagnano in Cap. Quoniam num. 25, de Constitutionibus, et in cap. Quaesitum num. 7 et 8, de Poen. et remissionibus. Neque enim ulla haberi debet ratio affectatae ignorantiae illius, qui quum videre et audire commode potest, ipse sibi voluntarium posuit impedimentum, ne videret audiretque . . . Neque porro equum est, ut ab arbitrio factoque parochi pendeat libertatem matrimonii impedire. Quindi scioglie un obbietto. Neque timendum profecto est, ne occultum remaneat matrimonium ea ratione perfectum, indeque aditus aperiatur ad celebrandum alterum matrimonium, primo illo adhuc constante atque vigente. Quamvis enim hujusmodi matrimonium sit clandestinum de jure ; utpote astute atque dolose sine praevis denunciationibus celebratum . . . attamen fieri nequit, ut reipsa, et, ut ajunt, de facto, occultum remaneat: quum et parochus illud ad Episcopum deferre, et Episcopus adversus contrahentes judicialiter procedere debeat. Et sane quicumque humanarum rerum ignarus non est, poterit ex propria experientia testari pleraque matrimonia, quae in parochiali Ecclesia praevis denunciationibus publice, et rite celebrantur, nisi conjuges fuerint alicujus spectatae familiae vel dignitatis, ut plurimum ignorari ; at nullum fuisse clandestinum hujusmodi matrimonium coram parochò dolose accito, aut malitiose deprehenso, sine praevis denunciationibus initum, cujus rumor et fama per universam parocciam et civitatem pervagata non fuerit, tum propter conatus a parochò ad illud impediendum adhibitos, tum propter ipsius patrimonii delationem Episcopali curiae ab eodem parochò facta, tum denique propter judiciales processus ab Episcopo adversus contrahentes institutos.

A senso dell' esposta dottrina, avrebbe agito prudentemente il parroco se avesse seriamente ammoniti Teofilo e Virginia, che così facendo peccavano mortalmente, nè potevano lecitamente coabitare insieme e consumare il matrimonio per averlo contratto contro il divieto della Chiesa, cioè senza premettere le prove dello stato libero e le prescritte denunzie, e se finalmente avesse riferito il tutto al suo Ordinario.

SCARPAZZA.

C A S O 14.º

Silverio e Prassede si presentarono al loro parroco per contrarre matrimonio, ed ebbero in risposta, che non poteva assistervi, perchè il suo Vescovo glielo aveva proibito. Ricorsero al vicario dello stesso parroco sapendo ch'è delegato ad assistere a qualsivoglia matrimonio della parrocchia, ed avendo questi egualmente risposto; sul momento stesso, essendo presenti due testimonii, disse Silverio: *Voi, o Prassede, siete mia moglie*, e Prassede: *Voi, o Silverio, siete mio marito*. Questo matrimonio è valido?

Che illecito sia questo matrimonio, la cosa è chiara per sè medesima, perchè è contratto contro il divieto della Chiesa e del Vescovo; ma che poi sia valido, non v'ha luogo a dubitare. Infatti il divieto del Vescovo non priva il parroco, nè il vicario della loro giurisdizione, nè può il Vescovo opporre un impedimento dirimente, e far sì che un matrimonio per sè stesso valido sia nullo ed irritato, come lo dimostra il Barbosa, *de Offic. et Potest. Episc.*, part. 2, allegat. 32, num. 93, ed anche Natale Alessandro, *Theol. Dogm. et Mor. de Sacram. Matrim.* reg. 9. Dunque il divieto fatto dal Vescovo al parroco ed al vicario nel nostro caso, non fe' che rendere illecito il matrimonio di Silverio e Prassede, ma non invalido. Si dirà forse, che il vicario non avendo la giurisdizione parrocchiale ordinaria pel divieto del Vescovo, era come non fosse vicario; ma a questa difficoltà rispondo, che per togliergli la giurisdizione che aveva, dovea il Vescovo levargli la vicaria o la delegazione ch'aveva di assistere ai matrimoni, il che non produce il semplice divieto di assistere ad un certo matrimonio. Questa nostra opinione è poi anche appoggiata alle risposte date dalla sacra Congregazione del Concilio a certi dubbii proposti nel 1581, registrate nel *lib. 2*, dei decreti, pag. 59, e seg., come ci riferisce Benedetto XIV, *de Syn. Dioec.*, lib. 13, cap. 23, num. 1. Fu chiesto primieramente: « *Utrum prohibitionem facta ab Ordinario ne parochus aliquos desponsaret, ita tollatur jurisdictio ipsius parochi, ut ad contrahendum matrimonium contra talem prohibitionem, non sit legitimus parochus?* » al che rispose: « *Valere*

matrimonium contractum coram parochi, cui interdictum est ab Episcopo ne interveniat.» Fu parimenti chiesto in secondo luogo: « *Utrum matrimonium, in quo intervenerit vicarius parochi, non invitus sed volens, contra prohibitionem tantum Ordinarii sit validum, vel potius invalidum, quia non intervenit sacerdos habens jurisdictionem, cum sit sublata ab Ordinario?* » ed a questo quesito rispose parimenti: *Esse validum.* Fu chiesto ancora in terzo luogo: « *Si invitus, et compulsus per vim adsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium praecedente vel non praecedente dicta prohibitione, utrum tale matrimonium subsistat?* » ed egualmente rispose: *Subsistere.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.°

Cajo e Tizio vagabondi, concepirono una passione violenta per Berta e Giulia serve d' un ricco signore, sicchè Berta restò incinta per opera di Cajò, che la sedusse colla promessa di sposarla, e sarebbe stato lo stesso di Giulia se accortosi il padrone non avesse fatto arrestare i vagabondi, dei quali uno, cioè Cajò, per essersi gravemente ammalato passò dalle carceri all' ospedale. Cercasi quale sia il parroco dinanzi a cui si debbano celebrare i matrimonii, 1. dei vagabondi; 2. delle persone di servizio; 3. dei carcerati; 4. degli infermi degli spedali?

Al 1. Vagabondi si dicono quei, che non hanno stabile sede, e perciò non debbono dirsi vagabondi i pellegrini, che non viaggiano per mutare abitazione, ma bensì viaggiano col pensiero di ritornare alla patria. Il parroco dei vagabondi è quello del luogo, in cui si trovano. Così il Sanchez, *de Matrim., lib. 3, disp. 23, num. 44*, ed il Barbosa, *de off. et potest. paroch. part. 2, cap. 21, num. 89*. Quanto poi ai matrimonii dei vagabondi, deve il parroco avere delle avvertenze, cioè di diligentemente informarsi delle loro persone, di riferire il matrimonio all' Ordinario, e di ottenere da esso licenza, e di ricevere il consenso per far le denunzie, e di assistere alle loro nozze. Così decretò il Tridentino Concilio, *sess. 24, cap. 7*, con queste parole: « *Parochis praecipiat ne illorum matrimonio intersint, nisi prius dili-*

gentem inquisitionem fecerint, et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint. »

Al 2. Il parroco, dinanzi a cui i servitori e le serve possono contrarre matrimonio, è quello dei loro padroni, se nello stesso luogo non hanno domicilio paterno, materno o fraterno, volendo, come dimostra Benedetto XIV, *Notif. 53*, riguardo al matrimonio le stesse ragioni, che valgono nei diritti dei funerali: « *Non solum in funeralibus, sed etiam in contrahendo matrimonio. . . Publicationes autem matrimoniales fiunt tam in parochia domicilii, quam, etc. Familiares, et famuli. . . . quorumcumque, qui habent domum et familiam in alia parochia, ad illam pertinere statuimus, licet apud dominos infirmentur et occumbant.* » Così pure lo statuto del clero Romano, *cap, 3, §. 9 et. 21*. Per altro, vi sono degli statuti sinodali, che fissano per assistere ai matrimoni il parroco del domicilio se siano gli sposi della stessa Diocesi, o il parroco della chiesa principale se siano d'altra diocesi, ed in tal caso si deve stare al prescritto dal Sinodo.

Al 3. Il parroco dei condannati temporaneamente o perpetuamente al carcere, è quello del luogo ove sono le carceri, poichè la legge *fili, ff. ad municipale*, stabilisce: « *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet.* » Se poi si tratta di quei carcerati, che non hanno avuta la loro sentenza, e sono nella prigione non in pena del loro delitto, ma in custodia; allora il parroco loro non è quello della carcere, ma quello bensì del loro domicilio, quando lo abbiano, ed in caso di dubbio, spetta all' Ordinario il determinare chi debba assistere a tali matrimoni, secondo la facoltà concessa agli Ordinarii dal Tridentino Concilio.

Al 4. Alle volte per rimediare alla coscienza degli ammalati negli spedali vien loro consigliata la celebrazione del matrimonio. Essendo gli ammalati forastieri, si potrà dall' Ordinario eleggere ad assistere a tali matrimoni il cappellano dell' ospedale in cui sono; se poi fossero dello stesso luogo, il parroco del domicilio. Quando propriamente il caso è urgente, nè si può previamente provare lo stato libero di tali contraenti, il sacerdote delegato od il parroco, deve imporre al malato l' obbligo, che risanandosi non coabiti colla sposa prima di aver presentato le fedì della precedente libertà del suo

stato. Così venne ordinato dalla sacra Inquisizione di Roma in una lettera, che viene riportata dal Monacelli, *vol. 1, num. 177*.

Dall' esposta dottrina si può facilmente raccogliere, come ognuno regolare si debba nel caso proposto dei due vagabondi e delle due serve.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*).

C A S O 16.°

Livia essendo in monastero contrasse matrimonio con un giovane scolare, assistendovi un sacerdote stretto parente di Livia, che ottenne perciò licenza dall' Ordinario, ma non avvisò il parroco cui spettava ad assistervi. Cercasi, 1. Qual sia il parroco di Livia e dello scolare? 2. Se avendo il sacerdote mancato d' avvisare il parroco, debba riguardarsi quel matrimonio come clandestino?

Benedetto XIV, nella sua Notificazione 53, estende alle giovani, che sono in educazione nei monasterii, quanto abbiamo riferito nel caso precedente intorno ai servi ed alle serve. « Diciamo, scriv' egli, »
 • doversi contrarre il matrimonio dell' educante avanti il parroco,
 • nella cui parrocchia è situato il monastero, quando le educande
 • non abbiano in altra parrocchia il domicilio paterno, materno o
 • fraterno. » Si avverta però, che la Sacra Congregazione ha più volte rinnovata la proibizione di ritenere nei monasterii le giovani dopo aver contratti gli sponsali *de futuro*. Uscita dunque Livia dal monastero, potrà contrarre il matrimonio presso il parroco del suo domicilio, ed essendo forastiera, presso il parroco del luogo dove è posta l' abitazione del giovane nel tempo che si trattiene allo studio; giacchè la stessa sacra Congregazione ha definito, che il parroco richiesto dal Concilio di Trento basta che sia il proprio d' uno dei contraenti. Dal fin qui detto si rileva, che il parroco della giovane è quello della parrocchia, in cui abita la giovane stessa, ed il parroco dello scolare è quello della casa, in cui ha fissato quasi il suo domicilio per il tempo che vuole attendere agli studii.

Intorno all'altra difficoltà, convien premettere, che il Tridentino, *sess. 24, cap. 1*, ammette, che al parroco possa supplire qualunque

altro sacerdote, per altro « *de licentia ipsius parochi, vel ordinarii.* » Quindi è, che la licenza del parroco non è assolutamente necessaria, quando v'è quella dell' Ordinario. Ed usano i vescovi di tal facoltà, come abbiám veduto nel caso antecedente riguardo agl' infermi dello spedale, ed ai forastieri. In conferma di ciò, Benedetto XIV cita l' esempio di un Vescovo che diè licenza ad un parroco per assistere ad un matrimonio credendolo erroneamente, che fosse il vero parroco di uno dei contraenti, per il che nacque dubbio sulla validità del matrimonio celebrato; e proposto il quesito alla sacra Congregazione, ebbe questa a rispondere, che il matrimonio era valido per la licenza data dal Vescovo, come può vedersi presso il Fagnano, nel *cap. Quod nobis, num. 55, de clandestina desponsatione.* Ciò pertanto conosciuto, egli è evidente, che il matrimonio contratto da Livia col giovane scolare non è clandestino, ma valido, perchè il sacerdote avea avuta la licenza dal Vescovo.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 17.º

Antonio e Lucia contrassero matrimonio con parole *de praesenti*, non già alla presenza del parroco, ma bensì del notajo, che rogò l'atto, e dei testimonii che si sottoscrissero. Cercasi se tal matrimonio, per sè stesso invalido e nullo, si risolva in sponsali *de futuro*, cosicchè Antonio possa venir obbligato a mantenere la parola a Lucia?


Il consenso *de praesenti* non fa sponsali, ma bensì la promessa *de futuro*, poichè così appunto vengono definiti gli sponsali dal Pontefice Nicolò I, rispondendo *ad Consulta Bulgarorum*, nel *can. Nostrates 50, q. 5*, ove dice che « *sunt futurarum nuptiarum promissio.* » Inoltre la sacra Congregazione ha costantemente dichiarato, che il matrimonio nullo per essere clandestino, non vale nemmeno in ragione di sponsali. Con questi appoggi Benedetto XIV, nella sua Notificazione 46, decise, che il matrimonio contratto senza la presenza del parroco non si risolve in sponsali *de futuro*, e riferisce inoltre alcune risoluzioni della lodata sacra Congregazione come segue.

In una causa Messinese del 1573 fu proposto, come si legge

nel libro 1 dei Decreti, pag. 107 : « *Fuit contractum matrimonium in civitate Messanae post publicationem decretorum Concilii Trid. per verba de praesenti, et mutuum consensum, non factis publicationibus, nec praesente parochio, nisi tantummodo notario et testibus, etc. Humiliter ab Illustriss. DD. VV. petitur declarari, si supradictus contractus matrimonii, quum sit factus contra formam traditam per decretum ejusdem Concilii de contrahendo matrimonio, sit adeo nullus quod neque transeat in sponsalia de futuro. Sacra Congregatio censuit non transire.* » E nell' anno stesso, come si legge alla pag. 132 : « *Et quid quando promissio est de praesenti, idest clam dixit vir: EGO TE IN UXOREM, et mulier EGO TE IN MARITUM ACCIPIO? Sacra Congregatio censuit promissionem hanc non valere, neque ut matrimonium, neque in vi sponsalium de futuro.* » Ed in una causa Geracense del 1589, si legge, nel lib. 9 dei Decreti, alla pag. 62 : « *Praesupposito, quod matrimonium sit factum absque parochi praesentia et duorum vel trium testium, quo casu irritum declaratur a Tridentino, quaeritur, an dictum matrimonium transeat in sponsalia de futuro, ita ut cogi possit vir per censuras aliaque juris remedia ad servandam fidem sponsae quando maxime secuta sit cum ea copula? Sacra Congregatio censuit non transire.* » È adunque certo che il matrimonio clandestino non si risolve in sponsali de futuro, nè per conseguenza Antonio può venir obbligato a mantenere a Lucia la fede.

SCARPAZZA.

COADJUTORI



Il Coadjutore, che tale a *coadjuvando* si appella, può in due maniere distinguersi, in temporale, cioè *revocabile* e dato senza diritto di successione, ma per alleviamento soltanto del prelato reso inabile o per gravezza di età, o per difetto di salute all' esercizio del proprio ministero, *cap. Ex parte sua* e *cap. In consultationib. 6 de Clerico aegrotante* ; ed in *perpetuo*, cioè irrevocabile, e col diritto di successione futura, seguita la morte del principale. Il Coadjutore revocabile può di per sè stesso eleggerlo il prelato medesimo ed ac-

cordarlo ad altri subalterni beneficiati senza altra autorità superiore. *loc. cit, et Abbas ibid. n. 4. Gonzal. ad Reg. 8, Cancell. Gloss. 2. 9, n. 58.*

Tali Coadjutori riconoscono l'origine loro sino dal finire del IV secolo. Benedetto XIV, *de Synod. Dioces., lib. 13, cap. 10, 2. 25.* Il primo esempio dei Coadjutori sembra che ne lo presenti la Chiesa Gerosolimitana nella persona di Alessandro eletto da Narciso Vescovo di età di anni 120. Molti altri poi, oltre quello chiarissimo di Valerio, come tosto diremo, ne abbiamo nella storia ecclesiastica, e precisamente di sant' Agostino nella Elezione di Eraclio : « *In omnium vestrum notitiam perfero : Presbyterum Eraclium mihi successorem volo.* » *Epist. 110* ; di quella di Teotecno Vescovo di Cesarea, di Anatolio (*Euseb. Histor. lib. 7, cap. 32*), dell'altra di Massimo Vescovo Gerosolimitano, di Macario sacerdote : della elezione di Orione nella persona di Soderio (*Sinesius Epistol. 67*) e di molti altri, dei quali sembra cosa inutile descrivere il nome. Ma a noi ritornando, dir conviene che accadde in sul finire del secolo citato, che Valerio, preclarissimo Vescovo d' Ippona, non meno per il deperimento di sua salute, quanto ancora per la sua estrema vecchiezza addivenuto impotente, desiderò che Sant' Agostino da lui al sacerdozio ordinato sedesse con esso nella cattedra episcopale, e qual suo compagno lo coadiuvasse nel governo della Chiesa, per finalmente rimanervi con piena potestà dopo la di lui morte. A tale oggetto alla presenza dei Vescovi provinciali, del Clero e del popolo non solo consenziente, ma ancor festeggiante, a Megalio Vescovo di Chelm, primate di Cartagine, fece la solenne e formale domanda, il che gli fu di buon grado accordato. Nella vita di S. Passidio al *cap. 8*, così si legge : « *Formidans idem venerabilis senex, cioè Valerio, et sciens se corpore et aetate infirmissimum, egit secretis litteris apud Primate[m] Episcoporum Carthaginensem, allegans imbecillitatem corporis sui aetatisque gravitatem, et obsecrans, ut Hipponensi Ecclesiae ordinaretur Episcopus, qui suae cathedrae non tam succederet, quam consacerdos accederet, Augustinus.* » Sant' Agostino di questa sua elezione nell' *Epist. 113 alias 110* ne parla diffusamente, e se ne lagna, giacchè vivente ancora Valerio, fu ordinato Vescovo d' Ippona contro le sanzioni del Sinodo Niceno : « *Adhuc in corpore posito beatæ memoriae*

Patre et Episcopo meo Valerio, Episcopus ordinatus sum, et sedi cum illo; quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse sciebat. » In detta sua lettera riferisce il S. Dottore che Severo Vescovo Milevitano, temendo, che dopo la sua morte dovessero insorgere dei tumulti e delle pericolose contese nell' elezione del nuovo Vescovo, maneggiò la cosa in guisa, che ancor vivente poté nella sua sede vedere il successore, già da sé medesimo eletto. Questo basti in ordine all' origine ed all' antichità delle perpetue Coadiutorie.

Oggi la Coadjutoria perpetua col diritto di successione, siccome ai Sacri Canoni odiosa ed ai decreti dei padri contraria, dar non si può che dal solo Pontefice, il quale unicamente sulla legge può con pienezza di autorità dispensare. *Apud Cassad. decis. 2, num. 2, de restitut. spoliat. Fagnano, cap. Ex parte sua, num. 15.* Il Coadjutore deve essere fregiato delle qualità tutte *de jure*, che all' adempimento di quest' uffizio per cui si concede, richiedonsi; *Conc. Trid. sess. 25, cap. 7, de Reformat. ;* l' età, cioè la dottrina, la prudenza, la necessaria dolcezza con cui sappia reggere il popolo, governar la Diocesi, calmar gli irrequieti, e sotto il giogo di disciplina rimettere i travati ed i dispersi. Se il Coadjutore vien dato al Vescovo *universaliter quoad spiritualia*, deve questi essere consacrato Vescovo, non potendo esercitar l' episcopali funzioni. *Arg. caput Aqua. De Consecrat. Eccl.*

La perpetua Coadjutoria per Apostolica concessione *ex tunc pro tunc* ottenuta, dona al Coadjutore il *jus ad rem*, il quale *adveniente morte Coadjuti* in diritto pienissimo, ovvero *in re* istantemente si cangia, in guisa che per il medesimo nuova collazione non richiedesi, potendo senza interruzione proseguir l' esercizio di quel ministero, in cui con il primiero rescritto è stato dal supremo Pontefice collocato. *Rota in Tirasonen. Coadjutoriae 8, 2 novemb. 1599, quae habetur impressa apud Garziam De Beneficiis, part. 4, cap. 5, num. 128.*

Ma qui suol nascere un dubbio. Si domanda se il Coadjutore perpetuo del Vescovo con diritto di futura successione assegnato, e con libera potestà di amministrare lo spirituale egualmente che il temporale, possa, vivente e contraddicente il Vescovo stesso, nell' una e nell' altra giurisdizione occuparsi? Con distinzione è di mestieri rispondere. O il Coadjutore è stato al Vescovo dato per essere

rimasto in esso leso l'uso della ragione, ovvero per effetto di età vacillante o di infievolita salute. Nel primo caso, può il Coadjutore liberamente esercitare il suo incarico : nel secondo, gli resta inibito, quando il principale ragionevolmente si opponga. *Cap. Pastoralis unic. de cleric. aegrotant. in 6, §. Si vero Episcopus, e §. Furiosus Instit. de inutil. stipul., e cap. Pontifices 4, caus. 7, quaest. 1.*

Non è in veruna guisa al Coadjutore successore permesso l'ingresso Pontificale nella città vescovile, poichè in esso manca il *ius in re* onde riconoscer si debba come superiore e capo assoluto. Non può usare nelle sacre funzioni la Croce, nè recarla dinanzi al petto, essendo questa non solo ornamento di dignità, ma segno eziandio di piena giurisdizione.

Esercitando egli le pastorali funzioni pubblicamente, può (assente il Vescovo) usar detta cappa, essendo questo ornamento di dignità episcopale, della sola mantelletta e rochetto in caso contrario. Devono i Canonici prestare ad esso la solita dovuta assistenza, allorchè celebra pontificalmente, non però sono tenuti al Circolo denotante l'unione al suo corpo. Egli non ha facoltà di elargir le indulgenze, ma deve pubblicarle soltanto in nome del principale. Così la Sacra Congregazione dei Riti, 31 gennajo 1561.

C A S O 1.º

Essendo tenui le rendite del vescovado, chi dovrà esser preferito nella quantità conveniente, il Coadjuvato od il Coadjutore ?

Vario è il sentimento dei Canonisti. La Glossa, *cap. de Rectoribus*, tiene che debba preferirsi il Coadjutore, come operajo attuale della Chiesa, giusta il detto di S. Matteo 10 : « *Dignus est operarius cibo suo.* » Ma è da tenersi in pratica la sentenza contraria, e la ragione si è, che il Vescovo Coadjuvato infermo rimane sempre Prelato o Rettor della Chiesa, almeno *quoad jus*, sebbene non *quoad exercitium*. Così *Vincentius Cardinalis et Abbas, cap. de Rectoribus, num. 5*, *Barbosa, ibidem, num. 4*, *Fagnano, num. 12*, *Pirhing, lib. 5, decret. tit. 6, num. 8*, *Reioffestuel, num. 57*, *Sacr. Congr. Concil. de paroch. Gonzal ad Reg. 8, Cancellar. Glossa §. 9, num. 50*. Di fatti, il Coadjutore non

può dispensare dalla residenza il Coadjuvato, come ben si rileva dalla sacra Congregazione dei Vescovi alle parole *Cum Episcopis*; ma poichè in ragione dell'obbligo di residenza deve giudicarsi in attuale servizio della Chiesa: dunque delle di lei facoltà deve essere onestamente nutrito. Così nel *cit. cap. 1, de Clerico aegrotante*, come riferisce Lucio Ferrari, *tom. 2, verb. Coadjutor, pag. 148, num. 57 e 58.*

MARATI.

C A S O 2.^a

Si domanda in qual modo il Vescovo debba celebrare, e dove deve risiedere?

Il Coadjutor del Vescovo celebrando non siede che nel solo Faldistorio, non ha Diaconi, nè Canonici parati, nè il candelabro: non usa il Pastorale che nella sola ordinazione; nè può, presente il Vescovo, dare la benedizione pontificale. Il Vescovo deve dargli il necessario quartiere nel suo episcopio, con tutti quei sacri utensili che sono necessari alle sacre funzioni. Così la sacra Congregazione dei Riti e dei Vescovi. *Mercanti, Comp. di Dirit. Canon. t. 1, Ediz. di Prato, p. 221.*

MARATI.

C O D I C I L L O


Vedi ULTIMA VOLONTÀ.



C O G N A Z I O N E

OSSIA

I M P E D I M E N T O D I C O G N A Z I O N E



Per nome di Cognazione, s' intende la congiunzione, che hanno fra loro certe persone. La Cognazione per Diritto Canonico e Civile, è di tre sorta: cioè Carnale, Spirituale e Legale. La Carnale appellasi *Consanguinità*, quasi unione di sangue; la Spirituale chiamasi

Compaternità: la Legale si dice *Adozione*. Quella si dice anche *Cognazione spirituale*, e questa Cognazione legale. Parleremo di tutte tre ordinariamente.

Cognazione Carnale.

La Cognazione carnale ossia naturale, cioè la consanguinità, viene diffinita da S. Tommaso in 4, *dist.* 40, *q.* 1, *art.* 1, « *Vinculum, ab eodem stipite descendantium carnali propagatione contractum.* » Si dice primamente *vinculum*, cioè un legame di consanguinità, mercè di cui più persone sono fra di loro congiunte di sangue a cagion della carnale propagazione, onde nasce in esse il debito d'una maggiore o minore vicendevole riverenza. Si aggiugne *ab uno descendantium*, e conviene aggiugnere *et ascendentium stipite*; non già qualunque, ma viciuo, altramente tutti gli uomini sarebbero consanguinei; poichè discendon tutti da uno stesso uomo, cioè da Adamo e da Noè. Si dice finalmente *carnali generatione contractum*, per cui distinguesi la consanguinità dall' affinità la quale non ha sua origine dalla generatione, ma beusi dalla congiunzione matrimoniale, come si dirà più sotto. Tre cose debbonsi nella consanguinità distinguere, cioè lo *stipite*, la *linea* ed il *grado*. Lo *stipite* è la radice, principio, e fonte, da cui nascono varii gradi di consanguinità; e viene costituito da quella persona, da cui derivano i figliuoli, i nipoti, e gli altri discendenti.

La *linea* poi è quella serie, che comprende le persone ascendenti, e discendenti dallo stesso stipite, e che contiene varii gradi. e distingue il loro numero. Questa linea è di due specie; cioè retta e trasversale. La linea retta è di quelle persone, l' una delle quali persone procede dall' altra. Questa se si misuri discendendo v. g., da padre a figliuolo, e nipoti; appellasi *linea* retta dei discendenti: se poi ascendendo dal figliuolo al padre, dal nipote all' avo, bisavolo, trisavolo, ec., appellasi *linea* retta degli ascendenti. La *linea* poi trasversale, ossia collaterale è di quelle persone, delle quali l' una non viene dall' altra, sebbene tutte procedano dal medesimo stipite, come i fratelli fra sè medesimi, i cugini, ecc. Que-

sta *linea* trasversale, o collaterale può essere eguale ed ineguale. La *linea* trasversale eguale è quella relazione che vi ha fra persone distanti egualmente dal comune stipite, com'è quella di due fratelli fra di loro, e di due sorelle che vengono dallo stesso padre, o di due cugini o cugine che sono dallo stesso avo; la ineguale è la relazione, che v'ha fra persone, che sono inegualmente distanti dal comune stipite, come il fratello ed il fratello del figliuolo del fratello. Finalmente il *grado* di consanguinità è la distanza medesima d'una persona dall'altra entro la stessa *linea* di consanguinità in ordine allo stesso stipite: e chiamasi *grado* a somiglianza dei gradini delle scale, perchè si ascende e si discende da un grado ad un altro prossimo e vicino.

Affine di conoscere con maggior facilità quanti gradi sieno fra sè distanti i consanguinei, conseguentemente in qual grado di consanguinità sieno fra sè congiunti, dal diritto canonico, ed anche da S. Tommaso assegnansi tre regole, la prima per la *linea* retta, la seconda per la trasversale eguale, e la terza per la trasversale ineguale. Per la *linea* retta la regola è questa: « Degli ascendenti, » e discendenti tanti sono i gradi quante sono le persone, detratto » o non computato lo stipite, da cui quelle persone o immediatamente o mediatamente procedono o dipendono. » Adunque se vuol sapersi, quanto sia distante il trisavolo da Pietro, che è lo stipite, computato l'uno e l'altro, ed insieme le persone intermedie, si troveranno cinque persone: da questo numero una se ne detragga, cioè Pietro stipite, ecco che rimangono quattro persone, e però quattro gradi: adunque il trisavolo è congiunto nel quarto grado di consanguinità con Pietro. Per la stessa ragione il bisavolo è in terzo grado col pronipote Pietro; e l'avolo in secondo col nipote Pietro e così il figliuolo di Pietro Felice in primo grado: perchè il padre ed il figliuolo sono due persone: toltone lo stipite, che è Pietro il padre, resta una persona sola. Ciò dimostrasi chiarissimamente colla seguente

FIGURA DELLA LINEA RETTA

4. Tizio	Trisavolo		1. Felice	Figliuolo
3. Cajo	Bisavolo		2. Anselmo	Nipote
2. Antonio	Avolo		3. Illario	Pronipote
1. Francesco	Padre		4. Pio	Abnipote
Pietro	<i>stipite</i>			

Egli è chiaro, che Francesco trovasi in primo grado congiunto con Pietro, perchè non computato lo stipite, ch'è Pietro, non resta che una sola persona, cioè Francesco. Antonio è nel secondo, perchè, ommesso lo stipite Pietro, rimangono due persone, cioè Francesco ed Antonio. Cajo è nel terzo; perchè, toltone lo stipite Pietro, restano tre persone, cioè Francesco, Antonio, e Cajo. Finalmente Tizio è in quarto grado, perchè detratto lo stipite Pietro, restano quattro persone, cioè Francesco, Antonio, Cajo e Tizio.

Per la linea poi collaterale o trasversale eguale quest'è la regola: « Tanti gradi sono fra sè distanti due persone, quanti ciascuna di esse è distante dal prossimo comun stipite dal quale discendono amendue. » Per rendere più chiara questa regola, servirà la seguente:

FIGURA DELLA LINEA COLLATERALE O TRASVERSALE

Discendenti di Antonio maschi		<i>Antonio stipite</i>		Discendenti di Antonio femmine
	Francesco	<i>Fratello e Sorella</i>	1. grado	Maria
	Petruccio	<i>Cugini primi</i>	2. gr.	Lucia
	Cajo	<i>Cugini secondi</i>	3. gr.	Petronilla
	Tizio	<i>Cugini terzi</i>	4. gr.	Agnese
	Luca	<i>Cugini quarti</i>	in nessun gr.	Chiara

È cosa manifesta, che Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale; perchè sono ambedue distanti un grado solo da Antonio che è lo stipite e padre loro comune. Petruccio, figliuolo di Francesco, in secondo grado con Lucia, figliuola di

Maria, perchè sono da esso *stipite* lontani due gradi. Cajo figliuolo di Petruccio, in terzo grado con Petronilla, figliuola di Lucia; perchè distanno tre gradi dallo *stipite* Antonio, ecc. E Luca, finalmente, figliuolo di Tizio, non è congiunto in verun grado dirimente con Chiara figliuola di Agnese: perchè sebbene anticamente la consanguinità nella linea collaterale si estendesse fino al settimo grado, di presente però non si estende che fino al quarto grado inclusivamente, come ha espressamente decretato il Concilio generale Lateranense al *cap.* 50.

Finalmente, per la *linea* trasversale ineguale, questa si è la regola: « Tanti gradi sono fra sè distanti le persone, delle quali si » cerca, quanti è distante la più rimota di tali persone dal comune » *stipite*. Per intelligenza di questa regola osservasi nella descritta figura della linea trasversale un chiarissimo esempio della medesima. Cercasi, v. g., in quale grado di consanguinità Lucia sia congiunta con Francesco. È facile il rilevare dalla proposizione dell' uno e dell' altra, che lo è nel secondo grado. E perchè? Perchè Lucia, che è la persona più rimota dallo *stipite* Antonio, è distante due gradi da esso *stipite*, Antonio, sebbene Francesco non sia distante da Antonio se non se un grado solo. Così discendendo a grado a grado il medesimo Francesco è in terzo grado di consanguinità con Petronilla; perchè questa è la persona più rimota dallo *stipite* Antonio, è tre gradi distante dal medesimo *stipite* Antonio. Così pure Francesco è nel quarto grado con Agnese, perchè questa, che è la persona dallo *stipite* più rimota, è distante quattro gradi dallo *stipite* Antonio.

Ma ecco la figura, ossia l' Albero, come lo si appella, di consanguinità, che contiene i gradi tutti delle tre linee testè descritte, cioè retta, trasversale uguale e trasversale ineguale.

Convieni notare, che sebbene nella *linea* trasversale ineguale si computino i grandi nella indicata maniera in ordine a conoscere l'impedimento del matrimonio; onde impetrare la dispensa nei gradi di consanguinità deve essere nei memoriali spiegato e manifestato non solamente il grado rimoto, ma pur anco il più prossimo allo *stipite*, come ha dichiarato S. Pio V, nella Costituzione, che incomincia *Sanctissimus*, ed Urbano VIII, e Innocenzo X, ambedue in un Breve, che comincia *Alia pro parte*. Quindi se il grado più vicino è il primo grado, e quarto il più rimoto, sarà orretizia la dispensa ottenuta senza aver fatto menzione del grado più propinquo, « *quum in eo primo gradu Sanctitas sua numquam dispensare intendat* ; » come dice S. Pio, nella citata Bolla. Per ciò intendere, si osservi la proposta figura della *linea* trasversale ineguale. Si vuole esprimere di Francesco il grado e più prossimo, e più rimoto di consanguinità con Lucia? Si deve dire, che è congiunto con essa di primo grado in secondo. Con Petronilla? Di primo in terzo. Con Agnese? Di primo in quarto. Finalmente, con Chiara? Di primo in quinto, e conseguentemente in nessun grado dirimente; perchè oltre al quarto non vi ha più Cognazione, nè vi ha bisogno di dispensa. Parimenti Petruccio è congiunto con Petronilla di secondo in terzo grado: e di secondo in quarto con Agnese. Ciò poi si dice dei maschi in ordine alle femmine; debbe intendersi ed applicarsi onninamente anco alle femmine in ordine ai maschi. Quindi Maria è congiunta di primo grado in secondo con Petruccio, di primo in terzo con Cajo, ecc. Così pure Lucia di secondo in terzo con Cajo: di secondo in quarto con Tizio, ecc., e così degli altri.

Ma qui bisogna avvertire, che nello esprimere nei memoriali per la dispensa il grado misto, ossia ineguale, sempre si deve incominciare dal grado del maschio, o sia più prossimo o più rimoto. Quindi la relazione della zia materna al figliuolo del fratello, si dice dal secondo al primo; e la relazione del zio paterno alla figliuola del fratello e della sorella, si dice dal primo al secondo. E nella già indicata nostra figura Maria, con Petruccio si dice dal secondo al primo; e Maria con Cajo, dal terzo al primo, ecc.

I matrimonii dei consanguinei in qualunque grado della *linea*

retta, almeno per diritto ecclesiastico sono illeciti e nulli. » *Inter personas*, dice il Pontefice Nicolò I, *ad consulta Bulgarorum, quae parentum, liberorumque locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum, et nepotem et usque in infinitum.* » E veramente tali matrimonii sono contrarii al pudore, e invertono l'ordine della natura. Esige l'ordine della natura, che i figliuoli sieno sempre soggetti ai parenti; il che non avrebbe più luogo; perchè i figliuoli fatti in virtù del matrimonio una carne coi parenti, avrebbero gli stessi diritti, il che si verificherebbe massimamente nei figliuoli, che sposassero la madre, o l'ava; mentre diverrebbero loro capi e superiori.

Dissi, almeno per diritto ecclesiastico; perchè molti tengono, che tali matrimonii sieno invalidi anche per diritto di natura; e perciò dicono, che se Adamo ritornasse al mondo, non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna. Ma questa sentenza, che secondo qualche Autore, nemmeno può rivocarsi in dubbio, vien rigettata da altri molti, i quali sostengono non essere invalido il matrimonio per diritto naturale se non se celebrato fra consanguinei nel primo grado di *linea* retta e trasversale. Per quello poi riguarda li matrimonii delle madri coi figliuoli, o delle figliuole coi padri, questi ripugnano in guisa al diritto naturale, che per istinto naturale sono da tutte le genti e nazioni colte abborriti.

In *linea* poi collaterale i matrimonii dei consanguinei per diritto ecclesiastico sono nulli fino al quarto grado inclusivamente. Così è stato stabilito nel Concilio Lateranense IV, sotto Innocenzo III, *can. 10*, ove si dice: « *Prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis gradum de caetero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio prohibitio generaliter observari.* » Per quello spetta ai matrimonii fra consanguinei in primo grado della *linea* trasversale, cioè fra fratello e sorella (o sia questo grado un impedimento di diritto naturale, come molti vogliono, o non lo sia), quest'è certo, che la Chiesa non ha mai premesso, nè permetterà che il fratello sposi la sorella. Anzi il Concilio di Trento ha decretato nella *sess. 24, cap. 5*, che « *In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa ... in*

secundo autem gradu numquam dispensetur, nisi inter magnos principes, et ob publicam causam. • Quindi per causa pubblica diede Alessandro IV, la dispensa a Filippo II re di Spagna, onde potesse unirsi in matrimonio con Anna Austriaca figliuola di suo fratello Massimiliano. Ma negò una simile dispensa Giovanni XXII ad Alfonso re d'Aragona, perchè non veniva addotta veruna sufficiente causa di tal dispensa.

Da ciò è facile il capire in quanto grave e pernicioso errore trovinsi quelle persone, le quali con nessuna vera causa, o con causa illegittima, o finta carpiscono le dispense matrimoniali. Chi mai ardirà di assicurare questi ingannatori presso a Dio, il quale *scrutatur renes et corda*, ed ha in esecrazione ogni ipocrisia ed ogni frode? Adunque badino bene gli esecutori dei Rescritti Apostolici alle cause addotte per impetrare le dispense, esaminino diligentemente, se sieno fondate nella verità le preci, e gli addotti motivi, poichè oltre all'essere ciò assolutamente di loro preciso dovere, anche il Sommo Pontefice lo comanda strettamente, ed aggravano intorno ciò con espressissime parole le loro coscienze. Guardinsi poi anche quei, che cercano tali dispense di non ricorrere a certi intervenienti, avvocati, o mezzani, i quali, per non perdere l'incontro di lucrare, fanno i memoriali a capriccio, e inseriscono io essi quello lor piace, o piuttosto quello che giudicano più atto al conseguimento della dispensa, o vera sia, o non vera. Considerino, e facciano considerare i memoriali già estesi prima di trasmetterli a Roma, onde vedere *si vera sunt exposita*, affine di non trovarsi poi al comparire della dispensa in qualche grandissimo imbroglio, come talvolta è accaduto.

Cognazione Spirituale.

La cognazione spirituale è una congiunzione o propinquità, che si contrae e nasce dal Battesimo o dalla Cresima. Imperciocchè, essendo il Battesimo uno spirituale nascimento, ed una nuova generazione, in cui tanto il battezzante, quanto i padrini fanno le veci di

padri, indecente cosa sarebbe, che i battezzati, o tenuti al sacro fonte si unissero in matrimonio con quelle persone, da cui sono stati o battezzati o tenuti al sacro fonte. Questo è un impedimento dirimente tale, che il Sommo Pontefice più difficilmente in esso dispensa che in quello della cognazione carnale; perchè più difficilmente si scioglie il vincolo della Cognazione spirituale, che della carnale.

Per diritto antico questa Cognazione era più ampia e più estesa, mentre comprendeva un maggior numero di persone; ma per diritto nuovo stabilito dal Concilio di Trento, nella *sess. 24 de reform. Matrim.*, affine di evitare molti inconvenienti, scandali e peccati, l'ha ristretta ad un minor numero di persone, nè si contrae che dalle seguenti: 1. dal battezzato, o cresimato col battezzante, o cresimante; 2. dal medesimo battezzato o cresimato col padrino o madrina; 3. dal padrino o madrina col padre e colla madre del battezzato o confermato; 4. dal padre e dalla madre del battezzato o cresimato collo stesso battezzante o cresimante. Fra queste persone adunque solamente nasce di presente la Cognazione spirituale dirimente il matrimonio: « *Statuit (così nel cap. 2) ut unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum Canonum statuta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quas et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem, ac matrem tantum spiritualis Cognatio contrahatur. . . Ea quoque Cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur.* »

Contrae questa Cognazione spirituale anche chi battezza in caso di necessità privatamente: e la contraggono anche quelle persone, che in questo battesimo privato fanno l'ufficio dei padrini, tenendo e levando il battezzato. Ma da questa regola è eccettuato un padre, il quale battezza la propria prole nel caso di necessità, purchè la prole sia legittima, poichè questi in tal caso non contrae veruna Cognazione colla sua consorte, come ha difinito Giovanni VIII, *cap. 7, qu. 1*. Che se ciò facesse fuori del caso di necessità, e maliziosamente, onde separarsi dal talamo della consorte, tenuto nondimeno sarebbe a renderle il debito come prima, onde incomodo non riporti dalla sua frpde; ma non potrebbe poi più esigerlo. Dissi:

Purchè la prole sia legittima; perchè chi, anche nel caso di necessità, battezzasse il figliuolo d'una sua concubina, o di qualunque altra donna, contrarrebbe l'impedimento; perchè il vincolo della Cognazione spirituale è stato tolto di mezzo soltanto a favore di que' soli, i quali nel caso di necessità battezzano i proprii legittimi figliuoli.

Non contraggono la Cognazione spirituale quelle persone, che danno il nome al fanciullo e lo assistono, quando, già prima battezzato in casa, si fanno in chiesa le solenni cerimonie del Battesimo; perchè in allora non tengono, non levano il fanciullo dal sacro fonte, il che ricercasi dal Tridentino Concilio per contrarre la Cognazione.

Quelle persone poi, che han tenuto un infante battezzato sotto condizione, debbon supporsi aver contratta questa Cognazione; perchè è cosa dubbiosa, se abbia valore questo Battesimo, il quale vale certamente se il fanciullo non era prima battezzato, o non lo era stato validamente. Nel dubbio adunque si deve stare alla parte più sicura. Così pure, secondo la più comune e più probabile sentenza, chi ha tenuto al Battesimo o alla Cresima un fanciullo per procuratore, ha contratto la Cognazione spirituale. Primamente perchè, secondo la regola del diritto, « *qui per alium facit, per seipsum facere censetur.* »

2. Perchè quegli solo, secondo il cit. cap. del Tridentino, contrae la Cognazione spirituale, il quale è stato all'uffizio di padrino dai parenti destinato; cosicchè, come ivi si dice: « *Si alii extra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem Cognationem nullo pacto contrahunt:* » ora il procuratore non è certamente l'eletto ed il destinato a fare l'uffizio di padrino, ma quegli solo bensì, di cui gli fa le veci: adunque egli solo, e non già il procuratore contrae questa Cognazione.

3. Finalmente, perchè il Navarro ed il Fagnano, nel cap. *Veniens tit. de Cognatione spirit.*, affermano essere così deciso dalla Congregazione de' Cardinali. Siccome però questa sentenza non è affatto certa, mentre non mancano Teologi che sostengono l'opposto, così diciamo coll' Habert, che occorrendo il caso si ha a ricorrere al Vescovo, il quale nel caso di dubbio può dispensare.

Il padrino e la madrina possono insieme congiungersi in matri-

mónio, perchè dal tenere al Battesimo o alla Cresimia unitamente un fanciullo non ne risulta in essi veruna Cognazione; e quindi talvolta vengono all' uffizio di padrino eletti quei che desiderano o anche sono per celebrare le nozze fra di loro. Sebbene però non sia da veruna legge vietato, che insieme marito e moglie tengano un fanciullo altrui al battesimo o alla cresima, è però meglio, come si legge nel diritto, *cap. 6, qu. 4*, « *ut utrique insimul ad hoc aspirare minime praesumant.* » Anzi in alcune Diocesi è positivamente vietato a due conjugi il tenere insieme al battesimo un fanciullo altrui.

La Cognazione spirituale è un impedimento che dirime il matrimonio soltanto per diritto Ecclesiastico; e quindi può la Chiesa dispensare da tale impedimento. Imperciocchè di tale impedimento non v' ha vestigio nei monumenti de' primi secoli della Chiesa; per altro se fosse di diritto naturale certamente ai tempi più puri della Chiesa non sarebbe stato ignoto. Ma ciocchè deve su tal punto sgombrare ogni dubbiezza si è, che la Chiesa stessa ha ristretto a minor numero di persone questo impedimento, che una volta era assai più esteso. Comprendevasi, v. g., una volta anche la moglie ed i figliuoli del padrino, cui adesso più non comprende. Se dunque ha la Chiesa per giusti motivi temperato tale impedimento col determinarlo e restringerlo a minor numero di persone, non si può dubitare, che questo impedimento dipenda dalla Chiesa, e quindi possa essere da essa dispensato.

Cognazione Legale.

La Cognazione, ossia affinità legale, così detta per essere stata primamente stabilita dalle leggi de' principi, si è quella che nasce dall' adozione. E quest' adozione viene definita da S. Tommaso nel 4, *dist. 42, q. 2, art. 1*: « *Extraneae personae in filium vel nepotem legitima assumptio.* » Adunque quegli si dice adottare, il quale assume o eleggere a figliuolo o a nipote una persona, che non gli appartiene. Questa, quand'è perfetta, cioè fatta coll' autorità del principe, e per cui alcuna persona viene in guisa presa per figliuolo o figliuola,

che diviene erede necessaria, e passa sotto la patria podestà dell' adottante ; questa, dicesi, rende per sempre irritato e nullo il matrimonio fra l' adottante e l' adottato ; come pure fra l' adottante ed i posteri dell' adottato fino al quarto grado inclusivamente ; e si ancora fra l' adottante e la moglie dell' adottato, e fra l' adottato e la moglie dell' adottante ; e finalmente fra l' adottato ed i figliuoli dell' adottante, non però sempre, ma solamente fino a tanto restino liberi dalla patria podestà, ossia per la morte dell' adottante, ossia per mezzo d' una legittima emancipazione. Così S. Tommaso nel luogo citato, art. 3, ove scrive : « *Triplex est legalis Cognatio. Prima quasi descendantium, quae contrahitur inter patrem adoptantem et filium adoptatum et filium filii adoptivi et nepotem, et sic deinceps. Secunda, quae est inter filium adoptivum et filium naturalem. Tertia per modum cujusdam affinitatis, quae est inter patrem adoptantem et uxorem filii adoptivi, vel, e contrario, inter filium adoptatum et uxorem patris adoptantis. Prima ergo Cognatio et tertia perpetuo matrimonium impediunt : secunda autem non, nisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis ; unde mortuo patre, vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* »

Due altre cose debbonsi avvertire. La prima si è, che per costituire la Cognazione legale, ricercansi parecchie condizioni. Ricercasi 1, che l' adottante sia maschio ; poichè le femmine non possono adottar legalmente, se non forse, come dice S. Tommaso al 3, per ispecial concessione del principe ne abbiano tal facoltà. 3. Che l' adottante sia padrone di sè medesimo, e di suo diritto, ed inoltre sia maggiore degli anni 25. 3. Che sia atto a generar figliuoli, perchè, come dice il S. Dottore al 4 : « *Per eum, qui habet perpetuum impedimentum ad gignendum, non potest haereditas transire ad posteros . . . et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare.* » 4. Chi è minore di età non può adottare una persona, che è di età maggiore. « *Junior soggiunge egli al 5, non potest adoptare seniore, sed oportet, secundum leges, quod adoptatus sit in tantum adoptante junior, quod possit esse ejus filius naturalis.* » Non basta dunque nemmeno, qualunque maggioranza d' età, ma debb' esser tale che l' adottato possa essere figliuolo dell' adottante. 5. Ricercasi

l'attuale presenza dell' adottato e dell' adottante; perchè l' adozione non ha luogo fra gli assenti, e per via di procuratore. 6. Finalmente è necessaria la pubblica onestà.

L' altra cosa, che devesi avvertire si è che sotto nome di figliuoli dell' adottante, coi quali nasce la Cognazione legale, non vengono gli altri suoi figliuoli, o adottivi o legittimi; e quindi gli adottati possono fra sè medesimi contrarre senza veruna dispensa il matrimonio, oppur anche coi figliuoli illegittimi dell' adottante medesimo, giacchè ciò non è da veruna legge vietato.

Questo impedimento della legal Cognazione che procede dalla perfetta adozione, può essere dispensato per autorità della Chiesa. Imperciocchè non è impedimento nè di diritto naturale, nè divino, ma ha la sua origine dalla volontà della Chiesa, la quale ha confermato le giuste sanzioni dei principi secolari. Dipende adunque assolutamente dall' autorità della Chiesa, la quale può conseguentemente toglierlo o dispensarlo.

Impedimento di Cognazione carnale.

C A S O 1.º

Quirino e Reinolda sono consanguinei l' uno in quarto, e l' altra in quinto grado. Possono sposarsi validamente senza una dispensa pontificia o vescovile?

È certo che insieme possono contrarre le nozze senza alcuna dispensa. Imperciocchè essendo tra sè diversi pel grado di linea, la numerazione dei gradi devesi sempre incominciare dal grado più remoto, come insegna S. Tommaso, *in 4, dist. 40, q. un. art. 2, in corp.*, ed altri autori Canonisti e Teologi. A queste autorità però una di più valida e sicura se ne aggiunge, quella cioè di Gregorio IX, il quale così definisce la cosa in una sua Decretale: « *Vir qui a stipite quarto gradu, et mulier quae ex alio latere distat quinto, per regulam approbatam, qua dicitur: Quarto gradu remotior differt a stipite, et a quolibet per aliam lineam descendantium ex eodem: licite possunt matrimonialiter copulari.* » *In c. Vir qui fin. de consanguin. et affinit., l. 4, tit. 24.*

PONTAS.

C A S O 2.°

Giulio, figlio legittimo di Raimondo, non può forse contrar validamente matrimonio con una consanguinea di suo padre in terzo o quarto grado di linea collaterale?

La consanguinità, che è « *vinculum ab eodem stipite descendentium carnali generatione contractum*, » *S. Th. in 4, dist. 40, q. un. art. 1, in corp.*, secondo l'antico diritto era un impedimento che dirimeva il matrimonio sino al settimo grado: Nicolao II in *c. De consanguinitate* 17, 35, q. 2 et 3; ma ora si estende solamente al quarto grado inclusive, come definì Innocenzo III nel quarto Concilio Ecumenico Lateranense, in una Decretale riferita nel corpo del diritto, di cui questo è il tenore: « *Prohibitio quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari . . . Cum ergo jam usque da quartum gradum prohibitio conjugalis copulae sit restricta; eam ita volumus esse perpetuam, non obstantibus Constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis vel a nobis: ut si quis contra prohibitionem hujusmodi praesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum, cum diuturnitas temporum non minuat peccatum, sed augeat, tantoque sint graviora crimina, quanto diutius infelicem animam detinent illigatam.* » Innocenzo III, in *c. Non debet* 8, *de consanguin. et affinit.* Ma poichè il Concilio Lateranense non fece alcuna distinzione fra la consanguinità legittima ed illegittima, ne segue che il matrimonio di Giulio illegittimo con la consanguinea di suo padre in terzo e quarto grado sarebbe del tutto invalido.

PONTAS.

C A S O 3.°

Gerundio e Olimpia consanguinei, il primo in quarto, la seconda in quinto grado, contrassero matrimonio, stimando di essere amendue in quarto grado. È valido il loro matrimonio?

Quantunque per la loro mala fede Gerundio ed Olimpia sieno

conscii di peccato mortale, da ciò non deriva, che sia nullo il loro matrimonio, ove però abbian creduto di contrarlo validamente. Ma se hanno pensato di contrarlo invalidamente per un impedimento dirimente che esisteva fra essi, il loro matrimonio è valido. « *Si hujusmodi impedimento non obstante, putant se posse inire validum contractum, valebit*, dice il Silvio in *suppl.*, 3 part. *Sum. S. Th.*, q. 55, art. 9. *Si autem credunt non valere non valebit quia deest consensus.* » Così la sentono pure il Silvestro ed il Navarro. PONTAS.

Impedimento di Cognazione spirituale.

C A S O 1.º

Pascasio e Maria tennero a battesimo Beatrice figliuola di Caterina, vedova di Giovanni. Di queste tre donne quale può venire sposata da Pascasio?

È certa che Pascasio può sposare la sola Maria. Imperciocchè, secondo il Concilio Tridentino, *sess. 24 de Reform.*, c. 2, la Cognazione spirituale non si contrae, 1. Se non tra il battezzante ed il battezzato; 2. Tra il battezzante ed il padre e la madre del battezzato; 3. Tra il padrino ed il figlio battezzato da una parte ed i suoi genitori dall'altra. « *Sancta Synodus, dicono i padri del Concilio . . . statuit, ut . . . ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant; inter quos et baptizatum ipsum et illius patrem et matrem nec inter baptizantem ac baptizatum baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahitur . . . omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.* » Per la qual cosa Pascasio e Maria niuna Cognazione ed affinità spirituale contraggono fra loro; per lo che possono insieme contrar matrimonio.

PONTAS.

C A S O 2.º

Niceto all'età di 17 anni vien tenuto al battesimo da Alessandro; poco dopo Alessandro prende per moglie certa Maturina; e dopo

tre mesi del matrimonio muore. Dopo la morte di Alessandro Niceto può sposar Maturina senza dimandare la dispensa?

Lo può, perciocchè non avvi alcuna Cognazione, o spirituale affinità tra Niceto e Maturina, come lo dichiara il Concilio di Trento, *loc. cit.*, in primo caso.

PONTAS.

C A S O 3.°

Audenzio in una urgente necessità dà il battesimo ad un fanciullo, che ebbe da Apollonia, giovane corrotta da lui. Da quest' azione di Audenzio nasce forse l' impedimento di spirituale Cognazione tra lui ed Apollonia, di modo che egli non possa più riceverla per moglie, come aveva stabilito; sebbene a lui sia stato del tutto necessario battezzare il figliuolo che era già già per morire?

In questo caso tra Apollonia ed Audenzio avvi l' impedimento dirimente della Cognazione spirituale, che egli contrasse battezzando il suo figlio; e perciò non può disposarsi ad Apollonia senza averne prima ottenuta la necessaria dispensa. Nè la necessità in cui ritrovavasi Audenzio impedisce l' esistenza dell' impedimento: perciocchè non essendo questo una pena inflitta dalla Chiesa tra i contraenti, ma solo una testimonianza di mutuo rispetto, non si può dire che Audenzio senza sua colpa sia punito contraendo questa affinità, che d' altronde si contrae anche per una buona azione, come si può contrarre l' irregolarità anche facendo ciò che innanzi a Dio può eser degno di remunerazione. Così comunemente insegnano celeberrimi Teologi e Canonisti.

PONTAS.

C A S O 4.°

Giovanni, giovane di 28 anni, avendo battezzato in una urgente necessità un figlio di Maria, dipoi conversando con lei ebbe un figlio adulterino, che trovatosi nella stessa necessità del primo fu da lui battezzato. Domandasi se in amendue i casi abbia con lei contratto impedimento di Cognazione spirituale; cioè perchè in grave necessità battezzò il figlio di Maria, con la quale ancor non aveva

peccato; e poi perchè dopo aver con essa peccato battezzò un proprio figlio; e se per queste ragioni possa con essa contrar matrimonio.

È certo che Giovanni, battezzando il figlio di Maria, contrasse la spirituale affinità, che è un impedimento dirimente il matrimonio che con essa desidera contrarre. Ciò si prova coll' autorità di Bonifazio VIII, in *c. nodum 1, de cognat. spirit. in 6 l., tit. 3*, il quale avendo premesso che quegli il quale tiene a battesimo un fanciullo contrae la Cognazione spirituale col padre e la madre di lui, e con lo stesso fanciullo, soggiunge: « *Et eadem quae de susceptione sunt dicta, sunt etiam de baptismate censenda.* » 2. Dal Concilio Tridentino, il quale in pari caso egualmente definì, *sess. 24, c. 2, de Reform.*

Egualmente nel secondo caso Giovanni Contrasse la Cognazione spirituale con Maria, quantunque abbia battezzato il figlio che ebbe da lei in una grave necessità; perciocchè nulla ritrovasi nel diritto, che lo possa scusare. Non può adunque Giovanni disposarsi a Maria fino a tanto che questo impedimento sussiste. PONTAS.

C A S O 5.º

Armando tenne a battesimo Giuseppina nobile giovinetta dell'età soltanto di otto anni. Possono forse questi due nel tempo avvenire contrar insieme matrimonio?

La regola si è, che la persona, la quale tiene al sacro fonte un'altra contrae con essa l'impedimento di spirituale affinità, il quale impedimento essendo dirimente rendono inabili Giuseppina ed Armando a contrar insieme matrimonio. PONTAS.

C A S O 6.º

Teodato, eretico scismatico ed infedele, tenne a battesimo Luigia. Da ciò contrasse egli la spirituale Cognazione, impedimento dirimente il matrimonio, che essi hanno poscia intenzion di contrarre?

1. Se Teodato è infedele, o non ancor battezzato, non contrasse alcuna Cognazione spirituale con Luigia, che battezzò o tenne a bat-

tesimo: perciocchè il non battezzato non avendo alcun principio in sè della vita spirituale, non può ricevere alcun effetto di quella, come provano queste parole di S. Tommaso: « *Qui non est baptizatus non potest aliquem levare de sacro fonte, cum non sit membrum Ecclesiae, cujus typum gerit in baptisate suscipiens, quamvis possit baptizare, quia est creatura Dei, cujus typum gerit baptizans, nec tamen aliquam cognationem contrahere spiritualem potest, quia est expertus spiritualis vitae, in quam homo primo per baptismum nascitur.* » In 4, dist. 44, q. 2, art. 1, 3, q. 4 ad 4. Altrove l' Angelico Dottore prova la sua sentenza in questo modo; perchè i padrini sono obbligati ad istruire i suoi figli spirituali in tutte quelle cose che appartengono alla fede, e sono necessarie alla salute, 3 part., q. 57, art. 8. Imperciocchè la Chiesa dando ai nuovi battezzati un padrino intende che abbian di mira questa istruzione, come dice S. Agostino.

2. In quanto si appartiene ai battezzati, consta, che o battezzando il fanciullo, o tenendolo a battesimo contraggono la spirituale Cognazione, quantunque sieno eretici, scismatici od apostati, come apparisce dalle ragioni riferite finora, le quali insieme provano, tutti questi uomini non esser da ammettersi come padrini o matrigne. Silvio in 3 par. sum. S. Thom., q. 67, art. 7, et in suppl., q. 56, Richard. et alii in 4.

PONTAS.

C A S O 7.º

Servio cristiano battezzò la figlia dell' infedele Amurat. Contrasse forse col padre e la madre di questa figlia la Cognazione spirituale?

Quantunque Servio abbia contratto la spirituale Cognazione con la figlia che battezzò, egli è certo che questa non ha contratto col padre e la madre di lei, che erano infedeli; poichè gl' infedeli non sono capaci di alcuna Cognazione spirituale, di cui l' unico battesimo è il principio. Così S. Tommaso, 3 part., q. 57, art. 8.

C A S O 8.°

Cesare fu padrino ad Agnese, la quale aveva ricevuto dalla levatrice il Battesimo per pericolo di morte. Cercasi se egli assistendo soltanto alle cerimonie di questo Sacramento contrasse per ciò l'impedimento dirimente della spirituale Cognazione?

No certamente, poichè il Concilio Tridentino dice, che contraggono l'impedimento dirimente di Cognazione spirituale quelli soltanto i quali tengono il fanciullo nell'amministrazione solenne del Battesimo, nè fa parola di quelli che fanno le veci di padrini solamente nel supplire alle cerimonie. Questa sentenza conviene con quella regola del diritto: *Odia restringi et favores convenit ampliari.* Reg. 15, de reg. juri. in 6. Imperciocchè quell'impedimento è una cosa odiosa, come quello che restringe il desiderio di quelli che bramano il matrimonio, e tolgono loro la facoltà di maritarsi che esiste tra essi.

PONTAS.

C A S O 9.°

Leopoldo tenne al Battesimo un fanciullo come procuratore di Teotimo eletto a padrino dai di lui parenti, il quale si trovava al tempo del Battesimo lontano. Contrasse perciò con questo e coi di lui parenti la Cognazione spirituale?

No, perciocchè dice il Concilio di Trento « *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem Cognationem nullo pacto contrahunt.* » Cap. 2.

C A S O 10.°

Apollonio, ignorando la proibizione del Concilio di Trento, il quale ordina che i padrini non sieno più di uno ed una, permette nella chiesa in cui è parroco, che due padrini e due madrine tengano a Battesimo il figlio di Tertullo. Questi quattro contraggono forse Cognazione spirituale col battezzato, o con i parenti di lui, ovvero due solamente?

Il Sacrosanto Concilio è certo che fece questa proibizione, e che stabili, « *si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur,* » ma non si dichiara però che tutti questi contraggono la spiritual Cognazione. Per lo che sembra rimaner ferma la massina anteriore della Chiesa che tutti quelli cioè che tengono a Battesimo un fanciullo contraggono l' affinità spirituale. Così insegna il Silvio, *in 3 part. Sum. S. Thom. q. 67, art. 6, in fine.*

Impedimento di Cognazione legale.

C A S O U N I C O

Eduardo adottato da Giacomo può forse prender per isposa una di lui figlia illegittima?

Il Parnomitano, ed Angelo di Clvasio stimano invalido questo matrimonio. Tuttavia crediamo che la opinione contraria sia la più probabile; perciocchè è ancora la più comune. Diciamo pertanto che Eduardo validamente si può unire in matrimonio con la figlia illegittima di Giacomo da cui fu adottato, poichè i soli figli legittimi dell' adottante contraggono l' impedimento della Cognazione legale con l' adottato. La ragione si è, che la Cognazione legale è un mero effetto del diritto civile; perlochè da quelli non può esser contratta, che come veri figliuoli il diritto non considera. Ma poichè consta che i figli illegittimi non sono dalle leggi considerati come veri figliuoli del padre in quanto agli effetti civili, perciò « *filius illegitimus non est in potestate patris, ed ideo potest copulari filiae adoptivae patris.* » Battista Trovamala, *in Summa Rossella, v. Impedimentum 7, n. 8.* Così il Navarro.

COLLATORE



Collatore quegli si addomanda, cui il diritto si compete di concedere ad una persona idonea e degna un canonico beneficio.

Allorchè il Collatore concede il beneficio ad una persona indegna, perde per quella volta il diritto di collazione, che passa nel superiore. *Cap. Cum in cunctis de elect.*

Il diritto di conferire un beneficio si aspetta alla giurisdizione e non all'ordine. Quindi è valida la collazione fatta da un Vescovo prima dell'ingresso al vescovado.

Un tempo il Vescovo era l'ordinario Collatore di tutti i benefici della sua diocesi; dipoi questo diritto fu ristretto e limitato alla nomina soltanto, o per tacito consenso dei Vescovi, o per alcuni concordati.

Convieni sapere che la dispensa pontificia, in quanto riguarda al possesso del beneficio di sua collazione, devesi riguardar come abusiva; imperciocchè è alla ragione ripugnante che lo stesso sia superiore ed inferiore, capo e membro del medesimo corpo.

Il Collatore nelle sue provvisioni può costringere quello cui conferisce il beneficio a lasciare il beneficio prima posseduto, sebbene fosse di sua collazione; purchè però non abbia intenzione di conferirlo ad alcuno dei suoi congiunti.

Niun Collatore ecclesiastico può mutare sentenza, cioè quando una volta conferì un beneficio ad una persona incapace od indegna, quello stesso beneficio non può darlo ad un altro, quantunque degno, e solamente passa per questa volta il di lui diritto al superiore. Alessandro III, in *cap. Cum in cunctis de elect. ec.*

Da questa regola non viene esentato neppure lo stesso Re se sia Collatore. Nulladimeno quando il Vescovo fra il numero dei graduati, ad alcuno non graduato concesse il beneficio; un'altra volta lo può dare ad un graduato che lo ricerca. *Pastor. de Benefic., l. 1, tit. 22.*

Il diritto di conferire un beneficio non si può dare ad un altro se non gratuitamente.

Il Vescovo conferisce il beneficio di patronato laicale *jure ordinario* dopo passato il tempo concesso al patrono per conferirlo.

L'Arcivescovo *jure devoluto* conferisce il beneficio, che non fu conferito fra sei mesi dal suo Vescovo suffraganeo; incominciando dal tempo in cui il Collatore venne a notizia della vacanza del beneficio, Innocenzo III, in *cap. Licet 3 de Supl. neglig. Praelat., lib. 1, tit. 10*; e la collazione è valida, purchè sia fatta entro i sei mesi seguenti, dal giorno in cui egli acquistò questo diritto, ove però non lo prevenga il papa. Imperciocchè se fosse stato negligente nel conferirlo, il diritto passa all'immediato superiore, o al metropolitano, od al primate, od al Papa.

Il vicario generale non può conferire validamente alcun beneficio ove non abbia una special facoltà dal Vescovo o dal vero Collatore, come stabilì Bonifazio VIII, in *cap. Cum in generali; de Offic. Vicarri in 6*, la qual potestà può essere o assoluta o condizionata, generale o limitata in quanto al tempo ed al luogo od alla qualità del beneficio.

È invalida la collazione di un beneficio fatta ad un chierico che sia accusato, ove prima dal giudice non sia stato dichiarato innocente.

Il solo Papa può provvedere di quei benefizii che restano vacanti nella Curia.

Quando in uno stesso giorno il Papa od il Vescovo conferisce un beneficio, prevale la collazione fatta dal Papa, purchè il pontefice abbia derogato alla regola dei venti giorni, e non altrimenti.

Quando un chierico provveduto di un beneficio, poi un altro ne ottiene, in forza del quale potè prima ricevere un beneficio, dal collatore; non può l'uno e l'altro ritenere, ma è obbligato a rinunciare all'uno ed all'altro. Così Innocenzo III, in *cap. Cum ad nostram de Instit.*

I mesi papali sono gennaio, febbrajo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, e novembre; gli altri quattro mesi appartengono al Vescovo. Nulladimeno quando *actu et accurate* risiedono nella loro diocesi, il Papa loro concede la facoltà di conferire i benefizii

vacanti nei mesi di febbrajo, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre, affine di invitarli con più efficacia alla residenza, nè contro di essi si può usare del diritto di prevenzione, come contra gli altri patroni ecclesiastici.

Affinchè poi i Vescovi *in partibus* possano godere del privilegio dell' alterna collazione, fa di mestieri che ricerchino questo privilegio di proprio pugno, e con lettere fregiate del proprio sigillo al cardinale Datario, e ne ricevino il relativo instrumento riferito negli atti della Dataria, in cui sia comprovata l'ammissione delle loro domande.

Convien avvertire intorno a ciò: Che pella morte del Papa cessano tutte le regole della Cancelleria finchè non sieno dal successore rinnovate, e l'alternativa riserva dei mesi; per lo che gli ordinarii Collatori *in partibus* in tutto quell' intervallo di tempo possono conferire i benefizii vacanti.

C A S O 1.^o

Crisogono, al quale s' aspetta la Collazione di un benefizio curato, è forse obbligato di darlo a quello che egli conosce il più degno tra i molti che a lui si presentano?

S. Tommaso a questo quesito così risponde: « *Dignitas alicujus personae potest attendi dupliciter: uno modo simpliciter et secundum se; et sic majoris dignitatis est, qui magis abundat in spiritualibus gratiae donis. Alio modo per comparisonem ad bonum commune. Contingit enim quandoque, quod ille qui minus est sanctus, et minus sciens, potest magis conferre ad bonum commune propter potentiam vel industriam saecularem, vel propter aliquid hujusmodi:* » Donde ne segue che « *Dispensationes spiritualium principaliter ordinantur ad utilitatem communem, secundum 1 ad Cor. 12; Unicuique datur manifestatio Spiritus ad utilitatem.* » Poste le quali cose così conchiude: « *Ideo quandoque absque acceptione personarum in dispensatione spiritualium, illi qui sunt simpliciter minus boni melioribus praeferuntur: Sicut etiam et Deus gratius gratis datas quandoque concedit minus bonis.* » 2, 2, 65, art. 2, in corp.

Finalmente il Concilio Tridentino: « *Hortatur et monet, ut in primis monuerit, nihil ad Dei gloriam et populorum salutem utilius posse facere, quam si bonos pastores Ecclesiae gubernandae idoneos promoveri studeant; eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, nisi quos digniores et Ecclesiae magis utiles ipsi iudiceverint, non quidem precibus, vel humano affectu, aut ambientium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis praefici diligenter curaverint,* » sess. 24, de Reform., c. 1. Così parla il sacrosanto Concilio volendo che il Vescovo anteponga al beneficio il più degno fra quelli che a lui si presentano per ottenerlo.

Perciò il Collatore od il presentatore deve preferire nel beneficio quel sacerdote che non ha alcun impedimento canonico, nè in quanto alla scienza nè perciò che riguarda i costumi, la cui virtù è conosciuta all'altro che abbia più santità e meno scienza. Così il meno dotto, ma più ricco, al più dotto e meno liberale coi poveri; come pure quello che abbia maggior intelligenza o bravura nel trattare gli affari all'altro di esperienza meno adorno, deve trattarsi di una parrocchia in cui vi sono continui litigi.

Il nostro Crisogono pertanto sceglierà quello che ritroverà più degno al suo beneficio secondo il sentimento di S. Tommaso.

PONTAS.

C A S O 2.º

Ascanio ricerca se tranquillamente nel conferire il beneficio di una parrocchia che è di suo diritto possa preferire un suo nipote; mentre ritrova che i meriti degli altri presentati sono eguali a quelli del nipote?

In questo caso Ascanio può senza dubbio preferire il nipote. Così S. Tommaso con queste parole: « *Quandoque vero consanguinei praelati ecclesiastici sunt aequae digni ut aliis, et sic licite potest absque personarum acceptione consanguineos praeferre: quia saltem in hoc magis praesminent, quod de ipsis magis confidere potest, ut unanimiter secum negotia Ecclesiae tractent,* » 2, 2, q. 63, art. 2, ad. 2, S. Antonino, consentendo coll'Angelico Dottore, porta questa ragione:

• *Quia in hoc quod det consanguineo aequè digno, nihil deperit utilitatis Ecclesiae. Unde in hoc licet satisfacere amori naturali; quia charitati contrarius non est, sed magis charitate informatur, 2 part. sum. Theol., tit. 1, cap. 20, §, 2.*

Donde ne segue che il beneficio non devesi dare al consanguineo, dove un altro più degno sia. • *Si vero sit minus idoneus consanguineus Praelati, disse sant' Antonino, loc. cit, non debet eum praeficere ad curam Ecclesiae, postposito meliori: 1. Quia infideliter agit dispensator, qui, negotium domini sui gerens, rem ejus non meliorat cum possit. 2. Quia hoc videtur pertinere ad acceptionem personarum; quia conditio consanguinitatis non est conditio pertinens ad curam Ecclesiae, quae non obtinetur jure sanguinis, sed divino munere.* • Ma quando egli è uguale in tutto agli altri concorrenti, ed il Collatore è a cognizione della capacità del suo nipote, può agli altri tranquillamente preferirlo; purchè lunge si sia un affetto carnale, e pure sieno le intenzioni.

PONTAS.

C A S O 3.º

Acario vuole conferire un beneficio di suo diritto al proprio nipote, che è meno degno dagli altri che lo domandano, pure di scienza e virtù sufficiente adorno. Per questo solo motivo può egli anteporlo agli altri?

San Tommaso risponde così, 2, 2, q. 65, art. 2, ad 1: • *Circa consanguineos praelatorum distinguendum est; quia quandoque sunt minus digni et simpliciter, et per respectum ad bonum commune; et sic si dignioribus praeferantur, est peccatum personarum acceptionis in dispensatione Spiritualium, quorum praelatus ecclesiasticus nan est dominus: ut possit ea dare pro libito, sed dispensatur, secundum illud 1 Corinth. 4: Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei.* •

Perciò affermiamo che il prelado in questo caso pecca secondo il sentimento di S. Tommaso; poichè, antepouendo il suo nipote all'altro più degno, opera per motivo di consanguinità, lo che è grave peccato, secondo S. Tommaso, in 4, dist. 25, q. 5, art. 3, ad. 7; lo

che sarebbe vero quando anche quel consanguineo fosse degli altri più degno ; poichè, ciò facendo, egli avrebbe di mira soltanto la consanguinità.

È adunque necessario, affinchè Acario possa conferire il beneficio al suo consanguineo, che egli sia almeno almeno eguale in meriti agli altri concorrenti ; affinchè egli possa rimuovere da sè ogni motivo di consanguinità.

PONTAS.

C A S O 4.°

Giovanni, vedendo che Teodorico parroco di S. Trifone era vicino a morte, pregò Girolamo, Patrono di quella parrocchia, affinchè a sè la desse, ove Teodorico morisse. Il patrono la promise a lui, e nel giorno dopo morto Teodorico, presentò subito Giovanni. Domandasi se la presentazione di quel patrono, e la provvisione ottenuta da Giovanni sieno canoniche ?

Nè la presentazione, nè la provvisione sono canoniche.

Perciò invalida è la provvisione di Giovanni, come effetto di avarizia e di detestabile ambizione la dichiara la regola XXII della Cancelleria tratta da questa Decretale di Papa Gelasio, in *can. Si vivorum 1, de concess. Praeb. et Eccl. vacantis, lib. 3, tit. 8* : « *Qui in vivorum sacerdotum loco ponuntur hoc ipso sunt ab ecclesiastica communione pellendi, quo se passi sunt successores vivis sacerdotibus adhiberi* » non meno che da quest' altra del Concilio Lateranese dell' anno 1179 sotto Alessandro III, in *cap. Nulla 2, cod. 21* : « *Nulla Ecclesiastica ministeria, seu etiam beneficia, vel ecclesiae tribuantur alicui, seu promittantur, antequam vacent.* » E di questo Decreto ne soggiunge la ragione : « *Ne desiderare quis mortem proximi videatur, in cujus locum et beneficium se crediderit successurum. Cum enim, prosequit il Concilio, in ipsis etiam legibus Gentilium invenitur inhibitum, turpe est, et divini plenum animadversione iudicii, si locum in Ecclesia Dei futurae successionis expectatio habeat, quam etiam ipsi Gentiles condemnare curaverunt,* » Aggiungasi a ciò che un beneficio non vacante non può essere ricercato da un chericco senza dimostrare una somma avidità indegna di lui ; e questo beneficio non può

essere a lui promesso senza favorire alla sua cupidigia. Si potrebbe riferire ancora una costituzione di Bonifazio VIII, in *cap. Detestanda* 2 *cod. tit. in 6.*, in cui in una maniera più veemente dello stesso Concilio Lateranense condanna questo modo di operare; ma basta il fin qui detto alla soluzione del caso.

PONTAS.

Quegli che amasse altri casi intorno a questo soggetto, osservi i titoli *Benefiziario, Benefizio, Patrono, Patronato, Provvisione.*

COLLAZIONE DEI BENEFIZI



La Collazione è un modo di acquistare gli ecclesiastici magistrati ed i benefizii. Si definisce pertanto una concessione di un benefizio vacante fatta da chi ne ha la podestà. Questa differisce in due modi dalla elezione. Primo, perchè la elezione ha luogo nei benefizii, che rendono vedova la Chiesa; di poi, perchè la elezione si fa da molti, come fanno i collegii dei canonici, e la Collazione retamente si fa da un solo.

La Collazione deve essere fatta in iscritto, tanto se dipende dal Vescovo, o dal Sommo Pontefice, o dal di lui Legato o da un Cardinale, non mai però colla voce. Il Pontefice dà i diplomi, che si chiamano Bolle, e che sono segnate da molti ministri della Dataria e Cancelleria. Queste bolle altre si dicono *in forma gratiosa*, altre *in forma dignum*, altre finalmente *in forma commissaria*. Le lettere *in forma gratiosa* si danno al Cherico, il quale, presentata una testimonianza del suo Vescovo, ottiene un benefizio; e queste hanno con sè la vera Collazione del benefizio. Le lettere *in forma dignum* hanno luogo quando non fu presentata la testimonianza del Vescovo, da cui apparisce che il cherico è meritevole del benefizio; perciò si spediscono al Vescovo, il quale deve conferire ad un certo cherico, che sia stato riconosciuto degno ed idoneo, il benefizio. Finalmente, *in forma commissaria* si concedono lettere, quando il cherico, oltre il testimonio del suo Vescovo, e le molte cose dette da lui al Sommo Pontefice, affine di conseguire il benefizio, deve dimo-

strarle alla presenza degli stabiliti Esecutori, chiamati ancor tutti quelli che hanno parte nella cosa. E queste lettere non contengono una vera Collazione, ma soltanto, come dicono, *Mandatum de conferendo.* »

Il Vescovo poi fa la Collazione di un beneficio con un pubblico istrumento, segnato dalla di lui Cancelleria.

C A S O 1.°

Il Vescovo Diocesano conferisce a Vincenzo di pien diritto la parrocchia di S. Calisto, ch' era patronato laicale, senza attendere la presentazione del patrono. Non è forse invalida questa Collazione, *ipso jure* ?

Risponderemo con sant' Antonino, 3 part. Sum., tit. 15, l. 3, §. 18, che la Collazione fatta dal Vescovo non è *ipso jure* invalida ; ma che la provvisione di Vincenzo per sentenza del giudice, ove il patrono ne faccia la contestazione, può essere annullata, come dichiara Alessandro III in cap. illud, 8, de jure patron., lib. 3, tit. 58, con queste, parole : « Si vero . . . aliquis, sine presentatione fratrum ejusdem loci fuerit in ipsa ecclesia institutus ; ejus, secundum rigorem juris, est institutio irritanda. »

PONTAS.

C A S O 2.°

Un Vescovo conferisce una cura a Renato ; la nomina appartenersi ad un patrono, il quale, ènosciuta la cosa, nominò Paolo invece di Renato. Domandasi qual dei due sia il legittimo titolare ?

Paolo solo è il legittimo titolare ; perchè il Vescovo non poteva per diritto provvedere Renato di una cura, prima che passasse il tempo concesso ai giuspatroni per la nomina. Così insegna il Cabasuzio, *Juris can. Theor. et prax.*, l. 2, c. 7, n. 14.

PONTAS.

C A S O 3.°

Un Vescovo diocesano concede a Lodovico la cura vacante di san Macario, di cui l'abbate di san Gordiano è il patrono, in tempo che la stessa abbazia è vacante. Dopo tre mesi il nuovo abate nominò a quella cura Marcello, il quale, ricusandolo il Vescovo, ottenne le sue provvisioni dal Metropolitano. Qual dei due è il legittimo titolare?

Il legittimo titolare è Lodovico. Imperciocchè, sebbene il Vescovo non possa conferire un beneficio di patronato senza il consenso del patrono, tuttavia, essendo vacante la sede abbaziale, le chiese a quella soggette diventano libere; cosicchè il Vescovo di suo diritto può a quella provvedere; in tal caso l'abbate successore del defunto perde per questa volta il suo diritto.

PONTAS.

C A S O 4.°

Ferrando, Arcivescovo di Ungheria, vedendo che un Vescovo suo suffraganeo dopo molti mesi non avea ancor provveduto alla cura di S. Giobbe, la cui parrocchia è vicina alla sua diocesi, egli si prende il diritto di darla a Stanislao, il quale rimase, per la negligenza del Vescovo, pacifico possessor della cura, confermata cioè in essa dalla voce dell'arcivescovo. Domandasi se la Collazione, che tostamente fu invalida per la mancanza del diritto nell'Arcivescovo, dopo che il diritto a lui passò, sia divenuta valida?

All'Arcivescovo non si compete alcun diritto di conferire un beneficio fuori dei confini della sua Diocesi, prima di aver ottenuto il diritto di devoluzione pella negligenza del suo suffraganeo, nel qual caso neppure validamente può dare un beneficio ove non esponga nelle lettere di promozione ad un tal beneficio che quel diritto a sè apparteneva *ex devoluto*. Donde ne segue che la provvisione data a Stanislao *ante jus devolutum* è nulla *ipso jure*; nè

divien valida pel devoluto seguente, secondo questa regola del diritto, 18, in 6: « *Non formatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit.* » Nullameno se questo Arcivescovo, dopo ottenuta devoluzione del diritto, desse a Stanislao una nuova provvisione di questa cura, prima che il Vescovo di essa l'avesse altrui conferita, Stanislao sarebbe canonicamente provveduto.

PONTAS.

C A S O 5.º

Elia abbate e unico patrono che può presentare della parrocchia di S. Eligio essendo attualmente denunziato scomunicato, il Vescovo *pleno jure* la conferisce a Girolamo. Domandasi se sia canonica questa Collazione?

Lo scomunicato denunziato vien privato del commercio ecclesiastico e civile, come consta da due decretali di Innocenzo III, da due di Alessandro III, finalmente da due altre di Clemente III, le quali si possono leggere nel corpo del Diritto canonico. Per la qual cosa in tutto il tempo che rimane scomunicato, perde il diritto del patronato, nè può per sè medesimo esercitarlo. Donde ne segue che la Collazione fatta dal Vescovo, di cui si tratta nel caso presente, è valida e canonica; ove però non abbia dato espressamente il potere di nominare alla cura di S. Eligio ad un altro prima d'incorrere nella scomunica.

C A S O 6.º

Bertrando, Vescovo di Cesena, dà la prebenda della sua chiesa cattedrale a Lodovico, semplice accolito che studia in Venezia: Paolo elemosiniere di questo Vescovo, che lo serviva da dieci anni senza ricever denaro, gli domanda questa prebenda; la qual il Vescovo non sa negargli per non dimostrarsi ingrato a suoi servigi. Per la qual cosa, soppressa la provvisione di Lodovico, un'altra ne sostituisce in favore di Paolo. Poteva far ciò canonicamente e giustamente?

Questo Vescovo non poteva conferire la predetta prebenda a Paolo canonicamente senza peccare contro le regole della Chiesa. Imperiocchè il collatore, il quale fece l'istrumento di Collazione e vi sottoscrisse, si servi di tutto il suo diritto da non poter poi operare altrimenti. Bonifacio XIII, in *cap. si tibi 17, de praeb. et dignit.* in 6, ne dà la decisione con queste parole: « *Si tibi absentis per tuum Episcopum conferatur beneficium; licet per Collationem hujusmodi, donec eam ratam habuerit, jus in ipso beneficio, ut tuum dici valeat non acquiras: ipse tamen Episcopus, vel quicumque alius, de ipso beneficio, (nisi consentire recuses) in personam alterius ordinare nequibit.* » Allo stesso modo disciolgono questa difficoltà Innocenzo IV, Giovanni Monaco, l'Arcidiacono e tutti gli altri celeberrimi canonisti. PONTAS.

C A S O 7.°

Apollodoro è legato dalla minore scomunica, perchè senza alcun motivo avea trattato con uno scomunicato vitando, accettò un priorato che gli venne conferito od al quale fu eletto dal capitolo della chiesa cattedrale. Per la qual cosa riercasi, 1. Se questo beneficio validamente poteva il Collatore a lui conferirlo, e se la provvisione di lui sia canonica; 2. Se egli lo abbia potuto accettare senza commetter peccato. La provvisione non fu illegittima, ne invalida l'elezione di Apollodoro al priorato, pella scomunica minore da cui era legato; perciocchè la sola maggiore scomunica rende innabile il chericò di ricevere un beneficio o per collazione o per elezione. Ed in vero Gregorio IX di una simile elezione dice che essa non è invalida: « *Si tamen scienter electus fuerit, electio est irritanda.* » Donde ne segue, che, sebbene l'elezione sia valida, nullameno è illecita, e perciò il priorato, di cui si tratta, in qualunque modo fosse stato dato, Apollodoro non potea accettare o ritenere, ove non si fosse curato di esser assolto da quella censura. PONTAS.

C A S O 8.°

Alberto, Vescovo di Scodria, che è scomunicato maggiore, conferisce un beneficio a Ferdinando che ignora la censura di questo Vescovo. La Collazione del medesimo è forse invalida?

Convien distinguere. Imperciocchè se la scomunica di Alberto non è pubblica, ed è tollerata dalla Chiesa nell'esercizio delle sue vescovili funzioni, la Collazione del beneficio fatta nella persona di Ferdinando è valida. Così risponde a questa questione il celebre canonista Filippo Decio, riportando una decretale di Innocenzo III, riferita nel corpo del diritto canonico; *ad cap. post cessionem. 7 de probat., lib. 2, tit. 9.*

La ragione di questa decisione si è perchè lo scomunicato occulto non è privato del suo diritto nè della sua giurisdizione. Imperciocchè fino a tanto che è tollerato dalla Chiesa, si suppone che egli sia il legittimo superiore, almeno quanto al foro esterno; ma ove fosse scomunicato pubblico e notorio, *actu* viene spogliato *ipso jure*, nè può lecitamente o validamente esercitare la sua giurisdizione; mentre lo si riguarda come separato dalla comunione della Chiesa e dei fedeli.

PONTAS.

C A S O 9.°

Il vicario generale di Teodolfo Vescovo di Orvieto, pubblicamente scomunicato dal Papa, dà ad Alfonso una prebenda vacante della chiesa cattedrale. Questa collazione è forse valida e canonica? Questa collazione non è valida nè canonica, imperciocchè il Vescovo ed il di lui vicario generale, stimandosi esser per diritto una sola persona, come quelli che hanno la stessa giurisdizione; quando il Vescovo pubblicamente scomunicato è spogliato di sua giurisdizione, questa perde pure il vicario di lui. Ciò è provato da Innocenzo IV, in una Costituzione, *in cap. Romana 1, de offic. Vicarii in 6, l. 1, tit. 18*, in cui questo Sommo Pontefice dichiara che quegli che

fa le veci di un pubblico scomunicato non può esercitare la giurisdizione che ha ricevuto da lui. « *Ea tamen quae ipsi exercendo hujusmodi vices agunt totaliter, excommunicato manente, si jurisdictionem tantum recipiunt ab eodem non possunt obtinere vigorem.* » Apparisce che questa regola si possa applicare al nostro caso. Imperciocchè il vicario avendo ricevuta la giurisdizione dal Vescovo, ove questa nel Vescovo cessa, cessa pur nel vicario. Altrimenti il Vescovo potrebbe per l'altrui mezzo esercitare un diritto che egli non ha, contro questa regola del diritto: « *Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit,* » reg. 67, in 6.

PONTAS.

COMMEDIE

Vedi TEATRO.

COMMERCIO

Vedi COMPRITA, SOCIETA', E VENDITA.

COMMISSIONE

L'ordine che ad alcuno si dà di fare o sciogliere od in altro modo operar qualche cosa.

C A S O 1.º

Clemente riceve degli ordini da molti suoi amici; l'uno gli ordina di comperargli del panno, un altro dei vasi d'argento, un altro dei libri, e simili cose. Soddisfa agli ordini avuti; ma perchè, nel compiere queste commissioni, impiega molto tempo, nè sente che i suoi amici dicano di ricompensarlo, così egli cresce di alquanto il prezzo delle cose comperate, e il soprappiù ritiene per sè senza farne consapevole gli amici. Domandasi se in ciò egli commetta ingiustizia?

Vol. IV.

14

Essendo manifesto ch'egli incombe agli ordini degli amici per solo tratto di benevolenza, così apparisce che non può ritenersi alquanto di più se non ingiustamente. Donde ne segue ch'egli è obbligato alla restituzione. E la ragione si è perchè, come dice la legge dei Digesti: « *Mandatum, nisi gratuitum, nullum est. Nam originem ex officio atque amicitia trahit. Contrarium est erga officio merces: interveniente enim pecunia, res ad locationem et conductionem patius pertinet.* » Clemente adunque, trattando come amico, e non come mercante, ingannò i suoi mandatarii, e perciò è obbligato alla restituzione di ciò che si tenne oltre il prezzo delle cose comperate. PONTAS.

C A S O 2.°

Sergio, ricevuta una procura da Alberto per trattargli alcune cose, sempre con somma premura le trattò; ma in seguito fu alquanto negligente nel trattare gli affari di Alberto, donde n' avvenne che egli ne soffrì danno non leggiero. Sergio è forse obbligato a sostenere questo danno, sebbene non abbia ricevuta alcuna mercede per la di lui prestazione?

Egli è certo che quegli, cui fu commesso il trattar qualche cosa, deve usare tutta la diligenza e la premura che avrebbe per le proprie faccende, sotto pena di essere obbligato a risarcire il danno che per sua colpa sentisse quegli che gli impose di agir le sue faccende. La legge lo dichiara apertamente: « *A procuratore dolum et omnem culpam, non etiam improvisum casum praestandum esse juris auctoritate manifeste declaratur.* » *Leg. a procuratore 13, Cod. mandati vel contra l. 4, tit. 35.* Sergio adunque è obbligato di risarcire Alberto del danno che per sua colpa soffrì. PONTAS.

NB. Pegli altri casi, vedi le voci *Comprita, Restituzione, Sarte.*



COMODATO

Vedi CONTRATTI.



COMPENSAZIONE OCCULTA



Cosa intendano significare i Teologi col nome di occulta Compensazione, penso che niuno lo ignori. Il pagarsi da sè clandestinamente, cioè senza saputa del creditore sulla sua roba o danaro, è ciocchè appellasi Compensazione occulta. Cercasi se sia lecita? Ecco la grande questione, che certamente è più imbrogliata e più difficile di quello sembra a primo aspetto. Il nome stesso di *occulta* ci mette tosto in sospetto della sua onestà e legittimità, giacchè appunto « *qui male agit, odit lucem.* » Che chi è parte, possa erigersi in giudice fra lui ed il suo debitore, e soddisfersi clandestinamente ed a suo piacimento sui di lui beni, è una cosa difficile a capirsi, ed atta per sè stessa a cagionare mille disordini nella società umana con pregiudizio altrui. Il dottissimo Teologo Elizane, nel *lib. 8, q. 7, §. 4*, racconta, che un personaggio di alta sfera, e che trovavasi nell' attuale uffizio di giudice nelle cause civili, gli propose un caso di Compensazione occulta. Ho, gli disse, trattato con molti Teologi su questo punto, e tutti mi hanno risposto che è lecita, chiedendomi se ancor io era dello stesso sentimento. Ci era presente un altro Teologo, il quale, benchè non interrogato, pure mi prevenne, e decise con sì grande prontezza e cotanto francamente esser lecita, come se il caso fosse, se tre e due fossero cinque. Io pregai quell' egregio signore a mettersi nel suo tribunale, e quindi a dirmi le ragioni ed i motivi, cui egli pienamente sapeva, per cui egli e gli altri giudici condannassero tali cose nel loro foro. Io poscia applicai quelle ragioni medesime alla coscienza. Allora quell' uomo veramente cristiano desistè dalla già proposta occulta Compensazione: e soggiunse, aver lui cre-

duto che noi Teologi avessimo pel foro della coscienza altre ragioni arcaiche ed a sè ignote. Fin qui egli; ed il padre Concina, *tom. 4, lib. 9, in Decal., cap. 6, §. 3*, narra il seguente fatto accaduto a sè medesimo. « Ragionava, ei dice, non è molto tempo, con un insigne ministro di certo principe, uomo di gran doti di animo, e di grande integrità di costumi fregiato, e molto giusto. Mi diceva che non pochi Teologi di nome non oscuro gli avevano approvata la occulta Compensazione delle spese, cui pel bene del principato era costretto di fare, mentre il consueto stipendio, che ne ritraeva dal principe, era molto diminuito. Risposi io incontante: Quei Teologi, i quali hanno approvata come lecita a vostra Eccellenza la occulta Compensazione, la fanno pure lecita ai di lei ministri e servidori. Ah, esclamò egli tosto, dottrina de' probabilisti infesta alla società, alla tranquillità, alla sicurezza! »

Quindi è che i Teologi anche più benigni non fanno lecita la occulta Compensazione assolutamente ed in ogni caso, ma soltanto con certe limitazioni, e poste certe condizioni. Ripugna troppo alla retta ragione ed al buon senso di farla lecita assolutamente; mentre è cosa troppo evidente che aprirebbesi una via larga alle ruberie, che niuno sarebbe più sicuro delle cose sue, che si sconvolgerebbe tutto il buon ordine, ed in fine distruggerebbesi la società umana. Con certe limitazioni poi, e poste certe condizioni, la più parte de' Teologi, almeno moderni, non solo probabilisti, ma eziandio probabilioristi e di sana morale, la dà per lecita. Il punto consiste, che in pratica si avverino le limitazioni, e si osservino fedelmente le richieste condizioni senza eluderle con falsi pretesti. Ma posto che veramente si osservino, e non si eludano, io non ho veruna difficoltà di sottoscrivermi alla più comune favorevole sentenza; perchè, poste ed osservate santamente tutte siffatte limitazioni e condizioni, cui esporremo fra poco, parmi che la occulta Compensazione più non si opponga nè alla giustizia commutativa, nè alla legale, e quindi, che nemmeno nascono più i già indicati disordini ed assurdi. Ma siccome è cosa ben rara, anzi rarissima, in pratica la posizione e l'osservanza fedele di tutte le richieste condizioni, così dico poi che nel fatto ed in pratica il caso è raro, anzi rarissimo, che l'occulta Compensazione

sia lecita. Il che chiaro apparirà dalla semplice esposizione delle limitazioni e condizioni, che prescritte vengono dai Teologi difensori di questa sentenza, non già più rigidi e più severi, ma più dotti, più gravi e più discreti.

Veniamo ora pertanto alle limitazioni e condizioni. E primieramente è certo che l'occulta Compensazione non è lecita ad ogni genere di persone. I servi e le serve ne sono esclusi, i quali non possono occultamente compensare le loro opere e fatiche, cui giudicano maggiori del salario che ricevono. Ciò consta chiarissimamente dalla proposizione 37, condannata da Innocenzo XI, che diceva: « *Famuli et famulae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod acceperunt.* È adunque illecito ai servi ed alle serve il compensarsi occultamente per quel di più che sopra il pattuito salario credono meritarsi. E lo stesso deve dirsi dei ministri, degli artefici, degli operai, degli agenti, de' fattori, e di tutti quegli altri generi di persone, che per un prezzo convenuto l'opra loro ad altre persone consagrano; poichè corre per tutti la stessa ragione, e tutti sono all'altrui servizio quanto all'opera pattuita. Guai al mondo se a tutte queste classi di persone fosse lecita la occulta Compensazione! Chi è mai diffatti fra servi e serve che sia contento del salario che riceve, e non lo creda troppo tenue ed inferiore al suo merito, ed al servizio, cui presta a' suoi padroni? Chi è fra gli artisti ed operai, il quale non si lamenti del pagamento che gli vien dato, e nol giudichi troppo scarso e troppo al di sotto di quello merita l'opera sua, la sua fatica, il suo lavoro? Giustissimamente adunque è stata condannata la proposizione che loro accordava di compensarsi occultamente.

Ma è stata, dicono alcuni, condannata in tali generi di persone l'occulta Compensazione, quando facciasi a giudizio dell'uffiziale, del servo, dell'artefice, dell'operaio; non già però quando facciasi a giudizio d'un confessore, od altro uomo dotto, perito e sgombro da passione. Falsissima. Un confessore, un uomo dotto e perito ha forse un maggior diritto del servo sopra i beni del padrone? E in materia di giustizia può egli darsi sentenza coll'ascoltarsi una parte sola, e questa la più ignobile, cioè del servo contro il pa-

drone? Quale si è mai quella legge che ciò conceda? Non può adunque ammettersi per verun modo questa interpretazione, la quale ancor essa, se non erro, è compresa nella dannata proposizione, in cui assolutamente condannasi ne' servi l'occulta Compensazione, onde supplire al salario, cui credono inferiore al loro merito. Guardinsi pertanto i sagri ministri dal permettere a tal fatta di persone il compensarsi occultamente per tal motivo. Sono desse liberamente convenute co' lor padroni in un dato salario, nè sono state a ciò sforzate da chicchessia; adunque quando viene loro pagato, commettono una manifesta ingiustizia, se altra cosa clandestinamente si prendono. Se in adesso sembra loro troppo scarso, ed ineguale al loro merito ed alle lor fatiche, lo espongano ai lor stessi padroni, e se questi ricusano di accrescerlo, vadano in cerca d'altri padroni.

È vero, diranno per loro giustificazione i servi, gli uffiziali, gli artisti, di cui si tratta, è vero, che senza essere sforzati da chicchessia siam convenuti di una data mercede, ma lo abbiám fatto costretti dal bisogno, dalla necessità, dal timore di non aver altri padroni, di perdere l'occasione, gli avventori, il pane. Ecco il perchè abbiamo acconsentito, benchè di mala voglia, a servire, o a fare quell'opera, quel lavoro a prezzo minore e troppo scarso. La necessità ci ha costretti a questo passo. Or bene; è egli questo un titolo giusto per far uso della occulta Compensazione? Dico francamente che no. È cosa frequentissima e quasi ordinaria che i servi, i ministri, gli uffiziali, gli artefici, i locatori dell'opra loro, della loro industria, della loro fatica acconsentano al prezzo, che viene loro accordato senza speranza di accrescimento da loro creduto troppo scarso e minore del giusto, pressati dalla miseria, e dalla necessità; ed appena uno ne ritroveremo, il quale non acconsenta con più o meno d'interna ripugnanza. Questa è appunto quella ripugnanza che produce un involontario *secundum quid*, come lo chiamano i Teologi. Ora se ciò basta ad una giusta occulta Compensazione, appena v'ha uffiziale, agente, ministro, servo, operajo, il quale non possa lecitamente far uso dell'occulta Compensazione; e già non ha più luogo, o è vana ed inutile la condanna della proposizione. Da ciò si deve raccogliere col P. Antoine e Collet, che peccano contro la giustizia, e tenuti sono

alla restituzione quei sarti, i quali si appropriano i ritagli o frammenti delle vesti, i fili di seta, e simili cose, ch'esser possono utili al padrone, onde compensarsi della pattuita o consueta mercede, cui essi giudicano minore del giusto. E quindi i confessori in tal fatta di furti, benchè non per anco giunti a peccato mortale, non hanno a dissimulare, ma debbono loro imporre di restituire la roba o il di lei valore ai padroni, o lavorare per essi a prezzo minore fino all'intero risarcimento. Lo stesso dicasi degli altri che lavorano nella materia altrui.

Quanto poi agli altri generi di persone, a' quali, in virtù della dannata proposizione, non è vietata la occulta Compensazione, e dirò anche quanto ai servi, operai, ec. in altre cose fuori della materia del lor salario, eccone per una lecita Compensazione le necessarie condizioni. La prima si è, che il debito sia certo e chiaro onninamente, sia presente e non futuro, altramente con ingiustizia manifesta verrebbe l'altro spogliato della sua roba, cui attualmente possiede, per un debito o incerto, o che per anco non è. Non basta quindi che il debito sia probabile, perchè quello ch'è soltanto probabile non è certo, ma è incerto. Ora è contro ogni equità e giustizia il compensare con cose certe le incerte. Certo è ciocchè tu prendi, incerto ciocchè ti si deve. Ov'è l'uguaglianza, ove l'equità? Così pure ricercasi che questo debito certo sia presente, e non basta che sia certo bensì, ma futuro, cioè ricercasi, che sia già passato il tempo del pagamento. La cosa è troppo chiara. Neppure un giudice legittimo può costringere un debitore a pagare prima del tempo, in cui il debito sia maturato. E se lecito fosse pel pericolo del futuro pagamento il compensarsi occultamente, come lo pensano alcuni recenti probabilisti, ne nascerebbe nella società umana un estremo disordine ed una somma confusione. Affinchè adunque sia lecita la occulta Compensazione, è necessario, in primo luogo, che il debito (come si suppone) di giustizia sia liquido e certo, e sia presente e non futuro. Ma andiamo innanzi.

La seconda condizione si è che il creditore non possa moralmente per verun' altra via o mezzo ricuperare quello, che per giustizia gli appartiene, o perchè difatti non c'è modo di ripeterlo per via giudiziaria, o perchè non lo può fare senza manifesto pericolo di

un grave danno. La ragione chiara ed efficacissima della necessità di questa condizione per una lecita occulta Compensazione si è, perchè l'ordine di giustizia esige che ricorra al giudice ed ai tribunali a tal fine dalla repubblica stabiliti per ripetere il suo, quando almeno ciò possa farsi senza un grave danno; onde opera illecitamente o pecca chi, fuori di questo caso, da sè occultamente si compensa. Odisi S. Tommaso, il quale nella 2, 2, q. 66, art. 5, al 3, dice così: « *Qui furtim accipit rem suam apud alium injuste detentam, peccat, non quia gravet eum qui detinet (et ideo non tenetur ad restituendum aliquid, vel recompensandum), sed peccat contra communem justitiam, dum ipse sibi usurpat suae rei iudicium, juris ordine praetermisso.* » Adunque quest'ordine ha da osservarsi ooninamente, e pecca chi non lo osserva, quando l'imminente pericolo d'un danno veramente grave a preterirlo non lo costringa. Dissi, *d'un danno veramente grave*, perchè non bisogna eludere, come fanno il Salmaticensi, questa condizione col dire che « la condizione da S. Tommaso assegnata debba » intendersi, quando taluno può comodamente riavere il suo per la » via giudiziale. » E quando è mai che senza incomodo si possa nei tribunali ripetere il pagamento del debito? Egli è noto a tutti quanti incomodi, spese e molestie d'ogni genere accompagnino mai sempre il foro. Se adunque si ammetta che niuno è tenuto a ricorrere al giudice per essere pagato, se non quando comodamente, cioè senza incomodo, può per questa via il suo debito ricuperare, niuno più sarà tenuto a far uso di questa strada dalle leggi e dal buon ordine stabilita; e dovranno togliersi di mezzo i tribunali ed i pubblici giudizi: ognuno sarà giudice in propria causa. Ed ecco sossopra e sconvolta la società, la tranquillità e la pace.

La terza condizione si è, che ciocchè si prende per compensarsi sia roba del debitore. Quindi non è lecito prendere roba altrui esistente presso il debitore, o cosa a lui da altri imprestata, o presso di lui depositata. La ragione chiarissima si è, perchè ciò non può farsi senza offendere il diritto che altri ha sovra la sua roba esistente o per deposito o per comodato presso del debitore, e conseguentemente senza violazione della giustizia. E quindi nemmeno si può prendere a titolo di Compensazione una cosa, cui il debitore manda

in dono ad un' altra persona ; perchè ciò ridonderebbe in danno del donatario, il quale sebbene prima dell' accettazione non abbia un vero diritto alla cosa donata, ha però diritto, che niuno impedisca il bene che vuol fargli il donatore. Molto meno poi se si potrà compensarsi coll' usurpare il danaro cui il debitore manda ad una terza persona in pagamento di debito. L' opinione, che dice ciò esser lecito, che è del Lugo, sconvolge tutti i diritti, ed apre una spaziosa strada alle frodi, alle violenze ed ai furti. Ma potrà egli compensarsi taluno colla roba del debitore a sè imprestata, o presso di sè depositata ? Dico che no ; perchè ciò sarebbe contro il patto e la fedeltà propria di tali contratti e da essi rigorosamente ricercata. Se poi trovasi presso al creditore roba del debitore, non già a titolo di prestito, o di deposito, ma o di commercio o d'altro titolo, potrà con essa compensarsi, quando non manchino l' altre condizioni, e purchè ciò sia senza pregiudizio dei creditori anteriori, i quali, secondo la disposizione delle leggi, hanno la prelazione, e debbono essere anteposti. Ma se finalmente la cosa sta presso al creditore come pegno precisamente dal debitore datogli a cauzione del proprio debito, in tal caso anche lo leggi stesse civili accordano, che il creditore possa ritenersela ; mentre in essa cosa egli è veramente possessore, e *« melior est conditio possidentis. »*

Tre altre condizioni ricercansi per una lecita Compensazione, cui esporrò qui brevemente, giacchè non vanno soggette a difficoltà, nè a cavilli. La quarta dunque condizione si è, che si prenda per compensarsi una cosa, che sia della medesima specie, cioè danaro per danaro, frumento per frumento, ec., perchè non bisogna aggravare il debitore con prendergli una cosa che può essergli forse più cara di quello che il doppio della cosa dovuta. Questa però si è una condizione, che debb' essere osservata, quando si può moralmente ; e quando non si può, si deve almeno procurare di compensarsi con quelle cose, di cui può credersi meno sollecito il debitore. La quinta, che non facciasi la Compensazione con pericolo di scandalo, o d' infamia altrui. Quindi non ha a farsi per verun modo, se si prevegga, o si tema, che un' altra persona sarà presa in sospetto di furto con pericolo, oltre alla perdita del suo buon nome, d' essere per-

ciò molestata, e sforzata a restituire. In tal caso la carità e la giustizia non permettono che con tanto danno di un innocente venga compensato il proprio. La sesta, finalmente, ed ultima condizione si è, che fattasi la Compensazione, rendasi di ciò conscio cautamente il debitore, sì per non lasciarlo nella persuasione e coscienza della grave obbligazione di pagare; e sì ancora affinché non paghi lo stesso debito un'altra volta o al creditore o a' di lui eredi.

Ecco le condizioni necessarie per una lecita Compensazione. Tutte debbono concorrere e tutte devono osservarsi senza ommetterne pur una, e senza eludere con cavilli, e con falsi pretesti. Ora quando è mai, che in pratica tutte concorrano, e tutte religiosamente si osservino? O non mai, o soltanto in qualche assai raro rarissimo caso. Basta considerarle tutte ad una ad una per vedere essere cosa difficilissima, per non dire quasi impossibile, che tutte vi concorrano e si osservino. Posto ciò, ecco come dee regolarsi in questo punto il saggio confessore. Primamente, non mai ha a consigliare di moto proprio a chicchessia la occulta Compensazione. Se poi dal penitente stesso viene interrogato, risponda, che veramente non è assolutamente illecita, ma che tante si ricercano condizioni affinché sia lecita, ed è cosa sì difficile e sì rara il concorso in pratica di tutte, che questa maniera di ricuperare il suo è assolutamente piena di pericolo. Ecco la risposta che deve dare, quando venga consultato prima del fatto. Se poi in un penitente s' incontra, il quale s' è già di suo arbitrio occultamente compensato, esaminisi diligentemente, se nella già fatta occulta Compensazione concorrano le condizioni prescritte, e massimamente se nulla ci sia contro la giustizia commutativa, niun pericolo del danno altrui, e niuna lesione degli altrui diritti. Se rileva con chiarezza e certezza, che sono state osservate, non lo obblighi alla restituzione: e se potendo ricorrere al giudice senza suo grave danno, ciò ha ommesso, e si è compensato da sé, lo faccia confessare di questo suo peccato, e lo mandi in pace; mentre per tal motivo non è tenuto a restituire nulla, come insegna S. Tommaso nel luogo citato, ma solamente a dar soddisfazione a Dio. « *Qui furtim accipit rem suam apud alium injuste detentam, peccat quidem; non quia gravet eum, qui detinet, et ideo non tenetur ad*

restituendum aliquid, vel ad recompensandum; sed peccat contra communem justitiam, dum ipse sibi usurpat suae rei judicium, juris ordine praetermisso; et ideo tenetur Deo satisfacere. » Lo avverta però prima di licenziarlo dello stretto obbligo, che ha, di render conscio, se non per azzo lo ha fatto, nella maniera cauta e circospetta il debitore, onde questi non abbia a stare nella mala fede e nella coscienza della sua grave obbligazione, e non avvenga, che paghi replicatamente lo stesso debito.

C A S O 1.^o

Una persona civile e ricca, villeggiando in campagna, si servi quasi sempre degli uomini del castaldo occupandoli nelle sue faccende, per cui il castaldo soffersse un considerabile danno. Ricercando egli dal suo confessore se possa occultamente compensarsi, cercasi cosa il confessore gli debba rispondere?

La compensazione occulta consiste nel prendere o ritenere senza saputa del debitore quanto basta per ricuperare o risarcirsi di quello ch'è tenuto a dare. Secondo S. Antonino, l'Antoine ed il Cuniliati, ella è lecita, quando vi concorrano le seguenti condizioni. 1. Che il debito sia liquido, perchè altrimenti si spoglierebbe un altro del suo per un debito incerto, lo che è contro giustizia. 2. Che il creditore non abbia altro modo onde compensarsi senza un pericolo manifesto di grave danno. 3. Che la Compensazione non si faccia colla roba del debitore imprestata e depositata; perchè ciò sarebbe contro la fedeltà dovuta in tali contratti. 4. Che la Compensazione si faccia con cose della stessa specie, e se ciò non è possibile, almen colla roba, di cui il debitore è meno sollecito. 5. Che non si faccia col pericolo dell'altrui scandalo od infamia, sicchè venga giudicato, che altra persona abbia trafugato quella data roba. 6. Che non si faccia coll'ingiuria di un terzo, v. g., non si prenda ciò che il debitore avesse in deposito, in pegno, in affitto; anzi non può aver luogo la Compensazione occulta, dove i beni del debitore fossero ipotecati così che non avesse niente del suo. 7. Che fatta la Compensazione, si avverta di essa con cautela il debitore, onde non abbia rimorso pel debito non pagato, nè abbia a pagarlo due volte.

Concorrono pertanto tutte queste condizioni, io dico che la Compensazione occulta è lecita, perchè essendo lecito per naturale diritto il conservarsi indenne contro l'altrui ingiuria, ciò per appunto è, cui tende l'occulta Compensazione. Nè osservando le condizioni suesposte si fa ingiuria al debitore che può e non vuol pagare il suo debito liquido e certo, perchè v'ha la giustizia commutativa, mentre si prende con giustizia, ciò ch'egli deve, ed ingiustamente ritiene, nè egli può dirsi ragionevolmente invito in quanto alla sostanza, e nemmen in quanto al modo, perchè il creditore è scusato dalla mancanza di mezzi di conseguire il suo, nè altra strada gli rimane per ricuperarlo. Parimenti non si offende là pubblica podestà, e nemmen la giustizia legale, perchè al creditore è moralmente chiusa la via di ripetere il suo col mezzo dei tribunali.

Dal fin qui detto ne viene, che se è lecita la Compensazione occulta quando v'intervengono tutte le espresse condizioni, egli è però rarissimo il caso, che in pratica possa farsi, perchè rare volte concorrono le condizioni stesse. Quindi il confessore deve osservare le tre seguenti cose: 1. Di non mai consigliare un penitente a compensarsi occultamente. 2. Allorquando n'è interrogato, rispondere, che, secondo la più comune sentenza, si ritiene lecita l'occulta Compensazione, poste però tali condizioni che in pratica difficilmente concorrono, quindi essere ella piena di pericoli, nè poter consigliarsi giammai. 3. Nel caso abbia un penitente, che siasi occultamente compensato, lo esamini con diligenza, e lo assolva senza obbligarlo a restituzione, quando vi trovi concorse le condizioni ricordate, ma insieme lo avverta del pericolo, al quale inconsideratamente si è esposto.

Ora venendo al caso proposto, se il castaldo non si è compensato, la risposta è quella che si è detta di sopra: se poi spinto dal proprio bisogno ha mandato ad effetto il suo pensiero, esamini diligentemente, se egli ha patito un danno certo: se il compenso è eguale al danno; se poteva per altra via, almen senza grave detrimento, essere risarcito: se il padrone di propria autorità, e senza di lui consenso si sia servito dei di lui uomini: se il padrone dimorando in villa ha dato da mangiare e da bere ai di lui domestici, talchè

ne sia in lui ridondata una qualche utilità per le spese giornaliere; e finalmente se il padrone venendo pregato a compensarlo possa credersi disposto ad acconsentire, od a gratificare il castaldo in qualche circostanza dell' uso fatto dei di lui operai. Dalle risposte rileverà, se abbia egli avuto titolo alla Compensazione, e se debba obbligarlo a restituire. Non v' ha dubbio però che castaldo sia tenuto alla restituzione: 1. Quando avesse prestato il suo assenso, ed avesse mostrato di concedere al padrone di servirsi de' suoi operai; 2. Quando il padrone fosse disposto a riconoscerlo per i danni sofferti; 3. Quando avesse una speranza di essere dal padrone più facilmente sovvenuto in qualche sua necessità; 4. Finalmente, quando avesse riportato un qualche vantaggio dal cibo somministrato dal padrone agli uomini di servizio.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Lamberto, avvezzo sempre a servire, non trovando padrone che lo riceva con giusto salario, si accorda per necessità con un uomo nobile per un meschino stipendio, ed occultamente gli toglie quanto basta per eguagliare un giusto salario. Cercasi se ciò sia lecito?

Abbiamo condannata da Innocenzo XI la proposizione: « *Famuli et famulae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod acceperunt.* » I servi dunque e le serve non possono occultamente compensarsi. E chiara n' è la ragione. Essi sono convenuti col loro padrone per la loro opera, e compensandosi, commettono un' ingiustizia, e si fanno giudici in causa propria. Che se v' ha disparità tra il salario e l' opera, possono dimostrarla al loro padrone; e non adattandosi egli all' aumento del salario, devono o partire, o contentarsi dello stabilito danaro. Ciò che si dice dei servi, è applicabile eziandio agli uffiziali della Repubblica, agli artefici, agli operai, ec. per evidente parità di ragione.

Ora venendo al caso nostro, vi sono dei teologi, che giudicano lecita la Compensazione ad un servitore, che per necessità si è posto a servire un padrone con uno stipendio minore del giusto: « *Si ex*

necessitate, così li Salmaticensi, tract. 3, de restit. cap. 1, punct. 19, §. 2, n. 317, cum stipendio inferiori famulus se conduxit, quia illi amplius volebat dominus concedere, potest, quod deficit, compensare si id abque animo condonandi fecit, sed ne amitteret illam commoditatem. Vel etiam SI CONDONAVIT, si tamen pactum fuit injustum excedens limites justii pretii; quia est obligatio reducendi illud ad aequalitatem.

Ma quest' opinione è falsa, 1. Perché si oppone alla condanna d' Innocenzo XI, che proscriosse la proposizione succennata, appunto perchè accorda ai servi il giudicare sul loro servizio. 2. Perché, come sta notato nel caso antecedente, è illecita la Compensazione occulta quando il debito non è liquido, nè i servi possono, senza temere d' ingannarsi, stabilire il prezzo della loro opera. 3. Perché, ammessa la dottrina dei Salmaticensi, vengono i servi ad agire manifestamente contro la loro convenzione, avendo essi acconsentito al prezzo minore, quando potevano non aderirvi.

Che se Lamberto si è adattato a servire col salario inferiore per non patire la fame, non può darsi, che l' utilità, che dal di lui servizio ricava il padrone sia proporzionata al salario? Allora senza dubbio il padrone non lo avrebbe accettato per un maggiore stipendio. E che la cosa sia così, pare ch' ella si deduca dal caso stesso. Lamberto non ha ritrovato padrone per maggior prezzo, e si è adattato per la necessità. Se il giusto prezzo è quello che pagano gli uomini comunemente, è da dirsi, che dandogli tutti il salario medesimo, quel salario sia il vero prezzo della di lui opera. Dalla necessità per cui si è posto a servire non si può dunque dedurre, ch' abbia titolo a compensarsi, ma piuttosto, che se si compensa, egli danneggia il padrone. Che se fosse lecito ai servi il compensarsi occultamente, innumerabili sarebbero i furti, poichè d' ordinario non v' ha domestico, che non si lagni del suo stipendio, e non giudichi di esso maggiore la sua opera. È poi ridicolo ciò che aggiungono i Salmaticensi, che può il servo compensarsi *etiam si condonavit*. Qual maggiore iniquità prendere quello che si ha donato? Dicano pure, che la giustizia obbliga a togliere l' ineguaglianza, che noi ripeteremo, che a chi così vuole ed acconsente non si fa veruna in-

giuria : « *Volenti et consentienti non fit injuria.* » Non è dunque lecita per verun modo a Lamberto la Compensazione occulta. SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Lo stesso Lamberto prende soltanto quello che gli prescrive il suo confessore, e non già a titolo del servizio ordinato, ma per altri lavori, cui non è tenuto. Sarà ciò lecito a Lamberto ?

Il confessore non ha diritto sopra la roba altrui: non è giudice tra il padrone ed il servo; e quando lo fosse non potrebbe giudicare sulle pure asserzioni di Lamberto. Deve piuttosto suggerirgli o di esporre al padrone, che la sua opera merita maggior ricompensa, o di trovarsi altro padrone. Da ciò ne viene dunque giustificato Lamberto, e sappia, che l'opposta sentenza è condannata dalla Santa Sede coll' Apologia de' casuisti fino dal dì 27 agosto 1659. Nè tampoco lo giustifica l'altro motivo, cioè di compensarsi pei lavori straordinarii, cui non è tenuto. Ciò accordano i Salmaticensi, ed anche il Tournely, il quale però consiglia i servi in tal caso a licenziarsi. I migliori Teologi combattono l'opinione dei Salmaticensi, e vogliono, o che il servo si adatti senza compenso al lavoro straordinario, o che si provvegga d'altro padrone. Infatti il padrone, che esige dal servitore più del convenuto, intende di esigerlo gratuitamente. Se così non l'intende il servo, egli non ha per questo alcun diritto a compensarsi, perchè su di ciò non si è convenuto col padrone. Inoltre qual padrone v'è mai, il quale occupi i servi in un determinato servizio? Nell'atto, che il padrone li ferma, non può avere nè ha presenti tutti i casi, nei quali avrà bisogno della loro opera. S'include quindi nel patto o contratto il servizio ordinario, e qualche eziandio straordinario lavoro. Dunque nemmeno il titolo addotto da Lamberto può giustificare in lui l'occulta Compensazione.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

CASO 4.°

Tiburzio per compassione di Cajo bisognoso, che non può in verun modo esigere da Ambrogio un credito certo, toglie occultamente alla stesso Ambrogio, quanto basta a soddisfare Cajo. Cercasi se peccchi e se debba restituire ?

Pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale, perchè usurpa l'ufficio di giudice, arrogandosi il diritto che non è suo di mettere l'uguaglianza fra le parti. Quindi dovrà il confessore obbligarlo a mettere le cose nello stato primiero, e specialmente se queste trovansi nelle sue mani, e gli effetti, od il danaro non fu consegnato a Cajo creditore. Ciò infatti se fosse lecito, qual adito non sarebbe a mille compensazioni secrete ? e chi più sarebbe sicuro delle cose sue ?

Dissi poi, che pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale. Non potrebbe darsi, che peccasse ancora contro la giustizia commutativa ? Sì, se il debito di Ambrogio non fosse certo, o minore del preteso da Cajo, o la roba fosse maggiore del credito, od Ambrogio avesse ragioni fondate di non pagar in tutto, od in parte il suo debito. Quindi se Tiburzio ha consegnato a Cajo la roba, deve prima il confessore esaminarlo per conoscere se ha operato solamente contro la giustizia legale, ovvero anche contro la giustizia commutativa, deve obbligarlo a restituire a misura della lezione della medesima. Se poi ha peccato contro la sola giustizia legale, perchè non v'ha alcuna disuguaglianza tra il credito, e la Compensazione, non lo deve obbligare ad alcuna restituzione. Stia però egli cauto per non restare ingannato, e non errare nel suo giudizio, e non avvenga, che obbligando o disobbligando indebitamente ed ingiustamente il suo penitente dalla restituzione, non resti egli stesso obbligato. Avverta poi bene, che se, fatta la Compensazione, restasse contro di Ambrogio la carta del debito presso di Cajo, cosicchè Cajo o gli eredi potessero costringerlo nuovamente al pagamento, ciò succedendo sarebbe egli tenuto a risarcirlo, e lo sarebbe pur anche se Ambrogio, stimolato dalla propria coscienza, soddisfacesse il suo

debito, e Cajo o gli eredi di lui ritenesse la somma. A cautela dunque Tiburzio ritiri il chirografo e lo laceri, ed avverta industriosamente Ambrogio d' essere aggravato dall' obbligo suo verso di Cajo.

SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Muore Alberto pieno di debiti, e lascia presso di Federico suo creditore di dugento zecchini molte merci già da lui dategli in pegno, ed affinché le vendesse in suo nome, ed un oriuolo d' oro dato in deposito. Cercasi se Federico possa colle merci e coll' oriuolo compensarsi, benchè sappia esservi dei creditori anziani ?

Separiamo le merci dall' oriuolo. Quanto alle merci date in pegno non è una l' opinion dei Teologi. Gli Autori, che negano potersi Federico compensare con queste merci, s' appoggiano a queste due ragioni : 1. Perchè Federico si compensa con roba obbligata ai creditori anziani di Alberto, quindi è roba dei creditori, e non di Alberto. 2. Perchè se Alberto vivesse dovrebbe pagare i debiti anteriori a quelli di Federico. Il Comitolo, *lib. 3, q. 39*, seguito dall' Omobono e dal Fernandez, tiene la contraria opinione, ed appella le ragioni suesposte col nome di ragioni generali adattabili ai crediti puramente personali, quindi non ammissibili contro il credito di Federico, il quale sulle merci ha un' ipoteca ossia pegno speciale a sua cauzione. È vero, soggiungono, che gli anziani creditori devono primi pagarsi, ma sempre sulla sostanza libera, non già su quella ch' è ad altri specialmente obbligata. Le leggi stesse prescrivono, che i creditori, che hanno pegno od ipoteca, abbiano ad essere privilegiati ossia anteposti ai creditori puramente chirografarii. E giusta questa seconda opinione, ch' è la più probabile, Federico può compensarsi del suo credito.

Non così poi deve dirsi dell' oriuolo. Il deposito, come abbiamo nella *Leg. Postremos, cod. de pactis*, e secondo la comune opinion de' Dottori, non può essere soggetto di Compensazione. Fra il pegno ed il deposito passa tal differenza, che il pegno è dal debitore consegnato a cauzione del credito, di modo che il creditore non venendo soddisfatto può pagarsi colla vendita di esso ; laddove il deposito

è una cosa data ad un altro in custodia, nè può questi senza il consenso del padrone impunemente servirsene, e molto meno venderla od alienarla. Non può dunque sull' oriuolo compensarsi Federico, ma bensì sulle merci,

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Un figliuolo di famiglia ha tolto in casa secretamente un poco alla volta e roba e denari per comperarsi dei frutti di una eredità, che ha egli colla condizione, che il padre suo non abbia a goderne, e che frattanto il padre suo gli nega. Cercasi, che far debba il confessore prudente in questo caso ?

Ammessa l' eredità del figliuolo, deve il confessore esaminarlo, 1. Se le cose involate appartengano veramente al di lui padre. 2. Se sia certo, che non nasca sospetto, che il furto sia stato fatto da altra persona. 3. Se possa temersi che il padre venga un giorno astretto a sborsare i frutti dell' eredità. 4. Se per le cose tolte sia stato alcun danneggiato.

Poste tali cautele soggiungono, esservi degli Autori, che dubitano se sussista un tale legato, perchè l' aggiunta condizione è contraria alle disposizioni del diritto, e se, supposta la validità, ritengono, che l' usufrutto appartiene al padre, come appunto un legato lasciato ad un religioso professo colla condizione, che debba essere del religioso, cede a favore del monastero, essendo illecita la condizione, perchè contraria alle disposizioni del diritto. Se ciò fosse, sarebbe certamente ingiusta la Compensazione proposta.

Con più verità però il Silvestro, il Bortolo e Pietro Navarro con altri, *lib. 3, de restit. c. 1*, dicono, che, non ostante la condizione, sussiste il legato, e che l' usufrutto spetta al figliuolo. Imperciocchè se ad un figliuolo di famiglia, che non sia soldato, viene donata qualche cosa colla condizione che sia considerata bene castrense, benchè non possa la donazione sussistere, come bene castrense, sussiste tuttavia come bene avventizio. Per la stessa ragione dunque dovrà considerarsi bene quasi castrense l' eredità fatta dal figlio, e che quindi a lui appartenga l' usufrutto. Dippiù. La condizione apposta,

che l'usufrutto non appartenga al padre non irrita la legge, perchè la legge parla del caso, in cui sia lasciata l'eredità al figlio senza far parola de' frutti della eredità, e prescrive, che allora la proprietà sia dell'erede e l'usufrutto del padre. Questa disposizione poi del diritto non toglie, che possa il testatore donar al figlio anche i frutti dell'eredità, perchè il legato procede dalla libera volontà del legame, il quale alle cose sue può stabilire quella legge che più gli piace. Ne segue quindi, che la condizione non già è contraria alla legge, ma soltanto è oltre alla legge. Nè vale la parità tra il figliuolo di famiglia ed il religioso professore. Questi infatti per la solenne professione religiosa è incapace a qualunque eredità, e perciò la condizione per lui diviene impossibile; laddove il figliuolo di famiglia n'è capace, come lo è nei beni castrensi.

Si deduce da tuttociò, che al nostro figliuolo di famiglia è lecita l'occulta Compensazione, quando vi concorrano le altre necessarie condizioni. Per altro il saggio confessore in pratica non deve mai permettere che i figli prendano occultamente in casa cosa alcuna, essendo ciò sempre contro la riverenza dovuta ai loro genitori; eccettuato il solo caso, in cui mancassero del necessario, e vi concorressero altre condizioni. Leggiamo nei proverbii: « *Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre, et dicit, hoc non esse peccatum, participes homicidae est.* » Veggasi il Gennetto, *Tract. 8, de sept. Decal. praecept. cap. 11, q. 9.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Anna, per soddisfare ad alcuni debiti di suo marito, che non vuol pagarli, e per provvedere ad altri bisogni suoi e della casa, gli ruba considerabili somme. Può ella scusarsi di furto?

Se Anna oltre la dote ha dei beni parafernali, cioè di quelli che sono suoi, di questi può lecitamente disporre senza il consenso del marito, ma non così dei beni comuni. Tale è il sentimento di S. Agostino, *ep. 799*, e di San Raimondo, *lib. 2, tit. de furtis, n. 9*. Per altro non dubito che Anna possa disporre senza peccato dei beni comuni, poste le cautele espresse nei casi antecedenti, quando si

tratta di pagare i creditori, e sovvenire ai suoi bisogni od a quelli della casa, purchè questi siano veri, e non siano mode, e vanità. Nel libro I dei Re, *cap.* 25, si chiama Abigail col nome di donna prudente, perchè seppe allontanare dalla sua casa a forza di doni il giusto sdegno di Davide contro Nabal suo marito. Ora se i creditori volendo esser soddisfatti procedono per via di foro, perchè Anna non potrà riparare al disonore ed alle spese col compensarli? Lo potrà eziandio se il marito sarà prodigo, o toglierà a lei ed alla famiglia il necessario. Osservi però bene Anna, che in lei si verifichino tutte le circostanze sovraesposte: e quando ne fossero in dubbio, si assoggetti al marito, e si regoli secondo i consigli di un prudente confessore.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 8.°

Fortunato, di professione sarto, si compensa del suo lavoro, che non gli viene pagato come esigerebbe, col fare un conto maggiore di spese, e col ritenersi alcuni avanzi di panno. Può egli ciò fare?

Se Fortunato sa per esperienza, che taluni sono soliti pagargli di meno di quello pretende le sue manifatture, perchè mai impiega per essi la sua opera? Se poi non azzarda a chieder loro di più, tacitamente dunque conviene della giustizia del prezzo. L'alterare il conto delle spese è una menzogna ed un inganno, e ricevendo il di più a questo titolo, è un vero furto. Ecco come de' sarti parla Sant' Antonino, in *summula confess.* 3, *interr. cap.* 8, *de artificib. et mechanic. par.* 6, *de sutor. pannor.*: « *Si quod restat sibi de serico, vel panno, vel tela, vel aliis sibi datis pro fiendis vestibus retinet sibi, furatur illud; quod si sit quid notabile, nisi ille diminutias dedisset sibi in mercede laboris, et illud capit sibi ad supplendum tantum.* » Devesi dunque conchiudere, che gli artefici in generale non possono ritenersi gli avanzi nè da sè compensarsi, e che quando lo fanno anche in piccola quantità peccano gravemente e sono obbligati alla restituzione. Lo stesso dunque si dica di Fortunato.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 9.

Orazio non può riscuotere da un suo cugino cento zecchini che che gli sono dovuti. Gliene domanda quindi ad imprestito altrettanti promettendogli con giuramento la restituzione, e poi pensa di compensarsi con essi del suo credito. Cercasi se possa farlo?

E' questione se, per adempiere il giuramento, possa servirsi della Compensazione. Il Suarez, *de Relig. lib. 2, cap. 37*, sostiene l'affermativa sentenza, ma con tali limitazioni, che sembra non essere del tutto persuaso. Esclude infatti tutti i seguenti casi. 1. Se la cosa promessa e la cosa dovuta non sono semplicemente o moralmente della medesima specie. 2. Se il debito non è liquido e certo. 3. Se non v'è una ragionevole causa di compensarsi. 4. Se chi ha giurato non ha inteso di giurare, che veramente e realmente pagherà. Il Tamburino, *lib. 3, cap. 3, n. 34*, insegna, che Orazio possa lecitamente compensarsi, quand'anche nel giuramento non n'avesse avuta intenzione, nel caso però, che non possa riscuotere dal suo cugino i cento zecchini.

In pratica l'opposta sentenza è quella che deve seguirsi, e che, come osserva lo stesso Suarez, è comunissima presso i Canonisti. E per verità il giuramento esige, che si paghi realmente, e non per via di Compensazione. Il Suarez istesso insegna al n. 13: « *Juramentum obligat ad solvendum realiter: hoc pertinet ad reverentiam juramenti, ut ad literam (ut sic dicam) impleatur.* » Il pagamento per Compensazione è un pagamento finto ed interpretativo; non è quello dunque, ch' esige l'osservanza del giuramento. Chi ha giurato di lavorare una vigna, deve lavorare colla sua opera, nè verifica la giurata promessa se paga l'interesse o manda altri a supplirvi. Quindi nel *cap. 7, ad nostram de jurejur.*, è prescritto al debitore che ha giurato, di non inferire verun aggravio sopra il pegno, di pagare primamente il suo debito, e poi esigere il credito.

Nè può esservi verun motivo per quanto ragionevole sia, che giustifichi tale Compensazione, quando questo non sia una vera e reale impotenza, che sola libera dal giuramento. Imperciocchè dice

S. Tommaso, 2, 2, q. 89 a. 7, ad 7: « *Magis debes damnum temporale sustinere, quam juramentum violare;* » ed Alessandro III, cap. Si vero de jurejur. decretò: « *Non est tutum contra juramentum suum venire, nisi tale sit damnum, quod servatum vergat in interitum salutis aeternae.* » Qui per verità non si tratta di una semplice Compensazione, la quale è sempre lecita quando si salva la giustizia e l'equità, ma di un giuramento, che riguarda unicamente la religione, che per qualunque motivo non può essere violata.

Orazio dunque non può compensarsi senza mancare al giuramento. Potrebbe per altro far uso della Compensazione allora soltanto, quando v'aderisse il di lui cugino creditore, perchè le promesse giurate fatte agli uomini sono tali di lor natura, che possono estinguersi col libero consenso, e colla remissione del creditore.

SCARPAZZA.


COMPIACENZA

Vedi MORALITA'.



COMPLICE

Vedi ASSOLUZIONE DEL COMPLICE.



COMPRITA

E

COMPROMESSO

Vedi CONTRATTO.

C O M U N I O N E

2. 1.

Esistenza del precetto della Comunione Pasquale; persone ad esso sottoposte, e tempo di adempierlo.

Che vi sia il precetto divino di ricevere non solamente in voto, ma pur anco realmente ed in fatto la SS. Eucaristia, lo riconoscono tutti i Santi Padri Teologi in quelle celebri parole del Divin Redentore, *Johan. 6*: « *Nisi manduceveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* » E sì pure da quelle altre: « *Hoc facite in meam commemorationem.* » Ma secondo questo divino precetto indeterminato quanto al tempo, la Chiesa ha con suo precetto fissato con precisione il tempo di adempierlo. Nei tempi andati obbligava la Chiesa tutti i fedeli ad accostarsi almeno tre volte l'anno, cioè nella Pasqua, nella Pentecoste e nel Natale. Ne' tempi posteriori, cioè nel secolo XIII, nel Concilio Lateranense è stato comandato, che almeno una volta l'anno nella Pasqua ricevano la SS. Eucaristia: *Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, saltem semel in anno confiteatur, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae Sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.* » Che questo precetto obblighi sotto grave peccato non v' ha chi ne dubiti; e quindi pecca gravemente non solamente chi lo trasgredisce per disprezzo, ma pur anco chi per trascuratezza, per negligenza, per accidia o per altro vizioso titolo non lo adempie. Il Concilio di Trento, *sess. 13, cap. 8, can. 9*, proferisce l'anatema contro chi negasse essere tenuti i fedeli a comunicarsi la Pasqua secondo il precetto della santa Madre Chiesa.

Ma quali persone riguarda questo precetto e quali tenute sono

ad adempierlo? Tutti e poi tutti i fedeli dell' uno e dell' altro sesso, *omnis utriusque sexus*, tostochè giunti sono agli anni della discrezione, *postquam ad annos discretionis pervenit*. I ragazzi adunque quando saranno tenuti ad adempierlo? Non si può fissare su di ciò una regola generale e certa, perchè non tutti i ragazzi giungono nel tempo stesso al discernimento necessario per un tanto mistero e Sacramento. Il Catechismo del Tridentino insegna, che di tal cosa il giudizio deve lasciarsi ai parenti ed ai Sacerdoti. Alcuni Teologi poi vogliono, che loro si differisca la Comunione fino all' anno dodicesimo di loro età; ma non può piacere nè ammettersi questa opinione; poichè egli è manifesto che parecchi giovanetti innanzi al tempo giungono a tale capacità, che possono molto bene discernere e capire la differenza del pane spirituale Eucaristico, del pane materiale, e concepire la dignità, maestà ed utilità di questo Sacramento. La consuetudine e la pratica della Chiesa quasi universale, che è un' ottima interprete della legge, lo comprova a meraviglia. I parrochi universalmente non ammettono alla partecipazione della SS. Eucaristia i fanciulli di sette, di otto, di nove anni. Ed in vero questi non sono d' ordinario capaci di discernere, come si conviene, e conseguentemente di ricevere un tanto Sacramento.

*Non pueris infra bis quinque manentibus annis
Des Corpus Domini, quamvis sint corpore puri
Quid sumant quum ignorent, ergo prohibentur.*

Così cantò l' antichissimo autore del poema MS. riferito dal Martene *De antiquis Ecclesiae ritibus*. Ma quando giungono ad un decennio di loro età od almeno quando già toccano o camminano l' anno undecimo, incominciano ad approvarli per la Comunione, e gli approvano infatti, se in essi scoprono bastevole discernimento, cognizione e devozione di questo Sacramento. Tale si è lo stile, e la pratica universale del mondo cattolico, e tale altresì è il sentimento di S. Tommaso nel 4 delle Sent. dist. 9, qu. 1, art. 5, *quasstiuncula* 4, ove scrive: « *Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam aetatem, puta quum sunt decem aut undecim annorum, aut circa, potest dari* (la

Ss. Eucaristia), *si in iis signa discretionis appareant. et devotionis.* »
 La intenderebbe male adunque chi si scostasse in pratica da tal dottrina col non voler accordare ai ragazzi prima dei dodici anni la Comunione, ed errerebbe in un punto assai importante, mentre si esporrebbe al manifesto pericolo di rigettare dalla partecipazione dei divini Misteri que' giovanetti, che come dotati già di bastevole cognizione e però capaci di comunicarsi, tenuti sono ad adempiere il precetto della Comunione Pasquale. Anzi bisogna ammetterli, quand'anco giunti non fossero a compiere il decimo anno, se in essi, o in taluno di essi, la capacità, l'uso di ragione ed il necessario discernimento previene l'età: e non solo conviene ammetterli, ma debbonsi anche obbligare a ricevere in tempo di Pasqua la Ss. Eucaristia, affinchè soddisfino ancor essi al precetto della Comunione Pasquale.

Il tempo di ricevere per precetto della Chiesa la Ss. Eucaristia è quello spazio di 15 giorni, come ha dichiarato Eugenio IV, che si comprende dalla domenica delle palme inclusivamente e la domenica in Albis, in cui appunto spira il tempo pasquale per la Comunione stabilito. In qualsivoglia di tali giorni ricevano i fedeli la Comunione soddisfanno al precetto; e violatore di esso si è quegli, il quale, sebbene più volte entro il giro dell'anno siasi comunicato, ha però tralasciato di comunicarsi entro i quindici giorni pasquali. La ragione è, perchè non è soltanto comandata l'annua Comunione, ma è altresì per essa stabilito il tempo pasquale. Se in qualche diocesi trovasi stabilito un tempo più lungo, come dalla domenica delle Palme fino alla festa dell'Ascensione, può ciascuno uniformarsi alla consuetudine.

Chi, o per cagione di qualche impedimento, o per colpevole sua negligenza, ha ommesso di ricevere la Comunione nel tempo pasquale, è tenuto ad adempiere quanto prima il precetto della Chiesa. Questa dottrina, che di presente è la comune de'Teologi, è anche la unicamente vera. La ragione chiarissima si è, perchè questo ecclesiastico precetto contiene due cose, comanda cioè e il ricevimento della Ss. Eucaristia, e il tempo di tale ricevimento: adunque, quando taluno non ha potuto, o ha colpevolmente ommesso di adempiere il precetto quanto alla seconda parte, e quanto alla circostanza del

tempo, è tenuto ad adempierlo almeno quanto all' altra parte, che può da lui essere adempiuta. Osservinsi le parole del Concilio di Trento, *sess. 13*, ove definisce : « *Si quis negaverit omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* » Dichiarò per tanto il sagrosanto Concilio essere i fedeli tenuti a comunicarsi ogni anno, *singulis annis*, e doversi adempiere questo precetto in tempo di Pasqua, *in Paschate* : adunque chi nella Pasqua o non può o trascura di adempierlo, è nondimeno tenuto a comunicarsi ogni anno. Sicchè il precetto di ricevere la Comunione è assoluto, la cui osservanza non ha a differirsi oltre l' anno ; il tempo poi dalla Chiesa prescritto è la Pasqua : chi adunque non ha osservato il tempo, non è sciolto dall' obbligo di comunicarsi. Finalmente, l' intendono così tutte le Chiese e tutti i Vescovi del mondo cattolico, i quali non solo puniscono quei che non si comunicano nella Pasqua con pene ecclesiastiche o d' interdetto di scomunica, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione e ad adempiere il precetto, nè gli assolvono dall' interdetto o dalla scomunica, se non promettono di farlo. Questo è un argomento, che non ammette replica, e che deve bastar per tutti ; e però altro non aggiungo.

Chi, all' avvicinarsi della domenica delle Palme, prevede, che se non riceve la Comunione in essa domenica, non potrà più comunicarsi a cagione di qualsivoglia impedimento entro i quindici giorni pasquali, è tenuto ad adempiere il precetto nella stessa domenica delle Palme : perocchè già il precetto obbliga, e il tempo di adempierlo è già incominciato ; in quella guisa appunto che assai per tempo è tenuto ad ascoltar messa chi prevede, che per un futuro impedimento non potrà più ascoltarla. Chi poi dall' antecedente Pasqua non s' è più mai comunicato, se prevede, che sarà impedito dal ricevimento della Comunione nella prossima futura Pasqua, è tenuto a prevenire il tempo ; perchè se non lo previene, non adempie il precetto nè quanto alla sostanza dell' annua Comunione, nè quanto alla circostanza del tempo ; poichè differendo la Comunione fino dopo i giorni pasquali, già lascia scorrere tutto un anno senza comunicarsi, e così non adempie il precetto dell' annua Comunione, che è la sostanza del precetto. È tenuto adunque a prevenire il tempo, onde

osservare almeno il precetto quanto alla sostanza, se non può farlo quanto al tempo. Anzi, salvo un giudizio migliore, a me pare, che questi, prevenendo il tempo a cagione del preveduto impedimento, adempisca il precetto anche quanto alla circostanza del tempo. Ecco la mia ragione. Siccome questo precetto può adempiersi anche quanto alla circostanza del tempo, allorchè per motivo giusto la Comunione viene differita oltre al tempo assegnato, così si può adempiere quando per ragionevole cagione la Comunione si anticipa; e siccome chi trovasi nel primo caso fa la Comunione Pasquale e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, sebbene passati sieno i quindici giorni dalla Chiesa stabiliti, così fa pure la Comunione Pasquale, e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua chi è nel secondo, avvegnachè non per anco sia giunto il tempo dalla Chiesa determinato. È vero, che nel primo caso la legge lo dichiara, e nulla dice del secondo; ma quando i casi sono affatto simili, e le ragioni uguali, anzi le stesse, si può conchiudere il medesimo. La legge non può comprendere nè specificare tutti i casi; ma collo scioglimento di una dà la regola, onde e a norma della quale possiamo noi sciorne degli altri: tanto più che è più conforme alla legge l'anticipazione che non la dilazione. Dico adunque, che chi prevede un impedimento è tenuto a comunicarsi anticipatamente per adempiere il precetto della Comunione non solo annua, ma pur anco pasquale.

Prescindendo però da un impedimento preveduto, a niuno è lecito prevenire il tempo dalla Chiesa per la Comunione Pasquale stabilito, cosicchè chi o sano o infermo avanti tal tempo riceve la Comunione, è tenuto a comunicarsi nuovamente entro il termine dei quindici giorni dalla Chiesa determinati; e ciò quand'anco si fosse alla sacra mensa accostato il sabbato precedente alla domenica delle Palme. La ragione è chiara, cioè perchè il tempo, in cui vuole la Chiesa che si faccia la Comunione Pasquale non per anco era giunto. Quando si prevede un impedimento, s'interpreta, che la Chiesa permetta di anticipare a riceverla, come accorda di differirne per giusta causa il ricevimento. Ma fuori di questo caso niuno soddisfa al precetto col ricevimento anticipato.

. Siccome niuno può di proprio capriccio prevenire il tempo della

Comunione Pasquale, così nemmeno può chicchessia, sebbene indisposto alla Comunione, di proprio arbitrio differirla oltre al tempo dalla Chiesa prescritto ; lo può però per volontà e consiglio del confessore. Chi adunque trovasi allacciato da abiti cattivi e da peccaminosa consuetudine, non può degnamente accostarsi alla sagramenta senza prima spogliarsi de' pravi abiti, e deporre la consuetudine malvagia ; e però dover suo sarebbe di non aspettare a confessarsi la Pasqua, ma fino dai primi giorni di quaresima dovrebbe presentarsi ai piedi del confessore, onde disporsi opportunamente a ricevere nella Pasqua la Ss. Eucaristia. Ma se ha ommesso di ciò fare, giunta la Pasqua, non può di suo arbitrio differire ad altro tempo la Comunione, ma deve presentarsi al sacro ministro, aprirgli con ingenuità lo stato suo, onde ottenere da esso lui un tempo congruo per emendarsi. Così ha disposto il Concilio stesso Lateranense, comandando, che ognuno riceva la Comunione nella Pasqua : « *Nisi forte de consilio proprii Sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus participatione duxerit abstinendum.* »

§. II.

In quale Chiesa debba riceversi la Comunione Pasquale : in qual modo abbia a riceversi : chi sia scusato dall' adempiere questo precetto : pene contro i violatori.

La Comunione Pasquale non può riceversi in qualsivoglia chiesa, ma soltanto nella propria parrocchia, oppur altrove colla licenza però del proprio parroco. Così per consuetudine universale, da cui viene interpretato il Canone del Concilio Lateranense, così secondo tutti i Rituali ; cosicchè non adempie l' ecclesiastico precetto chi, senza la permissione del parroco, la riceve in altra chiesa, quand' anco questa fosse la Cattedrale. Deve adunque ciascun fedele, per soddisfare a questo precetto, ricevere la Comunione dal proprio parroco, sotto il cui nome s' intende anche il Vescovo, il suo Vicario generale, come pure qualsivoglia altro sacerdote deputato dallo stesso parroco o in generale o in particolare. Ma è chiaro, che chi riceve la Comunione Pasquale nella propria parrocchia, da qualunque sacer-

dote in essa comunicante la riceva, soddisfa al precetto; perchè niuno, come è a supporre, amministra in essa chiesa questo od altro Sacramento senza la deputazione del parroco o generale o particolare. Ma non adempie il precetto chi la riceve altrove senza licenza del proprio parroco. Che poi nemmeno soddisfi al precetto chi la riceve nella Cattedrale sebbene in altri tempi ci sia stata quistione fra i dottori, alcuni de' quali han sostenuto la parte affermativa; in adesso la cosa è certa. Odasi ciò che scrive su questo punto il gran Lambertini nella sua *Notif.* 18, num. 11 e 12: « Ciocchè possa essere stato scritto in tale proposito da alcuni, cosa certa si è, che dopo avere la S. S. d'Innocenzo XI ai 15 febb. 1682 determinato che chi in Roma si va a comunicare anche nelle chiese patriarcali di san Giovanni in Laterano, o di S. Pietro in Vaticano, non adempie il precetto pasquale, come può vedersi nella *consult.* 89, num. 18 del Pignatello, tom. 7, non può più ammettersi il sentimento di quelli, che credevano soddisfarsi al precetto di Pasqua coll'andare a comunicarsi nella Metropolitana o Cattedrale, quando non vi sia l'espressa licenza o del Vescovo o del parroco. » Soggiunge poi poco dopo sull'autorità del Card. de Lugo, che questo punto « fu discusso avanti il Papa, e risoluto, che chi non si comunica la Pasqua nella sua parrocchia, non soddisfa al precetto, ancorchè riceva la sacra Comunione nella Metropolitana ossia Cattedrale; essendo distinti e separati i confini d'ogni parrocchia, e non dovendo la Metropolitana, benchè parrocchiale, estendersi fuori de' suoi. »

Quest'obbligo di fare la Comunione Pasquale nella propria parrocchia non cessa punto al terminare del tempo pasquale in chi ha differito, ossia per negligenza, ossia per malizia, ossia per qualsivoglia impedimento o ragione, di fare la sua Comunione Pasquale fuori del tempo dalla Chiesa determinato; ma sussiste ed obbliga a farla, benchè fuori di tal tempo, nella propria parrocchia, cosicchè non adempie il precetto chi la fa in altra chiesa. La Chiesa pertanto concede bensì per giusti motivi la dilazione della Comunione Pasquale; ma non iscioglie nè dispensa dal precetto di comunicarsi nella propria parrocchia. Nè si dica, che il confessore differendo ad un peni-

tente la Comunione Pasquale, lo dispensi altresì virtualmente dalla farla nella sua parrocchia, in cui, passati i quindici giorni Pasquali neppur si dispensano a chi si comunica i soliti segni o biglietti. Imperciocchè tanto ciò è lungi dal vero, che i confessori (se si eccettui il solo parroco) nemmeno hanno l' autorità di dispensare da un tal precetto. Più. Tanto è ciò lontano dal vero, che i confessori saggi e diligenti, se dubitano, che i loro penitenti, ai quali per giusti motivi han differito la Comunione Pasquale, ignorino o non avvertano a questo lor dovere, gli avvisano e loro intimano di portarsi alla parrocchiale lor chiesa per ricevere in essa la Comunione, affine di soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, che deve riceversi non altrove che nella propria parrocchia.

Può qui da taluno ricercarsi, se almeno in qualche caso, in cui la fama del penitente resti esposta a grave pericolo, se dopo il tempo dalla Chiesa stabilito si lasci vedere nella sua parrocchia, in cui non suole mai comunicarsi, a ricevere la Comunione, possa ommettersi l' adempimento di questa legge, e riceversi la Comunione Pasquale in altra chiesa. Al che io rispondo in primo luogo, che il penitente non può da sè medesimo e di proprio arbitrio dispensarsi da un tal dovere; poichè niuno è o può essere buon giudice in causa propria, e l' innato amore di sè medesimo lo può facilissimamente ingannare. Ma deve in tal caso esporre con ingenuità al suo direttore i fondamenti del suo timore ed il pericolo a cui rimarrebbe esposta la sua fama pel sospetto che nascerebbe nella mente o del parroco o d' altre persone, le quali potrebbero credere aver lui commesso qualche grave peccato, per cui gli sia stata dal confessore differita la Comunione Pasquale; e dopo avergli sinceramente ciò esposto, deve acchetarsi alla di lui sentenza e decisione. Rispondo poi in secondo luogo, non poter accadere che rarissimo e forse non mai il caso, in cui resti esposta ad un vero e reale pericolo per l' accennato motivo la fama d' un penitente; poichè o sempre o quasi sempre altro non è il decantato pericolo che un panico insussistente timore, esagerato ed ingrandito al sommo dall' amor proprio, e da una eccedente delicatezza. Imperciocchè, • nel luogo in cui trovasi questo penitente si usa dai parrochi diligenza e si praticano pre-

cauzioni, onde sapere e rilevare chi siasi nella Pasqua comunicato, e chi no, e perciò distribuisconsi i biglietti ad ognuno, che comunicasi entro i quindici giorni pasquali, affinchè facciano testimonianza della ricevuta Comunione ; o di ciò i parrochi non si curano, nè quindi dispensano biglietti, nè usano altre diligenze e precauzioni. Nella prima ipotesi già il buon nome e la riputazione del penitente è andata ; non già perchè è veduto dal parroco e dalla gente ad accostarsi alla sagra mensa dopo spirato il tempo pasquale, ma bensì a cagione della ommissione stessa, già nota, di accostarsi entro il tempo dalla Chiesa prescritto : nel qual caso perciò (nel che stiano bene avvertiti i confessori) non solo non dev' essere dispensato questo penitente dal ricevere la Comunione nella chiesa parrocchiale, ma deve anzi essere obbligato a farlo, affine cioè di togliere lo scandalo, e di ricuperare il buon nome coll' accostarsi alla sagra mensa almeno dopo il tempo pasquale. Che se poi non praticansi diligenze e precauzioni ad oggetto di conoscere chi vi si accosta e chi no ; in tale ipotesi, siccome non fu conosciuta l' ommissione della Comunione Pasquale, così neppure si rileverà tale ommissione della Comunione ricevuta dopo il tempo pasquale. Si dirà forse, che ciò non giova per mettere al coperto il penitente, di cui si tratta, perchè egli non mai in tutto il giro dell' anno si comunica nella sua parrocchia, ma sempre e poi sempre nelle chiese de' Regolari ; e però egli è anche troppo naturale, che veggendolo accostarsi questa volta alla sagra mensa nella sua parrocchiale nascano gravi sospetti contro la di lui riputazione. Ma sia pure come si vuole, cioè che questo penitente non mai fra l' anno si comunichi nella sua parrocchia. E che perciò ? Avran tosto a nascere nella mente del parroco o d' altre persone contro di lui sinistri sospetti ? Io dico di no. Anzi dico, che potrà senza meno, ed anche dovrà ciascuno pensare e credere, che non abbia ricevuto nella Pasqua la Comunione per qualsivoglia altro legittimo impedimento ; poichè deve chicchessia di siffatto penitente qualunque altra cosa pensare piuttosto che formare sovra di lui un temerario giudizio. Ed ecco posto al coperto il buon nome e la riputazione del nostro penitente ; il quale conseguentemente non ha ad esser dispensato, ma bensì istruito dal

saggio confessore, togliendo dalla di lui mente questi panici timori, ed ammonito a fare il suo dovere coll' adempiere fedelmente il precetto della Chiesa di comunicarsi alla Pasqua nella propria parrocchia.

Ma se in qualche rarissimo caso ci fosse realmente un ben fondato timore di scandalo, o di grave danno per parte del penitente a motivo del ricevimento della Ss. Eucaristia nella parrocchia fuori del tempo pasquale, che dovrà fare il sagro ministro? Potrà egli, e dovrà sgravarlo dall' adempimento d' un tal precetto? Dico, che in tal caso prima di dispensarnelo, dovrà esaminare, se possa rimetterlo al parroco senza che ne nascano inconvenienti. Quest' è il consiglio e ripiego migliore, quando possa moralmente, cioè senza sconcerti eseguirsi: « *Consultius*, dice Natale Alessandro, *lib. 2, de Euch. cap. 1, art. 5, reg. 4*, ove esamina questo punto, *erit, si confessarii hujusmodi homines ad proprium sacerdotem remittant.* » Eccone le ragioni: 1. Perchè la Chiesa ha diritto di sapere chi s'acosti alla sagra mensa nella pasquale solennità, e chi se ne tenga lontano; e perciò ha comandato a tutti i fedeli non solo di ricevere in essa la Ss. Comunione, ma sì pure di riceverla dal proprio pastore: come adunque può mai presumersi, che la Chiesa voglia permettere, che fuori della parrocchia si riceva la Comunione Pasquale, onde stia nascosto al proprio sacerdote ciò che vuole gli sia manifesto? 2. Perchè il parroco, a cui non è nota la Comunione di tal penitente, comechè ricevuta in altra chiesa senza sua saputa, potrebbe far uso del suo diritto, e dinanziarlo al Vescovo, e farlo sottoporre alle pene della Costituzione *Omnis utriusque sexus, etc.* Lo rimetta dunque, se può, al parroco.

Se poi finalmente ciò non è moralmente possibile (il che per altro sarà al sommo difficile ad avvenire in pratica), potrà in allora sgravarlo dall' obbligo di andare a comunicarsi nella chiesa parrocchiale, e permettergli, che per quella sola volta riceva in altra chiesa la Comunione Pasquale Così a me pare, e la ragione, che me lo persuade si è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano, quando la loro osservanza è moralmente impossibile, e quando non possono adempiersi senza pericolo di scandalo, o d'un grave danno.

Un altro quesito si può qui fare, ed è, se i parrochi abbian

diritto di non ammettere alla Comunione pasquale i loro parrocchiani, se prima non gli esibiscono l'attestato della fatta confessione. Quest'è un punto, cui l'Angelico Dottor S. Tommaso esamina diffusamente nel *Quodl. 1, qu. 6, art. 12*. Insegna egli adunque, che il penitente può e debb' essere considerato in due stati, cioè o come pubblico peccatore, v. g., pubblico usurajo, concubinario, ecc. o come peccator tale, quali sono gli uomini comunemente. Se trattasi d'un peccatore del primo genere, il parroco ha ragione e diritto d' esigere la fede della di lui confessione ; perchè chi pecca pubblicamente, debb' anche pubblicamente render nota la sua penitenza. Ma quanto ai peccatori della seconda classe non può un parroco che ingiustamente rigettare dalla Comunione Pasquale que' suoi parrocchiani, i quali non gli esibiscono l' attestato della confessione da loro fatta. La ragione è, perchè, come dice l' Angelico maestro, nel foro giudiziale esterno si crede all' uomo, che fa fede e testimonianza contro di sè, e non già quando la fa per sè medesimo ed a proprio favore ; ma nel foro della penitenza, l' uomo fa testimonianza, e gli si crede ugualmente contro ossia a proprio favore. Si aggiunga che non c' è precetto, che obblighi precisamente alla confessione in tempo di Pasqua, ma può in qualche tempo dell' anno adempersi il precetto dell' annua confessione, come consta dal *cap. Omnis utriusque sexus de poenit. et remiss.* Quale diritto può dunque avere il parroco (quando non si tratti d'un pubblico peccatore) di esigere nella Pasqua l' attestato della fatta confessione, se, assolutamente parlando, neppure sono tenuti i parrocchiani a confessarsi in Pasqua ?

È vero che nel IV Concilio Provinciale di Milano viene ai parrochi prescritto di non amministrare nella Pasqua la Comunione se non a quelle persone, le quali o da loro stessi si sono confessate, o portano la fede in iscritto della confessione da loro fatta. Ma, come osserva il Morone nel *cap. Responsis, resp. 21*, questi Sinodali Decreti debbono intendersi soltanto dei scandalosi e pubblici peccatori ; o di quelle persone, della cui fedeltà, costumi e vita può e deve il parroco prudentemente dubitare ; come lo prova il Morone stesso dallo spirito di tali Sinodi, e dal contesto delle parole. Quindi il gran Lambertini, sebbene ottimamente informato di siffatti stabili-

menti, e sopra tutto della già indicata Costituzione di S. Carlo, cui riferisce egli stesso nella sua *Notif.* 45, n. 15, pur nondimeno nel luogo stesso professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso; e conchiude così: « Finalmente, non prescriviamo, che la fede della » confessione si esiga da chiunque, ma ciò solamente restringiamo » a chi non è pe' suoi portamenti e costumi in tal credito, che gli si » possa credere, quando dice d' essersi confessato. Sarà difficile il » ritrovare chi ragionevolmente possa di ciò lamentarsi. » Veggasi il Roncaglia al *Consigl.* 13, n. 20, ove così dice: « *Item certum est, parochum posse denegare Communionem non exhibenti schedulam confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc, quum parochianus fidem non mereatur, bene parochus abstinet ab administranda eidem Communionem.* »

I sacerdoti, che in tempo di Pasqua celebrano la messa, soddisfanno al precetto della Comunione Pasquale in qualunque Chiesa la celebrino; ma se non celebrano tenuti sono ancor essi a ricevere la Comunione nella loro parrocchia. Quindi nel Sinodo Tuscolano di Frascati, celebrato da sua Alt. Real. Em. Enrico Card. Duca di York l' anno 1763, *part.* 3, *cap.* 9, *de Sacram. Euch.* art. 1, §. 14, leggesi: « *Sacerdotes, ubicumque paschali tempore Missam celebrent, Ecclesiae praecepto faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeunt, ipsi quoque non minus ac Laici ad sacra recipienda Mystera in sua parocchia debent convenire.* » Nè questa Sinodale Costituzione stabilisce una nuova legge, ma soltanto egregiamente promulga la disciplina della Chiesa dalle antiche regole de' Padri a noi derivata, e fino a' giorni nostri conservata. Ma non ci essendo quasi veruna certa ed incontrastabile obbligazione, che da certuni non venga posto in dubbio, Benedetto XIV decide la questione, gastigando la negligenza di que' sacerdoti, i quali e rade volte fra l' anno celebrano, e non celebrano punto nel tempo Pasquale colle seguenti parole, che leggonsi nella *Notif.* 55, n. 9. « Se i » predetti sacerdoti nemmeno nella Pasqua vorranno o potranno » celebrare la Messa, gli dichiariamo sottoposti al precetto di dover » andare a comunicarsi nella parrocchia, dovendo valutarsi come » persone laiche nel caso di cui si tratta. » Così egli.

Chi ha il domicilio in due distinte parrocchie, perchè ora abita in una, ora nell'altra, può e nell'una e nell'altra, ove gli piace, fare la Comunione Pasquale; ma per altro cosa più conveniente sarebbe che la facesse in quella parrocchia, ove fa sua dimora in quel tempo, e dal cui parroco, infermandosi a morte, chiedere e ricevere dovrebbe i sacramenti. Deve dirsi lo stesso dei forastieri e dei pellegrini, i quali non possono far ritorno a tempo opportuno alla loro parrocchia, come pure de' girovaghi. Tutti questi debbono ricevere la Comunione Pasquale nel luogo e parrocchia, ove attualmente si trovano. Così appunto viene prescritto nel Rituale Romano. « *Alienos vero a parochia fideles (parochus) ad propriam parochiam remittat praeter peregrinos et qui certum domicilium non habent: quibus ipse sacram praebit Communionem.* » Chi parimenti pe' suoi negozii trovasi in altra parrocchia, e non può entro dei quindici giorni pasquali ritornare alla propria Chiesa, adempirà il precetto in quella parrocchia comunicandosi, ove si trova, giusta la dichiarazione di Eugenio IV, nè è tenuto per verun modo a differire la sua Comunione oltre al tempo pasquale affine di comunicarsi nella sua parrocchia.

Que' secolari, i quali in qualità di servi abitano nei monasterii e convivono co' religiosi e sotto la loro ubbidienza, oppure sebbene non sieno servi, sono però ascritti alla loro famiglia e consorzio, possono essere dai Regolari ammessi a ricevere nella propria Chiesa la Comunione Pasquale. Così ha stabilito il Tridentino, *sess. 24, cap. 11 de Reform.* Quindi mancando ne' servi alcuna delle tre anzidette condizioni, non sono per verun modo esenti dalla giurisdizione parrocchiale, ma debbono ricevere in Pasqua la SS. Eucarestia nella loro parrocchia. Se adunque taluno serve anche cotidianamente una famiglia di Religiosi, ma non vive sotto la loro ubbidienza, nè abita con essi entro il loro monastero, non può soddisfare all'ecclesiastico precetto col fare la Comunione nella loro Chiesa. Ciò anche costa da molti Decreti della sacra Congregazione emanati su questo punto, e massimamente *in una Lauden. 14 aprile 1685, in una Spole. 19 aprile 1632, in una Barcin. 21 gennaio 1713, e finalmente in una Ulyssippon. 22 novembre 1721.* Quindi fu anche deciso nella

stessa Congregazione del Concilio, come riferisce il Lambertini nella *Notif.* 55, n. 8, che non sono esenti dalla giurisdizione parrocchiale que' servi e quelle serve, che abitano nelle case situate negli atrii dei monasterii, benchè circondati di muro e contigui ai monasterii medesimi, e quand' anco abbiano tali atrii una porta, che si chiude; perchè veramente non abitano entro i confini, e la clausura del monastero.

È vietato ai Regolari l' amministrare nel giorno santo di Pasqua la santa Comunione ai secolari che vogliono riceverla per loro divozione quando non ci sia almeno il tacito consenso de' Vescovi e dei parrochi. Ciò costa primamente dalla Bolla di Leone X, il quale concedendo ai Regolari la facoltà di amministrare i sacramenti nelle loro chiese anche nei quindici giorni pasquali, eccettua espressamente il giorno di Pasqua, *diem Paschatis*, cioè la domenica di Risurrezione. 2. È ciò manifesto dai Decreti spesse fiate rinnovati dalle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi e Regolari. Possono vedersi tali Decreti presso il Cavalieri, *tom. 4, Comment. c. 2*, dal Decreto 3, fino al 35 inclusivamente. Ne riferiremo alcuni pochi: « *Qui satisfacit in Paschate in parochiali non tamen posset in ipso die Paschatis Eucharistiam sumere in Ecclesiis Regularium non habentium curam animarum.* » Così la Congr. del Conc. sotto il dì 23 gennaio 1586, e 14 marzo 1615. Poi la stessa Congr. 8 giugno 1619: « *Non possunt Saeculares in ipso die Paschatis de manu Regularium sanctam Communionem accipere etiamsi in alia die satisfecerint Ecclesiae praecepto.* » E la Congr. de' Vescovi e Regolari 10 settembre 1627: « *Prohibentur Regulares administrare Saecularibus Sacramentum Communionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis; in aliis vero diebus temporis Paschalis declaratur, eos, qui Sacram Communionem receperint extra Parochiam praecepto Ecclesiae non satisfacere.* » Il quarto ed ultimo decreto sia quello cui riferisce anche Benedetto XIV, *de Synodo, lib. 9, cap. 16*, uscito *in causa Burdigal.* ai 19 luglio 1644, che fu poscia confermato in una *Senonen.* il dì 11 giug. 1650 ne' seguenti termini espresso: « *Sacra Congregatio Concilii post maturam discussionem censuit, Archiepiscopum Burdigalensem non posse prohibere Regularibus habentibus privilegia Apostolica, ut a Domi-*

nica Palmarum usque ad Dominicam in Albis inclusive non valeant ministrare personis saecularibus Sacramentum Communionis; posse tamen usdem prohibere, ut personis saecularibus die Paschatis non administrent dictum Eucharistiae Sacramentum, etiamsi dictae personae saeculares satisfecissent praecepto Ecclesiae: hac de re edito. »

Nè è qui da ammettersi in conto alcuno l'interpretazione di chi pretende, che gli accennati Decreti e proibizioni riguardino unicamente i Regolari, non già i sacerdoti secolari, i quali conseguentemente possano, celebrando Messa fuori della chiesa parrocchiale, nella stessa Messa amministrare la Ss. Eucaristia a chi la chiede per pura divozione. Imperciocchè se ciò far non possono i Regolari, i quali hanno dalla Sede Apostolica il privilegio d' amministrare per sè medesimi o per mezzo d' altri sacerdoti nelle loro chiese questo Sacramento a quelle persone, che lo domandano; molto meno lo potranno i sacerdoti secolari, quando non ne abbiano ottenuto la facoltà da chi può loro accordarla. Conciossiachè è cosa certissima, che non possono mai i sacerdoti secolari senza una licenza o espressa, o tacita, o almeno ragionevolmente presunta dall' ordinario o dal parroco nella chiesa o parrocchiale o situata entro i confini della parrocchia, amministrare la Ss. Eucaristia; perchè questo è uffizio proprio de' pastori, ossia di chi ha cura d' anime. E benchè tutt' i sacerdoti nella loro ordinazione abbiano ricevuto la podestà d' ordine di dare ai fedeli la Eucaristia, non tutti però hanno la podestà di giurisdizione, ma quei solamente, che sono per uffizio pastori delle anime, dai quali può altresì questo ministero ad altri delegarsi o commettersi. Convengono in ciò comunemente i Teologi. Il dotto Suarez nella 3 part. di S. Tommaso, disp. 72, sect. 2, ove ricerca: « *Utrum omnibus sacerdotibus liberum sit Eucharistiam administrare,* » scrive: « *Dicendum est, praeter potestatem ordinis requiri etiam potestatem jurisdictionis; et ideo non esse liberum cuilibet sacerdoti hoc Sacramentum ministrare, sed solum habenti jurisdictionem respectu ejus, cui illud ministrat, vel facultatem ab eo, qui talem jurisdictionem habet. Conclusio est certa et recepta ab omnibus.* »

Adunque nel soleane giorno di Pasqua nè i Regolari nelle loro chiese, nè gli altri semplici sacerdoti possono nemmeno nel Sacrificio

della Messa amministrare il Sacramento dell' Eucaristia. Dissi però fin da principio nella mia proposizione, *quando non ci sia almeno il tacito consenso de' Vescovi e de' parrochi*. Quindi in quelle città e luoghi, ove v' ha questo tacito consenso, il quale prudentemente si presume ogni qual volta i Vescovi a tale pubblica amministrazione già loro nota e manifesta e da molti anni introdotta e praticata non si oppongono nè co' loro Decreti, nè colle Sinodali Costituzioni; ove, dissi, v' ha questo tacito consenso non sono degni di riprensione i Regolari, che in tal giorno lo amministrano nelle loro chiese.

Siccome non serve all' adempimento del precetto la Comunione fatta in qualunque chiesa, ma soltanto quella che si fa nella parrocchiale, così pure per soddisfare all' ecclesiastico precetto non vale la Comunione fatta in qualsivoglia modo, ma quella solamente, che nel debito modo, cioè piamente e santamente; e quindi non adempie il precetto chi si comunica sacrilegamente. È certissima in adesso questa dottrina, e unicamente vera; poichè da Innocenzo XI è stata proscritta l' opposta sentenza nella proposizione 55, che diceva: « *Præcepto Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem.* » La Chiesa difatti comanda una sacra, pia e religiosa Comunione, una Comunione comanda, che ridondi ad onore di Dio ed a salute dell' anima. Nel Canone si comanda ai fedeli, che riverentemente, *reverenter*, ricevano nella Pasqua questo sacramento: Chi si comunica sacrilegamente, non già riverentemente, ma affatto profanamente ed empicamente, riceve il corpo di Cristo, e ricevendolo non l' onora già, ma l' oltraggia, lo calpesta e lo profana.

Di due sole cose restaci a dire per compimento di questa materia, cioè dei motivi, che possono scusare dall' adempiere questo precetto, e delle pene dalla Chiesa stabilite contro i violatori. E quanto spetta alla prima dico, che nessuno è scusato dall' adempimento se non se chi ha qualche legittimo impedimento, che gli lo vieta, ossia fisico, ossia morale, cosicchè o non possa assolutamente e per verun modo accostarsi alla sacra mensa, o non lo possa senza grave danno, pericolo e detrimento. Gli scomunicati e gl' interdetti sono ancor essi di questo numero, mentre, in forza di tali censure, sono impediti dall' uso e ricevimento de' Sacramenti; purchè però non sieno essi

medesima ragione per la loro contumacia, onde non vengano assolti da siffatte censure, ma sieno disposti ad ubbidire ai precetti della Chiesa, e facciano quant'è dal canto loro per riceverne l'assoluzione: se colla loro contumacia si mettono impedimento certamente non sono nè punto nè poco scusati dall'adempiere il precetto, ma debbono tenersi per rei di violazione.

Quanto poi all'altra, la stessa pena è stata dalla Chiesa stabilita pei violatori del precetto della pasquale Comunione, che per chi ommette colpevolmente l'annua confessione; cioè che i trasgressori possano venir sottoposti all'ecclesiastico interdetto, e privati dell'ecclesiastica sepoltura. *Diasi, che possano*; perchè queste pene non s'incorrono col fatto stesso, non essendo *latae sententiae*. Adunque non han luogo se non se per sentenza del giudice ecclesiastico. I Vescovi possono anche scomunicare i contumaci violatori di questo precetto, affinchè si ravveggano: e se la sentenza di scomunica è fulminata nelle Costituzioni Sinodali, tutt' i violatori, anche le pubbliche meretrici la incorrono.

Ma come devono contenersi i parrochi con quelle persone, che non si sono nella Pasqua accostate all'eucaristica mensa? Devono primamente chiamarle segretamente, ed ammonirle a quattr'occhi del lor dovere. Se dicono d'aver differita la Comunione per consiglio e volere del confessore, deve loro prestar fede; ma deve nel tempo stesso determinar loro un tempo congruo, entro di cui tenuti sieno ad adempiere il precetto. Se le trova pertinaci nella violazione, ed ostinate nel non voler adempiere il precetto, deve, quando loro parla dall'altare o dal pulpito, ammonire in comune tutti quei, che non han fatto la Comunione pasquale a togliere questo scandalo coll'adempiere quanto prima il precetto, altramente saranno al Vescovo denunziati. E finalmente, dopo aver aspettato qualche altro po'di tempo congruo e discreto, deve riferire i contumaci al tribunale del Vescovo, il quale, ponderata ben bene ogni cosa, non mancherà di venire contro costoro a quelle risoluzioni, che gli detteranno la prudenza e la giustizia. Tali cose sono tratte da varie notificazioni di Benedetto XIV, emanate a questo proposito; ed io esorto tutti i parrochi a leggere massimamente le notificazioni 18, 45 e 55, le quali

tutte versano sul punto dell' annua Comunione pasquale, e le quali non potranno non esser loro di somma utilità.

CASO 1.°

Un parroco, trovandosi stanco dalle fatiche del suo ministero, ha commesso a Publio diacono di comunicare alquanti suoi parrocchiani, che per divozione lo chiedevano. Potè egli lecitamente ciò fare?

Compete pure ai diaconi di poter distribuire anche solennemente l' Eucaristia, ma però per commissione o del Vescovo o del parroco, essendo ministri straordinari. Ciò si dimostra colla pratica antica della Chiesa, come si raccoglie da S. Giustino martire nell' apolog. 2, dal canone 2 Niceno, da S. Cipriano, *tract. de Lapsis*, e dalle Costituzioni Apostoliche, *lib. 8, cap. 28*. Resta però da osservarsi, che nella Chiesa occidentale, ossia latina, per commettersi a' diaconi la distribuzione dell' Eucaristia sotto le specie del pane, sempre si richiese il caso di necessità. Ciò è chiaro nel canone 38 del Concilio Cartaginese IV, che così prescrive: « *Diaconus praesente presbytero Eucharistiam Corporis Christi populo, si necessitas cogat, jussus erogat.* » E ne dà la ragione S. Tommaso, *q. 82, a. 3, ad. 2*, dicendo, che più liberamente ai diaconi fu concesso di amministrare il calice, perchè il sangue di Gesù Cristo è contenuto nel vaso, e quindi non è necessario, che venga toccato dal ministro con mani non consacrate, come è necessario toccare nel dispensare il Corpo del Signore. Ora, venendo al caso proposto, ben si vede, che il parroco non può assolutamente commettere a Publio diacono di comunicare i suoi parrocchiani, sì perchè, abolita la costumanza di dare ai laici la Comunione sotto ambe le specie, ed in tante copia di sacerdoti, sembra essere cessata l' opera dei diaconi nell' amministrazione dell' Eucaristia, sì perchè non v' è alcuna necessità che lo giustifichi.

MONS. CALCAGNO.

CASO 2.°

Un parroco nega ingiustamente ad un moribondo la Comunione. Trovandosi presente Alipio diacono, conosciuta l'ingiustizia della negativa, ed il desiderio del moriente, prende la sacra Pisside e si porta a comunicarlo. Opera egli lecitamente ?

Alcuni Teologi benigni assentono, che il diacono possa dare la Comunione nei giorni di solennità e di gran concorso di popolo, quando non si trovi verun sacerdote presente. Ma questa opinione vien rigettata dai più sani Teologi, perchè la privata divozione, come dicono essi, deve cedere ai riti della Chiesa ed alla vigente disciplina, la quale accorda al Diacono l'amministrazione dell'Eucaristia nel solo caso di necessità urgente. Venendo poi al caso proposto, dico che si deve distinguere. Se Alipio può avere altro sacerdote opera illecitamente a comunicare il moribondo ; se poi la necessità è urgente, nè v'è alcun altro, fa ottimamente a supplire al parroco, che senza motivo nega al moriente la Comunione. Imperciocchè per una parte in detto caso obbliga il precetto divino di ricevere l'Eucaristia, e per l'altra in tale circostanza può il diacono amministrarla, come ministro straordinario, nè apparisce veruna irriverenza al sacramento, nè disordine od inconvenienza quanto all'ecclesiastica disciplina.

MONS. CALCAGNO.

CASO 3.°

Sofronio pretende, ch'essendo di precetto divino il ricevere il Viatico possa amministrarlo in caso di urgente necessità anche un laico. Opina egli rettamente ?

Una volta era permesso ai chierici inferiori, al diacono ed ai laici di amministrare la Comunione a sè, ed anche agli altri ; ma da novecento e più anni presso i Latini è loro vietata una tale amministrazione per la riverenza dovuta a questo divin Sacramento, come consta dalla vigente disciplina, confermata da più e più canoni della Chiesa. Anzi ai laici è perfino proibito di toccare con nude mani i

vasi sacri. Quindi S. Tommaso che nel 4, *distinct. 13, q. 1, art. 3, quaestiunc. 1 al 3*, accorda ai laici anche peccatori di toccar l'Eucaristia nel caso di necessità, v. g., per levarla da un luogo immondo, insegna che a loro però non è lecito di amministrarla nel caso pure di necessità quanto si voglia urgente : « *Non est simile de dispensatione Sacramenti, quia receptio hujus Sacramenti non est necessitatis ; unde ei, qui non potest sacramentum taliter manducare, dicendum est : Crede et manducasti.* » Quindi è che non solo al suddiacono ed ai chierici inferiori, ma molto meno ai laici è lecito di amministrare il Viatico in qualunque caso. E la ragione è manifesta. L' Eucaristia non è assolutamente necessaria per la salute, cosicchè può salvarsi chi, non potendo riceverla, non la riceve. S' ella non è assolutamente necessaria, ne viene, che non deve essere mai amministrata se non da chi è ministro ordinario od almeno straordinario secondo il rito prescritto, per la riverenza e dignità ad essa dovuta. Ma i suddiaconi, e molto meno i laici, non ne sono i ministri. Dunque questi non possono darla giammai ai moribondi, nè il precetto divino di ricevere il Viatico può obbligare, dove manca il ministro legittimo. Sofronia dunque non opina rettamente.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Mario sacerdote ricerca se, per mancanza di ministro, possa egli medesimo comunicarsi, e se lo stesso possano fare anche i diaconi. Che gli si deve rispondere ?

È certo, che anche il sacerdote, quando vuole comunicarsi fuori della Messa, deve farlo col ministero di altro sacerdote. Non è poi da dubitarsi, come insegna il Cavalieri, in *Rit. Rom. cap. 4, decret. 13, n. 8*, che il sacerdote, per mancanza di altro ministro, non possa da sè stesso comunicarsi, anche fuori del caso di necessità. Se può amministrarla ad altri, perchè non può a sè stesso ? Non è di assoluta necessità in questo Sacramento che il ministro sia una persona distinta dal suscipiente. Abbiamo anche nel *can. 14 del Concilio Niceno* : « *Accipiant diaconi Eucharistiam secundum ordinem post presbyterum ab Episcopo vel a presbytero. Quod si non*

fuerit in praesenti vel Episcopus, vel presbyter, tunc ipsi proferant et edant. »

Non così però deve dirsi del diacono. Essendo egli nella vigente disciplina ministro straordinario dell' Eucaristia, pare a me, che non possa comunicarsi da sè solo se non nel caso di somma necessità, come sarebbe nell' articolo di morte. Imperciocchè potendo in tal caso per mancanza di sacerdote amministrarla ad altri, non sembra disconvenire che possa altresì somministrarla a sè medesimo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.^o

Tito in peccato mortale amministrò l' Eucaristia a più persone in una sola distribuzione. Cercasi se abbia commesso un solo o più sacrilegii ?

La legge naturale e divina ricerca, che le cose sante abbiano ad essere trattate santamente : *« Sancta sancte tractanda sunt. »* Qual cosa più santa della sacratissima Eucaristia ? Insegnano perciò comunemente i Teologi, che commetta un enorme sacrilegio quel sacerdote, che reo di mortal colpa dispensa la Comunione ai fedeli anche nel caso di necessità. Non si accordano poi nel diffinire se un solo o più peccati commetta comunicando più persone, in una sola distribuzione. Insegna S. Tommaso, *q. 36, a. 5 ad 4*, che ogni volta che il ministro della Chiesa esercita il suo ufficio in istato di mortal colpa, pecca mortalmente. Se ogni volta, pare ad alcuni Teologi che una sola distribuzione dell' Eucaristia, sebbene a più persone, tuttavia debba computarsi un sol atto, e perciò facendosi in peccato mortale debba dirsi un solo sacrilegio ben più o meno grave secondo il numero delle persone cui si amministra. Non piace ad altri questa dottrina, e poichè ogni Comunione per sè è completa, così pensano, che sia reo il sacerdote di tanti sacrilegii, quante sono le persone che comunica. Comunque sia, codesta questione in pratica poco importa, e diremo, che se Tito non ha commesso tanti sacrilegii quante sono le persone che ha reso partecipi della mensa eucaristica, ha però commesso un sacrilegio gravissimo secondo il numero delle persone che ha comunicato. Quindi, se in confessione devono manifestarsi non

solo i peccati, ma le circostanze eziandio che gli aggravano notabilmente, non basterà, che Tito si accusi di aver in mortale peccato distribuita l' Eucaristia, ma dovrà anche indicare il numero delle persone, cui l' ha dispensata. MONS. CALCAGNO.

*Intorno al tempo, al luogo ed al modo di amministrare
la Comunione.*

C A S O 1.°

Onofrio viene ammesso dal suo confessore alla santissima Comunione, e prima di accostarsi gli domanda in qual tempo del giorno si possa fare. Cercasi che debba rispondere il confessore non tanto a lume di Onofrio, ma ad istruzione eziandio di chi ciò ricercasse?

Non v' ha dubbio, che il tempo più proprio d' amministrare la Eucaristia si è quello del divin Sacrificio, affinchè i fedeli, che vi assistono partecipino sacramentalmente di esso Sacrificio, nè possono i sacerdoti senza giusto motivo o per mera pigrizia ciò ricusare a chi domanda. Nella Messa poi deve farsi la Comunione immediatamente dopo la Comunione del sacerdote. Così il Rituale Romano: *Communio autem populi statim post Communionem sacerdotis celebrantis fieri debet; nisi quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda; quum orationes, quae post Communionem in Missa dicuntur, non solum ad sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent.* » Fuori della Messa non può amministrarsi l' Eucaristia in tutte le ore del giorno, se non ai moribondi, ma nella sola mattina dall' aurora al meriggio, e non in tutti i giorni. Infatti non possono i sani comunicarsi nel Venerdì Santo, quand' anche in tal giorno cadesse la festa della Annunziata. Anticamente ciò era permesso, ma non lo è in presente, e ciò, come riflette Benedetto XIV, *Synod. Dioec. lib. 3, cap. 18, n. 14*, in vigore della consuetudine della Chiesa Romana, per Decreto della Congregazione de' Sacri Riti, e per la Rubrica del Messale, che prescrive di serbare nel Giovedì Santo alcune particole consacrate per i soli infermi. Inoltre non si deve ai sani ammi-

nistrare l' Eucaristia nel Sabato Santo, e ciò, come insegna nello stesso luogo il lodato Sommo Pontefice, per consuetudine della Chiesa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Berta, per vieppiù accendere il suo cuore di carità verso Gesù bambino, ricerca di comunicarsi nella Messa che si celebra nella notte del santo Natale. Cercasi se si possa compiacerla ?

Rispondo che no, e lo prova Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss. sect. 2, c. 6*, con quei Decreti, coi quali la S. Congregazione lo ha proibito. Ecco il Decreto 7 dicembre 1641 : « *Quum superioribus diebus consulta esset haec Sacra Rituum Congregatio, an esset permittendum celebrare in media nocte Nativitatis Domini post Missam decantatam successive alias duas Missas, et in eis sacram Communionem exhibere fidelibus illam deposcentibus ; respondit non esse permittendum, sed omnibus utrumque prohibendum. Nihilominus nonnulli Regulares asserentes hoc licere supplicarunt audiri, et Sacrorum Rituum Congregatio ipsis auditis, cum Procuratoribus et Advocatis ad relationem Eminentissimi Pallocci stetit in Decreto, et respondit iterum prohibendum tam sacerdotibus celebrare volentibus, quam confluentibus in media nocte ad Ecclesiam, et Communionem deposcentibus.* »

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Un sacerdote suole spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa, e talvolta eziandio finita la Messa. Si domanda se operi lecitamente ?

Abbiamo un decreto della Sacra Congregazione emanato nel Pontificato di Urbano VIII, riferito dal Merati, *part. 2, tit. 10, num. 29*, che prescrive di non comunicare prima d' incominciare la Messa senza gran necessità. Questa necessità ci viene spiegata dal Cavalieri, in *Rit. Rom. cap. 4, Decret. 10, num. 1*. Tutte le volte, disse, che le persone petenti la Comunione non possono trattenersi in Chiesa fino al termine della Messa, perchè chiamate dai loro doveri, oppure non possono serbarsi digiune fino all' assunzione della Messa,

si verifica la necessità richiesta dal sullodato Decreto per cui è lecito comunicare anche prima d' incominciare la Messa : « *Necessitatem magnam, quam praesens Decretum exigit ad communionem Missae praemittendam, nobis explicare liceat de casu, in quo communicaturi usque ad communionem sacerdotis expectare nequeunt vel a propriis alio vocati curis, aut quia adeo non valent permanere jejuni.* » Non pare dunque lodevole, nè lecito, che il nostro sacerdote soglia spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa. Egli deve prima conoscere se le persone, che desiderano comunicarsi siano tali, che non possano trattenersi in chiesa, e si verifichi in esse la necessità richiesta dal Decreto, ed in questo caso soltanto deve prestarsi alle loro brame.

Lo stesso deve dirsi della Comunione che dispensa finita la Messa. Imperciocchè quantunque la Sacra Congregazione nel sullodato Decreto nulla dica su questo punto, e si restringa a prescrivere, che il sacerdote si tenga la pianeta ed il manipolo, e che il chierico non non estingua il cero dell' elevazione ; nullameno la Rubrica del Messale nota, che non è permesso di comunicare al fine della Messa, se non nel caso, che *rationabilis adsit causa.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Placido novello sacerdote ricerca se celebrando la Messa dei defunti può comunicare gli astanti. Che gli si deve rispondere ?

La Sacra Congregazione de' Riti sotto il dì 2 settembre 1741 pubblicò il seguente Decreto : « *In Missis defunctorum, quae in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum sacramenti, scilicet cum particulis praeconsecratis, extrahendo pyxidem a custodia ; potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est, quando fidelibus praebetur communio cum particulis intra eandem missam consecratis.* » Da questo Decreto evidentemente si deduce, che si deve rispondere a Placido potersi dispensare la Eucaristia nelle Messe de' morti, consecrando le particole nelle stesse messe, cioè per modo di sacrificio.

Ma si può comunicare *cum particulis praeconsecratis*, estraendo

cioè dal Tabernacolo la pisside? Il Merati asserisce contro il Gavanto ed il Benvenuti, ch'è pur lecita la Comunione coi preconsecrati, e questa opinione vien adottata da Benedetto XIV, *Annot. tom. 2, par. 4, sect. 2, num. 161*. Ecco le parole del lodato Sommo Pontefice nel suo trattato della Messa, *sez. 2, cap. 6*. « Leggasi il detto » Autore (cioè il Merati) nel luogo allegato, e conchiudasi con » esso potersi nelle Messe de' morti distribuire l' Eucaristia o » consecrata nella stessa Messa, o in un'altra Messa, purchè » però l' Eucaristia si amministri, parlando della Messa dei morti, » non prima, nè dopo la Messa, ma nella stessa Messa, dopo che » il sacerdote s'è comunicato, prescrivendo il Rituale Romano, » che fuori della Messa l' Eucaristia si amministri dal sacerdote » colla cotta e stola del colore conveniente all'uffizio di quel giorno, » od almeno di color bianco. » Ma con tanto riveribile decisione, come mai può conciliarsi il Decreto sullodato della Sacra Congregazione, che assolutamente proibisce il dispensar la Comunione nella Messa de' morti con particole precedentemente consecrate? Se è lecito qui esporre la mia opinione, parmi di dovere stabilire, che nella messa de' morti non è assolutamente proibito il comunicare, e tant'è vero ciò, quanto che ognuno accorda la Comunione *per modum sacrificii*, e che prescrivendo la rubrica di dispensar l' Eucaristia colla stola del colore dell'uffizio, può usarsi ogni altro colore ad eccezione del nero, che come proprio della morte ed attribuito ai defunti, non conviene a Gesù Cristo, che si nasconde glorioso sotto le Specie Eucaristiche, quindi potersi comunicare anche dei preconsecrati, quando la Messa de' Morti si celebri coi paramenti violacei. Infatti il Decreto proibisce una tal Comunione nelle Messe de' morti, *quae in paramentis nigris celebrantur*, e conchiude perciò il Cavalieri, *in Rit. Rom. cap. 4, Decret. 6, n. 4*, « *ut hinc ediscas, quod si forte celebretur in violaceis non est, quod vetet eandem administrationem fieri nedum intra, sed etiam immediate ante, vel post mortualem Missam.* » Nè si dica, che il color violaceo potrebbe non essere il color dell'uffizio del giorno. Imperciocchè è proibito amministrare l' Eucaristia coi preconsecrati nelle Messe votive, che si celebrano con colore diverso da quello del giorno e tante volte violaceo; così deve dirsi le-

cito il dispensarla nelle Messe dei Morti celebrate collo stesso color violetto. Ecco quanto io crede che si debba rispondere al nostro novello sacerdote.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.°

Un sacerdote celebrando la messa nell'oratorio domestico di una pia dama, suole amministrare alla medesima la SS. Eucaristia. Cercasi se possa farlo ?

Non può farlo. Il sommo Pontefice ha accordato alla pia dama di poter farsi celebrare la santa messa nel suo privato oratorio ; ma con questa concessione non le ha accordato, nè si accorda d' amministrare l' Eucaristia alle persone comprese nel Breve. È necessaria per la Comunione la licenza non già del parroco, come pretesero alcuni Autori, ma del Vescovo, quantunque su di ciò non vi sia veruna Costituzione Sinodale o prescritta dall' Ordinario. Così comandò Benedetto XIV, nella Costituzione: *Magno cum animi nostri* del di 2 luglio 1751, nella quale, al §. 3, così si legge : « *Extra Paschalem vero Communionem, quum in Trid. Concilio, sess. 22, cap. 6, quae subjicimus verba legantur : « Optaret S. Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent, etc.* » non defuit, qui ex iisdem verbis deduceret, quod certe, et clare inde consequatur, ut in privatis oratoriis, quando in ipsis celebrandi Missam facultas est, distribui Eucharistia possit iis, qui Missae praesentes adsunt ; neque ad hoc praestandum ullo particulari indulto opus sit. Super hujusmodi quaestionis capite Nos in nostra Instit. 34, §. 3, disseruimus . . . Ibi autem expositam paullo ante opinionem retulimus ; verum aliam esse subjunximus, quae Episcopalem licentiam requirit, ut qui domesticum oratorium domi habet, dum Missae in eodem interest, communicare possit. Hujusmodi opinio tum bono rerum ordini, tum Romanae etiam consuetudini, sive praxi nobis cohaerens visa est, ac proinde ordinavimus, ne in privato oratorio recipi communio posset ab iis, qui in eodem Missae intersunt, quam vel saecularis sacerdos vel sacerdos regularis celebraret, nisi Generalis Vicarii nostri licentiam obtinuisset. » Nè si contentò il sullo-

dato Sommo Pontefice di riprovare l' opinione di quelli, che non ammettevano come necessaria la licenza del Vescovo, e dall' esporre ciò ch' avea egli fatto essendo Arcivescovo di Bologna, ma aggiunse in via precettiva nel §. 24 : « *Neque etiam in praesens voluntas nobis aut ratio est, cur ab hoc systemate recedamus.* » Ne segue dunque, che il nostro sacerdote, comunicando la pia dama senza la licenza del Vescovo, ha operato illecitamente.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Un parroco, comunicando fra la messa solenne, ordina al diacono di tenere sottoposta al mento di chi si comunica una patena. Cercasi se operi bene ?

Il Quarto, *part. 2, tit. 10, sect. 3, dub. 3, diffic. 4*, parlando del sacerdote che comunica, disse : « *Supponat pyxidem, vel patenam, ne casu aliquid specierum cadat in terram.* » Il Merati, *par. 2, tit. 10, num. 54*, insegna lo stesso, ma vuole che soltanto ciò si faccia nelle messe solenni. Ma poichè la rubrica del messale ed il Rituale Romano prescrivono, che fuori della messa solenne, cioè nelle messe private si abbia a stendere un linceo o pannicello, non veggo comè il Quarto ordini al sacerdote comunicante di sottoporre la pisside, o la patena, nè so intendere come il Merati trovi ciò lecito nella Messa solenne, quando abbiamo il decreto 3 sett. 1661, in *Andriem.* della Sacra Congregazione de' Riti in questi termini : « *Patenae suppositio per sacerdotem cotta indutum in Communionem generali, quae per dignitates agitur licita est.* » Da questo decreto infatti si raccoglie, che l' uso della patena in luogo del pannicello è permesso ai Vescovi ed alle dignità, non però ai parrochi ed agli altri semplici sacerdoti, ond' è che il Macri alla parola *Patena* scrisse : « *Nec a ministris sub mento illorum, qui communicaturi sunt, supponi debet patena, nisi quando Episcopus Communionem ministrat, quod fit ratione majestatis ministrantis.* » Il nostro parroco dunque richiedendo dal diacono l' uso della patena, ricerca quello che non gli si compete. Deve piuttosto procurare, che due Acoliti tengano steso un pannicello, oppure che questo pannicello venga tenuto da quelli che si comunicano, affin-

Vol. IV.

20

chè cadendo per avventura una particola o un frammento non abbia a cader sulle mani di chi si comunica, ovvero in terra. Avverta poi, che questo pannicello sia sempre destinato a tal uso, nè mai si serva del velo del calice, e molto meno del fazzoletto dell' ampolle, essendo stato ciò proibito dalla Sacra Congregazione sotto di Urbano VIII, come può vedersi presso il Merati, *part. 2, tit. 10, n. 29.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.°

Florio chiamato a comunicare indossa la cotta, e perchè non ha la stola nè bianca nè del color dell' uffizio del giorno, senza di essa dispensa l' Eucaristia. Cercasi se abbia mortalmente peccato?

Al P. Ottavio Maria da S. Giuseppe Agostiniano, *tit. 94, q. 6,* sembra assai lassa l' opinione del Bordoni, che in *Concil. Regular. tom. 2, resol. n. 20,* insegnò peccare soltanto venialmente quel sacerdote, che senza la cotta e la stola trasporta dal tabernacolo la sacra pisside ad un altro altare, e con ragione sostiene, che in tal guisa operando un sacerdote toglie gravemente della riverenza dovuta all' Augustissimo Sacramento, e trascura un rito precettato dalla Chiesa con sommo rigore. Che dunque si dovrà dire di Florio, il quale bensì colla cotta, ma senza la stola non già trasporta, ma dispensa l' Eucaristia? Vi sono dei Teologi assai benigni, i quali lo scusano di mortal colpa, ma sono combattuti dai più sani, i quali, tolto il caso di necessità, insegnano concordemente ch' essendo la stola sacerdotale la veste propria del sacerdote nel ministero, non può egli senza di essa amministrare l' Eucaristia, quando non voglia aggravarsi di mortal colpa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Timoteo per la chiragra non può far uso delle due dita pollice ed indice della mano destra. Si cerca se possa amministrare l' Eucaristia?

Eccettuato il caso di necessità, ed in mancanza di altri sacerdoti, non può Timoteo dispensare l' Eucaristia. La ragione si è, non già

come pensarono alcuni, perchè le sole due dita pollice ed indice sono unte col sacro olio, essendo espresso dal Pontificale Romano che il Vescovo ordinante il sacerdote gli unge ambedue e tutte intere le mani; ma perchè comunicando con altre dita v'è pericolo che cada a terra la sacra particola, e perchè non è giammai lecito senza necessità il discostarsi dai riti prescritti dalla Chiesa. MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Una divota donna prega il suo confessore di comunicarla con una porzione dell' Ostia, ch'ei consacrerà nella Messa. Cercasi se il confessore possa compiacerla?

Non può compiacerla, perchè ciò è contro la presente consuetudine della Chiesa, la quale, come consta dal Decreto della S. Congregazione del dì 12 feb. 1679, approvato da Innocenzo XI, vieta di amministrare l'Eucaristia con parte dell'Ostia, e colle particole più grandi del solito. V'è però il Chiericato *de Eucharist. decis.* 55, il quale con molti autori da lui citati pensa essere ciò lecito, quando non vi fossero particole consacrate, o non si potesse averne da consacrarsi, ed il petente mostrasse una somma divozione, oppur anche vi fosse un qualche altro ragionevole motivo. Il nostro Autore in difesa del Chiericato apporta eziandio la Rubrica del Messale *tit. de defect. in Ministr. occur.*, dove è prescritto, che al sacerdote caduto in mortale accidente dopo la prima o seconda consacrazione si porga per comunicarlo una parte dell'Ostia da lui consecrata, quando non vi siano particole consacrate. Ma noi siamo di contrario parere per rapporto alla devota donna, nè crediamo coll'Editore Romano che la sola divozione sia una causa sufficiente per poter senza colpa uscire dalla pratica della Chiesa, ed all'autorità del Chiericato opponiamo quella di S. Tommaso, 3 p., q. 82, a. 4, che insegna, essere necessario, che ogni volta che il sacerdote consacra *sumat integre hoc sacramentum.*

SCARPAZZA.

CASO 10.^o

Un parroco affine di comunicare quelle persone che lo desiderano, divide l'Ostia consecrata, che ha portato in processione. Cercasi se possa farlo ?

Il Suarez opina, che possa farlo per un ragionevole motivo 2, p., q. 85, sect. 2, ed il Quarto, punct. 2, tit. 7, sect. 1. ritiene, che sia meglio far così, di quello sia ammettere dopo aver incominciato il Canone, ed offerire nuove particole da consecrarsi, e pare, che ciò abbia una qualche congruenza colla disciplina antica, secondo la quale si divideva l'Ostia in tre parti, di cui una ponevasi nel Calice, l'altra era assunta dal sacerdote, e la terza spezzata in più particelle veniva distribuita agli astanti od agl' infermi, siccome dice il *can. Triforme de Consecr. dist. 2*. Di questo rito ci restano per anco alcune traccie e nella messa solenne del sommo Pontefice, e in quella che celebrasi nella consecrazione del Vescovo. In quella il Pontefice, assunta una porzione dell' ostia, divide la terza parte al diacono ed al suddiacono : in questa il Vescovo consecrante assume una sola porzione, e coll' altra comunica il Vescovo che consacra. A fronte di tutto questo insegna il Gavanto sopra le Rubriche del Messale, p. 2, tit. 10, de Orat. Dominica, litt. I, che ciò non è lecito, nè deve farsi: « *Per particulus danda est Communio, non autem cuicumque de populo dandae videntur partes illius Hostiae, quae forte reservatur post Orationem quadraginta horarum.* » Ciò altresì viene proibito da S. Carlo Borromeo nel suo Sinodo Diocesano, prescrivendo, che quest' Ostia si assume dal solo sacerdote dopo l' assunzione del Calice, lo che deve farsi ogni volta che si rinnova il SS. Sacramento, cioè ogni otto giorni, come sembra stabilito dal Concilio Turonese IV celebrato l' anno 768. « *Illà, cioè l' ostia vecchia, a Presbytero sumatur, et alia, quae eadem die consecrata est in ejus locum subrogetur.* » Deve dunque riprovarsi ciò che fece il nostro parroco. SCARPAZZA.

CASO 11.°

Lucia per effetto di somma divozione chiede ad un sacerdote, che invece di una sola particola ne porga di più sulla lingua. Cercasi se possa compiacerla ?

Rispondo che no. Imperciocchè siccome dalla consacrazione di più ostie in una messa non si moltiplica l' effetto del sacrificio; così non si ritrova in molte ostie consecrate maggior virtù di quella che è in una sola. Questa dottrina ch' è di S. Tommaso, 3 p., q. 79, a. 7, si trova anche espressa nel cap. *Ubi pars dist. 2, de Consecr.* ove così si legge: « *Ubi pars est, Corpus est et totum: eadem ratio est in corpore Domini, quae in manna, quod in ejus figura praecessit, de quo dicitur, qui plus collegerat non habuit amplius, neque qui minus paraverat invenit minus; non est omnino quantitas visibilis in hoc aestimanda mysterio, sed virtus sacramenti spiritualis.* » Ciò quanto all' errore della divozione di questa donna. Non può poi in verun modo compiacerla, avendolo proibito la S. Congregazione de' Cardinali sotto Clemente XI, nel dì 12 feb. 1679 col seguente Decreto: « *Episcopi, parochi, seu confessarii insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiae formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas.*

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*).

CASO 12.°

Un sacerdote novello ricerca, che debba fare se, nell'atto di comunicare una femmina, avesse e caderle nel di lei seno la sacra particola. Come si deve istruirlo ?

La Rubrica del Messale nota il caso, in cui per accidente avesse a cadere in terra una particola, oppure un frammento, e prescrive che il sacerdote riverentemente la prenda, ed il luogo ov' è caduta si lavi, ed alquanto si rasi, ponendo nel sacrario la polve e l' abluzione. Assegnano poi gli Autori, che se la particola avesse a cadere dentro la clausura delle monache, si deve prescrivere alla monaca, la quale è per comunicarsi, che si prostri a terra, colla lingua la prenda

e si comunichi da sè sola senza però toccare colle mani il Sacramento. Ma se la particola cade nel seno di una femmina, come si deve regolare il sacerdote? A questa domanda, cui tende il novello sacerdote, risponde Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss., sect. 2, cap. 6, §. 6*. Insegna egli, che non il sacerdote, ma la donna stessa ricerchi la sacra particola, ed il frammento, e ritrovatala si comunichi colle sue mani. E per verità, se giusta la dottrina di S. Tommaso, 3 p., q. 82, a. 3, possono i laici toccare l'Eucaristia nel caso di necessità, è chiaro, che non potendosi nella circostanza proposta ricuperare la particola senza l'opera delle mani, e senza toccare il Sacramento, può la femmina ricercarla, non essendo dall'altra parte decente che il sacerdote impieghi in ciò le sue mani. MONS. CALCAGNO.

Intorno al soggetto, ed alle di lui disposizioni.

C A S O 1.°

Egesippo non sa intendere per qual motivo ai bambini ed ai fanciulli non si accorda la Comunione. Richiedendo di essere istruito su questo punto, che gli si deve rispondere?

È vero che il soggetto capace di ricevere la Comunione è qualunque uomo viatore battezzato, e che per molti secoli nella Chiesa vi fu consuetudine d'infondere nella bocca de' bambini dopo il Battesimo la santissima Eucaristia sotto le specie di vino, la qual consuetudine nella Chiesa Latina fu totalmente abolita fino dal secolo XII, poichè nei Rituali scritti da questo secolo in poi non viene fatto alcun cenno della Comunione degl'infanti. Se poi Egesippo vuol conoscere i motivi, per cui successe una tale abolizione, sappia egli: 1. Che ella non è necessaria nè a' bambini, nè ai fanciulli che non hanno l'uso di ragione, come riflette il Tridentino, *sess. 24, can. 4*, perchè siccome a cagione della loro età non possono perdere la grazia battesimale, così non hanno obbligo del pane eucaristico per rendersi forti a conservare in sè medesimi la grazia stessa. 2. Che abolito nella Chiesa Latina l'uso del Calice, dovè cessare altresì la Comunione degl'infanti, che non si poteva loro dare come-

damente se non sotto la specie di vino. 3. Che cessar dovè ancora per la riverenza dovuta al Sacramento, perchè succedeva non di rado, che le sacre specie non passavano allo stomaco dell' infante, e si gettavano da esso fuori di bocca. 4. Che toglier finalmente si dovè quest' uso, perchè avvezzi i bambini fino dall' infanzia a ricevere l' Eucaristia, e continuando a prenderla senza il pieno uso di ragione, la prendevano poi come pane comune per tutto il tempo della lor vita. Per questi motivi ha abolito assolutamente la Chiesa la Comunione de' bambini e fanciulli, e quindi ne viene, secondo il comun consenso dei Teologi, che peccerebbe mortalmente il sacerdote che l' accordasse ad un fanciullo, prima che avesse l' uso di ragione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Un sacerdote vien chiamato a comunicare Filippo, che conosce per peccatore, ma dubita se sia peccatore occulto o pubblico. Cercasi: 1. Quali si debbano giudicare pubblici peccatori, e se a questi debba darsi l' Eucaristia. 2. Se nel dubbio, che sia pubblico od occulto peccatore, si possa farlo partecipe delle carni di G. C.

Al 1. I pubblici peccatori si dicono quelli, che sono tali per notorietà di fatto, v. g. i pubblici usurai, i pubblici concubinari ec., e quelli ancora, che tali dir si debbono per notorietà di diritto, come sono i rei condannati da un giudizio ecclesiastico o secolare. Tanto ai primi, che ai secondi non si deve assolutamente amministrare la Eucaristia, sempre che non consti della loro penitenza, e non abbiano riparato allo scandalo che hanno dato. Devono poi riparare allo scandalo gli scomunicati, gl' interdetti, ed i manifestamente infami, come sono le meretrici, i concubinari, i commedianti, gli usurai, i sacrileghi, i bestemmiatori, ec. Così insegna S. Tommaso, 3 p., q. 80, art. 6, ove scrive: « *Manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus sacra Communio dari.* » E così pure sentono tutti i Teologi, sicchè la dottrina non ammette alcun dubbio.

Al 2. Ma si dovrà dare la Comunione a Filippo riconosciuto per peccatore, ma non si sa bene se sia pubblico od occulto? Il Diana, part. 3, tr. 4, resp. 54, pensa, che in dubbio siffatto debba starsi pel

petente la Comunione, cioè si debba comunicarlo. Lo nega il Bonacina, *tom. 1, de Sacr. disp. 1, q. 6, punct. 4, num. 2*, e vuole, che si abbia a comunicare il peccatore allora soltanto che non si ha una morale certezza del delitto commesso. Io però in tal caso opinerei, che dovendosi ne' dubbi tenere la parte più sicura, si dovesse comunicarlo solo allora che il sospetto del delitto fosse assai lieve; ed insieme dal non comunicarlo ne venisse, che perdesse la fama. Infatti quando il sospetto della pubblicità del delitto ha un qualche fondamento, ne nasce che il sacerdote lo conosce indegno pel peccato, che sa di certo aver egli commesso, e solo teme di fargli una pubblica ingiuria, che dubita di non potergli fare. Ma così è, che in questo caso ha la certezza dell'indegnità, ed un fondamento di sospettare per la pubblicità. Dunque deve attenersi al sicuro ch'è di non comunicare Filippo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Un pubblico concubinario minaccia al parroco la morte, se gli nega la Comunione. Cercasi se il parroco possa amministrargliela?

Vi sono dei Teologi benigni, che quando il timore ed il pericolo della morte è imminente, asseriscono potersi dare la Comunione ai pubblici peccatori. Questo è il fondamento della loro opinione. Siccome, dicono, è lecito comunicare un peccatore occulto, che in pubblico si presenta, e ciò per non pregiudicare alla di lui fama; così deve ritenersi lecito comunicare un pubblico peccatore per non esporsi alla morte, od anche altro gravissimo male. Ma la maggior parte dei Teologi rigettano questa opinione come lassa e falsa. Ecco pertanto la dottrina di S. Tommaso, 3 p., q. 80, a. 6, in c.: « *Manifestis peccatoribus non debet, etiam petentibus, sacra Communio dari*; » e nel IV delle sentenze, dist. 9, c. 1, a. 1, q. 1: « *Si peccatum est manifestum debet ei denegare sive in occulto, sive in manifesto petat.* » Dunque nemmeno nel caso, che il parroco si esponesse al pericolo di perdere la vita. Ed infatti è mai lecito esporre un sacramento alla profanazione? Se gli antichi fedeli davan la vita, piuttostochè consegnare agl'infedeli i sacri codici, ed i sacri vasi, quanto più il nostro

parroco dovrà incontrare la morte piuttostochè ad un indegno pubblico accordare la Comunione! « *Non parva vobis, così il Grisostomo; Hom. 83 in Matth., imminet poena, si quem aliqua improbitate teneri scientes, et hujus mensae participationem permittatis. Sanguis enim ejus ex manibus requiretur vestris. Sed si quidem aliquis prae recordia, aut amentia mensam adiverit nullo timore territus, abjice. Deum, non hominem timeas. Animam prius tradam meam, quam Dominicum alicui Corpus indigno tradam, sanguinemque meum effundi potius patiar, quam sacratissimum illum Sanguinem praeterquam digno concedam. Non de ignotis, sed de notis hic disputo.* »

Nè vale la parità addotta dai Teologi benigni. Imperciocchè chi amministra l'Eucaristia al peccatore occulto, che pubblicamente la chiede, non l'amministra per provvedere alla di lui fama, ma per non peccar egli stesso, infamandolo col negargliela. Inoltre chi l'amministra ad un indegno pubblicamente riconosciuto per evitare la morte, preferisce la propria vita all'offesa divina, che per diritto di natura è tenuta ad impedire. Dunque non può il nostro parroco prestarsi all'ingiuste ricerche del pubblico concubinario. Veggasi, Natale Alessandro, *Theol. Dogm. Moral., lib. 2, can. 5, prop. 4.*

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.°

Ad un peccatore occulto, che pubblicamente chiese la SS. Comunione, diede il parroco una particola non consacrata. Cercasi se l'abbia fatto lecitamente?

Ai peccatori occulti quando chiedono pubblicamente l'Eucaristia è tenuto il parroco ad amministrarla, e ciò come dicemmo nel caso precedente per non commettere il peccato della diffamazione. Così ritiene ed insegna S. Tommaso, 3 p., q. 80, a 6 ad 2, con queste parole: « *Licet pejus sit peccatori occulto peccare mortaliter sumendo Corpus Christi, quam infamari: tamen sacerdoti ministranti Corpus Christi pejus est peccare mortaliter infumando injuste peccatorem occultum, quam quod ille mortaliter peccet: quia nullus debet peccatum mortale committere, ut alium liberet a peccato.* » Abbiamo anche l'esempio

del Redentore, che se' partecipe delle sue carni Giuda traditore, quantunque lo conoscesse indegno. Ha poi gravemente peccato il parroco dando una particola non consecrata al peccatore occulto, che chiese pubblicamente la SS. Comunione, ed eccone le ragioni. 1. Innocenzo XI condannò la proposizione, che asseriva lecito il simulare i Sacramenti per timor della morte: « *Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi,* » e la stessa dottrina avea già innanzi insegnata S. Tommaso nel *quodl. 5, a. 12, in corp.*, ove scrisse: « *Veritati non est fictio aliqua adjungenda, quia nulla est conventio lucis ad tenebras, ut dicit Apostolus, 2 ad Corinth. Et ideo in Sacramentis Ecclesiae nihil est per fictionem agendum, et praecipue in Sacramento altaris.* » 2. Colla particola non consecrata ha dato occasione ai circostanti d' idolatrare, lo che è un peccato più grave dell' indegno ricevimento di Gesù Cristo. 3. Perchè in questo modo non ha impedito il sacrilegio del peccatore occulto, avendolo egli commesso ciò nullastante col pravo suo animo di voler ricevere indegnamente Gesù Cristo.

BENEDETTO XIV.

C A S O . 5.º

Un Turco tenuto comunemente per Cristiano, affine di mantenere la sua buona opinione, si confessa dal parroco ed espone di essere Turco, e di non volersi battezzare, e poscia ricerca pubblicamente la Comunione. Cercasi se il parroco debba amministrargliela?

Non deve amministrargliela. La ragione si è perch' è incapace de' Sacramenti, non essendo battezzato. Deve dunque il parroco ammonirlo, perchè si ritiri dall' altare, e nel caso persistesse deve pubblicarlo per non battezzato. Nè qui v' è il peccato di detrazione. Imperciocchè se la detrazione non è peccato, quando vi concorra una giusta causa, cioè come insegna S. Tommaso, quando la ricerchi il ben comune, e l' allontanamento del male del prossimo, 2, 2, *quaest. 75, a. 2 ad 1*, ognun vede, che tali giusti motivi vi sono nel caso nostro. Ricerca infatti il ben comune, che sia riconosciuto per Turco chi è tale, e si finge di essere Cristiano, ed è un vero male che soffre il

prossimo nel trattare con una persona, che osserva il Corano, e che perciò dovrebbe schivare. Nè si dica, che essendo occulto ha diritto di non essere diffamato, come si ha esposto nel caso precedente, perchè S. Tommaso parla ivi dei peccatori occulti battezzati, ma non di quelli che sono fuori della Chiesa. E nemmeno osta, che il parroco abbia inteso nella confessione ch'è Turco, perchè, come insegnano comunemente i Teologi, non è obbligato dalla legge del sigillo, essendo stata la di lui confessione simulata, e non vera confessione, dalla quale nasce l'obbligazione del sigillo. Imputi dunque a sè stesso il Turco se viene manifestato, e non al parroco, che resistendo ei a voler la SS. Comunione non gliela amministra e lo pubblica. Così il P. Ottavio di S. Giuseppe, *tit.* 194, *q.* 1870, dopo aver interrogato su questo punto il P. Jacopo Ricci procurator generale de' Domenicani, ed il P. Simon di Santa Croce Agostiniano Scalzo Ex-Provinciale nella provincia Romana. MONS. CALCAGNO.

C A S O 6.º

Una donna viene ripresa dal confessore, perchè ricevè la SS. Comunione, essendosi poco prima ricordata di un grave peccato ommesso per dimenticanza nella confessione. Cercasi se poteva farlo?

La più comune sentenza de' Teologi si è quella, che chi per obblivione non palesò un peccato in confessione, deva prima di comunicarsi ritornare al confessore e manifestarglielo. Le ragioni di questa sentenza sono assai forti, ed eccole: 1. I fedeli per precetto divino devono confessarsi prima di accostarsi all' altare tutti i peccati, che si ricordano. Dunque non adempie al precetto chi gli sovviene un peccato ommesso, e va a comunicarsi senza prima manifestarlo al confessore; 2. Perchè il consenso e la pratica di tutti i fedeli, ch'è un ottimo interprete della legge, così prescrive, nè solo il consenso e la pratica delle persone semplici ed idiote, ma altresì dei dottori, sicchè il Lugo attesta di non aver letto uno, che insegnì l'opposto; 3. Perchè il precetto divino di confessarsi tutti i peccati, si estende anche a quelli, che sono stati indirettamente rimessi coll'assoluzione sacramentale; 4. Perchè il Concilio di Trento, *sess.* 13,

can. 11, prescrive di accostarsi all' altare dopo aver confessati tutti quelli, « *quos conscientia peccati mortalis gravat,* » lo che non si dà in chi conscio di un grave peccato ommesso e tralasciato per dimenticanza in confessione, va a comunicarsi senza far prima ritorno al confessore.

Secondo questa dottrina, ch' è la vera, e tale che l' opposta sembra improbabile allo stesso Diana, ebbe ragione il nostro confessore se riprese la donna, nel caso, di cui si tratta, quando per altro senza pericolo d' infamia poteva ritornare a lui, o ad altro confessore a manifestarle la colpa risovvenutale. Imperciocchè se v' era il pericolo d' infamia (ch' è rarissimo, solendo molti e molte ritirarsi dall' altare senza che ne siegua infamia od ammirazione) poteva comunicarsi anche senza premettere l' atto di contrizione, giacchè il peccato era stato indirettamente assolto, ed accorrere dopo la Comunione al confessore per esporlo.

Contuttociò oppone il continuatore del Tourneli, *de Euch. p. 1, cap. 6*, che non corre l' obbligo di recarsi al confessore prima della Comunione, perchè il Tridentino disse : « *Quos conscientia peccati mortalis gravat,* » e non può verificarsi il *gravat* in chi è stato indirettamente assolto. A quest' argomento aggiunge degli altri, che non sono da disprezzarsi. Ma non essendo la di lui opinione la più sicura, ritengo che in pratica non sia da seguirsi. BENEDETTO XIV.

C A S O . 7.º

Un confessore non permette a'suoi penitenti la Comunione, quando nella notte precedente abbiano involontariamente sofferta un' immondezza. Ha egli ragione ?

Ne' primi tempi, come può vedersi presso S. Basilio, *in resp. ad interr. 309*, non si dava la Comunione a chi aveva sofferto qualche turpezza nella notte precedente. Ma non così posteriormente al santo Dottore. Ecco su questo punto la dottrina di S. Tommaso, 3 p., q. 80, a. 7 : « *Pollutio nocturna ex quadam congruentia impedit quantum ad duo, quorum unum semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis, cum qua propter reverentiam Sacramenti non decet ad altare accedere.* »

unde et volentes tangere aliquid sacrum manus lavant; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel diuturna sicut est lepra vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quae sequitur pollutionem nocturnam, praecipue quando cum turpi imaginatione contingit. Hoc autem impedimentum quod ex congruitate provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta, ut Gregorius dicit, quum fortasse dies festus exigit. » Erra dunque il nostro confessore se proibisce la Comunione ai suoi penitenti quando hanno sofferto un' illusione notturna involontaria. Tale illusione, secondo S. Tommaso, impedisce la Comunione *ex congruitate*, e non *ex necessitate*, ed allora specialmente non se ne deve far certo conto quando la persona o per superfluità di umori, o per infermità di natura ne soffrisse di frequente: « *Sic enim contingit*, soggiunge S. Tommaso, *sanguinem fluere absque peccato; ita et semen, quod est superfluitas sanguinis.* » Dunque siccome non impedisce la Comunione l'innocente spargimento di sangue, così nemmeno l'involontaria notturna turpezza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Irene per timore di offendere Dio col negare al marito il debito conjugale, lo contenta spessissimo; e secondo le insinuazioni del suo confessore non si accosta per tal motivo alla Sacra Mensa. Cercasi, 1. Se l'atto conjugale impedisca la Comunione; 2. Come debba regolarsi un confessore quando la sua penitente per contentare il marito è di frequente obbligata a rendere il debito?

In 1. È da desiderarsi, che i conjugati si astengano da ogni atto matrimoniale nella notte precedente alla Comunione, ma non è peccato mortale se s' accostano senza tale astinenza, non essendo questo giammai se non veniale peccato allora, che effettuato viene per sedare la concupiscenza. Per altro siccome *raro contingit*, come riflette S. Bonaventura, *in 4, dist. 12, q. 3, n. 90, « quod homo conjugatur cum uxore, quin sit ibi aliqua culpa; »* così deve procurarsi dai confessori, che i conjugati s' astengano dal comunicarsi in quei giorni, nella notte antecedente ai quali hanno usato del ma-

trimonio, e ciò per una maggior decenza dovuta al Sacramento. Quindi è che S. Tommaso, 3 p., q, 80, a. 7, ad 2, chiama l'atto conjugale impediente la Comunione: « *Secundum congruitatem, et non secundum necessitatem.* »

Al 2. Venendo alla pratica non veggio, perchè allontanare si debba dall'altare una donna che per obbedire al marito gli rende il debito. Ecco come parla S. Tommaso nel luogo sopraccitato: « *Si non amor procreandae sobolis, sed voluptas dominatur in opere, ut dicit Gregorius, tunc prohiberi debet, ne accedat ad Sacramentum.* » Opinerei quindi, che se la donna non chiese il debito, anzi avvertì il marito della Comunione, che dovea fare in quel giorno, o nel seguente, essendo la notte, nullaostante dovè ubbidirlo, può ella accostarsi alla sacra Mensa, dolendosi della immondezza contratta, con pena e grave molestia. Ma se ella medesima *voluptatis causa* o per piacere al marito ha domandato, in questo caso si deve differirle la Comunione ad altro giorno. MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Una donna si lagna del suo confessore, perchè non gli accorda la Comunione a motivo, che ogni volta che si confessa ha sempre qualche peccato mortale. Cercasi se abbia ragione?

È vero che da Alessandro VIII fu condannata questa proposizione: « *Arcendi sunt a sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers;* » ma è vero altresì, secondo il pieno consenso dei Teologi, che può il confessore differire la Comunione a chi non già per umana fralezza, ma con piena delirazione è solito commettere dei peccati veniali. Intorno poi a quelli che si accostano alla confessione con un peccato mortale, insegna S. Tommaso in 4 sent. dist. 9, q. 1, art. 1, quaestiunc. 2 ad 2, che « *non est consulendum alicui, quod statim post peccatum mortale etiam contritus et confessus ad Eucharistiam accedat; sed debet nisi magna necessitas urgeat, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere.* » Come dunque può lagnarsi la donna del suo confessore? Ella che alterna confessioni e peccati? Qual diritto ha mai di partecipare

della Mensa del Signore, quando non lascia di gustare le vivande dei demonii? Ha ragione il confessore se con essa così si dirige, poichè quantunque non sia abituata nè recidiva, ed i peccati in cui cade, non siano mai della medesima spezie; nullameno dà a sospettare, che le sue confessioni manchino delle disposizioni dovute, e quindi siano nulle. Deve piuttosto essere ripresa, e richiamata a cangiar vita, se vuole ricevere l' Eucaristia. MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Mario abituato nei peccati di carne, fe' tutto il possibile per togliersi da questo vizio, e praticò quanto gli venne suggerito dall' esperto suo confessore, ma non gli riuscì di superare la sua abitudine. Vedendo il confessore la di lui docilità, e la disperazione in cui trovavasi pel suo infelice stato, nonchè il vivo pentimento da cui è ferito, pensa di dargli la Comunione. Cercasi se possa farlo?

Mario certamente non può dirsi un peccatore iudisposto alla Comunione. Imperciocchè da quanto sta esposto nel caso, non tralasciò alcun mezzo per reprimere il mal abito, ed è veramente pentito. Mario in tale modo si può dire, che pecchi più per debolezza, che per mancanza di pentimento. Giudicherei quindi, che si potesse ammettere alla Comunione. Egli è fuor di dubbio che questo Sacramento è un cibo spirituale, che non solo alimenta l' anima, ma la preserva dal peccato. Disse Gesù Cristo, *Joan. 6*: « *Hic est panis de coelo descendens, ut si quis ex ipso manducet, non moriatur,* » le quali parole vengono così spiegate da S. Tommaso, 3 p., q. 79, a. 6: « *Quod quidem manifestum est non intelligi de morte corporali: ergo intelligitur, quod hoc Sacramentum praeservet a morte spirituali, quae est per peccatum.* » E non deve essere la Comunione a Mario un efficace rimedio per la sua debolezza? Non si deve forse sperare, che dal ricevimento del pane eucaristico prenda forza il suo spirito e resista all' insurrezion della carne? Si sono provati tutti gli altri mezzi, e riuscirono inutili, si tenti dunque anche questo. Che se Mario dopo la Comunione non sarà men frequente nelle sue cadute, allora potrà il

confessore sospenderla, e regolarsi nel modo stesso, ch'è prescritto negli abituati.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.º

Un cuoco assaggiò una vivanda ponendosene sulla lingua un pocolino, e subito lo sputò fuori. Domanda se possa fare la Ss. Comunione ?

Chi s'accosta alla Comunione dev'essere assolutamente digiuno. Questo digiuno che s'appella naturale, e che deve essere dal punto della mezza notte, può venir interrotto da qualsivoglia cosa, atta a servire di cibo, o di bevanda, o che si prende per modo di cibo o di bevanda. « *Nec refert*, dice S. Tommaso, 3 p., q. 80, art. 8, ad 4, *utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat aut per se, aut cum aliis, dummodo sumatur per modum cibi, vel potus.* » Quindi è, che i Teologi comunemente insegnano, che si frange il digiuno col trangugiare terra, carboni, ed anche di quella creta, che prendono le donne per divenir bianche, e così della cera, tanto più, ch'essendo la cera oleosa è capace d'alterazione. Frange il digiuno eziandio il sugo di tabacco masticato in bocca, come pure i pezzetti di carta di siepo, di paglia, di unghia tagliata, ed anche le polveri medicinali sebben fatte d'ossa triturate e di crostacei. Per l'opposto non frangono il digiuno le reliquie del cibo che restano fra i denti, se però queste a bella posta non si trangugiano. Così S. Tommaso nel luogo citato: « *Reliquiae tamen cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem hujus Sacramenti, quia non trahuntur per modum cibi, sed per modum salivae.* » Similmente non si deve ritenere per guasto il digiuno allorchè passa allo stomaco qualche cosa per via di respirazione, v. g., il fumo, la polvere di tabacco, una mosca, un fiocchetto di neve, una briciola di pane, come appunto insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioeces. lib. 11, cap. 13, n. 3.* Ciò premesso, chi assaggia una vivanda colla lingua e sputa fuori può accostarsi alla Comunione? Rispondo che sì, appoggiato alla sentenza di Sant'Antonino, che nella 3 part., tit. 31, cap. 6, §. 8, così insegna: « *De his quae sumuntur per modum gustationis, sicut*

Tabernarii, et Coqui faciunt, qui cibum et potum super linguam ponunt solum ad probandum, et statim projiciunt, videtur, quod non impediunt Communionem. » Può dunque fare la Comunione il cuoco, di cui parla il caso, ma guardi bene, che dalla lingua non sia passata qualche particella nello stomaco.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.º

Carlo si pose in bocca nell' andare a letto un poco di liquirizia, e dubita se siasi liquefatta, e se l' abbia inghiottita prima della mezza notte. Cercasi se possa accostarsi alla Comunione?

Quando Carlo ha dubbio d' aver infranto colla liquirizia il digiuno naturale, deve astenersi dalla Comunione. Ecco, come sui dubbii in tal maniera ne parla Benedetto XIV, *sess. 2, cap. del sacrificio della Messa.* « E' questione fra i Moralisti, se possa comunicarsi, o celebrare la santa Messa, chi dubita di aver guastato il naturale digiuno. Alcuni distinguono dubbio da dubbio, e vogliono che se taluno è sicuro di aver mangiato, e dubita se ha mangiato dopo la mezza notte, non debba comunicarsi nè dir Messa, ma che può comunicarsi, e dir Messa, se non ha verun dubbio circa il tempo, e lo ha soltanto se ha mangiato. Altri vogliono, che nè nell' uno nè nell' altro caso possa comunicarsi nè dir Messa, ed altri pel contrario sostengono, che nell' uno e nell' altro caso può comunicarsi o dir Messa. Ciascuna di queste opinioni ha i suoi fondamenti, non lo neghiamo; ma nello stesso tempo stimiamo bene di avvertire aver luogo l' esame delle medesime, quando l' atto è già fatto, ma non quando deve farsi. . . Ma quando taluno non s' è per anco comunicato, o non ha detta la Messa, e gli nasce il dubbio se mangiò, o se la mezza notte era passata quando mangiò, deve tanto nell' uno, quanto nell' altro caso astenersi dalla Comunione, e di celebrare la Messa: come anche fu ben risoluto dal Clero di Padova nelle sue savie risoluzioni del 1708, *De Sacram. Euch. nel Ques. 2, n. 13.* »

MONS. CALCAGNO.

CASO 13.°

Faustino, essendovi talvolta della varietà ne' pubblici oriuoli nel segnare la mezza notte, si regola sempre col più tardivo. Cercasi se in tale circostanza possa lecitamente fare la Ss. Comunione ?

Insegnano alcuni Teologi, per verità poco cauti, essere in libertà di ciascuno lo scegliere fra molti varianti oriuoli, quello che più gli aggrada. La ragione che apportano, si è, perchè tutti gli oriuoli sono come altrettante probabili opinioni, delle quali è lecito seguire quella che più piace. Quanto sia strano e falso quest'argomento ben si vede da ciò, che fra le opinioni probabili non si può scegliere quella che piace, ma bensì quella che sta a favor della legge, o che ha qualche grado di maggior probabilità. Da questa dottrina si deve dunque dedurre, che Faustino non si poteva regolare col più tardivo oriuolo pubblico. Se tra i più oriuoli pubblici ve ne ha uno, che da più perita mano è regolato, questo sia il più tardivo, o segni la mezza notte prima degli altri, deve essere la norma di Faustino, perchè ammettendo, che tutti gli oriuoli siano come altrettante opinioni probabili, il regolato da diligente ed esperta mano, è in confronto degli altri, come l'opinione più probabile. Se poi non ve ne ha uno che possa giudicare esatto, egli è tenuto a stare a quello che prima degli altri segna la mezza notte, perchè in questo caso è come l'opinione probabile, che più favorisce la legge. Aggiungo a lume di Faustino, che se mai si trovasse in luogo, ove un solo oriuolo vi fosse, deve sospendere di mangiare al primo tocco, poichè questo indica l'incominciamento del seguente giorno, ed in conseguenza il principio del digiuno.

MONS. CALCAGNO.

Intorno all' uso frequente, ed agli effetti della Comunione.

C A S O 1.º

Un confessore concede a certe devote sue penitenti non solo la frequente, ma anche la quotidiana Comunione. Cercasi se sia da lodarsi o biasimarsi?

Non è da lodarsi nè da biasimarsi. Così l'intendeva S. Francesco di Sales, che nella 2 p. dell' Introduzione, cap. 20, apporta il detto di un antico creduto Sant' Agostino : « *Quotidie Eucharistiam percipere nec laudo nec reprehendo.* » Tocca invero al savio direttore conoscere se le sue penitenti sieno meritevoli o no della frequente, ed anche della quotidiana Comunione. Il sacro Concilio di Trento, sess. 22, cap. 2, asserisce, che sarebbe desiderabile, che ognuno de' fedeli vivesse in modo da poter degnamente ricevere ogni giorno l'Eucaristia. Ma è difficile ritrovar persona degna della frequente Comunione? Sentiamo su questo punto S. Bonaventura, *de profectu Religiosorum*, cap. 77, ove scrive : « *Vix aliquis ita religiosus esse videtur et sanctus, exceptis sacerdotibus, quin semel in septimana sufficiat ei ex consuetudine communicare ; nisi specialis causa quandoque vel vario plus suadeat, infirmitas superveniens, vel singularis festivitas solemnis, vel inusitatae devotionis fervor, et intemperata desiderii sitis pro illius susceptione, quod solum sufficit amantis animae desiderium refrigerare.* » Ed osserva S. Tommaso, 3 p., q. 80, a 10, che nelle persone laiche d'ordinario non trovasi tanta divozione, tanto fervore, ed amore di Dio, per cui sieno degne d'accostarsi ogni giorno alla sacra Mensa. Noti il nostro direttore l'espressioni di S. Bonaventura e di S. Tommaso, e da esse inferisca, che per l'uso frequente della Comunione si ricerca uno straordinario fervore di divozione : « *Inusitatae devotionis fervor.* »

Ma per la Comunione quotidiana, che si ricercherà? S. Francesco di Sales prosegue col creduto sant' Agostino : « *Omnibus tamen Dominicis communicandum suadeo, si tamen MENS SINE PEC-CANDI AFFECTU fuerit.* » E poco dopo : « *Ut quis octavo quoque*

die Eucharistiae Sacramentum percipiat, ab omni eum mortali labe, ab omni peccatorum venialium studio ac voluntate immunem esse, ac praeterea sacrae Eucharistiae vehemente desiderio flagrare oportet. » Se tanto ricerca san Francesco per comunicarsi una sola volta per settimana, ognun ben vede, che ciò sarà necessario per la Comunione di ogni giorno, e molto più; cioè, maggior purità di cuore, e più fervido desiderio. Non deve dunque accordarsi, come parla il maestrò Avila, *Epist.* 66, a certe persone tiepide e negligenti, che non fanno progresso nella strada della perfezione, ma a quelle, le quali od hanno uno straordinario bisogno di un tale alimento, o la loro vita accompagnata da santi costumi è irreprensibile in riguardo almeno alle mancanze volontarie, od è tale il loro desiderio, che sarebbe una specie d'ingiuria il negargliela.

Il nostro direttore consideri questa dottrina, e da essa avrà ad imparare se si regoli bene o male nell' accordare la frequente e la quotidiana Comunione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 2.º

Luisa, donna di gran pietà, fa la Comunione due o tre volte per settimana col consenso del suo direttore, che gliela accorderebbe ancor più di frequente, ma talora si astiene riputandosi indegna, o per timore, o per non avere sensibile divozione. E' da riprovarsi o commendarsi tanto il direttore quanto la donna ?

Che la frequente Comunione in chi è disposto sia da preferirsi alla Comunione fatta di rado, abbiamo più argomenti che lo comprovano. 1. L' Eucaristia è cibo dell' anima, laonde siccome il corpo ha bisogno frequentemente del cibo per riparare le perdite e per fortificarsi, così l' anima ha bisogno dell' Eucaristia. 2. Nei tempi degli Apostoli i fedeli si comunicavano ogni giorno : « *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis.* » 3. I Ss. Padri commendano sommamente l' uso frequente della Comunione, e lo consigliano con le più energiche espressioni. S. Cipriano *de Orat. Dom.* dice : « *Hunc panem dari nobis quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, et Eucharistiam quotidie in cibum*

salutis sumimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum adstantes, et non communicantes a coelesti pane prohibemur, a Christi corpore separeremur. » S. Basilio, *ep.* 289, *ad Caesar. patric.*, così parla : « *Singulis certe diebus communicare, et participem esse sacri corporis et sanguinis Christi bonum et fructuosum est.* » S. Gio. Grisostomo, *Hom.* 6, *in Ep.* 1 *ad Timoth.*, dimostra, che ogni giorno è Pasqua pei ben disposti. Collo stesso sentimento parla S. Girolamo nella sua lettera a Lucinio, *Epist.* 28, e S. Ambrogio nel libro quinto dei Sacramenti, *cap.* 4. Da tuttociò pertanto si raccoglie, ch'è commendevole quel direttore, che concede l'uso frequente della Comunione alle sue penitenti ben disposte e veramente pie, e che commendevoli sono del pari tali anime, che dietro il consiglio del loro Direttore la frequentano.

Ma che si dovrà dir di Luisa, che o per timore, o per mancanza di sensibile divozione s'astiene talora dal comunicarsi? Sono questi motivi giusti per cui debba ella non comunicarsi? S. Cirillo Alessandrino, *lib.* 3, *in Jo.*, *p.* 324, dimostra che tali motivi sono d'ordinario un laccio per cadere nella tentazione, e S. Isidoro, *lib. de Eccles. offic. cap.* 18, insegna, che chi ha lasciato di peccare, non deve lasciar di comunicarsi : « *Qui enim peccare jam quievit, communicare non desinat.* » Il timore dunque di Luisa potendò essere una tentazione del demonio per privarla del frutto della Comunione, non deve giammai allontanarla dal sacro altare secondo il prescritto del suo direttore. E nemmen la mancanza di divozione sensibile. Imperciocchè sebbene sia necessaria per la fruttuosa Comunione la divozione attuale, non è poi necessaria la divozione sensibile in chi la frequenta, potendo senza una tal divozione essere egualmente ed anche più fruttuoso il Sacramento. Ecco come parla S. Antonino, *3 p., tit.* 13, *cap.* 6: « Senza desiderio non ci dobbiamo accostare. Dovendo poi il cristiano vivere in maniera da meritar sempre di ricevere Gesù, mai dovrà esser senza desiderio di riceverlo quante volte sarà espediente. Se poi alcuno vorrà giudicare, se ha in sè questa divozione dalla sensibile compunzione del cuore, dal fervor della mente, dalla profusione delle lagrime in maniera da giudicarsi disposto, quando sente qualche cosa simile, ed indisposto, quando

» non lo sente, chi giudica in tal maniera cammina incautamente e
 » spesse volte s'inganna. Molte volte chi niente sperimenta di sen-
 » sibile è in grande stato di grazia, e quelli che l'esperimentano
 » sono fuori della grazia. Di più la privazione di questa sensibile
 » divozione è ancora vantaggiosa; 1. Per moderare il gaudio con
 » la tribolazione; 2. Perchè si tema d'esser privato d'un tal gaudio,
 » e più ardentemente si sospiri all'eterna patria, dove dobbiamo es-
 » ser sempre uniti a Dio, e satollati del torrente del piacere; 3. Per-
 » chè più meritiamo camminando per la fede; 4. Perchè conserva-
 » mo l'umiltà; 3. Acciò intendiamo, che quello che deriva dalla
 » grazia non deve ascriversi alle nostre forze. » Egualmente poi
 parlano S. Francesco di Sales, il Taulero, Rodriguez ed altri. Luisa
 adunque non deve astenersi dalla Comunione nè per timore, nè per
 mancanza di divozione sensibile, ma essendo donna di gran pietà
 deve il suo direttore animarla a frequentemente riceverla.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 3.º

Catterina combina insieme divertimenti e divozione, e perchè il
 suo confessore gli nega la Comunione, va a cercare un altro che con-
 discende ai suoi desiderii. Che si deve dire della pratica dell'uno e
 dell'altro di questi due confessori?

Il primo di questi confessori opera prudentemente secondo le
 regole di pratica insegnate dai migliori moralisti, ed il secondo espo-
 ne Catterina al pericolo di far tanti sacrilegii, quante sono le Comu-
 nioni che le permette.

Se infatti il primo confessore crede non combinabili i divertimen-
 ti di Catterina colla divozione, convien dire che li giudica indu-
 centi al male, od almen tali da distogliere la di lei mente da Dio, e
 da occuparla in frivolezze. « La vita di chi vuole frequentemente
 » comunicarsi deve essere una continua preparazione, dice S. Ante-
 » nino, 3 p., tit. 13, cap. 6, e principalmente col distruggere i vizii,
 » col fuggir la vanità, l'occasioni di peccato anche leggero e veniale,

• l'occupazioni non necessarie, per cui si potrebbe distorre dalla custodia del cuore. • E S. Francesco di Sales nella *Filotea, part. 2, cap. 28, lib. 2*, dimostra, che tali comunioni riescono infruttuose, dicendo in prova, che tali persone non divengono giammai migliori.

Se così è, deve dirsi, che il secondo confessore abbia formato un giudizio opposto dei divertimenti di Catterina, quando avrebbe dovuto renderlo molto cauto il solo aver inteso ch'avea ella abbandonato il suo confessore, perchè non le permetteva la Comunione. Nè dica, che condiscende, perchè la frequente Comunione è una nota di predestinazione. Questa dottrina fu condannata dal Clero Gallicano nel 1700 come temeraria, scandalosa, erronea, empia e contraria alle sacre Scritture, e fu anche prima proscritta nel dì 2 marzo 1679 da Innocenzo XI, che condannò la seguente tesi: « *Frequens confessio, et Communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota predestinationis.* »

In generale la Comunione frequente non si deve accordare a quelli che non divengono migliori, o che vivono secolarescamente, stanno sulle mode, e godono dei piaceri, degli spettacoli, dei divertimenti. Tali persone, dice S. Gio. Grisostomo, *Hom. 7 in Matth.*, possono dirsi in qualche maniera somiglianti ad Erode: « *Et dicas, ut ego veniens adorem eum, cumque veneris interimere coneris. Hujus enim similes sunt, qui indigne abutuntur communione mysterii.* »

Hanno una divozione apparente, e non la sostanza. Gesù Cristo, che nell'Eucaristia viene in noi, richiede, come alla Samaritana, non già l'acqua, ma la sanità, e non quella sanità, che si pasce delle sole delizie del Cielo. Quand'anche i divertimenti di Catterina siano senza colpa, nullameno non deve ella frequentemente comunicarsi, perchè l'eccesso nei divertimenti è colpa, e perchè può nascere, che gli altri si scandalizzino nel vederla così spesso all'altare. S. Gio. Grisostomo nel luogo sopra citato, parlando dei divertimenti, dice: « *Sin vero haec aspicienda nihil poteris, culpa nihilominus teneris abnoxius, factus scandalum caeterorum.* » Ecco il giudizio che deve darsi dei due confessori proposti nel caso.

SCARPAZZA (*Ediz. Ram.*).

CASO 4.º

La stessa Catterina nei suoi divertimenti talora pecca gravemente, e quasi sempre venialmente, e, ciò nulla ostante, il confessore benigno le accorda la Comunione frequente. Cosa si deve dire di questo confessore ?

Questo confessore colla sua benignità fa il maggior male, che possa fare a Catterina. Eccone le ragioni. « Quelli, dice S. Isidoro, *lib. 1, sentent. cap. 4*, che vivono male nella Chiesa, e non lasciano di comunicarsi, credendo di mondarsi con la comunione, sappiano, che niente profittano per la loro emenda, dicendo il Profeta (*Jerem. 2, 25*): « *Quid est quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa?* » Forse, che le carni sante toglieranno da sè la sua malizia? E lo stesso si rileva dal *cap. Quotidie, dist. 2, de consecrat.*

Intanto se questo confessore permette a Catterina la Comunione subito dopo il grave peccato, egli è condannabile. Dice Sant' Agostino, *Epist. 54, alias 118, ad Januar.*: « *Hoc est indigne accipere, si eo tempore quis accipiat, quo debet agere poenitentiam.* » E Sant' Ambrogio ci dà l'idea di tali Comunioni, e di quelli che le permettono, dicendosi, che sono simili ad uno, che volendo sciogliere sè stesso, lega altri senza potersi sciogliere.

Intorno poi ai peccati veniali che sono in Catterina frequentissimi, convien distinguere i peccati dall'affetto ai medesimi. Negli uomini viatori si possono dare peccati veniali senza affetto ai medesimi, quando li piangono sinceramente e procurano di evitarli. Coll'affetto ai peccati veniali, come si trova in Catterina, non deve congiungersi la Comunione frequente, perchè in tal caso la Comunione se non è indegna, è però inutile, nè apporta aumento di grazia. San Giovanni Grisostomo, *Hom. 17 Epist. ad Heb.*, diceva: « Chi non è »
 « santo non s'accosti: non solo puro dai peccati, ma ancora santo »
 « con essere non solamente libero dai peccati, ma ancora per la »
 « presenza dello spirito, e per l'abbondanza dei beni, non solo pur- »
 « gati dal fango, ma bianchi e speciosi. Se il Re di Babilonia si eleg- »
 « ge tra i giovani schiavi quei di bell'aspetto e di bel volto per

» assistere alla sua mensa, quanto più dovendo assistere alla mensa
 » del Re dei Regi ! » Egualmente parla S. Francesco di Sales nella
 Filotea, p. 2, cap. 20, dicendo : « I peccati veniali, ai quali siamo
 » troppo attaccati, ossia dei quali persevera in noi l'affetto, impedi-
 » scono il frutto della Comunione, e perciò ancora la frequente Co-
 » munione. » Quanto è mai diversa la pratica del nostro confessore
 da quella che ci hanno insegnata i Santi ! Quanto non è dunque
 condannabile ?

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 5.º

Antonio, solito a fare in ogni festa la SS. Comunione, sente nel suo cuore qualche commozione per un'ingiuria ricevuta nell'ultima settimana, nè è capace di estinguerla, od almen di sopirla. Questa commozione avrà ad impedirgli la comunione ?

Prescrivendo da una gran necessità, è più conveniente che Antonio si contenti di far la sola comunione spirituale. S. Giov. Grisostomo, come racconta Palladio nella sua vita, si commosse alquanto in una radunanza di Vescovi, e benchè giustamente, tuttavia pregò il Vescovo di Pissidia, che celebrasse in sua vece. S. Bernardo, *de praec. et discipl. cap. 19* : « Mi domandate, dice, qual consiglio si
 » debba dare a chi in sè risente della commozione inverso qualcuno
 » da non offenderlo, ma se da altri venga offeso in qualche maniera
 » ne goda ; è sicuro in tale stato nell'accostarsi al sacro altare, o si
 » deve, sinchè non cessi la commozione sottrarsi ? A me non accade
 » giammai d'accostarmi turbato al Sacrificio di pace, adirato rice-
 » vere il Sacramento, col quale Dio riconcilia il mondo a sè stesso.
 » Certamente non sarà ricevuto qualunque mio dono portato all'al-
 » tare, se avanti non sarò riconciliato col fratello, quanto meno sarò
 » io stesso ricevuto, se prima non mi sarò placato ? »

Ma se Antonio, oltre all'affaticarsi per sopir nel suo animo la commozione prodotta dall'ingiuria ingiustamente ricevuta, avesse un sommo desiderio di comunicarsi ; cosa in tal caso dovrebbe farsi ? Se il desiderio di Antonio deriva da amor di Dio, può questo essere un giusto motivo d'accordargli la Comunione non ostante la com-

mozione del di lui animo. Un tal desiderio è la maggior disposizione secondo S. Giovanni Grisostomo, *Hom. 83 in Matth.* e S. Giovanni Damasceno, *lib. de fid. Orthodox, cap. 14*, così parla : « Con ardente » desiderio a lui accostiamoci, con le mani stese in forma di croce » riceviamo il corpo del Crocifisso, e cogli occhi, colle mani, colla » fronte, del divino fuoco rendiamoci partecipi, acciocchè il fuoco » del desiderio ch'è in noi, unito col divino fuoco consumi i nostri » peccati, e risplenda nei nostri cuori. Procuriamo che per mezzo » della partecipazione del divino fuoco divampiamo e diventiamo » Dei. Il fuoco non è semplice legno, ma unito al legno, così il pane » della Comunione non è semplice pane, ma unito alla divinità. »

Siccome dice S. Francesco di Sales, *cap. 20 della Filotea*, vi sono due sorta di fame, l'una che deriva dalla buona disposizione dello stomaco, l'altra dallo stomaco male affetto ; così il desiderio dell'Eucaristia o nasce da un ardor veemente di amor di Dio, o da qualche buona causa accidentale, ovvero deriva da qualche viziosa abitudine. Il primo è un desiderio santo, e nasce dallo spirito del Signore ; il secondo è un desiderio fallace, insidioso e cattivo, e deriva dal Demonio. Qual desiderio di comunicarci arda in un'anima, si può in pratica rilevarlo dalla vita e dal vantaggio che ricava dalle comunioni. Se dunque il desiderio di Antonio fosse del primo genere, non v'ha dubbio, che la sua commozione non deve essergli d'impedimento a ricevere il pane degli Angeli. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 6.º

Cirino insegnò, che l'Eucaristia rimette per accidente il peccato mortale e produce la remissione dei peccati veniali, Un contadino, non avendo ben intesa questa dottrina ricerca, se sia vera, ed una spiegazione di essa. Come si deve istruirlo ?

La dottrina è vera, ed appoggiata alle definizioni della Chiesa, ed all'autorità dei Teologi. Ecco però come questa dottrina può spiegarsi per l'istruzione del contadino. Essendo l'Eucaristia un Sacramento che devesi ricevere in grazia di Dio, non può direttamente rimettere il peccato mortale. Imperciocchè dice l'Apostolo, 1 ad

Cor. 11 : « *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat. Qui enim manducat et bibit indigne iudicium sibi manducat et bibit,* » ed il Concilio di Trento, *sess. 13, can. 5*, decretò : « *Si quis dixerit . . . praecipuum fructum SS. Eucharistiae esse remissionem peccatorum . . . anathema sit.* » Non è però da negarsi, che questo Sacramento rimetta il peccato mortale indirettamente, ossia per accidente. Così ritengono sant' Antonino, Durando, Soto, Silvio, Bellarmino e moltissimi altri insigni Teologi. Si ascolti S. Tommaso, *3 p., q. 79, a. 3*, che in breve ne dà la richiesta spiegazione : Chiunque sa di essere » aggravato di mortal colpa, non può ricevere l' effetto di questo » Sacramento . . . perchè non vive spiritualmente . . . e perchè non » può unirsi con Cristo . . . Questo Sacramento adunque non opera » la remission dei peccati in chi lo riceve lordo da mortal colpa . . . » Può nullaoostante operare la remissione del peccato quand' è rice- » vuto da persona, che trovasi in peccato mortale, ma non sa di es- » serlo, nè ha affetto al peccato stesso : poichè se questa non è quanto » basta contrita, accostandosi con divozione e riverenza conseguisce » la grazia di carità che perfeziona la contrizione, ed opera la remis- » sion del peccato. » Così il S. Dottore, dalle cui parole può trarsi l' istruzione la più adattata al nostro contadino.

Che poi la Comunione operi la remissione dei peccati veniali, ciò fu deciso da Innocenzo III, nel *lib. de Missa, cap. 44*, ove dice : « *Venialia delet, et cavet mortalia,* » ed anche il Tridentino, nella *sess. 13, cap. 2*, che l' appellò « *Antidotum, quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservamur.* » E però da riflettersi, che questa remissione non opera il Sacramento, quando la persona s' accosta con affetto ed attacco alle sue colpe, ma allora soltanto che si accosta pentita destandole nel suo cuore. Nè deve dirsi, che la remission de' veniali è attribuibile alla contrizione e non al Sacramento ; poichè questa detestazione e dolore con cui il cristiano s' accosta all' altare per lo più è imperfetto, e però da sè solo non basta per la remissione. Ecco dunque, che quanto manca vien supplito dall' efficacia di questo Sacramento.

MONS. CALCAGNO.

CASO 7.º

Lo stesso contadino avendo inteso l'effetto della Comunione per riguardo alla remission delle colpe, desidera conoscere con brevità e chiarezza quali altri effetti la stessa Comunione operi in noi. Che si dovrà rispondergli?

Si deve rispondergli, che oltre della remission delle colpe già accennata, opera in noi i seguenti effetti. 1. Dona la grazia seconda, ossia l'aumento di grazia, che nodrisce e conserva la vita spirituale conferita dalla grazia prima, e che santifica vieppiù l'uomo giusto, lo nobilita, e lo perfeziona, avendo pronunciato Gesù Cristo presso S. Giovanni, *cap. 6*: « *Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. Et qui manducat me, ipse vivet propter me.* » 2. Rimette la pena temporale dovuta ai peccati commessi. Imperciocchè scrive S. Tommaso, *3 p., q. 79, a. 5*, che chi la riceve si unisce a Gesù Cristo con una unione di carità, per fervor della quale l'uomo ottiene non già solamente la remission della colpa, ma altresì della pena. Siccome poi anche il fervore ammette gradi, siccome pure ammette gradi la pena dovuta pei peccati; così deve dirsi, che a misura della divozione e del fervore, con cui taluno s'accosta alla Comunione, gli viene rimessa e condonata la pena che dovrebbe per le sue colpe. 3. Preserva dai peccati futuri. Abbiamo anche intorno a ciò le promesse di Gesù Cristo, poich'egli così parlò: « *Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.* » S. Tommaso nel luogo citato *art. 6*, spiega egregiamente quest'effetto della Comunione. « Viene, dice, preservato l'uomo dal peccato futuro, » come appunto viene preservato il corpo dalla futura morte. Ciò » avviene in due modi: 1. In quanto la natura dell'uomo viene » rinforzata internamente contro le cause interiori, che la cor- » rompono, ed in questa maniera è preservato l'uomo dalla morte, » mediante il cibo e la medicina; 2. In quanto viene munito contro » chi esternamente lo insidia; ed in questa guisa vien preservato » colle armi, colle quali il suo corpo viene munito. Ora l'Eucaristia

» in ambedue queste guise preserva dal peccato. Imperciocchè
 » primieramente congiunge l' uomo con Cristo per la grazia, e
 » così fortifica la vita spirituale dell' uomo, come cibo e medicina
 » spirituale secondo quelle parole del salmo 103: *Panis cor hominis*
 » *confirmat* ... Secondariamente essendo un segno della passione di
 » Gesù Cristo, colla quale furono vinti i demonii, difende l' uomo
 » contro ogni tentazione. Laonde scrisse il Grisostomo, *hom.* 45,
 » *sup. Jo*: « *Ut leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus,*
 » *terribiles effecti diabolo.* » 4. Diminuisce il fomite della concupi-
 » scenza e del peccato, e ciò coll' accrescere nell' anima la carità, per-
 » chè, come parla S. Agostino, *lib.* 83, *quaest.* 36. « *Augmentum chari-*
 » *tatis est diminutio cupiditatis.* » Diceva perciò S. Bernardo ai suoi
 » monaci, *Serm. de Bapt. et Sacram. Altar.*: « *Si quis vestrum non tam*
 » *saepemodo, non tam acerbos sentit immunditiae motus, iracundiae, luxu-*
 » *riuae, aut caeterorum hujusmodi, gratias agat Corpori et Sanguini Domi-*
 » *ni, quoniam virtus Sacramenti operatur in eo.* » 5. Riempie di spirituale
 » soavità e dolcezza, ma questa insegna S. Tommaso, *l. laud. a. 1 ad 2*,
 » non la sperimentano se non quelle anime, che sono arrivate a dis-
 » prezzare del tutto le terrene delizie, e non si prendono piacere se
 » non di Gesù Cristo. 6. Finalmente l' Eucaristia è un pegno della
 » gloria eterna. Ciò ha detto lo stesso Gesù Cristo. *Jo.* 6, con queste
 » espressioni: « *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,*
 » *habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die.* » Si
 » aggiunga poi a compimento di questa Istruzione, che questi effetti
 » della Ss. Comunione non sono in tutti eguali. Imperciocchè essendo
 » essi o *ex opere operato*, oppure *ex opere operantis*, ne segue, che
 » ognuno riceve gli effetti del Sacramento *ex opere operato*, quando non
 » si comunica indegnamente, ma la maggiore o minore abbondanza
 » della grazia e del frutto dipende dalle disposizioni di chi si comuni-
 » ca, ossia *ex opere operantis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Felicità, donna di qualche pietà, applica le sue Comunioni ora
 per qualche persona, che si raccomanda alle di lei orazioni, ed ora

in suffragio dei defunti. Cercasi se le persone, per cui applica le Comunioni, conseguiscano verun effetto ?

Non ritraggono verun effetto *ex opere operato*. Infatti avendo Gesù Cristo istituito questo Sacramento a modo di cibo e di bevanda, ne viene, che siccome il cibo e la bevanda giovano a que' soli che la prendono, così l' Eucaristia non apporta verun effetto se non a chi la riceve. « *Sumptio*, insegna S. Tommaso, 3 p., q. 79, a. 7, ad 3, *pertinet ad rationem Sacramenti . . . et ideo ex hoc, quod aliquis sumit Corpus Christi non accrescit aliis aliquod juvamentum.* » Ma ritrarranno almen qualche giovamento *ex opere operantis* ? Sì, e non v' ha dubbio, perchè la Ss. Comunione può giovare ai vivi per modo di impetrazione, ed ai defunti per modo di suffragio. Ella è un atto di religione, capace ad eccitare la carità ; dunque è da sè soddisfattorio *ex opere operantis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Celso, uomo rozzo, s' accosta alla Ss. Comunione, e ricevuta la sacra particola la tiene in bocca fino a tanto che si è sciolta e consumata senza inghiottirla. Riceve gli effetti di questo Sacramento ?

Rispondo che no. Tale è per appunto la più probabile e la più comune opinione dei Teologi. Ogni volta, che Gesù Cristo ha parlato di questo Sacramento, non ha detto chi mi riceve, ma bensì chi mangia le mie carni e beve il mio sangue : « *Accipite et comedite . . . Accipite et bibite . . . Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam.* » Si ammonisca dunque Celso, di usare tutta l' attenzione per inghiottire la sacra particola, tosto che l' ha ricevuta, affine di conseguire gli effetti preziosi di questo Sacramento.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.º

Nerva, uomo pio, per allontanare qualche anima ch' ei conosce, dal ricevere sacrilegamente Gesù Cristo, vorrebbe essere istruito

della enormità del peccato, che commette chi così si comunica. Cosa si deve suggerirgli ?

Facile è la risposta. L' Apostolo S. Paolo nella sua prima lettera chiama questo sacrilegio : « *Reus corporis et sanguinis Domini.* » Infatti, colle altre colpe Dio vien offeso nelle sue opere, ed in questa vien offeso in sè stesso, e si fa così, che le carni purissime di Gesù Cristo entrino in un' anima schiava del peccato. Un tale sacrilegio vien chiamato da sant' Agostino più enorme dello stesso Deicidio commesso dai Giudei. Essi uccidendo Gesù Cristo non intesero di far ingiuria alla di lui divinità, che non volevano riconoscere, ma alla sola umanità, e gli diedero la morte quand' era passibile e mortale ; laddove colla Comunione sacrilega si fa ingiuria a Gesù Cristo glorioso, ed alla umanità di lui insieme alla divinità. Cresce ancora la gravità di questa colpa dal riflesso che Gesù Cristo è vilipeso nel punto medesimo, in cui esercita la maggior sua carità, e vuole darsi tutto all' uomo. Si raccoglie per ultimo, che un tale sacrilegio dispiace sommamente a Dio dai castighi, coi quali percuote i sacrileghi. Soggiunse l' Apostolo nella sullodata lettera a quei di Corinto : « *Ideo inter vos multi infirmi, et imbecilles, et dormiunt multi,* » vale a dire, che per le Comunioni malfatte vengono molti puniti colle infermità corporali, ed eziandio colla morte del corpo. MONS. CALCAGNO.

COMUNIONE PASQUALE



C A S O 1.º

Silvestro, domanda 1. Per qual precetto debba farsi la Comunione Pasquale ? 2. Chi sia tenuto all' osservanza di questo precetto ? 3. Entro quali giorni debba adempirsi ? Cosa gli si deve rispondere ?

Al 1. È precetto divino quello, che obbliga ciascun de' fedeli di ricevere non già col desiderio, ma in fatto la Ss. Eucaristia. Ciò si raccoglie da quelle parole del Redentore, Jo. 6 : « *Nisi manducavo-*

ritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam aeternam. » Questo precetto divino, che non determina tempo, deve avere la sua osservanza per precetto della Chiesa nel tempo della Pasqua, ed una volta non solo nella Pasqua, ma eziandio nella Pentecoste e nel Natale; sicchè il precetto della Comunione Pasquale si può dire un precetto divino, la cui osservanza fu dalla Chiesa stabilita nei giorni di Pasqua. In quale epoca poi abbia la Chiesa così decretato, è facile il conoscere, che ciò avvenne nel secolo XIII, e precisamente nel Concilio Lateranense IV celebrato sotto Innocenzo III nell'anno 1215. Ecco le parole del Concilio. « *Omnia utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae Sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum, alioquin et vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur, et mortuus christianam careat sepultura.* »

Non v' ha pertanto chi dubiti, che questo precetto obblighi sotto grave peccato, e che siano rei di grave colpa, non solo quelli che lo trasgrediscono per disprezzo, ma quelli ancora che non l'adempieno per negligenza, per accidia e per qualsivoglia altra non giusta causa. Quindi è che il Concilio di Trento, *sess. 13, cap. 8, can. 9*, proferisce l'anatema contro chiunque negasse essere tenuti i fedeli, giunti all'età della discrezione, a comunicarsi almeno nella Pasqua secondo il precetto della santa Chiesa: « *Si quis negaverit omnes, et singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in Paschate ad communicandum juxta praeceptum sanctae Matris Ecclesiae, anathema sit.* »

Al 2. Poichè il Canone lateranense dice: « *Omnes utriusque sexus:* » ed il Tridentino: « *Omnes et singulos;* » ognuno vede, che questo precetto obbliga tutti indistintamente; purchè siano giunti all'età della discrezione: « *Postquam ad annos discretionis pervenerint.* » Ma qual è quest'età della discrezione? Questa età non può fissarsi, perchè non tutti arrivano nello stesso anno ad avere il discernimento, che si ricerca per ricevere l'Eucaristia. Alcuni Teologi

pretendono, che abbia a differirsi la Comunione fino all' anno duodecimo, ma questa regola non è ammissibile, perchè vi sono dei fanciulli, che prima dell' anno duodecimo sono capaci della Comunione, ed altri, che anche nel decimoterzo non hanno le cognizioni sufficienti. Il Catechismo Romano insegna, che deve di ciò lasciarsi il giudizio ai parenti ed ai sacerdoti. Dalla pratica rileviamo, che ordinarimente i parrochi non ammettono alla Comunione i minori di dieci anni, e che nell' undecimo anno gli approvano, se vi scoprono discernimento bastante, cognizione e divozione di questo Sacramento, E tale si è pure il parere di S. Tommaso, che nel 4 delle Sentenze, *dist. 9, q. 1, a. 5, quaestiunc. 4*, così scrive: « *Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam aetatem, puta quum sunt decem, aut undecim annorum, aut circa, potest dari, si in iis signa discretionis appareant et devotionis.* » Si avverta però, anche da quello che abbiamo detto qui sopra, che questa non deve dirsi una legge stabile, ma che si deve dare la Comunione anche a quei fanciulli, i quali, sebbene non abbiano compiuto il decimo anno, tuttavia hanno la capacità di riceverla.

Al 3. Abbiamo la Costituzione *Fide digna* del di 8 luglio 1440 di Eugenio IV, che così si esprime: « *Intelligimus optimo jure satisfactum esse Canonis, si in hebdomada sancta, vel intra octavam Paschae Resurrectionis Dominicae secundum meliorem dispositionem conscientiae, et aptiorem mentis devotionem fideles praeparatione debita sanctum Eucharistiae pignus accipiant, et cum Domino Pascha celebrent ad salutem, et huic sententiae omnes volumus acquiescere.* » Il tempo dunque, entro cui si soddisfa al precetto della Comunione annua è circoscritto entro i quindici giorni, che decorrono dalla Domenica delle Palme a tutta la Domenica in Albis. In qualsivoglia di questi quindici giorni possono i fedeli adempiere a questo precetto, e quantunque abbiano fatta più volte fra l' anno la SS. Comunione, devono tuttavia farla in questo tempo, perchè non è soltanto comandata l'annua Comunione, ma è altresì per essa sabilito il tempo pasquale.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Silvestro ricerca inoltre : 1. In quale Chiesa debba farsi ? 2. Se il tempo per questa Comunione possa essere prolungato ? Cosa si deve soggiungere ?

Al 1. La chiesa, nella quale deve farsi la Comunione Pasquale è quella della propria parrocchia. Così è stato sempre interpretato il Canone Lateranense, e così parlano tutti i Rituali. Non importa poi che il parroco od altro sacerdote comunichi, perchè niuno, come si deve supporre, amministra nella chiesa questo od altro Sacramento, senza che il parroco ne sia inteso. Quindi non soddisfa al precetto chiunque si comunica nella Pasqua, fuori della sua parrocchia.

Al 2. La Congregazione del Concilio sotto il dì 19 nov. 1619, emanò il seguente Decreto. « *Communions in Paschate praeceptum potest extendi in longius tempus ex episcopi, aut parochi dispensatione rationabili, veluti si timeatur de relapsu in peccatum, seu gravitas delicti perpetrati id requirat, aut si causa alicujus forensis expeditionis impediat conscientiae serenitatem.* » Infatti il Decreto di Eugenio IV non è tale, che voglia assolutamente entro gli stabiliti quindici giorni la Comunione, ma accorda bensì, che per ragionevoli motivi possa differirsi. Possono dunque i Vescovi nella loro rispettiva Diocesi, quando vi concorrono dei ragionevoli motivi, prolungare il tempo della Comunione, e possono i parrochi, ed anche i confessori, come nota Benedetto XIV, tom. 3, notif. 4, prorogarla a quei penitenti che credono prudente di non ammettere alla sacra Mensa. I confessori però, come insegna Benedetto XIV, non possono differirla a piacere, ma solo per un tempo congruo, secondo il prudente loro giudizio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Francesco non adempì maliziosamente al precetto pasquale, ed essendo passato il tempo, crede di non essere tenuto a comunicarsi. Cercasi se pensi bene o male ?

Rispondo, che pensa male. Chiunque ha ommesso di comunicarsi nella Pasqua o per malizia, o per qualsivoglia altro impedimento, è tenuto a comunicarsi quanto prima. Così opinano comunemente i Teologi anche i più benigni, come il Figliuccio, il Tamburino, i Salmaticensi, il Laiman ed altri. Infatti il Canone Lateranense non comanda la Comunione nella Pasqua, così che, non facendola in tal tempo, resti il Cristiano disobbligato di farla. « *Omnis utriusque sexus suscipiat ad minus.* » Si noti la parola *ad minus*. Con questa stabilisce il tempo della Pasqua, ma prescrive altresì la Comunione. Siccome dunque quando o per malizia o per qualche impedimento non si adempie un precetto, resta l'obbligo di adempierlo in quella parte che si può, così non adempiuto il precetto della Comunione nella Pasqua, resta, nulla ostante, l'obbligo della Comunione. Ciò più chiaro apparisce del Canone Tridentino : « *Si quis negaverit, omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* » Imperciocchè il sacro Concilio vuole, essere tenuti i fedeli a comunicarsi ogni anno, e ciò nella Pasqua. Dunque non avendo Francesco ricevuta la Comunione nella Pasqua, egli è tenuto alla Comunione entro l'anno. A tutto ciò si aggiunge il comune consentimento di tutti i Vescovi e Prelati, i quali non solo puniscono con pene ecclesiastiche quelli che non soddisfano nella Pasqua, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione : e se ciò non promettono, non gli sciolgono dalle Censure.

Nè vale il dire coi Teologi difensori dell' opposta sentenza, che quando un precetto affermativo è affisso ad un determinato tempo, passato il tempo, cessa di obbligare. Imperciocchè è vero che, passato il tempo pasquale, cesserà il precetto di far la Comunione in quei giorni, ma non essendo spirato l'anno, resterà l'obbligo di farla entro l'anno, come ricercano quelle espressioni : « *Singulis annis, ad minus in Paschate, saltem in Paschate.* » Dall' addotto argomento si deve piuttosto concludere, che se Francesco avesse ommesso da molti anni di fare la sua Comunione, non sarebbe obbligato a fare tante comunioni, quante sono quelle lasciate ; perchè gli anni sono passati, ma non già, che non sia tenuto a comunicarsi per soddisfare al precetto dell' annua Comunione, essendo spirato il tempo

pasquale. Veggasi Natale Alessandro nella sua *Teologia Dogmatica e Morale*, *lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 7.* **BENEDETTO XIV.**

C A S O 4.°

Polidoro prevede, che entro i quindici giorni di Pasqua non potrà soddisfare al precetto della Comunione, atteso un viaggio che deve necessariamente intraprendere. È egli tenuto a prevenire il detto tempo, ed a comunicarsi prima di partire?

Se Polidoro non si è comunicato nemmeno una sola volta entro quell'anno, è tenuto a comunicarsi prima di partire, perchè non potendo soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, è tenuto a soddisfarlo almen in quella parte che può, cioè dell'annua Comunione, che non deve essere differita oltre l'anno. Inoltre, quando un precetto può adempiersi in qualche modo, niuno è libero da quella osservanza che gli è possibile. Ma così è, che Polidoro può adempierlo col prevenire il tempo. Dunque è obbligato a comunicarsi. Nè osta, che ritornando egli a casa prima che spirasse il tempo della Comunione, sarebbe tenuto a comunicarsi un'altra volta (lo che per altro negano alcuni Teologi); poichè ciò accadrebbe per accidente, e sarebbe tenuto a soddisfare quello che non ha potuto fare prima della sua partenza.

Se poi Polidoro s'è comunicato almeno una volta entro l'anno, cioè dopo la Comunione Pasquale dell'anno scorso, non pecca se differisce la Comunione al suo ritorno. Infatti egli ha adempiuto all'obbligo della Comunione annua, nè gli resta se non il precetto della Comunione Pasquale, che non può adempiere per non essere ancora giunto il tempo. Per altro, se la sua dilazione avesse ad essere assai lunga, sicchè avesse a scorrere un anno dall'ultima Comunione, sarebbe in questo caso tenuto a comunicarsi, perchè ritornerebbe ad obbligarlo il precetto del nuovo anno. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 5.°

Giovanni per una cattiva pratica, che non vuol lasciare, va nella Domenica in Albis a trovare il suo parroco, e lo prega a prorogargli il tempo per la Comunione, e ciò per una certa spirituale necessità. Compiacendolo il parroco, cercasi se Giovanni sia reo della trasgressione del precetto, come se non avesse richiesta veruna dilazione?

Il Concilio Lateranense, nel canone *Omnis utriusque sexus*, accorda bensì al parroco di poter prolungare il tempo pasquale, ma, « *de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam.* » Non può quindi Giovanni essere esente dal peccato della trasgressione del precetto pasquale, perchè la concessione ottenuta fu surrettizia a cagione della taciuta verità, ed orrettizia per l'espressa falsità manifestata al parroco, e perchè manca in lui il ragionevole motivo, per cui il parroco stesso può accordargli la richiesta dilazione. Imperciocchè è tenuto in ogni tempo ad abbandonare la pratica, ed è tenuto assai più allora, che dal precetto è obbligato ad accostarsi al Sacro Altare.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.°

Un contadino crede di soddisfare al precetto ricevendo la Comunione nella chiesa metropolitana e cattedrale. Cercasi se veramente lo adempia?

Dicemmo nel caso secondo, che ognuno è tenuto a comunicarsi nella propria parrocchia. Se la chiesa metropolitana o cattedrale non è la parrocchia del contadino, egli non adempie al precetto. Inoltre, Innocenzo XI, sotto il dì 5 febbrajo 1682, dichiarò, che non soddisfanno all' obbligazione pasquale quelli che in Roma ricevono la Comunione nella chiesa di S. Giovanni Laterano, od in quella di S. Pietro, come riferisce il Pignatelli, *tom. 7, consult. 89*. Dunque nemmen chi la riceve nella metropolitana o cattedrale, quando per altro non vi sia la licenza del Vescovo, del Vicario Generale, od almen del proprio parroco. Insegna pure questa dottrina Benedetto XIV, nella sua Istituzione 18, *num. 11 e 12*, ove riferisce la testè

lodata dichiarazione d' Innocenzo XI, ed il testimonio del Cardinal de Lugo, il quale attesta, che proposto un tal dubbio alla presenza del Papa, fu anche così deciso. Finalmente, siccome non può il parroco della cattedrale assistere ai matrimoni di persone di altra parrocchia ; così una persona di altra parrocchia non può adempiere al precetto della Comunione Pasquale ricevendola nella cattedrale. Si aggiunge, ch' essendo il fine di questa legge, che il pastore conosca le sue pecorelle, questo fine andrebbe a vuoto, quando fosse lecito ai parrochiani portarsi ad altre chiese, e declinare il proprio pastore. Altre ragioni sopra questo argomento possono vedersi nel luogo citato di Benedetto XIV, ed in Natale Alessandro, *lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 3.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Un altro contadino, cui per giusti motivi era stata differita la Comunione dopo il tempo pasquale, crede di non essere più tenuto a farla nella sua parrocchia. Cercasi se ciò sia vero ?

L' obbligo di fare nella Pasqua la Comunione nella propria parrocchia punto non cessa in chi ha differito di soddisfarlo o per negligenza, o per malizia, o per licenza ottenuta dal proprio sacerdote. Dunque è falso ciò che crede il contadino. Nel capo *Omnis utriusque sexus*, più volte sopraccitato, si legge sciolta una tale difficoltà con le seguenti parole : « *Nisi forte de sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ad hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.* » Qui non dice il Concilio nè la parrocchia propria, nè altra ; ma bensì, nominando il proprio sacerdote, indica chiaramente il proprio parroco. Così ritiene Natale Alessandro, *lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 3*, e così pure l' immortal Pontefice Benedetto XIV, nella sua Notif. 14, sopra l' adempimento del precetto pasquale nella propria parrocchia. Nè si dica che il confessore, differendo la Comunione, dispensa dal farla nella propria parrocchia. Tanto è ciò falso, che anzi i confessori saggi e diligenti quando dubitano che i loro penitenti ignorino questo loro dovere, gli avvisano ed intimano loro di portarsi alla propria parrocchia per soddisfare al loro dovere.

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Un cittadino solito a comunicarsi in una chiesa di Regolari, eccettuata la Pasqua, teme ci vada del suo, se essendogli stata differita per giusti motivi la Comunione Pasquale, va nella parrocchia a farla fuori del tempo. Cercasi se in questo caso, per provvedere alla propria fama, possa comunicarsi in altra chiesa ?

Rispondo primieramente ch' egli non deve essere giudice di sè medesimo, e dispensarsi di proprio arbitrio dall' adempiere al suo dovere nella propria parrocchia. Deve dunque esporre con sincerità al suo direttore i fondamenti del suo timore, e del pericolo, cui crede esposta la sua fama, facendosi vedere a comunicarsi nella propria parrocchia fuori delli quindici giorni fissati per la Comunione Pasquale, e se il direttore giudicherà fondato il di lui timore, e conoscerà veramente in pericolo la di lui fama, potrà non già dispensarlo dalla legge, ma bensì interpretarla, e dichiarare, che non obbliga in tal caso con tanto danno e pericolo.

Rispondo secondariamente, che non può essere se non rarissimo il caso, in cui corra pericolo la fama del penitente per l' accennato motivo. Imperciocchè se dal parroco si usa diligenza per conoscere i trasgressori del precetto pasquale, egli ha di già perduta la fama, ed è obbligato a portarsi alla parrocchia per lo scandalo che ha dato colla sua omissione. Che se dal parroco non si usa questa diligenza; in tale ipotesi, siccome non fu antecedentemente conosciuta la sua omissione, così questa nemmeno si rileverà dalla Comunione ricevuta dopo il tempo pasquale.

Ma si dirà, ch' egli è solito a comunicarsi nella chiesa dei Regolari, e quindi la novità di comunicarsi nella propria parrocchia deve al certo richiamare il parroco e gli astanti a giudicare, che non ha soddisfatto al dover suo nel tempo pasquale per qualche colpa grave, nella quale sarà caduto ? Ma o non possono ancor giudicare, che ha cangiato parere, che nel tempo pasquale fu legittimamente impedito ? Con qual fondamento possono fare il giudizio che vien opposto ? Un tale giudizio sarà sempre temerario, ma non mai egli

col comunicarsi darà motivo che si giudichi sinistramente di lui. Dunque non già un pericolo reale della fama, ma un pazzo e vano timore deve dirsi quello del nostro cittadino, che non può aver luogo in uomo assennato.

Che se vi fosse il vero o reale pericolo della propria fama, dovrà il confessore dispensarlo dal recarsi alla propria parrocchia? No. Deve in tal caso prima esaminare se possa rimetterlo al parroco senza che nascano inconvenienti, e questo è il miglior consiglio, quando possa moralmente eseguirsi. « *Consultius*, dice Natale Alessandro, *lib. 2, de Euch., cap. 1, art. 5, reg. 4, erit si confessarii hujusmodi homines ad proprium sacerdotem remittant.* » Ed eccone le ragioni. 1. Perchè la Chiesa ha il diritto di sapere quanti s'acostano alla sacra Mensa, e perciò ha prescritto di comunicarsi nella propria parrocchia, e ciò non si ottiene, qualora si tiene nascosto al proprio pastore quello che vuole ella che gli sia manifestato. 2. Perchè il parroco insciente della Comunione differita, o ricevuta in altra chiesa, potrebbe far uso del suo diritto, e denunziare la persona al Vescovo, o dichiararlo incorso nelle pene della più volte ricordata Costituzione *Omnis utriusque sexus*. Se poi non è moralmente possibile (lo che in pratica non avverrà mai), allora potrà sgravarlo dall'obbligo di comunicarsi nella propria chiesa parrocchiale, perchè i precetti ecclesiastici non obbligano, quando non possono adempirsi senza pericolo di scandalo o di grave danno. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 9.º

Lo stesso cittadino non avendo fatta la Comunione nella propria parrocchia, ma in una chiesa di Regolari, viene dal parroco dichiarato incorso nelle pene stabilite contro quelli che non adempiono questo precetto. Domandasi se è giusta la sua dichiarazione?

Premetto 1. Che, secondo il sentimento più comune, le censure stabilite contro quelli che non si comunicano nella Pasqua non sono *latae sententiae*, ma *ferendae sententiae*, alla qual sentenza deve precedere l'avviso, affinchè i trasgressori possano dirsi contumaci, come parla S. Carlo nel Concilio I di Milano, e Benedetto XIV, nella sua

Notific. 4. Il parroco dunque deve denunziare al Vescovo, ma non deve egli dichiarare che per l' omissione di tal precetto è taluno incorso nelle pene. Premetto 2. Che se si riguardano i diversi Sinodi, tanto generali che provinciali e diocesani, diverse sono le pene stabilite contro i trasgressori del precetto pasquale. Nel Concilio Lateranense IV, *can. 21*, sopraccitato si legge la pena dell' interdetto dell' ingresso nella Chiesa, e la privazione dell' ecclesiastica sepoltura, la qual legge è conforme a quella di Mosè, *Num. 5*. « *Si quis non fecerit phase, exterminabitur anima illius de populis suis, quia sacrificium Domino non obtulit tempore suo.* » Il Concilio Tridentino, *sess. 15, cap. 9*, dichiara scomunicato chi sente diversamente dallo stabilito, come sopra, dal Sinodo Lateranense. Il Rituale Romano annovera i trasgressori del precetto pasquale tra quelli che non si possono seppellire in Chiesa, quando non abbiano dati segni di penitenza prima di morire. Nel Concilio Bituricense nel 1584, *tit. 22, can. 9*, si legge la pena della scomunica contro quelli che nel giorno di Pasqua da altro sacerdote fuori del proprio parroco ricevono l' Eucaristia, e straordinariamente punito il sacerdote che l' amministra. Nel Concilio di Burges del 1685 si trova obbligato il parroco a denunziare, all' autorità, all' ordinario, od al Sinodo da ordinarsi dentro l' anno, di fulminare le censure od altre pene contro i contumaci. Il Concilio di Aqui dello stesso anno 1585 ripete quanto fu fissato nel Concilio IV di Laterano, e chiama incorsi nella scomunica quei Regolari, che osassero di amministrare l' Eucaristia senza l' espressa licenza del parroco, secondo la prima Clementina *de privilegiis*. Finalmente il Concilio di Tolosa del 1590 comanda che chi ha fatto la Comunione in altra parrocchia, se non vuole incorrere le pene, debba farla di nuovo nella propria chiesa per togliere ogni sospetto di peccato. Da tutto ciò si raccoglie, che la dichiarazione del parroco non ha veruna forza, per mancanza di autorità, e che solo dopo averlo avvertito, può pretendere l' attestato d' aver fatto la Comunione, o nel caso non potesse fidarsi, di esigere, che la faccia nuovamente nella propria chiesa.

Inoltre per incorrere l' interdetto è necessaria la contumacia. Come dunque potrà il parroco giudicare che il nostro cittadino ha

violato il precetto, quando non lo ha trasgredito se non relativamente al modo di adempierlo? Come potrà dirlo contumace, non essendo stato ammonito? Il cittadino dunque, non avendo ottenuta la licenza del parroco, e non avendo un motivo legittimo per non comunicarsi nella propria chiesa, avrà peccato bensì gravemente, ma non è incorso nelle pene, come lo dichiara il parroco.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 10.°

Paolo si fa lecito comunicarsi in una chiesa che non è la propria parrocchia, perchè il parroco negli anni scorsi non ha ripreso quei parrocchiani, che altrove si sono comunicati. Cercasi se Paolo soddisfaccia al precetto pasquale?

Rispondo che no, perchè se il parroco non ha ripreso quelli che altrove negli anni scorsi riceverono la Pasqua, cioè punto non toglie, che si ricerchi per la Comunione in altra chiesa l'espressa licenza del Vescovo o del parroco. Per qualunque motivo abbia taciuto il parroco, il suo silenzio non iscioglie Paolo dal dover di comunicarsi nella propria parrocchia; dunque non ha soddisfatto al precetto.

SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Un sacerdote per aver un braccio offeso non poté mai celebrare la S. Messa nel tempo pasquale, e fece solo la Comunione del Giovedì Santo, nella chiesa dov'è solito celebrare. Il suo parroco si lagua, perchè non ha fatta la Comunione nella sua chiesa, e pretende che non abbia soddisfatto al precetto. Cercasi, se abbia ragione?

Il Sinodo Tuscolano celebrato nel 1763, dal Card. Duca di Yorck, *par. 3, cap. 9 de Sacram Euchar., art. 1, §. 14*, stabilisce, che non hanno adempiuto al precetto pasquale quei sacerdoti, che non celebrando la S. Messa, non si comunicano nella propria parrocchia: « *Sacerdotes ubicumque paschali tempore Missam celebrent, Ecclesiae prae-*

repto faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeant, ipsi quoque non minus ac laici ad sacra recipienda mysteria in sua parocchia debent convenire. » Nè questa dottrina decretata una nuova legge, non promulga l' antica. Negli antichi tempi i semplici preti chiamati perciò *sacerdoti d' ordine inferiore* erano così vincolati nella loro Ordinazione alla propria chiesa¹ parrocchiale, che nemmen potevano fuori di essa celebrare la S. Messa. Così ne parlano i capitolari di Carlo Magno : « *Nullus presbyter in alterius parochia Missam cantare praesumat nisi in itinere fuerit,* » e nel lib. 5, cap. 456, add. 4, cap. 37 : « *Statutum est ut unusquisque clericus, vel laicus non communicet in aliena plebe sine litteris Episcopi sui.* » Che se invalse l' uso, per cui i sacerdoti possono celebrare in ogni chiesa in qualunque tempo, quest' uso fa sì, che celebrando essi nel tempo pasquale adempiono al precetto ecclesiastico, ma non li dispensa dal comunicarsi nella propria parrocchia quando non celebrano. Il Concilio Lateranense IV obbliga a questa Comunione nel cap. *Omnis utriusque sexus, etc.*, tutti gli adulti, nè distingue laici da chierici, nè chierici da sacerdoti.

Tale si è pure la sentenza di Benedetto XIV, il quale nella sua Notificazione 14, parlando di que' sacerdoti che non celebrano se non rade volte fra l' anno, e non celebrano punto nel tempo pasquale, così dichiara : « Se i predetti sacerdoti nemmeno nella Pasqua » vorranno, o potranno celebrare la messa, li dichiariamo sottoposti » al precetto di dover andare a comunicarsi nella parrocchia, dovendo valutarsi come persone laiche nel caso di cui si tratta. » Siccome dunque un secolare, che si fosse comunicato nel giovedì santo nella chiesa cattedrale sarebbe tenuto a comunicarsi nella sua parrocchia per adempiere al precetto, come riferisce Benedetto XIV, nella notificazione 18, aver dichiarato la Sacra Congregazione ; così ed egualmente il sacerdote, che non celebra. Sono dunque giusti i lagni del parroco, e non ha adempiuto al precetto pasquale il nostro sacerdote, sebbene si sia comunicato nella chiesa, in cui è solito a celebrare.

SCARPAZZA.

C A S O 12.°

Eugenio non ha certo domicilio, ma ora si trova in una parrocchia, ed ora in un'altra. Ricercando egli dove abbia a fare la sua Comunione nel tempo pasquale, che gli si deve rispondere?

Enrico da S. Ignazio, *de Euch. Sacr. c. 58, n. 756*, seguendo l'opinione del Gaetano, del Navarro, dell'Azorio, e di altri molti da lui citati, è di parere, che ai forestieri ed ai pellegrini, che o non hanno domicilio stabile, oppure non possono ritornare alla parrocchia del lor domicilio, sia lecito il comunicarsi nel tempo pasquale in qualunque chiesa, anche di regolari, ed a questa sentenza si sottoscrisse il p. Daniele Concina nella sua *Teologia cristiana tom. 5, lib. 4, disp. 2, cap. 3, num. 9*. Il Suarez però, l'Antoine, ed il Cuniati, nonchè il continuatore di Tournely, *tom. 4, tract. de praecept. Eccl. c. 5, q. 10*, sono di opinione contraria, ed insegnano, che i forestieri ed i pellegrini sono tenuti a comunicarsi nella parrocchia in cui si trovano, e questa mi pare l'opinione che in pratica si deve seguire. Infatti quelli che non hanno domicilio stabile, oppure che sono fuori della patria, devono dirsi sudditi di quel parroco, nella cui parrocchia dimorano, e nel caso avessero a correr pericolo di vita, non altri che il parroco del luogo avrebbe diritto di amministrar loro il sacratissimo viatico. Dunque sono tenuti anche a comunicarsi nella chiesa parrocchiale ove si trovano. Di più, secondo la dichiarazione di Eugenio IV, se taluno pei propri negozii trovasi in altra parrocchia, e non può entro dei quindici giorni pasquali far ritorno alla propria chiesa adempie al precetto, comunicandosi nella parrocchia nella quale si trova. Finalmente prescrive il Rituale Romano, che il parroco, « *alienos a parochia fideles ad propriam parochiam remittat praeter peregrinos et advenas, et qui certum domicilium non habent, quibus ipse sacram praebabit Communionem.* » È chiaro quindi da tuttociò, che sopra sta esposto, che Eugenio per soddisfare al precetto pasquale deve fare la sua Comunione nella chiesa parrocchiale del luogo, in cui nei quindici giorni di pasqua si trova. Che se entro gli stessi quindici giorni cambiasse domicilio, quan-

tunque sarebbe cauto, ch  la facesse nella chiesa del luogo in cui in quel giorno   di permanenza, pure opinerei, che gli fosse libero scegliere quella tra le chiese de' luoghi in cui visse, nella quale gli piace di farla, purch  fosse la parrocchiale. MONS. CALCAGNO.

C A S O 13. 

Giovanni, che serve abitualmente ad una famiglia di religiosi claustrali, riceve la Comunione in tempo di Pasqua nella loro chiesa. Cercasi se soddisfaccia al precetto ?

Se Giovanni serve ogni giorno cos  che viva sotto la ubbidienza dei religiosi, e risieda entro il monastero, dico che soddisfa al precetto, perch  in tal caso intervengono in lui, e si verificano tutte le condizioni volute dal Tridentino, *sess. 24, cap. 11 de Reform.* affinch  possa taluno essere esente dal comunicarsi nella sua parrocchia. Ma se Giovanni, bench  serva ai religiosi, non vive sotto la loro ubbidienza, n  risiede entro il loro monastero, allora per l'opposta ragione non soddisfa al precetto. Ci  consta dal lodato capitolo del Concilio e da molti decreti della Sacra Congregazione. emanati su questo punto, e specialmente *in una Lauden. 14 aprile 1665, in una Spollet. 19 aprile 1652, in una Borcin. 21 gennajo 1713, ed in una Ulyssipponen., 22 novembre 1721.* Inoltre fu deciso dalla stessa Congregazione del Concilio, come riferisce Benedetto XIV, *Instit. 55,* che non sono esenti dalla giurisdizione del parroco que' servi e quelle serve che abitano negli atrii dei monasteri, bench  le loro case sieno entro il circondario di muro, contigue ai monasteri medesimi, e bench  gli atrii si chiudano con una porta ; perch  non sono veramente entro i confini e la clausura dei monasteri. BENEDETTO XIV.

C A S O 14. 

Ambrogio, rettore di un collegio di giovani convittori, che gode il privilegio apostolico dell' oratorio privato, pensa di amministrare agli stessi giovani la Ss. Comunione, celebrando ivi la Messa entro i quindici giorni pasquali. Cercasi se pensa bene, e quindi se comunicandosi i giovani convittori soddisfacciano al precetto ?

Con ragione vien concesso dalla S. Sede il privilegio di erigere nei collegii di giovani studenti l' oratorio privato, e di celebrare in esso la S. Messa, affinchè non abbiano essi a distrarsi coll'uscire e camminar per le pubbliche strade. A quest' oggetto la stessa santa Sede loro accorda di poter anche ricevere negli oratorii medesimi la Ss. Comunione. Ma non possono essi adempiere anche il precetto pasquale? Rispondo che no, ed è quindi, che opina male Ambrogio. Abbiamo infatti un Decreto della Sacra Congregazione del Concilio emanato sotto il dì 11 giugno 1718, che così espressamente dichiara: « *In oratoriis collegiorum convictoribus discipulis et domesticis, hoc est, illis, qui actu degunt in collegio, et illi inserviunt, communio Paschalis administrari non potest.* » Che se Ambrogio richiedesse da qual parroco devono i suoi alunni ricevere la Ss. Comunione, essendo essi di diverse parrocchie; sarebbe assai strano il rispondergli, che tutti devono portarsi dal proprio parroco. Uniti come sono nel collegio, e viventi nel collegio, essi hanno ancora il loro domicilio colà, sicchè, come nel caso d' infermità dovrebbero ricevere i Sacramenti dal parroco, entro la cui parrocchia è il collegio, così da esso pure ricever devono la Comunione Pasquale. Così opina il Cavalieri interpretando il sullodato Decreto in *Rit. Rom. cap. 2, Dec. 20, num. 2*. Ecco le di lui precise parole: « *Licet in favorem parochi respectivi domicili, decidenda videatur, nos stamus ex parte parochi, intra cujus parochiae limites collegium est institutum.* » Veggasi il Caso 12 di questo articolo, ove abbiamo parlato dei pellegrini e di quelli che non possono ritornare nel tempo pasquale alla propria parrocchia.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.°

Pietro in età di anni dodici senza l' esame del parroco si presenta all' Altare per ricevere la Comunione Pasquale. Cercasi se debba il parroco amministrarla?

Rispondo che no, perchè il parroco è tenuto ad amministrarla a chi n' è capace, e non a quei fanciulli, che o per sè medesimi, o col mezzo di prudente confessore non sono stati riconosciuti idonei. Che se ricusando il parroco di amministrarla a Pietro

temesse con fondamento di eccitare ammirazione nel popolo, oppure infamia nel fanciullo, postrà egli in tal caso ovviare a questo disordine, dicendo con alta voce al giovinetto : » *Quest' è la prima volta che ti presenti alla Sacra Mensa, vieni dimani che ti esaminerò intorno la tua capacità, e se ti conoscerò capace ti comunicherò.* » Con queste ed altre parole potrà far cessare l' ammirazione ed il pericolo di infamia.

BENEDETTO XIV.

C A S O 16.º

Un parroco ricusa di ammettere alla Comunione nel tempo pasquale quei fanciulli, che non superano l' età di anni dodici. Cercasi se operi bene ?

Si regola male. Da ciò che abbiamo detto nel Caso 1 di questo articolo, il precetto della Comunione Pasquale incomincia ad obbligare quando nell' uomo si sviluppa un lume di ragione sufficiente per conoscere la differenza di questo pane spirituale dal pane materiale, e la dignità, santità e maestà di questo sacramento. Quello pertanto ch' è certo si è, che i fanciulli non hanno questo sviluppo in una stessa età, e che perciò, come dicemmo nel suindicato caso, non può fissarsi l' età, in cui tutti generalmente comincino ad avere l' obbligo di comunicarsi. Quanto male dunque non la intende il nostro parroco, che vuole tutti i giovani superiori agli anni dodici ?

Peggio poi si è, ch' egli differisce la Comunione oltre al dovere. Imperciocchè dalla consuetudine quasi universale della Chiesa nell' ammettere i fanciulli alla Comunione, si raccoglie, che prima degli anni dodici ne sono capaci, e però l' antichissimo Autore del poema M. S. riferito dal Martene, *de antiquis Ecclesiae ritibus* cantò così :

*Non pueris infra his quinque manentibus annis
Des Corpus Domini, quamois sint corpore puri.
Quid sumant cum ignorent, ergo prohibentur.*

Pensi piuttosto il nostro parroco, che la Comunione, secondo i più saggi maestri di spirito, quando nei giovanetti vi ha sufficiente cognizione e divozione, è meglio anticiparla, che posticiparla, potendo

servire questa loro prima Comunione fatta bene a santificare tutta la loro vita, secondo il detto di santa Teresa : *Una Comunione ben fatta serve per fare un' anima santa.*

BENEDETTO XIV.

C A S O 17.°

Giovenale parroco non ammette alla Comunione Pasquale quelli tra i suoi parrocchiani, che non hanno l' attestato della fatta confessione. Cercasi se abbia diritto di esigerlo ?

Tratta questa questione S. Tommaso nel *Quodlib. 1, q. 6, a. 12*, e distingue un penitente pubblico peccatore, da un penitente peccatore come sono tutti gli uomini. Se il parrocchiano è un peccatore pubblico, v. g., un concubinario, ha diritto il parroco di esigere la fede della fatta confessione, perchè chi pecca pubblicamente, deve anche pubblicamente rendere nota la sua penitenza. Ma se il parrocchiano è un peccatore del secondo genere, non ha diritto Giovenale di esigere questa fede, perchè, come insegna l' Angelico, nel foro di Penitenza l' uomo fa testimonianza contro di sè, ed in suo favore a differenza del foro giudiziale, in cui gli si crede contro di sè, ma non per sè ed in suo favore. Inoltre, non v'ha alcun precetto, che obblighi a confessarsi nella Pasqua, ma in qualunque tempo dell' anno si può adempiere all' annua confessione.

So che vi sono varii Sinodi diocesani, fra' quali il Concilio Provinciale IV di Milano, che vietano ai parrochi di amministrare la Comunione a quelli che non si sono da essi confessati, o non hanno la fede scritta della fatta confessione; ma osserva il Morone, nel *cap. Responsis, respons. 21*, che tali decreti sinodali parlano di peccatori pubblici. Quindi Benedetto XIV nella sua *Instituzione 4, tom. 3*, dopo aver riferita la Costituzione del Concilio di Milano suaccennato, professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso, e conchiude : « *Postremo testimonium de peracta confessione non quidem ob omnibus exigendum praescribimus, sed ab illis tantum, qui eam indolem moresque praeseferunt, ut suspicionem merito injiciant, dum asserunt se ad Poenitentiae sacramentum accessisse. Quum haec ita se habeant, neminem queri de nobis jure posse confidimus. Romalius, Consil. 13, n. 20, eadem*

tradidit, quae nos proposuimus: Item certum est, parochum posse denegare in Paschate Communionem non exhibenti schedulam confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc quum parochianus fidem non mereatur, bene parochus abstinere se ad administranda eidem Communione. »

BENEDETTO XIV.

C A S O 18.°

Un parroco non vuol ammettere alla Comunione Pasquale un suo parrocchiano, perchè non gli ha data soddisfazione di una ingiuria, che gli ha occultamente recato. Cercasi se ciò possa fare?

Non può farlo. Se il parroco rigetta dal sacro altare pubblicamente il suo oltraggiatore, egli offende gravemente la di lui fama, che anzi per mantenere illesa, insegnano i Teologi non doversi nè potersi ricusare la Comunione nemmeno agli occulti peccatori, quando pubblicamente la ricercano. Se poi privatamente gli proibisce di accostarsi all' Altare prima di aver riparato l'ingiuria, nemmeno qui serba la dovuta giustizia, perchè in tal guisa abusa della pastorale giurisdizione, mette in confronto dell'ingiuria la partecipazione delle carni sacrate di Gesù Cristo, ed invece di rimettere l'offesa colla mansuetudine ed umiltà propria del vero pastore, gli dà a divedere essere esso amante della vendetta. Considerando, finalmente, la circostanza del tempo pasquale, respingendo il parrocchiano dalla sacra Mensa, ne viene, che lo espone all'infamia ed a gravi danni, attese le pene stabilite dalla Chiesa contro i trasgressori del precetto pasquale, le quali senza jubbio eccedono il reato di un'ingiuria privata. Così molti Teologi, ed anche il Tamburino, *cap. 6, de Comm. 2. 2, n. 10.*

SCARPAZZA.

C A S O 19.°

Un parroco obbliga i suoi parrocchiani a restituirgli il viglietto prima della Domenica in *Albis*, e riprende quelli che differiscono la Comunione alla detta Domenica, perchè in essa è solito accompagnare gran parte del suo popolo alla visita di una chiesa fuori della parrocchia. Cercasi se operi bene?

Vol. IV.

26

Rispondo che no. Il precetto della Comunione Pasquale, secondo la dichiarazione di Eugenio IV, può soddisfarsi fino alla Domenica *in Albis*, nè può il parroco restringere od abbreviare questo tempo senza far ingiuria ai suoi parrocchiani; poichè è lo stesso che spogliarli di un diritto che godono per legge della Chiesa. Non può in conseguenza richiamare il viglietto, che suol darsi per segno della ricevuta Comunione Pasquale, nè riprendere quelli che la differiscono alla domenica *in Albis*, specialmente se ciò fanno per qualche giusto motivo. Nè lo scusa l'uso introdotto nella sua parrocchia di processionalmente portarsi nella detta Domenica alla visita di una chiesa; sì perchè non v'ha necessità di questa processione, sì perchè può mandare un altro sacerdote, oppur deve dire ai suoi parrocchiani, che si provveggano d'altro prete, essendo egli tenuto in tal giorno a non abbandonare la chiesa per assistere a quelli che non hanno soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale.

BENEDDETTO XIV.

C A S O 20.º

Cajo nella Domenica delle Palme ricevè la Comunione Pasquale, e nel giorno di Pasqua, ascoltando Messa in altra chiesa, prega il sacerdote a consecrare una particola, e a comunicarlo per divozione. Cercasi se il sacerdote possa compiacerlo?

Non può compiacerlo. Nel giorno di Pasqua non si può amministrare l'Eucaristia nelle chiese non parrocchiali senza espressa licenza dell' Ordinario, od almeno del parroco, nemmen a quelli che hanno adempiuto il precetto della Comunione Pasquale. Ciò si prova coi Decreti delle Congregazioni del Concilio Tridentino, e de' Vescovi e Regolari, che proibiscono di comunicare nelle Chiese dei Regolari che non hanno cura d' anime. Benchè questi Decreti possano vedersi nel Cavalieri, *tom. 4, in Rit. Rom.* dal Decreto 5 fino al 55; tuttavia ne riferiremo qui alcuni. 1. Riferisce il Gavanto, *Man. Episc. V. Eucharistia*, num. 23, che la Congregazione del Concilio nel dì 23 genn. 1586 e 14 marzo 1615, decretò: « *Qui satisfecit in Paschate in parochiali, non tamen potest in ipso die Paschatis Eucaristiam su-*

mere in Ecclesiis Regularium non habentium curam animarum. » 2. La stessa Congregazione del dì 8 giugno 1619: « *Non possunt saeculares in ipso die Paschatis de manu Regularium Sanctam Communionem accipere, etiamsi in alia die satisfecerint Ecclesiae praecepto.* » 5. La Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 19 sett. 1627 emanò pure consimile decreto: « *Prohibentur Regulares administrare Saecularibus Sacramentum Communionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis, in aliis vero diebus temporis Paschalis declaratur, eos qui Sacram Communionem receperint, extra parochiam praecepto Ecclesiae non satisfacere.* » 4. Finalmente, riferisce Benedetto XIV nella sua opera *de Synodo Dioecésana*, lib. 9, cap. 16, che uscì *in causa Burdigal.* il seguente Decreto ai 19 luglio 1644, che fu poi confermato in una *Senonen.* del 11 giugno 1650: « *Sacra Congregatio Concilii post maturam discussionem censuit, Archiepiscopum Burdigalensem non posse prohibere Regularibus habentibus privilegia Apostolica, ut a Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis inclusive non valeant ministrare personis saecularibus Sacramentum Communionis; posse tamen iisdem prohibere et personis saecularibus die Paschatis non administrent dictum Eucharistiae Sacramentum, etiamsi dictae personae saeculares satisfecissent praecepto Ecclesiae hac de re edito.* » Per lo che soggiunge il lodato Somnio Pontefice: « *Controversia saepius discussa fuit in Sacra Congregatione Concilii, quae censuit sola die solemnitate Paschatis absolute proberi Regularibus, ne Eucharistiam in suis Ecclesiis porrigant saecularibus, etiamsi isti jam antea annuae Communionis praeceptum in propria parochia impleverint.* » E lo stesso ripete nella sua Costituzione 48, tom. 3, del suo Bollario, §. 22. Che se il Concina con altri Teologi pretende che tali Decreti siano stati emanati per inculcare l'osservanza del precetto ecclesiastico, non già per proibire, assolutamente ai regolari di comunicare i fedeli nella propria chiesa nel giorno di Pasqua, ognun vede quanto tale interpretazione vada lungi dal vero. Negli addotti decreti si parla di persone che hanno soddisfatto al precetto, che si comunicano per mera divozione; come dunque possono interpretarsi, che non hanno altra forza, fuorchè quella d'inculcare l'osservanza del precetto di comunicarsi alla propria parrocchia nella Pasqua? Così la

sentono non solo i più severi Teologi, il Navarro, il Silvio, Enrico di sant' Ignazio, ma anche i più benigni, fra' quali il Ferrarj, V. *Eucharistia*, n. 20.

Nè si dica che i decreti parlano di regolari, e non di sacerdoti secolari. Imperciocchè, se ciò far non possono i regolari che godono dalla Sede Apostolica il privilegio di amministrare nelle loro chiese l' Eucaristia, come lo potranno i sacerdoti secolari nelle chiese, che non hanno questo privilegio, e che nella Pasqua specialmente non possono dispensare la Comunione senza una licenza espressa o tacita dell' Ordinario o del parroco? È vero che il Concilio di Trento nella *sess.* 22, n. 6, dice: « *Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos Sanctissimi hujus sacrificii fructus uberius perveniret;* » ma questa difficoltà si scioglie con ciò che ha insegnato Benedetto XIV nella sua Costituzione *Certiores effecti*, nella quale, riferite le parole stesse del Concilio, soggiunge: « *At quoniam in ecclesia christiana opus est cum cuncta ordinate, et congruenter disponi, pastores vigilantiam, et curam suam conferent, ut ex una parte fidelium pietas minime fraudetur eo accessu, eaque participatione; ex alia vero ita utrumque sortiatur, quin ulla in laudabilibus aliis institutis oriatur perturbatio, unde facile confusio etiam et scandalum oriretur. Quare pastores monere debent eosdem fideles, ut participes esse cupientes Sacrae Mensae (quod maximopere probandum diximus) studeant tempus, locum, et circumstantias nancisci, quibus et ipsi votorum suorum compotes evadant, nec instituta illa pietatis impediant. Hisque pastorum suorum monitis Fideles sese dociles praebentes cavebunt, ne sibi injuriam factam querantur, si quandoque pro tempore, loco, et personis Episcopus minime opportunum censuerit a sacerdote celebrante Eucharistiam distribui iis, qui adstant, quibus scilicet eo ipso tempore facilis et obvia suppetit ratio ad eandem mensam accedendi pluribus aliis locis cuivis instructam. Haud aegre Episcopi, et parochi id fidelibus persuadebunt, quoties ipsis significant ex Ecclesiae disciplina, quae modo viget, non quidem difficiliorem, sed faciliorem evasisse iisdem participationem, quam optant. Siquidem veteri more in singulis Ecclesiis passim unica missa celebrabatur, cui fideles adstabant, indeque*

participabant, quia a solis propriis pastoribus, quemadmodum reliqua Sacramenta, ita etiam Eucharistiam licite accipere valebant. »

Dunque nel solenne giorno di Pasqua nè i regolari nelle loro chiese, nè gli altri sacerdoti che non hanno cura d'anime possono dispensare l'Eucaristia nemmeno nel Sacrificio della Messa. Così insegna anche il Gavanto, nella rubr. della Messa, *part. 2, tit. 10*: « *Quilibet autem sacerdos communicare potest in missa alios, excepto die Paschatis, quo neque possunt regulares.* » Dunque non può il sacerdote compiacere Cajo, che domanda nel detto giorno di comunicarsi per divozione.

SCARPAZZA.

C A S O 21.º

Teodosio, volendo differire la Comunione Pasquale ad altro giorno fra l'ottava, chiede nel dì di Pasqua di esser comunicato nella Messa per divozione da un sacerdote che sta per celebrare in altra chiesa. Può il sacerdote compiacerlo?

Rispondo che no, e le ragioni sono manifeste dalla dottrina che abbiamo esposta rispondendo al caso precedente. Dirò di più, che se non è lecito amministrare l'Eucaristia nel dì di Pasqua in altra chiesa a chi ha di già soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale; molto meno potrà essere lecito amministrarla a chi non ha adempiuto il precetto, ed ha solamente in animo di adempierlo in altro giorno fra l'ottava. Veggasi dunque quanto abbiamo detto nel caso precedente.

SCARPAZZA.

C A S O 22.º

Ilario, rettore di una chiesa non parrocchiale, in cui per inveterata consuetudine si dispensò l'Eucaristia anche nel giorno solenne di Pasqua, ricerca se possa continuare ad amministrarla nel detto giorno. Che gli si deve rispondere?

Dai Decreti riferiti nel caso 20 risulta, che Ilario non potrebbe amministrare l'Eucaristia nel giorno di Pasqua, quando non avesse un'espressa, od almen tacita licenza dell'Ordinario o del parroco,

Sta dunque a vedere, s' egli, non avendola espressa, possa dirsi che l'abbia tacita in forza dell' inveterata consuetudine. Se il Vescovo od il parroco sono a cognizione che nella sua chiesa da molti anni si dispensa l' Eucaristia, nè si sono opposti, quegli co' suoi decreti e colle sinodali costituzioni, e questi co' suoi reclami, egli deve prudentemente presumere che abbiano tacitamente annuito alla pratica da parecchi anni introdotta. Se poi ciò si facesse clandestinamente, dovrebbe Ilario in tal caso sospendere l' amministrazione dell' Eucaristia in tal giorno, quando non ne ottenesse l' espressa richiesta licenza. Osservi però Ilario, che non succedano degl' inconvenienti, e che le persone, che si comunicano non credano di soddisfare al precetto della Chiesa, perocchè, se ciò risolvesse, sarebbe tenuto a sospendere l' amministrazione, onde non essere causa che non sia osservato il precetto, e venga così violato il diritto del parroco.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 23.º

Teodosio sa d' aver fatto una confessione sacrilega, e, ciò nulla ostante, va a comunicarsi per soddisfare al precetto. Cercasi se realmente lo soddisfi ?

Benedetto XIV nelle sue Notificazioni (*Not. 4, Tom. 1*), unitamente a tutti i Teologi anche più benigni, risponde che con una Comunione sacrilega non si adempie al precetto. Questo precetto infatti, come abbiám detto nel caso 1 del presente articolo, non solo è ecclesiastico, ma è anche divino, in quanto che la Chiesa non ha se non determinato il tempo in cui devono i fedeli soddisfare al precetto divino. Siccome adunque con una Comunione sacrilega non si adempie all' obbligazione che nasce dal divin precetto, dicendo l' Apostolo nella 1 ai Corintii, *cap. 11* : « *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat: qui enim manducat, et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit, non dijudicans corpus Domini;* » così per conseguenza con una tal comunione non si adempirà il precetto della Chiesa. Inoltre questo precetto della Chiesa si contiene, come più volte si è detto, nel canone *Omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense IV. Ma se in questo Canone si comanda ai fe-

deli « *ut suscipiant reverenter ad minus in Pascha Eucaristiae Sacramentum*; » l' Eucaristia ricevuta sacrilegamente è forse ricevuta con riverenza? « Non sai, dicea il Grisostomo, nell' Omilia 5, » sull' *Epist. 1* a Timoteo, Non sai, che l' accostarsi indegnamente, » anche una sola volta, ti rende degno del supplizio? Ma noi siamo » si stolidi e insensati, che avendo fatto nel decorso dell' anno un » numero, che appena può contarsi di peccati, non cerchiamo di » spogliarcene, giudicando servire il non essere tanto assidui » nel ricevere il corpo di Cristo? Non intendiamo, che quelli che » lo confissero nella croce, ciò fecero una sola volta? L' averlo però » fatto una sol volta non fu perciò minor delitto; e quello che tradi » Cristo, lo tradi una sola volta, e perchè fu una sola volta poté fug- » gire il supplizio? »

Si aggiunga all' esposto che Innocenzo XI condannò appunto come scandalosa e pernicioso in pratica la proposizione: « *Praecepto Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem.* » Non soddisfa dunque Teodosio al precetto della Comunione Pasquale. Nè si dica che la chiesa non comanda agli atti interni. Imperciocchè, dato anche che direttamente non li comandi, come non giudica dei medesimi nel foro esterno; indirettamente però li può comandare, cioè in quanto che non si possono compiere gli atti esterni senza gl' interni. Vorrà dir piuttosto che Teodosio non potrà venir denunziato all' Ordinario come trasgressore del precetto della Comunione Pasquale, e quindi punito colle pene stabilite dal Diritto della Chiesa, ma non mai, ch' egli internamente ossia pienamente abbia soddisfatto al precetto. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 24.°

Cercasi quando uno scomunicato od un interdetto debba dirsi violatore del precetto della Comunione Pasquale?

Gli scomunicati e gl' interdetti non possono assolutamente ricevere la Santissima Eucaristia, ma non per questo non devono dirsi sciolti dall' obbligazione di obbedire alla Chiesa come sudditi di essa. Pertanto se colla loro contumacia sono cagione, per cui non

vengono assolti dalle censure, ed ammessi alla comunione de' fedeli; debbono allora tenersi per violatori del precetto pasquale, perchè dalla loro volontà derivò, e non da altri, la causa per cui non si sono disposti a ricevere l'Eucaristia. Se poi fecero da sè quanto era loro possibile per ricevere l'assoluzione, nè credè la Chiesa di assolverli, allora debbono riguardarsi come quei peccatori, cui prudentemente viene differita la Comunione, nè sono rei della violazione del precetto.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 25.º

Un parroco novello ricerca istruzione da un Teologo sulla maniera con cui si deve regolare con quelli, i quali non si sono comunicati nella pasqua onde non mancare al dover suo. Si domanda quale debba essere l'istruzion del Teologo?

Il Teologo potrà suggerire al novello nostro parroco di leggere con attenzione le notificazioni 18, 45 e 55 di Benedetto XIV, le quali tutte versano sul punto dell'annua Comunione Pasquale, e coll'appoggio di queste gli si farà riflettere: 1. Che deve primieramente chiamare tali persone con segretezza, ed ammonirle a quattro occhi del loro dovere, facendo loro conoscere l'importanza del precetto, ed i vantaggi spirituali, di cui privano la propria anima coll'omettere di ricevere la SS. Comunione, e della colpa, di cui l'aggravano. Se le persone dicono di aver differita la Comunione per consiglio o volere del confessore, deve loro prestar fede, ma nel tempo stesso deve determinare alle medesime un tempo conveniente, entro il quale abbiano a soddisfare al precetto. 2. Quando trova degli ostinati che non vogliono adempiere il loro dovere, caritatevolmente gli esorti e gli ammonisca, e ritornando inutili i suoi sforzi, quando parla dall'altare o dal pulpito, inculchi con tutto l'impegno l'osservanza di questo precetto, ammonendo in comune tutti quelli che non hanno fatto la Comunione Pasquale a togliere questo scandalo, ed a risparmiargli la dispiacenza amarissima di denunziarli al Vescovo, com'è tenuto a fare nel caso di contumacia. 3. Dopo aver aspettato qualche altro poco di tempo congruo e discreto, entro il

quale potrà anche replicare le sue insinuazioni ed avvertimenti, deve denunciare i contumaci al Vescovo, che, ponderata maturamente ogni cosa, passerà a quelle misure che gli detteranno la prudenza e la giustizia.

MONS. CALCAGNO.

COMUNIONE PER VIATICO



C A S O 1.º

Quirico, uomo rozzo, qualunque volta il parroco porta la Comunione a qualche fedele infermo, ritiene che gliela porti per Viatico. Cercasi che gli si dovrebbe dire volendo istruirlo?

Per istruire Quirico è necessario distinguere la Comunione che si dà ad un infermo, che non è prossimo alla morte, da quella che si dà ad un infermo che si trova in tale pericolo. La prima non si denomina *Viatico*, ed è quella che si fa dagl' infermi per divozione, particolarmente nei tempi delle maggiori solennità, e che viene ad essi portata dal parroco, perchè sono impediti dal portarsi alla chiesa. Quella poi che s' appella *Viatico* è quando il parroco comunica un moribondo affinchè, confortato da questo Sacramento, possa vincere le tentazioni che lo assalgono nel finir della vita, e felicemente passare agli eterni riposi. Ecco, come dell' una e dell' altra Comunione parla il Rituale Romano: « *Ut hortetur parochus infirmum, ut sacram Communionem sumat, etiamsi graviter non aegrotet, aut mortis periculum immineat; maxime si festi alicujus celebritas id suadeat; neque ipse illam administrare recusabit... Pro Viatico autem ministrabit, cum probabile est, quod eam amplius sumere non poterit.* » Si potrà anche soggiungere, che non è poi sola la differenza di queste Comunioni intorno al punto, in cui gl' infermi la ricevono, ma che inoltre si distinguono l' una dall' altra, inquantochè per la prima devono gl' infermi essere digiuni, lo che non è necessario pel Viatico: e quella si amministra colla solita forma: *Corpus Domini nostri Jesu Christi, etc.*, ed il Viatico invece si dà con queste parole: « *Ac-*

cipe, frater (vel soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno et perducatur ad vitam aeternam. »

Che se Quirico sarà suscettibile di maggior istruzione, si potrà soggiungere qualche altra cosa intorno la denominazione di Viatico, dicendo che con questo nome s' intendeva una volta qualunque cosa poteva giovare ai morienti, affinchè più sicuramente partissero per l' altra vita. Quindi si diceva *Viatico*, come nota l' eruditissimo Albaspineo, *lib. 1 observat. cap. 1*, e la riconciliazione dei peccatori segregati dalla Chiesa, e il Battesimo, che si conferiva ai Catecumeni morienti, e la Confermazione, e l' Estrema Unzione, ed anche l' Eucaristia. Ma che in presente non s' intende per *Viatico* se non quest' ultima. Questa parola *Viatico* poi non altro significa, fuorchè provvedimento pel viaggio dell' eternità, come appunto dagli antichi dicevasi *Viatico* la moneta necessaria per viaggiare, come si raccoglie dalla legge, *cum quem 29, ff. de judiciis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Due parrochi questionano se il Viatico sia di precetto divino, affermandolo uno di essi, e difendendo l' altro ch' è soltanto di precetto ecclesiastico. Cercasi quale dei due abbia ragione ?

Non deve negarsi, che sia questa una questione agitata dai Teologi, e che vi sono e per l' una e per l' altra parte delle ragioni fortissime. La sentenza però, che viene difesa dalla maggior parte, e che sembra prevalere si è quella che sostiene, essere il Viatico di precetto divino. Abbiamo infatti nel *cap. de iis q. q. 6* : « *Cum his qui vita creduntur discessuri, antiqua lex servetur, nempe ut ultimo et necessario Viatico, non priventur,* » sopra le quali parole avverte assai bene il Cavaliere, in *Rit. Rom. cap. 5, Dec. 1, num. 1*, col Cacherano, che dicendosi *antiqua lex*, nè trovandosi traccie, in cui questa legge ebbe principio, si deve intendere essere questa legge, non già fatta dalla Chiesa, ma dall' istesso Legislatore divino Gesù Cristo con quelle sue voci registrate nel *cap. 6*, di san Giovanni : « *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* » Ed in vero, può decisamente dimostrarsi, che

la Chiesa sempre con somma sollecitudine ha dato il Viatico alle persone prossime a morire, quantunque per lo innanzi fossero rigettate dalla sacra Mensa pei loro delitti, nè questi fossero interamente espriati. Inoltre, s' è di precetto divino, che i fedeli abbiano a ricevere l' Eucaristia, allora deve dirsi, che siano dallo stesso precetto obbligati, quando ne hanno maggior bisogno. Ma se al punto di morte l' Eucaristia è sommamente necessaria perchè l' anima si unisca viepiù a Dio, e venga munita e difesa contro i nemici di sua salute, deve dunque concludersi, che obblighi il precetto divino a ricevere il Viatico. Così il Suarez, l' Habert, il Juvenin con molti altri.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.º

Gli stessi due parrochi agitano altra questione, ed è, se dessi soli, oppure qualunque sacerdote secolare o regolare, possano per diritto comunicare gl' infermi. Cercasi se in tal questione debba tenersi a favore dei parrochi, ovvero se qualunque altro sacerdote possa amministrare il Viatico ?

Per rispondere a questo quesito, richiameremo quello che abbiám detto intorno il ministro dell' Eucaristia, vale a dire, che non possono i semplici sacerdoti amministrarla nella Pasqua senza licenza del parroco, e ciò perchè, essendo precettiva questa Comunione, deve soddisfarsi presso di quelli che lo stesso precetto determina. Abbiám inoltre insegnato, che i regolari non possono amministrar nel giorno di Pasqua la Comunione, perchè nei loro privilegi fu loro eccettuato un tal giorno, e ciò in riguardo alla osservanza del precetto pasquale. Ora, dice il Suarez, se i regolari in riguardo al precetto della Comunione pasquale, non possono nel giorno di Pasqua dispensar l' Eucaristia, quanto più non si deve intendere ad essi proibito l' amministrarla agli infermi per Viatico, quando il Viatico deve riceverci per precetto divino ? *Suarez, t. 3, disp. 72, sect. 2, dub. ult.* E lo stesso, per conseguenza, deve dirsi di ogni altro semplice sacerdote. È dunque di diritto esclusivo dei parrochi l' amministrare agli infermi la Comunione. In conferma di questa opinione, abbiám alcuni

Decreti della Sacra Congregazione del Concilio. « 1. *Laicis, qui intra claustra regularium habitant, et illis actu seruiunt, possunt regulares sacramentum Eucharistiae, et tempore Paschae ac Extremae Unctionis ministrare.* » junii 1587 et 25 januar. 1738. Dunque se ai regolari è lecito amministrare ai laici l' Eucaristia, che sono entro i loro chiostrì, e che attualmente li servono. non lo è poi a quelli che vivono fuori de' chiostrì, nè sono addetti al loro servizio. « 2. *An ad parochos spectet in casu ultimae infirmitatis Sacramenta ministrare famulis et famulabus monialium saecularibus, habitantibus in mansionibus sitis in atriis monasteriorum muro circumvallatis, et quae sunt contigua monasteriis, et habent portam quae clauditur.* » Resp. affirmative Congregatio Concilii 19 sept. 1722. Dunque se nemmeno il rettore o confessore di un monastero di monache non hanno diritto d' amministrare l' Eucaristia agl' infermi abitanti negli atrii circondati di muro e chiusi con porta annessi ai monasteri, molto meno un semplice sacerdote potrà portarla alle case degl' infermi. Per conchiudere, diremo, che non potendosi fare senza giurisdizione una sacra funzione pubblica e solenne, così non possono i regolari fuori del loro chiostro, nè i semplici sacerdoti portare il Viatico agl' infermi, dovendosi fare la processione dalla chiesa alla casa del moriente, sicchè anche per rapporto alle ceremonie esteriori, l' amministrazione del Viatico è di esclusivo diritto dei parrochi. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Essendo un canonico della chiesa cattedrale ammalato gravemente nella propria casa situata fuori della giurisdizione parrocchiale della stessa cattedrale, pretende l' arciprete del suo capitolo di avere il diritto di amministrargli il Viatico. Cercasi se abbia ragione ?

Rispondo che no, ma spetta al parroco del domicilio. Imperciocchè il Concilio di Trento, *sess. 24, cap. 13, de Reform.* decretando, che nelle città sieno stabiliti i confini di ciascuna parrocchia, comandò ai Vescovi, « *ut distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque parochum assignent,*

qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant. • Essendo dunque stabiliti i confini della parrocchialità della chiesa cattedrale, e trovandosi il nostro canonico colla sua abitazione fuori di essi, od in altra parrocchia, non è l'arciprete a quo solo licite Sacramenta suscipiat.

Ma si dirà, che essendo la chiesa cattedrale la madre di tutte le chiese parrocchiali della diocesi, compete alla medesima un diritto sopra tutte le altre chiese, il quale diritto può estenderlo verso i canonici ed altri benefiziati suoi, come suoi figli principali. Accordo che la chiesa cattedrale è superiore alle altre chiese, ma non posso accordare, che chi in essa amministra la cura delle anime abbia diritto di dar i sacramenti nelle altre parrocchie, nemmen ai canonici ed ai benefiziati. La Sacra Congregazione del Concilio, sotto il giorno 24 maggio 1732, decretò: « *Ubi parochiae distinctae sunt per determinatas familias, administratio Baptismi, aliorumque sacramentorum spectat ad proprium dictarum familiarum parochum, et non ad archipresbyterum collegiatæ seu matricis.* » E per rapporto ai canonici benefiziati ed altri chierici, promossa la questione dalla chiesa di Gubbio, la stessa Sacra Congregazione, sotto il giorno 2 aprile 1729, decise, come avea egualmente determinato nel dì 20 settembre 1628: « *Parocho cathedralis non licet ministrare Sacramenta quibuscumque clericis et sacerdotibus infirmis et in alienis parochiis commorantibus, sed id competit privative parochis domiciliariis.* » MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.º

Un parroco porta la SS. Comunione agl' infermi vestito soltanto di cotta e stola senza velo umerale, non essendo provveduta di questo la chiesa. Cercasi se possa farlo lecitamente ?

Non può farlo. Il Rituale Romano parla chiaramente, che debba usarsi il velo umerale, e sebbene non dica, che con esso si debba coprire la sacra Pisside, abbiamo però un decreto della Sacra Congregazione de' Riti emanato sotto il dì 21 marzo 1699 in *Bergomen*. che lo prescrive in questi termini: « *Pyxis, in qua proprio velo coopertum defertur SS. Viaticum infirmis, debet etiam cooperiri extremita-*

tibus veli oblongi humeralis. » E la ragione ne dà il Baruffaldi con queste parole : « *Operiri debet tota pyxis, non ut oculis humanis celatum remaneat Sacramentum, sed ut pulveris et aeris injuriae arceantur.* » Che se la chiesa del nostro parroco non è provveduta di un velo umerale, che deve esser di seta di color bianco lungo almeno sei piedi, come si legge prescritto negli Atti della chiesa di Milano par. 4, cerchi egli possibilmente di provvederlo, onde non avere mai più a portar la SS. Comunione agl' infermi senza di esso.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 6°.

Narciso parroco di città, porta il sacratissimo Viatico agl' infermi nel tempo di notte vestito del mantello sopra la cotta e la stola, e col berrettino in testa. Cercasi, 1. Se possa farlo lecitamente? 2. Se ricorrendo al suo Vescovo per una tale licenza possa ottenerla?

Al 1. Se ben si attende a quanto su questo punto prescrive il Rituale Romano, con piena evidenza si scopre, che Narciso opera illecitamente, e contro la riverenza dovuta al sacro Viatico, portandolo coperto di mantello e con berrettino in testa. Si prescrive infatti, che il sacerdote abbia la cotta e la stola, nonchè il velo umerale, e così vestito col capo nudo proceda sotto il baldacchino, anche in tempo di notte, sebbene deve notarsi, che di notte dallo stesso Rituale Romano è proibito il portar il Viatico, quando non vi sia urgente necessità : « *Noctu autem hoc Sacramentum deferri non debet nisi necessitas urgeat.* » Inoltre la Sacra Congregazione de' Riti nel dì 5 marzo 1633, in *Asculana* emanò il seguente Decreto. « *Parrocho rheumate laboranti, et SS. Sacramentum infirmis deferenti, solet indulgeri usus pileoli in itinere, non tamen intra civitatem vel oppidum.* » Come può dunque Narciso adoperare il mantello ed il berrettino in città? Se poi dice il Decreto *solet indulgeri*, riflette molto bene il Cavalieri, in *Rit. Rom. cap. 5, Decr. 8, num. 5*, che non può di propria autorità un parroco nemmeno in campagna servirsi del berrettino senza aver prima ottenuto l' indulto di usarlo.

Al 2, Non può nemmeno il Vescovo accordare a Narciso, nè l'uso del mantello, nè quello del berrettino. S' egli fosse parroco in campagna avrebbe il Vescovo la facoltà di accordare l'uso del berrettino nel caso ch' egli fosse infermo, come dichiarò sopra il decreto 5 marzo 1633 sopraccitato la stessa sacra Congregazione nel dì 10 genn. 1693 in *Treviren.* nelli seguenti termini: « *Et ita remisit arbitrio Episcopi usum pileoli ad tenorem dati decreti.* » Ma per città la dispensa è riservata alla Santa Sede, giusta il decreto della stessa Sacra Congregazione, 13 agosto 1695 in *una urbis*, ch'è il seguente: « *Parochis ministraturis SS. Sacramentum infirmis, non est licitum, neque de nocte uti parvo pileolo in delatione ejusdem per civitatem sub praetextu alicujus infirmitatis absque speciali S. Sedis licentia.* » E come mai potrebbe il Vescovo dispensare sull'uso del berrettino, se, come riflette il Nicolio, *Lucubr. can., lib. 3, tit. 41 de celeb. Missar.,* non può nemmeno egli usarlo per la proibizione espressa che trovasi nel *cap. nullus 57, de consecr. dist. 1* ? È inutile dunque, che Narciso ricorra al suo Vescovo per poter coprirsi il capo, e molto meno usar del mantello nel portare l'Eucaristia agl' infermi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.º

Un parroco per accorrere con prontezza all' infermo che pericola, mette nella pisside una sola particola consecrata, e senza il suono delle campane si porta a comunicarlo. Cercasi se operi bene ?

Rispondo che no. Il Rituale Romano prescrive che col mezzo delle campane convochi i confratelli della scuola del Santissimo Sacramento, e gli altri del popolo, affinchè abbiano con cerei e torcie accese ad accompagnare il sacratissimo Viatico. E per questa pia opera hanno appunto i Romani Pontefici concesse molte indulgenze, sicchè il nostro parroco va a togliere quella riverenza e culto che sono dovuti a Gesù Cristo sacramentato, ed a privare i suoi parrocchiani dello spiritual beneficio delle sante Indulgenze che possono lucrare. Quali poi siano queste Indulgenze, è facile il conoscerle nella parte seconda del Sinodo di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno, dove si trovano descritte. Quelli che accompagnano il San-

tissimo Viatico colla torcia acquistano l'indulgenza di anni sette ed altrettante quarantene, quelli senza torcia l'hanno di anni cinque ed altrettante quarantene. Quelli che, trovandosi legittimamente impediti mandano le torcia per altri, o le consegnano alla parrocchia, lucrano l'indulgenza di anni tre, ed altrettante quarantene. Cento giorni d'Indulgenza guadagna chi, similmente impedito, recita un *Pater* ed un' *Ave*, e così pure le donne, che senza uscir di casa recitano il *Pater* ed *Ave*, pregando il Signore per l'infermo che si comunica. Senta pertanto il nostro parroco cosa prescrisse S. Carlo Borromeo su questo punto nel suo Concilio IV: « *Parochus hortetur, et curet ut unusquisque pater familias praesertim dato campanea parochialis signo, ut sacrae Eucharistiae ad aegrum deferendae significatio fiat, sine mora in ecclesiam parochialem conveniat, vel alium de familia digniorem mittat ad illam certi candelaeve lumine prosequendam. Si quando autem is, qui paterfamilias est, per necessariam occupationem non potest, saltem certum aliquem hominem, vel filium natu majorem, vel denique famulum, aliumve mittat, qui id pietatis officium praestet.* »

E parimenti opera male il nostro parroco ponendo sempre nella pisside una sola particola consecrata. Ecco come prescrive il Rituale Romano: « *Decenter et de more acceptas aliquot particulas consecratas, vel unam tantum (si longius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia.* » Può dunque il parroco riporre nella pisside una sola particola, quando la strada fosse lunga e difficile, ma non mai tutte le volte, onde non licenziare il popolo alla casa dell'infermo, ma ritornare con esso processionalmente alla chiesa. Può similmente riporre una sola particola come dichiarò S. Carlo Borromeo, *act. eccl. mediolan. part. 4*, nei casi, in cui o fosse di notte, o dovesse subito amministrare all'infermo l'Estrema Unzione: « *Particulas autem duas feret nisi cum aliquando ob mortem instantem, vel noctu defert, vel certus est parochus, necesse esse, ut statim post communionem, extremam etiam unctionem ministret.* »

MONS. CALCAGNO.

CASO 8.º

Un cappellano suggerisce al suo parroco di usare il turibolo quando porta il Santissimo viatico agl' infermi. Il parroco si appone, e ricusa assolutamente di farlo. Cercasi se il parroco od il cappellano pensi bene?

Esiste un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti del dì 21 giugno 1738 in *Ulixb. Orient.* espresso in questi termini : « *Servari debet dicta caerimonia thurificandi SS. Sacramentum inclusum in pyxide, cum defertur pro Viatico infirmis, et cum ipso benedicitur populus.* » Questo Decreto sorti dietro istanza dei Canonici della Chiesa di Lisbona Orientale, i quali per uso antichissimo essendo soliti incensare il SS. Sacramento, quando il parroco della stessa cattedrale lo portava agli infermi, esposero, che si era a questo loro uso opposto il loro maestro di cerimonie, e desiderava perciò d' intendere il parere della Sacra Congregazione. Quindi è, che interpretando questo Decreto l' erudito Cavalieri in *Rit. Rom., cap. 5, Dec. 22, num. 2*, saggiamente riflette, che l' incensazione, dov' è la consuetudine di farla, non si deve omettere, perchè ridonda in maggior decoro ; ma che in quei luoghi, in cui non v' è questo uso, non è necessario d' introdurla. In fatti, nessuna menzione delle incensazioni si fa su questo punto dal Rituale Romano ; ed il Decreto suesposto esprimendo *servari debet*, spiega chiaramente, che parla di consuetudine ed uso di già introdotto. Ciò posto può il parroco opporsi al cappellano che suggerisce di adoperare il Turibolo, perchè non v' è alcun precetto che l' obblighi, ma è da lodare lo zelo del Cappellano, che cerca di aumentare il decoro della sacra funzione, decoro, come soggiunge il Cavalieri nel luogo citato, che non essendo giammai eccedente, perchè si tratta di Gesù Cristo, deve essere sempre promosso, e devono gli ecclesiastici procurare con tutto l' impegno di aumentare.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Fabiano parroco, trovandosi nella sua parrocchia alcuni attaccati da morbo pestilenziale, crede di non doversi esporre al pericolo di morbo coll' amministrare loro il sacratissimo Viatico. Cercasi, 1. Se sia tenuto a tale amministrazione? 2. In qual modo lo debba amministrare?

Al 1. Vi sono dei Teologi, i quali sostengono non essere il parroco tenuto ad amministrare agl' infermi la SS. Eucaristia, quando corra rischio la sua vita, ma quest' opinione è rigettata dai più sani, i quali difendono essere tenuto il parroco anche in tale pericolo, non già solo per dover di carità, ma eziandio per dover di giustizia. Così S. Tommaso 2, 2, q. 184, a. 7, il Soto, in 4, dist. 12, q. 1, a. 11, dub. ult. il Suarez, Tom. 4, disp. 44, sect. 3, num. 17 et 18. Sebbene infatti il Sacramento dell' Eucaristia non sia di necessità di mezzo per la salute, egli però pegl' infermi di necessità di precetto divino, e mancherebbe certamente il parroco al dover suo se non lo amministrasse. Anzi il Suarez nel luogo citato soggiunge, che in mancanza del parroco, sarebbe a ciò tenuto qualunque altro sacerdote o diacono, che vi fosse. Ama quindi Fabiano di troppo la propria vita, e non si ricorda, che *bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis*, quando pel timore di perderla, non accorre ai bisogni spirituali delle sue pecorelle.

Al 2. Disputano i Teologi se nel caso di pestilenza debba il parroco amministrare colla propria mano all' infermo la SS. Comunione, oppure possa servirsi di qualche decente istromento per evitare il pericolo della morte. Quelli che sostengono non essere lecito il servirsi d' un istromento, dicono, essere più ragionevole il dare la SS. Comunione agli infermi colla dovuta riverenza anche col pericolo della vita, di quello sia o non amministrarla, oppure non osservare la forma dalla Chiesa prescritta. Così il Bonacina *de Sacram. d. 4, q. 5, punt. 2, n. 10*. Anzi aggiunge il Possevino, c. 8, n. 34, che ai tempi di S. Carlo Borromeo era vietato l' uso di qualunque istromento, e ciò perchè gli attaccati dalla pestilenza non potevano

pel calore febbrile trangugiare la sacra particola, e rimaneva alquanto di essa attaccata al palato ; sicchè avevano bisogno del sacro ministro, che loro desse l' acqua della purificazione, od altra acqua, per facilitare loro l' inghiottirla. Ma sembra ed è da seguirsi in pratica l' opposta sentenza, che ritiene potersi in tali casi il sacerdote servirsi di decente instrumento, quando non vi sia pericolo d' irriverenza al Sacramento. Imperciocchè se è lecito amministrare per l' istromento l' Estrema Unzione, perchè non lo sarà egualmente l' Eucaristia ? Le Rubriche e le leggi puramente ecclesiastiche non obbligano con grave danno. E perchè non potrà in tali casi il parroco riporre in una patena la sacra particola, ed avvicinandola con qualche istromento alla bocca dell' infermo ordinargli, che colla lingua prenda la particola stessa senza toccarla colle mani ? Quello che giova, e non nuoce ad altri, facilmente si deve concedere. Così l' Azorio, *p. 1, Instit. moral. lib. 10, cap. 27, q. 7*, ed il Vittorelli, *in addit. ad Possev. c. 8, n. 34*. Che se l' infermo ha bisogno di acqua per ajutarsi ad inghiottire la sacra particola, non è necessario, che gliela porga il sacerdote, ma può servirlo quelli che sono destinati ad assisterlo. Il nostro Fabiano adunque non si ritiri dall' amministrare il Sacro Viatico agli appestati, ma usi della esposta maniera di amministrarlo, per adempiere anche senza certo pericolo di vita al suo dovere.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Fiorenzo cappellano portando il sacro Viatico nel venerdì santo usa la stola di color bianco, e recita con voce bassa i salmi consueti, aggiungendo in fine il *Gloria Patri*, ec. Venendo egli ripreso dal parroco, cercasi se giustamente ?

Viene ingiustamente ripreso, poichè così ha stabilito la Sacra Congregazione de' Riti col suo Decreto 15 maggio 1745, emanato per troncar la contesa vertente su tal punto. Ecco il Decreto quale viene riportato dal Cavalieri in *Rit. Rom. de Comm. Infirm. Decr. 12* : « *Non est reprobandus parochus, qui defert SS. Viaticum infirmis ser. 6 in Parasceve, dummodo private et submisse, quinnimo submississima*

voce recitet Psalmos consuetos per vias publicas, etiamsi dicat V Gloria Patri; quia in tali circumstantia actio talis nihil habet esse cum functionibus Ecclesiae hujus. Et considerandum est, quod defertur cum stola, atque pluviali albi coloris, quando in feria supradicta color paramentorum est niger pro Ecclesiae functionibus; ideoque si defert privatim pro aliqua necessitate, non est reprobandus, si populum absque benedictione dimittat, quia in publica Ecclesia non debet recondi. »

Che se qui si volesse sapere quali Salmi debbano recitarsi in tale circostanza, il sovrallodato Cavaliere nel luogo citato *Dec. 11*, insegna, che nel partire dall' altare deve recitarsi il *Miserere mei, Deus*, e poi qualunque altro salmo, giacchè il Rituale dice *et alios psalmos et cantica*, purchè questi siano adattati alla funzione, e così nel ritorno alla chiesa, suggerendo però egli nel ritorno la recita dei salmi, che lo stesso Rituale Romano prescrive nelle processioni *pro gratiarum actione*, v. g., « *Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite*, etc. *Exultate Deo adjutori nostro*, etc. *Laudate Dominum de coelis*, etc. *Laudate Dominum, omnes gentes*, etc » ed altri. SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Un parroco porta il Viatico ad un mentecatto che sta per morire, giudicando non esservi pericolo d'irriverenza. Cercasi se faccia bene?

Se il moribondo è pazzo fino dalla nascita, nè perciò ebbe mai veruna notizia nell' Eucaristia, opera male il parroco che gliela amministra, quantunque non tema irriverenza alcuna. Opera egli così contro la pratica lodevolissima della Chiesa, che non diede mai la SS. Comunione ai mentecatti, sì perchè questo Sacramento nè agli infanti, nè ai perpetuamente stolti è necessario alla salute, sì perchè non distinguendo l' infermo il cibo corporale dallo spirituale, non può concepire quella venerazione, che gli è dovuta, e riceverlo con quella fede, che si conviene.

Se poi non è pazzo dalla nascita, ma divenne tale dopo aver acquistato il lume di ragione, sicchè o prima della pazzia, oppure ne' lucidi intervalli ha conosciuto questo SS. Sacramento, ed ha

l' animo disposto a riceverlo, quando non consti essere caduto in demenza reo di mortale peccato, e non vi sia pericolo d' irriverenza, potrà il parroco amministrarglielo. Così il Roncaglia dietro S. Tommaso, che, 3, p., q. 80, a 9, insegna: » *Aut numquam habuerunt usum rationis, sed sic a natiuitate permanserunt: et sic talibus non est hoc sacramentum exhibendum; quia in eis nullo modo praecessit hujus sacramenti devotio. Aut non semper caruerunt usu rationis; et tunc si prius, quando erant compotes suae mentis, apparuit in eis devotio hujus Sacramenti, debet eis in articulo mortis hoc sacramentum exhiberi; nisi forte timeatur periculum vomitus, vel expuitionis.* » Così anche insegna il catechismo Romano de Euch. n. 64.

Da questa dottrina raccolga anzi il parroco, che l' Eucaristia in punto di morte non deve negarsi ai senipazzi, a quelli che sono mezzo stolti e deboli di mente, quando possono concepire qualche divozione verso questo Sacramento. Imperciocchè così soggiunge nel luogo citato l' Angelico: » *Aliqui dicuntur non habere usum rationis dupliciter. Uno modo, quia habent debilem usum rationis, sicut dicitur non videns, qui male videt. Et quia tales possunt aliquam devotionem hujus Sacramenti concepire, non est hoc sacramentum denegandum.*

BENEDETTÒ XIV.

C A S O 12.º

Un parroco visita un fanciullo di nove anni gravemente ammalato, e dubita s' egli abbia per anco acquistato il perfetto uso di ragione. Cercasi, 1. Se il parroco possa comunicarlo nell' età di nove anni. 2. Se lo possa eziandio nel dubbio predetto.

Al 1. Lo negano il Vasquez, il Corduba, e l' Urtado, il quale nel trattato dell' Eucaristia, disp. 10, così scrive. Si deve osservare, che pei fanciulli viene prima il tempo di soddisfare al precetto della confessione, poi quello di ricevere l' Eucaristia anche in punto di morte, perchè per confessarsi si ricerca meno discernimento che per comunicarsi. Infatti, per confessarsi basta distinguere il bene dal male, laddove per comunicarsi fa d' uopo distinguere il pane comune dal pane celeste. Può quindi accadere, che un fanciullo sia tenuto in punto di morte a confessarsi, e non a comunicarsi. Così l' Urtado.

Contuttociò è più probabile, come anco più comune l'opposta sentenza. Asseriscono ad una voce i Dottori, che per comunicarsi in pericolo di morte non è necessario tanto di età, quanto se ne ricerca per ammettere all'Eucaristia, sicchè basta in tal caso, che un fanciullo sia capace di malizia, perchè gli si debba amministrare il Sacro viatico. Così insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioeces. lib. 7, cap. 12, n. 3*, anche coll'autorità del Suarez che nella sezione 5, *disput. 68*, così scrive: *Existimo, in illo articulo dandam esse communionem cuicumque homini habenti usum rationis ad peccandum, et capaci Confessionis et Extremæ Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis.* • Lo stesso ritiene il Card. de Lugo *de Euch. disput. 13, sect. 4, num. 37*, e l'antichissimo Autore del poema MS. riferito dal Martene *de antiq. Eccles. ritibus l. 1, cap. 4, art. 10, §. 14*, il quale dopo i versi da noi adotti nel caso 16, dell'articolo *Comunione Pasquale* soggiunge :

*Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
Octo, sive, novem, vel septem, dum sibi constat
Scire Pater Noster, et eorum vita probata.*

Nè senza ragione è che si debba far differenza dalla Comunione dei fanciulli in istato di salute da quella in pericolo di morte. Imperciocchè essendo indeterminato il precetto divino di comunicarsi in vita, può la Chiesa determinare, che non sieno ammessi al sacro altare prima, che non abbiano perfettamente acquistato l'uso di ragione; laddove essendo determinato e certo il tempo del precetto divino di comunicarsi in morte, quando sono capaci di malizia, non ha più luogo in questi casi la determinazione della Chiesa di attendere l'uso perfetto di ragione.

Al 2. Vi sono delle ragioni per ambedue le parti. Vogliono alcuni, che sul dubbio, che il fanciullo abbia o non abbia l'uso di ragione, debbasi presumerlo privo, quando non venga provato il contrario, perchè quando consta la legge e il divieto, e si dubita, se alcuno in essa sia compreso, il possesso deve essere per la legge,

vale a dire, si deve tenere la parte della legge. Pretendono altri, che in tal dubbio debbasi stare per la parte dell' infermo, perchè sembra che la proibizione della Chiesa di dar l' Eucaristia a chi è privo dell' uso della ragione, non sia maggiore dell' obbligazione che nasce dal diritto divino di dare in tali casi il Sacramento della Penitenza sotto condizione e dell' Estrema Unzione ed anche quello dell' Eucaristia. In questa varietà di opinioni ritiene il De-Lugo, che non vi sia obbligazione di comunicare un fanciullo con siffatto dubbio, ma nemmeno, che non vi sia fondamento convincente per negarla. E per verità, il divieto di darla ai fanciulli non aventi l' uso di ragione è fondato in una consuetudine spiegata nelle rubriche del Rituale Romano, le quali notano simile proibizione anche per l' Estrema Unzione. Siccome dunque il divieto dell' Estrema Unzione non ha luogo nel caso dubbio, così non deve aver luogo in pari circostanza quello intorno l' Eucaristia.

Tale è l' opinione del nostro autore appoggiato al dotto Giribaldo ; io però ritengo la contraria opinione coll' autore delle Note romane. 1. Perchè l' Eucaristia non è di necessità di mezzo per la salute. 2. Perchè non si deve esporre il Sacramento al pericolo d' irriverenza, poichè non è di quei Sacramenti, che si possano amministrare sotto condizione. 3. Perchè l' argomento tratto dal Rituale è puramente negativo, nè perciò ha tanta forza da poter far mutare parere. 4. Perchè non v' ha parità tra il sacramento dell' Estrema Unzione, e quello dell' Eucaristia, ch' è il più eccellente di tutti. Quindi nel dubbio proposto penso che il parroco debba stare per la legge e pel sacramento, nè debba amministrare l' Eucaristia ad un fanciullo, che dubita se abbia l' uso di ragione, e se sia perciò capace di malizia.

SCARPAZZA.

C A S O 13.°

Veremondo pei furti e pegli omicidii commessi vien condannato al patibolo. Egli si confessa e domanda il Sacro Viatico. Il sacerdote lo contenterebbe, ma dice, che ciò non gli è permesso. Cercasi se ciò sia vero ?

Preso il termine *Viatico* nel suo vero e stretto significato, ha ragione il sacerdote, perchè Veremondo non è vicino a morte per male fisico, ma per sentenza di giudice, e quindi non deve essere comunicato per viatico, nè gli si deve dare l'estrema Unzione. Se poi Veremondo ha inteso di chiedere l'Eucaristia, sono discordi su questo punto tutti i Teologi. Benedetto XIV, *de sacrificio Missae sect. 2, §. 175*, è di parere, che star si debba al costume particolare dei luoghi, o nel suo *Synod Dioecès.* fa osservare ch'è più conforme alla cristiana pietà il dare a quella sorta di gente l'Eucaristia, di quello sia di negarla, quando però la chiedano e diano segni di vera penitenza. Inoltre avvisa i Vescovi ad introdurre tal consuetudine nelle loro Diocesi per mezzo delle sinodali Costituzioni secondo l'autorità di S. Pio V, che in questo senso scrisse all'Arcivescovo Rosanense suo Nunzio nella Spagna. Ecco le parole di Benedetto XIV, quali si leggono nel *Synodo Dioecesana lib. 11, cap. 7, n. 3.*

« *In nos minime esse denegandum censemus, cum christianae charitati magis conveniat eos ad resistendum tali tempore diabolicis tentationibus, sacra Communionem muniri, ut perituro corpore salutem animae quantum fieri potest subveniat.* »

Preso dunque la voce Viatico in senso di Eucaristia, non deve dire il sacerdote a Veremondo, che non gli è permesso il riceverlo. Vedi il caso seguente.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 14.°

Ma Veremondo non trovandosi digiuno, potrà il sacerdote ciò nullostante compiacerlo.

L'autore romano nel caso precedente non vuole, che la Comunione amministrata ai condannati all'ultimo supplizio appellar si debba col nome di Viatico, io però son di contrario parere. Ed eccone la ragione. Il rituale Romano prescrive di dare il Viatico *cum probabile est, quod eam*, cioè l'Eucaristia, *amplius sumere non poterit.* Se dunque il condannato non è più per ricevere l'Eucaristia, deve dirsi Viatico, quella che ultimamente gli viene amministrata. Di più. Insegnano tutti gli Autori, come può vedersi presso il Cavalieri,

in *Rit. Rom. cap. 5, Decr. 2, num. 30*, che in tale caso non deve il sacerdote usare la forma « *Corpus Domini nostri, etc.* », ma bensì l'altra; « *Accipe, Frater, Viaticum,* » etc. Dunque questa Comunione deve dirsi Viatico. Ciò posto, venendo a Veremondo, è di parere il Coninck che non essendo digiuno non possa comunicarsi; ma la sentenza comune esposta dal Cavalieri nel luogo citato è, che deve ritenersi come se fosse un infermo prossimo a morte. Imperciocchè vive per lui il precetto divino di comunicarsi in punto di morte, precetto che in concorso del precetto ecclesiastico del digiuno, deve prevalere. Inoltre, se non è necessario che pel Viatico l'infermo sia digiuno, egualmente deve dirsi pel condannato al patibolo. Aggiunge anzi il Cavalieri, che se fosse in tali casi necessario il digiuno, non si comunicherebbe alcun reo, perchè difficilmente tali infelici possono astenersi dal prendere qualche bevanda corroborante, ed altronde è fuor di dubbio per l'esperienze fatte dai periti, che subito intimata ad un uomo la sentenza di morte, viene egli assalito da un' interna febbre, e da male di morte, per la commozione dell'animo e del sangue. Può dunque il sacerdote compiacere Veremondo sebbene non digiuno.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.º

Una persona nobile assai divota, e solita a frequentare, quand'era sana, la Comunione, trovasi da qualche mese inferma, fuori però del pericolo di morte. E non potendo star digiuna, pregò, ciò nullaostante, il parroco a comunicarla, celebrando la messa nel suo privato oratorio. Il parroco la compiacque per non lasciarla per lungo tempo priva di questo spirituale conforto. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Il Casuista Elbel, nel *tom. 3 de Euch.*, propone un consimile caso, e lo risolve affermativamente dicendo: « *Ut accedat ad sacram Synaxim. Ratio est, quia non est verisimile quod Ecclesia ceu pia mater hoc suo praecepto (del digiuno) voluerit comprehendere tales infirmos, qui vel numquam vel certe raro admodum possunt communicare jejuni, ut tenent Diana; Bonacina, Busenbaum.* » Quanto però sia da rimproverarsi questa

opinione, egli è chiaro da ciò, ch' è manifesta la legge della Chiesa intorno al digiuno, e la eccezione fatta per quelli soltanto che sono in pericolo di morte. Si asserisce poi senza fondamento, ch' è verisimile non volere la Chiesa il digiuno nel caso nostro. Imperciocchè la Chiesa sa che si danno di tali casi, e se avesse trovato di far un' eccezione, anche per questi l' avrebbe fatta. Illuminata come è dallo Spirito Santo ben sa, che non solo coi Sacramenti, ma ancora col desiderio pio si possono ricevere i doni del Signore. È piuttosto dunque da dirsi, che voglia ella che gl' infermi che non possono star digiuni abbiano a meritarsi la grazia coi loro voti, di quello sia dal suo silenzio interpretare che dispensi dal digiuno. Inoltre non tocca ai sudditi l' interpretare le leggi, ma allo stesso legislatore. Se quindi la persona divota non è contenta di offrire al Signore i desiderj del suo animo, e soffrir con pazienza di non poter ricevere Gesù Cristo, ricorra al Capo della Chiesa, e gli chiegga spiegazione, o dispensa di tale ecclesiastica legge, cui egli per urgenti e gravi motivi non mancherà di concedere, come l' ha accordata benignamente Benedetto XIV al Principe Stuardo.

SCARPAZZA.

C A S O 16.°

Giulio, essendo infermo a morte, domanda l' Estrema Unzione prima del Viatico. Cercasi se il sacerdote possa compiacerlo ?

Poichè il Sacramento dell' Estrema Unzione è il compimento di quello della Penitenza : poichè fino al secolo XI, si dava nella Chiesa Latina prima l' Estrema Unzione e poi l' Eucaristia, come tuttora pratica la Chiesa Greca ; sembra molto probabile, che il sacerdote possa compiacere Giulio, che coll' estrema Unzione vuole vie maggiormente disporsi a ricevere l' Eucaristia. Sono molti quelli che condannano la pratica di conferire l' Estrema Unzione agli infermi quando debbonsi computare più tra i morti, che tra i viventi, e ciò per lo più onde non disgustare i parenti, e non far troppo d' impressione negl' infermi. E se questo Sacramento ha per effetto principale la remissione dei peccati, non sono da biasimarsi i desiderii di Giu-

lio. Leone IX, che morì nel 1051, ricevè l' Estrema Unzione prima del Viatico. » *Perpendens*, dice Wiberto scrittore della di lui vita, *lib. 2, cap. 16, non diutius eum retinendum carnis ergastulo, decrevit, ut inungeretur Sacri Olei liquore, super quo facto exhilaratus usquequaque, munitus Corporis et Sanguinis Domini communione, etc.* » Il Concilio di Magonza dell' anno 847 decretò al cap. 26 : « *Sacra cum unctione Dei animati secundum statuta Ss. Patrum communione Viatici reficiantur.* » I Rituali di alcune Chiese, tra' quali quello di Parigi del Cardinale Arcivescovo di Noailles, esorta, che si richiami in vigore l' antico costume, e molti in Francia lo hanno secondato, e se il detto Cardinale non fu condannato su questo punto, come lo fu in altri, non essendovi alcuna legge, che prescriva di amministrare il Viatico avanti l' Estrema Unzione, sembra a prima vista, che possa Giulio venir compiaciuto.

Ma, per non errare, ascoltiamo Benedetto XIV, che nella sua opera *de Synod. Dioeces.*, *lib. 8, cap. 8, n. 11*, dopo aver riportato l' uso antico della Chiesa così discorre : *Licet res ita se habeat, Ritualia collecta a Pouget extremam Unctionem ante Viaticum conferri permittunt, si aegrotus ex pio desiderio se melius ad Eucharistiam praeparandi, ita secum fieri expostulet ; idem indulget etiam Cardinalis de Rohan . . . Verum nos quamquam hanc permissionem nequaquam improbamus ; siquidem a laudato Suarez discimus contrariam consuetudinem Ecclesiae Romanae, a Concilii Tridentini Catechismo pariter approbatam non esse, sub gravi saltem obligatione ab omnibus Christiani orbis regionibus receptam, ac propterea a Natali Alexandro Reg. 21 (ubi de extrema Unctione) accipimus apud Cistercienses etiam hodie perseverare antiquum morem : nihilominus in locis, in quibus hic mos obsolevit, et viget disciplina a Catechismo Concilii Tridentini praescripta, non facile permitteremus ab hac recedi, solum ad indulgendum privatae et peculiari infirmi devotioni : sed potius parocho injungeremus ut Extremam Unctionem petentibus ante Viaticum suaderent tutius, et utilius fore Ecclesiae Romanae ritui, ac usui a majori parte Ecclesiae Catholicae jam recepto accommodare.* » Ed ecco quanto deve fare il sacerdote per essere più sicuro.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 17.°

Petronio nella mattina essendo sano ricevette la SS. Eucaristia, e verso sera si ammala a morte. Cercasi se debba riceverla nuovamente per Viatico ?

Rispondo essere più probabile, che non sia tenuto. Da quanto insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioec. lib. 7, cap. 11, num. 2*, pare che per Petronio non vi sia il precetto divino di comunicarsi vicino a morire, essendosi comunicato nello stesso giorno. Imperciocchè il lodato Sommo Pontefice lascia in arbitrio del parroco il negare o concedere il Viatico in simili casi. Se poi Petronio non è obbligato dal precetto divino, egli deve obbedire a quello della Chiesa, che non suole, anzi vieta di dare in uno stesso giorno alla medesima persona due volte la Comunione. Inoltre, essendo stato Petronio per quella Comunione sufficientemente confortato e fortificato nello spirito, prudentemente si deve giudicare, che nemmen il fine del precetto divino lo obblighi a comunicarsi nuovamente. Non è dunque tenuto a ricevere di nuovo la Comunione per Viatico.

S' oppone però a questa dottrina l' Autore dell' *Ethica amoris* con alcuni altri. Non è vero, scrive, che Petronio abbia soddisfatto al precetto divino. Questo precetto è legato al tempo, in cui sta il pericolo della morte : dunque chi s' è comunicato prima che sopraggiunga tal pericolo, non ha adempiuto il precetto, ed è obbligato a nuovamente comunicarsi. Ma è facile la risposta a quest' obbiezione. La legge divina esige, che l' uomo si comunichi nel fine di sua vita, nè è necessario che l' uomo sappia di esser lontano o vicino alla morte, e formi intenzione di comunicarsi per Viatico, siccome appunto non è necessario che chi ode Messa in giorno di festa comandata, sappia essere giorno di festa, ed abbia intenzione di soddisfare al precetto, richiedendo Iddio soltanto l' opera comandata colla generale intenzione di adempiere qualunque occorrente precetto. Ora se Petronio si è comunicato nella mattina, egli ha dunque soddisfatto al precetto divino di comunicarsi sulla fine della vita. E non

soddisfarebbe forse al precetto, chi sano ricevesse in oggi la Ss. Eucaristia, perchè conosce o per rivelazione divina od in altra maniera, che domani è per essere ucciso? Aggiungerò col Tourneli, che può anche dirsi, che in tal caso non più obbliga il precetto divino, come in Francia, ed altrove non credesi obbligare quanto ai condannati all' estremo supplizio, nè obbliga dovunque, quando per dare il Viatico celebrar si dovesse la santa Messa senza altare o senza le sacre vesti. Iddio, dice il Cabassuzio, *nel lib. 3, cap. 5, n. 11*, non comandò certe cose così assolutamente, che non abbia lasciato alla prudenza della Chiesa il potere di modificare i precetti, quando dalla osservanza di essi ne fossero per nascere dei gravi incomodi. Era vietato ai laici, nel *Lev. 23, 9*, il cibarsi dei pani di proposizione; e nondimeno Gesù Cristo approvò la modificazione di un tal precetto fatta dal sommo Sacerdote. Fu abolita la legge della circoncisione; e, ciò nullastante, S. Paolo, *Act. 16*, circoncise Timoteo. Non è dunque Petronio tenuto per divino precetto a comunicarsi per Viatico.

Ma potrà egli domandare la Comunione, e potrà il parroco amministrargliela? Gli Autori sono su questo punto divisi, altri l' affermano ed altri lo negano. Ecco gli argomenti dei primi. Si può domandare il Viatico, e si può amministrarlo a chi si è comunicato nella mattina. 1. Perchè tale è la pratica degli uomini timorati. I Padri della Compagnia di Gesù della Casa professa di Palermo hanno comunicato il P. Bescona, che nella mattina avea celebrato la santa Messa. Lo stesso praticarono col Padre Acquaviva Generale, come riferisce il P. Amico. 2. Chi s' è comunicato per divozione tanto può comunicarsi nuovamente per Viatico, quanto può comunicarsi non digiuno, perchè la prima cosa non è proibita con più stretto precetto della seconda, anzi con meno rigore, essendo chiara la legge che vieta la Comunione a chi non è digiuno, e non così quella che proibisce due Comunioni in uno stesso giorno. Ora se si può fare la Comunione da chi non è digiuno quando v' è il pericolo della morte; ne segue, che succedendo tal pericolo sulla sera dopo aver fatta la Comunione nella mattina, si può alla stessa persona amministrare il Viatico. 3. Se il sacerdote, quando è digiuno, può celebrare due volte in un giorno, quando si tratta di dare il Viatico

ad un moribondo; pare che per lo stesso motivo comunicare si possa una persona per darle il Viatico.

Quelli che sostengono la contraria sentenza, fra' quali il Card. De-Lugo, ed il Continuatore del Tournelli, s'appoggiano alle seguenti ragioni. 1. I Teologi di più sana dottrina quasi tutti definiscono, non essere lecito comunicarsi due volte in un giorno, eccettuato il solo caso, che sia necessario consumare l'Eucaristia per toglierla alla irriverenza, cui fosse per essere esposta. 2. Se fosse lecito comunicarsi due volte in un giorno, cioè una per divozione e l'altra per Viatico, ciò potrebbe anche accadere nello spazio di un'ora, v. g., quando una persona poco dopo ricevuta la Ss. Comunione venisse ferita mortalmente. Ma in pratica ciò non si è mai veduto, » *Nec fieri sine scandalo posset*, dice il De-Lugo, *disp. 16, num. 56, ut si aliquis aegrotus ex devotione communicaret, statim revocaretur parochus, dum ad Ecclesiam rediret, ut iterum eidem aegrotto jam morienti Communionem daret, qua vel prius periculose non aegrotabat, vel non acceperat Communionem cum intentione accipiendi Viaticum: ergo signum est, quod juxta sensum fidelium in eo casu nec sit obligatio id faciendi, nec licite possit fieri.* » 3. Chi si è comunicato nella mattina ha di già adempiuto, come abbiám detto di sopra, il precetto divino, ed osta a comunicarsi per Viatico il precetto che vieta di comunicarsi due volte nello stesso giorno. Dunque non può comunicarsi nuovamente per Viatico.

Gli stessi Teologi rispondono poi agli argomenti dell'affermativa sentenza. 1. Per quello riguarda la pratica dei timorati, cui s'appoggia Enrico di sant' Ignazio, dicono, che questa per sè sola non prova nulla o molto poco. Infatti, come osserva il Card. De-Lugo al num. 51, » *quod semel, aut iterum fit in repentinis casibus, non aequivalet auctoritati eorum, qui de re cogitantes scribunt: facite enim fieri potest, ut in subita illa turbatione non occurrant rationes omnes, et ideo eligatur id, quod tutius, et utilius existimatur animae aegroti.* « Al 2. Soggiungono, che l'argomento riferito fa prova per la sentenza negativa. Imperciocchè, siccome fu necessaria un'espressa licenza della Chiesa per comunicare il moribondo non digiuno, così si renderebbe necessaria una licenza espressa per comunicarlo due volte

in un sol giorno, quando si volesse dire, che tanto è contro la legge il comunicare chi non è digiuno, quanto il dare la Comunione due volte in un giorno. Al. 3. Negano, che sia lecito di celebrare due volte la Messa in un giorno per dare il Viatico ad un moriente. Ciò una volta si poteva, e non solo nel detto caso, ma eziandio quando doveva dirsi la Messa per un defunto, ovvero in grazia di un Vescovo, o di un principe, o di un gran signore, che altrimenti non avrebbe potuto ascoltarla. Ma fu a tal pratica derogato dalla contraria consuetudine universale che ha forza di legge, nè è permesso il celebrare due volte in un giorno, se non nelle domeniche e feste di precepto a chi ha due parrocchie sotto la sua direzione.

Dall' esposte ragioni parrebbe doversi concludere coll' Antoine, *de Euchar.*, cap. 2, nella nota aggiunta al n. 10, nè esservi obbligo nel caso, nè potersi lecitamente amministrare la Ss. Eucaristia, ma ci atterremo alla sentenza di Benedetto XIV, che lascia ai parrochi l' amministrare in tal circostanza, od il negare al moribondo il sacro Viatico. Ecco le di lui parole, *de Syn. Dioec. lib. 7, cap. 11*: « *In tanta opinionum varietate, Doctorum que discrepantia integrum erit parrocho eam sententiam amplecti, quae sibi magis arriserit, quin fiat reus violati statuti synodalis, etc.* » Ponderi dunque il parroco le qualità morali e la divozione del moriente; abbia in vista, che i Teologi sembrano più disposti ad accordare il Viatico ai sacerdoti, che nella mattina hanno celebrato, di quello che ai laici, che hanno ricevuto nella mattina la Comunione, e si determini secondo quello che gli suggerirà la prudenza e la pietà, esponendo in pratica quella opinione che vedrà più opportuna nel caso. SCARPAZZA.

C A S O 18.°

La fantesca di un parroco, solita a comunicarsi tre volte per settimana, cadde in una infermità, per la quale, non potendo comunicarsi digiuna, prega il parroco ad amministrarle la Ss. Eucaristia tre volte in una settimana per modo di Viatico. Cercasi se possa egli compiacerla?

Rispondo, che non può compiacerla se trovasi in una di quelle dio-

cesi, in cui ciò è proibito per Costituzione Sinodale, come lo è in quella di Bologna, nel di cui Sinodo, *lib. 2, cap. 3, de Euchar. 2. Aegrotorum*, si legge: « *Si aeger in eodem vitae discrimine diutius perseveret, aut superato per dies periculo relabatur in morbum, poterit iterum Viatico refici; nec petenti denegetur, dummodo dies saltem decem intercesserint a prima sumptione Eucharistiae.* » Che se nella diocesi ove si trova il parroco non v'ha alcun divieto, non può biasimarsi s'è così condiscendente all'istanze di un infermo. 1. Perchè vi sono dottori e teologi celebri come il Chiericato, *de Sacr. Euch. decis. 19*, il Card. Bramaccio, *Opusc. de sacr. Viat.*, il Basseo, il Serra, il Cavalieri, *tom. 4, c. 5, num. 10*, e recentemente il Continuatore del Patuzzi, *tr. 10, t. 14, p. 4, diss. 1, cap. 12, consecr. 5*, che permettono il Viatico anche nel di seguente se perseveri l'infermo nel pericolo della morte, e se, solito a gustare frequentemente il pane Eucaristico, lo desidera di nuovo, purchè però possa ciò farsi con decenza e senza scandalo, ammirazione ed incomodo del popolo. 2. Perchè tale è l'opinione di Benedetto XIV, che nella sua opera *de Syn. Dioec. lib. 7, cap. 12, n. 4*, così insegna: « *Debet Episcopus constituere, ne parochi renuant Ss. Eucharistiam iterato deferre ad aegrotos, qui perseverante eodem morbi periculo saepius per modum Viatici, quum naturale jejunium servare nequeant, percipere cupiunt. Quamvis enim Vasquez, in 3 p., disp. 214, cap. 2, in fine doceat divino praecepto satisfieri per unicam perceptionem Ss. Viatici eadem aegritudine; nullum tamen invenimus alicujus nominis theologum, qui neget et licitum, et pium, et laudabile esse illam saepius repetere.* » 3. Perchè ciò viene permesso dal *cap. Sane Extrav. de celebratione Missarum*, ch'è d'Onorio III, nel quale si legge: « *Cum praeterea posteaquam Viaticum, Extremamque Unctionem aeger suscepit, aliquot dies superstes sibi S. Communionem ministrari petit, ejus pio desiderio parochus non deerit: sed pro viatico illam iterum in eodem morbo non ministrabit, nisi periculum mortis post octo, vel decem dies perseveret, aut morbus paulisper imminutus deinde ingravescat.* » E S. Carlo Borromeo stabilisce lo stesso nelle sue Istruzioni *de Visitatione infirmorum*. Secondo questa dottrina può dunque il parroco comunicare più volte la sua fantesca, ossia tre volte per settimana.

Nè punto osta, che il Rituale Romano dica : « Se un infermo ricevuto il Viatico sia vissuto alquanti giorni . . . e voglia nuovamente comunicarsi, non mancherà il parroco di soddisfare al di lui desiderio, » e che nella stravagante sullodata si legga : « *Nisi periculum mortis post octo vel decem dies perseveret.* » Imperciocchè insegna il Card. Brancaccio, nel suo opuscolo *de sacro Viatico*, pag. 158, che tali norme sono direttive e non precettive, nè altro indicano fuorchè non si porti il Viatico con tanta frequenza, sì per provvedere alla riverenza dovuta al Sacramento, come per l'incomodo del parroco e del popolo. È certo che dovendosi portar l'Eucaristia con decente pompa, e con accompagnamento conveniente di popolo e di lumi, non è possibile che ciò si ottenga senza grave incomodo del parroco, del popolo e della chiesa, quando vi fosse una troppa frequenza, ed è perciò che di rado vengono gl'infermi comunicati anche per divozione.

È lecito dunque comunicare un infermo per viatico, anche una, due e tre volte per settimana, ed altresì ogni giorno secondo i sovralodati autori, quando la di lui pietà lo meriti, e quando si possa farlo con decenza e senza aggravio del popolo, come sarebbe se avesse l'oratorio in casa, ed il privilegio di celebrare in esso la S. Messa, e così un religioso situato nell'infermeria presso l'oratorio degl'infermi. Se dunque il parroco non può accorrere alle ricerche della sua fantesca in modo decente senza incomodo del popolo, e senza verun altro disordine, gli è lecito contentarla, nè può essere ragionevolmente biasimato.

SCARPAZZA.

C A S O 19.°

Un moribondo, conscio di non aver commesso alcun peccato mortale, ricusò di confessarsi i veniali, e quindi il parroco non volle amministrargli il sacro Viatico. Cercasi se il parroco siasi ben regolato ?

Sebbene sia cosa ottima ed utile il confessarsi i peccati veniali, tuttavia non v'è alcun precetto che obblighi a farlo, nemmen in articolo di morte. Non poteva dunque il parroco negar per questo mo-

tivo il sacro Viatico al moribondo, ma doveva persuaderlo colle possibili maniere a confessarsi de' veniali, sì per l'indiretta remission de' mortali, se mai alcun ne avesse da lui non conosciuto; sì per ricevere l'aumento di grazia mediante un tal Sacramento, ed il beneficio dell'assoluzione; sì per ottenere la remissione di parte della pena dovuta alle colpe anche leggere da scontarsi nel purgatorio; sì per conseguire l'effetto delle indulgenze; sì finalmente per uniformarsi alla pia costumanza de' buoni cristiani. Che se, a fronte di queste ed altre simili esortazioni, il moribondo avesse persistito nel non voler confessarsi dei veniali, avrebbe dovuto allora eccitarlo alla detestazione interna dei peccati tutti in generale, ed in particolare dei veniali, di cui si conosce reo, e ciò fatto amministrargli il sacratissimo Viatico, onde adempisse il precetto di ricevere questo Sacramento negli estremi della sua vita. Così il Chiericato, *de poenit. dec. 53, num. 22 et seq.*

SCARPAZZA.

C A S O 20.°

Ambrogio moribondo ha scientemente ricevuto il sacro Viatico in peccato mortale. Cercasi 1. Se abbia adempiuto il precetto? 2. Se sia tenuto a comunicarsi nuovamente per adempierlo?

Al 1. Non ha adempiuto a questo precetto, perchè siccome non si adempie il precetto pasquale colla Comunione sacrilega, secondo la proposizione condannata da Innocenzo XI, nel dì 2 marzo 1679, che diceva: » *Praecepto Communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem*, » così per la stessa ragione non adempie il precetto divino chi riceve sacrilegamente il SS. Viatico. Inoltre, il precetto divino obbliga ad una Comunione santa, che fortifichi l'infermo e lo conforti nel suo passaggio, e perciò il Viatico si dice caparra e pegno di eterna salvezza. Come può dunque soddisfarsi a tale precetto con una Comunione sacrilega?

Al 2. Se Ambrogio non ha soddisfatto alla sua obbligazione, è tenuto a soddisfare trovandosi in uno stato, in cui il precetto sussista, quando per altro ciò possa fare il parroco senza scandalo e senza porgere occasione altrui di gravi sospetti; v. g.; se il parroco qual-

che giorno dopo portasse la Comunione a tutti gli altri infermi della parrocchia, oppure nelle circostanze notate nel caso 18. Guardisi però il parroco dal portargli il Viatico occultamente e clandestinamente senza le prescritte formalità, perchè così non è lecito il portarlo nemmeno ad un innocente. Che se Ambrogio non può soddisfare al precetto per non dare scandalo, allora deve piangere amaramente il suo peccato, implorare la divina misericordia, e desiderare con acceso affetto la SS. Eucaristia.

BENEDETTO XIV.

C A S O 21.°

Pasquale, dopo aver ricevuto il sacro Viatico, cade in peccato mortale. Cercasi se sia tenuto a nuovamente comunicarsi?

Non ha quest'obbligo, perchè colla Comunione ricevuta ha soddisfatto al precetto divino. È vero che vi sono degli autori, fra' quali il Soto, che sono di contrario parere, ma il Suarez nella 3 p. di S. Tommaso, *disp.* 69, osserva, che non hanno alcun convincente argomento a prova della loro dottrina. Ciò infatti non può raccogliersi nè dalla S. Scrittura, nè dalla tradizione, nè dalla consuetudine della Chiesa. Quello per altro, che in tal caso può fare il parroco, od il confessore, si è, che dopo aver assolto Pasquale, lo esorti a ricevere dopo alcuni giorni, se sopravvive, la SS. Eucaristia, senza però obbligarglielo. Così il Suarez, il Bossio, il Concina, il Patuzzi ed altri.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 22.°

Un cappellano ascolta la confessione d' un infermo, e non può assolverlo, perchè indisposto. Venendo dipoi interrogato dal parroco se possa portare al malato la Comunione, che deve rispondere?

Se il cappellano ha un ripiego vero e sufficiente per differire la Comunione, v. g., se il male non fosse tanto grave, ovvero se l' infermo avesse sconvolgimento di stomaco, ec., deve appigliarsi a questo ripiego, perchè in questa guisa non resta violato nè direttamente, nè indirettamente il sigillo del Sacramento, e si ovvia al sacrilegio

ricevimento dell' Eucaristia. Se poi non ha verun ripiego, ed il male diviene sempre più grave, cosicchè v' è pericolo che muoja senza Sacramenti, allora il cappellano può rispondere al parroco, che può comunicare l' infermo, quando l' infermo stesso lo voglia, perchè non gli ha detto di voler comunicarsi. Imperciocchè se l' infermo domanda pubblicamente di comunicarsi, ha diritto che gli venga amministrata la Comunione, come peccatore occulto ; ed aggiungendo che l' infermo non gli ha detto niente, lascia la cosa sospesa, nè coopera per verun modo alla sacrilega Comunione.

Che se il parroco ripiglia al cappellano che ritorni dall' infermo e lo interroghi se voglia essere comunicato ; allora egli lo visiti, e con tutta dolcezza gli esponga la domanda del parroco, manifestandogli il pericolo in cui si trova, ed il bisogno che ha della misericordia di Dio, e di provvedere alla salute della sua anima. Se l' infermo ad un tale discorso fa parola della Confessione, allora, poichè ciò equivale ad un' espressa licenza, può il cappellano esporgli la di lui indisposizione, esortandolo a rimuovere l' impedimento, ed a pentirsi sinceramente, onde avere il benefizio dell' assoluzione. Se convinto del suo errore si esibisce pronto a tutto, il cappellano non ha che ad ajutarlo e ad assolverlo, e poi disporlo a ricevere il SS. Viatico. Ciò fatto ritorni al parroco e gli dica, che l' infermo vuole comunicarsi. Ma se non introduce discorso sulla confessione, oppure mostrasi contumace, e persiste nella sua durezza, gli manifesti il prossimo e tremendo giudizio di Dio; insieme con le pene dell' inferno che lo aspettano, e se ciò nulla giova, lo richieda della risposta che deve dare al parroco, e quello che risponderà l' infermo, egli riferisca e faccia, raccomandandolo frattanto al Signore, affinché *qui novit de lapidibus suscitare filios Abrahæ*, lo illumini e lo converta.

SCARPAZZA.

C A S O 23.°

Un cappellano, assente il parroco, viene avvisato che un infermo di già confessato è in grave pericolo di morire. Prende egli in fretta il vasetto dell' Olio Santo, e dal tabernacolo la sacra Pisside, e corre ad amministrargli questi Sacramenti. Cercasi, 1. Se in tale

caso sia lecito il correre portando la SS. Eucaristia ? 2. Se trovandosi il sacerdote all' altare possa interrompere il divin Sacrificio ? 3. Cosa debba farsi allora che l' infermo prima di ricevere la Comunione volesse nuovamente confessarsi ?

Al 1. Poichè i Sacramenti dell' Eucaristia e dell' Estrema Unzione non sono di assoluta necessità per l' eterna salute, così non è lecito per amministrarli ad un moribondo correre ed usare indecenze all' Eucaristia, che cagionerebbero scemamento di divozione negli astanti : ma si deve sempre portarla camminando con modestia e gravità. Quindi è che il Possevino, *de Off. Cur. cap. 5, n. 37*, dice, che il curato è tenuto a correre quando in fretta è chiamato da un infermo, che non è confessato, o che non ha ricevuto il Battesimo, perchè questi due Sacramenti sono di necessità ; ma quanto agli altri Sacramenti basta soltanto, che non perda tempo e che acceleri il passo.

Al 2. Se l' infermo si trova nella chiesa stessa, in cui il sacerdote celebra, od almeno in vicinanza, può il sacerdote interrompere la Messa anche dopo la consecrazione per amministrarli il Viatico ed anche l' estrema Unzione ; perchè allora l' interruzione è breve ed è giustificata dall' utilità che arreca il Sacramento all' infermo. Se poi l' infermo è lontano, non è lecito al sacerdote interrompere la Messa, perchè non v' ha urgente necessità, e in prevale tal caso la obbligazione di proseguire la Messa per la riverenza dovuta al Sacrificio. Se poi l' infermo non si fosse confessato, oppur anche non potesse confessarsi, allora se fosse capace dell' Estrema Unzione, ovvero ancora del SS. Viatico, non solo potrebbe, ma dovrebbe interrompere la Messa, anche dopo la consecrazione, affin di supplire, mediante la virtù del Sacramento, al difetto del dolore ossia contrizione imperfetta, ed assicurar meglio così la di lui salvezza. Così più comunemente gli Autori.

Al 3. Il cappellano, posta la sacra Pisside sopra il piccol trono, deve avvicinarsi all' infermo ed ascoltare la confessione dell' infermo se sia breve ; ma se si accorge che sia lunga, e veda che assai poco gli rimane di vita, lo deve ammonire di accusarsi in particolare de' gravi peccati, che tiene in memoria, e di tutti in gene-

rale con un dolore universale, proponendo di confessarsene singolarmente di tutti se potrà farlo. Quindi lo assolva, e lo comunichi, poichè in tal guisa resta provveduto all'infermo ed ovviato allo scandalo. Così il Rotario, e comunemente gli altri. Se poi l'infermo non è tanto vicino a morte, trovata qualche occasione o di animo turbato, o di mente confusa, ec. col consenso dello stesso infermo che ciò dichiarò, differisca il Viatico, e poscia lo visiti, riceva l'intera di lui confessione, e gli amministri l'Eucaristia. Così il Tournelli p. 4, c. 6. q. 2.

SCARPAZZA.

C A S O 24.°

Ad un infermo, che non può inghiottire la sacra particola, vorrebbe un parroco celebrare nella mattina la Messa, e riserbata porzione di sangue, vorrebbe con questa comunicarlo. Cercasi se possa ciò fare lecitamente?

Anticamente era permesso di comunicare sotto le specie di vino quegli infermi che non potevano ricevere la SS. Eucaristia sotto la specie di pane, come si raccoglie dal Canone 11 del Concilio Tolitano XI, celebrato nel 675, e v'era pure la costumanza di dare il pane consecrato tinto nel vino pure consecrato, come attesta il Martene, *De sacris. Ritib. lib. 1, cap. 4, a 10, n. 13*, ed il Card. Bona. *Rer. Liturgic. cap. 18*, ma ciò al presente non è più lecito. Tale proibizione deriva dalla contraria consuetudine della Chiesa, che consta dal Concilio di Trento, il quale nella sessione 22, cap. 2, dichiarò: « *Consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit (la Chiesa), et pro lege habendam decrevit, quam reprobare, aut sine ipsius Ecclesiae auctoritate pro libito mutare non licet.* » E così insegnano il Suarez 3, p., t. 3, disp. 71, sect. 3, il Card. De-Lugo, il Chiericato, *decis. 14, caso 2, num. 16*, e Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss. sect. 2, cap. 9, §. 4*. Meritamente dunque il Franzoja riprende l'Amico, che scusa di peccato mortale il Sacerdote, che amministra all'infermo il Viatico sotto le specie di Vino, ed il Busembaum, che senza confutazione riferisce la sentenza dell'Amico. Osserva infatti, che ed il ministro e l'infermo presumerebbero d'introdurre una novità nella presente disciplina, ch'è dalla legge vietata.

Nè osta che la Comunione in articolo di morte sia di precetto divino, che deve prevalere all' ecclesiastico divieto, qual è quello di riceverla sotto le specie del sangue. Imperciocchè, non essendo l' Eucaristia di assoluta necessità, ed essendo sempre stato nella Chiesa il potere, « *ut in Sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum venerationi pro rerum, temporum et locorum varietate magis expedire judicaret,* » come parla il Tridentino nel luogo citato; ne segue che il precetto divino cessa di obbligare, quando l' Eucaristia non può amministrarsi come la Chiesa ha stabilito, che sia amministrata. Quindi avendo la Chiesa proibito di amministrarla sotto le specie del vino, non può il parroco così dare il Viatico all' infermo.

SCARPAZZA.

C A S O 25.°

Il detto parroco ricerca, se potesse comunicare sotto le specie del vino l' infermo quando fosse sacerdote. Cosa se gli deve rispondere?

Che non può comunicarlo sotto le specie del vino perchè la Comunione di un sacerdote infermo non differisce da quella del laico, e perchè le ragioni, che indussero la Chiesa a proibirlo ai secolari, militano anche per il sacerdote infermo, o che, per qualunque altra causa non potendo celebrare si comunica. Il Tridentino, nel *can. 2*, della *sess. 2*, proibì l' amministrare l' Eucaristia sotto le specie del vino non solo ai laici, ma anche ai chierici che non celebrano, e nel termine generale di chierici sono compresi altresì i sacerdoti non celebranti. Ed è vano il dire, che Gesù Cristo istituì questo Sacramento sotto ambedue le specie, e che S. Paolo nella 1 ai Corinti c. 11, v. 25, scrisse: « *Hoc facite quotiescumque bibetis in meam commemorationem.* » Imperciocchè l' istituzione dell' Eucaristia, e le parole di S. Paolo non esprimono il precetto divino di comunicarsi sotto ambedue le specie, ma indicano il precetto dato agli Apostoli nelle loro persone come sacerdoti, sicchè secondo l' espressione dei Teologi, sono necessarie ambedue le specie in ragione di sacrificio, e non mai in quanto è Sacramento. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 26.°

Un infermo, non potendo comunicarsi, desidera che il parroco gli porti l' Eucaristia per adorarla, e consolarsi colla presenza nell' amara sua privazione d' un sì salutare cibo. Cercasi se il parroco possa compiacerlo ?

Rispondo che no, perchè fu proibito dalla sacra Congregazione de' Cardinali, ed è vietato dal Rituale Romano con queste parole : « *Alicui ad adorandum solum seu devotionis, seu cujusvis rei praetextu ad ostendendum non deferatur.* » Se poi ed il Decreto della sacra Congregazione, e la Rubrica del Rituale lo proibiscono eziandio nel caso, che l' infermo abbia l' oratorio privato a lui vicino, qui è dove sono discordi gli Autori. Lo nega francamente e rigidamente il Franzoja, e riprende il Busembaum, che lo afferma, sostenendo che non deve per tal motivo scostarsi dall' Altare un sacerdote, o consegnare ad altro sacerdote l' ostia consecrata, perchè la porti all' infermo. Non assente il Continuatore della Morale Patuzziana, e crede che possa consolarsi un ecclesiastico, od un secolare, che avendo in salute spessissimo ed anche ogni giorno ricevuto il pane degli Angeli, trovasi nell' amarezza di non poter ricevere sulla fine del viver suo. Ed eccone le ragioni. 1. Gli pare che le leggi della Chiesa su questo punto non riguardino un caso particolare, ma che siano state fatte per l' uso comune dei fedeli, cui dalla Chiesa per le pubbliche strade con pompa e seguito di gente si porta l' Eucaristia. 2. Che ha un appoggio in Benedetto XIV, il quale nel libro *de Sacrif. Miss.* riferisce, che alcuni Rituali delle chiese delle Fiandre permettono che il parroco porti a tal sorta d' infermi la sacra Pisside, l' apra, e loro mostri il sacratissimo corpo di G. C. affinchè l' adorino, nè di ciò punto li riprende. L' esempio di santa Giuliana Falconieri prova che ciò fu praticato almen nei tempi avanti il citato decreto. Il parroco dunque da tuttociò rilevi quello che crede più espediente, considerato il fervore, il desiderio e la pietà dell' infermo. SCARPAZZA.

- CASO 27.°

Un parroco, avendo amministrato il Ss. Viatico ad un infermo, osserva che nella pisside sono rimasti molti frammenti. Cercasi se debba riportarla coi lumi alla chiesa ?

Penso che la sacra pisside non debba per i frammenti essere portata alla chiesa coi lumi, e che, fatta l'abluzione delle dita col vino o coll'acqua, si possano in essa riporre i frammenti, e darla a bere all'infermo. Imperciocchè il portar la sacra pisside con lumi alla chiesa pei soli frammenti, è contrario alla pratica della Chiesa, che prescrive nel Rituale Romano, che, comunicato l'infermo, si estinguano i lumi, ed il popolo ritorni alle proprie case. Ecco le espressioni del Rituale : « *Quod si ob difficultatem, aut longitudinem viarum, vel quia ea, qua decet, veneratione Sacramentum ad Ecclesiam commode reportari non potest, sumpta fuerit una tantum particula consecrata, tunc, ea infirmo administrata, sacerdos una cum aliis privato habitu, extinctis luminibus, umbella dimissa, latente pyxide ad ecclesiam vel domum quisque suam revertatur.* » **BENEDETTO XIV.**

CONCUBINA

E

CONCUBINATO

Vedi LUSSURIA.


CONCUPISCENZA

Vedi INVOLONTARIO.

CONFERMAZIONE

OVVERO

CRESIMA



Fra le molte definizioni che vengono date dagli autori cattolici di questo Sacramento, la seguente sembrami la più compiuta : « La
 » Cresima è un Sacramento della nuova legge per cui colla imposi-
 » zione delle mani del Vescovo, e colla unzione del Crisma in fron-
 » te, sotto la prescritta forma di parole, viene conferita al battez-
 » zato la grazia roborante e confermante onde professi costante-
 » mente ed intrepidamente la fede di Cristo. » Ecco spiegata così la
 natura, le parti e l' effetto proprio di questo Sacramento. E che con-
 venga alla Cresima la dignità di sacramento, onde sia vero 'ciocché
 contiene in primo luogo la nostra descrizione, cioè che la Cresima è
 un Sacramento della nuova legge, ella è una cosa che prima di Lu-
 tero appena ci fu fra gli eretici chi di negarlo abbia avuto l' audacia.
 Ma dopo i tempi di cotesto temerario eresiarca, non hanno avuto
 ribrezzo di negarlo gli eretici posteriori, i Protestanti, i Calvinisti,
 i Sociniani, i quali tutti con altri di tale pasta hanno fatto ogni sforzo
 di togliere la Confermazione dal numero de' Sacramenti. Ma a vuoto
 sono iti, vanno ed andranno i loro sforzi ; perchè sempre è stato e
 sarà il domma cattolico ; siccome quello ch' è fondato nelle divine
 Scritture, e corredato dalla perpetua tradizione de' padri, come fan-
 no vedere i Teologi dommatici, Natale Alessandro, Bellarmino, Tour-
 neli ed altri che trattano questo punto di proposito e diffusamente
 contro gli eretici. Quindi il Concilio di Trento contro di costoro,
 nella *sess. 7, can. 1*, così ha difinito : « *Si quis dixerit, Sacramenta
 novae Legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta
 aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet Baptismum, CONFIR-
 MATIONEM . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere et pro-
 prie Sacramentum ; anathema sit.* »

La teologica ragione, per cui S. Tommaso, nella 3 p., q. 72,

art. 1, asserisce convenire alla Cresima la dignità di Sacramento, merita d'essere qui per intero recitata. Dice adunque: « I Sacramenti della nuova legge sono ordinati ad effetti di grazia speciali; e quindi, ove v'ha di grazia effetto speciale, ivi c'è uno speciale Sacramento ad esso effetto ordinato. Conciossiachè poi le sensibili cose e corporali seco portino la somiglianza delle intelligibili e spirituali, da quelle cose, che avvengono nella vita corporale, possiamo intendere ciocchè trovasi di speciale nella vita della grazia spirituale. Ora è cosa manifesta, essere nella vita corporale una special perfezione che l'uomo giunga all'età perfetta, secondo quello dell'Apostolo, 1 *Corinth.* 13: « *Quum autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli.* » E quindi è pure, che oltre all'atto della generazione, per cui taluno acquista la vita corporale, c'è quello dell'accrescimento, per cui viene condotto alla perfetta età. In pari guisa adunque l'uomo consegue altresì la vita spirituale pel Battesimo, ch'è una spirituale rigenerazione: e nella Cresima riceve quasi una certa perfetta età di vita spirituale. Quindi è, che Melchiade Papa dice (nell'*Epist.* ai Vescovi delle Spagne, che leggesi nel *tom.* 4 dei Concilii, *part.* 1) che lo Spirito Santo, il quale salutevolmente discende sulle acque del S. Battesimo, nel sacro fonte conferisce la pienezza all'innocenza, nella Confermazione dà l'accrescimento alla grazia: nel Battesimo siamo rigenerati alla vita: dopo il Battesimo siamo confermati alla pugna: nel Battesimo siamo lavati, dopo il Battesimo siamo fortificati. » Nelle quali parole non solamente abbiamo della dignità di Sacramento nel Battesimo la congrua ragione, ma abbiamo altresì la ragione della distinzione della Cresima dal Battesimo, che provasi chiaramente dall'effetto onninamente diverso dell'una e dell'altro. E su tal punto ciò basti per noi.

Vengo quindi alla materia di questo Sacramento, e senza pormi ad esaminar di proposito le varie sentenze de' teologi su questo articolo, altri de' quali pensano, che la sola e nuda imposizion delle mani sia la prossima materia di questo Sacramento; altri che la sola unzione col Crisma: ed altri che l'una e l'altra cosa stabiliscono per sua materia necessaria; io ne dirò il mio sentimento. Dico

adunque colla più comune, ed a me più probabile dottrina de' teologi, che è l'una e l'altra cosa, cioè e l'imposizion delle mani, e l'unzione, ossia la crismazione, costituiscono la prossima materia di questo Sacramento; in guisa però che l'imposizion delle mani non è un'azione distinta dalla crismazione, ma è una cosa in essa contenuta; e quindi l'adequata materia di questo sacramento posta s'intende ed espressa bastevolmente colla crismazione fatta nel modo, con cui nell'amministrarlo comanda si faccia la Chiesa. La sentono così quasi innumerevoli teologi con S. Tommaso, il quale nella *q. 72, art. 2*, non riconosce altra imposizione di mani salvochè quella che viene fatta nella unzione, la quale facendosi nella fronte col pollice della destra mano, non può farsi, che imponendo la mano sul fronte e capo del cresimando; e quindi nella sola crismazione egli ripone la materia di questo Sacramento sì prossima che remota. La ragione che mi convince, questa essere la sentenza, che si deve come vera, o almeno come assaissimo probabile abbracciare, si è, perchè in essa vengono a conciliarsi con somma facilità i detti de' santi antichi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di dare lo Spirito Santo nella Confermazione al sacro Crisma in guisa, che nè parola nè cenno alcuno fanno della imposizion delle mani; ed altri all'opposto senza dir nulla della Crismazione ossia unzione, non han fatto menzione che della imposizion delle mani. Quest'è, perchè l'una cosa contiene l'altra, l'una è nell'altra, nè l'una può farsi senza l'altra: perocchè la crismazione, come praticasi tanto nella Chiesa Greca quanto nella Latina, implica l'imposizion delle mani, e questa imposizione si fa coll'unzione o crismazione. Così tutti i Padri, sebbene con parole diverse, dinotano sempre la stessa materia di questo Sacramento.

Ma dirà forse taluno: Nei Rituali Latini viene prescritta l'imposizion delle mani prima della crismazione, anzi anche prima dell'orazion che la precede. Questa dunque sarà materia di questo Sacramento, e non quella che farsi nella Crismazione. Ma io rispondo esser falso, falsissimo, che previamente si prescriva l'imposizione delle mani, no; ma si prescrive soltanto una estensione o espansione di mani, come l'appella S. Gregorio M. nel Sacramentario verso i

confermandi; poichè ecco le parole precise del Rituale: « *Tunc extensis versus confirmandos manibus, dicit, etc.* » Nè si fa, o si replica sopra i singoli confermandi, ma verso tutti collettivamente il Vescovo estende, allarga le sue mani. Più. Si fa una sola volta; cosicchè il Vescovo nelle Cresime più copiose ammette al sacramento, senza replicar questa cerimonia, quelle persone che van venendo in seguito, e che ad essa non furono presenti. Anzi dai Greci viene questa espansione di mani onninamente ommessa, nè è punto prescritta nei loro Eucologii anche manoscritti ed antichissimi, come ce lo attesta il Goario: prescrivono soltanto che facciasi la crismazione tostochè è stata recitata sopra i neofiti certa orazione. In conferma di quanto veniamo a dire, ascoltiamo un uomo di somma autorità, e superiore ad ogni eccezione, cioè Benedetto XIV, nella sua opera *de Syn., lib. 13, cap. 19, n. 17*, ove dice così, parlando della Confermazione:

« Quando il Vescovo sul principio della funzione recita la prima orazione, ed insieme estende le mani sopra quei che sono presenti per ricevere il sacramento, non ripete più tal orazione, nè più estende le mani verso quegli altri, che presenti non erano quando ha ciò fatto nell' incominciamento, ma poco a poco sono sopravvenuti nel luogo di que' che già cresimati se ne sono andati; ed essendo questo metodo comunemente ricevuto, e soventi volte praticato senza veruna opposizione, e quindi non potendosi dire essere irritato e nullo il sacramento in cotal guisa amministrato a quei che vennero in luogo de' primi; ciò basta per dimostrare, nè essere, nè doversi riputare questa imposizione di mani quella che ricercasi alla validità del sacramento. » Quindi poi (ecco un'altra conferma della nostra sentenza) sebbene il sapientissimo Pontefice non rigetti l' opinione di quegli Autori, i quali in tempo di peste asseriscono potersi amministrare agli appestati il sacramento della Estrema Unzione senza contatto col mezzo d' una lunga verga intinta nell' Olio santo, per niuna maniera però acconsente che la crismazione possa farsi dal Vescovo con un pennello intinto nel sacro Crisma, perchè in tal caso non ha luogo l' imposizion del mani, la quale necessariamente ricercasi alla validità del sacramento. Ecco sciolta con ogni chiarezza la difficoltà proposta. Passiamo innanzi.

Dissi, che l'imposizion delle mani e la crismazione costituiscono unitamente la materia prossima di questo sacramento; perchè sì l'una che l'altra sono parti essenziali di questo sacramento; e quindi o di materia o di forma aver debbono l'efficacia nella di lui amministrazione. Ma certamente non di forma, ch'è troppo manifesto non consistere in tutti i sacramenti se non se in parole, e non già in cose. Spetta dunque alla materia e materia prossima tanto la crismazione, quanto anche la imposizion delle mani; poichè ancor questa è una funzione, o azione, la quale almeno parzialmente ed inadeguatamente concorre a costituire questo sacramento. Che poi veramente la imposizion delle mani sia essenziale a questo sacramento e si ricerchi anco di presente necessariamente alla Confermazione, è una cosa, di cui non si può punto dubitare: perocchè costa dalla perpetua tradizione de' Padri, sempre in tutti i secoli fino a' giorni nostri, essera stata inviolabilmente praticata. Veggasi il Tourneli, *tom. 7, de materia Confirmationis, art. 3, Concl. 1*, ove, scorrendo tutti i secoli uno ad uno, e recitando i testi de' Padri di ogni secolo, invincibilmente lo dimostra. Essere pur anco un rito alla Confermazione essenziale la crismazione, ossia l'unzione, è cosa parimenti che non può in dubbio rivocarsi; perchè è una cosa che costa dalla costante e perpetua tradizione della Chiesa e de' Padri, essere dagli stessi Apostoli fino a noi derivata; e con ogni ragione sant' Agostino, *lib. 4, de Baptismo, cap. 24*, dice: « *Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi apostolica auctoritate traditum rectissime creditur.* » Veggasi nel luogo citato il Tourneli, che fa vedere questa perpetua tradizione; mentre non è del nostro istituto, ma spetta ai Teologi Domatici il trattar tali punti, nè la brevità, che ci siamo prefissa, ci permette il farlo. Che poi necessariamente ricerchisi anco di presente a questo sacramento la crismazione, costa chiaramente e dai Rituali Latini e dai greci Eucologii, nei quali viene prescritta la unzione della fronte col Crisma come un rito in esso il più nobile e principale. Leggasi il Pontificale Romano dato in luce per ordine di Clemente VIII, l'anno 1569, *De Confermandis*.

Da ciò ne viene, che il Crisma, con cui dal Vescovo si fa l'un-

zione sulla fronte della persona che viene confermata, si è la materia rimota di questo sacramento. Su di che due cose possono e debbono ricercarsi, 1. cioè, se questo Crisma esser debba non olio semplice, ma olio d'oliva meschiato col balsamo; e 2. se debba pur anco essere benedetto dal Vescovo. E quanto alla prima ricerca, sostengono alcuni moderni Teologi col Cardinal Gotti, essere necessario a questo sacramento il Crisma fatto con olio e con balsamo soltanto per ecclesiastico precetto, oppur anche, se si vuole, per precetto divino; non però in guisa, dice il Soto, che, in di lui mancanza, non possa il semplice olio supplire come materia. Ma noi colla più comune de' Teologi, diciamo, che più probabilmente il Crisma così composto è materia necessaria della Confermazione. Il che primamente dimostriamo coll' autorità del Concilio di Firenze, che dice: « *Secundum sacramentum est Confirmatio, cujus materia est Chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae.* » Nelle quali parole indica chiaramente, alla materia essenziale di questo sacramento appartenere tanto l'olio, quanto il balsamo, mentre dell' uno e dell' altro parla egualmente. 2. A ciò si aggiugne l'uso antichissimo del balsamo meschiato coll'olio, del qual uso non potendosi assegnare il principio, deve presumersi che abbia sua origine dagli Apostoli. 3. Finalmente si aggiugne l'autorità e sentimento unanime di tutti gli antichi Teologi, e di S. Tommaso principalmente, q. 72, art. 2, i quali concordemente hanno insegnato, essere, non il semplice olio, ma il Crisma, cioè l'olio unito col balsamo, materia necessaria di questo sacramento. Insegna questo stesso il S. Dottore anche più chiaramente nella risposta al 2, ove, mettendo al confronto il Crisma come materia nella Confermazione coll'acqua nel Battesimo, dice, « che in questo basta una materia semplice, com'è l'acqua, » ma nella Confermazione ricercasi il Crisma, come materia composta di più cose. » Parmi adunque che questa sia la più probabile sentenza. Ma poi è certissimo che la meschianza del balsamo coll'olio è almeno di necessità di ecclesiastico precetto. Quindi, quand'anco non fosse necessaria al valore del sacramento, come più probabilmente pare lo sia in forza degli argomenti già prodotti, pur nondimeno peccerebbe gravemente il Vescovo nel conferire

questo sacramento col semplice olio; perchè non essendo sacramento di necessità, non può lecitamente amministrarsi senza una cosa, che deve entrare nella materia per precetto della Chiesa. Il Vescovo adunque, se non ha in pronto il Crisma, deve astenersi dal confermare piuttosto che conferire col puro olio questo sacramento.

Per passare ora alla seconda ricerca, dico che questo Crisma debba esser fatto o benedetto dal Vescovo. Che sia necessaria la benedizione del Crisma almeno per precetto gravissimo della Chiesa, costa manifestamente dalle prescrizioni di tutti i greci Eucologii e dei Rituali latini, incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio Magno e dall' Ordine Romano, e discendendo fino ai recenti Rituali dalla Chiesa approvati. Anzi questa è una cosa che, al dire di S. Basilio, *lib. de Sacram, cap. 27*, ha a ripetersi da un'antichissima tradizione: « *Benedicimus Baptismatis aquam, et Unctionis oleum, ex quibus scriptis? Nonne a tacita, secretaque traditione?* » Parimenti, che siffatta benedizione sia ai soli Vescovi riserbata, il dimostrano chiaramente tutti i citati Eucologii e Rituali, i quali riserbano ai soli Vescovi tal benedizione ossia consecrazione. Ma è poi dessa necessaria questa consecrazione, affinchè il Crisma sia idonea materia di questo sacramento? Non tutti gli Autori sono d' accordo su questo punto. Io dico che probabilissimamente è necessaria. Innocenzo I, nell' *epist. ad Decentium, cap. 3*, dice: « *Balsamum cum oleo opiscopali benedictione Chrisma efficitur.* » Adunque, dico io, il balsamo meschiato coll' olio diviene Crisma in virtù della benedizione vescovile: adunque, se manca questa benedizione, non è Crisma, e quindi nemmeno materia atta alla Confermazione. Di questo sentimento è S. Tommaso, *q. 72, art. 3*, ove appunto ricerca, se sia di necessità di questo sacramento, che il Crisma sia stato previamente dal Vescovo consecrato: e risolve, che sì. Anzi avendosi in secondo luogo obbiettato, consecrarsi il Crisma bastevolmente, quando viene adoperato a fare il sacramento, senza che siaci bisogno di previa consecrazione, risponde: « l' una e l' altra consecrazione non si riferisce » ad una stessa cosa. Imperciocchè siccome lo stromento acquista » per due maniere la virtù istromentale, cioè, e quando riceve la » forma di stromento, e quando viene mosso all' effetto dal princi-

• pale agente ; così pure la materia del sacramento abbisogna di
 • doppia santificazione *per una delle quali divenga materia propria del*
 • *sacramento*, e per l' altra venga applicata all' effetto. • Finalmenta
 è deciso per questo punto il Decreto di Eugenio IV, in cui espres-
 samente dichiara, che la materia della Confermazione si è il *Crisma*
fatto di olio e di balsamo benedetto dal Vescovo.

Gli addotti argomenti sembrano dimostrare essere necessaria la
 vescovile benedizione del Crisma pel valore del Sacramento. Ma niu-
 no nega o pone in dubbio che sia almeno necessaria per necessità
 di ecclesiastico precetto ; e quindi sarebbe peccato mortale l' ammi-
 nistrare questo Sacramento con crisma benedetto da un semplice
 sacerdote. Benedetto XIV, *lib. 7, cap. 7, n. 1 e 2*, dopo aver detto,
 che questa benedizione è riserbata al Vescovo, esamina, se il Papa
 colla sua suprema autorità possa dare ai semplici sacerdoti la facol-
 tà di benedirlo, di farlo, di consegnarlo : e risponde che sì, per que-
 sta fortissima ragione ; perchè se può ad un semplice sacerdote com-
 mettere di conferire il Sacramento della Confermazione, cosa per
 altro annessa all' Ordine Episcopale (e lo può senza verun dubbio,
 come lo dimostrano i fatti), potrà molto più accordare la facoltà di pre-
 parare la materia di esso Sacramento : e soggiunge esserci esempj
 di tale conceduta facoltà ch' egli ivi riporta. Avverte però essere stata
 accordata assai di rado, e più di rado doversi concedere di quella
 d' amministrare questo Sacramento, perchè tal fatta di straordinaria
 facoltà non ha a concedersi che per una assai grande urgenza o dif-
 ficoltà, la quale certamente non interviene nella consecrazione del
 Crisma ; mentre il semplice sacerdote assunto dalla Sede Apostolica
 al ministero della Confermazione, facilmente può avere e seco por-
 tare il crisma consecrato dal Vescovo. Afferma poi il Pontefice, che
 nella Confermazione deve farsi uso di Crisma recente, cioè conse-
 crato l' anno stesso : e ciò per precetto della Chiesa. E quindi pec-
 cherebbe gravemente chi, potendo avere Crisma nuovo, si servisse
 del vecchio. Che se entro l' anno venisse a mancare, si può aggiu-
 gnere un po' di olio non benedetto, ma però in quantità minore di
 quello sia il residuo Crisma : e purchè ciò duri solamente fino alla
 benedizione del nuovo Crisma. Soggiunge, finalmente, in fine del n. 2,

che per autorità del Sommo Pontefice può il semplice sacerdote assunto al ministero d' amministrare questo Sacramento essere dispensato da questo precetto ; « come, dice, abbiám fatto noi, che da » esso abbiám assolto il custode del S. Sepolcro, se trovisi in luogo, ove non possa aver il Crisma recente. »

Si conferisce questo Sacramento delineando col sacro Crisma la croce nel sito della unzione, ch' è la fronte ; nel che consiste la materia prossima : imperciocchè in ciascun sacramento, la materia prossima sta riposta nell' applicazione della materia rimota al soggetto, a cui si conferisce il Sacramento. Che poi quest' applicazione debba farsi per mano del ministro, e non già col mezzo di qualsivoglia stromento, è chiaro da quanto abbiám detto al num. 3, perchè seco porta e contiene l' imposizion delle mani, ch' è l' altra parziale prossima materia. L' Ordine Romano prescrive che si faccia uso del dito pollice della destra mano per applicare il Crisma, dicendo : « *Pontifex intincto pollice in Chrismate faciat crucem, etc.* » e lo stesso si ordina nel Pontificale di Clemente VIII, il che è stato preso dal Sacramentario di S. Gregorio. Quindi non si può applicarlo lecitamente in altra maniera ; perchè il rito dalla Chiesa prescritto cade sotto precetto ; e peccerebbe quel Vescovo gravemente, il quale con altro dito, o con altra mano ungesse i confermandi ; perchè nell' amministrazione de' Sacramenti, come più volte abbiám notato, non v' ha cosa, che sia leggera e massimamente quando trattasi della loro materia e forma. Deve poi l' unzione farsi formando una croce in fronte, come consta e dal Sacramentario di S. Gregorio, e dall' Ordine Romano, e dal Pontificale, e pur anche dagli Eucologii dei Greci, ne' quali tutti si comanda di delineare col sacro Crisma il segno di croce nella parte che si unge ; e però dev' essere tanta unzione, quanta è necessaria a formar nella fronte il segno di croce. Così prescrivono tutti i già citati Rituali, così insegnano i Padri e la perpetua tradizione, e lo conferma l' uso universale. Nel Pontificale Romano si prescrive così : « *Dicit (il Vescovo) Signo te signo Crucis; quod dum dicit, producit pollice signum Crucis in frontem illius, deinde, etc.* » Ed i greci Eucologii così comandano : « *Oratione completa baptizatos sacro unguento inungit minister crucis signum faciens in fron-*

te, etc. » S. Tommaso poi assegna la ragione, per cui segnati vengono in fronte i Confermandi, a 72, art. 9, cioè: « e perchè pubblicamente » dimostrino d'essere cristiani; ed affinchè nè per timore, nè per » vergogna omettano di professare il nome di Cristo. Quindi, secondo i più gravi e più sapienti Teologi, peccherebbe gravemente quel ministro, il quale omettesse nell'ungere di formare col Crisma la croce nella fronte del confermando; perchè questo è un rito di somma importanza, e ricercato alla perfezione della Confermazione; poichè a questo fine appunto la Confermazione è stata istituita e si conferisce, acciò dia all'uomo forza di confessare la fede, e di gloriarsi della Croce di Cristo ch'è: « *Judaeis quidem scandalum, Gentibus autem stultitia.* » E perchè esporrebbe il Sacramento a pericolo di nullità col render falsa la forma con cui si dice. « *Signo te signo Crucis, etc.*

La forma del sacramento della Cresima come di tutti gli altri Sacramenti consiste in parole, cioè quelle, che proferiscono nell'applicazione della materia. Dico dunque che presso di noi Latini la forma di questo Sacramento sta riposta, e tutta si racchiude in quelle parole che nel cresimare il Vescovo proferisce: « *Signo te signo Crucis, confirmo te Chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,* » e non in altre. Questa dottrina è di S. Tommaso e di quasi tutti i Teologi. La vera e soda ragione si è appunto quella che viene addotta dal santo Dottore nella q. 72, art. 4, cioè l'autorità della Chiesa, la quale fa uso di questa forma. » *quae hac forma utitur.* » Ed invero, incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio e dall'Ordine Romano, non c'è Pontificale, o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo nel conferirlo, e quando trattasi di proferire la forma, prescriva alcuna cosa, che nelle descritte parole, almeno quanto al senso, non si comprenda. Le variazioni che nelle parole sacramentali nei mentovati ecclesiastici libri s'incontrano, sono puramente accidentali, salvano sempre, come osserva il dottissimo Berti, lib. 32, cap. 6, il sostanziale significato; e ne allega di ciò varii esempj, de' quali eccone due soli omettendo gli altri per brevità. Nell'antichissimo Pontificale, attribuito ad Egeberto, e scritto nell'VIII secolo, le parole della Confermazione sono queste: « *Accipe signum Sanctae Crucis Chrismate salutis in Chri-*

sto Jesu : Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. » Ed il Pontificale della Chiesa Catugirense di ottocento anni d' antichità esprime questa forma sotto le seguenti parole : « *Confirmo, et consigno te in signum sanctae Crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* » Egli è chiaro, che queste ed altre simili diversità sono accidentali, che non cangiano la sostanza. Chi desidera di più, legga il Martene, tom. 1, de antiq. Eccl. rit. Eugenio IV poi nel decreto Fiorentino asserisce, che le recitate parole sono la forma della Confermazione ; e troppo dura cosa è il dire, ch' egli abbia ivi agli Armeni insegnato questa sola ed unica forma senza fare veruna menzione dell' orazione, se anco questa fosse forma essenziale almeno parziale. Anche la ragione fa per noi ; perciocchè queste stesse parole sono a meraviglia idonee e adattate a determinare il significato della Cresima, ed a dichiararne (che è appunto l' uffizio della forma) la virtù e l' efficacia. Imperciocchè in esse, come osserva S. Tommaso nel luogo citato, contengono le tre cose ad una forma sacramentale necessarie : « La prima si è la causa, che conferisce la pienezza del » vigore spirituale, ch' è la SS. Trinità, la quale si esprime quando » si dice : « *In nomine Patris, etc.* » La seconda si è la stessa forza » spirituale, che all' uomo si conferisce col Sacramento in ordine » alla salute: il che si accenna, quando si dice : « *Confirmo te Chri-* » *smate salutis.* » La terza poi è il segno che si dà a chi ha a com- » battere e in ordine a ciò si dice: » *Consigno te signo Crucis,* » » nel quale cioè il Re nostro ha trionfato. » Simili cose insegnansi anche nel Catechismo Romano, par. 2, cap. 3, §. 2.

Conviene con la nostra, quanto alla sostanza, la forma de' Greci, che trovasi prescritta in tutti i loro Eucologii, e da tutta l' antichità da essi nel confermare usata. Sta riposta in queste parole : « *Signaculum Doni Sancti Spiritus.* Ed a vero dire, contiene dessa ciocchè esprime la nostra ; perchè contiene quelle tre cose, le quali nella Confermazione, come s' è detto con S. Tommaso, vengono significate, vale a dire la causa principale, l' effetto, ed il segno della cristiana milizia : si ha quest' ultima cosa nella voce *Signaculum* ; il primo nella parola *doni* : e quel di mezzo nell' azione dello Spirito Santo, *Sancti Spiritus.* Il ch' è una conferma della nostra asserzione.

Si disse, che quelle parole *Signo te, etc.* non solo sono la forma, ma costituiscono sole tutta intera la forma di questo sacramento. Eccone le ragioni. Nell' Eucologio de' Greci riportato dal P. Martene, nel luogo citato si prescrive, che se debbasi battezzare un fanciullo vicino a morte, e tosto confermarlo, si ometta l' orazione, e si faccia tostamente la unzione colla forma consueta presso de' Greci; adunque presso i Greci l' orazione, che precede l' unzione, e che si vuole da alcuni forma almeno parziale, non appartiene alla essenza del sacramento. Questa conseguenza è evidente. Ma veniamo al rito latino. Eugenio IV, nel suo Decreto non solo dice, essere la forma della Cresima le anzidette parole, ma non facendo menzione di veruna altra, dà a capire contenersi in esse la forma intera e totale. Lo stesso viene chiaramente accennato nel Pontificale Romano, dato in luce per ordine di Clemente VIII, ma corretto e formato a norma de' più antichi Pontificali e Rituali; poichè dopo l' orazione invocatoria dello Spirito Santo parla dei Cresimandi come di persone da confermarsi per intero. Dice poi, che in allora il Vescovo li conferma quando uno ad uno unge a tutti col Crisma la fronte, dicendo quelle parole: *Signo te, etc.* Ma ecco un argomento, che mi sembra di tutta efficacia: così la sentono i Vescovi comunemente; poichè sogliono, come s' è accennato altrove, ammettere al sacramento, ed alla sacra Unzione anco quelle persone, che non per anco eran venute, nè trovavansi presenti, quando recitarono sovra i confermandi quell' orazione con cui s' invoca lo Spirito Santo. Eppure niuno v' ha, che non le tenga per confermate bene e rettamente, quando abbiano ricevuto il sacro Crisma sotto le parole che accompagnano l' imposizion delle mani.

Bisogna guardar bene di non omettere o variare le parole della forma di questo sacramento; perchè si esporrebbe al pericolo di nullità, se si omettesse o si cangiasse qualche parola, onde ne rimanesse variato sostanzialmente il senso. La variazione poi puramente accidentale non sempre corrompe il senso della forma, come si è detto e nella 1. parte dei sacramenti in generale e nella 2. del Battesimo. Quindi se senza corromperne il senso qualche parola venga trasferita, non ne siegue tosto, che nullo sia il sacramento, come se

si dicesse : « *Confirmo te Chrismate salutis et signo te signo Crucis, in nomine Patris, etc.* » Peccherèbbe però gravemente chi facesse qualsivoglia piccolo cangiamento, quando non lo scusasse l'inavvertenza, o il difetto di lingua ; perchè c'è il precetto della Chiesa giusto e grave di osservare interamente ed esattamente il rito da sè prescritto, e sopra tutto quello, che appartiene alla materia e forma dei sacramenti.

Il ministro ordinario di questo sacramento è il solo Vescovo. Questa proposizione è un domma cattolico diffinito contro Lutero, Calvino, ed altri eretici dal Concilio di Trento, *sess. 7, can. 3, de Confirm.* colle seguenti parole : « *Si quis dixerit, sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* » Stabilisce lo stesso quel di Firenze nel Decreto per gli Armeni. E così è stato diffinito, perchè così si ricava dalle Scritture e dai Padri, come lo dimostrano gli Autori di dommatica Teologia. Ne apporta S. Tommaso, *q. 72, art. 11*, la seguente congrua ragione : « In qualsivoglia opera l'ultimo compimento viene riservato all' arte o virtù suprema . . . I fedeli sono come un' opra divina, secondo quello *1 ad Corint. 3. Dei aedificatio estis.* Ora questo sacramento della Confermazione com' è l' ultimo compimento o consumazione del sacramento del Battesimo ; cosicchè pel Battesimo l' uomo viene edificato in casa spirituale . . . e pel sacramento della Confermazione, questa quasi casa spirituale già edificata viene dedicata in tempio dello Spirito Santo . . . E però il conferire questo sacramento è ai Vescovi riserbato. » Dissi però, ministro *ordinario* essere il solo Vescovo ; perchè anche il semplice sacerdote per delegazione può essere assunto in straordinario ministro della Confermazione. Così insegna, S. Tommaso nel citato luogo *ad primum*, ove scrisse : « Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della podestà, per cui può commettere a degl' inferiori alcune cose, che sono d' ordine superiore E per questa pienezza di podestà il B. Gregorio Papa ha concesso ai semplici sacerdoti (di Cagliari nella Sardegna) la facoltà di conferire questo sacramento fino a tanto fosse tolto di mezzo lo scandalo. » Viene ciò insinuato non oscuramente dal Tridentino stesso nell' appropriare che fa ai Vesco-

vi il solo *ordinario* ministero della Confermazione; ma molto più chiaramente dal Fiorentino, che si dice essere il Vescovo ministro ordinario di questo sacramento, e dopo alcune altre parole soggiunge: « *Legitur tamen aliquando per sedis Apostolicae dispensationem ex rationabili et urgente admodum causa simplicem sacerdotem Chrismate per Episcopum confecto hoc administrasse Confirmationis sacramentum.* » Quindi è, che molti Ss. Pontefici, seguendo l' esempio di S. Gregorio Magno, han delegato la facoltà di confermare a semplici sacerdoti: e Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 7, n. 6*, riferisce varii esempi di questa delegata concessione. Nella Chiesa poi greca, per antichissima consuetudine i semplici sacerdoti amministrano questo sacramento, la qual consuetudine non fu mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa sempre e tollerata. Il che è un forte argomento di quanto veniam di dire, cioè che per concessione del Sommo Pontefice possono anche i semplici preti amministrare questo sacramento. Ma a niun altro fuori del Sommo Pontefice spetta il validamente delegare una tal facoltà; e quindi non possono i Vescovi delegarla. Leggasi Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 8, num. 7*, ove dice, ch' è certo presso tutti, essere di presente nulla la Confermazione da un latino semplice sacerdote conferita colla sola delegazione del Vescovo.

Dal canto poi del ministro varie cose richieggonsi per la lecita amministrazione di questo sacramento. 1. cioè ricercasi, che il ministro sia in istato di grazia. 2. Che sia immune dalla sospensione, ed altra censura, che impedisca l' esecuzione dell' Ordine suo. 3. Che sia egli stesso confermato; mentre sarebbe cosa affatto indecente che confermasse altri chi non è confermato; e molti gravi Teologi insegnano che costui peccherebbe mortalmente in ciò facendo. 4. Non è necessario in adesso, che il ministro sia digiuno, come lo era una volta. « A cagione della moltitudine de' fedeli dice » S. Tommaso, *q. 72, art. 12, ad 2*, e pei pericoli imminenti si toglia, che questo sacramento, il quale non può conferirsi se non se dai Vescovi, si amministri, e si riceva eziandio dai non digiuni; perchè un Vescovo solo, massimamente in una gran Diocesi, non basterebbe a confermar tanta gente, se loro si ristignesse il tem-

• po. » Adunque fino dal secolo XIII, era ito in disuso questo digiuno per gli amministratori di tal sacramento. Soggiugne il T. Dottore : « Quando però il digiuno si può osservare comodamente, è • cosa più conveniente, che si dia e si riceva da' digiuni. » 5. Ricercasi la giurisdizione sulla persona confermanda ; in guisa che secondo il diritto comune non può un Vescovo senza peccar mortalmente, e senza incorrere la sospensione dall' esercizio dei Pontificali confermare il suddito d' un altro Vescovo nella propria Diocesi nè il proprio nella Diocesi d' un altro. Ove però v' ha la consuetudine di confermar tutti que' che si presentano, senza che a questi sia vietato dal proprio Vescovo il ricevere la Cresima da un altro nè pecca il Vescovo confermante, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell' altro. 6. Ricercasi l'osservanza, e adempimento delle cerimonie dalla Chiesa per l'amministrazione di questo sacramento istituite, e prescritte nei Rituali ; e la cui trascuranza o inosservanza non può esimersi da grave peccato, quando non iscusasi l' accidentale inavvertenza, la quale per altro deve isfuggirsi ; mentre un' opra sì santa dev' esser fatta con sommo studio, diligenza, attenzione e divozione.

Passando dal ministro al soggetto di questo sacramento, gli uomini tutti dopo il ricevimento del Battesimo sono capaci della Confermazione ; e lo sono i soli battezzati, perchè il Battesimo è la porta di tutti i sacramenti, che in virtù del suo carattere dà all' uomo la capacità di ricevere validamente gli altri sacramenti. Anche perchè la Cresima è ordinata a fortificare l' uomo e perfezionarlo nella vita cristiana dev' essere posteriore alla sua rigenerazione, poichè non può crescere e perfezionarsi chi non è per anco pel Battesimo rinato. Quindi è, che anche i fanciullini di fresco nati capaci tosto sono di questo spirituale accrescimento per la grazia propria di questo sacramento ; e però possono essi pure essere validamente e fruttuosamente confermati, come insegna S. Tommaso, *q. 73, art. 8*. Ed in vero, ci fu nella Chiesa ne' tempi antichi la costumanza di confermare gli infanti subito dopo il Battesimo ; anzi questa disciplina vige anche attualmente nella Chiesa Orientale. Ma nella Chiesa Occidentale vige la disciplina di non conferire la Confermazione se non se a chi è giunto

all' uso di ragione, sebbene il Vescovo sia quello che battezza: la qual dilazione dà un frutto più copioso, perchè così questo sacramento viene ricevuto da persone che conoscono la di lui eccellenza e virtù, e quindi vi si accostano con attuale riverenza e devozione. Il Catechismo Romano su tal punto, *par. 2 de Confirm. n. 18*, dice così:

« Si può bensì il Sacramento della Confermazione amministrare subito dopo il Battesimo, ma non è ispediente il farlo prima che i fanciulli abbiano l' uso di ragione. Quindi se non pare debba aspettarsi il dodicesimo anno, certamente è cosa al sommo conveniente, che questo Sacramento fino all' anno settimo venga differito. »

Può però questo tempo prevenirsi per giusti motivi. Gli espone sapientissimamente questi giusti motivi Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 10*, cioè primamente il pericolo di morte, affinchè il fanciullo non muoja senza la Confermazione. 1. Se preveggasi dal Vescovo una lunga assenza, 2. Se prevegga il Vescovo che non potrà trasferirsi in certi luoghi o per la grave sua età, o per la gran distanza dalla città, o per la difficoltà del cammino, potrà prudentemente ammonire i suoi diocesani, che in questo o in quell' altro luogo della sua diocesi ov' è per amministrare questo Sacramento, gli si presentino i fanciulli ed anche gl' infanti. Anzi degni sono di lode, dice il lodato Pontefice, que' vescovi, i quali o in una Costituzione Sinodale, o con editto pubblico dichiarano d' esser pronti a conferire il Sacramento della Confermazione ai moribondi fanciulli. E S. Tommaso *q. 72, art. 8 al 4*, dice che « questo Sacramento deve darsi ai moribondi affinchè nel giorno del risorgimento risorgano perfetti... e però anche i fanciulli, che confermati sen muojono conseguiscono gloria maggiore, come qui ottengono maggior grazia. »

Ma è egli poi necessario alla salute questo Sacramento? Risponderò a questa ricerca con più proposizioni. Dico adunque 1. che alla salute non è necessario assolutamente, o come suol dirsi di necessità di mezzo. La ragione è, perchè nel Battesimo scancellati vengono perfettamente tutti i peccati: adunque può l' uomo battezzato, in cui nulla rimane di reità, che meriti la dannazione, senza il Sa-

ramento della Confermazione, conseguire l'eterna vita. Quindi tutti concordemente i Teologi escludono la necessità di mezzo; nè ammettono questa stretta necessità se non se in que' Sacramenti, che appellansi de' morti, e sono ordinati a conferire la prima grazia. Perciò anche il Catechismo Romano, nel luogo citato, soggiunge: « Perocchè la Confermazione non è istituita per necessità di salute, ma affinchè ci troviamo bene armati e preparati, allorchè per la fede di Cristo convien combattere. » Il male però si è, che alcuni Teologi troppo benigni, per non dir troppo lassi, non riconoscono nemmeno la necessità di precetto, ossia divino, ossia ecclesiastico, cosicchè il trascurare questo Sacramento, quando ciò non sia per disprezzo, non sia nemmeno peccato veniale. E ben giustamente hà scritto il Drogen, lib. 2, pag. 348: « *Non ita sane Christus, non ita sane Apostoli, non ita Pontifices Maximi, non ita Patres et Concilia praescripserunt: non de fonte traditionis, sed de sentina probabilitatis opinio portentosa effluxit.* » Quindi:

Dico. 1. che il Sacramento della Confermazione ai fedeli adulti è necessario *in re* o *in voto* di necessità di precetto divino ed ecclesiastico. E per restringermi al possibile in cosa cotanto chiara mi contenterò di questa sola ragione. Perchè è tenuto l'uomo cristiano a procurarsi quella perfezione, che è necessaria per provvedere alla sicurezza di sua salute, e per superare costantemente i pericoli e le diaboliche tentazioni contro la fede: « *Induite vos armaturam Dei,* dice S Paolo *Ephesior*, 6, v. 11, *ut possitis stare adversus insidias diaboli,* » Ora a tal fine è necessario il Sacramento della Confermazione; perchè per questo Sacramento appunto ci si dà lo Spirito Santo la perfezione, la forza, e vigore, la consumazione o la pienezza di grazia. Quindi S. Tommaso, q. 72, art. 1 al 3, insegna, questo Sacramento « *cooperari ad perfectionem salutis, et hoc modo esse de necessitate salutis.* » Aggiungerò una sola parola. È affatto incredibile, che que' cinque Sacramenti, i quali spettano alla salute di tutti e singoli gli uomini (ognun vede che si eccettuano l'Ordine sacro ed il matrimonio) sieno stati da Cristo istituiti senza verun obbligo di riceverli. Che poi ci sia anche il precetto della Chiesa non se ne può dubitare, mentre dessa ha sempre punito la negligenza

di coloro, i quali o han trascurato di riceverla, o han ommesso di procurarla alle persone soggette alla lor podestà ; il che chiaramente dimostra essere stati considerati violatori dell' ecclesiastiche sanzioni. Il Concilio di Milano IV approvato dalla Sede Apostolica dice : « *Si quis neglexerit Confirmationem, subiaceat disciplinis.* » Ed i Canonî Penitenziali sottopongono a tre anni di penitenza que' genitori, per la cui incuria sen muoja un loro figliuolo senza il Sacramento della Confermazione.

Ma quando obbliga questo ecclesiastico precetto della Confermazione ? Obbliga comunemente, quando il battezzato all' età giunge della discrezione, e distintamente in quel tempo, in cui il Vescovo è presente e disposto ad amministrarlo, nè il battezzato ha verun legittimo motivo di differirne il ricevimento. Ciò si raccoglie dai sacri Canonî, e massimamente dal Senonense, che dice : « *Confirmationem omnes christiani tam viri quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere. Contemni autem dicitur quando Episcopus est praesens paratus dare, et persona hoc sciens negligit.* » E diffatti, se mai v' ha obbligo di adempiere questo precetto, certamente ciò è in allora, quando v' ha l' opportuna occasione di riceverlo relativamente ad una persona giunta agli anni della discrezione, che forse non ritornerà sì tosto e forse mai più ; perchè il non prevalersene senza giusta causa non può non essere un vero disprezzo di questo Sacramento. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV, nella sua Costituzione *de Ritu Graecor.* 2, 3, dice : « *Eos gravis peccatis reatu teneri, si quum possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.* »

Dissi comunemente, perchè v' ha de' casi, in cui o per la qualità della persona o per la circostanza del tempo, e' è un obbligo speciale di ricevere questo Sacramento. Per ragion della persona tenuti sono per precetto ecclesiastico a farsi confermare quei che ricever vogliono la prima Tonsura. Così comanda il Concilio di Trento, il quale nella *sess. 23 de Reform., cap. 4*, vieta espressamente di dare la prima tonsura ai non confermati : « *Prima tonsura non initientur, qui sacramentum Confirmationis non acceperint.* » A cagione poi del tempo urge questo precetto, quando sovrastando al fe-

dele o persecuzioni per parte degl' infedeli, o gravi tentazioni del demonio contro la fede : il che confessano anche que' probabilisti, i quali non ammettono il generale precetto o ecclesiastico o divino. E la ragione è, perchè non si può dubitare, che obblighi il precetto di ricevere questo Sacramento, quando il di lui effetto è molto necessario : ora nel tempo di persecuzioni e di gagliarde tentazioni contro la fede, i fedeli hanno un grave bisogno di quella forza ed ajuti speciali, che prestansi pel Sacramento della Confermazione : adunque in allora più che mai tenuti sono i fedeli, se per anco non l'han ricevuto, a munirsi con esso ; come appunto tenuti sono i cittadini a prender l' armi, quando la patria viene assediata o assalita dagl' inimici. Obbliga finalmente altresì in pericolo di morte, quando il Vescovo sia disposto d' amministrare all' infermo questo Sacramento ; perchè ogni cristiano è tenuto, per quanto mai può ad aspirare con tutte le sue forze alla cristiana perfezione ; ed altresì per aver col mezzo di esso que' rinforzi, che in quel pericoloso frangente gli sono necessari per superare le diaboliche suggestioni. Quindi peccano que' parenti, che non procurano al moribondo con ogni sollecitudine questo gran bene ; siccome gravemente altresì peccano, quei, o parenti o tutori, che fuori di questo articolo di morte, trascurano, o non procurano, quando ne hanno l'opportunità, di far cresimare i loro figliuoli, i lor pupilli. Perciò nei Canoni Penitenziali viene imposta la penitenza di tre anni a que' parenti, i cui figliuoli per loro negligenza sen muojono senza essere stati cresimati. Il Canone parla così : « *Quum filius sine Confirmationis Sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, poenitentiam agent annos tres.* » Ed i parrochi non manchino d' inculcare ai padri ed alle madri questa loro obbligazione ne' lor sermoni, e d' invigilare ancor essi, affinchè i fanciulli lor parrocchiani ricevano opportunamente questo Sacramento.

Due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere e la grazia. Il primo non manca mai, posto che valida sia la conferita Confermazione. Ma il producimento del secondo dipende dalle disposizioni del soggetto, che la riceve. E quanto al primo, che sia un effetto inmancabile della valida Confermazione lo spirituale carattere nell' anima impresso, per cui questo Sacramento rendesi inite-

rabile, è cosa certissima per dottrina della Chiesa, che si contiene e nel decreto d' Eugenio nel Sinodo di Firenze, e nella diffinizione del Concilio di Trento, che l' ha anche convalidata col fulminare l' anatema contro i contraddittori: « *Si quis dixerit, (parole del Tridentino sess. 7, de Sacram. can. 9), in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est, signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt anathema sit.* » S. Tommaso nella q. 72, art. 5, ove si tratta di questo punto, dice così: « Nella Confermazione riceve l' uomo la potenza ad agir quelle cose, che spettano alla pugna spirituale contro i nemici della fede, come chiaro apparisce nell' esempio degli Apostoli, i quali prima di ricevere la pienezza dello Spirito Santo, se ne stavano chiusi nel cenacolo perseverando nell' orazione; ma poi uscite dopo averla ricevuta, non temevano di professare la fede pubblicamente, anche alla presenza degli inimici del nome cristiano. E quindi è manifesto, che nel Sacramento della Confermazione s' imprime il carattere. » E da questo carattere, che impresso rimane nell' anima del cristiano validamente confermato, ha a desumersi la initerabilità di questo Sacramento. Imperciocchè non può essere altra ragione, per cui sia cosa illecita ed iniqua il ripetere sì salutare Sacramento, se non se perchè una fiata validamente ricevuto, lascia nell' anima un indelebile suo vestigio.

L' altro effetto di questo sacramento si è la grazia santificante, che si dà *ex opere operato* a quelle persone, che ben disposte, cioè senza verun impedimento, si accostano a riceverlo. Ed è questa una cattolica verità, ammessa con somma concordia da tutt' i Teologi, e rievocata in dubbio ed anche impugnata dai soli eretici; e ch' è tanto certa, quanto è certo, che la Confermazione è un sacramento della nuova Legge, e quanto è certo per le testimonianze delle Scritture e de' Padri, che per la Confermazione si dà lo Spirito Santo a quei che debitamente e santamente la ricevono. Questa grazia però santificante non è già la grazia prima, la quale si dà direttamente per far divenire l' uomo di empio giusto; ma bensì quella che dicesi grazia seconda; perchè apporta l' accrescimento della giustizia nell' uomo già esistente: perocchè la Confermazione è sacramento de' vivi, e

non già de' morti ; e quindi a dare la prima grazia direttamente non è ordinato. Lo si accenna eziandio nel nome stesso di Confermazione, che vuol dire una maggior fermezza di quella grazia, che si presume esserci nel soggetto, che la riceve. Perciò viene questo sacramento da sant' Ambrogio appellato *perfezione*, da S. Cipriano *consumazione*, e da altri padri *pienezza*, *forza*, *vigore*.

Dal che è facile il raccogliere, che la grazia della Confermazione conferita è tutta sua propria e particolare ; cioè grazia di vigore spirituale, o grazia corroborante e fortificante, in corto dire, grazia confermante : grazia di questo sacramento sì propria, che non può aversi se non se per esso : « *In hoc sacramento*, dice S. Tommaso q. 72, art. 2, *datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur speciale, quod competit perfectae aetati.* » E nell' art. 4. « *In hoc sacramento datur Spiritus Sanctus ad robur specialis pugnae.* » Questo special vigore sta riposto sì in una propensione permanente alla profession della fede, sì nel diritto ai speciali divini ajuti da conseguirsi a tempo opportuno per esercitare con fortezza ed intrepidezza, vinti gli umani riguardi e timori, gli uffizii della vita cristiana, e massimamente per la confession della fede e sua propagazione contro i persecutori della Chiesa. Ma dirà qui taluno : di presente non v' ha occasion di combattere per professare la fede, mentre fra di noi mancano i persecutori : qual pugna adunque sarà la nostra, a cui forti ci rende la grazia della Confermazione ? Quali nemici abbiam noi a superare ? Tutti, io rispondo, gli amatori del secolo, i quali colla loro o potenza, o minacce, o lusinghe, o promesse, o false massime fanno ogni sforzo per trarci a cose illecite e vietate. La guerra, che ne' passati tempi si faceva contro i dogmi della fede, arde in adesso contro i precetti de' costumi, ed in certa maniera alla rovina nostra più insidiosa. Cedevano una volta alcuni all' atrocità de' tormenti. Ma ah quanti di presente cedono ai rispetti umani, alle derisioni, alle lusinghe degli amatori del secolo ! Siam segnati in fronte, dice sant' Agostino, perchè questa sì è la sede della vergogna, affinchè virilmente vinta ogni erubescenza, si gloriamo di soffrire contumelia per Cristo ; perchè « *omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur.* » Ecco la persecuzione nostra, ecco qual esser debba la nostra pugna.

Quantunque però il sacramento della Confermazione non sia direttamente ordinato a conferire la prima grazia, che scancela i peccati; la produce però talvolta per accidente; cioè quando come insegna S. Tommaso *q. 72, art. 7, q. 2*, alcuno a riceverlo si accosta senza coscienza di peccato, o non perfettamente contrito: « Per questo sacramento, dice, resta perfezionato l'effetto del Battesimo e della Penitenza; perchè per la grazia conferita in questo sacramento consegue il penitente una più piena remission de' peccati. E se qualche adulto esistente in peccato, di cui non ha coscienza, oppur anche non perfettamente contrito vi si accosta, consegue la remission de' peccati. » Chi poi indegnamente la riceve, cioè scientemente in peccato mortale, commette un sacrilegio. Se però colla penitenza lo scancela, ricupera anche la grazia del sacramento. Che costui peccchi mortalmente, chi può dubitarne? mentre la Confermazione è un sacramento de' vivi, che non può riceversi che dai giusti, e lo profana chi senza essere in grazia, ad esso si accosta: « siccome dice S. Tommaso *art. 7, al 2*, non si dà ai non battezzati, così non ha a darsi agli adulti peccatori, se non per la penitenza giustificati. » Deve adunque chi trovasi in istato di peccato mortale confessarsi prima di ricevere la Confermazione, nè basta la contrizione, come sembrano opinare alcuni Teologi troppo benigni; la cui sentenza deve onninamente rigettarsi, come la rigetta Benedetto XIV, nella sua *Notific. 6, n. 41*, riferendo la Costituzione di Odone Vescovo di Parigi, che stabilisce: « *Si adultus fuerit, confiteatur, et postea confirmetur.* » Al che aggiugne molti altri statuti di Concili e di Canoni.

Alcune disposizioni previe ricercansi nelle persone, che accostansi a ricevere questo sacramento. E primamente è necessaria la intenzione; ma basta anche in un adulto l'abituale; nei fanciulli poi non si richiede, supplendo la Chiesa a questo difetto, come fa nel Battesimo. Benedetto XIV, nella sua Costituzione 42, che incomincia, *Etsi minime*, vuole e comanda, che non venga conferito questo sacramento a fanciulli poco istruiti nella dottrina cristiana. Debbon quindi almeno saper recitar l'orazione domenicale, ed il simbolo; e ricercasi altresì che a misura della loro capacità sieno istruiti della

dignità ed effetti di questo sacramento, e sappiano ciocchè ricevono. Debbon anche essere ammoniti, che si dispongano al sacramento con preghiere e atti di virtù alla loro età proporzionati, ad imitazione degli Apostoli, i quali erano perseveranti nell'orazione. E tali cose incombono al parroco, il quale siccome deve invigilare, che i fanciulli in età competente non trascurino di ricevere questo sacramento; così debbe istruirli prima che lo ricevano del modo di ben prepararsi per riceverlo degnamente e fruttuosamente.

Al presente dir converrebbe delle cerimonie che precedono ed accompagnano questo Sacramento, ma di queste veggasi il tomo terzo, pagina 1115.

Perciò che si addice ai padrini, di questi rimettiamo i nostri lettori alla voce *Padrino*.

Ciò premesso passiamo ai pratici casi.

Intorno alla natura, materia e forma di questo Sacramento.

C A S O 1.

Disputano due Chierici, se la materia del Sacramento della Cresima sia l'imposizione delle mani, oppure l'unzione fatta col crisma. A scioglimento della loro disputa ricercano, 1. Con quali argomenti si provi che la Confermazione è Sacramento. 2. Quale ne sia la materia. Che cosa si deve loro rispondere?

Al 1. La Cresima è un Sacramento della nuova Legge, e prima di Lutero non vi fu chi l'abbia contrastato. Gli argomenti, coi quali si prova questa verità, si desumono dalle divine Scritture, e dalla perpetua tradizione dei Padri, come lo dimostrano chiaramente i Teologi dogmatici, e parzialmente Natale Alessandro, Bellarmino, Tourneli ed altri, che trattano questo punto diffusamente contro gli Eretici. È vero, che intorno la sua istituzione non vanno d'accordo gli autori, altri lo dicono istituito nell'ultima Cena appoggiati ad una lettera apocrifia di Fabiano Pp. nella quale si legge, che Gesù Cristo insegnò nell'ultima Cena agli Apostoli il modo di consecrare il Crisma: ed altri dopo l'Ascensione di G. C., come opinano Ugo

di S. Vittore, S. Bonaventura, il Maestro delle Sentenze, lodati dal P. M. Farvacques; ma è vero altresì, che la Confermazione fu amministrata dagli Apostoli, come leggesi negli Atti apostolici, e che si chiamava *manuum impositio* nei primi secoli della Chiesa, poi *consignatio*, e posteriormente *signum, obsignatio*. Noi pertanto abbiamo il canone Tridentino, *sess. 7, can. 1*, che così definisce: « *Si quis dixerit, Sacramenta novae Legis non fuisse a J. C. Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem; videlicet Baptismum, Confirmationem . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit.* » Non resta dunque alcun dubbio che la Cresima sia Sacramento. Che se si volesse conoscere come la Confermazione è un Sacramento distinto dal Battesimo, basterebbe leggere ciò che insegna S. Tommaso, nella 3 p., q. 72, a. 1: « È cosa manifesta, egli dice, che v'è nella vita del corpo una special perfezione, cui giunge l'uomo secondo il detto dell'Apostolo, 1 Cor. 15: *Cum autem factus sum vir evacuavi, quae erant parvuli*. Quindi oltre all'atto della generazione, per cui taluno acquista la vita del corpo, v'è quello dell'accrescimento, per il quale giunge alla perfetta età. In pari modo l'uomo ha la vita spirituale pel Battesimo, ch'è una rigenerazione spirituale, e nella Cresima riceve una certa perfetta età di vita spirituale. Egli è perciò, che Melchiade Papa scrisse ai Vescovi delle Spagne, che lo Spirito Santo . . . nel Sacro Fonte, conferisce la pienezza all'innocenza e nella Confermazione dà l'accrescimento della grazia: nel Battesimo siamo rigenerati alla grazia, dopo il Battesimo siamo confermati alla pienezza: nel Battesimo veniamo lavati, e dopo il Battesimo veniamo fortificati. »

Al 2. Varie sono le opinioni dei teologi. Altri pensano che la materia della Confermazione sia la semplice e nuda imposizione delle mani: altri la sola unzione col crisma; ed altri l'imposizione delle mani e l'unzione insieme. A questa terza opinione mi pare che si debba attendere, presa però in questo modo, che l'imposizion delle mani sia quella che fa il Vescovo quando col pollice unge la fronte del cresimando. Sono di questo parere innumerevoli teologi con S. Tommaso, il quale, 3 p., q. 72, art. 2, non riconosce altra im-

sizione di mani, eccettochè quella che si fa nella unzione, e quindi nella sola crismazione ripone la materia prossima di questo Sacramento. In questo modo sono conciliati con somma facilità i detti santi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di trasfondere lo Spirito Santo nella Confermazione al sacro crisma, sicchè non fanno alcun cenno della imposizion delle mani; ed altri, pel contrario, ricordano l'imposizion della mani, e non fanno parola dell'unzione. Sembra infatti, che intender si debba, che l'imposizione e l'unzione siano una sola cosa, nè l'imposizione sia stata fatta separatamente dall'unzione. Ma si dirà, che il Pontificale Romano prescrive l'imposizion delle mani prima dell'unzione. Ma io rispondo, che il Pontificale prescrive una estensione od espansione di mani, e non un'imposizione. Imperciocchè dice: *Tunc extensis versus confirmandos manibus*, laddove quando parla d'imposizione, come abbiano nelle ordinazioni del diacono e del sacerdote dice: *Manum dexteram extendens ponit super caput. Imponit simul utramque manum super caput cujuslibet ordinandi*. Dippiù. L'estensione delle mani non si fa sopra i singoli cresimandi, ma verso tutti collettivamente, e questa è omissa dai Greci, na leggesi prescritta nei loro Eucologj, anche manoscritti ed antichissimi, come ci fa fede il Goario. Si ascolti però in conferma Benedetto XIV, che così parla nella sua opera *de Syn. Dioec. lib. 13, cap. 19, n. 17.* « *Cum Episcopus sub functionis exordium primam orationem recitet, simulque manus protendat super eos, qui praesentes ad sunt Sacramentum suscepturi, nec amplius eamdem orationem repetat, manusque protendat ad eos, qui praesentes non aderant, cum primum haec praestitit, sed paulatim subingressi sunt in locum eorum, qui Chrismate inuncti recesserunt; cumque hujusmodi agendi ratio communiter recepta sit, et passim servetur, nemine penitus contendente, propterea nullum, irritumque esse Confirmationis Sacramentum sic administratum iis, qui in locum priorum successerunt: satis id est ad evincendum manum extensionem, quae praeindicato tempore fit ab Episcopo super confirmandos, neque reipsa esse, neque censi eam manuum impositionem, quae ad validitatem Sacramenti requiritur.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Trovandosi un Vescovo in certa parrocchia, chiese al parroco il vaso del sacro crisma per amministrare la Confermazione ad alcuni fanciulli. Il parroco avendo in pronto il vaso dell' olio degl' infermi, gli diede questo, e con questo olio il Vescovo li cresimò. Cercasi, 1. Se il sacro Crisma sia necessario nell' amministrazione del Sacramento di Confermazione? 2. Se siano stati i detti fanciulli validamente cresimati? 3. Se abbia peccato il parroco nel dare l' olio degl' infermi invece del crisma.

In 1. Alcuni moderni teologi col cardinal Gotti pretendono che il crisma fatto con olio e balsamo benedetto dal Vescovo, sia necessario per precetto ecclesiastico nella Confermazione, ovvero anche se si suole per precetto divino, non però in modo, dice il Sotto, che in di lui mancanza non si possa sostituire l' olio semplice. Quest' opinione viene rigettata comunemente dai teologi, e sostengono, che il crisma così composto è materia necessaria per la Confermazione, 1. Perchè il Concilio di Firenze decretò : « *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cujus materia est chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae.* » 2. Perchè l' uso del balsamo meschiato coll' olio è antichissimo, sicchè non potendosi assegnare il principio, deve presumersi, che abbia avuto origine dagli Apostoli. 3. Perchè tutti gli antichi teologi, e S. Tommaso ancora, 5 p., q. 72, a. 2, insegnarono che la materia della Confermazione è il crisma, e non il semplice olio. Dunque il Crisma è la materia necessaria, e deve il Vescovo astenersi dal cresimare quando non ha il crisma.

In 2. La più probabile opinione è, che tanto quelli unti con olio semplice, quanto quelli con olio degl' infermi sieno validamente cresimati. La ragione si è, 1. Perchè non ancora è deciso se l' essenza della Confermazione sia riposta nell' imposizion delle mani, ovvero nella unzione; 2. Perchè non si legge, che gli Apostoli abbiano unto col crisma quelli che cresimarono; 3. Perchè nella Chiesa greca si adopera un crisma diverso da quello dei Latini, poichè è composto

di olio, e di trentatre aromi; 4. Perchè colla imposizion delle mani v' intervenne l'unzione con una materia, che, formando la parte principale del crisma, sembra sufficiente per validità.

In 3. Peccò gravemente il parroco, perchè fu causa che venisse almeno trasgredito un precetto gravissimo della Chiesa, e fosse sostituita una materia sufficiente alla materia necessaria per un Sacramento. Quindi se trattandosi di Sacramenti qualunque inversione del prescritto della Chiesa è peccato mortale, perchè versa sopra materia grave e di tutta importanza: così deve dirsi essere il nostro parroco reo di mortale peccato per aver dato al Vescovo l'olio degl' infermi in luogo del Crisma, onde amministrasse il Sacramento della Confermazione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Cercasi se sia necessario che il crisma sia benedetto dal Vescovo?

I teologi non sono concordi su questo punto. L'opinione però che devesi seguire è quella che ritiene essere probabilmente necessario che il crisma sia dal Vescovo benedetto per precetto gravissimo della Chiesa, 1. Perchè tutti i greci Eucologii ed i Rituali latini tanto antichi che recenti parlano di questa benedizione, ond' è che S. Basilio, *lib. de Sacram. cap. 27*, scrisse: « *Benedicimus Baptismatis aquam et unctionis oleum ex quibus scriptis? nonne a tacita, secretaque traditione?* » 2. Perchè dice Innocenzo I, *nell' epist. ad Decentium, cap. 3*: « *Balsamum cum oleo episcopali benedictione chrisma efficitur,* » dall' espresse parole si raccoglie, che il balsamo meschiato con olio non sarebbe crisma, se non vi fosse la benedizione del Vescovo. E tale è pure la sentenza di S. Tommaso, come può vedersi nella 3 p., q. 72, a. 2. Anzi avendosi il santo Dottore obbiettato, che il crisma si consacra quando viene adoperato nell'amministrare il Sacramento senza che vi sia bisogno di previa benedizione, risponde, che l'una e l'altra consecrazione non si riferisce ad una cosa stessa. Siccome un istromento acquista per due maniere la virtù istrumentale, cioè quando riceve la forma d'istromento, e quando

viene applicato all' effetto, così la materia del Sacramento ha bisogno di una doppia santificazione, vale a dire di una, per cui diviene materia propria del Sacramento, e di altra, qual è l' applicazione di essa all' effetto. Dunque è necessario che il crisma sia benedetto dal Vescovo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Un chierico pensa, che la forma del sacramento della Confermazione sia la preghiera che fa il Vescovo tenendo aperte le mani. Cercasi se questa opinione sia vera ?

Da quanto si è detto nel caso primo sembra evidente, non essere ammissibile l' opinione del chierico. La forma deve accompagnare la materia prossima. Ora se parlando della materia si è esposto, che non si deve dire imposizion delle mani l' estensione di essa che fa il Vescovo recitando la preghiera, ma bensì quella che fa ungendo col crisma la fronte del cresimando, ne segue che la forma di questo Sacramento sono le parole, colle quali il Vescovo accompagna l'unzione, cioè : « *Signo te Crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.* » E per verità questa è la forma, che come afferma S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 4, ha usato sempre la Chiesa, ed incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio e dall' Ordine Romano, non v' è Pontificale o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo non prescriva di proferire una forma, che nelle descritte parole, almeno quanto alla sostanza, non si comprenda, sicchè, come osserva il Berti, lib. 52, cap. 6, le variazioni sono puramente accidentali. Infatti nell' antichissimo Pontificale attribuito ad Egeberto è scritto : « *Accipe signum sanctae Crucis chrismate salutis in Christo Jesu : Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus ;* » ed in quello della Chiesa Caturigenese, che conta ottocent' anni d' antichità, si legge ; « *Confirmo, et consigno te in signum sanctae Crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* » Conviene pure colla forma de' Latini quella de' Greci, benchè consista nelle sole parole : « *Signaculum doni Spiritus Sancti.* » Imperciocchè nella nostra forma S. Tommaso nel luogo citato trova

espressa la causa principale, l'effetto, ed il segno della cristiana milizia, e lo stesso si riscontra in quella de' Greci. La causa viene indicata, *in nomine Patris*, e così nella voce *doni*, l'effetto si espone colle parole *confirmito te chrismate salutis*, e così nei termini *Spiritus Sancti*; ed il segno si dimostra con quel *signo te signo Crucis*, ed appo i Greci col vocabolo *signaculum*. Dunque non può dirsi forma del Sacramento della Confermazione la preghiera recitata dal Vescovo colle mani estese.

MONS. CALCAGNO.

Intorno al ministro ed al suscipiente.

C A S O 1.º

Eusebio pretende che il ministro del Sacramento della Confermazione sia il solo Vescovo, e che non possa giammai amministrarlo il semplice sacerdote. Cercasi se questa opinione sia contraria alla dottrina della Chiesa?

Egli è dogma di fede, che il ministro ordinario della Confermazione è il solo Vescovo. Dopo il Concilio di Costanza contro Wiclefo, e dopo Eugenio IV nel suo decreto pegli Armeni lo ha definito contro Lutero, Calvino ed altri eretici, il Concilio di Trento, *sess. 7, can. 3*, colle seguenti parole: « *Si quis dixerit, sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* » Non ne segue però, che anche il semplice sacerdote non possa divenire ministro straordinario di questo Sacramento, come ritenevano Ugone Vittorino, Adriano, il Durando, l'Estio ed altri. Può divenir straordinario ministro anche il semplice sacerdote per delegazione non già del Vescovo, ma del Sommo Pontefice. Ed ecco come ne discorre S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 11 ad 1: « Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della potestà, per cui può commettere a degl' inferiori alcune cose che sono d'ordine superiore . . . Per questa pienezza di potestà S. Gregorio Papa ha concesso ai semplici sacerdoti la facoltà di conferire questo Sacramento. Inoltre dietro l'esempio di S. Gregorio molti altri Pontefici concessero simili facoltà, come può vedersi

presso Benedetto XIV, *de Synod. Dioecesis. lib. 7, cap. 7, n. 6*. Finalmente nella Chiesa Greca per antichissima consuetudine non mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa e tollerata, s' amministra la Confermazione dai semplici sacerdoti. Da tuttociò si rileva che debba dirsi della opinione di Eusebio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Flavio sacerdote si ritiene ministro straordinario della Cresima, senza delegazione pontificia, e pretende di poter cresimare que' fanciulli che sono in pericolo di morte, ed a' quali non può per la distanza portarsi il Vescovo. Cercasi se pensi bene ?

Rispondo che pensa male. Questionano i Teologi se il sacerdote sia ministro straordinario della Confermazione per l' ordine del Sacerdozio, oppure per la delegazione pontificia. Quelli che ritengono, ch' egli sia per parte dell' Ordine, dicono, che deve essere tale, perchè colla delegazione non può venir accordata, se non una giurisdizione, la quale non basta per amministrare un Sacramento. Quelli poi che difendono la sentenza opposta, dicono, che se fosse il sacerdote ministro straordinario per la sua ordinazione, quando amministrasse questo Sacramento in caso di urgente necessità, lo amministrerebbe validamente bensì (lo ch' è falso), ma illecitamente. La mia qualunque opinione su questo punto si è, che il semplice sacerdote abbia nell' ordine una disposizione a ricevere l' straordinaria potestà di conferire la Cresima, ma non già ch' egli possa dirsi senza la delegazione pontificia ministro straordinario della Cresima. Infatti un diacono non può venir delegato a quest' amministrazione. Dunque si ricerca il carattere sacerdotale. Un semplice sacerdote senza la delegazione, invalidamente lo amministra, come dimostra Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 8, num. 7*. Dunque non basta il carattere sacerdotale. Da tuttociò tosto si scorge quanto falsamente opini Flavio intorno al ministro della Confermazione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Un semplice sacerdote ebbe dal Sommo Pontefice la facoltà di conferire la Confermazione. Cercasi se debba usare del crisma benedetto dal Vescovo, oppure se possa egli stesso benedirlo ?

Eugenio IV, nel suo Decreto pegli Armeni così si esprime: « *Legitur tamen aliquando per Sedis Apostolicae dispensationem, ex rationabili et urgenti admodum causa, simplicem sacerdotem chrismate per Episcopum confecto, hoc administrasse Confirmationis Sacramentum.* » Deve dunque il semplice sacerdote usar del crisma benedetto dal Vescovo. Non è poi da negarsi, che non possa il semplice sacerdote conseguire anche il potere di consecrare il crisma. Basta scorrere le Costituzioni 40 e 87 di Benedetto XIV, per rilevare, ch' egli concesse al padre custode e guardiano del S. Sepolcro di conferire la Cresima nei luoghi di Terra Santa nella mancanza di Vescovo, ed anche di benedire il crisma. Quindi così s' esprime nella sua opera *de Syn. lib. 7, c. 8, n. 2*: « *Is quippe, quocumque se conferat, potest secum deferre chrisma ab Episcopo acceptum, et siquidem a sacris canonibus . . . vetitus est usus chrismatis ante annum benedicti, satis erit ut ab hoc positivo Ecclesiae praecepto, summi Pontificis auctoritate eximatur; sicuti nos in cit. constit. 40, ab eodem absolvimus praedictum custodem sancti Sepulchri, si in loco degat, ubi novi chrismatis ei non suppetat copia.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Ferunzio venne battezzato da un sacerdote greco, il quale gli amministrò subito il sacramento della Cresima. Cercasi se debba essere nuovamente cresimato ?

È certo che i sacerdoti Greci per tacito consenso della santa Sede amministrano validamente la Cresima in quelle regioni però, nelle quali hanno tale facoltà. Quindi è che Benedetto XIV, nella sua Costituzione 57, così parla: « *Episcopi Latini, infantes, seu alios in suis dioecesibus baptizatos a presbyteris graecis absolute chrismate in*

fronte consignatos confirmant; cum neque per Praedecessores nostros, neque per Nos graecis praesbyteris in Italia, et insulis adjacentibus, ut infantibus baptizatis sacramentum Confirmationis conferant, facultas concessa sit, aut concedatur: quin immo usque ab anno 1595 a fel. record. Clemente VIII praedecessore nostro fuit praesbyteris italo-graecis expresse interdictum, ne baptizatos chrismate consignent. Secus sub conditione, et cum cautela eos confirmare debent, de quibus verosimiliter dubitari potest, utrum ab Episcopis graecis, ordinem Baptismi juxta eorum Euchologium servantibus, fuerint baptizati. • Ciò esposto venendo al caso nostro, io dico che deve esaminarsi in qual luogo Ferunzio stato sia cresimato. Se lo fu in quelle regioni, dove vige la consuetudine che i greci sacerdoti diano la Confermazione, e questa consuetudine in quei luoghi non fu mai riprovata dalla S. Sede, Ferunzio è validamente cresimato, nè deve di nuovo cresimarsi. Se poi lo fu dove tal consuetudine non esiste, è necessario cresimarlo, perchè il greco sacerdote non avea facoltà, ed il sacramento fu invalidamente conferito. Ma se dubbia fosse la cosa, che si deve fare? Risponde Benedetto XIV, *de Syn., lib. 7, cap. 9, num. 5*, che in tal caso si deve esporre il fatto alla santa Sede, ed attendere quella decisione, che crederà di dare sul punto, considerate tutte le circostanze.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.º

Cercasi quali requisiti debbano esservi nel ministro della Cresima per la lecita amministrazione?

Raccogliendo quanto su questo punto insegnano i Teologi si ricerca, 1. Che il ministro sia in istato di grazia; 2. Che sia immune da ogni censura impediante l' esercizio dell' ordine; 3. Che sia egli stesso confermato, poichè sarebbe indecente, che confermasse altri, chi non fosse confermato, e, secondo alcuni Teologi, pecherebbe mortalmente; 4. Che abbia giurisdizione, perchè, secondo il diritto comune, pecca mortalmente ed incorre nella sospensione il Vescovo, che nella propria Diocesi cresima il suddito di altro Vescovo, oppure cresima un proprio suddito nell' altrui Diocesi. È però da

osservarsi, che dove vi è la consuetudine di confermare quei tutti che si presentano, può il Vescovo nella propria Diocesi confermar un estero, nè pecca, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell'altro; 5. Che si osservino le cerimonie ed il rito dalla Chiesa ordinato, la cui inosservanza non è esente da colpa mortale, quando non iscusi l' accidentale inavvertenza, che per altro deve fuggirsi sottraendosi dall' amministrazione di un sacramento; 6. Finalmente, che quando possa essere digiuno, lo sia. Una volta questo digiuno era necessario. Ma poichè, come osserva S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 12, per la moltitudine de' fedeli, e pei pericoli imminenti si tollera, che il Vescovo l' amministri non digiuno, così quando può osservarlo è conveniente che l'osservi. S. TOMMASO.

C A S O 6.º

Un padre fa cresimare i suoi figli mentre sono ancor bambini, nè passano l'età di tre o quattro anni. Cercasi se sia lodevole?

Tutti i battezzati sono capaci di ricevere il sacramento della Confermazione, ed eziandio gl' infanti, perchè, come insegna S. Tommaso, 3 p., q. 75, a. 8. « *Anima ad quam pertinet et spiritualis natiuitas et spiritualis aetatis perfectio immortalis est; et potest sicut tempore senectutis spiritualem natiuitatem consequi, ita tempore iuventutis vel pueritiae consequi perfectam aetatem; quia huiusmodi corporales aetates animae non prejudicant.* » Quindi nel tempo delle persecuzioni la Chiesa confermava i bambini appena battezzati, come consta da Tertulliano, *lib. de Bapt., cap. 7 et 8*, e da S. Cipriano *Ep. 70 et 73, ad Janua. et Jubajan.*

Nella Chiesa però Occidentale per varii Statuti Sinodali, e non per legge generale, è invalsa la disciplina di non amministrare la Cresima fuorchè a quei fanciulli, che sono giunti ad un' età conveniente, e che hanno l' uso di ragione: disciplina, ch' è lodevole pel frutto maggiore che raccoglie il suscipiente in forza della cognizione, che ha del sacramento e della divozione e riverenza, con cui lo riceve. Sebbene poi questa disciplina sia varia, volendo in alcuni luo-

ghi, che i fanciulli abbiano compiuto il settimo anno, altri che tocchino il duodecimo, ed altri che abbiano un'età più avanzata, per cui ognuno è obbligato a seguire il costume della Diocesi, in cui si trova; tuttavia la regola più universale è quella di non ammettere alla Cresima i fanciulli prima che abbiano l'uso di ragione, cioè prima dei sette anni. Così stabiliscono molti Concilii sì provinciali, che diocesani riferiti da Benedetto XIV, *de Synod. Dioec. lib. 7, c. 10, n. 3*, e così insegna il Catechismo Romano, *part. 2, de Confirm. n. 18*: « *Illud observandum, omnibus quidem post Baptismum Confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habuerint. Quare, si duodecimus annus non expectandus videatur, usque ad septimum certe hoc sacramentum differre maxime convenit. . . Convenientius et utilius est, si infans supra septimum aetatis annum progressus fuerit, ut ea quae aguntur intelligat.* » E similmente decretò il Concilio Coloniense del 1536, ed anche il Concilio 1 di Milano, che anzi espressamente proibì di dar la Cresima a chi non è arrivato all'età di sette anni.

Dall'esposto si raccoglie che non è lodevole il padre, che fa cresimare i suoi figli che passano appena il terzo e quarto anno, quando però non intervenga una causa giusta. Imperciocchè se il fanciullo si trovasse in pericolo di morte, oppure dovesse trasportarsi in luogo, dove difficilmente potesse essere cresimato, allora sarebbe ottima cosa il farlo cresimare. Perciò il Concilio V di Milano sotto S. Carlo stabilisce: « *Si Episcopus aliquam justam causam atque adeo necessariam parvulo ac infanti, qui non modo eam aetatem (di sette anni) expleat, sed ne attingat quidem, ministrandi aliquando censuerit, ne sit vetitum.* » E S. Tommaso parlando de' fanciulli moribondi insegna, 3 p., q. 72, art. 8, ad 4: « *Hoc Sacramentum dandum est, ut in resurrectione perfecti appareant. . . unde etiam pueri confirmati decedentes majorem gloriam consequuntur; sicut et hic majorem obtinent et gratiam.* » Anzi il Sommo Pontefice Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 10*, loda quei Vescovi, che o nei loro Sinodi, o col mezzo di Editti si dichiarano pronti ad amministrare la Cresima a quelli che trovansi in pericolo di morte, e v' accorrono senza far distinzione da nobile a plebeo. Inoltre assegna due altre ragioni, per le quali

può conferirsi la Cresima ai fanciulli che non arrivano all'età di sette anni, cioè 1. se si prevegga una lunga assenza del Vescovo, cosicchè perduta l'occasione, si debba differire per molto tempo la Confermazione; 2. Se in certi luoghi non possa il Vescovo facilmente trasferirsi, o per l'età o per la distanza, o per la difficoltà del viaggio, nel qual caso il Vescovo opererà saviamente, se avviserà i suoi sudditi a condurre i loro fanciulli in quel tal luogo, ove sta per cresimare.

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Un fanciullo non sa, che il *Pater, Ave e Credo*, e viene presentato al parroco, perchè gli permetta di ricevere la Cresima. Cercasi se il parroco possa condescendere?

Il parroco senza un giusto motivo non può permettere, che il fanciullo venga cresimato. La riverenza dovuta al Sacramento esige, che il suscipiente sappia e conosca ciò che riceve, e sia informato delle disposizioni necessarie a conseguirne gli effetti. Ed è questo ciò che ricerca dai parrochi il gran Lambertini nella Istituzione VI, desiderando che sia osservato quanto venne prescritto da S. Carlo, cioè, che i parrochi facciano che i fanciulli prima di accostarsi alla Cresima si confessino, e che quelli che sono da Comunione, dopo essere stati cresimati si accostino alla Sacra Mensa: « *Hoc vero diligenter curabit, ut de peccatis confiteantur, confessique ad Sacramentum Confirmationis accedant, tum confirmati sacram Communionem sumant.* » *Act. Eccl. Mediol., part. 4.*

Dissi senza un giusto motivo. Imperciocchè siccome per un giusto motivo si può accordare la Cresima ad un fanciullo che ha una età minore di sette anni, come si è detto nel caso precedente; così può accordarsi anche nel caso, che non sapessero se non il *Pater, Ave e Credo*. Quale poi possa dirsi giusto motivo, veggasi quanto si è detto nel Caso IV di quest'Articolo.

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Un fanciullo di otto anni si presenta ad un confessore, onde disporsi alla sacra Cresima. Il Confessore rileva ch'è reo di peccato mortale. Cercasi come si debba regolare il confessore?

Vi furono dei Teologi tanto benigni, i quali insegnarono, ch'è sufficiente la sola contrizione per ricevere degnamente la Confermazione. Questa sentenza merita di essere rigettata, come appunto la rigettò Benedetto XIV, nella sua *Notific.* 6, n. 11, riferendo la Costituzione di Adone Vescovo di Parigi, che stabilisce: « *Si adultus fuerit, confiteatur et postea confirmetur.* » Si deve dunque il suscipiente assicurare, per quanto può, di essere nello stato di grazia, essendo la Confermazione un Sacramento, che conferisce per sè stesso l'aumento di grazia, e *per accidens* soltanto la grazia prima, come insegna S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 7. Ora venendo al caso proposto, se il fanciullo è tale, che possa il Confessore prudentemente assicurarsi, che abbia le disposizioni necessarie per l'assoluzione, deve aiutarlo col fargli maggiormente conoscere la colpa di cui è gravata la di lui anima, e poscia assolverlo non senza raccomandargli con apposita istruzione di approfittare della grazia, che va a ricevere col sacramento della Cresima. Ma se il fanciullo non ha le disposizioni, per le quali possa assicurarsi di assolverlo; allora dovrà dirgli apertamente, che si astenga dal cresimarsi, e che dica ai parenti di differire la Cresima ad altro tempo, affine di potere vieppiù disporsi a ricevere copioso il frutto del sacramento. Se poi il confessore fosse lo stesso parroco, oppure trovasse opportuno anche come confessore di fare dopo la confessione al fanciullo alcune interrogazioni, dalle quali potesse risultare ch'è incapace di cresimarsi; potrà usare anche di quest'arte, onde persuadere i parenti a differire di presentarlo alla Cresima. Abbia però tutta l'avvertenza di non violare il sigillo della Confessione, importando al confessore, che per impedire l'altrui sacrilegio, non abbia ad aggravare l'anima sua di peccato. :

MONS. CALCAGNO.

Intorno alla sua necessità ed effetti.

C A S O . 1.º

Un contadino adulto trascura di ricevere il sacramento della Cresima mentre il Vescovo si trova alla visita della di lui parrocchia, e così un padre non si cura di far cresimare i suoi figli. Cercasi se ambedue peccano mortalmente?

Rispondo che sì. Imperciocchè sebbene questo sacramento non sia necessario di necessità di mezzo per la salute, lo è però di necessità di precetto. Così innumerevoli Teologi, fra' quali Sant' Antonino, che così scrive, 3 p., tit. 14, cap. 14: « *Etsi numquam occurrat infestatio persecutionis, tenetur homo semel in vita confirmari; et si possit et negligat, licet Sacramentum aliter non contemnat, peccat mortaliter, et damnatur moriens, nisi tunc confirmetur, vel nisi poeniteat, et confiteatur de hoc, quod in infirmitate potuit et neglexit.* » Ciò anche si deduce dalla pratica della Chiesa, che ha sempre punito con pene canoniche quelli che non lo ricevettero, o non procurarono che lo ricevessero le persone che avevano soggette. Nei canoni penitenziali abbiamo: « *Cujus filius sine Confirmationis sacramento moritur, parentes, quorum negligentia in factum est, poenitentiam agent annos tres.* » Questo Canone viene riportato da S. Carlo nelle sue istruzioni ai parrochi. Anzi nel Concilio IV di Milano approvato dalla S. Sede viene stabilito: « *Ut si quis neglexerit Confirmationem, subiaceat disciplinis.* » Come non avrà dunque a peccar mortalmente e l'adulto che trascura di cresimarsi avendo la comodità di farlo, ed il padre che non cura di far cresimare i suoi figli? Ancora se tal negligenza derivasse dal padrone verso i suoi sottoposti, o dal tutore riguardo ai pupilli, non si dovrebbe esitare dal giudicarli, con Benedetto XIV, *Notif. 6*, rei di mortal colpa. Né può esservi alcun dubbio, poichè se la Confermazione è di necessità di precetto, ne deriva, che trascurando di riceverla avendo l'opportunità, si disprezza il precetto, e si espone la persona al pericolo di morire senza riceverla, lo che è ingiurioso a Cristo, che ci ha fornito di questo Sacramento per fortificarci, ed alla

Chiesa, che a tal fine vuole che i Vescovi siano pronti ad amministrarlo. Quindi il Concilio Senonense del 1524 decretò: « *Confirmatio fortiozem reddit ad resistendum tentationibus; promptiozem ad Deo seruiendum, et ad Dei praecepta implenda, in fidei confessione confirmatum constantiozem efficit, quam omnes christiani, tam viri, quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere; contemni autem dicitur, quando Episcopus est praesens, paratus dare, et persona hoc sciens negligit aut despicit suscipere.* » Ed ancora più chiaro Benedetto XIV, nella sua Costituzione *de Ritu Graec.*: §. 3: « *Eos gravi peccato teneri, si quum possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.* »

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Casimiro sta per ricevere la prima tonsura, e non è cresimato. Consulta il parroco se possa farsi tonsurare prima di ricevere la Confermazione. Cosa il parroco gli deve rispondere?

Che riceva prima la Cresima e poi la tonsura. Il Concilio di Trento, *sess. 23, cap. 4, de Reform.*, espressamente comanda: « *Prima tonsura non iniiuentur qui sacramentum Confirmationis non acceperint.* » Questo precetto, quantunque al parere del Suarez e dei Salmaticensi, non abbia la forza che di un semplice avviso ai Vescovi; tuttavia insegnano Dottori gravissimi, ch'è obbligatorio, e che illecitamente riceverebbe la tonsura il non cresimato. È vero, che al precetto non v'è aggiunta alcuna pena o censura, ma perchè sia precetto è forse necessaria l'imposizion della pena o censura? Lo stesso Sacro Concilio nella stessa *sessione cap. 12*, stabilisce: « *Nullus in posterum ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatum, ante vigesimum tertium, ad presbyteratum ante vigesimum quartum aetatis suae annum promoveatur,* » nè qui v'è aggiunta pena o censura. Ma chi non ritiene, che sia questo un rigoroso precetto?

Inoltre, ch'abbia voluto il Concilio espressamente comandare, che sia confermato chi riceve la prima tonsura, si conosce da ciò, ch'egli intese di rinnovare quanto prescrivevano le leggi antiche. Abbiamo infatti, che S. Cornelio papa nella sua epistola a Fabio An-

tiocheno accusa come illecita l'ordinazione di Novaziano, perchè non era peranco confermato, ed il Concilio Niceno concesse ai Novaziani di ritornare alla chiesa, e di stare nel clero, « *si Confirmationis recipere sacramentum.* » Anzi vi sono di quelli, che ritengono per irregolari quelli che sono stati tonsurati prima di essere stati confermati. Altri però lo negano non improbabilmente, perchè questa irregolarità sarà forse stata in uso ne' tempi antichi, ma ora non lo è più nè si trova nel decreto di Graziano, nè nelle Costituzioni dei Sommi Pontefici. Vedi il Juenin *de Sacram., diss. III, de Confirm. quaest. 9, cap. 1.*

Finalmente, è contrario alla condizione e natura dello stato clericale, che vi sia ammesso quegli che non è cresimato, dovendo i Chierici essere adulti perfetti nella professione di fede, come duci e antesignani della vita spirituale. Quindi la facoltà di Parigi ha condannata la seguente proposizione: « *Chrismate uncti in Baptismo, licet ab Episcopo non confirmentur, perfecti sunt christiani in sensu Patrum.* » E con ragione, perchè i Ss. Padri non reputano perfetti cristiani se non quelli che hanno ricevuto la Confermazione,

BENEDETTO XIV.

C A S O 3.°

Ma Casimiro dubita se sia stato cresimato, nè può rilevarlo con certezza. Che deve fare ?

Manifesti la cosa al suo Vescovo, il quale col mezzo degli esami dovrà procurare di venire in conoscenza s'egli sia stato o no cresimato. Nel caso poi, che a fronte di tutti gli esami possibili sussistesse il dubbio, potrà il Vescovo conferirgli la Cresima sotto condizione prima di dargli la tonsura. Così nel dubbio se una persona sia stata o no confermata, insegnano che deve farsi il Suarez, ed il Bonacina, *disp. 3, de Sacram. q. unica, cap. 4, n. 10*, asserendo essere questa la sentenza di tutti i Teologi.

SUAREZ.

C A S O 4.°

Un parroco non tiene verun registro de' Cresimati, perchè molti ricevono questo Sacramento senza sua saputa, nè si cura d' istruire i fanciulli che debbono cresimarsi, riservandosi ciò quando è imminente la sacra visita. Cercasi se manchi notabilmente al suo uffizio?

In 1. Pecca gravemente il parroco non tenendo o non conservando il registro de' Cresimati, perchè, come dice il Possevino, *de Off. Paroch. cap. 12, num. 42*, si deve fare di questo registro lo stesso conto, che si fa dei libri o registri de' Battesimi e de' Matrimonj, nascendo egualmente i medesimi assurdi per difetto de' registri, cioè d' ignorarsi quali sieno i cresimati e quali i padrini. Siccome dunque non sarebbe scusato da colpa grave un parroco, che per qualsivoglia motivo non tenesse il registro de' Battesimi e de' Matrimonj; così anche non tenendo quello de' cresimati. La ragione addotta dal Possevino pare certamente, che non ammetta replica, perchè tanto dal Battesimo, quanto dalla Confermazione nasce la cognazione spirituale, e s' l' uno che l' altro sono Sacramenti irreiterabili, sicchè egualmente importando il conoscere chi fu battezzato o cresimato, e quali sono stati i Padrini, ne viene ch' eguale è pure la necessità di tenere il registro, ed eguale l'obbligo del parroco.

In 2. Manca notabilmente il parroco al suo dovere, e pecca più e meno secondo la sua negligenza. Non deve differire il parroco le sue istruzioni sulla Confermazione a quando è imminente la sacra visita, ma deve di tratto in tratto far sentir su questo punto la sua voce, e ciò perchè non tutti aspettano alla visita per cresimarsi, ed è necessario, che tutti ricevano questo Sacramento sufficientemente istruiti; perchè, come riflette l' Habert, *de Confirm., cap. 8*, molti non possono in allora per l' urgenza di varj affari intervenire, e perchè finalmente la rozzezza di tutti, o di molti fa sì che confondansi per la copia delle cose, che in un ristretto spazio di tempo debbono imparare.

Inoltre, soggiunge il lodato Autore, tale istruzione non solo è necessaria, ma anche utile. 1. I non cresimati imparano ciò che de-

vono sapere, ed intendendo gli effetti di questo Sacramento, si accendono di desiderio di riceverlo, e questo desiderio diviene loro meritorio, anzi lo ricevono con più frutto. 2. I cresimati ritengono in memoria ciò che hanno imparato, e vengono eccitati a riconoscenza verso Dio pei benefizii e grazie, che col mezzo di questo Sacramento ha loro impartito, locchè è un tributare culto a Dio. « *Cultus enim Dei*, dice S. Agostino, c. 11, *de spir. et litt., in hoc maxime constitutus est, ut anima ei non sit ingrata.* » E nel *serm.* 21, *de diversis*, cap. 2. « *Hoc est glorificare Deum, gratias agere Deo.* » 3. Nel ricevimento della Cresima si stipula un patto tra Dio e l'uomo: Dio offre le grazie, e promette i suoi ajuti, ed il confermato promette di pugnare a guisa di uomo forte e di perfetto cristiano. È bensì vero, ch' ogni uomo è soldato quando trattasi di opporsi all'ingiuria del Creatore, come dicea Tertulliano; ma è vero ancora, che il cresimato è a questa pugna tenuto per uffizio, come osserva S. Tommaso. « *Idcirco accepimus spiritum, ut non pavidus simus, aut metu contrahamur, sed ut celsiores evadamus,* » dice S. Gio. Grisostomo sovra quelle parole dell'*Epist.* 1, a Timoteo, cap. 1: « *Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis.* » Questi soldati adunque devono essere esortati ed eccitati dalla voce de' loro duci, cioè dei parrochi, onde non raffreddino, e divenendo languidi e sonnacchiosi manchino al loro uffizio. Quindi è, che Benedetto XIV, nella sua *notif.* 7, raccomanda vivamente ai parrochi questa istruzione dicendo, che dalla mancanza di essa, e dai disgraziati tempi nostri doveva ripetere il poco profitto, che d'ordinario si ritrae da un tal Sacramento.

Ma e cosa dovrà insegnare il parroco a quelli che sono per cresimarsi? Dovrà istruirli delle cose, che sono necessarie da sapersi per ricevere con frutto questo Sacramento. 1. Dia loro una cognizione sufficiente esplicita dei misteri della fede, dei precetti e regola evangelica, secondo la quale debbono formarsi i costumi. 2. Dia una notizia delle cose tutte spettanti al Battesimo ed alla Confermazione. Spieghi dunque loro non già alla sfuggita, ma di proposito quelle cose, nelle quali consiste la vita cristiana: spieghi l'eccellenza, l'importanza e gli effetti della Cresima e gli obblighi che ad essi sono annessi: spieghi come deve riceversi nello stato di grazia, onde non abbiano a commet-

tere un sacrilegio ricevendolo in peccato mortale : spieghi finalmente e dimostri loro l'importanza di prepararsi a riceverla colla orazione, e meditazione di questo mistero. Tale esercizio di divozione e di pietà fu prescritto da Gesù Cristo agli Apostoli, che stavano per ricevere lo Spirito Santo. « *Vos autem sedete in civitate quoadusque induamini virtute ex alto.* » Così in S. Luca al cap. 24 : « *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria Matre Jesu.* » Così negli Atti Apostolici al cap. 1. Si rifletta, che Gesù Cristo non ha mai ricercate dagli Apostoli tante disposizioni, quante ha loro imposte per conseguire l'effetto della Confermazione. Non bastò loro esser giusti, ma li tenne dall'Ascensione fino alla Pentecoste nel Cenacolo chiusi in orazione. Ecco come il parroco deve istruire quelli che sono per ricevere la Cresima, affinchè si dispongano a riceverla con frutto.

SCARPAZZA.

C A S O 5.º

Un cresimando non avendo ben intesa l'istruzion fatta dal suo parroco, gli ricerca quali sieno gli effetti della Confermazione. Che gli deve rispondere ?

Che due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere e la grazia, il primo de' quali non manca mai, quando sia validamente amministrato, ed il secondo dipende dalle disposizioni di chi lo riceve. Intorno al carattere è manifesto per dottrina della Chiesa espressa e nel Decreto di Eugenio IV pegli Armeni, e nelle definizioni del Tridentino, che s'imprime nell'anima del candidato : « *Si quis dixerit, così il Tridentino, sess. 7, can. 9, in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, anathema sit.* » Aggiunga che da questo carattere ne deriva, che il Sacramento non può riceversi due volte, perchè lascia nell'anima un indelebile suo vestigio.

Intorno alla grazia gli dica, che questa, come insegna S. Tommaso, è una grazia di vigore spirituale, corroborante e fortificante, grazia propria della Cresima, e che non può aversi, se non se per

essa : • *In hoc Sacramento datur plenitudo Spiritus Sancti robur speciale, quod competit perfectae aetati.* » 3 p., q. 72, a. 2. E per disporlo viemmaggiormente lo istruisca, che la grazia è bensì *ex opere operato*, ma è anche *ex opere operantis*, ond'è, che quanto maggiori saranno le di lui disposizioni, tanto più copioso sarà il frutto, che avrà a ritrarre.

MONS. CALCAGNO.

Rapporto ai Padrini ed alla Cognazione spirituale.

C A S O 1.º

Natale, scelto a padrino, ricerca al parroco quale sia il di lui ufficio nell' amministrazione della Cresima; quanti padrini possono esservi con uno stesso cresimando, e quali sieno gli obblighi del padrino. Che gli deve rispondere?

Ecco l'istruzione chiesta al parroco da Natale. 1. Il padrino non ha altro ufficio nell' amministrazione della Cresima, fuorchè di presentare il confirmando al Vescovo. Così sta scritto nell' Ordine Romano, e nel Sacramentario di S. Gregorio, e così viene inculcato da molti Concilii. Tale cerimonia poi è tanto universale e solenne, che, come opinano unanimemente i Teologi, sarebbe colpa mortale l'ometterla. Il confermando dunque, divenuto pel Battesimo membro della Chiesa, viene al Vescovo presentato dal padrino, perchè fregiato venga del carattere militare, promettendo, che combatterà valorosamente, e perciò lo tiene colla destra mano s' è infante, e s' è adulto egli pone il piede proprio sul destro piede del padrino. La cerimonia per altro di por il piede sembra non sia più in uso, e perciò basta che il padrino tenga la sua destra sulla spalla del cresimando.

In 2. Il Concilio di Trento nel Sacramento del Battesimo ha permesso, che i padrini possano essere uno ed una, e nulla decretò intorno a quello della Cresima. Deve adunque su questo punto attenersi a quanto è prescritto nel *cap. Non plures*, cioè, che un solo sia il padrino. S. Carlo ed il Card. Paolucci Vicario del sommo Pontefice in Roma nella sua istruzione pei confermandi dal 1722 ricercano,

che i padrini siano in età più provetta dei confermandi, e vietano che sia padrino di una femmina un maschio, e di un maschio una femmina.

In 3. Quali siano gli obblighi dei padrini basta addurre quanto stabilì il Sinodo Cameracense, p. 2, tit. 7, cap. 1 : « *Quod eorum puerorum, quos susceperint tamquam filiorum spiritualium curam gerere, eosque prima fidei rudimenta docere debeant, si ea ignorent.* » Vedi quanto abbiamo esposto su questo punto parlando dei padrini al Battesimo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Eugenio di tredici anni non ancora cresimato, vuol tenere a Cresima Patrizio suo cugino. Cercasi 1. Qual età si ricerchi per essere padrino nella Confermazione? 2. Se possano essere i parenti? 3. Se lo possa chi non è confermato? 4. Se essendolo chi non è confermato contragga la cognazione spirituale?

In 1. S. Carlo esige nel padrino l'anno quattordicesimo di età, perchè un uomo in età minore non può essere se non rade volte dotto da aversi in luogo e grado di maestro. Lo stesso prescrisse il Card. Paolucci Vicario del Sommo Pontefice in Roma nella sua Istruzione data in luce il dì 22 maggio 1722. Eugenio dunque non può essere padrino di Patrizio, perchè non ha che tredici anni.

In 2. Che il padre e la madre sono esclusi nel caso eziandio di necessità, affinchè non contraggano la cognazione spirituale, e restino impediti dall' uso del matrimonio. Ma quanto agli altri consanguinei, sebbene il Toletto li voglia esclusi, tuttavia non si può provare, che non lo possano almen nel caso di necessità; poichè in niun luogo trovasi ciò proibito; anzi giudicano altri, che la pensino meglio quelli che vogliono essere tenuti alla Cresima dai consanguinei od affini, acciò gl' impedimenti del matrimonio non si estendano a maggior numero di persone.

In 3. Consta dal capo in *Baptismate* 102 de consecr. dist. 4, che chi non è confermato non può tenere un altro a Cresima: « *In Baptismate, vel in Chrismate non potest alium suscipere in filium qui non est*

baptizatus vel confirmatus. » Quindi i Teologi ancor più benigni, fra' quali il Busembaum ed il La Croix, asseriscono ad una voce, che pecca mortalmente chi fa da padrino alla Cresima non essendo cresimato. Ciò si conferma coll' autorità di S. Tommaso che nella 3 p., q. 72, a. 10 ad 2, così scrisse: « *Non debet alium ad Confirmationem tenere, qui nondum est confirmatus.* »

In 4. Non è una sola l' opinione dei Teologi. Ve ne sono, che ritengono contrarre la cognazione spirituale anche il padrino non confermato, ed altri per lo contrario probabilmente lo negano. Così il Reiffenstuel, tom. 4, *juris Canon. pag. 91, n. 27*, che sta per la sentenza negativa, che viene dimostrata dal Ferrari nel supplemento dell' VIII tomo coi seguenti argomenti presi dal Chiericato, dal Barbosa e da altri. 1. Perchè siccome chi non è battezzato facendo da padrino al Battesimo non contrae la cognazione spirituale, così nemmeno chi non cresimato è padrino alla Cresima, essendo sì l' uno, che l' altro, colle medesime espressioni dalla legge proibito nel canone sopraccito in *Baptismate 102, de Consecr. dist. 4, p. 2*. Perchè nel Pontificale Romano espressamente si dice: « *Nullus qui non sit confirmatus potest esse in Confirmatione patrinus,* » ove l' espressione *non potest* non indica soltanto la proibizione dell' atto, ma eziandio la irritazione del fatto. 3. Perchè il Cardinal di Laurea, *de impedim. matrim. disp. 28, n. 102 et seq.* al dubbio proposto: « *Titius non confirmatus tenuit ad Confirmationem puerum, cujus deinde matrem viduam vult in uxorem ducere; quaeritur an possit;* » assolutamente rispose *posse* appoggiato al citato capo in *Baptismate*. 4. Perchè tale opinione è difesa da molti e gravissimi Teologi e Canonisti, tra' quali il Barbosa, il Giordano, il Matteuccio, il Marcanzio, il Sanchez, il Pignatelli. 5. Perchè secondo il Ferrari, ed il Reiffenstuel venne deciso dalla sacra Congregazione del Concilio in una *Ticinensi* del 13 luglio 1654: « *Non confirmatum non contrahere cognationem spiritualem.* » Contuttociò il parroco prudente, considerando, che quantunque nel Battesimo sia proibito dal Tridentino che due maschi o due femmine siano padrini, tuttavia se fanno quest' ufficio, contraggono la cognazione spirituale; non dovrà fidarsi di congiungere in matrimonio tali persone senza prima consultare

il suo Vescovo, anzi se vi sia tempo dovrà consultare la S. Sede per non dar luogo invece di matrimonio ad un incestuoso congiungimento.

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Petronio in uno stesso giorno ha tenuto alla Cresima molti fanciulli. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente ?

Rispondo che no, fuori del caso di necessità. Il Pontificale Romano prescrive : « *Nullus praesentet nisi unum, aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi.* » Da' questo prescritto s' inferisce : 1. Che in uno stesso giorno non si può tenere da un solo padrino più di due ; 2. Che più di due è lecito tenere nel caso di necessità ; 3. Che nel caso di necessità si deve impetrare la licenza dal Vescovo confermante. Così anche ordinano gli editti dei Vescovi in ordine alle Cresime. Nell' Editto Romano si legge : *Di più nessun tenga alla Cresima se non uno, o due, senza nostra licenza ; ed in quello di Bologna : Sia un sol padrino . . . non tenga nel medesimo giorno più di due senza nostra licenza.*

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Patrizio fu padrino di Pipino nel Battesimo, e vuole esserlo anche nella Cresima. Cercasi se possa ?

Non può esserlo, e questa è la comune sentenza dei Teologi, come può vedersi presso il Cuniliati, *de Confirm.* §. 2, num. 2, il Li-guori, *de Confirm.* num. 187, lo Sporer, *in supplem.* §. 4. Ciò anche si raccoglie dal *cap. Non plures*, e dal *cap. in Cathéchismo de Consecr. Distinct.* 4, ove sebbene si dica essere ciò lecito nel caso di necessità, nondimeno per consuetudine della Chiesa Romana, e per decreto di Papa Leone deve il padrino nella Cresima essere diverso da quello che fu nel Battesimo. Lo stesso si definisce nella Istruzione od Editto Romano citato nel caso antecedente, in cui si legge : *I padrini non possono essere nè quelli che sono stati compari o comari dei medesimi confermati nel sacramento del Battesimo, secondo l'antichissima*

consuetudine di questa santa Romana Chiesa, ec., e così nell' altro Editto di Bologna: Sia un sol padrino . . . e chi è stato d' uno al Battesimo non deve tenerlo alla Cresima. » BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Tizio, figliuolo di Cajo, essendo in altra Diocesi fu tenuto a Cresima da Marta. Rimasto vedovo Cajo, non ricordandosi che suo figlio fosse stato tenuto a Cresima da Marta, contrasse gli sponsali con essa, e dubbioso di aver qualche impedimento contrae nuovi sponsali con Apollonia di lei sorella. Dipoi intendendo non esser deciso se si contragga la cognazione spirituale, quando una femmina tenga alla Cresima un maschio, ricerca: 1. Se ciò sia lecito? 2. Se in tal caso contraggasi l' impedimento? 3. Se abbia incorso l' impedimento di pubblica onestà quanto all' una ed all' altra sorella pegli sponsali fatti con ambedue?

In 1. Dicemmo nel caso 1.° di quest' articolo, che nè un maschio una femmina, nè una femmina può tenere alla Cresima lecitamente un maschio. Ora lo dimostriamo col prescritto del Pontificale Romano, che dice: « *Neque masculi foeminis patrini, neque foeminae masculis matrinae esse debent.* » Ed è cosa indecente per la diversità del sesso, ch' abbia una femmina a far l' uffizio di padrino ad un maschio. Così ha decretato anche il Concilio Provinciale V di Milano sotto S. Carlo Borromeo, *tit. Quae ad Confirmationis Sacramentum pertinent*, §. *ut foeminis*; e così pure Benedetto XIV, nella sua *Notific. 6, num. 14*, ove dice: « *Volumus insuper ut maribus erga foeminas, et e contrario foeminis erga mares patrini officium persolvere omnino denegetur.* »

In 2. Che se per incuria de' ministri ciò accadesse, la femmina incontrerebbe nullaoostante la cognazione spirituale, la quale, come stabilisce il Tridentino, *sess. 24, de Reform. Matrim. cap. 2*, si estende tra il padrino o matrina, il cresimato, ed il padre e la madre di esso cresimato; e ciò perchè illecitamente avrebbe la femmina fatto l'uffizio di padrino, ma non invalidamente. Infatti non v'ha alcuna legge

che dichiarì invalido un tal atto, nè ciò è proibito per l'incapacità delle persone, ma solo a titolo di onestà e decenza.

In 5. L'impedimento di pubblica onestà secondo il Concilio di Trento, *sess. 24, de Reform. Matr. c. 3*, nasce dagli sponsali validamente contratti, e non dagli sponsali invalidi. Cajo dunque può sposare Apollonia, perchè gli sponsali contratti con Marta erano invalidi, atteso l'impedimento di cognazione spirituale, ma non potrebbe sposar Marta quand' anche dal detto impedimento venisse dispensato, per l'altro impedimento di pubblica onestà nato coi validi sponsali fatti con Apollonia di lei sorella.

SCARPAZZA,

C A S O 6.°

Tizio, credendo di tenere alla Cresima il figliuolo di Sempronio, ha tenuto quello di Tiberio. Cercasi se abbia contratto la cognazione spirituale tanto colla persona tenuta, quanto coi di lei genitori?

Se Tizio ha inteso unicamente di tenere il figliuolo di Sempronio, e non un altro, non ha contratto la cognazione spirituale, perchè non intese di fare l'uffizio di padrino alla persona tenuta, come ricercasi per contraere la cognazione spirituale. Ciò chiaro apparisce coll'esempio di chi tiene al Battesimo come procuratore, il quale sebbene tenga realmente il bambino, tuttavia non contrae la cognazione, perchè non intende di fare l'uffizio di padrino.

Se poi Tizio non ha ristretta la sua intenzione al figliuolo di Sempronio, ma piuttosto intese di tenere il fanciullo che aveva presente; in questo caso ha contratto l'impedimento, e ciò perchè avea l'animo di far l'uffizio di padrino alla persona presente, quantunque speculativamente credesse, che fosse questa o quella. Siccome pertanto è valido il Battesimo conferito da un parroco con questo errore speculativo, perchè praticamente intende di battezzare il bambino presente, ed in tal caso contrae la parentela spirituale, come insegna l'Omobono, *Consult. Moral. vol. 2, resp. 7*, con S. Tommaso, *in 5, distinct. 30, q. 1*, così per la stessa ragione si deve concludere nel caso nostro.

BENEDETTO XIV.

CONFESIONE

DEL PRECETTO DELL' ANNUA CONFESIONE.

§. I.

*Esistenza e qualità di questo precetto; quali persone riguardi,
e quali peccati.*

Questo precetto di confessarsi almeno una volta l' anno lo abbiamo netto e chiaro nel Concilio Lateranense, che si celebrò l' an. 1215 sotto Innocenzo III, confermato poi dal Tridentino. Ecco il Canone primo; « *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, etc.* » Ecco il Canone del Concilio di Trento, che lo conferma, nella *sess. 14, can. 8*: « *Si quis dixerit, Confessionem omnium peccatorum, qualem Ecclesia servat, esse impossibilem; et traditionem humanam a piis abolendam, aut ad eam non teneri omnes et singulos utriusque sexus Christianos juxta magni Concilii Lateranensis Constitutionem, semel in anno, et ob id suadendum esse fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimae; anathema sit.* » Il precetto è chiaro; e quindi tutti i teologi cattolici di comune consenso insegnano esserci precetto ecclesiastico, per cui tutti i fedeli tenuti sono a confessare i lor peccati una volta l' anno ai ministri della Chiesa; e chi insegnasse l' opposto, dovrebbe tenersi per eretico. Questo precetto è divino, se venga riguardato assolutamente e separato dalla determinazione di tempo; ed è ecclesiastico in quanto prescrive la Confessione da farsi ogni anno. Così la sentono tutti i teologi, e così ha dichiarato lo stesso Concilio di Trento, nella citata *sess. cap. 5.* « *Neque enim (dice) per Lateranense Concilium Ecclesia statuit, ut Christiani confiterentur quod jure divino necessarium et institutum esse in-*

tellexerat, sed ut praeceptum Confessionis, saltem semel in anno, ab omnibus et singulis, quum ad annos discretionis pervenissent, imple-retur. »

A questo ecclesiastico precetto son sottoposti tutti i battezzati e maschi e femmine, tostochè giunti sieno all' uso di ragione, come ha decretato Innocenzo III, nella già lodata Costituzione; e quindi anche gli eretici, i quali nel ricevimento del Battesimo si assoggettano all' ecclesiastiche leggi. In allora poi deve credersi essere il fanciullo giunto all' uso di ragione, come dichiara il Catechismo del Tridentino, *part. 2 Sacr. Poenitent. num. 58*, quando arriva a saper discernere il bene dal male, e ad essere di dolo capace, e sebbene l'età capace di dolo non sia determinata ad un certo numero di anni, più frequentemente però, e d' ordinario, avviene dopo il settennio: che se in taluno il lume e l' uso di ragione previene questo tempo, cosicchè possa peccar mortalmente, questi anche innanzi alla età di set' anni tenuto sarebbe ad adempiere il precetto della Confessione. Intorno a questo punto, bello e molto opportuno si è l'avvertimento che dà S. Carlo Borromeo nella sua Istruzione ai confessori, *c. 9*: « Sarà (dice) cosa ottima e molto ben fatta il condurre e presentare al confessore i fanciulli e le fanciulle anche nell' età loro di cinque e sei anni, onde incomincino poco a poco a prender l' uso di accostarsi a questo Sacramento. Guardinsi però i sacri ministri d' impartire l' assoluzione a quei, nei quali non v' ha nè idonea materia, nè pienezza di ragione tale, onde possano con morale certezza giudicare, essere dessi capaci di questo Sacramento. » V'ha poi dei ragazzi, i quali, sebbene abbiano sufficiente discernimento per peccare, non ne hanno poi ugualmente al pentimento per non conoscere abbastanza la gravità dell' offesa di Dio. A questi adunque il saggio confessore, se dubita del dolore necessario e del fermo proposito, non impartisca l' assoluzione, ma la differisca a tempo migliore.

Per adempiere questo precetto, non basta confessarsi in qualunque maniera, ma è necessario confessarsi validamente e sinceramente, cosicchè non si soddisfa a quest' obbligo con una invalida e molto meno con una sacrilega Confessione; ed è ciò certissimo, perchè è

stata da Alessandro VII condannata la contraria opinione nella proposizione 19, che diceva: « *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.* » Chiunque fa una Confessione volontariamente nulla o perchè manca nella contrizione o dolore, o perchè occulta e non confessa qualche grave peccato, o perchè non ha un vero proponimento di emendarsi, non adempie il precetto. Sebbene però per soddisfare al precetto con una valida Confessione tenuti sieno i fedeli a confessare tutti i da sè commessi peccati mortali altra volta non confessati o non confessati a dovere e validamente; non sono tuttavia obbligati per lo stesso precetto a manifestare insieme anche i veniali: imperciocchè i peccati veniali non sono materia necessaria neppure del precetto divino della Confessione; mentre può l'uomo cristiano conseguire la lor remissione anche fuori del Sacramento della Penitenza. Così appunto ha dichiarato il Tridentino nella *sess.* 14, *cap.* 5, colle seguenti parole: « *Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, et in quae frequentius labimur, quamquam recte et utiliter, citraque omnem praesumptionem in Confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat; taceri tamen sine culpa, multisque aliis remediis expiari possunt.* » La ragione poi è chiara. Il precetto ecclesiastico dell'annua Confessione altro non è che una determinazione del precetto divino, in quanto cioè stabilisce il tempo, in cui ha ad eseguirsi un tal precetto: il precetto divino non obbliga alla Confessione dei veniali: adunque nemmeno il precetto della Chiesa. Quindi è che la Chiesa non ha mai comandato con assoluto precetto e comune a tutti i fedeli la Confessione de' veniali; cui nondimeno esige e comanda a chi vuole acquistare un'indulgenza o ginibileo, allorchè prescrive che per conseguirlo debba premettersi la Confessione.

Ma nel caso che taluno in tutto l'anno non abbia commesso neppure un solo peccato mortale, sarà egli tenuto per adempiere il precetto dell'annua Confessione a confessarsi dei veniali? Il caso in pratica non può essere che molto raro. Come mai può darsi, che un Cristiano perseveri costantemente a stare in grazia di Dio per un anno intero senza i mezzi da Cristo stabiliti per la conservazione della grazia santificante, fra' quali è forse il principale la frequenza de' Sacramenti, cosicchè in capo all'anno non si trovi avere qualche pec-

cato grave o certo, o almen dubbio, di cui tenuto sia a confessarsi ?
Ma in tal caso che dovrà dirsi ?

Dovrà dirsi ciocchè insegna S. Tommaso, nel *Suppl. q. 6, art. 3, c. 3*, ove, spiegando l' istituzione della Chiesa nel Concilio di Laterano, scrive così : « In forza del Sacramento (cioè del precetto divino della Confessione) niuno è tenuto a confessarsi dei peccati veniali ; ma bensì per istituzion della Chiesa, quando non ha altro da confessare. Oppure può dirsi, secondo alcuni, che per la predetta decretale (d' Innocenzo III) non obbligansi se non se quei che han mortalmente peccato ; il che manifesto si rende da quell' espressione, onde dice, che debbono confessare *tutti* i peccati ; il che non può intendersi dei veniali, perchè niuno può confessarli tutti. E quindi chi non ha peccati mortali, non è tenuto alla Confession dei veniali ; ma basta per adempiere il precetto della Chiesa, che si presenti al sacerdote, e si faccia conoscere d' essere senza coscienza di peccato mortale ; e ciò gli servirà e gli sarà computato per la prescritta Confessione. » Adunque, secondo questa dottrina, ogni fedele, ossia giusto ossia peccatore, è tenuto a presentarsi al sacro ministro o per confessarsi, se vuole, dei peccati veniali, od almeno per manifestargli lo stato di sua coscienza, dicendogli e palesandogli di non conoscersi reo d' alcun peccato mortale ; e questa presentazione gli sarà computata per la comandata Confessione. Produrrà questa presentazione due ottimi effetti ; l' uno cioè di accostarsi alla SS. Eucaristia con maggior riverenza, ricevendo prima la benedizione del Confessore, insieme colla recita delle orazioni, che precedono e sieguono l' assoluzione, le quali sono sacramentali, e giovano a scancellare i peccati veniali : e l' altro di toglier di mezzo con questa presentazione lo scandalo che potrebbe nascere dell' omissione dell' annua confessione. Così per quello spetta ai peccati veniali.

Ma quanto ai mortali è necessario confessarli tutti, cosicchè chi volontariamente ne ommette anche un solo non più confessato fa una Confessione invalida, anzi anche sacrilega, con cui non soddisfa al precetto. Chi poi o per questo capo o per mancanza di dolore e di proponimento fa una Confessione di tal fatta, per cui non ha adempiuto il precetto, è tenuto rimediare al male col confessarsi nelle do-

vute maniere un' altra volta. Ciò costa chiarissimamente della surriferita dannata proposizione. Egli non ha adempiuto il precetto: adunque è tenuto ad adempierlo col farne un' altra che sia valida e buona. Se di nuovo non lo fa, pecca mortalmente; ed è anche sottoposto alla scomunica, se mai dal Vescovo venga fulminata: contro i violatori di tal precetto; perchè, sebbene il suo peccato sia occulto, e non possa esteriormente provarsi a cagione della simulata Confessione, egli è però veracemente trasgressore del precetto.

§. II.

A chi debba farsi l' annua Confessione; in qual modo; in qual tempo dell' anno; motivi che scusano dal farla.

Comanda il Concilio Lateranense di fare l' annua Confessione al proprio sacerdote: « *Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti.* » Ma chi è questo proprio sacerdote, presso di cui ha a farsi l' annua Confessione? Ci furono teologi ne' tempi andati, i quali asserivano, altri non essere il proprio sacerdote salvochè il solo parroco, e potersi bensì concedere, che possano i fedeli fare la loro annua Confessione presso altri confessori approvati, ma non concedersi; contro a' quali han valorosamente combattuto San Tommaso, San Bonaventura ed altri. Anzi anche fra moderni teologi e canonisti non mancano alcuni che pensano, doversi onninamente fare l' annua Confessione presso il proprio parroco, come il Giuvenino, il Van-Espen, il Launojo ed altri, contro de' quali ha combattuto il P. Natale Alessandro, nell' *Istor. Eccles., dist. 4, ad sec. XIII et XIV*. Ma già è stata posta la cosa fuori d' ogni controversia da parecchi Sommi Pontefici, cioè da Clemente VIII, da Innocenzo X, e finalmente da Clemente X, nella sua Costituzione *Superna* 20 giugno 1670, in cui ha chiaramente difinito, che soddisfanno al precetto dell' annua Confessione que' fedeli, che la fanno presso un confessore approvato: « *Eos, qui religiosis simpliciter approbatis paschali tempore confessi fuerint, Constitutioni, quae incipit*

Omnis utriusque sexus, quoad confessionem dumtaxat satisfecisse censendos. » La cosa dunque è decisa.

Per soddisfare al precetto della Chiesa l'annua Confessione deve farsi per bocca propria del penitente, e quando non possa farsi colla bocca e colle parole, almeno co' cenni o con iscrittura, o anche per interprete, e non mai per via di lettere ad un Sacerdote assente. Quest'ultima parte di presente è certissima, mentre Clemente VIII, ha riprovato la sentenza di chi asseriva, *licere confiteri absentibus per litteras*, come diremo a suo luogo. È ammessa da tutti anche la prima parte, cioè che chi può confessarsi colla bocca e col parlare, debba farlo, e chi non può parlare debba confessarsi co' cenni; perchè, come insegna S. Tommaso nel *quod. 1, art. 1 in corp.* « È di necessità del Sacramento, che il penitente manifesti i suoi peccati; ma non è di necessità del Sacramento il manifestarli colle parole. » Chi adunque ha impedita la loquela, deve supplire alla meglio che può, e confessarsi almeno co' cenni. Ma chi non può parlare, e sa scrivere, dovrà egli confessarsi per iscrittura? Lo negano parecchi teologi, ma S. Tommaso, nel *suppl. q. 9, art. 3, al 2*, chiaramente lo afferma col dire: « *In eo, qui usum linguae non habet, sufficit, quod per scriptum, aut per nutum, aut per interpretem confiteatur; quia non exigitur ab homine plus quam possit.* » E poco dopo soggiugne: « *Quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* » Secondo S. Tommaso, adunque chi non può parlare e sa scrivere è tenuto a confessarsi per iscrittura; perchè si deve adempiere il precetto nella miglior maniera che si può.

Restaci a parlare della Confessione col mezzo d'un interprete, Taluno trovasi in un paese, ove non v'ha verun confessore, che intenda la sua lingua. È egli tenuto soddisfare il precetto della Chiesa col confessarsi per via d'interprete? Ecco il punto della quistione. Molti teologi rispondono francamente che no; ma parmi, che S. Tommaso insegni chiaramente che sì. Imperciocchè egli sempre costante nella sua massima, che ognuno deve adempiere il precetto della Confessione nella a sè possibile miglior maniera, cioè: come dice nel luogo e parole poc' anzi riferite, che non potendo farlo nel modo ordinario, cioè col parlare, basta che lo faccia e deve farlo o

per scrittura, o per cenni, o per interprete, *aut interpretem*; perchè « *quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* » Riconoscè adunque S. Tommaso, l'obbligo ed il debito di fare la Confessione per via d'interprete; e non limitando egli questo debito al precetto divino, sembra che insegna, esserci debito di confessarsi nella miglior maniera possibile, cioè se non colla bocca, almeno co' cenni, con iscrittura, o per via d'interprete ogni qual volta c'è l'obbligo di confessarsi. Pare che anche la ragione militi a favore di questa sentenza; perchè quando si può adempiere il precetto quanto alla sostanza ed alla parte sua principale, niuno è esente dall'ademperlo per non poterne osservare il modo e la parte meno principale: adunque chi può confessarsi una volta l'anno, ch'è il principale in questo precetto e la sostanza, non è esente dall'ademperlo, perchè non può osservare la parte minore, confessando immediatamente per sè stesso i suoi peccati: è adunque tenuto ad adempiere il precetto come può. Nè quel po' di maggior difficoltà ed erubescenza, cui deve soffrire chi si confessa per interprete, ha a calcolarsi tanto che lo liberi dall'obbligo di adempiere un precetto tanto alla salute necessario, che non è poi altro finalmente che una determinazione del precetto divino della confessione da farsi da chi ha peccato. Per tutte queste cose pare a me, che questa sentenza debba in pratica abbracciarsi siccome quella che mette in sicuro la salute dell'anima; e certamente anche secondo i difensori della opposta sentenza chi dovesse star più anni senza confessarsi per mancanza di confessore che intendesse il suo linguaggio, e si sentisse reo di gravi peccati, tenuto sarebbe a confessarsi per interprete.

Vengo in adesso al tempo di adempiere questo precetto. La Chiesa veramente non ha determinato in qual tempo o parte dell'anno abbia ad effettuarsi la comandata annua Confessione, e quindi basta adempiere questo precetto entro il giro dell'anno, più comunemente però per una lodevole consuetudine suole adempersi in tempo di quaresima. Ciò però sebbene sia ben fatto, non è per verun modo necessario, non avendo la Chiesa stabilito o la quaresima o altro tempo dell'anno per la confessione, come ha stabilito il tempo

di Pasqua per la comunione. Chi adunque fra il primo giorno e l'ultimo dell'anno, cioè fra il primo di gennajo e l'ultimo di dicembre, si confessa di tutti i suoi peccati, soddisfa al precetto della Chiesa. Il sacro Concilio di Trento nella *sess. 14, cap. 5*, parlando del precetto dell'annua Confessione, dice così: « *Ecclesia statuit . . . ut praeceptum Confessionis saltem semel in anno ab omnibus impleatur, unde jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo, et maxime acceptabili tempore quadragesimae: quem morem haec sancta Synodus maxime probat, et amplectitur tamquam pium, et merito retinendum.* » Il senso di queste parole non è già, che chi sul cominciamento dell'anno ha commesso dei peccati mortali, abbia a differire la Confessione fino alla Pasqua, nè molto meno che chi, dopo fatta nella Pasqua la Confessione e ricevuta la comunione, è caduto in qualche mortale peccato, possa lodevolmente aspettare a confessarsi fino all'altra Pasqua; poichè questo non sarebbe in conto alcuno una pia costumanza, ma una pratica perversa: no, questo non è il senso di tali parole, ma con esse indicar si vuole soltanto, che quelle persone, le quali sono in peccato, sieguano almeno la consuetudine di tutti i fedeli di convertirsi e di confessarsi in quaresima: e quanto a quelle, le quali si sono anche più volte confessate fra l'anno, non perciò omettano di accostarsi ancora nella Pasqua a questo Sacramento.

Le riferite parole del Concilio indicano altresì (il che è molto da notarsi) che que' fedeli pure hanno a confessarsi in quaresima, i quali conosconsi rei di qualche peccato mortale non confessato, quantunque siensi già entro l'anno confessati una od anche più volte. La consuetudine stessa ossia la pratica de' fedeli, ch'è un'ottima interprete della legge, dimostra che i fedeli stessi sono intimamente persuasi d'essere tenuti a confessarsi in quaresima, ogni qualvolta sono conscii di qualche peccato mortale non confessato. E lo stesso si dica di chi, dopo essersi confessato più volte fra l'anno di peccati veniali, viene poi verso il fine dell'anno a cadere in peccato mortale. Perdono molto tempo i Teologi in quistionare, se tenuti sieno rigorosamente i fedeli per precetto della Chiesa a confessarsi nuovamente in questi due casi nella quaresima; sostenendo altri la parte afferma-

tiva, ed altri la negativa. Ma a me sembra inutile questa disputa per la pratica : imperciocchè egli è certo che i fedeli, i quali conosconsi rei di peccato mortale, tenuti sono nella quaresima o alla Pasqua a confessarsi per ricevere la SS. Eucaristia ; sebbene non solamente una volta, ma più e più siate siensi confessati entro dell' anno, ossia di peccati mortali, ossia di veniali. Anzi queglino stessi, ai quali non rimorde la coscienza di verun peccato mortale, sebbene siensi confessati anche più volte fra l' anno, non mancano nondimeno secondo la universale e pia consuetudine de' fedeli di confessarsi pure alla Pasqua prima di accostarsi alla SS. Comunione. Chi è mai difatti, che, quantunque non conscio di peccato mortale, non si confessi o in quaresima o nella Pasqua ? Perchè adunque tutti i fedeli si giusti che peccatori in fatto si confessano in tal tempo, perciò loda il Tridentino questa consuetudine, e dice doversi sostenere e praticare.

Benchè non sia vietato per l' adempimento di questo precetto il computar l' anno dal primo giorno di gennajo all' ultimo di dicembre ; attesa nondimeno la consuetudine della Chiesa, pare debba computarsi dalla Pasqua di Resurrezione ad un' altra simile Pasqua. E quindi è che non si hanno per rei di violazione di questo precetto que' fedeli, i quali, fatta la Confessione e rivevuta la comunione nel Giovedì Santo, che cadesse, v. g., ai 20 di marzo, nel seguente anno fa lo stesso ai 21 d' aprile, in cui cade il Giovedì Santo ; sebbene sieno scorsi dalla prima all' ultima Confessione più di tredici mesi : ed avviene per tal motivo che quelle persone, le quali si confessano una sola volta all' anno in tempo di Pasqua, talvolta si confessino due volte entro il giro di undici mesi, e tal altra una volta sola nello spazio di tredici, a misura cioè che la Pasqua viene più presto o più tardi celebrata.

Chi nel corso d' un anno intero o colpevolmente o incolpevolmente non s' è confessato, deve, quanto prima può comodamente, adempiere il precetto. Questa si è la dottrina su questo punto non solo più probabile, ma anche unicamente vera. La ragione è, perchè quelle parole del Concilio, che comandano ai fedeli d' accostarsi al Sacramento della penitenza *saltem semel in anno*, non sono state ap-

poste per diffinire o terminare, ma per pressare l' obbligazione ; ed il senso n' è, che la Confessione oltre all' anno non si differisca : e quindi chi o per impedimento o per prava volontà non ha adempiuto il precetto entro l' anno, è tenuto, quanto prima può opportunamente, accostarsi a questo Sacramento : come appunto se taluno, il quale è obbligato a pagare ogni anno un dato censo, non lo paga, libero dal debito non rimane, ma è più obbligato che mai a pagarlo quanto prima. L' uso poi e la pratica della Chiesa confermano questa dottrina in guisa, che la pongono fuor d'ogni dubbio. Chi omette l' annua Confessione può esser sottoposto all' anatema, e scomunicato che sia, non può conseguire da chicchessia l' assoluzione, se prima non abbia soddisfatto al precetto, per la cui trasgressione è stato punito. Egli è adunque manifesto essere la mente della Chiesa, che, scorso l' anno, il violatore sciolto non sia dall' obbligo di adempiere il precetto, ma ad adempierlo sia pur anco obbligato. Nè punto giova la purità d' altri precetti affermativi, che suole addursi in contrario, come di digiunare, di recitare l' uffizio divino, d' ascoltare la Messa nei giorni di festa, ed altri di simil fatta, nei quali, passato il giorno o il tempo prescritto, non rimane l' obbligo di supplire. Imperciocchè in questi precetti chiara è la mente della Chiesa di legare quel peso precisamente ad un giorno determinato per particolari ragioni ; perchè, v. g., vuole che si assista in giorno di festa al divin Sacrificio, affinchè i fedeli santifichino la festa, e dieno in tal giorno a Dio un culto speciale. Ma nel precetto dell' annua Confessione non c' è veruna speciale relazione al tempo ; e però, parlando propriamente, riguarda direttamente i fedeli stessi, e non già il tempo, se non se come termine, cui non hanno ad oltrepassare. Chi adunque non s' è confessato per un anno intero, è tenuto in guisa a confessarsi quanto prima, che secondo non solo i più rigidi, ma anche i più benigni Teologi, come il Delugo, ogni qual volta lascia scorrere l' opportuna occasione senza confessarsi, pecca, e pecca ogni volta ; mentre poi, secondo altri, fa un peccato solo, ma tanto più grave quanto più tarda, e quanto più di opportunità ha avuto di soddisfare al precetto, il che penso sia poi in cosa morale lo stesso, tanto più che fra Cattolici non manca mai, ma c' è sempre l' opportunità di

confessarsi : e quindi basta dire in Confessione lo spazio di tempo, in cui s' è differita la Confessione.

Mentre però nell' anno seguente soddisfa taluno al precetto della Confessione per l' anno scorso, non soddisfa nè può soddisfare nel tempo stesso anche per l' anno stesso già incominciato ; onde non può con una stessa confessione e supplire per l' anno scorso e adempiere il precetto per il presente. Ometto io qui tutte le ragioni a lungo apportate dagli Autori in prova di questa dottrina, mentre la verità di essa deve piuttosto ricavarsi, e chiara diffatti si ricava dalla mente e dalla pratica della Chiesa. Punisce la Chiesa il violatore di questo precetto colla scomunica, e da questa non lo scioglie se non fatta la Confessione, dopo della quale esige da esso lui, sotto la stessa pena, che di nuovo si confessi entro l' anno. Adunque è mente della Chiesa, che con un' unica Confessione non si soddisfi nel tempo stesso e per lo scorso anno e pel presente. Nè da ciò ne siegue, che se taluno ha omesso di confessarsi per lo spazio di venti anni, sia tenuto a supplire col confessarsi venti volte in un solo anno. No, ciò non siegue ; perchè questi con un' unica Confessione, in cui tutti confessa i commessi peccati, fra' quali le stesse omissionsi dell' annua Confessione comprendonsi, supplisce a tutte le omesse. Ma però con questa Confessione non supplisce se non se alle omissionsi degli anni precedenti, e non adempie in conto alcuno il precetto per corrente, ma entro il giro di esso è tenuto ad accostarsi di bel nuovo al tribunale della penitenza, onde soddisfare al precetto dell' annua Confessione nel corrente anno.

Chi prevede che sarà impedito di confessarsi nel fine o nel decorso dell' anno, è tenuto a prevenire il tempo, e confessarsi anche nell' incominciamento dell' anno. La ragione è, perchè la natura stessa del precetto lo esige. Come ciò ? Eccolo : il precetto dell' annua Confessione incomincia ad obbligare tosto che l' anno incomincia, e deve onninamente adempirsi entro il giro dell' anno : adunque chi, dovendo intraprendere un lungo viaggio, prevede, che o per mancanza di confessore, o per altra cagione, non potrà adempiere il precetto, è tenuto a confessarsi prima d' intraprenderlo ; in quella guisa appunto che chi prevede che non ascolterà più Messa in giorno di festa, se

non l'ascolta di buon mattino, è tenuto ad ascoltarla per tempo, e chi è tenuto a recitare l'uffizio, e prevede che nel dopo pranzo sarà impedito dal recitarlo, è tenuto a prevenire il tempo con recitarlo la mattina, perchè anche in allora già lo strigne il precetto. E così pure è obbligato a prevenire il tempo chi teme prudentemente, che dilazionando la Confessione al termine dell'anno, si dimenticherà di qualche peccato. E come no? La Confessione deve essere intera: adunque quello stesso precetto che ci prescrive la Confessione, ci obbliga eziandio ad evitare il pericolo prudentemente temuto di dimenticarsi de' nostri peccati; e conseguentemente di prevenire il tempo col confessarsene, allorchè lo temiamo prudentemente. « *Si quid, insegna così il Catechismo del Tridentino, par. 2, cap. 5, n. 45, salutis nostrae ratio postulat, consideremus . . . toties confessio praetermittenda omnino non est, quum veremur, ne nos alicujus culpa, quam admiserimus, obliuio capiat.* » E per verità, se chi teme prudentemente di non potersi più confessare entro l'anno è tenuto a prevenire il tempo e confessarsi nel principio, non può non essere a ciò pure obbligato chi teme prudentemente di dimenticarsi d'alcun grave peccato; poichè non è già minore, ma è anzi maggiore l'obbligo della Confessione intera di quello sia della Confessione annua: perocchè il primo viene da un precetto divino, laddove il secondo viene da un precetto puramente ecclesiastico. Se adunque dobbiam prevenire il tempo per adempiere il precetto ecclesiastico, molto più dobbiam prevenirlo per non esporsi al pericolo di violare il precetto divino dell'integrità della Confessione.

Non iscusata dall'adempimento di questo precetto se non se la impotenza ossia fisica, o morale. Se taluno trovasi in luogo, ove non c'è verun sacerdote che abbia facoltà di confessare, se è in paesi, in cui non ci sono sacerdoti cattolici, o per andare a ritrovarli ove sono, deve fare un troppo lungo e laborioso viaggio, è scusato da fare la comandata annua Confessione. Ma se il viaggio non è molto gravoso, benchè incomodo, sempre però a proporzione della condizione delle persone, non iscuserà. Ciò quanto alla impotenza fisica. Quanto poi alla morale, scusa il grave pericolo della fama, dell'onore, della vita, oppur anche d'un grave detrimento nei beni tempo-

rali. La ragione è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano con tanto peso, ma può il loro adempimento differirsi fino a tanto che cessi il pericolo prudentemente temuto di tali mali. Quindi può dirsi moralmente impotente chi non ha altri che un solo sacerdote, e per altro se a lui confessa i proprii peccati è certo, o teme prudentemente, che o violerà il sacramentale sigillo, o si abuserà della notizia avuta in Confessione a grave danno o suo, cioè del penitente medesimo, o altrui. Ma veniamo al caso pratico. Una persona vorrebbe confessarsi per adempiere l' ecclesiastico precetto ; ma che ? il solo confessore, che ha, a cui palesare i suoi peccati, è di tal fatta che se gli manifesta un tale determinato peccato, o ella stessa frange il sigillo della confessione, o si espone a pericolo di riportarne un grave ossia danno corporale ossia spirituale. Che ha ella a fare questa persona in tal frangente ? differire dopo l' anno la Confessione, onde poi confessarsi interamente presso un altro ministro ; oppure celare questo peccato, e confessarsi degli altri ?

Alcuni sono di parere che possa differire ; poichè, come dicono, deve presumersi, che in tal caso la Chiesa conceda questa dilazione affine di preservare della Confessione l' integrità, la quale è di diritto divino. Ma io col Tourneli e con altri penso più probabilmente che sia tenuto a confessarsi nella maniera che può, osservando, se non la integrità materiale, almeno la formale. La ragion è, perchè il precetto, di confessarsi è certissimo, mentre la dilazione accordata è affatto incerta e puramente interpretativa ; e quindi ha a tenersi il certo e lasciarsi l' incerto. Ma e se la detta persona altro peccato mortale non avesse che questo ? Dico, che in tale supposizione deve confessarsi dei peccati veniali, e dei mortali almeno in generale altre volte commessi, onde ricevere indirettamente l' assoluzione anche di esso peccato, e fare in tale guisa una valida e fruttuosa Confessione, come vuole la Chiesa.

E qui è necessario avvertire, che se il detrimento temuto nasce dalla Confessione fatta al tal dato sacerdote, presso di cui il penitente sta per riportarne scapito nella propria riputazione, fama, e buon concetto, può bensì, per evitare tal pericolo, presentarsi ad altro sacerdote, se vi è ; ma se non lo può avere, non è in conto alcuno

scusato dall'adempiere il precetto della Chiesa; poichè questo detrimento della propria estimazione è una cosa intrinsecamente annessa al sacramento della Penitenza, in cui debbonsi necessariamente palesare al sacerdote le proprie turpezze, e senza riparo soffrirsi il rossore delle commesse nefandità, senza però che il sacerdote possa prevalersi per verun modo di tal cognizione a scapito del penitente. Sono, come è manifesto, tali cose inseparabili dalla Confessione; quindi non possono mai essere per un motivo giusto, che scusi chicchessia dall'adempiere il precetto dell'annua Confessione.

Intorno alla istituzione ed al precetto della Confessione.

C A S O 1.º

Rustico pretende che la Confessione Sacramentale non sia di precetto divino. Cercasi se opini rettamente?

Prima di dimostrare l'errore, in cui versa Rustico, giova il permettere cosa s'intenda col nome di Confessione Sacramentale. Per Confessione s'intende la seconda parte del Sacramento della Penitenza, e vien definita: *Una sacramentale volontaria accusa de' proprii peccati commessi dopo il Battesimo, la quale viene fatta dal penitente al Sacerdote per impetrarne la remissione in virtù delle chiavi.* Spieghiamo questa definizione: 1. Si dice *accusa*, perchè deve essere una semplice esposizione storica senza scuse e senza ostentazione; 2. Si dice *volontaria*, perchè questa Confessione non è come quella dei rei dinanzi ai Tribunali della giustizia tratta loro di bocca col l'autorità e colle pene; 3. Si dice *sacramentale*, perchè forma parte del Sacramento della Penitenza; 4. Si dice *de' proprii peccati*, perchè le proprie colpe, e non le altrui, sono materia propria della Confessione; 5. Si dice *commessi dopo il Battesimo*, perchè col Battesimo vengono cancellati tutti i peccati commessi anteriormente, come avviene negli adulti che si battezzano; 6. Si dice *al Sacerdote*, perchè il solo Sacerdote è ministro del Sacramento della Penitenza; 7. Si dice finalmente *per impetrare la remissione in virtù delle chiavi*, colle

quali parole si dinota abbastanza l'efficacia del Sacramento, ed il fine, cui tende la Confessione.

Ciò premesso, rispondo alla falsa pretensione di Rustico. La Confessione Sacramentale è d'istituzione e di precetto divino. Imperciocchè quando Gesù Cristo ha conferito agli Apostoli ed ai loro successori la potestà di rimettere i peccati, disse: « *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelis, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelis.* » *Matth.* 18. Da queste parole ognun vede che G. C. non ha dato agli Apostoli un potere assoluto senza che v'abbia ad intervenire un giudizio sulle colpe; ma bensì una podestà giudiziaria di ritenere e rimettere, di sciogliere e di legare, la quale potestà non può assolutamente esercitarsi senza prima conoscere i peccati, e lo stato del penitente, per indi determinarsi a scioglierlo ovvero a lasciarlo legato. Quindi è che il Concilio di Trento, nella *sess.* 14, *cap.* 5, così si espresse: « *Ex institutione Sacramenti Poenitentiae universa Ecclesia semper intellexit institutam esse a Domino integram peccatorum Confessionem ... Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit tamquam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur ... qui pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuncient. Constat enim iudicium hoc, incognita causa, exercere non potuisse, nec aequitatem quidem illos in poenis injungendis servare potuisse, nisi sua ipsi peccata declarassent.* » E nel canone 6 soggiunge: « *Si quis negaverit Confessionem Sacramentalem vel institutam, vel ad salutem necessariam esse jure divino; aut dixerit modum secrete confitendi soli Sacerdoti, quem Ecclesia Catholica ab initio semper observavit, et observat, alienum esse ab institutione, et mandato Christi, et inventum esse humanum, anathema sit.* » Dunque la Confessione Sacramentale, e per rapporto alla sua istituzione, e per rapporto al precetto, è di solo diritto divino. Tale è pure la sentenza de' Santi Padri, come nota il sacro Concilio con quelle parole *ab initio semper observavit*, e la dimostrano evidentissimamente adducendone le testimonianze tutti i Teologi polemici, fra' quali Natale Alessandro. È dunque falsa l'opinione di Rustico.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Rustico, persuaso che la Confessione sia di precetto divino, ricerca s' ella sia di necessità di mezzo. Cosa se gli deve rispondere ?

Si deve rispondere a Rustico, che la Confessione è di necessità di mezzo, e di precetto per tutti gli adulti battezzati, che dopo il Battesimo sono caduti in mortale peccato. Che sia di necessità di mezzo, facilmente ciò si conosce dalla sua istituzione, avendo istituito Gesù Cristo il Sacramento della Penitenza come mezzo onde ottenere il perdono de' peccati commessi dopo il Battesimo. Siccome dunque non può alcuno salvarsi senza il Battesimo *in re* od *in voto* ; così nemmeno può ottenere il perdono senza la Penitenza o Confessione *in re* od *in voto*. Che sia di necessità di precetto, ciò pure si raccoglie dalla sua istituzione. Se i peccatori non fossero obbligati a confessare le loro colpe, a qual fine mai avrebbe Cristo agli Apostoli accordata una tale potestà ? Non sarebbe ella frustranea ? Siccome pertanto Gesù Cristo, quando diede agli Apostoli la facoltà di battezzare le genti, assoggettò le genti alla legge del Battesimo ; così quando agli Apostoli diede la potestà di sciogliere e di legare, obbligò i penitenti a manifestar loro le proprie reità. Non resta dunque se non a concludere, che la Confessione, come parte del Sacramento della Penitenza, è di necessità di mezzo, e di necessità di precetto riguardata soltanto come d'istituzione divina. MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Rustico soggiunge, che desidera sapere quando poi obblighi questo precetto della Confessione. Che si deve rispondergli ?

Il precetto divino della Confessione obbliga intanto, come dicemmo, tutti gli adulti che sono caduti dopo il Battesimo in mortal colpa. Quelli che non sono adulti, siccome sono incapaci di malizia e di peccato, così non hanno alcun obbligo di confessarsi. Quanto poi al tempo obbliga : 1. Per accidente, quando cioè senza la Confessione non si può adempiere altro precetto, v. g., quando si dovesse

ricevere l'Eucaristia, o quando si dovesse fare qualche sacra funzione che ricerca lo stato di grazia, o quando la Confessione fosse un mezzo per astenersi da un grave peccato o per superare una grave tentazione. 2. Obbliga *per sè* non solamente nell' articolo di morte, ma altresì in qualunque probabile pericolo di morire, v. g., in una grave malattia, in un parto difficile, in una pericolosa navigazione, ecc. 3. Obbliga più volte fuori del pericolo di morire. A questa ultima obbligazione deve farsi riflettere a Rustico, che si aggiunge il precetto dalla Chiesa espresso nel Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III, nel Can. *Omnis utriusque sexus*, col quale ha ella determinato un tempo, fissando e comandando che i fedeli abbiano a confessarsi almeno una volta all' anno. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Un cappellano novello ricerca al suo parroco: 1. Di qual età debba ammettere i fanciulli alla Confessione? 2. Se trovandosi dubbioso o circa la materia, o circa il dolore necessario, debba dar loro l' Assoluzione per non metterli al pericolo di trasgredire il precetto? Si domanda cosa debba rispondergli il parroco?

Fu esposto nel Caso precedente, che il precetto divino obbliga più volte fuori del pericolo di morte, e che la Chiesa ha stabilito, che almeno una volta all' anno abbiano i fedeli tutti a confessarsi. Questo precetto ecclesiastico, decretato nel Concilio Lateranense dell' anno 1215, fu confermato dal Tridentino, nella *sess. 14, cap. 8*. Quando poi debba giudicarsi, che sia un fanciullo tenuto a tale osservanza, lo spiega il Catechismo Romano, *p. 2 de Sacram. Poenit., num. 58*, con queste parole: « *Quum inter bonum et malum discernendi vim habet, in ejusque mente dolus cadere potest: nam quum ad id vitæ tempus quisque pervenerit, in quo de salute aeterna deliberandum est, tum primum sacerdoti peccata confiteri debet.* »

Ciò posto, risponde il nostro Parroco al primo quesito del novello Cappellano, che l' età, nella quale sono i fanciulli tenuti a confessarsi, non può precisamente determinarsi, perchè altri giungono prima, altri dopo ad aver l' uso della ragione, ma che d' ordinario

questa età deve prendersi dopo il settennio. Deve però credersi, che abbia spuntato l'uso della ragione in quelli che anche prima del settennio conoscono le turpezze del furto e della menzogna, ed arrossiscono di certi atti impudici di quella piccola età. Ma tali fanciulli dovranno essere assolti? Sebbene tali fanciulli abbiano un lume sufficiente per peccar mortalmente, e quindi sieno obbligati a confessarsi, tuttavia non ne hanno abbastanza per pentirsene, e più facilmente conoscono la malizia, di quello che possono concepire la gravità dell'offesa divina, ed il dolore necessario per una buona Confessione. Quindi il nostro parroco lo avvisi di quanto S. Carlo Borromeo dettò su questo punto nella sua Istruzione pei Confessori, al cap. 9, cioè: « *Optimae erit consuetudinis puellas, et puellulos etiamsi quintum aut sextum aetatis annum necdum excesserint, ante confessarium adducere, ut sic incipiant paullatim instrui, ac manu quasi in cognitionem, atque usum hujus sacramenti transferri. Caveant tamen accurate sacerdotes, ne absolutionem eis praebeant, in quibus nec idonea materia, nec ea rationis plenitudo reperitur, ut extra controversiam judicare possint, eos hujus Sacramenti capaces esse.* » Non è dunque lecito dare ai fanciulli l'assoluzione sul dubbio che non abbiano le interne disposizioni necessarie per riceverla. Se poi il dubbio fosse soltanto intorno la materia, veggasi quanto si è stabilito alla parola *Assoluzione intorno ai peccati dubbii, Caso I.* Quindi gli ricordi, ch'è lodevole la pratica di dar la prima assoluzione ai fanciulli nella occasione che si ammettono alla prima Comunione, facendoli a bella posta ripetere quanto aver possono commesso di male in tutto il tempo della loro vita, e procurando di far loro concepire un vero orrore al peccato ed un fervente amor di Dio. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 5.º

Domenico affin di soddisfare al precetto dell'annua Confessione, senza licenza del suo Curato si confessa da un Regolare. Cercasi se adempia al precetto della Chiesa, oppure se incorra le pene fulminate contro i trasgressori?

Poichè il Canone Lateranense così si esprime: « *Omnia sua peccata*

confiteatur, saltem in anno proprio sacerdote; » hanno alcuni creduto, che abbia ad intendersi pel proprio sacerdote il solo proprio curato, cosicchè nemmen il Vescovo od altri superiori possano ascoltare la Confessione di chi vuole soddisfare al precetto. Ma tale opinione, come falsa, fu condannata da Alessandro IV, nella seguente proposizione: « *Regulares de licentia, vel commissione Rom. Pontificis sed dioecesanorum Episcoporum, praedicationis exercere officium et Confessiones audire non valent.* » Altri con Natale Alessandro, *art. 3, prop. 4*, giudicarono, che pel proprio sacerdote si debba bensì intendere il proprio parroco, ma che questi debba essere facile ad accordar la licenza di andare da altri. Il citato Teologo poi nella proposiz. 5, sotto il nome di proprio sacerdote comprende il parroco, il Pontefice, il Vescovo, e quelli da essi deputati senza limitazione di tempo, o di luogo; e l' Habert, al *cap. 9*, crede che può servire una licenza anche tacita.

Ecco però quanto scrisse Benedetto XIV su questo punto, nella sua *notif. 18*: « Non si può negare che il Sommo Pontefice, il Vescovo oltre il proprio parroco, non siano il proprio sacerdote di ciascheduno: di qui nasce, che la Confessione fatta a ciascun dei predetti, o ad altri sacerdoti da essi, senza veruna limitazione di persona, deputati ed approvati, basta per adempiere il precetto del Concilio Lateranense, come lasciando da parte tanti altri gravi Scrittori, ci contenteremo di nominare S. Tommaso nell' opuscolo *Contra impugnantes Religionem*, e S. Bonaventura nel trattato *Quare fratres minores praedicient et Confessiones audiant*. E chi ha voluto audacemente sostenere il contrario, a poco a poco è stato ridotto dalla forza dell' argomento a dire una cosa totalmente insussistente, cioè che il Vescovo non era il proprio sacerdote dei suoi dioecesani, se non rispetto ai Sacramenti della confermazione e dell' ordine, ed ai casi riservati, come si raccoglie dalla lettera circolare scritta ai Vescovi della Francia dal Clero Gallicano radunato nei Comizii Generali, ove sostenendo la massima comune insegnata dal P. Bugot Gesuita, condannò chi arditamente scrisse contro di lui. »

Ma la stessa facoltà di Parigi nella sua dichiarazione presentata

al Clero Gallicano nel 1656, riconobbe, che i vescovi sono i proprii sacerdoti, cui per divino diritto spetta annunziare la parola divina, amministrare i Sacramenti, e concederne l'amministrazione a chi più loro piace, ed inoltre condannò la proposizione seguente di Giovanni Callerio : « *Confessos a religiosis mendicantibus non esse absolutos, et teneri eadem peccata confiteri curato.* » Lo stesso decretò Clemente VIII in favore dei PP. della Società di Gesù, contro alcuni parrochi della Francia ; e Clemente X, nella sua bolla *Suprema*, decise, che aveano soddisfatto al precetto del Lateranense quelli che si erano confessati da sacerdoti approvati.

Dall'esposto è dunque chiaro, che Domenico, essendosi confessato da un regolare, ha soddisfatto al precetto della Chiesa, nè è soggetto ad alcuna pena. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 6.º

Polidoro prima della domenica delle Palme deve intraprendere un lungo viaggio, e prevede, che entro l'anno non potrà adempiere il precetto dell'annua Confessione. È desso tenuto a confessarsi prima di partire ?

Il Lateranense per l'adempimento del precetto di confessarsi non ha determinato il tempo, ma disse soltanto : « *Saltem in anno.* » Il Tridentino poi, nella *sess. 14, can. 8*, volendo indicare che la Confessione sia fatta nel tempo più vicino alla Pasqua dice : *Merito retinendum*, » e non adopera il termine *imperandum*, come avrebbe fatto se avesse voluto precettare il tempo determinato. Ne segue quindi, che l'obbligo di confessarsi stringe entro l'anno, e non nel tempo della Pasqua. Se dunque Polidoro dee fare un viaggio sì lungo, che entro l'anno prevede di non potersi confessare, egli è tenuto a confessarsi prima di partire. Abbiamo un chiarissimo esempio del precetto di ascoltare nelle feste la S. Messa. Chi prevede che sull'ora tarda non potrà ascoltarla, è tenuto ad ascoltarla di buon mattino. Così chi ha casi riservati, e prevede di non aver nel resto dell'anno un confessore, che abbia la facoltà di assolverlo, deve confessarsi allora che ha il confessore autorizzato. E così finalmente un eccle-

siastico, che prevede di non potere recitare del dopo pranzo le Ore Canoniche, è obbligato a recitarle nella mattina. Lo stesso si dica di Polidoro nel caso esposto. Insegnano così i teologi più benigni, il Lacroy, il Busembaum, ecc.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.°

Un parroco, all' avvicinarsi della Pasqua, ha insegnato, che tutti sono tenuti a confessarsi, ed eziandio quelli che in tutto l' anno non hanno commesso se non peccati veniali. Cercasi se abbia detto il vero ?

Non doveva aggiungere, che sono tenuti a confessarsi anche quelli che non hanno se non veniali peccati, sì perchè su questo punto i teologi sono divisi, sì perchè in pratica appena può darsi. Certamente chi differisce a confessarsi ad un anno, è difficile che non cada in qualche peccato mortale, poichè trascura i mezzi stabiliti da Gesù Cristo per conservarsi in grazia, tra i quali ha il principale luogo la frequenza de' Sacramenti.

Se poi abbia detto il vero, soggiungo, che ha seguita la sentenza più probabile adottata da più teologi, fra i quali, dal Continuatore del Tournelli *tract. de praecept. eccl. cap. 4*, e dall' Habert, *de poenit. cap. 9, §. 8*. Siccome però in pratica difficilmente può darsi un tal caso, così senza riferire gli argomenti della contraria sentenza, addurrò la dottrina di S. Tommaso, *suppl. q. 6, a. 6* : « *Ad Confessionem dupliciter obligamur, non modo ex jure divino, ex hoc ipso quod est medicina, et secundum hoc non omnes tenentur ad Confessionem, sed illi tantum, qui peccatum mortale incurrunt post Baptismum. Alio modo ex praecepto juris positivi, et sic tenentur omnes ex institutione Ecclesiae edita in Concilio Generali sub Innocentio III, tum ut quilibet peccatorem se recognosceret, quia omnes peccaverunt et agent gratia Dei: tum, ut cum majori reverentia ad Eucharistiam accedatur; tum etiam ut ecclesiarum rectoribus sui subditi innotescant, ne lupus intra gregem lateat.* » E nella risposta al 3. « *Ex vi sacramenti non tenentur aliquis venialia confiteri, sed ex institutione Ecclesiae, quando non habet alia quae confiteatur. Vel potest dici secundum quosdam, quod ex Decretali*

praedicta (d' Innocenzo III) non obligantur nisi illi qui habent peccata mortalia, quod patet ex hoc quod dicit, quod debent omnia peccata confiteri; quod de venialibus intelligi non potest; quia nullus omnia confiteri potest; et secundum hoc ille qui non habet mortalia non tenetur ad Confessionem venialium; sed sufficit ad praeceptum Ecclesiae implendum, ut se sacerdoti repraesentet, et se ostendat absque conscientia mortalis esse; et hoc ei pro Confessione reputatur. »

Da questa dottrina pertanto si raccoglie: 1. Che chi ha commesso soltanto peccati veniali è tenuto a presentarsi al sacerdote, ed esporgli, che non è conscio di esser reo di alcuna colpa mortale; 2. Che una tale presentazione fa le veci della Confessione, perchè con essa l' uomo si conosce per peccatore; perchè si dispone ad accostarsi con maggior riverenza alla Comunione; perchè il suddito si fa noto al suo superiore; perchè, finalmente, il lupo non si nasconde nella greggia, vale a dire è tolta la scusa di quelli che, per non confessarsi ed evitare le pene ecclesiastiche, dicessero di non essere conscii di essere caduti in peccato mortale.

Poteva dunque il nostro parroco omettere la sua dichiarazione, e bastava che avesse detto, che tutti, o rei od innocenti, sono tenuti a confessarsi. È poi commendevole nell' aver esortato il suo popolo ad accostarsi al Sacramento della Confessione nell' avvicinarsi la santa Pasqua, dicendo il Tridentino, *sess. 14, c. 5*: « *Jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo et maxime acceptabili tempore quadragesimas: quem morem haec Sancta Synodus maxime probat, et amplectitur tamquam pium et merito retinendum.* »

BENEDDETTO XIV.

C A S O 8.°

Polidoro, vergognandosi di certo peccato, dopo aver confessati gli altri, diede al Confessore un foglio, in cui ha scritto, come ha potuto, anche questo. Cercasi se abbia adempiuto il precetto?

Polidoro non ha certamente alcuno di quei difetti, pei quali, secondo l' Angelico, si può servire dello scritto in Confessione, *4 Sent., dist. 17, quaest. 3, a 4. quaestiunc. 3, e nel quodlib. 1, quaest. 6, a. 1.*

Imperciochè, come espose gli altri peccati, così può esporre anche questo. Prescindendo, ch' egli mostri di non avere certa contrizione dei primi, non avendo avuto rossore nel confessarli, deve egli sapere che la vergogna deve esser una parte della penitenza per tenerci lontani dal commettere i peccati in avvenire, e per soddisfare a Dio offeso. Ciò premesso, dico che Polidoro non ha soddisfatto al precetto, perchè la confessione sua fu mancante. Quando l' uomo può, dice S. Tommaso, nel *Quodlibet* citato, è tenuto per istituzione ecclesiastica a confessarsi colla propria bocca, non solo perchè maggiormente si arrossisca, ma eziandio perchè in tutti i Sacramenti si deve prendere ciò che più comunemente è in uso. Se dunque la manifestazione delle colpe si fa da tutti colla bocca, egli non può farla collo scritto.

Per altro potrebbe Polidoro essere scusato dalla ignoranza, nel qual caso deve il Confessore fargli ratificare colla bocca quanto ha scritto, avvertendolo che ciò non è permesso, e quando l'ignoranza non lo scusi del tutto, deve farlo accusare altresì di tale azione, ed esigere tutte quelle risposte che giudicherà più necessarie, onde la di lui Confessione non sia mancante, e possa egli adempiere il precetto dell' annua Confessione.

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Un parroco sostiene, che chi, dopo aversi confessato nella Pasqua, avverte di avere incolpevolmente omissa un peccato mortale, è tenuto a confessarsi nuovamente prima che spiri l' anno. Opponendosi a questa opinione il cappellano, cercasi chi abbia ragione?

Se i peccati esposti nella Confessione non furono che veniali, egli è certo che il penitente è obbligato a confessarsi di bel nuovo pel peccato mortale incolpevolmente omissa, e ciò perchè il precetto dell' annua Confessione o unicamente, come vogliono alcuni, o principalmente, come tutti confessano, riguarda i peccati mortali, che soli costituiscono la materia necessaria della Confessione. Non avendo dunque accusato alcun mortale peccato, ed essendo in tempo di poter soddisfare del tutto al precetto, deve il penitente di bel nuovo confessarsi, e ciò tanto più, perchè forse non avrà ricevuto il bene-

ffizio dell' assoluzione, non avendo in lui il Confessore trovato se non venialità, é quindi nemmen il dolore colla detestazion delle colpe, ch' è necessario, nel qual caso i peccati omessi non furono nemmen indirettamente assolti.

Se poi il penitente si è confessato di mortali peccati, vi sono teologi di gran fama, i quali sostengono, che il penitente nella nostra ipotesi non sia tenuto a confessarsi per adempiere il precetto. La ragione, su cui s' appoggiano, è perchè ha dal canto suo soddisfatto al precetto manifestando tutte le colpe, delle quali sapeva essere reo ed ha ottenuto, come può con fondamento sperarsi, la grazia della remissione, essendo stato l' omesso peccato indirettamente assolto. Sarà dunque, dicono, tenuto a confessarsi per precetto divino, non già per precetto ecclesiastico.

Ciò non pertanto, il parroco segue l' opinione che viene giudicata da parecchi teologi in pratica la più probabile. La Confessione, dicono essi, nel peccato mortale incolpevolmente dimenticato incomincia ad obbligare subito che si viene a conoscere l' obblivione, perchè in allora obbliga anche il precetto di confessare tutti i peccati commessi entro l' anno; come appunto è tenuto a confessarsi quanto più presto può, chi senza colpa non ha potuto confessarsi prima che spiri l' anno.

Dunque avrà ragione il parroco in confronto del cappellano? Io non ardirei certamente di condannare di mortale peccato, chi per una tale obblivione aspettasse a confessarsi alquanti giorni, od un mese, o circa dopo spirato l' anno, e ciò non solo perchè l' ignoranza può scusare, ma anche perchè colla buona Confessione già fatta ha soddisfatto al precetto ecclesiastico. Quindi si può negare agli autori della seconda opinione seguiti dal parroco, che il precetto obblighi a ripetere nel nostro caso la Confessione, perchè è manifesto che ad esso precetto non si soddisfa con una Confessione sacrilega, ma si soddisfa bensì con una Confessione valida. Obligato però terrei il penitente per divino diritto a manifestare la sua colpa, non già innanzi che spiri l' anno, ma quanto più presto avesse opportunità, e ciò per integrità della Confessione. Così anche il Tourneli, *de Sac. Poenit. q. 7, a. 3.*

Diverso poi sarebbe il caso, se taluno per negligenza gravemente colpevole o messo avesse il peccato, poichè allora la Confessione sarebbe stata invalida, e con questa non si adempie il precetto, come si raccoglie dalla proposizione condannata da Alessandro VII, ch'è la seguente: « *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae,* »

SCARPAZZA.

C A S O 10.°

Teobaldo, poco dopo aver adempiuto il precetto dell'annua Confessione, è caduto in peccato mortale. Contrito chiese perdono a Dio, ed aspetta a confessarsi nella Pasqua ventura. Cercasi se possa ciò fare, oppure se abbia obbligo di confessarsi più presto che può?

Vi sono molti Autori, i quali sciolgono Teobaldo dall'obbligo di confessarsi subito che può, e gli accordano, che possa aspettare la Pasqua ventura. Ecco le loro ragioni: 1. Perchè (come nota il Silvio, *suppl. quaest.* 6, a. 5) siccome i Catecumeni non sono tenuti a tosto ricevere il Battesimo, anzi vietò la Chiesa ne' tempi antichi di battezzarli fuori del caso di necessità, se non nella vigilia di Pasqua e della Pentecoste, così non è tenuto subito confessarsi chi è caduto in peccato. 2. Perchè se tale obbligazione derivasse dal precetto divino, la Chiesa avrebbe dato motivo di trasgredirlo, determinandolo alla sola annua Confessione. 3. Perchè il precetto della Confessione è affermativo, ed i precetti di questo genere non obbligano sempre, ed in ogni tempo.

Altri non pochi difendono, che Teobaldo è tenuto a confessarsi quanto prima, cioè data la prima opportunità di luogo, di tempo e di Confessione. 1. Perchè non è lecito dopo il peccato di differire la contrizione pei pericoli che dalla dilazione ne seguono, e nemmeno la Confessione, essendo da un canto certi i pericoli, e dall'altro difficile ed assai rara la contrizione perfetta. 2. Perchè la prudenza stessa detta di servirsi dei mezzi più sicuri, quando sono opportunissimi, e quando il luogo, il tempo e l'occasione gli esibiscono. 3. Perchè dovendosi rigettare quella opinione, che fosse per essere di rovina ad un solo uomo in ciascun secolo, è da abbandonare assolutamente quella che accorda il poter differire la Confessione alla

Pasqua, poichè appena può dubitarsi, che molti periscono non già in ogni secolo, ma in ciascun anno per una tal dilazione.

Questa seconda opinione pertanto deve essere adottata, tanto più che non hanno certa forza le ragioni della prima sentenza. Diffatti : 1. i Catecumeni non erano in libertà di ricevere il Battesimo, e quindi senza colpa lo differivano ; laddove chi differisce la Confessione, va a differirla per propria elezione. Inoltre il fervore de' Catecumeni era tale, che poteva supplire al Battesimo ; ma può trovarsi questo fervore in quei cristiani che differiscono la Confessione ad un anno ? 2. La Chiesa, col precettare l' annua Confessione, non ha giammai accordata la licenza di differirla ad un anno, ma non fece se non togliere una negligenza maggiore. Aggiunge certamente la voce *saltē in anno*. 3. È vero che i precetti affermativi non obbligano sempre, ed in ogni tempo, ma il precetto di non perseverare nello stato d' inimicizia con Dio non è affermativo, ma negativo, e questo precetto obbliga sempre ed in ogni tempo a non differire la Confessione. Così con molti altri il continuatore del Tourneli.

È tenuto dunque Teobaldo a confessarsi quanto più presto egli può, e quantunque il Patuzzi pretenda, dipartendosi dalla dottrina del suo Angelico Maestro, che possa differire ad un mese, oltre il quale giudica che la dilazione arrivi a colpa mortale, io sostengo che non si può fissare alcun tempo, ma che perciò non deve molto ritardare. Abbiamo nell' Ecclesiastico, c. 5 : « *Non tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in diem ; subito enim veniet ira illius, et in tempore vindictae, disperdet te* : e nell' Apocalisse, 3, 5 : « *Poenitentiam age ; si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur, et nescies qua hora veniam ad te* : » e nell' Evangelo di S. Luca, 24, 42 : « *Vigilate, quia nescitis, qua hora Dominus vester venturus sit*. » Inoltre scrive S. Bonaventura, in 4, dist. 17, q. 7, a. 1, che il differire a lungo la Confessione è un indizio che non v' è stata la vera contrizione : « *Consilium sanum est, ut omnes, qui in peccatum mortale lapsi sunt, quam citius possunt confiteantur : non enim videtur vere contritus, qui tam longo tempore vulnus peccati portat occultum*. »

Si aggiunga, che il differire a molto tempo la Confessione porta il pericolo di non farla intera, pel manifesto rischio di dimenticarsi

della specie, del numero e delle circostanze de' proprii peccati. Avverte però, e saggiamente, il continuatore del Tourneli, che non deve il confessore versare soverchiamente sulla reità di nuovo peccato con quel penitente che alla Pasqua ha differita la Confessione essendo caduto in mortale peccato; sì perchè può scusare la buona Fede dove i teologi non sono d' accordo; sì perchè un tale peccato rilevasi dalla stessa annua Confessione; sì perchè ciò si deduce dall' interrogazione che necessariamente deve farsi, cioè dopo quanto tempo dalla ricevuta assoluzione sia ricaduto, onde riconoscere se sia o no obbligato a rifare le Confessioni passate. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 11.°

Dorillo, dopo aver adempiuto il precetto dell'annua Confessione, cade indi a non molto in grave peccato; non potendo entro l'anno avere opportunità di confessarsi a cagione di un lungo viaggio che sta per intraprendere, e temendo anche di scordarsene ricerca se sia tenuto a confessarsi quanto prima gli sarà possibile?

Dorillo non è obbligato a confessarsi per precetto ecclesiastico, poichè a questa obbligazione ha di già soddisfatto, ed il confessarsi subito dopo il peccato, secondo S. Tommaso, *in 4, dist. 17, q. 3, a. 1, quaestiunc. 4*, è puramente un consiglio, tale però da sommamente desiderarsi, che venga praticato, perchè non potrà dirsi contrito veracemente, chi porta per lungo tempo nell' anima il peccato e perchè il differire di troppo la Confessione è cosa pericolosa. Questo pericolo per Dorillo è maggiore, e tale da obbligarlo, secondo S. Antonino, *p. 2, tit. 9, cap. 15, §. 4*, per precetto divino a riconciliarsi con Dio onde non perdere l' occasione che ha di farlo, e ciò molto più se nel viaggio potesse correre pericolo di morire. Quindi è, che insegna S. Carlo nel Concilio V di Milano, *tit. de Sacr. Poenit. : » Christifideles confiteri debere quotiescumque rem actionemque aliquam aggrediuntur, in qua praesens mortis periculum pertimescendum sit. Quamobrem parochus curet atque efficit, ut praeter id, quod Pii V Constitutione, decretoque provinciali de aegrotante sancitum est, si quis etiam parochialis eo profecturus est, ubi sit aut pestis, aut haeresis, aut ubi*

nullam confessarii copiam habere possit . . . aut iter infestum, navigationemque infestam facturus, antequam viae, navigationique se committat, peccata confiteatur. Idem de mulieribus proxime parituris. »

Si aggiunga, che per Dorillo, oltre il lungo viaggio, v'è anche il timore che ha di dimenticarsi il peccato, lo che non può se non vieppiù obbligarlo a confessarsi quanto prima, come insegna il Catechismo del Concilio di Trento. Vedi il caso antecedente.

BENEDETTO XIV.

C A S O 12.°

Casimiro per legittimo impedimento non ha adempiuto il precetto dell'annua Confessione. Si confessa sul principio dell'anno seguente, ed il confessore alle sue interrogazioni risponde, che con quella Confessione ha soddisfatto all'obbligazione sua tanto per l'anno testè passato, quanto per l'incominciato. Cercasi se tale opinione sia da seguirsi?

Sebbene vi siano dei Teologi che opinano come il confessore di Casimiro, tuttavia questa sentenza non è da seguirsi, perchè contraria alla mente ed alla pratica della Chiesa. La Chiesa punisce colla scomunica i trasgressori di questo precetto, nè gli scioglie dalla pena canonica, se non allora che hanno soddisfatto al loro dovere, nè intende mai, che colla Confessione fatta dopo spirato l'anno, adempiano anche all'obbligo, che loro corre per l'anno nuovo. Se la consuetudine e pratica della Chiesa è la vera interprete delle sue leggi, come Casimiro potrà soddisfare alla Confessione di due anni con una sola Confessione?

È vero che taluno può soddisfare con un atto solo a due precetti, v. g., se dovesse digiunare per voto in un dato giorno, che nell'anno cadesse in quaresima; ma ciò avviene in quei precetti che sono legati a tempi, ed il tempo è posto per finire o definire l'obbligazione. Ma lo spazio annuo per la Confessione non è fissato per definire il tempo, ma bensì per sollecitare l'adempimento di tale obbligazione, nè è legato ad un giorno, ma obbliga in tutto l'anno così, che adempiuto in un anno, comincia a decorrere l'obbligazione pel nuovo anno. Addiviene piuttosto la Confessione somigliante

ad un censo annuo, che se per impotenza non si potè pagare entro l'anno, convien pagarlo doppiamente all'anno successivo.

Dunque si dirà, chi non si è confessato per vent'anni, deve confessarsi venti volte. No: questi con una sola Confessione soddisfa a tutto, perchè si accusa di tutti i peccati commessi nel giro di vent'anni ed anche delle trasgressioni del precetto, come appunto può soddisfare in una sola volta quegli che paga per alquanti anni il canone, di cui è debitore. Ma non resta però questi disobbligato dal confessarsi altra volta nell'anno, perchè può soddisfare agli anni andati, e non mai all'anno che non è ancora compiuto, come parimenti chi è debitore di canoni arretrati non può soddisfare al corrente non iscaduto, se non v'inter venga l'adesione del creditore, e nel nostro caso la Chiesa non aderisce mai, come abbiamo di sopra dimostrato.

Ma si domanderà come ha a computarsi l'anno in ordine all'osservanza di questo precetto? Secondo alcuni, quest'anno deve computarsi dal 1 gennajo fino a' 31 dicembre. E sebbene ciò non sia vietato, nondimeno è più consono alla pratica della Chiesa il calcolarlo da una Pasqua di Resurrezione all'altra Pasqua pure di Resurrezione. Quindi non sono violatori del precetto quelli che si confessano il Giovedì Santo, che cade per esempio li 7 aprile, e nell'anno successivo si confessano nello stesso giorno cadente, v. g., li 29 marzo, sebbene in siffatto computo avvenga naturalmente, che chi si confessa una volta all'anno talora si confessi due volte nello spazio di undici mesi, e talvolta nel corso di mesi tredici, secondo che la Pasqua viene a celebrarsi più presto o più tardi. BENEDETTO XIV.

C A S O 15.°

Verano sacerdote, dovendo viaggiare in giorno di festa, trovandosi in peccato mortale senza confessore, fa un atto di contrizione, e celebra la Santa Messa per soddisfare al precetto di ascoltarla in giorno di festa. Cercasi se operi bene?

Opera male. I Teologi ammettono comunemente essere ciò lecito in un parroco, quando non può privare il suo popolo della Messa in

giorno festivo senza che nascano sconcerti e giudizi sinistri ; non però per questo solo motivo in un semplice sacerdote, nemmeno nel caso, in cui fosse atteso a celebrare Messa da altri compagni di viaggio. La ragione si è, perchè il precetto di ascoltar la Messa nei giorni di festa è puramente ecclesiastico ; laddove quello di confessarsi in chi è reo di mortale peccato prima di celebrarla è precetto divino. Dissi *per questo solo motivo*, perchè se non può astenersi dal celebrare senza infamia o scandalo grave, può allora celebrare, premesso l'atto di contrizione ; ma conviene, che non abbia verun rimpiego, scusa o pretesto onde trarsi d'impaccio. Così il Card. De Lugo, il Bonacina, il Gaetano. Egli è quindi, che Benedetto XIV, *de sacrif. miss., lib. 3, cap. 8, §. 6*, insegna, che ciò è lecito nel caso di urgente necessità, e chiama urgente necessità quella, « *cum sacerdos eo die non celebrans offensionem esset et scandalum.* » SCARPAZZA.

C A S O 14.º

Un sacerdote, per una vera necessità, ha celebrato la S. Messa contrito di un peccato mortale, del quale non potè confessarsi. Cercasi, 1. Se abbia obbligo di confessarsi quanto prima ? 2. Se basta ch'ei si confessi prima di celebrare un'altra volta ?

Il Tridentino, nella *sess. 23, c. 7*, prescrive, 1. Che nessuno si accosti a celebrare conscio di mortale peccato senza premettere la Confessione, purchè non manchi di confessore : « *Modo non desit illi copia confessarii.* » 2. Che se per urgente necessità dovesse celebrare senza confessarsi, abbia quanto prima a farlo : « *Quod si, urgente necessitate, sacerdos absque praevia Confessione celebraverit, quam primum confiteatur.* » Ciò posto, rispondo al caso nostro.

Al 1. Per legge del Concilio è tenuto il sacerdote a confessarsi quanto prima, perchè se non ha potuto adempiere il precetto innanzi di celebrare, deve adempierlo dopo. Nè si dica che le parole del Concilio indicano consiglio e non sono precettive ; poichè Alessandro VIII ha condannata una tale proposizione espressa appunto in questi termini : « *Mandatum Tridentini factum sacerdoti sacrificanti ex*

necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non praeceptum. »

Al 2. L'obbligo di confessarsi *quamprimum* non può intendersi che basti ch'ei si confessi prima di celebrare un'altra volta. 1. Perché, posta siffatta opinione, potrebbe darsi che il sacerdote differisse la celebrazione a più mesi. 2. Perché Alessandro VIII ha parimente condannata la seguente proposizione: « *Ille particula quamprimum, intelligitur, quum sacerdos suo tempore confitebitur.* »

Ma dovrà egli, appena celebrato, cercare il confessore, e tosto confessarsi? Quantunque ciò fosse lodevole, tuttavia penso che il precetto del Tridentino non debba prendersi con tale ristrettezza, quando per altro non prevedesse, che tralasciando di confessarsi subito, dovesse portare a lungo la sua confessione. Quindi opino, che non pecchi se si confessa entro della giornata, la quale non deve lasciar interamente passare, quand'anche avesse ad incontrare qualche non leggiero incomodo per ritrovare il confessore, e ciò per non esporsi al pericolo di trasgredire il precetto, alla necessità di nuovamente celebrare, o di esercitare qualche altro sacro ministero.

SCARPAZZA.

C A S O 15.°

Teopisto, costretto da urgente necessità, solamente contrito ha ricevuta la Comunione. Cercasi s'egli pure, come il sacerdote, sia tenuto a confessarsi quanto prima?

Lo negano alcuni benigni Casisti, come il Sanchez, il Figliuccio, il Diana ed altri; ma tale opinione sembra al Continuatore del Tourneil, ed a molti altri discreti Teologi, troppo lassa ed assai pericolosa. Eccone i motivi: 1. Perché pare, che la stessa legge naturale esiga, che una persona, la quale non sa se abbia o no degnamente ricevuta l'Eucaristia, debba tosto porsi in sicuro colla Confessione. 2. Perché sembra, che la legge del Concilio pel sacerdote, duplicatamente obblighi anche il laico. Imperciocché qual è la ragione ed il fine di questa legge? Non è forse, perché il sacerdote adempia quel precetto, cui era tenuto per diritto divino prima di celebrare,

ed il cui adempimento era stato sospeso attesa l'urgente necessità e la deficienza di confessore? Ora se pari è la ragione della legge nel laico, deve concludersi ch'egli egualmente sia tenuto a confessarsi quanto prima. Non negherò per altro che vi sono dei Teologi, i quali, nel tempo stesso che giudicano reo di mortale peccato il sacerdote, che lascia passare la giornata, esentano però da colpa, almeno grave, il laico che differisce al secondo ed anche al terzo giorno. Possono inoltre nel laico intervenire a scusarlo l'ignoranza e la buona fede.

BENEDETTO XIV.

Circa alla scelta del confessore e sua giurisdizione.

C A S O 1.°

Teobaldo, ogni volta che vuol confessarsi, s'appoggia a quel confessore che primo incontra. Si domanda se si regoli saviamente?

Si regola male. Il Catechismo Romano, *de Sacr. Poenit., num. 56*, dopo aver esposto i doveri de' confessori, soggiunge che ciascuno deve procurare con somma premura di scegliere a sè medesimo quel confessore, che si distingue e per pietà e per dottrina: « *Cuivis maximo studio curandum esse, ut eum sibi sacerdotem deligat, quem vitæ integritas, doctrina, prudens judicium commendat.* » Non si deve dunque far questa scelta senza matura riflessione, ma con giudizio sommo, trattandosi dell'affare il più importante, qual è quello dell'anima. S. Basilio, nelle *Regole brevi*, vi adduce il paragone della scelta del medico del corpo, che per sè niuno vuole mai il peggiore, ed altrettanto, ripiglia, e con maggior cura si deve fare in riguardo dell'anima. E S. Giovanni Grisostomo, o l'autore dell'*Opera imperfetta* in S. Matteo, dimostra qual debba essere il confessore da scegliersi col paragone di chi compra una merce. Per comprare, scrive egli, una veste, si gira da questo o da quell'altro mercatante, e finalmente ci fermiamo da chi l'ha migliore ed a minor prezzo; e non si deve fare lo stesso per ritrovare un confessore di sana dottrina? Sappia il nostro Teobaldo, che così non avrà mai chi conosca bene lo stato della sua coscienza, le sue inclinazioni, i vizii, da cui è dominato, né

potrà, in conseguenza, avere le istruzioni più adattate ai suoi bisogni spirituali, e ritrarre il profitto che deve dalle sue Confessioni. Sappia inoltre, che diceva il padre maestro di Avila, che tra mille confessori se ne trova appena uno di buono, ed asseriva S. Francesco di Sales, che appena tra dieci mila si trova l'ottimo, e ciò non già, come è facile l'interpretare, relativamente soltanto ai confessori, ma eziandio relativamente ai penitenti, i quali essendo per vie diverse chiamati alla santità, così devono scegliere quel confessore che, secondo la loro vocazione, l'indirizzi alla stessa santità. Opera egli dunque male confessandosi da chi primo incontra, MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Giulia, essendo mancato di vita il suo confessore, non sa decidersi sulla scelta del nuovo suo confessore. Vede un sacerdote di molta pietà e di poca dottrina, ed un altro di molta scienza, ma di poca pietà. Ricercando ella un consiglio, che si deve dirle?

Santa Teresa nelle sue opere fa conoscere di quanta rovina siano alle anime i confessori di scarsi lumi, o perchè temono di tutto, nè sanno dirigere, o perchè sono troppo risoluti, e decidono senza piena conoscenza dello stato dell'anima. Dice perciò la Santa, nel *Cammino di perfezione*, cap. 5 : « Dio vi liberi per buono spirito, che » una vi paia d' avere, e veramente l'abbia, da reggervi in tutto per » suo detto, se non è letterato. » Ma qual confessore deve scegliere Giulia? Se il sacerdote di molta pietà ha una dottrina sufficiente, lo preferisca pure all' altro di molta scienza e di poca pietà, certa ch' egli nei casi dubbii non si risolverà mai senza prima prendere consiglio dagli altri. Se poi non è di una dottrina sufficiente, scelga pure quello di molta scienza, quando però i di lui costumi non meritino la pubblica disapprovazione, e la di lui dottrina sia sana e conforme al Vangelo. Dice infatti la Santa, nella sua Vita, al cap. 13 : « Deh ! qua- » lunque Cristiano procuri di trattare con chi ha buone lettere, se può, » e quanto maggiori, meglio. » I confessori certamente di buoni costumi, e che non hanno scienza, hanno bisogno di essere diretti, anzichè siano capaci di dirigere, laddove quelli che a molta dottrina uniscono

dei savii costumi, quantunque non sieno eminenti nella pietà, tuttavia perchè hanno lumi, perciò devono sempre essere giudicati i migliori.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Giuliano ha il credito di gran confessore, e sempre il suo tribunale è affollato da cavalieri e dame, da giovani e giovanette le più viziose, e da uomini e donne amanti del mondo, ed è scarso di poveri e plebei. Cercasi se per questo debbasi taluno determinarsi a sceglierlo per confessore ?

Il credito di gran confessore non è lo stesso che il credito di buon confessore. Che i penitenti di Giuliano frequentino la Confessione, e non si emendino, è questa una prova ch' egli non sia il confessore migliore. Cosa vuol significare la gran folla di gente, che non cangia costume, se non ch' egli è più del dovere indulgente ? Ma dirà forse taluno che Giuliano ha dolcezza di maniere, e che perciò accorrono a lui tante persone. Sarà vero anche questo ; ma che vuol dire quel non mai emendarsi ? Non vuol dire che assolve tutti, che non usa, come medico, quei farmaci violenti, che procurano la guarigione dell' infermo, e come giudice giammai non condanna chi merita ? Se tale dolcezza di maniere vi fosse in Giuliano, ella non è secondo la carità, la quale, nel tempo stesso che accoglie tutti, vuole altresì che a tutti sia profittevole il sangue di Gesù Cristo, lo che non può darsi con una eccedente facilità di assolvere.

Se pertanto così e la cosa, opino che chi si determina a scegliere per suo confessore Giuliano, fa malissimo, perchè non cerca l' interesse della sua anima, ma piuttosto, ciò facendo scientemente e volontariamente, cerca di addormentare la propria coscienza.

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.º

Un villano si è più volte confessato da un cappellano, il quale non sapeva nemmeno distinguere i mortali peccati dai veniali. Cercasi se le sue Confessioni siano invalide ?

Sebbene pecchi gravemente chi si espone ad ascoltare le Con-

fessioni senza la scienza necessaria; tuttavia non sempre il difetto della scienza rende invalido il sacramento. Quindi se il villano colle debite disposizioni ha esposto i suoi peccati, purchè abbia il cappellano conosciuto che ha peccato, egli è stato validamente assolto, perchè nulla ha mancato al valore del sacramento, essendovi stati, per parte del penitente, gli atti necessarii, cioè la Confessione ed il dolore con animo di soddisfare, e dal lato del confessore la forma, come si suppone, la potestà e l'intenzione di assolvere. In due casi però dovrebbero dirsi invalide le Confessioni del contadino. 1. Se il confessore ignorante l'avesse assolto dai riservati, perchè l'ignoranza non conferisce giurisdizione. 2. Se il contadino stesso lo avesse scelto maliziosamente, perchè ciò sarebbe un forte argomento, ch'egli non avrebbe vero dolore de'suoi peccati, e studiò di coprire e di occultare nel sacramento la loro gravezza. SCARPAZZA.

CASO 5.º

Isabella, caduta in grave mancanza, per non perdere la buona opinione presso il suo confessore, pensa di dividere la Confessione. Si domanda, 1. Se operi male chi elegge due confessori per dire ad uno i peccati mortali ed all'altro i veniali? Se esponga a nullità il sacramento? 3. Se in qualche caso sia ciò permesso?

Pel 1. Isabella, che tiene due confessori, è sicuramente rea d'ipocrisia, e pecca contro la sincerità dovuta al sacramento della Penitenza. Ella certamente è dominata da uno spirito di vanagloria, perchè, in luogo di provvedere alla sua salute, cerca di provvedere alla sua fama, e perciò ne deriva che si espone al pericolo di più frequenti cadute, presentandosi ad un confessore od imperito, o che, ignorando la di lei coscienza, non può applicare i rimedii nè i più efficaci nè i più opportuni. Così parla S. Carlo nell'Istruzione ai confessori, ove cita il canone *Consideret, dist. 3 de Poenit.*, concepito in questi termini: « *Cautum sit, ne verecundia ductus dividat apud se Confessionem, ut diversa diversis velit sacerdotibus manifestare. Quidam enim uni celant, quae aliis manifestanda reservant, quod est se laudare, et ad hypocrisis tendere, et semper veniam carere, ad quam per frusta putat totum pervenire.* » Per conoscere poi quanto rea sia Isabella, con-

vien domandarle se, in mancanza del confessore, cui espone i peccati mortali, sarebbe disposta a tacerli presso il confessore, cui manifesta i veniali. Se ciò fosse, ella è rea di mortale peccato, perchè è disposta a fare una Confessione sacrilega, piuttosto che perdere la sua buona opinione.

Pel 2. Se Isabella premette alla Confessione dei mortali quella dei veniali, ella espone a nullità il sacramento, perchè manca l'integrità materiale, nonchè l'integrità formale, e perchè non essendo vera Confessione quella che non è di tutti i peccati conosciuti, così non è vera contrizione quella che non si estende a tutti i mortali.

Pel 3. Natale Alessandro, *de Sac. Poenit.*, art. 7, *reg. VII*, opina che si possa dividere la Confessione, quando vi sia probabile pericolo che una penitente sia dal sacerdote sollecitata, o che il sacerdote riveli la Confessione, e da ciò ne segua il rischio della perdita della fama e della eterna salute propria o d'altri. Difende questa sua proposizione così, perchè, secondo i teologi, i precetti positivi non obbligano con pericolo sì grande, e quindi in tal caso il penitente deve regolarsi, come se non avesse copia di confessore; vale a dire, non avendo opportunità di altro sacerdote, può palesare le colpe sue, e tacere quella, per cui con fondamento teme il pericolo, includendola nell'accusa generale di tutti gli altri peccati con proponimento di manifestarla cessato il pericolo, procedendo in tal caso la mancanza non già dalla parte del penitente, ma bensì dal lato del confessore. Sembra infatti assai meglio il provvedere così alla coscienza di chi deve comunicarsi, di quello sia il differire la Confessione per farla tutta intera. Tale dottrina non si deve insegnare al popolo, perchè essendo facile a sospettare ed a concepire dei vani timori, non abbia per un leggiero sospetto e per un infondato timore ad astenersi dal far intera la sua Confessione. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*):

C A S O 6.°

Vincenzo, solito a confessarsi da Venanzio, benchè ha difficoltà di confessarsi da altro sacerdote, si confessa da lui, benchè sappia ch'è in peccato mortale. Cosa deve dirsi di questa Confessione?

Tale Confessione è valida, perchè Venanzio per trovarsi in peccato non è senza giurisdizione ed autorità di assolvere. Così ha definito il Concilio di Costanza, *sess. 8*, condannando la seguente tesi di Giovanni Hus: « *Si Episcopus vel sacerdos est in peccato mortali, non ordinat, non conficit, consecrat, non baptizat;* » e così pure il Tridentino, *sess. 7, can. 3*: « *Si qui dixerit ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad Sacramentum conferendum et conficiendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum; anathema sit.* »

Tale Confessione poi, attesa la niuna necessità in Vincenzo di confessarsi, è gravemente illecita, e quindi senza verun buon effetto. È questa la sentenza comunissima ai teologi, contro il Leandro. Imperciocchè offende la carità verso Dio e verso il prossimo, mentre, essendo tenuto ad impedire l'altrui peccato senza notabile suo incomodo o danno, domanda e riceve sacramenti da chi, trovandosi in peccato, non può amministrarli senza aggravarsi di nuovo peccato. Viene dunque a porgere occasione di peccare, e quindi coopera al peccato e pecca mortalmente.

Nè si dica ch' egli chiede una cosa lecita: cosa, che Venanzio è pronto a dare, essendo disposto ad ascoltare la Confessione: cosa finalmente ch' egli deve a Vincenzo per l'uffizio che tiene di parroco. Quindi Vincenzo fa uso del suo diritto, nè deve esserne spogliato per la perversità di Venanzio. A tutto ciò rispondo: Vincenzo domanda una cosa lecita in sè stessa, ma la domanda quando Venanzio non può darla, fuorchè illecitamente, ed in conseguenza non impedisce il peccato, ma anzi concorre al peccato. Venanzio è disposto a darla, ma non la darebbe se Vincenzo non gli porgesse occasione, e senza la domanda di Vincenzo non commetterebbe questo sacrilegio particolare e determinato. Finalmente Vincenzo fa uso del suo diritto, ma lo fa inopportunamente, poichè senza suo danno e con grande beneficio di Venanzio potrebbe astenersi, ond' è che quantunque non offenda verun diritto, tuttavia viola la carità verso il prossimo e la pietà verso Dio. Così la sentono il Valenza, l'Aragona, il Corrado, il Silvestro, di Roncaglia, Natale Alessandro con altri molti. Concludiamo però con S. Tommaso, che così insegna nel *Quodl. 11*,

art. 8 in corp.: « *Quicumque sacerdos in peccato mortali existens celebrat (vel aliud sacramentum conficit), peccat mortaliter; unde si constaret mihi, eum esse in peccato mortali, et inducerem eum ad celebrandum (vel aliud Sacramentum conficiendum) peccarem mortaliter. Et hoc est secundum ipsum jus naturale; quia hoc est provocare eum ad peccatum mortale.* »

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Ma quale urgenza vi deve essere perchè sia lecito a Vincenzo di chiedere a Venanzio, reo di mortal colpa, che ascolti la sua Confessione?

Quando Vincenzo abbia una giusta e legittima causa di confessarsi, e non vi sia chi possa o voglia ascoltare la sua Confessione, o non possa senza suo grave incomodo ricevere un confessore, può lecitamente chiedere a Venanzio che lo confessi, e ciò perchè in tal caso non è tenuto a privarsi della spirituale sua utilità, di cui abbisogna per qualche particolare motivo, a cagione della volontaria improbità di Venanzio. Imperciocchè lo scandalo, che indi è per partirne, è scandalo ricevuto, e non dato, cui nessun con proprio danno è tenuto a togliere, anzi nemmeno è obbligato a guardarsene, quando intervenga un notevole danno eziandio nelle sue temporalità. Così S. Tommaso, 3, p., q. 64, a. 6, ad 2, ove scrisse: « *Ille qui ad sacramenta accedit, suscipit sacramenta a ministro Ecclesiae, non in quantum est talis persona, sed in quantum est minister Ecclesiae. Et ideo, quamdiu ab Ecclesia toleratur in ministerio, ille qui ab eo suscipit sacramenta, non communicat peccato ejus, sed communicat Ecclesiae, qui eum tanquam ministrum exhibet.* » Ed insegna poi, in 4, dist. 24, q. 1, ca. 1, questiunc. 5, ad 3: « *Sed tamen praeter necessitatis articulum non est tutum, quod eum induceret ad aliquod sui ordinis exequendum, durante tali conscientia, quod ille in peccato mortali esset.* »

Ma quali sono le giuste e legittime cause, per cui da un indegno ministro è lecito di ricevere i sacramenti? Queste cause, oltre l'estrema necessità di chi si trova in pericolo di morte, sono: 1. L'obbligo di ricevere l'Eucaristia nel tempo pasquale per soddisfare al precetto; 2. Una prudente e lodevole sollecitudine d'uscire dallo stato di mortale peccato; 3. L'urgenza di qualche grave tentazione,

che si prevede di non poter superare senza il sussidio della Confessione. Aggiungono alcuni, una notevole utilità, v. g., di conseguire il Giubileo, od un' indulgenza particolare, od il bisogno di sedere gli scrupoli, dai quali la coscienza è assai agitata. Si noti però che in tutti questi casi deve mancare altro sacro ministro, oppure deve essere difficile l' averlo senza grave incomodo, e deve esser tale la urgenza, che ritardando qualche poco di tempo, abbia il penitente a rimaner privo delle accennate spirituali utilità. SCARPAZZA.

C A S O 8.°

Agasio dubita con fondamento, che il suo confessore sia in peccato mortale. Gli è lecito confessarsi senza urgente necessità?

Agasio è in dubbio, e non è certo che il suo confessore sia reo di mortale peccato. Se non è certo, può lecitamente confessarsi, perchè non basta il saper essere il confessore poò' anzi caduto in peccato mortale per doversi astenere dal confessarsi da lui, ma è necessario sapere inoltre con certezza che persevera nella colpa. Non si può presumere che siasi ravveduto anche in quel brevissimo spazio di tempo, che vi fu di mezzo tra il peccato e la richiesta fatta dal penitente di confessarsi? S. Tommaso insegna, in 4, dist. 24, q. 1, a. 1, *quaestiunc. 3, ad 3*, che in un istante l' uomo può venire emendato dalla divina grazia. Inoltre tutti generalmente hanno diritto, che venga di loro giudicato bene, molto più hanno questo diritto i sacerdoti in ragione del loro ministero. Deve dunque Agasio deporre il suo dubbio e giudicare che il suo confessore, se ha peccato, si sarà anche emendato, nè gli è permesso esaminare la di lui vita e coscienza, anzi ciò farebbe illecitamente, perchè nessuno deve credersi malvagio, se non lo consti manifestamente, ed a nessuna privata persona è permesso l' inquisire sugli altrui costumi, coscienza e stato. Merita quindi di esser qui notato, quanto scrisse Martino V, nella risposta 71 alle consulte del Bulgari: • *Fides enim, dice, quae vincit hunc mundum, et quia non dantis, sed accipientis sit, docente S. Hieronymo, ad credendum id omni anima baptismum esse perfectum, et in omni sacerdote Corpus Christi esse perfectum. Qui rursus sacrae Scripturae concordans ait: Prius quam audias, ne judicaverit quemquam,*

atque ante probationem accusationis illatae neminem a tua communione suspendas quia non statim qui accusatur reus est, sed qui convincitur criminosus.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Ubaldo si è confessato da un indegno sacerdote, e dubita della validità di sua Confessione, sì perchè conobbe in progresso di tempo, che il detto sacerdote era eretico, e quindi anche scomunicato; sì perchè in quell' occasione non avea alcuna necessità di confessarsi. Come si potrà rispondere a tali dubbi?

Al 1. Se il sacerdote era notoriamente eretico o scomunicato, oppure Ubaldo sapeva ch' egli era tale, la Confessione di lui fu invalida, perchè gli scomunicati, siccome non sono più nella Chiesa, così più non hanno l' autorità delle chiavi. Se poi non era notorio, né Ubaldo né altri lo sapevano, la Confessione deve dirsi valida. Ciò è chiaro dall' *extrav. ad evitand. scandala*, dove si dice, che per evitare gli scandali, la Chiesa supplisce a quella giurisdizione, che manca in chi è separato dall' unità del suo corpo.

Al 2. Se Ubaldo non sapeva che il sacerdote era eretico, egli non ha peccato, e perciò lecitamente poteva confessarsi da lui, perchè egli ha supposto, che fosse nel corpo della Chiesa; ed ha peccato nel caso soltanto che lo sapesse, perchè ha esposto a nullità il sacramento. Ma si dice in questo dubbio, che poteva differire la Confessione. La ragione di differirla o era perchè non si trovava aver commesso colpa mortale, o perchè indi a non molto poteva trovar confessore. Ambedue queste ragioni lo avrebbero obbligato a differire la Confessione fuori del caso dell' ignoranza, nella quale sarebbe anzi stato biasimevole e peccaminoso se avesse fatto un giudizio sinistro del sacerdote.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 10.°

Lo stesso Ubaldo, trovandosi in vera necessità, chiede di confessarsi al suo parroco, che sa essere cattivo, ma che dalla Chiesa è tollerato. Ubaldo ha questo diritto? Come si deve regolare il parroco, ch' è in peccato?

Vol. II.

S'è vera la necessità di Ubaldo, nè possa egli trovare altro sacerdote, può e deve preferire la carità verso sè stesso a quella che dovrebbe usare al parroco se fosse in diverse circostanze, nè per l'altrui delitto può essere spogliato del diritto suo di poter domandare e ricevere dal proprio parroco i sacramenti. Così S. Tommaso, *in 4, dist. 24, q. 1, a. 3, quaest. 5 ad 3*, dove dice: « Fino a quando il ministro della Chiesa, ch'è in peccato mortale, vien dalla Chiesa tollerato, deve dal medesimo il suddito ricevere i sacramenti, perchè a ciò è verso di essi obbligato: ma nondimeno, fuori del caso di necessità, non sarebbe sicuro, perchè perseverando una tal coscienza, l'indurrebbe ad esercitare un uffizio del suo ordine in peccato mortale, che per altro può deporre, perchè in un istante può l'uomo essere dalla divina grazia emendato. »

Questo medesimo diritto può Ubaldo esercitare verso eziandio il cappellano ed altro ministro, quando si verificasse la necessità, ch'è sempre una ragione sufficiente e legittima, onde poter servirsi al proprio spirituale vantaggio dell'altrui cattiva volontà, e ciò nella stessa maniera, che ad un povero è permesso il prendere denari ad usura da chi è pronto a darglieli, perchè non è desso che dà occasione al peccato, ma si serve dell'altrui disposizione a peccare per sollevare la propria miseria: così con S. Tommaso, *q. 78, a. 4*, insegnano comunemente i teologi.

Ma che dovrà fare il parroco nel nostro caso? S. Tommaso lo insegna, *in 4, dist. 24, q. 1, a. 3, quaestiunc. 5*, ed anche Paolo V, nel Rituale con questi termini: « *Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius, quod absit, ad sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde poeniteat. Sed si habeat copiam confessarii, et temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri.* » SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 41.°

Apulejo prega il suo confessore a portarsi secolui a Loreto, ed ivi senz'altra facoltà ascolta la di lui Confessione. Cercasi se validamente?

Se questo confessore è il parroco di Apulejo, egli lo confessa validamente, perchè avendo il parroco giurisdizione ordinaria e non

delegata sovra i suoi parrocchiani, può esercitarla dovunque, siccome dovunque le persone sue parrocchiane non cessano di essere tali. Deve però anche il parroco ciò far senza scandalo e con cautela, altrimenti opera illecitamente.

Se poi il confessore non è il parroco, egli non ha che una giurisdizione delegata entro la diocesi, da cui è partito, e perciò la Confessione è invalida, perchè la giurisdizione delegata non si estende fuori della diocesi sottoposta alla giurisdizione del delegante; ed è anche illecita almen per parte del confessore, perchè in lui non ha luogo l'ignoranza invincibile, essendo tenuto a sapere le cose principali del suo uffizio, e non avrà peccato Apulejo, se uomo rozzo avrà creduto potersi confessare in ogni luogo dal suo proprio confessore. Avvertasi però che Apulejo non sarà tenuto ad altro durante in lui l'ignoranza: ma se questa cessasse, sarà obbligato a rifare la sua Confessione se questa fosse di peccati mortali.

Vi sono tuttavia dei teologi, fra' quali il Concina, che credono bastare la delegazione senza limiti fatta dal superiore, cui la persona è soggetta, perchè in questo caso si debba intendere estesa a tutti i sudditi ovunque si trovino. Ma osta la Costituzione settima di Clemente X, num. 3, che dichiara: « *Religiosos ab Episcopo ad Confessiones saecularium in sua dioecesi audiendas adprobatos non posse in alia dioecesi eos absque Episcopi dioecesani approbatione audire: quamvis poenitentes subditi sint ejus Episcopi, a quo ipsi religiosi jam fuerant approbati.* » È vero che il Concina intende essere ciò da questa costituzione vietato ai Regolari, ma si deve inferire, che ciò molto più è proibito ai preti secolari aventi giurisdizione delegata. Imperciocchè se non possono i Regolari che hanno dai Sommi Pontefici la giurisdizione in tutto il mondo, dipendente però quanto all'esercizio dalla licenza ed approvazione de' Vescovi, molto meno lo devono potere i sacerdoti secolari, che l'hanno da un semplice Vescovo e limitata entro i confini di una diocesi. Così Benedetto XIV nell'Istituzione 36, dove citato il testo della Costituzione di Clemente X, soggiunge: « *Quod si in regularibus locum habet, multo magis hoc obtinere debet in presbyteris saecularibus.* »

BENEDETTO XIV.

CASO 12.°

Un parroco nei confini di una diocesi, chiama il parroco vicino di altra diocesi ad ascoltare le confessioni nella propria chiesa. Cercasi se senza la licenza del Vescovo, cui appartiene la chiesa, le ascolti validamente e lecitamente ?

Questo dubbio fu deciso dalla sacra Congregazione del Concilio sotto il dì 3 dicembre 1707, rispondendo, che sono valide le confessioni, che ascolta de' propri suoi parrocchiani, ma non già quelle degli altri : « *Affirmative quoad subditos, negative quoad alios.* » La ragione si è, perchè il parroco fuori della sua diocesi conserva la giurisdizione sopra de' suoi parrocchiani, ma non ne ha sopra de' sudditi della Diocesi, in cui è stato chiamato.

Si dirà, che avendo il parroco una giurisdizione ordinaria, gliela può delegare all' altro parroco, che chiama a confessare. Ma rispondo, ch' è vero, che chi ha una giurisdizione ordinaria può delegarla : ma tal regola ne' parrochi patisce eccezione. Questa regola ha luogo nel Sommo Pontefice, nei Vescovi e negli altri superiori regolari per rapporto ai loro sudditi. Ai parrochi fu tolta questa facoltà dal Tridentino, *sess. 23, cap. 5, de Reform.*, per l' abuso che taluno faceva delegando ad ascoltare le Confessioni sacerdoti imperiti, vagabondi e cattivi. Di più v' è una gran differenza tra l' autorità ordinaria dei Vescovi e quella dei curati, non essendo le cure, che parti delle diocesi alle quali presiedono i Vescovi. Vedi l' Habert, *De poenit. cap. 6, q. 6.* Secondo poi il nostro autore, possono i parrochi delegare altri parrochi della stessa diocesi, perchè questi *co ipso* che sono parrochi nella stessa diocesi sono approvati dal Vescovo. Io però ritengo che nemmeno una tale delegazione possono essi attribuire, dove non esiste una almen tacita licenza del Vescovo. Se ciò fosse, i parrochi di campagna potrebbero delegare anche i semplici confessori approvati per la sola città a confessare nelle lor chiese, lo che è falso. Dippiù evvi in molte diocesi la pratica di accordare ai parrochi il mandato, onde possano confessare *extra propriam parocciam*, il quale sarebbe inutile, quando tra parrochi in tutti i luoghi potessero a vicenda delegarsi.

BENEDETTO XIV.

C A S O 15.°

Paolino, sacerdote di vita esemplare, che rinunziò un beneficio curato, si porta da un parroco della stessa diocesi, e viene da esso pregato di ascoltare le confessioni. Cercasi se possa farlo ?

Sebbene Paolino possa presumere, che in tal caso il Vescovo gli avrebbe accordato la facoltà di ascoltare le Confessioni ; tuttavia non può ascoltarle con la presunta ed interpretativa licenza. Fu ciò deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Barbosa, p. 2, *de offic. et potest. Episc. Alleg.* 24, 5, 16. Infatti quest' interpretativa licenza dell' Ordinario non è che una disposizione del medesimo ad accordarla, ma non l' approvazione, che deve esservi *actu et de facto*. Non può dunque Paolino annuire alle istanze del parroco.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 14.°

Un parroco, solito ogni anno ad andare col suo popolo ad adempiere un voto in una chiesa fuori della diocesi, confessa ivi i suoi parrocchiani ed alcuni suoi penitenti, ed assolve un di essi da un peccato riservato nella sua diocesi, ma non riservato in quella, ove confessa. Cercasi se possa egualmente confessare ed i parrocchiani ed i suoi penitenti, e possa assolvere dai casi riservati nella sua diocesi, ma non riservati in quella in cui li confessa ?

Da quanto abbiamo detto nel caso 12, ben si vede, che può il parroco confessare i suoi parrocchiani, e non mai i semplici suoi penitenti, sopra de' quali non ha giurisdizione ordinaria. Vi sono tuttavia delle diocesi, nelle quali i Vescovi concedono ai parrochi limitrofii esteri, che possano confessare entro la loro giurisdizione, nel qual caso il parroco nostro può confessare validamente e licitamente anche i suoi penitenti. Anzi, secondo l' Habert, non è necessario che quest' approvazione sia espressa, ma basta anche la tacita.

» Quando, ecco le sue parole, *De poenit., cap. 6, q. 6, Episcopus non contradicit necessariae consuetudini, secundum quam vicini parochi etiam diversae Dioeceseos sese mutue juvant ad sustinenda onera pastoralia.* »

Intorno poi ai casi riservati, quando il parroco non ha un' autorità delegata non può assolvere i suoi penitenti, e se l' ha, convien che esamini se esso od il penitente ciò faccia in frode della legge, ed in questo caso non può nè deve assolvere. Se poi nè esso nè il penitente ciò facesse in frode della legge, allora avendo l' autorità delegata può assolvere anche dai casi riservati nella sua diocesi, perchè con quest' autorità ha un diritto eguale a quello dei sacerdoti che confessano in quella diocesi. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 15.°

Un sacerdote di un ordine dei mendicanti pretende di poter confessare in tutte le diocesi, perchè è approvato in una. Cercasi se pensi bene, e se siano valide le assoluzioni che impartisce?

Dico che pensa male, e dovrebbe questo sacerdote conoscere quanto fu stabilito nella Clementina *Dudum, tit. de Sepulturis*, e nella Costituzione *Superna* di Clemente X, nonchè quanto fu dichiarato dalla Sacra Congregazione su questo proposito, come si può osservare presso il Barbosa, p. 2, *de off. et potest. Episc.* Al nostro quesito tuttavia risponde Benedetto XIV, nelle due *Not. 17 e 18* del tom. IV: « Nei Confessori regolari (egli scrive), è stata ed è pretensione » ben fondata, che avendo ottenuto una volta la licenza limitata di » confessare i secolari, non si possa loro levare, che per una nuo- » va causa, che riguardi le Confessioni, come può vedersi nella » Costituzione 32 d' Innocenzo X, al §. 2, *an Episcopus*; nè man- » cano Scrittori, che sostengono le risoluzioni della Sacra Congre- » gazione del Concilio, che vogliono dovere il Vescovo, generalmente » parlando, o negare assolutamente o concedere senza veruna limi- » tazione ai regolari la licenza di confessare i secolari . . . Ma avendo » il Pontefice Clemente X, aperto ai Vescovi l' adito di concedere ai » regolari le facoltà limitate, ecc. » Da queste parole pertanto si deduce, che non solo fuori della diocesi, ma nemmen in tutta la diocesi può il sacerdote regolare ascoltare le confessioni, quando per altro non sia stato approvato senza limitazione. Quindi è che Alessandro VII condannò la tesi seguente: « *Non possunt Episcopi*

limitare seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare. » E Benedetto XIV, confermando la Bolla d' Innocenzo X, stabilì: « *Declaramus sacerdotes tam saeculares quam regulares, qui ab Episcopis obtinuerint licentiam audiendi Confessiones limitatam, vel quoad locum, vel quoad genus personarum, vel quoad tempus, non posse Poenitentiae sacramentum administrare extra tempus vel locum, vel genus personarum ab ipsis Episcopis praescriptum, quocumque privilegio, etiam in vim Bullae, quae appellatur Cruciatæ Sanctæ, competente nullatenus suffragaturo.* »

Dopo ciò avrà il nostro sacerdote a vantare qualche privilegio proprio del suo Ordine? Legga ancora il Concilio di Trento, *sess. 23, cap. 15 de Reform.*, dove si prescrive che niuno *etiam regularis*, possa ascoltare le Confessioni dei secolari, se dal Vescovo non verrà giudicato idoneo, *privilegiis et consuetudine quacunque, etiam immemorabili, non obstantibus*. Similmente dichiarò Pio IV, nella sua Bolla *In principis Apostolorum*, e Pio V rinvocò, colla Costituzione *Romani Pontificis*, quanto colla precedente sua *Etsi mendicantium* avea concesso ai sacerdoti degli ordini mendicanti.

Che si dovrà dunque dire delle assoluzioni, che questo sacerdote impartisce? Benedetto XIV, nel luogo soprallodato, risponde: « Il detto » sacerdote, senza dubbio, opera illecitamente, e le ragioni sovraesposte lo dimostrano. La difficoltà maggiore (prosegue), è circa il » valido, essendo d' uopo porsi nei piedi di quegli sventurati fedeli, » che vedendo i sacerdoti che siedono nei confessionali, e così pubblicamente esposti, e credendo che abbiano ogni legittima facoltà » d' assolvere, vanno a confessarsi da essi. » E dopo aver addotte le sentenze di varii autori, conchiude, che attenendosi ad un voto fatto da Mons. Fagnano, quand' era Segretario della Sacra Congregazione del Concilio in una *Aretina* proposta il 22 marzo 1614, deve per il comune errore giudicarsi valida una tale assoluzione, ancorchè non vi sia stato alcun titolo, e ciò tanto più quanto che al comun errore si aggiunge un qualche titolo putativo. Riferisce finalmente che il Tribunal di Roma rispose in un simile caso successo nella diocesi di Padova, « che le confessioni erano state invalide; ma che si » dovevano lasciare nella buona fede quelli che si erano confessati

• e che non erano obbligati a confessarsi, se non quando avessero cominciato a dubitare della validità delle medesime, e che tali confessori fossero castigati. » SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 16.°

Tiburzio da fancinllo si confessò di soli veniali, e dubita di essersi anche confessato di qualche mortale peccato da un sacerdote, il quale, per quanto rilevò da pochi giorni, confessava benchè gli fosse da sette anni spirata la facoltà. Cercasi, 1. Se un sacerdote non approvato possa assolvere dai veniali? 2. Se Tiburzio sia tenuto a rifare le confessioni?

In 1. Vi furono dei Teologi probabilisti che hanno creduto poter un sacerdote non approvato ascoltare le Confessioni dei veniali, ed assolvere da questi peccati. Ma contro di essi sta la sentenza d' Innocenzo XI, che si legge nel suo Decreto intorno alla Comunione frequente del dì 12 febbrajo 1679, in cui comandò ai Vescovi, « *ne permittant ut venialium Confessio fiat simplicibus sacerdotibus non approbato ab Episcopo aut Ordinario.* » E soggiunge poscia: « *Si parochi, et confessorii etiam regulares, aut quicumque alii sacerdotes secus egerint, sciant Deo Optimo Maximo se rationem esse reddituros; neque defuturam Episcoporum et Ordinariorum justam ac rigorosam animadversionem in contrafacientes, etiam Regulares, facultate ipsis Episcopis et Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter tributa.* » Non possono dunque i sacerdoti non approvati, perchè non hanno veruna giurisdizione, nemmeno assolvere dai veniali.

Pel 2. Se Tiburzio sa di non essersi confessato dal sacerdote, che non avea la facoltà, se non di peccati veniali; egli non è tenuto a rifare le Confessioni, perchè questi possono essere rimessi anche senza l'assoluzione sacramentale, nè chi ha commesso soltanto peccati veniali è obbligato strettamente a confessarsi. Se poi Tiburzio dubita di aversi anche confessato di un peccato mortale, basterà che assoggetti questo solo alle chiavi della Chiesa. Imperciocchè se un sacerdote, cui è spirata la facoltà, è pari ad un sacerdote non approvato, siccome questi non può assolvere dai peccati veniali, nè dai

mortali, sebbene in altra Confessione manifestati o invincibilmente dimenticati ; così il nostro sacerdote ha assolto invalidamente Tiburzio, se si è confessato di un peccato mortale. Così il Navarro, *in cap. placuit de poenit. dist. 6, num. 182*. In questo caso dunque Tiburzio è come fosse in dubbio di aver commessa una colpa mortale, e come dubbia deve manifestarla, non senza aggiungere che la sua buona fede per aver rilevato che il sacerdote, presso cui avea fatte le sue Confessioni, non era degli approvati, trovasi adesso obbligato a manifestarla.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 17.°

Tizio, sacerdote non approvato per le Confessioni, viene richiesto da un Vescovo, che trovasi fuori di diocesi, e che lo crede approvato, affinchè lo confessi. Egli, supponendo che il Vescovo possa scegliersi qualunque sacerdote anche estero, lo ascolta e lo assolve. Cercasi se tale assoluzione sia valida?

Gregorio XIII, per la decisione di questo punto deputò una Congregazione di dieci Cardinali, i voti de' quali furono affatto divisi. Allora il Pontefice, esaminata la cosa, rispose: « *In re dubia tutius est haerere decreto Tridentini Concilii,* » il qual decreto ricerca nei sacerdoti per le Confessioni l'approvazione dell' Ordinario. È invalida dunque od almen dubbia l'assoluzione data da Tizio. Ma si dirà, che il Tridentino non ha tolto ai Vescovi il privilegio di scegliersi un confessore. Nella propria diocesi non hanno bisogno di questo privilegio; dunque non possono usarlo se non fuori di diocesi, altrimenti il privilegio per essi sarebbe inutile. Ma qui devesi osservare, che i Vescovi possono anche fuori di diocesi scegliere un confessore, che hanno essi previamente approvato nella propria diocesi senza licenza dell' ordinario. Tale si è pertanto il privilegio, che loro non ha tolto il Tridentino. Se Tizio dunque fosse stato dal Vescovo stesso approvato nella sua diocesi, avrebbe lecitamente ascoltata la sua Confessione, ed anche lo avrebbe validamente assolto. MONS. CALCAGNO.

C A S O 18.°

Le monache di un monastero dell' ordine benedettino domandano a confessore un sacerdote di quest' ordine. Cercasi se questi debba

essere approvato dall' Ordinario, oppure se basti che venga approvato da' suoi superiori ?

Deve essere approvato da' suoi superiori, ed anche dall' Ordinario. Si prova la prima parte con S. Antonino, il quale, *p. 3, tit. 17, c. 10*, così scrive : « *Religiosus non debet audire Confessiones etiam illorum, qui habet licentiam eligendi sibi confessarium quemcumque, etiamsi haberent a Papa, sine auctoritate et licentia sui superioris, quia sine superiore velle et nolle non habet.* » Ed infatti, se un religioso regolare, in forza del voto di obbedienza, non può, secondo S. Tommaso, assumersi alcun uffizio, sebben santo, quando non vi sia il consenso del suo superiore, così e molto meno può assumersi quello di confessare, ch' è di somma importanza. Quindi è, che vi sono teologi, i quali fanno reo di mortal colpa quel regolare, che, senza l' approvazione del suo superiore, ascoltasse le Confessioni.

Quanto alla seconda parte deve dirsi, che quantunque il nostro sacerdote fosse stato approvato dal Vescovo per ascoltar le Confessioni dei secolari, tuttavia abbisognerebbe di una speciale licenza per ascoltar quelle delle monache. Così ha definito Gregorio XIV, nella sua Costituzione *Inscrutabili*, ove, al §. 5, decretò : « *Confessores vero, sive saeculares, sive regulares, quomodocumque ordinarii, quam extraordinarii ad Confessiones monialium etiam regularibus subjectarum audiendas, nullatenus deputari valeant, nisi prius ab Episcopo dioecetano idonei judicentur, et approbationem, quae gratis concedatur, obtineant.* » Così ha pure decretato Clemente X, nella Bolla *Superna*. Anzi avrebbe bisogno il nostro sacerdote di una nuova approvazione, quand' anche l' avesse avuta per un altro monastero, ed ancora se fosse stato straordinario od ordinario nel monastero medesimo, come appunto ha dichiarato nella citata Costituzione *Superna* Clemente X. Sono però eccettuati da questa legge i superiori, generali, ed i provinciali per riguardo ai monasteri di monache soggetti al loro ordine, e ciò per la bolla *Pastoralis officii* di Benedetto XIII, nella quale così è stabilito : « *Quibus, cioè i generali e provinciali, ut Confessiones monialium sibi subjectarum dumtaxat, absque speciali approbatione Episcopi dioecetani audire licite et valide possint, permittimus et indulgemus.* »

MONS. CALCAGNO.

Intorno alle condizioni della Confessione in generale, e principalmente alla manifestazione delle colpe.

C A S O 1.°

Un parroco, volendo istruire il suo popolo intorno le condizioni che devono accompagnare una buona Confessione, recita quattro versi latini, che ha trovato presso un Teologo, e discorre sopra il contenuto di questi versi. Cercasi se possa con essi aver fatto una buona spiegazione ?

Se i versi riferiti dal parroco sono quelli che dinotano, che per una buona, santa e perfetta Confessione si ricercano sedici condizioni, egli poteva omettere la recita dei versi, ma colla scorta di essi poteva fare una buona spiegazione. Ecco i versi :

*Sit simplex, humilis (Confessio), pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda,
Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
Fortis, et accusans, et sit parere parata.*

È prezzo dell' opera soggiungere qui la spiegazione a lume dei casi su questa materia : 1. *Simplex*. La Confessione dev' esser semplice, cioè, come insegna S. Antonino, 3 p., tit. 14, §. 12, devonsi dire i peccati con precisione senza mischiarvi cose superflue.

2. *Humilis*, dev' essere umile. Questa condizione riguarda il cuore, e deve per questa il penitente attribuire la colpa a sè solamente, alla propria malizia e volontà, e non alla tentazione gagliarda, o ad altre persone, od alla necessità di procurarsi le cose necessarie alla vita ed alla famiglia.

3. *Pura*. E ciò riguarda l' intenzione, che deve essere d' impetrare da Dio il perdono dei peccati, di assoggettarsi alle chiavi della Chiesa, e di adempiere il precetto di Dio e della Chiesa medesima, e non per acquistarsi la fama di persona proba e santa, per conciliarsi la benevolenza dei padroni e parenti, per aver dal confessore

o da altri qualche limosina, e, Dio pur non volesse, che anche talvolta non si confessasse taluno per occultare i debiti, de' quali è in sospetto.

4. *Fidelis*, cioè lontana da menzogna, equivoco, palliamento, dissimulazione.

5. *Frequens*. Dev' essere frequente, secondo il bisogno e la condizione di ciascheduno, ed a norma dei consigli del confessore, onde non avvenga, che incontrando, in certo modo, familiarità colle colpe, manchi poi della integrità la Confessione.

6. *Nuda*, ch' è quanto a dire che non si accrescano nè si diminuiscano le colpe, sicchè il confessore possa formare un retto giudizio.

7. *Discreta*, lo che riguarda il luogo, il tempo, la scelta del confessore, ed il modo di confessarsi, cosicchè nè si manifestino le cose altrui, nè le proprie indiscretamente e senza giusto motivo.

8. *Libens*, ossia volenterosa. Nessuno deve accostarsi per ubbidire al padrone, o pel timore dei parenti, nè deve aspettare che il confessore gli tragga dalla bocca i peccati, come per forza, poichè in questo caso sarebbe indegno dell' assoluzione.

9. *Verecunda*. Dunque non impudente, non immodesta, non indifferente. Le cose oscene soprattutto devono essere manifestate cautamente e pudicamente. Chi si confessa con indifferenza, deve dirsi temerario: Non vi è verecondia in chi confessandosi sbadiglia, prende tabacco, lo esibisce al confessore e talvolta da esso lo prende.

10. *Integra*. Non basta manifestare il peccato, ma è necessario inoltre esporre la specie, il numero, le circostanze.

11. *Secreta*, cioè fra il confessore ed il penitente, e quantunque sia obbligato sotto peccato mortale il solo confessore a tacere quanto ha sentito in Confessione, nullameno anche il penitente non opera rettamente se appalesa quanto il confessore gli ha detto, o la penitenza che gli ha imposta.

12. *Lacrymabilis*, e con ciò si dinota il dolore, dal quale deve essere accompagnata la manifestazione delle colpe. Non è poi necessario il pianto esterno, ma l' interna dispiacenza del cuore, secondo quel detto di Gioele Profeta: « *Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra.* »

13. *Fortis*, e ciò nel vincere la vergogna, specialmente nello esporre cose turpi e segrete.

14. *Accelerata*, cioè non differita da un giorno all' altro, e molto meno a più giorni.

15. *Accusans*, con che si condanna l' uso perverso di quelli che si scusano e cercano di giustificare le loro cadute.

16. *Parere parata*. E qui si dinota la sommissione che deve avere il penitente al giudizio e sentenza del confessore. Non deve dunque contraddirgli, non mettersi in disputa, non ricusare i rimedii che gli suggerisce, non trovare pretesti per farsi cangiare la penitenza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Marta, per ordinario quando si confessa, v' impiega il tempo di un' ora almeno, raccontando cose estranee e superflue, ed il confessore la tollera, nè le dice cosa alcuna su questo punto, perchè teme col troncamento del discorso che abbia a lasciar fuori qualche colpa mortale. Qual giudizio deve farsi di Marta e del confessore ?

S. Antonino, 3. p., tit. 14, §. 12, avverte benissimo, che riesce assai difficile alle persone, specialmente idiote il dire senza superfluità i proprii peccati ; ma soggiunge che il confessore prudente deve, quando può farlo comodamente, troncane tali inutili narrazioni, ed avvertir i penitenti perchè se ne astengano. Ciò posto, se Marta fu ammonita più volte ad astenersi dal dire cose estranee ed inutili, nè volle adattarsi, non v' ha dubbio ch' ella pecca contro la *semplicità*, che accompagnar deve la Confessione. Se poi non fu ammonita, nè lo fa per gloriarsi di trattenerne più ore il sacerdote nel confessionale, ella ha bisogno bensì di esser corretta, ma non è rea di peccato. Riguardo poi al confessore convien distinguere. S' egli ha avvertito Marta, nè gli riuscì di levarle questo difetto, anzi s' accorse che troncadole il discorso, taceva involontariamente qualche colpa, in questo caso fa bene a pazientare, perchè *comodamente*, come dice S. Antonino, non può riuscirci, ma deve per altro procurare di scemare possibilmente queste superfluità. Se poi non ha avvertito Marta, anzi ha gustato in sentire tuttociò ch' era estraneo alla Confessione,

ognun vede che ha peccato. Insegni egli a Marta la vera ed accurata maniera di confessarsi, breve e concisa, e per impiegare più utilmente il tempo, e per togliere sè stesso e la penitente alle dicerie, cui facilmente può esporsi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Tecla teme di non essersi giammai ben confessata, perchè non sa bene esaminare la sua coscienza. Si ricerca, 1. Qual debba essere l'esame della coscienza? 2. Che debba dire il confessore a Tecla affine di tranquillizzarla?

Al 1. L'esame dev'essere una diligente discussione della propria coscienza, la quale penetri con prudenza e con accuratezza i recessi più intimi dell'animo. Non però in tutti i penitenti dev'essere eguale la diligenza nel farlo. Quelle persone che stanno lontane dalle occasioni pericolose, che non attendono a negozi ed affari, che frequentano la Confessione, non hanno bisogno di molto esame, perchè facilmente conoscono i peccati leggieri che commettono, e rade volte avviene che cadano in colpa mortale. All'opposto, quelle che differiscono a' più anni la Confessione, che sono invischiate in mille vizii e peccati, queste hanno mestieri di maggior accuratezza e diligenza. Chieggano queste per tanto lume al Signore, eccitino in sè medesime la contrizione, ond'egli vedendole contrite dissipi le tenebre della lor mente e le ajuti a rammentarsi de' commessi peccati. Quindi esaminino i varii stati della lor vita, gl'impieghi e la professione; poscia i precetti del Decalogo, quelli della Chiesa, ed ancora i peccati capitali, e finalmente più di tutto quel vizio, che in esse predomina. Quelli che si confessano una volta all'anno o poco più, se non sono tenuti alla detta singolare diligenza, debbono però praticarne tanta, che sia proporzionata al tempo, al bisogno, agl'impieghi ed alle altre circostanze. E quelli che si confessano una volta al mese non hanno d'uopo di tanta accuratezza, ma non devono omettere di esaminarsi soprattutto intorno ai peccati, cui sono proclivi, ed alle occasioni, nelle quali sono soliti a peccare.

Al 2. Dovrà il confessore previamente conoscere se Tecla fre-

quenti la Confessione, o no. Se la frequenta, potrà consolarla col dirle, che i suoi timori procedono da delicatezza di coscienza, ed assicurarla che per questa parte le Confessioni sue sono state valide. Se poi Tecla non frequenta la Confessione, ma è di quelle che la differiscono alla Pasqua, dovrà investigare con prudenti ricerche se l' esame da essa fu fatto con la dovuta diligenza. Se scopre che non si ebbe la necessaria accuratezza, e che per questo si teme fondatamente ch' abbia ommesso delle colpe mortali, l' esorti a rinnovare l' esame per rifare, se fia espediente, le Confessioni. Nel caso poi ritrovi che l' esame fu fatto diligentemente, le dica che nemmeno ne' più scellerati, che sono da molti anni digiuni di sacramenti, si ricerca un esame del tutto sommo, sì perchè non corra pericolo la salute del corpo, o la costituzione del loro cerebro, e sì perchè la Confessione non si renda troppo gravosa e come una carnificina dell' anima. Così opinano tutti i buoni Teologi e così pure ha dichiarato il Tridentino nella *sess. 14, cap. 5*, dicendo: « *Confessio impossibilis non est, nec animae carnificina.* » Infatti, è bensì da desiderarsi, che nella Confessione vi sia l' integrità materiale, ma non è poi del tutto necessaria. Basta l' integrità formale, che consiste nell' accusarsi di quei peccati, dichiarandone la specie, il numero e le circostanze, che dopo un diligente esame di coscienza il penitente ricorda, sebbene ne ometta alcuni non già per malizia, ma per ignoranza incolpevole, oppur anche per vera impotenza

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Un Confessore, ascoltando le Confessioni di certi penitenti, che sono troppo lunghi e fastidiosi, è solito interromperli col dire: « Basta » così, non voglio sentir altro. » Cercasi se operi bene ?

Vi sono dei Teologi, i quali giudicano che il confessore, di cui nel caso, operi bene, perchè pensano che in tale ipotesi la confessione sia soggetta a grande difficoltà, e sia da temersi che divenga odiosa a tal sorta di penitenti. Questa decisione però è piena di pericolo, nè può dirsi sana. Imperciocchè come mai questi penitenti, fastidiosi e scrupolosi nelle loro accuse, avranno ad acchetarsi accor-

gendosi di non avere non solo chiaramente, ma in verun modo manifestato qualche loro peccato? Ritorneranno senza dubbio al confessore, e se questi non vorrà ascoltarli, ricorreranno ad altro sacerdote, e così s'angustieranno di più. Questa maniera dunque non può guarirli dal loro male. Inoltre la prolissità noiosa nell'accusa de' peccati non è giusto motivo per troncarsi e dimezzare la Confessione. Questa deve tollerarsi con pazienza del sacro ministro, e non mai farsi che la Confessione manchi della formale integrità. Non è poi da permettersi, che, un penitente ripeta sempre le stesse cose, ma è necessario, che manifestato un peccato, passi ad un altro, locchè se non fa, può il confessore procurare che lo faccia. In questo modo si tronca l'inutile, e si permette al penitente che sgravi pienamente la sua coscienza. Lo stesso si deve praticare cogli scrupolosi. Debbono questi per la prima volta essere ascoltati con pazienza, ed anco ajutati con ricerche opportune, e non mai si deve loro intimare un perpetuo silenzio intorno ai peccati già confessati. Siccome questi che hanno timor di Dio s'accusano talvolta di azioni, sulle quali temono di aver peccato, e dubitano di averle fatte con avvertenza, o di aver acconsentito ad un pensiero, ecc., così in questi casi può il saggio confessore giudicare, che non abbian peccato, ed anche espressamente comandar loro, che lascino quei fatti, ne quali dicono essersi portati con qualche timore, poichè ciò non deriva in essi da ignoranza, ma piuttosto dall'infermità della immaginazione.

Dal fin qui detto conchiudo, essere anzi biasimevole la pratica del nostro confessore, nè potersi conciliare colla formale integrità necessaria nella Confessione. Vedi il caso 2.^o di questo articolo.

BENEDETTO XIV.

C A S O . 5.^o

Silvestro o si accorge, o viene avvertito, che il suo confessore ha dormito mentre egli si confessava. Cercasi se sia tenuto a ripetere la Confessione?

Rispondo, 1. Che se Silvestro si confessò di soli peccati veniali, o se il confessore dormiva allora soltanto che si accusava di questi,

egli non è tenuto a ripetere la Confessione, perchè i peccati veniali non sono materia necessaria, ma libera.

2. Che se poi i peccati erano mortali, e si accorse che il confessore dormiva, dovea svegliarlo e ripetere quelli che avea detto mentre egli dormiva, altrimenti la Confessione era e fu invalida, perchè non basta il dire i peccati, ma è necessario altresì che il confessore gli oda e capisca.

3. Che se Silvestro è stato avvertito dopo la Confessione; egli è tenuto a ripetere quei peccati che il confessore non ha inteso, quando sappia determinarli; e nel caso che non li sappia determinare, deve ripetersi l'intera Confessione, sì perchè la negligenza o sonnolenza del ministro non iscusava dal divino precetto dell'integrità della Confessione; sì perchè in tale ipotesi può dubitarsi di ciascun peccato, se il confessore lo abbia o no udito.

A regola dei Confessori avverto qui, che operano male quelli che fuggono di dormire, mentre, ascoltando le Confessioni dei fanciulli, s'accusano questi di peccati contro la castità. Tale finzione o viene rilevata dai penitenti, ed allora è inutile, e se poi credono che dormano, in tal caso l'ingannano, e danno loro a credere erroneamente che possono validamente confessarsi da un confessore che dorme. Faranno meglio assai se li tratteranno placidamente senza sdegno od ammirazione, allettandoli ed incoraggiandoli con opportune ricerche, e con esortazioni amorevoli a dichiarare il tutto con candidezza.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.°

Tullio dubita se il confessore abbia intesi i suoi peccati, perchè gli diede per penitenza una terza parte del Rosario, che conosce sproporzionata alla quantità e numero di essi. È desso tenuto a nuovamente confessarsi?

Il dubbio è prudente e ragionevole; dunque Tullio è tenuto a confessarsi di nuovo. Imperciocchè quando il precetto è certo, ed incerta è l'esecuzione, non ne viene per conseguenza, che adempiere si deve nuovamente il precetto? Così insegnano comunemente i Teologi. Ora il precetto di manifestare tutti i peccati mortali al

sacerdote è certissimo, e lo dice chiaramente il Tridentino, *sess. 14, cap. 5*, ed il dubbio dell' adempimento nel nostro caso quanto non è ragionevole? I confessori, secondo lo stesso Concilio, *ibid., cap. 8*, devono « *quantum spiritus et prudentia suggerit, pro qualitate criminum, ac poenitentium facultate, salutare et convenientes satisfactiones injungere, ne si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur.* » Dunque o il confessore di Tullio volle usare di eccessiva indulgenza, e con tale sacrilega connivenza e temerità rendersi partecipe dei medesimi peccati; oppure distratto colla mente, o per altro motivo non gli ha uditi, nè ha inteso la gravità. La prima cosa non può dirsi, perchè si giudica temerariamente del confessore, e « *nemo praesumendus est malus, nisi probetur;* » anzi devesi credere che ogni confessore abbia impresso nell' animo quel detto, *2 Paralip. 19, 6*: « *Videte ... quid faciatis: non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini: et quodcumque judicaveritis, in vos redundabit.* » Dunque deve ritenersi la seconda, per cui viene Tullio obbligato a ripetere la Confessione. Così i Teologi anche più benigni, fra i quali i Salmaticensi, quando per altro non constasse che tal confessore è solito essere troppo benigno, e pel contrario il penitente avesse fatto la sua Confessione con ottime disposizioni.

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Fausto, avendo il suo confessore assente, non ha coraggio di presentarsi ad altro sacerdote. Gli scrive quindi i suoi peccati, e ricerca di essere assolto. Cercasi se il confessore possa compiacerlo?

La Confessione deve farsi di propria bocca, e non coi centi, e molto meno collo scritto. Così sta decretato nel capo *Quem poenit., dist. 4, de Poenit.*: « *Praecepit Dominus mundandis, ut ostenderent ora sacerdotibus, docens, corporali praesentia confitenda peccata, non per nuncium, aut per scriptum manifestanda, dixit ora monstrate, et omnes, non unus pro omnibus ... Sed qui per vos peccatis, per vos erubescatis. Erubescencia enim ipsa partem habet remissionis. In hoc enim, quod per seipsum dicit sacerdoti, et erubescenciam vincit timore offensi, venia fit crimini.* » Quindi è che Clemente VIII condannò come falsa, temeraria e scan-

dalosa la seguente proposizione: « *Licet per litteras, sive per internuncium confessorio absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem potere*; » ordinando che non abbia giammai alcuno a difenderla, e molto meno a porla in pratica sotto pena di scomunica *latae sententiae*. E perchè, ciò nulla ostante, alcuni pretendevano che la detta proposizione sia stata condannata in senso copulativo, cioè della Confessione insieme e dell'assoluzione, e quindi potersi praticare per via di lettera la Confessione; lo stesso Clemente VIII ne ha riprovata l'interpretazione col Decreto della Sacra Inquisizione del dì 31 luglio 1605, confermato da Paolo V e da altro Decreto del 24 gennaio 1622.

Sono poi eccettuati da questa legge quelli che non possono adempirla per fisica impotenza, come i muti ed i malati, che han perduto l'uso della favella, oppure per impotenza morale, come sono quegli infermi, che per una grave oppressione di petto non possono parlare se non con somma difficoltà. In tali casi, è lecito, come insegna S. Tommaso, 4, *dist. 17, q. 3, a. 41, quaestiuunc. 3, al 4*, confessarsi coi cenni, o con iscrittura, od anche per interprete, se non si sa la lingua intesa dal confessore.

Dall'esposto pertanto si deduce che Fausto non può venir assolto dal confessore, ma bensì deve essere dal confessore avvertito che lo attende per manifestare colla bocca le sue colpe, o non potendolo attendere, che si presenti ad altro ministro del Signore, superando con merito la sua ripugnanza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Un penitente, arrossendo de' suoi peccati, presenta al suo confessore una carta, in cui gli ha tutti descritti. Il confessore la legge e l'assolve. Cercasi se tal Confessione sia valida?

Da quanto abbiamo esposto nel caso precedente chiaramente si deduce che tal Confessione non può essere se non invalida. Sono il Ferrari ed il Liguori che insegnano essere lecito per un' assai grande e singolar verecondia, consegnare al confessore i proprii peccati scritti in una carta, dicendo, dopo che gli ha letti: *Mi accuso dei*

peccati che ho scritto. Ma tale sentenza si oppone al canone *Quèni poenitet*, citato nel precedente caso, ed inoltre a più decisioni di Pontefici e di Concilii, e particolarmente di Benedetto XI, nella Estravagante *Inter cunctas de Poenit.*, ove espressamente dichiara :
 • *Nisi articulus necessitatis occurrat, sacerdoti faciènda oris Confessio.* •
 L'erubescenza pertanto non è la necessità voluta per non fare la Confessione colla bocca. San Tommaso, nel *Quodl. 1, q. 6, a. 1*, insegna chiaramente la ragione della necessità della Confessione orale.
 • Per istituzione della Chiesa, scriv' egli, l'uomo, che può, è tenuto
 • a confessarsi colla bocca, e non già solo, perchè, confessandosi colla
 • bocca, vieppiù si vergogni, e perchè chi peccò colla bocca, colla
 • bocca si emendi ; ma altresì perchè in tutti i sacramenti fu stabilito
 • quello che corrisponde all' uso più comune secondo la natura degli
 • stessi sacramenti. Siccome pertanto nel Battesimo fu stabilita l'acqua,
 • perchè di questa per lo più si servono gli uomini a lavarsi, e nella
 • Eucaristia il pane perchè questo è il cibo più comune ; così nella
 • manifestazione dei peccati è necessario servirsi delle parole, perchè
 • con queste gli uomini sono soliti a significare più comunemente,
 • e più espressivamente i loro concetti. » Così il S. Dottore. Dovea dunque il confessor nostro ammonire dolcemente la penitente, incoraggiarla, dimostrarle la necessità di adempiere al precetto divino e della Chiesa, anzichè assolverla invalidamente come fece.

S. TOMMASO.

C A S O 9.º

Fulgenzio trovasi in un paese dove non v' ha sacerdote che intenda la sua lingua, e solo qualche secolare. Cercasi se debba usare dell' interprete per confessarsi ?

Vi sono degli autori, i quali ritengono che Fulgenzio non sia obbligato a servirsi d' interprete per confessarsi, e ciò perchè, dovendo la Confessione essere secreta tra confessore e penitente, non è tenuto se non a dimostrare al confessore la sua contrizione al pari di un muto, che non si sa spiegare nemmeno coi cenni, nè v' ha chi lo intenda. Questa dottrina però è contraria a quanto insegna S. Tommaso, *suppl.*, q. 9, a. 3, che vuole obbligato ciascuno in tal caso a

servirsi dell'interprete, perchè « *quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* » E pare che la ragione stessa militi per questa sentenza. Imperciocchè G. C. non ha voluto, che i ministri del Sacramento proferiscano l'assoluzione, fuorchè con cognizione di causa, vale a dire intese le colpe del penitente, ed è perciò necessario che in un modo o nell'altro vengano essi a formare tal conoscenza. Che se non intendono la lingua del penitente, perchè avranno ad assolverlo quando col mezzo di altra persona egli può loro manifestare lo stato di sua coscienza? Se tutti poi non ammettono questa dottrina, tutti, nullameno, o quasi tutti convengono, che Fulgenzio sia a questo tenuto in due casi, cioè, 1. Quando, trovandosi in istato di peccato mortale, non confessandosi in questa maniera, si esponesse al pericolo di non potersi più confessare per lungo tempo; perchè è assai difficile l'aver una contrizione perfetta. 2. Quando si trovasse in pericolo di morte; perchè la manifestazione de' peccati presso due sole persone obbligate al sigillo non è un detrimento sì grave, che lo dispensi dal precetto di carità verso di sè medesimo, che lo astringe a provvedere alla propria salute nella maniera per lui possibile. Così il Turriano, *de poenit.*, q. 9, art. 2., disp. 32, dub. 1; il Suarez, *tom. 4, disp. 36, sect. 6*, ed anche il Diana, *par. 3, tract. 4, resp. 129, vers. dico secund.*, ed altri da esso citati.

TURRIANO.

Circa alla specie e numero dei peccati.

C A S O 1.º

Una donna si accusò soltanto di non aver acconsentito alle divine ispirazioni. Il confessore, avendola assolta, fece bene o male?

Se queste ispirazioni erano allora quando v'era l'occasione di violare qualche precetto, la donna ha peccato non seguendole, e doveva scusarsi, oltre dell'infedeltà alle ispirazioni, anche della trasgression del precetto, ed in questo caso il confessore poteva assolverla. Se poi queste ispirazioni tendevano a spingerla ad un bene migliore non precettato, poichè devonsi sotto quest'aspetto riguar-

dare come consigli, così siccome i consigli comunemente non obbligano sotto peccato di sorte alcuna, del pari non obbligano le ispirazioni, e, per conseguenza, il confessore non poteva assolvere la donna senza esporre il sacramento a nullità per mancanza di materia sufficiente.

Inoltre convien esaminare se la donna si è creduta obbligata a seguire le ispirazioni. Se cioè fosse stato, avrebbe mancato per coscienza erronea, e tale mancanza sarebbe stata materia sufficiente per l'assoluzione. Se poi non ha creduto di aver quest'obbligazione, siccome nemmen per coscienza erronea era rea di colpa, così non poteva nemmeno venir assolta.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Un'altra divota donna si confessa soltanto col dire: *Confesso tutti i miei peccati veniali*, ed un confessore, per assolverla, pretende, che specifichi almeno alcuni peccati veniali commessi, dei quali abbia dolore e proponga di emendarsi. Cercasi se questo confessore ciò pretenda giustamente. ?

Rispondo che sì. Essendo cosa dubbiosa, se i peccati veniali generalmente manifesti sieno materia sufficiente al valore del Sacramento, devesi certamente seguire la parte più sicura, qual è quella di esprimere almeno qualche peccato veniale in particolare. Inoltre se la Confessione è istituita per modo di giudizio, qual giudizio può formare il confessore sopra una materia che in ispecie non è determinata? Si può assolvere con un'accusa generale di peccati veniali nel solo caso di necessità, come si può nel caso di necessità assolvere almeno sotto condizione, essendo dubbia la materia. Pretende dunque con ragione il confessore che la donna specifichi almeno alcune delle sue colpe, benchè veniali, ed egualmente con ragione pretende che abbia il dolore necessario col proponimento di emendarsene, altrimenti il Sacramento sarebbe di niun valore per difetto di materia essenziale. Imperciocchè il dolore vero e formale coll'efficace proponimento è una parte materiale ed essenziale del Sacramento, senza la quale, per conseguenza, il Sacramento resta senza effetto. E

qual ingiuria non è a Cristo, che si usi frustraneamente di ciò che egli ha istituito per nostra salute? Non è poi necessario che la contrizione si estenda a tutti i veniali commessi ed accusati; perchè il di più non è necessario pel valore dell' assoluzione, potendosi rimettere un peccato veniale senza la remission dell' altro, e potendo la grazia santificante sussistere ancora coi peccati veniali. Nè in questo caso si fa ingiuria al Sacramento, perchè v' ha la materia valida; sebbene vi sia qualche sorta d' irriverenza in chi, confessandosi di peccati veniali, si duole poi di alcuni soltanto, e ciò perchè, come osserva il Suarez, nell' atto stesso di confessarsi, praticamente dice, che si pente di ogni colpa, e vuole esserne assolta. SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Doroteo crede che il gran concorso, in cui appena può a tutti soddisfarsi, sia una causa giustissima per iscusare dall' integrità della Confessione. Questo suo parere vien rigettato da alcuni sacerdoti. Cercasi, 1. Chi abbia torto? 2. Se vi siano cause che dispensino dell' integrità materiale della Confessione?

L' opinione di Doroteo non è da seguirsi, ma bensì da rigettarsi. L' ignoranza attuale nata da incolpevole obblivione e l' impotenza, v. g., il non poter parlare, le malattie che attaccano il cervello e la lingua, il non trovare chi intenda il linguaggio quando la Confessione non si possa differire, l' occasione d' incendio, di battaglia, e in generale il pericolo di non esser più a tempo di pronuciare l' assoluzione, e, secondo il P. Concina, il male contagioso per cui non si possa nemmeno di lontano ascoltare la Confessione dell' infermo senza pericolo; sono tutte cose giuste, per cui *« auditu uno, aut altero peccato, absolvi potest. »* Inoltre basta per assolvere l' aver ascoltato uno o due peccati quando nel malato, segue il Concina, *« vires graviter extenuantur in exaeta peccatorum recognitione, examine, et manifestatione, »* e, secondo tutti i teologi, quando non si possa manifestare il peccato senza grave pericolo o proprio o del complice. Si noti ancora, che i due casi seguiti dal P. Concina è assai difficile che possano determinarsi in pratica.

Ora se queste sono le cause per cui può mancare l'integrità materiale alla Confessione, ognuno vede quanto strana sia l'opinione di Doroteo. Tale opinione fu anzi condannata da Innocenzo IX nella seguente proposizione: « *Licet sacramentaliter absolvere dimidiata tantum confessos ratione magni concursus Poenitentium, qualis, v. g., potest contingere in die magnae alicujus solemnitatis et indulgentiae.* » Abbadino pertanto a questa condanna, e si correggano quei teologi che insegnano esser lecito in tali occasioni accusare i peccati grossi, e riservare a miglior opportunità gli altri: e quelli pure che scrissero essere l'opinione di Doroteo probabile, quando i penitenti per acquistare un' indulgenza, far devono un lungo viaggio; e quei missionarii ancora che predicano dal pulpito, che non avendo essi tempo per tutti, basta che si accusino dei soli mortali, rimettendo così al penitente quel giudizio che far devono essi come confessori, cioè di discernere lebbra da lebbra. Chi segue l'opinione di Doroteo, non fa che illaqueare le coscienze e tradire gl'interessi spirituali dei loro penitenti.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 4.º

Emilio si confessò di avere spergiurato venti volte circa, e dopo la Confessione s'atvide d'aver spergiurato trenta volte. Cercasi:

1. Se sia tenuto a dichiarare un tale eccesso in altra Confessione?
2. Se possa credersi che abbia mancato nell'esame, e sia quindi tenuto a rinnovare la Confessione.

Al 1. Chi non conosce il numero de' suoi peccati, deve senza dubbio esporre quel numero che crede più verisimile, perchè il Signore non esige ciò che moralmente è impossibile. Se poi, dopo aver esposto un numero indeterminato di peccati, v. g., venti volte incirca, viene a capo del numero certo, non è tenuto a rinovare l'accusa nè ad esporre l'eccesso, quando questo sia di uno o di pochi più del numero dichiarato, perchè, come insegna il P. Cuniliati nella formola *in circa, poco più poco meno*, si comprende chiaramente un piccolo eccesso, o difetto, maggiore però o minore a proporzione del numero espresso,

come uno al dieci costituisce un eccesso lieve, due al venti, tre o quattro al trenta, ec. Ciò intende altresì il confessore nella parola *in circa*, e ciò viene confermato dal Rituale di Parigi citato dal continuatore del Tourneli ove si legge: « *Si alius occurrat numerus, qui probabilius ad verum iudicetur accedere, is etiam sufficiat: et licet peracta Confessione recordetur poenitentes veri ac certi numeri, non debbit esse anxius de illo iterum in alia Confessione aperiendo; sed liber erit ab illa obligatione per illum numerum ante expressum. Nisi forte (soggiunge il Rituale di Argentina) tanta occurrat multitudo peccatorum, ut notabiliter excedat numerum prius recognitum.* » Ma che dovrà dirsi se l' eccesso è notevole, come nel caso nostro di Emilio? Dovrà dirsi che, secondo anche il Rituale di Argentina, è tenuto a dichiarare in altra Confessione il numero certo, od almeno l' eccesso dei dieci spergiori sopra i venti, perchè questo soprappiù non può comprendersi nella parola *incirca*, nè può averlo inteso il confessore.

Pel 2. Insegna il padre Viva, che v' ha argomento certo di uua Confessione invalida per difetto di esame, ove i peccati omissi per dimenticanza sono nel numero maggiori di quegli accusati. Ma questa non è regola certa, poichè possono darsi delle omissioni di pochi peccati, e ciò non pertanto, che il penitente sia colpevole per difetto di esame. Quindi è che non può darsi una decisione precisa nè una regola generale. Deve aversi riflesso alla condizione e stato del penitente, al tempo trascorso dopo l' ultima Confessione, alla professione, agli uffizii, ai negozii di lui e alla sollecitudine soprattutto e premura, che dimostra di convertirsi, e da tutto ciò dedurre se possa aver fatto l' esame con accuratezza oppure con negligenza. Chi ha esaminato secondo il suo stato e capacità la sua coscienza, sebbene si dimentichi di qualche peccato, o di qualche numero di peccati, che avrebbe potuto scoprire con una maggior diligenza, non resta privo del frutto del sacramento. Da tuttociò si deduca che debba giudicarsi di Emilio.

Procuri però il confessore, che i suoi penitenti bandiscano ogni negligenza nell' esame, ma non gli aggravi con troppo ansiosa indagine, onde non ha che soverchiamente si turbino, e non sentano gravoso un sì necesssario sacramento.

BENEDETTO XIV.

C A S O 3.º

Un contadino è solito confessarsi in questo modo : « Padre, mi » accuso se avessi bestemmiato, se avessi mormorato, ecc., » od al più : « ho bestemmiato qualche volta, ho fatto delle polluzioni, ecc. » Assolvendolo senza più il confessore, cercasi se peccati e se siano valide le Confessioni ?

Chi si confessa dicendo : » Se avessi bestemmiato, ecc., » siccome non espone verun peccato certo, ma soltanto condizionato e dubbio, così non espone veruna materia sufficiente per l'assoluzione. Chi poi si confessa : « Ho bestemmiato qualche volta, ecc., » espone una materia atta alla Confessione, ma manca d'integrità, poichè non accusa quante volte ha bestemmiato, nè la specie e qualità delle bestemmie. Quindi nell'uno o nell'altro caso, in cui trovasi il nostro contadino, deve dirsi che le sue Confessioni furono invalide, e che perciò le deve ripetere.

E nell'uno e nell'altro caso pecca mortalmente il confessore esponendo sempre il sacramento a nullità. Egli primieramente è tenuto a supplire alla rozzezza del penitente coll'interrogarlo se veramente abbia o no commesso i peccati di cui si accusa, e procurare che esponga qualche materia certa, non meno che il numero e la specie de' suoi peccati. Secondariamente, se la buona fede può talora scusare il penitente, che in questa maniera si confessa, ella non iscusava il confessore, perchè è tenuto a sapere le cose essenziali del suo uffizio, nè deve esservi in lui ignoranza. **BENEDETTO XIV.**

Intorno alle circostanze de' peccati.

C A S O 4.º

Teodoro, dubitando di essersi male regolato nelle passate sue Confessioni, ricerca, 1. Se per l'integrità della Confessione sia necessario esprimere tutte le circostanze che accompagnano il peccato? 2. Per quali motivi corra quest'obbligo? 3. Quali sieno queste circostanze, che si devono manifestare? Cosa se gli deve rispondere?

Pel 1. Le circostanze che mutano specie, cioè quelle che cambiano il peccato, e quelle che lo aggravano si devono manifestare in Confessione, perchè non manchi della sua integrità. Così ha definito il concilio Tridentino, *sess, 14, can. 7*, decretando: « *Si quis dixerit, in sacramento Poenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia . . . et CIRCUMSTANTIAS, quae speciem peccati mutant ... anathema sit.* » Dissi le mutanti specie ed aggravanti la colpa, ed è da notarsi, che se non accrescono il peccato se non venialmente, allora si può omettere di dichiararle in Confessione, come si può fare a meno di manifestare i peccati veniali. È dunque necessario, che la circostanza aggravi in infinito il peccato, cioè che da sè costituisca una malizia mortale, oppure, ch'è lo stesso, che costituisca un peccato mortale equivalente a più peccati mortali, perchè sia indispensabile il manifestarla per l'integrità della Confessione.

Pel 2. Le ragioni per cui devonsi esporre in Confessione anche le circostanze si deducono principalmente dalla natura medesima della Confessione. Diffatti deve ella esser tale, che possa da essa il sacerdote formare un giudizio retto e prudente della gravità e malizia del peccato, ed imporre con giustizia ed equità le pene ad esso dovute. Ma come potrà il confessore formar questo giudizio senza conoscere quegli aggiunti, che rendono il peccato più grave? Un furto sarà sempre furto, ma non dev'essere eguale il giudizio del confessore sopra un furto fatto ad un privato, e sopra quello fatto nella chiesa, perchè eguale non è il delitto. È da qui, che S. Carlo Borromeo espressamente insegna, nella parte 4 degli Atti, che il confessore dev'essere istruito delle circostanze, che mutano la specie di peccato, o notabilmente lo aggravano, perchè, com'egli si esprime, queste due sorta di circostanze necessariamente si debbono spiegare nella Confessione.

Pel 3. Quali poi sieno queste circostanze che mutano la specie di peccato, o notabilmente lo accrescono, sono esse indicate dai teologi col seguente verso:

• *Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.* •

Quis esprime, lo stato, la condizione e la qualità del penitente.

Il peccato senza dubbio, e specialmente nella materia di fornicazione, veste una particolare malizia secondo la persona che lo commette. Un laico non pecca egualmente, che un sacerdote, un sacerdote non è reo come un confessore, che colla propria penitente commette una disonestà, ecc.

Quid significa la qualità del peccato, ed il di lui oggetto, i quali determinano lo stesso peccato, e possono seco portare la mutazione della specie od una particolare malizia. Imperciocchè chi ha turpemente conosciuto e desiderato una persona, deve spiegare se congiunta, se libera, se a Dio consecrata con voto ella fosse, altrimenti non avrebbe a conoscere il confessore se il peccato sia una semplice fornicazione, od un adulterio, od uno stupro, od un sacrilegio.

Ubi spiega il luogo, ove fu commesso il delitto. Chi ferisce in piazza, non è sacrilego, come quegli che ferisce in chiesa.

Quibus auxiliis, ossia di quali mezzi si sia il penitente servito per commettere la colpa. Pecca, in vero, chi fa contrabbandi, ma è un maggior delitto il farli corrompendo con danaro que' ministri che sono destinati ad impedirli.

Cur indica il fine per cui ha taluno peccato. Dal fine il più delle volte dipende la maggiore o minor gravità della colpa. Un'opera santa pel fine sinistro con cui viene praticata, perde la sua santità e veste il carattere di colpa. Chi frequenta la chiesa per ipocrisia, apparentemente opera bene, ma pel fine cattivo con cui opera egli è reo di peccato. Una bugia è peccato veniale, ma se vien detta per sedurre una donzella è colpa grave.

Quomodo, ossia la maniera con cui fu il peccato commesso. Anche la maniera può influire nella gravità della colpa. Nell'omicidio si deve dichiarare la crudeltà, la ferezza, la barbarie con cui fu praticata l'uccisione. Nel furto si deve esporre la violenza, se si sono rotte le porte, usate delle chiavi false, ecc.

Quando dinota il tempo in cui fu il peccato commesso, e quello della durata nel peccato. Chi ha rubato deve dire se lo ha fatto in tempo di guerra, di fame, di carestia, ecc., quanto tempo ha ritenuto la roba altrui, per indi rilevare i danni che ha il padrone sofferto. La circostanza pure del giorno festivo aumenta il peccato in

esso commesso. Inoltre la durata del pensiero per venir a capo dell'azione cattiva, aggiunge una certa particolare malizia necessaria da spiegarsi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Ubaldo si accusa sempre delle circostanze che aggravano le sue colpe, e tace quelle che le diminuiscono. Cercasi se le sue Confessioni siano valide ?

Se le circostanze diminuenti la colpa son tali che il peccato di mortale diventa veniale, Ubaldo opera male a tacerle, e siccome il giudizio del confessore non può essere retto, così invalida deve dirsi l'assoluzione, quando per altro il silenzio di Ubaldo fosse malizioso. Infatti, se Ubaldo, si confessasse di aver mangiato di carne in quaresima, e tacesse che ciò fece per infermità, potrebbe dirsi, che il sacerdote lo ha assolto dal peccato di cui si accusa ?

Se poi le dette circostanze non cangiano il peccato di mortale in veniale, allora non è necessario l'espone, perchè appunto non iscusando da colpa mortale non varia gran fatto il giudizio morale del sacro ministro. Sono dunque valide in questo caso le Confessioni di Ubaldo, anzi ha operato piamente, se ciò fece per ispirito di umiltà e per propria maggior confusione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Un buon contadino accusandosi dal suo parroco in Confessione de' suoi peccati, lo interroga, se avendo per lo passato omesso qualche circostanza, possa la sua ignoranza scusarlo. Cercasi come debba regularsi il parroco ?

Deve interrogarlo, se quei sacerdoti, presso ai quali ha fatta nel tempo passato la sua Confessione, gli hanno fatte delle domande per meglio intendere il numero, la specie e le circostanze de' suoi peccati. S' egli risponde di sì, potrà assicurarlo, che le sue Confessioni furono ben fatte per quello riguarda la integrità materiale. Quando poi avesse a rispondere negativamente, allora dovrebbe il parroco esaminare se la di lui ignoranza sia stata invincibile o vincibile. Se

sia stata invincibile, basterà che gli faccia una ricerca dettagliata intorno a quelle cose, in cui può essere mancata l' integrità materiale, e supplire al difetto. Se poi scopra che l' ignoranza fu vincibile, converrà in tal caso, che gli faccia ripetere tutte le confessioni con una Confessione generale, affine di provvedere alla di lui salute.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Ammonio ha commesso un peccato d' incesto consumato con sua sorella, e si accusa di aver fatto un peccato consumato con una vergine. Cercasi se tale Confessione manchi d' integrità ?

Rispondo francamente, che manca della sua essenziale integrità. Ammonio fa comparire il suo peccato un semplice stupro, mentre è eziandio un incesto. Questa circostanza aggiunge alla malizia propria del peccato contro la castità in genere, e di quella particolare dello stupro, anche un'altra malizia distinta e più grave, qual è quella dell' incesto. Quindi se devonsi esprimere in Confessione tutte le circostanze mutanti specie, come abbiamo esposto nel caso primo di quest' articolo, altrimenti la Confessione manca d' integrità, devesi concludere, che Ammonio non si è validamente confessato, perchè la di lui Confessione non fu intera.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Ranuccio parimenti ha violata una sua sorella, e si accusa soltanto di aver peccato con una sua consanguinea. Cercasi se con quest' accusa abbia soddisfatto all' integrità della Confessione ?

Se non basta dire in Confessione, ho peccato contro la castità, da chi ebbe carnale commercio con una femmina, ma è necessario spiegare, che il peccato fu tale, come si deduce dalla seguente proposizione condannata da Alessandro VIII : « *Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit Confessionis praecepto, dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam,* » quanto più non sarà tenuto Ranuccio a spiegare il grado di consanguinità con cui è congiunto alla donna, che ha violato ? I Vescovi tutti della Chiesa

Occidentale si riservano l'incesto nel primo e secondo grado di consanguinità, od anche di affinità. Questa riserva pertanto sarebbe inutile se il penitente non fosse obbligato a spiegare il grado della parentela. Di più. Il peccato colla sorella ha una particolare malizia, una gravità e turpezza assai maggiore, siccome anche quello con la madre, dell'incesto con una consanguinea od affine in quarto grado. Ella è però una circostanza che notabilmente aggrava la colpa di Ranuccio, e deve quindi concludersi, che non ha soddisfatto all'integrità della Confessione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.º

Un sacerdote reo d'impurità si accosta al confessore, e finge di esser laico, ma che ha fatto voto di castità, ed il confessore lo crede tale e lo assolve. Cercasi se tal Confessione abbia la sua integrità, e se sia valida ?

Non può negarsi, che il sacerdote inganni il confessore in cosa grave, celando la notabilissima circostanza di essere sacerdote, e che il voto, da cui è legato non è semplice, ma pubblico e solenne. E quantunque il voto solenne non sia essenzialmente diverso dal voto semplice, è però una circostanza notabilmente aggravante : poichè porta seco, come insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 88, a. 11 ad 1, una obbligazione piu forte, sicchè è peccato maggiore la trasgressione di questo, di quella del voto semplice : « *Votum solemne habet fortio rem obligationem quam votum simplex, et GRAVIUS peccat, qui illud transgreditur.* » Che poi questo voto sia stato emesso nel ricevimento degli ordini sacri, o nella profession religiosa, ciò poco importa, soggiungendo S. Tommaso nel fine del corpo dello stesso articolo : « *Voti solemnitas adhibetur quando aliquis per susceptionem sacri ordinis divino ministerio applicatur, et in professione certae regulae.* » Se dunque così è la cosa, deve dirsi che il nostro sacerdote, non solo non soddisfa all'integrità della Confessione, ma inoltre pecca mortalmente nell'atto stesso di confessarsi, e conseguentemente la sua Confessione è invalida e sacrilega.

S. TOMMASO.

CASO 7.°

Un altro sacerdote reo d'impurità non si finge laico, ma suddiacono. Cercasi se debba dirsi lo stesso anche di questo ?

Quantunque l'obbligazione della castità sia eguale nel suddiacono e nel sacerdote, considerato il voto da cui si l'uno che l'altro è astretto ; tuttavia non può negarsi, ch'essendovi una differenza di grado, non importi una maggiore o minor gravità nel peccato. Egli è chiaro, che il suddiacono ha dovere di vivere santamente, che maggiore è quello di un diacono, e più assai quello del sacerdote per l'eminenza della sua dignità. Come dunque per questo titolo non avranno a considerarsi più gravi notabilmente quelle colpe in lui, colle quali manca ai principali suoi doveri ? Così insegnano i teologi di maggior grido, e quindi si deve concludere, che anche questo sacerdote inganna il confessore, e non soddisfa all'integrità della Confessione, che perciò pecca mortalmente, e fa una Confessione sacrilega ed invalida.

MONS. CALCAGNO.

CASO 8.°

Una pulcella ha deliberatamente acconsentito ad un pensiero carnale col suo amante. Dev'ella esprimere in Confessione la circostanza ch'è vergine ?

È questo soltanto un atto interno, che ha per oggetto lo stupro carnale. Se anche gli atti interni, come insegnano tutti i Teologi, ricevono la specifica loro diversità dalla diversità essenziale e specifica degli oggetti ; l'atto della nostra pulcella è un vero mentale stupro, e quindi deve esporre la circostanza di essere vergine, affinché il sacro ministro formi del di lei peccato un retto giudizio, e non la ritenga rea soltanto di una semplice fornicazione. Nè si dica, che lo stupro è quello quando una vergine viene deflorata ; imperciocchè ciò è vero quando si parli di uno stupro tale, quale ricercasi, v. g., per incorrere la riserva, ove lo stupro è riservato, ma non per questo lascia di essere uno stupro mentale il pensiero di deflorare una vergine. Così per appunto si dice adulterio mentale il desiderare

la moglie altrui, sebbene non sia adulterio consumato se non allora che si verifica il peccato colla persona legata da matrimonio. Il prudente confessore poi deve essere molto cauto nel ricercare tali circostanze a persone giovani, e specialmente alle sacre Vergini, riguardo alle quali sarà forse più espediente il sopprimere tali ricerche.

BENEDETTO XIV.

C A S O 9.°

Francesca, che ha fatto gli sponsali con Antonio, ha commesso un peccato carnale con Pietro, il quale è sposo futuro con Berta. Cercasi se tanto l'uno che l'altra debbano esprimere la circostanza di essere sposi ?

Alcuni Teologi, fra' quali il Paludano, *dist. 27, q. 1, a. 3, n. 7*, fanno la violazione degli sponsali eguale all' adulterio, e così viene anzi stabilito dal diritto civile comune. Ma non così è stabilito dal diritto canonico, che non riguarda come adulterio se non *alieni thori violationem*, come lo definisce S. Tommaso. Contuttociò la violazione degli sponsali è una circostanza aggravante, e che deve esprimersi in Confessione, perchè è una grave ingiuria fatta ad un altro, ed una grave lesione della data fede. Ciò si rileva anche da questo, che tale violazione per sè sola è causa sufficiente per isciogliere gli sponsali. Insegna questa dottrina anche il Sanchez, ma però quando la fede viene violata dalla sposa, e non quando è rotta dallo sposo. Tale distinzione pare certamente che non sia ammissibile; poichè siccome l' adulterio, sebbene apparisca più turpe nella moglie, tuttavia non lascia di essere adulterio anche quando è commesso dal marito; così la violazione della fede degli sponsali sarà minor colpa nell' uomo, ma non lascia di esser tale anche in lui. Tanto dunque Francesca che Pietro devono esporre in Confessione la circostanza degli sponsali; anzi sono tenuti a dichiarare che l'altra parte era egualmente legata dagli sponsali, per la doppia violazione che con quell' atto ne successe, come una moglie, peccando coll' altrui marito, è obbligata a manifestare che il suo peccato fu un doppio adulterio.

SCARPAZZA

CASO 10.º

Una donna, che fece copia di sè stessa ad ogni sorta di persona, si accusa di aver peccato con persone sciolte e legate da matrimonio, e tace di averne fatto anche con Ebrei e con uomini interamente privi di ciò ch'è necessario alla generazione. Cercasi se siasi bastevolmente spiegata ?

Rispondo che no, e che la sua Confessione manca d'integrità. Doveva spiegare di aver anche peccato cogli Ebrei, perchè essendo gli Ebrei nemici di Gesù Cristo, la sua colpa porta seco una particolare malizia contro la virtù della Religione. Ciò si conosce chiaramente dalla dottrina della Chiesa, che avendo stabilito un impedimento dirimente il matrimonio la disparità del culto, ha dichiarato che un tale congiungimento porta seco maggior turpezza, oltre il pericolo che la prole venga educata nell'infedeltà. Lo conferma la pratica di alcuni Vescovi, che si riservano la fornicazione cogli infedeli, poichè se tale circostanza potesse omettersi in confessione, sarebbe inutile la riserva. Doveva pure spiegare la donna ch'ebbe a peccare con uomini inabili alla generazione. Imperciocchè la unione delle meretrici coi medesimi è una specie di peccato contro natura, od almeno una copula essenzialmente imperfetta, lo che deve esprimersi in Confessione.

SCARPAZZA.

CASO 11.º

Lucia, per conseguire una reliquia di quella santa, di cui porta il nome, dovè fare copia di sè stessa. Cercasi se debba esprimere in Confessione una tal circostanza ?

Deve necessariamente esprimerla, perchè aggiunge al suo peccato una nuova specifica malizia di sacrilegio. Infatti quell' illecito commercio deve considerarsi come prezzo di quella sacra reliquia, e quindi una specie di simonia. Il quarto concilio generale Lateranense sotto Innocenzo III dichiarò simoniaca la vendita o compera delle sacre reliquie a prezzo di danari, *de reliquiis et venerat., cap. Cum ex eo* ; lo che molti secoli avanti aveano vietato gl'imperatori

Onorio e Teodosio nella legge *Nemo cod. de sacrosanctis ecclesiis*, così dicendo : « *Nemo martyres distrahat, nemo mercetur*, » ove la Glossa, « *nemo sanctorum reliquias mercetur*. » E non sarà una compera nefandissima quella di Lucia ? Inoltre, qualunque contratto, col quale si cangia una cosa spirituale come tale per una temporale, è infetto di Simonia, ed eziandio il contratto che chiamasi innominato *do ut des, do ut facias*, dicendo S. Antonino, *p. 2, t. 1, cap. 5, §. 1.* « *Emptionis, aut venditionis nomine quicumque contractus comprehenditur, qui non sit gratuitus*. » Dunque Lucia è rea di simonia, perchè v' intervenne nel suo atto carnale *do ut des*, e diede copia di sè per avere la reliquia. Quindi il di lei peccato non è solo di lussuria, ma ha la specie altresì di simonia, e deve perciò spiegare in Confessione la circostanza.

Di più. Coll' autore delle Note romane nel peccato di Lucia io scopro un' abominevole superstizione. Imperciocchè se il culto che Iddio esige da noi, e quello dovuto ai santi deve essere ragionevole, come ci avvisa l'Apostolo : « *Rationabile obsequium vestrum*, » la divozione che ha Lucia alla Santa, di cui porta il nome, eccede nei limiti, poichè l' ha condotta a procurarsi una reliquia con offesa di Dio, cioè col dispendio della propria onestà. Dunque anche per questo riflesso deve manifestarsi da Lucia la circostanza di aver fatto copia di sè stessa per l' acquisto di una sacra reliquia. SCARPAZZA.

C A S O 12.°

Luisa si accusa di un peccato, ma tace la violenza che ha sofferto, e che fu tale da togliere affatto il peccato, od almen renderlo assai più piccolo, e tace pure di essere per esso peccato gravida. Cercasi se dir si debba rea di mortal colpa ?

Pel 1. Luisa, tacendo la violenza sofferta, inganna il confessore e si fa rea, dove non è, o più di quello non è. Dunque ella pecca mortalmente. Siccome chi s' accusasse semplicemente di omicidio, quando avesse ucciso pel diritto d' incolpata tutela, farebbe credere al confessore di aver commesso un peccato che non ha commesso ; così Luisa, omettendo la circostanza della violenza, fa che il confessore

la giudichi rea di un peccato di cui non è rea. Veggasi su questo punto il caso secondo di quest' articolo.

Pel 2. Generalmente parlando, il penitente è sempre obbligato a manifestare in Confessione l' effetto del suo peccato, ad eccezione dei casi, nei quali il peccato non è, nè può essere in modo alcuno causa di male fisico o morale nè a sè nè agli altri. L' Antoine, *de Poenit.*, art. 2, q. 5, ne rende la ragione : 1. Perchè siccome l' effetto segue dall' atto liberamente posto, l' effetto stesso viene imputato a colpa a quello che peccando ne fa causa, e prevede o poteva prevedere l' effetto. 2. Perchè l' effetto appartiene in qualche modo all' oggetto e fine del peccato ; ed è libero e cattivo per la libertà e la malizia da cui procede. 3. Poichè la dichiarazione dell' effetto del peccato spesse volte è necessaria, acciò il confessore possa conoscere lo stato del penitente, se cioè ha contratto qualche censura e irregolarità, obbligo di restituzione od altro. Lo stesso insegna il padre Concina, *lib. 1 de poenit., dissert. 4, de Confess., cap. 4, q. 7*. Ora venendo a Luisa, poichè per la violenza sofferta non ha peccato, così non era nemmeno tenuta a manifestare l' effetto, quand' anche, essendo maritata, abbia, con pregiudizio degli altri suoi figliuoli legittimi, e con iscornio del marito, concepita la prole. Per altro, esponendo il fatto, può il confessore prudentemente interrogarla, e darle quegli avvisi che più crederà opportuni. Che se ha ella in qualche maniera acconsentito sedotta dal piacere (cosa troppo facile ad avvenire), allora siccome era rea di colpa, così era obbligata a manifestarne l' effetto, onde sentire il rimedio ch' era per darle il confessore. Si noti però che vi sono dei casi, in cui non importa dire l' effetto del peccato, quando cioè l' effetto del peccato è la stessa cosa del peccato, o quando facilmente dal peccato si rileva l' effetto, perchè al medesimo necessariamente unito.

SCARPAZZA.

C A S O 13.°

Leonardo s' accusa d' aver fatto un grave furto, e non volendo esporre la quantità del suo rubamento, il confessore gli nega l' assoluzione. Cercasi se sia da condannarsi il penitente od il confessore ?

La quantità di un furto è una circostanza che può notabilmente aggravare la colpa. Se, a cagione di esempio, supponiamo nel furto, che sei lire italiane bastino perchè il peccato sia grave, il rubarne sette non sarà una circostanza da dichiararsi necessariamente in Confessione, ma bensì il rubarne dodici, perchè si è rubato tanto che equivale a due furti gravi e mortali. La ragione si è, perchè il piccolo eccesso non accresce se non venialmente la colpa, ed i peccati veniali per sè stessi non portano la necessità di essere manifestati in Confessione; laddove l' eccesso grande è per sè stesso capace di costituire un peccato mortale. Così S. Tommaso nel 4 delle Sentenze, *dist. 17, q. 2, a. 2*. Da questa dottrina chiaramente si conosce ch'è saggia la condotta del confessore, ed è da condannarsi il penitente, tanto più, che quando ancora si trattasse di una circostanza leggiermente aggravante, la sua colpa non dovrebbe avere certa difficoltà, insegnando nel citato luogo l'Angelico: « *Tamen eadem, cioè le circostanze che non aggravano notabilmente il peccato, confiteri perfectionis est, sicut de venialibus dictum est.* » **BENEDETTO XIV.**

C A S O 14.°

Un uomo, essendo fuori di chiesa, volle rubare in chiesa, ed un altro, essendo in chiesa, meditò di rubare fuori di chiesa. Cercasi se ambedue debbano esporre in Confessione la circostanza del luogo sacro, nel quale, o circa il quale mentalmente hanno commesso il furto?

Colla più comune opinion dei teologi ritengo che debba manifestare la circostanza del luogo sacro quello che, essendo fuori di chiesa, volea rubare in chiesa, e non l' altro, che in chiesa pensò di rubare fuori di chiesa. La ragione della prima parte si è, perchè l'atto interno di rubare in chiesa veste la malizia del furto commesso entro la chiesa, circostanza che aggiunge alla malizia propria del furto quella del sacrilegio. La ragione poi della parte seconda si è, perchè l'atto interno di rubare fuori di chiesa non apparendo sensibilmente al di fuori, nè avendo alcuna correlazione col luogo, non reca veruna ingiuria alla santità e riverenza del luogo sacro, e quindi

non vi si aggiunge la malizia specifica di sacrilegio. Così il Navarro, l'Azorio, il Soto, il Cuniliati. Ma non potendosi ammettere come canone indubitato, che i soli atti esterni violino la santità del luogo sacro, dobbiamo soggiungere, esservi dei teologi, i quali ricercano che anche nel secondo caso debbasi esprimere in Confessione la circostanza del luogo, perchè l'atto anche interno del peccato, se non reca un'ingiuria sensibile al luogo, fa sì almeno, che la casa della orazione divenga per l'uomo il luogo dove medita di offendere il Signore.

CUNILIATI.

C A S O 15.º

Paolo, accusandosi di certa cosa grave rubata, non ispiega il tempo, in cui la ritenne senza restituirla al padrone. Cercasi se tal Confessione sia sufficiente quanto all'integrità?

Insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 62, a. 8, che tanto pecca chi toglie, quanto chi ritiene la roba altrui: « *Sicut accipere rem alienam est peccatum contra justitiam, ita etiam detinere rem, quia per hoc, quod aliquis detinet rem alienam, invito domino, impedit eum de usu rei suae, et sic ei facit injuriam. Manifestum est autem, quod nec per modicum tempus licet in peccato mortali morari, sed quilibet tenetur statim peccatum deserere ... Et ideo tenetur quilibet statim restituere, si potest, vel dilationem petere ab eo, qui usum potest concedere.* » Lo stesso insegna nel Supplem., q. 6, a. 5, ad 3. Chi dunque ritiene ingiustamente presso di sé la roba altrui pecca, e tanto più gravemente pecca, quanto più, potendola restituire, la ritiene, ed in conseguenza il tempo maggiore o minore di tale ingiusta detenzione è una circostanza da manifestarsi in Confessione. Che dunque deve dirsi di Paolo? S'egli poteva restituire, e ritenne la materia del furto, deve indicare il tempo che l'ha tenuto, altrimenti non soddisfa all'integrità della Confessione. E deve pure indicare questo tempo anche nel caso che non l'abbia potuta restituire, affinché il sacro ministro lo giudichi reo di furto bensì, ma non lo consideri ingiusto detentore dell'altrui roba.

Inoltre potrebbe Paolo con questa ingiusta detenzione aver commesso più peccati distinti; che se ciò fosse, sarebbe tenuto ad ispiegare. Ecco quando, 1. Qualunque volta avendo fatto il proposito di

restituire lo avesse ritrattato. 2. Quando la cosa gli fosse stata domandata dal padrone, e gliela avesse negata, oppure non avesse obbedito al precetto di restituirla fattogli dal confessore, che in tal caso fa le veci del padrone, ed in luogo di lui la ripete. 3. Quando da tale dilazione avesse il padrone sofferto qualche danno. 4. Ogni volta che l'avesse consumata essendosi reso inabile volontariamente a restituirla, nè lo giustificerebbe. l'intenzione di restituire il prezzo, perchè è una nuova ingiustizia distrarre l'altrui cosa, onde il padrone sia costretto a ricevere il prezzo in luogo della cosa sua. 5. Finalmente ogni volta che con prodigalità e scialacqui s'è reso incapace a restituire. Fuori di tali ipotesi, le detenzione dell'altrui roba rende maggiore il peccato, ma non lo moltiplica. S. TOMMASO.

C A S O 16.°

Un certo giovane si confessa delle sue impurità, ma interrogato dal confessore, tace a bella posta di essere abituato, temendo che gli differisca l'assoluzione, sebbene abbia un vero proponimento di emendarsi. Cercasi se tal Confessione sia intera e valida ?

Innocenzo XI ha condannata la tesi seguente: « *Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem* » Da questa condanna si deduce che il giovane interrogato dal confessore, avendo taciuto il suo abito e la sua consuetudine, non fece una Confessione intera, e quindi non valida. Ma se non fosse stato interrogato, avrebbe dovuto esporla ? Non lo riterrebbe obbligato il P. Viva nel suo corso teologico morale, tom. 2, part. 4, c. 5, n. 11, appoggiandosi alla proposizione sopra citata, perchè in essa si dice *confessario interroganti*; ma egli s'inganna a partito, e con lui s'ingannano pure quanti lo seguono. È falso che dalla condanna soltanto della proposizione ne nasca l'obbligo di accusare la consuetudine. Se il Sommo Pontefice, dannando quella dottrina, non fa che dichiarare, che l'opposta sentenza è quella ch' esige il diritto divino e la natura del sacramento, ne avviene che la consuetudine di peccato non deve manifestarsi pel decreto del Romano Pontefice, ma per l'essenza del sacramento. Ora come questa essenza dal sacramento è sempre

la stessa, interroghi o non interroghi il confessore, così in ogni caso l' abito e la consuetudine devono esporsi in confessione.

E, per verità, insegna l'Angelico, 1, 2, q. 78, a. 2, che chi pecca per abito, pecca per una certa determinata malizia, e perciò pecca più gravemente: « *Quicumque utitur habitu vitioso, necesse est, quod EX CERTA MALITIA peccet: quia unicuique habitum est, per se diligibile id, quod est ei conveniens secundum proprium habitum, quia sic fit ei quodammodo connaturale secundum quod consuetudo et habitus vertitur in naturam. Hoc autem, quod est alicui conveniens secundum habitum vitiosum, est id quod excludit bonum spirituale. Ex quo sequitur, quod homo eligat malum spirituale, ut adipiscatur bonum, quod est ei secundum habitum conveniens. Et hoc est EX CERTA MALITIA PECCARE. Unde manifestum est, quod quicumque peccat ex habitu, peccat ex certa malitia.* » Quindi, nell' art. 4, prova diffusamente, che chi pecca *ex certa malitia* pecca più gravemente di chi pecca soltanto per infermità e debolezza, ed anche per passione, conchiudendo: « *Unde manifestum est, quod gravius est peccatum, quod est ex certa malitia, quam quod ex passione.* » Infatti chi per abito pecca, ha cancellato in sé medesimo quel lume e quell' avvertenza, che sta era ad ammonirlo, a riprenderlo, e senza più ritegno trabocca in quelle azioni malvage, cui ha la volontà pienamente proclive e disposta. Se nell' abitato v' ha tanto disordine e tanta malizia, come non avrà ad esporre in confessione di esser tale?

I teologi della contraria sentenza apportano due argomenti in loro difesa. Non v' è obbligo, dicono, di manifestare la consuetudine, 1. Perchè niuno è tenuto a confessare due volte lo stesso peccato, come avverrebbe se si dovesse manifestare la consuetudine; 2. Perchè il peccato presente non diviene più grave, ma piuttosto meno grave per ragione della consuetudine, che diminuisce in qualche modo la volontà. Così il la Croix. Ma a questi argomenti è facile la risposta. Al 1. Il confessare la consuetudine non è un confessare due volte i peccati. La consuetudine volontariamente ammessa è un grave peccato, poichè è un pericolo prossimo di peccato, ed è un grave peccato lo stare volontariamente nel pericolo prossimo di peccare. Se la consuetudine è un grave peccato, ed un grave peccato non può omettersi in Confes-

sione ; ne viene, per conseguenza, che questa pure dev'essere manifestata. Inoltre se, accusando la consuetudine, si venisse a confessare due volte le colpe, nemmen il confessore potrebbe domandarla, ed ancor domandandola, non sarebbe il penitente tenuto ad esporla. Ma così è, che, secondo anche il P. Viva, per la condanna d' Innocenzo XI, il confessore può interrogare su questo punto, ed il penitente è tenuto a manifestarsi abituato o consuetudinario. Dunque non ha alcuna forza il primo argomento. Al 2. La risposta si deduce da quanto abbiamo esposto colla dottrina di S. Tommaso. È poi falso che l' inavvertenza di un abituato diminuisce la libertà. Ella non è inavvertenza antecedente al peccato, ma conseguente, non involontaria, ma volontaria, almen nella sua causa. Il giudizio stesso di tutti gli uomini condanna più assai l' abituato di quello che pecca una sola volta. Chi s' ubbriaca per abito, quanto più non è condannato di quello che una sola volta o due si lasciò prendere dal vino ?

Conchiudo dunque che il nostro giovane non fece una Confessione intera, e quindi nemmen valida, e che quand' anche stato non fosse dal sacerdote interrogato, doveva tuttavia esporre la sua consuetudine di peccare.

S. TOMMASO.

C A S O 17.°

Antonio, per non infamarsi, e per trovare più facilmente misericordia, tace la circostanza della ricaduta nello stesso peccato. Cercasi se la Confessione sia intera ?

Vi sono stati dei teologi, i quali, credendo non essere necessaria l' accusa dell' abito vizioso, come sta esposto nel caso antecedente, hanno insegnato che molto meno, per conseguenza, è necessario l' esporre la ricaduta ; ma è certo che questa circostanza accresce la gravità del peccato. Insegna G. Cristo, *Luc. 11, 26*: « *Fiunt novissima hominis (ricaduto nel peccato) pejora prioribus.* » Ecco quindi quanto insegna S. Tommaso nel 4 delle Sentenze, *dist. 22, q. 1, a. 3*: « Col recidivo convien usare dei rimedii che non sono assolutamente necessari a chi non è tale ; è necessaria, cioè, una maggior cautela. Perciò convien distinguere. In due maniere può esporsi una stessa cosa in Confessione : cioè direttamente, quando per la

• Confessione si ricerca l'abolizione del peccato, e in questo senso
 • il recidivo non è obbligato a ripetere il peccato nè in particolare,
 • nè in generale a chiunque si confessi; indirettamente poi, in
 • quanto che senza di quello non si può ingiungere la dovuta sod-
 • disfazione: poichè siccome la contrizione, in quanto ch'è neces-
 • saria alla salute, deve aver unito il voto della Confessione e della
 • dovuta soddisfazione; così è obbligato chi si confessa ad esporre
 • al sacerdote quelle cose, dalle quali possa rilevare qual soddisfa-
 • zione gli debba imporre relativamente al suo male. E come talora
 • il penitente è obbligato a dire al sacerdote ch'egli è infermo, per-
 • chè non gl'imponga per penitenza il digiuno; così è tenuto a ma-
 • nifestare la ricaduta, perchè sappia il sacerdote qual soddisfazione
 • gli debba imporre... Per altro non è necessario ripetere specifi-
 • catamente tutti i peccati, ma basta il dirli in generale, prescinden-
 • do da qualche caso particolare, secondo che il penitente troverà
 • opportuno, non potendosi in ciò fissare una determinata regola o
 • misura. • Così l'Angelico, da cui a piena evidenza si conosce la
 • necessità di esporre in Confessione la circostanza della ricaduta.

Nè giustifica punto Antonio l'averla taciuta per non infamarsi. Se
 questa ragione valesse, avrebbe lo stesso valore altresì per tacere
 qualunque peccato. Senta egli, come parla Davide: « *Dixi: Confitebor
 adversum me injustitiam meam Domino, et tu remisisti impietatem peccati
 mei,* » Ps. 31, nonchè quanto si legge nei Proverbii, cap. 28, 13:
 « *Qui abscondit scelera sua, non dirigetur, qui autem confessus fuerit,
 et reliquerit ea, misericordiam consequetur.* » Non è dunque per l'ad-
 dotta omissione, non è intera la Confessione di Antonio, e si è anzi
 chiuso l'adito alla misericordia divina, avendo preteso di ottenerla in
 una maniera affatto opposta a quella stabilita da Dio. S. TOMMASO.

Intorno ai motivi che possono scusare dall'integrità della Confessione.

C A S O 1.°

Tizio s' accorge d'aver omissso per obblivione un peccato
 mortale. Cercasi, 1. Se debba confessarsi di quel peccato? 2. Se
 debba rifare tutta intera la Confessione?

Al 1. Quand' anche l' obblivione di un peccato sia incolpevole, tuttavia deve assoggettarsi il peccato omesso alle chiavi della Chiesa, quando il penitente si risovviene di esso. Ciò si rileva dalla seguente tesi condannata da Alessandro VII : « *Peccata in Confessione omissa, sive oblita, ob instans vitae periculum, aut ob aliam causam, non tene- mur in sequenti Confessione exponere.* » Che il Concilio di Trento insegnò : « *Peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in univer- sum eadem Confessione inclusa esse intelligi ;* » ciò deve intendersi quanto al beneficio dell' assoluzione, non già quanto all' obbligo di dichiararli. Infatti siccome colla contrizione perfetta, benchè vengano rimessi i peccati, nondimeno resta l' obbligazione di manifestarli al sacerdote ; così sebbene pel Sacramento della Penitenza si conceda il perdono dei delitti incolpevolmente dimenticati, tuttavia deve il penitente dichiararli al sacerdote in altra Confessione. Tizio dunque è obbligato ad accusarsi dell' omesso delitto.

Al 2. È necessario previamente conoscere se la dimenticanza di Tizio sia stata colpevole, ossia per difetto di esame sufficiente, ovvero incolpevole, vale a dire per pura mancanza di memoria. Se fu colpevole, egli deve rifare la Confessione, perchè la precedente fu nulla e sacrilega per l' omission colpevole del peccato. Se poi non ha colpa nella sua dimenticanza, egli non è tenuto a ripetere la Confessione, perchè in tale caso egli ha fatto quanto doveva fare, ed i peccati in essa Confessione manifestati gli sono stati rimessi direttamente, e quelli non manifestati gli furono rimessi indirettamente. Egli è dunque tenuto a confessarsi del solo peccato omesso per otte- nere la diretta assoluzione, e non già a ripetere la valida antecedente Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Rosa, poco esatta nei doveri di religione, lasciò nel confessarsi un peccato, di cui essendosi risovvenuta, non sa se sia mortale o ve- niale. Ricerca se fu valida la sua Confessione ?

Dall' essere Rosa poco esatta nei doveri di religione si deve con- getturare che il peccato, sebbene soltanto dubbiamente mortale, sia stato tuttavia omesso per mancanza di diligenza nell' esame, e quindi

che invalida fu la sua Confessione. Per altro direi che si deve interrogare la donna per conoscere se nell' esame di sua coscienza ha usata tutta la diligenza, ed in tal caso, secondo la dottrina del Concilio di Trento, *sess. 4, cap. 5*, la sua Confessione sarebbe stata valida, e quindi sarebbe soltanto tenuta a supplire col manifestare in altra Confessione il peccato incolpevolmente taciuto. Anzi, secondo il Catechismo del Tridentino, *part. 2, §. 66*, si deve scusare Rosa, se, nell' accostarsi al confessionale, ebbe una sincera intenzione di accusare tutte le sue colpe, sebbene sia intervenuta una qualche piccola negligenza nell' esame : « *Cum conscientiae latebras, così il Catechismo, non ita accurate perquisiverit, cum tamen in animo illud haberet, ut integre peccata sua confitetur, nihil ei opus erit confessione iterare, satis erit si quando peccata, quae oblitus erat, in memoriam reduxerit, ea sacerdoti alio tempore confiteri.* »

Ma se questo peccato fosse poi veniale, dovrebbe dirsi lo stesso ? Sì : e non v' ha chi s' opponga. Imperciocchè è ben vero che non v' è obbligo di confessarsi dei veniali, ma v' è l' obbligo di confessare quelli tra i veniali, de' quali si dubita che possano essere mortali. I peccati dubbii non sono materia sufficiente, ma necessaria finchè il dubbio sussiste, e ne verrebbe, se altrimenti fosse, che il penitente si esporrebbe spessissimo al pericolo di tacere qualche grave peccato, e rendere così la Confessione sacrilega. « Quando, dice S. Tommaso, *suppl., q. 6, a. 4 ad 3*, alcuno dubita » se un peccato sia mortale, è tenuto a confessarlo, perchè quello » che, nel far un' azione, dubita che sia peccato mortale, esponendosi » al pericolo, pecca mortalmente. S' espone pertanto al pericolo » quello, che dubitando poter un qualche atto arrivare alla malizia » del peccato mortale, negligenta di confessarsene. Non deve però » esporre ch' è mortale, ma palesarlo come dubbio, dovendo aspettare il giudizio del sacerdote, cui spetta il distinguere lebbra da » lebbra. » Dunque sebbene il peccato sia dubbio, e venga dal sacerdote deciso per veniale, dovrà Rosa ripetere la Confessione, se l' ha taciuto per negligenza colpevole, non però se l' omissione sia stata innocente.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 3.°

Tizio, mentre il confessore lo assolve, si risovviene di un peccato mortale, e lo espone terminata l'assoluzione. Cercasi se sia valida la confessione e l'assoluzione ?

Generalmente parlando, non è stata valida, perchè scientemente e volontariamente ha taciuto un peccato, che doveva esporre prima che il confessore terminasse la forma essenziale dell'assoluzione, pregandolo a sospendere finchè gli avesse manifestata la colpa, che gli era in quel momento risovvenuta. Dissi *generalmente parlando*, perchè se intervenuta vi fosse una perturbazione di animo, od avesse creduto Tizio non doversi interrompere l'assoluzione, in tal caso dovrebbe credersi validamente assolto. Quindi nella prima ipotesi, sarà Tizio tenuto a ripetere interamente la Confessione ; e nella seconda dovrà il confessore soltanto fargli rinnovare il dolore, e nuovamente assolverlo.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Un contadino dubita d'aver peccato mortalmente nell'aver mangiato prima d'ascoltare la Messa, e non se ne accusa in Confessione. Cercasi se abbia soddisfatto alla integrità della Confessione ?

Dicemmo nel Caso 2.° di questo articolo, che anche i peccati dubbii devono essere esposti in Confessione, ed abbiamo provata questa dottrina coll'autorità di S. Tommaso. Gli stessi Salmaticensi apertamente dicono che questa dottrina è comune di tutti i Teologi e certissima, scrivendo: « *Videatur Sanchez referens quadraginta doctores, et dicens rem esse certissimam. Diana, qui cuncta probabilia sustinet, oppositam censet improbabilem. Leander, etiam in eligendis sententiis minime scrupulosus, dicit esse certissimam.* » Dubitando quindi il nostro contadino di aver mortalmente peccato nell'aver mangiato prima d'ascoltare la santa Messa, doveva esporre il suo dubbio al confessore per non esporsi al pericolo di fare una Confessione tronca, e non intera, ed esponendosi a tal pericolo ha peccato mortalmente: « *Peccat mortaliter, dice S. Tommaso, discrimini se committens,* » 4, dist. 21, a. 7 ad 3. Nè giova il dire che l'azione del contadino è indifferente;

imperciochè è indifferente in sè stessa, ma nel contadino per la coscienza dubbia in cui versa, non fu tale. Dalla disposizione dell' animo si desume principalmente il peccato, ed egli che dubita di aver mortalmente peccato tacendo il dubbio suo, vuole implicitamente che la Confessione non sia compiuta. Dunque fu sacrilega, e perciò invalida la di lui Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Berta, in una Confessione fatta da qualche tempo, ha esposto certi suoi vergognosi peccati con sommo rossore, e dubita con fondamento di aver taciuto un incesto commesso col proprio fratello, quindi non sa se debba ripetere l' ultima Confessione, o se basti che confessi quel peccato, che dubita di aver omesso. Cercasi, che debba dirsi ?

Chi per vergogna tace un peccato in Confessione si fa senza dubbio reo di sacrilegio, ed è tenuto a ripetere la Confessione stessa. Così il Tridentino, nella *sess. 14, c. 4.* « *Necesse est omnium veniam cum aperta et verecunda Confessione a Deo quaerere . . . Si enim erubescat aegrotus vulnus medico detegere, quod ignorat, medicinam non curat.* » Lo che parimenti insegna il Catechismo dello stesso Concilio, *part. 2, num. 48*, con questi termini: « *Si quis dedita opera alia quidem ex iis, quae explicari debent, praetermittat . . . non solum ex ea confessione commodum nullum consequetur, sed etiam novo se scelere obstringet . . . seque ipsum illius peccati reum facit, quod sacramenti sanctitatem simulatione Confessionis violaverit.* »

Se così è dunque la cosa, Berta che con fondamento dubita di aver omesso in Confessione un incesto, dubita con fondamento d'aver fatta una Confessione invalida e sacrilega. In questo dubbio non basta che si confessi soltanto del peccato omesso, perchè espone al pericolo di nullità nuovamente la Confessione, ma deve reiterare la Confessione stessa. Così il Silvestro, V. Confessione, con la comune dei Teologi.

C A S O 6.°

Una donna, vergognandosi di un peccato disonesto recentemente commesso, prega il suo confessore a permetterle una confessione

generale, ed in questa espone il detto peccato. Cercasi se soddisfi all' integrità, o se debba confessarlo come un peccato nuovo, e non mai confessato ?

Non soddisfa, ed è tenuta a confessarlo come un peccato nuovo e non mai confessato. Imperciocchè nel caso nostro il peccato è come materia sufficiente e libera della Confessione, non mai come materia necessaria, qual è propriamente un peccato non confessato nè assolto. Il confessore dunque non può fare un retto giudizio, mentre crede che il peccato disonesto della nostra donna sia stato altra volta esposto in Confessione, quando non lo fu, e quindi non v' ha integrità nella Confessione, ed è la penitente tenuta di bel nuovo a confessarlo distintamente.

Inoltre la nostra donna non solo inganna il confessore, e lo fa errare nell' uffizio di giudice, ma lo fa errare altresì in quello di medico, perchè, giudicandolo un peccato rimesso, non le fa le necessarie interrogazioni per conoscere la qualità e l' origine del male, nè le appresta gli opportuni rimedii, o per guarirla interamente, o per allontanarne le ricadute. Quindi è che i saggi confessori ad un penitente, ch' è per fare la Confession generale, domandano prima d'ogni altra cosa ch' esponga lo stato suo presente, ed i peccati commessi dopo l' ultima Confessione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.º

Paolo in età senile, dopo aversi accusato dei peccati suoi presenti, dice che in sua gioventù ha fatte molte cose oscene, e dubita di averle taciute in Confessione. Come si ha a regolare con questo vecchio il confessore ?

Premesso quanto abbiamo già esposto nei precedenti casi intorno al debito di confessare nuovamente i peccati, quando si dubita di averli esposti in Confessione, deve nella nostra ipotesi il confessore, per via di congrue ed opportune interrogazioni, procurar di conoscere, onde nasce il timore ed il dubbio di Paolo. Se vede ch' egli teme, perchè sapendo che le cose oscene da lui commesse sono state peccati mortali, o dubitandone, crede di non aversene accusato per

rossore ; in questo caso lo persuade od a manifestare quei peccati, se furono omessi con buona fede, oppure a ripetere le Confessioni tutte, se con mala fede gli ha taciuti. Se poi scuopre che il vecchio teme senza giusta ragione e senza sufficiente fondamento, allora non lo deve obbligare a rinnovare le Confessioni ; mentre nell' età sua senile, in cui il vigor della memoria suole mancare, e dopo un sì lungo spazio di tempo, non è per verun modo tenuto a ricordarsene.

Potrebbe anche darsi che il confessore scoprisse aver Paolo per due o tre Confessioni volontariamente taciute le sue colpe, e dopo essendole dimenticate, abbia seguitato a confessarsi con buona fede; ed in questo caso dovrebbe il confessore obbligarlo a ripetere soltanto quelle due o tre Confessioni, nelle quali mancò egli a confessarsi interamente, ma non di tutte le altre, dovendosi quei peccati considerare in queste ultime, come dicono i Teologi, « *tanquam peccata invincibiliter oblita.* » Così il Cunialati nel Catechista in pulpito, ragionamento 41.

C A S O 8.º

Prodocimo s' accusa di una fornicazione, e si dimentica la circostanza, che ha voto di castità : Rolando s' accusa d' aver commessi molti peccati di mollizie, e si dimentica di esporre ch' ebbe intenzione a femmine. Il primo corregge l' errore col dire solamente in altra Confessione di aver violato gravemente il voto di castità ; ed il secondo coll' accusarsi di compiacenze e desiderii di tali e tali femmine, senza dire ch' erano uniti ai peccati di mollizie. Cercasi se tale Confessione abbia corretto nell' uno e nell' altro l' errore della prima ?

Siccome v' è obbligo di manifestare i peccati incolpevolmente taciuti in Confessione, così v' è l' obbligo di assoggettare pure le circostanze aggravanti omesse per incolpevole obblivione. Tutti i Teologi convengono in questa dottrina, ma non vanno d' accordo intorno al modo con cui le dette circostanze si devono appalesare. Preteudono alcuni che sia necessario il dichiararle unite al peccato, ed altri, che basti il confessarle distaccate eziandio dal peccato.

come fecero Prodocimo e Rolando ; ma questa seconda sentenza è falsa, nè deve in pratica seguirsi. Imperciocchè se la Confessione dev' essere intera, ella non è tale, dicendo le circostanze e non il peccato. Chi, per esempio, viola il voto di castità con una fornicazione, non fa mai una Confessione intera, nè quando si accusa di una fornicazione, perchè omette la circostanza del voto, nè quando confessa il sacrilegio, perchè cela la fornicazione.

Anche il Delugo, il Diana, il Viva, che tengono l' opinione opposta, insegnano che non è lecito confessare separatamente in una stessa Confessione il peccato e la circostanza ; v. g., se uno che ha fatto una mollizie con intenzione a qualche femmina, dicesse : « Mi » accuso che mi sono volontariamente corrotto, e poi mi accuso che » ho deliberatamente desiderato una donna libera o maritata ; » in questo modo, dicono, verrebbe ad accusarsi di due peccati numericamente distinti, e non di un solo peccato a due specie morali spettante, e quindi resterebbe ingannato il confessore, ed alterato notabilmente il suo giudizio. Ma e come potrà ciò farsi in due distinte Confessioni ? Non è vero che anche qui la Confessione si fa di due peccati numericamente distinti, e non di un peccato affetto di due specifiche malizie ? Non resta egualmente ingannato il confessore ed alterato il giudizio ?

Si deve dunque conchiudere che tanto Prodocimo, quanto Rolando, non correggono l' omissione della prima loro accusa, e che sono tenuti a confessare di bel nuovo la circostanza unita al peccato.

SCARPAZZA.

C A S O 9.º

Giulio, uomo pieno di scrupoli, vorrebbe sempre ripetere le sue Confessioni, sì per timore di aver omesso qualche circostanza, come per la connessione che può avere un peccato con l' altro. Cercasi se il saggio confessore gli possa comandare di non entrar più nell' esame della vita passata ; se, ciò non ostante, possa stare l' integrità della Confessione ; e se finalmente egli lo debba ubbidire ?

Opera saviamente il confessore cogli scrupolosi, comandando loro di non entrar nell' esame della vita passata. Infatti il pretendere

da uno scrupoloso che in tutte le sue azioni abbia un'intrinseca moral certezza delle medesime, è lo stesso che pretendere l'impossibile, e volerlo far diventare affatto pazzo, o darlo alla disperazione, ed anche aprirgli la strada a qualsivoglia eccesso. Lo scrupoloso è simile ad un oriuolo guasto, che ha d'uopo di essere regolato da un abile professore, e perciò egli deve seguire i consigli del suo direttore, deporre qualunque dubbio, ed operare franco senza timore di offendere Iddio. Quando dunque il confessore sa sentire le prime ripetizioni di Giulio, deve subito imporgli silenzio, fargli conoscere il male che da ciò ne deriva, e come, trattenendosi in perplessità e dubbiezze, va a perdere la pace dell'animo e quella quiete, in mezzo alla quale soltanto si conosce il vero. Il confessore, se hen rifletterà a Giulio, ritroverà in lui, come negli altri scrupolosi, che chiama dubbio la sola possibilità di qualche circostanza, e che, lasciandosi ingannare dal demonio o dall'amor proprio, va a prendere forza dall'immaginazione troppo fervida, da un abbondante umore malinconioso. Avverta però che gli scrupoli non sono da confutarsi con ragioni, perchè queste non sono capaci di quietarli, a motivo che non si conoscono tali, e quando si conoscono, o non sono più scrupolosi, o sono vicinissimi alla loro guarigione. Che se il confessore lascerà che Giulio ripeta le sue confessioni, sappia che l'esperienza stessa insegna ch'egli non guarirà mai. L' Habert nella pratica del Sacramento della Peniteuza, cap. 7, vuole su questo punto che il confessore sia inflessibile: « Niun confessore, dice » egli, è stato in questo punto condiscendente, senza che spesse volte in seguito n'abbia provato pentimento. » Lo stesso insegna il P. Concina dicendo: « *Ne audiat quidem post unam aut alteram vicem.* » *Diss. 4, de Confess., cap. 8, n. 11.*

Ma per provvedere all'integrità essenziale della Confessione, conviene distinguere due sorta di scrupolosi, cioè quelli che per timore di Dio sono disposti piuttosto a morire che a peccare, e quelli che temono soltanto l'inferno, perchè amano sè stessi, e pensano al passato ed all'avvenire, e trascurano il presente. Cogli uni e cogli altri si deve il confessore regolare nella stessa maniera per quello riguarda la vita passata, ma ai primi solamente può talora proibire

di esporre anche qualche cosa loro accaduta fra una Confessione e l'altra, senza temere che manchi punto all' integrità.

Nè si dica che i peccati della vita passata sono materia sufficiente, e che perciò il confessore è obbligato ad udirli da cui per umiltà o per muoversi più facilmente alla vera contrizione se ne accusa come materia sufficiente, ma non dagli scrupolosi, che li depongono credendoli falsamente materia necessaria. Quello che al più si può loro permettere è un' accusa generale, deposto ogni scrupolo e dubbio, e protestando di non avere alcun obbligo di confessarsene.

Le ragioni poi che può addurre Giulio per non obbedire, si riducono a queste: 1. Il confessore si può ingannare. 2. Forse non mi conosce abbastanza, e mi tiene per iscrupoloso quando non lo sono. 3. Egli non mi avrà ben inteso, o non gli avrò bene spiegato lo stato di mia coscienza.

Eccone a tutte la risposta. 1. Non è necessario che il confessore sia infallibile, ma vuole il Signore che, ciò nulla ostante, si segua con una cieca obbedienza che ci guida. S. Bernardo, *lib. de praec. et dispen., cap. 9*, dimostra, chi quand' anche il confessore s' ingannasse, tuttavia il suo errore non pregiudicherebbe al penitente, nè dovrebbe egli del medesimo renderne conto a Dio. « *Quidquid vice Dei praecipit homo, quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus omnino accipiendum est, quam si praecipiat Deus ... Sed homines, inquis, facile falli, et in Dei voluntate de rebus divinis percipienda et praecipienda fallere possunt? Sed quid hoc refert tua, qui conscius non es praesertim cum teneas de Scripturis, quod labia sacerdotis custodiant scientiam, et legem ex ore ejus requirant, quia Angelus Domini exercituum est . . . Ipsum proinde, quem pro Deo habemus, tamquam Deum in his quae aperte non sunt contra Deum audire debemus.* » Risponda dunque il confessore francamente a Giulio che l' obbedisca, certo di non peccare omettendo la ripetizione delle sue colpe.

Alla seconda e terza ragione, la risposta si deduce dall' esposto, dal quale pure conosce il direttore come debbe regolarsi con Giulio e con somiglianti scrupolosi, chiamandolo ad obbedirlo, essendo l' obbedienza, come insegna il P. Segneri, nel suo Penitente istruito, *cap. ultimo*, l' unico rimedio per guarire dalla sua malattia. Così

hanno pure insegnato tutti i maestri di spirito, fra' quali San Francesco di Sales nelle sue Massime riportate nella sua vita, verso il fine, ove così si spiega : » È meglio camminare a chiusi occhi in questa vita guidati dalla provvidenza divina tra le tenebre e le perplessità ; ci serva di sapere dal nostro padre spirituale che si cammina bene senza cercarne il motivo. L' uomo obbediente non perisce giammai. »

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 10.°

Pasquale, ridotto agli estremi di vita, espone confusamente i suoi peccati senza distinguere il numero e la specie. Cercasi, 1. Se tale Confessione sia valida? 2. Se, ripristinandosi in salute, sia tenuto a confessarsi di bel nuovo per ispiegare quanto ha ommesso?

Al 1. Se Pasquale trovavasi in tale stato di pericolo di vita che, prolungandosi la Confessione, vi fosse stato il rischio che mancasse prima di ricevere l' assoluzione, egli si è validamente confessato. La ragione è, perchè non è necessaria l' integrità materiale per la validità del sacramento, ma basta l' integrità formale, vale a dire, che il penitente faccia tutto quello che può. Non era pertanto possibile a Pasquale l' esporre tutti i suoi peccati, o quelli che sapeva, per l'urgenza in cui si trovava. Dunque, esponendo confusamente le sue colpe, ha soddisfatto all' integrità formale, e si è, per conseguenza, validamente confessato.

Al 2. Se Pasquale si è ripristinato in salute, oppure ha scappato il pericolo di morire, e si è riavuto in modo da poter interamente confessarsi, egli è tenuto a farlo, sì perchè deve soddisfare al precetto divino di confessare tutti i peccati, sì perchè la Confessione fatta in confuso in quei momenti porta implicitamente il voto, ossia la promessa necessariamente inchiusa di confessarsi poi distintamente, se si potrà farlo ; anzi senza di questo voto non sarebbe stato nemmeno capace di assoluzione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 11.°

Un confessore non può manifestare un suo peccato senza rilevare l' altrui Confessione ed indicare la persona che ha malamente assolta. Cercasi se possa tacere questo peccato senza pregiudizio della validità della Confessione ?

Non solo l' impotenza fisica, ma eziandio l' impotenza morale scusa dall' integrità della Confessione, qual è il timore fondato di qualche grave danno o spirituale o temporale, che sovrasti al sacerdote od al penitente, ovvero ad altre persone. Ciò premesso, dico che il nostro confessore non solo può, ma deve tacere quel peccato, quando vi sia il pericolo reale che si scopra la persona che ha malamente assolta. Infatti, oltre il danno che ne viene alla buona fama del penitente, v' ha il sigillo sacramentale, che deve assolutamente custodirsi, e deve altresì essere preferito alla integrità della Confessione. Affin però che questa omissione nel nostro confessore sia giustificata, devono concorrervi tre condizioni : 1. Che non abbia verun altro confessore, cui poter ricorrere e manifestare anche questa sua colpa senza pericolo dell' infamia del penitente, e della frazion del sigillo, nè possa differire la Confessione finchè abbia un sacerdote, cui possa aprire liberamente il suo animo ; 2. Che taccia quel solo peccato oppure quella sola circostanza, la manifestazion della quale può essere motivo del male temuto ; 3. Che abbia in animo di supplire a tempo opportuno coll' esporre in altra confessione il peccato ch' è per tacere, e ciò effettui quanto prima gli riesce moralmente possibile. In questo caso, concorrendo le tre accennate condizioni, può il nostro confessore tacere il suo peccato senza pregiudizio della validità della Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 12.°

Un penitente non può manifestare in confessione la specie di un suo grave peccato senza infamare il suo complice. Cercasi se possa essere dispensato dalla integrità ?

Rispondo francamente che questo non è il motivo sufficiente

per dispensarlo dall' integrità della Confessione, ma soltanto un motivo per procurarsi un confessore, cui il complice sia ignoto, e quando non possa averlo, deve confessare interamente, cioè anche in quanto alla specie il suo peccato. Così insegna S. Tommaso nel 4 delle *Sent.*, dist. 16, q. 3, a 2, *quaestiunc.* 5, ad 5. « *Homo debet in confessione famam alterius custodire, quantum potest; sed suam conscientiam magis purgare.* » E nell' opuscolo 12, ad *Fr. Gerardum lectorem Bizantinum.* q. 6: « *Si poenitens speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam, cum qua peccavit, puta si cum sorore concubuit, necesse est ut exprimendo peccati speciem, exprimat personam. Sed si fieri potest, debet quaerere talem confessorem, qui personam sororis penitus non cognoscat.* » Questa dottrina, insegnata eziandio dai Ss. Bonaventura, Antonino e Raimondo, è sostenuta da più ragioni assai forti e convincenti. 1. Chi è stato complice del peccato ha ceduto per quello riguarda la Confessione al diritto suo di conservare la fama, perch' è tenuto a sapere che i peccati si devono manifestare al confessore, e che talvolta ciò non può farsi senza la manifestazione del complice. 2. S' è lecito nel foro esterno, anzi è necessario il manifestare il complice al giudice che interroga legittimamente, benchè al complice stesso sovrasti l' infamia non solo, ma il pericolo altresì della vita, come non sarà lecito ciò in Confessione, dove nessun danno gli sovrasta, e la notizia del di lui fallo giace sepolta nel silenzio di un sacerdote? 3. Finalmente l' integrità del giudizio sacramentale deve prevalere alla diminuzione della fama, che nasce presso un solo uomo, e questa non già di un innocente, ma di un reo dello stesso delitto.

Ma il nostro penitente sarà tenuto a cercare un confessore col viaggio di più miglia, per non esporre il suo complice, od a rimanere lungo tempo nel suo peccato? La grandezza dell' incomodo deve bilanciarsi in certa maniera colla gravità del peccato. Più si deve soffrire per non palesare l' incesto commesso colla sorella, di quello sia per non manifestare un atto di libidine fatto con altra consanguinea. Nel primo caso sarà un nulla il viaggio di alcune miglia, massimamente ad un uomo forte e robusto: sarà molto nel secondo caso. Ma se il penitente per infermità o per debolezza non può trovare

altro confessore, non è obbligato a cercarlo nè a differir a lungo la sua Confessione, ma deve confessarsi al sacerdote, cui non è ignota la persona del complice.

Dirà qui taluno : 1. Il danno del terzo scusa dall' integrità della Confessione : nel caso nostro il complice patisce un grave danno nella sua fama ; dunque si deve tacere il peccato o la circostanza che lo espone. 2. Il precetto di lasciar intatta la fama altrui è naturale, e quello dell' integrità della Confessione è di diritto positivo, ma il precetto naturale deve prevalere a quello di diritto positivo. Ecco però lo scioglimento di questi obbietti. Pel 1. Scusa dall' integrità della Confessione quel grave danno del prossimo, che per sè medesimo non è annesso alla Confessione, non già quello che alla Confessione di sua natura è unito. Sarà dispensato dall' integrità chi, dovendosi confessare ad un sacerdote, sa che questi rivelerà ad altri i suoi peccati o la persona del suo complice, perchè il danno che viene a soffrire o cagiona al suo prossimo non siegue dalla natura della Confessione, anzi è ad essa contrario ; ma non chi è costretto a manifestare indirettamente il complice in Confessione, perchè il danno segue dalla natura della stessa confessione, e non può impedirsi senza la perdita di un bene di gran lunga maggiore. Pel 2. È vero che obbliga più strettamente un precetto naturale di quello sia un positivo ; ma è vero altresì che il primo cessa di obbligare, quando per mutazione della materia più non sussiste. Per legge di natura si deve restituire la roba altrui, ma non è tenuto quanto taluno l' ha prescritta, perchè non è più roba altrui, ma roba divenuta sua. Per precetto naturale non si deve tradire l' altrui secreto : ma si deve rivelarlo, quando il tenerlo celato ridondi in danno dello stato. Così non si può rivelare il misfatto occulto del complice ; ma si dee farlo, se una legittima autorità lo esiga. È perchè non dovrà dirsi lo stesso per rapporto alla Confessione ? Nel nostro caso non è cangiata la materia del precetto naturale di tener occulto l' altrui delitto, e non sussiste quella del precetto della integrità della Confessione ? « *Non est detractio*, insegna l' Angelico, 2, 2, q. 73, a. 2, *quum subest legitima causa revelandi occultum crimen.* » In Confessione v' è la causa legittima e giusta : dunque non v' è detrazione.

Ma si ripiglia : Non può esservi mutazione nella materia del naturale precetto, fuorchè supponendo che G. C. comandato abbia l'integrità della Confessione anche a costo dell' infamia del complice : ma non è verisimile che siffatta odiosa integrità abbia egli comandata, poichè molti senza dubbio si sarebbero ritirati dalla Confessione. Rispondo, che avendo Gesù Cristo istituito questo sacramento per modo di giudizio, volle appunto che il penitente non temesse nè l' ignominia sua nè quella del complice. E perchè mai non avea ad esigere in questo suo tribunale ciò ch' esigono dunque i magistrati secolari ? Nè ciò merita il nome di *odioso*. Se ciò fosse, che si dovrebbe dire di quei giudici che colle minacce, ed eziandio coi tormenti ricavano la manifestazione del complice ? E come ciò deve ritirare dalla Confessione ? Deve piuttosto ritirare dalla colpa e dal delitto. I penitenti che si confessano interamente vengono confortati con celesti consolazioni, sicchè più restano contenti della loro umiliazione, di quello ritrovaron piacere nello sfogo brutale delle loro passioni.

SCARPAZZA.

C A S O 13.º

Apollonio diede a sua sorella gravida d' illecito commercio una medicina per farla abortire, la quale da essa fu presa ignorandone l' effetto. Floro uccise la propria moglie trovata in adulterio. Conoscendo il confessore e la sorella e la moglie, cercasi se Apollonio e Floro, per non infamar persone che non sono complici del loro peccato, possono non ispiegare con tutta integrità la loro colpa ?

Se devesi con diligenza procurare di trovar confessore, cui non possa esser nota la persona del complice, maggior diligenza devesi usare da Apollonio e da Floro onde non recar pregiudizio alla fama di persone che non sono state complici della loro colpa. Così tutti i Teologi col Delugo, *disp. 16, num. 422*. Sono pertanto tenuti a soffrire maggior incomodo, ed eziandio ad aspettare con pregiudizio della propria fama per alcun tempo un confessore, cui sieno affatto ignote la sorella e la moglie, e ciò perchè la persona non complice nemmeno interpretativamente ha acconsentito alla manifestazione

della sua infamia. Che se ogni diligenza ritornasse inutile, sono Apollonio e Floro tenuti a manifestare interamente il loro peccato, non ostante il pregiudizio delle persone non complici. Così il Delugo ed il Continuatore del Tourneli contro il Suarez, ed eccone le ragioni.

1. Se non v' ha detrazione, come insegna S. Tommaso, dove interviene una legittima causa di manifestare l' altrui occulto delitto; questa non ha luogo nel nostro caso, perchè v' è la giusta e legittima causa di confessarsi interamente.

2. Se per qualche grave motivo, v. g., per domandar consiglio, per evitare qualche grave danno o dell' animo o del corpo è lecito manifestare l' altrui delitto; come non lo sarà per adempiere al precetto divino dell' intera Confessione, e per procurare la salute della propria anima? 3. Secondo tutti i teologi si può scoprire al padrone il furto di un domestico, al padre la pratica sospetta della figlia, al parroco o superiore una grave colpa di un inferiore, affine di procurarne l' emenda: e non sarà lecito ad un penitente per aver la pace della coscienza esporre in Confessione i proprii peccati, perchè da questa esposizione viene il confessore a conoscere le colpe di altre persone? Ma se Apollonio e Floro faranno il loro dovere, che poi sarà? Il saggio confessore rifletterà sul loro delitto, e compiagnerà le meschinelle, anzi, sospendendo il giudizio, si studierà di scusarle col pensare che possono essere state le loro colpe figlie dell' oppressione e della violenza.

SCARPAZZA.

C A S O 14.°

Angelo e Teresa fratelli avendo insieme peccato, stabiliscono ambedue di tacerlo in Confessione, onde il confessore, cui tutti e due si accostano, non abbia a scoprirli. Richiesta però Teresa dopo un sospiro, pressata finalmente dal confessore, appalesa il delitto. Lo stesso confessore ascoltando il fratello si serve di questa notizia per obbligarlo a confessarsi interamente, ma egli si mantiene fermo in quanto aveva fissato. Cosa si deve giudicare delle Confessioni di Angelo e Teresa, e cosa del confessore?

Sebbene Angelo e Teresa avessero convenuto con giuramento, tuttavia non avrebbero dovuto starvi, perchè il giuramento non è

vincolo d' iniquità. In questo caso poi non v' ha nemmeno stretto obbligo di procurarsi un confessore che non conosca le persone, e sarà solo ottimo consiglio di farlo quando ciò sia di qualche facilità, e non allora soprattutto che si trattasse di un luogo, dove la donna dovesse per un altro sacerdote camminar molte miglia.

Il fatto certo intanto si è, che avendo Teresa manifestato il complice, per Angelo non v' ha più luogo ad infamia, nè gli resta altro motivo, che quello di confessarsi interamente. E poi di quale infamia si coprono questi penitenti d' uno stesso confessore? Se fosse valida questa ragione niuno sarebbe tenuto a confessarsi. Nè avendo motivo per cui sia loro lecito mancare all' integrità materiale della Confessione; deve inferirsi che il loro accordo fu iniquo: nulla e sacrilega la Confessione di Angelo, e così quella di Teresa, quando prima di essere assolta non siasi pentita ed accusata della prava sua intenzione combinata col suo complice.

Ma che dovrà dirsi del confessore? Egli si serve delle notizie ricevute in Confessione da Teresa per interrogare Angelo, ma queste interrogazioni sono tali, che Angelo può star fermo nel suo proponimento. Se così è, e se ha usato tutta la prudenza per non frangere il sigillo, e per non rendere la Confessione odiosa, egli ha operato saviamente. Imperciocchè, dice S. Antonino citato da Natale Alessandro, dove parla del sigillo della Confessione, alla *reg.* 57: « *Negotium geritur inter ipsum, cioè il confessore, et Deum, unde potest ex iis, quae scit, ut Deus judicare in proposito.* » Di questa materia si discorrerà più diffusamente agli articoli *Confessore* e *Sigillo Sacramentale*.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

Circa la Contrizione o dolore.

C A S O 1.º

Antonio, rustico, si è sempre confessato e pentito de' suoi peccati. Ora avendo inteso ch' è necessaria la contrizione per la validità dell' assoluzione, ricerca 1. Cosa sia la contrizione? 2 Se vi sia obbligazione di averla? 3. Se tutti abbiano ad essere contriti in egual

grado ? 4. Se chi è veramente contrito possa far a meno di confessarsi ? 5. E finalmente se sia vera contrizione quella che non è congiunta al proponimento di non più offendere il Signore ? Come si può soddisfare a queste ricerche ?

Il nome di contrizione, preso nel suo vero senso, significa ridurre in polvere, e preso nel senso della Chiesa, dinota quell' interno squarciamento del cuore, per cui si rivolge intieramente alla detestazione del peccato ed all' amore della giustizia. È perciò, che nelle Scritture viene dinotata la contrizione sotto la figura di cangiamento del cuore : « *Auferam cor lapideum . . . et dabo vobis cor carneum.* » Così *Ezech.* nel *cap.* 36. Ciò posto, rispondo ai cinque quesiti di Antonio.

Al 1. Cosa sia la contrizione ce lo dicono i padri del Tridentino, nella *sess.* 14, *cap.* 4. La chiamano un dolore dell' animo, ed una detestazione del peccato commesso con proponimento di non più peccare. Viene poi definita da S. Tommaso, 3 *part.*, *q.* 1, *a.* 1 : « *Dolor de peccatis assumptus cum proposito confitendi et satisfaciendi.* » Si dice un *dolore dell' animo*, perchè l' animo deve essere cruciato, nè sono necessarie le lagrime, le quali possono essere bensì effetto dell' interna tristezza, ma non però effetto indispensabile ; poichè può taluno essere internamente pentito, e non darne segni esteriori. Si dice un *dolore dei peccati*, perchè alla dispiacenza di aver offeso Iddio, vi deve essere unita la detestazione e l' odio delle colpe, nè sarebbe vero dolore quello di chi serbasse nella sua volontà l' affetto al peccato. Si dice con *proponimento di confessarsi e di soddisfare*, perchè la Confessione e la soddisfazione ricercansi per la penitenza evangelica, nè in chi è contrito deve mancare la disposizione di eseguir tali cose. Da questa definizione si deduce che la contrizione, perchè sia vera, deve essere soprannaturale, universale, esplicita, somma. *Soprannaturale*, ch' abbia per oggetto Iddio, e si dolga l' uomo di averlo offeso o per motivo della di lui divina bontà, o per l' apprensione dell' eterna pena meritata col peccato, o per la perdita della celeste gloria. Se la contrizione è tale, che riguarda la divina bontà, si dice *Contrizione perfetta* ; se poi rimira la pena del peccato, o la perdita della celeste gloria, si dice *imperfetta*, ovvero *attrizione*. Dev' essere

universale, ossia dev' estendersi a tutti i peccati mortali. Così ci viene prescritta dalle Scritture : « *Convertimini, et agite poenitentiam ab OMNIBUS iniquitatibus vestris . . . Projicite a vobis OMNES praevaricationes vestras.* » *Ezech. 18, v. 30, 31.* Dev' essere *esplicita*, ossia formale e distinta. S. Tommaso così insegna, nella 5 p., q. 87, a. 1. Se l' uomo peccatore, dic' egli, deve ridursi alla memoria tutti i peccati commessi, dev' altresì tutti e singoli detestarli. Non è dunque veramente contrito chi protesta di amare Iddio, ma deve inoltre concepire dolore e dispiacenza delle sue colpe. Dev' essere *somma*, cioè, ch' abbia ad odiarsi il peccato sovra di qualsivoglia altro male. Ciò chiaro apparisce da quel detto del Deuteronomio, 4, 29 : « *Quum quaesieris Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto corde quaesieris, et tota tribulatione animae tuae.* » Se non avesse ad esservi un odio al peccato superiore a qualsivoglia altro male, non sarebbe prescritto di ricercare il Signore « *toto corde, et tota tribulatione.* »

Al 2. La contrizione è necessaria a tutti gli adulti che hanno mortalmente peccato dopo il Battesimo, come a ciascuno di essi è necessario il Sacramento della Penitenza. 1. L' obbligo della Contrizione stringe *per sè medesimo* primieramente quando il peccatore è tenuto ad amar Dio, non potendosi adempiere a questo precetto senza pentirsi dei peccati commessi. 2. Quando sovrasta un probabile pericolo di morire, e quindi sono tenuti gl' infermi che trovansi in pericolo, i soldati prima della zuffa, i naviganti prima di una pericolosa navigazione, le donne incinte prima del parto. Per accidente poi è necessaria la Contrizione, quando devono amministrarsi o riceversi il Sacramento della Penitenza ovvero alcun altro Sacramento, e quando trattasi di vincere una grave tentazione, perchè non v' ha mezzo migliore di superarla, quanto coll' umiliarsi, dolendosi de' peccati commessi, e ricorrendo a Dio. Non è poi necessaria la Contrizione perfetta a chi riceve il Sacramento della penitenza, ma basta la imperfetta ossia l' attrizione. La perfetta è necessaria nel caso mancasse il confessore, avendo essa per effetto la giustificazione, perciò appunto i Sommi Pontefici Pio V, Gregorio XIII ed Urbano VIII hanno condannato l' errore opposto nella seguente proposizione di Bajo : « *Per contritionem etiam cum charitate perfecta et voto*

suscipiendi Sacramentum conjuncta, non remittitur crimen extra causam necessitatis et martyrii. » È dunque chiaro, che chi è perfettamente contrito riceve da Dio la giustificazione, nè solo nel caso di necessità, o essendo per incontrare il martirio, ma in qualsivoglia tempo e circostanza, sicchè non avendo taluno l'opportunità di confessore, gli è necessaria la contrizione perfetta.

Al 3. Siccome in tutti non è eguale il numero e la gravità delle colpe, così non deve essere in tutti eguale la contrizione. Imperciocchè, secondo il numero e la gravità dei peccati, deve ognuno pentirsi: « *Quam magna, scrive S. Cipriano de lapsis, deliquimus, tam graviter defleamus.* » E S. Ambrogio, *lib. 4 de poenit.*: « *Majora crimina majoribus abluuntur fletibus.* » Inoltre la contrizione deve riguardare particolarmente quei peccati, cui il peccatore è più fortemente attaccato, ed ammettendo gradi l'affetto al peccato, così può ammettere gradi la contrizione.

Al 4. È vero, che la contrizione perfetta giustifica il peccatore, ma non per questo è dispensato dall'assoggettare i suoi peccati alle chiavi della Chiesa. Affinchè la contrizione perfetta giustifichi, è necessario assolutamente il voto di confessarsi o esplicito od almeno implicito. Ciò insegna il Tridentino, *sess. 14, c. 4*, ove dice che « il dolore in uom caduto in peccato dopo il Battesimo prepara alla remission de' peccati, se però è congiunto colla fiducia nella divina misericordia, e col voto di adempiere a tutto ciò che richiedesi per ricever nel debito modo il Sacramento. » Dunque non sarebbe vera contrizione quella di chi non avesse il Sacramento in voto. Perciò è tenuto a confessarsi anche quegli che fosse perfettamente contrito.

Al 5. Finalmente, non è vera contrizione quella che non è congiunta al proponimento di non più peccare. Ed infatti, può mai darsi vera contrizione senza vera conversione? Vera conversione non può mai esservi senza una sincera volontà di piacere a Dio? E questa volontà può sussistere senza il proponimento di emendarsi e di condurre miglior vita? *Quae secundum Deum tristitia est, scrisse l'Apostolo nella seconda sua lettera ai Corinti, cap. 7, poenitentiam in salutem stabilem operatur.* » È perciò, che i Ss. Padri deridono la conversione

di coloro, che, dopo aver promesso di non più peccare, cadono sì facilmente in nuovi peccati o della stessa specie, o diversi. Il proponimento, ch'è inseparabile dalla contrizione, dev'essere universale, costante ed efficace, ch'è quanto a dire, deve estendersi fermamente, costantemente ed efficacemente a non volere più e mai più offendere Iddio con qualunque sorta di peccato. MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Tizio si risovviene, che talvolta si è confessato con un atto di amor di Dio, e senza formale dolore de' suoi peccati. Consulta su questo punto il suo parroco, e gli chiede se sia tenuto a ripetere le Confessioni. Cosa ha egli a rispondere ?

Il Tridentino, nella *sess. 14, cap. 3*, stabilisce, che tre sono gli atti del penitente quasi materia del sacramento della Penitenza, cioè la contrizione, la Confessione e la soddisfazione, soggiungendo nel *cap. 4*, che tra questi atti ha il primo luogo la contrizione: « *Contritio, quae primum locum inter dictos poenitentis actus habet.* » La contrizione adunque non è una parte essenziale del sacramento, nè può ad essa supplirsi con un semplice atto di amor di Dio. Imperciocchè è ben vero, che chi ama Dio odia il peccato, ma è vero altresì, che un atto d'amor di Dio può non includere il dolore di averlo offeso. I beati nel cielo amano Iddio, nè possono aver contrizione de' peccati passati, affermando S. Tommaso, nel *supplem. q. 4, art. 3*: « *Animae . . . post hanc vitam, quae in patria sunt, contritionem habere non possunt propter gaudii plenitudinem.* » Inoltre essendo la contrizione una parte essenziale del sacramento, è necessario che sia esplicita, e non implicita, come può di leggeri provarsi coll' esempio degli altri Sacramenti, nei quali tuttociò ch'è essenziale non basta che sia virtuale ed implicito, ma si ricerca che sia esplicito. Dev' esservi dunque nei peccatori l'amor divino, ma un amor penitente, dolente e detestativo dell'ingiurie fatte all'oggetto amato, come vi fu in Maddalena, della quale perciò disse Cristo: « *Dimissa sunt ei peccata multa, quoniam dilexit multum.* » Versò ella infatti molte lagrime, ed amando si dolse moltissimo delle sue colpe. Furono dunque invalide

le Confessioni di Tizio, e deve certamente rifarle, affinchè venga direttamente assolto dai suoi primi peccati. Dissi *direttamente*, poichè potrebbe darsi che indirettamente sia stato assolto da quei peccati in altre Confessioni, nelle quali ha avuta la contrizione. Così colla comune opinione de' dottori.

In pratica è difficile, che diasi un tal caso; tuttavia si avverte il confessore, che se avesse luogo il dubbio sulla esistenza del dolore, è necessario, per mettere in sicuro la salvezza dell' anima, rifare da capo le Confessioni.

SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Sejo trova aver fatto delle Confessioni con dolore esplicito e formale, ma con un semplice virtuale proponimento. Domandando egli pure al parroco se debba rinnovarle, che gli deve il parroco rispondere?

Anche il proponimento deve essere esplicito. Così insegna San Tommaso, p. 3, q. 86, a. 2: « *Requiritur ad remissionem divinæ offensæ, quod voluntas hominis sic immutetur, ut convertatur ad Deum cum detestatione conversationis prædictæ et PROPOSITO emendandæ.* » E nella questione seguente, a. 1, ad 1: « *Poenitentia de peccatis mortalibus requirit, quod homo PROPONAT abstinere ab omnibus et singulis peccatis mortalibus.* » Lo stesso insegna il Bellarmino, nel lib. 2, de Poenit., cap. 6. Ed infatti il Tridentino, dando la definizione del dolore, v' include il proponimento, e così ne parla, che ad evidenza si conosce, che deve esser esplicito. « *Dolor, dice, è la Contrizione, ac detestatio peccati commissi cum proposito non peccandi de caetero.* » Se bastasse il proponimento implicito si sarebbe senza dubbio contentato di dire: « *Dolor ac detestatio peccati commissi.* » Inoltre lo stesso sacro Concilio, nella sess. 6, cap. 6, ove parla delle disposizioni necessarie alla giustificazione, annovera tra esse il proponimento, come atto distinto da quello dell' amor di Dio, e dall' odio e detestazione del peccato: « *Declarat S. Synodus hanc contritionem non solum cessationem a peccato, et VITÆ NOVÆ PROPOSITUM, ac inchoationem sed, veteris etiam odium continere.* » Ora, venendo al caso proposto, dico 1. Che se il nostro Sejo ha avuto un vero dolore de' suoi

peccati, si può credere, che abbia eziandio avuto un formale proponimento, quantunque per mancanza di riflessione non se ne ricordi, e che quindi valide sieno state le di lui confessioni. 2. Che quando vi fosse dubbio fondato sull'esistenza di un proponimento esplicito, il parroco deve esortarlo a rinnovare le confessioni per mettere in sicuro la sua anima. Imperciocchè lo stesso Busembaum, e quei teologi ancora che sostengono la sufficienza del proponimento virtuale ed implicito, avvertono, che in pratica deve ognuno seguire la nostra sentenza, dicendo: « *Quum sententia nostra non sit certa, Sacramentum exponeretur periculo nullitatis.* » Sebbene dunque non sia certo, che tali Confessioni sieno invalide, nemmen però è certo, che sono valide, anzi v'ha un grandissimo fondamento di dubitare sul loro valore, ed è perciò necessario il rinnovarle, come devesi ripetere qualunque Confessione, della cui validità meritamente si dubita.

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.°

Un confessore sente che il suo penitente fa l'atto di dolore in questi termini: « Mio Dio, vi amo sopra tutte le cose, perdonatemi i miei peccati. » Cercasi se con siffatto dolore possa assolverlo?

Rispondo che no, perchè nel dolore del penitente v'ha bensì un atto di amor di Dio, ma non una detestazione espressa de' peccati commessi, e nemmen l'esplicito proponimento di non peccare in avvenire, che, come abbiám dimostrato nei precedenti Casi 2. e 3., sono essenzialmente necessari per la valida assoluzione. Nè si dica, che v'ha la detestazione dei peccati in quelle voci: « *Perdonatemi i miei peccati.* » Imperciocchè queste parole nel loro vero senso non esprimono, se non una preghiera a Dio indirizzata, onde ottenere il perdono delle colpe commesse, e non una formale ed espressa detestazione. Il confessore adunque, prima di assolvere il penitente, deve eccitarlo all'atto di dolore, che includa il proponimento di non più offendere Iddio.

SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Un confessore s' accorge che il suo penitente si duole de' suoi peccati per il timor dell' inferno che ha meritato. Cercasi se assolvendolo operi prudentemente ?

È affatto incerto, se per ricevere nel sacramento della penitenza la giustificazione, basti la sola formidolosa attrizione, ossia il dolore concepito o pel timor dell' inferno unicamente, od anche pel dispiacere della perdita del paradiso. Ed eccone le ragioni. 1. Tutti i Teologi che scrissero innanzi il concilio di Trento hanno insegnato, essere un tal dolore incerto, perchè concepito senza principio di amor di Dio. Tanto attesta Benedetto XIV, *de Syn. l. 7, c. 13*, scrivendo : « *Quamvis ante Tridentinum communiter Teologi docuerint ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae obtinendam satis esse contritionem imperfectam, quam jam tunc ATTRITIONEM nuncupabant; attritionis tamen nomine numquam dolorem intellexerunt de peccato aliunde excitatum, quam ex motivo charitatis, seu omnino sejunctum ab aliquo saltem remisso, tenui, debili, seu INITIALI AMORE BENEVOLO DEI.* » 2. I Teologi stessi, che insegnarono essere sufficiente un tale dolore per la giustificazione, hanno confessato di proporre la loro dottrina, non già come certa, ma come dubbia, incerta e soltanto probabile. Essi negherebbero l' assoluzione perfino in punto di morte a chi avesse soltanto una servile attrizione, e ciò perchè, come dicono essi, il penitente non farebbe in tal caso quanto può per essere contrito. « *Ubi est mortale dubium, così il Suarez, p. 3, q. 90, dict. 15, a. 4, num. 17, est morale periculum praesertim in re tam gravi: hic autem est morale dubium, cum illa opinio nec valde antiqua, nec multum communis sit.* » Ed egualmente parlano il Sanchez, il Becano, il Comitolo con altri probabilisti. Quindi è che Benedetto XIV, al n.º 7 nel luogo citato, dopo aver riferito, che Melchior Cano fu il primo che insegnò la sufficienza dell' attrizione servile, soggiugne : « *Melchiori Cani sententia, vix nata, scholas omnes pervasit, et tanto plausu excepta est, ut plurimos, ac magni nominis statim invenerit patronos. Verum, qui inter istos doctores, et sapientiores pavidi quodammodo et meticulosi, ac cum*

magna cautela illi recenti opinioni subscripsere, quam ipsemet Canus non-nisi DUBITANTER adstruxerat, par. 5, Relect. de poenit. inquiens: Contritio ponitur pars Sacramenti, quia est certa et indubitata materia. Quod autem attritio sufficiat, quamvis verum sit, non est adeo CERTUM et INDUBITATUM; et ideo concilium Florentinum, communisque sententia tenens certum relinquens incertum, ponit contritionem esse partem hujus sacramenti. » Dopo di che aggiunge il lodato Pontefice le testimonianze d' altri Teologi, che sostenevano tale dottrina, e la confessavano incerta. 3. Essendo ancora incerta la sufficienza del dolore servile, come nota lo stesso Benedetto XIV, ed essendo indubitato, che la carità iniziale è idonea materia del Sacramento della Penitenza, e dispone alla remissione dei peccati, egli è chiaro, che deve ritenersi in pratica l' opinione, che assicura l' effetto del sacramento, sì perchè, come dice sant' Agostino, *lib. 1 de Baptismo, cap. 3.* « *Graviter peccat, qui in rebus ad salutem animae pertinentibus vel eo solo, quod certis incerta praeponat,* » sì perchè ancora si verrebbe ad esporre un sacramento al pericolo di nullità. Opererebbe dunque incautamente il nostro confessore assolvendo il suo penitente che viene eccitato al dolore dal timor dell' inferno, e si farebbe reo di colpa mortale. Oda però egli come parla S. Antonino, *part. 3, tit. 14, c. 5:* « *Non essendo il timor servile fondato nella carità, perciò non serve* » alla salute; onde il penitente, in ispecie nelle gravi infermità, conviene che sia avvertito, acciò non si mova per questo timore a pentirsi, ed a confessarsi, perchè sarebbe inutile una tal penitenza. » E più chiaramente insegna le stessa dottrina S. Bernardino da Siena in *Fer. 3 post dom. 3 Quadrag.:* « *Qui conteritur principaliter propter timorem inferni, et non propter amorem Dei non est in statu salutis, qui non dolet amore Dei, sed amore sui.* » E similmente discorre S. Carlo Borromeo nella sua Istituzione del sacramento della Penitenza, nonchè S. Francesco di Sales, nel *lib. 2 dell' amor di Dio, cap. 19.*

Ma si dirà forse, ch' è dunque falso quel comune assioma dei Teologi: « *Poenitentem ex attrito fieri contritum.* » No, non è falso. Con quell' assioma dinotano i Dottori, che la servile attrizione dispone alla contrizione, non già, che quella semplicemente basti per ricevere la giustificazione. Ciò spiega S. Bonaventura in *4, dist. 16, q. 3,*

facendo osservare nel peccato tre cose, cioè l' azione cattiva, la macchia interiore, e ciò che segue dal male. « *Actio mala, dice, expellitur timore; macula dolore; sed sequela charitatis ardore. Unde timor servilis est justificatione, ut dicitur praeparatio ad justitiam: dolor, ut infusio justitia: charitatis ardor in consummatione.* » Ed ecco come l'attrizione è principio della contrizione, anzi si converte nella stessa contrizione, mutato cioè il motivo del dolore, o per lo meno aggiunto anche l' altro motivo dell' offesa di Dio bontà infinita. SCARPAZZA.

C A S O 6.º

Paolo ricerca se il confessore per rilevare quando il penitente sia veramente contrito rettamente operi domandandogli se sia disposto a soffrire questo od altro supplizio, piuttosto che tornare al peccato. Che gli si deve rispondere ?

Quando il confessore non è moralmente certo della contrizione del penitente, deve assicurarsene per via di domande, onde non esporre al pericolo di nullità, o profanare il Sacramento. Di ciò per appunto avverte i confessori S. Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni, dicendo: « *Antequam confessarius poenitentiam imponat, et absolutionem tribuat poenitenti, videbit, an propter Deum veram peccatorum suorum contritionem habeat, atque certum deliberatumque ei sit in posterum, quantum in se est, divina gratia adjuvante, a peccatis abstinere ... Si vero talem contritionem illum non habere intellexerit, illius desiderium accendere, conabitur ... ut divina gratia Sacramentique virtute ex attrito contritus fiat.* » Non è poi domanda da farsi quella se sia disposto a soffrire qualsivoglia tormento, e la perdita anche dei beni, e di quanto ha di più caro piuttosto che offendere Iddio. Ne rende ragione S. Tommaso nella *quaest. 3 del Suppl., art. 1 al 4*: « *Sciendum est, dice, quod quamvis talis debeat esse contriti dispositio, non tamen de iis tentandus est, quia homo affectus suos non de facili mensurare potest, et quandoque illud, quod unius displicet, videtur magis displicere, quia est propinquius nocumento sensibili, quod magis est nobis notum.* » Poichè la vera contrizione non è altro che la rinnovazione delle promesse fatte nel Battesimo, come insegna S. Gregorio VII,

nell' *epist.* ai Vescovi, ed ai sacerdoti della Bretagna, *lib. 7, epist. 10*; così l'interroghi piuttosto sulla detestazion della colpa, sulla risoluzione di cangiare costumi, sui motivi, pei quali abborrisce la vita passata, ec., e da queste, e da consimili domande potrà il confessore rilevare se il suo penitente sia veramente contrito.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 7.º

Lo stesso Paolo vorrebbe sapere se sia vero dolore quello ch'è concepito per non aver amato, e per non amare Iddio quanto si dovrebbe amare, o quando ha per motivo la perdita che ha fatto di Dio premio de' buoni. Ricerca quindi se le Confessioni fatte con un tal dolore sieno valide?

Rispondo che sì. Imperciocchè chi si duole di non aver amato Iddio o di non amarlo quanto dovrebbe, già incomincia ad amarlo, e quando a quest'atto si unisce anche quello di non peccare in avvenire, che viene naturalmente in seguito, niente più manca alla vera contrizione. Ciò altresì si conferma con una parità. Se chi ha il proposito di rubare, di commettere un adulterio, è già ladro ed adultero; così chi desidera di amare Iddio, lo ama in fatto, od almeno ha incominciato ad amarlo. Se pertanto ha incominciato ad amarlo, egli vuole l'osservanza de' suoi precetti, e detesta sinceramente la colpa, come offesa di Dio, altrimenti non lo amerebbe, nè incomincierebbe ad amarlo. Dunque è questa una vera contrizione che rende il penitente capace dell'assoluzione: « *Vide*, disse a proposito S. Agostino, *epist. 127, vide si labor est, tibi velle satis est . . . sed haec voluntas, ut plena sit, oportet ut sana sit. Erit autem sana, si medicum non refugiat, cujus solius gratia sanari potest a morbo desideriorum noxiorum.* »

Nè si dica, che il dolore che ha per motivo la perdita di Dio premio de' buoni, è un dolore d'interesse e non di amicizia; perchè con esso il penitente, riguardando Iddio come remuneratore de' buoni, va a dolersi di essere separato da lui, privo della di lui visione beatifica, e lo ama come fonte d'ogni bene e di giustizia. Si ascolti qui pure Sant' Agostino, che così parla nel suo *serm. 175, ovvero 19, de*

verbis Apostoli. « Aliud est timere poenam, aliud est amare justitiam. Amor castus in te esse debet, quo amore desideres videre non coelum et terram, non campos liquidos maris, non spectacula nugatoria, non fulgores nitoresque gemmarum; sed desideras videre Deum tuum, amare Deum tuum . . . Si expavisti, amasti, et ad hoc quod dictum est: faciem suam tibi negabit Deus tuus, contremuit cor tuum, in non videndo Deum tuum magnam poenam putasti, gratis amasti. » Non è perciò mercenario chi aspira così all'eterna eredità. Chi ama Dio in questa maniera, non ama da servo, ma da figlio. Sono dunque valide le Confessioni fatte con una contrizione di tal carattere.

C A S O 8.°

Margherita, ravveduta de' suoi trascorsi, piange amaramente i suoi peccati, e ricerca se la contrizione sua dev'essere continua. Che si deve rispondere ?

Poichè nessuno è certo d'aver ottenuto il perdono, e ci avvisano le divine scritture : » *De propitiato peccato noli esse sine metu*, ed afferma l'Apostolo di sè medesimo : « *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem judicat me Dominus est :* » chi dunque non sarà tenuto a continuare nella contrizione per tutto il tempo della sua vita ? Così insegna S. Tommaso in 4, *dist. 17, q. 2, art. 4*. Il tempo della contrizione è tutto il tempo della vita, perchè in tutta la vita devonsi detestare gl'inciampi che abbiamo avuto per unir-ci a Dio. Il tempo del peccato era destinato per correre a Dio, e fu impiegato nell'allontanarci da esso : quello dunque che resta, deve essere tutto impiegato nel ritorno a lui. L'uomo col peccato ha meritato una pena eterna : deve questa pena cangiarla nella contrizione più lunga che può avere. Ecco la risposta da darsi a Margherita. Ma per non scoraggiarla si potrà spiegarle con S. Tommaso da Villanova cosa precisamente importi questa perpetuità di dolore. Così egli parla nel suo sermone in *Dom. Pass.* « *Hoc non est intelligendum, quod dolor ille continuatus duret per totam vitam, hoc enim quis posset ? Sed ut quoties peccatum tibi occurrit in memoriam teneris odio habere, et detestari, ut te poeniteat fecisse illud. Quidam dicunt, quod sufficit ut non placeat, sed tutius est, ut etiam displiceat.*

Peccatum meum contra me est semper: toto die, idest tota vita contristatus ingrediebar. Vide, peccator, quod onus imponis super te propter momentum delectationis. »

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 9.º

Francesca dubita della validità della sua Confessione, perchè facendola non rinovò l'atto di dolore che avea fatto il giorno innanzi. Cercasi se tal Confessione sia valida ?

Son false l'opinioni di quelli che pretendono essere sufficiente per la Confessione l'atto di dolore fatto non già solo il giorno innanzi, ma anche anni o mesi o più giorni prima della Confessione. Imperciocchè se il Sacramento è un composto non già fisico, ma morale, deve esso risultare di parti, che moralmente coesistano e si uniscano. La contrizione adunque, parte essenziale della Penitenza, deve essere moralmente unita alla Confessione. Quindi non pochi Autori insegnano, che valida sia l'assoluzione impartita a chi ha fatto l'atto di dolore qualche ora prima, purchè però non l'abbia ritrattato con qualche sopravveggnente peccato, e perseveri virtualmente in qualche suo affetto. Secondo però la più sana opinione, è cosa pericolosa il premettere l'atto di dolore il giorno innanzi, ed anche la sera precedente senza rinnovarlo nel fine della Confessione, e prima dell'assoluzione, e perciò ha ragione Francesca, se dubita per tal motivo della validità della Confessione.

Ma dicono i difensori delle accennate contrarie opinioni: Il Sacramento della penitenza fu istituito per modo di giudizio. Se nei giudizi la conclusion della causa è la pubblicazione della sentenza, e gli atti tutti ammettono una latitudine notabile di tempo intermedio, lo stesso deve ammettersi nel giudizio della Confessione, e però sarà valida l'assoluzione amministrata a chi di un giorno avrà premesso l'atto di dolore. Ma è bensì vero, che a modo di giudizio è istituita e si somministra la Penitenza, ed è vero poi egualmente ch'è anche Sacramento. Ripugna pertanto alla natura del Sacramento, che le sue parti sieno moralmente separate. Inoltre il giudizio del foro non è lo stesso che il giudizio sacramentale. La parità non può reggere, e si conosce la discrepanza a pien meriggio.

S' inferisca piuttosto da tuttociò, ch'è lodevole la pratica di quei confessori che fanno ai suoi penitenti rinnovar l'atto di dolore prima di assolverli, ed allora eziandio, che dopo l'assoluzione risovviene loro qualche colpa omessa, per la quale hanno a nuovamente assolverli, quantunque in questo caso insegni con altri Enrico da S. Ignazio, che l'atto di dolore non è necessario, perchè l'opinione nostra contraria al detto Teologo è la più sicura, e perchè una nuova forma esige una nuova materia prossima. SCARPAZZA.

C A S O 10.º

Un confessore ha per pratica che i suoi penitenti rinnovino il dolore prima di assolverli, e si contenta che recitino la formula che viene comunemente insegnata. Cercasi se operi bene ?

Se i penitenti recitano la formula accompagnandola coi sentimenti dell'animo, non v'ha dubbio, che il nostro confessore, seguendo la pratica lodevole di far rinnovare loro l'atto di dolore prima dell'assoluzione, opera bene, ed assicura la validità del Sacramento; ma se i penitenti non uniscono alle espressioni della formula gli atti della loro volontà, opera male se gli assolve. La contrizione, e l'amor di Dio, dice Natale Alessandro, *lib. 2. a 7, reg. 7*, sono atti e moti della volontà, e non pure semplici riflessioni, che fa la mente. Le preghiere sono bellissime, ma quando la volontà non le accompagna, restano preghiere, e non atti di contrizione. Si assicuri dunque il nostro confessore, che i suoi penitenti sieno penetrati dal dolore delle loro colpe, e che la prece da loro recitata serva per essi ad esternare soltanto l'amarezza del loro animo in vista della grave offesa che hanno recata alla divina Maestà, ed allora gli assolve.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.º

Una persona ricorre al suo confessore, e lo prega a dirle se sia vero che le formule ordinarie dell'atto di dolore sono malfatte, e quali sieno queste. Cosa risponderà il confessore ?

È vero, che vi sono delle formule, che vanno in giro, e che

dovrebbero essere eliminate. Tali sono quelle, nelle quali si dice : « Mi » pento, o mio Dio, d' avervi offeso, non già per il paradiso, che ho » perduto o per l' inferno che ho meritato, ma solamente perchè » peccando ho offeso un Dio sì buono qual siete voi, ecc. » Il difetto qui sta nell' escludere il paradiso e l' inferno che sono l' oggetto della speranza e del timore, che devono includersi nell' atto di contrizione. Imperciocchè siccome Iddio vuole, che lo amiamo primieramente in sè stesso come bontà infinita, e secondariamente per tutti quei titoli e motivi, pei quali merita di essere amato ; così vuole, che non solamente detestiamo il peccato, perchè è un' ingiuria che offende la di lui bontà, ma eziandio per tutti quei titoli e motivi pei quali dev' essere detestato, e perciò anche per la perdita del paradiso, e per aver acquistato l' inferno. « *Nolite timere*, così parla G. C., *qui occidunt corpus, et post hoc non habent amplius quid faciant. Sed timete eum, qui postquam occiderit corpus, potest et animam et corpus perdere in gehennam. Amen dico vobis, hunc timete.* » Anche per questo motivo dobbiamo dunque star lontani dal peccato e detestarlo. Quindi il Salmista diceva di essere mosso ad operare il bene dalla speranza del premio. « *Inclinaui cor meum ad faciendas justificationes tuas propter retributionem.* » Dunque non devesi escludere nell' atto di dolore questo secondario motivo. Quali pertanto tra le formule siano difettose, e quali da adottarsi, facile è il dedurlo dall' esposto. Eccone una dedotta dall' espresso amor di Dio, che può servir di norma e di esempio. « Iddio » mio, perchè siete infinitamente buono in voi stesso, anzi l' unico » vero e sommo bene, e perchè come tale io vi amo con tutto il mio » cuore più di me medesimo, e sovra ogni altro bene ; perciò dete- » sto ogni mio peccato sovra ogni altro male. Mi dolgo e mi pento » col più intimo dell' anima mia d' aver offeso l' infinita vostra bontà, » che merita d' essere sommamente amata. Propongo per l' avvenire » colla grazia vostra di morir piuttosto che mai più offendervi, » Ecco un' altra che non esclude il secondario motivo : « Iddio mio, mi » pento e mi dolgo di vero cuore d' avervi offeso, non tauto pel pa- » radiso che ho perduto, o per l' inferno che ho meritato, quanto e » principalmente per aver offeso voi, bontà infinita, ch' io amo e vo- » glio amare sovra tutte le cose. Vi domando umilmente perdono e

• misericordia, e propongo fermamente con la grazia vostra di morir piuttosto che offendervi mai più. • Ecco finalmente una terza più succinta senza il motivo secondario, ma che però non lo esclude: • Mi pento di tutto cuore, Iddio mio, d' avervi offeso, perchè vi amo • sopra tutte le cose per la vostra infinita bontà amabile per sè stessa • sopra ogni bene; e colla grazia vostra propongo di non più peccare. •

SCARPAZZA.

Intorno alla penitenza sacramentale, ossia soddisfazione.

C A S O 4.°

Filippo ritiene che la soddisfazione sia una parte essenziale del sacramento della Penitenza, e che con essa venga rimessa la pena temporale dovuta al peccato. Cercasi, 1. Qual parte sia ella del sacramento? 2. Quali sieno i suoi effetti?

La soddisfazione, ossia penitenza sacramentale, è una compensazione volontaria della pena temporale dovuta per la ingiuria a Dio recata col peccato. Generalmente poi può definirsi: • Una volontaria • tolleranza di una pena temporale a compenso dell' ingiuria fatta a • Dio col peccato, e per redimere una pena più grave per essa meritata da scontarsi in questa o nell' altra vita. • Infatti alla soddisfazione ricercansi delle opere penose ed afflittive, v. g., digiuni, limosine, ecc., le quali sieno volontariamente intraprese e praticate dal penitente, onde risarcire il lesò divino diritto per quanto gli è possibile, e supplire alla pena temporale meritata col peccato, e che soffrir deve od in questa o nell' altra vita. Ciò premesso, rispondo ai due proposti quesiti.

Al 1. Che la soddisfazione sia una parte del sacramento della Penitenza, non v'ha chi possa aver dubbio, avendolo insegnato, dopo il concilio di Firenze, quello di Trento, *sess. 14, c. 3*, con queste parole: • *Sunt autem quasi materia hujus sacramenti ipsius poenitentis actus, nempe contritio, Confessio et SATISFACTIO, quatenus in poenitente ad integritatem sacramenti, ad plenam perfectamque peccatorum remissionem ex Dei institutione requiruntur, hac ratione poenitentiae*

partes dicuntur. » Non è poi parte essenziale del sacramento, ma soltanto integrale, sì perchè la soddisfazione suppone la grazia, non potendo il reo di pena eterna soddisfare ad una pena temporale, e la grazia è un effetto del sacramento che precede la soddisfazione; sì perchè la punizione del reo non entra nell'essenza del giudizio, ma è del giudizio il compimento. Conferma questa dottrina la pratica della Chiesa, la quale accorda questo sacramento al moriente, che non può fare alcuna soddisfazione, lo che non potrebbe accordare, se la soddisfazione fosse parte essenziale.

Al 2. La pena dovuta al peccato è di due sorta, l'una eterna, e l'altra temporale. Colla colpa si rimette all'uomo peccatore anche la pena eterna in questo sacramento senza suo previo merito « *de condigno,* » ma non sempre viene ad esso rimessa la pena temporale, che non si condona se non mercè le di lui pie e laboriose opere. Così ha diffinito il Tridentino nella *sess. 14, can. 12.* « *Si quis dixerit totam poenam simul cum culpa remitti semper a Deo, satisfactionemque poenitentium non aliud esse quam fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse, anathema sit.* » Ed infatti Davidde si pentì del suo doppio misfatto, ed il Signore glielo perdonò, ma poi l'afflisse colla morte di suo figliuolo. Altri esempj si potrebbero qui riferire, che si omettono per brevità. Dunque la soddisfazione ripara le passate offese scontando la pena temporale dovuta ai peccati. Inoltre la soddisfazione preserva dai peccati futuri. Ce lo insegna chiaramente il suddato Tridentino Concilio nella *sess. 14, cap. 8.* « *Habeant autem, (i sacerdoti) prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam, ut infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Euclerio desidera di sapere, 1. Se il confessore sia tenuto ad imporre la penitenza; 2. Quali opere debba prescrivere; 3. Se possa prescrivere delle opere pie d'altronde comandate. Come si potrà soddisfarlo?

Al 1. Non v'ha alcun dubbio, che il sacerdote sia tenuto ad

imporre al penitente, che assolve, la penitenza. Ciò consta chiarissimamente dalla pratica costante della Chiesa, la quale non ha mai riconciliato alcun peccatore senza imporgli delle opere soddisfattorie. Il sacerdote nel tribunale della penitenza, come ministro di Dio, è obbligato a provvedere alla integrità del sacramento che ricerca la soddisfazione : come giudice del penitente, deve condannarlo a quella giusta pena ch' esige l' ingiuria a Dio recata : e come medico, dee rimediare alle passate infermità spirituali, e prescrivere gli antidoti contro le future. Quindi è che il Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, così prescrisse : « *Debent ergo sacerdotes Damini, quantum spiritus, et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones injungere.* » Che se mei moribondi v' ha l' uso dei sensi , a questi pure deve imporsi qualche piccola penitenza da eseguirsi subito, ed un' altra, che deve l' infermo accettare da adempiersi, se guarisca, oppure deve il confessore farsi promettere di nuovamente presentarsi, riavuta ch' avessero la salute, onde ricevere la congrua penitenza. È però falsa e da rigettarsi l' opinione di quelli che dicono, potersi dal confessore omettere l' imposizion della pena, nel caso che trovi avere il penitente previamente soddisfatto alle sue colpe con opere penali : sì perchè nessuno può essere certo, senza speciale rivelazione, di aver soddisfatto pei suoi peccati ; sì perchè la soddisfazione è di precetto. Così insegna San Tommaso nel *4, q. 2, art. 1, quæst. 1, ad 8*.

Al 2. Le opere da prescriversi devono essere penitenziali, quali sono l' orazione, il digiuno, la limosina, cui si riducono tutte le altre. Ecco come ne parla S. Tommaso, *suppl. q. 15, art. 3*. « Noi abbiamo » tre sorta soltanto di beni, cioè beni di anima, beni di corpo, beni » di fortuna. Dai beni di fortuna possiamo sottrarre a noi medesimi » qualche cosa coll' elemosina : da quelli del corpo col digiuno : e da » quelli dell' anima non è necessario sottrarre cosa alcuna a noi stessi » quanto all' essenza, o quanto alla loro diminuzione, perchè con essi » ci rendiamo accetti a Dio, ma solo col sottometterli totalmente a » Dio, lo che si fa coll' orazione. Queste opere penali convengono alla » soddisfazione in quanto che la soddisfazione toglie le cause dei » peccati, essendo le radici di essi : « *Concupiscentia carnis, concupi-*

• *scientia oculorum, superbia vitae, 1 Jo. 2.* • Infatti contro la concupiscenza della carne serve il digiuno, contro quella degli occhi è giovevole la limosina, e contro la superbia della vita è utilissima l'orazione. • Che poi a questi tre generi di opere penali si riducano tutte le altre, l'insegna lo stesso S. Dottore nella risposta al 5, dicendo: « Tutto ciò che spetta all'afflizione del corpo si riferisce al digiuno: tuttociò che ridonda a vantaggio del prossimo, s'include nella limosina: e tuttociò ch'è di culto a Dio, si riduce all'orazione. » Queste sono dunque le opere da prescrivere ai penitenti per soddisfazione:

Al 3. Può il confessore prescrivere in penitenza opere penali altronde comandate, ma nel tempo stesso deve aggiungere altra opera indebita. Infatti tali opere dovute, o per voto o per precetto, sono sempre soddisfattorie, essendo penali, come è pure soddisfattorio il martirio, sebbene cada sotto peccato, e sono soddisfattorii i flagelli e le disgrazie tollerate con pazienza, sebbene non sia in nostro potere l'allontanarle. Insegna anzi l'Angelico, nel *Quodl. 3, art. 28*, che tali opere, oltre le imposte espressamente dal confessore, ricevono una maggior forza di espiazione da quella generale imposizione: « *Quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sit tibi in remissionem peccatorum,* » e quanto a ciò, essere tale soddisfazione sacramentale, cioè in quanto che in virtù delle chiavi è espiativa delle colpe commesse. Disse per altro che deve aggiungere « qualche opera indebita, » e ciò perchè, secondo il Tridentino, dev' esservi nella penitenza qualche punizione dei peccati, affinchè il penitente ne senta il peso, che non avrebbe certamente a sentire se fosse tenuto a quelle opere, cui è obbligato anche l'innocente. Il Silvio però è di parere che possa lecitamente omettere il confessore di aggiungere l'opera indebita, ma solo nel caso che conoscesse essere il suo penitente senza tempo ed opportunità di farla. E quando si desse questo caso, non avrei alcuna difficoltà di sottoscrivermi alla di lui opinione, giacchè diviene l'opera indebita a tal penitente moralmente impossibile. Quindi, se il confessore impone di ascoltare una messa, deve intendersi di una messa, che non sia altronde di obbligo, sì perchè deve credersi ch'egli non intenda di dipartirsi dalla regola ordinaria; sì perchè, null'altro

aggiungendo, deve ritenersi ch' imponga un' opera, cui d' altronde non sia il penitente tenuto.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Rocco non sa intendere perchè debba dal sacerdote imporsi la soddisfazione da eseguirsi dopo la remission del peccato, quando nel sacramento della penitenza vengono al penitente applicati i meriti di G. C. del pari che in quello del battesimo. Come si scioglie tale difficoltà ?

Il peccato commesso dopo il battesimo è più grave di quello commesso avanti. Quindi, per conseguirne il perdono, sono necessarie nel battezzato maggiore disposizioni. I santi padri chiamano perciò la penitenza col nome di battesimo laborioso. Questa fatica, questa pena sembra ch' esiga la natura stessa della divina giustizia, dice il Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, la quale per appunto vuole che in diversa maniera venga dispensata la grazia ed a quelli che, per ignoranza peccarono innanzi al battesimo, ed a quelli che ricevuto lo Spirito Santo, hanno scientemente violato il tempio di Dio vivo. È piaciuto alla divina clemenza, che a noi non siano perdonati i peccati senza una qualche soddisfazione, affinchè non giudichiamo piccole le colpe, e, facendo ingiuria allo Spirito Santo, non cadiamo nelle più gravi. Adunque, benchè per la contrizione fosse il peccatore riconciliato con Dio, nullameno deve ricevere le penitenze che dal sacerdote gli sono imposte.

In oltre il battesimo è un sacramento di rigenerazione, col quale viene rimessa e la colpa e la pena, laddove la penitenza è un sacramento, con cui si recupera la perduta salute, lo che non può farsi senza grande fatica: « *Nam, dice S. Bernardo, serm. in coen. Dom., lavari quidem cito possumus, ad sanandum vero opus est curatione multa.* » Questa differenza tra l' uno e l' altro dei detti due sacramenti ci dà il Tridentino nella citata sessione, *cap. 2*, dicendo: « *Per baptismum enim Christum induentes, nova prorsus in illo efficimur creatura, plenam et integram peccatorum omnium remissionem consequentes: ad quam tamen novitatem et integritatem per sacramentum poenitentiae, sine magnis nostris fletibus et laboribus, divina id exigente justitia, pervenire*

nequaquam possumus; ut merito poenitentia laboriosus baptismus dicta fuerit. » Dall' applicazione poi dei meriti di G. C. non deve inferire Rocco che non è necessaria la soddisfazione penale; poichè s' applicano al penitente i meriti di G. C. per modo di causa e di rimedio universale. che non hanno effetto, se non si usano quei mezzi che dallo stesso G. C. sono stati stabiliti per l' applicazione. Come appunto per l' osservanza dei divini precetti è necessaria la grazia ed il libero arbitrio degli uomini, così nella remission dei peccati deve concorrere la soddisfazione di Cristo e la nostra. Il libero arbitrio nulla può operar di bene senza la grazia; e così la soddisfazione nostra nulla vale, se non è unita a quella di Cristo: sicchè e le une e l' altra sono necessarie. Quindi se leggiamo, *Jo. 1, c. 1*: « *Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omni peccato,* » leggiamo altresì, *2 Cor. 2*: « *Quae secundum Deum tristitia est, poenitentiam in salutem stabilem operatur.* » Questa dottrina poi trovasi egregiamente spiegata dal Tridentino, *sess. 14, cap. 8.* « *Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsoluimus, ut non sit per Christum Jesum: nam qui ex nobis, tamquam ex nobis, nihil possumus, et cooperante, qui nos confortat, omnia possumus: ita non habet homo unde gloriatur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est: in quo vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus, facentes fructus dignos poenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre.* » Ecco sciolta la difficoltà di Rocco. SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 4.°

Fortunio non intende come la penitenza debba dipendere dal capriccio del sacerdote, quando Iddio è contento di quanto ciascuno fa da sè medesimo. Può il sacerdote imporre a capriccio la penitenza? La penitenza fatta di propria elezione è di minor merito che quella imposta dal confessore?

Quando Fortunio sceglie il sacerdote a suo confessore, egli lo costituisce suo giudice, ed anche da sè stesso gli attribuisce il diritto di giudicarlo, di assolverlo, di condannarlo, e d' imporgli la penitenza pe' suoi reati, de' quali a questo fine si accusa. Inoltre lo sce-

glie a suo confessore, perchè investito di quell' autorità, che ha dalla Chiesa conseguita, eserciti sopra di sè l' uffizio di ministro di Dio. Ora se col peccato fu Iddio offeso, come il sacerdote non dovrà in nome di Dio indicargli quanto esige la divina Misericordia per condonargli le colpe? » Dio è contento di quanto ciascuno fa da sè medesimo. » Ma in quanto fa il peccatore di propria elezione consiste forse la vera penitenza? Se Iddio è quello che perdona, deve il sacerdote, che, sedendo nel tribunale, sostiene le veci di lui, significare al peccatore, cosa deve fare per riparare l' onore tolto a Dio stesso col peccato. Ciò premesso, rispondo al primo quesito.

Abbiamo detto nel Caso 2, appoggiati al Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, che « *debent sacerdotes Domini quantum spiritus, et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutare et convenientes satisfactiones injungere.* » La penitenza dunque non dipende dal capriccio del confessore, ma dipende dalla prudenza del confessore, che deve proporzionarla alle colpe, ed alle circostanze del penitente, e verrebbe il sacerdote ad aggravarsi di reità se avesse a dipartirsi da queste regole. Il perito medico varia i rimedii secondo le forze del malato, o secondo le malattie, e lo stesso deve fare il confessore. Così insegna pure S. Antonino, *p. 3, tit. 17, cap. 30*, e similmente S. Carlo nelle Istruzioni che riguardano il sacramento della penitenza.

Al 2. S. Tommaso nel *quodlib. 3, q. 13, a. 1*, dopo aver osservato che il sacerdote, nell' imporre la Penitenza, può aver riguardo alle opere penali fatte dal peccatore, ed a quelle ch' è disposto a fare, scioglie il nostro quesito, asserendo essere di maggior merito la soddisfazione imposta dal sacerdote, che quella che il penitente fa di propria elezione. » *Opus, quod quis facit ex injunctione sacerdotis, dupliciter valet poenitenti: uno modo ex natura operis, alio modo ex vi clavium. Cum enim satisfactio a sacerdote absolvente injuncta sit pars poenitentiae, manifestum est, quod in ea operatur vis clavium; ita quod amplius valet ad expiandum peccatum, quam si proprio arbitrio homo faceret idem opus.* » Da tutto ciò pertanto si raccoglie quanto stranamente pensa Fortunio.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 5.°

Un confessore novello suole esigere dai suoi penitenti che abbiano ad adempiere la soddisfazione prima di assolverli, e ritiene che la penitenza debba imporsi non già sotto precetto, ma sotto consiglio. Cercasi, 1. Se la penitenza debba ingiungersi in via di precetto? 2. Se possa esigersi che sia adempiuta prima dell'assoluzione?

Al 1. La imposizione della penitenza nasce dal potere delle chiavi. Se s'imponesse per via di consiglio, non legherebbe il penitente, ma lo lascierebbe libero dall'adempiarla e non adempiarla. Dunque perchè sia veramente giudiziaria e originata dalla potestà delle chiavi, dev' essere precettiva. Inoltre se la penitenza è una parte integrale del sacramento, ella obbliga sotto precetto. Come dunque potrà il sacerdote imporla a modo di consiglio?

Pel 2. Tutti i rituali prescrivono che s'imponga la soddisfazione prima di assolvere il penitente, e nulla vieta che vi si supplisca dopo l'assoluzione, quando il sacerdote se ne fosse dimenticato; ma non è necessario che sia adempiuta prima della stessa assoluzione. Ed eccone la ragioni: 1. Gesù Cristo nella istituzione di questo sacramento non ha comandato che all'assoluzione si premetta la soddisfazione; 2. La Chiesa stessa, benchè per qualche tempo abbia sperimentato i penitenti con gravi penalità prima di assolverli, tuttavia non lo ha fatto sempre, nè ritenne ciò necessario per istituzione divina; 3. Nella Chiesa greca da tredici secoli vige la consuetudine di assolvere i peccatori prima che abbiano adempiuto alla soddisfazione, come lo dimostra, il Morino, l. 6, c. 24, e lo stesso è in vigore presso la Chiesa latina. Quindi è che Alessandro VIII nel 1690 condannò le seguenti proposizioni: 1. *Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et praescriptio, natura rei idipsum quodammodo dictante.* 2. *Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentiae est inversus.* 3. *Consuetudo moderna quoad administrationem sacramenti poenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum sustentet auctoritas, et multi temporis diuturnitas confirmet; nihilominus ab Ecclesia non habetur pro usu, sed pro abusu.* • Da tutto ciò

è facile il raccogliere quanto pensi ed operi male il nostro confessore. Ma non è da tacersi a di lui istruzione, che talvolta deve il confessore esigere un tale adempimento, almeno in parte prima di assolvere il penitente. Ciò, come parla il De-Lugo, *disp. 14, num. 170*, è ammesso da tutti i teologi. Ma quali sarebbero i casi, nei quali potrebbe esigersi, che la soddisfazione sia almeno in parte adempiuta prima dell'assoluzione? Tutte le volte che il confessore vedesse di non poter provvedere al valore del sacramento senza prima chiarirsi delle disposizioni del penitente colla previa soddisfazione, v. g., se taluno non dà indizii di vero pentimento se non sospetti e dubbiosi: se ha trascurato di eseguire la penitenza imposta in altre Confessioni: se troppo facilmente è ricaduto, o troppo presto: se ha trascurato di abbandonare l'occasione prossima, o l'abito di peccare: se non ha riparato o ricusa di riparare l'ingiuria recata al prossimo, o di depor l'odio, o di riconciliarsi col suo nemico. In questi ed altri consimili casi, potrà il nostro confessore esigere che alla assoluzione sia premesso l'adempimento della soddisfazione. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 6.º

Un altro confessore novello sapendo che la penitenza dev'essere imposta secondo la qualità e numero delle colpe, e secondo ancora lo stato e condizione del penitente, ricerca dal parroco una norma con cui regolarsi. Cosa il parroco avrà a suggerirgli?

Il parroco dovrà istruire il confessore, che per quello riguarda la qualità e numero delle colpe, prenda norma dei Canon Penitenziali antichi, i quali si trovano in ristretto nelle Istruzioni di S. Carlo, ricordandosi di quel detto di S. Cipriano intorno a quelli ch'impone una penitenza non proporzionata: *« Peccandi fomitem subministrat, nec comprimit delicta ille, sed nutrit ... Imperitus est medicus, qui tumentes vulnerum sinus manu parcente contrectat ... Aperendum est vulnus, et secandum, et putraminibus amputatis, medela fortiore curandum. Vociferetur, et clamet licet aeger impatiens per dolorem, gratias aget postmodum, quum senserit sanitatem. » Lib. de Lapsis.*

Riguardo poi allo stato e condizione del penitente, gli dirà che

abbia in vista le occupazioni necessarie del penitente, ed anche la di lui pusillanimità e debolezza. Quindi si astenga dall' imporre lunghe orazioni nei giorni feriali, spessi digiuni e limosine a persone che pel bisogno proprio e della famiglia sono costrette ad un continuo lavoro, e piuttosto a queste ingiunga di offerire a Dio più volte al giorno le loro fatiche, incomodi e miserie, ripetendo di tratto in tratto quelle voci del pubblicano : « Signore, abbiate pietà di questo peccatore. » Inoltre osservi se il penitente sia contrito, e prevedendo che possa smarrire all' arduo della penitenza, ch' è per imporgli, si regoli prudentemente, e soprattutto nel caso che lo trovasse disposto ad esercitarsi da sè medesimo in opere penali.

A piena istruzione del confessore potrà finalmente il parroco ripetere quanto scrisse su questo punto S. Carlo Borromeo, *part. 4, Instruct. Confess.* « Nell' imporre, egli dice, la soddisfazione o penitenza deve il confessore essere circospetto, onde non le imponga tanto leggiera, che la potestà delle chiavi si esponga al disprezzo, ed egli non partecipi dei peccati altrui ; e nemmeno tanto gravi, lunghe e pesanti, che i penitenti non possano eseguirle, o non lo possano senza grandissima difficoltà, con pericolo che o non le accettino, o accettandole non le eseguiscono. Quindi il confessore saper deve i Canoni penitenziali : perciocchè, sebbene si possano e debbano moderare ad arbitrio prudente e discreto del confessore, secondo la maggior o minor contrizione del penitente, e la qualità e diversità delle persone, ed altre circostanze, nondimeno è bene aver sempre l' occhio ai suddetti canoni, e ad essi come a regola conformarsi quanto si giudicherà espediente. E quantunque il confessore non imporrà la penitenza del canone antico, dovrà nondimeno spesso manifestarla al penitente per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza che gli sarà stata ingiunta, traendo vantaggio dalla benignità, che in oggi usa seco lui la santa Chiesa nel mitigare il rigore dell' antica disciplina ecclesiastica. Procuri, siegue il Santo, che le soddisfazioni corrispondano ai commessi peccati, come imponendo pei peccati carnali digiuni, vigilie ed altre simili cose, che possono macerare e mortificare la carne. Pel peccato di avarizia, oltre alle

• debite restituzioni, ingiunga delle limosine a misura della facoltà
 • di ciascuo. Agl' indivoti e tiepidi nelle cose della salute imporrà
 • il visitare e frequentare le chiese, i divini uffizii e le preghiere.
 • Ai bestemmiatori particolarmente prescriva grave penitenza se-
 • condo la gravità della colpa, conformandosi alla disposizione dei
 • sacri Canoni. Deve però il confessore usar prudenza, avendo ri-
 • guardo alla qualità delle persone, non imponendo limosine ai po-
 • veri, ed avendo il medesimo riguardo nell' altre penitenze. Avver-
 • ta di non assolvere pubblici e scandalosi peccatori, senza ingiun-
 • gere loro pubblica soddisfazione e penitenza proporzionata al loro
 • fallo, affinchè colla correzzinne loro soddisfino allo scandalo dato. •

Che se la soddisfazione è un atto di giustizia, sembra convenient-
 te che si dia il digiuno di quattro giorni a chi non ha per tanti gior-
 ni digiunato nella quaresima : l' astinenza delle carni a chi ne ha
 mangiato in tempo proibito : la recita di una parte dell' officio a chi
 l' ha omessa.

Quanto poi alla maniera d' imporre le penitenze, il parroco av-
 varta il nostro confessore di procurare che il penitente non si con-
 fonda, nè resti turbata la di lui memoria. Comprendi egli tutte le
 opere penali sotto un solo numero, v. g., direte sette volte il Rosario,
 digiunerete sette sabati, vi confesserete per sette mesi una volta al
 mese, ec. ; oppure le distribuisca per tempi determinati, v. g., ogni
 giorno farete la tale orazione, digiunerete due volte per settimana.
 È inoltre lodevole far sì, che la penitenza pei peccati gravi non fini-
 sca in breve, sicchè, prescrivendó un intero Rosario, va bene obbliga-
 re il penitente a recitarlo in tre giorni, ordinandogli che, pagato il
 penso, faccia un atto di contrizione. MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.º

Lo stesso confessore ricerca al parroco quali siano i Canoni an-
 tichi penitenziali, da' quali può rilevare la gravità di un peccato, e
 regolarsi nell' imporre le penitenze. Che deve il parroco soggiun-
 gere ?

Questi Canoni si trovano ristrettamente raccolti nelle Istruzioni

di S. Carlo Borromeo, come abbiám detto di sopra. Prima però di riferirli, il nostro parroco avverta il confessore delle cose seguenti :

1. Che nei Canoni, quando s' intima la penitenza per un determinato numero di giorni, s' intende che i penitenti erano in essi tenuti a digiunare in pane ed acqua, e quando è per una quaresima, oltre il detto digiuno, dovevano camminare a piedi nudi, non usare del matrimonio, non vestire abiti preziosi, e nemmen di lino, e prendere il cibo separato dagli altri. 2. Che quando prescrivono più quaresime, queste erano tre, la prima avanti Natale, la seconda avanti Pasqua, la terza avanti la festa di S. Gio. Battista, la quale durava tredici soli giorni. 3. Che quando la penitenza è di uno o più anni in ciascuna settimana *per legitimas ferias* ; il penitente digiunava nelle ferie seconda, quarta e sesta in pane ed acqua per tutto il primo anno, nella terza poi e quinta, e nel sabato si cibava di frutta, di legumi, od al più di piccioli pesci, e nelle domeniche e feste della Natività, dell' Epifania, e per tutta l' ottava di Pasqua era esente dal digiuno. Nel secondo anno digiunava in pane ed acqua nel solo venerdì, ed osservava le tre quaresime, e negli altri giorni poteva far uso dei frutti, legumi e piccoli pesci. Nel terzo anno poi, e nei seguenti doveva soltanto osservare le tre quaresime. Premesse queste osservazioni, ecco i Canoni penitenziali tratti dalle Istruzioni di S. Carlo.

Intorno al primo precetto.

1. Chi ha abbandonato la fede cattolica farà penitenza per dieci anni.

2. Chi ha immolato al demonio, starà in penitenza per dieci anni.

3. Chi ha seguito qualche gentilezza superstizione, farà penitenza per due anni.

4. Chi ha mangiato del sacrificio dei Pagani, vivrà penitente per trenta giorni in pane ed acqua.

5. Chi ha fatto uso di augurii e divinazioni e chi ha praticato diabolici incanti, farà penitenza sette anni.

6. Chi ha consultato i maghi, starà in penitenza cinque anni.

7. Chi ha fatto legature e fascini, farà penitenza per due anni.

Intorno al secondo precetto.

8. Chi, dopo aver fatto i solenni voti, è ritornato al secolo, farà penitenza dieci anni, de' quali tre in pane ed acqua.

9. Chi scientemente ha spergiurato digiunerà per 40 giorni in pane ed acqua, e farà penitenza ne' sette anni seguenti, e non sarà più ricevuto in testimonio.

10. Chi ha fatto uno spergiuro in chiesa, farà penitenza dieci anni.

11. Se taluno, indotto o dalla forza o dalla necessità, ha commesso uno spergiuro, starà in penitenza tre quaresime.

12. Chi ha sforzato a giurare in falso, digiunerà 40 giorni in pane ed acqua, e starà in penitenza sette anni.

13. Chi ha giurato di litigare con alcuno, e di non aver pace con esso, farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua, separato per un anno dalla sacra Comunione, e ritorni tostamente alla pace.

14. Chi ha bestemmiato la Sa. Vergine o qualche Santo pubblicamente, se ne stia pubblicamente per sette domeniche alla porta della chiesa in tempo degli uffizii solenni; e nell' ultimo di tali giorni, si presenti senza pallio e scalzo; digiuni i sette precedenti venerdì in pane ed acqua, nè possa entrar in allora nella chiesa. In ciascuna di quelle domeniche pascerà, se può, tre, o due, od un povero, altrimenti gli sia data altra penitenza. Se ricusa, sia interdetto dall' ingresso della chiesa; nella morte resti privo dell' ecclesiastica sepoltura.

Intorno al terzo precetto.

15. Chi in giorno di domenica o di festa fece qualche opera servile, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

16. Chi ha fatto festa da ballo innanzi alla chiesa, farà penitenza tre giorni.

17. Chi ha ascoltato messa dopo aver pranzato, digiunerà tre giorni in pane ed acqua.

18. Chi ha ricevuto la Ss. Comunione dopo aver gustato qualsivoglia minima cosa, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

19. Chi ha confabulato in chiesa nel tempo dei divini uffizii, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

20. Chi ha violato i digiuni dalla Chiesa comandati, farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

21. Chi ha violato il digiuno quaresimale, per ciascun giorno farà penitenza sette giorni.

22. Chi non ha osservato il digiuno delle quattro tempora, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua.

Intorno al quarto precetto.

23. Chi ha maledetto i proprii parenti farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua.

24. Chi gli ha ingiuriati, tre anni.

25. Chi gli ha percossi, sette anni.

26. Chi è insorto contro il Vescovo, pastore e padre suo, farà penitenza in qualche monastero tutto il tempo di vita sua, e farà lo stesso chi contro il sacerdote.

27. Chi ha deriso la dottrina del suo Vescovo o parroco, farà in pane ed acqua penitenza per quaranta giorni.

Intorno al quinto precetto.

28. Chi ha volontariamente ucciso un sacerdote, si astenga dalla carne e dal vino per tutta la vita; digiuni ogni giorno, fuorchè le domeniche e feste; non entri in chiesa per cinque anni, e se ne stia sulla porta, e non si comunichi per dieci anni.

29. Chi ha ucciso il padre o la madre, il fratello o la sorella, non riceva il Corpo del Signore se non in morte; si astenga dalla carne e dal vino per tutta la vita, e digiuni la seconda, quarta e sesta feria.

30. Se una donna ha volontariamente abortito, faccia penitenza tre anni; se involontariamente, tre quaresime.

31. Chi per occultare la propria iniquità ha ucciso il figliuolo, farà penitenza dieci anni.

32. Chi senza volerlo ha oppresso un figliuolo, farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua e legumi: si asterrà dalla moglie altrettanti giorni: e sarà penitente tre anni: e farà tre quaresime all'anno.

33. Chi per sua negligenza lascia morire un suo bambino senza battesimo, farà penitenza tre anni, e così pure se lo lascia morire senza il sacramento della cresima.

34. Chi si è dato la morte sia privo di sua commemorazione nella messa e dell' ecclesiastica sepoltura.

35. La donna, che ha ucciso o col veleno, od in altra maniera il marito, abbandoni il mondo e faccia penitenza in un monastero.

36. Chi ha ucciso spontaneamente un uomo, starà sempre alla porta della chiesa, e soltanto in morte riceverà la Comunione.

37. Chi per un impeto di collera, od in una rissa, ha ucciso un uomo, farà penitenza tre anni.

38. Chi è stato autore di un omicidio col suo consiglio, farà penitenza sette anni.

39. Chi ha ferito alcuno, o gli ha troncato un membro, farà penitenza un anno per *legitimas ferias*.

40. Chi ha dato un colpo al suo prossimo senza avergli fatto un grave male, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

41. Chi non vuole riconciliarsi con un suo fratello cui odia, farà penitenza in pane ed acqua finchè siasi con esso riconciliato.

Intorno il sesto precetto.

42. Chi sciolto con una sciolta ha peccato, farà penitenza per tre anni, e quanto più volte avrà ciò fatto, con tanto maggior penitenza sarà punito.

43. La moglie che, conseio il marito, ha commesso adulterio, in morte soltanto sarà comunicata, e se avrà fatto degna penitenza, dopo dieci anni prenderà la Comunione.

44. Se un marito dà il suo consenso alla moglie di fornicare, starà in penitenza tutto il tempo di sua vita.

45. Se un uomo stolto ha commesso adulterio con donna altrui, farà penitenza cinque anni, e la donna sette.

46. Un marito che ha peccato una sola volta, farà penitenza cinque anni; se più, tutto il tempo di sua vita.

47. Un giovine che ha peccato con una vergine, farà penitenza un anno.

48. Chi ha peccato con due sorelle, o ha violato una figliuola spirituale, farà perpetua penitenza.

49. Chi ha commesso altro incesto, non sì enorme, farà penitenza dodici anni.

50. Chi ha violato una monaca, farà penitenza dieci anni.

51. Chi ha peccato con una bestia, sarà punito con dieci anni di penitenza.

52. Chi ha peccato di sodomia, se è congiunto in matrimonio, farà dieci anni di penitenza, se è sciolto sette anni, s'è fanciullo cento giorni.

53. Chi s'è polluto coll'abbracciare o baciare una femmina, farà penitenza trenta giorni; e chi con contatto inverecondo, tre mesi.

Intorno al settimo precetto.

54. Chi ha rubato alcuna cosa della suppellettile della chiesa, o del suo tesoro, restituirà ciocchè ha tolto; farà tre quaresime; e starà in penitenza i sette anni seguenti.

55. Chi ha rubato le sacre reliquie, le restituirà e farà tre quaresime di digiuno.

56. Chi ha rubato il denaro e le oblazioni fatte alla Chiesa, restituirà il quadruplo; e farà penitenza sette anni.

57. Chi ha incendiato una chiesa, farà penitenza quindici anni, e così pure chi dà il suo consenso.

58. Chi ha violato un sepolcro con pravo fine, farà penitenza sette anni.

59. Chi si è ritenuta la decima, o ha trascurato di pagarla, restituirà il quadruplo, e farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

60. Chi, essendo amministratore d'un ospitale, ha sottratto al-

euna cosa spettante all' amministrazione, restituirà ciò che ha tolto, e farà penitenza tre anni.

61. Chi ha oppresso il povero, farà penitenza trenta giorni in pane ed acqua.

62. Chi ha fatto un furto di cosa non grave, farà un anno di penitenza.

63. Chi non restituisce la cosa ritrovata, farà penitenza come di furto.

64. Chi prende le usure, fa rapina ; e però farà penitenza tre anni, uno de' quali in pane ed acqua.

Intorno l' ottavo precetto.

65. Chi ha fatto una falsa testimonianza, non riceverà la Comunione in tutto il tempo di sua vita.

66. Chi ha acconsentito al falso testimonio, farà penitenza cinque anni.

67. Chi ha detratto al suo prossimo, e in ciò ha detto il falso, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua.

68. Chi ha fatto uso di false bilancie e false misure, oltre alla restituzione, farà penitenza in pane ed acqua venti giorni.

69. Il falsario farà penitenza in pane ed acqua tutto il tempo di vita sua.

Intorno al nono precetto.

70. Chi ha desiderato perversamente la roba altrui, farà penitenza per tre anni.

71. Chi desidera ritrovare una cosa preziosa del suo prossimo per ritenerla, pecca mortalmente, del qual peccato farà penitenza, come s' è detto del furto.

Intorno al decimo precetto.

72. Se alcuno desidera di fornicare, se è Vescovo, farà penitenza sette anni, se sacerdote, cinque, se diacono o monaco, tre, de' quali uno in pane ed acqua, se chierico e laico, due anni.

73. Se taluno in sogno si corrompe per un immondo desiderio, si alzi, dica i setti salmi penitenziali, e faccia penitenza trenta giorni.

Canoni penitenziali per altri peccati.

74. Il sacerdote che si è ubbriacato imprudentemente, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua; se per negligenza, quindici giorni, se per disprezzo, quaranta giorni.

75. Chi per urbanità ha fatto cadere un altro nell' ubbriachezza, eccitandolo a bere, farà penitenza sette giorni, e se per disprezzo del divieto, trenta giorni.

76. Chi per gola ha rotto il digiuno prima dell' ora legittima, farà penitenza due giorni in pane ed acqua.

77. Un sacerdote scomunicato se celebra, farà penitenza per tre anni, nel corso de' quali si asterrà dalla carne e dal vino nella seconda, quarta e sesta feria.

78. Se un sacerdote lascia cadere in terra una goccia del Sangue di G. C., farà penitenza 50 giorni; se sulla prima tovaglia dell' altare, due giorni; se è giunto fino alla seconda, quattro giorni; se fino alla terza, nove giorni; se fino alla quarta, venti giorni. Se ha ciò fatto per inavvertenza, sebbene quindi non ne sia nato male o scandalo alcuno, per tre mesi venga rimosso dall' esercizio del suo uffizio.

79. Un sacerdote, che avrà assistito a matrimoni clandestini, sia sospeso dall' uffizio suo per tre anni.

80. Chi non ha soddisfatto ai legati pii della Chiesa, faccia penitenza per un anno, e digiuni per *legitimas ferias*.

81. Chi ha cangiato l' abito del suo sesso, farà penitenza per tre anni promettendo l' emendazione. MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Cercasi se, ritenuto quanto sopra si è esposto nell' imporre la penitenza, convenga attenersi piuttosto al rigore, di quello sia all' indulgenza?

Rispondo col chiarissimo Berti, ed anche con S. Tommaso di Villanova, e con S. Carlo Borromeo, che il confessore, nell' imporre la soddisfazione, non deve propendere al rigore, ma piuttosto all' indulgenza, ed eccone le ragioni : 1. Perchè tale è lo spirito di Dio, che sopra ogni cosa si gloria della sua misericordia ; 2. Perchè tale è pure lo spirito della Chiesa, la quale, sebbene non abbiano cangiato faccia le colpe, tuttavia ha mitigato la severità della sua disciplina, e supplisce alla mancanza di opere penali col tesoro delle sante indulgenze ; 3. Perchè il sacramento della Penitenza non è un tribunale d' ira e di pene, come parla il Tridentino, *sess. 14, c. 8*, sicchè è più espediente allettare i peccatori ad accostarvisi colla tenuità della soddisfazione, di quello sia atterrirli colla severità delle opere penali. Così ne parla l' Autore dell' opera imperfetta in S. Matteo, *hom. 43* : « *Ubi Pater largus est, dispensator non debet esse tenax. Si Deus benignus est, cur sacerdos austerus ?* » E lo stesso insegna S. Antonino, *p. 3, tit. 17, cap. 20* : « *Si sacerdos non possit gaudere de omnimoda purgatione poenitentis, saltem gaudeat, quod liberatum a gehenna transmittat in purgatorium.* » Guardi però bene il confessore che l' indulgenza sua non sia soverchia, e che, per non dispiacere ai penitenti, trascuri di medicare le loro piaghe e di guarirli. Allora l' indulgenza diverrebbe condannevole rilassatezza, e non potrebbe dirsi vero medico, il quale non teme di disgustare il malato con moleste medicine per guarirlo, nè vero padre, il quale, a costo della maggiore dispiacenza del suo figliuolo, cerca in tutte le maniere la sua salute.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Elio, sentendosi imposta dal suo confessore una penitenza un poco grave, proporzionata però alle sue colpe, si smarrisce, e rispettosamente si scusa dall' accettarla, temendo di non poterla adempiere. Il confessore subito lo contenta, e gli cangia la soddisfazione imposta in altre opere men gravose. Cercasi, 1. Se il penitente sia obbligato ad accettare la penitenza ? 2. Se possa il confessore cangiarla ? 3. Che debba dirsi della direzione tenuta dal confessore con Elio ?

Al 1. Siccome il reo è tenuto ad ubbidire alla sentenza del giudice, così il penitente è tenuto ad accettare la penitenza, che dal confessore suo giudice gli viene imposta. Secondo quindi la comune opinione dei Teologi, pecca mortalmente quel penitente che ricusa di accettare la soddisfazione impostagli, o trascura di adempierla, sì perchè dimostra di non avere dolor vero de' suoi peccati, sì perchè priva il sacramento della sua integrità. È però lecito allo stesso penitente l' esporre al sacerdote le difficoltà che trova per adempierla, chiedendone o la diminuzione o la commutazione. L' obbligo, dice S. Tommaso in 4, *dist.* 16, di accettare la penitenza imposta, deve intendersi di quelle cose che il sacerdote ingiunge in quanto ha le chiavi della scienza e dell' autorità, secondo il giudizio divino, e non già secondo l' errore umano. Se, v. g., venisse imposto il dovere di entrare in religione, o di far un pellegrinaggio ad una maritata, tali penitenze imposte, secondo l' errore umano, potrebbero essere dal penitente ruscate.

Al 2. Il penitente non può di suo arbitrio cangiare la penitenza impostagli dal confessore, ma bensì lo può il confessore. Imperciocchè siccome il confessore in virtù della potestà delle chiavi la prescrive, così in virtù delle chiavi può diminuirla e cangiarla, essendo sì l' uno che l' altro atto un esercizio della sua giurisdizione. Avvertasi però ch' è necessario che duri almen moralmente il giudizio, poichè se il giudizio è compiuto, non può nemmeno il confessore cangiarla, ma è necessario istituire un nuovo giudizio, e quindi fare nuovamente la confessione, almen quanto basta per rilevare lo stato del penitente.

Al 3. Non è lodevole la direzione del nostro confessore tenuta con Elio. Anzi ch' caugiargli subito l' imposta soddisfazione, doveva esortarlo a soddisfare piuttosto in questa vita che nel purgatorio la pena dovuta alle sue colpe, ponendogli sott' occhio la grande offesa che ha a Dio recata. Che se il penitente avesse insistito rilevando che la di lui insistenza non procedeva da pertinacia di cuore, da infingardaggine e torpidezza volontaria, ma piuttosto da un vero timore di mettersi a pericolo di trasandare la penitenza, e forse anche d' una specie di disperazione; allora poteva mitigare la sentenza, e procedere

con più dolcezza. Così insegna S. Carlo nella 4 parte delle Istruzioni, dicendo : « *Si sacerdos ita expedire viderit, poenitentem interroget, an possit, ane dubitet poenitentiam sibi injunctam peragere: alioquin eam mutabit aut minuet.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.º

Matteo ricorre ad un sacerdote, e gli dice, che essendosi confessato nella trascorsa settimana dal suo parroco, gli avea imposta una penitenza che non poteva adempiere. Il sacerdote lo ascolta, e senza più, gliela diminuisce. Cercasi se poteva farlo ?

Rispondo che no. Supposto ancora che la potestà del sacerdote fosse nella giurisdizione eguale a quella del parroco, poichè avrebbe potuto darsi che Matteo avesse avuto dei peccati riservati, dai quali avesse potuto assolverlo il parroco, e non il sacerdote, doveva egli prima conoscere il motivo per cui Matteo dimandava la diminuzione della penitenza, e trovatolo giusto, doveva farsi ripetere la confessione, checchè dicano in contrario alcuni teologi. Infatti, insegna il Tridentino : « *Sacerdotes iudicium sacramentale incognita causa exercere non possunt, neque aequitatem in poenis injungendis servare.* » Se il confessore, che cangia o diminuisce la penitenza, è tenuto a sostituirla un'altra all' antecedente, la quale sempre sia conveniente e proporzionata ai peccati, per cui la prima fu imposta, come può farlo, quando non gli sono cotti i peccati ? Deve dunque far cognizione dello stato del penitente, e quindi istituire un nuovo giudizio, facendosi ripetere la Confessione. Dissi quando « trova giusto il motivo, » perchè da Gesù Cristo è stata accordata ai sacri ministri la potestà in edificazione, e non già in distruzione, e però abusa della sua potestà quel confessore, che senza legittima causa cangia il giudizio di un altro, e sostituisce alla di lui imposta un'altra soddisfazione. Dissi ancora « supposto che la potestà del sacerdote sia eguale a quella dal parroco. » Imperciocchè, quantunque alcuni teologi ritengano che la riserva del peccato è tolta per la prima manifestazione, e l'impeetrata assoluzione ; tuttavia perchè, questo secondo giudizio non è che una ripetizione del primo, così ritengo che il sacerdote di potestà

inferiore non possa cangiar la penitenza imposta dal sacerdote di superiore giurisdizione. Inoltre certi peccati non solo vengono riservati affinchè per la difficoltà d'impetrare l'assoluzione i fedeli s'astengano dal commetterli; ma altresì, come insegna il Tridentino, « *ut a peritioribus medicis periculosiores morbi curentur.* » Si eccettua però il caso di necessità, come allora che l'adempimento della soddisfazione fosse al soggetto di pericolo o per infermità o di rovina spirituale, e non potesse aver ricorso a chi gliel'ha ingiunta. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 11.°

Ferrunzio confessore è solito prescrivere ai suoi penitenti per soddisfazione, che abbiano a dargli l'elemosina per celebrare alcune messe secondo il numero e la qualità delle loro colpe, e così ama bene spesso che, nel caso debbano essi restituire, gli portino a lui il danaro, incaricandosi della restituzione. Cercasi se questa condotta sia plausibile?

Al 1. Il Rituale romano ordina, che « *poenitentias pecuniarias sibi ipsis confessarii non applicent: neque a poenitentibus quidquam tamquam ministerii sui praemium petant vel accipiant.* » Da questo prescritto ben si vede che il confessore dev'essere scrupolosissimo in tale argomento, e che non deve giammai ricevere, e molto meno ricercare alcun compenso dal penitente per l'amministrazione del sacramento della penitenza. Ferrunzio è dunque condannabile, perchè impone la penitenza di far celebrare delle messe. Ma si dirà che con questa soddisfazione egli non ricerca alcun compenso dal penitente, e che, dovendo ei far celebrare delle messe, è bene che anteponga il suo confessore ad altro sacerdote. È vera l'obbiezione, ma e perchè non impone Ferrunzio altra opera pia? Perchè non ingiunge di dar l'elemosina ad altro sacerdote, alla sagrestia di altra chiesa? Non vuole forse di questa maniera avere un compenso della sua assistenza? Pertanto il Concilio Eboracense nel 1197 decretò: « *Ne sacerdos laico ad poenitentiam venienti obtentu cupiditatis injungat, ut missas faciat celebrare.* » San Carlo Borromeo tra i suoi Avvertimenti, §. 22, dice: Perchè sia più libero il confessore a fare il suo dovere col

penitente, ed abbia più autorità in tutto ciò che gli avrà ad ordinare per la sua salute, fugga ogni avarizia non solo, ma ogni minimo sospetto di essa. E S. Filippo Neri inculcava ai novelli confessori di non toccare le borse dei penitenti, perchè, come diceva, non si possono insieme guadagnare ed anime e roba. Dunque non può essere plausibile, ma detestabilissima la condotta di Ferrunzio.

Al 2. Se la necessità lo esige, ed il penitente lo ricerca, può il confessore ricevere il denaro per le restituzioni, ma non mai deve volerle fare il confessore stesso. Ciò è condannato dai più saggi teologi, i quali, nel caso che vi sia la vera necessità e le ricerche del penitente, consigliano che il confessore ritiri dalla persona, cui ha fatta la restituzione, un documento che provi la somma contata, e ciò a salvezza della sua riputazione, e per assicurare il penitente dell'obbligo adempiuto. Anche in questa parte è pure biasimevole Ferrunzio. Questa dottrina è confermata da un Sinodo moderno, le di cui parole vengono riferite da Mons. Dolfin Patriarca di Aquileja nelle sue Istruzioni del Rituale, cap. 5, §. 2, n. 15. « *Missarum celebrationem, aut curam restituendi male ablata sibi demandari non quaeratur: liberum id relinquat poenitenti; qui, si illius opera uti velit in restituendo, pium non detrectet officium, quod dein summa fide exequetur, exigendo syngrapham opportune poenitenti, data occasione, exhibendam. Si certus dominus, cui facienda est restitutio, ignoratur, ea arbitrio poenitenti permittatur in pauperes aut pios usus impendenda; ut omnino tollatur non tantum suspicio, sed etiam suspicionis umbra, quod confessorius praesertim in eleemosynis imponendis non amet castigare vitia, sed velit extorquere pecuniam; quo factum est, teste Petro Damiani, ut ipsas pecuniarias canonicarum satisfactionum redemptiones, etiam dum erant in legitimo usu, aegre ferret Ecclesia, et nonnisi urgente de causa permitteret.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.º

Un confessore ad un penitente, che proferisce parole oscene, impone per penitenza di formare in terra colla lingua cinque croci ogni volta che sdrucciola in simili parole. Il penitente ricusa di accettarla, e si alza dicendo: Andrò da un altro. Cercasi se il penitente possa

prima dell'assoluzione lecitamente declinare il giudizio e la sentenza del confessore, ed andare da un altro ?

Checchè dicano in contrario alcuni probabilisti, rispondo, che non può lecitamente farlo, e che pecca mortalmente quando non abbia una giusta causa, v. g., se scoprisse che il confessore è un ignorante, nè sa distinguere lebbra da lebbra, ecc., poichè in questo caso non v'ha alcuna irriverenza al sacramento per parte del penitente, come appunto non ve ne ha per parte del confessore, quando licenzia un penitente, perchè lo trova indisposto. Ma non v'ha legittima causa nella nostra ipotesi, e quindi il penitente deve giudicarsi reo di mortale peccato, ed indisposto al sacramento, poichè ricerca non già un confessore che ponga rimedio alle sue piaghe, ma un confessore benigno che lo inganni. Di questi confessori e penitenti così parla S. Bernardino da Siena, *serm. 3, post. 5 Domin.* : « *Occurrit in Confessione, sicut in mercatoribus videntibus pannos ejusdem bonitatis et conditionis, et unus vendit pannum suum pro minori pretio, quam alter: certe ille mercator habebit majorem concursum, qui vendit minori pretio, quam qui vendit majori. Ita hodie accidit in Confessione. Quia Confessores, qui dant minores poenitentias, habent majorem concursum, quam dantes magnas, et sic fit mercatura de poenitentibus, et sic peccatores decipiuntur, et mittuntur ad inferos: et isti, qui vadunt ad tales, qui dant minores poenitentias, causa evitandi bonos Confessarios, causa non habendi congruas poenitentias, non plus (notisi) contritionis habent, quam diabolus.* »

C A S O 13.°

Taddeo conosce che la penitenza impostagli è assai leggiera, ed egli, spinto dalla contrizione, se la cangia in opere più gravose e pesanti. Cercasi se possa farlo ?

Vi sono degli autori che insegnano potersi il penitente cangiare la penitenza in altra di ben migliore, ma è falsa la loro dottrina. La penitenza è parte del sacramento: dunque dev'esser data dal ministro di Dio. La penitenza è la pena conseguenza di un giudizio: dunque deve venire indicata dal giudice, e non dal reo. Ma si dirà, che cangiata essendo in ben migliore, si può ragionevolmente supporre

l'assenso del sacerdote. La ragione è sempre la stessa. Il penitente non ha mai giurisdizione sopra di sè, nè mai quindi può esercitarla. La podestà del confessore nell'imporre la soddisfazione è quella della Chiesa nei suoi precetti. Siccome dunque non può un fedele cangiare il digiuno comandato nel cignersi d' aspro cilicio, nè l'ascoltare la messa in giorno di festa, nel fare la Ss. Comunione, così non può cangiare l'opera soddisfattoria prescritta in altra opera più perfetta.

Taddeo dunque operò male. Avvertasi però, che se la penitenza fosse stata di un digiuno, egli non l'avrebbe cangiata, quando avesse fatto il digiuno in pane ed acqua, perchè avrebbe eseguito quanto gli ordinò il sacerdote, ed avrebbe aggiunto al precetto un maggior rigore; e così se alla recita di alcuni salmi vi avesse aggiunto il rosario, oppure colle litanie dei Santi avesse recitate le preci, ecc.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 14.

Un confessore ad un giovane abituato nei peccati di senso ha imposto per penitenza la recita quotidiana per un anno di 15 *Pater* ed *Ave* colle braccia stese in forma di croce. Siccome il giovane nel corso dell'anno si è emendato, così pensa di non aver più obbligo di continuare nell'adempimento della penitenza. Cercasi se pensi a dovere?

Pensa male, e pecca mortalmente se la tralascia. Imperciocchè, secondo tutti i Teologi, quando la penitenza è grave, ed i peccati per cui fu imposta sono gravi, e sono anche nuovi, cioè non più confessati, obbliga sotto colpa mortale. Chi non vede concorrere tutti e tre gli accennati motivi nella penitenza imposta al nostro giovane? Nè giova l'essersi egli emendato. Ciò forse potrebbe ammettersi, quando si trattasse di una penitenza medicinale imposta dal confessore in aggiunta alla penitenza vendicativa e soddisfattoria. Ma non nel caso nostro, in cui la penitenza è medicinale, vendicativa e soddisfattoria insieme, perchè è tutta e l'unica penitenza impostagli dal confessore. Desso è perciò tenuto ad adempierla, come parte integrale del sacramento. Può per altro il giovane ricorrere al confessore e pregarlo che gliela minori, ed egli potrà farlo, sgravandolo

di quella parte, ch' è medicinale, quantunque giudicherei più opportuno l' esortarlo ad adempierla per intiero, potendo giovargli a tenerlo più stabilmente lontano dai soliti peccati. SCARPAZZA.

C A S O 15.°

Un confessore per alcuni peccati mortali non mai confessati impose la recita del Salmo *Miserere* ed un altro per semplici peccati veniali, o per mortali altre volte confessati impose di recitare tre volte l' antifona *Salve, Regina*. Cercasi se in questi due casi possa il penitente, attesa la parvità della materia, tralasciare di adempiere la soddisfazione senza peccar mortalmente ?

Non sono concordi su questo punto gli autori. Alcuni non riconoscono obbligo di adempier la penitenza sotto peccato mortale, quando è leggiera, sia dessa imposta per gravi peccati non mai confessati, od anche pei veniali o mortali altre volte confessati. Altri poi ritengono che vi sia una tale obbligazione nel primo caso e non nel secondo. Noi però ci discostiamo dalle accennate opinioni, e crediamo che nell' uno e nell' altro caso l' obbligo di eseguire la penitenza sia sotto peccato mortale, ed eccone la ragione che ci persuade.

La gravità dell' obbligazione di adempiere la penitenza non si desume, come pensano i citati Teologi, dalla quantità della medesima, ma bensì dalla natura del sacramento. Per quanto la soddisfazione sia leggiera, ella non lascia di essere parte integrale del sacramento. Sia dessa dunque leggiera o grave, quando si tralascia, il sacramento resta mutilo, perchè è sempre tolta la parte integrale. Ma se il privare un sacramento di una parte integrale è grave peccato, ne segue, che l' omissione della soddisfazione anche leggiera è colpa mortale. Questa dottrina relativamente alla penitenza imposta per le gravi colpe non mai confessate, non può ammettere alcun dubbio. Lo conferma S. Antonino, *part. 3, tit. 14, cap. 18, §. 19*, dicendo : « *Poenitentiam, seu satisfactionem quae sibi imponitur a confessario facere debet, nam si ex negligentia omittit, cum proposito non faciendi, quod sibi est injunctum, pro mortalibus mortaliter peccat.* »

Ma regge ella anche pei veniali, e pei mortali altra volta

confessati? Parmi che sì. È vero che i veniali ed i mortali già confessati non sono materia necessaria del sacramento: ma se il penitente li confessa, e riceve con questa materia sufficiente il sacramento, non può negarsi che sia egli tenuto ad adempiere tutte le parti di esso sacramento. Dunque anche la soddisfazione. Sta quindi in di lui arbitrio il confessarsi dei veniali e dei mortali altra volta confessati, ma non è in di lui libertà il tralasciare l' imposta soddisfazione. Dunque anche in questo caso l' obbligazione di eseguire la penitenza cade sotto peccato mortale.

SCARPAZZA.

C A S O 16.°

Ad un recidivo vien imposta per penitenza la recita di un Rosario, ed inoltre una terza parte ogni qual volta cada nello stesso peccato. Egli l' accetta, e ritornandosi a confessare s' accusa d' aver eseguita la recita del Rosario, ma non la terza parte, che avrebbe dovuto recitare tre volte. Cercasi se sia tenuto a supplirvi?

Rispondo, che non è tenuto. La terza parte del Rosario non è imposta nel caso nostro come penitenza vendicativa e soddisfattoria, ma come medicinale, affine di tener lontano il recidivo dalle ricadute. Quindi è, ch' egli non ha omissa la parte integrale del sacramento, nè perciò è tenuto a supplirla. Ha bensì peccato nel non eseguire quei mezzi che gli sono stati assegnati per preservarlo dalle ricadute. Dovrà però il confessore in questa ipotesi meglio cautelarsi nel vedere, che questo suo penitente nè s' è astenuto dalle ricadute, nè ha fatto uso dei rimedii, che non già come giudice, ma come medico gli ha prescritti affine di preservarlo.

SCARPAZZA.

C A S O 17.°

Ad Eugenio sacerdote il confessore impose per penitenza la recita delle litanie maggiori per sette giorni successivi. Nel terzo giorno il Vescovo comanda, in virtù di santa obbedienza, che tutti i sacri ministri per tre giorni recitino le stesse litanie per un' urgente pubblica causa. Cercasi se nei detti giorni Eugenio sia tenuto a recitarle due volte?

Regolarmente parlando, insegna il p. Cuniliati, *Tract. 1, de Regulis morum, c. 2*, non si può con una sola azione adempiere due distinti precetti, perchè ciascun precetto importa la sua speciale obbligazione. Nel nostro caso pertanto non v'ha dubbio, che Eugenio sia obbligato alla recita delle litanie maggiori, e per parte del confessore, e per parte del suo Vescovo. Dunque non può egli soddisfare alla sua obbligazione, recitandole una sola volta. Di più. Il Vescovo col suo precetto non intende semplicemente di volere che tutti i ministri della sua Diocesi recitino le litanie maggiori, ma intende che queste sieno particolarmente recitate oltre a qualunque altra obbligazione essi avessero, sicchè non conferma il precetto peculiare di alcuno de' suoi sacerdoti, ma aggiunge un nuovo precetto. Eugenio dunque coll' unica recita delle litanie non adempie i due precetti. Lo stesso si dica di chi ha debito per soddisfazione sacramentale di ascoltare la S. Messa in giorno di festa. Questi egualmente non può adempiere la soddisfazione, ed insieme il precetto della Chiesa ascoltando una sola messa, poichè essendogli prescritta in giorno di festa deve intendersi, che abbia il confessore prescritta una messa oltre a quella voluta dal precetto ecclesiastico. MONS. CALCAGNO.

C A S O 18.º

Febronio omise la soddisfazione impostagli dal confessore, perchè la sua Confessione, per mancanza di dolore, fu invalida. Pentitosi poscia si accosta nuovamente al sacerdote, e si accusa anche di questa omissione. Cercasi se il confessore possa obbligarlo a supplirvi ?

Quando Febronio si è confessato senza contrizione, sembra che potesse senza peccato tralasciare l' adempimento della penitenza. La ragione si è perchè invalida essendo stata la sua Confessione, nullo eziandio fu il sacramento. Gli atti del penitente, dice il Tridentino, *sess. 14, c. 4*, cioè la contrizione, la Confessione e la soddisfazione sono quasi materia del sacramento. Perchè la soddisfazione sia parte integrale, è necessario premettere il dolore e la Confessione. Se manca quindi il dolore, l' integrità del sacramento non può più dipendere dalla soddisfazione. Dunque non era tenuto Febronio all' a-

dempimento della penitenza impostagli nella prima sua invalida Confessione. Che se egli cautamente si accusò di tale sua omissione, mi sembra, per le esposte ragioni, che il confessore non possa obbligarlo a supplirvi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 19.°

A Domenico impose il confessore per penitenza il digiunare tre giorni, senza indicargli il tempo. Aspetta egli la quaresima ch'è vicina, e fa che il digiuno quaresimale supplisca alla soddisfazione. Cercasi: 1. Se quando il confessore non ha determinato il tempo per l'adempimento della penitenza, possa il penitente differirla a piacere? 2. Se Domenico soddisfi alla sua obbligazione col digiuno quaresimale?

Al 1. Vi sono stati degli autori, i quali insegnarono, che quando il confessore non ha stabilito il tempo per adempiere la penitenza, può il penitente differirla ad un anno, cioè fino al momento in cui gli cade l'obbligo di nuovamente confessarsi. Quanto questa opinione sia strana, basta il dire, che viene riprovata perfino dal Bonacina *de Sac. disp.* 5, q. 6, *sect.* 3, *pun.* 4, n. 6, il quale asserisce, che il penitente è tenuto ad adempirla quanto prima. Ed, in vero, l'adempimento della soddisfazione è il pagamento di un debito, è la riparazione di un'ingiuria; e queste sono cose che non si possono differire senza colpa. Lo esige anche l'integrità del sacramento, che ha il suo termine o compimento dall'esecuzione della penitenza. Quindi la negligenza può anche esser tale, da ritenersi colpa mortale, essendo per sé stessa un indizio d'un animo, ch'è poco sollecito della propria salute. La celerità poi dev'essere moralmente considerata attese le circostanze del penitente, e l'importanza dell'opera ingiunta. Ma, generalmente parlando, se la penitenza può eseguirsi nel giorno, non deve essere differita al di seguente.

Al 2. Insegnano comunemente gli autori, che chi dovesse per obbligo di soddisfazione digiunare tutti i venerdì dell'anno, soddisferebbe al precetto della Confessione con un solo digiuno anche nei venerdì delle tempora e della quaresima. Ritengono pure, che se si

dimenticasse in un venerdì di digiunare, o ne fosse impedito, deve supplire in altro giorno. La ragione della prima parte si è, perchè il confessore imponendo la penitenza del digiuno in tutti i venerdì, sa che fra essi vi sono quelli delle tempora e della quaresima; la ragione poi della seconda è, perchè il confessore avendo prescritto il digiuno, non ha sollevato il penitente in quei giorni, ne' quali avesse ad essere impedito, o avesse a dimenticarsene. Da tuttociò si deduce, che Domenico non adempie l'impostagli soddisfazione col digiuno quaresimale; perchè il precetto del digiuno impostogli dal confessore è un precetto distinto da quello della quaresima, e dev'essere con un distinto digiuno adempiuto, tanto più che in lui è manifesta la frode, che per non digiunare trasporta l'esecuzione della penitenza alla quaresima. Egli è quindi tenuto a supplirvi dopo la Pasqua.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 20.°

Lorenzo appena assolto da' suoi peccati cade in colpa mortale, ed in questo infelice stato eseguisce l'impostagli soddisfazione. Cercasi se abbia adempiuto alla sua obbligazione, oppure sia tenuto a supplirvi dopo aversi nuovamente confessato?

Non è una sola l'opinione dei Teologi su questo punto. Alcuni son di parere che Lorenzo debba iterare la penitenza, e che abbia almen venialmente peccato, facendola in istato di colpa mortale, trattando indegnamente una parte integrale del Sacramento. Così l'Antoine, *art. 3, num. 9*, il quale per altro nega che debbasi iterare. Altri poi distinguono dicendo: se la penitenza imposta è un atto passeggero, v. g., una preghiera, dev'essere iterata: se poi è riposta in un'azione, che quand'anche passata, tuttavia lascia un effetto, v. g., un digiuno, una limosina, in questo caso non deve rinnovarsi, perchè rimane alcuna cosa, la quale, congiunta colla contrizione, può essere grata a Dio, e quindi in certa maniera vivificata, lo che non può dirsi di un'opera transitoria, della quale nulla resta.

Io però non credo di aderire così assolutamente nè all'una nè

all' altra delle addotte opinioni. Insegna S. Tommaso, *suppl. q. 14, a. 3*, che quanto più fa l' uomo di opere buone, essendo in peccato, tanto maggiormente si dispone alla grazia della contrizione, ed essere quindi probabile, che si renda debitore di minor pena. Posto questo principio del santo Dottore, mi pare di poter inferire, che Lorenzo eseguendo, benchè in istato di colpa mortale, la penitenza, lo faccia con qualche affetto di pietà e di desiderio di convertirsi, ed in tal caso non può negarsi che questo pio affetto non sia accettevole a Dio. Se pertanto a Dio è accetto, le opere di lui penali servono anche in isconto della pena temporale, non già *de condigno*, perchè non ha la grazia, ma *de congruo*, cioè per pura misericordia di Dio, il quale, rimettendogli poscia colla Confessione il peccato, gli rimette insieme a misura delle opere praticate una porzione della pena temporale dovuta alle di lui colpe. La soddisfazione perciò eseguita coll' accennato pio desiderio non solo lo rende immune da colpa veniale nel farla, ma lo dispone a ricevere *de congruo* la remission della pena, e quindi non è a dubitare, che abbia soddisfatto all' obbligo impostogli dal confessore. Che se Lorenzo adempie la penitenza senza l' accennato pio desiderio, e con affetto al peccato, come in questo caso non può piacere a Dio, così non adempie al precetto, e pecca venialmente, ed anche gravemente, secondo l' affetto suo alla colpa, e l' ingiuria che reca al Sacramento, trattando irriverentemente una parte integrale del Sacramento medesimo. MONS. CALCAGNO.

C A S O 21.°

Sempronio s' è più volte confessato senza animo di adempiere la soddisfazione, che ha poi sempre tralasciata. Ricorre adesso al suo parroco, e gli domando il suo giudizio. Quale dev' essere il giudizio del parroco ?

Il giudizio del parroco dev' essere, che le confessioni di Sempronio sono state nulle, e che perciò è tenuto a rinnovarle. Infatti quando il penitente si accosta al Sacramento della penitenza è tenuto ad accettare con animo di adempiere le soddisfazioni sì meraamente

penali come medicinali ingiunte dal confessore. Se quindi pecca mortalmente chi non adempie la penitenza dal sacerdote imposta, deve dirsi che peccherà mortalmente, chi nell'attual Confessione riceve la penitenza con intenzione di non adempierla. E se pecca mortalmente nell'attual Confessione, egli si rende colpevolmente indisposto a ricevere il beneficio dell'assoluzione, e perciò, lungi dall'ottenere la remissione de' suoi peccati, si rende reo di un gravissimo sacrilegio, per avere volontariamente reso invalido il sacramento colla prava sua disposizione. Gli resta dunque un obbligo di confessarsi e di tutti i peccati che aveva esposti, perchè non gli sono stati perdonati, e del nuovo commesso sacrilegio.

SCARPAZZA.

FINE DEL VOLUME QUARTO

OPERE IN CORSO D'ASSOCIAZIONE

Sancti Augustini Augustini Hippoensis Episcopi Opera Omnia etc.
 — Il pubblico il fasc. 79.
 Biblioteca de l'Universitat del P. Vincente Ferrer, della compagnia di
 Gesù — Il fasc. il fasc. 22.
 Anni della preparazione della Fede, dalla Raccolta delle Lettere dei
 Vescovi etc. — Il pubblico il fasc. 91.
 Fede e Amore. Trattato scritto in Valenza, tradotto in lingua ita-
 liana, e con alcune aggiunte di nuovo. Autore Martinus
 Vescovo de Tivoli etc. — Il pubblico il fasc. 118.
 Biblioteca Classica de S. Maria de la Merced, de Tivoli, lancesi, antichi, e
 moderni — Il fasc. il fasc. 120.

Venice - Col. di S. Antonio stampato e venduto B. 20 - 1880

